





TESORO

DEL

FORO TOSCANO

O SIA

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL

SUPREMO CONSIGLIO

E DELLE REGIE

RUOTE CIVILI

DELLE PRIME APPELLAZIONI

DI TOSCANA

OPERA

DELL'AVV. LORENZO CANTINI, E CANCELLIERE DOMENICO NENCI

TOMO XXII.



FIRENZE

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

1830.

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Onorarii diei 18. Iulii 1828.

In Causa Manzuoli e De Ceresa

Proc. Mes. Gino Rossi — Proc. Mess. Francesco Brocchi

Argomento

La mercede è dovuta a colui da quegli, che lo ha incaricato di assistere ad alcuni Interessi, sebbene siasi espresso di non pretendere alcuna ricompensa, se l'esito degli affari alla sua cura commesso non fosse di sodisfazione dello stesso Committente.

Sommario

1. *Colui, che impiega la sua opera a vantaggio di un' altro ha diritto di conseguire una conveniente Mercede.*

2. 3. *Quegli che è solito impiegare per altri la sua opera ha diritto di conseguire una corrispondente mercede senza bisogno, ch' esista una precedente convenzione.*

4. *Quegli, che in una lettera scritta a colui, che l'incarica di un affare, si dichiara di non volere alcuna ricompensa se non nel caso, che l'affare termini di sodisfazione di quegli, che incarica, ha diritto alla mercede, sebbene l'affare abbia avuto un' esito non buono giacchè deve ritenersi che abbia voluto parlare di sodisfazione quanto al suo zelo, e impegno nell' eseguire l'incarico.*

5. *Gli Atti si presumono sempre posti in essere in un modo non pregiudiciale all' Agente.*

6. *Non si presume, che alcuno rinunzi ai propri diritti.*

7. 8. 9. *Le Mercedi, ed onorari dovuti a quelli, che agiscono per un Nobile, e facoltoso committente si tassano ad arbitrio del Giudice, il quale arbitrio non si corregge dal Tribunal superiore, se non nel caso che sia chiaramente ingiusto.*

Storia della Causa

Con la Sentenza del Magistrato Supremo de' 6. Settembre 1826. il sig. Carlo De Ceresa fu assoluto dalle cose contro di esso pretese, e domandate dal sig. Tommaso Manzuoli con la Scrittura de' 6. Marzo 1826. e fu condannato il succombente nelle spese del Giudizio Questa Causa

promossa dal sig. Manzuoli aveva per oggetto di ottenere la tassazione d una notula di funzioni da esso asserte fatte per conto, e commissione di esso sig. De Ceresa in due affari, che uno riguardante il credito che teneva con il mancato al Commercio sig. Pietro Malfatti di Lucca, e l'altra riguardante la transazione stipulata con il sig. Cancelliere Luca Saltini.

Da questa Sentenza appellò il signor Tommaso Manzuoli avanti la Ruota Civile di Firenze, domandandone la revoca: Negli Atti era dimostrato, che egli per Causa degli interessi pendenti tra il detto sig. De Ceresa, e Pietro Malfatti aveva proceduto a molte ed interessanti operazioni coll' essersi portato reiteratamente, e con non breve permanenza fuori di Stato, cioè a Lucca, ed a Bologna, e con avere fatto, ed eseguito tanto per la via giudiciaria, quanto per la via ministeriale tutto quello, e quanto poteva farsi, a fine di secondare le vedute del sig. De Ceresa, le quali sebbene fossero nella sostanza dirette ad ottenere tutto quel più del suo credito che realizzar si poteva nel fallimento Malfatti, miravano però per giungere a quest' intento a percuotere lo stesso Malfatti con la esecuzione Personale; sperando il medesimo sig. De Ceresa, che giunte a tal punto le cose il di lui ricco fratello di Vienna e la di lui Moglie si sarebbero interessati per redimerlo dai pericoli, che gli sovrastavano; Ed osservò altresì, che la mercede, che egli reclamava per causa di queste operazioni, non poteva in veruna guisa considerarsi da esso renunziata, come pretendeva il sig. De Ceresa, in ordine alle dichiarazioni contenute nel Biglietto del 23. Gennaio 1823. a questi diretto: Oltre a ciò fu fatto ancora avvertire, che gli Atti fornivano la prova delle cure ed impegni dallo stesso sig. Manzuoli datisi per accomodare gli altri interessi, che il sig. De Ceresa aveva pendenti col sig. Dott. Luca Saltini, conforme era riescito con dei resultati, e che perciò anche per questa parte non poteva esergli denegata una adeguata mercede.

Per la quale cosa il sig. Manzuoli concluse, che si presentava coerente alla giustizia che la Ruota in raparazione dei gravami inferitigli dall'appellato Giudicato dovesse tanto per l'uno, che per l' altro interesse procedere a condannare il sig. De Ceresa a pagargli i dovuti onorari, secondo quella tassazione, che fosse reputata congrua sulle note da esso prodotte negli atti di prima Istanza, ed alla plenaria refusione delle spese di ambedue i Giudizi.

Il sig. De Cresa in replica a queste deduzioni del sig. Manzuoli insistè perchè la Sentenza del Magistrato Supremo venisse confermata, avendo osservato in proposito che in quanto alla Transazione, a cui esso divenne per la pendenza che aveva col sig. Saltini non esisteva neppure un primordio di prova che il sig. Manzuoli avesse cooperato a questa Transazione medesima, conforme non vi aveva, nè poteva avervi cooperato di fatto, trattandosi di questioni che interessavano la evizione da esso sofferta nei Beni di detto sig. Saltini, acquistati, e per la quale si trovava esposto alle

molestie dei di lui Creditori, quali questioni erano di una natura estranea alla sfera di quegli affari dei quali era solito incaricarsi il sig. Manzuoli, ed interessar potevano soltanto la inspezione di un Legale al quale appunto gli aveva affidati esso sig. De Ceresa avendone incaricato il sig. Dott. Giacomelli, il quale difatto assunto avendone ogni ingerenza se ne occupò finchè tutto non venne definitivamente ultimato; E per l'altro affare Malfatti fece osservare che quantunque avesse il Manzuoli agito a Firenze, a Lucca, ed a Bologna; Egli però non aveva risentito il benchè minimo utile resultato dalle di lei operazioni, ma in vece si era trovato esposto ad uno scapito enorme per le grandiose spese, che aveva dovute pagare al sig. Manzuoli stesso per i viaggi, e la permanenza del medesimo in Lucca, ed in Bologna, così che credeva costantemente che nulla, oltre il già percetto, per dependenza delle dette spese, potesse esser dovuto allo stesso sig. Manzuoli, molto più in ordine al di lui Biglietto del 23. Gennaio 1823. dal quale chiaramente appariva, che egli in correspettività dei cospicui favori ricevuti dal sig. De Ceresa rilasciava al medesimo quella meschina mercede, alla quale vantava un diritto per le poche cose per esso fatte, e che non si era riservata, che la speranza di ottenere un regalo, allorchè queste affare Malfatti fosse terminato di sua sodisfazione, la quale misurar non si poteva, che dal maggiore, o minore incasso effettivo delle somme, che in conto dei suoi Crediti avesse potute esigere, e non dalle premure fatte per costringere il Malfatti a vivere ramingo, se non avessero questo portato almeno alla conseguenza di farlo costituire nelle pubbliche Carceri essendo questo il solo mezzo di eccitare la compassione in specie del Fratello di Vienna onde redimerlo con la soddisfazione del credito per cui queste molestie gli venivano inferite; E che per conseguenza doveva assolutamente reputarsi, che il sig. Manzuoli nell'assumere tale incarico erasi assoggettato ad una convenzione aleatoria per la quale ogni suo diritto dipendendo dal buon esito dell'Affare di soddisfazione del sig. De Ceresa non potevasi in oggi in veruna guisa esercitare quando non si era verificato quell'evento che solo poteva aprirne l'adito.

In conseguenza di che la Ruota Civile di Firenze nel dì 28. Febbraio 1828. emanò la seguente Sentenza « ivi « Dichiara essere stato in „ parte bene, e in parte male appellato dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 6. Settembre 1826. favorevole al sig. Manzuoli, e perciò essere stato in parte male, e in parte bene giudicato con la „ Sentenza medesima; E quindi ferme stanti le cose in questa dichiarate „ per le pretensioni dal sig. Manzuoli dedotte relativamente alla sistemazione supposta delle vertenze pendenti tra il detto sig. De Ceresa, e il „ sig. Dott. Luca Saltini; In riparazione dichiara esser competuto, e competere al nominato sig. Tommaso Manzuoli il diritto di repetere dallo „ stesso sig. Carlo De Ceresa, una modica, e discreta mercede proporzionata ai resultati delle operazioni, e funzioni dal medesimo fatte per di „ lui interesse per causa del Credito, che Egli teneva contro il sig. Pietro

„ Malfatti di Lucca. E procedendo conseguentemente alla tassazione della „ Notula prodotta dal sig. Manzuoli in quella parte che riguarda l'enunciate funzioni, ed operazioni; Tassa e riduce la medesima a Lire 700. „ pari a fiorini 420. al pagamento della qual somma condanna a favore „ del sig. Manzuoli il sig. Carlo de Ceresa dichiarando doversi il medesimo assolvere, conforme lo assolve da ogni rimanente delle di lui pretensioni; Ed in fine previa la cumulazione delle spese di ambedue i Giudizi, le quali tassa in fiorini 189. compresa la notificazione della presente „ Sentenza; Ordina che per quattro quinti restino a carico del sig. Manzuoli, e per un quinto a carico del sig. De Ceresa. „

Non soddisfatto il sig. De Ceresa da questa pronunzia nelle parti ad esso contrarie, ne interpose appello avanti il Supremo Consiglio, e dopo la consueta procedura fu la Causa portata alla discussione, e dipoi decisa nel modo che segue.

Motivi

Attesochè ritenuto in fatto che il sig. Tommaso Manzuoli impiegò la sua opera in diverse e moltiplici Funzioni, gite, e sessioni a favore del nobile sig. Carlo De Ceresa per il corso di circa tre anni onde ottenere il conseguimento di un credito, che questi teneva contro di un tal Pietro Malfatti di Lucca, non poteva giustamente negarsi al detto sig. Manzuoli una mercede proporzionata alle sue fatiche, come dietro il principio comune-
1 mente applaudito, che cioè, *dignus est operarius mercede sua*, riflette opportunamente la *Sacra Rota cor. Thomat. Dec.* 14. *per totum et signanter N.* 10. *et seg.*

Attesochè all'esistenza di un tal diritto non poteva fare ostacolo la mancanza di una precedente esplicita, e formale convenzione poichè al difetto di tal convenzione suppliva bastantemente, all'effetto di assicurare al sig. Manzuoli un proporzionato onorario, la duplice circostanza di essere egli solito locare le opere sue in correspettività di una correlativa mercede, e di esistere, conforme esiste in Firenze la consuetudine generalmente invalsa di corrispondere in correspettività delle opere da altri prestate la dedotta correlativa mercede per quanto, avuto riguardo alla prima di dette circostanze osserva la *nostra antica Rota nella Florentina Praetensae redditionis Rationis* 11. *Settembris* 1773
2 *avanti il già signor Auditor Brogiani vers. Nondimeno* e per quanto in ordine alla seconda stabiliscono *Zacch. de Salario quaest.* 102. *N.* 16. *Rota Rom. in Romana Salari* 12. *Martii* 1745. *coram Lana* §. 9. *Rot. Flor. inter impressas in Tesaur. Ombros.*
3 *T.* 7. *Dec.* 18. *N.* 6.

Attesschè stabilito in in tal guisa il diritto nel prenotato sig. Tommaso Manzuoli di conseguire una mercede corrispondente all' opera da esso locata, non potè il Supremo Consiglio rimaner persuaso al detto diritto fosse stato per parte del sig. Manzuoli espressamente rinunziato in ordine al contenuto in una sua Lettera del 23. Gennaio 1823. così concepita „ ivi „ Non volendo „ anco per parte mia mancare di una ricompensa, vengo col presente a farle un dono di tutto ciò che potessi ripetere da lei „ in funzioni, gite, e sessioni che ho fatte per di lei conto in „ diversi suoi affari affidatimi fino a questo presente giorno, e non „ più oltre, a scanso, e riserva però dell' affare Pietro Malfatti „ di Lucca, giacchè per quello andiamo d'accordo reciprocamente „ che in fine di causa, quando la cosa sia finita di sua sodisfazione, „ io dovrò avere un regalo adeguato a tutto ciò che avrò fatto o „ che avrò potuto fare, giacchè sopra detto affare non ho ricavuto „ altro, che le pure spese di viaggio, e cibaria senza altro „, poichè sebbene sia rimasto accertato, che le opere prestate dal sig. Manzuoli riescissero infruttuose attesa l' insolvenza di Pietro Malfatti non per questo poteva ragionevolmente concludersi, che il sig. Tommaso Manzuoli fosse decaduto dal diritto di conseguire una mercede proporzionata all' opere da esso prestata. Non poteva a dir vero simularsi, che dietro il tenore della lettera sopra trascritta il diritto del sig. Manzuoli al conseguimento dell' onorario dovutoli fosse alligato alla condizione, che la cosa fosse finita di soddisfazione del sig. Carlo De Ceresa, ma conveniva per altro avvertire che tal sodisfazione, poteva referirsi tanto al caso in cui il medesimo fosse rimasto soddisfatto del credito, che teneva contro Malfatti, quanto al caso che il sig. Tommaso Manzuoli avesse impiegato le opere sue con quel zelo, impegno, e attività che avrebbero potuto incontrare una tale soddisfazione. Or quando tale si era il resultato della lettera del 23. Gennaio 1823. le regole di ragione persuadevano doversi al tenore di detta Lettera applicare quella intelligenza, la quale portava a concludere che il sig. Manzuoli avesse parlato di quella sodisfazione la quale sarebbe venuta a resultare dal detto suo zelo, impegno, e attività sopra di che nessuna ombra di dubbio era stata elevata, e non già dal-
l' esito favorevole delle opere da esso prestate. Ella è infatti re- 4
gola di ragione, che un atto s' intenda posto in essere sempre in quel modo che meno pregiudica all' agente; Che niuno si presu-
me rinunziare ai propri diritti: Che gli atti di renunzia devono 5
ristringersi il più che sia possibile; E che finalmente non può

ammettersi renunzia in conseguenza di un atto, che possa ad altre cause congruamente riferirsi. Queste regole si sovvertirebbero intieramente, conforme è evidente, qualora volesse a detta Lettera attribuirsi una intelligenza diversa; mentre in opposizione
6 alla medesima converrebbe supporre, che il sig. Manzuoli avesse voluto far dipendere da un esito incerto, ed eventuale il conseguimento della mercede ad un esito egualmente incerto avesse voluto avventurare la sostanza dei propri diritti; E che a un titolo certo che tali diritti autorizzava, avesse voluto sostituire un titolo incerto, e fallace che lo avrebbe sottoposto verisimilmente a perdere il frutto dei propri sudori, e delle proprie fatiche.

Attesochè tali riflessi non sfuggirono neppure alla considerazione del sig. Carlo De Ceresa, il quale perciò negli ultimi periodi che precederono la spedizione della Causa, dedusse, sebbene per modo di subalterna difesa, la pretensione, che la somma di lire 700. tassate a titolo di onorario al sig. Tommaso Manzuoli dai Giudici della precedente Istanza fosse eccessiva, e quindi meritevole di riduzione, ma neppure questa subalterna difesa potè meritare l'accoglienza del Supremo Consiglio. Prese di fatti in esame le moltiplici operazioni eseguite dal detto sig. Manzuoli le diverse gite, e viaggi da esso effettuati, e il lungo tempo impiegato nell' affare Malfatti, fu facile il persuadersi, che la tassazione suddetta compariva esente da qualunque rimprovero, e specialmente dirimpetto ad un nobile, e facoltoso committente, quale è comunemente riconosciuto il sig. Carlo De Ceresa, e che perciò la Sentenza ruotale aveva prudentemente spiegato quell'arbitrio
7 che in tali materie è ai Giudici riservato *Rota Florentina in Emporiein. Pecuniaria quoad primum Caput* 16. *Junii* 1780.
8 *avanti Vernaccini Relatore* §. 16. arbitrio che d'altronde non deve di regola dal Tribunale Superiore sottoporsi a correzione, o emenda a meno che non apparisca manifestamente ingiusto, ed iniquo conforme riflettono gli allegati dalla *Nosta antica Ruota*
9 *nella Pisana Dotis* 6. *Februarii* 1774. *avanti Vinci Relatore* §. 14. *E nella Liburnen Divisionis* 23. *Dicembris* 1783. *avanti Maccioni Relatore* §. *quanto poi.*

Per questi Motivi

Dichiara male appellato dal sig. Carlo De Ceresa, ben giudicato colla Sentenza della Ruota Civile di prime appellazioni sedente a Firenze del dì 28. *Febbraio* 1828. *proferita in*

parte a favore del sig. Tommaso Manzuoli, e confermando pienamente la medesima, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. De Ceresa nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio secondo la tassazione da farsene, quali dice doversi compensare coi quattro quinti nei quali fu condannato dalla precedente Sentenza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles,
e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*



DECISIONE II.

RUPREMO CONSIGLIO

Senens. Servitutis dici 11. Junnii 1828.

In Causa Radicchi e Crestini

Proc. Mess. Ferdinando Stiatti — Proc. Mess. Cosimo Vanni

Argomento

La Colonna dell' aria, che riceve una Corte, e che illumina le finestre aperte nei Muri, che la circondano, spettanti a due case, le quali una volta erano di un solo proprietario, non può togliersi dal Possessore di una delle dette case in grave danno dell' altro, cioè privarlo interamente della luce, e dell' agitazione del vento.

Sommario

1. *Quando due case di due Padroni, erano un tempo di un solo Proprietario, la servitù delle Finestre può riguardarsi come nascente dalla tacita destinazione del Padre di Famiglia.*

2. *Quando una stanza viene privata interamente della vista del cielo resta offeso, e distrutto il diritto alla luce.*

3. 4. *Non può tollerarsi la privazione della Luce a una stanza che diviene per relazione malsana.*

5. 6. *Quando la privazione della luce ad una stanza toglie la vista del Cielo, e l' agitazione dei venti si verifica quel danno insopportabile, per cui non può permettersi ciò che è causa della privazione della luce.*

7. 8. *Il vicino non può alterare sensibilmente una Corte, che porta sempre seco l' impronta della destinazione del Padre di Famiglia di procurare una colonna d' Aria, e di luce a tutte le stanze, e finestre aperte nei Muri, che la circondano.*

Storia della Causa

Si appellò sotto dì 20. Settembre 1827. Luigi Crestini da una Sentenza al medesimo contraria proferita sotto 28. Luglio 1827. dalla Regia Ruota di prime appellazioni Civile di Siena a favore della signora Laura

Vedova Radicchi, e lo proseguì nel 19. Novembre 1827. con deduzione di gravami, e riproduzione di Atti del dì 21. Dicembre 1827.

L'appellata sig. Laura Vedova Radicchi dopo aver nominato sul detto appello il suo Procuratore sotto di 13. Dicembre 1827. diede le sue repliche nel 28. Dicembre detto ai suddetti gravami, e quindi nel 25. Febbraio, e 8. Marzo 1828. allegò diversi pubblici istrumenti, e produsse due Certificati a sostegno delle sue ragioni in seguito di che il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè dall'accurato esame del fatto appariva che quando la Vedova Radicchi trasmetteva l'Inibitoria che formò il subietto principale della Causa, il Crestini non solo aveva già inalzato sopra il Livello dei tetti delle respettive case i pilastri di cui negli Atti, ma aveva egli altresì disposto, e collocato sopra d'essi le travi, che dovevano sostenere i materiali già pronti all'uopo del nuovo tetto destinato a cuoprire la sottoposta corte, da cui prendeva luce anco la finestra della Radicchi, come risultava indubitatamente dagli Atti.

Attesochè coll'inibitoria del dì 29. Novembre 1825. avendo la suddetta Vedova intimato il Crestini *a desistere subito dai preindicati lavori, ed a sospendere di proseguirli*, e che a questa inibitoria unicamente si riferiva l'appellata Sentenza, che conteune la di lei specifica conferma, per la qual cosa si scorgeva chiaro che il principale scopo delle domande della Radicchi e tutta l'importanza del Giudicato Rnotale consisteva nel prevenire che si effettuasse la distesa dei materiali sopra l'armatura del nuovo tetto, cioè la copertura della corte in quello specifico e particolar modo al quale i lavori del Cristini apparivano evidentemente disposti.

Attesochè a fronte delle preaccennate resultanze del fatto, e degli Atti, la principale indagine della Causa riducevasi a vedere se fosse o no permesso al Crestini di compiere l'opera intrapresa, e cioè di cuoprire il nuovo tetto, com'Egli aveva sostenuto essergli permesso nel Giudizio precedente, e per il quale effetto si era egli appellato dalla Sentenza Ruotale, che aveva dichiarato il contrario.

Attesochè il contenuto della Scrittura del Crestini de' 23. Màggio decorso relativamente alla contestazione di avere altre volte offerto, e fatto intendere alla Radicchi, che egli avrebbe fatto inalzare i pilastri d'un braccio almeno, non veniva nè dagli Atti, nè dalle cose dalla Radicchi asserte in verun modo giustificato, e che la parte di quella scrittura, in cui si leggeva la nuova offerta di alzare i pilastri nell'indicato modo non poteva prendersi in veruna considerazione per due invincibili ragioni, poichè non era questo ne il tempo nè il modo, ne il luogo dove assumere l'esame, e procedere a una decisione sopra la modificazione proposta, conciosiachè la nuova proposizione richiesta avrebbe così nuove ispezioni di

fatto, e così nuove indagini di diritto da non potersi defraudar la Radicchi di tutti quei gradi di giurisdizione che le Leggi ai Litiganti concedono, ed in secondo luogo in tutte le ipotesi la Radicchi aveva il diritto d' insistere perchè la fattispecie della causa si ritenesse nello stato, e nei termini, co' quali era stata portata in Giudizio, ed ai quali con tanta evidenza si riferiva l' appellata Sentenza, della di cui giustizia o ingiustizia dovevasi unicamente conoscere. Per la qual cosa, ritenuta la questione nei preannunciati suoi semplicissimi termini, dovea esaminarsi il merito della appellata Sen-
1 tenza non solo di fronte ai più ricevuti principi di ragione, quanto ancora dirimpetto alle particolari circostanze del caso.

Dubbio non vi era che siccome le case or di proprietà l' una del Crestini l' altra della Radicchi, erano un tempo appartenute ad un unico proprietario, da cui immediatamente, o mediatamente avevano causa i possessori attuali, non avessero perciò dovuto riguardarsi come sottoposte tacitamente alla tacita servitù nascente dalla destinazione del Padre di Famiglia relativamente in specie alle finestre della Radicchi, che lume ricevevano esclusivamente dalla Corte a norma delle Leggi *Binas qui aedes, e Idemque de servit. praediorum Urbanorum.*

Dubbio e questione muovevasi bensì col massimo impegno del difensore del Crestini, se nei casi simili al nostro di servitù cioè dell' indicata qualità, ed origine, non sia lecito al vicino di edificare con danno, e incomodo dell' altro, ove non apporti grandissima alterazione, e contrarietà all' uso del limitrofo proprietario, e sostenendo egli il diritto del vicino edificante in questi termini, e fino a questo limite non essere stato dal Crestini ecceduto procuravà il prefato suo Difensore con tutto il calore di sostenere.

Attesochè dalla ispezione degli Atti apparivano tutti gli argomenti per opinare che danno, e danno grave, e deterioramento sensibile sofferto avrebbe la piccola abitazione della Radicchi qualora il ricoprimento del Crestini premeditato fosse stato condotto al suo termine; imperocchè dalla Relazione del Perito Giudiciale, nominato nel Giudizio di prima Istanza, risultava, che il suddetto cuoprimento avrebbe privato la stanza della Radicchi di più di un terzo della luce ordinaria, lo che dimostra che in molti giorni della stagione invernale, e costantemente in alcune ore del giorno avrebbe reso la detta stanza disadatta ai giornalieri travagli, e bisogni della vita senza il soccorso di una luce artificiale in vista specialmente della sua notabilissima lunghezza in proporzione della sua larghezza, al qual danno di per se stesso gravissimo si aggiungeva l' idea di quello della totale privazione della vista del Cielo, la qual privazione basta per dirsi offeso e distrutto il Diritto *ne luminibus officiatur* come avverte il Giureconsulto nel-
2 la *Legge* 16. *ff. de Serv. praed. Urban.* » ivi « *Lumen idest, ut Coelum videretur.* «

Attesochè ai suddetti argomenti si aggiungeva il concorde parere di tre Periti dell' Arte Medica, per la loro riputazione, e per i loro impieghi

degni della massima considerazione, i quali attestavano, che cuoprendosi la Corte nel modo ideato dal Crestini la stanza della Radicchi sarebbe divenuta un abitazione mal sana, e sepolcrare per la mancanza della luce, e dell'effiusso delle arie, onde la salute degli uomini si conserva unicamente. 3

Attesochè la località non controversa, cioè l'angustia della corte, e la vicinanza del nuovo tetto rendevano viepiù valutabile la sud letta ehecchè stragiudiciale Perizia, e tanto maggiormente nè la rendevano poichè il Crestini nulla aveva posto negli Atti, e nemmeno tentato alcun mezzo di debilitarla, o di escluderla, lo che fa presumere dietro le note regole legali, che ei non potesse, tanto più che essendo provato il danno almeno in genere, e non potendosi dubitare che se al Cristini poteva competere il diritto di edificare, non era questo un diritto assoluto, ma limitato da quello del vicino, onde ad esso incombeva l'onere, secondo i notissimi precetti del Foro, d'escluderlo. 4

Attesochè nel concorso delle sopraddette circostanze volendo anche procedere coll'opinione di coloro, che nei casi somiglianti al nostro non limitano la facoltà del vicino se non che laddove l'opera sua sarebbe per apportare gravissimo, ed insopportabil danno al successore particolare del comune Autore ancorchè a titolo correspettivo tra i vivi, ciò nulla dimeno in queste stesse autorità il Crestini trovato avrebbe il suo torto; conciosiachè quel danno insopportabile che discorrono gli Autori stessi citati dal Difensore del suddetto Crestini, si verifica ogni qualvolta colla nuova opera tolgasi al vicino *Coeli aspectus luminis ingressus, ac aeris vel ventorum agitatio.* Così ne insegna nei precisi termini il *Card. de Luca de Servitutibus disc. 6. num. 9, il Bonfin. Dec. 67. num. 28. il Costant. ad stat. Urb. adnot. 23. Art. 2. num. 217. et seqq.* ed altri nelli stessi 5
luoghi che si citavano dal Contradittore della Radicchi, i quali tutti con molti altri non fanno se non che spiegare il Testo nella citata *Legge Binas aedes* dove dice *et non penitus lumen recludatur quantum sufficit abitantibus in usus diurni moderatione*, il qual limite appunto pareva di gran lunga oltrepassato dal Crestini, poichè non a una sola dell'indicate 6
privazioni, ma a tutte avrebbe egli condannato la Radicchi col suo lavoro, come si è detto.

Attesochè ammettendo ancora che le suddette conseguenze del lavoro del Crestini fossero state dubbiose, lo che per altro non era immaginabile nello stato degli Atti, e nella mancanza di ogni prova in contrario della parte dell'edificante, doveva seriamente avvertirsi, che le citate autorità procedono nel caso nel quale il vicino minacci di oscurare le finestre dell'inibente coll'inalzare le sue case, caso assai meno forte di quello che cadeva in controversia, imperocchè nel primo caso viene ordinariamente a soccorso del vicino la provvidenza della Legge, che prescrive, e conserva l'obbligo di una legale distanza tra l'uno, e l'altro edifizio, mentre nel nostro caso trattavasi di alterare sensibilmente una corte, la quale porta sempre

seco la impronta della destinazione del padre di famiglia di procurare una colonna di aria e di luce a tutte quante le stanze, e le finestre aperte nei muri che gli stanno all'intorno; per la qual cosa per quanto l'area divenga di esclusiva proprietà di uno dei parziali successori del venditore co-
7 mune, ciò non ostante il vacuo non lascia di essere di comune utilità ed uso anche degli altri sotto il rapporto dell'aria e della luce quando essi succeduti sieno nell'acquisto delle adiacenti parti dell'edifizio; tanto più che di quella non dubitabile destinazione faceva fede nel caso nostro la non impugnata preesistenza di una tettoia sopra la corte di cui parliamo sottoposta a tutte le finestre aperte nei circostanti muri, la quale dicevasi
8 senza contrasto essere stata dal Crestini distrutta per sostituirsi con tanto diverso effetto quella che diede luogo all'inibitoria di cui si tratta.

Attesochè a comprovare che il Crestini realmente *malum ferebat jus* concorrevano altri argomenti secondarii atti ad escludere viemaggiormente il soccorso delle Autorità sopra le quali esso altronde, come si è visto, erroneamente insisteva, non solo per essere conflittate seriamente da quelle di altri autorevoli Decidenti, e Giureconsulti, ma per mancanza dell'appoggio del fatto; i quali secondari argomenti risultavano da due circostanze ben espresse nella relazione del Perito eletto nella prima istanza della Causa, cioè 1. Che il lavoro intrapreso dal Crestini non sarebbe stato bastevole all'intento a cui esso lo diceva diretto, vale a dire a liberare le sue muraglie dall'umidità delle acque piovane, mentre avrebb'egli potuto conseguire con sicurezza il suo fine nel diverso sistema dal Perito accennato 2. Che in tutti i casi per render la nuova opera più sopportabile dalla Radicchi avrebb'egli dovuto rimuovere i travi soprapposti agli edificati pilastri, ed inalzar questi per un altro braccio almeno prima di collocarvi la tettoia controversa, la qual cosa non doveva certamente dalla Radicchi addimandarsi, poichè dessa disputava dello stato presente delle cose nè poteva ammettere un lavoro sempre nocivo, e dubbioso, ma in tutte le ipotesi doveva in debito tempo dal Crestini proporsi, come quello che vi aveva tutto l'interesse, lo che non solo ei non fece, ma mostrò chiaro di non voler fare poichè sino agli ultimi momenti del Giudizio mostrò chiaro l'animo di mantenere l'opera sua nello stato a cui egli l'aveva condotta, e non più.

Attesochè le suddette due circostanze, onde appariva come, e con quanta facilità di un modo, o di un altro il Crestini avrebbe potuto far cosa più utile a se stesso, ed altrui non nociva, davano luogo alle massime di ragione saviamente adottate nella decisione della Ruota di Siena la di cui Sentenza da tutte le sopra esposte ragioni appariva immune di ogni censura.

Ed in quanto alle Spese

Attesochè l'Art. 538. del vegliante Regolamento di Procedura Civile non prescrive nelle Cause d'inibitoria la condanna anche nei danni se non

che restringendosi all' inibente che soccombe, e dall' altra parte non vi è una precisa identità di ragione perchè si applichi la stessa determinazione al caso in cui resti perdente colui che all' inibitoria si oppose, così fu creduto nelle circostanze del caso di limitare la condanna del Cristini alle spese giudiciali, e stragiudiciali, onde in questa guisa esimerlo da quelle spese di straordinario apparato di difesa Civile, che avuto riguardo alla natura, e al merito della Causa potria riconoscersi nel suo congruo Giudizio posto in essere dalla Radicchi. Conseguenza del di cui impegno, e calore fu pure l'incidente da lei promosso per l'elezione d'un Perito in quest'ultimo stadio della Causa le apese del quale incidente messo da parte dal Supremo Consiglio dovranno esser perciò regolate, ed esser poste a carico di essa come di ragione dovendosi la infrascritta condanna nelle spese riferire a quelle soltanto relative al merito principale, e al bisogno, e utilità della Causa.

Per questi Motivi

Senza arrestarsi alla domanda incidentale di elezione esibita dalla sig. Laura Radicchi NN. il dì 27. Maggio 1828. riunita al merito col precedente Decreto del dì 28. Maggio detto dichiara male essere stato appellato sotto dì 20. Settembre 1827. per parte di Luigi Crestini come figlio, ed Erede del fù Xaverio Crestini dalla Sentenza contro il medesimo proferita sotto dì 28. Luglio 1827. dalla R. Ruota Civile di prime appellazioni di Siena a favore della sig. Laura Vedova Radicchi ne Nomi di che in Atti, e bene respettivamente con la medesima essere stato deciso, e sentenziato, e quella perciò confermando in tutte, e singole le sue Parti, ordina che la medesima sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto appellante Luigi Crestini nelle spese anche stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi, Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Gio. Batta. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore, Consiglieri*

DECISIONE III.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Inibit. diei 16. Aprilis 1828.

In Causa Scarlatti E Marchi E Paoletti

Proc. Mess. Giuseppe Brandi
Avv. Illmo. sig. Benedetto Agrifoglio

Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi
Avv. Illmo. sig. Averardo Tesi

Argomento

La condanna, o assoluzione dalle spese stragiudiciali e danni in un Giudizio d'Inibitoria dipende dal retto arbitrio del Giudice, quando si tratta di un caso misto, nel quale concorrono delle circostanze all'inibente favorevoli.

Sommario

1. *La disposizione dell'*Art. 538. del Reg. *di Procedura, che vuole che il succumbente ne Giudizi d'Inibitoria sia condannato nelle spese stragiudiciali, e nei danni è compatibile col retto arbitrio del Giudice per conoscere se il danno è imputabile all'Inibente, o se è conseguenza dell' inibitoria irragionevole.*

2. 3. *Nei Giudizi d'Inibitoria relativamente alle spese, e danni si deve distinguere il caso semplice di revocata Inibitoria, cui appella la legge, ed il caso misto, nel quale la valutazione spetta all'autorità del Giudice.*

4. *E' diverso il caso di un'Azione promossa con qualche irregolarità dal caso della insussistenza dell'Azione stessa.*

5. *Le Disposizioni litterali non possono trasportarsi fuori dei casi dalla legge espressi, quando non vi è identità di ragione.*

Storia della Causa

Con Scrittura del 15. Marzo 1827. le sigg. Scarlatti dichiararono a Luigi Paoletti, che faceva costruire, secondo ciò che ad Esse era stato detto, una fornace da Mattoni sotto le Mura Castellane di Signa, vicino a un loro stabile, che serve ad uso della Posta dei Cavalli, che le medesime non aderivano in nessun modo alla costruzione di Fornaci in vicinanza di detto Stabile, e molto meno che vi si cuocessero Mattoni o Calcina, e si riservarono di inibire la continuazione dei lavori dopo che avessero conosciuto se veramente si costruiva la fornace, e cio all'effetto di evitare i danni che avrebbero risentiti per causa del fumo, fetore, e pericoli d'incendio.

Avendo il Paoletti continovata la sua fabbrica, ed essendo questa stata portata al punto da non poter più dubitare ch'Egli faceva costruire una fornace da Mattoni, fù alle Istanze delle sig. Scarlatti, e dei Coniugi Mar-

chi con Decreto del 28. dell'isteso mese di Marzo inibita dal Magistrato al Paoletti la prosecuzione dei detti lavori in conseguenza dei danni che gl' inibenti pretendevano risetirne;

Domandò allora il Paoletti con Scrittura dei 3. Aprile 1827. e previa citazione a breve termine, che l'inibitoria fosse revocata per la pretesa mancanza del Decreto inibitoriale dei fondamenti per cui fù trasmessa; per la inesistenza di danni per le sigg. Scarlatti; e per i danni che egli supponeva di risentire dalla sospensione dei Lavori fondando sopra di questi l' urgenza per restringere i termini del Giudizio inibitoriale.

Si opposero le sig. Scarlatti alla domanda del Paoletti, e dopo avere replicato ai fondamenti sopra i quali era basata, sostennero che la Causa non doveva trattarsi per urgenza, ma doveva esser rimessa all'ordinario perchè i Giudizi d' inibitoria non sono mai urgenti, e perchè non poteva ad esse essere ristretto il termine dei 15. giorni che dall'articolo 516. del Regolamento di Procedura viene accordato all'inibente a produrre i Documenti e le prove che giustificano i fondamenti dell' inibitoria, termine di cui le sigg. Scarlatti abbisognavano per avere le Perizie onde giustificare i danni sopra dei quali la loro inibitoria era fondata.

Ma il Magistrato partendosi dal principio che a nissuno è impedito di fabbricare sul proprio suolo appoggiandosi al falso supposto che non si sapesse ancora a qual uso il Paoletti avrebbe destinata la sua Fabbrica, non ostante che con Scrittura dei 5. Aprile avesse espressamente dichiarato di volersene servire per cuocere lavoro quadro, e sul riflesso che i danni accennati dalle sigg. Scarlatti non potevano prevenire dalla costruzione; ma soltanto dall'uso della fornace, con Sentenza dei 6. Aprile 1827. revocò l' inibitoria, permesse la continuazione della Fabbrica, condannò le sigg. Scarlatti nelle spese giudiciali, e rilasciò l'esecuzione provvisoria della Sentenza.

In sequela di questa Sentenza portò il Paoletti quasi al termine la costruzione della sua fornace, ed era disposto ad accenderla quando dalla Presidenza del Buon Governo dietro la Sovrana autorizzazione fù inibita al Paoletti l'accensione della fornace; finchè l'autorità Giudiciaria non avesse sull'Istanza delle Parti interessate pronunziato sul Merito della Controversia insorta fra le Scarlatti, e il Paoletti, che è quanto dire fino a tanto che non fosse stato deciso se detta accensione era ò nò di danno, e pregiudizio. Con scrittura de 29. Maggio 1827. introdusse il Paoletti il Giudizio di verificazione di danni, ed appellò nell'istesso giorno dalla Sentenza del Magistrao Supremo de 6. Aprile 1827. nella parte, che aveva ammesso di condannare gl'inibenti nelle spese stragiudiciali, e nei danni, perchè a forma dall'Articolo 538. del Regolamento di Procedura, quando l'Inibitoria è revocata, deve l'inibente esser sempre condannato in tutte le spese e nei danni.

Appellarono le sigg. Scarlatti, ed i Coniugi Marchi da detta Sentenza perche emanata prima del termine in cui poteva proferirsi, perche profe-

rita senza cognizione di Causa, e perchè dagli atti, che l'avevano susseguita ne appariva manifestamente l'ingiustizia.

La Ruota con Sentenza de 25. Settembre 1827. confermò la Sentenza del Magistrato Supremo nella parte stata appellata dalle sigg. Scarlatti, e dai Coniugi Marchi, e revocandola nella parte appellata dal Paoletti condannò le sigg. Scarlatti, e i coniugi Marchi in tutte le spese, e nei danni.

Appellarono i succumbenti avanti il Supremo Consiglio di Giustizia dalla parte di questa Sentenza che gli aveva condannati in tutte le spese, e nei danni, e domandarono la revoca colla condanna del Paoletti nelle spese giudiciali ed estragiudiciali perchè non si era nel caso semplice voluto dalla Legge, e perchè essendo esclusa negl'inibenti la temerità, aveva la Ruota ingiustamente, e erroneamente applicato il disposto dell'articolo 538. del Regolamento di Procedura.

Il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè il prescritto nell'Articolo 538. del Regolamento di Procedura, nel quale si dice che la parte soccombente nel giudizio di inibitoria debba esser condannata nelle spese stragiudiciali e nei danni, non si veda incompatibile col retto arbitrio del Giudice all'effetto di conoscere se il danno in genere sarebbe stato imputabile all'inibente, e se sarebbe stato una conseguenza immediata della Inibitoria senza ragionevol motivo implora-
1 ta, poichè altrimenti si verrebbe a togliere la più nobil parte dell'offizio del Giudice, e a dare alla Legge un senso troppo rigoroso, e contrario ai principi generali di equità, che è la più fida interpetre delle Leggi, onde fu detto *Scire Leges non est earum verba tenere*, e l'Imperatore Antonino rescrisse come si ha dal testo nella *Leg. Divus ff. de in integrum.* in questi aurei termini « Et si non est facile mutandum de solemnibus, tamen « ubi aequitas exposcit subveniendum. »

Attesochè per le suddette considerazioni debbe farsi una importante distinzione tra il caso semplice di revocata inibitoria, cui appella la Legge, ed il caso misto nel quale a renderlo tale concorrano circostanze all'inibente
2 favorevoli, la di cui valutazione spetta all'autorità ed uffizio del Giudice.

Attesochè appunto nella fattispecie, di cui si tratta, a rendere il caso misto concorrevano più e diverse circostanze, dalle quali risultava in genere il diritto dell'inibenti sorelle Scarlatti di ostare alle conseguenze di una Fornace nel luogo dove il sig. Paoletti aveva cominciato a costruirla, le quali circostanze si raccoglievano « 1 » dalle dichiarazioni dello stesso Paoletti che non aveva sotto questo aspetto impugnato il diritto delle Scarlatti, come apparisce dalla sua Scrittura del dì 4. Aprile 1827. » 2. » dalla Decisione del Magistrato Supremo che rispettato lo avea facendolo chiaramente conoscere che la revoca della inibitoria non si estendeva fino al punto di lasciar le Scarlatti esposte alle conseguenze della Fornace, che avesse portato ad effetto il Paoletti « 3. » dal fatto successivo del Paoletti stesso, che avendo fabbricato a proprie spese un altro muro a vela ditim-

petto ai locali posseduti dalle Scarlatti onde non potesse recare alle medesime molestia il fumo della Fornace nè a recar loro danno, o pericolo il fuoco della medesima, aveva così giustificato i loro timori, e il loro diritto almeno in genere. 3

Attesochè in tale stato di cose il rimprovero, che il Magistrato Supremo aveva creduto, che si potesse fare alle Sorelle Scarlatti non nasceva dalla deficienza come dicevasi, ma riducevasi alla incongruenza del modo, col quale lo avevano esse dedotto in giudizio, essendosi opposte alla prosecuzione della Fabbrica dal Paoletti incominciata, senza restringersi unicamente a inibirgli l'uso della fornace, se fornace avess'egli inteso di costruirvi, e di porla in attività.

Attesochè sotto questo aspetto ancora la condotta delle Scarlatti non era stata del tutto reprensibile, poichè sebbene la loro istanza fosse stata concepita in termini generali, ciò non ostante assai chiaro appariva, che non avevano esse avuto intenzione di negare al sig. Paoletti la natia libertà di fabbricare sul proprio suolo, ma soltanto di vietargli l'edificazione di una fornace; e nemmeno del material di questa, ma dell'uso, e dell'esercizio della medesima soltanto, mentre tutto il fondamento della loro Istanza riferivasi ai pericoli ed alle molestie, che il fuoco, ed il fumo della nuova fabbrica portato avrebbe ad esse, ed alle cose loro.

Attesochè, è ben diverso il caso di un azione promossa con qualche irregolarità dal caso della insussistenza dell'azione stessa, e che perciò non potevasi, e molto meno dovevasi applicare al primo il rigore riserbato al secondo, ostando a ciò le regole di legal'Ermeneutica, le quali vietano di non trasportare le disposizioni letterali fuori dei casi dalla Legge espressi quando non vi è indentità di ragione, e vietano inoltre, come si è accennato in principio di confondere il caso semplice col caso misto, come ne insegna *Quartieri tract. Legal. Ermeneuticae* § 59. *num.* 4. « *ivi* » Caven« dum tamen ne Lex loquens de casu simplici traducatur ad casum mixtum » cui è consentanea la *Decis. della Rot. Rom. in Terracin. Reductionis.* 5. *Iunj* 1801. *cor Resta.*

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sigg. Giuseppe e Maria Coniugi Marchi, e Giuseppa, e Angiola Scarlatti dalla Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze nei 25. *Settembre* 1827. *nella parte che gli condannò a favore di Luigi Paoletti in tutte le spese dei due Giudizi di prima, e di seconda Istanza, e nei danni a forma dell'Articolo* 538. *del Regolamento di Procedura, e conseguentemente male con detta Sentenza giudicato, perciò quella in detta parte revocando in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi gli Appellanti sigg. Marchi, e Scarlatti assolvere, conforme gli assolve dalle spese e dai danni nei quali, e nelle quali furono con detta Sentenza condannati, confermando perciò la Sentenza del Magistrato Supremo del* 6. *Aprile* 1827. *in questa parte. E condanna a loro favore il Paoletti nelle spese giudi-*

ciali del presente Giudizio, che in quanto a quelle del passato Giudizio ruotale condanna il sig. Paoletti nelle spese parimente giudiciali relative soltanto all'oggetto della detta Sentenza Ruotale per cui si sono appellate le Sorelle Scarlatti avanti questo Supremo Consiglio ritenute a carico delle medesime le spese interessanti l'appello da esse interposto d'avanti alla Ruota suddetta dalla Sentenza di Prima Istanza del detto giorno 6. *Aprile* 1827. *e dalla stessa Ruota rigettato.*

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Giò. Batta. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Desertionis diei 28. *Maj* 1828.

In Causa Ronconi x Stefanelli

Proc. Mess Francesco Pacini — Proc. Mess. Guido Maria Biadaioli

Argomento

Il giorno malamente indicato nell'atto di appello della Sentenza appellata non vizia il medesimo appello, come non sottopone il medesimo alla deserzione quando è stato notificato due giorni dopo la scadenza del termine, atessa la circostanza che il giorno immediatamente successivo al termine non sia giorno legale.

Sommario

1. 2. *L'errore dell'indicazione del giorno della Sentenza appellata non induce la nullità dell' appello, ancorchè l'errore sia continuato nell' atto di prosecuzione, e in quello di deduzione di gravami.*

3. *Ne termini prefissi dal* Regolamento di Procedura *i giorni*

assegnati alla loro durata si computano esclusivamente al giorno dell' atto, o di quello della sua notificazione.

4. 5. *L' atto si riguarda fatto nel termine, sempre che sia fatto nel giorno successivo alla scadenza del termine.*

6. 9. *Quando il giorno in cui necessariamente dee farsi l' atto, non è giorno legale può farsi validamente il giorno successivo.*

STORIA DELLA CAUSA

La Ruota Civile di Firenze con suo Decreto del dì 17. Aprile prossimo passato dichiarò deserto l'appello interposto da Angiolo Ronconi sotto dì 14. Marzo 1828. e proseguito sotto dì 31 del detto mese, da una Sentenza dal R. Tribunale di Commercio contro di lui proferita li 22. Febbraio 1828.

Si appellò il succumbente dal detto Decreto avanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia, tanto per il capo della nullità, che per quello della ingiustizia.

Per la nullità inquantochè essendo nata contestazione fra le parti avanti la Regia Ruota sostenendo il Ronconi che l'appello era stato proseguito nel termine della Legge, e negandolo al contrario lo Stefanelli, la detta Ruota non poteva risolver la questione con Decreto, ma con Sentenza, o almeno il decreto doveva esser motivato, che generalmente suole apporsi a Decreti di simil natura sebbene non preceduti da veruna contestazione.

Per l' ingiustizia, perchè non dovendosi nè termini prescritti dal vegliante Regolamento di Procedura, ancorchè sieno di rigore computare il giorno della notificazione nè quello della scadenza, e se il giorno, in cui deve farsi una qualche incombenza è feriato, dovendosi questa protrarre al giorno successivo, la prosecuzione di appello del Ronconi essendo stata fatta nel 31. Marzo, mentre l'appello era stato interposto nel 14. di detto mese appariva regolare, giacchè non computato il 14. giorno della notificazione dell' appello il dì 29. del mese suddetto giorno della scadenza, la prosecuzione avrebbe dovuto farsi nel dì 30., ma poichè questo era festivo, la medesima doveva, come fu in fatti protrarsi al 31. del mese medesimo.

Fissato il giorno della discussione di questa causa per l'Udienza del dì 28. Maggio 1828., precedentemente M. Biadaioli Procuratore del sig. Stefanelli citò all' Udienza, onde fosse fatto diritto sulle cose contenute in una sua Scrittura notificata sotto di 19. Maggio 1828. nella quale si faceva istanza, che fosse dichiarato nullo l' atto di appello interposto avanti il Supremo

Consiglio per la ragione che l'atto d'appello dei 24. Aprile 1828. interposto dal sig. Ronconi anzichè indicare il decreto di deserzione con la data del 17. Aprile attribuiva al medesimo quella del 19. Aprile.

Il Supremo Consiglio dichiarò verbalmente all'Udienza, che anche di questa nullità se ne doveva parlare al giorno della fissata discussione in merito, e così all'Udienza del 28. di Maggio 1828. Anche in detto giorno all'Udienza, Mess. Pacini dedusse i fondamenti della sua difesa di che nella Scrittura di gravami e insistè perchè fosse annullato, e revocato il suddetto Decreto di deserzione con la condanna della parte nelle spese giudiciali di tutti i Giudizi.

Fu insegnito di tale contestazione che il Supremo Consiglio pronunciò nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè la letterale disposizione dell'Art. 741. del Regolamento di Procedura porta, che l'errore nel giorno della Sentenza dalla quale è interposto appello non pregiudica alla validità del medesimo, sempre che in equivalente forma resti dimostrata la verità e l'applicazione dell'esposto, onde ne avviene che irregolare non può pretendersi l'appello dal sig. Angiolo Ronconi interposto con atto dei 24. Aprile 1828. sebbene non sotto dì 19. Aprile, ma bensì sotto dì 17. Aprile 1828. fosse proferito il Decreto ruotale da cui il soccombente Ronconi con il detto atto dei 24. Aprile appellò, giacchè pur troppo dalle disposizioni della Procedura enunciate nell'atto d'appello surriferito resultava che il reclamo era dedotto contro un decreto di deserzione, quale appunto era quello proferito fra le parti dalla Ruota sotto dì 17. Aprile 1828., talchè si verificava quel concorso di equipollenti, che basta ad escludere la irregolarità dell'appello, non ostante l'errore avvenuto nella indicazione del giorno in cui il Decreto
1 appellato era stato proferito.

Nè pregiudicar poteva che l'errore nella data del Decreto appellato fosse mantenuto anche nell'atto di prosecuzione, e di deduzione di gravami, giacchè quelli stessi equipollenti che escludevano la regolarità dell'atto d'appello, concorrevano maggiormente negl'atti successivi, ed inoltre ricorreva sempre il principio, che se per le disposizioni dell'Art. 741. era valido l'appello non ostante l'errore commesso nella indicazione della data del Decreto appellato, questa convalidazione refluiva anche sugl'atti successivi non ostante che lo stesso errore fosse in essi intervenuto

giacchè ove l'errore intervenuto non pregiudica al primo atto e
si considera come valido, non può influire neppure su quelli che
sono una necessaria sequela del primo non viziato. 2

Attesochè servendo alla lettera dell'Art. 1128. allo spirito
della di lui disposizione, ed al favore della soggetta materia, è
stato stabilito che nei termini prefissi dal Regolamento di Proce-
dura, i giorni assegnati alla loro durata, si computano esclusiva-
mente dal giorno in cui viene o posto in essere, o notificato l'atto
in sequela del quale deve farsi in un determinato termine un
qualche atto; come pure che l'atto medesimo si riguarda fatto 3
nel termine, sempre che sia posto in essere nel giorno immedia-
tamente successivo alla scadenza del termine, o ciò per tutte le
ragioni, che furono ampiamente rilevate nella Decisione in Cau-
sa Marchi, e Marchi dal Supremo Consiglio proferita nel 5. Feb-
braio 1827. alla quale si è in questo proposito avuta relazione
nella causa attuale. 4

Attesochè questo principio trovava la sua giusta applicazione
alla causa presente, mentre essendo certo in fatto, che l'appello
dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 22. Febbraio
1828. favorevole al sig. Oreste Stefanelli, e contraria al sig. An-
giolo Ronconi ora stato da esso interposto nel 14. Marzo 1828.,
così la prosecuzione del medesimo che fosse fatta nel 30 Marzo
successivo, sarebbe stata eseguita nel termine assegnato dall'Artic.
745. giacchè sarebbe stato questo il giorno immediatamente succes-
sivo alla scadenza del termine dal detto Articolo prefinito alla pro-
secuzione dell'interposto appello. 5

Attesochè d'altronde è certo che il detto dì 30. Marzo 1828.
era un giorno non legale, dovè perciò l'atto di prosecuzione farsi
dal sig. Ronconi nel giorno successivo, giacchè tale è la disposi-
zione dell'Articolo 1129. 6

Attesochè di fatto il sig. Ronconi eseguì nel 31. Marzo 1828.
la prosecuzione del suo appello interposto nel 14. Marzo 1828.,
è chiaro perciò, che la prosecuzione medesima fu fatta nel ter-
mine voluto dall'Art. 745., e non era quindi luogo a reclamare
la disposizione degli Art. 751. e 752. del Regolamento di Proce-
dura. 7

Attesochè stabilita in guisa la giustizia della revoca dell'ap-
pellato decreto Ruotale, non ora luogo a trattenersi sulla nullità
al medesimo obiettata, tanto più che in essa non si è fatta una
seria insistenza.

Per questi Motivi.

Previa la dichiarazione della validità dell'appello per

parte di Angiolo Ronconi interposto con atto dei 24. Aprile 1828. dal Decreto di deserzione proferito dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze del dì 17. Aprile 1828. ad esso contrario, e favorevole al sig. Oreste Stefanelli; Dice bene per parte di detto Ronconi appellato, male con detto Decretto giudicato quello perciò revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara non esser costato nè costare della deserzione dell'appello con Atto dei 14. Marzo 1828. da detto Angiolo Ronconi interposto avanti la Regia Ruota suddetta dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 22. Febbraio 1828. ordina in conseguenza procedersi ad ulteriora avanti la medesima, e condanna il sig. Oreste Stefanelli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente* Gio. Batista Brocchi *Rel.*, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis diei 9. Junj 1828.

In Causa Restoni e Fabbrini e Sassolini

Proc. Mess. Angiolo Fabbrini — Proc. Mess. Cino Rossi

Argomento

Gli appelli possono dai succumbenti interporsi validamente anche prima, che venga notificata la Sentenza, la notificazione della quale non hanno obbligo alcuno gli appellanti di eseguire.

Sommario

1. *Il succumbente può appellare da qualunque Sentenza anco nel giorno, in cui vien proferita, senza bisogno di aspettarne la notificazione.*

2. 3. 4 *L'appellante non ha obbligo di notificare la Senenza, dalla quale si appella, ma è solamente tenuto di allegarla, o riprodurla insieme con gli atti; ed è perciò valida la citazione all'appellato a comparire per sentir fissare la discussione.*

Storia della Causa

Il sig. Pievano Filippo Restoni, e i sigg. fratelli Fabbrini nelle loro respettive qualità con Atto di appello dei 18. Luglio del decorso anno 1827. si appellarono avanti la Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze da una Sentenza proferita dal R. Magistrato Supremo sotto dì 22. Settembre 1826. per denegata giustizia, poichè mentre era stato chiamato il Magistrato predetto a dichiarare, e decidere a chi appartenesse un tenimento di terra posto nell'Alpi della Comune di Castelfranco di Sopra, se all'Abbazia di S. Bartolommeo a Gastra, o se ai sigg. Sassolini confinanti colla medesima riservò questa dichiarazione, e pronunzia ad altro Giudizio.

E uniformemente all' Art. 747. della Procedura allegarono colla Scrittura di gravami, e non riprodussero gl'atti di prima Istanza, e la Sentenza appellata per essere stata questa proferita da un Tribunale posto nel luogo di residenza della respettiva Ruota, nè attesero che questa Sentenza stessa fosse loro precedentemente notificata essendo a ciò autorizzati dall'Art. 717. della stessa Procedura

Nonostante questa uniformità degli atti d'appello agli Articoli precedenti del Regolamento Giudiciario insorsero contro i medesimi gl'appellati Sassolini colla loro Scrittura di dichiarazione e protesta, e nomina di Procuratore esibita in Atti li 30. Luglio 1827. colla quale dopo avere prestabilito essere irregolari, inefficaci, e nulli gl' atti d'appello come sopra, stante la mancanza della notificazione della Sentenza appellata, quale a loro senso doveva esser fatta dagl'appellanti prima della interposizione dell'appello, dichiararono che nominavano per loro Procuratore M. Cino Rossi all' unico effetto di far dichiarare l'irregolarità, l'inefficacia, e la nullità degli atti d'appello predetti, e non per contestare il Giudizio stato con essi introdotto.

Dopo una tal dilazione di vari mesi, gli appellanti Restoni e Fabbrini citarono Mess. Cino Rossi a comparire il dì 6. Dicembre 1827. avanti la Ruota per sentir fissare la discussione, e in detto giorno fecero fissare la medesima.

Anche contro questi atti insorsero i sigg. Sassolini, e con Scrittura di ragioni, Istanza, e citazione de' 10. Dicembre detto

domandarono, che fosse dalla Ruota con Decreto interlocutorio, dichiarata la irregolarità, inefficacia, e nullità di detto atto di citazione, e del Decreto ordinatorio che in conformità del medesimo fu proferito, col quale venne fissata la discussione, e si riservarono le loro ragioni per la dichiarazione dell'irregolarità, inefficacia, e nullità degl'Atti d'Appello, prosecuzione di appello e gravami, da sperimentarsi in progresso, e citarono finalmente Mess. Fabbrini Procuratore degli appellanti a comparire avanti la Ruota la mattina del dì 20 di detto mese per discutere sopra tale incidente, e sentir pronunziare ciò che fosse di ragione.

Fu in detto giorno discussa la causa, e dopo diversi aggiornamenti, la Ruota pronunziò Sentenza contraria agli appellati Restoni, e Fabbrini, e respettivamente favorevole agli appellanti Sissolini dichiarando irregolari ed inefficaci i detti atti di citazione, e di fissazione di discussione, stante la mancanza della Sentenza appellata, e condannò gl'appellanti stessi nelle spese del Giudizio. Da questa Sentenza interposero appello il sig. Pievano Restoni, e fratelli Fabbrini avanti questo Supremo Consiglio facendo Istanza che fosse la medesima revocata, e cassata non senza la condanna degli appellati anche nelle spese estragiudiciali e perchè contraria alla Legge, contraria alla cosa giudicata, e contraria finalmente allo stato degli atti.

Il Supremo Consiglio pertanto così decise.

MOTIVI

Attesochè ammessa come è dall'Articolo 717. del vegliante Regolamento di Procedura la facoltà di appellare da qualunque Sentenza anco nel giorno stesso in cui vien proferita, senza bisogno di aspettarne la formal notificazione da cui si misurano i termini di che nell'Articolo precedente 706. nulla di più repugnan-
1 te, è contrario al senso, e alla lettera del citato Regolamento può immaginarsi, che quello di paralizzar gli effetti di tal facoltà con pretenderne subordinato l'esercizio all'obbligo nell'appellante di notificar egli la Sentenza all'appellato, mentre niun altro carico gl'incombe, che allegarla o riprodurla insieme cogl'atti secondo il Tribunale da cui emana in ordine alla distinzione di
2 che negli articoli 747. e seguenti.

Attesochè a sostenere così erronea ed ingiusta pretensione non vale il riflesso che debba l'appellato esser posto in grado di determinarsi, o a recedere dalle cose in suo favore dichiarate, e reclamar con appello adesivo da quelle in cui si crede gravato, poichè basta a quest'effetto che gli sia notificato l'atto d'appello

ai termini dell'Art. 708., e sarebbe un giudicare i Litiganti *ad imparia* se si credesse abilitato l'appellante a dedurre i suoi gravami indipendentemente dalla notificazione della Sentenza, e non si credesse poi senza questa, potere l'appellato determinarsi a quello che più gli sembri di suo interesse in causa. 3

Attesochè tanto più strana ed insostenibile era nel concreto caso la pretesa nullità, e inefficacia della citazione, e Decreto ordinatorio per cui restò fissato il giorno della discussione della Causa, in quantochè, qualora non si fosse trovata in quel giorno la medesima in stato di essere utilmente discussa nel merito era sempre in facoltà dei Giudici di prorogarlo, ed altronde poteva, e doveva discutersi la questione pregiudiciale promossa dall'appellato, che avendo attaccati gli atti primordiali dell'appello come inattendibili per essere intestate in doppio nome, dell'unione dei quali si diceva non predicar la Sentenza appellata, si era anche espressamente protestato aver proceduto alla nomina del suo Procuratore a questo solo effetto per cui era gioco forza il dire che fosse venuto a sottoporsi a una preventiva dichiarazione giudiciale. 4

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sigg. Pievano Filippo Restoni, e Lorenzo, e Dott. Angiolo Fabbrini, e respettivamente mal giudicato dalla Sentenza incidentale della Regia Ruota Civile di Firenze de' 17. Gennaio 1828., e in riparazione dice essere stati regolarmente ed efficacemente fatti l'atto di citazione de' 30. Novembre 1827. col quale venne intimato ad istanza del Procuratore di detti sigg. Pievano Restoni, e fratelli Fabbrini il Procuratore dei sigg. Pietro, e figli Sassolini a comparire la mattina del dì 6. Dicembre successivo avanti la Regia Ruota per sentir fissare la discussione nella causa fra dette parti vertente, e il Decreto ordinatorio della stessa Regia Ruota col quale nella mattina del dì 6. Dicembre detto, venne fissata la discussione medesima, e condanna detti sigg. Sassolini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente, e del passato Giudizio incidentale.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO

Borgen. Somministr. diei 11. Junii 1828.

In Causa Togneri Grigò — e — Togneri Grigò

Proc. Mess. Uccelli — Proc. Mess. Serragli

Argomento

La Povertà, e la presunta filazione da diritto al figlio, a cui vien contrastata la consuccessione con gli altri Fratelli nell' Eredità del Padre, di domandare, e ottenere una provvisoria somministrazione.

Sommario

1. *Pendente il Giudizio di divisione fra più fratelli della Paterna, e materna Eredità si riconosce giusta la domanda di una provvisionale somministrazione fatta da alcuni dei Dividenti.*

2. 3. *Il Figlio, che agita per la divisione della Paterna Eredità giustifica la sua Domanda colla presunzione, o quasi possesso di filiazione, e colla povertà.*

4. *L' antico Statuto di Lucca proibisce, che i Forestieri possano succedere nelle Eredità esistenti nel Territorio Lucchese.*

5. *Per accordare una provvisoria somministrazione al figlio che agisce per la divisione della Paterna Eredità, non fa ostacolo la qualità di suddito di uno Stato, ove i Forestieri sono esclusi dalle successioni.*

6. 7. 8. 10. *La pretesa inofficiosità con cui si attacca il Testamento del Padre, non si attende, e la sola presunta filiazione, o quasi possesso della filiazione, serve per accordare una provvisoria somministrazione.*

9. *La presunzione della Filiazione per ottenere una provvisoria somministrazione non resta distrutta dall' esistenza dei debiti, che si pretendono capaci di assorbire l' intera questionata Eredità.*

10. *La povertà di colui, che domanda una provvisoria somministrazione dall' Eredità in questione resta giustifiata dalla fede negativa di non aver possessi, e dall' ammissione al benefizio di miserabile per sostenere il Giudizio.*

Dopochè con Decreto de' 21. Marzo 1826. era stato accordato a Pier Francesco Togneri Grigó il diritto di provocare la divisione, e stima del Patrimonio paterno, e materno, sopra de' quali, come figlio la parte reclamava; privo di mezzi come egli trovavasi onde continuare la lite domandò avanti il Vicario Regio di Barga la condanna dei fratelli rei conyenuti al pagamento della somma di Lire 300. pari a fiorini 180. in *Causam Declarandam.*

Rigettata questa domanda con la Sentenza de 7. Settembre 1826. dal Vicario predetto nè fu dall' attore interposto appello avanti la Ruota di Pisa, dalla quale venne sotto il 15. Giugno 1827. pienamente revocata.

Appellarono allora da questo secondo Giudicato i sigg. Valentino, Filippo, Matteo, e Domenico Fratelli Togneri Grigò avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè la domanda di una *provvisionale somministrazione*, è stata dal signor Pier Francesco Togneri dedotta nel Giudizio di divisione della Materna, e Paterna Eredità da esso promosso contro i sigg. Valentino, Filippo, Matteo, e Domenico Togneri Grigò suoi fratelli Germani, e tutti Eredi intestati di Anton Cristofano Togneri Grigò, e della Iacopa Menichetti Coniugi, comuni Genitori, onde sono questi i termini nei quali giusta si riconosce una si fatta domanda siccome inerendo al *Tex. in Leg.* 1
Si instituta 27. §. *de inofficioso* 3. *ff. de inoffic. Testam.* con infiniti concordanti lo stabiliscono *Surd. de Aliment. Tit.* 1. *quaest.* 116. *per tot Castill. quotidianar. Controv. lib.* 3. *Cap.* 27. *num.* 63. *Michalor de Fratrib. par.* 3. *Cap.* 32. *num.* 18. *et* 19.

Attesochè la più comune, e ricevuta opinione, si è, che a giustificare la domanda di una provvisionale somministrazione, quando il figlio agita per conseguire la paterna eredità, non altro si richiede che la presunzione o il quasi possesso di filiazione, e la povertà in colui che reclama la paterna Eredità, giusta ciò che osserva *Michalor. de Fratrib. Part.* 3. *Cap.* 2
32. *num.* 19. *vers. ad quod licet multa requiritur.*

Attesoché nessuna opposizione facevasi, che il sig. Pier Francesco Togneri Grigò fosse figlio egualmente che i suoi fratelli di lui contradittori di Anton Cristofano, e della Iacopa Menghetti Coniugi Togneri Grigò, onde concorreva il primo requisito, che si richiede a legittimare la domanda 3
dal sig. Pier Francesco Togneri Grigò avanzata.

Nè ad intorbidare questa prova luminosa del primo requisito, poteva proporsi, che il signor Pier Francesco Togneri Grigò fino dei 16. Aprile 1784. con rescritto del Supremo Consiglio della già Repubblica di Lucca

emanato alle Istanze della propria Moglie Maria Francesca Trinca era sta-
to naturalizzato suddito Lucchese; E poichè lo Statuto della Città di Luc-
ca al *Cap. 74. lib.* 2. vigente nei 22. Febbraio 1783. epoca nella quale
venne a Morte Anton Cristoforo Togneri Grigò, non meno che nei 10.
Dicembre 1795. epoca nella quale cessò di vivere la Maria Iacopa Meni-
chetti Madre dei Litiganti, escludeva i Forestieri dalle successioni nei Beni
situati nel Territorio Lucchese, così si è preteso, che per il gius di retor-
4 sione debba il signor Pier Francesco Togneri Grigò rimanere escluso dal
succedere nelle due Eredità Paterna, e Materna, delle quali i beni sono si-
tuati in Toscana, e che questa eccezione tolga ogni presunzione di buon
gius a favore del detto sig. Pier Francesco per aspirare al conseguimento
della sua porzione delle due rammentate successioni.

Ma senza trattenersi sopra le diverse repliche, che si proponevano per
togliere questa eccezione, quella, che ha pienamente soddisfatto, si è de-
dotta dall' avvertire, che nel Giudizio di divisione tra i figli della intestata
eredità dei Genitori, la presunzione del buon Gius al conseguimento della
respettiva porzione emerge dalla qualità di figlio, e quando questa non è
controversa tanto basta per riguardare concluso il requisito il più interes-
5 sante per ottenere una provvisoria somministrazione.

Sono questi infatti i termini della rammentata Legge *si instituta* 27.
§. *de inofficioso* 3. *ff. de inoffic. Testam* a tenore della quale sebbene il
figlio fosse escluso dalla Eredità paterna in forza di una disposizione da
esso attaccata di inofficiosità, pure nella pendenza di questo Giudizio fu
appreso bastante ad accordarli una provvisionale somministrazione, la sola
6 presunta filiazione, o il quasi possesso della filiazione disgiunta affatto dall'
esame dei fondamenti della opposta inofficiosità, inquantochè l'eseredazio-
ne paterna non pregiudicando al figlio se non a seconda che l'Erede scrit-
to dimostra la giustizia della diseredazione del figlio, che reclama la suc-
cessione dalla quale è stato escluso, così la sola filiazione ha somministrato
una presunzione proporzionata di buon gius capace a costituire il primo
7 requisito necessario per ottenere una provvisoria somministrazione, sicco-
me rileva ***Surd. de Aliment tit.* 1. *quaest.* 112. *num.* 3. *et num* 28. *vers.*
Erit tamen in hoc judicio Castill quotid. Controv. Lib. 3. *Cap.* 27.
num. 69.**

Or ciò precisamente si adatta alla controversia attuale, mentre per
somministrare una presunzione di buon diritto alla consuccessione nella in-
testata eredità Paterna e materna basta al sig. Pier Francesco Togneri Gri-
gò la sua indubitata filiazione. E se l'essersi naturalizzato suddito Lucche-
se può essere ad esso di ostacolo per conseguire la sua porzione delle dette
Eredità forma questi uno dei Motivi della disputa sulla domanda consuc-
cessione, ma non esclude quella presunzione favorevole al sig. Pier Fran-
cesco Togneri Grigò, che deriva dalla sua qualità di figlio, e per la quale
8 giudicialmente richiede la consuccessione.

Per questo istesso principio non meritava alcuna attenzione ciò che

dai Fratelli Togneri Grigò possessori delle dette Eredità si andava rilevando sull'assorbimento delle medesime dipendente dai debiti che le gravavano, giacchè tornava sempre la replica decisiva cioè, che per riconoscere in astratto la competenza della provvisionale somministrazione, si riguarda alla presunzione del buon gius in colui, che la domanda, e la maggiore o minore quantità dei beni che cadono in disputa non interessa, che la determinazione della quantità, talchè quando l'indubitata filiazione del sig. Pier Francesco stabiliva l'elemento del suo buon gius, non restava questa presunzione distrutta dalla esistenza dei debiti, che si pretendevano capaci di assorbire l'intero asse ereditario, giacchè la determinazione dei medesimi riguardava la liquidazione delle quote Ereditarie, il che succeder doveva alla dichiarata competenza della consuccessione, e così la deduzione dei debiti, non poteva in conto alcuno influire sulla presunzione del buon Gius, che rimaneva stabilità nella indubitata filiazione. 9

Attesochè la povertà del sig. Pier Francesco Togneri Grigò che è l'altro requisito necessario per ottenere simili provvisionali somministrazioni, resultava bastantemente giustificata dalle fedi negative di ogni possesso presso il detto Pier Francesco Togneri Grigò, e della sua medesima ammissione al benefizio del miserabile ottenuta nel Giudizio. 10

Nè giovava il soggiungere, che egli si era qualificato Possidente, e che aveva una industria personale, esercitando la professione di speziale mentre la giustificazione datagli di possidente era distrutta dalle giustificazioni contrarie, che acquistavano maggior forza con avvertire, che i suoi medesimi contradittori ritenevano tutti i beni della Paterna, e Materna Eredità, anche per la porzione spettante al sig. Pier Francesco Togneri Grigò, e così era più verisimile la mancanza di ogni possesso, subitochè non aveva conseguito neppure quei beni che gli potevano appartenere in ordine alla sua rata della Paterna e Materna Eredità.

E quanto ai lucri dependenti dalla sua industria personale ritenuto che era un figlio, che contendeva della successione Paterna e Materna posseduta da' suoi fratelli, e così era piuttosto luogo a credere, che ai suoi contradittori spettasse l'escludere la povertà appunto perchè il figlio per la sua domanda provvisionale, ha la sua intenzione fondata nella filiazione, siccome rileva *Michalor de Fratrib. Part.* 3. *Cap.* 32. *num.* 21. si andava inoltre riflettendo, che la età quasi ottuagenaria del sig. Pier Francesco non permetteva di immaginare, che la sua industria personale fosse proficua, e ciò tanto più quando questi lucri si obiettavano dai sigg. Fratelli Togneri Grigò, che fino del 1783. e del 1796. ritenevano l'Eredità Paterna, e Materna, e ne avevano percetti i frutti, senza farne alcuna partecipazione al loro Fratello Pier Francesco, perlochè sembrava, che non dovesse lungamente insistersi sopra i lucri possibili per escluder la povertà altronde giustificata dalla mancanza di ogni possesso. 11

Attesochè per approssimazione vengono le dette Eredità valutate scudi 1000. circa, e la quinta parte ne spetta al sig. Pier Francesco Togneri

Grigò, ed alla sua porzione vanno aggiunti i frutti di ragione dovutili, onde la somma dichiarata non comparisce eccessiva.

Attesochè la domanda di cauzione non era stata avanzata nel termine stabilito dall'Art. 218. ed inoltre il signor Pier Francesco Togneri Grigò aveva nei beni che attenevano alle successioni reclamate la proporzionata cauzione perlochè era inammissibile la domanda di cauzione dedotta in questa terza Istanza.

Attesochè il Benefizio del miserabile al quale il sig. Pier Francesco Grigò era ammesso, lo liberava dalle spese che avrebber o potuto rendere inutile la provvisoria somministrazione, e d' altronde la concessione della detta somministrazione non costituiva quella parità fra questa causa, e quella di alimenti, per cui tacendo il vincolo del sangue, condannar si dovessero i fratelli Togneri Grigò nelle spese dei Giudizi, ma anzi essendo questa Causa parificabile, ma non identica con le Cause di Alimenti, e ciò che è simile non è l'istesso, non era perciò luogo ad estendere, ciò che la Legge quanto alla condanna di spese, dispone nel tema positivo di Cause alimentarie.

Per questi Motivi

Previa la reiezione della Cauzione dai sigg. Valentino, ed altri Fratelli Togneri Grigò domandata contro Pier Francesco Togneri Grigò con Scrittura dei 12. Maggio 1828. dice male appellato per parte dei detti signori Valentino, e Fratelli Togneri Grigò dalla Sentenza contro di essi, ed a favore di detto Pier Francesco Togneri Grigò altro loro Fratello proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 15. Giugno 1827. e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, salva la dichiarazione infrascritta, e perciò quella confermò, e conferma, e ne ordina la sua esecuzione, e quanto alle spese atteso il vincolo del sangue le dichiàra compensate per tutte e tre le Istanze.

Così deciso dagl'Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Giov. Batista Brocchi *Relat.* e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Catini Vendition. diei 28. Aprilis 1828.

IN CAUSA CARLI E CAMPOLINI

Proc. Mess. Pietro Poggi — Proc. Mess Rocco Del Piatta

ARGOMENTO

Quegli, che offre all'incanto ad un Fondo e ne resta liberatario che il Venditore aliena all'oggetto di dimettere diversi Creditori, ad ha dichiarato nell'Atto d'Incanto, che il pagamento deve eseguirsi nel modo il più cauto, ha diritto il Compratore di avere tutti i possibili schiarimenti a fine di prevenire il pericolo di pagare incautamente.

SOMMARIO

1. 2. *Quando nel Quaderno d'oneri, e nell' Atto dell' Incanto si Legge, che il pagamento del prezzo dee farsi cautamente per il Compratore con cessione di ragioni dei Creditori dimessi, si conosce la condizione più sostanziale del Contratto.*

3. *Tutti i mezzi debbono servire al fine, a cui sono proposti, e tutto ciò che da questo si allontana non è voluto, ma anzi escluso dai Contraenti.*

4. *Il Venditore, che ha promesso nel patto d' Incanto ai Compratori la sicurezza del pagamento del prezzo, e che di poi opera diversamente si sottopone all' eccezione generale del dolo malo.*

5. 6. 7. 9 *Quando al Compratore è stata promessa la sicurezza del pagamento, e che sa che gli dà una nota di Creditori da pagare inferiori di diritti, e d' Ipoteche ad altri, ha diritto lo stesso Compratore di schiarire ogni incertezza, e di prevenire il pericolo di pagar male.*

8. *Niuna conseguenza si trae dal silenzio.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Rnota Civile di Firenze sull'appello interposto dal signor Francesco Carli dalla Sentenza stata proferita contro il medesimo dal

sig. Potestà interino del Tribunale di Monte Catini sotto di 31. Gennaio 1827. revocando la medesima colla di lei successiva Sentenza del dì 25. Agosto 1827. dichiarò che detto sig. Ciampolini era obbligato a produrre il Certificato generale delle Iscrizioni Ipotecarie, che facevano carico all'Eredità beneficiata del predetto Ser Lorenzo Ciampolini di lui fratello, e del di lui Autore Prete Clemente Ciampolini all'effetto di far costare del canto, e sicuro pagamento del prezzo della presa di terra lavorativa ed ulivata luogo detto l'oliveto al Mortaletto, e di cui era stato liberatario all'Incanto il detto sig. Francesco Carli, e ciò prima di dare esecuzione all'erogazione di detto prezzo a favore dei Creditori Chirografarii in gran parte di detta Eredità beneficiata indicati dal medesimo sig. Ciampolini Venditore, e che fintantochè non fosse stata fatta la produzione del suddetto Certificato, e fintantochè non appariva dai resultati del medesimo, *o da altre equipollenti giustificazioni* la cautela a favore del Compratore di detti pagamenti avrebbe dovuto il prezzo di cui ne era tuttora debitore il detto sig. Carli, e già depositato dal medesimo nella cassa del Monte Pio della Città di Pistoia rimanere nella medesima, *salvo però a favore di detto sig. Ciampolini, e dei Creditori* di detta eredità beneficiata a poterne domandare, *ed esigere in qualunque tempo* il ritiro mediante *idonea promessa de restituendo a favore di detto signor Compratore Francesco Carli in ogni caso di molestia, o evizione,* che potesse risentire per dato e fatto dei Creditori anteriori e poziori di detta Eredità beneficiata; E finalmente dichiarò chè detto sig. Ciampolini era parimente obbligato prima che avesse luogo la stipulazione del Contratto e il pagamento del surriferito prezzo, di fare approvare a tutte sue spese dal Regio Arcispedale di S. Maria Nuova padrone diretto di detto Uliveto la ratizzazione del Canone stata da esso sig. Ciampolini fatta indipendentemente dallo stesso Spedale nella somma di scudi 25. con avergli assegnato il termine di giorni 15. ad aver fatto le sue incumbenze per detta approvazione, diversamente detto termine spirato autorizzò a farlo a tutte spese del succumbente l'istesso sig. Carli con riservo al medesimo delle di lui ragioni tali quali li potevano competere nel caso che il detto Canone come sopra accollatoli dovesse subire una qualchè variazione; E condannò in ultimo luogo detto signor Ciampolini nelle spese giudiciali tanto del primo, che del secondo Giudizio.

Si appellò il sig. Ciampolini da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, e si appellò generalmente da tutti i Capi della medesima, domandando la piena conferma della precedente Sentenza, e ne dedusse i gravami. Ed il Supremo Consiglio decise nel modo che segue:

Motivi

Attesochè tra le dichiarazioni precedenti alla vendita, di cui si tratta contenute nel quaderno degli oneri, e nell'Atto dell'incanto ripetute, leg-

gendosi che il pagamento del prezzo avrebbe dovuto farsi nel modo il più, cauto pel Compratore, e che a tal'effetto riporterebbe esso la opportuna cessione di ragioni dai respettivi Creditori che venissero a soddisfarsi, ne resultava, che non solo per la presunta volontà delle Parti, ma bensì per l'espressa, dovesse in questa dichiarazione riconoscersi la condizione più 1
sostanziale, che doveva regolare la esecuzione del Contratto, e che perciò 2
la nota, e la descrizione dei nomi dei Creditori da dimettersi fosse inserta nel quaderno degli oneri meramente in un modo indicativo, da doversi tenere, o non tener ferma in quantochè corrispondesse più o meno alla volontà, ed al fine che le Parti non si erano contentate di rilasciare alle presunzioni di ragione, nè a quelle sebbene molto più particolari del caso in cui di Eredità beneficiata e perciò pericliante trattavasi, ma voluta aveva esprimere e contemplare in un modo così positivo, e solenne. Tutti sanno che i mezzi debbono servire al fine, e che tuttociò che da questo si allontana non può credersi voluto, ma invece dalle Parti Contraenti disdetto, ed escluso, così esigendo la buona fede di tutti i Contratti naturalmente animatrice, ma in special modo di quello di cui si tratta. Imperocchè se mentre il Venditore aveva promesso ai Compratori la sicurezza del pagamento 3
dei prezzi, quando di poi esso voleva ritenere per mezzo a ciò idoneo quello che non era, si sottoponeva a quella eccezione generale del dolo malo, che la savviezza delle Leggi Romane introdusse nei casi, nei quali quantunque dolo non fosse intervenuto in principio dell' Atto, dolo per altro, e mala fede vi sarebbe stata nella successiva esecuzione per il variato stato delle circostanze, e perciò lesione e danno a carico di uno dei contraenti 4
Leg. 1. §§. 3. *et* 5. *ff. de doli mali et metus exceptione.*

Attesochè in fatto constando, che la nota dei Debitori, che il signor Ciampolini sosteneva doversi dal Carli dimettere col prezzo dei noti beni, non era coerente allo stato delle ipoteche gravanti il patrimonio, e che gia i Creditori ipotecari non compresivi si agitavano per la sodisfazione dei loro Crediti, ne veniva per conseguenza, che il sig. Carli avesse ragione d' insistere nella domanda sua diretta a schiarire, ed a prevenire un troppo pericoloso sistema dei pagamenti da farsi non solo in virtù del patto espresso, ma anche di pieno diritto in virtù delle 5
Leggi, come si ha segnatamente dal Testo nella *Leg.* 5. *Cod. de evict.*

Attesochè allorquando nella risposta colla quale il sig. Ciampolini tentava di eludere la giusta dimanda dell' Attore si supponeva in fatto che le condizioni della vendita compite fossero in un modo che non obbligassero il Venditore a somministrare gli schiarimenti opportuni ai Concorrenti se costoro non gli avessero prima della aggiudicazione richiesti, e in diritto si riteneva che in tali circostanze qualunque conseguenza sovrastato avesse al Compratore non avrebbe potuto egli sottrarsene nè col favore dei patti nè col favore delle Leggi, ma che avrebbe giuridicamente dovuto attribuir tutto alla sua inavvertenza ed incuria, si errava manifestamente

per ogni lato; conciosiachè essendosi nel momento dell' aggiudicazione
rinnovata la promessa di dare gli schiarimenti opportuni, ciò letteralmente
nè protraeva la obbligazione nel Venditore al di là della effettuata Vendi-
tà. e indicava chiaro, che dovevano essi servir di norma relativamente al
6 modo della di lei esecuzione. Nè valeva l' opporre, che avendo l' aggiudi-
catario veduto la nota dei Creditori da dimettersi, e non avendola recata
in dubbio prima della sua offerta fosse venuto così ad approvarla, e così
7 fosse divenuta in lui positiva l' obbligazione di uniformarvisi *tamquam ex
pacto* poichè o niuna conseguenza poteva trarsi da quel silenzio a norma
8 della Legge *qui tacet*, o se una poteva trarsene quella era di aver ritenuto
il Carli quella nota come una mera dimostrazione da rettificarsi ogni qual-
volta si fosse trovata non consentanea alla sicurezza del Compratore; il
qual diritto, quantunque fosse stato il contegno del Carli, checchè notata-
bile incuria se vuolsi, non avrebbe mai potuto impugnarsi dal sig. Ciam-
polini sia per la espressa condizione assuntasi di provvedere alla sicurezza
del Compratore, con modi all' uopo atti e bastanti, e non già illusori e fal-
laci, a menochè non volesse ammettersi una interpetrazione troppo al Ciam-
polini stesso ingiuriosa, e perciò da Esso improponibile affatto; sia per la
chiara disposizione delle Leggi; non ostante la perfezione del Contratto per
9 tutto ciò che l' esecuzione riguarda della medesima.

Attesochè allorquando il sig. Ciampolini sul finire del Giudizio offrì al
Carli che non avrebbe avuto luogo il pagamento se non che a misura, che
i Creditori da dimettersi avrebbero cantamente promesso di restituire il
percetto agli anteriori e poziori, e che dal secondo si accettò il progetto,
lungi dal formar ciò una confessione del proprio torto, a una specie di re-
cesso dalla lite del Carli stesso venne a dimostrare, che dalla sua insisten-
za retrogradava il Ciampolini, e che riconoscendo giuste le istanze del Car-
li gli offeriva un mezzo equipollente per soddisfarlo, mezzo cui questi non
avrebbe potuto ricorrere non essendo in Causa i Creditori da dimettersi, e
non potendo egli nulla contro di essi pretendere.

Attesochè quando anche non fossero concorse tante, e sì chiare ragio-
ni a giustificare le intenzioni del Carli, ad esimerlo dalla completa esecu-
zione del Contratto, e dal pagamento del prezzo sarebbe bastata la circo-
stanza di essersi ritrovato tra i beni da esso comprati una parte di un fon-
do livellare spirato nell' Autore dell' Erede beneficiato di diretto dominio
dell' I. e R. Ospedale di S. Maria Nuova, ond' esso Carli sarebbe stato
esposto da una parte alla caducità, e dall' altra nel caso di semplice rinno-
vazione al pagamento dell' intiero Canone sinchè non avesse acconsentito il
Padrone diretto alla nuova investitura non solo, ma anche a render divi-
duo il Canone a proporzione delle Parti già in diversi Compratori dal
Ciampolini Alienante, le quali cose non furon da questo procurate, e mes-
se in completa regola, come gl' incombeva se non che in *limine ferendae
Sententiae.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Massimiliano Ciampolini nella sua qualità di erede beneficiato del fu ser Lorenzo Ciampolini dalla Sentenza stata proferita contro il medesimo, ed a favore del sig. Francesco Carli dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 25. Agosto 1827. e ben giudicato dalla medesima, e perciò essersi dovuta, e doversi confermare, come conferma la detta Sentenza in tutte, e singole le sue parti ordinandone la esecuzione secondo la sua forma e tenore; Ed inoltre condanna detto sig. Ciampolini ne Nomi suddetti nelle spese giudiciali ancora del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini Giò. Batta. Brocchi.
Cav. Luigi Matteucci *Relatore*, e
Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE VIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Validit. Appellat. diei 18. Iunii 1828.

In Causa Faggi e Teri e Campostrini

Proc. Mess. Agostino Ademollo — Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli

---

Argomento

La sentenza che decide la Causa di perenzione d' Istanza è definitiva, ed il soccumbente non ha obbligo nell' atto di appello di dichiarare i motivi, ai quali l' appoggia.

Sommario

1. *L'atto d'appello dalle Sentenze Interlocutorie deve contenere i motivi sopra i quali è fondato.*
2. *L'atto d' appello dalle Sentenze definitive non dee contenere i motivi per i quali è stato interposto.*
3. *Le Sentenze, che dichiarano perenta l' Istanza sono definitive*

Storia della Causa

M. Ademollo per interesse del suo rappresentato ha esposto, che appellò avanti il Supremo Consiglio di Giustizia per il capo della nullità, e della ingiustizia da una Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze il 15. Marzo 1828 colla quale veniva rigettata la perenzione pretesa della Istanza del Giudizio ruotale. Che proseguì un tale appello nelle forme volute dalla Legge: Che però i signori Teri, e Campostrini insisterono con Scrittura degli 11. Giugno 1828 perchè fosse rigettato tale appello sul fondamento, che la Sentenza di perenzione era una Sentenza interlocutoria, e che per conseguenza tanto l'appello, che i successivi Atti, dovevano esser muniti delle formalità richieste dall' Art. 729. del Regolamento di Procedura.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè il disposto dell' Art. 729. dell' attual Regolamento di Procedura, dal quale viene ordinato, che l'atto di appello debba contenere i motivi sopra i quali è fondato, è litteralmente ristretto alle vere, e proprie

Sentenze interlocutorie, e non già alle diverse Sentenze definitive, rapporto
alle quali il detto Regolamento ha in vece prescritto una del tutto differen-
te forma, e sistema „ ivi „ L'atto di appello *dalle Sentenze interlocu-*
« *torie* deve contenere i motivi sopra i quali è fondato. „ 1

Attesochè falsa perciò evidentemente manifestavasi l'applicazione del-
l'articolo superiormente trascritto al caso attuale, in cui non già interlo-
cutoria ma bensì all'opposto definitiva era la Sentenza proferita dalla Ruota
di prime appellazioni di questa città, da cui era stato interposto l'appello
della di cui efficacia era attualmente questione, poichè con detta Sentenza
era stata definitivamente risoluta la disputa relativa alla perenzione dell'Is- 2
tanza, la quale tutti riveste senza contrasto gli essenziali carattari di vera,
e propria Sentenza definitiva, come bene rilevasi dalle disposizioni conte-
nute nell'Art. 110. del detto Regolamento. « La perenzione equivarrà ad
una Sentenza definitiva.

Per questi Motivi 3

Facendo diritto sulle eccezioni dedotte per parte del sig. Giovacchino Faggi con sua Scrittura del 17. Gingno stante contro l'istanza avanzata per interesse del sig. Teri, e Costantino Campostrini colle loro Scritture del dì 11. e 18. Giugno detto, dichiara valido, ed efficace a tutti gli effetti che di ragione l'appello interposto dal detto sig. Faggi con atti del dì 15. e 17. Maggio, e proseguito sotto di 2. e 12. Giugno corrente dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze del 15 Marzo 1828. e condanna detti sigg. Teri, e Campostrini nelle spese Giudiciali, e Stragiudiciali occorse per ottenere il presente Decreto da liquidarsi.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani Rel. *Consiglieri*

DECISIONE IX.

SUPREMO CONSIGLIO

Praeten. Praetens. Nullit. Sententiae diei 22. Martii 1828

IN CAUSA FRANCALANCI E FERRETTI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Antonio Carlegni

ARGOMENTO

L' appellato che comparisce avanti il primo Giudice che ha proferita la Sentenza appellata, e domanda la reiezione dell' appello, ha proceduto secondo le disposizioni dell' attuale Regolamento di Procedura.

SOMMARIO

1 *L' appellato, che richiede avanti il Giudice la rejezione dell' appello interposto dalla di lui Sentenza, ha adempiuto al Regolamento di Procedura.*

2. 3. *Quando l' appellato ha contestato la Lite avanti il Giudice a Quo la giurisdizione di conoscere, e pronunziare sopra la controversia della rejezione dell' appello spetta al medesimo.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Vicario Regio di Prato del 22. Marzo 1827. fu dichiarato inammissibile l' appello interposto dal sig. Ferretti nel 4. Febbraio 1827. contro una precedente Sentenza dello stesso sig. Vicario del 26. Settembre 1826.

L' appello suddetto del 4. Febbraio 1827. debitamente notificato fu proseguito con Scrittura del 19. Febbraio 1827. parimente notificata, e che fu disprezzata dal detto sig. Vicario come costa dai considerandi della di lui Sentenza.

Il sig. Ferretti reclamò avanti la R. Ruota Civile di Firenze, e dedusse la nullità della detta Sentenza, e la Ruota con Sentenza del 14. Luglio 1827. dichiarò non costare di tal nullità.

Si appellò il Ferretti da questa Sentenza, e portata la Causa avanti il Supremo Consiglio di Giustizia il medesimo così rispose.

Motivi

Attesochè allora quando il sig. Francalanci aveva richiesto davanti al Giudice di Prato la reiezione dell' appello interposto dal sig. Ferretti dalla Sentenza dello stesso Giudice dal dì 26. Settembre 1826. aveva esso signor Francalanci adempito religiosamente alle disposizioni dell' Artic. 743. del vegliante Regolamento di Procedura. 1

Ed attesochè allorquando il sig. Ferretti aveva contestato la lite sopra la pregiudicial disputa del suo avversario promossa prima di proseguire il suo appello davanti alla Ruota di prime appellazioni di Firenze si era egli sottoposto alle conseguenze della inconcussa disposizione della Legge *Ubi ceptum ff de Iudiciis*, perchè di regola si era venuta a radicare nel prefato Giudice *a quo* la giurisdizione di conoscere, e di pronunziare sopra la controversia della reiezione dell' appello. 2

Attesochè niuna ragione appariva nè dal Testo, nè dallo spirito della Legge per cui si potesse dire, che vi fosse un motivo di ordine pubblico che ostasse alla detta prevenzione, e conseguentemente proroga della giurisdizione del Giudice *a quo*, e che già i suddetti principi erano stati solennemente canonizzati dallo stesso Supremo Consiglio nella sua Decisione del dì 4. Maggio 1823. nella Causa Vais Villa Reale ne Medina, e Vais Villa Reale negli Aghib, la qual decisione si trova nel Tesoro del Foro Toscano alla pag. 341. T. 8. 3

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Antonio Ferretti dal Decreto proferito dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 14. Luglio 1827. al detto Ferretti contrario, e favorevole respettivamente al sig. Giuseppe Francalanci, conferma perciò il decreto suddetto in tutte le sue parti, ed ordina quello eseguirsi secondo la di lui forma e tenore. Condanna finalmente l' appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così pronunziato e deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci Rel. *Consiglieri*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Reservation. Dominii diei 20. Junii 1828.

In Causa Scurtz vedova ed erede De Mourot e Orvieto

Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli — Proc. Mess. Luca Piccioli

Argomento

Il riservo del dominio si presume convenuto, quando i contraenti nel compromesso da essi fatto di compra, e vendita, hanno dichiarato di ridursi a pubblico istrumento all'effetto, che costi delle condizioni del Contratto, e che la determinazione del prezzo è stata rimessa al Giudizio di terza persona.

Sommario

1. *Quando il patto del riservo del dominio non è espresso in lettera, si presume convenuto, subito che nel compromesso di Compra, e vendita è stato determinato di ridursi a pubblico Istrumento all'effetto che costi delle condizioni del Contratto.*

2. 3. 4. *Il Contratto di Compra, e Vendita è sempre resolubile ogni volta, che le parti hanno rimesso al Giudizio di terza Persona il prezzo contrattato, non facendo passaggio nel tempo intermedio.*

5. *Il Compratore di un Fondo, che ricerca danaro per pagarne il prezzo nell'atto, che dal Venditore verranno cedute le sue ragioni di dominio, fa conoscere, che il riservo delle medesime è stato sempre nell'intenzione delle parti.*

6. 7. *I Creditori, fino alla definitiva collocazione di tutti, possono essi per natura del Giudizio di Graduatoria, in tutte le istanze, proporre quei nuovi mezzi diretti a stabilire la loro respettiva prelazione, ma non rinnovare le questioni già risolute, e non appellate.*

8. *La vedova nel Giudizio di concorso del defunto suo Marito non ha diritto ai Frutti dotali allorchè ha ricevuto dallo stesso Marito i convenienti alimenti.*

Con Scrittura de' 10. Giugno 1824. la sig. Rosa Scurtz vedova De Mourot comparve nel Giudizio di Graduatoria dei Creditori del sig. Capitano Carlo Lenzi, ed allegando il privilegio del riservo di dominio ad essa competente sui beni dei quali si distribuiva il prezzo, domandò di essere collocata per un capitale di fiorini 8400. dependente dai Chirografi del primo Settembre 1803. e del 18. Settembre 1805., per i frutti decorsi dal 18. Settembre 1813. alla convenuta ragione del 6. per 100. all'anno e decorrendi fino al total pagamento di detto capitale, per l'importare di diverse spese tassate oltre quelle di collocazione.

Comparvero egualmente con Scrittura del dì 10. Settembre 1824. i sigg. fratelli Orvieto come Cessionarii della sig. Debora Gallico per il capitale di lire 14,700. stati erogati in pagamento d'altrettanta rata del prezzo dei beni medesimi allegando lo stesso privilegio di riservo del Dominio preteso resultante dal Chirografo originario dei dì 29. Aprile 1805.

E quindi comparve ancora la sig. Selvaggia Coltellini vedova Mengozzi nei Lenzi con sua Scrittura de' 17. Febbraio 1825. domandando collocazione per le sue Doti in scudi 423 con l'Ipoteca de' 12. Maggio 1804. epoca del suo secondo Matrimonio con il sig. Capitan Carlo Lenzi.

Collocati dal Procuratore incaricato della Graduatoria, detti Creditori, quanto alla sig. de Mourot, ed ai sigg. fratelli Orvieto nei respettivi gradi, senza riguardo al preteso privilegio, e quanto alla sig. Coltellini in grado inferiore a quello supposto dovutole, fu fatta opposizione al progetto per parte di detta sig. De Mourot, che reclamò il suo privilegio, egualmente che per parte di detta sig. Coltellini che reclamò i privilegi dotali, ma non ostante queste opposizioni il Magistrato Supremo con la sua Sentenza dei 29. Settembre dello stesso anno sul preteso fondamento della incompetenza dell'allegato privilegio non accordò all'opponente sig. De Mourot collocazione utile, se non che per l'annata corrente, e per le due antecedenti dei frutti, rigettando la sua domanda dei maggiori frutti arretrati, e rigettò parimente la domanda della sig. Coltellini per non essersi creduta conclusa la prova della costituzione della sua Dote.

La sig. De Mourot, e la sig. Coltellini rimaste succumbenti appellarono da detta Sentenza alla Regia Ruota Civile di prime appellazioni sedente a Firenze, avanti la quale si fecero inter-

venienti i sigg. Fratelli Orvieto per il solo spiegato oggetto, che venisse corretta la Sentenza in quella parte, che dal prezzo in distribuzione aveva detratta l'annualità di scudi 25. 1. 9. 4. in favor dei Creditori graduati sotto i numeri 12. 14. 15. 18.; e 20. con accollarne la responsione al liberatario sig. Avvocato Francesco Rocchi domandando che il capitale di detta annualità fosse distribuito ai Creditori anteriori.

Su queste respettive Istanze, e reclami con Sentenza de' 24. Luglio 1827. la sig. De Monrot fu graduata insieme col capitale, anche per tutti i frutti arretrati, e per le spese dell' opposizione, e dell'appello, e restò assegnato alla sig. Coltellini il suo grado per il capitale della sua Dote colla vittoria delle spese, essendosi in fine ordinato capitalizzarsi a ragione del 5. per 100. le annualità reclamate colla loro Scrittura d'intervento dei sigg. fratelli Orvieto per accrescerne il prezzo, e distribuirlo fra i Creditori nei respettivi gradi.

Da questa Sentenza Ruotale interposero appello i sigg. fratelli Orvieto impugnando nella sig. De Monrot la competenza dell'allegato, e dichiarato privilegio del riservo di dominio, non meno che nella sig. Coltellini il preteso credito dotale.

Quest'ultima, benchè in principio contumace comparve poi aderendo all'appello, per credere, che non le fosse stata resa intieramente giustizia, e pretese esserle dovuti, oltre il capitale della Dote, anche gli accessori, e più i frutti scaduti dal dì in cui restò il suo Marito privato di beni sottoposti all'esecuzione immobiliare.

Il Supremo Consiglio udite, e considerate le ragioni delle parti emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè sebbene dall'autore del signor Carlo Lenzi, su i beni del quale concorrono oggi i suoi Creditori, non fosse stato espresso nel Chirografo del dì 1. Settembre 1803. il patto speciale del riservo del dominio per assicurarsi l'incasso del prezzo, che fu rimesso all'arbitrio di persone certe, siccome per altro portava la lettera del compromesso, che riuniti irretrattabilmente i consensi nella concertata compra, e vendita di Buonriposo e Lignano, dovessero le parti appena determinato il prezzo „ ivi „ ridur- „ re immediatamente a Istrumento pubblico la suddetta compra, „ e vendita all'effetto che costi delle condizioni del Contratto, così era luogo di ragione a presumersi che non pagato il prezzo

al momento della pattuita stipulazione dell' Istrumento, si fosse il
Venditore preservato il diritto connaturale di apporre fra le con-
dizioni di cui doveva far fede l'atto autentico anche quella del
riservo di dominio, che oltre a presentare una correspettività col-
l'obbligo assuntosi dal medesimo di rinvestire a cautela del com-
pratore il prezzo pagatoli per i casi d'evizione, aveva poi l'ap-
poggio del noto principio che „ in dubio censendum est Vendi- 1
„ tore in creditum ire noluisse „ di cui fragli altri *Zanch. de prae-
lat Credit.* 1. §. *N.* 63.

Attesochè mal si obiettava non potersi tal riservo più con-
venire a dominio già trapassato nel Venditore, poichè la verità di
questa regola incontrovertibile non trovava applicazione nel fatto,
giacchè nel concreto del caso il Contratto, sebben non suscettibile
di penitenza per parte dei contraenti, era sempre resolubile ogni
volta che non avessero voluto o potuto definire il prezzo le per-
sone a ciò destinate secondo il testual disposto della *L. fin. Cod.*
de contrahen. Empt. non potendo nell' intermedio tempo consi- 2
derarsi vero passaggio di dominio come avverte *De Luc. de Empt.*
et Vendit. Disc. 4. *N.* 8. onde al momento che si fosse reso in 3
tutte le sue parti perfetto ed irresolubile per pubblico Istrumento
il Contratto, rimaneva sempre luogo a darsi forma legale al patto
di riservo di dominio che implicitamente doveva dirsi contemplato
e stipulato nel Chirografo, quando non si fosse verificata la con-
dizione ivi apposta del pagamento del prezzo nel tempo convenuto
giusta le osservazioni fatte in caso analogo da questo Supremo Con-
siglio *nella Decisione del dì 25. Gennaio p. p. in causa eredi*
Cresci, e Giachetti. 4

Attesochè tanto è vero esser stato questo il concetto delle
parti, benchè non dedotto formalmente in Scrittura per non essersi
mai dalle medesime devenuto alla pattuita celebrazione del pub-
blico Istrumento, quanto è certo che in mancanza di mezzi pe-
cuniarii per pagare il prezzo concordemente fissato dal Perito, il
Compratore stesso riconobbe sempre persistente nel Venditore il
dominio de' Beni da esso comprati autorizzando un suo mandata-
rio con apoca dei 31. Agosto 1805. „ ivi „ a prendere a cambio
„ la somma di scudi 2000. per erogarsi nel pagamento di altrettanta
„ rata del prezzo di Beni ec.„ nell'atto che dal signor Galletti
)Venditore) verrà ceduta altrettanta rata delle ragioni di domi-
nio, e di questa esplicita cessione a favor del sovventore sig. Carlo
De Monrot fu di fatto rivestita la Scritta di cambio del dì 18.
Settembre 1805. 5

Attesochè non potendosi in queste circostanze contrastare alla sig. Rosa Scurtz Moglie ed erede di detto sig. De Mourot l'esercizio del privilegio da essa invocato, come quello, che era solennemente stipulato, e consentito espressamente dal Debitore in tempo non sospetto (mancando allora ogni causa di colludere a danno d'altri Creditori di cui nemmen si articola possibile pregiudizio) ma si appigliavano gli appellanti sigg. fratelli Orvieto all subalterna pretensione di aver essi pure egual privilegio come subentrati nelle ragioni della sig. Debora Gallico altra sovventrice di parte del prezzo degli stessi Beni, il Venditor de' quali dicevasi aver fatta a di lei favore una pariforme cessione.

Attesochè a siffatta pretensione che non avrebbe importato meno che un concorso per contributo nell'istesso grado fra i medesimi sig. Orvieto, e la sig. Erede De Mourot faceva insuperabile ostacolo almen quanto al capitale dei respettivi crediti la cosa giudicata nelle due conformi Sentenze che avevano collocato quest' ultima in grado anteriore ai primi. E quand'anche nel rapporto dei frutti scaduti per i quali a favore di detti signori De Mourot fu valutato il privilegio della Sentenza ruotale per i motivi nella medesima espressi si fosse potuta credere ammissibile tal pretensione, che veniva a formare una nuova domanda, ne sarebbe sempre mancato il fondamento, giacchè a differenza della Scritta De Mourot non si trovava in quella Gallico contemplato, non che stipulato il riservo di dominio.

Attesochè di fatto, lungi dal potersi dubitare che la cessione del privilegio di riservo del dominio si riguardasse dai Tutori della sig. Debora Gallico, o dal Magistrato, che gli autorizzò a quest' impiegò della pecunia pupillare, come opportuna, e sicura cautela del medesimo. è giuoco forza il credere che non trovandone espressa menzione nel Chirografo di compra, e vendita del dì 1. Settembre 1803 non se ne giovassero mentre tutt'altre e pregnatissime furon le cautele prese in veduta, e per interesse della pupilla, dal Magistrato de' Pupilli col suo Decreto del dì 17. Aprile 1805. e da quello de' Massari della nazione Ebrea con Decreto del di 25. Aprile 1805. fino al segno che oltre la cessione delle ragioni dotali contro il sig. Cepperello in mano del quale si faceva per tale effetto dal Venditore Galletti il rinvestimento della somma ritirata in conto di prezzo, si volle ancora che accedessero come Mallevadori solidali per cautela dell'Impiego, e respettivi rinvestimenti a favor della sig. Gallico tanto detto sig. Neri Badia che l'istesso sig. Cepperello, onde se il prefato Venditore nell' atto di emettere la sua ricevuta di parte del prezzo

così rinvestito comprese nella cessione di sue ragioni ancor quello di riservo di dominio non devo ciò attribuirsi che al concetto in cui era egli di averle implicitamente conservate benchè non espresse nel Chirografo di compra, e vendita, lo che mentre serve di nuovo argomento a giudicarle trasfuse in Mourot, che ne stipulò con il Compratore l'acquisto non può giovare ai sigg. Orvieto, subentrati nei diritti della Gallico la quale tutt'altre cautele stipulò col Compratore medesimo.

Attesochè ad escludere questa nuova pretensione dei sig. Orvieto stava ancora l'acquiescenza dei medesimi alla Sentenza Graduatoria proferita dal Magistrato Supremo in quella parte in cui fu dichiarato il suo credito meramente ipotecario, benchè l'avessero dedotto come privilegiato, mentre sebbene fino alla collocazione definitiva di tutti i Creditori possano essi per natura del Giudizio di Graduatoria in tutte le Istanze proporre quei nuovi mezzi di diritto, che credono più atti a stabilire la respettiva loro prelazione 6
come osservò questo Supremo Consiglio *nella Decisione del dì 4. Febbraio p. p. in Causa Marchionni e LL. CC. e Creditori Fellini* non ne seguiva per altro che fosse loro permesso rinnovare in terza istanza una questione risoluta in prima, non appellata in seconda. 7

Attesochè riconosciutasi mal fondata e inammissibile dirimpetto alla sig. Sourtz vedova De Mourot la pretensione dei sigg. fratelli Orvieto, esserlo doveva non meno dirimpetto alla signora Selvaggia Coltellini ne Lenzi la quale avendo ipoteca anteriore a quella Gallico di cui eran detti sigg. Orvieto rivestiti, doveva mantenersi nell'anteriorità attribuitale nella Sentenza ruotale, che meritava perciò di esser anco in questa parte confermata, costando per le resultanze degli atti del credito dotale da essa reclamato.

Attesochè avendo quest'ultima, perchè al detto credito dotale non fu aggiunto nell'istesso grado il preteso cumulo de' frutti dal dì che restò spogliato de' beni il sig. Carlo Lenzi suo Marito e l'importare delle accessioni dotali, siccome non parve al Supremo Consiglio potersi far dritto che in quest'ultima parte del suo appello aggiudicandole un aumento del 2. per 100. sulla somma della dote per l'importare dell'Anello benedetto, mentre per i frutti scaduti subito che era stata alimentata dal Marito, senza che costasse essersi per questo titolo da essa contratto debito, non era luogo a graduarla, così nella succumbenza dei sigg. 8
Orvieto quanto all'appello principiale, venendo reciprocamente in qualchè parte a soccombere detta sig. Coltellini nel suo ap-

pello incidentale si rendeva giusta una parzial compensazione delle spese.

Attesochè infine evidente era il gravame, che sarebbe venuto a risentire il Liberatario dei beni di Buon Riposo sig. Avvocato Francesco Rocchi se evacuato l'intero prezzo di sua aggiudicazione nel pagamento dei Creditori collocati in grado utile fosse rimasto accesa su detti beni l'ipoteca dei Creditori di annualità, che in prima Istanza accollategli, furono in seconda capitalizzate, e rese distribuibili in ordine di Graduatoria come ogni restante del prezzo, e per conseguenza, mancata la ragione per cui dal Regio Magistrato Supremo si erano tenute vive queste Iscrizioni Ipotecarie, doveva per giustizia correggersi le Sentenza ruotale che aveva in questa parte confermata la precedente nè poteva dalle spese occorse per ottenere una tal dichiarazione dispensarsi il Patrimonio in concorso.

Per questi Motivi

Facendo diritto alle respettive parti sugli appelli interposti dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze del dì 24. Luglio 1827. tanto per parte dei sigg. Donato, Salvatore, Benedetto, ed Elia fratelli Orvieto con le loro Scritture di prosecuzione del dì 26 Novembre 1827. e di restrinzione di appello de' 14. Marzo 1828. quanto per parte della sig. Selvaggia Coltellini ne Lenzi colla sua Scrittura di prosecuzione del dì 16. Aprile 1828. non meno che per parte del sig. Avvocato Francesco Rocchi con sua Scrittura d' intervento del dì 15. Marzo 1828. dice male appellato ben giudicato dalla Sentenza medesima, e doversi perciò la medesima confermare siccome la confermò, e conferma in tutte le sue parti ordinando eseguirsi secondo la sua forma, e tenore salva l' infrascritta modificazione, poichè fermo stante il grado assegnato alla sig. Coltellini ne Lenzi per il solo capitale della sua Dote in fiorini 1776., e 60. centesimi dice essersi dovuta e doversi egualmente collocare nel grado stesso per l' importare dell' Anello benedetto a ragione di due per 100. sulla detta somma ed ordina al sig. Conservatore dell' Ipoteche di Volterra che giustificata per parte del sig. Avvocato Rocchi liberatario dei beni di Buon Riposo e Signano già spettanti al sig. Capitan Carlo Lenzi la totale erogazione del prezzo distribuibile fra i Creditori graduati, proceda alla radiazione di tutte, niuna eccettuata, le iscrizioni accese sui beni

medesimi contro detto sig. Lenzi, e suo immediato autore sig. Berardo Galletti, e specialmente quelle relative ai censi di che nei gradi 12., 14., 15., 18., e 20. che furono dichiarate dover rimanere accese in ordine alla Sentenza Graduatoria del Regio Magistrato Supremo del dì 29. Settembre 1825. E detti sigg. fratelli Orvieto condanna solidalmente nelle spese del presente Giudizio di terza Istanza a favore della sig. Rosa Scurzi ve dova De Mourot come pure in tre quarti delle spese medesime a favore della sig. Coltellini ne Lenzi. E quanto alle spese per il suo intervento commesse dal sig. Avvocato Rocchi autorizza il medesimo a ritenerle sul prezzo distribuibile di detti beni aggiudicatili.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles *Relat.*,
Gio. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Division. diei 20. Iunii 1828.

In Causa Ducci x Ducci

Proc. Mess. Benedetto Mascalchi — Proc. Mess. Francesco Brocchi

---

Argomento

Le divisioni fatte secondo la stima dei Periti, e approvata da un Lodo, che ne ordina la piena esecuzione, passato in cosa giudicata, sono definitive, nè possono considerarsi provvisorie, quantunque siano rimaste delle differenze da pareggiarsi a contanti, le quali non può pretendere colui, che deve pareggiarle, di farlo con piccoli Fondi, derivanti da un titolo diverso, e che sono per il loro tenue valore insufficenti.

SOMMARIO

1. *Le divisioni regolate sopra le stime ed approvate da un Lodo, che ne ordina l'esecuzione non possono considerarsi provvisorie.*

2. *La divisione parziale deve aversi per definitiva allorchè vi concorre il consenso delle Parti, e che per la sua esecuzione è stata sanzionata dalla autorità di una cosa giudicata.*

3. 4. *Quello dei dividenti, che deve pareggiare in danaro alcune piccole differenze, non può pretendere di farlo con dei piccoli Fondi derivanti da un titolo diverso, molto più quando il loro valore è insufficiente.*

5. *Quando in un Lodo di Divise si ordina la divisione per eguali porzioni dei Mobili, non puo pretendere alcuno dei dividenti, che questi debbano servire per pareggiare le differenze.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Giuseppe Gentili di Baciano nella qualità di Curatore del sig. Francesco Ducci con Scrittura del 14. Agosto 1826. comparve avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, e domandò in contradittorio Giudizio dei sigg. Dott. Gio. Pietro, Antonio, Ottaviano, Tommaso, e Guido suoi Fratelli la divisione degli stabili, debiti, e Crediti lasciati dal fù sig. Dario Ducci loro comun padre, che non rimasero compresi nella divisione approvata in esecuzione della relazione e stima dei Periti Divisori signori Bartolommeo Zabagli, e Domenico Bencci del dì 20. Febbrajo 1799. col Lodo del dì 27. Marzo 1800. dei Sigg. Vicario Francesco Cheluzzi, Pier Domenico Bruni, e Atto Merlini Giudici Compromissari a tal'effetto nominati dai sigg. Fratelli Ducci; Come pure domandò la divisione di tutti gli assegnamenti mobili, immobili, Crediti, ed altro lasciati dalla sig. Alessandra Fini Vedova del sig. Dario Ducci Madre dei detti sigg. Fratelli Ducci mancata di vita ne 17. Aprile 1823. nominando a tal'effetto per la sua parte in Perito Divisore il sig. Lodovico Martini, e producendo le Istruzioni sulle quali il Perito medesimo doveva formare la divisione degli assegnamenti, e stabili delle rammentate paterna, e materna Eredità, domandandone di queste la opportuna approvazione.

Il solo sig. Guido Ducci con sua Scrittura del 25. Settembre 1826. dichiarò di aderire alle domande del Curatore del suo fratello sig. Francesco Ducci per la da esso domandata divisione della paterna, e materna Eredità, e concordando il Perito da esso nominato nella Persona del sig. Lodovico Martini per l'esecuzione della detta divisione, protestò solennemente che dai beni rimasti indivisi si procedesse a prelevare quel tanto che di conguagli fosse dovuto a sciascun dividente in ordine alle divise fatte col Lodo dei Giudici Compromissari del 27. Marzo 1800. della paterna Eredità, e fatte che siano le respettive assegne, e pareggiate le quote doves=

se procedersi alla divisione in sei parti uguali di ciò che fosse per avanzare prelevato quanto occorresse per sodisfare i conguagli resultanti dal precitato Lodo del 27. Marzo 1800. al quale oggetto produsse le Istruzioni per il Perito sig. Lodovico Martini, domandandone di queste l'opportuna approvazione.

Il Tribunale di prima Istanza di Arezzo con Sentenza dei 29. Settembre 1826. accolse le domande del sig. Giuseppe Gentili nella qualità di Curatore del sig. Francesco Ducci avanzate con la Scrittura del 14. Agosto 1826. approvando non tanto le istruzioni prodotte con la detta scrittura, quanto quelle prodotte dal sig. Guido Ducci con la Scrittura del 28. Settembre 1826. e nominò in solo, ed unico Perito divisore il sig. Lodovico Martini.

Da questa Sentenza appellò il sig. Ottaviano Ducci con sua scrittura del 15. Maggio 1827. avanti la Regia Ruota di Arezzo in quella parte però nella quale approvò le Istruzioni del sig. Guido Ducci prodotte con la Scrittura del 28. Settembre 1826. e quindi con Scrittura del 5. Giugno 1827. dedusse i Gravami inferitili dall' appellata Sentenza che fece consistere.

1. Che non poteva il Giudice a quo approvare le Istruzioni prodotte dal sig. Guido, nella parte in cui si richiamava il Perito Martini a pareggiare le quote assegnate giá ai respettivi condividenti dai Periti sigg. Bartolommeo Zabagli, e Domenico Beucci colla loro Relazione del 20. Febbrajo 1799. e così togliere di mezzo i conguagli con tanta rata dei Fondi e Capitali indivisi derivanti dall'Eredità del sig. Dario Ducci, subitochè questa relazione fù omologata ed approvata dai Giudici compromissari Chelazzi, Bruni, e Martini col Lodo dei 27. Marzo 1800. divenuto irretrattabile, e passato in cosa giudicata.

2. Perchè le Istruzioni prodotte del sig. Guido dovevano essere puramente limitate alla divisione e conguaglio degli assegnamenti paterni rimasti esclusi dalla Perizia Zabagli, e Beucci del 20. Febbrajo 1799. ne potevano essere d'ostacolo gli assegnatari, e Creditori in ordine alla Perizia medesima per esigere l'importare dei conguagli in essa stabiliti.

3. Perchè finalmente non poteva obbligarsi il sig. Ottaviano a conguagliare con tanti fondi compresi nell' attual divisione il suo Credito di Scudi 123. Lire 10. 2. terzi di denaro quando gli altri condividenti erano stati pareggiati a danaro contante, e quando poi ancor volendo non mancavano nel Patrimonio da dividersi assegnamenti sufficienti da non rendere dannosa la situazione del sig. Ottaviano.

Per la parte del sig. Guido si replicò che in ogni caso siccome a forma delle Istruzioni da Esso prodotte con Scrittura del 28. Settembre 1826 il medesimo aveva diritto alla refusione rimborso di Scudi 300. e frutti, pagati alla Casa Subiani, e alla detrazione dei due Livelli posanti sopra i Beni a lui assegnati in parte, e non contemplati nelle divise, così era di giustizia che la concorrente quantità di tali partite fosse contemplata a di lui favore.

Soggiunse il sig. Ottaviano in replica a questo ragionamento, che la compensazione invocata dal sig. Guido non poteva aver luogo, mentre il di lui credito era liquido, e certo perchè sanzionato dal Lodo del 1800. e quello proposto dal sig. Guido, quantunque liquido in genere, era incerto nella quantità repetibile verso il sig. Ottaviano, mentre questi aveva da reclamare degli abbuoni per debiti garanti la Massa del Patrimonio Ducci da esso soddisfatti, e per oneri scoperti nella sua quota dei Beni, e non valutati nelle divisioni del 1799. e che tali ispezioni erano proprie del Giudizio di divise attualmente promosso, nel quale si sarebbe conosciuto de' respettivi diritti competenti alle parti condividenti.

La Ruota di Arezzo con sua Sentenza del 31. Luglio 1827. revocando la Sentenza del Tribunale di prima Istanza della stessa Città del 29. Settembre 1826. nella parte dal sig. Ottaviano appellata, dichiarò non doversi far capitale alcuno dal Perito sig. Lodovico Martini nella commessagli Relazione delle Istruzioni di numero due e tre, prodotte dal sig. Guido Ducci colla Scrittura del 25. Settembre 1826. nè potersi perciò pareggiare, e compensare il prezzo del conguaglio di cui va debitore il precitato sig. Guido verso il sig. Ottaviano a forma della Perizia Zabagli, e Beucci del 20. Febbrajo 1799. approvata col Lodo dei Giudici compromissari del 27. Marzo 1800. con la proporzionata assegna di tanti oggetti compresi nell' attual divisione, riservando ad ambe le parti il diritto di dedurre avanti il Perito sig. Lodovico Martini, o avanti il Tribunale competente quelli abbuoni che potessero ad essi respettivamente competere sulle quote ai medesimi assegnate della Eredità paterna col Lodo del 27. Marzo 1800. per cause anteriori alla detta divisione, ond'essere come di ragione indennizzati.

Credendosi leso il sig. Guido Ducci da questa Sentenza ne interpose appello avanti il Supremo Consiglio domandandone la revoca, ed in riparazione la conferma di quella del Tribunale di prima Istanza del 29. Settembre 1826. ed il Supremo Consiglio, esaminata la causa, così decise.

Motivi

Attesochè la divisione dei Beni stabili accaduta nell'Anno 1800. tra i Fratelli Ducci, e regolata sopra le stime, e quote formate dai Periti Zabagli, e Beucci nel 1799. non era da riguardarsi come meramente provvisoria, dopo che fù la medesima seguitata da un Lodo del Mese di Aprile del detto anno 1800. passato in cosa giudicata, col quale la Perizia stessa e relativa assegnazione fù confermata in tutte le sue parti, e fù ordinato
1 chè dovesse mandarsi alla sua piena esecuzione.

Attesochè in questi termini avrebbe potuto credersi, che anche nel caso, in cui fossero esistiti altri beni stabili da dividersi come spettanti allo stesso Patrimonio comune, cioè all'Eredità paterna dei dividenti Fratelli, ciò non ostante non fosse permesso di recedere dai conguagli stabiliti in da-

naro dai Periti suddetti, merceechè deve distinguersi la divisione provvisoria dalla divisione parziale, nulla ripugnando che questa seconda si abbia per definitiva allorchè vi concorre il consenso delle parti, e che è stata per la sua esecuzione sanzionata dalla irretrattabile autorità di una cosa giu- 2
dicata.

Attesochè molto più semplice diveniva la disputa nelle circostanze del caso nostro, poichè dalle giustificazioni portate negli atti risultava, che la divisione, di cui sopra, aveva compreso tutt' i Beni stabili dell' Eredità dividenda, conciosiachè quei piccolissimi fondi, che il sig. Guido Ducci pretendeva dovessero servire adesso a pareggiare le primitive differenze, e così ad estinguere il suo debito in danaro, non avevano origine dal- 3
la paterna eredità, ma derivavano da un titolo diverso.

Attesochè tanto più chiaro scorgevasi l'assurdita di mettere a calcolo, per l'effetto di cui si tratta, gl'indivisi fondi, in quanto che appariva sufficientemente dimostrato essere i medesimi di un valore affatto insufficiente per l'oggetto a cui volevano farsi servire, per il che si sarebbe costretto il liquido, e certo Creditore del danaro a ricevere una parte del dovutogli compenso in denaro, e l'altra in beni di differente origine, e natura, e così in una maniera del tutto difforme dai suoi diritti nella comunione dell'Eredità paterna, e sanzionati dalla Sentenza di cui si è detto. 4

Attesochè il modo e la norma di dividere gli effetti mobili, ed i nomi della paterna eredità, di cui era stata ritenuta la comunione non ostante le divise del 1800., era stato tracciato nello stesso Lodo di quell'anno, ove si leggono le seguenti espressioni „ ivi „ e fermo stante quanto sopra diciamo, e lodiamo doversi procedere alla divisione tra i medesimi Fratelli „ Ducci per mezzo dei Periti eletti come in atti *peregual porzione* tanto „ di ogni rimanente di mobili che fosse rimasto indiviso, quanto di semoventi, Grasce, Crediti, ed ogni altra cosa appartenente, sì all'eredità del sig. Dario Ducci, per la qual cosa anche sotto questo aspetto appariva l'inopportunità ed ingiustizia della domanda, che cioè i Mobili, ed i Crediti indivisi dovessero servire a ripianare le differenze occorse nella divisione delli stabili, mentre a ciò ostava la cosa giudicata, che ordinava espressamente la divisione dei suddetti effetti a parti uguali, lo che era anche conforme alle regole di ragione per non cadere nell'assurdo, che l'una delle parti avente diritto fosse costretta a ricevere dall'altra *aliud pro alio.* 5

Attesochè a fronte di queste chiarissime premesse di fatto, e di diritto, tuttociò che si diceva dal Difensore del sig. Guido Ducci per dimostrare che competevano a questo alcuni titoli di Credito verso il sig. Francesco Ducci rappresentato dal Curatore sig. Gentili, e che altronde nelle rimanenze indivise vi erano dei nomi di sicura, e facile esigenza, onde soddisfare detto sig. Francesco, non poteva in verun modo influire sopra la decisione della Causa nei termini, ed in quanto al merito che doveva decidersi, ma che tali allegazioni potevano tutt'al più riguardare la esecuzione del ti-

tolo chiaro, e defintiivo al suddetto sig. Francesco spettante, in quantoche o concorressero gli estremi cooveoienti di uoa compensaziooe, o che il sig. Guido fosse io caso di offrire allo stesso sig. Fraocesco un Credito liquido, certo, e di proota esigibilità che corrispondesse per la quota a lui spettaote alla somma dovuta al medesimo pel già più volte rammentato conguaglio coi relativi frutti, se, e come di ragiooe.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Guido Orazio Ducci colle sue scritture d'appello dei 25. Agosto 1827. e di prosecuzione di appello dei 3. Settembre di detto anno dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Arezzo li 30. Luglio 1827. ad Esso contraria, e respettivamente favorevole al sig. Ottaviano Ducci, bene con la detta Sentenza giudicato, quale perciò confermando in tutte le sue parti ne ordina la piena esecuzione, e compensa le spese anche della presente istanza atteso lo stretto vincolo del sangue.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vinceozio Sermolli *Presidente*
Fraocesco Gilles, Gio. Batta Brocchi,
Cav. Luigi Matteucci *Relatore*, e Luigi Mataoi, *Consiglieri*

DECISIONE XII.

REGIA RUOTA DI PISA

Marcianen. Immissionis diei 4. Januarii 1828.

In Causa Gentili e Gentili

Proc. Mess. Proc. Mess.

Argomento

I Religiosi Passionisti possono ritenere la proprietà dei Beni, che avevano al secolo, e possono disporne a loro piacere per donazione, e per atti di ultima volontà.

Sommario

1. *I Religiosi* Passionisti *non sono come quei regolari, che tutto ciò che hanno, e che sono per acquistare diviene di proprietà del Convento ed essi non hanno facoltà di disporre, perchè nulla hanno in proprio.*

2. *Il venerab. servo di Dio* Paolo della Croce *volle, che i suoi religiosi* Passionisti *non facciano, che voti semplici.*

3. *Benedetto XIV. nell' approvare la seconda volta, nel* 18. *Aprile* 1746. *la regola di questa Congregazione tolse loro il titolo di* Regolari *per allontanare ogni idea di Monaci, o di Frati.*

4. *Clemente XIV. colla Bolla* Supremi Apostolatus *del* 15. *Novembre* 1769. *approvò di nuovo i* Passionisti, *e lasciò loro la libertà di abbandonare la congregazione, nei modi espressi nella stessa Bolla.*

5. *Clemente XV. e Pio VI. nell'approvare le Regole dei* Passionisti *permisero loro di conservare la proprietà di quanto ritenevano al secolo, e di disporre dell' usufrutto a favore dei più prossimi Parenti, o di altri a loro piacere.*

6. *E' cosa sommamente odiosa privare alcuno della testamentifazione attiva.*

7. *I Beni dei* Passionisti *che muoiono in Congregazione passano ai loro Eredi legittimi, anche senza alcuna disposizione.*

8. *I* Passionisti *professi possono disporre per Testamento dei Beni che avevano lasciato al godimento altrui nel secolo.*

9. *L' Atto di donazione di un* Passionista *è legale, ed efficace.*

10. 11. *Per consuetudine osservata nella congregazione dei* passionisti *quei religiosi professi, che vogliono disporre per atto di ultima volontà debbono munirsi della licenza del Proposto Generale.*

12. *Nel 1803. nell' Isola dell'Elba vigeva la legislazione francese, la quale non conosceva alcuna specie di religiosi, o di Frati inabili ad acquistare, ritenere, e disporre.*

13. *I* passionisti, *anche secondo le leggi vigenti in Toscana, possono disporre, e ritenere, perchè non emettono voti solenni, ma semplici, e così resolubili, per lo che non possono considerarsi manimorte incapaci di acquistare.*

14. *Dove cessa la ragione della Legge, cessa la ragione medesima.*

MOTIVI

Il Sacerdote Passionista Agostino di Sant'Antonio al Secolo Benedetto Agostino Gentili di Marciana nell' Isola dell'Elba con atto del dì 8. Genn. 1803. fatto nel Ritiro della SS. Vergine della Quercia nella Terra di Morravalle diocesi di Fermo, volendo ne' loro figli rimunerare, perciò che avevano operato a pro della famiglia, e di lui stesso i due predefonti suoi fratelli Giovanni, e Vincenzo; dispose del suo patrimonio non tanto in ragione dell' usufrutto, e godimento pel tempo della durata della sua vita, quant' anche in ragione della proprietà per dopo la sua morte, che fosse stata per avvenire in seno della Congregazione, alla quale si era egli addetto. In conseguenza di tali disposizioni Marco del fu Vincenzo Gentili che possedeva i Beni appartenenti al detto Passionista, lui tuttora vivente, seguitò pure a possederli dopo che esso passò all' altra vita, lo che accadde nel ritiro di Morravalle il dì 28. Febbrajo 1803.

Ma nel 23. Maggio 1825. Giuseppe e Domenico Gentili fratelli del defonto Agostino di S. Antonio intentarono un Giudizio contro di Marco loro nepote onde rivendicare come Eredi del medesimo Agostino i Beni appartenenti alla di lui Eredità. Sendo Marco rimasto contumace nacque Sentenza del Tribunale di Marciana del dì 11. Giugno 1826. che accolse pienamente le Istanze di Giuseppe e Domenico.

Appellò dal giudicato a questa Ruota Marco Gentili, e presa da noi a decidersi la questione „ *se sia o no luogo alla rivindicazione de beni nel caso ec.* « Abbiamo risposto » *negativamente* » revocando il giudicato di prima Istanza, con Sentenza di questo giorno.

Tutta la indagine dell' odierna controversia riducevasi a conoscere della validità, ed efficacia della donazione contenuta nell' atto posto in essere nel dì 8. Genn. 1803. dal Passionista Agostino di S. Antonio in Morravalle. Ora questo atto perciò che riguarda le essenziali disposizioni congruamente applicabili al caso in disputa appariva incontrastabilmente valido e legittimo. Di fatti il Passionista Agostino di S. Antonio godeva della facoltà di disporre, come dispose, delle cose sue nel modo stesso che ne godono tutti i Cittadini, a quali non sia stata legittimamente tolta. Nè a lui era stata tolta, o dalle costituzioni della congregazione, a cui si ascrisse

o dalle Leggi vigenti nel 1803. nell' Isola dell'Elba ove sono situati i Beni, dei quali è questione.

La Congregazione dei Cherici Scalzi della SS. Croce, e passione di N. S. G. C. non è uno di quegli ordini propriamente Monastici, che per loro istituzione, addicono gl' individui che entrano a farne parte, al corpo morale in modo, che si hanno per morti civilmente, quasi che soffrano emettendo i voti solenni una diminuzione di capo tale, che gli rende incapaci ad aver patrimonio, possedere o acquistare cosa alcuna; ma tutto ciò che apparteneva ad essi, o che sieno per acquistare divien proprio del Convento, e del Monastero; e in conseguenza non è dato loro di disporre, nè 1
per atto fra vivi, nè per via di testamento perchè nulla hanno in proprio. *Rot. Rot. Dec.* 87. *num.* 3. *cor. Gregor. XV. et Dec.* 623. *num.* 2 *part.* 4. *tom.* 3. *recent.* e se pure, secondo i diversi Istituti, qualche cosa possono ancora possedere viventi, è loro espressamente vietato il disporre morendo, dovendo le cose possedute ricadere al Monastero, a nome del quale in sostanza essi le posseggono. *Rot. Rom. Dec.* 414. *num.* 2. *part.* 5. *tom.* 1. *Decis* 51 *num.* 14. *part.* 13. *recen. Rot. Florent. decis.* 27. *num.* 5. *tom.* 10. *et Dec.* 15. *num.* 10. *tom.* 12. *Thes. Ombros.*

Il Ven. Servo di Dio Paolo della Croce fondatore della sopraccennata Congregazione volle che i suoi religiosi professando non emettessero che voti semplici, ed il sommo Pontefice Benedetto XIV. nell' approvare, per 2
la seconda volta nel 18. Aprile 1746. le regole della congregazione „ che portava il nome di *minimi cherici Regolari Scalzi* tolse la parola *Regolari* allontanando così affatto ogni idea di Monaci, e di Frati. 3

La Bolla quindi di Clemente XIV. *Supremi Apostolatus* del 15. Novembre 1769. approvò in questa qualità, e su queste Basi la congregazione de' Passionisti, lasciando aperta la strada a questi Cherici di abbandonare, ne modi di che nella Bolla stessa, l'Istituto. E perchè in questo 4
caso come in quello in cui potessero, o dovessero esser dimessi, o espulsi dalla congregazione, a norma similmente di detta Bolla, non si trovassero al secolo privi di mezzi, di sussistenze, mentre d'altronde finchè rimanevano nella Congregazione dovevano sopportare una vera, e propria povertà; le regole approvate esse pure da Clemente XIV. e da Pio VI. permisero loro in sostanza di conservare professando, e ritenere la proprietà di quanto possedevano al secolo, disponendo per altro dell' usufrutto in favore de' più prossimi parenti, ò di chi altri ad essi fosse piaciuto in modo però che uscendo di congregazione riacquistassero il godimento del loro patrimonio. *Unicuique vero solidalium fas erit regressum sibi reservare ad* 5
propria bona, in casu quo juxta praefatam apostolicam constitutionem nobis specialiter attributam a suscepto congregationis instituto ad saecularem conditionem revertantur, adeoque antequam vota simplicia emittant bonorum, quae in saeculo possident usum fructum renunciabunt in favorem alicuius consanguinei vel affinis, vel alterius cuiusquam personae prout pietas et charitas suggesserit.

Pel caso poi della morte in congregazione le regole ordinarono « *illis*
et ad quos de iure spectabit dicta bona et iura omnimode et absque te-
stamentaria dispositione, vel alia declaratione ad signata, attributa,
ac dimissa censebuntur. Sebbene da tali parole possa nascere dubbio, che
ai Cherici professi fosse vietato il disporre *causa mortis* del loro patrimo-
nio, pur nondimeno, perchè ciò non è detto espressamente, e chiaramente
trattandosi di cosa sommemente odiosa, qual' è il privare alcuno della te-
6 stamentifazione attiva §. *Disponat. Auth. de nupt. Leg.* 1. *Cod de sacros*
Eccles. Rot. Rom. Dec. num 1. *part.* 5. *tom.* 2. *cor. Merlin Rot. Flor.*
Dec. 12. *num.* 5. *tom.* 5. *Thes. Ombros.* voglionsi le accennate parole in-
tendere come adoperate dimostrativamente a significare cioè, che anche
senza disposizione alcuna del cherico moriente in congregazione, i di lui
beni passino a' suoi eredi legittimi tanto più che costava in fatto facendone
fede il proposto generale ed il segretario della Congregazione stessa nei
7 loro certificati dati in Roma sotto dì 16. Agosto 1827. che in questo senso
è stata sempre intesa questa parte delle regole di modo che i cherici pro-
fessi hanno sempre quando così è loro piaciuto, disposto per via di testa-
menti de' beni che avevan lasciato al godimento altrui nel secolo; e la sus-
8 seguita osservanza e la più certa, e più fedele interpetre delle Leggi, e or-
dinamenti qualunque *Leg. si de interpetratione ff. de legib. Rot. Rom.*
Decis 2. *N.*6. *Decis.* 109. *n.* 7. *Dec.* 194. *N.*10. *part.* 4. *tom.* 2. *recent.*
Rot. Florent. Dec. 16. *num.* 61. *tom.* 8. *Thes. ombros.*
Tutto ciò era, a parer nostro, più che bastante per dirsi legittimo, ed
efficace l'atto di donazione del Passionista Agostino di S. Antonio del dì
9 8. Gennaio 1803. Ma perchè tanto dall' attestato del Proposto generale che
dalle cose riferite nel suo certificato dal segretario generale della congrega-
zione resulta, che si stima e si tiene per consuetudine nella congregazione
stessa, che affine di disporre per atto di ultima volontà debba il cherico
10 professo munirsi della licenza del *Proposto Generale o di altro superiore*
maggiore, che ne abbia il generale Governo; e perchè anco sulla neces-
sità, e regolarità di questa licenza si è elevata nell' attual giudizio contesta-
zione fra le parti; così la Ruota ha verificato che il Passionista Agostino di
Sant' Antonio aveva fino sotto dì 26. Luglio 1801. ottenuta dal Proposto
generale in piena regola questa licenza, che egli citò nel suo atto di dona-
zione, annettendovene anco, come disse, copia autentica, e ritenendo pres-
so di se l'originale; la qual licenza venne difatti prodotta in atti legalmente
riconosciuta per la verità delle firme. Laonde nemmeno per questa parte
poteva attaccarsi come difettoso l'atto di donazione quando anche una tale
11 licenza si fosse creduta necessaria; della qual necessità d'altronde non co-
stava alla Rota.
Nè le leggi civili vigenti nell' Isola dell' Elba nel 1803. epoca in cui
mancando di vita il passionista Agostino di Sant' Antonio la sua disposizio-
ne *causa mortis* dovè spiegare la sua forza ed efficacia avevano a lui in ve-
run modo tolta la facoltà di porre validamente in essere una tale disposi-

zione. Imperocchè vigeva allora in quell'Isola la legislazione francese, la quale non conoscendo alcuna sorta di Religiosi o Frati inabili per i loro voti a possedere, ed a disporre gli considerava tutti come cittadini aventi al pari di tutti gli altri, libera facoltà di acquistare, ritenere, e disporre a 12
voglia loro.

Ed oltre a ciò la Ruota osservò che anche di fronte a Leggi, quali sono le vigenti in Toscana, vietanti alle mani morte il potere possedere, e acquistare e in consegnenza disporre, non si sarebbe potuto il cherico passionista annoverare nella Classe di tali mani morte, giacchè non emette egli voti solenni, ma solamente semplici, e così per se medesimi resolvibili e può anco stando in congregazione ritenere la proprietà del suo patrimonio, nè acquista mai vivente alla congregazione, nè alla congregazione stessa, lui morto, passa la sua eredità; cosicchè cessa rapporto ad esso la ragione delle Leggi aventi lo scopo d'impedire l'accumulamento delle sostanze in quelle che diconsi propriamente mani morte, che per le loro discipline, e statuti posson bensì acquistare, ma non distrarre ed alienare, e dove cessa la ragion della Legge deve cessare la legge medesima. *Leg. quod dictum ibique Bartol ff. de Pactis Rot. Rom. decis.* 328. *n.* 15. *part.* 13
11. *recent. Rot. Flor.* 21. *num*, 27. *tom.* 8. *dec.* 8. *num.* 15. *tom.* 9. *Thes. Ombros.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. previa in quanto occorra la dichiarazione della contumacia di Domenico Gentili dice essere stato bene appellato per parte di Marco Gentili dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di Giuseppe, e di detto Domenico Gentili proferita dal Tribunale di Marciana il 10. *Giugno* 1825. *e male essere stato colla Sentenza medesima giudicato, quale perciò revoca in tutte le sue parti, menò che rapporto alla condanna nelle spese pronunciata contro Marco Gentili contumace in quel giudizio, ed in riparazione dice che la proprieta dei Beni dei quali è questione spettanti già al padre Agostino di S. Antonio al Secolo Benedetto Gentili appartiene al suddetto Marco Gentili in forza dell' atto di donazione del dì* 8. *Gennaio* 1803. *e che niun diritto su beni medesimi compete a detti Giuseppe, e Domenico Gentili; condanna i medesimi Giuseppe, e Domenico Gentili nelle spese di questo secondo giudizio comprese quelle occorse all' appellante per procurarsi i documenti prodotti in atti in esecuzione del precedente decreto ordinatario del* 27. *Giugno* 1827.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Aud. Rel. Gio. Battista Lorenzini Aud.

DECISIONE XIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Disdictae diei 18. Junj 1828.

In Causa Del Fiume e Magi.

Proc. Mess. Gio. Batista Ginesi — Proc. Mess. Antonio Manasei

---

Argomento

Il patto nel Contratto d'Affitto, che il Locatore mai possa disdirlo al Conduttore, si intende limitato al tempo di tre anni, quando nel primo patto è stato convenuto, che la locazione continuare debba un triennio, spirato il quale si debba intendere confermata per un'altro triennio, e così di triennio in triennio.

Sommario

1. *Non può astringersi alcuno al di là di quello, cui ha inteso obbligarsi.*

2. *L'Affitto di uno stabile per il tempo di tre anni, e col patto adietto, che il Locatore non possa disdirlo, se il Conduttore è puntuale al pagamento del canone, può esser disdetto al termine del triennio.*

3. *Nulla è di più gravoso, e di maggior deprezzamento del Fondo per il Proprietario, che quello di dover rispettare sempre la stipulata locazione.*

4. *Quando in un patto oneroso manca ogni correspettività non è osservabile, a meno che non costi della volontà delle parti a contrarre una obbligazione sì dura.*

5. *Nell'interpetrazione, ed intelligenza di un'atto non si deve cadere nell'assurdo, che le medesime persone nello stesso atto abbiano pattuito cose fra loro contrarie.*

6. *Nelle Scritte d'Affitto il patto, che il Locatore non possa disdire la locazione nè al Conduttore, nè agli Eredi conciliasi col primo patto nella stessa Scritta, che la locazione debba essere di tre in tre anni.*

7. *Il primo patto nel Contratto d'affitto è quella parte*

del medesimo destinata a prescrivere il tempo, e la durazio-della Locazione, alla qual parte debbono servire, e da essa prender lume le altre parti.

8. *Se il Conduttore potesse ogni tre anni disdire l'affitto e il Locatore fosse costretto a tenerlo fermo cesserebbe ogni correspettività di Contratto.*

Storia della Causa

L' appellato sig. Gaetano Magi per mezzo del suo Procuratore ha esposto che per apoca privata del dì 14. Agosto 1824. locò all' appellante una sua casa posta in Firenze in via della Crocetta per il tempo, e termine di anni tre decorrendi dal dì 1. Novembre 1824., e per l' annuo canone di scudi 54., col patto che non si disdicendo da una delle parti due mesi avanti la scadenza del Triennio, la locazione predetta s' intendesse confermata per un altro triennio, e così di triennio in triennio, fino all'avvenimento della disdetta, e col patto adietto in fondo alla detta Scritta, così concepito „ Con dichiarazione inoltre convenuta tra „ il Locatore, e il Conduttore che non possa mai il Locatore aumentare la pigione, nè disdire in verun tempo detta Locazio- „ ne a detto Antonio Magi Conduttore, nè ai suoi eredi, sem- „ pre che siano puntuali al pagamento della pigione nel modo „ convenuto, perchè così d'accordo è stato convenuto, e stabilito „ di consenso delle respettive parti, ed a tale effetto le parti si „ obbligano all'osservanza dei presenti patti scambievolmente sotto „ l' obbligazione delle loro persone, e beni ec. „

Ha esposto ancora che in ordine alle facoltà contenute nell' Articolo 1. di detta Scritta nel dì 11. Luglio 1827. per gli atti del Magistrato Supremo aveva trasmessa al Magi conduttore l'opportuna disdetta, intimandolo a rilasciare la casa predetta a tutto il 31. Ottobre di detto anno, epoca nella quale andava a scadere il Triennio stabilito in detta Scritta per la durata della Locazione.

Che a detta disdetta aveva fatto opposizione il Conduttore invocando l' osservanza del patto adietto, mentre per parte del Locatore si sosteneva essere esso insussistente, ed invalido, perchè mancante di correspettività, e non conciliabile coll' Art. 1. di detta Scritta, che fissa la durata della Locazione a soli anni tre, e quatenus resolubile per la mancanza di detto Conduttore alla puntuale corresponsione dei canoni, condizione *si ne qua* non alligata al patto predetto.

Che il Magistrato Supremo con Sentenza del dì 14. Settembre 1827. aveva revocata la disdetta, e condannato il Disdicente nelle spese, ma che la Ruota Civile, avanti la quale fu dal succumbente portata la causa in appello, con Sentenza del dì 21. Febbraio 1828. aveva revocata la precedente, e condannato il Magi nelle spese di ambedue i Giudizi.

Che il Magi si era appellato da detta Sentenza avanti questo Supremo Consiglio domandandone la revoca e la conferma di quella di prima Istanza.

Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè quanto è certo il principio di ragione, che obbliga ogni paciscente ad osservare, e mantenere i patti stipulati, altrettanto è indubitato non potersi veruno astringersi al di la di quello, cui ha inteso obbligarsi, onde quando col nuovo mezzo del giuramento per via di posizioni sperimentato in questa terza
1 Istanza, non ha potuto restar conclusa per parte dell'inquilino Magi la prova che il Locatore Del Fiume recedendo dal patto della Locazione triennale, che forma la prima, e principal dichiarazione della Scritta del dì 14. Agosto 1824. intendesse rendere la locazione perpetua col patto adietto di non disdire, nè aumentare la pigione convenuta, sempre che il Conduttore, e suoi eredi fossero puntuali di pagarla, si rendeva manifestamente incivile, ed ingiusta la pretensione di detto Magi di restar perpetuamente tanto esso, che i suoi eredi nelle casa a breve tempo condotta, mentre suscettibile com'era il mentovato patto adietto della sua congrua e naturale intelligenza ristretto al tempo convenuto nel quale a fronte della facoltà inerente al Locatore per il disposto di ragion comune di rescindere in tronco l'affitto o con la vendita del Fondo, o col bisogno di usarne in proprio, coll'obbligarsi il detto Del Fiume di rispettare la locazione, doveva al triennio pattuito non meno che ai successivi che fossero in seguito rico-
2 minciati limitarsi gli effetti della convenzione adietta.

Attesochè niente di più gravoso, e di maggior deprezzamento del fondo conoscendosi in Gius per il proprietario, che quello di dover rispettare sempre, ed in ogni tempo, la stipulata
3 locazione, come fu osservato dalla *Rota Romana nella Senogallien. Locationis de' 20. Aprile 1757. av. Elefantuzzi*, e nei nostri *Tribunali nella S. Ioannis Vallis Arni Superioris Cessionis Emphiteusis quoad praetensam Laesionem de' 16. Giugno 1802. av. l'infrascritto Presidente*, male si argomentava un così

duro effetto dalla sola circostanza che all'obligo assunto di non dedire, si fosse nel patto di che si tratta aggiunto quello di non rincarar la pigione, quasi che si rendesse tale aggiunta inutile come quella che era già insita, e naturale alla triennal durazione dell'affitto, mentre oltre che ad escludere in dritto l'efficacia dell'argomento bastava il concetto possibile delle parti d'evitare ogni pretesto che si fosse voluto trarre da una sopraggiunta necessità dell'uso proprio per indurne titolo d'indennità fino alla terminazione del triennio era poi certo, che mancando ogni elemento di prova della minima correspettività in un patto così oneroso per una delle parti contraenti, non poteva essa giustificarvisi astretta, a meno che di sua volontà a contrarre un obbligazione sì dura non costasse manifestamente per indubitati riscontri, e per la forza irresistibile delle parole che si dimostrassero inconciliabili con qualunque altro senso. 4

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Antonio Magi dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì 21. Febbraio 1828., col suo Atto d'appello del dì 8. Marzo di detto anno proseguito colla Scrittura del dì 14. detto, e bene respettivamente giudicato con detta Sentenza, quale conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, codanna l'appellante Antonio Magi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*

Seguono i Motivi adottati dal Supremo Consiglio.

Attesochè nella Scrittura di Locazione, e conduzione passata li 14. Agosto 1824. fra i sigg. Gaetano Del Fiume, ed Antonio Magi si legge per primo patto, e per prima condizione, e non altrimenti „ che „ la presente Locazione debba avere il suo principio il dì 1. di Novem„bre 1824., e durare per anni tre, e non si disdicendo due mesi avanti „ da alcuna delle parti si debba intendere la medesima confermata „ per un altro triennio, e così sempre di triennio in triennio, „ talchè chiara era la volontà delle parti di stipulare tante diverse Locazioni triennali dipendenti dal libero consenso di ciascheduna delle stesse parti, ossia dalla condizione potestativa, e sospensiva di omettersi da

una delle parti la disdetta due mesi avanti la scadenza di ciascun triennio, condizione non verificata nel caso nostro, rispetto alla seconda triennale Locazione.

Attesochè alla dichiarazione, che si legge in fine alla precitata Scritta di Locazione, e conduzione, che cioè il Locatore non possa in verun tempo disdire la Locazione nè al Conduttore sig. Magi, nè ai suoi eredi, sempre che sieno puntuali al pagamento della pigione nel modo convenuto, fa duopo dare un interpetrazione, ed una intelligenza tale, che possa la dichiarazione stesso conciliarsi con il sopra riferito principale patto primo, onde non cadere nell' assurdo, che le medesime persone in un atto medesimo abbiano voluto, e pattuito cose fra loro contrarie, conforme precisamente nella soggetta materia fu
5 *stabilito nella* Florentina disdictae 6. Aprilis 1781. cor Vernaccini.

Attesochè la dichiarazione, che il Locatore non possa in verun tempo disdire la Locazione nè al Conduttore sig. Magi ne ai di lui eredi conciliasi benissimo con il patto primo, che la Locazione debba essere di tre anni in tre anni, subitochè si rifletta, che le parti contraenti, e contemplando quei diversi casi, nei quali il Locatore nella pendenza ancora poteva espellere in tronco il Conduttore, intesero, e vollero che durante il triennio non si potesse per qualcuno di detti casi disdire in verun tempo la Locazione, nè al Conduttore nè ai di lui eredi, e non già di stipulare un Contratto di Locazione, e conduzione da durare per due generazioni, come fu rilevato dal Magistrato Su-
6 *premo nella Causa Chiari, e Del Lungo decisa con Sentenza del 15. Settembre 1824., e da questa Ruota nella Causa Franchi, e Pacini, e LL. CC. decisa con Sentenza del 3. Aprile 1824., e nell' altra causa Guazzini, e Bernasconi decisa con Sentenza del 24. Gennaio 1828., confermatoria della precedente del Magistrato Supremo.*

Attesochè tanto più alla dichiarazione in esame devesi dare la suddivisata interpetrazione, ed intelligenza, mentre così non si rende frustraneo, ed elusorio quello, che fu stabilito nel primo patto, e per prima condizione, e non altrimenti nel capitolo primo della Scritta di Locazione ossia quella parte del Contratto precisamente destinata a prescrivere il tempo e la durazione dell' affitto, ed alla quale devono
7 *servire, e da essa prendere lume le altre parti del Contratto medesimo e mentre così pure si conserva fra il Locatore, ed il Conduttore quella giusta correspettività di Contratto, la quale cesserebbe affatto, se il Conduttore potesse ogni tre anni a suo talento disdire l' Affitto, ed il Locatore all' Incontro fosse costretto a tenere fermo l' affitto stesso per due generazioni.*

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del signor Gaetano Del Fiume dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 14. Settembre 1827., favorevole al sig. Antonio Magi, e contraria a detto sig. Del

Fiume, e male respettivamente giudicato con detta Sentenza, quale perciò revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dice doversi confermare, conforme conferma la disdetta della Casa di proprietà di detto sig. Del Fiume posta in Firenze in via della Crocetta, appigionata a detto sig. Magi con Scrittura de' 14. Agosto 1824. trasmessagli con Scrittura del dì 11. Luglio 1827., e condanna il predetto sig. Magi a rilasciare la detta Casa libera, vacua, e spedita, altrimenti sarà lecito, e permesso al prefato sig. Del Fiume di procedere contro di esso agli atti ulteriori di sfratto a forma della Legge, e condanna l' appellato sig. Magi nelle spese del primo, e secondo Giudizio.

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Marradien Rejetion Appellat diei 13. Iunii 1828.

In Causa Mercatali e Consorti di LL. e Fabroni

Proc. Mes. Giuseppe Enrico Visconti — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

L'Appello interposto per il capo della nullità è ammissibile quantunque la Sentenza sia di un merito tenuissimo, che la rende inappellabile; ma se la nullità è stata dedotta nel Giudizio come Eccezione, l' appello non è ammissisibile.

Sommario

1. *Sono inappellabili le Sentenze proferite in affari, il di cui merito non eccede la somma di Lire 70.*

2. *La Ruota Fiorentina può giudicare le cause gia giudicate dai Vicarj, e Potestà purchè siano di un merito eccedente le Lire 200.*

3. *L'appello da una Sentenza di un Vicario Regio confermatoria di un Precetto trasmesso per la somma di Lire 69. e soldi, deve rigettarsi dalla Regia Ruota di Firenze.*

4. 21. *Quando l'appello è interposto da una Sentenza per il capo della Nullità è ammissibile, sebbene, per il Merito tenuissimo, fosse inappellabile.*

5. 6. 7. 8. 18. *Quando nel Giudizio si fa parola di nullità per modo* d'eccezzione *l'appello, che s'interpone non s'intende interposto per questo capo della nullità.*

9. *L'Eccezioni, che dal Reo convenuto si propongono mirano ad una vera e propria difesa.*

10. *Le Domande* reconvenzionali *costituiscono subietto di Giudizio, egualmente, che le Domande* convenzionali.

11. *La* Reconvenzione *può esser dedotta tanto espressamente, che in un modo tacito.*

12. *Accade spesso che sotto le apparenze di una* reconvenzione *si ascondano delle mere eccezioni.*

13 14. 15. *La Reconvenzione si risolve in una mera eccezione, quando colui, che la propone procura, che il suo avversario sia respinto dalla sua pretensione.*

16. *L'Eccezioni dedotte a difesa non costituiscono un merito che renda la causa appellabile.*

17. *Se si tratta d'Incompetenza, o di nullità l'appello è sempre ammissibile.*

19. *La nullità costitutiva dell'appello è quella, che si rimprovera alla Sentenza stessa.*

20. 21. *Quando la nullità è caduta in esame nel Giudizio come un'eccezione diretta a respingere la Domanda, non è ammissibile, se la Sentenza è inappellabile.*

Storia della Causa

Per mezzo del Tribunale di Marradi, e segnatamente fino del dì 10. Marzo 1826. gli Appellanti Mercatali, Fabroni e LL. Consorti trasmessero precetto al signor Fabio Fabroni, come Mallevadore del sig. Carlo Mazza di Svizzera acceduto ad un Contratto di Affitto di che in atti richiamandolo in questa guisa al pagamento della Somma di Lire 69. 14. 4. come parte di spese alle quali era stato condannato con precedente Sentenza del Tribunale predetto de' 30. Settembre 1823. colla quale era stata confermata la disdetta dell'affitto trasmessa dai detti appellanti a riguardo delle stalle comprese nell'affitto medesimo.

Il sig. Fabroni però oltre diverse eccezioni dedotte contro il precetto suddetto, imprese ad attaccare finalmente la Sentenza soprannominata, sostenendone la nullità, come pronunziata senza previa Citazione, e richiamò finalmente, per modo di riconvenzione, e così d'azione il Tribunale a dichiarare la nullità medesima, e la di lei ineseguibilità in ogni parte come latamente dagl'atti.

Il Vicario Regio di Marradi decidendo la disputa con Sentenza del 16. Agosto dopo aver ritenuta come valida, ed attendibile la notificazione della detta Sentenza fatta nei 3. Settembre 1825. suppose, e considerò, che

secondo le disposizioni del vegliante Regolamento di Procedura, il rimedio della nullità dovesse essere esperimentato per mezzo dell'appello unicamente, o che in ogni caso non potesse questo medesimo rimedio essere proposto in guisa alcuna, e così nè per modo di azione nè per modo di eccezione in prima Istanza, dopo che erano spirati i termini ad appellare.

Da questa saddetta Sentenza interpose appello il sig. Fabroni avanti la Ruota.

Li Appellati sigg. Fabroni, e Mercatali, e LL. CC. con scrittura de 31. Dicembre 1827. impresero a sostenere principalmente, che l'appello era inammissibile, e che in ogni caso la Ruota non era competente a conoscere sul medesimo perchè il merito pecuniario della Lite non oltrepassava le Lire 70. ó in caso era inferiore alle Lire 200.

E la Ruota non ostante le Eccezione dedotte per interesse dell'appellante, con Decreto del dì 15. Gennajo 1828. accogliendo l'istanza principale suddetta dichiarò inammissibile, l'appello.

Dal Decreto Ruotale ha reclamato al Supremo Consiglio il sig. Fabio Fabroni, e ne ha sostenuta l'ingiustizia rilevando, che il merito pecuniario non aveva influenza alcuna nel caso attuale, in cui trattavasi di esaminare, e risolvere se fosse nulla, ed ineseguibile una Sentenza, ed appoggiando le sue difese non tanto al tenore degli atti di Prima Istanza, come alle disposizioni della Legge, ed alle cose giudicate in materia fù inseguito dello sviluppo fatto dalle Parti delle respettive loro ragioni, che il Supremo Consiglio decise come appresso:

MOTIVI

Attesochè mentre la Sentenza del Tribunale di Marradi proferita nei 16. Agosto 1826. disse che non era luogo a nuova notificazione da farsi al sig. Fabio Remigio Fabroni di una precedente Sentenza dei 30. Settembre 1823. che nello stato della Causa era avanti il detto Tribunale improponibile l'eccezione di nullità dedotta contro la rammentata Sentenza dei 30. Settembre 1823. ed in tal guisa rigettò l'Eccezioni con le quali il sig. Fabio Remigio Fabroni erasi opposto al precetto dal sig. Andrea Mercatali e LL. CC. contro di esso trasmesso per richiamarlo al pagamento di Lire 69. 14. 4. fece d'altronde subietto sostanziale della sua pronunzia, la conferma del surriferito precetto, ordinandone la sua consumazione per la preindicata somma di Lire 69. 14. 4.

Attesochè da questa Sentenza interposto appello alla Regia Ruota di Firenze, essa con sua Sentenza dichiarò inammissibile, e rigettò l'appello predetto, ne segue perciò che sul reclamo da questa Sentenza Ruotale resta a determinarsi la giustizia della detta sua pronunzia.

E nulla di più evidente si è dovuto riconoscere della giustizia della medesima, giacchè chiara è la disposizione della Legge Organica dei 13. Ottobre 1814. agli *Articoli* 20. *e* 73. per la quale viene dichiarata inappellabile la pronunzia di tutti i Giudici, Magistrati e Tribunali, che non ecceda la somma di Lire 70, e viene inoltre ordinato che la Ruota di pri-

me appellazioni di Firenze conoscerà delle Cause giudicate dai Vicari, e
2 Potestà, purchè siano di suo merito eccedente le lire 200.
Ora con la Sentenza dei 16. Agosto 1826. proferita dal Vicario Regio di Marradi fù confermato un precetto trasmesso contro il sig. Fabio
Remigio Fabroni per la somma di Lire 69. 14. 4. quindi giustamente la
3 Ruota di Firenze dichiarò inammissibile il detto appello come proscritto
dall'*art.* 73. del Regolamento Organico, e lo rigettò, perchè così voleva
l' *art.* 20. del detto Regolamento.
Or questi semplici reflessi pregiudiciali alle domande del sig. Fabio Remigio Fabroni, si sono anche da Esso sentiti, e perciò si è dato a sostenere, che il tema del Giudizio terminato nel Tribunale di Marradi con la Sentenza dei 16. Agosto 1826, non fù esclusivamente limitato a riconoscere la regolarità del precetto trasmesso per lire 69. 14. 4, ma fù esteso ancora ad esaminare la *nullità* della Sentenza dei 30. Settembre 1823. in vigore della quale il sig. Fabroni fù precettato; E quindi ricorrendo al disposto degl'*art.* 699. *e* 720. del Regolamento di Procedura, non menochè allegando la *Decis.* 28. *Tom.* 1. *delle Inedit. del Tesor. del For. Toscan. la Decis.* 34. *Tom.* 4. *del detto Tesor., e la Decis.* 11. *Tom.* 8. *della Collez. predet.* ha concluso per l'ammissibilità del suo appello dalla Sentenza dei 16. Agosto 1826. avanti la Ruota, inquantochè essendosi la detta Sentenza occupata della *nullità* dalla precedente Sentenza dei 30. Settembre 1823. che servì di titolo alla invocata esecuzione, ha potuto perciò
divenire ammissibile avanti la Ruota l'appello da detta Sentenza dei 16.
4 Agosto 1826. interposto, non ostante la tenuità del merito pecuniario con
la medesima definito.
Ma presa nel conveniente esame tutta questa difesa, non ha potuto essa portare in no sentimento al sig. Fabroni favorevole, e si è perciò dovuto persistere nel ravvisare meritevole di conferma la Sentenza Ruotale, allora che ha dichiarato inammissibile il proposto appello, e lo ha rigettato.
Difatti l'analisi esatta del processo che precedè l'emanazione della Sentenza dei 16. Agosto 1826. obbligava necessariamente a concludere, che se della *nullità* della Sentenza dei 30. Settembre 1823. fù fatto parola in quel Giudizio, ciò fù sempre all'oggetto di giustificare l'opposizione
fatta al ricevuto precetto, e fù in linea di mera, e semplice *eccezione*, che
5 di questa nullità fu fatto uso, ma non fù sopra di essa costituito il merito
esclusivo, ed assoluto della contestazione.
E che fosse così lo dimostra il vedere, che ricevuto dal sig. Fabroni nei 10. Maggio 1826. il precetto, che lo intimava al pagamento di Lire 69. 14. 4. importare delle spese tassate nella Sentenza di 30. Settembre 1823. oppose a questo precetto con il suo atto dei 15. Maggio 1829. che non credeva di essere tenuto a pagamento veruno per ora, perchè la Sentenza dei 30. Settembre 1823. non era stata debitamente notificata, e con questa eccezione si contestò il Giudizio, con aggiungere in seguito, a conferma del-

la Sentenza, che voleva eseguirsi che non esisteva registrato il rapporto della notificazione della medesima al di lui Procuratore, della quale mancanza credeva di potersi giovare, per dedurre, che la Sentenza predetta non era in stato di legittima esecuzione. 6

Finalmente con atto degli 11. Agosto 1826. insistendo sempre nella sua opposizione desunta dalla irregolare notificazione della Sentenza che voleva eseguirsi, aggiunse che il rispetto alle forme della notificazione doveva tanto più aver luogo nel caso in disputa «ivi» in quantochè in esso si « tratta di eseguire una Sentenza radicalmente *nulla* » Continuò a rilevare essere un sogno « ivi » che si pretenda di eseguire, abbenchè provvisoria« mente soltanto, una Sentenza radicalmente nulla » e costituito in Giudizio allegò contro la detta Sentenza *l'eccezione* dell'insanabile nullità, e se fece istanza che dal Tribunale fosse presa cognizione della dedotta *nullità* e fosse pronunziato costare della medesima, ciò fù per altro per giustificare sempre più l'oggetto principale ed unico del Giudizio, la ineseguibilità cioè, della Sentenza dei 30. Settembre 1823. l'irregolarità del trasmesso precetto, e la giustizia della fatta opposizione dedotta dal non essere la Sentenza predetta in stato di legittima eseguibilità, siccome ciò resulta dal tenore istesso della detta Scrittura leggendosi in essa „ ivi „ Costituito il comparente in Giu„ dizio in primo luogo espressamente dedusse contro la sentenza l'*eccezio„ ne* dell'insanabile nullità, e successivamente fa istanza che il Tribunale „ assuma cognizione di tal nullità, e pronunzi esser costato, e costare della medesima „ ma determinando quale delle implorate dichiarazioni esser doveva l'effetto concluse „ ivi „ E non essersi perciò potuto ne potersi proce„ dere ad eseguire in parte alcuna la Sentenza suddetta con la condanna 7
„ degli avversari in tutte le spese. „

Non rimase senza replica si fatta scrittura, ed il sig. Mercatali e LL. CC. con atto dei 12. Agosto 1826. dopo avere dato le sue repliche alla dedotta nullità della Sentenza dei 30. Settembre 1823. conclusero per la conferma del Precetto, e nel rigetto della opposizione, tornando così a costituire tema unico del Giudizio il pregio, o l'insussistenza della fatta opposizione.

Pose termine a questa contestazione la Sentenza dei 16. Agosto 1826. e con essa fù rigettata l'istanza di una nuova notificazione della Sentenza dei 30. Settembre 1823. pretesa dal sig. Fabroni prima che la medesima potesse portarsi ad esecuzione, fù dichiarata improponibile avanti quel Tribunale, *l'eccezione* della nullità della detta Sentenza, e fu confermato il precetto ordinando che quello fosse portato ad effetto.

Al confronto pertanto di questi atti non può revocarsi in dubbio che la *nullità* della Sentenza del 30. Settembre 1823., non fosse una mera e semplice *Eccezione* dedotta a giustificare la fatta opposizione; quindi non può ad essa attribuirsi la efficacia di creare un nuovo Giudizio distinto da quello, che dipendeva dalla opposizione fatta al Precetto trasmesso per la somma soltanto di lire 69. 14. 4. giacchè la *nullità* fù dedotta per ecce-

zione, come stà scritto nell'atto degli 11. Agosto 1826. di questa eccezione fù domandato, che se ne assumesse l'esame, e fosse anchè canonizzata, e quando tutto questo presenta l'atto surriferito, si vede nella dedotta nul-
8 lità la *difesa* che si proponeva dal sig. Fabroni, e così questa deduzione non degenera da una vera e propria difesa, alla quale mirano per loro proprie-
9 tà naturale, le *Eccezioni* che dal Reo convenuto si propongono siccome con i concordanti osserva *Mas. ad chartar. Dec.* 32. *N.* 26. *Tom.* 2. *pag.* 327. *et Rot. in Thesaur Ombros. decis.* 33. *N.* 51. *Tom.* 8.

E sebbene sia vero che le domande *reconvenzionali*, costituiscono
10 subietto di Giudizio, egualmente che le domande *convenzionali*, e la *reconvenzione* può esser dedotta tanto *espressamente*, che in un modo *tacito*,
11 come per tutti avverte *Costantin. ad stat. urb. annot.* 7. *N.* 4. *Tom.* 1. pure la dedotta nullità non può riguardarsi bastante a costituire una domanda reconvenzionale per parte del sig. Fabroni proposta.

Poichè pur troppo accade, che sotto le apparenze di una *reconvenzione* non si ascondono che delle mere *eccezioni*, le quali perciò non hanno i pregi della vera reconvenzione, ma rimangano nella Classe di semplici ec-
12 cezioni, che mirano a distruggere l'intenzione dell'attore, ed a stabilire la giustizia della Causa; e ciò si verifica specialmente quando la *reconvenzione* non tende che a *perimere* la domanda *convenzionale*, e che la *reconvenzione* non ha che l'effetto di procurare a colui che la propone, che il suo avversario sia respinto dalla sua pretensione, ed in questi termini la *Reconvenzione* opera soltanto come una pura *eccezione*, e non ha della Recon-
13 venzione i resultati perlochè opportunamente rileva *Lancet. Variar. Resolut Part.* 2. *Cap.* 13. *de Reconvent. N.* 36.

Il dubitare poi che al solo oggetto di perimere l'azione dei sigg. Mercatali, e LL. CC. e di respingersi dalla loro pretensione non estesa che al conseguimento di Lire 69. 14. 4. deducesse il sig. Fabroni l'eccezione della nullità della Sentenza dei 30. Settembre 1823. non è altrimenti concesso; dopo che nella parte effettuale della scrittura degli 11. agosto 1826. dopo l'allegazione della detta nullità, e l'imploratane favorevole dichiarazione si soggiunse « ivi « E non essersi perciò potuto nè potersi procedere ad ese« guire in parte alcuna la Sentenza suddetta « e perciò è forza il concludere che la nullità della Sentenza dei 30. Settembre 1823. non formò giammai soggetto di una domanda reconvenzionale, ma rimase sempre nei puri termini di una Eccezione proposta, e difesa dal sig. Fabroni, ed a semplice
14 repulsa della esecuzione a di lui danno incoata.

Stabilito pertanto, per le cose fin qui rilevate, che la nullità, alla quale si ebbe ricorso nel Giudizio terminato con la Sentenza dei 16. Agosto 1826. e con la quale fù autorizzata l'esecuzione per una somma inferiore alle Lire 70. si sostanziò in una vera, e propria *eccezione*, a pretendere di questa Sentenza l'appellabilità avanti la Ruota, invano si ha ricorso agli ar-
15 ticoli della Procedura già indicati, ed alle Decisioni di già rammentate.

Poichè se si tratta dell'Articoli 699. l'intelligenza che al sig. Fabroni

più favorevole possa attribuirsi è quella, che qualora subietto per se stante
del Giudizio sia stato la *nullità* o *l'incompetenza* la pronunzia Giudiciale
che ne emani, può andar soggetta all'appello, per quanto questa nullità sia
dedotta in un merito di Giudizio, che renderebbe la pronunzia inappella-
bile; ma la disposizione predetta non potrà mai estendersi in guisa, e por-
tarsi a comprendere anche le Sentenze nelle quali nel corso del Giudizio
sia stata da una delle Parti dedotta l'eccezione della nullità all'effetto pre-
ciso di respingere l'azione dell'avversario, mentre se il merito di queste Sen-
tenze è tale che le renda inappellabili, non potranno al certo divenire ap-
pellabili per essere stato nella trattativa della Causa assunto l'esame, e ri-
gettata una vera, e propria *eccezione* di nullità, giacchè l'eccezioni de-
dotte a difesa non costituiscono un merito che la renda, d'altronde appella- 16
bile.

E che sia questa la vera intelligenza, alla quale va soggetto il mento-
vato art. 699, è ben facile in rimanerne persuasi, sempre che senza preven-
zione il detto articolo si esamini.

Di fatti la rubica del Titolo in cui si contiene l'art. 699. presenta, che
in esso si tratta « dell'appellabilità ò inappellabilità delle Sentenze »

Coerentemente a questa dichiarazione si vede ben chiaro, che laddo-
ve all'art. 699. si usano quelle espressioni « se si tratta d'incompetenza ò
« di nullità, l'appello è sempre ammissibile » non si è potuto intendere,
che la disputa di nullità ò d'incompetenza, comunque intervenuta in un 17
Giudizio, renda appellabile la Sentenza che nè emano, qualora il di lei me-
rito la renda inappellabile ma bisogna ritenere che ragioni delle Sentenze
che hanno pronunziato sulla incompetenza ò sulla nullità, giacchè il titolo
predica dell'appellabilità, o inappellabilità delle Sentenze, e quindi neces-
sariamente si referisce alle pronunzie, che sopra la nullità o l'incompetenza
siano intervenute, e non già alle Sentenze per il loro merito inappellabili,
delle quali la contestazione, che le ha precedute, ha richiamato a conosce-
re di una qualchè nullità, incidentemente e per modo di vera, e propria ec- 18
cezione, diretta a repellere le domande dell'avversario

Meno poi all'intento del sig. Fabroni giovar poteva il tenore dell'art.
720. giacchè dichiarandosi in esso, che l'appello sarà sempre ammissibile
per il Capo della nullità ancora che la Sentenza sia d'altronde inappellabi-
le è forza da queste espressioni il concludere che la nullità costituitiva dell' 19
appello è quella che si rimproverava alla Sentenza stessa, e non già quando
la nullità è caduta in esame nel Giudizio, come una eccezione diretta a re-
spingere la domanda coerentemente alla intelligenza attribuita a questo arti- 20
colo dalla *Decis. 31. per tot. Tom. 6. del Tesor. del For. Tocan.*

Nè a ritenere come vero il concetto ai detti articoli come sopra attri-
buito, erano d'ostacolo le decisioni dal sig. Fabroni invocate, e che sono
state superiormente rammentate, giacchè dal loro materiale riscontro evi-
dentemente resulta che la Sentenza della quale fù ammesso nei respettivi
casi l'appello per quanto si trattasse di un merito tenuissimo, ed inferiore alle

Lire 70. aveva avuto espressamente per oggetto la nullità di una qualche
21 Procedura, ò l'incompetenza, come rispetto alla *Decis.* 28. *Tom.* 1. *dellè Inedit del Tesoro del For. Toscan.* bene rilevasi dal num. 2. quanto alla *Decis.* 34 *Tom.* 4. lo accerta il tenore del *num.* 2. e rispetto alle *decis.* 11. *Tom.* 8. serve il riportarsi *al N.* 1. *et* 2. così è chiaro, che le dette Decisioni non che esser contrarie alla intelligenza attribuita all'art. 699 la confermano anzi, e la mantengono, subitochè rendono appellabile, qualunque sia il merito, quelle Sentenze che hanno avuto per assoluto oggetto della loro pronunzia, la nullità o l'incompetenza.

Perlochè quando si deve essere certi che la *nullità* del sig. Fabroni obiettata alla Sentenza dei 30. Settembre 1823. fu nel Giudizio terminato con la Sentenza dei 16. Agosto 1826. che aveva per soggetto un merito pecuniario inferiore alle Lire 70, da esso dedotta, come mera, e semplice eccezione tendente a respingere l'azione contro di esso promossa è evidente che *inammissibile* era l'appello che dalla detta Sentenza dei 16. Agosto
22 1826. interposto venne, e che giustamente la Ruota di Firenze ne pronunziò il rigetto.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Fabio Remigio Fabroni dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel 15. Gennajo 1828. a favore dei Sigg. Andrea Mercatali, e CC. di LL. e bene respettivamente essere stato giudicato con la detta Sentenza mediante la quale fù dichiarato inammissibile, e rigettato l'appello già interposto dal detto sig. Fabio Fabroni contro la Sentenza del Tribunale di Marradi del 16. Agosto 1826. e perciò conferma in tutte le sue parti la detta Sentenza Ruotale del dì 15. Gennajo 1828. e condanna l'appellante sig. Fabroni nelle spese anche del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*,
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Giovan Batista Brocchi *Relatore*, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Prodution. diei 11. Aprilis 1828.

In Causa Casanuova e Collodi

Proc. Mess. Orazio Casanuova — Proc. Mess. Cesare Dazzi

Argomento

La riproduzione degli atti della precedente Istanza ne' Giudizi di appello è a solo carico dell'appellante, e l'appellato che volontariamente hà depositato il processo, e dipoi lo ha ritirato, non può esser costretto a farne di nuovo il deposito.

Sommario

1. *L'appellato non ha obbligo alcuno di allegare, e riprodurre gli atti della precedente Istanza, essendo questa obbligazione interamente a carico dell'appellante.*

2. *L'appellato, che per propria volontà deposita il processo della precedente Istanza, e dipoi lo ritira non può essere obbligato a reiterarne il deposito.*

3. *Gli atti facoltativi, e di pura volontà escludono la necessità della Legge.*

Storia della Causa

Nella Sentenza Graduatoria dei Creditori Carassali proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 18. Settembre 1827 fu collocato in primo grado, e con privilegio il sig. Dott. Orazio Casanuova come Procuratore incaricato della Procedura di detta Graduatoria per l'importare degli Atti, Funzioni, e spese, e copie occorse per la Graduatoria medesima.

Da questa Sentenza interpose appello avanti la Regia Ruota Civile di Firenze il sig. Gaetano Collodi in quella parte che tassò le spese come sopra dovute, ed accordate in primo grado, e con privilegio a favore del sig. Dott. Casanuova domandando

la riduzione, moderazione, e correzione della fattane tassazione comecchè eccessiva, ed erronea.

Pendente questo appello (e dopo che venne elevato, e trattato un incidente nel quale restò in proprio succumbente il sig. Dott. Dazzi Procuratore del sig. Gaetano Collodi,) questi domandò incidentalmente con sua Scrittura dei 27. Marzo 1828. che venisse ordinato al sig. Dott. Orazio Casanuova di depositare negli Atti della Cancelleria della Ruota il processo della Graduatoria Carassali unito alla copia autentica della relativa Sentenza.

Il sig. Dott. Orazio Casanuova dopo aver fatto osservare, che fino del 28. del precedente mese di Febbraio, allà semplice richiesta fattali ex adverso aveva eseguito il deposito, che nuovamente gli veniva allora domandato, e che contro quel deposito non era stato in debito tempo avanzato alcun reclamo dalla parte contraria, la quale anzi si era sodisfatta sul deposito stesso, mentre aveva essa fatti tutti quei riscontri, e quegli esami che aveva reputato del suo interesse sopra il processo, e la Sentenza depositata, si rimesse alla savicezza, e giustizia della Ruota sulla domanda del nuovo deposito sopra avanzata per parte del sig. Collodi.

E la Regia Ruota con sua pronunzia dei 29. Marzo 1828., nella insistenza dell'appellante sig. Collodi dichiarò non esser luogo al richiesto deposito, per esser già stato altra volta eseguito dal sig. Dott. Casanuova, e condannò il signor Collodi medesimo nelle spese dell' incidente.

Da questa pronunzia interpose appello al Supremo Consiglio il succumbente sig. Gaetano Collodi, e la questione fu definitivamente decisa nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè ritenuto in fatto che il sig. Dott. Orazio Casanuova rivestiva nel Giudizio pendente avanti la Regia Ruota Civile di prime appellazioni della Città di Firenze la qualità di appellato, derivava da ciò per necessaria conseguenza, che al medesimo niuna obbligazione incumbeva di allegare, e respettivamente riprodure gli Atti, e processo della precedente Istanza, essendo in vece una tale obbligazione portata del tutto a carico dell'appellante, come prescrivono in Lettera gli Art. 747. e 749. dell' at-
1 tuale Regolamento di Procedura.

Attesochè dall'avere il detto sig. Casanuova proceduto una volta al deposito dei detti atti e processo, stato quindi da esso

successivamente ritirato, non poteva legalmente inferirsi essere egli tenuto a reiterare il deposito stesso quante volte fosse piaciuto all'appellante sig. Gaetano Collodi, poichè quando era indubitato, che l'effettuazione di detto deposito non era a riguardo 2
del sig. Dott. Casanuova un vero, e proprio atto obbligatorio, ma oppostamente un mero, e semplice atto facoltativo rendevasi quindi a suo favore, per l'oggetto di esimerlo dal carico di un deposito, applicabile il notissimo aforismo legale, per cui sappiamo, che gli atti facoltativi, e di semplice volontà escludono la necessita della Legge *Babbosa de Axiomat. Iuris Axioma* 12. *N.* 12. „ ibi Actus merae voluntatis excludit Iuris necessitatem. „ 3

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Gaetano Collodi dal Decreto contro di esso, ed a favore del Dott. Orazio Casanuova proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 29. *Marzo* 1828., *e bene respettivamente con detto Decreto pronunziato, e dichiarato, e perciò quello confermando, siccome conferma in tutte le sue parti, ordina doversi eseguire secondo la sua forma e tenore.*

E condanna l' appellante sig. Gaetano Collodi a favore del Dott. Orazio Casanuova nelle spese anco stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi,
cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Rel.*, *Consiglieri.*

DECISIONE XVI.

RUOTA FIORENTINA

Florentina Literar. Cambii diei 18. Martii 1828.

In Causa Manetti E Daddi

Proc. Mess. Luigi Pelli — Proc. Mess. Luigi Migliori

Argomento

La concordia che il Negoziante fallito ha fatto co' suoi Creditori, e ch' è stata confermata dal Tribunale competente, lo riabilita all' amministrazione libera dei suoi Beni, ed a contrarre validamente qualunque obbligazione commerciale.

Sommario

1. *La cessione dei beni non esonera il Mercante cedente dall obbligo di pagare le le sue Cambiali.*

2. *La riabilitazione del Negoziante fallito al Commercio è necessaria per assumere l'esercizio di Banchiere, di Sensale, e per intervenire alla Borsa, ma è indifferente all' effetto, che egli possa esercitare qualunque altro ramo di Commercio.*

3. *Quando il Mercante fallito ha fatto la concordia co' suoi Creditori, e ch' è stata omologata dal Tribunale competente, qualunque obbligazione, che contragga è ben contratta, ed egli è tornato alla libera amministrazione dei suoi beni.*

4. *Giustificata nel debitore della Cambiale la qualità mercantile, giustamente il Tribunale di Commercio deve rilasciargli l' esecuzione personale.*

Storia della Causa

Possessore il sig. Giovanni Manetti a titolo oneroso di una Cambiale, tratta dal sig. Vincenzio Cecchi al di lui Ordine, so-

pra Gaspero Daddi nel 23. Maggio 1827. alla scadenza di tre mesi per valuta di bestiami per uso del Macello da esso Daddi, e da questo accettata per pagarsi al domicilio di Giovanni Panerai in Firenze, la qual Cambiale girata dal traente al detto possessore fu protestata di non pagamento ne' 4. Ottobre suddetto per i rogiti del Notaro Ferdinando Cartoni il 6. del detto mese, e per gli atti della Cancelleria esecutiva del Magistrato Supremo trasmesse al suo Debitore il Precetto a pagargli nel termine di ore 24. l' importare della enunciata Cambiale in lire 415. pari a fior. 249., frutti, e spese con la comminazione dell' arresto personale in defetto di pagamento nell' assegnato termine.

Oppose il Daddi a questo Precetto con atto del dì 11. del detto mese, fondando la sua opposizione sull' asserzione di aver fatti de' pagamenti in conto della Cambiale tanto al Cecchi traente, quanto al domiciliatario Panerai, e fino al Manetti possessore, asserzione che rimase meramente gratuita avanti al Tribunal di Commercio, perchè non giustificata in veruna guisa per la parte del Daddi, per cui il Tribunale facendo diritto alle Istanze del sig. Manetti, rigettò con l' enunciata Sentenza l' opposizione del Debitore, e confermò il trasmessogli precetto.

Da questa Sentenza il Daddi interpose appello per il capo della nullità, e per quello dell' ingiustizia con atto de' 12. Novembre 1827., e quello proseguì avanti la Ruota nel successivo di 27., e dedusse quindi i gravami con Scrittura de' 12. Dicembre di detto anno allegando.

Primo. Di non esser Debitore della somma reclamata attesi i pagamenti fatti al traente, al Domiciliatario, ed al Possessore attuale della Cambiale.

Secondo. Di aver fatta la cessione dei Beni ai suoi Creditori e per conseguenza quantunque rimanesse in lui la facoltà di far Contratti non poteva per questo fare delle obbligazioni mercantili.

Terzo Di non esser soggetto all' arresto personale per aver perduto in forza di tal cessione la qualità mercantile, finchè non fosse stato riabilitato al Commercio.

Questi supposti gravami furono confutati in atti per la parte dell' appellato osservando alla Ruota quanto al primo, che non vi era in processo la benchè minima prova degli asserti pagamenti in conto della Cambiale, e che era d' altronde inverisimile, che si fossero fatti de' pagamenti al traente, giacchè la Cambiale passò nel sig. Manetti nel giorno medesimo della di lei creazione, che lo era tanto più rapporto a quelli supposti fatti al domiciliatario,

il quale alla presentazione della Cambiale, dichiarò di non pagarla per mancanza di fondi, come rilevasi dall' atto di protesto, e che era totalmente falso che ne fossero stati fatti al Possessore: E quanto alla supposta cessione dei beni, replico che di questa non constava in atti, e che non poteva, quatenus allegarsi, quando il Daddi era ritornato al commercio, esercitando la sua arte di Macellaro, conforme vedevasi ancora dalla valuta della Cambiale.

Dietro a ciò la Ruota emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè prescindendo dall' ispezione, giacchè l' uopo della causa non richiedeva, se la cessione dei beni fatta da un Mercante, produca gli effetti medesimi della dichiarazione del Fallimento; E ciò ammesso ancora per ipotesi; pur non ostante male a proposito invocava nel caso attuale il Daddi questa cessione di Beni equivalenti anco al Fallimento per esonerarsi dal pagamento della controversa Cambiale mediante la coazione personale nel pre. supposto di non essersi potuto il medesimo mercantilmente obbligare prima della di lui formale riabilitazione al commercio; Imperocchè come in interpetrazione del Codice di Commercio hanno riconosciuta i Tribunali necessaria questa riabilitazione perchè il
1 Negoziante fallito possa assumere l' esercizio di Banchiere, di Sensale, ed intervenire alla Borsa, altrettanto però è stata riconosciuta indifferente all' effetto che egli possa esercitare qualunque altro ramo di commercio *Tesor. del For. Tos Tom.* 8. *Dec.* 49. *pag.*
2 268.

Attesochè questa riabilitazione tanto più rendevasi indifferente e non punto necessaria, quando il mercante fallito aveva proceduto alla concordia con i suoi Creditori, ed era stata questa omologata dal Tribunale competente, come appunto rapporto al Daddi verificavasi, il quale o si considerasse fallito con la cessione dei beni che fu ammessa con Sentenza del cessato Tribunal di prima Istanza di Firenze del 25. Settembre 1812., o posteriormente a questa cessione, era certo, ed accertato lo aveva lo stesso di lui Difensore, ch'egli fu nel 1818. ammesso ad una concordia, che venne sanzionata con Sentenza del Tribunale di Commercio; Cosicchè in questi termini non era più disputabile, che egli da quell' epoca almeno fosse ritornato alla libera amministrazione dei suoi beni, e che così validamente avesse contratta la obbligazione commerciale di che nella ridetta Cambiale o Biglietto all' ordine del 23. Maggio 1827.

Attesochè giustificata in tal modo la qualità mercantile nel Daddi, e la natura mercantile della di lui obbligazione validamente, e competentemente aveva su quella pronunziato il Tribunale di Commercio col rilascio dell' esecuzion personale. 4

Attesochè giustamente aveva ancora il detto Tribunale pronunziato nell'altro rapporto della condanna del Daddi al plenario pagamento della somma enunciata in detta cambiale poichè non erasi per parte del medesimo somministrata giustificazione alcuna sopra i diversi pagamenti, che asseriva di aver fatti in conto della medesima.

Attesochè non sussisteva poi che questo medesimo Tribunale avesse denegata giustizia al Daddi, nulla pronunziando sulle posizioni, la di cui ammissione egli sosteneva di aver richiesta, poichè oltrechè il fatto di simil richiesta restava smentito dalle narrative della Sentenza appellata, nelle quali verune altre pretensioni del Daddi si enunciavano ad eccezione di quelle resultanti dalli da esso supposti pagamenti, si rilevava d' altronde da un atto di dichiarazione, intimazione, e citazione inserito nel processo del Daddi, che portava in fronte la data del 26 Ottobre 1827., e che appariva notificato nel giorno medesimo dal Cursore Torelli, che Natale Cecchi Traente e Girante del controverso recapito era stato intimato ad intervenire in Causa col giratario Giovanni Manetti, e citato per essere la mattina del 16 Novembre successivo avanti il Tribunale di Commercio per sentire ammettere le posizioni da esso prodotte; cosicchè poteva inferirsene, che questa intimazione, e citazione la quale fino al 16. Novembre non doveva produrre alcun effetto, o fosse posteriore alla emanazione della appellata Sentenza la quale si verificò nello stesso giorno 26. Ottobre, o comunque anche anteriore al momento della detta emanazione fosse di fatto, e ragionevolmente ignorata da primi Giudici i quali appunto per non averne fatta menzione nella detta Sentenza è luogo a credersi che non la trovasser nel processo, che era al loro esame sottoposto.

Attesochè in qualunque evento poi questa intimazione, e citazione poteva da que' Giudici impunemente trascurarsi, quando non dedotta avanti i medesimi dal Daddi l'eccezione di esser mancante della qualità mercantile, nessuna contradizione al precetto trasmessoli in ordine alla detta Cambiale poteva esser accolta, non che quella resultante dalle posizioni, se non previo il deposito ordinato dal §. 3. della Notificazione del 23. Novembre 1818. 5

Attesochè queste medesime ragioni ricorrevano, per trascurare

anche nel Giudizio attuale queste posizioni per le quali istanze scritte riscontravavasi negli atti, ed oltre di questo ancora, perchè l' incidente a queste relativo non era stato poitato all' Udienza, avendo mancato di comparirvi nel giorno da esso prefisso il
6 Procuratore del Daddi, che ne doveva presentare speciale Istanza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Gaspero Daddi con la Scrittura del 12. Novembre 1827. dalla Sentenza proferita dal Tribunal di Commercio di Firenze ne 26. Ottobre 1827. a favore del sig. Giovanni Manetti, e respettivamente con questa, bene, e validamente giudicato; conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, e ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante Daddi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Giovanni Andrea Grandi,
e Baldassarre Bartalini *Relatore Auditori.*

DECISIONE XVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Admis. Appellat. diei 14. Aprilis 1828.

In Causa Ricci — e — Ferrini

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Pagni

Argomento

Non è ammissibile l'appello da una Sentenza allora quando l'interposizione del medesimo è fuori dei termini stabiliti dalla Legge.

Sommario

1. *Quando l'appello è interposto fuori del termine Legale non è ammissibile.*

Storia della Causa

Resulta dal Pubblico Istrumento del dì 23. Ottobre 1815. ricevuto dal Notaro Topi, che il Procuratore ad negocia del sig. Cav. Colonnello Augusto Ricci assente allora dalla Toscana procedè alla liquidazione di alcuni conti di dare, ed avere con Pietro Alessandro Ferri di Siena, dependente da un Impresa di Fornitura Militare, e questa liquidazione dette a carico del sig. Ricci un resultato di cospicuo debito, che il mandatario suddetto si obbligò di pagare al sig. Ferri a suo Ordine S. P.

Tornato successivamente il sig. Ricci in Toscana verificò ben presto, che il suo Mandatario a di lui pregiudizio aveva fatto un errore patente di franchi 11,535., e 17. Centesimi.

Il Ferri per altro aveva a quell'epoca esatti i Capitali ceduti meno quello delli Scudi 3000 a carico del sig. Tassinari.

Egli è bensì vero, che anco di questi medesimi Capitali aveva egli disposto per mezzo di Cessione fattane in tre distinte partite a favore prima di Samuel Ambron, e dipoi del sig. Giuseppe Biancìardi, e finalmente dei Fratelli Ferrini di Siena.

Il sig. Ricci adunque, onde aver la correzione dell'errore suddetto, ed il correspettivo storno della cessione di una rata corrispondente del Credito Tassinari chiamò a quest'effetto avanti il Magistrato Supremo di Firen-

ze non tanto il Ferri, quanto i suddetti Cessionari Ambron, Bianciardi, e Ferrini per sentir dichiarare in loro contradittorio erronea ed ineseguibile la liquidazione per detta somma di Franchi 11,335. e 17. centesimi, e per sentir dichiarare nel tempo istesso nulla, e come non avvenuta entro la corrispondente rata di Franchi 11,335. e cent. 17. a pregiudizio dei Cessionari suddetti la cessione come sopra fatta del Credito Tassinari.

Dopo lungo, ed impegnosisissimo Giudizio il Magistrato Supremo colla Sentenza dei 27. Gennaio 1820. accolse pienamente le Istanze del sig. Ricci tanto in faccia al Ferri, come in faccia ai Cessionarii del Capitale Tassinari.

Questa Sentenza dopo essere stata notificata a tutti i succumbenti, e appellata dal solo Ferri venne dipoi confermata quanto al di lui interesse dal Supremo Consiglio sotto dì 31. Agosto 1822. ed i motivi di questa ultima Sentenza sono riportati nel *Tesoro del Foro Toscano Tom.* 7. *pag.* 333.

Dopo le quali conformi Sentenze il Capitale degli scudi 3000. a carico del Tassinari dovette considerarsi come rimasto sempre, e senza contrasto nel Dominio del sig. Ricci entro la rata suddetta di Franchi 11000. e centesimi 17. e così per scudi 3000. circa, non menochè per i frutti dal dì della inefficace, e nulla Cessione fatta come sopra dal suo Mandatario.

Mentre pendeva questa lite ebber luogo alcune Graduatorie sul Patrimonio Tassinari.

Nelle quali Graduatorie comparsi non tanto il sig. Ricci, quanto il Ferri preteso Cessionario come i successivi suddetti Cessionari del Ferri il Magistrato attesa l'incertezza della Lite non potè dispensarsi dall'accordare a tutti la medesima collocazione colla condizione che il pagamento dovesse poi essere effettuato a quello fra i concorrenti, che fosse stato in fine di lite riconosciuto proprietario del Capitale.

Nell'anno 1823. essendosi aperto un nuovo Giudizio di Graduatoria il sig. Ricci attesa la inutilità delle precedenti collocazioni fu sollecito di comparire, e di domandare la sua collocazione per la rata suddetta di Franchi 11,535. e centesimi 17. e frutti correlativi allegando le due suddette conformi, che avevano stabilito in lui per detta quota la proprietà del Credito suddetto.

Ma la Sentenza Graduatoria del Magistrato Supremo de' 30. Agosto 1824. malgrado ancora le opposizioni, e rinnuovate allegazioni del signor Ricci, collocò cumulativamente tanto il medesimo sig. Ricci; che i pretesi Cessionari suddetti.

E ciò sul fondamento, che il sig. Ricci non aveva giustificate le sue deduzioni, quasichè vi fosse stato il bisogno di produrre le Sentenze, ed i Documenti, che esistono nelle Cancellerie dei Tribunali allorchè specialmente non venga fatta Istanza alcuna in proposito.

Il sig. Ricci adunque ricorse alla Regia Ruota, e domandò di essere collocato esclusivamente per detta quota di Credito, e relativi frutti.

I soli Fratelli Ferrini comparvero avanti la Ruota a contrastare al sig. Ricci la domandata correzione, e così la collocazione esclusiva per detta somma. Ma qualunque opposizione dei Fratelli Ferrini non poteva essere che insussistente subitochè incontrava l'ostacolo della citata Sentenza del Magistrato Supremo dei 25. Gennaio 1820. passata già di tanto tempo in cosa giudicata.

La Ruota infatti sentita la discussione delle Parti era sul punto di pronunziare, allorchè i sigg. Fratelli Ferrini si appresero al compenso di interporre appello dalla Sentenza predetta de 25. Gennaio 1820. sulla cui esecuzione avevano contestato solennemente il Giudizio.

Fu allora che il sig. Ricci oppose ai Ferrini la inammissibilità del loro così serotino appello, e da questa eccezione prese vita questa disputa Incidentale.

I fratelli Ferrini infatti onde rilevarsi dall'opposta eccezione d'inammissibilità del serotino appello allegarono (senza prima verificarlo) la mancanza di registro di rapporto della notificazione della Sentenza.

La supposta mancanza per altro di questo requisito fu smentita nell'istante essendo invece rimasto giustificato che il registro era stato fatto appena che le Decisioni conoscer ne fecero il bisogno vale a dire nei 26. Novembre 1822. „ ivi „ Notificata il primo Febbraio 1820. come resulta dal „ rapporto annesso alla responsiva in filza N. 1808. ricevuta li 26. No- „ vembre 1822. firmato „ Francesco Pettini Primo Coadiutore „

Stretti da questa prova i fratelli Ferrini altre eccezioni messero in campo non solo illegali, e mal fondate, ma piuttosto ingiuriose, alle quali rispose la Ruota con la sua Sentenza de' 2. Agosto 1827. come dai motivi che l'accompagnano.

Dalla Sentenza Ruotale interposero appello i sigg. Ferrini avanti il Supremo Consiglio, dal quale fu emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè costava in fatto che la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 25. Gennaio 1820. era stata regolarmente notificata in Siena ai sigg. Fratelli Ferrini fino dal dì primo Febbraio dello stesso anno 1820. come ne faceva indubitata fede il rapporto del Cursore Alessandro Castellini riportato in piè della prima copia autentica della detta Sentenza, e la Lettera responsiva scritta dal Cancelliere del Tribunal di Prima Istanza di Siena sotto la data del 25. Novembre 1822.

Attesochè la detta notificazione restava viepiù avvalorata dalla circostanza, che nell'originale della detta Sentenza indubitatamente esisteva il Registro del Rapporto suddetto fatto dal Coadiutore sig. Pettini in esecuzione della rammentata Responsiva della Cancelleria del Tribunale di

Siena „ ivi „ Notificato il primo Febbraio 1820. come resulta dal rappor-
„ to annesso alla Respousiva in Filza N. 1800. Ricevuta li 26. Movembre
„ 1822. firmato Francesco Pettini Coadiutore.

Attesochè invano si pretendeva dai sigg. Fratelli Ferrini d'impugnare l' efficacia deldetto Registro sul fondamento della mancanza della data, poichè ciò che sia se quando si tratta di notificazione effettuata per mezzo di sussidiaria l'indicazione che si faccia nel Registro del giorno, nel quale è pervenuta la respousiva alla Cancelleria costituisca un equipollente della data del Registro, in quanto debba questo ritenersi come fatto nel giorno dell' arrivo della detta responsiva, egli era certo che il rapporto esisteva senza dubbio in piè dell' Originale della Sentenza della quale si tratta del dì 5. Febbraio 1823. facendo prova piena di questa verità di fatto una seconda copia autentica estratta sotto di 5. Febbraio 1823. dall' archivio del Magistrato Supremo dal Coadiutore sig. Cartoni, e prodotta negli Atti della Causa, trovandosi nella detta copia trascritto, e riportato tale quale il controverso Registro, talchè non poteva mettersi in dubbio la di lui esistenza nel giorno almeno, nel quale la detta Copia venne estratta vale a dire nel 5. Febbraio 1823.

Attesochè niente rilevava a favore dei Fratelli Ferrini la circostanza che la detta seconda copia autentica fosse stata consegnata al difensore del sig. Ricci sotto dì 2. Luglio 1817. quasi che dovesse credersi che ancora l' estrazione della copia stessa fosse stata fatta nel giorno medesimo. Imperocchè non era proponibile il dubbio a fronte della fede che deve attribuirsi al Ministro di Cancelleria, il quale in piè della Copia medesima aveva dichiarato che la di lei estrazione era stata fatta sotto dì 5. Febbraio 1823. corroborata dal giornale di Copie che si conserva nella detta Cancelleria, dal quale resultava essere stata fatta dal Copiata Bartoli la Copia prodotta come sopra.

Attesochè nel complesso di tutte le sopra enunciate circostanze rimanendo bastantemente giustificata in fatto l'esistenza del Registro suddetto in piè dell' Originale della Sentenza dei 25. Gennaio 1820. all' epoca per lo meno del 5. Febbraio 1823. ne veniva per necessaria conseguenza che l'appello interposto dai sigg. Fratelli Ferrini sotto dì 31. Maggio 1827. dalla Sentenza medesima dovesse riguardarsi come interposto fuori del termine legale, e perciò serotino, ed inammissibile siccome eveva dichiarato la Ruota.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte dei sigg. Tommaso, e Antonio Fratelli Ferrini contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 2. Agosto 1827. ai medesimi contraria, e favorevole respettivamente al sig. Cav. Colonnello Augusto Ricci conferma perciò la Sentenza predetta in tutte le di lei Parti, e ordina quella eseguirsi secondo la sua forma e tenore.

Condanna finalmente li appellanti Ferrini nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Fr ancesco Maria Moriubaldini *Relat.* Gio. Batista Brocchi
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Praetens. Admis. Test. diei 16. *Aprilis* 1828.

IN CAUSA RAFFI E GENNARI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

ARGOMENTO

La risposta alle posizioni, che non costituisce un principio di prova in scritto, toglie a quegli che domanda l'ammissione dei testimoni ogni diritto di ottenerla, coerentemente alla disposizione della Legge.

SOMMARIO

1. *La risposta alle posizioni costituisce un principio di prova in scritto quando pone in essere un primordio di quella obbligazione, che mediante la prova testimoniale ne venga dimostrata la conclusione.*

2. 3. *Quando nelle affermazioni del ponente manca il primordio relativo al subietto, o che le cose da lui affermate sono negate dal Rispondente se si ammettessero i Testimoni, si ammetterebbe una prova contro la disposizione della Legge.*

4. *Non può ritenersi alcuna cosa come confessata se non dove la confessione apparisce chiara, e precisa.*

5. *Le cose oscure, incerte, e non provate si hanno come inesistenti riguardo a colui, che la sua intenzione vi ha fondata.*

STORIA DELLA CAUSA

Vertevano tra Raffi e Gennari due questioni l'una di turbato possesso, l'altra di servitù di passo, introdotte ambedue avanti il Tribunale di Arcidosso. Sopra tali vertenze trovavasi redatto dal Vicario di Arcidosso un così detto Processo verbale di transazione de' 12. Aprile 1824.; dal quale apparisce, che le dette vertenze vennero transatte, e conciliate nel modo in quello indicato.

Il Gennari domandò contro il Raffi, che venisse portata ad effetto la transazione secondo il rammentato Processo verbale; ed il Raffi impugnò l'esistenza giuridica del Contratto.

Contestata la lite sopra l'esecuzione suddetta, la quale portava a stabilire le spese dei Giudizi il Vicario decise circa le medesime in esecuzione appunto del precedente Processo verbale, come costa dalla Sentenza de' 23. Giugno 1824.

Essendosi dalla Sentenza appellato il Raffi, furono a lui date le posizioni, e dalle risposte di esso resulta negata la esistenza del detto Contratto; allora il Gennari domandò di essere ammesso alla prova testimoniale, producendo i capitoli per il Monaci, per una tal Pastorelli Tessitrice, e per una tal Gennari campagnuola.

La Ruota di Grosseto con Sentenza de' 24. Marzo 1825. denegò l'ammissione della prova testimoniale.

Appellò il Gennari da detta Sentenza, e portata la causa all'udienza di questo Supremo Consiglio, fu risoluta come segue.

MOTIVI

Attesochè ritenuto, come ritenevasi almeno ipotesi dallo stesso sig. Gennari appellante, che il Processo verbale compilato dal Giudice di Arcidosso non fosse un documento capace di affliggere per sè stesso il sig. Raffi che impugnava le cose ivi contenute riguardo alla transazione delle controversie fra le suddette parti precedentemente insorte, la disputa si riduceva a vedere se la preesistenza di questa transazione dal predetto Giudice nel suddetto processo asserta, e tenuta ferma come presupposto *sine qua non* della Sentenza de' 23. Giugno 1824., che aveva fatto ragione tra le parti relativamente alle spese nelle loro controversie reciprocamente incontrate, potesse per mezzo dei Testimoni provarsi.

Attesochè non vi era, nè poteva esservi dubbio che il merito della causa fosse tale, e tanto per cui di regola non fosse ammissibile il suddetto esperimento giusta il contenuto nell'Artio. 1341. del Codice Francese conservato in Toscana con le relative disposizioni sulla materia; per la qual cosa viepiù si restringeva cioè a vedere se nella fattispecie, e nello stato degli atti concorresse alcuna giusta causa per cui si dovesse deflettere dalla severità della regola, e ricorrere invece ad alcuna delle limitazioni dalla stessa Legge prescritte. Per la qual cosa due erano i mezzi nei quali più confidavano i Difensori del Gennari onde far valere un principio di prova in scritto, e così la limitazione della Legge poichè tentavano essi di dedur questo in primo luogo dalle risposte date dal Raffi alle posizioni di cui ora stato sottoposto nella istanza passata, ed in secondo luogo dalle Scritture del 13. Agosto 1823. e del 12. Aprile 1824., e di cui negli atti. Ma nè l'uno nè l'altro mezzo comparve degno di considerazione per l'intento di cui era questione. Non il primo; Imperocchè sebbene il Supremo Consiglio abbia più volte statuito che le risposte alle posizioni possano costituire un principio di prova in scritto, e ben'a ragione, poichè ciò che si scrive in tali circostanze proviene indubitamente dal rispondente ciò nulladimeno non può aver luogo ne applicarsi se non a quei casi nei quali la risposta ponga in essere un primordio di quella obbligazione che mediante la prova testimoniale vuolsi portare a quello sviluppo che dalla convenzione stessa il perfezionamento, e la conclusione dimostri. 1

Ma quando tutto all'opposto o nelle affermazioni del ponente non vi sia il primordio relativo al subietto, o che le cose da lui poste come vere sieno negate dal rispondente, ove si ammettesse l'esperimento dei Testimoni si ammetterebbe una prova *ex integro* ed affatto indipendente, o contradicente alle premesse, lo che sarebbe lo stesso che far contro la Legge direttamente. Vedasi negli analoghi termini la Decisione di questo Supremo Consiglio de' 9. Marzo 1827. in Causa Grilli, e Bettarini emanata a relazione del medesimo infrascritto Consigliere Relatore. 2

E che realmente tali fossero gli estremi precisi del caso in disputa non poteva dubitarsene, imperocchè riguardando alla posizione quinta confessata dal Raffi, sopra cui con molto calore insistevasi dal Difensore del Gennari, affatto inconcludente appariva a costituire il primordio della convenzione pretesa, poichè altro non si poneva in quella se non, che la linea di confine dal Vicario prescritta era quella stessa che di altro precedente accomodamento

era stata stabilita dal Pastorelli, lo che non significa punto, ed anzi più naturalmente serve ad escludere che il Vicario operasse per l'espressa volontà, e consenso delle parti, mentre in tal caso non vi sarebbe stato punto di bisogno di citar l'esempio del Pastorelli per giustificare la linea dal Vicario prescelta. Tanto più dagli atti constava, e dalle stesse confessioni del Gennari appariva che l'accomodamento del Pastorelli non aveva avuto la sua esecuzione, e che come cessato, svanito e ridotto al nulla era stato riguardato dalle parti quando si presentarono l'una contro l'altra in Giudizio, come apparisce dalle narrative della suddetta Sentenza. Per la qual cosa quando il Raffi venne a confessare la suddetta posizione non altro confessò egli se non che un fatto già dal controverso processo verbale palese cioè che l'andamento della linea di confine dal Vicario prescritta era conforme a quella precedente dal Pastorelli proposta, le quali due cose non hanno alcuna relazione neppur mediata e remota colla questione di cui si tratta di aver esso Raffi dato o non dato facoltà di transigere al Giudice del luogo, e di aver prestato, o non prestato il suo assenso al processo verbale da lui compilato, e così non potea giovare
5 al Gennari la settilissima, e perciò disprezzabile osservazione, che colla parola *stabilito*, di cui si era fatto uso nella posizione quinta, si fosse voluto dire altrettanto che *convenuto*, traendo argomento dalla risposta data alla posizione sesta, ove adoperato essendosi lo stesso vocabolo, il Raffi non pertanto aveva risposto essere stato vero che il Vicario aveva stabilito le cose come si ascrivano dal Ponente, ma che non vi aveva egli acconsentito; imperocchè questo argomento a nulla valeva in fatto, mentre nel primo caso lo *stabilito* dal Vicario si riferiva espressamente al precedente operato del Pastorelli; e nel secondo rilasciava indeterminato in modo che avrebbe potuto riferirsi al consenso del Raffi, se questi a prevenire ogni benchè remoto dubbio non avesse aggiunto le parolè *ma io non vi acconsentii*, bastando d'altronde osservare, per porre in non cale il preteso argomento di discretiva, che non può ritenersi alcuna cosa come acconsentita, e confessata, se non dove la confessione apparisca chiara e precisa, ogni sottigliezza rimossa *Text. in Leg.* 6. *pr. ff. de confessis Leg. de aetate* 11. §. *qui tacui Num.* 4. *et* 7. *de interrogat. in jure fa-*
4 *ciendis. Leg. Solemus* 61. *de Iudiciis.*

E deve ben distinguersi il caso in cui la chiarezza si richiede sopra il soggetto principale della disputa dal caso in cui si richiede sopra il principio della prova; poichè quanto è vero che si cade-

rebbe in un circolo vizioso nella prima ipotesi, altrettanto è giusto di ricordar la chiarezza nella seconda, per le solite generali regole di ragione che le cose oscure, incerte, non provate si hanno come inesistenti riguardo a colui che la sua intenzione vi fonda, colla quale distinzione appunto devono intendersi le Decisioni dal Difensore del Gennari allegate. 5

Attesochè il ricorso che si faceva per parte del Gennari alla Scrittura de 18. Agosto 1823. come quella che proveniente dal Gennari faceva conoscere, che vi era stato un progetto di accomodamento fra le parti, non poteva punto servire all'intento, dopo che dagl' atti costava, che l'accomodamento ivi menzionato non era stato non solo portato al suo complimento, ma che le parti lo avevano rescisso di unanime volontà, come è detto di sopra. Laonde troppo incivilmente sarebbesi voluto riguardare in esso un primordio del consenso susseguentemente intervenuto quando tra quello, e questo vi era stata una così positiva, e patente interruzione.

Attesochè rapporto all'atto de' 12. Aprile 1824. militavano le stess' eccezioni di cui si è parlato relativamente al processo verbale del Giudice di Arcidosso, giacchè l'uno coll'altro non sono che una cosa stessa, mentre in questo si dice che nel suddetto giorno appunto devennero le parti all'amichevole accomodamento di cui si tratta, nel processo verbale colla remissione delle loro ragioni nel Giudice prefato relativamente alle spese; e dall'altra parte non si rendeva punto verosimile che quell'atto fosse un'atto a parte, e di per se stante, tosto che nè nel Processo verbale, nè nelle narrative dell'appellata Sentenza se ne faceva la minima menzione, ed anzi si diceva essere stato *vocalmente* domandato l'accomodamento, e non essere stato questo concluso *che sulla faccia dei Luoghi* Per le quali ragioni ne sorgeva il dilemma invincibile che l'insistere sul detto atto prodotto *in limine ferendae Sententiae* o era altrettanto che addurre *idem per idem* contro i principi del retto criterio, o era lo stesso che insistere sopra un atto, la di cui separata esistenza è virtù si rendeva tanto inverosimile, quanto era inconciliabile colle cose suddette nelle narrative della Sentenza, osservate e notabili, e ciò contro il voto della Legge nell'ultima parte dell'Art. 1447. Cod. Francese.

Finalmente attesochè non avendo il Giudice *a quo* pronunziato sopra la preesistenza della transazione, su cui neppure si era eccitata la sua Giurisdizione poteva opinarsi che non fosse legalmente applicabile al caso il forense principio *non deducta deducam, non probata probabo,* mentre quanto è certa questa mas-

sima ogni qual volta si tratta di un soggetto sopra di cui abbia in qualche modo pronunziato il Giudice a quo, la si renderebbe altrettanto pericolosa nei casi opposti per la viva ragione che si verrebbe a defraudare di un grado di giurisdizione la causa principale non contestata, non discussa, e non giudicata, ma presupposta soltanto in prima Istanza.

Per questi Motivi.

Dice male essere stato appellato per parte del Sacerdote Don Angiolo Gennari dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di Gio. Domenico Raffi proferita dalla Regia Ruota di Grosseto ne' 24. Marzo 1825., e bene respettivamente con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E il detto Sacerdote Don Angelo Gennari a favore di Gio- Domenico Raffi condannò, e condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi,
e cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XIX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Montis Alcini seu Murlen. Nullitatis Sententiae diei 5. Februarii 1828.

IN CAUSA FRATELLI FRANCI E ROSSI NE' NN.

Proc. Mess. Giuseppe Coppini — Proc. Mess. Francesco Mastacchi

ARGOMENTO

La giurisdizione dei Giudici sul merito delle Cause veglianti avanti di loro rimane paralizzata durante l'eccezione dell'incompetenza da alcuna delle parti promossa.

SOMMARIO

1. *Nelle Cause, il cui merito è superiore alle L. 200. li appelli sono devoluti alle Ruote.*

2. *Pendente la contestazione dell'incompetenza non è luogo a conoscere di altre questioni che portar possono ad estinguere la lite nel merito.*

3. *La questione d'incompetenza paralizza la giurisdizione fintantochè non sia pronunziato sulla medesima.*

4. *La questione dell'incompetenza è una di quelle che si dicono pregiudiciali.*

5. *La questione d'incompetenza si oppone all'ingresso del Giudizio, e qualunque dichiarazione che venga fatta riguardo al merito, resta illusoria ed inefficace.*

6. *Durante l'eccezione dell'incompetenza non v'ha soggetto giudicabile in cui il Tribunale possa legittimamente prendere parte.*

7. *Sono nulle quelle sentenze che non facendo conto dell'affacciata incompetenza, hanno dichiarato sul merito.*

8. *L'incidente dell'incompetenza non può essere riunito al merito.*

9. *Colui che si fa contradittore, o Attore in un Giudizio, non può da quello resilire senza renunziarvi nelle debite forme.*

10. *Non può un Socio dire non avere veste di stare in Giudizio per la società, quando è perfino autorizzato dalla medesima a proseguire le cause intraprese, e intentarne occorrendo delle nuove senza che costi della revoca di tal facoltà.*

11. *Nelle Società private ciascun socio ha un diritto particolare di condominio su gli oggetti sociali.*

12. *Il Consocio può agire indipendentemente dagli altri per preservare gli interessi della società.*

Storia della Causa

Giovanni, e Luigi Fratelli Franci credendo che certa causa vertente fra essi, e Domenico Rossi nel Tribunale di Murlo, dovesse pel merito portarsi in appello davanti al sig. Vicario Regio di Montalcino, cui Murlo è sottoposto, reclamarono in detto Tribunale vicariale da una pronunzia colla quale dal sig. Potestà di Murlo era stata rigettata la prova per mezzo di Testimonii, dai medesimi richiesta.

Proseguito l'appello il Rossi propose la declinatoria del Foro, circa alla quale fu fatta istanza venisse pronunziato; Ed avendo detto Rossi in subalterno caso domandato fosse dichiarato deserto l'appello il sig. Vicario di Montalcino aderì a tale istanza subalterna senza alcuna preventiva citazione all' oggetto.

Quindi altro appello alla Regia Ruota dei Franci pel capo della nullità, e dell' ingiustizia, e detta Ruota avendo preso in esame le ragioni dedotte dalle parti respettive procedè a dichiarare come in fine per gli appresso.

Motivi

Attesochè pendente in appello davanti il sig. Vicario Regio di Montalcino la questione sulla ammissibilità della prova testimoniale invocata nel Tribunale di Murlo per parte dei Fratelli Gio. e Luigi Franci contro il sig. Domenico Rossi, e stata rigettata dal sig. Potestà di detto Tribunale con sua pronunzia de' dì 9. Agosto 1817. fosse proposta dal signor Rossi suddetto con atto de' 4. Settembre dello stesso anno l'incompetenza di detto sig. Vicario a conoscere dell' appello prelato, e ciò non tanto in riguardo al soggetto della causa, considerata di merito incerto, quanto in rapporto al di lei importare ridotto a somma eccedente le lire dugento,
1 oltre le quali gli appelli sono devoluti alle Ruote.

Attesochè con successivo Atto de' 25. Gennaio 1818. detto sig. Rossi insistesse nella proposta incompetenza, ma pur anche deducendo non avere i Franci fino a quel punto prodotta copia della Sentenza appellata, e del processo di prima istanza esse riguardanti, domandasse che qualora fosse creduto che l'*incompetenza* non sussistesse, venisse pronunziato per la *deserzione* dell' appello interposto.

Attesochè il sig. Vicario di Montalcino, senza occuparsi della incompetenza obiettatagli, senza procedere ad alcuna preambola dichiarazione sulla medesima, accogliesse la subalterna domanda del sig. Rossi, ed a seconda di quella pronunziasse per la *deserzione* proposta, onde reputandosi

i Franci da tal dichiarazione aggravati n' abbiano portato il reclamo in appello pel *Capo della Nullità* d' avanti questa Regia Ruota, la quale debba rispondere se tal *Nullità* sia sussistente.

Ora, attesochè detta Regia Ruota abbia considerato,

Che pendente la contestazione e l' esame sopra l' affacciata incompetenza, non era luogo ad ammettere, e molto meno ad assumere cognizio- 2
ne, e risolvere altre questioni, che portar potessero a pregiudicare o estinguere la causa nel merito, mentre dubitandosi della autorità del Giudice
rimaneva paralizzata la di lui Giurisdizione fintanto non venisse definiti- 3
vamente pronunziato se egli fosse, o nò competente. 4

Che in fatti la questione dell' incompetenza è una di quelle che di-
consi pregiudiciali, e che opponendosi all' ingresso del Giudizio, se non 5
venga esaminata e risoluta prima del merito qualunque dichiarazione che rignardo al medesimo venga fatta, resta illusoria, ed inefficace, non avendo, durante l' eccezione dell' incompetenza, cominciato ad esistere altro
soggetto giudicabile, ed in cui il Tribunale, ed il Giudice eccezionato po- 6
tesse legittimamente prendere parte.

Che in conseguenza di tali rilievi i Giudici superiori hanno sempre proclamate nulle le pronunzie di quei Tribunali, i quali non curando nè facendo alcun motto dell'eccezione della incompetenza hanno proceduto a dichiarare sul merito, non meno che quando ne abbiano fatta la riunione
per risolvere una eademque sententia, conforme può vedersi dalle *Decis* 7 8
del For. Tosc. in Ord la 66. *del Tom.* 8. *e la* 13. *del Tom.* 9.

Che così essendo non può a meno di dichiararsi assolutamente nulla la pronunzia della quale si tratta, come precocemente, e insussistentemente proferita.

Attesochè finalmente essa R. Ruota non deva arrestarsi dal sanzionare tal nullità rimpetto all' appellante sig. Rossi in quanto il di lui Procurato re con atto de' 26. del caduto Gennaio abbia voluto insinuare non avere più detto sig. Rossi veste legittima per mantenersi in causa, stante avere agito nella medesima, come Camarlingo, ed amministratore rappresentante la società delle macchie di Casciano, e non essere ora più tale avendo i soci successivamente elette altre persone in sua vece come da partito comunicato, poichè alla verificazione, e sussistenza di tale difetto si oppone.

Primo. L' essere il sig. Rossi in causa non tanto come detentore dei denari appartenenti all' antedetta Società dei quali la parte Franci avendoli domandato il pagamento per la quota pretesa dovutale, esso senza impugnare di ritenerli o che spettasse a lui di farne il libero pagamento oppose al titolo del credito reclamato sostenendo non avere detta parte Franci interessi nella società della quale si trattava.

Quanto come Autore di una pianta di accusa intentata contro i fratelli Franci per preteso danno dato nelle macchie della Societa, pretendendo non avere i medesimi diritto di farvi pascolare le proprie Bestie a tal

che essendosi fatto contradittore, e respettivamente Attore, ed avendo in ambedue i caratteri contestato il giudizio, e quello proseguito fino al punto dell' alternativa domanda o di declinatoria, o di deserzione, non può oggi sotto pretesto di non avere più veste resilire e ritirarsi dai medesimi senza renunziarvi nelle debite forme, come in casi analoghi si vede stabi-
9 lito rapporto al convenuto dalla *Rot. Rom. cor. Falcon. Tit. de Miscell. Dec. 4. N. 2.* e relativamente all'Attore dopo il *Test. nell' Autent. qui semel. Cod. quomodo et quando Iudex il Carleval de judic. lib. 1. Tit. 3. N. 6. ove i concordanti.*

Secondo. L'avere i componenti la società delle macchie con sua deliberazione del 21. Dicembre 1817. non solo dichiarato che risiedeva nel sig. Rossi e come Socio, e come Camarlingo ed amministratore il diritto
10 e l'obbligo d'*invigilare* che non fossero arrecati danni alle Macchie; di repeterne l'importare dai danneficanti, e di perseguitarli anche in giudizio, ma pur anche approvato quanto da lui era stato fatto ed agito coerentemente a detto obbligo contro qualunque persona, e specialmente contro i Franci suddetti; e in quanto fosse stato necessario autorizzato il medesimo a proseguire gli intrapresi giudizii, ed intentarne, occorrendo, dei nuovi, senza che consti essergli state tali facoltà nè contradette nè revocate.

Terzo. La qualità di Socio nello stesso sig. Rossi, mediante la quale,
11 trattandosi di società privata, Egli ha un diritto particolare di condominio su gli oggetti sociali; e indipendentemente dagli altri Soci può agere per preservare l'interesse della società conforme in termini la *Rot. nostr. nella Senen. Reconventionis diei 26. Aprilis 1823. inserita nel Tes. del For. Tosc. Tom. 8. Dec. 32. per tot.*

Per questi Motivi

Senza arrestarsi al contenuto della Scrittura di dichiarazione esibita in atti sotto di 26. Gennaio caduto dal sig. Dottor Francesco Mastacchi nella Causa di che si tratta.

Dice bene appellato per parte di Giovanni e Luigi Fratelli Franci contro la Sentenza del sig. Vicario Regio di Montalcino del 2. Marzo 1818. quanto al capo della nullità, e rendendo ragione sul detto appello, dichiara detta Sentenza nulla ed inefficace a tutti gli effetti di ragione; E rimette le parti a provvedersi ove e come di diritto; e condanna il succumbente sig. Rossi nelle spese del presente Giudizio non meno che in quelle della precedente annullata dichiarazione.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gherardo Gherardini *Primo Auditore*

Luigi Toscanelli *Audit. Relat.* e Cav. Berardo Dotti *Auditore.*

DECISIONE XX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Admis. Appellat. diei 11. Aprilis 1828.

In Causa Rivola e Bertelli

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Poggi

Argomento

Coll'atto di prosecuzione d'appello interposto da una Sentenza, proferita da un Tribunale ruotale, viene a radicarsi la Giurisdizione nel Supremo Consiglio, al quale perciò spetta di conoscere, e risolvere non solamente la causa nel merito, ma ancora tutte le questioni incidentali, che siano per insorgere, e ancora quella della pretesa inammissibilità dello stesso appello, se pure, prima della prosecuzione non ne sia stato contestato il Giudizio avanti gli stessi Tribunali Ruotali.

Sommario

1. *Della questione della inammissibilità dell'appello da una Sentenza delle Regie Ruote possono conoscere le stesse Ruote, se pure non è stata presentata la Scrittura di prosecuzione d'appello.*

2. *Colla Scrittura di prosecuzione d'appello da una Sentenza ruotale viene a radicarsi la giurisdizione al Supremo Consiglio, e cessa quella del Giudice a quo.*

3. *Quando avanti le Ruote è stato interposto, e quindi proseguito l'appello non può dalle medesime esserne pronunziata la reiezione, se non quando non ne sia già stato contestato il Giudizio.*

4. *L'appellato, che deduce l'inammissibilità dell'appello, prima dell'atto di prosecuzione, non può dirsi, con tutto ciò, contestata la lite, quando l'appellante in vece di aderire al quasi Contratto, adisce il Supremo Consiglio.*

5. *Non è di ragione permesso privare il succumbente del rimedio dell'appello voluto dalle regole generali di diritto; per una speciale disposizione, che non lo comprenda in lettera.*

6. *La Legge dei 23. Febbraio 1818. dichiara inappellabile nelle cause di un merito inferiore a' scudi 200. la Sentenza proferita da' Tribunali ruotali in appello da quelle del Tribunale di Commercio di Firenze.*

7. *I Tribunali Provinciali facienti funzioni di Tribunali di Commercio non sono compresi nell'eccezione dichiarata per quello di Comercio di Firenze dalla Legge del 23. Febbraio 1818.*

8. *Al solo Tribunale di Commercio di Firenze si attribuisce dalla Legge la Giurisdizione Collegiale.*

9. *Le cause benchè non eccedenti nel merito scudi 200. se saranno state decise da un Tribunal Collegiale, dovranno anche in appello da tre Giudici esser terminate.*

Storia della Causa

Il Processo della Causa presenta in fatto, che alle Istanze del signor Rivola il Tribunale del signor Potestà di Figline, come facente funzioni di Tribunale di Commercio, con Sentenza dei 15. Luglio 1826., condannò anche con *Arresto Personale*, il sig. Dott. Odoardo Bertelli proprietario di un negozio di Drogheria che teneva aperto in Figline, al pagamento della somma di lire 504. prezzo di mercanzie vendute, e consegnate a Rosa Moggi come institrice, ed amministratrice del Negozio suddetto.

La Ruota di Firenze per altro con Sentenza de' 12. Luglio 1827. revocò la rammentata Sentenza del Tribunale di Figline, ed assolvè il Dott. Bertelli perchè non credè completamente giustificato il fatto dell'importare, e consegna delle mercanzie nella Taberna, come credè non doversi ammettere le prove supplementarie che si offerivano a cautela dal Rivola.

Dalla Sentenza ruotale appellò il Rivola ne' 25. Agosto 1827. al Supremo Consiglio.

Nel 3. Settembre il Dott. Bertelli domandò dichiararsi inammissibile l'appello ai termini della Legge de' 23. Febbraio 1818. e ne' 5. del detto mese citò all'Udienza del successivo di 6. per sentir dichiarare sulla detta Istanza d'inammissibilità d'appello.

Il Rivola per altro nel precedente di 4. Settembre proseguì l'appello al Supremo Consiglio, e di poi a maggior cautela dedusse ancora in modo speciale con Scrittura del 7. Settembre, che la Ruota era incompetente a conoscere, e decidere della domanda d'inammissibilità d'appello perchè fra gli effetti della prosecuzione vi era stato quello di spogliare immediatamente d'ogni giurisdizione la Ruota.

La Ruota non ostante sotto dì 25. Settembre con una sola Sentenza si dichiarò competente, e dichiarò inammissibile l'appello.

Dalla indicata Sentenza della Regia Ruota interpose appello il sig. Rivola per il capo della nullità, e sostenne, che la Sentenza medesima era nulla assolutamente, e che doveva dichiararsi come non avvenuta a tutti gli effetti di ragione, come ancora sostenne che il Supremo Consiglio assumendo ex integro l'esame della questione interessante l'ammissibilità dell'appello non poteva dispensarsi dal dichiararlo ammissibile rigettando così le istanze proposte dal sig. Bertelli colla di lui condanna nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali.

Il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè interposto per parte di Luigi Rivola appello dalla Sentenza della Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze del dì 23. Luglio 1827. intanto poteva dell'innammissibilità di quest'appello conoscere la Ruota stessa ai termini dell' Articolo 743. del vegliante Regolamento di Procedura, in quanto che non fosse con regolare Scrittura di prosecuzione dell'appello medesimo radicata giurisdizione al Supremo Consiglio, mentre posto in essere 1
un tale atto di prosecuzione nei modi, e forme dalla Legge prescritti, viene a cessare ogni giurisdizione del Giudice *a quo* secondo la giurisprudenza ormai stabilita, e non più suscettibile di controversia. 2

Attesochè costando in fatto essersi da detto Rivola tempestivamente proseguito il suo appello con Scrittura del dì 4. Settembre 1827. non poteva altrimenti la Ruota pronunziarne la reiezione, che quando su questo incidente fosse rimasto già contestato il Giudizio fra le parti d'avanti la medesima nel qual caso soltanto avrebbe potuto subentrare la regola di che nella notissima *L. Ubi acceptum ff. de Iudic.* 3

Attesochè sebbene l'appellato Bertelli avesse dedotta l'inammissibilità di questo appello con Scrittura del dì 3. Settembre, e così nel giorno antecedente a quello della sua prosecuzione non per questo era dato inferirne che dovesse dirsi contestata lite su tale incidente resistendovi non meno il fatto che il gius, mentre l'appellante lungi dall'aderire al quasi contratto giudiciale cui era provocato avanti la Ruota si valse del suo dritto di adire il Supremo Consiglio, al quale deferì la causa in tutti gli incidenti ed emergenti, nè per essersi egli, sulla citazione fattagli, presentato alla successiva udienza ruotale del 6. Settembre detto venne

a prorogarne la giurisdizione ogni volta che portano gli atti avverne, anzi opposta l'incompetenza come dalla di lui Scrittura del
4 dì 7. detto.

Attesochè oltre l'enunciata circostanza di fatto era da osservarsi che sebbene la *Glossa a detta Legge ubi acceptum* su questa parola avverta „ ivi „ etiam per citationem „ soggiunge per altro l'annotatore „ ivi „ hoc verum in eo qui habet plures „ judices, et neutrum potest declinare, secus si per incompetentem esset vocatus „ ed è poi normale alla materia il testo nella *L. unic. Cod. de Lit. contest.* „ ivi „ res in judicium deducta non „ videtur si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis „ species ante judicium reo cognita; inter litem enim contestatam „ et editam actionem permultum interest Lis enim contestata vi- „ detur cum Iudex per narrationem negotii causam audire coepit.„

Attesochè nello stato di nullità patente di cui era infetto per mancanza di giurisdizione il Decreto appellato del dì 15. Settemb. 1827. nemmen poteva *ex bono jure* confermarsi come in caso simile si fece luogo nella decisione di questo Supremo Consiglio del dì 27. Aprile 1821. in causa *Orsini, e Orsini fra le raccolte nel Tes. T.* 3. *pag.* 210. mentre la reclamata inammissibilità dell'appello tutto che virilmente sostenuta all'Udienza di questo giorno dall'abilissimo Difensore dell'appellato Bertelli, si trovò destituta di legittimo fondamento, e non potè esitarsi in conseguenza a pronunziare la dovuta ammissione, giacchè non era di ragione permesso privare il succumbente d'un rimedio apprestatogli dalle generali regole di dritto, per una special disposizione che non lo
5 comprendesse in lettera.

Attesochè a persuadersi che l'Art. 2. della Legge del dì 23. Febbraio 1818. da cui pretendevasi dedurre l'inamissibilità dell'appello in questione lo comprendesse in lettera bastava il semplice riflesso, che mentre nelle cause inferiori al merito di scudi 200., si dichiarano inappellabili le Sentenze della Ruota, proferite in appello da quelle del Tribunale di Commercio di Firenze, non si tratta in questa causa di Sentenza proferita sull'appello
6 da detto Tribunale, ma da quello ordinario di Figline.

Attesochè sebbene il detto Tribunale di Figline facesse nel caso funzione di Tribunale di Commercio non ci voleva meno però all'effetto di giudicarlo compreso nella speciale disposizione della Legge, che dare alla lettera della medesima una ampliativa estensione che abbracciasse tutti i Tribunali surrogati a quello di Commercio della città di Firenze di cui tassativamente predica
7 l'eccezione dettata dal Legislatore.

Attesochè quand'anco al duro effetto di che si tratta fosse stato lecito prescindere dall'ovvie regole di ragione che militano in tutte le disposizioni correttorie del gius comune, mancavano nel caso termini abili di argomentazione legittima, per dare alla lettera della Legge cosiffatta ampliazione, non trovandosi identità di ragione fra il Tribunale di Commercio espressamente contemplato; e gli altri Tribunali dello Stato che ne fanno talvolta le funzioni, mentre laddove in questi ultimi la provvidenza del Legislatore ha voluto col suo R. Motuproprio del dì 19. Ottobre 1817. risparmiar le spese ai Litiganti nelle cause minori restringendone la cognizione a uno solo dei Giudici Collegiali in qualsivoglia Istanza, ha creduto all'incontro doversi tener ferma nel solo Tribunale di Commercio di Firenze la giurisdizione Collegiale attribuitagli dalla sua Montatura. 8

Attesochè quando è certo perchè scritto nel proemio della successiva Legge de' 24. Febbraio 1818. come causa finale della medesima l'oggetto di provvedere alla retta esecuzione di detto precedente Sovrano Motuproprio non resta più luogo a dubitarsi che il piano di legislazione fissato nel medesimo debba religiosamente osservarsi in tutto ciò ove non si trovi espressamente derogato colla nuova Legge unicamente diretta a stabilirne la più regolare esecuzione: Quindi se al pieno Turno Ruotale si riportano le Cause inferiori al merito di scudi 200. comunque ristrette dal citato Motuproprio a un Giudice solo, tutte le volte che vengono in appello da una Sentenza proferita collegialmente dal Tribunale di Commercio di Firenze a questa circostanza della collegial pronunzia, e non altro deve tanto più conferirsi tal deroga in quanto che si armonizza, e corrisponde col disposto nell'Art. 14. di detto R. Motuproprio in cui dopo avere estesa alle cause pendenti l'ordinata restrizione ad un solo Giudice prosegue il Legislatore „ivi„ „ *Le Cause peraltro state decise in prima Istanza da tre Giudici*, e state anche semplicemente discusse avanti egual numero di Giudici *saranno da tre Giudici ultimate.* 9

Attesochè non potendosi nè per la lettera nè per lo spirito della Legge intender compresi i Tribunali provinciali nella menzione tassativa del Tribunale di Commercio di Firenze, ne conseguiva necessariamente che l'inappellabilità attribuita alle Sentenze della Ruota proferite in appello da quelle di detto Tribunale nelle Cause inferiori al merito di scudi 200. dovesse intendersi ristretta a queste sole, come quelle che a differenza dell'altre tutte di egual merito vengono decise collegialmente così in prima come in seconda istanza.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte del signor Luigi Rivola dal Decreto proferito dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 15. Settembre 1827. al medesimo contraria, e favorevole rispettivamente al sig. Dott. Odoardo Bertelli in primo luogo dichiara nullo, e perciò come non avvenuto il Decreto suddetto, e facendo quindi dritto alle eccezioni opposte per parte di detto sig. Rivola contro la domanda di reiezion di appello per parte del detto sig. Bertelli come in atti. Dichiara mal fondata la domanda medesima, e dice in conseguenza essersi dovuta, e doversi ammettere siccome ammette l'appello interposto dal detto sig. Rivola contro la Sentenza di detta Regia Ruota proferita nel merito della Causa, di cui si tratta sotto dì 12. Luglio 1827., e si riserva di decidere sul detto appello come sarà di ragione, e di Giustizia.

Condanna in fine detto sig. Bertelli nelle spese del Giudizio incidentale sì della presente, che della passata Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles *Relat.*, Gio. Batista Brocchi,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*.

DECISIONE XXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Rejection. Appellat. et Relevat. diei 21. Aprilis 1828.

IN CAUSA BERRETTINI NE NN. E CATELLACCI E BORGACCI VED. GADINI

Proc. Mess. Magnani — Pr. Mess. Ceccarelli — Proc. Mess. Masnelghi

---

ARGOMENTO

Il fondo spettante a più condomini, che si è venduto da alcuno di essi senza il consenso degli altri, può ripetersi da quello, o quelli, che non hanno acconsentito, i quali non possono obbligarsi a rispettare, e riconoscere il prezzo, per il quale ne è stata fatta la vendita, ed il mallevadore per l'evizione è tenuto a indennizzare il compratore di tutto quello, che ha diritto di ripetere per la sofferta evizione.

SOMMARIO

1. *Il Condomino di un Fondo non è obbligato a riconoscere il prezzo dello stesso Fondo stato venduto, senza il suo consenso, dall'altro Condomino.*

2. *Colui, che presta la sua mallevadoria a favore del compratore di uno stabile si sottopone a tutti i sagrifizi che possono avvenire nel caso di verificata evizione.*

3. *L'Evitto ha diritto di ripetere tutto quello, che sarebbegli appartenuto, ed interessato, ed in conseguenza ancora il lucro, e l'aumento dell'acquisto.*

4. *La stima fatta di un Fondo per esporsi al pubblico Incanto non serve per determinarne il valore assoluto, perchè la legge non lo ha per giusto, finchè non sia determinato dalla concorrenza degli oblatori.*

5. *Quando al Perito per la stima di un Fondo vien data l'Istruzione di stimarlo per l'effetto di far della sua stima quell'uso, e conto, che sarebbe di ragione, in tal caso la stima non è soggettta al rigore delle regole.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Scrittura di domanda, istanza, e produzione esibita in Atti del Magistrato Supremo il dì 24. Luglio 1823. Gaspero Nenci per l'interposta

persona del suo mandatario speciale Benedetto Berrettin, fece Istanza per essere immesso in possesso della metà del primo Piano della Casa posta in Firenze in via degli Sbanditi posseduta allora dal sig. Dottor Gadini, e perchè detto sig. Gadini fosse condannato a pagare, e dar conto della metà delle rendite dal giorno in cui nullamente ne eseguirono la vendita i suoi fratelli Gaetano, e Giuseppe Nenci, e contemporaneamente intimò con detta Scrittura Gaetano Nenci condomino a devenire alla congrua divisione di detto piano di Casa ed alle altre operazioni portanti alla definitiva assegna del medesimo; E dopo che mediante la Perizia Giudiciale si verificò che il piano di Casa non era congruamente divisibile con Scrittura del di 25. Aprile 1828. il sig. Berrettin ne' nomi domandò, che fosse proceduto alla vendita del medesimo per via del pubblico Incanto.

Il sig. Dottor Gadini con Scrittura del 27. Agosto 1823. notificò le inferiteli molestie al sig. Antonio Favi Tutore de' Pupilli Caglieri il di cui padre per rogito del notaro Agostino Gori del dì 17. Gennaio 1815. aveva comprato detto Piano di Casa da Gaetano, e Giuseppe fratelli Nenci sotto la promessa *de ratho alias* del proprio di Gaspero Nenci loro fratello, e contemporaneamente il sig. Favi partecipò a Niccolò Catellacci le medesime molestie come quello che aveva prestata la sua mallevadoria solidale a favore del sig. Caglieri coll' istrumento medesimo, al preciso effetto di rilevarlo dalle molestie, che gli fossero inferite da detto Gaspero Nenci per la di cui lunga assenza si dubitò che fosse morto.

Il Magistrato Supremo con Sentenza del 13. Settembre 1825. ordinò che il Piano di Casa fosse esposto all' incanto sopra la somma determinata dal Perito sig. Bartolommeo Silvestri già eletto con precedente Sentenza per le operazioni che sopra, e per essere rilasciato in vendita al maggiore e migliore offerente sulla somma resultante dalla stima di detto perito, e per essere in seguito pagata la metà del prezzo che si otterrebbe da questa vendita all'istesso sig. Berrettin ne' nomi condannò tanto il sig. Favi, che il sig. Dottor Gadini a render conto delle pigioni dei medesimi respettivamente dovute ed esatte pendente il loro possesso, siccome condannò il Tutore Caglieri a rilevare il sig. Dottor Gadini, ed infine condannò il Catellacci a rilevare i Pupilli Caglieri da tutte le conseguenze delle decretate condanne.

Da questa Sentenza interpose appello Niccolò Catellacci avanti la Ruota Civile di Firenze, ed al suo appello aderì anco la Vedova, ed Erede Gadini.

La Ruota con Sentenza del dì 26. Luglio 1827. revocò quella del Magistrato in quella parte che aveva ordinato l' incanto di detto Piano di Casa, e sull' istanze della Erede Gadini aggiudicò a di lei favore il Piano stesso per la somma determinata dal suddetto Perito; e confermò poi la prima Sentenza in ciò che concerneva il pagamento delle pigioni, e delle respettive rilevazioni, meno le debite modificazioni coerentemente alle nuove dichiarazioni fatte dalla Ruota.

Ancò da questa Sentenza appellò avanti il Supremo Consiglio Niccolò Catellacci, ed al suo appello aderirono tanto la Vedova ed Erede Gadini, quanto il sig. Berrettini ne NN. e. In dietro quest' appello che il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè la disputa principale consisteva nel vedere se la Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì 26. Luglio 1827. colla quale era stata aggiudicata alla sig. Borgacci Vedova Gadini in conformità delle sue istanze, di cui negli atti, e per motivi di equità, in vista del suo possesso, la metà di quel piano di Casa, che era stato riconosciuto di promiscua e coegual proprietà dei fratelli Gaspero Nenci con due conformi Sentenze, meritasse di esser confermata sia in rapporto all' aggiudicazione stessa, sia in rapporto del prezzo che la Ruota aveva imposto alla Gadini di pagare al primo dei suddetti fratelli, che in ultima analisi andava a ricadere a carico del sig. Catellacci principalmente appellante.

Attesochè in vista della intempestività dell' appello adesivo di Gaspero Nenci risultante dagli Atti, e confessata dai suoi difensori, la Sentenza Ruotale relativamente all' aggiudicazione in genere aveva fatto passaggio in cosa giudicata.

Attesochè relativamente alla seconda parte della Sentenza nasceva il dubbio che fosse stato coerente alla giustizia di condannare, come aveva fatto la suddetta Ruota di Firenze, la Gadini a favore del rivendicante Nenci per la valuta della sua porzione del detto stabile già riconosciuto incapace di comoda divisione, nella quantità, e prezzo, che lo avea stimato il sig. Perito Silvestri nella sua perizia fatta d' ordine del Magistrato Supremo, o se piuttosto non avesse la giustizia richiesto che la condanna si limitasse alla metà effettiva del prezzo della compra, e vendita risultante dall' Istrumento del dì 17. Gennaio 1815. o finalmente se non fosse stato preferibile ad ogni altro il sistema di ordinare una nuova perizia per l' effetto specifico a cui si era ridotta la controversia.

Attesochè le più ovvie regole di ragione resistevano alla pretensione di obbligare il Nenci a riconoscere il prezzo di cui nell' Istrumento sopracitato, non potendo esser' egli stato afflitto dal fatto altrui, lo che non si impugnava neppure dai suoi contradittori.

Attesochè la riflessione in cui confidavano i Difensori del Catellacci, cioè che venendo questi a soffrire il carico del prezzo di stima risultato superiore a quello dall' autore della Gadini sborsato, veniva questa a lucrare indebitamente la differenza tra l' uno, e l' altro, non poteva comparire di alcun peso per ragione che questo lucro non poteva dirsi indovero so poichè proveniva dalla natura della cosa; ed altronde vi ostava l' espressa obbligazione del Catellacci assuntasi nel Contratto del 17. Gennaio 1815.

di rilevare indenne il Compratore, da cui aveva causa la sig. Gadini non
già per la sola metà del prezzo da lui pagato, non già nel solo caso che
l'assente Nenci *pretendesse la sua porzione del prezzo*, ma bensì di li-
berarlo da ogni molestia ed evizione anche nel caso che il prelato Nenci
non avesse approvata l'alienazione, e come se egli stesso Catellacci avesse
fatto la Vendita. Per la qual cosa riducendosi tale obbligazione per i sani
principi del diritto ad altrettanto che a garantire al compratore il possesso,
il godimento, e l'aver detta cosa, ne veniva in conseguenza che tutti i sa-
grifizi necessari a tal uopo nel caso di verificata evizione ricader dovessero
sopra il mallevadore di cui si tratta, o sia che sopra di questo dovesse ri-
2 cadere l'aumento del prezzo; chiarissimi essendo ed incavillabili i testi
sulla materia, tra i quali la *Leg.* 66. § *ult. ff. de evictionib.* „ ivi „ ut me-
„ lioria, vel deterioris agri facti causa finem pretii quo fuerat tempore
„ decisionis aestimatus diminuat vel excedat. „ È la ragione di ciò è chia-
rissima poichè consistendo il diritto dell'evitto nel ripetere tutto ciò che
avrebbegli appartenuto, ed interessato di ritenere, chiaro è che il lucro e
3 l'aumento dell'acquisto deve in questo suo diritto per l'indennità corre-
spettiva comprendersi. Vedasi la *Legge Evictare* 70. *ff de eviction. e la*
Legge 45. *ff. de actionibus Empti.*

Attesochè relativamente alla seconda parte del dubbio si considerava,
che sebbene di regola una perizia, e stima di prezzo fatta per l'unico, e
prefisso scopo di esporre uno stabile all'esperimento dell'Asta pubblica
non serva per determinare il valore assoluto in compra, e vendita, mentre
la Legge non lo ha per giusto e positivo finchè non sia determinato dalla
concorrenza degli Oblatori, pel quale effetto accorda essa replicati ribassi
4 non ostante la stima, ciò nulladimeno non era in questo caso ammissibile
il rigor della regole, poichè si dava luogo ad osservare che il perito Silve-
stri non aveva operato dietro un istruzione colla quale gli fosse indicato
precisamente lo scopo di sottoporre il fondo in questione all'esperimento
5 dell'Asta pubblica, ma soltanto di stimarlo per l'effetto di far della sua
stima quell'uso, e conto che sarebbe stato di ragione, e che di fatti egli
nella sua relazione non aveva pronunziato parola per cui si potesse crede-
re che nel primo concetto fosse devenuto alla stima, mentre anzi all'oppo-
sto si leggeva in essa di aver lui valutato il fondo per quanto secondo le
regole dell'arte avrebbe in compra e vendita potuto ridursi. Per la qual
cosa rendendosi estremamente verosimile la inutilità di una seconda Peri-
zia, atteso anche il notorio, e successivo aumento dei fondi urbani, parve
che dovesse abbracciarsi come il più equo il temperamento adottato dalla
Ruota come quello che presuntivamente appariva il più conveniente all'in-
teresse di ambedue le parti, specialmente di fronte alla spesa che sarebbe
occorsa per stabilire una differenza che non poteva mai sostanziarsi, attesa
la tenuità del subietto, e le circostanze, se non che in una somma irrile-
vante.

Attesochè il reclamo del Catellacci per la dichiarazione a lui contraria contenuta nella Sentenza Ruotale relativamente alle spese aveva più l'apparenza, che il fondamento dell' equità, e della Giustizia; imperciocchè vero era in astratto, che avendo egli appellato dalla Sentenza del Magistrato Supremo anche per l'effetto, che non avesse luogo la vendita del noto stabile all'Asta pubblica, poteva sembrare, che fosse egli stato in ciò vincitore in appello, tostochè la Ruota aveva preferito di aggiudicarlo alla Gadini; ma vero non era ch' egli avesse ottenuto l'intento per il quale aveva interposto l'appello, sia perchè la Ruota si determinò a quel sistema per altri motivi diversi dai dedotti dall' appellante, sia perchè non gli era stato accordato ciò che formava la base del suo interesse cioè di non esser lui tenuto per il prezzo di vendita, lo che in vece gli fu con giustizia negato come si è visto.

Attesochè relativamente ai reclami del Procuratore del Nenci, e della stessa Gadini in rapporto alle condanne delle spese contenute nella Sentenza ruotale, non erano da prendersi in considerazione, attesa l'intempestività dei respettivi appelli adesivi.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Niccolò Catellacci colla Scrittura di appello esibita in atti della R. Ruota sotto dì 14. Novembre 1827. ed altresì dichiara inammissibili, come intempestivi, gli appelli adesivi esibiti in Atti l' uno dal sig. Berrettin ne' modi, e nomi con Scrittura del 24. Gennajo del corrente anno, l' altro dalla sig. Maria Borgacci vedova Gadini con Scrittura degli 11. Marzo decorso, e previe tali dichiarazioni dice bene respettivamente giudicato colla Sentenza di detta Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì 26. Luglio 1827. e perciò confermando in tutte le sue parti la Sentenza predetta ne ordina la sua piena esecuzione secondo la sua forma e tenore. E quanto alle spese condanna il signor Catellacci nelle spese giudiciali anco del presente Giudizio, con dichiarazione che quelle occasionate dagli appelli adesivi di cui sopra debbano far carico relativamente agli appellanti sig. Berrettin ne modi e nomi, e signora Vedova Gadini a favore del Catellacci medesimo, e da compensarsi perciò per l' entrante quantità nei modi, e come di ragione.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Rel.*, *Consiglieri.*

DECISIONE XXII.

R. RUOTA DI PISA

Laren. Usufruct. diei 23. *Maii* 1828.

In Causa Norci | e | Bardi Vedova Norci
Proc. Mess. | | Proc. Mess.

Argomento

La madre, alla quale il marito ha lasciato l'usufrutto dei suoi Beni, colla dichiarazione, che lo goda promiscuamente colla sua famiglia, non può uno dei figli, che vive colla moglie, e colla sua prole separato dalla casa paterna pretendere, che la stessa madre sia decaduta dall'usufrutto per non avere ad esso figlio partecipata la quota di quell'usufrutto, che gli apperteneva.

Sommario

1. *L'usufrutto, che il marito lascia alla moglie di tutti i suoi Beni presenta l'aspetto di un legato di alimenti da doverne partecipare ancora i Figli.*

2. 3. *Sotto il nome di famiglia s'intendono i congiunti di sangue e più particolarmente i congiunti per linea discendentale.*

4. 5. *L'aggettivo* Tutta *annesso al nome* famiglia *non soffre alcuna restrizione, ed esige il più esteso significato.*

6. *Tanto più il nome famiglia richiede una intelligenza la più etesa quando si tratta di cosa favorevole, quale è il diritto, che hanno i figli di goder promiscuamente colla madre dell'usufrutto dei Beni paterni.*

7. *Quando si tratta di Legati ad emolumenti lasciati alla famiglia si comprendono sotto questo nome anche gli emancipati.*

8. 9. *Quando il padre lascia eredi i nipoti, e l'usufrutto al padre de' medesimi, non è verosimile, che quello volesse privarne finchè fosse vissuta la madre usufruttuaria universale.*

10. *Il Testatore, che lascia alla moglie l'usufrutto del suo patrimonio da godersi promiscuamente colla famiglia, deve intendersi, che abbia compreso anche quel figlio, ed i figli del medesimo separati solamente per la materiale abitazione.*

11. *Sotto il nome di famiglia si comprende talvolta anche la Nuora.*

12. *La Nuora sta al suocero come in luogo di Figlia, ed è tenuto alimentarla costante il matrimonio.*

13. 14. *La Donna, che si marita ad un Figlio di famiglia passa sotto la potestà del Suocero, talchè non chiamasi nemmeno madre di famiglia.*

15. 16. *Il Suocero, che testando, vuole, che l' usufrutto dei suoi Beni, si goda da tutta la sua famiglia, si presume, che abbia voluto, che si goda anche dalla sua Nuora.*

17. *La maggiore, o minore estensione del significato del nome famiglia si determina dalla presunta, o interpetrata volontà del disponente.*

18. *Il Testatore, che estende a tre figli il godimento promiscuò colla sua moglie, e respettiva loro madre, dell' usufrutto dei suoi beni, quello dei tre figli, che anche esso ha moglie, e figli, ha diritto alla sola terza parte.*

19. *Quando i Figli sono insieme col padre instituiti eredi, o onorati di un Legato da un' ascendente non s' intendono chiamati in modo da consuccedere, o conseguire ciascuno di essi una quota dell' Eredità, o Legato.*

20. *Il Legato lasciato collettivamente a più persone non cessa di essere un Legato unico, sebbene repartibile fra diversi.*

21. *L' usufrutto lasciato alla moglie coll' onere di goderlo promiscuamente colla famiglia, non può dirsi condizionale, ma modale.*

22. 23. *Il legatario dell' usufrutto, che ha l' onere di goderlo promiscuamente colla famiglia non può privarsi, per l' inadempimento dell' onore, se non dopo di aver conseguito l' emolumento.*

24. *L' Avverbio però equivalente al latino tamen si adatta egualmente* a modo come a condizione *secondo la qualita della subietta materia.*

25. *Una disposizione qualunque si reputa piuttosto* modale, *che* condizionale.

26. 27. 28. 29. *Colui, che pretende decaduta la legataria dall' emolumento per l' inosservanza dell' onere ingiuntogli dal Testatore, deve provare in lei chiaramente la colpa, e nel dubbio a di lei favore si deve decidere.*

30. *L' inosservanza dell' onere alla legataria non la rende decaduta dall' emolumento se prima non ne viene avvertita con Decreto di Giudice.*

31. *Nissuno dee locupletarsi col danno altrui.*

MOTIVI

Morì nel 25. Giugno 1821. il signor Gio. Battista Norci di S. Ruffino Vicariato di Lari con Testamento del dì 7. Aprile 1819 nel quale, isti-

tuiti suoi eredi universali per egual porzione i tre suoi figli Giuseppe, Luigi, ed Angiolo con dichiarazione che in quanto a Luigi dovesse la sua quota conseguirsi in piena proprietà dai figli nati, e nascituri da esso Luigi, e dalla signora Rosa Morelli di lui Consorte, lasciò fra le altre sue disposizioni «jure legati» alla signora Caterina Bardi sua moglie per fin che si mantenesse in istato vedovile *l' usufrutto di tutti i suoi Beni coll' onere però di goderlo promiscuamente con tutta la famiglia di esso testatore.*

Il sig. Luigi Norci il quale congiuntosi nel 1813. in matrimonio colla signora Rosa Morelli dopo aver convivuto per alcuni anni presso il padre unitamente alla propria moglie, e figli, erasi da non molto tempo separato d' abitazione insieme con questi suoi dalla casa paterna, vedendo che la signora Caterina sua madre non pensava a fare a lui ed alla sua famiglia parte dell' usufrutto lasciatole dal testatore la intimò giudicialmente nel 26. Settembre dello stesso anno 1821. a riconoscer lui, sua moglie e figli come facienti parte della famiglia del defonto genitore, e però aventi diritto a godere insiem con lei, dell' usufrutto legato. Intanto sendo nel 1822. avvenuta la morte del sig. Francesco Norci fratello del Testatore sig. Giovan Battista e respettivamente Zio de' fratelli Norci summentovati si effettuò fra questi un giudizio di divisione di ambedue le eredità, dietro il quale ciascuno andò al formale possesso della propria parte. Allora la madre inibì a Luigi per mezzo del Tribunale di Lari di eseguire alcun atto possessorio sulla quota dell' eredità paterna passata in proprietà de di lui figli nepoti del Testatore, e sulla quale si estendeva pure l' usufrutto a lei legato; e l' inibitoria fu confermata per Decreto di quel Tribunale del 15. Aprile 1828. che dichiarò al tempo stesso esser la Vedova madre in diritto di usufruire la quota ereditaria lasciata in proprietà a' figli di Luigi, sempre che adempisse la condizione impostali dal testatore.

Nel 10. Maggio 1826. il sig. Luigi intimò la madre a rilasciare i Beni pertinenti a di lui figli per disposizione dell'Avo, e a render conto delle rendite percette da' beni medesimi, ritenendosi sole L. 33. 6. 8. al mese, terza parte di quanto il testatore avevale lasciato, pel caso che ella non facesse parte dell' usufrutto agli altri della famiglia; e tutto questo perchè non avendo lei adempito la condizione ingiuntale dal Testatore di comunicare il godimento del medesimo usufrutto ad esso Luigi, e suoi figli il legato era caducato rapporto alla quota ereditaria lasciata a questi figli. E sic come la madre intimata oppose non doversi, a mente del testatore dir compresi nel nome di famiglia Luigi, e sua moglie, e figli, come coloro che vivevano separati di casa, e di mensa dal testatore medesimo, così Luigi sotto dì 7. Giugno 1826. elevò la sua intimazione a domanda formale intentando un giudizio contro la madre. Il Tribunale di Lari con sua Sentenza del 5. Decembre 1827. accolse pienamente le istanze dell'attore sig. Luigi Norci, che dichiarò unitamente alla di lui moglie, e figli facente

parte della famiglia del fu sig. Gio. Battista Norci, ed avente però diritto a partecipare all' usufrutto de' Beni da questo lasciati, disse inoltre decaduta dal legato per la non adempita condizione, la signora Caterina Bardi di lui madre, e la condannò a render conto de' frutti percetti sulla terza parte dell' asse ereditario, col diritto di ritenere su frutti medesimi L. 33. 6. 8. al mese.

Appellatasi da questo giudicato alla Rota la soccombente signora Caterina Bardi, noi abbiamo in parte confermato ed in parte revocato, e riformato il giudicato medesimo poichè alla questione propostaci „ *Se sia o no luogo alla partecipazione dell' usufrutto, e se consti dell' avvenuta caducità del Legato nel caso ec.* noi abbiamo risposto„ *affermativamente* in quanto alla prima parte a favore del sig. Luigi Norci, sua moglie, e figli, dentro la misura però della terza parte (detratta la legittima) dell' asse ereditario, la proprietà della quale fu dal Testatore attribuita a detti figli di Luigi, e colla compartecipazione anche su questa parte, come sulle altre due, dell' usufrutto a pro della legataria. « *Negativamente*» in quanto alla seconda a favore della legataria medesima signora Caterina Bardi Vedova Norci, salvo l'adempimento, nel modo pur ora accennato, rapporto al sig. Luigi, moglie, e figli dall' onere ingiunto dal Testatore, e con dichiarazione che detta signora Caterina debba risponder per gli anni trascorsi dopo la morte del testatore medesimo l' equivalente della porzione di usufrutto dovuta a Luigi, e suoi da determinarsi amichevolmente, o in congruo, e separato giudizio.

Sembrò a noi che per le massime di diritto più eque, e più congruamente applicabili al caso in disputa dovessero il signor Luigi Norci non meno che la sua moglie sig. Rosa Morelli, ed i loro figli nati, e nascituri, considerarsi come facienti parte della famiglia del Testatore sig. Gio. Batt. Norci all' oggetto di godere essi pure unitamente alla vedova legataria ed agli altri individui appartenenti a quella famiglia, dell'usufrutto in questione. Di fatti questo usufrutto su tutti i Beni componenti la eredità, detratta la porzione legittima, fu dal Testatore lasciato alla sua moglie in guisa che presenta chiaro l' aspetto di un legato di alimenti, legato che per la teorica, e consuetudine del Bulgaro *Fierli Theoric. T. 1. g. 217. edit. flor.* 1801. si risolve l' usufrutto lasciato anche puramente, e senza modo ed onere adietto dal marito alla moglie superstite allorchè esistono, come nel caso nostro, figli nati dal matrimonio comune. E nel lasciare per questo mezzo gli alimenti alla moglie provvide il Testatore saviamente agli alimenti ancora di tutti gli altri individui della sua famiglia aggiugnendo al legato scritto a pro della Consorte a *condizione però che ne goda promiscuamente con tutta la famiglia di esso sig. Testatore.* 1

Che non solo Luigi Norci, ma anche la sua moglie ed i figli nati da loro dovessero nelle circostanze del caso aversi per compresi nella famiglia del testatore all' oggetto di partecipare dell' usufrutto noi la crediamo

opinione da seguirsi; come appoggiata alle più verosimile volontà del Te-
statore medesimo interpetrata, e desunta dalle espressioni che egli usò. E
perciò che riguarda Luigi ed i suoi figli essi venivano propriamente sotto
2 il nome di *famiglia*, che fra vari significati che ha nel nostro diritto deno-
ta specialmente congiunti per sangue *Leg. fin. Cod. de verbor. signif.* ed
anco più particolarmente i congiunti per linea discendentale *Leg.* 195. *ff.*
3 *eod.* oltre di che l' aggettivo *tutta* annesso al nome famiglia esigeva che le
se desse nel caso il significato il più esteso poichè questa dizione che per
4 se medesima non soffre restrizione, o limitazione alcuna *Bartol in Leg.*
generali § *uxori ff. de usufruct. legat. Ruin. Consil.* 61. *n.* 15. *Barbos.*
dict. 241. *n.* 4. *et* 15. esige anco, che la disposizione sortisca il suo effetto
in tutta l' estensione senza diminuzione di parte alcuna, che possa in qua-
lunque si sia maniera comprendervisi *et Leg.* 2. *parag. ad filiorum cod.*
5 *quand. et quib. lib.* 10. *Alex. Consil.* 5. *num.* 14. *lib.* 3. *Tiraquell. in*
Leg. si umquam verb. totum num. 1. *cod. de revoc. donat. Barbos. dict.*
409. *n.* 4. Questa intelligenza del nome famiglia nel senso il più esteso di
cui è capace *Leg. cum ita* 33. *parag. in fideicomm. ff. de Leg. et fideicom.*
2. suggerivala anco nel caso la circostanza di trattarsi di cosa favorevole
Alciat ad Leg. 265 *ff. de verbor. signif.* qual'è il diritto di godere promi-
scuamente dell'usufrutto equivalente negli effetti al diritto di ottenere gli
6 alimenti. Tanto più che per una parte costava che Luigi Norci quando si
ammogliò consenziente ed approvante il padre non era emancipato, nè per
disposizione di Legge nè per fatto dell' uomo, e d' altronde trattandosi di
Legati ad emolumenti lasciati alla famiglia si comprendono agevolmente
7 sotto questo nome anco gli emancipati *Leg. Peto* 11. *paragr. Fratre in*
fin. ff. de Legat. 2. *ibiq. Gloss.*

Noi osservammo inoltre che Luigi al pari degli altri due suoi fratelli
Giuseppe ed Angiolo fu istituito erede in una terza parte dell' Asse eredita-
rio dal Genitore Gio. Battista, il quale volle per altro, che la proprietà di
questa terza parte spettasse a suoi nepoti figli del medesimo Luigi nati e
nascituri riserbando a pro di esso Luigi il solo usufrutto legale sulla parte
stessa; lo che per altro vuolsi intendere subordinatamente alla condizione
che l' usufrutto lasciato alla signora Caterina Bardi cessasse, o perchè ella
andasse a vivere fuori della casa Norci, nel qual caso per disposto del Te-
statore aveva solo diritto a conseguire dai di lui eredi la mensuale presta-
zione di lire 100, o perchè ella passasse a seconde nozze o venisse a morte;
poichè d' altronde istituendo erede Luigi il Testatore aggiunse espressa-
mente „ *salvo l' usufrutto come sopra legato alla signora Caterina sua*
1 *moglie*. Ora non è punto verosimile che mentre il Testatore onorava ed
elargiva così il suo figlio ed i nipoti, volesse poi privarli di ogni frutto, e
di ogni lucro da raccogliersi sulla quota ereditaria ad essi assegnata, e ciò
perfino che fosse vivuta la legataria. Questa inverosimiglianza aumenta som-
8 mamente se si considera che nello stesso Testamento leggesi che Giò. Batt.

Norci condona la somma di Lire 2000. al suo figlio Luigi quasi in ragione di alimenti dovutigli dall'epoca della di lui separazione dalla casa paterna. Laonde se il testatore quasi riconosceva così, e soddisfaceva un suo debito verso il figlio a causa di alimenti pel tempo passato, non era punto verosimile che non volesse pur d'alimenti provvederlo anco pel tempo avvenire, e insiem con lui provvedere i nepoti, i quali d'altronde favoriva in modo che ad essi, in preferenza del padre, attribuiva la proprietà della terza parte del suo asse ereditario. Egli provvide a tutto questo mediante la promiscuità di godimento a pro *di tutta la sua famiglia* di che onerò il Legato dell' usufrutto. 9

Di fronte a riflessi così concludenti appariva ben piccola cosa l'argomento che traevasi dal leggersi nel testamento del sig. Gio. Battista Norci, che qualora la Vedova *non volesse continuare nella convivenza, e comunione della famiglia di esso testatore ...... le sia pagata dagli eredi mensualmente la somma di lire cento*, quasi che tali espressioni stessero a ristringere il significato della parola *famiglia* a quegl'individui soltanto che attualmente vivevano uniti nella casa del testatore mangiando ad una medesima mensa. Imperocchè qualunque potesse essere la forza di queste parole astrattamente parlando, nel concreto del caso attesa la qualità del lascito, l'obbligo nel testatore di alimentare il figlio, ed i nepoti, e il vedersi onerato insiem con gli altri eredi anco Luigi della mensuale prestazione a pro della madre nel caso che ella non volesse più convivere in casa, persuadevano doversi le sopraccennate parole intendere come portanti il modo del promiscuo godimento dell' usufrutto con diverse persone della famiglia, ma non per altro escludenti altre persone sì strettamente appartenenti alla famiglia medesima, e che ne erano separate solo per la materiale abitazione, quali erano Luigi ed i suoi figli. 10

Inquanto alla Rosa Morelli moglie del sig. Luigi Norci sembrò a noi doversi essa pure considerare come faciente parte della famiglia del Testatore Gio. Batt. Norci suo suocero; giacchè talvolta sotto il nome di famiglia si comprende anche la Nuora *Leg. ult. cod. de verbor. signification. Peregrin. de fidecommis. Art. 22. num. 26.* La quale sta al suocero quasi in luogo di figlia *Inst. tit. de nupt. § affinitatis Surd. de alimen. quaest. 58. n. 4.* ed esso è tenuto ad alimentarla costante matrimonio *Rot. Rom. dec. 30. num 9. part. 18. tom. 1. Recen.* Oltredichè, a termini di Gius comune, la Donna maritandosi ad un figlio di famiglia passa sotto la potestà del suocero in modo che ella nemmeno chiamasi madre di famiglia *Cuiac. in suis operib. T. 1. col. 2063. tit. B. edit. Neap.* ora nel caso come trovavasi sotto la patria potestà di Gio. Battista Luigi al momento delle contratte nozze, così sotto la medesima potestà venne la Morelli moglie di Luigi stesso. Laonde allorchè il suocero testando volle che l' usufrutto dei suoi Beni si godesse promiscuamente da tutta la sua famiglia volle per certo che si godesse anco dalla sua nuora come venuta col matrimonio a far parte 11 12 13 14

della famiglia Norci; tanto più che tal matrimonio fu contratto col pieno
consenso, ed approvazione di esso Gio. Battista Norci. Così dietro l' intel-
15 ligenza la più verosimile della mente del testatore abbiam creduto doversi
nel caso comprendere sotto il nome di famiglia anco la nuora giacchè la
16 maggiore, o minore estensione del significato del nome stesso si determina
sempre dalla presunta, e interpretata volontà del disponente *Leg. cum
ita 33. parag. in fidecommisso in fin ff. de legat. et fidecomm. 2. Rot.
17 Rom. in Urbevetana immissionis* 21. *Febbraio* 1822. *paragrafo* 2. *cor.
Tiberj.*

Quanto per altro la Rota ravvisava la volontà del testatore nello esten-
dere il promiscuo godimento dell' usufrutto anche a Luigi Norci, sua mo-
glie, e figli, altrettanto si è persuasa che mente nel Testatore medesimo
dovè essere che un tal godimento a pro di costoro dovesse cadere, e limi-
tarsi alla terza parte dell' asse ereditario detratta la legittima, o sia che i
figli invitati insiem col padre dovessero godere dell' usufrutto non già par-
tecipando in capi con tutti gli altri componenti la famiglia Norci, ma con-
seguendo in istirpe l' usufrutto della terza parte; poichè questa intelligenza
che per se medesima sembra la più verosimile non dovendosi presumere,
che il Testatore volesse rendere, in confronto di Luigi, deteriore la con-
dizione degli altri due suoi figli Giuseppe ed Angiolo, che istituiva pure
eredi, è poi analoga alla regola comunemente ricevuta nel Foro, che allor-
18 quando i figli sono insiem col padre istituiti eredi o onorati di un Legato
da un ascendente non s' intendono mai chiamati in modo da consuccedere
o conseguire ciascun di essi una quota dell' eredità, o del Legato eguale a
19 quella del padre, e di altri coeredi, o collegatarii che esistano, lo che è sì
vero, che se sieno stati istituiti eredi insiem col padre per testamento dell'
Avo i nepoti si hanno come invitati *ordine successivo* nel caso cioè che il
padre loro o non possa, o non voglia essere erede ex *Leg. Gallus* §. *qui-
dem recte ff. de Liber et posth. Cephal Consil.* 134 *num.* 1. *Lib.* 1. *Ro-
lan. a Valle Consil* 84. *n.* 16. *lib.* 4. *Natt. Consil* 470. *n.* 9. *Gabriell.
Cons.* 130 *n.* 1. *lib.* 10. *Ondeil. consil.* 65 *n.* 8. *lib.* 1. *Peregrin de fideic.
art.* 17. *N.* 7. 8. *Fusar de substit. qu.* 476. *n.* 1. *Surd. Dec.* 346. *n.* 4.
Mart. de succession legat. part. 4 *qu.* 24. *art.* 1. *n.* 2. *et* 3. *Calcagn. de
var. ult. volunt. T.* 2. *observ.* 1. *Conclus* 3. *n.* 2. ed è inoltre analoga, e
conforme, ancora all'altra regola per cui un Legato lasciato collettivamen-
te a più persone non cessa di essere un Legato unico sebbene repartibile
20 fra i diversi collegatarj *Card. De Luc. de Legat. Disc.* 33. *n.* 6.

21 Parlando per tanto dell' usufrutto restrittivamente alla quota in che
fu istituito erede Luigi Norci, e la di cui proprietà fu lasciata a di lui figli,
è chiaro che come esso cade, senza dubbio, sotto la disposizione generale
fatta dal Testatore a prò della sig. Caterina Bardi, o sia fa parte dell' usu-
frutto *di tutti i Beni* legato ad essa signora Caterina, così il godimento
di questa quota di usufrutto deve comunicarsi anco a Luigi, sua moglie, e

figli, in modo che ciascuno di essi ne partecipi in ragione di alimenti secondo il bisogno respettivo, e subordinatamente a conseguirne anco la legataria la sua quota, dovendo ella goder tale usufrutto promiscuamente a detto Luigi e suoi. Il modo poi di assegnare così le diverse porzioni di usufrutto non era da determinarsi oggi da noi, appartenendo ciò ad un separato giudizio esecutivo, sempre che le parti non lo concordino amicabilmente. Nè per prendere una misura, che frattanto sarebbe pure stata prematura, si poteva da noi precisare l'importare della quota di usufrutto spettante alla sig. Caterina Bardi vedova Norci sulla terza parte dell'Eredità del defonto marito, nella somma mensuale di lire 33. soldi 6. e den. otto pari a fiorini 20. o sia nel terzo di quel quantitativo che il testatore lasciò alla moglie in luogo dell'usufrutto, nel caso che le piacesse vivere separata dalla famiglia Norci. Imperocchè la misura di questo quantitativo che era dal testatore stato assegnato alla Vedova pel caso di decadenza dal Legato di usufrutto mal poteva adottarsi per rappresentare l'importare del promiscuo godimento dell'usufrutto stesso, senza contrariare essenzialmente la volontà del disponente.

Rapporto alla questione per cui pretendevasi dal sig. Luigi Norci essere la signora Caterina Bardi vedova Norci decaduta dal Legato di usufrutto lasciatole dal marito, per non avere adempito a quanto il Testatore avevale imposto, noi abbiamo giudicato non constare di questa pretesa caducità. Di fatti si trattava nel caso di una disposizione non già *condizionale* ma bensì *modale*, o sia si trattava di pena comminata dal disponente contro la legataria nel caso di non adempimento dell'onere, che le addossava. Il Testatore legò in principio puramente e semplicemente l'usufrutto di tutti i suoi Beni alla moglie, e quindi aggiunse « a *condizione però che ne goda promiscuamente con tutta la famiglia* ; ne questo onere aggiunto potevasi dalla legataria adempire se non che dopo conseguito, l'emolumento lasciatole, perchè non può farsi altrui parte di ciò che non abbiamo per anco ottenuto. Laonde appariva chiaro che questa disposizione non poteva qualificarsi come condizionale, cosicchè il non adempimento impedisse il conseguire il Legato, ma doveva dirsi modale, portante cioè l'obbligo, e l'onere con cui doveva godersi il Legato già conseguito, cosicchè il non adempimento privasse la legataria dell'emolumento ottenuto *Bartol. in Leg. quibus dict* §. *Termilius num.* 1. *ff. de condition. et demonstrat. Bald. in Leg. cum cor. n.* 6. *Cod. de sentent. et interloc omn. jud.* e per la pubblica Teorica *dell'Arretino in Leg. Si Titia* 139. §. 3. *ff. de verbor. oblig.* insegnano communemente i *DD. Peregrin. de fidecomm. Art. II. n.* 113. *Polit. quaest.* 10. *dissert.* 11. *de verbor. oblig. num.* 4. *Card. De Luc. de fidecomm. disc.* 154. *n.* 10. *Fierli Theor. T.* 1. *pag.* 48. *edit. Flor.* 1801. ed hanno sempre deciso i Tribunali *Rot. Rom. Dec.* 221. *n.* 9. *cor. Hercin et in Assisien associationis* 6. *April* 1761. §. 7. *et seq. cor Pergen. in Romana liberationis a molestiis* 26. *Martii* 1781

21

22

§. 9. *cor Sentmanat; in Sutrina caducitatis* 1. *Apr.* 1791. § 3. *cor. Resta et in Faventina caducitatis* 11. *Maii* 1792. *cor. Acciajol. Rot. Florent. in Anglarien Fidecomm.* 4. *Iulii* 1642. *n.* 8. *et seqq. cor Canossa in Thes. Ombros. T.* 4. *Dec.* 9.

Ne osta che il Testatore usasse l'espressione *con condizione però ec.* poichè non conviene già insistere sulla materialità delle parole, e *poenam a conditione voluntas testatoris separat, et an poena, an conditio sit ex voluntate apparet* come egregiamente rispose Marciano *in Leg. Poenam ff. de his quae poenae nomin. relinq.* Laonde costando nel caso, per la natura, e qualità dell'onere ingiunto, il quale non poteva adempirsi, se non che dopo conseguito l'emolumento che la disposizione di cui si tratta importa sicuramente modo, e pene, non muta ella affatto natura per l'usate parole a *condizione Liberto §. Lucius ff. de ann. Legat. Leg. titio centum §.* 1. *ff. de condit. et demonstration Bartol. in Leg. quibus diebus § Terminis num.* 1. *et n.* 7. *ff. de condition et demonstration Castrens consil* 371. *N.* 3. *lib.* 2. *Valent. de ultim. volunt. T.* 2. *vol.* 10. *num.* 5. *et seq.* e decisero in termini al caso nostro somigliantissimi i Tribunali *Rot. Rom. in cit. Decis.* 241. *n.* 17. *cor Herzan in Firmana restitutionis in integrum* 22. *April* 1757. § 10. *cor Borull in Sutrina caducitatis* 1. *April* 1791. § *fin cor Resta et in Faventina caducitatis* 11. *Maj* 1792. §. 4. *cor. Acciajoli et Rot. Florent. in cit. Dec.* 9. *n.* 12. 13. *T.* 4. *Thes. Ombros* senza che aumenti difficoltà l'aggiunto avverbio « *però* » poiche esso equivalente al latino *tamen* si adatta egualmente bene a *modo* come a *condizione*, secondo la qualità e l'indole
24 della subietta materia *Barbos de usufruen. dict.* 400. *Magon. Dec. Floren.* 140. *n.* 8. *et Rot. Flor. in cit. Dec.* 9. *num.* 11. *T.* 4. *Thes. Ombro.* Tanto più che per regola una disposizione qualunque si reputa piuttosto
25 modale, che condizionale *Peregrin de fidecomm. Art.* 11. *num.* 114. *et communiter DD. in Leg. cum. nota Cod. De Transact. Rot. Flor. cit. Dec.* 9. *num.* 11.

Posto ciò era evidente, che l'odiosissima azione intentata da Luigi Norci per far dichiarare decaduta dell'acquistato usufrutto la madre legataria non poteva esser accolta, senza che egli provasse essere lei incorsa nella pena della privazione del Legato per avere con dolo, e con pervicacia omesso di adempire quanto il testatore avevale ordinato. Che se la prova di questo dolo, e malizia, o mancava affatto, o era meno piena, e meno chiara nel dubbio dovevasi adottare qualunque interpetrazione che stesse
26 ad escludere la colpevole inosservanza, e ad allontanare la pena della caducità *Rot. Rom. Dec.* 132. *n.* 3. *cor. Bichio et in Romana fidecommissi super caducitate* 16. *Martii* 1759. §. 2. *cor. Ratta et in cit. Faventina caducitatis* 11. *Maji* 1792. § 5. *cor. Acciajoli* lo che è sivvero, che mentre ad eliminare la pena della caducità basta nell'inosservante una Causa
27 qualunque sebbene erronea, e falsa *Mans. consult.* 227. *n.* 37. 40. *Palma*

nep. allegat. 368. *n.* 26. *Rot. Rom. in cit. Dec.* 241. *n.* 6. *cor. Herzan. in Ferrarien emphyth.* 16. *Martii* 1788. §. 2. *in fin cor. Strasold. in Sutrina caducitatis* 1. *April.* 1791. § 8. *cor. Resta* ad indurla si esige al contrario non che una precedente interpellazione formale anco una pro- 28
nunzia ed assegnazione di termine emessa dal Giudice *Text. in Auth hoc amplius cod. de fidecomm. Fusar. de subst. quaest.* 582. *num.* 16. *Mans. consult.* 227. *N.* 22. *et seq. Rot. Rom. cor. Molin Dec.* 918. *n.* 56. *T.* 3.

Ora non verificavasi già nella legataria signora Caterina Bardi vedova Norci la qualità di dolosa, e pervicace inosservante del precetto ingiuntole dal Testatore di godere dell' usufrutto promiscuamente a tutti gl' individui della di lui famiglia, che anzi dal modo con cui il testatore medesimo si espresse nella sede del suo testamento riguardante il legato in questione privando dell' usufrutto la donna *qualora non volesse continuare nella convivenza, e comunione della famiglia di detto signor Testatore ec.* nasceva una certa ragionevole causa di dubitare, che sotto quel nome di famiglia non dovesse comprendersi Luigi Norci che sebben figlio del Testatore viveva però colla sua moglie, e colla sua prole separato di casa, e di mensa dal padre. Laonde questa causa era più che sufficente a scusare dall' inosservanza la vedova Norci ed a sottrarla dalla pena della caducità 29
Rot. Rom. cit. Dec. 142. *N.* 4. 5. *cor. Herzan*; e ciò di fronte ancora alla intimazione fattale da Luigi nel 26. Settembre 1821. poichè questa intimazione non poteva, nè doveva essere idonea a dileguare il dubbio, e a sciogliere la questione relativa alla comprensione di Luigi sotto il nome della famiglia considerata dal Testatore, su di che era necessario intervenisse l' autorità di un giudicato. Oltre di che la semplice intimazione non è per se sola bastante ad indurre la mala fede nell' inosservante, e farlo così incorrere nella pena della caducità, ma è duopo che egli sia avvertito per 30
decreto di Giudice, che gli assegni un termine ad avere adempito il precetto ingiuntoli, come oltre i citati di sopra *Bonden collect. legal.* 22. *n.* 1. *et per tot. Fierli Teoric. T.* 1. *pag.* 49. *edit. Floren.* 1801 *Rot. Rom. tit. de jurepatron. Dec.* 19. *n.* 2. *cor Falconer. In malevitana Transactionis* 28. *April* 1752. §. 6. *cor. Cortada et ead* 21. *Martii* 1753. §. 11. *cor. Elphantut. et in Romana Fideicommissi super caducitate* 16. *Martii* 1759. § 5. *cor. Ratta, et cit. Dec.* 241. *num.* 3. *infin cor Herzan Rot. Florent. in Pisana Praeten. Reintrgrat. commendar.* 10. *sept.* 1771. *art.* 1. §. *Presertim cor Rossi.*

Questo Decreto, e questa assegnazione di termine mancavano affatto nel caso nostro, senza che si potesse far conto a questo oggetto del decreto del Tribunale di Lari del 15. Aprile 1826. che confermò l' inibitoria trasmessa dalla legataria a Luigi, onde vietargli l' esercitare atti possessorii su beni componenti la terza parte della Eredità lasciata in proprietà ai di lui figli, poichè un tal Decreto emanato in un giudizio esecutivo lungi dal por-

tare assegnazione di termine, e comminazione di successiva caducità contro la legataria, dichiarò anzi *mantenerla nell' usufrutto* serbando intatto il merito della questione con quelle parole „ *sempre che adempia la condizione di farne parte alla famiglia a forma della volontà del Testatore*, parole che come è evidente, lasciavano ancora a decidersi (nè sarebbe stato quello il tempo, ed il luogo congruo per conoscerne) se la così detta *condizione* di godere *dell' usufrutto promiscuamente* non fosse piuttosto un *modo*, o se sotto il nome di famiglia venisse o no, per mente del testatore Luigi, co'suoi figli.

Dovevasi dunque a parer nostro eliminare certamente la pena di caducità supposta avvenuta a danno della legataria, tanto più che per la natura del Legato consistente nell' usufrutto, e però in un emolumento che si raccoglie progressivamente di giorno in giorno d'anno in anno era pur vero, che quell' onere, che il Testatore aveva alligato a tale emolumento, e che non era stato soddisfatto pel tempo trascorso potevasi dalla legataria adempire pel tempo futuro dando a Luigi, e sua famiglia la dovuta partecipazione dell' usufrutto medesimo; perlochè anche sotto questo aspetto sarebbe stata cosa estraneamente acerba, e dura il dichiarare incorsa la caducità dal Legato.

Ma quanto era giusto, ed equo, che a pro della Legataria si eliminasse nel concreto del caso la pena della caducità, altrettanto ingiusto, ed iniquo appariva che essa lucrasse quella porzione dell' usufrotto, che per volontà del testatore doveva in ragione di partecipazione aver comunicato a Luigi
31 e sua famiglia dal dì della morte del Testatore stesso in poi; giacchè niuno dee locopletarsi col danno altrui *L. nam hoc natura ff. de condiction. indebit. L. jure naturae* 207. *de reg. jur.* Noi abbiamo quindi dichiarato essere la sig. Caterina Bardi vedova Norci debitrice verso il signor Luigi Norci, e suoi dell' importare della partecipazione a medesimi dovuta in concorso di essa legataria, e restrittivamente alla terza parte dell' asse ereditario, prelevata la legittima, come abbiamo stabilito di sopra; da stimarsi o determinarsi tale importare amicabilmente fra i litiganti o in un separato, e congruo giudizio.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte male, ed in parte bene appellato dalla sig. Caterina Bardi vedova Norci, e dal sig. Dottore Domenico Bardi di lei Curatore ad Lites dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Luigi Norci in proprio, e ne' *nomi che in atti proferita dal Tribunale di Lari sotto dì 5. Dicembre* 1827. *qual Sentenza perciò conferma; e respettivamente revoca e riforma ne modi che appresso.*

Dice essere stato bene con detta Sentenza giudicato in quanto che dichiarò doversi il sig. Luigi Norci, e la sua moglie signora Rosa Morelli ed i figli nati, e nascituri da loro considerare come facenti parte della famiglia del fu sig. Gio. Batt. Norci padre di detto Luigi, ed

essere perciò i medesimi in diritto di partecipare dell' usufrutto lasciato dal detto signor Gio. Battista Norci alla sua moglie sig. Caterina Bardi con Testamento del 7. Settembre 1819. ed in questa parte conferma la Sentenza appellata con dichiarazione che il diritto canonizzato così in favore del sig. Luigi sua moglie, e figli a godere dell' usufrutto in questione debba intendersi ragguagliatamente alla terza parte dell' asse ereditario, la proprietà della quale fu dal Testatore attribuita ai detti figli del sig. Luigi, sulla qual terza parte debbe al tempo stesso ottenere la sua quota di usufrutto la legataria sig. Bardi al pari che sulle altre due terze parti dell' intera eredità del defonto marito, salva sempre, e detratta la porzione legittima.

Dice poi essere stato male colla Sentenza medesima giudicato, in quanto che dichiarò, per inosservata condizione, decaduta rapporto alla quota ereditaria lasciata come sopra in proprietà a Figli del sig. Luigi, la sig. Caterina Bardi dal Legato dell' usufrutto, condannandola a render conto di tutti i frutti percetti sopra i medesimi la somma mensuale di Lire 33. 6. 8. pari a fiorini 20. Revoca in questa parte la Sentenza appellata, ed in riparazione dice non costare della pretesa caducità a danno della sig. Caterina Bardi, ed in conseguenza essere stata, ed essere la medesima in diritto di raccogliere l'emolumento lasciatogli dal defonto marito, o sia l' usufrutto di che si tratta sull' intero asse, meno la porzione legittima, promiscuamente però, e facendone parte a tutti i componenti la famiglia del Testatore, e in ispecie al sig. Luigi Norci, e alla sua moglie, e figli dentro la misura da noi sopraenunciata, il tutto da eseguirsi nel modo che come più comodo ed adattato piacerà alle parti di convenire, o che sarà determinato dall' autorità del Giudice in congruo e separato giudizio, e ciò non solo pel tempo avvenire, ma anche per gli anni trascorsi dalla morte del Testatore in poi per i quali dichiara essere la sig. Caterina Bardi debitrice verso il sig. Luigi Norci in proprio, e ne nomi dell' importare della partecipazione ai medesimi dovuta sull' usufrutto in questione respettivamente sempre alla suddetta terza parte, e colla compartecipazione della legataria da stimarsi, e determinarsi tale ammontare amichevolmente, o per via di Sentenza come sopra.

E compensa fra le parti le spese anche del presente Giudizio, meno le occorrenti per la redazione, e spedizione della presente Sentenza, per le quali condanna solidalmente le parti stesse col diritto in favore di quella che le paghi, di farsi rimborsare della metà di tali spese dall' altra parte.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani Aud. Rel. Gio. Batt. Lorenzini Aud.

DECISIONE XXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Cessionis pro solvendo diei 20. Julj 1828.

In Causa Graziani e Mensini e Guidotti

Proc. Mess. Francesco Turini — Proc. Mess. Costantino Boni

Argomento

La pura, e semplice cessione non ha altra qualità, che quella di cessione *pro solvendo*, ed in conseguenza il dominio dei Beni con essa ceduti, non trapassa nel cessionario.

Sommario.

1. *La sola parola* cessione *non ha l' assoluta caratteristica di cessione* in solutum, *atta a trasferire il dominio dei Beni in essa compresi, nel cessionario, e deve reputarsi una semplice cessione* pro solvendo.

2. *E' opinione dei Dottori, che la cessione affinchè possa dirsi* pro soluto *debba contenere una speciale dichiarazione.*

3. *Non è presumibile, che un debitore voglia procedere, per sodisfare il suo Creditore, alla perdita dei propri beni.*

4. *Non è presumibile, che il Creditore voglia ricevere in Beni il pagamento del suo Credito.*

5. 6. *Le parole in un Atto di Cessione espresse dal Debitore a favore del Creditore* „possa rimborsarsi„ *denotano un tempo futuro, e che il pagamento debba essere in Contanti.*

7. 8. *Le cessioni* pro soluto *importano di loro natura l' instantaneo pagamento con trasferire immediatamente nel cessionario il dominio degli oggetti ceduti.*

9. *Quando il Cedente costituisce il Cessionario Procuratore* ut in rem propriam, *la Cessione deve considerarsi fatta* pro solvendo, *e non* pro soluto, *perchè non opera la traslazione del dominio.*

10. *La Finzione sta in opposizione alla verità, come la notte al giorno.*

11. *La cessione fatta a favore di colui, che è inabilitato dalla Legge a riportarla, non può considerarsi* Cessione in solutum.

12. *E' un' assurdo il credere, che siasi voluto ciò che non poteva volersi.*

13. *Per escludere la dazione in solutum serve che non ne sia stata conclusa la prova superiore ad ogni eccezione.*

14. *Il Cessionario dei Beni pro solvendo è tenuto a render conto delle rendite dei medesimi.*

15. *A favore di Colui, che allega dei Crediti illiquidi non può decretarsi la retenzione dei Beni del Venditore.*

16. *L' eccezioni d' alta indagine non si ammettono nel Giudizio d' Immissione.*

Storia della Causa

I sigg. Antonio, Giuseppe, e Luisa Menini, e la sig. Francesca Grazzini appellarono al Supremo Consiglio da una Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 15. Febbraio 1827. la quale aveva dichiarato „ ivi „ esser costato, e costare dei giusti titoli per i quali sono „ dal sig. Antonio del fu Giuseppe Guidotti posseduti non solo il Podere „ di Casa alta, ma anco i beni che una volta erano in bonis del fu signor „ Giovan Angiolo Guidotti. „

E relativamente al Podere di Casa alta gli appellanti sostennero, che le Cessioni degli 8. Febbraio e 31. Ottobre 1827. lungi dal concludere un assoluto rilascio, o una dazione in solutum, erano ristretti soltanto ad una semplice Cessione di ragioni per l' effetto limitato di rimborsarsi delle somme erogate dal fu sig. Giuseppe Guidotti, onde ottenere le Cessioni medesime, poichè diversamente se le cessioni medesime avessero contenuto una dazione in solutum, si sarebbe ciò dovuto espressamente dichiarare negli Atti coi quali furono stipulate, e viemaggiormente lo avrebbe dovuto dichiarare il Decreto di Monduaido in ordine al quale gli atti medesimi furono celebrati, e che questo argomento prendeva forza, e vigore dall' osservare che negli Atti di Cessione non trovasi riportata veruna di quelle Clausule indicanti alienazione di Dominio, una delle quali potrebbe essere la Clausula del Costituto che i Giudici dell' appellata Sentenza hanno erroneamente asserito trovarsi apposto nei due Atti di Cessione, mentre effettivamente non vi si legge.

Gli appellati all' opposto rilevarono che sebbene le Cessioni mirassero all' effetto che Giuseppe Guidotti si rimborsasse degli Scudi 1200. che egli era per erogare nella dotazione delle sue Nipoti, pur non ostante operarono la translazione del Dominio dei beni ceduti e renunziati; perchè la cessione rivestì il carattere di una vera e propria dazione in solutum la quale è sempre diretta al rimborso, e al pagamento del Creditore; ma il rimborso, e il pagamento si opera mediante la compensazione del Credito col prezzo della cosa ceduta per modo che il Dominio del Debitore passato nel Creditore non si risolve quand' anco il Creditore medesimo, o coi

frutti, o colla vendita della cosa, siasi rimborsato del suo Credito, e che tuttociò maggiormente procede quando le parole colle quali la Cessione è concepita dimostrano essersi il cedente spogliato di tutti i diritti sulla cosa ceduta, ed averli trasferiti nel Cessionario con Clausule traslative di dominio fra le quali potentissima è quella del costituto che nelle nostre Cessioni non è nè supposta per errore, nè sottintesa.

Il Supremo Consiglio esaminata la questione così decise.

MOTIVI

Attesochè non era questione fra le Parti sulla competenza in genere del diritto alla reintegrazione domandata per parte dei sigg. Menini e Graziani su'beni posseduti giá dal sig. Giovann' Angiolo Guidotti, poichè un tal diritto emergeva con tutta chiarezza dalle disposizioni contenute nell' ultimo di lui Testamento del dì 12. Agosto 1771. colle quali erano state istituite Eredi le di lui Figlie sigg. Anna, e Luisa Autrici dei predetti sigg. Graziani, e Menini, e poichè in questo concetto era stato proceduto dai Litiganti, e perfino deciso dalle due precedenti sebbene fra loro difformi Sentenze.

Attesochè questione ella era bensì se al conseguimento di detta reintegrazione potessero fare ostacolo le eccezioni dedotte per parte dei sigg. Guidotti rei convenuti, i quali virilmente impugnando la reintegrazione predetta sostenevano non doversi quella in modo veruno accordare, primo perchè i beni ai quali era essa diretta erano stati con titolo di Cessione in solutum trasferiti per la massima parte nel dominio del loro Autore sig. Giuseppe Guidotti, secondo perchè si verificavano a favore di esso moltiplici titoli di credito, che lo autorizzavano a domandare la retenzione dei beni stessi, terzo finalmente perchè alcuni di detti beni erano sottoposti a vincolo di Fidecommisso e di Livello, e quindi devoluti per diritto di vocazione al prenominato sig. Giuseppe Guidotti in esclusione delle rammentate sigg. Anna, e Luisa Guidotti.

Attesochè avendo il Supremo Consiglio presi attentamente in esame i tre sopra enunciati mezzi di difesa dedotti per parte dei Rei Convenuti, è rimasto pienamente convinto della totale irrilevanza, e insussistenza dei medesimi, e quindi in conferma della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 28. Settembre 1825. e respettivamente in revoca della Sentenza Ruotale del 15. Febbraio 1827. ha creduto per giustizia dovere accordare, conforme ha di fatto accordato agl' Attori sigg. Menini, e Graziani la da essi domandata reintegrazione.

Attesochè per ciò che riguarda la pretesa Cessione In Solutum che per parte dei Rei convenuti sostenevasi effettuata dalle sigg. Luisa ed Anna Guidotti a favore del loro Autore sig. Giuseppe Guidotti in forza degli atti di Cessione del dì 8. Febbraio, e 31. Ottobre 1787. era in primo luogo rimarcabile che gli Atti predetti sebbene esprimenti la parola di Cessio.

ne, non contenevano espressioni di sorte alcuna capaci a persuadere che
tal cessione avesse la propria, e assoluta caratteristica di Cessione in solu-
tum atta a trasferire il dominio dei beni in essa compresi, nel Cessionario,
dimodochè potendo essa reputarsi, senza che a ciò resistesse la naturale im-
portanza delle parole, una semplice cessione pro solvendo, tale nel dubbio 1
dovea presumersi, seguitando in tal guisa la regola ammessa senza contra-
dittore come ne attestano *Rocca Disputat. Iuris Select. Cap.* 145. *num.*
18 *Carol. Ant. de Luca Quest.* 10. *num.* 3. *Leotard. de usuris Quest.*
39. *num.* 52. *Rota Florentina in Arretina Cessionis* 30. *Aprilis* 1694.
avanti Venturini §. *Etenim.*
Attesochè tale, e tanta è la forza, che alla detta presunzione favore-
vole alla semplice Cessione *pro solvendo*, viene attribuita, che per l'og-
getto di poterla validamente elidere, e così trasformarla nella diversa Ces-
sione pro soluto, hanno i Dottori e i Tribunali opinato essere necessario
che sopra di ciò esistesse una speciale dichiarazione, sia perchè non è ra- 2
gionevole il supporre che un debitore volesse all'oggetto di sodisfare il suo
Creditore procedere alla perdita, e al sacrifizio dei propri beni, sia perchè 3
non è presumibile che il Creditore all'incontro di quantità volesse conten-
tarsi di ricevere in beni, e così in una diversa cosa, e con suo maggiore in-
comodo conseguire il pagamento del proprio Credito, per quanto fermano 4
Mans. Consult. 19. *Num.* 16. *Palma Decis.* 91. *num.* 8. *Rota Flo-
rentina in Thesaur. Ombros. Tom.* 4. *Decis.* 17. *num.* 82.
Attesochè proseguendo l'analisi dei ricordati Atti di Cessione, e più
particolarmente portando il conveniente riguardo alla Causa finale per cui
furono emessi, e che negli Atti medesimi fu espressamente enunciata, re-
sultava da essa con positiva certezza, che gli Atti stessi importavano una
semplice cessione pro solvendo, e non già una diversa Cessione pro soluto.
Leggevasi infatti in quelli che le sorelle Anna, e Luisa Guidotti cedevano
a favore del Patruo sig. Giuseppe Guidotti tutte, e singole le ragioni ed
azioni loro competenti *all'effetto „ ivi „ che con dette ragioni il mede-
„ simo possa rimborsarsi della detta somma di Scudi* 600. Or questa
Causa di rimborso presentava naturalmente il doppio concetto, 1. che il
sig. Giuseppe Guidotti dovesse conseguire il pagamento del suo Credito
in contante effettivo, poichè male si direbbe che taluno si rimborsi
del denaro sborsato, o che è per sborsare, senza ricevere il denaro corri- 5
spondente al suo disborso; 2. che il medesimo sig. Guidotti non doveva
ottenere il saldo del suo credito nell'Atto delle Cessioni, ma che invece
doveva conseguirlo nel tempo successivo alle Cessioni predette. Così esi-
gendo la naturale importanza delle parole *possa rimborsarsi*, le quali so-
no fuori di dubbio, relative ad un tempo futuro. E quando tale era la 6
Causa finale delle Cessioni anzidette, e quando in ordine alla medesima
non poteva il sig. Guidotti conseguire all'istante delle riportate Cessioni
la soddisfazione del proprio Credito, forza era il conchiudere, che tali

cessioni non potevano rivestire il carattere di vere, e proprie Cessioni pro soluto, mentre è certo in ragione che si fatte Cessioni importano per loro propria natura un pagamento istantaneo, *et de presenti*, con trasferire immediatamente nel Cessionario gli oggetti ceduti, stati dalle Parti contraenti considerati come rappresentativi di quel denaro effettivo, che costituiva il soggetto della originaria obbligazione. Quindi con giusta critica vedesi stabilito, che la Cessione informata dalla Causa, che il Creditore possa rimborsarsi del suo Credito, viene a risolversi in una semplice cessione pro
7 solvendo, e non già nella diversa Cessione pro soluto, come in termini puntualissimi decise la *Sacra Rota coram. Emerix Dec.* 1304. *num.* 2.
8 *e seguenti.*

Attesochè anche viepiù all' effetto di dimostrare, che le preaccennate Cessioni erano state effettuate *pro solvendo*, e *non pro soluto*, aggiungevasi la circostanza in fatto imponentissima, che le Cedenti signore Sorelle Guidotti, avevano costituito il Cessionario sig. Guidotti Procuratore *ut in rem propriam* „ ivi „ *Costituendo il medesimo sig. Giuseppe Guidotti* „ *Procuratore ut in rem propriam* „ dalla quale costituzione ne derivava la necessaria conseguenza che tali Cessioni erano insufficienti ad operare la traslazione delle ragioni cedute nel dominio del Cessionario, e così a produrre l' effetto connaturale alla Cessione pro soluto che in questo appunto consiste, di trasferir cioè il dominio nel Cessionario, come seguitando la Testuale disposizione della *Leg.* 4. *Cod. qui bonis cedere possint*, *os-*
9 *serva Olimp. Promptuarium Juris* §. *Datio in solutum num.* 12. mentre è del tutto incompatibile che la cosa ceduta, sia trapassata effettivamente nel Dominio del Cessionario, e che il Cessionario medesimo possa a di lei riguardo agire nella qualità di Procuratore non altrimenti che se di quella ne avesse il Dominio. Il supporre conforme supposero, il fingere come finsero le Parti, che il Dominio delle ragioni cedute si avesse come per trapassato nel Cessionario spiega a sufficienza, che il Dominio stesso non fu trasferito di fatto, poichè la finzione sta in opposizione alla veri-
10 tè, come la notte al giorno, nè l' una può insieme coll' altra conciliarsi giammai;

Attesochè i sopravvertiti riflessi esclusivi della pretesa dazione in solutum, e che giustamente potevano considerarsi come altrettante decisive, e luminose dimostrazioni, mentre si desumevano, e dalla Causa finale degli Atti di Cessione, e dalla proprietà ed importanza delle parole con le quali erano concepiti acquistavano poi forza maggiore di fronte al complesso delle circostanze che precederono, accompagnarono, e susseguirono le cessioni medesime, delle quali circostanze veniva a resultare una riprova sempre più evidente onde persuadere la non esistenza delle Cessioni in solutum. Se infatti voglia ragionarsi di ciò che precedè le stipulazione delle dette cessioni, rilevasi con tutta chiarezza, che niuna indagine fu posta in essere per accertare il valore, e l'importare delle Ragioni che quindi dovevan formar subietto delle future Cessioni; Che il Giudice deputato a cerziorare le So-

relle cedenti Guidotti, niuna premura si dette per investigare, e quindi palesare a dette Sorelle le conseguenze, e i pregiudizi nascenti da una Cessione che nel concetto dei Soccombenti, avrebbe dovuto portare lo spoglio del loro intiero Patrimonio; E che il Giudice stesso limitò il suo ministero ad autorizzare le Donne ad un Atto di Cessione contenuto in una Minuta già da esso esaminata, nella quale non esisteva parola sufficiente a denotare che quella dovesse reputarsi una vera dazione in pagamento, o sia cessione in solutum. Or queste circostanze sono altrettanti riscontri che di Cessione in soluto non si volle, nè s'intese parlare, seppur non si voglia supporre il mostruoso assurdo, che il Giudice trascurasse di omettere quelle investigazioni, e ricerche, che in Atto cotanto importante, quale è quello della Cessione in solutum, non sogliono anche dai meno diligenti Padri di famiglia regolarmente trascurarsi. Se poi si tratta di ciò che accompagnò le dette Cessioni è osservabile che esse furono stipulate a favore di uno, nel quale tuttora risedeva la qualità da esso enunciata nelle Cessioni medesime, e che in ordine alle Testuali disposizioni della Legge, lo inabilitava a riportare le fatte Cessioni; dalla qual circostanza conviene argumentare l'esclusione di simili cessioni, onde evitare l'assurdo di creder voluto ciò che non poteva volersi contro la regola avvertita in specie dalla nostra antica *Ruota nella Volaterrana Iuris pascendi* 25. *Iunij* 1763. *avanti Bizzarrini* §. 71. 11 12

Finalmente se si presta attenzione a ciò che susseguì le Cessioni predette, abbastanza lo stesso Cessionario sig. Giuseppe Guidotti nè indicò col fatto la loro vera natura, poichè lungi dal considerarle come un Atto traslativo a proprio favore delle Ragioni cedute, che è quanto dire una vera dazione in solutum, non volle sopra di esso costituire il titolo del proprio Dominio avendo invece dedotto quello di Erede sebbene inutilmente, da che forza è il concludere che se il detto sig. Giuseppe Guidotti non volle sull' appogio delle riportate cessioni stabilire la difesa del possesso dei beni in esso trapassati, ciò esso fece in quanto che opinò di non avere conseguito quel vero dominio che dalla sola cessione pro soluto, e non già dalla semplice Cessione pro solvendo poteva legittimamente desumere.

Attesochè in questa posizione di fatti, e di circostanze di troppo repugnava a principj, e alle regole di ragione il pretendere, che a favore di Giuseppe Guidotti fosse intervenuta una vera cessione *in Solutum* capace di costituire un titolo di dominio che autorizzasse il medesimo, e i suoi Eredi a mantenersi nel possesso dei beni reclamati dai sigg. Menini, e Graziani, a favore dei quali si manifestava d'altronde il vero titolo di Dominio nascente dalle disposizioni Testamentarie del sig. Giovann'Angiolo Guidotti, ed è perciò che a questi doveva accordarsi la domandata immissione qualunque volta i Rei Convenuti non avevano legittimo il loro possesso, ma solo avevano dedotto a propria difesa un titolo insussistente, quale era la pretesa dazione in solutum, conforme è stato superiormente dimostrato con tanti riflessi esclusivi del titolo stesso, e che forse si manifestano esuberanti, mentre all' effetto di escludere la dazione in solutum si reputa sufficiente la cir-

costanza che di essa non nè sia stata conclusa la prova per mezzo di giusti-
13 ficazioni concludentissime, e superiori ad ogni eccezione come opportunamente considerò la nostra antica *Ruota nella Burgi S. Sepulcri Immissionis, et Resolutionis Donationis* 31. *Martj* 1773. *avanti Cattani Relatore* §. 4.

Attesochè relativamente alla retenzione, che per parte dei soccombenti sostenevasi esser loro dovuta sopra i Beni formanti il subietto dell' attual controversia sul fondamento, che moltiplici titoli di credito, che da essi allegavansi, e che a loro credere legittimavano a sufficienza la retenzione suddetta il Supremo Consiglio non ritrovò di veruna efficacia questa subalterna difesa, in quanto che dietro le resultanze degli Atti dovè persuadersi, che tali titoli di credito si manifestavano evidentemente illiquidi tanto nella loro sostanza, quanto più ancora nella loro quantità.

Di fatti sebbene per parte dei soccombenti fosse giustificato che il loro Autore Giuseppe Guidotti avesse fatti più, e diversi pagamenti non tanto a riguardo dei Creditori di Giovanni' Angelo Guidotti, quanto a favore delle di lui Figlie Anna, e Luisa Guidotti, non per questo ne derivava la conseguenza che egli avesse dependentemente da tali pagamenti acquistato dei titoli di Credito per cui potesse esser luogo alla retenzione pretesa, se difatti pagò Giuseppe Guidotti alcuna somma ai Creditori di Giovanni' Angiolo Guidotti, poichè è certo in fatto che esso rimase Aggiudicatario di alcuni Beni venduti in sequela del Giudizio di Concorso di detti Creditori, così è luogo a credere che egli pagasse, anzichè colla veduta di costituire un Credito a proprio favore, in sgravio piuttosto della Obbligazione assuntasi di pagare il prezzo dei Beni da esso acquistati. Se inoltre pagò delle somme alle sigg. Luisa, e Anna Guidotti, potè dubitarsi che egli devenisse a tal pagamento, o coi denari ritrovati nel Patrimonio delle medesime, e da esso amministrato nella sua confessata qualità di Tutore, o che tal pagamento effettuasse colla veduta di esercitare un Atto di munificenza, e di largità a favore delle medesime, come quelle che a lui erano unite con stretti vincoli di Parentela, e quando poi esaminando la Cosa nell' aspetto più favorevole ai Soccombenti, si fosse in ordine a tali pagamenti venuto a formare un titolo di Credito refettibile, questo Credito poteva forse esser rimasto estinto in forza della compensazione dei frutti percetti dai Beni in questione, dei quali, nè Giuseppe Guidotti nè i loro Eredi potevano dispensarsi dal rendere un esatto, e strettissimo conto per averli ritenuti col semplice titolo di Cessione pro Solvendo, che è quanto dire come Procuratore,
14 per quanto stà scritto negli Atti di Cessione *ut in rem propriam*. Dalle quali cose conveniva inferire che essendo il supposto Credito dai succombenti allegato, non solo illiquido nella quantità, ma più ancora illiquido in genere non poteva perciò in conseguenza del medesimo decretarsi la retensione domandata, come trascurando le altre molte Autorità, che in proposito po-
15 trebbero allegarsi, stabilì la *Ruota Romana cor Celso Decis.* 171. *Num.* 2.

Attesochè finalmente all'effetto di ritardare l' immissione domandata dagli Attori sull'appoggio di un titolo chiaro, limpido ed indubitabile per quanto è stato avvertito di sopra, non poteva dai soccombenti plausibilmente proporsi il titolo di vocazione, che al loro Autore fosse potuto competere sopra alcuni beni soggetti, conforme pretendevasi, a vincolo di fidecommisso, e di Livello; poichè prescindendo dall'osservare che i Beni anddetti costituivano una porzione tenuissima di fronte agli altri, che dagli Attori erano domandati, conveniva avvertire che le moltiplici questioni, alle quali poteva dar luogo la pretesa vocazione, sia a riguardo della vera indole dei beni, sia in rapporto alla loro identità, sia relativamente alla esistenza del vincolo, e perseveranza di esso, costituivano dirimpetto ai soccombenti altrettante eccezioni, le quali esigevano una più alta indagine, e conseguentemente non erano ammissibili nell'attuale Giudizio d'Immissione, in cui era stato per parte degli Attori allegato, a sostegno dell'azione promossa, il Testamento del già sig. Giovann' Angelo Guidotti, che costituiva un titolo in ogni rapporto chiaro, limpido, ed ineccezionabile, come osservò questo *Supremo Consiglio nella Decis.* 35. *tra le imprese nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 4. *Num.* 2. e dovendosi perciò rimettere le Parti al suo congruo Giudizio, a cui pore furono rimesse dalla Sentenza del Magistrato Supremo, stata dal Supremo Consiglio attualmente confermata all'oggetto di procedere alla liquidazione dei Crediti, e debiti respettivamente dedotti.

Per questi Motivi

Dice bene appellato dai sigg. Antonio, Prete Giuseppe, e Luisa Fratelli, e Sorella Menini, e dalla sig. Francesca Graziani nè Torrigiani dalla Sentenza contro di loro, e a favore del fù sig. Antonio Guidotti proferita sotto dì 15. *Febbrajo* 1827. *dalla Regia Ruota Civile di Firenze in revoca della precedente Sentenza del Magistrato Supremo del dì* 28. *Settembre* 1825., *e perciò la detta Sentenza Ruotale revocando conferma in tutte le sue parti la detta precedente Sentenza del Magistrato Supremo, quale dovrà eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e detti sigg. Tommaso e Giovanni Guidotti comparsi a Causa come eredi del fù sig. Antonio Giudotti condanna nelle spese giudiciali tanto del presente che del passato Giudizio d'appello.*

Così pronunziato, e deciso dagli Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gillea.
Gio. Batta. Brocchi, e Luigi Matani *Relat.*, *Consigl.*

DECISIONE XXIV.

RUOTA FIORENTINA

Ficeclen. Praetens. Cautionis. diei 12. Julii 1828.

IN CAUSA BONISTALLI VEDOVA ROSATI E ROSATI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Francesco Serragli

ARGOMENTO

Quegli, che crede di aver diritto ad una Eredità deferita ad un'altro per Testamento non può pretendere il sequestro dei Beni, ed assegnamenti che alla stessa Eredità appartengono, o la cauzione per la loro conservazione da colui, che ne ha il possesso, se non viene giustificato un fondato sospetto di dilapidazione.

SOMMARIO

1. 2. *Un ragionato timore di dilapidazione è un' estremo necessario per dar luogo al sequestro degli effetti litigiosi, o alla cauzione, senza del quale non hanno luogo tali misure.*

3. *L'inibizione a colui, che ritiene una Eredità disputata di alienarne i Beni, distrarne i Crediti è una cautela sufficiente per quegli, che pretende averci diritto.*

STORIA DELLA CAUSA

Introdotta per parte di Guglielmo Rosati la causa di nullità del Testamento di Domenico Rosati del dì 10. Novembre 1821. rogato M. Luigi Bartolini all'effetto di escludere la successione testamentaria nella Maria Felice Bonistalli, fra gl'incidenti promossi vi fu quello d'inibire all'erede testata la distrazione di qualunque mobile, ed assegnamento ereditario, non meno che la inibizione ai debitori di pagare qualunque somma anche per titolo di frutti

Il Tribunale di Fucecchio con Decreto del 1. Aprile 1826. aderì alle istanze dell'attore, e con successiva Sentenza del 29. Aprile detto dichiarò non esser luogo al sequestro ne alla cauzione che successivamente richiedevasi, ferma stante l'inibitoria per la distrazione dei capitali.

Da questa Sentenza appellò il Rosati, e perchè non era stata accolta la domanda della cauzione almeno giuratoria, e perchè egli era stato condannato in tutte le spese giudiciali, quando secondo il suo avviso doveva aver luogo e la compensazione delle medesime fra le parti, o la ratizzazione, in proporzione della vittoria.

A quest'appello aderì anche la vedova Felice Bonistalli per quella parte della detta Sentenza, con la quale erasi concessa la preservanza dell'inibitoria a favore del Rosati, ma in seguito non progredì ulteriormente nel medesimo, e fu in questo stato di cose che la Rnota così decise.

Motivi

Attesochè quel ragionato timore della dilapidazione, uno dei più sostanziali estremi, che si ricercano per dar luogo al sequestro, o alla cauzione relativamente agli effetti litigiosi in limitazione della regola, la quale impedisce tali misure, come attentatorie ai diritti di proprietà, non era rimasto in veruna guisa giustificato negli atti, non potendo trarsene argomento dalla consunzione, che aveva fatta la sig. Bonistalli di varie somme attenenti all'eredità in disputa, poichè questa erasi verificata molto prima dell'iniziamento della lite, e così quando essa valevasi e poteva impunemente valersi del diritto di liberamente disporre delle cose sue.

Attesochè il difetto di questo estremo, comunque concorresse 1
l'altro della povertà nella sig. Bonistalli, era più che sufficiente per escludere a di lei riguardo le dette esorbitanti misure. 2

Attesochè d'altronde in qualunque ipotesi la conservata inibizione a questa donna di alienare tanto gl'immobili, che i mobili, e crediti, ed ai debitori di questa disputata eredità di pagare alcuna somma in estinzione dei capitali, doveva reputarsi anche esuberante per cautelare i torbidi diritti del sig. Rosati. 3

Attesochè compariva anche giusta la di lui condanna nelle spese giudiciali, e perchè dopo il primo provvisionale decreto inibitoriale non potesse ravvisarsi ulteriore insistenza per parte dello

sig. Bonistalli onde impedire gli effetti di quesia inibizione, o perchè quando questa pur si fosse verificata aveva prodotto un bastevole resultato per il sig. Rosati con la ottenuta esenzione dalle spese stragiudiciali, alle quali in altra guisa non avrebbe potuto verisimilmente sottrarsi.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte di Gugliemo Rosati dalla Sentenza in parte ad esso contraria, ed in parte favorevole, e respettivamente favorevole in parte, ed in parte contraria alla sig. Maria Felice Bonistalli vedova Rosati stata proferita dal sig. Vicario Regio di Fucecchio ne' 29. Aprile 1826 e bene essere stato con detta Sentenza pronunziato, e dichiarato anche nelle parti dalle quali detto Guglielmo Rosati interpose appello, e perciò la medesima, essersi dovuta, e doversi anche in dette parti confermare siccome quella confermò, e conferma ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, ed il detto Rosati a favore di detto Bonistalli condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Auditori.*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Aliment. diei 5. Augusti 1828.

IN CAUSA DUCCI E DUCCI

Proc. Mess. Cino Rossi — Proc. Mess. Francesco Brocchi

Avv. Illmo. sig. Gio. Targioni Tozzetti

ARGOMENTO

Le Femmine escluse dall'Eredità Paterna in concorso dei maschi hanno diritto agli Alimenti *jure actionis*, e non *Officio Praetoris*, anche nel caso che siano altronde fornite di mezzi per provvedere alla loro congrua sussistenza.

SOMMARIO

1. *E' massima derivata dal Gius naturale, che i Figli hanno diritto agli alimenti dai loro Genitori.*

2. *I Figli non possono domandare efficacemente gli alimenti dai lori Genitori quando sono altronde provvisti di mezzi proporzionati alla loro sussistenza.*

3. *I Figli, quando sono morti i loro Genitori, hanno un'azione assoluta a domandare gli alimenti, nè viene a mancarli, quantunque siano forniti di mezzi per sussistere.*

4. 9. *Le Femmine escluse dall'eredità del Padre nel concorso dei Maschi, avevano secondo lo Statuto d'Arezzo diritto agli alimenti dai beni lasciati dal defonto Genitore.*

5. *Il patto nudo non è produttivo di azione.*

6. *Il patto nudo dei Fratelli di passare alla Sorella gli alimenti, dà alla medesima un'azione efficace per conseguirli.*

7. *Gli alimenti dovuti* jure actionis *non cessano di esser dovuti anche quando l'alimentando è altronde provvisto di mezzi per sussistere.*

8. *Gli alimenti dovuti alle femmine escluse dalla Paterna Eredità nel concorso dei Maschi in forza d'azione si tassano congruamente avuto riguardo alle forze del Patrimonio, ed alla qualità delle Femmine.*

10 11. 12. *Gli alimenti dovuti alle Femmine escluse dall'eredità paterna possono tassarsi al di là dei frutti della Dote della legittima, quando questi non sono sufficienti alla loro congrua sussistenza.*

Storia della Causa

Nell'anno 1821. gli eredi del fu Giuliano Ducci di Talla procederono alla divisione del Patrimonio lasciato da esso Giuliano Ducci, e in tal circostanza fu derminata la somma da pagarsi alla signor Virginia Ducci di lui figlia per i di lei alimenti in scudi 90. all'anno, pagabile pro rata, dai diversi dividenti secondo la respettiva quota sul patrimonio dividendo, e ne fu stipulato nel dì 5. Maggio di detto anno 1821. l'opportuno Chirografo, nel quale fu anche stabilito che scudi 30. spettavano al sig. Duccio Ducci Nipote della sig. Virginia avendo esso la qualità di erede del fu Dott. Paolo Ducci di lui Padre, e quella di erede del fu Dott. Benedetto Ducci di lui Zio, figli ed eredi entrambi del rammentato sig. Giuliano Ducci.

Le convenzioni contenute nel Chirografo del 5. Maggio 1821. furono rispettate da tutti i contraenti, e anche dal signor Duccio Ducci fino al 1824. nella quale epoca egli si ricusò di continovare la prestazione alimentaria sotto il pretesto, che essendo la sig. Virginia stata onorata di un legato d'usufrutto dal Proposto sig. Duccio Ducci di lei fratello, mediante il di lui Testamento olografo consegnato ai rogiti del Notaro Gio. Batista Poggi, non aveva più diritto di conseguire l'istessa prestazione alimentaria, giacchè, a suo dire, questa, competendogli non *jure actionis*, ma *ex officio Praetoris* dovea diminuirsi subito che l'alimentanda aveva altri mezzi per provvedere alla propria sussistenza, dal che lo stesso sig. Duccio Ducci, dopo una protesta fatta negli atti del Tribunal di Rassina con Scrittura del 3. Luglio 1826. richiese che fosse dichiarato doversi diminuire la prestazione alimentaria dovuta alla sig. Virginia di lui Zia, e ridurla soltanto alla terza parte del frutto alla ragione del 5. per 100. all'anno sopra la somma di scudi 800., somma che gli sarebbe stata dovuta per Dote, nel caso di Matrimonio, come aveva conseguita la di lui sorella passata nello stato coniugale.

Non ostante la più virile difesa per parte della sig. Virginia il Tribunale di Rassina nel 26. Marzo 1827. esaudì pienamente le istanze dell'attore sig. Duccio Ducci, e ridusse la prestazione alimentaria da esso dovuta dagli scudi 30. agli scudi 13. da cominciare dal dì della domanda.

Da questa Sentenza interpose appello avanti la Ruota Civile di Arezzo la succumbente sig. Virginia, ed avendo fatto in sostanza osservare, che la prestazione a lei dovuta gli apparteneva *jure actionis*, e non *ex officio Iudicis*, che la prestazione predetta era stata convenuta nel Chirografo del 1821., e che era stata fino allora rispettata, e si rispettava dagli altri obbligati, e non potendo in tali circostanze avere veruna influenza il legato fatto dal Proposto Duccio Ducci, ottenne dalla Ruota di Arezzo nel dì 27. Marzo 1828. una piena revoca.

Credè il sig. Duccio Ducci profittare del terzo esperimento Giudiciale, e portò la causa a nuovo esame avanti il Supremo Consiglio di Giustizia il quale pronunziò come segue.

Motivi

Attesochè è massima incontrastabile derivata dai più certi principi del Gius naturale, e sanzionata quindi dalla disposizione delle Leggi Civili, che i Figli hanno il diritto di conseguire dai loro Genitori gli alimenti necessarii alla conservazione di quella vita della di cui esistenza sono ai medesimi debitori *Grot. de* 1
jure Belli, et Pacis. Lib. 2. *Cap.* 7. §. 4. *Brunnemann in Panal. Tit. de agnoscend. et alendis liberis Leg.* 5. *N.* 1. *Surd. de Alimentis Tit.* 1. *quaest.* 1. *N.* 1. *Rot. Florent. in Florent. Primogeniturae de Serguidis super dote, et Salviano* 29. *Settembris* 1765. *cor. Baldigiani.* §. 72.

Attesochè nel verificato evento della premorienza dei Genitori il diritto nei Figli di conseguire dalla loro eredità i necessari alimenti rendesi anche maggiormente efficace, mentre laddove essende essi in vita non competeva ai Figli per conseguirli che il mero Ufizio del Giudice, ne possono efficacemente domandarsi qualora siano d'altronde provvisti di mezzi proporzionati alla loro sussistenza, all'incontro essendo quelli mancati di vita si accorda ai Figli stessi un'azione assoluta a domandargli, senza che 2
questa venga a mancare qualora i Figli siano forniti di mezzi, onde provvedere in qualunque modo al loro congruo, e conveniente mantenimento *Peregrin. de Fideicomm. Art.* 38. *N.* 23. 3

Attesochè in conseguenza di questi principii, e a questi principii appunto uniformando le loro disposizioni i cessati Statuti Agnatizii, esclusivi delle Femmine dall'Eredità del Padre nel concorso dei Maschi, accordarono a queste espressamente il diritto di conseguire dalla detta Eredità i convenienti alimenti, basta a noi in questo rapporto per la retta risoluzione della causa avere presente il disposto dello Statuto di Arezzo vegliante all'epoca, in cui mancò di vita il sig. Giuliano Ducci Padre dell'attuale sig. Virgina Ducci, dalla quale vengono in ordine a detta statutaria disposizione reclamati i congrui alimenti contro i beni componenti
4 l'Eredità di detto di lei Genitore Defonto. *Lo Statuto di Arezzo alla Rubr. 66. Lib. 2. è concepito come appresso* „ ivi „ Et in „ quolibet casuum praedictarum in quo feminae in latum excludentur debeant congrue dotari secundum facultatem Patrimonii, et „ personarum qualitatem, si dotatae non sint, et omnino alimentari etiam congrue per excludentem donec nupserit, et matrimonium consumaverit. „

Attesochè quando pur non bastasse all'effetto di assicurare alla prefata sig. Virginia Ducci il conseguimento dei congrui alimenti su i beni componenti la Paterna eredità del premancato di lei Genitore sig. Giuliano Ducci nè il disposto delle Leggi positive, e Civili, nè finalmente la sanzione speciale dello Statuto di Arezzo sopra trascritto; da altro fonte eziandio potrebbe ella desumere conforme desume l'esperimento de' suoi diritti onde ottenere i reclamati alimenti. E' questo il patto, a cui si sottoposero a di lei favore i Figli, e Nipoti del mentovato signor Giuliano Ducci convenuto nella privata Scritta del 5. Maggio 1821. di cui giova riportare il tenore „ ivi „ Noi infrascritti ci obblighiamo di „ pagare annualmente alla sig. Virginia Ducci nostra respettiva „ Sorella, e Zia scudi 90. all'anno a titolo di alimenti, consistenti „ in vitto e vestito, e ciò attesa la divisione da farsi del nostro comune patrimonio, qual prestazione dovrà avere il suo principio „ da questo suddetto dì, ed anno, e durare sua vita natural durante, e dovrà questa conseguirsi in tre quadrimestri, ed in „ ognuno la rata, e questa da ripartirsi in sei porzioni a forma „ delle divise suddette, dichiarando per altro che nella suddetta „ somma resta compreso tutto ciò che possa occorrere alla suddetta „ sig. Virginia come, servitu, quartiere, e quant'altro eo.

Attesochè un tal patto concepito con parole chiarissime ed esclusive di qualunque immaginabile dubbiezza, non poteva considerarsi incapace ad obbligare i detti sigg. fratelli Ducci in quanto

che sostanziandosi in un patto nudo dovesse reputarsi insufficiente
a costituire a favore della sig. Virginia un'azione valida ed effi-
cace per la regola, che il patto nudo non è produttivo di azione,
poichè tralasciando di avvertire che a norma dell'attual sistema 5
di giudicare non si nega di regola un azione legittima anche alle
promesse contenute nei patti di tal natura sempre che costi della
volontà determinata nel paciscente di sottoporsi ad una obbliga-
zione efficace, egli è certo d' altronde che la regola suddivisata in-
contra nell' attualità del caso due ugualmente solenni limitazioni
derivanti dalla duplice circostanza, che il patto in disputa altro
non contiene in sostanza che la repitizione di ciò che i fratelli Ducci
erano obbligati prestare alla sorella per disposizione della Legge
naturale, e Civile, e che il patto suddetto interessava la materia
favorevolissima degli alimenti, nel concorso delle quali circostanze,
è indubitato che anche dal nudo patto scaturisce un'azione per
ogni rapporto valida, ed efficace come ad una voce rispondono 6
Surd. de aliment. Tit. 8. *privileg.* 5. *N.* 1. *et seg. Castill. de
aliment. Lib.* 8. *Cap.* 22. *N.* 1. *et seg.*

Attesochè quando in seguito della sopradetta considerazione era incontrovertibile a favore della sig. Virginia Ducci il diritto di conseguire i reclamati alimenti; e quando la tassa dei medesimi era stata stabilita in ordine al patto superiormente trascritto nella somma determinata di scudi 90. all'anno da dover durare (così sta scritto nel patto antedetto) sua vita natural durante, comparivano evidentemente insussistenti le pretensioni del sig. Duccio Ducci, il quale sosteneva che detta somma dovesse per lo meno diminuirsi in conseguenza di avere la detta sig. Virginia conseguito posteriormente alla emanazione di detto patto l'usufrutto della Eredità del sig. Proposto Ducci, di cui essa fu onorata in ordine alle di lui Testamentarie disposizioni, in quanto che mediante il godimento di detto usufrutto poteva essa più comodamente provvedere al di lei conveniente mantenimento. Imperocchè ritenuto per quanto abbiamo avvertito di sopra, che il diritto spettante alla sig. Virginia di conseguire gli alimenti dalla paterna Eredità, aveva attribuito ad essa un azione legittima per conseguirli indipendentemente da qualunque riguardo di commiserazione, e di pietà per cui avesse avuto luogo soltanto il mero ufizio del Giudice; ne veniva da ciò per necessaria conseguenza, che le migliorate condizioni economiche della detta sig. Virginia non avevano potuto portare alterazione veruna al diritto ad essa spettante di conseguire gli alimenti ad essa tassati nell'enunciata somma di

scudi 90. all' anno per le massime in questa materia stabilite senza contraditiore che gli alimenti dovuti jure actionis, a differenza di quelli dovuti semplicemente per ufizio del Giudice, non cessano di essere dovuti per questo perchè sia d'altronde l'alimentando provvisto di mezzi proporzionati a provvedere alla di lui comoda sussistenza *Merlin de legittima. Lib. 3. Tit. 1. quaest. 8.*
7 *N. 14. Gov. de successione ab intestato observat* 49. *N.* 11.

Attesochè il prefato sig. Ducoio Ducci male a proposito sosteneva che la ridetta somma di scudi 90. non fosse nella sua totalità correspettiva a quella tassa alimentaria, che alla sig. Virginia era dovuta in conseguenza della di lei esclusione dalla paterna Eredità, e per cui competeva ad essa il diritto di ottenerla per via di azione, ma che all' opposto fosse la tassa ridotta almeno in parte determinata dalla veduta di semplice commiserazione, e dai rapporti del sangue, cosicchè per una parte almeno dovesse quella ridursi in conseguenza dei mezzi ad essa sopravvenuti onde potersi congruamente alimentare; poichè le resultanze degli atti non costituivano una sufficiente riprova che la tassa degli scudi 90. fosse comprensiva nel tempo stesso degli alimenti dovuti alla sig. Virginia con diritto di azione, e dei diversi alimenti dovuti per mero ufizio del Giudice, e per i semplici rapporti del sangue; Era anzi tutto all'opposto dimostrato in processo che la porzione virile che nell' ipotesi della concessione della sig. Virginia coi di lei fratelli nella paterna Eredità, sarebbe ad essa competuta, portava un frutto approssimativo alla ridetta somma di scudi 90. all' anno, e questo solo dato era sufficientissimo per assicurare che una tal somma era il prezzo proporzionato della di lei esclusione dalla paterna Eredità, ed era quel prezzo appunto, che essa poteva efficacemente domandare col rigoroso diritto di azione, e non già col mero ufizio del Giudice, mentre è certo, che gli alimenti dovuti alle femmine escluse dalla successione nel concorso dei maschi, e ad esse dovuti in forza di azione, devono tassarsi congruamente, avuto in specie riguardo alle forze del Patrimonio e alla qualità delle femmine stesse *Rot.*
8 *Florent. Thes. Ombr. Tom. 5. Dec. 45. N. 8. E nella Florentina Legati, et alimentorum, et Dotium diei 28. Settembris* 1751. *av. Meoli Art. 5. in princ.*

Attesochè di fronte alle disposizioni dello Statuto di Arezzo, da cui dovevasi necessariamente prender norma per risolver la questione attuale giacchè sotto di le lui influenze era venuto a mancare il comun Padre sig. Giuliano Ducci, e che disponeva espres-

samente che le femmine escluse dalla successione dovessero essere congruamente alimentate „ ivi „ Et omnino alimentari etiam con-„ grue per excludentem donec nupserit „ riducevasi a vanità il soste- 9
nere che la somma di scudi 90. fosse eccessiva in quanto che superava i frutti della legittima, e della dote, che nel caso di matrimonio sarebbesi alla detta sig. Virginia dovuta costituire, mentre è chiaro, ne molto sforzo d' ingegno ricercasi per persuadersi che se la somma di scudi 90. proporzionata conforme si è detto ai frutti della virile vuolsi ridurre a quella somma di gran lunga minore che corrisponda alla legittima ed alla Dote, più non si ottiene quella congruità che dallo Statuto di Arezzo è stata a favore delle femmine, escluse, espressamente ordinata. Ed è poi indubitato in ragione che gli alimenti dovuti alle femmine escluse possono tassarsi al di là dell' importare dei frutti della Dote, e della legittima quando questi non si riconoscono sufficienti alla congrua sussistenza, conforme avvertiva la *Sacra Rota nella Ro-* 10
mana Alimentorum 17. *Januarii* 1750. §. 5. *cor. Bussio.*

Attesochè finalmente mai sarebbesi potuto dire che la ridetta somma di scudi 90. all' anno fosse eccessiva dirimpetto all' importare degli alimenti dovuti alla sig. Virginia con gius di azione dei beni componenti l'eredità del Padre sig. Giuliano Ducci, qualunque volta si avverta che questa somma commensurabile approssimativamente ai frutti della porzione virile della paterna Eredità, doveva per il fatto dei fratelli escludenti rimpiazzare tutti quei comodi, emolumenti, e vantaggi che la medesima avrebbe risentito vivendo con essi nella stessa casa, e alla medesima Mensa, conforme avrebbe avuto il diritto di esigere *Gobius de success. ab intestato observat* 49. *N.* 22. *Rota Florentina in Flo-* 11
rentina Legat, et aliment, et Dotium 28 *Settembris* 1781. *av. Meoli Art.* 3. §. *Posto questo.*; nelle quali circostanze subitochè senza sua colpa era essa ridotta alla necessità di vivere separatamente, era di tutta giustizia, che la somma da prestarsi alla medesima a titolo d'alimenti dovesse tassarsi in una quantità maggiore onde così metterla in grado di provvedere a questo, più forte, e più gravoso dispendio che per supplire al di lei conveniente mantenimento rendevasi indispensabile, come a tal circostanza avvertendo rispondono gli allegati dalla *Rota Romana in rec. Dec.* 639. *part.* 19. *Tom.* 2. *Num* 9.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato dal sig. Duccio Ducci dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Arezzo del 27. *Marzo* 1828.

favorevole alla sig. Virginia Ducci, ben giudicato con detta Sentenza; e però confermando la medesima in tutte le di lei parti, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore e condanna l'appellante sig. Duccio Ducci nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relatore Consiglieri*

DECISIONE XXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Venditionis diei 1. *Augusti* 1828.

In Causa Giannelli	e	Mancini
Proc. Mess. Francesco Brecchi		Proc. Mess. Tommaso Conti

Argomento

Il Compratore di un Fondo, che non paga i Creditori graduati nella Sentenza Graduatoria del Venditore può esser costretto alla rivendita dello stesso Fondo a tutto suo carico.

Sommario

1. *I patti, e le convenzioni debbono religiosamente osservarsi.*

2. 3. *Il Compratore di un Fondo se nella distribuzione del prezzo ai Creditori del Venditore graduati nella Sentenza Graduatoria, non sodisfa i medesimi, è soggetto alla rivendita dello stesso fondo a suo carico.*

4. *Si condanna in presunzione ad una pena colui, che in un termine designato non abbia sodisfatto alle sue obbligazioni.*

STORIA DELLA CAUSA

Con la Sentenza della Regia Rnota Civile di prime appellazioni di Arezso dei 24. Aprile 1827. revooatoria della precedente del Tribunale di prima Istanza di Arezzo dei 28. Novembre 1823. fu diohiarato competersi ai sigg. Giannelli il diritto di domandare ed ottenere la rivendita dei beni dal sig. Marco Mancini acquistati dai sigg. Alessandro, e fratelli Personali col pubblioo Istrnmento del dì 11. Febbraio 1815. rogato ser Gio. Batista Raggi, il prezzo dei quali beni fu distribnito oolla Sentenza Graduatoria proferita dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo il 29. Settembre 1820. onde essi sigg. Giannelli potessero ottenere il pagamento del credito che i medesimi avevano con i sigg. fratelli Personali per il quale furono graduati nel sesto grado della precitata Sentenza Graduatoria, e quindi oolla Sentenza della Regia Rnota Civile di prime Appellazioni di Arezzo dei 16. Agosto 1821. in correzione della Sentenza predetta, graduati nella antecedente qninto grado, con la diohiarazione, che qualora nel termine di giorni 30. non avesse il detto sig. Manoini sodisfatti i sigg. Giannelli dell' importare del loro oredito di sorte, frutti, e spese per il quale furono come sopra gradnati nella detta Sentenza Graduatoria (salvi quei pagamenti ohe giustificasse legalmente di aver fatti in conto il sig. Mincini ai sigg. Giovannelli per tale dependenza) ora per allora dovesse procedersi alla rivendita dei beni acquistati dal sig. Mancini a tutti di lni danni, e spese.

Credendosi leso il sig. Mancini da qnesta Sentenza, ne interposе appello con atto dei 30. Giugno 1827. avanti il Supremo Consiglio, quale prosegnì con successivo atto degli 8. Agosto 1827., e quindi con Scrittura dei 7. Settembre 1827. dedusse i gravami inferitili dalla Sentenza appellata, ed il Snpremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè la sola, ed unica disputa, ohe tanto in prima che nella successiva istanza venne dedotta per parte dei sigg. fratelli Giannelli, e il sig. Marco Mancini fu sostanzialmente fatta consistere nel riconoscere se avendo il sig. Marco Manoini comprato alcuni beni dai fratelli Personali, e quindi aperto il Giudizio d'ordine terminato con successiva Sentenza graduatoria nella quale furono collocati i detti sigg. fratelli Giannelli, avessero questi il diritto di domandare che i fondi comprati fossero esposti a nuova vendita nel caso che il detto sig. Manoini non avesse loro pagato l' importare del loro credito in sorte frutti, e spese per cui furono

graduati sempre però nella concorrenza del prezzo di cui il compratore sig. Marco Mancini fosse rimasto tuttora debitore al netto dei fatti pagamenti.

Una tal disputa, astrattamente parlando, si presentava della più facile risoluzione contro il detto sig. Marco Mancini, ogni qual volta era certo in fatto che il sig. sig. Marco Mancini era divenuto debitore del prezzo dei beni comprati dai sigg. fratelli Personali dirimpetto ai loro Creditori, fra i quali figuravano in special modo i sigg. fratelli Giannelli, che in tal qualità erano stati collocati in grado utile dalla successiva Sentenza graduatoria, ed ogni qualvolta era pure indubitato che il sig. Marco Mancini riteneva tuttora presso di se porzione del prezzo dei beni comprati.

Attesochè in fatti a risolvere in questa guisa una tal disputa acccorreva in primo luogo quel sacro, e inviolabil principio per cui sappiamo che le convenzioni, e i patti devono religiosamente
1 osservarsi. Si univa in secondo luogo a questo principio il disposto chiarissimo dell'attual Regolamento di Procedura il quale sottopone il Compratore dei beni, dei quali debbe distribuirsi il prezzo a favore dei Creditori del Venditore stati collocati nella Sentenza graduatoria, a subire a suo carico la rivendita dei Fondi comprati qualora col prezzo rimasto nelle sue mani non sodisfaccia i
2 Creditori stessi, e finalmente aggiungevasi la circostanza, che neppure il medesimo sig. Marco Mancini opponevasi in un modo assoluto, e diretto a sì fatta risoluzione, limitando unicamente la sua difesa sull'appoggio del fatto da esso a suo favore sempre dedotto di non essere stato ancora liquidato il credito dei signori Giannelli, e quindi non essere incorso in quella mora che potesse a suo carico autorizzare la rivendita dei fondi comprati.

Attesochè ciò non ostante il Supremo Consiglio facendo plauso alle dichiarazioni contenute nella passata Sentenza rotale ha creduto di giustizia, che con tutta ragione potesse essere ordinata la detta rivendita subito che questa fu condizionata al caso che il prenominato sig. Marco Mancini non avesse pagato ai sigg. fratelli Giannelli l'importare di ciò che ad essi si fosse riconosciuto esser dovuto dietro una successiva liquidazione da farsi dentro il termine di un mese, poichè con questo sistema le dichiarazioni della Ruota si manifestavano totalmente conformi al disposto della Legge, la quale appunto nel caso che il Compratore non paghi i Creditori già graduati col prezzo da esso ritenuto in sue mani,
3 assoggetta il medesimo al carico di vedere provocata nuovamente la vendita dei beni da esso comprati; non essendo nuovo, ma ben so-
4 vente in pratica solito adottarsi il temperamento di condannare in

prevenzione ad una pena colui il quale in un termine designato non abbia sodisfatto alle sue obbligazioni.

Attesochè tutto ciò che il sig. Marco Mancini deduceva relativamente alla quantità del credito dovuto ai sigg. Giannelli era totalmente estraneo alla causa attuale nella quale si trattava unicamente di esaminare se fosse luogo, o no alla rivendita domandata dai sigg. Giannelli, mentre questo riguardava unicamente quella liquidazione che al sig. Mancini era stata riserbata, e che il medesimo poteva efficacemente effettuare con dedurre a suo favore tutte quelle giustificazioni le quali in qualunque modo potevano diminuire l' importare del suo debito. Ed è perciò, che ogni qualvolta questo debito maggiore, o minore che fosse esisteva attualmente senza contrasto a carico del detto sig. Mancini, tanto bastava perchè dovesse contro di lui canonizzarsi la rivendita dei beni comprati da aver poi effetto nel caso che questo debito stesso ridotto al suo preciso importare non fosse stato interamente pagato.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Marco Mancini con le sue Scritture di appello del dì 30. Giugno 1827. e di prosecuzione di appello del dì 5. Agosto 1827. dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Don Angiolo, Luigi, e Clemente fratelli Giannelli proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Arezzo sotto dì 24 Aprile 1827., bene con la Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma, e e ne ordina la sua piena esecuzione, e detto sig. Mancini condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi,

cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Expen. diei 12. Settembris 1828.

In Causa Casanuova e Collodi

Proc. Mess. Andrea Catani — Proc. Mess. Cesare Dazzi

Argomento

La Sentenza ruotale, che modera quella di prima Istanza, nelle cause di Tassazione, in quanto alle somme confermate pone in essere la cosa giudicata.

Sommario

1. *La pronunzia della Ruota sull' appello interposto da una Sentenza di Graduatoria del Tribunale di prima Istanza in quella parte, che riguarda la tassazione delle spese fatte a favore del Procuratore legale, non offende i limiti della suà Giurisdizione.*

2. *Il Tribunale d' appello quando diminuisce le spese tassate colla Sentenza proferita in prima Istanza, viene ad accogliere le domande dell' appellante, al quale perciò manca il necessario elemento per appellare.*

3. *Quando il Tribunal d' appello nelle cause di Tassazione decreta una somma minore a quella, che fu decretata dal Tribunale di prima Istanza, resta posta in essere la cosa giudicata.*

Storia della Causa

Nella Sentenza Graduatoria dei Creditori Carassali proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 18. Settembre 1827. fu collocato in primo grado, e con privilegio il sig. Dott. Orazio Casanuova come Procuratore incaricato della Procedura di detta Graduatoria per tutti gli atti, funzioni, spese, e copie giudiciali fatte da esso, e dal suo Giovane, ed occorse nella Gra-

duotoria medesima stato il tutto sommariamente tassato in fiorini 1072. e centesimi 70.

Da questa Sentenza interpose appello avanti la Regio Ruota Civile di Firenze il sig. Gaetano Collodi in quella parte relativa alle spese come sopra dovute, accordate a favore del sig. Dott. Casanuova domandando la riduzione, moderazione, e correzione della fattane tassazione comecchè eccessivo, ed erronea.

Pendente questo appello vennero elevati diversi incidenti nei quali restò succumbente il sig. Collodi, ed anco il di lui Procuratore sig. Dott. Dazzi.

In seguito di questi incidenti, il sig. Collodi produsse negl'atti della Cancelleria della Ruota la sua contro notula perciò che riguardava la tassazione fatta nell'appellata Sentenza della Notola di M. Casanuova, richiedendo che uniformemente alla medesima fosse corretta la detta tassazione.

In questa contro Notula del sig. Collodi veniva contrastata al Dott. Casanuova la refusione di certe spese che esso chiamava stragiudiciali, si sosteneva eccessivo il cartolato delle copie, e si pretendevano alterate diverse partite di spese, ed eccedenti alcune di Funzioni.

Il sig. Dott. Casanuova per proprio interesse dopo aver fatto riflettere, che il Procuratore della Graduatoria in seguito del mandato, e della commissione ricevuta dal Giudice è nel diritto di ottenere pagamento di tutte le operazioni che gli sono occorse nella pendenza della Graduatoria medesima, e che tutte queste operazioni entrano nella categoria, e devano considerarsi come giudiciali, siccome lo aveva dichiarato col fatto anco lo stesso Magistrato Supremo, si rimesse quanto alla tassazione degl'atti, funzioni, e copie alla saviezza, e giustizia della Ruota; E rapporto poi alle spese pienamente giustificò anco coll'esibizione di diverse ricevute la verità, ed il quantitativo della somma stata per questo titolo a suo favore tassata nell'appellata Sentenza.

Contestata così la causa, la Regia Ruota nel 17. Maggio 1828. meno una riduzione che piacque di fare sulla partita delle copie appartenente al Giovine del Dott. Casanuova, confermò la Sentenza del Magistrato Supremo, nè ordinò la sua piena esecuzione, e condannò l'appellante sig. Collodi nelle spese di quel Giudizio.

Da questa Sentenza ha interposto appello avanti il Supremo Consiglio il succumbente sig. Gaetano Collodi non tanto per il capo della nullità quanto per quello della ingiustizia, ed il Supremo Consiglio procedè alla seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la Ruota di prime Appellazioni della città di Firenze pronunziando sull'appello interposto per parte del signor Gaetano Collodi dalla Sentenza Graduatoria del Magistrato Supremo del dì 18. Settembre 1827. in quella parte che riguardava la tassazione delle spese fatte a favore del sig. Dott. Orazio Casanuova, prese unicamente in esame il solo subietto dell'appello interposto assumendo la cognizione della giustizia della fatta tassazione così che non venne nè punto, nè poco a eccedere i limiti della di lei Giurisdizione, dimodo che il reclamo di nullità con-
1 tro detta Sentenza ruotale fondato sul preteso eccesso di giurisdizione si manifestava di per se stesso insussistente.

Attesochè sembrò a dir vero cosa singolare il sostenere conforme facevasi dal difensore del sig. Gaetano Collodi, che la Sentenza Graduatoria accordasse al sig. Dott. Orazio Casanuova le sole spese giudiciali, e quindi la tassazione fattane includesse eziandio le diverse spese stragiudiciali, poichè doveva avvertirsi, che tal tassazione di dette spese non formò il soggetto di un Giudizio separato dal merito della Causa, ma fu all'opposto il tutto insieme risoluto, e deciso con una stessa Sentenza dal Regio Magistrato Supremo, dimodochè è un assurdo il pretendere che il Magistrato medesimo accordasse al sig. Dott. Casanuova le sole spese giudiciali, e quindi colla stessa Sentenza dentro la notula da esso esibita ordinasse a suo favore il pagamento eziandio delle diverse spese stragiudiciali.

Attesochè la Sentenza ruotale avendo con le sue dichiarazioni diminuite in parte le somme tassate dalla precitata Sentenza venne con ciò anzichè inferire alcun gravame al sig. Gaetano Collodi, ad accogliere invece ed esaudire le sue domande, perlochè non verificandosi a suo carico il concorso di gravame veruno, viene così a mancare l'elemento necessario onde autorizzarlo a interporre appello dalla Sentenza medesima *Wostemberg Princia Iuris*
2 *T. 2. Pag. 462. Comment. Dec. 7. N. 7.*

Attesochè il detto appello si manifestava in qualunque sistema inammissibile subitochè si rifletta che avendo la Ruota determinata la somma dovuta al sig. Dott. Orazio Casanuova in una somma alquanto inferiore a quella che era stata decretata nella Sentenza del Magistrato Supremo erasi perciò in quanto a detta somma inferiore posta in essere la vera, e propria cosa giudicata la quale viene appunto a resultare dall'esistenza di due conformi

Sentenze comunque comprensive di somme non uguali, e che di regola esclude qualunque rimedio ordinario che contro di esse piacesse di opporre come opportunamente ad accettare la verità di dette massime stabiliscono in quanto alla prima *Rot. Rom. cor. Bichio Dec.* 28. *N.* 4. *et in Rec. Par.* 17. *Dec.* 271. *N.* 3. *e* 4. 3
E in quanto alla seconda *Tes. del Foro Tos. T.* 16. *Dec.* 37. *N.* 2. *Pag.* 179.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello dal sig. Gaetano Collodi sotto dì 10. *Giugno* 1828. *interposto dalla Sentenza della R. Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze del dì* 17. *Maggio* 1828. *ad esso contraria e favorevole al sig. Dott. Orazio Casanuova, dichiara inammissibile l' appello predetto perciò che concerne il capo della ingiustizia della detta Sentenza; Dice non esser costato, nè costare della nullità opposta alla detta Sentenza ruotale; Rigetta perciò l' appello per il capo della nullità da detta Sentenza interposto, e condanna detto sig. Collodi nelle spese giudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat.*, *Consiglieri.*

DECISIONE XXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Inibitoriae diei 2. Iulii 1828.

IN CAUSA BERTINI E CECCHI E BIOAGLI

Proc. Messer Antonio Feroci — Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

---

ARGOMENTO

I Tribunali Ruotali possono accordare l'inibitoria all'esecuzioni provvisorie delle Sentenze emanate da quelli di prima Istanza, sebbene le cause siano qualificate urgenti, e sia stata accordata la citazione a breve termine.

SOMMARIO

1. 6. *Il litigante soccombente, che pretende male ordinata l' esecuzione provvisoria della Sentenza, può domandarne l' inibitoria sulla semplice citazione del procuratore dell' appellato, e questi egualmente può domandare la revoca.*

2. 3. *E' cosa conveniente che sia inibita l' esecuzione provvisoria di una Sentenza, ed è cosa giusta, che sia revocata l' inibitoria quando ingiustamente è stata domandata.*

4. 5. *L'Art. 777. del Regolamento parifica la procedura delle cause di terza Istanza avanti il Supremo Consiglio a quella delle cause di seconda Istanza avanti le Ruote.*

7. *La mancanza della notificazione dell'appello non porta l'inammissibilità del medesimo, quando l' appellato contesta il merito.*

8. *Definitiva è ~~la Sentenza, che revoca in tutte le~~ sue parti l' inibitoria.*

9. 10. *L' appello dalle Sentenze definitive pronunziate in un Giudizio di nunciazione di nuova opera, è efficace anche all' effetto sospensivo.*

11. *Le Sentenze definitive nei Giudizi di nunciazione di nuova opera sono come tutte le altre Sentenze appellabili all' effetto sospensivo.*

12. *La citazione a breve termine qualifica la Causa per causa urgente.*

13. *L' urgenza della Causa non può legittimare la dichiarata esecuzione.*

14. *Le Sentenze emanate nelle cause qualificate urgenti non possono dichiararsi provvisorie eseguibili senza cauzione.*

15. 16. *La citazione a breve termine può accordarsi anche dai Tribunali delle prime, e seconde appellazioni.*

17. *L' istanza verbale, fatta alla Udienza, che sia dichiarata eseguibile la Sentenza non è valutabile quando dagli atti l'asserzione di tale Istanza non risulta.*

18. 19. *L' Esecuzione provvisoria, o con cauzione, o senza, deve sempre esser domandata.*

Stòria della Causa

L'Appellante col ministero del suo Procuratore espose, che con Atto del 23. Giugno 1824. appellò dal Decreto inibitoriale proferito dalla R. Ruota Civile di Firenze nel 19. dello stesso mese, quale appello dopo avere proseguito, dedusse avanti il Supremo Consiglio i Gravami infertigli per la non osservanza degl' Articoli 981. e 1024. del Regolamento di Procedura, per avere attaccato un diritto già quesito dall' appellante di valersi dell' esecuzione provvisoria rilasciata nella Sentenza di prima Istanza, e finalmente per aver deciso senza subietto.

Espose ancora, che a forma dell'Articolo del Regolamento d'Ordine, e Disciplina dei Tribunali al parag. 3. è nella facoltà dei Magistrati di restringere tutti i termini prescritti dallo stesso Regolamento, ed essendo stato ciò eseguito dal Magistrato Supremo con la prima citazione a breve termine considerato il Giudizio come urgente, senza opposizione per la parte contraria, ne veniva per necessaria conseguenza, che il Tribunale doveva rilasciare l'esecuzione provvisoria della Sentenza, se non assoluta, almeno previa cauzione a forma dell'Artic. 689. e perciò insistè per la revoca della Sentenza appellata; per la conferma della precedente, correggendola soltanto con ordinare l'esecuzione previa cauzione, il tutto con la condanna degli appellati nelle spese.

Per interesse degli appellati fu replicato, che male era stato interposto l'appello dal Bigagli perchè notificato soltanto al Procuratore, e non alla parte, mentre potea presumersi con tutta ragione, che fosse cessata la rappresentanza del Procuratore con l'emanazione della Sentenza Ruotale, et quatenus fosse creduto tale appello ammissibile in ordine all' Articolo 777 fece Istanza per la conferma della Sentenza appellata, in quanto che trattandosi di un Giudizio di nunciazione di nuova opera non è nella classe dei Giudizi d'urgenza, venendo anzi esclusa questa qualità dall'Articolo 537. del Regolamento di Procedura, e male a proposito venne domandata l'esecuzione provvisoria dall' appellante in un Giudizio di tal natura, talchè aveva errato il Magistrato nell' accogliere una tale istanza, e ben giudicato dalla R. Ruota quando revocò l'esecuzione provvisoria accordata.

Disse inoltre che nello stato attuale degli Atti non era nella facoltà della Ruota di potere moderare in questa parte la Sentenza, subitochè era richiamata soltanto a decidere se nel giudizio ventilato in prima Istanza era ammissibile, o no l' esecuzione provvisoria della Sentenza, e molto meno poteva in questa parte il Supremo Consiglio correggere la Sentenza Ruotale, non essendo richiamato che a revocarla, o a confermarla.

Dietro questi principi più diffusamente sviluppati negli Atti fece istanza per la reiezione dell' appello interposto, e nella seconda ipotesi per la piena conferma della Sentenza appellata, con la condanna dell' appellante Bigagli in tutte le spese giudiciali e stragiudiciali del giudizio.

Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè il Decreto Rotale da cui il sig. Antonio Bigagli aveva interposto appello era un Decreto emanato ai termini dell'Art. 691. del Regolamento e favorevole ai sigg. Pier Maria Bertini, ed Angiolo Maria Cecchi i quali per ottenerlo avevano praticata la procedura dal detto articolo prescritta;

Attesochè mentre non può controvertersi, che il signor Bigagli aveva diritto di appellare dal rammentato decreto ad Esso contrario, non può d'altronde pretendersi, che nella interposizione del detto appello non potesse praticare la Procedura tracciata dall' articolo surriferito.

Ed a persuadersi di ciò ricorre in primo luogo il reflesso, che se la Legge abbreviando la procedura ordinata per gli altri appelli, ha permesso al soccombente, che pretende fuori dei casi contemplati dalla Legge ordinata l' esecuzione provvisoria, senza cauzione, della Sentenza ad esso contraria, il domandare sulla semplice citazione del Procuratore dell' appellato una inibitoria, deve del pari una sì fatta sollecita procedura competere all' appellato per ottenere la revoca della inibitoria quando pretenda, che ingiustamente sia stata la medesima concessa, giacchè eguale essendo l' interesse opposto, che respettivamente hanno i due litiganti l' uno per riportare l' inibitoria l' altro per profittare nella già dichiarata esecuzione provvisoria senza cauzione, devono ambedue godere dei mezzi privilegiati, che la Legge ha stabiliti per affrettare simili pronunzie.

Senza che possa in queste procedure stabilirsi una differenza dedotta dalla diversità dei resultati, che da queste due pronunzie derivano, mentre se il soccombente merita soccorso per allontanare i pregiudizi, che gli possono derivare da una esecuzione provvisoria senza cauzione concessa fuori dei casi, nei quali può ordinarsi, non è meno giusto di provvedere all' interesse del vincitore, che avendo domandata, ed ottenuta l' esecuzione provvisoria senza cauzione in un caso nel quale può essere ordinata, rimane impedito nell' esercizio di questo suo diritto mediante una inibitoria ingiu-

stamente accordata giacchè un egual pregiudizio può respettivamente veri-
ficarsi sia nel soggiacere alla esecuzione prematura della Sentenza, sia nel
trattenere una esecuzione, che la Legge permette di consumare, talchè es-
sendo in pari condizione situati tanto il soccombente che domanda una
inibitoria, quanto colui che vuole mantenersi nel diritto di eseguire prov- 2
visoriamente senza cauzione la Sentenza ad esso favorevole, uniforme an-
cora deve essere la Procedura con la quale possino provvedere al loro re-
spettivo interesse.

Avvalorava poi secondariamente questo principio di un trattamento
pariforme dei litiganti, la disposizione dell'Art. 692. che permette all' ap-
pellato con semplice citazione del Procuratore dell' appellante di ottenere
dal Tribunale di prime appellazioni l'esecuzione provvisoria, semprechè
richiesta, e nei casi nei quali vi era luogo a concederla, non fosse stata dalla
Sentenza ordinata.

Or se l' appellante con le forme di una celere procedura può procu-
rarsi l'esecuzion provvisoria della Sentenza non ordinata quando era stata
richiesta, e si verificava uno dei casi nei quali poteva ordinarsi, ne viene
come per necessaria conseguenza, che con eguale celere procedura deve
esser permesso all' appellato il ricorrere dalla Sentenza che ha pronunziata
l' inibitoria, mentre è ad esso di eguale pregiudizio l' omessa pronunzia
della esecuzione provvisoria senza cauzione ove essa era stata richiesta in
un caso nel quale vi era luogo ad ordinarla, quanto la inibitoria, che sia
stata fuori di luogo concessa, ed è perciò che con una identifica procedura 3
deve essergli permesso di riparare a questo suo pregiudizio.

Ed a conforto sempre più di questo concetto, concorreva ancora la
sanzione dell'Art. 777. che parifica la procedura delle Cause di terza istan-
za avanti il Consiglio a quella delle Cause di seconda istanza avanti le
Ruote, eccettuando solamente li speciali provvedimenti successivamente 4
ennunciati fra i quali nulla si contiene che riguardi gli appelli dalle inibito-
rie accordate dalle Ruote sulla domanda del soccombente che reclama
dalla esecuzione provvisoria senza cauzione concessa dalla Sentenza ad
esso contraria.

Quindi se l' inibitoria, che si concede dalle Ruote a riguardo delle
Sentenze, che hanno accordato una esecuzione provvisoria senza cauzione,
contenendo in questa parte una revoca delle Sentenze di prima istanza, co-
stituisce una Causa di seconda istanza; e se dalle pronunzie Ruotali in si-
mili cause è luogo ad appellare al Supremo Consiglio, spontanea ne emer-
ge la conseguenza che avanti il Consiglio deve la Procedura di tali Cause
essere uniforme a quella, che rispetto ad essa viene stabilita avanti le Rote
di prime appellazioni, giacchè così porta il tenore letterale del detto Ar-
ticolo.

Perciò se il sig. Bigagli credendosi gravato dal Decreto della Ruota
del 19. Giugno 1828. che accolse l' inibitoria domandata dai sigg. Bertini 5

e Cecchi contro l'esecuzione provvisoria senza cauzione proferita dalla
Sentenza del Magistrato Supremo dei 6. Giugno 1828. ad essi contraria,
ne interpose appello e citò all'udienza del Consiglio per ottenere la revoca
della inibitoria quel procuratore istesso, che avanti la Ruota aveva rap-
presentato i detti sigg. Bertini e Cecchi, regolare fu questa citazione tra-
smessa al detto Procuratore, onde portare la Causa all'udienza, giacchè
ad appello interposto, permette l'Art. 691. di citare il Procuratore dell'
appellato per ottenere l'inibitoria, e poichè eguale esser deve, per gli ad-
dotti reflessi, la Procedura con la quale può ottenersi la revoca della ini-
bitoria, ne segue perciò, che la citazione del Procuratore, che aveva rap-
presentato avanti la Ruota i sigg. Bertini, e Cecchi, per sentire ordinare la
revoca della inibitoria Ruotale, fu regolarmente trasmessa, e costituì una
6 procedura conforme alla Legge nel tema speciale del Giudizio del quale
trattavasi.

Siccome poi i sigg. Bertini, e Cecchi con loro formale Scrittura dei
30. Giugno 1828. sebbene dichiarassero, che non era stato ad essi notifi-
cato l'appello dal sig. Bigagli interposto con atto dei 23. Giugno 1828. e
desumessero da questa omissione l'inammissibilità dell'appello medesimo,
scesero peraltro con la stessa Scrittura a contestare il merito dell' appello
domandando la conferma in tutte le sue parti dell'appellato Decreto Ruo-
tale, così venne, non ostante l' omessa notificazione dell'atto di appello ai
soccombenti sigg. Bertini, e Cecchi a stabilirsi una legittima contestazione
del Giudizio d' appello per cui potè il Consiglio procedere a fare in meri-
to quelle dichiarazioni, che fossero di ragione, giacchè la comparsa degli
7 appellati sig. Bertini, e Cecchi costituiva nel Giudizio tutte le persone ad
esso necessarie ad una contradittoria pronunzia.

E quanto al Merito

Attesochè la Sentenza del Magistrato Supremo dei 6. Giugno 1828.
fu definitiva rispetto alla Inibitoria, che i sigg. Bertini, e Cecchi con atto
dei 10. Aprile 1828. trasmessero al sig. Bigagli, giacchè con la detta Sen-
8 tenza del Magistrato Supremo fu la detta inibitoria revocata in tutte le sue
parti onde è evidente che la Sentenza medesima fu definitiva.

Attesochè tanto se si attenda il Diritto Comune, quanto se si abbia ri-
guardo alle speciali disposizioni del Regolamento di Procedura, è fuori di
controversia, che l'appello dalle Sentenze definitive pronunziate in un
Giudizio di nunciazione di nuova opera, è per natura del Giudizio mede-
simo, efficace anche all'effetto sospensivo, sempre che sia nei deb'ti termi-
9 ni interposto, siccome quanto al diritto comune lo avverte per tut i il *Ro-
muss. de Nov. Oper. nuntiat. art.* 28. *N.* 16. *et* 22. e rispetto al Gius
nostro l'Art. 527. del Regolamento di Procedura si esprime con tale chia-
rezza, che su di ciò è improponibile verun dubbio.

A privare adunque il nunziante la nuova opera rimasto soccombente, 10
del benefizio dell' appello all' effetto sospensivo mediante esecuzione prov-
visoria senza cauzione della Sentenza ad esso contraria, bisogna che in fat-
to concorrano i requisiti contemplati dall'Art. 688. per ordinare una simile
esecuzione, altrimenti la medesima non può concedersi, giacchè le Senten-
ze definitive nei Giudizi di nunciazione di nuova opera, sono come tutte
le altre Sentenze appellabili all' effetto sospensivo, come letteralmente di- 11
chiara l'Art. 537.

Ora è certo che in appoggio alla revoca della inibitoria dai sigg. Ber-
tini, e Cecchi trasmessa al sig. Bigagli, non dedusse egli nè un Documento
non impugnato, nè una Sentenza passata in cosa giudicata, e quindi la sua
azione, in revoca alla ricevuta inibitoria, non presentava veruno dei casi
nei quali dovesse il Tribunale ordinare l'esecuzione provvisoria non ostan-
te appello, e senza cauzione della propria Sentenza.

E sebbene il sig. Bigagli allegasse a sostegno della implorata revoca
della ricevuta inibitoria il Contratto dei 29. Febbraio 1828. con cui acqui-
stò dai sigg. fratelli Paoli il terreno sopra cui intraprese l'edificio, la di cui
costruzione gli fu dai sigg. Bertini, e Cecchi inibita con l' atto de' 10. A-
prile 1828. pure essendo questo Contratto straniero ai sigg. Bertini e Cec-
chi, servir non poteva a costituire quel documento non impugnato di cui
parla l'Art. 688. che si richiede per ordinare l' esecuzione provvisoria senza
cauzione.

Evidente dunque si riconosce la giustizia del Decreto Ruotale appel-
lato giacchè l' esecuzione provvisoria senza cauzione pronunziata dalla Sen-
tenza dei 6. Giugno 1828. essendo stata proferita fuori dei casi nei quali
poteva ordinarsi, rendevasi necessaria quella inibitoria, che fu alle istanze
dei sigg. Bertini e Cecchi dalla Ruota concessa.

Nè sussisteva veruno dei rimproveri che si facevano a questo Decreto
Ruotale.

Non rilevava infatti, che essendo stato al sig. Bigagli permesso in or-
dine all'Art. 57. del Regolamento dell' Ordine, e Disciplina dei Tribunali
di citare a breve termine, ed avendo così la Causa di nunciazione di nuo-
va opera assunto il carattere di Causa urgente dovè perciò il Magistrato,
che l'aveva con la detta permissione qualificata come urgente, ordinare l'e-
secuzione provvisoria senza cauzione della propria Sentenza, altrimenti
senza questa esecuzione sarebbe cessato il benefizio della citazione a breve
termine, e non rendendo eseguibile provvisoriamente senza cauzione la
propria Sentenza, avrebbe il Magistrato esclusa quella urgenza, che avea 12
d'altronde riconosciuta, permettendo la citazione a breve termine.

Poichè ritenuto che la Causa fra le parti fosse stata a ragione qualifi-
cata urgente (sopra di che non potevasi attualmente assumere veruno esa-
me) non per questo l' urgenza legittimar poteva la dichiarata esecuzione 13
provvisoria senza cauzione, mentre quando fra gli estremi che devono con-

correre per concedere questa esecuzione non ha la Legge compreso le Sentenze emanate per urgenza, e quando l'esecuzione provvisoria senza canzione sta a restringere il dritto che ai soccombenti è generalmente preservato, di sospendere con un appello nei debiti tempi regolarmente interposto l'esecuzione delle Sentenze ad essi contrari, sono questi i termini nei quali la Legge devesi strettamente interpetrare, e *tassativa* riguardar si deve l'ennneiazione dei casi nei quali questa esecuzione può ordinarsi, e perciò le Sentenze emanate nelle Cause qualificate urgenti non possono dichiararsi
14 provvisoriamente eseguibili senza canzione, non essendo a tali cause un tal favore dalla Legge accordato.

Se la Causa è accompagnata da tali circostanze, che ne rendano urgente la discussione, non per questo ne segue che la Sentenza che intervenga sia sottratta alle discipline generali dell'appello; e qualora l'uso di questo rimedio esteso agl' effetti sospensivi possa essere pregiudiciale all'appellato, ha la legge al suo interesse provveduto sia con autorizzarlo a domandare al Giudice istesso che ha proferita la Sentenza o il rigetto, o la restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo, come dispone l' articolo 743. del Regolamento di Procedura sia procurandosi dalla Ruota, o dal Supremo Consiglio quella sollecita trattativa della Causa, che potesse avere praticata in prima Istanza mediante l'ottenuta facoltà di citare a breve termine; giacchè un simile permesso può anche dai Tribunali delle prime, e delle seconde apppellazioni accordarsi, come ne accerta il combinato disposto
15 *dell'Art. 40. §. può domandarsi ed ottenersi la trattativa ec. e dell' Art. 48. del Regolamento dell' Ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana.*

Quando adunque la Legge aveva bastantemente provvisto, (indipendentemente peró dal permettere l' esecuzione provvisoria senza canzione) al sollecito disbrigo della Causa che dal sig. Bigagli si agitava, non poteva altrimenti l' urgenza della medesima (sia perchè si debba riguardare regolarmente dichiarata), somministrare titolo proporzionato a rendere la successiva Sentenza eseguibile provvisoriamente senza canzione, giacchè l'Art. 688. che deve applicarsi nei suoi termini precisi, non comprende l'urgenza tra i casi nei quali può l'esecuzione predetta ordinarsi.

Molto meno poi poteva farsi plauso all'altro rimprovero opposto al Decreto Ruotale fondato nel pretendere, che lungi dall'accordare la Ruota una indistinta inibitoria della Sentenza dei 6. Giugno 1828. doveva invece ordinare che la precedente Sentenza fosse eseguita provvisoriamente, ma con canzione, giacchè l'Art. 689. permette in tutti i casi simile esecuzione previa canzione, onde si concludeva, che il Decreto Ruotale era ingiusto, subitochè non aveva moderata la prima pronunzia, ma aveva concessa una indistinta inibitoria.

Poichè era certo, che una simile domanda non resultava dagl'atti che fosse stata fatta nel Giudizio Ruotale, e sebbene all' udienza del Consiglio

dal Procuratore del sig. Bibagli si asserisse che discutendo avanti la Regia Ruota la Causa della inibitoria era stata verbalmente all' udienza fatta una simile istanza, pure uniformandosi ai principi, non potevasi valutare una simile asserzione destituta di ogni giustificazione negli atti.

Quindi l' esecuzione provvisoria con cauzione, o senza, deve sempre essere domandata; E se l' esecuzione che senza cauzione era stata domandata ed ottenuta dal sig. Bigagli, non è accertato, che fosse richiesto alla Ruota che fosse moderata mediante la cauzione, prescindendo dal risolvere se la Ruota avesse potuto ciò fare, quando anche una sì limitata domanda fosse stata fatta dal sig. Bigagli, serve la mancanza di questa domanda per escludere il rimprovero d' ingiustizia dedotto contro il Decreto Ruotale giacchè non ordinando l' esecuzione provvisoria con cauzione, non denegò giustizia, subitochè non esisteva domanda alcuna correlativa alla facoltà di eseguire provvisoriamente con cauzione la Sentenza dei 6. Giugno 1828.

Attesochè la condanna del sig. Bigagli nelle spese si sarebbe dovuta estendere alle spese Stragiudiciali, giacchè formalmente in atti recedè da alcuni dei Gravami per i quali reclamò dal Decreto Ruotale dei 19. Giugno 1828. e quelli dei Gravami nei quali ha persistito non hanno un pregio maggiore, così assolvendolo da questa più estesa condanna, ottiene il giusto compenso della vittoria riportata a carico dei sigg. Bertini, e Cecchi, e giusta perciò si rende la di lui condanna nelle spese giudiciali.

Per questi Motivi

Previa l' ammissione dell' appello interposto per parte di Antonio Bigagli con atto del 22. Giugno decorso, dice essere stato male appellato, e respettivamente ben giudicato dalla R. Ruota Civile di Firenze col Decreto del 19. Giugno 1828. quello conferma in tutte le sue parti, ed ordina che venga eseguito secondo la sua forma e tenore, e l' appellante Bigagli a favore degl' appellati condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Francesco Maria Moriubaldini *ff. di Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Rel. e Cav. Luigi Matteucci *Consig.*

DECISIONE XXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Praetens. Caducitatis diei 25. Iulj 1828.

In Causa Marchetti E Rizzotti E Kiliam

Proc. Mess. Gaetano Catelani — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

Argomento

Il litigante, che è stato ammesso alla prova testimoniale, non incorre nella Caducità di questo diritto, se omette di eseguire lo sperimento nel termine assegnatogli con Decreto, quando questo non è stato ad Esso notificato personalmente.

Sommario

1. *Non può privarsi dello sperimento della prova Testimoniale quegli, che ne ha il diritto, se non nel caso, che da questo diritto fosse decaduto in conseguenza di un fatto.*

2. *Quel Litigante il quale pretende, che il suo Avversario sia decaduto dal diritto della prova Testimoniale, deve provarlo concludentemente, e un dubbio qualunque serve per escludere la domandata Caducità.*

3. 4. *Non decade dal Diritto della prova Testimoniale quegli, che non ne ha fatto lo sperimento nel termine assegnatogli con Decreto, quando questo non è stato ad Esso notificato personalmente.*

Storia della Causa

La Corte Imperiale di Firenze con sua Decisione del 3. Giugno 1812. aveva condannati i sigg. Rizzotti e Kiliam a favore del Sacerdote sig. Marchetti alla refusione dei danni risentiti dal medesimo per la non adempita spedizione dei Marmi di Carrara nei Porti di Cadice, e Algessillas per patto stabilito fra i suddetti Rizzotti, e Kiliam, e lo stesso Sacerdote Marchetti con Atto privato degl' 8. Ottobre 1806.

Si presentò nel 1814. il Sacerdote Marchetti avanti il Tribunale Civile, e Consolare di Livorno a fine di ottenere la liquidazione di detti danni, ma il Tribunale di Livorno con sua Sentenza del 4. Agosto 1814. assolvè il Rizzotti, e Kiliam dalla domandata liquidazione.

Appellò da questa Sentenza il Marchetti avanti la Regia Ruota di Pisa: Ebbero luogo nella pendenza della Causa in appello vari incidenti, fra i quali l'esibizione del Carteggio appartenente al Rizzotti, e Kiliam, e l'ammissione della prova Testimoniale domandata dal medesimo; la quale fù ammessa con Decreto del 19. Aprile 1826.

Il Decreto che ordinava l'esibizione del Carteggio, non meno che il Decreto che ammetteva la prova Testimoniale qualificavano il Marchetti come domiciliato a Carrara, questo Decreto del 19. Aprile 1826. fù notificato alle Istanze dei sigg. Rizzotti, e Kiliam al Marchetti come domiciliato elettivamente in Livorno presso il sig. Avvocato Cercignani, che dichiarò non essere domiciliatario elettivo.

I sigg. Rizzotti, e Kiliam ottennero Decreto del 12. Luglio 1826. nella contumacia del Procuratore del sig. Marchetti, con cui fù assegnato un termine allo stesso Marchetti ad aver proceduto all'esame dei Testimoni da esso capitolati in Causa colla comminazione che spirato detto termine senza che fossero eseguiti gli esami si sarebbe proceduto alle dichiarazioni che di ragione.

Questo Decreto pronunziato con Narrative distese dai sigg. Rizzotti e Kiliam qualificò il Marchetti domiciliato a Carrara, ed elettivamente in Livorno senza però enunciare presso chi fosse eletto il detto domicilio, e fù questo stesso Decreto alle Istanze dei Rizzotti e Kiliam notificato al predetto sig. Avv. Cercignani come domiciliatario del Sacerdote Marchetti il quale dichiarò di nuovo di non essere il domiciliatario, e con Scrittura del 23. Agosto 1826. fu per interesse del Marchetti protestato ai di lui avversari, che Egli non era stato legittimamente notificato del Decreto di ammissione della prova Testimoniale per cui il suo domicilio era in Carrara, perchè non ne aveva eletto altro nella Causa, e domandò l'assegnazione di un termine ai medesimi ad aver dati gl'interrogatori, e la trasmissione dei Capitoli, e Interrogatori a Carrara.

Renunziarono agli Interrogatori i sigg. Rizzotti, e Kiliam, acconsentirono alla trasmissione dei Capitoli, e domandarono l'assegnazione di un termine al Marchetti ad aver fatto eseguire la prova; fu aderito alle Istanze dalla Ruota con la sua Sentenza del 25. Agosto 1826. e fù assegnato con detta Sentenza al Marchetti un termine ad aver procurato, che gli esami fossero eseguiti, e rimessi; E questo Decreto ancora fù notificato al sig. Avvocato Cercignani, il quale replicò la stessa protesta.

Interpose appello il sig. Marchetti da questo Decreto, perchè lo qualificava come domiciliato elettivamente in Livorno, quando ciò non sussisteva, e perche l'assegnazione del termine non era accompagnata dalla dichiarazione contro il sig. Rizzotti di dover essi notificare regolarmente al vero domicilio il detto Decreto, di cui non era peranche legalmente il Marchetti stato notificato.

Rimase deserto un tale appello; la deserzione fu dichiarata con Decreto del 30. Marzo 1827. nella contumacia del Procuratore del Marchetti,

ed alle Istanze dei Rizzotti, e Kiliam fù domandato che venisse notificato come lo fù al sig. Dott. Grimaldi qualificato da Essi come domiciliatario elettivo del Sacerdote Marchetti, il quale non volle accettare tal notificazione, ed il decreto fu affisso alla Porta esterna del Tribunale dei RR. Consoli del Mare della Città di Livorno.

I sigg. Rizzotti e Kiliam nel 19. Giugno 1827. domandarono che venisse dichiarato esser decaduto il Sacerdote Marchetti dal fare eseguire l'esame dei Testimoni perchè decorso il termine assegnatogli dal Decreto del 25. Agosto 1826. la Regia Ruota di Pisa con suo Decreto del 23. Luglio 1827. dichiarò decaduto il Marchetti dal diritto di esperimentare la prova Testimoniale, e questo Decreto alle Istanze dei sigg. Rizzotti, e Kiliam fu notificato al sig. Dott. Grimaldi in Livorno, che dichiarò non poterlo ricevere per non essere il supposto domiciliatario del Marchetti, e quindi il detto Decreto fu affisso alla Porta esterna dei Consoli della Città di Livorno.

Appellò da questo Decreto il Marchetti, e proseguì il detto appello avanti il Supremo Consiglio, il quale decise come segue.

Motivi

Attesochè avendo la Regia Ruota di Pisa con suo Decreto del 19. Aprile 1826. accordato al Sacerdote sig. Francesco Marchetti il diritto di sperimentare la prova Testimoniale nella Causa tra esso, e i signori Francesco Rizzotti, e Kiliam tutt' ora pendente, non poteva dubitarsi della facoltà in esso di dedurre all'utile esercizio di tal diritto, a meno che da questo diritto
1 to decaduto non fosse in conseguenza di un fatto, o volontario, o colposo coerentemente alla regola di cui *Barbosa de Axiomat Iuris axioma* 163. *Num.* 2.

Attesochè qualunque volta i detti sigg. Rizzotti, e Kiliam imprendevano a sostenere che il nominato sig. Fransesco Marchetti fosse effettivamente decaduto da un simil diritto in conseguenza di un fatto a tal effetto proporzionato, e ad esso imputabile, incombeva ad essi il preciso, e indispensabile dovere di giustificare l'esistenza di questo fatto medesimo con prove chiarissime, e indubitabili, mentre un dubbio qualunque si fosse potuto suscitare sull' indole della dedotta prova si sarebbe sempre dovuto reputare sufficiente onde escludere la domandata caducità, come stabiliscono *gli al-*
2 *legati dalla nostra antica Ruota nella Aretina seu Subbianen Praetens caducitatis* 9. *Aprilis* 1785. *avanti Vernaccini* §. *la caducità*,

Attesochè all'intento propostosi dai sigg. Rizzotti e Kiliam non comparve bastevole la circostanza di non avere il sig. Francesco Marchetti proceduto all'esperimento della ottenuta prova testimoniale nel termine assegnatoli in forza di precedenti Decreti, mentre non costava che tali Decreti fossero stati ad esso notificati personalmente come all' effetto d'incorrere in una pena che tale appunto si considera la caducità come quella che si so-

stanzia nella privazione di un diritto stabilisce la *Decis.* 29. *delle Inedite Tom.* 2. *N.* 6. 7. 3

Attesochè non era valutabile ciò che dai detti Rizzotti, e Kiliam replicavasi a riguardo di detta notificazione da essi sostenuta valida, ed efficace in quanto che effettuata al domicilio elettivo in Livorno del detto Sacerdote Francesco Marchetti. Poichè le resultanze degli Atti non dimostravano con positiva certezza l'elezione del detto domicilio, che anzi all'opposto o ne giustificano l'esecuzione, o almeno presentavano in questo rapporto fondati motivi per dubitarne, riscontrandosi dai medesimi che mentre il detto sig. Marchetti veniva qualificato come domiciliato a Carrara erano poi state eseguite le notificazioni ora presso l'Avvocato Cercignani, ora presso Grimaldi, ed ora alla Porta del Tribunale, il che bastava ad infondere quel ragionato motivo di dubitare che soprabbonda all'effetto di pronunziare in esclusione 4
della pretesa caducità, conforme è stato superiormente avvertito.

Per questi Motivi

Facendo diritto all' appello interposto per parte del Sacerdote sig. Francesco Marchetti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Prime Appellazioni della Città di Pisa sotto dì 23. *Luglio* 1827. *dice non essere stato ne esser luogo a dichiarare la Caducità del sig. Francesco Marchetti dalla prova Testimoniale ottenuta con Sentenza del dì* 19. *Aprile* 1826., *e condanna i sigg. Rizzotti, e Kiliam nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così pronunziato, e deciso dagli Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles.
Gio. Batta. Brocchi, e Luigi Matani *Relat.*, *Consigl.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens Nullit. Sententiae diei 13. Augusti 1828.

In Causa Bindi E Boncinelli

Proc. Mess. Andrea Biagini Proc. Mess. Biagio Paoletti

Argomento

La Sentenza proferita nel merito, sebbene non faccia parola del promosso incidente della prova testimoniale, non è nulla, quando la domanda dello stesso incidente non è stata portata alla cognizione dei Giudici.

Sommario

1. *Quando l'incidente della prova testimoniale non è portato alla cognizione dei Giudici, la Sentenza nel merito, benchè non faccia parola dell'incidente, non è nulla.*

2. *La semplice esibizione della domanda di ammissione alla prova testimoniale negli Atti della Cancelleria, e notificazione della parte non induce la scienza nei Giudici del promosso incidente.*

Storia della Causa

Con Atto del dì 23. Giugno 1828. il sig. Gaetano Boncinelli interpose appello per il capo della nullità dalla Sentenza confermatoria contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze del dì 24. Maggio 1828. a favore del sig. Luigi Bindi sul fandamento che con detta Sentenza non era stato deciso sull' incidente della prova testimoniale suscitato da detto sig. Boncinelli colla Scrittura del 19. Maggio 1828.: e così cinque giorni prima della pronunzia della Sentenza ruotale.

Il sig. Bindi colla sua Scrittura del dì 8. Agosto 1828. aveva esposto, che di fronte al detto appello sembrava che ostasse pregiudicialmente l'Art. 739. della vegliante Procedura per essere stato esso interposto da un Procuratore diverso da quello della passata Istanza, conforme veniva fissato nella causa *Burchianti, Giusti, e Lensini* decisa dal Supremo Consiglio nel dì 19. Giugno 1826., e che qualora un tale appello per qualche circostanza si fosse potuto ravvisare regolare militava contro esso l'Art. 733. della Procedura medesima, inquantochè il sig. Boncinelli ricorrendo alla prova testimoniale aveva omesso di citare, onde con questo mezzo portare alla cognizione del Tribunale questo incidente, unico mezzo, con cui potere arrestare la pronunzia della Sentenza, la quale altronde era stata validamente emanata nella deficienza di tale citazione, conforme in casi pariformi aveva sempre, e con costanza risposto il Supremo Consiglio in diverse decisioni e segnatamente nella causa *Aliotti, e Lombardi ne Nomi, e Martelli e Donnini*, nella causa *Dini, e Patrimonio, e Creditori*, e nella causa *Garibaldi, e LL. CC., e Coniugi Battaglia, e Tolomei ne Ponticelli.*

Il Supremo Consiglio esaminata la questione ha deciso nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè riconoscendo sussistenti le eccezioni del sig. Luigi Bindi dedotte contro l'appello dal sig. Gaetano Boncinelli interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì 24. Maggio 1828. ad esso contraria e favorevole al sig. Bindi, diveniva per esso indifferente che fosse proceduto a dichiarare sopra i vizi di forma, che asserivano intervenuti nell'atto di appello dal sig. Boncinelli come sopra interposto, ed è perciò che veruno esame è stato assunto, e veruna dichiarazione è stata fatta sulla irregolarità rimproverata all'atto di appello del dì 23. Giugno 1823. avendo anche lo stesso sig. Bindi abbandonata ogni insistenza sopra questo mezzo di sua difesa.

Attesochè non sussisteva la nullità, per la quale unicamente ed esclusivamente erasi interposto appello dal sig. Boncinelli dalla surriferita Sentenza Ruotale dei 24. Maggio 1828. confermatoria di quella dei 29. Febbraio 1828. proferita dal Tribunale di Commercio, così l'appello predetto meritava di essere rigettato.

Or la obiettata nullità si faceva dipendere dall'avere la Ruota proferita la Sentenza appellata senza fare veruna dichiarazione

quanto alla prova testimoniale, che dal sig. Boncinelli era stata avanzata con formale domanda esibita in atti nei 19. Maggio 1828.

Ma quando era certo, che questo incidente della prova testimoniale promosso dal sig. Boncinelli posteriormente alla seguita discussione della causa ed avanti la sopravvenienza del giorno fissato per la pronunzia della Sentenza nel merito, non era stato reso noto ai Giudici, con essere portato alla loro udienza, tanto bastava onde la Sentenza nel merito sebbene non abbia pronunziato su detto incidente ne lo abbia neppure rammentato non potesse attaccarsi di nullità, giacchè non può il sig. Boncinelli costituire rimprovero alla Sentenza appellata di avere pronunziato nella pendenza della detta domanda incidentale, subitochè egli non ha adempito ciò, che la Procedura gli prescrive per ottenere ciò, che aveva domandato, secondo che ad oggetto di escludere la pretesa nullità è stato ripetutamente ciò avvertito, come ne fa fede la Dec. 56. *N.* 4. *T.* 17. *del Tes. del For. Tos.*

Nè giovar poteva al sig. Boncinelli il reflesso, che essendo la spedizione della Causa nel merito aggiornata al 24. Maggio 1828. ed avendo esibita la sua domanda di prova testimoniale nel 19. Maggio 1828. e dovendo d'altronde ai termini dell'Art. 191. attendere il termine di giorni otto per conoscere se dal sig. Bindi si faceva opposizione alla detta domanda, era però il sig. Boncinelli avanti la sopravvenienza del giorno destinato alla pronunzia della Sentenza nel merito inabilitato a portare all'Udienza la domanda incidentale della prova testimoniale, e così ne fu in colpa, se non trasmise la citazione per portare all'Udienza la promossa questione incidente.

Poichè l'apparenza di questo discorso svaniva con avvertire semplicemente che se prima del giorno destinto alla pronunzia della Causa nel merito non era permesso al sig. Boncinelli di portare all'Udienza la domanda incidente, per non essere decorso il termine di giorni otto, non erali per altro impedito di citare all'Udienza per far conoscere ai Giudici l'esistenza del promosso incidente, ed ottenere una sospensione alla pronunzia già determinata, se vi fosse stato luogo di ragione a concederla, ed in tal guisa avrebbe a cognizione dei Giudici portata la pendenza del promosso incidente, al che, se il sig. Boncinelli non era devenuto, era sempre vero, che egli aveva trascurato di far conoscere ai Giudici la domanda incidente, non potendo bastare a indurre questa scienza la semplice esibizione della domanda, negli atti della Cancelleria e la notificazione alla parte, ed è perciò che rimaneva sempre in-

dubitato, che i Giudici avevano ignorata l'esistenza della domanda incidente dal sig. Boncinelli istaurata, e conseguentemente non potevano addebitatsi, se ad onta della medesima, avevano pronunziata nel giorno stabilito la loro Sentenza nel merito, giacchè ignorando l'esistenza di questa domanda incidente, regolare si rese la la pronunzia nel merito del pendente Giudizio.

Per questi Motivi

Dichiara non essere costato, ne costare della nullità della Sentenza della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze del dì 24. Maggio 1828. favorevole al sig. Luigi Bindi, e contraria a Gaetano Boncinelli conseguentemente rigetta l' appello da esso interposto contro la detta Sentenza per il capo della nullità, e condanna l'appellante Boncinelli a favore del sig. Bindi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *ff. di Presidente*
Gio. Batista Brocchi *Relat.*,
e Cav. Luigi Mattencci *Consiglieri.*

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Bovianen Divisionis diei 29. Augusti 1828.

In Causa Brinati e Panattoni

Proc. Mess. Giuseppe Brandi — Proc. Mess. Pietro Pagni

Argomento

I Minori a misura dell' industria, di cui sono capaci si ammettono a partecipare degli acquisti fatti dal socio amministratore, specialmente fra i lavoratori della campagna, fra i quali esiste la comunione dei Frutti dei Beni comuni, e dei lucri derivanti dall' Opere d' Industria.

Sommario

1. *La comunione dei frutti derivanti dai Beni comuni, e dei lucri delle opere d' industria, specialmente tra i coloni e lavoratori della campagna, opera, che si ammettono a partecipare degli acquisti anche i Minori di qualche industria capaci.*

2. *Quando il Socio, ove non esiste società universale acquista per se, sebbene co' danari comuni, non deve comunicare se non che il prezzo erogato negli acquisti, e non le cose acquistate.*

3. *Il socio amministratore, che negli acquisti non spiega la quota del contributo degli acquirenti, può credersi, che nell' ammettere il Socio ammetta anche i di lui figli.*

4. 5. *Nel determinare la compartecipazione fra' Socii degli acquisti fatti dal Socio amministratore il Giudice deve aver riguardo all' importare della relativa opera, e capitali.*

Storia della Causa

La Ruota Civile di Firenze con Sentenza del 4. Marzo 1828. revocando quella stata proferita sotto dì 5. Marzo 1827. dal signor Potestà del Borgo a Buggiano nella parte, che aveva escluso Agostino ed Alessandro Brinati dal partecipare nelle divise da farsi tra Francesco, ed Angiolo Brinati, e Gàspero Panattoni dichiarò „ivi „essersi competnto, e competersi „ ai detti Agostino ed Alessandro Brinati il diritto di partecipare per una „ quarta parte, della quale un quarto apparterrà ad Alessandro, ed i rima-

« nenti tre quarti ad Agostino, nelle divise da farsi insieme con Francesco « ed Angiolo Brinati, e Gaspero Panattoni degli acquisti ed aumenti stati « da essi fatti dopo la morte di Giovan Domenico Brinati, quali divise per- « ciò dovranno farsi in quattro parti eguali dai sigg. Antonio Bandinelli, e « Giovanni Ruini già nominati in periti colla suddetta Sentenza e dal sig. « Giuseppe Perondi che i Brinati hanno nominato in loro perito in luogo « e vece del sig. Giuseppe Marcucci stato ad essi nominato in Perito dal « Tribunale, per dovere una di dette quattro parti appartenere per tre « quarti ad Agostino Brinati, e per un quarto al di lui fratello Alessandro, « e condanna l'appellato Panattoni a favore degli appellanti Alessandro ed « Agostino Brinati nelle spese tanto del passato, che del presente Giudizio « che sommariamente liquida in fiorini 160. compresa la notificazione. »

Appellò da questa Sentenza il Panattoni, e ne domandò la revoca, e quindi la conferma della Sentenza del Potestà del Borgo a Buggiano colla condanna degli appellati nelle spese dei ventilati Giudizi, pretendendo mal fondata la Sentenza della Ruota per le ragioni dedotte e rilevate nelle precedenti Istanze.

Gli appellati all'incontro domandarono la conferma della Sentenza della Ruota colla condanna del Panattoni nelle spese giudiciali ed estragiudiciali per i motivi in detta Sentenza sviluppati, e dedotti.

Il Supremo Consiglio decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè non poteva dubitarsi, come non s'impugnava, che i fratelli Brinati rimasti fossero anche dopo la morte di Giovan Domenico loro padre, non esclusa Caterina di loro sorella vedova Panattoni ritornata a convivere nella casa paterna prima di quell'epoca con Gaspero di lei Figlio, in quel sistema di vita che induce il consorzio della comunione dei frutti derivanti dai beni comuni, e dei lucri delle opere d'industria, specialmente tra i Coloni, e lavoratori della campagna in conseguenza del qual consorzio ne deriva che debbano comunicarsi gli acquisti fatti sotto il regime di esso, con ammettersi a tal partecipazione anche i minori di età ove di qualche industria o lavoro fossero stati capaci, come ne insegnano tutti gli autori che trattano della materia, e segnatamente quelli citati nella decisione Ruotale.

Attesochè gli atti della Causa somministravano alcune specialità per cui dovea ritenersi, che gli acquisti, i quali formavano il soggetto della controversia fossero stati fatti coi resultati dell'opera, e dell'industria comune dei componenti a quel tempo la famiglia Brinati, imperocchè relativamente all'acquisto delle due stanze murate in aumento dell'antica casa paterna era sufficientemente provato, che i denari erano stati somministrati anche da Agostino figlio di Angiolo, e relativamente agli acquisti dei

si stabili, su cui cadeva la disputa, appariva dal Processo, e cioè dalla 'essione dello stesso Gaspero Panattoni, che il danaro erogatovi ai era 'ato almeno per la massima parte dal raccolto della Seta, vale a dire in raccolto che in quanto alla materia prima rappresentava non solo la : domenicale spettante ai tre Eredi di Giovan Domenico, ma anche la · colonica spettante a tutti gl' individui della famiglia che i beni stessi vavano, ed in quanto alla lavorazione conseguente rappresentava pre-ivamente l'opera, l'occupazione, e l' industria di tutti; dovendosi per iddette ragioni ritenere che in genere gli acquisti si fossero fatti *ex industria, et quaestu* comuni, non giovava al Panattoni di fare osservare che Francesco, che era l'Amministratore non controverso della comunione, negl' istrumenti relativi ai controversi acquisti, non avesse spiegati se non che i nomi di Angiolo, e di Gaspero Panattoni, poichè sebbene sia opinione accreditata nel Foro, che quando il Socio, ove non esiste la società universale, acquista per se, checchè coi danari comuni, non deve comunicare se non che il prezzo erogato negli acquisti, e non le cose acquistate, come nei casi appunto di semplici comunioni di frutti e di opere ne avvertono tra gli altri *Voet ad Pandect in tit. pro Socio num. 5. ed il Fierli della divisione dei Beni* §. 5. *ec.* in concreto vi era questa distinzione applicabile al caso, poichè il Panattoni non ne aveva offerto il prezzo, e molto più per la ragione che non avendo Francesco spiegato le quote del contributo degli acquirenti, poteva credersi che ammettendo Angiolo all' acquisto ve lo avesse ammesso non solo per suo particolare interesse, ma per quello ancora dei di lui figli, giacchè non potendosi dubitare che Francesco non avesse fatto l' acquisto come amministratore della comunio-
3 ne che non vi avesse ammesso Gaspero ed Angiolo come Soci, che non vi avesse impiegato il denaro comune, doveva da tutto il complesso di queste circostanze arguirsene, che in genere avess' egli acquistato per la comun società, anzichè per alcun' individui di essa, con esclusione degli altri che avessero potuto di ragione parteciparne.

Attesochè in questo stato delle cose nel qual era provato in genere ed in specie, che Agostino, ed Alessandro dovevano ammettersi a compartecipare degli acquisti fatti dalla famiglia Brinati dopo la mancanza dell' autore comune, rimaneva confidato al saggio e prudente arbitrio del Giudice di determinare il modo di questa compartecipazione convenientemente alla natura di questo giudizio, che è di buona fede, come si ha dal *Testo* §. 28. *Instit. de actionis* ed avuto riguardo in mancanza di espliciti patti all' importanza della relativa opera, industria, e capitali dei Socii, come si ha dal *Testo in Leg.* 6. *ff. pro Socio* « ivi » Si societatem mecum « coieris etc. ad viri boni arbitrium ea res redigenda est et conveniens est « viri boni arbitrio, ut non aequis partibus socii simus, veluti si alter plus « operae, industriae, pecuniae in societatem collaturus sit. »

Attesochè ritenuti questi principii, allor quando la R. Ruota conside-

rò i due figli di Angiolo, l'uno dei quali all'epoca dei principali acquisti contava circa 14. anni, e l'altro 18. come meritevoli di ottenere tra tutti e due l'equivalente alla porzione di un solo dei condividenti, e che perciò ordinò che i nuovi acquisti non si dovessero dividere nè in tre, nè in cinque parti, ma in quattro, non aveva ella fatto un uso rimproverabile di quel saggio arbitrio, che in simili casi, come si è detto, ai Tribunali appartiene, e che per gli stessi motivi di equità non vi era ragione di prescindere dalla Sentenza medesima. 5

Attesochè in quanto alle spese, l'idea di compensarle fra le parti parve al Supremo Consiglio pienamente giustificata dalle particolari circostanze del caso, sia perchè un motivo di equità animava principalmente la conferma dell'appellata Sentenza, sia perchè la decisione stessa rifluiva sopra persone congiunte coi litiganti nel grado dalle nostre leggi ammesse a godere della compensazione di cui si tratta.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte di Gaspero Panattoni dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 4. Marzo 1828. e conseguentemente bene con detta Sentenza giudicato, salva l'infrascritta dichiarazione, poichè dice in quanto alle spese doversi compensare tra le parti tanto quelle delle due passate istanze, quanto quelle della presente ec.

Così deciso dagl'illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini, Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci Rel. e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE XXXII.

RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Praetens. Refection. Damnor. diei 19. Julj 1828.

In Causa Ricci e Pacinotti e Piazzi e Livi

Proc. Mess. Giacomelli Pr. Mess. Salucci Proc. Mess. Del Piatta Proc. Mess. Gaeta

---

Argomento

Il Curatore successo ad altro Curatore da cui non erano stati inscritti alla Conservazione delle Ipoteche i diritti del sottoposto non è tenuto alla refezicne de' Danni.

Sommario

1. *La dazione del Curatore al Padre all' effetto di provvedere al di lui interesse, per la incompatibilita in esso di amministrare il patrimonio dei Figli è cumulativa, e non semplicemente privativa.*

2. 3. *Di due Tutori uno successivo all' altro, il primo, che amministrò era tenuto a inscrivere alle Ipoteche i diritti dell' amministrato, ed il secondo non può esser tenuto ai danni, che in sussidio.*

4. *La cosa alquanto dubbia scusa sempre dalla colpa.*

5. *Il Legatario non ha contro l' Erede, che un' azione personale.*

6. *Le Operazioni tanto commesse, che omesse di un Tutore di notoria integrità non sono da esaminarsi in rigore.*

7. *Per la conservazione dei diritti de' Pupilli non debbono spaventarsi i Tutori affinchè non si allontanino da un' Uffizio tanto necessario, e pio.*

8. *Non può allegarsi a proprio discarico la colpa di un Terzo.*

Storia della Causa

Con testamento de' 14. Maggio 1809. rogato dal Notaio sig. Dott. Cosimo Francesco Trinci, il signor Giuseppe Pacinotti fece un legato di scudi 2000. a favore di Domenico, e Pietro Pacinotti a carico dell' Erede istituito sig. Antonio Pacinotti loro zio il quale poco tempo dopo venne a morte.

In quest' epoca viveva, come vive tutt'ora, il sig. Vincenzio Pacinotti padre dei Legatari, al quale deferiva la tutela, ed amministrazione se-

condo la Legge Francese, continuando i Figli nell'età minore, e costituiti sotto la potestà paterna.

Era il sig. Vincenzio Pacinotti di suo pieno diritto, poichè nessuna interdizione era stata legittimamente pronunziata nè sotto le Leggi Toscane, nè sotto quelle Francesi; infatti la di lui interdizione riconosce l'epoca della Sentenza de' 17. Aprile 1817. con la quale fu pronunziata la piena di lui interdizione.

Nella pendenza di quel Giudizio provocato nel 1816. era stato dal Tribunale Collegiale di Pistoia provvisoriamente sottoposto ad un Curatore, che fu il sig. Luigi Piaggi.

Dichiarata la interdizione formale fu con altro Decreto del Maggio 1817. nominato il Curatore nella persona del sig. Leopoldo Ricci.

Questo per altro dedusse le ragioni per esser liberato dalla Curatela, e l' ottenne col Decreto del 26. Settembre 1817.

Frattanto il sig. Antonio Pacinotti aggravandosi di debiti fu esposto alle molestie dei suoi Creditori, e i Beni vennero soggettati alle espropiazioni forzate, ed il prezzo che resultò dalle vendite fu distribuito in ordine di Graduatoria con Sentenza del dì 5. Dicembre 1823.

In questa Sentenza non fu per quanto asserivasi assegnato grado utile ai Legatarì per la sodisfazione del Legato nel suo residuo in scudi 1500. di Capitale oltre i frutti che per il testamento pure erano dovuti.

I Legatarii con domanda principale de' 4. Luglio 1826. mossero Causa al sig. Leopoldo Ricci pretendendo essere egli responsabile della iscrizione non fatta del Legato suddetto.

Il Reo Convenuto rispose non essere imputabile a lui la non presa Iscrizione, ed allegò varii fondamenti di fatto, e di diritto, e tra questi oppose l'eccezione dell'ordine tra i Curatori di diverso tempo e per questo intimò a Causa i sigg. Piaggi e Livi che lo avevano preceduto nell'amministrazione.

Il Tribunale di Pistoia con Sentenza del 1. Gennaio 1827. assolvè il sig. Ricci dalla pretesa responsabilità, e pagamento del Legato, e nel tempo stesso pose fuori di Causa i sigg. Piaggi, e Livi. Da questa Sentenza appellarono i Fratelli Pacinotti, ed il Ricci pure appellò in quella parte che credeva contraria al suo interesse.

Portata la Causa alla Ruota di Firenze fu decisa come in appresso.

Ritenuti i Motivi dell' appellata Sentenza tanto in rapporto al merito principale della medesima fra Ricci, e Pacinotti, quanto in rapporto alla rilevazione domandata per parte del sig. Ricci, contro i sigg. Piazzi, e Livi.

E ritenuta la riunione della Causa principale con la Causa di rilevazione di che nel precedente Decreto; come pure ferma stante la riunione dell' Incidente al merito, di che nell' altro successivo Decreto de' 14. Giugno passato ed in conseguenza di ciò rigettata come inopportuna per la Decisione del Merito la perizia richiesta dai Fratelli Pacinotti con Sentenza dei 3. Giugno prossimo pas-

sato procedendo alla Decisione di detto merito, dice essere stato male appellato per parte di Domenico e Pietro Fratelli Pacinotti dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Leopoldo Ricci proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì primo Giugno 1827. *e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza pronunziato, e giudicato, quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare in ogni sua parte, riguardante l'azione principale da essi intentata contro detto sig. Ricci; ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detti Fratelli Pacinotti, a favore del sig. Ricci condanna solidalmente nelle spese del presente Giudizio che tassa in fiorini* 165. *e* 20, *centesimi compresa la notificazione della presente Sentenza.*

E quanto all'appello interposto per parte del sig. Ricci contro la Sentenza in quella parte che denegò ad esso la rilevazione contro i signori Luigi Piaggi e Giov. Batista Livi. Disse, e dice essere stato egualmente male appellato e ben giudicato con la Sentenza medesima e perciò quella essersi dovuta, e doversi anche in questa parte confermare siccome la confermò, e conferma secondo la sua forma e tenore, e condanna detto sig. Ricci a favore dei sigg. Piaggi, e Livi nelle correlative spese anche del presente Giudizio tassate in fiorini 37. *e venti centesimi di fiorini.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Cosimo Silvestri *Presidente*
Giov. Andrea Grandi *Relat.* Baldassarre Bartalini *Audit.*

Seguono i Motivi adottati dalla Regia Ruota

Attesochè non sembra controvertibile la massima che la dazione del Curatore al Padre, ed all' unico effetto di provvedere al di lui interesse, e della sua famiglia, per la incompatibilità del diritto nel Padre stesso di amministrare il patrimonio dei figli, debbe riguardarsi come dicono i pratici comulativa, e non semplicemente privativa Sacra Rota in Romana Transationis cor. Pirovano 26. Iun. 1617. et Gratian discept. For. Tom. 4. Cap. 713. n. 72. e 73.

Attesochè applicando tal massima alla fattispecie il sig. Leopoldo Ricci Curatore dato al sig. Vincenzio Pacinotti fu implicato Tutore dei di lui figli sigg. Domenico e Pietro Pacinotti.

Attesochè per altro detti sigg. Domenico, e Pietro Figli del sig. Vincenzio Pacinotti mancherebbero d'azione contro il Curatore sig. Leopoldo Ricci pei reclamati danni nascenti da un iscrizione da questi omessa per la sicurezza di un pagamento di un Legato originariamente di fiorini 8400. *attualmente residuato a fiorini* 6300. *e frutti al*

2. *per cento l' anno non soluti contro il patrimonio del sig. Pacinotti*
Giuseppe a loro favore disponente col Testamento de' 9. Maggio 1809.
rogato Trinci, in quanto che il sig. Vincenzio Pacinotti, ed il signor
Leopoldo Ricci ambi Tutori del Pupillo Pacinotti, non simultanei ma
successivi, benchè potessero, generalmente parlando, esser successiva-
mente tenuti in solido debbe però esser tenuto il primo quello che pri-
mo amministrò, che nel concreto sarebbe il sig. Vincenzio Pacinotti, il
quale riscosse i frutti di detto Legato dal 1809. al 1816. e non s' im- 2
pugna aver tuttora all' Estimo dei fondi per fiorini 16800.

Attesochè per il sig. Leopoldo Ricci Tutore successivo non potreb-
be, senza prima escusso detto sig. Vincenzio Pacinotti, essere analoga-
mente convenuto poichè avrebbe diritto di profittare dell'eccezione dell'
ordine per cui riman sicuro il secondo che non è convenuto in sussidio
cioè nella insolvenza del primo siccome appunto in termini di Tutori
non simultanei ma successivi stabiliscono le Leggi Leg. et. si post. 1. de
divid. Tut. et pro qua parte quisque Tut. conveniatur L. prior 5. ff. Cod.
de admistr. Rerum ad cert. pertinet L. quid ergo 13. ff. ad municipalem 3
et de incolis L. et si duobus. Cod quo quisque ordine conveniatur. L.
quoniam Augerio et Cod de conveniendi fisci debitoribus L. Tutores qui
post 58. §. in enim 11. ff. de Administr.

Attesochè inoltre non saprebbe ravvisarsi come il sig. Ricci doves-
se esser tenuto per la non fatta iscrizione del Legato che sopra, per-
chè o si parla dell' Iscrizione del privilegio della separazione dei Pa-
trimoni di che nell' Art. 2111. *del Cod. Francese provvisoriamente in*
questa parte conservato, e resulta dagl' Atti che il sig. Ricci fu curato-
re del sig. Vincenzio Pacinotti otto anni dopo il termine Legale di 6.
mesi dall' aperta successione a inscrivere detto privilegio; o si parla
della Inscrizione e non del privilegio omai estinto per colpa del sig.
Vincenzio Pacinotti, che lasciò decorrere detto termine ad inscriverlo
per cui si sarebbe reso responsabile a forma della Legge Si Tutor 13.
ff. de administrat. et Peric. Tut. *ma di una Ipoteca puramente Legale*
inseparabile, portata seco per così dire dal privilegio, e sussidiaria al
medesimo onde ottenere un rango fra i Creditori Ipotecari dal momen-
to della sua Iscrizione, e questa Iscrizione era specialmente in quel
tempo ambigua, e di Gius intricatissimo se potesse essere efficace per
le difficoltà in proposito insorte, e di cui attesta Persill, Regime Ipo-
thecaire Art. 2113. *n.* 2. *e quella manifesta contradizione nella quale*
non ostante il disposto dell' Art. 2113. *di detto Codice Francese che*
bisogna però confessare non fosse, come pretende la parte Pacinotti,
abbastanza chiaro si trovano per l' affermativa Persill, Pothier, De la
Porte, Guichard 2. *Grenier; Per la negativa opinione il dottissimo*
Tarrible membro del Tribunato, ed unitamente al medesimo il lumi-
nare della Francia Merlin Repert. mot privilege de Creance sect. 5. n.

16. per tot. *negativa opinione che servirebbe sempre per se sola, anche isolatamente presa, a salvare il sig. Ricci da qualunque benche minima ombra di colpa tanto più all'esorbitante effetto della refezione dei danni per le volgate regole che l'errore in cosa dubbia di Gius si equipara all'errore di fatto* Zanch de laesion part. 1. cap. 1. n. 257. Rota
4 Rom. coram Cavalerio Dec. 18. n. 2. *e che la cosa alquanto dubbia scusa sempre dalla colpa* Laterinen Molendini 29. Settembre 1755. coram Meoli insert nel Thes. Ombrosian. Dec. 36. del Tomo 8. pag. 510. n. 74.

Attesochè non è neppur provato in processo che detta Iscrizione di semplice Ipoteche ancor quando fosse stata presa dal sig. Ricci potesse essere utile per la inesistenza d'Ipoteche preventivamente infisse sul Patrimonio del Testatore sig. Giuseppe Pacinotti sul qual patrimonio la Inscrizione stessa a forma dell'Art. 2111. *del detto Codice Francese, che parla soltanto di privilegio, e d'Ipoteca mediante Inscrizione sopra i Beni immobili dell'Eredità del Defonto, doveva unicamente ben altrimenti da quanto suppone la parte Pacinotti, limitarsi, perchè non estendibile ai Beni dell'Erede contro del quale il Legatario non ha che un azione personale, conforme con perfetta concordanza col citato articolo* 2111. *prescrive la* Legge Cum hi 1. Cod. Communia de Legat. et Fidecom; *e quindi non è legalmente provata la certezza del*
5 *danno derivante dal non fatto della Iscrizione imputato al signor Ricci.*

Attesochè nella notoria integrità del Tutore sig. Ricci stante la quale le di lui operazioni non tanto commesse quanto omesse, non sono
6 *da esaminarsi in rigore* Girot libet de aequitate Cap. 1. n. 12. Lancetta Dec. 619. e 684. in fin, *e nella necessità di conservare da un lato i diritti dei Pupilli, e dei sottoposti non senza provvedere dall'altro all'incomodita dei Tutori e Curatori acciò spaventati non si allontanino, come, con mendicate scuse, segue pur troppo da un Ufizio sì necessario, e sì pio.* Florent. praetense redditionis ration 29. Jul 1721. cor. Vieri inserta nel Tesoro Ombros. Decis. 26. del Tom. XI. pag. 320. n. 29. *doveva ovunque apprendersi se non vessatoria, e temeraria, azzardata per lo meno ed improvida la presente Causa dei sigg. Pacinotti contro il sig. Ricci, e particolarmente in Toscana ove sono Giudici pieni di equità ed ammaestrati all'umanissima Scuola del Meoli Relatore nella* Pisana Praetens refetionis damnorum diei 23. Septembr. 1743. *con la quale furono assoluti dai danni il Cav. Catanti Soprintendendente e il Cav. Tonini Camarlingo dell'Ufizio del Monte Pio di Pisa sebbene il primo ne avesse consegnate le chiavi ad un Tavolaccino che vi commesse un furto Magno, e d'un Raffaelli Relat.* nella Florentina seu Pistorien Praetense refectionis damnorum 26. Februar 1787. *con cui fu dichiarato immune dalla refezione dei danni il Cav. Franc. Ippoliti come Erede del Senatore Ippoliti il quale aveva omesso di dedurre al-*

l' Atto nella sua qualità di Provveditore del Magistroto Supremo di Firenze uno Mollevodoria da detto Mogistrato accettota, ed approvota.

Attesochè quanto al rimanente il sig. Ricci dai sigg. Pacinotti aggravato per una refezione di donni originati da colpa, non era in diritto di chiamare in rilevazione i sigg. Luigi Piaggi, e Gio. Batista Livi, poichè, o la colpa in lui non esisteva, e gl' era inutile di farsi rilevore da loro, o la colpa in lui esisteva, e la rilevazione degl' altri non lo rendeva immune ne fossero pur anco gl' altri Debitori dal dovere di rifare i danni dollo propria sua colpa causati, vana essendo a proprio discarico l' allegazione di una colpa eguale con un terzo perchè lo colpa non si avvicenda mai con rilevazioni, nè si compenso mai fro i colposi fra i quoli colui che è afflitto individualmente dalla domanda rifà gl' intieri danni alla colpa appoggiati Lex hoc. 3. §. si et stipulator 3. ff de eo per quem factum erit quo min. quis in judicio si stat L. si duo 36. ff. de dolo malo. L. domum 57. §. quod 3. ff. de Coutrh empt. L. Viro 39. ff. de soluto Matrimonio.

Per questi Motivi

Rigetta la domanda contro il sig. Leopoldo Ricci avanzata per parte dei sigg. Domenico e Pietro figli del sig. Vincenzio Pacinotti e li condanna a favore del nominato signor Ricci nelle spese del presente Giudizio.

DECISIONE XXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Sequestri diei 22. Augusti 1828.

IN CAUSA NICCOLAI NE NN. E COLZI

Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli — Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli

---

ARGOMENTO

Il Creditore Sequestrante non può restare pregiudicato dalla Vendita della cosa sequestrata, eseguita dal debitore, ed ha diritto al pagamento del suo Credito, dietro la giudiciale conferma del sequestro.

SOMMARIO

1. 3. *Il Creditore non può restar pregiudicato dalla vendita del subietto del suo sequestro, alla rappresentazione del quale è tenuto l'acquirente dietro la giudiciale conferma.*

2. *Il Compratore di una quantità di Bestiame già sequestrato, sebbene paghi la somma al sequestrante lasciatagli dal Venditore per far fronte al sequestro, non per questo resta svincolato il Bestiame sequestrato, quando è riservata con Sentenza al Creditore ogni sua azione contro i sequestranti.*

4. 5. *Il fine del sequestro autorizzato dalle Leggi è l'assicurarsi, che la cosa sequestrata non possa alienarsi, e venir remossa di la dove a nome del Tribunale si confina, per ivi restar in garanzia del sequestrante.*

6. 7. *La cosa sequestrata non può essere amministrata, nè venduta dal debitore, e se dal medesimo fosse alienata l'alienazione sarebbe nulla.*

8. *Il danno, che risente il Compratore di una cosa già affetta, e vincolata deve imputarlo a se stesso se prima di pagare non si assicurò bene della libertà della cosa, che comprava.*

9. *Il Proprietario delle cosa sequestrata non può trasmetterne per mezzo della tradizione nel Compratore il dominio, il quale resta sempre nel debitore proprietario, ed il sequestrante può consumare gli Atti esecutivi.*

10. *Quando nell'operato del Compratore di una cosa sequestrata comparisse chiaramente la mala fede, di questa non può giovarsi.*

MOTIVI

Attesochè indipendentemente dal sospetto di collusione cui per urgenti riscontri soggiacer poteva l'acquisto fatto dal Colzi per scudi 1500. di tutto il Bestiame della Fattoria di Chianti che era già sequestrato in mano dei respettivi Lavoratori dal Niccolai ne Nomi per un Credito di Scudi 401. 6. 9. 10. più i frutti, e le spese ec. era di ragione indubitato che il Creditore non possa mai restar pregiudicato dalla Vendita del subietto del suo Sequestro alla rappresentazione del quale può sempre esser tenuto
1 l'Acquirente dietro la giudicial conferma del Sequestro medesimo.

Attesochè se per Sentenza del dì 21. Settembre 1826. passata in cosa giudicata fu il detto Colzi condannato a pagare al Niccolai quella somma che egli disse essergli stata rilasciata in mano del Venditor di Bestiame per far fronte al Sequestro, non per questo restò svincolato lo stesso Bestiame sul quale venne riservata con detta Sentenza al Creditore ogni sua azione

esperibile a ciascuno dei Lavoratori Sequestrari; non ostante l'acquisto 2
fatto dal Colzi medesimo.

Attesochè in questa posizione di fatto, e di Gius, trasmesso à detto Colzi il precetto esecutivo per obbligarlo al pagamento del debito così ralicato in esso, non erano per lui bastevol fondamento d'opposizione al precetto i successivi Sequestri che su quanto ritenesse in mano di pertinenza del Proprietario della fattoria gli pervennero a nome, e per interesse di altri Creditori del medesimo. Imperocchè mancando nello stato degli Atti a questi nuovi Creditori il diritto di revocare la Vendita del Bestiame fatta precedentemente al loro Sequestro, non poteva intanto il medesimo aver effetto che sul prezzo residuale restato in mano all'Acquirente, e sebbene perciò di tal somma specifica investita dai sopravvenuti Sequestri, non potesse egli disporre altrimenti che in sequela di pronunzia giuridica del Tribunale da emanarsi in contradittorio dei nuovi Sequestranti, siccome per altro a detta special quantità non si limitavano i diritti, e le azioni del Niccolai, a di cui favore rimaneva affetta la totalità del Bestiame sequestrato, anco in ordine alla cosa giudicata, così non era questi obbligato nè poteva obbligarsi a contestar Giudizio con gli altri Creditori sulla somma particolare affetta al loro successivi sequestri avendo egli sempre l'Acquirente di detto Bestiame per obbligato alla sodisfazione del suo Credito, o in natura. 3

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Andrea Colzi, e respettivamente ben giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Pisa del dì 1. Febbraio 1828. e perciò quella conferma in tutte le sue Parti, ordina, che venga eseguita secondo la sua forma, e tenore, ed il detto sig. Colzi condanna a favore del sig. Antonio Niccolai ne Nomi nelle spese giudiciali e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles *Relatore.*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri.*

Motivi della Regia Ruota di Pisa adottati dal Supremo Consiglio

Attesochè costava infatto che avendo per gli Atti del Tribunale di Chianni il sig. Antonio Niccolai come Agente, e mandatario del sig. Marchese Lorenzo Niccolini apposto sotto dì 11. Luglio 1826. formale sequestro sopra tutto il Bestiame da frutto, e da guadagno estante nella fattoria di Chianni appartenente al sig. Cav. Spinello

Spinelli debitore di detto sig. Marchese Niccolini, e ciò per la somma di scudi 401. e Lire 6. e soldi 9. e denari 10. pari a fiorini 1648. di Capitale; più i frutti decorsi dal dì 9. Gennaio 1826. e decorrendi, ed avendo in conseguenza raccomandato il Bestiame sequestrato nelle mani de diversi Contadini dell' accennata Fattoria che lo ritenevano nelle respettive stalle, inibendo ai medesimi di consegnarlo ad alcuno, ma ordinando loro serbarlo a disposizione del Tribunale, e proibendo similmente al sig. Spinelli di rompere in qualunque modo il sequestro; sei giorni dopo un tal Atto cioè il dì 17. dello stesso mese il debitore Cav. Spinelli pose in essere un apoca privata portante la vendita che egli faceva al sig. Andrea Colzi suo fattore in quella stessa Tenuta di Chianni del bestiame sequestrato per la somma di scudi 1500. qual prezzo dicevasi pagarsi dal Compratore al Venditore nell' Atto di quel Contratto meno che la somma di scudi 401. 6. 9. 10. pari a fiorini 1648. che si riteneva in mano il Compratore stesso per star di fronte al sequestro stato fatto sul Bestiame del Marchese Niccolini.

Constava inoltre in fatto che il sig. Colzi facendosi opponente alle Istanze con cui il sig. Marchese Niccolini domandava davanti il Tribunale di Chianni la conferma del sequestro, si esibì pronto a dimettere il Credito di esso Niccolini col resto di prezzo rimastogli in mano del Bestiame comprato; Ma siccome egli tenendosi dentro i limiti di una esibizione verbale fu ben lungi da fare l' offerta reale, così con Sentenza del Tribunale di Chianni del 21. Settembre 1826. fu ordinato che dovesse procedersi in via esecutiva prima contro il signor Colzi Compratore del bestiame, e quindi contro i Sequestrarj, e debitore sequestrato.

Constava pure in fatto, che avendo in conseguenza di tal giudicato il sig. Niccolini ne Nomi trasmesso precetto al sig. Colzi per pagamento della somma frutti, e spese, di che nell' Atto di sequestro del dì 11. Luglio 1826. si sentì da Colzi rispondere non potere devenire a tal pagamento attesochè con Atto de' 10. Gennaio, e 14. Febbraio 1826. erano state sequestrate in sue mani tutte le somme pertinenti al signor Cav. Spinelli, e segnatamente il resto di prezzo del Bestiame vendutogli.

Constava finalmente che a Causa dell'accennata offerta verbale, e quindi delle date eccezioni per parte del sig. Colzi, si instituì, meno congruamente disputa sulla pertinenza della somma rilasciata in mano del Compratore per dimettere il Creditore sequestrante, e sulla qualità, ed effetti dell' accollo operato col Contratto di vendita, ma questa contestazione qualunque fosse l' aspetto che presentava, aveva essenzialmente la sua radice nel garantire il diritto del Creditore signor Marchese Niccolini come sequestrante del Bestiame venduto dal Debitore, e di elidere in conseguenza gli effetti di questa vendita in quantochè potessero essere pregiudicevoli al Creditore medesimo, quin-

di è che dietro il giudicato che si rivede fattosi luogo a nuove discussioni in grado di appello il difensore del sig. Niccolai ne Nomi dedusse fra le altre ragioni quella di essere a lui rimasto intatto malgrado l' avvenuta vendita il diritto di perseguitare tutto il bestiame sequestrato, e il prezzo del medesimo finchè trovi pagamento senza limitarsi alla somma rilasciata in mano del Compratore, e doversi in conseguenza condannare il sig. Colzi a pagare il suo debito a norma del precetto trasmessogli sotto dì 9. Febbraio 1827.

Dietro questa posizione di fatti la Ruota osservò in diritto, che essendo lo scopo, ed il fine del sequestro autorizzato dalle Leggi, l'assicurarsi, che la cosa sequestrata non possa non anche alienarsi e disperdersi, e venir remossa di la dove a nome del Tribunale si confina, cosicchè ivi debba necessariamente rimanere a garanzia del Credito 4
del sequestrante sarebbe il massimo degli assurdi, ed un sovvertire lo scopo, ed il fine del sequestro medesimo, se potesse esser lecito al De- 5
bitore, vendendo la cosa questa garanzia riducendolo a doversi contentare di perseguitare personalmente il debitore stesso, o il sequestrario piuttosto che poter fare uso di quel diritto che erasi procurato col sequestro d' insistere pel suo credito sulla cosa sequestrata, quindi è che saviamente insegnano i Dottori che allorquando le cose sono sequestrate, ed in conseguenza depositate presso un terzo sequestrario al debitore padrone della medesima è vietato l'amministrarle, disperderle, è venderle, o alienarle in alcun modo, e se cio faccia l' Atto è invalido, e senza effetto, perchè egli non ha legittima persona ad alienare 6
o vendere atteso l' ostacolo della inibizione nascente di necessità dal sequestro che a quest' effetto si equipara all' espressa proibizione emessa dal Giudice Bart. in Leg. de pollicitationibus ff. de pollicitation ed in tractat de aliment. num. 44. Bald in Leg. per diversas in quest sei Cod. Mandati Jason in Leg. Si fideiussor §. et Satisdatum ff. qui satisdare cogar num. 31. Carocc. de sequestro p. 4. in fin Guid Pap. Dec. 210. Cancer. Var Risolut lib. 2. tit. 4. de sequestr. num. 40. et seg Salgad Labyrint. Creditor part. 1. Cap. 14. num. 8. *Nel modo stesso che un Credito appartenente al Debitore stesso non può essere a questi, o qualunque altra persona pagato, e se venga di fatti pagato, il pagamento è nullo, e il primo debitore deve pagar di nuovo al Creditore sequestrante come allegando l' autorità di moltissimi Dottori osserva* Salgad Loc. cit. num. 10. *In conseguenza la Vendita fatta dal Cav. Spinelli al suo* 7
Fattore Colzi del Bestiame sequestrato appariva invalida. e vuota di effetto.

Senza che faccia difficoltà l' interesse del Compratore che può avendo egli già pagato il prezzo, restare in qualche modo pregiudicato per la difficoltà di ricuperare il prezzo stesso ; poichè imputi a se medesimo se prima di contrattare, e pagare non si assicurò bene della

8 *qualità, e de vincoli onde poteva essere affetta la cosa che comprava* Leg. qui cum. alio ff. de Reg. Iuris Surd Cons 5o. N. 25. Rot. Rom. Dec. 122. num. 20. 21. part. 7. Receut. *altronde sarebbe bene più miseranda la condizione di un Creditore che cauto di assicurare il pagamento del suo Credito fosse autorizzato dalla Legge il Sequestro sulla cosa del Venditore, e poi pel solo fatto del debitore stesso, se la vede involare, e passare nel dominio di un terzo, senza che egli possa consumarsi sopra l'esecuzione* Nou debet alteri per alterum iuiqua coaditio Leg. non debat ff. de reg. jur la Ruota *osservò che oltre chea termini del Gius Romano il caso di simile querela è ben più facile ad avvenire, perchè stando le cose sequestrate confinate in mano di un terzo depositario, la vendita che faccia ad altri il debitore ancorchè possa sussistere ne rapporti fra lui, ed il Compratore, e quindi ne nascano le azioni che ne son proprie, ciò non dimeno non può nuocere al Creditore sequestrante perchè non potendo il debitore trasmettere per via della tradizione nel Compratore il dominio delle cose tenute dal depositario, esse rimangono sempre proprie del debitore stesso ed in conseguenza niente è di ostacolo al sequestrante à consumare sopra le medesime gli*
9 *atti esecutivi* Leg. Depositi 39. ff. de peculio Salgad Laberiuth. Creditor par. 1. Cap. 11. num. 21. 22. e 23.

Finalmente la Rota osservò che oltre che il Contratto di Vendita passato fra il Cav. Spinelli ed il sig. Colzi appariva a colpo d'occhio gravemente sospetto di collusione, e di simulazione all'effetto di defraudare il Creditore sequestrante, non doveva il Compratore sig. Colzi essere così facile a pagare tanta porzione di prezzo nelle mani del Venditore giacchè egli sapeva bene, che il sequestro gravava tutto il bestiame stimato in quel Contratto Scudi 15oo. *cosicchè il Creditor sequestraute non poteva essere dietro un tal fatto coartato ad esercitare la sua azione solo sulla somma rilasciata dal debitore in mano ad esso compratore perchè* Res. inter alios acta alteri nocere non debet ff. de Reiud L. Saepe constitutum est ff. eod tit. Barbos axiom iur. axtiom. 199. N. 11. Rot. Rom. 557. num. 5. part. 19. Tom. 2. Receut. *o almeno doveva subitochè comparve in Giudizio, offrendosi a parole pronto a dimettere il Credito del sig. Marchese Niccolini, dimetterlo validamente, pagando di fatto, e non dar luogo colle sue dilazioni a suscitarsi altri Creditori ad imporre speciali sequestri sulla somma, che riteneva destinata a pagare detto sig. Marchese Niccolini, del quale Egli era divenuto pur debitore coll'accollo di che nel sopraddetto Contratto, laonde apparendo nell'operato del signor Colzi chiaramente la mala fede, della quale non dee sicuramente in alcun modo giovarsi.* Rot. Rom. Decis. 152. num. 52. num. 52. part. 12. Raceut. Rot. Floreut. Decis. 4. Num. 18. Tom. 4. Thes. Ombros, *la giustizia e l'equi-*
10 *tà esigevano, che egli egli fosse condannato a dimettere il Credito del*

sig. Marchese Niccolini, e in difetto di tal pagamento fosse questi autorizzato a proseguire gli atti esecutivi sul Bestiame sequestrato, e per ogni altro mezzo che di ragione.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Antonio Niccolai nei Nomi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Andrea Colzi proferita dal Tribunale di Chianni nel dì 30. Giugno 1827. e male con detta Sentenza essere stato giudicato, quale perciò revoca in tutte le sue Parti; Condanna il sig. Colzi a pagare al signor Niccolai ne Nomi nel tempo e termine di tre giorni dal dì della notificazione della presente Sentenza la somma di scudi 401. 6. 9. 10. pari a fiorini 1184. e centesimi 9. 2/4. più i frutti, e spese a norma del precetto trasmessogli sotto dì 9. Febbraio 1827. e detto termine spirato e tal pagamento non eseguito autorizza il sig. Niccolai ne NN. a procedere negli Atti esecutivi in forza del Sequestro confermato colla Sentenza del Tribunale di Chianni sotto dì 21. Settembre 1826. e con ogni altro mezzo che di ragione.

Condanna inoltre il detto sig. Colzi nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

DECISIONE XXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 30. Julj 1828.

IN CAUSA BETTINI E PAOLETTI

Proc. Mess. Pietro Parigi — Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

ARGOMENTO

E' irrevocabile la Sentenza proferita a favore dell'Attore quando la di lui domanda, ed azione mancano di fondamento.

SOMMARIO

1. *Quando tra un caso deciso, e quello da decidersi passano delle differenze, la decisione del primo non involve quella del secondo mancando i requisiti necessari per costituire la cosa giudicata.*

2. 3. *Quando si disputa sulle conseguenze di più pagamenti fatti per canoni livellari in diversi tempi, il fatto di ciaschedun pagamento costituisce un subietto distinto dall' altro.*

4. *L' amministratore non può dirsi Creditore, nè Debitore finchè non appariscono i reliquati dell' amministrazione.*

5. *La Reconvenzione è ben diversa dalla compensazione.*

6. *Quando l'azione, e la domanda dell' attore sono destitute di ragione la Sentenza a di lui favore emanata non può confermarsi.*

STORIA DELLA CAUSA

Come Cessionario della sig. Teresa Carrani vedova Merli, ora defonta, e valendosi del riservo che a favore di detta sua Autrice avevano fatte le due Sentenze della Regia Ruota di Firenze del dì 28. Agosto 1821., e del Supremo Consiglio del dì 20. Settembre 1822. il sig. Luigi Paoletti, adito il Magistrato Supremo, con Scrittura del 12. Novembre 1825. domandò la condanna dei fratelli Bettini al pagamento di lire 3705. 4. 10. di-

pendenti, secondo ciò che diceva da un Lodo proferito nel 25. Giugno 1765. da certi Romolo Botti, e Niccolò Romanelli due arbitri stati eletti col precedente compromesso del dì 13. Settembre 1764. all'oggetto che fossero liquidati tutti gl'interessi di dare e avere ch'erano esistiti prima di quell'epoca infra Gio. Batista Stefano, e Lorenzo del fu Giuseppe Maria Bettini autori mediati della sig. Merli, e Filippo Bettini, di cui hanno gli appellanti mediatamente causa facendo istanza per essere immesso in possesso di alcuni stabili di proprietà dei pretesi debitori, stati in quella Scrittura indicati.

Varie eccezioni dedotte dai rei convenuti contro questa domanda fecero risolvere l'attore in *limine ferendae Sententiae*, avanti il Magistrato suddetto a recedere dalla più gran parte della domanda medesima, restringendola a sole lire 503. 1. importare di quelle partite che nell'asserto Lodo figuravano come dipendenti dai pagamenti che gli Autori della Merli, e del Paoletti avevano fatti precedentemente all'epoca enunciata del 25. Giugno 1765. al Capitolo di San Lorenzo di questa città, con animo di rivalersene, avendo prodotti gli estratti relativi dai Libri di Amministrazione del detto Capitolo, ed allegate le due enunciate Sentenze della Regia Ruota, e del Supremo Consiglio del dì 28. Agosto 1821., e del 20. Settembre 1822., dalle quali erasi canonizzato altro credito colla medesima provenienza a favore della stessa sig. Merli, sottraendolo alla influenza della *Leg. Procula ff. de probat.*, che gli arbitri sigg. Avvocati Vincenzo Giannini, e Francesco Salvi col loro Lodo del dì 30. Settembre 1819., da cui fu avanti la Ruota dalla Merli appellato, avevano indistintamente applicato a tutti i crediti che dalle parti si erano contromandati vicendevolmente, in quanto appellassero ad un'epoca anteriore al 1822.

Il Magistrato Supremo colla Sentenza del dì 8. Aprile 1826. accolse le eccezioni dai fratelli Bettini dedotte, assolvendoli dalle domande contro di loro avanzate dal sig Poletti, che fu condannato nelle spese della causa.

Contro questa Sentenza fu dal succumbente interposto appello avanti la Ruotà di prime Appellazioni relativamente alle partite delle lire 303. 1. che riguardavano i pagamenti fatti al Capitolo di S. Lorenzo prima del 1765., per le quali tornò ad insistere sulle ragioni stesse che aveva sviluppate in prima Istanza, e relativamente alla condanna nelle spese contro di lui pronunziata dall' appellata Sentenza, mentre diceva che doveva esser fatta di queste una compensazione a rata di vittoria dirimpetto al niun

conto, che il Magistrato aveva fatto della domanda reconvenzionale avanzata dai fratelli Bettini contro di lui.

La Ruota colla Sentenza del 1. Febbraio 1828., tenuta ferma la condanna del sig, Paoletti alla refusione delle spese fino al giorno della esibizione della Scrittura, con cui era stata ristretta la domanda dalle lire 3705. 4. 10. alle lire 503. 1. revocò quanto a quest'ultima partita la Sentenza appellata, e condannò i fratelli Bettini nelle spese della Causa dal dì 1. Aprile 1827. epoca della esibizione della suddetta Scrittura di restrizione di domanda.

Di questa Sentenza mediante l'appello, che ne interposero i succumbenti fratelli Bettini portarono la cognizione al Supremo Consiglio, e ne domandarono la piena revoca, colla relativa conferma in ogni sua parte di quella del Magistrato Supremo del dì 8. Aprile 1826.

Il Supremo Consiglio esaminate le ragioni delle respettive parti così decise.

MOTIVI

Attesochè dagli atti appariva come il sig. Paoletti dopo essersi presentato d'avanti al Magistrato Supremo a domandare in forza del riservo contenuto nella Sentenza ruotale del dì 28. Agosto 1821. confermata dal Supremo Consiglio sotto il dì 20. Settembre 1822. la somma di lire 3705. 4. 10. resultante dal preteso Lodo, o sia Bilancio del 1765. ristrinse dipoi la sua domanda a sole lire 503. per canoni pagati dai suoi Autori alla Collegiata di San Lorenzo esibendo negli atti a giustificazione di questo credito che non aveva lasciato di far parte del Bilancio del suddetto anno 1765., due ricevute estratte dai Libri d'Amministrazione del Capitolo suddetto, mediante le quali credeva egli sig. Paoletti, che restasse pienamente giustificato il pagamento di cui reclamava il rimborso.

Attesochè nella difformità della Sentenza del Magistrato Supremo che aveva rigettato la sopr'accennata domanda dirimpetto a quella della Ruota Civile di Firenze che secondata ed ammessa l'avea principalmente se costasse della esigibilità del suddetto credito nelle circostanze del caso, e dopo tutti i Giudizi, compromessi, e Sentenze che avevano avuto luogo tra i sigg. Bettini contro de'quali agitava il Paoletti, e gli altri Bettini da cui egli aveva causa mediata per le cessioni riportate dalla sig. vedova Merli, come del tutto più precisamente apparisce dagli atti.

Attesochè per conoscere della suddetta questione conveniva in

primo luogo esaminare attentamente se la cosa giudicata resultante dalla prefata Sentenza Ruotale confermata dal Supremo Consiglio in quella parte, nella quale era stato canonizzato a favore del sig. Paoletti nella detta sua qualità un credito di lire 1330. 1. 4. per altrettanti dai suoi Autori pagati al Capitolo di S. Lorenzo per canoni dovutoli in ragione di quello stesso livello, da cui derivò anche il debito, che ora cadeva in questione per il rimborso dal Paoletti richiesto, fosse stato anche per questo secondo; e dipoi faceva d' uopo di esaminare se prescindendo anche dalla cosa giudicata perchè non fosse stato sulla questione presente, ciò nulladimeno non fosse in diritto ed in fatto giustificata la esigibilità del Credito, che con tanta insistenza dal Paoletti si ripeteva nel presente Giudizio.

Attesochè relativamente alla cosa giudicata che formato aveva l'unico fondamento della Sentenza da cui i Bettini avevano interposto appello d'avanti al Supremo Consiglio, tali, e tante differenze si presentavano tra il caso deciso, e quello da decidersi onde sembrava non potersi in verun modo ammettere, che la decisione del primo necessariamente quella del secondo involvesse perchè vi fossero i requisiti che di regola si richiedono per costituire la cosa giudicata a norma della disposizione del Testo sulla materia, e se- 1
gnatamente delle *Leggi* 12. 13. 14. *ff. de exceptione rei judicatae.* Conciosiachè non si disputava già del titolo, e della pertinenza del Livello in genere come facente carico piuttosto all'uno che all'altro ramo Bettini, ma si disputava delle conseguenze dei pagamenti effettuati in diversi tempi al Capitolo di S. Lorenzo dai discendenti di Giov. Batista, cosicchè il fatto di ciascun pagamento costituiva un subietto distinto, e separato dall'altro, e perciò una diversa causa di chiedere, siccome oppurtunamente ne insegna la
Legge 14. *ff. de exceptione rei judicatae*, la quale dopo di aver 2
saggiamente distinto le azioni reali dalle personali, riguardo a queste conclude *singulas obbligationes singulae causae sequuntur.*

E tanto più ciò doveva osservarsi nel caso in quantochè il fatto dei primi pagamenti, cioè del 1762., e 1763. diversificava da quello dei secondi per la quantità, per il tempo, per la condizione delle persone, e per le circostanze successive che avevano seguitato quelli e non questi, cosicchè oltre la non identità della immediata *Causa petendi*, non si verificava per usar le parole del Testo nelle Leggi sopraccitate *nec eadem quantitas, nec eadem conditio personarum, nec idem jus*, bastando per restarne convinti di riflettere alle risultanze degli atti, e segnatamente di rammentare che il pagamento delle lire 503. si era fatto da Filippo

Bettini nella sua qualità di Tutore dei pupilli Bettini, e che di questo egli, si era addebitato a favore dei medesimi nel sullodato bilancio della pupillare amministrazione del ridetto anno 1765. mentre all' opposto il pagamento successivo su cui era caduta la Sentenza del Supremo Consiglio confermatoria di quella della Ruota di Firenze era stato fatto da Gio. Batista Bettini in suo proprio e particolar nome, e con animo di rivalersene contro chi
3 di ragione.

Attesochè stabilito il suddetto inconcusso principio, per cui doveasi rispondere negativamente riguardo alla prima parte del dubbio, piana e facile rendevasi ancora la strada onde procedere alla resoluzione della seconda. Non potendo in fatti riguardarsi nella recente domanda del Paoletti ne' nomi che un azione nascente dalla gestione tutelare di Filippo Bettini, chiarissima ne veniva la conseguenza, che per dar vita a quest' azione sarebbe stato necessario di formare il bilancio, e la dispunzione dei conti della stessa gestione da lui tenuta, essendo massima elementare, che non può l' Amministratore dirsi nè Creditore nè Debitore finchè non appariscano i reliquati dell'Amministrazione qualunque siasi, ne per evitare le conseguenze di queste regole certissime in diritto valeva il dire per l' interesse del Paoletti ch' egli non si fondava sul bilancio del 1765; ma bensì sopra le ricevute dei pagamenti fatti da Filippo Bettini al capitolo di S. Lorenzo, poichè troppo facil cosa era il rispondere, che queste stesse ricevute indicavano, che i pagamenti si eran fatti appunto da Filippo in nome dei suoi pupilli, e così in nome tutorio, ciò risultando chiara-
4 ramente dal tenore, e dall'espressioni delle medesime, e che altronde permesso non era ai Difensori del sig. Paoletti di mettere a parte quel bilancio da loro stessi prodotto in atti dove si era registrata la controversia partita a credito dei pupilli stessi; imperocchè per questo solo fatto aveva la medesima assunto il carattere, e la qualità innegabile di una partita, o sia di un capitale alla pupillare amministrazione spettante.

Attesochè mentre la conseguenza che sarebbe dalle accennate premesse discesa in astratto non altra sarebbe se non se quella di ammettere l' azione per l' unico effetto di richiamare il tutore, o i suoi eredi al rendimento dei conti della tutelare gestione, dall' altra parte constava ciò non potere aver luogo altrimenti non solo per il lunghissimo decorso del tempo, ma molto piu per le disposizioni del Lodo del 1819., disposizioni passate in cosa giudicata, che dichiarano non esser tenuti gli aventi causa da Filippo Bettini a render conto ulteriormente della prefata sua Ammini-

strazione, per la qual cosa doveva riguardarsi estinta la suddetta azione, e perciò divenuto inesigibile il credito che intendeva di perseguitarsi colla medosima.

Attesochè non più felici comparvero li sforzi dei Difensori del Paoletti allorquando, come alla tavola del naufragio, si diedere a ricevere nella compilazione degli atti la confessione della parte Bettini sopra l'esistenza del di lei debito, checchè si opponesser questi al pagamento del medesimo per la pretensione che nutrivano di respettivi crediti contro gli autori del Paoletti, o per dir meglio contro i discendenti. del Colonnello Giov. Batista Bettini, e segnatamente per certi affitti anteriori agli anni 1762 e 1763. e così all'epoca a cui risalivano i crediti che dal Paoletti si reclamavano.

Imperocchè quanto sarebbe stato plausibile questo subalterno metodo di difesa se i Bettini avessero opposto da principio semplicemente la compensazione del debito reclamato contro di essi, e se questa formate avesse il subietto principale della contestazione del Giudizio, e quindi dell'appello d'avanti al Supremo Consiglio interposto; altrettanto si rendeva esso inefficace ed inattendibile quando dagli atti appariva che la disputa principale cadeva sulla esistenza del debito, e sulla di lui esigibilità, e che ad impugnare l'una e l'altra, e più specialmente la seconda, si era dai Bettini ricorso al tentative della prova dei preesistenti loro crediti per dedurne in ogni peggiore ipotesi, che non si sarebbe potute conoscere del passivo che veniva loro imputato senza conoscerne l'attivo, di cui essi avevane provato, o intendevano di aver provato almeno in genere l'esistenza a loro favore. Ed in fatti se si osserva la risposta esibita sotto il dì 28. Dicembre 1825. dai Bettini contro la domanda del Paoletti, tutt'altra idea nasce che quella di una confessione della esigibilità del debito contro di essi preteso, nè tampoco vi si trova traccia di compensazione, poichè alla semplice reconvenzione per i pretesi loro crediti si attennero i Bettini, la qual reconvenzione è ben diversa dalla compensazione propriamente detta, mentre quella sta di per se medesima nulla importando che vi sia credito e debito nella stessa persona. E sebbene in seguito soffrisse il Giudizio alcune vicende, e segnatamente la restrizione della domanda Paoletti ciò non pertanto la Sentenza che ne venne appresso rigettò la esistenza e l'esigibilità del credito da lui richiesto, e la conferma di questa Sentenza era ciò che appunto si addomandava dagli appellanti Bettini.

Attesochè dirimpetto a tutte le sopraespresse considerazioni nulla poteva valutarsi l'atto del dì 17. Luglio 1828., col quale il Procuratore dei Bettini parevà che avesse convenuto dell' esistenza del loro debito, e che soltanto confidasse, per escluderla nei documenti ch' egli aveva prodotto negli atti onde porre in essere il precedente loro credito per una somma maggiore, o almeno eguale, e così la compensazione di questo con quello, imperocchè dovea l'accennata Scrittura riguardarsi come comprensiva un mezzo di difesa, e non poteva mai ritogliere la causa da que je ispezioni a cui gli atti, e i documenti processali la richiamavalno legalmente, tanto più che per combinare la suddetta ultima Scrittura colle precedenti poteva ed era giusto di riguardarla come non derogatoria, ma come supplettiva ipoteticamente alla difesa dei Bettini ai quali d' altronde non poteva nuocere in verun modo, poichè non poteva indurre tra di essi e l'avversario un quasi contratto diverso da quello ch' era già stabilito tra le parti nella contestazione della lite.

Attesochè nulla ostando all' effetto di ritenere la causa nei suoi semplicissimi termini ai quali ne richiamava l' appello d'avanti il Supremo Consiglio interposto, che cioè se dovesse o no riconoscersi provata l'intenzione dell' attore, e perciò confermarsi o revocarsi la Sentenza della Ruota Civile di Firenze; ed attesochè per le ragioni espresse superiormente, mancante di fondamento risultava la domanda e l'azione del Paoletti ne veniva per conseguenza che dovesse revocarsi la suddetta Sentenza e confermarsi quella del Magistrato Supremo assolutoria dei Rei Convenuti, pe' quali militano tutti gli argomenti di ragione anche nel men duro caso che l'attore abbia per poco difettato nell' adempimento di una prova piena ed assoluta del suo diritto.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Francesco, ed Anna Bettini dalla Sentenza della Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze del 1. Febbraio 1828., male con detta Sentenza giudicato, revoca perciò la medesima in ogni sua parte, e respettivamente conferma quella proferita dal Magistro Supremo nel dì 8. Aprile 1827. ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore.

E finalmente condanna l'appellato sig. Luigi Paoletti nelle spese giudiciali di questa, e della passata istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *ff di Presidente*.

Gio. Batista Brocchi,

e Cav. Luigi Matteucci *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina seu Montis S. Savini Prelation. diei 19. *Septembris* 1828.

In Causa Baini e Querci

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli Proc. Mess. Luca Piccioli

Argomento

La Moglie nel caso, che il Marito verga all'inopia, ha diritto di esser preferita ai Creditori dello stesso Marito, per il recupero della sua Dote, e della donazione antenunziale.

Sommario

1. *Le Liti di un merito incerto sono appellabili ai Tribunali Ruotali.*

2. *Quando il Marito verga all'inopia la Donna ha diritto al recupero della Dote, e della donazione antenunziale, ed ai frutti da impiegarsi nel sostentamento della Famiglia, con esclusione dei Creditori dello stesso Marito.*

3. *Le Donazioni* ante nuptias, et propter nuptias *non differiscono che di nome.*

4. *L'inopia del Marito si equipara al caso della di lui morte, in cui la Donna ha diritto di ripetere il subietto della donazione antenuziale.*

Storia della Causa

La sig. Maria Baini si congiunse in Matrimonio col sig. Pietro Bottarelli Pecci nell'anno 1794. Nei Capitoli matrimoniali dei 20. Maggio anno suddetto il Marito promesse aumentare di altri scudi 500. la Dote che sarebbe stata di scudi 500. e nei 31. Maggio 1794. a rogito Paffetti furono celebrate le Convenzioni Matrimoniali.

Vergendo il Marito all'inopia la Baini ottenne nell'anno 1812. Sentenza di separazione di Beni. Crescendo le passività furono spropriati i Beni del Marito, e con Sentenza dei 25. Aprile 1814. ne fu distribuito il prezzo. La Baini in contradittorio Giudizio de'Coniugi Querci opponenti

ottenne rango ed ordine di pagamento per scudi 1000. di sue Doti. Essa appellò perchè non le fu accordata una somma per il quartiere. La Ruota di Arezzo revocò in detta parte la Sentenza, ed il Supremo Consiglio nel 1817. confermò la Sentenza Ruotale. La Baini riscosse il capitale della sua Dote, lo impiegò, e lo rinvestì a mutuo fruttifero.

I Coniugi Querci Creditori del Marito commessero sopra i frutti di questo Capitale un Sequestro per Lire 200. La Donna fece opposizione si contestò il Giudizio sulla disponibilità del Capitale e dei frutti. Il Tribunale del Monte S. Savino ne' 21. Ottobre 1826. dichiarò che il Capitale, ed i frutti per scudi 500. era disponibile a vantaggio dei Creditori. La Ruota d'Arezzo nei 19. Giugno 1827. revocò detta Sentenza, e dichiarò che i Creditori del Marito non avevano diritto sopra detto Capitale, e frutti.

Appellarono i Querci e portata la Causa al Supremo Consiglio, ne venne la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè la competenza della Ruota di Arezzo, e perciò la insussistenza della nullità dai Coniugi Querci pretesa, manifestavasi chiaramente solo che si ponesse mente che il Giudizio, e la lite era formata in sequela dell'intervento della Baini Moglie del Bottarelli, per il che non più si trattava di conoscere di un Credito e debito respettivamente di 200. Lire, ma dei diritti della Donna sopra i frutti dei Capitali ch'erano stati ad essa assegnati in restituzione della Dote, e dell'aumento di cui si tratta nell' Istrumento dotale de' 31. Maggio 1794. per la vergenza del suo Marito all'inopia mercè la Sentenza di cui negli Atti, siccome in fatti dall'esito della controversia dipendeva la sorte di questi diritti, così non vi era dubbio che il subietto della Lite fosse di un merito incerto, e perciò appellabile alla Ruota, come si era fatto dalla Donna, che era intervenuta in
1 Causa. E relativamente al Merito della Causa, attesochè i diritti della Donna sopra i frutti dei Capitali suddetti erano garantiti dalle Leggi, o l'assegnazione dei 500. scudi di cui nelle tavole nunziali l'aveva onorata il Marito si riguardasse come un vero aumento dotale, come pareva canonizzato dalle Sentenze che gliene avevan ordinata la restituzione, o la si riguardasse come una Donazione *propter nuptias* come dai Difensori dei Coniugi Querci procuravasi di sostenere; imperciocchè anche sotto questo secondo aspetto è testuale la disposizione della Legge che accorda alla Donna nel caso di vergenza del Marito all'inopia il recupero tanto della Dote, quanto della Donazione antenunziale, e gliene accorda i frutti da impiegarsi nel sostentamento della comune famiglia, con espressa esclusione
2 dei Creditori del Marito dal potere aspirare ai medesimi. *Leg.* 29. *Cod. de jure dotium* „ ivi „ Ubi adhuc Matrimonio constituto maritus *ad inopiam sit deductus* et mulier sibi prospicere velit resque sibi suppositas

„ pro dote et ante nuptias donatione ec. tenere ec. non obesse ei matrimo-
„ nium adhuc costitutum sancimus sed ita eam posse easdem res vindicare ec.
„ ut potuisset si *Matrimonium eo modo dissolutum esset quo dotis et*
„ *ante nuptias donationis exactio ei competere poterat*; ita tamen ut ea-
„ dem mulier nullam habeat licentiam eas res alienandi vivente Marito, et
„ matrimonio inter eos constituto; *sed fructibus earum ad substentatio-*
„ *nem tam sui quam Mariti filiorumque si quos habet abutatur, cre-*
„ *ditoribus scilicet Mariti* contra eum eiusque res si quas postea forte
„ acquisierit integra sua iura habentibus ec. ec. „

Nè potrebbe obiettarsi, che la Legge parla della Donazione *ante nu-ptias*, e non di quella *propter nuptias* cui i merittissimi Difensori dei Coniugi Querci tentavano di assimiliar quella di cui parliamo, poichè l' autentica, che viene appresso alla suddetta *Leg.* 29. *de jur dot.* le di lei disposizioni anche alle seconde trasporta; e poi è ben noto che le une dalle altre non differiscono che di nome, dacchè Giustiniano pubblicò la sua celebre costituzione *Cum multae*, che è la *Leg.* 20. *Cod. de donationibus ante nuptias vel propter nuptias ec.* ove accordando, che queste purchè nei modi e per le cause da lui descritte, anche *costante Matrimonio* far si potessero, dispose come appresso „ Sancimus nomine prius emendato, ita „ rem corrigi, et non ante nuptias donationem eamdem vocari sed propter „ nuptias ec.

Attesochè a fronte di tanta chiarezza le autorità riportate per convalidare l' assunto favorevole ai Coningi Querci ricevevano la loro congrua risposta e disapplicazione referendole al ben diverso caso in cui si tratti del dominio delle cose donate nel caso di premorienza della moglie, o simili, come in fatti portano le loro respettive fattispecie, ed anche quella della celebre Decisione in *Volterrana Successionis quoad augmentum dotalem del dì* 17. *Marzo* 1780. *avanti Vinci*, e *Raffali Estensore.*

Attesochè le riflessioni che a favore dei Coningi Querci si desumevano dalle parole, che il Bottarelli aveva aggiunto alla sua obbligazione verso la futura sua moglie allorchè disse „ prometto di estendere ed au-
„ mentare fino alla quantità di scudi 1000. la dote che è per costituirsi alla
„ medesima ec. ec. ec. onde possa detta sig. Maria Baini in caso di morte
„ di me infrascritto avere capitali sufficienti per provvedere alla propria
„ sussistenza „ quasichè in così fatti espressioni dovesse riconoscersi una limitazione di tempo, e di caso, stanti a modificare l' obbligazione stessa, non potevano esser favorevolmente accolti o sì avesse riguardo al contesto dell' Atto, o si avesse riguardo alla disposizione della Legge; imperocchè se si riguarda il contesto dell' Atto si scorge a colpo d' occhio che la Causa principale e finale del donativo fu il conseguimento della mano della sposa, e che le parole in ultimo luogo aggiunte furon dirette a dimostrarne l' effetto coll' enunciativa del caso in cui ordinariamente simili liberalità vengono a spiegare la di loro forza in favor delle Donne; e per la qual cosa quando è certo, che la causa principale, e

finale ha avuto il suo adempimento, i diritti della Donna si son quesiti irretrattabilmente, e poco importa che vi sia luogo ad esercitarli nel caso dalla parte dimostrativa indicato, e in tutti gli altri al medesimo equipollenti; e riguardo quindi alla Legge cessavano le riflessioni contrarie, e con esse ogni dubbiezza, conciosiachè la Legge sopraccitata che procede nei meno forti termini di Donazione antenunziale non che di aumento dotale equipara il caso della vergenza del Marito all' inopia precisamente al caso della di lui morte, e dello scioglimento del Matrimonio concedendo nel primo alla donataria moglie il diritto di ripetere il subietto della Donazione antenunziale *ut potuisset si matrimonium eo modo dissolutum*
4 *esset quo dotis et donationis exactio ei competere poterat.*

Attesochè risultando così evidenti i diritti della donna sopra i frutti dell' intero Capitale restituitole tanto in astratto cioè quando anche l' assegnazione fattale dal Marito si riguardasse come una donazione *propter nuptias*, quanto in concreto a fronte della cosa giudicata, che come un vero aumento dotale l' aveva riguardata, poco montava l' osservare, che la Baioi stessa in un precedente Giudizio avesse dedotto i diritti del Marito sopra questi stessi frutti per sottrarsi ad un sequestro, che un preteso di lei particolar creditore vi aveva imposto; mentre trovandosi dalla Legge ordinato, che la donna abbia sopra tali frutti un diritto positivo, e reale sì, ma non indipendente dal marito perchè destinati essi sieno al sostentamento comune, ne veniva per conseguenza, che il contegno adoprato dalla Baini nel suddetto precedente Giudizio dovesse per lei risultare innocuo anche per la facilità con cui si rendeva quello legalmente conciliabile col susseguente, e cioè col di lei intervento nel sequestro fatto dai Creditori del di lei marito sopra i frutti di cui si tratta.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte dei sigg. Felice, e Caterina Coniugi Querci dalla Sentenza contro di essi, ed a favore della sig. Maria Baini ne Bottarelli Pecci proferita dalla Regia Ruota di Arezzo li 19. *Giugno* 1827. *e bene con la detta Sentenza essere stato pronunziato, e giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore, e detti sigg. Coniugi Querci a favore di detta signora Maria Baini condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente ultima istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci *Relatore*
e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE XXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Cerreten. Praetensae Desertion. Appellat. diei 22. Septembris 1828.

In Causa Beglinomini — e — Masani

Proc. Mess. Francesco Serragli — Proc. Mess. Bartolommeo Artimini

---

Argomento

La copia del Processo di prima Istanza autenticata dal Giusdicente, e passata nelle mani del Procuratore legale dell'appellato, quantunque si trovi mancante di alcuni atti non rende soggetto l'appellante alla pena della deserzione.

Sommario

1. *Quando la copia del processo compilato in prima Istanza è certificata dal Procuratore dell' appellato, e dal giusdicente, è stato soddisfatto alla autenticità necessaria a preservare l' appellante dalla pena della deserzione.*

2. *Quando la copia del Processo di prima Istanza è stato dall' appellante consegnato al Procuratore dell'appellato, se si ritrova mancante di qualche atto, non può tal mancanza rimprovesarsi all' istesso appellante.*

Storia della Causa

Con Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni della Città di Firenze del dì 6. Marzo 1828. venne dichiarato deserto l' appello interposto dal sig. Beglinomini contro altra Sentenza a suo danno emanata dal Tribunale di Cerreto Guidi sotto dì 27 Agosto 1827. sul fondamento che con la Scrittura di Gravami erano stati riprodotti gli atti compilati in prima Istanza parte in forma irregolare, poichè non trovavansi in copia autentica, ed altri neppure in copia irregolare, come appunto il Certificato prodotto da detti Coniugi Masani con Scrittura di ragioni, produzione, e riservo esibita sotto dì 19. Luglio 1827. e la Scrittura di notificazione, e istanza esibita sotto dì 24. Agosto successivo, e sul fondamento pure che una tale irregolarità, e mancanza assoluta veniva sempre più accertata dalla circostanza di avere ricusato il sig. Beglinomini di nuovamente produrre

il Processo medesimo non ostante l'intimazione fatta dai sigg. Masani in coerenza dell'articolo 6. della Circolare del 16 Aprile 1827.

Da questa Sentenza incidentale proferita dalla Regia Ruota nel dì 6. Marzo 1828. interpose appello il preaccennato signor Beglinomini avanti il Supremo Consiglio, il quale decise la questione nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto che il Sacerdote Don Ferdinando Begliuomini dopo avere interposto appello dalla Sentenza contro di Esso proferita dal Tribunale di Cerreto Guidi nel 27. Agosto 1827. procedè in seguito e nel termine dalla Legge prescritto alla riproduzione degl'atti, e Processo compilato in prima Istanza.

Attesochè tali atti, e Processo furono riprodotti da essi in copia certificata per conforme non solo dal Procuratore degli appellati Coniugi Masani, ma anche dal giusdicente locale, la di cui firma riscontravasi apposta in calce della copia anzidetta, il che a forma delle cose giudicialmente stabilite era sufficiente a sodisfare a quella autenticità di atti che dalla Legge viene ordinata, e quindi a preservare l'appellante dall'incorrere nella pena della deserzione dell'appello da esso interposto.

Attesochè male a proposito i sigg. Masani rimproveravano all'appellante sig. Begliuomini la mancanza della riproduzione di due atti formanti parte del Processo di prima Istanza qualunque volta era certo in fatto, che dopo essere stato il detto Processo riprodotto nella Cancelleria della Ruota, e quindi ritirato dalla medesima era stato successivamente consegnato al Procuratore degli appellati nelle quali circostanze comunque nel processo anzidetto non si ritrovassero quegli stessi due atti che i signori Masani sostenevano non essere stati prodotti, tuttavolta siccome in ordine a sì fatta consegna cessava nel signor Begliomini la responsabilità dell'integrità del Processo non più esistente in sue mani, così non poteva al medesimo obiettarsi la mancanza dei due atti sopradetti all'epoca in cui venne da esso fatta l'opportuna riproduzione degli atti, e Processo di prima Istanza, e quindi veniva a insorgere il dubbio se anche i detti due atti fossero stati unitamente al detto processo riprodotti, o nò, dubbio che per se solo poneva il Supremo Consiglio nel dovere di rigettare la deserzione domandata dai sigg. Coniugi Masani appoggiata al fondamento di non essere stati riprodotti gli atti di prima Istanza nella di loro integrità uniformemente alle cose in questo rapporto ripetutamente stabilite dai nostri Tribunali come può in specie osservarsi nella *Decisione* 21. *N.* 8. *Tom.* 10. *del Tesoro del Foro Toscano.*

Per questi Motivi

Dice bene appellato e mal giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze il dì 6. *Marzo* 1828. *a favore*

dei sigg. Margherita, e Giovanni Coniugi Masani, e contro il Sacerdote Don Frediano Begliuomini, quella però revocò, e revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara non esser costato ne costare della deserzione dell' appello interposto dal detto sig. Begliuomini dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Cerreto Guidi il dì 27 Agosto e detti coniugi Masani condanna nelle spese giudiciali della passata, e della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani Rel. *Consigg.*

DECISIONE XXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Clusien. Debitae Solutionis diei 18. *Augusti* 1828.

IN CAUSA CONTUCCI E CASUCCINI

Proc. Messer Francesco Del Greco — Proc. Mess. Francesco Serragli

---

ARGOMENTO

Il compratore di un Fondo non può esimersi da eseguire il pagamento del prezzo alla convenuta scadenza, sebbene abbia ritrovato lo stesso fondo obbligato ad un terzo Creditore, quando il venditore offre per la di lui sicurezza una conveniente cauzione.

SOMMARIO

1. 2. 4. 5. 21. 22. 24. *Il compratore di un Fondo; per quanto abbia riportata dal venditore la promessa di garantirlo da ogni evizione ed abbia ritrovato sopra lo stesso Fondo delle Ipoteche a favore di terzi Creditori deve pagarne il prezzo, quando dal venditore gli vien data sufficiente cauzione.*

3. *Quando il venditore ha dichiarato al compratore, che il Fondo*

vendutogli è libero da ogni ipoteca, se vuol ritirarne il prezzo, deve liberarne lo stesso fondo da ogni vincolo, nè può bastargli un' offerta cauzione.

6. 7. *La promessa dell' evizione anche pel fatto della Legge si equipara al caso fortuito, ed inopinato, che non si ha per compreso nelle contrattazioni dei privati.*

8. *La promessa del venditore di mantenere i beni venduti per liberi da qualunque Ipoteca preesistente al Contratto, non è per patto separato, ma famulativo a quello dell' evizione.*

9. 10. *Nel Compratore di un Fondo non si può presumere l' ignoranza delle Ipoteche state già dal venditore impresse sull' istesso Fondo.*

11. *Il dolo mai si presume specialmente in persone probe, e bene educate.*

12. *La frode non è presumibile quando manca l'utile, il comodo, ed ogni ragionevol motivo d' ingannare, e circonvenire.*

13. 14. *Per escludere il dolo non è bastante ogni causa, o ragione.*

15. *Il dolo non si verifica laddove l' intenzione dell' agente esser non possa preordinata alla frode, ed all' inganno.*

16. 17. *La pubblicità delle Ipoteche ha per oggetto di porre un' argine alla frode.*

18. *La purgazione di un fondo dalle Ipoteche non può aver luogo quando la massima parte del prezzo è stata pagata nelle mani del venditore.*

19. *Il sistema Ipotecario attuale, non può impedire che il venditore dia cauzione al Compratore per la sicurezza dei Beni vendutigl .*

20. *Il compratore può insistere per la libertà del Fondo comprat' o per la resoluzione del Contratto e rigettare la cauzione offertagli dal venditore per sua sicurezza, quando si tratta di un vincolo perpetuo, che investa la sostanza del dominio.*

23. *La compensazione non ha luogo quando uno dei Crediti da compensarsi è puro, ed esigibile, e l'altro è in diem.*

25. *Quando il venditore a fine di ritirare il prezzo della cosa venduta offre al compratore qualunque cautela, che sia di ragione, deve accordarsi quella di un mallevadore.*

MOTIVI

Attesochè le parole, colle quali leggesi concepito il patto inserito nel pubblico Istrumento di vendita del dì 18. Ottobre 1818. mediante il quale il sig. Eustachio Contucci venditore si obbligò di rilevare indenne il compratore sig. Tiburzio Casuccini da qualunque evizione avesse egli po-

tuta soffrire sui Beni comprati, dimostrano evidentemente, che in forza di simil patto, null altro propriamente erasi inteso, e voluto, se non che porre in essere quella consueta promessa di rilevazione, che nel possibile evento di verificata evizione, avrebbe il compratore avuto diritto di ottenere, come bene rilevasi dall' esatta analisi, che di tal patto vedesi fatta nei motivi della passata Sentenza Ruotale del 15. Luglio 1826. che dal Supremo Consiglio vengono pienamente adottati.

Attesochè in conseguenza di quanto sopra con tutta ragione la detta Sentenza Ruotale crede, che in forza delle riconosciute Ipoteche iscritte sui beni stessi a favore del sig. Ferrante Capponi non potessero gli Eredi del mentovato sig. Tiburzio Casuccini dispensarsi dall' obbligo di effettuare il pagamento dell' intiero prezzo dei beni comprati subitochè un tal pagamento fu subordinato alla condizione che per parte del compratore sig. Eustachio Contucci fosse data nei modi regolari, la da esso offerta cauzione, applicando il disposto del Testo nella Legge *Hablationem ff. de periculo, et commodo rei venditae*, e nella *Legge si post perfectum Cod. de Evictionibus*. 1

Attesochè ritenuta in fatti la intelligenza sopra indicata del patto antedetto, era di tutta evidenza che la cauzione offerta dal signor Eustachio Contucci, autorizzava il medesimo a domandare il pagamento dell' intiero prezzo dei Beni venduti, a norma del Testo allegato poichè precisamente 2
in questo tema procede la di lui litterale disposizione, e sebbene sia vero, che talvolta possa dalla sanzione di esso recedersi, ciò procede nel caso ben diverso, in cui il venditore non limitando la sua obbligazione alla semplice promessa della rilevazione nel possibile evento di evizioni, e molestia, abbia di più asserita la libertà della cosa venduta, e come tale ne abbia fatta la tradizione a favore del compratore; nei quali termini non basta al venditore per l' effetto di disimpegnarsi da ogni sua obbligazione di offrire una semplice cauzione, ma è oltre a ciò sottoposto all' indeclinabile dovere di liberare con effetto la cosa venduta da qualunque vincolo, e peso a cui la cosa stessa si riconosca soggetta ottimamente *l' Urceolo consultat. Forens cap. 26. Append. N. 1.* « ibi » Venditor qui promisit 3
« rem liberam, si postea delegatur alienae obligationis subiecta, tenetur « rem liberam cum effecto a nexu talis obligationis, eradicando ipsam « obligationem, nec sufficit, hoc casu, offerre Emptori cautionem per ea « quae bona tradit mars. etc. «

Attesochè il Supremo Consiglio, non ebbe motivo di trattenersi lungamente nell' assumere i fondamenti di nullità che per parte dei signori Casuccini erano stati presentati contro la Sentenza Ruotale poiche tali fondamenti si manifestavano totalmente insussistenti in quanto che non erano assistiti dalle resultanze dei fatti, sopra dei quali erano stati indebitamente basati.

Per questi Motivi

Dice e dichiara essere stato bene giudicato, e male appellato per parte dei sigg. Filippo, e Domenico fratelli Casuccini, della signora Felice Vedova Casuccini, e Domenico Giubbilei come tutori dei sigg. Carlo, Valeriano, e Gennaro Casuccini dalla Sentenza della Ruota di Siena dei 15. Luglio 1826. quella perciò conferma in tutte le sue parti, e ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, condannando i medesimi sigg. Casuccini nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batt. Brocchi
cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Rel.*, *Consiglieri.*

Seguono i Motivi emessi dalla R. Ruota di Siena a relazione del signor Auditore Luigi Toscanelli, e stati come sopra adottati.

Il nobil sig. Eustachio Contucci per istrumento del 28. Ottobre 1818. rogato il Notaro sig. Arredato Bartoli Avveduti, vendè al fu sig. Tiburzio Casuccini pel prezzo di Sc. 10500. una partita di beni fondi, che lo stesso signor Casuccini aveva precedentemente acquistati dalla cessata amministrazione del debito pubblico di Toscana; e mentre il compratore si obbligò per la sua parte di pagare nel termine di tre anni ed in tre rate, a contare dal primo Novembre dello stesso anno 1818. quel residuo di prezzo, di cui resultò debitore per detto istrumento, e più gli annui frutti alla ragione del 5. per cento; il venditore d' altronde promesse a detto sig. Compratore l' evizione nei seguenti precisi termini „ ivi „ E ciò con solenne promessa della difesa „ generalissima, e dell' evizione in forma amplissima per ogni e qualunque caso di molestia o evizione, tanto dei detti stabili in genere, „ che di tutto o parte di ciascheduno di essi in qualunque modo, tempo, „ o circostanza, e per qualunque causa possa ella accadere, e tanto „ per fatto dell' uomo che della Legge, niuna cosa esclusa ne eccettua- „ ta: et quatenus questa accadesse, *detto sig. Venditore si obbligò ed ob- „ bliga nella più ampla e valida forma di rilevare indenne dalla me- „ desima, e dalle molestie, spese,* e pregiudizj, *che ne derivassero al „ sig. Compratore; volendo ed intendendo di sempre garantirlo nel „ pacifico possesso dei beni ad esso venduti* e di mantenerli per liberi ed „ esenti da qualunque vincolo ed ipoteca antecedente al presente con- „ tratto. „

Tra i beni compresi nella detta vendita vi fu un podere denominato „ Villiano „ *sul quale* (*essendo stato acquistato colle azioni competenti contro lo Stato dal nobile sig. conte Ferrante Capponi, e da questi ceduto al detto sig. Contucci*) *si era imposta una preambula ipoteca a favore del medesimo sig. conte Capponi per la somma di scudi* 1258. 3. 10. 8. *la quale ipoteca fu da esso sig. Creditore iscritta all' ufizio del conservatore di Montepulciano fino dall' anno* 1812.

Rapporto alle due rate di prezzo che andarono a scadere a tutto Ottobre degli anni 1819. *e* 1820. *se si prescinda da qualche morosità, e dilazione domandata ed ottenuta per parte del sig. Casuccini, conforme si rileva da diverse lettere che esistono in atti, niuna difficoltà fu opposta al pagamento delle medesime, e sola quanto all' ultima, di cui la scadenza si verificava a tutto Ottobre del* 1821. *sembra formasse ostacolo la di lei plenaria ed integrale soddisfazione, stante il divisato credito del sig. Capponi, pel quale vegliava sempre la preambula ipoteca sul podere di* Villiano, *compreso nella totalità della vendita e respettiva compra, onde tenuto a parte ciò che importava il detto credito, fu pagato ogni restante per interesse dei sigg. Casuccini, ed il sig. Eustachio Contucci con atto del* 21. *Maggio* 1822. *ne emesse la seguente ricevuta e dichiarazione « ivi » Io infrascritto Eustachio Con- « tucci confesso di aver ricevuto dalla nobile sig. Felice Contucci ve- « dova Casuccini, lasciata dal fu sig. Tiburzio Casuccini, come madre « e Tutrice dei di lei figli la somma di Sc.* 374. 4. *in saldo di prezzo « dei beni venduti al fu sig. Tiburzio Casuccini con Istrumento del « giorno* 26. *Ottobre* 1818. *a rogito del sig. Bartoli-Arredati, non me- « no che per saldo dei frutti decorsi a tutto il presente giorno, com- « prese in detta somma L.* 100. *pagatemi in conto per rimborso di spese « e danni da me sofferti per il ritardo dei pagamenti e rate dei mede- « simi*, bene inteso però che rimane eccettuata la somma di Sc. 1258. 3. « 10. *derivante dal Credito Capponi, la qual somma rimane nelle ma- « ni di detti sig. Casuccini per sicurezza dell' ipoteca esistente nei beni « da me venduti; e per la qual somma*, non compresa nel presente saldo, « MI RISERVO L' ESPERIMENTO DELLE MIE RAGIONI TALI « QUALI MI SI COMPETONO. »

Posteriormente a tale atto, e non ostante il detto pagamento non lasciò il sig. Contucci d' insistere per la soddisfazione anche di detti Sc. 1258. 3. 10. *e riuscite inutili le trattative di un accomodamento amichevole, che su tale oggetto furono intraprese col mezzo di persone di respettiva fiducia, fino dal* 27. *Luglio* 1824. *adì al Tribunale di Chiusi, e per gli atti del medesimo intimò i figli ed eredi del compratore sig. Tiburzio Casuccini ad effettuare detto pagamento non tanto per la sorte, quanto per i frutti decorsi e decorrendi fino al saldo alla ragione del* 5. *per* 100. *l'anno, con avere offerto* di dare una cauzione

ipotecaria, o altra qualunque che fosse di ragione, *all' oggetto di render sicuri i detti eredi che alla scadenza sarebbe stata pagata la sorte del suo Credito al sig. Capponi, non esigibile prima dell' anno 1737. come pure gli annui frutti sopra di essa alla ragione convenuta del 3. e un quarto per* 100.

I sigg. Eredi Casuccini per declinare dal richiesto pagamento opposero l' eccezione del dolo *stante non essere stata dal sig. Contucci manifestata nell' atto della vendita la preambula ipoteca come sopra competente al sig. Conte Capponi sul podere detto* Villiano, *ed avere in quella vece convenuto e promesso di mantenere i beni venduti al fu sig. Tiburzio Casuccini* per liberi ed esenti da qualunque vincolo ed ipoteca antecedente al Contratto; *e coll'appoggio di questa eccezione, pretesero potere ritenere nelle mani lo detta somma, finchè radicata non fosse l' ipoteca della quale trattavasi.*

Contestatosi così infra le parti il Giudizio, il sig. Contucci alle osservazioni di diritto aggiunse la prova di fatto che il Credito del sig. Conte Capponi fino del Gennaio 1821. *era passato, mediante cessione nel potere degli stessi sigg. Eredi Casuccini, avendo ciò confessato il sig. Filippo Casuccini, uno degli Eredi suddetti, nelle risposte alle dategli posizioni, e segnatamente* alla prima, *in cui si legge » ivi » « fu stipulato per me il Contratto di cessione dal sig. Alessandro Ca- « succini; ma non mi rammento bene se fu il* 3o. (*cioè* 3o. *Gen.* 1821)*» E rispondendo* alla settima, *confessò pure di ritenere in mano detto Contratto, che non sa comprendersi per qual ragione non abbia voluto in seguito esibire, non ostante che ne fosse dichiarato tenuto con Decreto del detto Tribunale di Chiusi del* 3o. *Aprile* 1825. *colla comminazione che non esibendolo, sarebbe stato proceduto a quelle ulteriori dichiarazioni, che fossero state più utili al signor Contucci, e che dal medesimo si fossero potute implorare.*

Quindi, essendo stata portata la Causa all' udienza dello stesso Tribunale, quel Regio sig. Vicario fu d' avviso che non costasse del buon gius del sig. Contucci nel merito, onde con sua definitiva Sentenza del 28. *Settembre di detto anno* 1825. *rigettò la domanda dell' attore, e respettivamente pronunziò non essere i sigg. Casuccini tenuti a pagare al medesimo il detto residuo di prezzo, fino a che non fosse radiata per parte di lui la detta ipoteca Capponi, con avergli riservate le ragioni pel pagamento dei frutti decorsi.*

Questa Sentenza non corrispose punto ai voti del sig. Contucci; ed avendola portata in appello avanti questa R. Ruota, la medesima sulla scorta della riferita genuina ed inalterabile posizione di fatti, ha prima di tutto fermate le sue considerazioni sulla sopraccennata Ricevuta e dichiarazione *del* 21. *Maggio* 1822. *come quella che nel concetto dei sigg. appellati averebbe portato la conseguenza di avere l' ap-*

pellante sig. Contucci convenuto che eglino avevano diritto di ritenere 3
in mano il residuo del prezzo del quale si tratta, per sicurezza dell' ipoteca Capponi, ed ha dovuto persuadersi che lungi dal potersi desumere dalla detta ricevuta sì fatta conseguenza, essa invece contiene un espresso riservo di ragioni che ad altro non poteva essere ne è effettivamente diretto, se non se a togliere di mezzo qualunque ostacolo, che i termini dell'istessa ricevuta e dichiarazione averebbero senza un simile riservo potuto opporre al Creditore in ordine all' esercizio dei suoi diritti sul conseguimento del detto residuo di prezzo; e tanto più ha dovuto persuadersene, dopo che i signori Domenico e Filippo fratelli Casuccini, rispondendo alla posizione 15. e altre seguenti, assicurarono essere state aperte delle trattative per accomodare tale affare, senza che per altro venisse mai conclusa cosa alcuna al proposito; stando ciò a dimostrare, che anche i detti signori Casuccini considerarono sempre pendente il detto interesse.

Tolto adunque di mezzo tal obice, e ristretta la causa che verte a vedere se il Venditore ai termini delle Leggi Romane e del Diritto comune, quantunque abbia promessa la libertà dei fondi venduti, e quantunque uno di questi fondi si trovi affetto ad una preambula ipoteca, possa non ostante obbligare il compratore a pagargli il prezzo residuale, quando, come nel caso il venditore offre per sicurezza dello stesso compratore non tanto una cauzione ipotecaria, quanto qualunque altra cauzione, che sia di ragione, e così anche il mallevadore, come si è ripetuto per parte dell' appellante sig. Contucci nella sua Scrittura di Gravami.

Attesochè nella proposta tesi, la R. Ruota abbia trovato applicabile al caso in controversia il disposto dei Testi nella Leg. si post perfectam Cod. de Evictiou, e nella Leg. Habitationum ff. de periculo, et commod. rei vendit, in quanto portano entrambi che allora soltanto non possa essere astretto il compratore a pagare in tutto o in parte il prezzo della cosa aquistata, e di cui sia da temersi o ne sovrasti l'evizione se non che quando per parte del venditore non se gli offra una cautela valevole e bastante a renderlo indenne. detta Leg. 1. Si post perfectam 4
„ ivi „ Si post perfectam venditionem, ante praetium numeratum rei „ venditae, mota fuerit quaestio, vel mancipia vendita proclament in „ libertatem; cum in ipso limine contractus immineat evictio. Emptorem, si satis ei non offeratur, ad totius, vel residui praetii solutionem „ non compelli, juris auctoritate monstratur„ E detta Leg. Habitationum §. ante praetium „ ivi „ Ante praetium solutum domini quistione mota, „ praetium solvere Emptor non cogitur, nisi fidejussores idonei a venditore ejus Evitionis nomine offeratur. „ E inerendo a dette leggi, essa Rota sia d' avviso che di fronte all' offerta cauzione, mal si oppongano i signori appellati alle istanze del sig. Contucci relative al diritto in

5 *genere di esigere il prezzo residuale degli effetti venduti loro, all' appoggio della Leg.* Ex iis praediis Cod. de Evictiou, *o vogliasi dire dell'* eccezione del dolo, *su cui è sostanzialmente basata l' appellata sentenza.*

Ed in fatti se si considera 1.mo *Che il Venditore con clausule le più effrenate, come può vedersi dall' istrumento, aveva promessa l' evizione e la liberazione del Compratore dalle molestie per qualunque si fosse caso anche pel fatto della Legge ossia del Principe, equiparato*
6 *al caso fortuito ed inopinato.* DD. in Leg. si forte ff. de rei vindicat et in Leg. Lucius Titius 11. ff. de evitione: Larrea Dec. 13. num. 15. Sard. Dec. 216. N. 15. Rot. Rom. cor. Buratt. Dec. 401. num. 2. Rot. Florent. in Thesaur Ombros. Tom. 8. Dec. 49. num. 9. et penes De Comit, pariter Dec. Florent. 3. num. 4. *il quale ordinariamente non solo ha per*
7 *compreso nelle contrattazioni dei privati* Jason. in Leg. final. ff. Qui satisdare cogetur. num. 6. Gratian Discept. forens. Cap. 520. num. 26. Gusman. De Evict. quest. 52. num. 85.

2. *Che la promessa del sig. Contucci di mantenere i Beni venduti per liberi, ed esenti da qualunque vincolo ed Ipoteca preesistente al Contratto, non è per patto separato e indipendente, ma bensì* famulativa e pedissequa *a quella dell' evizione, ed anzi n' è la di lui conseguenza, talmente che, ciò che procede per l'una, egualmente deve procedere*
8 *per l' altra, conforme all' indole e natura dei Correlativi* „ Gaill. prat. observat. Lib. 2. observat. 98. num. 5. Cancer. Variar. resolut. part. 1. Cap. 9. num. 830. Conciol. allegat. 82. num. 21. Rot. cor. Celso Decis. 115. num. 1. et cor. Falconer. de fideicom. Tit. 16. Dec. 26. num. 10.

3. *Che dopo l' obbligo che per il* Testo nella Leg. qui cum alio ff. de regul. jur; *incombe ai Compratori d' informarsi della condizione e del Venditore e della cosa che acquistano, non si può tanto facilmente*
9 *presumere nei sigg. Casuccini l' ignoranza di un vincolo resultante dai pubblici Registri delle ipoteche.*

4. *Che la pubblicità appunto di questi registri precludeva al Venditore fino da principio la speranza di tenere occulta la già iscritta*
10 *ipoteca Capponi.*

5. *Che infine, il* Dolo *mai si presume* Leg. Quoties §. Qui Dolo ff. de Probation. Alciat. de praesumpt. reg. 3. praesumpto. N. 1. Menoch. eod. tract. praesumpt. 27. Num. 1. lib. 1. Rot. Rom. Cor. Coccin. Dec. 1034. num. 2. *specialmente di fronte a persone educate e di probità incriticabili, quale è il sig. Eustachio Contucci* Gratian Cap. 625. num. 27. e
11 28. Montan. De Tutor. Cap. 30. num. 95. fol. 92. Sabell. in sum. §. Dolus num. 9. Paulut. Dissert. 47. Rot. Cor. Falconer. Tit. de Tutor. Dec. 12. num. 4. *Ed anche molto meno, quando manca l' utile, il comodo, ed ogni altro ragionevole motivo d'ingannare, e di circonvenire, come, dopo una promessa effrenata di evizione, e di una promessa prestata da chi poteva risponderne, mancava effettivamente nel concreto del*

caso, perciò che osservano Cravet. Cons. 75. et seg. Menoc. de Praesumpt.
Lib. 5. praesumpt. 3. num. 78. Cyrriac. Controvers. 76. num. 14. Roc.
Disput. 58. num. 24. Rot. post De Luc. De Testamen. Dec. 15. num. 38. 12
et cor. Crisp. Dec. 558. num. 12. 13.

*Se si considera tutto ciò, si repete, deve ognuno rimaner persuaso
e convinto, nel modo ne è rimasta convinta e persuasa la Regia Ruota,
che la detta eccezione si trova destituta d' ogni legal fondamento; es-
sendo di regola che per escludere il dolo e l' azione dal medesimo de-* 13
rivante, ogni causa o ragione è bastevole Dec. Cons. 452. num. 4. Pau-
lut. Dissert. 69. num. 27. Conciol. alleg. 87. num. 24. Surd. Dec. 89. n.
22. Bich. Dec. 202. num. 10. *massime se tali Cause e ragioni siano
plausibili e giuste, come le riportate, per l'argomento dedotto* de mi-
nori ad majus *valutabilissimo in jure, e di cui* Peregrin. Cons. 103. n. 14
17. lib. 1. Surd. Consig. 283. num. 14. lib. 3. Conc. Alleg. 82. num. 10.
Rot. in rec. Dec. 165. num. 3. part. 16. et cor Emerix Dec. 403. n. 7.

*E che il dolo non si verifichi, laddove l' intenzione dell' Agente
esser non possa preordinata alla fraude ed all' inganno lo avvertono* 15
Gratian. Cap. 729. num. 29. et 41. Bonden. collet. 38. num. 121. Paulut.
Dissert. 59. num. 28. Rot. cor. Falconer dict. Tit. de Tutor Dec. 1.
num. 8.

*Attesochè per deviare da questo concetto, non possa esser valuta-
bile ciò che i sigg. appellati hanno preteso di insinuare; vale a dire
che la pubblicità delle ipoteche impedisce la libera contrattazione dei
fondi vincolati; e che, siccome questo impedimento non è dipendente
dal fatto del Venditore*; nel mentre che tal *sistema rende estranee dal-
la questione le Leggi Romane, la cauzione dalle medesime contemplata.
non possa togliere alla libera contrattazione l' ostacolo nascente dalla
detta pubblicità; e così essendo, debba il Venditore considerarsi indi-
stintamente obbligato a render liberi i fondi venduti, tanto più che il
Compratore ha il diritto di fare il Giudizio* di Purgazione d' Ipoteche
*dei Fondi acquistati, semprechè tra i Contraenti non sia stato diver-
samente convenuto.*

*Imperciocchè sebbene sia vero che la voluta pubblicità delle ipoteche
abbia avuto per oggetto di porre un argine alla frode, e di prevenire
per quello era dato alla Legge, i danni ai quali potevano andar sogget-
ti i Cittadini per la occultazione dei vincoli ipotecari; non è però che
la stessa Legge abbia inteso d' impedire la libera contrattazione dei beni
e molto meno di portare incaglio all'esecuzione del patto di pagare il
prezzo in mano del Venditore. Anzi, a ben reflettere, se a simil patto* 16
*non poteva nei congrui casi, e salva la sicurezza del Compratore dero-
garsi, quando i vincoli ipotecarj erano occulti, e quando vi era maggior
probabilità che fossero ignorati dal medesimo Compratore; tanto meno
potrà ciò accadere, quando la Legge ha presentato il mezzo di assicu-*

17 *rarsene in prevenzione, riscontrando i pubblici Registri delle Ipoteche, aperti a chiunque abbia interesse di consultarli.*

Ora; essendo indubitato che il sistema Ipotecario, attualmente osservato tra Noi è quello Francese, se si prescinda dalle modificazioni che hanno fatto riguardo al suddetto le Leggi sopravvenute in materia: per sostenere con qualche plauso la contraria opinione converebbe almeno dimostrare che a forma della Giurisprudenza Francese, ed avuto riguardo appunto al sistema ipotecario da quella prescritto, fosse il Venditore indistintamente obbligato a procurare la libertà del fondo venduto, senza che gli restasse permesso di supplire alla sicurezza del Compratore con altri mezzi, e segnatamente con una cauzione.

Ma tanto è lontano il poter dare una tal dimostrazione, quanto è certo che l'Art. 1653. *del Codice Civile Francese, di quello stesso che ammette la purgazione delle Ipoteche (la quale non può utilmente aver più luogo nel Caso che verte, atteso il seguito pagamento in mano del*
18 *sig. Venditore della massima parte del prezzo), coerentemente alle* dette Leggi si Post. perfectam, e Habitationum, citate nella Not. 13. al d. Art. Edizion. Fior. per Piatti del 1806. *prescrive in Lettera „ ivi „ Se il « Compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo per « un Azione ipotecaria o vendicatoria, può sospendere il pagamento del « prezzo, fino a che il Venditore abbia fatto cessare le Molestie* quando « questi non prescelga di dar Cauzione, o *quando non sia convenuto che « il Compratore pagherà, non ostante qualunque molestia „ . Laonde, se in questa parte il Gius comune è consonante al prescritto del detto* Articolo, *cessa in radice la proposta difficoltà; nè il sistema ipotecario vigente può impedire l'uso e l'effetto della detta Cauzione, come quella*
19 *che, e dall'uno e dall'altro, è stabilita a supplire a quella Evizione o Garanzia che pel caso della non libertà dei beni acquistati, potesse essere occorrente.*

Attesochè allora forse potrebbe essere questione se il Compratore avesse il diritto di ricusare la cauzione, e di insistere all'incontro nella libertà del Fondo, o nella resoluzione del Contratto, quando si trattasse di un vincolo perpetuo, che investisse la sostanza del dominio, o nè modificasse l'uso, come un Fedecomesso, una servitù, un Livello, e simile non potendo la cauzione aver mai la forza di conservargli perpetua-
20 *mente il godimento della cosa comprata, e di conservarglielo nella sua integrità, causa finale del Contratto, ma non mai* quando *si tratta, come nel caso, non già di un vincolo dependente* ex natura rei; *ma semplicemente di un vincolo ipotecario per un debito* in diem, *che può essere*
21 *tolto instantaneamente di mezzo dal Venditore mediante il pagamento e per cui è ben lontano il timore della molestia;* e quando, *in somma, tal Venditore garantisce l'esecuzione del pagamento alla scadenza, poichè in questo secondo caso, che è quello che verte, cessa, come ognun*

vede, l'interesse del Compratore di opporsi; e cessando l'interesse, deve con esso cessare il fine di qualunque contraria disposizione, non meno che la ragione di valersi dell'eccezione del dolo. *E tutto ciò, quantunque sia stata espressamente promessa la libertà del fondo o fondi venduti, potendosi in un Contratto* nominato, *che non ammette pentimento, supplire a questa promessa per equipollente, sempre quando non possa es-* 22
servi il danno e il pregiudizio del Compratore, siccome fermano Gratian Discept. Forens. Cap. 112. N. 39. et 43. Idem Dec. March: in addict. ad Dec. 74. N. 10. Seraph: Dec. 1243. N. 1. et Dec. 1275. N. 1. et. 2. Hodier. ad Surd. Dec. 164. N. 1. Rot. Rom. cor. Olivat. Dec. 446. N. 35. et segg.

Attesoche nel caso, non solo non vi sia danno ne pregiudizio, ma venga a mancare viepiu, anche l'interesse dei signori Compratori di recusare l'offerta cauzione, ognora che si trovan nelle Loro mani tanto il Credito Capponi quanto il Fondo Ipotecato per questo stesso credito, il quale per mancanza dell' estremo di una pariforme esigibilità non può rimaner compensato col debito residuale del prezzo al signor Contucci dovuto, richiedendosi a quest'effetto che ambo i Crediti sieno puri uno eodemque tempore, *e non respettivamente* puro *l'uno e l'altro in* diem, 23
conforme pel Texto nella Leg. quod in diem 7. ff. de compensat: *osservano* Bersan. de compensat. Cap. 2. quest. 4. N 9. Guttierez eod. tractat. Lib. 5. quest. 2. N. 21. et seg. Ansald de commerc. Disc. 75. N. 27. et Disc. 135. N. 11. Rot. Post. Merlin de Pignor. Dec. 44. N. 5. et 6. et in Recent. Dec. 447. N. 15. part. 4. Tom. 2. Cor. Emerix Dec. 1353. N. 6. et in Thesaur. Ombrosian. Dec. 39. Tom. 2. N. 9.

Attesochè, se si ha riguardo daltronde al fatto della cessione, che il sig. Filippo Casuccini, uno degli eredi del detto fu sig. Tiburzio indiviso con gli altri fratelli, ha confessato di aver riportato dal signor Conte Capponi, quel medesimo sig. Filippo, che per quanto porta la lettera della di lui signora madre del 27. Settembre 1821 prodotta dal sig. Contucci con la sua Scrittura del Decembre 1824. domandò al medesimo sig. Contucci, senza parlargli di cessione, una dilazione fino al Maggio 1822. per il pagamento del resto dovutogli: se si ha riguardo, dicemmo al fatto di detta cessione, questa di per se sola toglie in radice ogni obietto, e pone il caso del sig. Contucci fuori del disputabile mentre nel tempo *non si può negare, che dessa abbia impedito al sig. venditore di potere trattare col creditore originario un trasporto di Ipoteca, o altro qualunque si fosse accomodamento, che pure non era impossibile a combinarsi, come osserva il sig. Contucci, e che avrebbe tolta ogni ragione di difficolta tra le parti;* Egli è certo *che stante detto atto, l'evizione sul Podere di* Vigliano *pel Credito del sig. Capponi non è in stato altrimenti di avvenire, poichè trovandosi l'uno e l'altro, come si è detto, nelle mani dei sigg. Casuccini, non possono essi essere*

nel tempo stesso gli Evincenti *e gli* Evitti; *ed in questo stato, su pel detto credito non hanno da temere alcuno spoglio, ne che venga loro ristretto o modificato il dominio e il godimento dei Beni acquistati; ragion vuole che niente più possano pretendere di quello, che dalla natura e qualità della obbligazione del sig. Contucci si esige, che è quanto dire, di renderli assicurati del pagamento* in diem, *ossia alla scadenza del debito di che si tratta, come lo era il sig. Capponi, di cui sono i Cessionarii, e che a questo effetto lo rappresentano.*

E siccome non possono avere la necessaria sicurezza con quello stesso stabile che tengono in mano, giacchè sarebbe il medesimo che garantirsi col proprio; nè viene per conseguenza che debbano rimanere contenti d'altra cauzione corrispondente, senza pretendere col pretesto della propria non sicurezza, di trattenere un pagamento, di cui già è trascorsa la scadenza, in contradizione col disposto delle citate Leggi Romane *e delle massime di* Dritto Comune *con esse stabilite; qual dritto anzi che stare in opposto col vigente sistema ipotecario, resta anzi sanzionato dalla lettera del medesimo, come si è venduto al* §. Ma tanto è lontano ec. *e che essendo stato richiamato in osservanza dalla Toscana Legislazione,* Leg. del 15. Novembre 1814. Art. 6. *sotto la quale ha avuto vita il contratto, su cui è disputa, fa sì che al caso del signor Contucci, le dette* Leggi *e il* Gius *da quelle derivanti dia norma onde concludere non potersi i sigg. Casuccini trattenere dal residuale pagamento richiesto loro, di fronte all' offertali cauzione, e non ostante la proposta eccezione* del dolo; *conforme discutendo in specie sulla riportata* Leg. si post perfectam, *e spiegando la forza e l' efficacia della cauzione dalla medesima contemplata, bene avvertono ed in punto,* Ugone Donello Comment. in Cod. ad Tit. 43. lib. 8. De Evict. Tom. 9. N. 1. ad 4. „ ivi „ *Ante praetium solutum, si controversia Emptori de « re vendita fiat, non cogitur praetium solvere, nisi ei a venditore* satis « offeratur, *evictionis nomine, ut hic cnutum est. . . . Id autem, ne « Emptor praetium solvat hoc casu, consequitur exceptione doli mali « opposita: Dolus venditoris in eo est, quod petat ab emptore praetium « cum ipse quod debuit recte non prestaret ec. Sed addita est exceptio « hoc loco,* nisi emptori satis a venditore OFFERATUR. Quod si fit, Em- « ptor praetium SOLVERE cogitur. *Satis offerre est, offerre satisdatio- « nem; satisdare, est emptori promittere, quod ejus interest si res evin- « catur, et amplius eo nomine fidejussores dare: et in summa, sati- « sdare est cavere de re aliqua, fidejussoribus datis;* » Perez parit. in Cod. eodem tit. N. 19. « ivi » *Excipe secundo nisi in limine Contractus « immineat evictio, et res appareat aliena, ut quia perfecta venditione « ante numerationem pretii, moveatur quaestio super illa re vendita; « quia tunc licet prorsus non agat emptor de evictione quia res non est « evicta; tamen poterit praetium retinere, donec sibi idonei caveatur*

« *de evictione*. Ergo si idoneum fidejussorem venditor offerat nulla *am-* « *plius causa est*, cur minus praetium refundere recuset *Voet ad Pan-* « *dect. L.* 6. 21. *Tit.* 2. *N.* 3. »

E riportate molte concordanti autorità di Dottori, e di Decident lo ferma la Sacr. Rot. in recent. Dec. 81. N. 17. et 18. cor. Ansald. Dec. 625. N. 5. Tom. 6. et Cor. Falcon. Titulo de Empt. Vendit. Dec. 6. p. 6. et Dec. 7. pariter N. 2.

Attesochè finalmente occorra avvertire in replica alle ultime osservazioni dell' accurato Difensore dei sigg. Casuccini, che nella presente Causa si tratta di decidere l'Articolo in genere *dai medesimi signori Casuccini controverso nel diritto; talche conoscendo di questo favorevolmente al sig. Contucci è ben chiaro che nel Giudizio in* specie *deva conoscersi dell' idoneità della cauzione, prima che i detti sigg. Casuccini possano essere astretti al pagamento.*

E quantunque la Regia Ruota ritenga che, specialmente nell' attuale sistema ipotecario, potrebbe bastare all' uopo una cauzione con ipoteca; siccome il sig. Contucci ha offerto non tanto questa quanto qualunque altra cautela, che sia di ragione, e così anche quella di un mallevadore, *la medesima Regia Ruota è d' avviso che non possa essere impedito ai signori Casuccini di prescegliere la cauzione fideiussoria, piuttosto che contentarsi dell' altra su i Beni del sig. appellante.*

Per questi Motivi

Disse, pronunziò, e sentenziò esser costato, e costare delle giuste cause dell' appello stato interposto dal nobil sig. Eustachio Contucci in ordine alla Sentenza contro di esso, ed a favore dei figli ed Eredi del fu sig. Tiburzio Casuccini proferita sotto dì 28. Settembre 1825. dal sig. Vicario Regio di Chiusi; E revocando perciò, siccome revoca in tutte le sue parti la detta Sentenza, dichiara in riparazione doversi condannare, siccome condannò, e condanna i detti sigg. Eredi Casuccini, e loro respettivi rappresentanti, a dare, e pagare al detto signor Contucci in una mano la somma di Sc. 1258. 3. 10. 8. prezzo residuale dei Beni comprati in ordine al pubblico Istrumento di vendita, e compra del 26. Ottobre 1818. a rogito del notaro Bartoli Avveduti, e in altra i frutti su detta somma decorsi e decorrendi alla ragione del 5. per cento, dopo che peraltro sarà conosciuto nei modi di ragione della idoneità della cauzione offerta dal detto sig. Casuccini, e salvo il diritto ai detti sigg. Casuccini, come cessionarii del Credito Capponi, di compensare i frutti scaduti del detto Credito, fino però alla concorrente quantità, e secondo la respettività dei medesimi; e condanna gli appellati ne NN. e come in atti, nelle spese di ambedue i Giudizi.

DECISIONE XXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Vallis Elsae Sequestri diei 25. Augusti 1828.

In Causa Morelli e Travagli e Coveri e Guidi

Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

---

Argomento

Il sequestrario, che non denunzià al sequestrante un successivo sequestro stato fatto da altro Creditore sulla somma, che ritiene di proprietà del comune debitore, se paga, anche con Sentenza al primo sequestrante la somma sequestrata, paga male, ed è obbligato ad un duplicato pagamento, perchè il sequestro deve riputarsi sempre fermo a qualunque effetto.

Sommario

1. *Quando la Sentenza è preceduta da una regolare citazione non può essere attaccata del vizio di nullità.*

2. *Quando non è citato il comun debitore la Sentenza è nulla riguardo ad esso, ma è valida riguardo ai di lui creditori, che sono stati legittimamente citati.*

3. *Quando il pagamento della somma sequestrata fatto ad un Creditore diverso dal sequestrante è riconosciuto illegittimo, e irregolare, si considera come non avvenuto, e la somma pagata come sempre esistente presso il sequestrario.*

4. *Deve considerarsi alla pari ciò ch' è nullo, quanto ciò ch' è stato fatto illegittimamente, talchè tanto l'uno, che l'altro rimane sottoposto ad una eguale determinazione.*

5. *Il Credito del Procuratore legale dipendente da Atti, e Funzioni fatte a favore del Comun debitore ha la prelazione.*

6. *Quando sopra la somma sequestrata vien fatto da altro Creditore un nuovo sequestro con precetto al sequestrario di non consegnar quella ad alcuno, alla pena di eseguire un duplicato pagamento, la somma sequestrata si reputa sempre in mano del sequestrario, benchè sia pagata.*

7. 8. *La Sentenza di conferma di sequestro non trasferisce il do-*

minio degli oggetti sequestrati nel Creditore sequestrante, ma persevera nel debitore.

9. *Non può il Giudice far ragione al primo sequestrante quando gli assegnamenti sono sequestrati da più Creditori senza discutere il merito delle domande di tutti.*

10. *Il sequestrario, che riceve un nuovo sequestro sulla somma, che ha nelle mani già sequestrata, è in dovere di farne inteso il primo sequestrante.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 2. Febbrajo 1826. fu proferita dal sig. Potestà di Barberino di Val di Elsa la Sentenza Graduatoria dei Creditori di Angiolo Gaetano, e Giuseppe Zio, e Nipote Checchucci per la legittima distribuzione del prezzo di un podere dai detti Checchucci venduto al sig. Giuseppe Coveri.

Nel grado terzo di quella Sentenza venne utilmente collocato il sig. Giovan Batista Favi Priore della Chiesa di S. Lorenzo a Cortine.

Nel 23. Novembre 1826. il signor Priore Dionisio Guidi sequestrò nelle mani del sig. Coveri la somma, che avrebbe dovuto pagare al detto sig. Prior Favi onde su quella ottener pagamento di un Credito che aveva contro il sig. Favi medesimo.

La somma medesima fu nel 6. Dicembre dell'anno stesso sequestrata nelle mani del sig. Andrea Travagli altro Creditore del sig. Favi.

Nel 13. Dicembre detto il sig. Proposto Guidi ottenne dal sig. Potestà di Barberino una Sentenza con la quale fu confermato il sequestro da esso fatto come sopra nel 23. del precedente mese.

Nel 19. Dicembre il sig. Dott. Morelli Creditore privilegiato del sig. Favi sulla somma esistente nelle mani del sig. Coveri domandò di intervenire nel Giudizio di sequestro vertente fra il sig. Guidi, il Travagli, il sig. Coveri, ed il sig. Favi.

Il di lui intervento venne ammesso con Sentenza del 29. Dicembre.

Nel 14. Marzo 1827. il sig. Morelli ed il sig. Travagli domandarono avanti il sig. Potestà di Barberino, che il sig. Coveri fosse condannato a depositare la somma, che egli riteneva per pagarsi al sig Prior Favi e che egli nel 4. e 16. Dicembre 1826. aveva dichiarato giudicialmente, ascendere a Lire 373. 15. —

Si oppose il sig. Coveri al Deposito, asserendo aver pagata la detta somma nelle mani del sig. Prior Guidi in esecuzione della Sentenza del 13 Dicembre 1826. ed a giustificazione del fatto pagamento produsse una ricevuta a lui fatta dal detto sig. Guidi nel 18. Dicembre detto, registrata li 27. del mese istesso.

Insorse allora una contestazione sulla legittimità di quel pagamento, che i sigg. Travagli e Morelli si diedero a sostenere nullo, ed inefficace ad esonerare dirimpetto a loro il prefato sig. Coveri.

Nel 30. Agosto 1827. il sig. Potestà di Barberino di Val d'Elsa proferì Sentenza, colla quale dichiarò illegalmente, ed indebitamente fatto il pagamento, asserto eseguito dal sig. Coveri nelle mani del signor Proposto Guidi, dichiarò doversi riguardare la detta somma come esistente nelle mani del sig. Coveri, e dichiarò la prelazione su quella a favore del signor Morelli in concorrenza degli altri Creditori sequestrati, e condannò il sig. Coveri nelle spese.

Da tale Sentenza il sig. Coveri interpose appello e lo prosegui avanti la Ruota di Siena reclamando contro la Sentenza suddivisata per il capo della nullità, e per il capo dell' ingiustizia.

La Ruota suddetta con Sentenza del 26. Marzo 1828. accolse ambidue i detti reclami, e revocò intieramente il precedente giudicato in contraddittorio non tanto del sig. Coveri appellante quanto del signor Proposto Guidi intervenuto a quel Giudizio.

Il sig. Morelli, ed il sig. Travagli appellarono da detta Sentenza ruotale avanti il Supremo Consiglio, il quale decise come segue.

Motivi

Attesochè la questione promossa infra i sigg. Proposto Dionisio Guidi Dott. Alessandro Morelli, Andrea Travagli, e Giuseppe Coveri era sostanzialmente diretta a determinare quale dei primi tre nominati individui aventi la qualità di Creditori del Priore Gio. Batista Favi avesse il diritto di ottenere prelativamente la sodisfazione del respettivo Credito sopra la somma a detto Prior Favi dovuta dal referito sig. Giuseppe Coveri, e nelle mani di questo sata in diversi tempi sequestrata dai Creditori antedetti.

Attesochè non vi ha dubbio che la Sentenza proferita dal Tribunale di Barberino di Val d'Elsa nei 3. Agosto 1827. con cui la ridetta questione venne risoluta a favore del sig. Dott. Alessandro Morelli, fu preceduta dalla legittima e regolare Citazione dei soccombenti, di modochè non sussiste in fatto il vizio di nullità che a detta Sentenza è stato rimproverato
1 per difetto di detta citazione.

Attesochè comunque il difetto di citazione si verificasse a riguardo del comun debitore sig. Priore Gio. Batista Favi, non è per questo che la Sentenza in progresso emanata dovesse reputarsi nulla, e come tale impugnarsi dai di lui Creditori intervenuti al Giudizio, e legittimamente citati, poichè a loro riguardo la Sentenza predetta deve in tutti i rapporti considerarsi valida, e sussistente, sebbene tale per avventura non potesse considerarsi a riguardo del detto Priore Gio. Battista Favi, da cui soltanto sarebbesi potuta tal nullità utilmente dedurre coerentemente alla disposizio-
2 ne del *Testo nella Legge 47. ff. de re judicata.*

Attesochè del pari insussistente è l'altro vizio di nullità obiettato alla

riferita Sentenza del 3. Agosto 1827. desunto dalla circostanza di essere intervenuto il Dottor Alessandro Morelli, come sequestrante, al Giudizio di Sequestro, quando più non esisteva la somma sequestrata per esserne stato fatto precedentemente il pagamento al Proposto Dionisio Guidi; poichè questo fondamento manifestasi evidentemente basato sopra un supposto non vero, come vedremo in appresso, per il supposto cioè che tal pagamento fosse legittimo, e regolare, ma quando all'incontro il pagamento stesso fu illegittimo, e irregolare, forza è il concludere doversi il medesimo considerare come nullo, e non avvenuto, e quindi doversi ritenere la somma pagata come tuttora esistente nelle mani del sequestrario per la regola che devesi considerare alla pari tanto ciò che è nullo, quanto ciò che è 3
stato fatto illegittimamente, talchè tanto l'uno, che l'altro rimana sottoposto ad una uguale determinazione. *Decian. Cons.* 21. *Num.* 51. *Lib.* 2
Brunor. a sole in Lec. Communit. Verb. Factum. N. 17. *Surd. Cons.* 4
45. N. 42.

Attesochè finalmente anche meno poteva redarguirsi di nullità la referita Sentenza in quanto che essa aveva decretata a favore del Dottore Alessandro Morelli una somma maggiore di quella che dal medesimo era stata domandata, giacchè il Processo smentiva luminosamente una tale asserzione subitochè si avvertiva che nel mentre le Istanze del detto Dott. Morelli erano dirette ad ottenere il duplice pagamento e dell' onorario ad esso dovuto, e delle spese occorse per l' opportuna tassazione di esso; la detta Sentenza facendo diritto alle istanze medesime accordò la prelazione per una somma anzichè superiore, minore in vece di quella che corrispondeva all' importare del Credito, e delle spese state da esso richieste.

Attesochè perciò che riguarda la giustizia della soprarriferita Sentenza compariva questa evidente al solo riflettere, che il Credito domandato dal mentovato sig. Dottor Morelli dipendeva da atti, e funzioni legali da esso eseguite a favore del comun debitore Prior Gio. Battista Favi, dal che ne derivava la legittima conseguenza che al medesimo era dovuta la prelazione sopra la somma sequestrata, come appunto dichiarò la sopraddetta Sen- 5
tenza canonizzando così quel privilegio che neppure dai succumbenti veniva impugnato, e che d'altronde trovava il suo più valido appoggio nelle massime in questo rapporto comunemente adottate, conforme inerendo alla disposizione del *Testo nella notissima Legge interdum rilevò la Decis.* 69. *tra le imprese nel Tesoro del Foro Tosc. T.* 3. *N.* 1.

Attesochè inutilmente il sequestrario sig. Giuseppe Coveri tentava di evitare le conseguenze delle massime sopra indicate con fare avvertire che esso più non riteneva nelle sue mani la somma stata sequestrata, ma che invece ne aveva di essa fatto il pagamento al proposto sig. Dionisio Guidi a favore del quale era stato confermato il sequestro della somma medesima, poichè qualunque volta era certo in fatto che sopra detta somma esisteva altro sequestro stato fatto per parte del sig. Andrea Travagli, con cui

53

veniva imposto al sequestrario sig. Coveri il precetto di non consegnare ad alcuno la somma sequestrata alla pena di soggiacere all' obbligo di un duplicato pagamento, ne veniva da ciò la conseguenza indeclinabile, che il pagamento fatto in contravenzione di detto precetto doveva considerarsi come non avvenuto, e che la somma sequestrata doveva tuttora reputarsi esisten-
6 te nelle mani del sequestrario, conforme avvertono gli allegati dalla *Ruota Romana in rec. part. 4. Tom. 3. Dec. 624. num, 3. e 4.*

Attesochè a legittimare un tal pagamento non meritava attenzione alcuna la replica di avere esso sig. Coveri pagata la somma sequestrata al Proposto sig. Dionisio Guidi dopo che a favore di questi era stato con giudiciale dichiarazione confermato il sequestro da esso precedentemente fatto, mentre è certo in ragione che la Sentenza di conferma di sequestro non trasferisce il dominio degli oggetti sequestrati nel Creditore seque-
7 strante *Tesoro del Foro Toscano T. 1. Dec. 74. n. 5.* ma che in vece rimangono quelli, e perseverarono nel Dominio del debitore. *Giorn. Prat.*
8 *Legal Tom. 5. Dec. 14. n. 8.* almeno fino a tanto che non sia avvenuta nei modi legittimi la soddisfazione del Creditore antedetto, di modo che prima di tale avvenimento i diritti dei Creditori sequestranti, che siano sopravvenuti al primo sequestro rimangono sempre sacri, ed invulnerabili, e qualunque pronunzia che venga fatta a favore del primo di essi, allorchè altri pure sono sopraggiunti a sequestrare gli stessi identifici effetti senza che questi successivi sequestrari siano stati opportunamente citati, o intervenuti al Giudizio, deve considerarsi a loro riguardo come totalmente inefficace, ed insussistente; mentre è massima di ragione che non può il Giudice far ragione al primo sequestrante allorchè gli assegnamenti sono sequestrati da più creditori senza discutere il merito delle domande di tutti *Tesoro del*
9 *Foro Tosc. T. 3. Dec. 27. N. 2.*

Attesochè tanto meno il sequestrario sig. Coveri poteva a proprio discarico allegare la sopraddetta Sentenza confermatoria del sequestro commesso dal Proposto sig Dionisio Guidi, subitochè è certo in fatto che tal Sentenza fu emanata in seguito dell' aver esso trascurato di denunziare il sequestro sopravvenuto del sig. Travagli a detto signor Guidi in violazione del precetto ad esso ingiunto dall' Art. 657. dell' attuale Regolamento di Procedura che sottoponeva il medesimo all' obbligo di detta denunzia, mentre qualora a detto precetto avesse egli sodisfatto, la Sentenza che quindi fosse stata emanata nel concorso di tutti i sequestranti avrebbe designato con certezza quello tra essi a cui prelativamente fosse dovuta l' aggiudicazione della somma sequestrata, e in questo senza il pagamento fatto dal sequestrario sig. Coveri sarebbe stato regolare, e legittimo qualunque volta fosse stato da esso effettuato a favore di quello dei sequestranti che in ordine a detta Sentenza avesse meritato di fronte agli altri la detta prelativa aggiudicazione.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Alessandro Morelli e del sig. Andrea Travagli, e respettivamente mal gidicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Siena del 24. Marzo 1828. contraria ai signori Morelli, e Travagli, e respettivamente favorevole al signor Giuseppe Coveri ed al sig. Proposto Dionisio Guidi, e la Sentenza medesima revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dichiara essersi dovuta e doversi confermare, siccome pienamente conferma la precedente Sentenza del sig. Potestà di Barberino di Val d'Elsa proferita fra le parti medesime nel 30. Agosto 1827. ordina che questa venga eseguita secondo la sua forma, e tenore, e detti sigg. Coveri, e Guidi condanna nelle spese tanto della presente che della passata Istanza.

Così deciso, e pronunziato dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Rel. Consigg.*

DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Inibitor. diei 3. Septembris 1828.

In Causa Acciai	E	Conte di S. Leo
Proc. Mess. Cino Rossi		Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli Avv. Sig. Gaetano Rodriguez

Argomento

Il Giudice secondo il suo prudente arbitrio può recedere dalla regola di rigore nel condannare solamente nelle spese giudiciali colui, che azzardò una inibitoria al proprietario di un fondo di seguitare gl' intrapresi lavori.

SOMMARIO

1. *La succumbenza del nunciante la nuova opera porta la condanna delle spese tutte, e danni a favore del nunciato.*

2. *Quando si tratta di condannare nelle spese, e danni il nunciante la nuova opera, può il Giudice deviare da quella regola di rigore, che si pratica in simili casi.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Luigi Napoleone Buonaparte conte di S. Leo divenuto proprietario di un Palazzo, situato in questa città di Firenze, per compra fattane dalla nobil Donna sig. Agnese Verdi ne' Quaratesi, incominciò nel medesimo dei grandiosi lavori a fine di accrescerne la magnificenza, ed i comodi.

Il sig. Fedele Acciai, che aveva condotto in affitto quattro stanze di questo palazzo dall' antica proprietaria per esercitarvi la sua arte di Pittore, credè di risentire dei danni non lievi per l' esercizio della sua arte, atteso l' alzamento della polvere, e lo strepito dei manifattori, ed a fine di allontanare da se questa cagione di pregiudizio comparve al Magistrato Supremo e fece Istanza, che fosse inibito al predetto sig. Conte di S. Leo di proseguire gli incominciati lavori: ottenne l'Acciaj la domandata inibitoria, ed il Conte di S. Leo si oppose con impegno.

Con Decreto del 3. Maggio 1828. fu dal Magistrato ordinato un' accesso coll' intervento di un Perito Architetto, e di un perito Pittore ch'ebbe luogo il dì 8. dello stesso mese: la Relazione del Perito Pittore fu pienamente favorevole all'Acciaj, quella del Perito Architetto propose dei temperamenti diretti a non impedire al Conte di San Leo gli intrapresi lavori. Il Magistrato finalmente nel 3. Giugno dello stesso anno 1828 emanò la sua Sentenza, colla quale venne revocata l' inibitoria, ed accordato al sig. Conte di S. Leo di continuare i suoi lavori, a condizione peraltro, che variasse i Ponti, all' oggetto che il sig. Acciaj non venisse a risentire alcuno incomodo: Fu condannato l'Acciaj nelle spese giudiciali e stragiudiciali, e nella refezione dei danni da liquidarsi: lo stesso sig. Acciaj si appellò alla Ruota di Firenze da questa Sentenza, ed ottenne la revoca della stessa condanna nelle spese stragiudiciali; il sig. Conte di S. Leo credendosi aggravato portò la causa in terza Istanza al Supremo Consiglio dal quale fu risoluto come segue

MOTIVI

Attesochè constando in fatto per le resultanze dell' accesso giudiciale il pericolo in cui si trovava l' inquilino di esser danneggiato nell' esercizio

della sua professione per cui aveva condotto le stanze di che in atti, quando la fabbrica intrapresa dal proprietario nella parte non locata nel palazzo si fosse continuata senza le debite cautele, se in dritto fu giudicato non essersi dovuta sostenere l' inibitoria di ogni ulterior lavoro in ordine ai pretesi patti della locazione è però certo che al dedotto pericolo non fu omesso di far ragione essendo stato ingiunto al detto proprietario l' uso delle cautele suggerite dal Perito nella continuazione della fabbrica medesima onde la succumbenza del nunciante la nuova opera non poteva riguardarsi così assoluta da obbligare il Giudice a seguitar la regola conservata anche dalla vegliante Procedura all' articolo 538. che porta la di lui 1
condanna in tutte le spese, e danni a favor del nunciato.

Attesochè sebbene questa regola proceda sempre anco indipendentemente dalla temerità dell' atto, nè possa recedersene così facilmente non è luogo a dubitarsi però che al prudente arbitrio del Giudice appartenga il conoscere se il caso presenti una tal mistura da renderlo suscettibile di quella parzial deviazione al rigor della regola stessa che delle circostanze particolari possono dettare come fu dichiarato da questo Supremo Consiglio nella *Decisione del dì 16. Aprile 1828. in Causa Paoletti, e Scarlatti.* 2

Attesochè ricorrendo nel presente caso termini anche più forti di quelli ponderati in detta Decisione, giacchè quella mistura di caso che allora si dedusse dalla più giusta, e ragionata interpetrazione dell' atto, resulta qui dall' istesso tenor della Sentenza, giusto, e ragionevole perciò compariva l' arbitrio con cui nell' appellata Sentenza venne ristretta la condanna del nunciante alle sole spese giudiciali.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del signor Luigi Napoleone Bonaparte Conte di S. Leo dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì 7. Agosto 1828. bene quindi giudicato colla medesima, e perciò quella confermò, e conferma nelle parti appellate, od ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, condannando siccome condanna detto sig. Conte nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles Rel. e Luigi Matani, *Consigg.*

DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Societat. Univers. diei 29. Settembris 1828.

IN CAUSA FEI E FEI

Proc. Messer Giuseppe Cosimo Vanni | Proc. Mess. Costantino Boni
Avv. Illmo: sig. Tesi

ARGOMENTO

La prova dell' esistenza della Società universale deve essere piena, concludente, e perfetta, e solamente gli atti incompatibili colla stessa Società, se compariscono, servono per escluderla.

SOMMARIO

1. *Quegli che pretende di participare degli acquisti fatti da un Congiunto in conseguenza di una pretesa universale Società, deve questa provare concludentemente.*

2. *L' attore, che non prova il fondamento della propria intenzione non può pretendere che il Reo convenuto non sia pienamente assoluto.*

3. *La materia della prova è rilasciata al prudente arbitrio del Giudice.*

4. *Contro l' esistenza della Società dei beni milita la presunzione esclusiva della medesima.*

5. 11. *I mezzi di prova, che vengono dedotti per provare l' universale Società di beni debbono essere perfetti, univoci, e concludenti.*

6. *La prova della esistenza della Società universale di beni si reputa difficilissima.*

7. *Quando la prova dell' esistenza della Società universale de' Beni è dubbia, deve pronunziarsi in esclusione della stessa Società.*

8. *La Società universale de' Beni richiede che i socii abbiano comuni non solamente i frutti, ed i lucri che possono derivarne, ma ancora la proprietà, e dominio degli stessi Beni.*

9. *La Società universale di Beni non può contrarsi, che nelle cose proprie.*

10. *Non dalle parole ma dai patti sostanziali si deve raccogliere il vero carattere delle convenzioni.*

12. *Le prove dell'esistenza della Società universale debbono esser maggiori di quelle della Società particolare.*

13. *La comunione di abitazione, di mensa, e di un Patrimonio ereditato, e ritenuto indiviso non prova la società universale.*

14. *Il consenso, che si desume da un fatto non può estendersi al di là dello stesso fatto.*

15. *Dalla comunicazione delle rendite non si desume la Società universale de' beni.*

16. *Quegli che compra in proprio nome dei beni co' denari comuni, se non è provata d'altronde la Società universale è tenuto a rifondere il danaro agli altri spettante.*

17. *Gli acquisti in proprio, le obbligazioni fideiussorie di uno a favore dell'altro escludono la Società universale de' beni.*

18. *Gli atti di successiva osservanza sono capaci a determinare la natura degli atti precedenti.*

19. *Quando si manifestano degli atti incompatibili colla Società universale de' beni resta conclusa la di lei inesistenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Giovacchino, ed altri Fei appellanti con Scrittura de' 23. Novembre 1821. dopo aver narrato che per Istrumento del 5. Febbraio 1805. rogato Ser Francesco Botti, Gio. Batista, e Giuseppe di Giovanni Fei, elessero Amministratore generale del Patrimonio tenuto in comune l'appellato Francesco di Gio. Batista Fei, quale assunse di fatti l'amministrazione del comune Patrimonio, e quella ritenne dal 1812. in poi di fatto, e dal 24. Dicembre 1814. anche di diritto essendosi in detto giorno verificata la morte di Gio. Batista Fei domandarono avanti il Magistrato Supremo contro lo stesso appellato sig. Francesco Fei che gli fosse assegnato un termine di giorni otto ad aver depositati in Cancelleria tutti i Fogli, Libri, e recapiti, ed altro relativi alla di lui tenuta amministrazione dal dì 1. Gennaio 1812. o almeno dal 24. Dicembre in poi. E qualora nel termine sopra indicato ciò non facesse fosse dichiarato Debitore puro, e semplice per dependenza della tenuta amministrazione di lire 76,944. non compresi in detta somma i lucri dependenti dalla mercatura.

Agitato per il corso di sei anni il Giudizio avanti il Magistrato Supremo fu dal medesimo sotto dì 21. Agosto 1827. pro-

ferita Sentenza con la quale venne dichiarata fra i Litiganti Fei la Società universale di beni.

Si appellò Francesco Fei da questa Sentenza avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, che con sua Sentenza de' 10. Aprile 1828. revocò pienamente quella del Magistrato Supremo sul fondamento che la Società universale non era mai esistita, e che anzi essa era esclusa in lettera dall'istrumento del 5. Febbraio 1805. rogato Botti, e che non era in conseguenza tenuto Francesco Fei a comunicare i sette capi diversi di beni di cui parla la Sentenza del Magistrato Supremo e sul fondamento che non era nemmeno suo in fatti quel che la Sentenza istessa supponeva cioè che esso nel 24. Agosto 1814. comprasse tre Poderi posti nella Comunità di Barberino di Val d' Elsa erogando nel pagamento del prezzo dei medesimi le azioni che esso aveva comprate dal sig. Giovanni Gargiolli Malaspina, e che non era luogo in conseguenza nemmeno a far comminazione a render conto delle azioni istesse.

Da questa Sentenza interposero appello Giovacchino, e altri Fei e mentre insistevano per la revoca di essa domandavano la conferma di quella del Magistrato Supremo, ma il Supremo Consiglio udite le ragioni di ambe le parti così decise.

Motivi

Attesochè avendo i sigg. Giovacchino in unione con altri della famiglia Fei tutti fra loro fratelli, e cugini preteso di astringere l'altro loro congiunto respettivamente fratello, e cugino sig. Francesco Fei a comunicare ad essi diversi acquisti di beni stabili, e di azioni sul debito pubblico di Toscana che da detto sig. Francesco furono fatti in suo proprio nome negl' anni 1810., e 1811. e ciò sul fondamento da essi sempre dedotto in tutto il corso dell'attual Giudizio, che fra di essi e il detto sig. Francesco Fei fosse in detta epoca vegliata una universal Società di Beni, non poteva in questa semplice posizione di fatto dubitarsi, che i predetti sigg. Giovacchino ed altri Fei tenuti fossero a giustificare l'esistenza di questa da essi pretesa Società universale di beni dietro il principio
1 desunto dalla disposizione del *Testo nella Legge qui accusare Cod. de edendo* in ordine alla quale viene di regola ingiunto a colui, il quale comparisce in Giudizio in qualità di attore l' obbligo di provare il fondamento della propria intenzione, al che non adempiendo deve a favore del reo convenuto proclamarsi una immediata assoluzione uniformemente al volgato ditterio, che cioè *Ac-*
2 *tore non probante reus absolvitur.*

Attesochè per quanto nei mezzi di prova esista una latitu-
dine presso che infinita non essendo di questi che assai di rado
uguali l'efficacia e la forza, e dovendosi d'altronde determinare
la loro importanza di fronte agli oggetti speciali ai quali sono essi
diretti dimodochè la materia della prova è di regola rilasciata al
savio, e prudente arbitrio del Giudice *Tesoro Ombros. Tom. 6.* 3
Dec. 29. N. 7. certo è bensì che ove si tratti come nel caso di
giustificare l'esistenza di una universale società di beni contro la
quale milita la regolare presunzione esclusiva della medesima *Ine-
dite Tom. 2. Dec. 12. N. 7.* i mezzi di prova che a tal uopo 4
vengano dedotti debbono in ogni rapporto essere nel suo genere
perfetti univoci, e concludentissimi *Zanchius de Societate part.
2. Cap. 4. N. 9 Tes. del Foro Tos T. 7. Dec. 2.* 5

Attesochè ritenuta la necessità di questo rigore di prova per
l'effetto di giustificare la Società universale di tutti i beni, de-
riva da ciò la conseguenza in ragione indeclinabile che l'esisten-
za della Società universale viene comunemente reputata di prova
difficilissima, e quasi impossibile *Dec. del Foro Tos. T. 2. Dec.* 6
12. N 11. E che in qualunque stato di dubbio devesi dal Giu-
dice in soluzione della medesima pronunziarsi *Rota Romana in
Romana seu Sabinen .8. Iunii 1753. cor Tigueroa N. 10. Vers.
haec vero Societatis.* 7

Attesochè assumendo il Supremo Consiglio, dietro la scorta
dei soprannotati principii, i rilievi da Giovacchino ed altri indivi-
dui della famiglia Fei dedotti all' oggetto di giustificare l'arduo,
e difficilissimo assunto della pretesa tra essi, e il sig. Francesco
Fei vegliata Società universale ha necessariamente dovuto convin-
cersi che tali giustificazioni erano non solo inefficaci ed incon-
concludenti a porre in essere la prova della esistenza della ridet-
ta Società universale, ma che anzi tutto all'opposto contribuiva-
no mirabilmente ed in un modo assoluto ad accertarne la di lei
positiva esclusione.

Attesochè in fatti quando nel lungo periodo dell'attuale Giu-
dizio i sigg. Giovacchino ed altri Fei crederono di stabilire il
fondamento della loro intenzione nel materiale resultato del pub-
blico Istrumento de'5. Febbraio 1805. contenente un Contratto da
essi denominato *Pactum Familiae*, e quanto alle convenzioni in
esso inserite fidando l'esito favorevole delle loro istanze, mai ces-
sarono d'insistere nella pretenzione di conseguire la comunica-
zione degl'acquisti fatti in proprio nome dal sig. Francesco Fei
negl'anni 1810., e 1811. pretendendo che tal comunicazione fosse
loro dovuta in conseguenza della supposta universale Società di

tutti i beni vegliata dalla detta epoca del 5. Febbraio 1805. fino all'anno 1814., e quando finalmente dall'Istrumento medesimo scaturivano le più sicure ed accertate riprove della positiva esclusione della ridetta societa universale, conforme avvertiremo in progresso, forza è il concludere che l'allegato fondamento rimase totalmente paralizzato e distrutto, e che in vece dalle sue rovine resultò a favore del sig. Francesco Fei il più sicuro e valido titolo onde ottenere l'assoluzione da quanto venne contro di esso indebitamente richiesto.

Attesochè della verità di tutto quanto sopra ne avverte in un modo evidente l'analisi accurata del detto Istrumento del 5. Febbraio 1805. di cui eccone il resultato.

Convivevano nella detta epoca Gio. Batista, e Giuseppe fratelli Fei Padre, e Zio respettivamente degli attuali collitiganti, ed esisteva tra quelli, e questi una perfetta comunione di mensa, e di abitazione, quando piacque a quelli di stabilire un sistema per il tempo successivo col quale venisse a mantenersi la concordia, e l'unione fra detti loro respettivi Figli, e Nipoti, e nel tempo stesso venisse ad assicurarsi l'esistenza, e l'amplilazione del loro Patrimonio. A questo tempo futuro diressero in modo speciale le loro vedute i nominati Giuseppe e Gio. Batista Fei, e segnatamente a quel tempo in cui fosse venuto a mancare di vita l'uno, e l'altro di essi, e frattanto dichiararono che il Patrimonio che avevano formato era stato il frutto della loro vigilanza e dei loro sudori indipendentemente dall'eredità del loro comun Padre Giovanni Fei. Il primo resultato pertanto di detto Istrumento fu che il Patrimonio esistente nella famiglia Fei formava una proprietà esclusiva di Giuseppe, e di Gio. Batista Fei e che a riguardo di detto Patrimonio non vollero fare ne fecero di fatto a favore dei loro Figli, e Nipoti disposizione veruna la quale dovesse avere effetto precedentemente alla morte di ciascheduno di essi

Precederono quindi in detto Istrumento a determinare con precisione presso chi dovesse rimanere il dominio del detto Patrimonio durante la vita dei predetti Giuseppe e Gio. Batista Fei, e dichiarano espressamente che questo dovesse sempre restare nel dominio degli antedetti Giuseppe, e Gio. Batista Fei „ ivi „ Che „ il Patrimonio posseduto attualmente da Giuseppe, e Gio. Batista fratelli Fei consistente in tutto quello, e quanto si trovano, „ e si troveranno avere in futuro fino al giorno della mancanza di „ vita o dell'uno, o dell'altro, o dell'altro o dell'uno dei pre„ detti loro Autori, o sia dell'ultimo di essi debba considerarsi

„ per un asse intellettuale per dovere restare sempre in loro dominio, ed amministrazione indipendentemente dai Figli, e Nipoti „ respettivi „ Fu quindi un secondo resultato dell'enunciato Istrumento che negl'attuali Colliitganti Figli, e Nipoti di Giuseppe, e Gio. Batista Fei non trapassò il dominio del Patrimonio Fei se non che alla morte dell'ultimo dei loro autori, la quale avvenne non prima dell'anno 1814.

Finalmente i prefati Giuseppe, e Gio. Batista fratelli Fei determinarono con accuratezza il riparto delle quote da farsi del loro Patrimonio a favore dei predetti loro Figli, e Nipoti nel contingibile evento di una divisione che dopo la loro morte si fossero detti Figli e Nipoti proposti di effettuare, e dichiararono che questo Patrimonio doveva in essi trapassare con titolo ereditario. Il terzo resultato pertanto del mentovato Istrumento fù che gli attuali collitiganti, Figli, e Nipoti dei detti Giuseppe, e Gio. Batista Fei acquistarono il dominio dei beni costituenti il Patrimonio Fei non prima dell'anno 1814. epoca in cui venne a morte l'ultimo dei loro autori e gli acquistarono con titolo ereditario.

Attesochè il complesso dei detti resultati lungi dal presentare prova veruna della pretesa Società universale di beni fra gli individui della famiglia Fei non permette neppure che possa della medesima concepirsi una plausibile idea, poichè le disposizioni contenute nel precitato Istrumento del 5. Febbraio 1805. inducono invece la positiva certezza della di lei assoluta esclusione ritenuta infatti l'esplicita, e litterale dichiarazione che fecero nel detto Istrumento tutti gli individui componenti la famiglia Fei che cioè il Patrimonio a riguardo del quale emessero le correlative disposizioni apparteneva non già a tutti i prenotati individui, ma solamente a Giuseppe, e Gio. Batista presso i quali fu dichiarato che dovesse rimanere esclusivamente il dominio del Patrimonio medesimo con doversi quello, accaduta che fosse la loro morte, trasferire nei loro respettivi Figli, e Nipoti, era impossibile in questi termini il poter porre sul serio l'esistenza fra tutti i sunnominati individui di una società universale dei beni, mentre richiedendo questa per la di lei intrinseca, e sostanziale natura, che i Soci devengano alla comunicazione fra loro di tutti i beni ad essi spettanti, e non solo a riguardo dei frutti, e dei lucri che possono derivarne, ma più ancora a riguardo della proprietà e dominio che fra i soci debbe essere perfettamente comune per quanto stabiliscono gli allegati nella *Florentina mandati del 16. Maggio 1772. av. il già sig. Aud. Rossi vers. que omnia* si rende da ciò evidente che una tale dichiarazione si oppone alla intrinseca natura 8

e sostanza della Società universale di tutti i beni, quale perciò non può nè deve considerarsi esistita in quella guisa che un atto qualunque sia non ha giammai legal sussistenza allorquando manchino gli elementi che ne costituiscono la di lui intrinseca sostanza e natura *Text. in Leg. cum hi* §. *Pretor ait ff. de transact.* Oltredichè sarebbe a dir vero un assurdo manifestissimo il supporre che mentre i Figli, e Nipoti Fei non avevano parte veruna nel Patrimonio acquistato dai loro respettivi Padre, e Zio, dovessero quindi partecipare di tutti i luori, e vantaggi, che sarebbonsi ricavati dalla pretesa Società universale contro i principi più elementari, e senza contradizione applauditi i quali esigono nei Contratti correspettivi quella maggiore uguaglianza che può ottenersi affinchè nessuno venga a locupletarsi indebitamente con danno dell'altro, dal che ne deriva, applicando i detti principii al concreto del caso, che i prenominati Figli, e Nipoti Fei nei quali non si verificava dominio nè proprietà di beni dai loro maggiori acquistati, erano impossibilitati di contrarre con essi una Società universale di tutti i beni la quale di regola non può contrarsi se nonchè in una cosa propria giacchè nel contrarre la medesima ricercasi necessariamente la comunione del dominio fra
9 i Socii, come bene riflette la *Fiorentina Mandati del* 16. *Maggio* 1772 *av. Rosti der. que omnia.*

Attesocchè dimostrata in tal ghisa l'inesistenza assoluta della pretesa Società universale tra gli individui componenti la famiglia Fei stante la deficenza dei sostanziali elementi che soli possono costituire la di lei qualità e natura, non potevano al certo meritare valutazione alcuna i riflessi che si deducevano a sostegno dei soccombenti all'effetto di giustificare la da essi pretesa Società universale di tutti i beni, e perciò meritavano di essere rigettati.

Attesochè non era in fatti valutabile il riflesso che si desumeva dalla circostanza di essere state adoprate nel ricordato Istrumento de' 5. Febbraio 1805. sparsamente le parole „ *unione fra di essi nel Patrimonio, e negli interessi comuni, continuazione della Società per continuare l'unione e la buona armonia, e il Commercio*, ed altre simili, giacchè l'efficacia di un tale riflesso rimane distrutta dalle resultanze del fatto, mentre la semplice materiale ispezione dell'Istrumento medesimo dimostra, che tali parole furono relative al tempo in cui fossero mancati di vita i detti Giuseppe, e Gio. Batista Fei e non perquotono quindi il tempo in cui si sostiene esistita la detta Società universale di tutti
8 i beni in cui furono da Francesco Fei fatti gli acquisti dei quali

dai soccombenti stessi è stata pretesa la comunicazione, oltre di che non è da una o da un'altra parola che debbesi determinare la natura e l'indole delle convenzioni, ma dai patti sostanziali invece debbe più propriamente raccogliersi il vero carattere delle convenzioni medesime, come in termini puntualissimi stabilisce la *Ruota Romana in Romana Tabularum super societate* 10
23. Iunii 1806. §. 6. *cor. Resta.* E finalmente se in forza delle soprascritte parole può risvegliarsi l'idea di una società con troppo inoltrata franchezza potrebbesi argomentare alla pretesa Società universale di tutti i beni per la di cui esistenza altre, e bene altre riprove si esigono che il semplice concorso di parole vaghe generiche referibili a qualunque specie di Società; mentre all'effetto di concludere la prova di una Società universale di tutti i beni si rendono necessarie giustificazioni chiarissime, univoche, e ineluttabili, e sempre maggiori di quelle che si ricercano per 11
la giustificazione di una semplice Società particolare, conforme in aumento delle autorità sopra riferite ferma *Ansaldo de Commercio disc.* 50. *N.* 17. 12

Attesochè non meno insignificante era l'altro riflesso che deducevasi dall'essere tutti gl' individui della famiglia Fei convissuti insieme sotto lo stesso tetto a alla medesima mensa, e dall'avere erogate le rendite, e i lucri tanto del Patrimonio Fei della propria industria nel mantenimento di ciascheduno di essi; poichè una tal circostanza null'altro conclude tutt'al più se non che fra i sopraddetti individui esistova una tal qual comunione di abitazione, di mensa, di lucri, mà non conclude ne punto ne poco la giustificazione di una Società universale di tutti i beni, la quale non può dirsi posta in essere neppure nei più forti termini che tra più Socii esista non la semplice comunione di vitto, di abitazione, e di mensa, ma quella ancora di un Patrimonio da essi ereditato dai loro maggiori, e quindi ritenuto indiviso *De Luca* 13
de Credito Disc. 81. *N.* 3. *Dec. del Foro Tosc. Inedite T.* 2. *Dec.* 12. *N.* 7. *e seg.*

Attesochè neppure poteva reputarsi meritevole di attenzione per l'effetto di giustificare l'esistenza della pretesa Società universale di tutti i beni, l'avere talvolta il sig. Francesco Fei dato discarico, e ragguagliati i di lui fratelli, e cugini delle rendite percette dai Beni da esso acquistati in suo proprio nome, poichè tali notizie prescindendo dall' avvertire, che non di rado sogliono dai congiunti agl' altri in veduta di quei rapporti di sangue con i quali sono essi legati, lo che porta alla conseguenza che ciascuno di essi suol prender parte, e in un certo modo considera

come suo quel bene, che ad altri esclusivamente appartiene, potevano tutto al più far dubitare che detto sig. Francesco Fei avesse voluto render partecipe anche gli altri individui della stessa Famiglia del godimento di dette rendite, ma da ciò non poteva inferirsi che egli avesse voluto comunicare eziandio la proprietà, e dominio dei beni da esso in suo proprio nome acquistati; senza di che erano improponibili i termini della pretesa Società universale di tutti i beni come è stato poc'anzi avvertito, non potendo di regola il consenso che voglia desumersi da un fatto, estendersi al di là dei limiti del fatto stesso, come in termini puntualissimi
14 replicando all'obietto che dalla comunicazione delle rendite possa argomentarsi la Società universale di tutti i beni osserva la nostra antica Ruota nella *Florentina praetensi mali patrocinii* 13. *Settembris* 1776. §. *Ma ancora av. l'Aud. Lino Salvetti Relatore.*
15

Attesochè per l'effetto di sottoporre il signor Francesco Fei all'obbligo di comunicare a favore dei suoi fratelli, e cugini i beni da esso in suo proprio nome comprati non meritava di esser dedotto come trionfale il fatto di essere egli proceduto all'acquisto di detti beni mediante l'erogazione del denaro spettante al Patrimonio Fei, poichè un tal fatto non aveva presidio alcuno di giustificazione, che anzi il Processo offriva riscontri sufficienti per assicurare che esso aveva comprati tali beni coi denari di sua privativa pertinenza, dimodochè era inutile il pretendere di argomentare sopra le resultanze di un fatto che non esisteva, o che non era rimasto verificato, giacchè è regola elementare che *ex facto oritur jus*, e non inversamente. E procedendo anche nella ipotesi la più favorevole agli individui della famiglia Fei, che cioè il sig. Francesco Fei avesse comprato i beni in disputa coi danari comuni, non per questo ne derivava la conseguenza che egli fosse tenuto a comunicare i beni stessi, mentre ritenuto che tali acquisti vedonsi da esso fatti in suo proprio nome, e che non è stata d'altronde giustificata l'esistenza di una Società universale di tutti i beni, subentra in tali circostanze la massima incontroversa che l'acquirente in suo proprio nome radica a suo favore esclusivamente la proprietà, e il dominio dei beni comprati, e solo rimane sottoposto all'obbligo di rifondere il denaro erogato nella compra dei beni stessi ottimamente con i concordanti stabilisce una tal proposizione *il Fierli ad Theorica Bartoli in Leg. cum pro-*
16 *ponans.* 2. *Cod. pro Socio T.* 2. *Pag.* 147.

Attesochè finalmente gli stessi sig. Fei ben dimostrarono col loro contegno, che mai, e poi mai intesero di avere stipulata fra loro una perfetta Società universale di tutti i beni, mentre re-

sulta, primo, che uno di essi comprò in proprio dei beni ugualmente che i in proprio gli acquistò il detto sig. Francesco, secondo, che parimente uno di essi emesse a favore del detto sig. Francesco una obbligazione fideiussoria, terzo, che finalmente i beni in tal guisa acquistati furono descritti ai libri estimali in proprio conto dell'acquirente sig. Francesco. Cose tutte che non potendo conciliarsi col sistema della Società universale di tutti i beni escludendo necessariamente la di lei esistenza per quanto avuto riguardo a tali circostanze avvertono promiscuamente *Michalor de Fratrib Par.* 2. *Cap.* 17. *N* 5. *Inedite T.* 2. *Dec.* 12. *N.* 18 E
17
ciò dietro il principio ricevuto senza contradittore che come gli atti di successiva osservanza sono reputati capaci a determinare l'indole, e la natura degli atti precedenti secondo ciò che opportunamente riflette la *Rota Florentina nella Florentina seu Pecciolen Donationum de Bargiacchis* 19. *Iunii* 1773. *av. Bizzarrini vers. Ed in terzo ec.* così bene ugualmente concludono l'inesistenza della
18
supposta Società universale di tutti i beni, qualunque volta come nel caso attuale si manifestano con essa incompatibili per quanto ferma *Ansaldo de Commercio Disc.* 49. *N.* 24.
19

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Giovacchino, Pasquale, Angelo, e Luigi Fei, e Geltrude Comparini vedova Fei, e Massimiliano Papini Tutrice l'una, e Curatore l'altro dei figli del fu Giovanni Fei, e ben giudicato dalla Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze a favore di Francesco Fei sotto dì 10. *Aprile* 1828., *quella perciò dice doversi confermare in tutte le sue parti e ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore salva la dichiarazione infrascritta quanto alle spese, poichè ritenuta l'assoluzione di Giovacchino Fei dalle spese dei due precedenti Giudizi ordinata dalla Sentenza ruotale, e che dichiara estesa anche all'attual Giudizio di terza Istanza, condanna per la virile Pasquale Fei, ed altri LL. CC. in quattro quinti delle spese giudiciali di tutte e tre le Istanze.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi, cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XLI.

REGIA RUOTA ARETINA

Aretina Executionis diei 29. Iulii 1828.

In Causa Aretini e Sandrelli

Proc. Mess. Francesco Tanganelli — Proc. Mess. Carlo Sandrelli

Argomento

Il Confessionario di pegno richiamato alla consegna dello stesso pegno al pubblico Depositario dal Creditore gravante che oppone dell'eccezioni dilatorie, deve dal Giudice contro del medesimo proferirsi la Sentenza, dalla quale se appella, può un tale appello con Sentenza esser ristretto al solo effetto devolutivo, e di poi dopo un giorno da quello della notificazione, deve rilasciarsi l'esecuzione provvisoria.

Sommario

1. *Ogni Depositario deve restituire l'identica cosa offidata alla sua Custodia ogni volta che piace al Deponente di richiederla.*

2. *Quegli, che riceve in deposito dei Mobili gravati a un debitore ad istanza del Creditore deve consegnarli alla richiesta dello stesso Creditore, e non ha altro diritto, che al rimborso delle spese di Custodia, trasporto ec.*

3. *Nel silenzio del Creditore gravante, e del Debitore gravato, non può il depositario della cosa gravata allegare l'irregolarità dell'esecuzione, ma deve tutto consegnare al pubblico Depositario.*

4. *Colui, che ritiene in consegna la cosa gravata, o stasi qualificato* Depositario, o Confessionario di pegno, *deve in ogni caso adempiere agli obblighi imposti dalla Legge.*

5. 7. *Quando il Giudizio è mero esecutivo non si valutano l'eccezioni, che non sono perentorie.*

6. *Quando il Confessionario del pegno gravato è stato condannato alla consegna del medesimo, ed ha interposto appello dalla Sentenza, il Creditore può far ristringere l'appello al solo effetto devolutivo.*

8. *Quando contro il Credito reclamato non è stata opposta alcuna eccezione perentoria la dichiarata restrizione dell'appello all'effetto devolutivo si equiparà all'esecuzione provvisoria.*

9. *Quando il Confessionario del pegno condannato a farne la con-*

segna non domanda una Inibitoria, può la Sentenza, che restringe il di lui appello all' effetto devolutivo portarsi ad esecuzione un giorno dopo la notificazione.

10. 11. *L' esecuzione provvisoria* non ostante appello *non può estendersi alla cattura del debitore, ancorchè si tratti di uno dei casi, nei quali la cattura è permessa.*

12. 13. 14. *Il Giudizio mero esecutivo per l'esazione di un Credito avente il privilegio del braccio regio è subordinato al Regolamento di Procedura, meno a quelle regole, alle quali ha derogato la Legge del 28. Marzo 1815., ancorchè si tratti di un confessionario di pegno.*

15. *Il bene della Società richiede, che la libertà individuale dei Cittadini sia protetta, e garantita da ogni arbitrario attentato.*

Motivi

Attesochè era costante in fatto, che il sig. Antonio Giannini già Camarlingo della Comunità di Castiglion Fiorentino, era al termine della sua Gestione rimasto certo, e liquido Debitore della somma di Lire undicimila seicento sedici, soldi dodici, e denari otto, al pagamento della quale essendo moroso, fu ad Istanza del sig. Angelo Aretini nuovo Camarlingo della stessa Comunità gravato sotto dì 19. Novembre 1827. dal Cursore Bimboni, in tanti beni mobili i quali non potendo il detto Cursore trasportare al pubblico depositario, furono da Esso consegnati al sig. Giovanni Maria Sandrelli, il quale volontariamente, ed espressamente si dichiarò Depositario dei medesimi;

Che non avendo il Giannini debitore gravato, estinto l'indicato suo Debito nonostante la lunga dilazione accordatagli dal Creditore, dopo di aver questo fatte più intimazioni al Depositario Sandrelli a rimettere il pegno gravato, dovè domandare giudicialmente avanti il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, che fosse assegnato allo stesso Sandrelli il termine di tre giorni ad aver rimesso al pubblico Depositario i mobili gravati stati affidati alla sua Custodia, o a pagare l' intero importare del debito del Giannini con più le spese, altrimenti che fosse gravato in proprio, e in difetto personalmente arrestato essendo questa istanza dell'Aretini nonostante la opposizione del Sandrelli stata accolta con Sentenza proferita li 25. Aprile 1828.

Chè avendo il soccombente Sandrelli appellato da questa Sentenza, tornò l'Aretini avanti il detto Tribunale di prima Istanza di Arezzo avanti che l' appello medesimo fosse proseguito, dimandando che il detto appello fosse ristretto al solo effetto devolutivo, lo chè ottenne con Sentenza del medesimo Tribunale de' 6. Giugno 1828.

Che decorso più di un giorno dalla notificazione di questa seconda Sentenza ad Istanza del sig. Aretini, fu dalla Cancelleria dell' indicato Tribunale, e precisamente sotto dì 25. Giugno detto rilasciato l' ordine di esecuzione reale, e in difetto la personale contro il Tenutario del pegno Sandrelli.

Che essendosi opposto il Sandrelli a tale ordinata esecuzione, e specialmente a quella che poteva concernere l'arresto suo personale, il Tribunale di prima Istanza di Arezzo pronunziò Sentenza sotto dì 27. Giugno 1828., con la quale venne rigettata la opposizione del Sandrelli dichiarato buono, e valido l'ordine di esecuzione controverso, e condannato l'opponente nelle spese anche stragiudiciali.

E che avendo il soccombente Sandrelli appellato da tutte tre le sopra riferite Sentenze pronunziate dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo, furono con Decreto Ruotale del dì 8. Luglio 1828. riuniti i detti tre appelli per esser decisi con una sola Sentenza.

Quanto alla prima appellata Sentenza del dì 25. Aprile 1828.

Attesochè ogni depositario per la natura del Contratto di Deposito è
1 tenuto a restituire l'identica Cosa affidata gratuitamente alla sua Custodia ogni volta che piace al deponente di riaverla quando ancora nel Contratto vi fosse stato un termine per la restituzione §. 3. *Inst. Lib.* 3. *Tit.* 15. *quib. Mod. Re contrahit. obl. Lib.* 1. §. 45. *ff. depositi.*

E che perciò il Sandrelli il quale aveva assunto l'incarico di Depositario degli oggetti gravati al Giannini, non poteva rifiutarsi ad ogni richiesta dell'Aretini Creditore gravante per interesse del quale doveva sempre intendersi aver ricevuto il Deposito di restituire gli oggetti medesimi non spettandogli altro diritto che di essere rimborsato delle spese occorrenti per la loro custodia, e trasporto, spese che per la loro natura erano privilegiate, e che
2 l'Aretini per quanto appariva dalle Narrative della Sentenza appellata, dichiarò che sarebbero state rimborsate le prime sul retratto della vendita degli oggetti gravati:

Attesochè nell'assoluto silenzio del Debitore Giannini e dell' Aretini Creditore gravante, non spettava al Sandrelli d'investigare, se la fatta esecuzione era o nò regolare, come pure se era, o nò coerente alla disposizione della Legge, che egli consegnasse al pubblico Depositario il ricevuto deposito, mentre il Sandrelli non rivestiva la qualità di pubblico vendicatore della inosservanza delle Leggi, ma soltanto rivestiva la qualità di Depositario in ordine alla quale tenuto era a restituire il Deposito a piacimento del Depo-
3 nente, quando non esisteva presso di lui almen leggittimo atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venisse restituita, o traslocata.

Attesochè conforme ha saviamente avvertito il Giudice di prima Istanza nei Motivi dell'appellata Sentenza era irrelevante, che il sig. Sandrelli si qualificasse piuttosto che *Depositario, che Confessionario* del pegno gravato, mentre la teoria del Deposito è quella che unicamente stabilisce i doveri di Coloro, che hanno assunto o l'una o l'altra qualità: e qualora tra queste una differenza vi fosse, dovevasi nel caso controverso considerare il Sandrelli come un vero, e proprio Confessionario di pegno, essendo state nella relativa esecuzione osservate tutte le formalità dalla Legge prescritte,

e specialmente dagli Art. 815., e 816. del Regolamento di Procedura Civile 4
e però tenuto era lo stesso Sandrelli a soddisfare tutti quegli obblighi dalla
Legge imposti ai Confessionarj di Pegno.

Attesochè trattandosi di un giudizio mero esecutivo, e di una Causa
che di sua natura esigeva la più celere spedizione, tanto maggiormente non
potevano valutarsi le eccezioni del Sandrelli, le quali invece di essere perentorie, ed intrinsiche, apparivano piuttosto dirette a procrastinare la esazione
del Credito reclamato dall' Aretini, senz' alcuno apparente vantaggio dello 5
stesso Sandrelli.

Quanto alla Seconda appellata Sentenza del dì 6. Giugno 1828.

Attesochè per la chiara e letterale disposizione dell' Art. 743. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, l'appellato sig. Aretini aveva il diritto di domandare al Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, che ristringes- 6
se al solo effetto devolutivo l'appello interposto dal sig. Sandrelli dalla Sentenza emanata li 25. Aprile 1828.

E che giustamente il Tribunale medesimo aderì alle Istanze dell' Aretini nella speciale circostanza, che nel merito della Causa non erano state
opposte nè dal Debitore gravato, nè dal Depositario del Pegno, eccezioni
perentorie, ed intrinsiche, unicamente valutabili per disposizione della Legge
nei Giudizj meri esecutivi, ma erano state opposte dal solo depositario Sandrelli, eccezioni che comparivano soltanto dilatorie, dirette cioè a procrastinare la esazione di un Credito certo ed in nessuna guisa impugnato, e che 7
rivestiva il privilegio del Braccio Regio.

Quanto alla terza appellata Sentenza del dì 27. Giugno 1828.

Attesochè nel caso controverso non essendo stata apposta alcuna eccezione perentoria, ed intrinsica contro il Credito reclamato dal sig. Aretini la dichiarata restrizione dell'appello interposto dal sig. Sandrelli dalla
Sentenza de' 25. Aprile 1828. doveva a tutti gli effetti equipararsi alla esecuzione provvisoria contemplata dall'Art. 688. del citato Regolamento, esecuzione espressamente domandata dall'Aretini con Scrittura del dì 4. Giugno 1828. ed espressamente accordata dal Giudice di prima Istanza nonostante appello, e senza cauzione, con la precitata Sentenza del dì 6. Giu- 8
gno detto.

E che perciò non avendo il sig. Sandrelli domandata a forma dell'Art.
691. del Regolamento medesimo un' Inibitoria dalla Ruota rendevasi evidente, che l'appellata Sentenza de' 25. Aprile 1828. poteva portarsi ad esecuzione un giorno dopo la notificazione della susseguente Sentenza del dì
6. Giugno detto, con la quale venne ristretto il di lei appello al solo effet- 9
to devolutivo.

Attesochè quanto era giusto, che contro il Sandrelli fosse proceduto

con la esecuzione reale, nonostante l'appello da esso interposto dalla sopra-
citata Sentenza de' 25. Aprile 1828., altrettanto ravvisò la Ruota inconve-
niente, che contro lo stesso Sandrelli proceduto fosse all'arresto personale
nel difetto del gravamento pendente l'appello medisimo, mentre per la
chiara disposizione dell'Art. 694. del vegliante Regolamento di Procedura,
l'esecuzione provvisoria delle Sentenze nonostante opposizione, o appello
non può estendersi alla cattura del Debitore *ancorchè si tratti di uno dei*
casi nei quali la cattura è permessa, *ed ancorchè la proferita Senten-*
10 *za abbia sottoposto il Dibitore a questo mezzo di esecuzione*, salvi i Re-
golamenti speciali nelle materie di Commercio.
Attesochè nel caso controverso non si trattava di affare commerciale,
ma bensì dell'esazione di un credito, che godeva il privilegio del Braccio
11 Regio, e però la natura del relativo Giudizio era quella di mero esecutivo
Attesochè anche il Giudizio mero esecutivo per la esazione di un
Credito avente il Privilegio del Braccio Regio è subordinato alle Regol e, e
Formalità prescritte dal Regolamento di Procedura Civile, meno quelle al-
le quali è stato derogato dalla Legge posteriore de' 28. Marzo 1815. Leg-
12 ge però che formando una particolare eccezzione, deve tenersi ristretta nel-
la sua esecuzione a quello che espressamente viene in essa ordinato.
Attesochè a limitare la disposizione dell'ennuciato Art. 694. del Re-
golamento di Procedura non era valutabile la circostanza che nel caso in
disputa non trattavasi di un Debitore, ma di un Depositario contumace a
restituire ciò che era stato affidato alla sua Custodia, poichè la disposizio-
ne del detto Articolo non essendo di sua natura suscettibile d'interpetrazio-
ne estensiva, conveniva tenerla ristretta tanto nell' inclusione, che nell' e-
13 sclusione ai soli casi in essa contemplati.
Attesochè ogni pretesa distinzione relativa alla disposizione dell' e-
nunciato Articolo rendevasi inutile, tostochè il sig. Sandrelli riveativa se-
condo ancora l'intenzione manifestata dal sig. Aretini, la qualità di vero de-
bitore per causa del Pegno che volevasi coartare a restituire, e come tale
14 veniva dichiarato dal tenore della Sentenza del 25. Aprile 1828. come pu-
re dal tenore dell'ordine relativo alla esecuzione controversa.
Attesochè, se il bene della Società richiede, che le pubbliche imposi-
zioni, e debiti verso le pubbliche Amministrazioni siano prontamente sod-
disfatti, lo stesso bene richiede ancora che la libertà individuale dei Cittadi-
ni componenti la Società medesima, sia protetta, e garantita da ogni arbi-
trario attentato.

Per questi Motivi

Inerendo al Decreto del dì otto Luglio mille ottocento ven-
totto, col quale furono riuniti gli appelli interposti dal signor Giovan
Maria Sandrelli, contro le Sentenze proferite dal Tribunale di prima
Istanza di Arezzo li venticinque Aprile, sei Giugno, e ventisette Giu-

gno mille ottocento ventotto a favore del sig. Angelo Aretini, e contro lo stesso sig. Sandrelli, dice male appellato, e ben giudicato con le due prime Sentenze de' venticinque Aprile, e sei Giugno mille ottocento ventotto, conferma perciò le medesime in tutte le loro Parti e ordina che siano eseguite secondo la loro forma, e tenore; quanto all' appello poi della terza Sentenza de' ventisette Giugno mille ottocento ventotto dice in parte bene, e in parte male essere stato colla Sentenza medesima giudicato, e perciò doversi questa confermare, e revocare nel seguente modo cioè: Conferma la detta Sentenza in quella parte che rigetta la opposizione del sig. Sandrelli all'ordine rilasciato dalla Cancelleria del detto Tribunale di prima Istanza di Arezzo, ai secondi Esecutori di gravare in mobili lo stesso Sandrelli, e revoca la Sentenza medesima in quella parte che rigetta l' opposizione del Sandrelli, relativa al di Lui arresto personale in difetto del gravamento, poichè dice che pendente l' appello debitamente interposto dal Sandrelli, dalla sopra riferita Sentenza de' venticinque Aprile mille ottocento ventottoto, non poteva estendersi la sua provvisoria esecuzione alla di lui cattura.

E quanto alle spese ferme stanti le condanne proferite contro l' appellante sig. Sandrelli con le due confermate Sentenze del venticinque Aprile, e sei Giugno 1828. dice doversi compensare fra le Parti litiganti le spese relative all' Incidente deciso con la Sentenza de' 27. Giugno 1828. condannando conforme condannò, e condanna lo stesso appellante sig. Sandrelli in tre quarti delle spese relative al presente Giudizio di appello liquidate in Fiorini novanta, e nel rimanente quarto delle dette spese condannò, e condanna l' appellato sig. Aretini.

Così deciso dagl'Illmi. sigg.

Benedetto Cercignani *Aud. e Rel.*
Pietro Caracci *Audit.*, Angiolo Pagni *Audit.*

DECISIONE XLII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentinna Posses. diei 10. Septembris 1828.

In Causa Scior E Parenti

Proc. Mess. Carlo Catanzaro — Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli

Argomento

Quegli, che promuove un Giudizio di turbato possesso deve provare, che il possesso non è precario, la qual prova può concludere colla confessione del Reo convenuto, quantunque abbia aggiunta la qualità, che un tal possesso deriva da graziosa condescendenza, poichè è scindibile la confessione, e può l'Attore rigettare l'aggiunta qualità.

Sommario

1. 2. *Nel Giudizio di turbato possesso incombe all' Attore di far la prova completa della recente turbativa, ed il possesso non precario del Fondo, che lo stesso Attore richiede di possedere pacificamente.*

3. *Fra' mezzi di provare il possesso si riconosce proporzionato quello di farne la confessione negli Atti.*

4. 5. 6. 7. 8. *La prova del possesso di alcuno dei Litiganti emerge sempre luminosa dalla confessione, che se ne faccia dall' altro collitigante.*

9. *Nelle materie Civili nulla perdono le dichiarazioni spontanee della loro spontaneità.*

10. *Il possesso del Fondo qualificato come un effetto della condiscendenza di quegli, che ne ha il dominio, non è un possesso manutenibile.*

11. 12. *La Confessione del possesso, sebbene sia derivato da familiarità, può essere accettata da quegli, che vuol farne la prova, con rigettare la qualità della condescendenza.*

13. *La Legge presume sempre giusto il possesso, e ritenuto per interesse proprio, e non altrui.*

14. 15. *La confessione sebbene concepita in un unico contesto di parole è sempre scindibile fino a che non si dimostra vera la qualità aggiunta.*

16. *La Legge ha permesso il Giuramento suppletorio, ma ha voluto, per accordarlo, che resti provato un contegno doloso in colui, a carico del quale si deferisce il giuramento.*

17. *Quando la questione consiste se il possesso derivi, o non derivi dalla condiscendenza del Proprietario, si rende inutile l'accesso sul luogo.*

18. *Nel Giudizio possessorio sommarissimo il solo dubbio è bastante per rispondere a favore dell' Attore.*

19. *Qualunque pronunzia, che quanto al possesso intervenga nel Giudizio di manutenzione non pregiudica al Giudizio plenario nel merito.*

Storia della Causa

Con Scrittura del 23. Giugno 1826. il signor Carlo Scior espose che egli, e gli Autori suoi si erano sempre serviti per la battitura, ed ogni altra rusticale faccenda dell'Aia ammattonata, che esiste nella comunità del Galluzzo in luogo detto „ Cassivoli „ e precisamente nell'angolo formato da due casamenti, uno de' quali appartiene ad esso sig. Scior, e l'altro ai fratelli Parenti. Espose parimente che per parte dei fratelli Parenti era stato nei decorsi giorni turbato nell'esercizio dell'uso indicato, e domandò di essere ammesso a provare gli estremi stabiliti dall'Art. 563. del Regolamento di Procedura, cioè il fatto del suo possesso immediatamente precedente al fatto turbativo per cui facevasi luogo all'esercizio della intentata azione in sommarissimo possessorio.

Contestata la Lite per parte dei fratelli Parenti, in sequela di un formale accesso, del deposto dei Testimoni indotti da essi Rei convenuti, ed esaminati sulla faccia del luogo, non che della Relazione del Perito Giudiciale eletto per assistere all'accesso medesimo il Magistrato Supremo con sua Sentenza del 9. Marzo 1827. rigettò la domanda del sig. Scior colla di lui condanna nelle spese.

Successivamente all'appello interposto e proseguito dal succumbente la Regia Ruota con sua Sentenza del 24. Aprile 1828. revocò la precedente, e dichiarò doversi nello stato attuale della cosa mantenere il sig. Scior nel da esso reclamato possesso con quant'altro ec.

Portata la Causa al Supremo Consiglio fu dal medesimo deciso come appresso.

Motivi

Attesochè il Giudizio, che verteva fra il sig. Carlo Scior ed i signori Fratelli Parenti era un Giudizio sommarissimo possessorio diretto a far dichiarare se il sig. Scior dovesse o no essere mantenuto nel possesso dell' uso di un' Aia o piazzale adiacente ad una di lui Casa Colonica posta nella Comunità del Galluzzo in luogo detto „ Cassivoli „ resultando la prova, che tale fosse la natura dell'instaurato Giudizio, tanto dalla Scrittura nei 26. Gennaio 1827. in Atti esibita dal sig. Scior, quanto da ciò che i sigg.

Fratelli Parenti domandarono con la loro Scrittura del 5. Marzo 1827. mentre si dell' uno, che degli altri le domande si sostanziarono nel richiedere respettivamente la manutenzione nel possesso pacifico del fondo controverso alle quali istanze fece diritto la successiva Sentenza con avere dichiarato che la manutenzione del libero, e pacifico possesso dell' Aia in disputa era dovuta ai sigg. Fratelli Parenti.

Or ritenuto il carattere di questo Giudizio si doveva concordare che faceva carico al sig. Scior il giustificare la recente turbativa ricevuta dai sigg. Parenti, ed il possesso non precario dell' uso dell' Aja predetta, essendo appunto il Regolamento di Procedura all' *Art.* 563. che con disposizione legislativa impone all' Attore nel Giudizio di turbato possesso la prova
1 completa dei due surriferiti estremi.

E che il sig. Scior fosse stato turbato per opera dei sigg. Parenti, non era in controversia fra le Parti onde al sig. Scior rimaneva a dimostrare il
2 di lui possesso dell' Aia immediatamente antecedente alla ricevuta turbativa.

Or fra i mezzi che si riconoscono proporzionati a compire questa prova è concordemente annoverata la confessione che del Possesso venga fatta negl' Atti del Giudizio siccome ne fa fede per tutti il *Post. de Ma-*
3 *nuten. Osservat.* 19. *num.* 23. *et plur seg.*

Senza che possa costituirsi alcuna differenza, che sia l' Attore nel Giudizio, che per compire la prova del suo possesso si prevalga delle dichiarazioni giudiciali del Reo Convenuto con le quali egli riconosca il possesso del suo Avversario, giacchè può benissimo l' Attore giovarsi di simili confessioni del Reo convenuto, mentre la prova del possesso di alcuno dei Litiganti emerge sempre luminosa dalla confessione, che se ne faccia dall' altro collitigante come ragionando di simil prova dedotta dalle *eccezioni, e replicazioni* avverte il *Post de manut dict. Osservat* 19. *n.* 40. *et seg.* ed in termini più generici lo rileva la *Rot. Rom. in Sitertien*
4 *manutentionis* 23. *Martii* 1803. §. 5. *cor Rusconi.*

Che poi le giudiciali dichiarazioni dei sigg. Fratelli Parenti fossero capaci di presentare la prova di quel possesso anteriore alla seguita turbativa presso il sig. Scior, che doveva da esso dimostrarsi nell' attuale Giudizio sommarissimo, è stato forza il ritenerlo di fronte al tenore della Scrittura degli 11. Luglio 1826. in Atti esibita dai sigg. Parenti nella quale presentando le loro eccezioni alla domanda del sig. Scior formalmente dichiararono che l' uso dell' Aja in questione negl' anni precedenti „ fatto
5 „ dal sig. Scior era una concessione graziosa dai sigg. Comparenti usata a „ riguardo del sig. Avversario medesimo.

Parimente nella Scrittura dei 5. Marzo 1827. insistendo sempre nel rigetto della domanda del signor Scior tornarono a ripetere „ ivi „ Che il „ sig. Avversario non ha goduto, nè l' uso promiscuo che decanta, nè „ tampoco ebbe mai il possesso dell' Aja, se non se inconseguenza di pre-

„ caria condiscendenza dei sigg. Comparenti, e loro Coloni per il momen- 6
„ taneo uso della battitura delle Biade.

E nel Giudizio Ruotale replicando ai Gravami esibiti dal sig. Scior implorarono la conferma della Sentenza di prima Istanza rilevando, che il sig. Scior „ ivi „ Non ha potuto giammai servirsi dell' Aja, se non in con-
„ seguenza del permesso dei Comparenti e loro Autori, e per una loro vo-
„ lontaria condiscendenza, e per il momentaneo uso della battitura delle 7
„ Biade.

Il dubitare adunque, che dagli stessi sigg. Fratelli Parenti fosse concordato che il sig. Scior aveva esercitato degl' atti possessori sul controverso fondo, non era altrimenti concesso, quando nelle dette Scritture, ed in altre ancora, come pure nelle memorie comunicate nei passati Giudizi, lo avevano essi stessi ripetutamente confessato, e quindi era manifesto, che
dalle confessioni istesse dei suoi avversarii desumeva il sig. Scior la prova 8
del suo possesso.

Nè la di lei giuridica importanza rimaneva attenuata da veruno dei rilievi che si proponevano per escludere l' efficacia delle surriferite giudiciali dichiarazioni.

Inutilmente infatti si andava dicendo che intanto i sigg. Parenti si espressero nel modo che si legge nella loro Scrittura degl' 11. Luglio 1826. inquantochè avendo il sig. Scior asserito nella sua domanda, che ai signori Parenti aveva egli per mero precario concesso l' uso dell' Aja stessa furono perciò da questa strana pretensione impegnati a far conoscere che era anzi tutto il contrario di ciò che si pretendeva, e così a rappresentare, che il possesso del sig. Scior era alla sola condiscendenza dovuto, onde si concludeva, che non si verificava quella spontaneità nella confessione, che potesse renderla pregiudiciale ai sigg. Parenti che l' avevano emessa.

E se tornarono in seguito a far le medesime dichiarazioni, era ciò per il rispetto ai resultati della prova Testimoniale da essi cimentata dalla quale appunto emerge, che il possesso del sig. Scior dipendeva dalla loro condiscendenza, talchè non deve sorprendere se parlarono di questo possesso del sig. Scior subito che era questo una resultanza degl' atti giudiciali.

Poichè risponde al primo reflesso il considerare, che l' impugnativa assoluta delle asserzioni contenute nella domanda del sig. Scior sarebbe stata una replica bastante alle medesime; Ma se lungi dal comportarsi in tal guisa i sigg. Parenti devennero alle dichiarazioni di sopra trascritte, che contengono la confessione per parte loro del possesso del sig. Scior, bisogna concludere, che i sigg. Parenti (esponendo il fatto come essi pretendevano) vollero rendere un omaggio alla verità, e conseguentemente la loro dichiarazione per quanto si voglia eccitata dalle asserzioni del signor Scior, non cessa di essere volontaria per parte dei sigg. Parenti subitochè non erano tenuti ad esciprere nel modo da essi praticato.

E servè di replica al secondo reflesso l' osservazione semplicissima,

che se i resultati della prova testimoniale appoggiavano, e confermavano le dichiarazioni fatte dai sigg. Parenti, non era per questo, che le medesime non fossero, quanto ad essi spontanee, giacchè nelle materie Civili nulla perdono della spontaneità le dichiarazioni, che trovano nelle resultanze degli Atti la loro piena giustificazione, mentre alla causa, che ha determinato ad emetterle prevale più generalmente il fatto materiale della loro esi-
9 stenza.

Ma dissipate queste avvertenze estrinseche dedotte per attenuare l'efficacia delle confessioni dei sigg. Parenti, altra se ne pose in campo tratta dal tenore istesso delle controverse dichiarazioni, mentre si rilevò, che se il possesso del sig. Scior, dependente dall'uso dell'Aja controversa goduto anteriormente agl'atti turbativi lo avevano confessato i sigg. Parenti, lo avevano per altro *qualificato* come un effetto della loro condiscendenza, e perciò dovuto soltanto alla familiarità, e quindi non era questo un possesso manutenibile, siccome è notissimo, e lo insegnano gli allegati dal *Post. de*
10 *Manutent. Oservat*. 54. *num*. 1. *et seg*.

Opportunamente però fu avvertito, che un sicuro principio di ragione oggi mai senza contrasto ricevuto nel Foro ha portato a stabilire che la confessione del possesso ancorchè accompagnata dalla qualità che il medesimo è derivato per *famigliarità* e per condiscendenza fa prova del possesso a favore di colui, che può approfittare di questa confessione, mentre può questi accettare la confessione, rigettando affatto la qualità aggiunta talchè rimane a suo favore il fatto del possesso disgiunto da quella qualità, che pregiudicar potrebbe alla manutenzione, secondo che seguitando la dottrina nei precisi termini originale del *Bartol in Leg. Aurelius* 29. §.
11 *Idem num*. 2. *ff. de liberat legat. cor.* osservano *Fierli ad dict. Th. Bartol vers. Parimodo ec. Post de manut. observat*. 19. *num*. 21. *et* 22. *et Observat* 82. *num*. 63. *vers. Quamvis secus Angel de Confess. Lib*. 3. *Quaest*. 11. *num*. 82. *Rot. Rom. post. Post. de manutent. decis*. 330. *num*. 2. *et decis*. 528. *num*. 2.

E di questa regola la ragione si racchiude nell'altro non meno sicuro principio di diritto per cui siamo ammaestrati, che la scindibilità della confessione assolutamente procede sempre che la qualità aggiunta ha contro di se la presunzione della Legge, giacchè cessando allora la verità della qualità fino a che la medesima non sia pienamente provata nessuna ingiuria si fa, se accettando nella confessione ciò che vi è di vero, si rigetta d'altronde tutto ciò che non ha i caratteri della verità, avendo contro di se la
12 presunzione della Legge, siccome per tutti osserva la *Florentina simulationis* 21. *Luglio* 1770. §. *mancava pertanto ec. et seg. av. Pellegrini*.

Or che poi la qualità della *familiarità* nel possesso confessato dai signori Parenti, sia una qualità, che ha contro di se la presunzione della Legge vanità sarebbe il contrastarlo mentre è pur troppo noto che la Legge presume sempre giusto il possesso, e ritenuto per interesse proprio e non altrui, talchè contro questa presunzione si procede, quando in altri si

concorda il possesso, ma attribuir si vuole alla familiarità, ed alla condiscendenza, ed è perciò che questa qualità aggiunta alla confessione del possesso viene rigettata come puntualmente rileva la *Rot. Rom. Post. Post. de Manutent. dec.* 28. *num.* 3. 13

E dopo tutto ciò, invano ad escludere la scindibilità della confessione dei sigg. Parenti, si ricorreva ad avvertire che essa era concepita con un unico contesto di parole, e così si verificava uno dei casi nei quali non si può a danno del confitente accettare in una parte, e rigettare nell'altra la sua confessione, ma o tutta deve nel suo tenore accettarsi, o intieramente rigettarsi, allegando a tale proposito come precisa l'autorità del *Post. de Manut. Observat* 82. *num.* 63. *vers. Est quae confessio ec. Marescot. variar Resol. Lib.* 2. *Cap.* 45. *num.* 2. *et. seg.*

Poichè ciò che sia della sussistenza di questa norma di criterio legale da attendersi ove si tratta di determinare se la qualità aggiunta alla confessione possa o no rigettarsi, questa non era al certo proponibile nella disputa attuale, giacchè contro la qualità aggiunta nella confessione stà una presunzione di Gius, la confessione sebbene concepita in unico contesto di parole è sempre scindibile, fino a che non si dimostra vera, la qualità aggiunta, non potendo dal modo soltanto con cui la confessione è concepita stabilirsi la verità di una qualità, che avendo contro di se la presunzione di Gius, non ha i caratteri per essere riguardata come vera; insegnando appunto questo principio gli Autori medesimi citati in contrario, e precisamente *Post. de Manntent Observat* 83. *num.* 63. *vers. Quamvis secus Marescot Var Resol. Lib.* 2. *Cap.* 45. *num.* 8. *et num.* 11. 14 15

Ma qui non si arrestò la difesa dei sigg. Parenti; sia pure dicevano essi, che la nostra confessione possa dal sig. Scior in parte accettarsi, e in parte rigettarsi è sempre vero, che se nel momento, e con quella prontezza che conviene ad un giudizio possessorio sommarissimo si giunga a compiere una piena e perfetta prova della verità della qualità aggiunta alla nostra confessione non è altrimenti al sig. Scior dato di scindere la detta confessione, e deve anzi accettarla nella sua integrità, come insegnano *Ridolphin Prax part.* 2 *Cap.* 12. *num.* 137. *Montelatici Element Jur Tom.* 2. *pag.* 246. *vers. Nisi de Violenta ec. Post. de Manutent observat* 42. *num.* 137.

Ora il compimento di una perfetta e spedita prova, che alla loro condiscendenza ed amicizia fosse il sig. Scior debitore dell'uso dell'Aja controversa, si lusingarono i sigg. Parenti di dimostrarlo soltanto con il deposto dei due Testimoni esaminati all'occasione dell'eseguito accesso.

L'analisi però delle loro risposte tanto sopra i Capitoli esibiti dai sigg. Parenti, che sopra gl'interrogatori dati dal sig. Scior, non ha presentato la conclusione della prova di quella familiarità nel possesso del sig. Scior, alla quale sono ricorsi i sigg. Parenti per contestare la domandata manutenzione.

Di fatti sebbene Andrea Ferrini rispondendo al Capitolo terzo abbia

detto „ ivi „ Se qualche volta io come Contadino dei frati Antori del sig. „ Scior ho battuto sempre sopra l'Aja in questione, l'ho fatto dietro il „ comodo, e la licenza del Contadino del Parenti, ma credo con scienza „ degli stessi Parenti „ pure con le sue risposte agl' interrogatori tutta distrusse l'importanza di questo deposto, avendo al quarto interrogatorio dichiarato che questa condiscenza del Colono dei sigg. Parenti a suo riguardo si praticava « ivi » fino al tempo che ci sono stato io, che sono già de« corsi diciotto anni . . . . rapporto al tempo posteriore, non ne so nulla, « per la ragione indicata di sopra. »

Ora al confronto di questo deposto ben poco ci vuole a persuadersi della di lui irrilevanza quando si adduca per giustificare la pretesa famigliarità intervenuta nell'uso dell'Aja fatto dal sig. Scior, mentre quando il Testimone Ferrini non abita altrimenti nel luogo controverso, e da diciotto anni anteriori alla mossa lite; ha cessato di essere colono nel podere divenuto oggi del sig. Scior, tutto quello che asserisce relativamente alla connivenza, ed alla compiacenza dei sigg. Parenti nel permettere l'uso dell'Aja controversa, non può portarsi a carico del sig. Scior subitochè il detto Ferrini non è stato mai di lui colono, e che i fatti asseriti di familiarità, ed amicizia, hanno preceduto l'acquisto fatto dal sig. Scior, talchè irrilevante affatto si riconosce il deposto di questo Testimone a determinare il carattere di quel possesso di cui il sig. Scior per confessione dei sigg. Parenti ha goduto anteriormente alla avvenuta turbativa, e ciò chesi valuta ed attende nei Giudizi possessori, siccome lo dimostra anche la chiara disposizione dell'*Art.* 563. *N.* 1. del Regolamento di Procedura.

Escluso poi il deposto del Testimone Ferrini nulla può certamente valutarsi il deposto dell'altro Testimone Naldini per qualificare il possesso del sig. Scior come sequela della condiscendenza e della compiacenza de' sigg. Parenti mentre egli diviene un Testimone unico, ed alle sue dichiarazioni sta contro la opposta presunzione della Legge, che legittimo, giusto, ed in proprio nome, ed interesse riguarda ritenuto il possesso, onde prescindendo anche dalla ritrattazione del suo deposto giudiciale con giuramento eseguita con l'Atto notariale degl' 11. Aprile 1828. non è questi un Testimone che valutar si possa per costituire la prova dai sigg. Parenti cimentata.

E quando mancavano nel concludere la detta prova con il deposto dei testimoni non potevano neppure i sigg. Parenti essere ammessi a perfezionare con il giuramento suppletorio la giustificazione della qualità aggiunta alla loro confessione, siccome ne fecero formale istanza, giacchè a rigettare sì strana pretensione basta loro il riflettere che se la benignità delle Leggi ha in certi casi costituito il litigante Giudice della sua propria Causa, ha voluto peraltro, tra gli altri estremi, che resti dimostrato un contegno doloso per parte di colui a carico del quale si deferisce il giuramento, e che si verifichi in colui al quale si deferisce il giuramento una difficoltà di prova dipendente dal dolo predetto *Rot. Rom. in Recent. dec.*

44. *num.* 16. *et* 22° *part.* 9. *Tom.* 1. *et Rot. Florent. in Thesaur Ombros. decis.* 21. *num.* 7. *et decis.* 24. *num.* 43. *Tom.* 2. 16

Or che questi due requisiti non fossero dai sigg. Parenti giustificati non solo rimaneva dimostsato dagl' Atti del Processo che nulla presentavano che mirasse a concludere questa prova, ma si apprendeva con tutta evidenza dalla natura stessa del fatto che provar si voleva con il giuramento suppletorio, mentre ognuno comprende, che il dolo non presunto, ma certo ed indubitato non poteva verificarsi nel sig. Scior per rendere incompleta ai sigg. Parenti la prova, che l'uso dell'Aja goduto dal sig. Scior era soltanto derivato dalla condiscendenza dei sigg. Parenti, giacchè si trattava di un fatto loro proprio, e conseguentemente era impercettibile che la di lui piena giustificazione fosse resa difficile dal doloso contegno del signor Scior.

Sempre però insistendo i sigg. Parenti nel loro concetto di giustificare che *qualificato* era l'uso dell' Aja fatto dal sig. Scior, una istanza avanzarono, che sebbene non ne contenesse l'oggetto conviene credere, che fosse diretta a perfezionare la prova della qualità aggiunta alla loro confessione, e questa istanza consiste nel domandare che fosse proceduto ad un accesso.

Ma anche questa richiesta non potè incontrare accoglienza, giacchè (come dicevasi) non resultava dalla domanda a quale oggetto dovesse essere diretta una simile prova, ed in questo silenzio dei sigg. Parenti non era neppure da supporsi, che volessero con questo Atto d' Accesso giustificare la famigliarità nell'uso dell'Aja in disputa, apprendendosi bene, che questa qualità, dalla ispezione del luogo della controversia non poteva in conto alcuno resultare, onde presentandosi questo accesso affatto irrilevante, non doveva effettuarsi. 17

E così aggiungeva inoltre che in prima istanza erasi questo accesso eseguito talchè non determinandosi, con precisione, e neppure in genere quale essere doveva l'oggetto del nuovo accesso, si rendeva alla giustizia coerente che l'istanza del nuovo accesso fosse rigettata per non dar luogo ad atti frustranei, specialmente in un giudizio possessorio sommarissimo nel quale il solo dubbio è bastante per rispondere a favore del Possessore *Rot. Florent. Cor. Vernaccini decis.* 242. *num.* 6. per la ragione appunto, che qualunque pronunzia che quanto al possesso intervenga nel giudizio di manutenzione non pregiudica al Giudizio plenario sul merito *Rot. Rom. in Tisburtina Juris privati* 9. *Mai* 1792. §. 19. *cor Malvasia*, ed è perciò che concorreva quanto era necessario per rigettare il domandato accesso. 18

Per questi Motivi

Previa la riunione dell' Incidente dal sig. Gaetano, e Fratelli Parenti promosso con scrittura dei 12. *Luglio* 1828. *e riunito al Me-*

rito con il Decreto dei 16. Luglio 1828. dice male essere stato appellato per parte dei sigg. Gaetano, e Fratelli Parenti colle consecutive loro scritture del 29. Maggio e 12. Giugno 1828. dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze de 24. Aprile detto rigetta perciò l'indicato appello, conferma in ogni sua parte detta appellata Sentenza ordina di quella l'immediata, e piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, ed i sigg. fratelli Parenti condanna nelle spese anche della presente istanza comprensivamente a quelle occorse per i detti due incidenti come sopra rigettati.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi *Relatore*, e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*.

DECISIONE XLIII.

SUPREMO CONSIGLIO.

Ficeclen. Simulationis diei 17. Septembris 1828.

In Causa Benvenuti e Zari e Melani

Proc. Mess. Giuseppe Giusti Pr. Mess. Casanova Proc. Mess. Carlo Catanzaro

---

Argomento

Provata la Causa di simulare hanno luogo le congetture, e le presunzioni della simulazione, la quale con quelle resta pienamente provata.

Sommario

1. *Provata la Causa di simulare si debbono ammettere le congetture della simulazione.*

2. *Una congettura di simulazione è quella della qualità, e condizione di colui, che paga troppo ripugnante all' importanza del pagamento di una somma per acquistare un Credito senza lucro, e profitto.*

3. *Fa presumere la simulazione la inverisimiglianza, che quegli, il quale mai ha dimostrata buona opinione di un'altro, abbia voluto pagargli una somma senza testimoni, e senza documento.*

4. *Non è verosimile, che colui, il quale è povero, e bisognoso resti per molto tempo inattivo riguardo all'esazione di un vistoso suo Credito.*

5. *La preponderanza degli argomenti di simulazione, che sono diretti e positivi, non può rimanere offesa da un argomento dubbioso e negativo.*

Storia della Causa

Il sig. Arciprete Francesco Benvenuti essendo rimasto Erede del defunto suo fratello Tommaso Benvenuti Procuratore, e notaio a Fucecchio con sua Scrittura del 27. Marzo 1822. esibita negli Atti del Tribunale di detto luogo intimò il sig. Lorenzo Melani a dedurre i titoli, pe' quali vantavasi Creditore del defunto suo fratello, altrimenti domandò imporsegli un perpetuo silenzio.

Il sig. Melani con Scrittura del 13. Agosto 1822. narrò che alle preghiere del fu Tommaso Benvenuti aveva fatta li 4. Febbraio 1815. una cessione di alcuni suoi Crediti per la somma in capitale di Scudi 300. e frutti, che si figurò acquistare Jacopo Zari lavoratore mezzainolo di detto Benvenuti di connivenza del medesimo; della qual cessione non avere ritirato il prezzo fino a quel giorno, a perciò domandò che fosse dichiarato essere stato quell'Jacopo Zari un prestanome del sig. Tommaso Benvenuti e perciò attesa la simulazione intervenuta nel Contratto del dì 4. Febbraio 1815. rogato dallo stesso Ser Tommaso Benvenuti, condannarsi il signor Arciprete Francesco Benvenuti com'Erede dello stesso ser Tommaso al pagamento del capitale di Sc. 300. non solo, ma anco de'frutti dal dì della morte di detto Ser Tommaso, e nelle spese.

Notificò questa domanda anco a Jacopo Zari, ed esibì un piego di posizioni per l'uno e per l'altro, alle quali ambidue risposero.

Dopo di ciò produsse il Melani negli atti una dichiarazione firmata dal sig. Benvenuti nel 25. Gennaio 1820. dalla quale materialmente resultava la simulazione della questionata cessione delli scudi 300. e la perseveranza del Credito di tal somma a favor del Melani.

Quindi il sig. Arciprete Benvenuti produsse tre lettere scritte da quest'ultimo al defunto Benvenuti, che una in data del 14. Marzo 1818. la seconda del 20. Giugno 119. e la terza del dì 11. Dicembre dell'anno medesimo, con le quali pretendeva egli di contestare la non verità di detta dichiarazione mentre con queste lettere ricorreva il Melani ad implorare pietà e soccorso dal detto Benvenuti, cosa affatto inverisimile allorquando fosse stato di lui creditore dell'enunciata somma, sulla quale poteva almeno reclamare i frutti.

Dietro le obiezioni del sig. Benvenuti su questa dichiarazione, e del Melani sulla data di queste lettere, si dette luogo all' esame di molti Testimoni sopra i Capitoli ed interrogatori hinc inde dedotti, per cui fu compilato un voluminoso processo, in seguito del quale il sig. Vicario Regio di Fucecchio con sua Sentenza del 17. Dicembre 1825. dichiarò costare dalle resultanze degli atti della simulazione di persona a persona, e della simulazione altresì del pagamento avvenuto nel detto Contratto di cessione rogato Ser Tommaso Benvenuti sotto di 4. Febbraio 1815. e viceversa non costare della falsità della dichiarazione di buona fede di detto Ser Tommaso Benvenuti a favore del Melani del 25. Gennaio 1820. e perciò condannò il sig. Arciprete Benvenuti com' Erede di detto Ser Tommaso al pagamento a favore del Melani delli Scudi 300. suddetti e dei Frutti dal giorno della mossa lite, e il detto sig. Arciprete solidalmente col detto Zari condannò altresì nelle spese del Giudizio, salve però le ragioni che reciprocamente potessero competere tanto a detto sig. Arciprete Benvenuti, quanto al detto Zari esperibili dall' uno contro dell' altro.

Si appellò il sig. Arciprete Benvenuti, e richiese di essere ammesso a provare diversi fatti per mezzo di altri Testimoni.

Vennero accolte le di lui Istanze col Decreto del primo Agosto 1826; e quindi vennero esaminati questi Testimoni tanto sopra i di lui capitoli, ed interrogatori prodotti dal Melani, e sopra i capitoli da questi esibiti per l'esame di alcuni altri Testimoni da esso indotti.

Successivamente lo stesso sig. Arciprete Benvenuti per verificare se sussistevano le alterazioni da esso allegate contro la dichiarazione pretesa del defunto Ser Tommaso Benvenuti dei 25. Gennaio 1820; richiese che venisse ammessa una giudiciale perizia, alla quale il Melani aderì, purchè il Perito o Periti che fossero stati prescelti fossero incaricati di esaminare anche la data delle tre lettere prodotte da detto sig. Benvenuti colla Scrittura del dì 28. Giugno 1822. conforme venne sanzionato anche col Decreto di ammissione di perizia del 22. Maggio 1827.

Incaricato il Calligrafo Padre Leopoldo Ciarpaglini della revisione di quei documenti, referì che il Documento del 26. Gennaio 1820. fatto in un Cedolino bollato di quelli unicamente destinati dalla Legge alle notificazioni degli atti giudiciali, e scritto tutto nel ventre di carattere dello stesso Melani, presentava nel suo materiale, attesa specialmente l'ineguaglianza della distanza fra un verso, e l' altro, l'aspetto di essere stato ripieno posteriormente alla firma, e che si vedeva in seguito del nome „ Tommaso Benvenuti „ cassata artificiosamente una parola con temperino in modo che avea rosa la Carta; qual visibile cancellatura erasi creduto nascondere con far cadere in quel punto, e nel davanti, e nel tergo del foglio alcune macchie di materia giallastra, e di cuoprire i residui della preesistente parola con alcuni fregolini della penna, ed inchiostro medesimo, coi quali era stato scritto il ventre del documento, diversi da quelli coi quali era stata fatta

la firma; ed in proposito delle lettere osservò nella sua relazione, che quella che portava la data del 14. Marzo 1818. non presentava la più piccola alterazione e che visibilmente poi comparivano alterate le date dell' altre due lettere, e verisimilmente poi per la stessa mano.

Intervenne allora al Giudizio lo Zari aderendo all' appello dell' erede Benvenuti, e domandando le spese a suo favore contro il sig. Melani.

La Regia Ruota nel 29. Gennajo 1828. ammesse l' intervento del Zari e revocò la Sentenza appellata assolvendo gli appellati e condannando a loro favore il Melani nelle spese.

Portata dipoi la Causa al Supremo Consiglio fu decisa come segue.

Motivi

Attesochè due questioni ben distinte tra loro si presentavano all' esame, ed alla decisione del Supremo Consiglio consistente la prima nel vedere se dovesse dichiararsi simulato, e non vero il pagamento del valore dei Crediti, che apparivano dal Melani ceduti allo Zari, mediante l' Istrumento del 4. Febbraio 1815. rogato da ser Tommaso Benvenuti, e perciò simulata, e non vera la relativa confessione dal Melani emessa nel suddetto Istrumento a favore del Cessionario, consistente la seconda nel vedere se si dovesse credere, che vi fosse stata ancora simulazione da persona a persona perchè lo Zari non fosse stato altrimenti se non che un prestanome del sig. Benvenuti pel di cui interesse e conto si fosse fatto il negozio, che nel suddetto Istrumento si enuncia.

Attesochè il Cessionario Zari in tutto il corso del Giudizio aveva sostenuto, che come cessionario in proprio era egli intervenuto nel Contratto di cui si parla, e che altronde gli argumenti che deduceva il Melani per porre in essere la simulazione da persona a persona erano gravemente conflittati dalle circostanze, e dai fatti posti in essere dal Benvenuti, per il che veniva a mancare quella convincente dimostrazione che sarebbe stata a carico del Melani.

Attesochè il Chirografo sopra di cui fondava principalmente il suddetto Melani la sua intenzione come contenente una dichiarazione di buona fede del Benvenuti stesso di esser lui stato cioè il vero Cessionario dei Crediti del Melani, e di andar debitore del di loro prezzo al cedente, Chirografo che porta in fronte la data del 25. Gennaio 1820; non sembrava meritevole di quella piena fede, che all' uopo era necessaria; imperocchè tenuti a calcolo i vizi estrinseci di cui è infetto quel foglio, e segnatamente un evidente abrasione che si scorge essere stata diretta a cancellare qualche lettera o lettere che seguivano la firma del Benvenuti, e tenute a calcolo le macchie di cui è asperso il medesimo, che potevano sospettarsi fatte per render meno vistosa l'abrasione suddetta; grandissimo peso acquistava l'osservazione che si faceva sopra la qualità del foglio, in cui era il detto Chi-

rografo scritto, mentre non essendo questo che un semplice Cedolotto di quella specie di cui sogliono i Procuratori servirsi per gli atti giudiciari, e risultando dai Testimoni esaminati in Causa che il Benvenuti soleva tener detti Cedolotti nel suo studio senza diligente custodia quantunque da lui firmati, e che il Melani aveva facilissimo, e frequentemente accesso allo studio medesimo, veniva a conoscersi, ed a non potersi negare la possibilità che la Scrittura esprimente la obbligazione del Benvenuti la quale era tutta opera della mano del Melani fosse stata sopraimposta alla firma del Benvenuti, e che le lettere cancellate fossero quelle che stavano a indicare la di lui qualità di Procuratore, tolte appunto per rimuovere l'eccezione, e il dubbio di una fraudolenta superimposizione.

Attesochè il dubbio suddetto veniva anche fomentato dalla perizia giudiciale del Perito Calligrafo Padre Leopoldo Ciarpaglini del dì 25. Luglio 1827., e così non poteva più esitarsi che non fosse bastantemente eliminata per gli effetti civili l'efficacia del Documento in questione; per la qual cosa non essendosi in altra maniera sufficientemente dimostrata la simulazione da persona, a persona, doveva il sig. Benvenuti assolversi dalle cose contro di esso addimandate, e ritenersi perciò lo Zari come il solo intervenuto nella cessione, ò sia nel Contratto del 1815 laonde la questione tutta riducevasi ai termini, ed all'indagine in primo luogo accennata.

Attesochè la semplice confessione *de recepto* porta seco il germe almeno primordiale della simulazione, come osserva *Ius. Lit. C. conclus.* 655. *N.* 37. ed attesochè non mancava nel caso nostro la causa di simular la cessione, e perciò il pagamento, poichè stato era bastantemente giustificato negli atti che il Melani aveva qualche ragione plausibile per non promuovere atti giudiziali e coercitivi contro di uno dei ceduti debitori avendo da questo di recente ricevuto alcun tratto di compiacenza e generosità,
1 ne veniva che provata la Causa di simulare si dovessero ammettere anche per questo motivo le congetture della simulazione, e viemaggior peso concedere ad esse. *Rot. nost. nella Florentina nullitatis donat.onis 22. Settembre 1772. cor. Brogiani per tot.* Fra le quali congetture sommamente rimarchevoli, e nel loro complesso convincentissime dopo le accennate premesse comparivano le seguenti cioè: 1. la qualità e la condizione dello Zari troppo ripugnante all'importanza del pagamento di 300. Scudi per acquistare un credito non sicuro di altrettanta somma, senza verun suo
2 lucro o profitto. 2. La somma inverosimiglianza che lo Zari che in mille occasioni ha dimostrato non aver lui giammai nutrito una buona opinione verso il Melani avesse voluto anteriormente pagargli la rispettabil somma di 300. scudi senza testimoni, e senza documento veruno, poichè la esistenza di un precedente documento non è mai stata non che provata, nemmeno dallo Zari affermata.
3

E quando voleva dirsi, che il suddetto pagamento era stato fatto in più volte, e con diversi generi, non scemava punto la inverisimiglianza,

ed anzi forse si accresceva, nel riflettere come lo Zari, che tanto calore aveva dimostrato nella sua difesa, non avesse potuto mettere in essere nemmeno un fondato indizio di un solo dei pagamenti, o delle consegne delle grasce passate al Melani prima dell' atto del 1815. 3zo. Il deposto di alcuni Testimoni, e segnatamente del Montanelli, il quale asseriva, che dai discorsi tenuti tra il Benvenuti, lo Zari, e il Melani aveva rilevato che il Contratto di cui si parla era finto, e simulato; il qual deposto non era meno attendibile perchè ivi si parlasse ancora del Benvenuti, e che questo sia escluso; imperocchè non cessava perciò di esercitar esso tutta la sua forza sopra il punto essenziale, e comune a tutti della finzione cioè del pagamento. 4. Il fatto non contradetto, che allorquando uno dei debitori ceduti porse allo Zari premurose Istanze onde ottenere una qualche dilazione al pagamento Egli lo diresse al Melani, e gl' insinuò di dare a questo un premio, cioè un sacco di farina, per ottenere la tolleranza di che gli faceva bisogno. Conciosiachè è contrario ad ogni verosimiglianza, che se lo Zari fosse stato il vero Cessionario perchè avesse pagato il valore della cessione, volesse dipendere dall' arbitrio del Melani per la esazione di una parte notabile dei Crediti ceduti gli, e che volesse farne al Melani godere quella ricompensa che potuto avrebbe ritenere per se, cose inverosimilissime in tutti, ma specialmente se si rifletta che si trattava di Crediti di non facile esazione, e di un povero Contadino qual' era lo Zari.

Nè a snervare la forza degli argumenti suddetti, nel di cui complesso si poteva ravvisare una prova completa della simulazione della Cessione, e molto più della confessione del recapito a favore dello Zari emessa nell' istrumento del 1815. valeva il riflettere non esser punto verosimile che il Melani povero e bisognoso fosse rimasto per tanto tempo inattivo riguardo 4
al vistoso suo Credito; imperocchè a questa osservazione si rispondeva in primo luogo che la preponderanza dei contrari argumenti di sopra esposti, che son diretti e positivi, non poteva rimanere offesa da un argomento dubbioso, e negativo; quindi si replicava ancora, che come il Melani aveva potuto credere per diverse circostanze di fatto, sebben non sia rimasto pro- 5
vato, che il Zari fosse un prestanome del Benvenuti, così da ciò poteva credersi derivata la sua taciturnità verso il Zari, e finalmente si considerava che la suddetta circostanza poteva forse tutt' al più avvalorare il dubbio di cui esisteva qualche primordio in processo, che il Melani avesse ricevuto qualche somma o dallo Zari direttamente, o per mano del Benvenuti da doversi riportare in diminuzione del Credito (o in conto degl' interessi come lo stesso Melani asseriva) di cui si tratta; per la qual cosa non altro temperamento da queste riflessioni veniva consigliato se non se quello di rilasciare allo Zari intatte le sue ragioni per contrapporre al capitale, e frutti dovuti al Melani quei pagamenti che egli avesse fatto costare, se e come di ragione, che il Melani conseguito avesse in qualche modo, che potesse nel detto suo Credito di sorte, e frutti secondo le regole di diritto imputarsi.

Per questi Motivi

Dice in parte bene ed in porte male appellato per parte del sig. Lorenzo Melani dalla Sentenza ad esso contraria, e favorevole ai sigg. Arciprete Francesco Benvenuti e Jacopo Zari dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze proferita sotto dì 20. Gennaio 1828. ed in parte bene ed in parte male con detta Sentenza giudicato e quella perciò in parte conferma, ed in parte revoca nel modo che appresso;

Poichè dice bene giudicato male appellato da detta Sentenza in quella parte che assolve il sig. Arciprete Benvenuti ne NN. dalle cose contro di esso pretese e domandate dal sig. Lorenzo Melani, conferma in questa parte la detta Sentenza, e condanna detto signor Melani a favore del sig. Benvenuti nelle spese anche del presente giudizio.

Dice male giudicato e bene appellato dal sig. Melani da quella parte di detta Sentenza che è favorevole a Iacopo Zari, ed in riparazione dichiara esser costato e costare della simulazione del pagamento del prezzo della cessione di che nel Contratto del 4. Febbraio 1815 rogato ser Tommaso Benvenuti, asserto fatto dallo Zari al signor Lorenzo Melani precedentemente alla celebrazione del suddetto Istrumento; condanna perciò detto Iacopo Zari al pagamento del detto prezzo in capitale e frutti decorsi dal dì della fatta cessione, salvi i pagamenti che potesse avere ricevuti in conto; E condanna detto Zari a favore del Melani nelle spese della presente, e della passata Istanza.

E tuttociò senza pregiudizio delle ragioni che possono competere al detto Zari contro il prefato sig. Benvenuti ne' Nomi, se è come di ragione, da conoscerne.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morinbaldini, Gio. Batt. Brocchi
cav. Luigi Matteucci, *Rel.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Admis. Posit. diei 28. Julii 1828.

In Causa Dupouy E Buccellato

Proc. Messer Francesco Sarregli — Proc. Mess. Cosimo Vanni

Argomento

Le Posizioni, che sono preordinate a conoscere il Contenuto di una Supplica, già umiliata al Sommo Imperante, non debbono ammettersi, perchè il Giudice può della stessa supplica per altri mezzi averne cognizione.

Sommario

1. *Non può esser sottoposto di nuovo a rispondere alle Posizioni quello dei litiganti, il quale ha già sodisfatto a questa sua obbligazione.*

2. *Quando la posizione è preordinata a conoscere il contenuto di una Supplica umiliata al Trono, non è ammissibile, perchè può con altri mezzi ottenersi della medesima la cognizione.*

3. *Lo sperimento delle Posizioni è un mezzo di prova privilegiatissimo, ma è sussidiario, e quando il Giudice può aver contezza della verità dei fatti, le Posizioni sono inammissibili.*

4. *Nel Giudizio esecutivo nato da due conformi Sentenze non può assumersi cognizione delle prove, che al merito della causa attenevano.*

Storia della Causa

Con Scrittura del 1. Luglio 1828. il signor Luigi Ruggero Buccellato domandò di essere ammesso a dare una Cedola di posizioni ai di lui Avversari sigg. Francesco, e Luigi fratelli Dupouy, e gli citò per l' Udienza del dì 4. detto per sentir quanto sarebbe stato dichiarato circa l'ammissione delle medesime.

Alla pubblica Udienza i fratelli Dupouy fecero avvertire per mezzo dei loro Procuratori, che allorquando si trattava di vedere davanti il Tribunale di Commercio se il sig. Buccellato fosse, o no debitore delle rate

scaduto in ordine al Chirografo dei 14. Agosto 1823. piacque al medesimo di dare ad Essi una Cedola di Posizioni alle quali fu debitamente risposto; che ad onta di tali Posizioni il sig. Buccellato fu da due conformi Sentenze dei 18. Ottobre 1825. e 18. Aprile 1826. condannato al pagamento delle reclamate rate scadute; Che nell' attuale Giudizio, nel quale trattavasi di portare ad esecuzione le due predette Sentenze, e così costringere il debitore all'effettivo pagamento del suo debito non potevano ammettersi le nuove posizioni qualora concidessero con le precedenti date avanti il Tribunale di Commercio nel Giudizio riguardante il merito.

Il Supremo Consiglio con Decreto dello stesso giorno 4. Luglio ordinò la visita delle dette Posizioni, e si riservò di decidere sulla loro ammissibilità.

Visitate le posizioni, mentre il Supremo Consiglio era per pronunziare sull' ammissibilità delle medesime il sig. Buccellato comparve in atti con Scrittura dei 25. Luglio suddetto, e dimandò, che i fratelli Dupouy fossero condannati a rispondere nuovamente a quelle posizioni date loro avanti il Tribunale di Commercio, alle quali avevano risposto evasivamente.

Si opposero a tali Istanze i detti sigg. Fratelli Dupouy tanto a voce che in scritto per il fondamento, che le risposte date da essi alle vecchie Posizioni non erano evasive, e perchè quando di queste risposte il detto loro Avversario si era contentato fino a quel momento, e quando sui resultati delle medesime erano stati agitati due Giudizi, e nate due conformi Sentenze, non era più luogo a dirle evasive, e costringere essi Dupouy a nuovamente rispondere alle medesime. Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè le posizioni esibite per parte del sig. Luigi Ruggero Buccellato con sua Scrittura del dì 10. Luglio 1828. ed alle quali faceva Istanza, che fossero costretti a rispondere i sigg. Francesco, e Luigi fratelli Dupouy erano in parte le stesse e totalmente identiche posizioni, le quali erano dal medesimo sig. Buccellato state date in altro precedente Giudizio da cui ne era derivato il presente attuale Giudizio esecutivo, e in parte, e segnatamente una di esse era preordinata a conoscere il contenuto di una Supplica presentata al Regio Trono dai medesimi sigg. Fratelli Dupouy.

Attesochè all' ammissione delle prime avvertite posizioni resisteva incontrastabilmente la regola di ragione, la quale proibisce che venga nuovamente sottoposto all' obbligo di rispondere quello dei Collitiganti, il quale ha di già soddisfatto a questa sua obbligazione in altra precedente Istanza, non essendo conveniente che taluno venga richiamato ad asserire per una seconda volta quanto di già ha dichiarato con sua giudiciale, e solenne confessione munita del giuramento, nè essendo cosa lodevole l' ammettere

un nuovo tentativo, il quale potrebbe essere inutile qualora il rispondente 1
insistesse nelle sue prime risposte, o all'incontro lesivo della propria coscienza nel caso contrario *Fierli Observat. Prat. Tom.* 1. *Observat.* 6. „ *ibi* „ Cum nemo teneatur denuo respondere positionibus, quibus legitime responsum dedit. „

Attesochè inammissibile ugualmente si manifesta la posizione preordinata a conoscere il contenuto nella Supplica umiliata al Principe dal sig. Dupouy per la ragione che esistendo la medesima in un pubblico Archivio può di questa o dalle parti avente interesse, o anche dal Giudice ottenersi l'opportuna esibizione nel qual caso l'uso delle posizioni diviene totalmente superfluo, e conseguentemente non ammissibile poichè sebbene 2
lo sperimento delle posizioni venga comunemente considerato come un mezzo di prova previlegiatissimo ammissibile perciò in qualunque Giudizio, e in qualunque stato di Causa, non cessa per altro di essere un mezzo sussidiario, a cui non debbe farsi ricorso qualunque volta possa il Giudice anco stragiudicialmente informarsi della verità dei fatti, che per via di po- 3
sizioni vorrebbero giustificarsi, come avverte il citato *Fierli nella detta osservazione* 6. « ivi » Qua propter reiicere debet interrogatoria, et positiones, si sint in numero exorbitanti, si contineant res notorias, ac iam probatas, si Iudex extrajudicialiter posit facti veritatem assequi. „

Attesochè niente rilevava a favore del sig. Buccellato il riflesso che le risposte già date dai sigg. Dupouy alle prime posizioni dovevano considerarsi evasive, e in conseguenza inefficaci all'effetto di dispensargli dall'obbligo di nuovamente rispondere alle posizioni esibite nell'attual Giudizio esecutivo; mentre tralasciando come inutile di assumere se di fatto fossero, o nò evasive le risposte predette, bastava per tutta replica il considerare che le posizioni già date dal sig. Buccellato, ed alle quali avevano risposto i signori Dupouy erano relative al merito della Causa già terminata con due conformi Sentenze dalle quali aveva preso vita l'attuale Giudizio esecutivo dal che derivava la legittima conseguenza che come non sarebbonsi in questo esecutivo Giudizio potute utilmente riproporre le questioni relative al merito della Causa già terminata colle due conformi Sentenze. *Rota Florentina cor Bonfini Dec.* 7. *N.* 1. così non poteva neppure esser permesso di assumere la cognizione riguardante l'indole, e la natura delle prove in questo istesso Giudizio dedotte, e che al merito della causa essenzialmente attenevano.

Per questi Motivi

Dice non esser costato, ne costare del diritto nel sig. Buccellato all'ammissione delle Posizioni dal medesimo esibite con Scrittura del dì 1. Luglio 1828, come ancora del diritto di sottoporre i sigg. fratelli Dupouy a rispondere più precisamente alle posizioni ad essi date

avanti il Tribunale di Commercio, e di che nella Scrittura dei 25. Agosto 1828. fissa la discussione della Causa nel merito per la mattina del dì 18. Agosto 1828. e condanna detto signor Buccellato nelle spese del presente Giudizio Incidentale.

Così deciso dagl' illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini, Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci e Luigi Matani Rel. *Consiglieri*

DECISIONE XLV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 26. Settembris 1828.

In Causa Buccellato	e	Dupouy
Proc. Mess. Cosimo Vanni		Proc. Mess. Giuseppe Pilucchi
Avv. Illmo. sig. Ranieri Lamporecchi		Avv. Illmo. sig. Cesare Capoquadri

---

Argomento

Il debito, che può con facilità, e senza ritardo esser liquidato può considerarsi liquidato, e certo a tutti gli effetti di ragione.

Sommario

1. *Qualunque sia il favore che si accorda alle cose giudicate risultante da più conformi Sentenze, può nel successivo giudizio esecutivo opporsi validamente l'eccezione della compensazione.*

2. *Può farsi questione d'imputazione nella verificata esistenza di più debiti, ma non può farsi simil questione quando si verifica che un sol debito.*

3. *Quando il debitore deve pagare il debito resultante da una precedente liquidazione, se questa non si verifica, non può lo stesso debitore esser condannato al pagamento.*

4. *Le Sentenze non possono condannare al pagamento di un debito, che dipende da una condizione non purificata.*

5. *Deve considerarsi come liquido quel debito, che può facilmente, e con celerità liquidarsi.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto di 14. Ottobre 1825. confermata poi da altra Sentenza della Ruota Civile di Firenze del 16. Aprile 1826. fu condannato il sig. Luigi Ruggero Buccellato anco con arresto personale a pagare ai sigg. fratelli Dupouy le rate scadute a ragione di lire 3000. al mese a contare dal 1. Gennaio 1824. in poi da un Chirografo di transazione del 14. Agosto 1823., e colla medesima Sentenza fu autorizzato il detto sig. Buccellato a versare l'importare delle dette rate scadute nella cassa della Banca di Sconto o nella Cassa dell' Arcispedale di S. Maria Nuova in sgravio del debito che tanto i detti sigg. Dupouy quanto il detto sig. Buccellato, ed il sig. Giovan Santi Bargellini avevano coll' I. e R. Banca di Sconto.

Con Benigno Rescritto di S. A. I. e R. il Granduca de' 3. Novembre 1826. fu condonato in comune ai detti sigg. Dupouy, al sig. Luigi Ruggero Buccellato, ed al sig. Gio. Santi Bargellini ogni residuo del debito che i medesimi avevano coll'I. e R. Cassa di Sconto.

Con Scrittura del 15. Gennaio 1827. esibita nella Cancelleria di questo Magistrato il sig. Luigi Ruggero Buccellato dopo di avere dichiarato che in sequela del detto benigno Rescritto, e delle convenzioni passate fra esso, ed i sigg. Dupouy in ordine al Chirografo di transazione del 14. Agosto 1823., egli era Creditore dei sigg. Dupouy, domandò che in forza della detta transazione, e detto benigno Rescritto non vi fosse più luogo a dare esecuzione alla detta Sentenza del Tribunale di Commercio de' 14. Ottobre 1825.

I sig. Dupouy sotto dì 24. Gennaio 1827. fecero precetto per mezzo del Magistrato Supremo al sig. Luigi Ruggero Buccellato a pagare in esecuzione della detta Sentenza del Tribunale di Commercio, la somma di lire 10,8000. pari a fiorini 64,800. importare delle rate scadute a ragione di lire 3000. pari a fiorini

1800. il mese dal dì 1. Gennaio 1824. in poi, o ad averle pagate alla Cassa della Banca di Sconto, o depositate nella Cassa dello Spedale di S. Maria Nuova.

Il sig. Luigi Ruggero Buccellato fece opposizione al detto Precetto sul fondamento che in sequela del detto benigno Rescritto la Sentenza del Tribunale di Commercio del 14. Ottobre non faceva più titolo di credito ai sig. Dupouy, e domandò in conseguenza la revoca del Precetto, o almeno la sospensione degli atti esecutivi con esso incoati, fintantochè non fosse decisa la causa introdotta dal sig. Buccellato colla detta Scrittura del 15. Gennaio 1827.

Il Magistrato Supremo con Sentenza del 27. Febbraio 1827. revocò il precetto personale come sopra trasmesso.

Si appellarono da questa Sentenza i sigg. fratelli Dupouy, e la Ruota Civile di Firenze con altra Sentenza del 29. Marzo 1828. revocò quella del Magistrato Supremo, e confermò il Precetto trasmesso dai sigg. Dupouy al sig. Buccellato.

Da quest' ultima Sentenza si appellò il sig. Buccellato, e ne domandò la revoca. Il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè avendo i sigg. cav. Luigi, e Francesco fratelli Dupouy trasmesso fino del 24. Gennaio 1827. un Precetto al sig. Luigi Ruggero Buccellato ad aver pagato, o depositato L. 108000. coll' assegnazione delle ore 24. e colla comminazione dell' esecuzione personale nel caso di non fatto pagamento, o di non seguito deposito dichiararono in tal contingenza, che una tal somma costituiva l' importare di rate scadute a tutto Dicembre 1826. in ordine, e per la cause delle quali nella Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del dì 14 Ottobre 1825. confermata da quella della Regia Ruota del dì 18. Aprile 1826. e dall' altra del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 11. Settembre del detto anno 1826.

Attesochè intanto le surriferite Sentenze condannarono il sig. Luigi Ruggero Buccellato al pagamento delle somme in esse contenute, in quanto che in primo luogo non aveva il medesimo in sgravio del di lui debito effettuato pagamento veruno, meno i beni consegnati in ordine all' Istrumento del 2. Aprile 1822. E inquantochè in secondo luogo era avvenuta quella liquidazione, che i predetti sigg. Dupouy, e Buccellato avevano contemplato

nel privato Chirografo del 14. Agosto 1823, e dall'esistenza della quale avevano essi espressamente dichiarato che dovesse resultare il debito residuale del sig. Buccellato, quale convennero doversi pagare a rate mensali non minori di lire 3000.

Attesochè qualunque volta tali furono i fondamenti delle preallegate Sentenze conforme chiaramente resulta dal loro contesto si rende evidente che alla loro esecuzione formò un ostacolo insuperabile la sopravvenuta Grazia Sovrana, mediante la quale il sommo Imperante mosso da un tratto di sua generosa beneficenza con Benigno Rescritto del 3. Novembre 1826. condonò ai tre Correi debendi Dupouy Buccellato, e Bargellini ogni loro debito residuale, che successivamente fu riconosciuto ascendere a lire 463,212. 2. 3.

Attesochè infatti questa sopravvenuta condonazione che per una parte, o minore, o maggiore che fosse, formava a favore del sig. Buccellato titolo di pagamento conforme non controvertevasi neppure dai sigg. Dupouy, portò necessariamente una alterazione sostanziale allo stato, in cui erano le cose all'epoca della emanazione delle referite Sentenze, poichè laddove in detta epoca non aveva il sig. Buccellato pagato in conto del suo debito se non che l' importare dei beni consegnati in forza dell' Istrumento dei 2. Aprile 1822. venne in progresso a formarsi a suo favore altro titolo di pagamento per quelle rate di condonazione, che al medesimo era incontrastabilmente dovuta, e venne così a distruggersi radicalmente il fondamento, sopra di cui appoggiò la prima Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio nel 14. Ottobre 1825. la sua condanna a carico del detto sig. Buccellato.

Attesochè questa variazione sostanziale di cose, la quale autorizzava il sig. Buccellato ad opporre in linea di compensazione la somma abbuonatali dalla Sovrana munificenza costituiva una eccezione efficace a paralizzare il suo debito doveva ugualmente reputarsi efficace a trattenere il corso della preindicata Sentenza mentre è certo in ragione, che qualunque sia il favore che regolarmente si accorda alle cose giudicate resultante da più confermate Sentenze, può ben però nel successivo Giudizio esecutivo delle medesime opporsi validamente l'eccezione della compensazione come inerendo alla disposizione del Testo nella *Legge 2. Cod. de Compensat. stabilisce la Ruota Romana cor Ludovis Dec. 342. N. 1. et segg.*

Attesochè invano per parte dei sigg. fratelli Dupouy pretendevasi di sostenere, che la somma, che nel reparto della con-

cessa condonazione apparteneva al sig. Buccellato non potesse imputarsi in estinzione delle rate semestrali, al pagamento delle quali era stato condannato colle referite Sentenze del 14. Ottobre 1825. e del 15. Aprile 1826., poichè ritenuto in fatto che le Sentenze medesime condannarono il sig. Buccellato al pagamento delle rate scadute, e ritenuto ugualmente in fatto, che il debito da pagarsi da esso in rate altro essere non poteva che il di lui debito residuale, come chiaramente dimostra il contenuto nel privato Chirografo del 14. Agosto 1823. ove al §. 6. si legge „ ivi „ Ogni rimanente somma „ che resterà a debito del sig. Luigi Ruggero Buccellato fatti i „ suddetti pagamenti, e detratte le somme che verserà in conto „ del comun debito alla Regia Cassa di Sconto per la somma che „ sarà da resultare dalla liquidazione finale al termine delle ope- „ razioni pattuite nell'Istrumento del 2. Aprile 1822 sarà pagata „ dal sig. Buccellato, e dai sig. Dupouy accettate a rate mensuali „ non minori di lire 3000. per ciascuna rata „ forza era il concludere che in questo debito unicamente doveva cadere l'imputazione ridetta, mentre il solo buon senso, e la ragione naturale persuade chicchesia che quanto può plausibilmente farsi questione di imputazione nella verificata esistenza di due, o più debiti, altrettanto una simil questione si manifesta improponibile, qualunque volta, come nel caso non si verifichi che un solo debito;
2 quel debito rimanente cioè che a tenore del rammentato Chirografo doveva per convenzione espressa pagarsi da esso a rate mensuali non minori di lire 3000. per ciascuna rata.

Attesochè anche più infruttuosamente potevano i sigg. Dupouy augurarsi di insinuare che il debito delle rate scadute non era quell'unico debito residuale che rimaneva a carico del sig. Buccellato, qualunque volta un tal debito doveva essere ai termini del riportato Chirografo il risultato di una precedente liquidazione, poichè si fatte avvertenze, che cioè il debito residuale del sig. Buccellato dovesse essere il resultato di precedente liquidazione anzichè favorire l'assunto dei sigg. Dupouy si ritorceva invece manifestamente contro di essi; quando infatti le Sentenze del 14. Ottobre 1825 e 16. Aprile 1826. condannarono il sig. Buccellato al pagamento delle rate scadute, come è possibile immaginare che esse procedessero nel sistema dei sigg. Dupouy a condannare il sig. Buccellato al pagamento di un debito che doveva resultare da una precedente liquidazione senza che di tal liquidazione si fosse verificata la preventiva esistenza! Ragionando in tal
3 modo converrebbe contro tutti i principii di ragione supporre che le Sentenze avessero decretato il pagamento di un debito depen-

dente da una condizione non per anco purificata, e conseguentemente converrebbe addebitare le Sentenze medesime di una dichiarazione assurda, ingiusta, ed iniqua contraria a quella presunzione di giustizia che favorisce le Sentenze, e molto più quelle che per la loro conformità han potuto meritare di essere elevate al grado di vere, e proprie cose giudicate esclusive di qualunque ordinario reclamo; reclamo che se per disposizione della Legge si debba riconoscere improponibile dirimpetto a colui il quale rimase succombente, assai più diviene irragionevole a riguardo di coloro, i quali come nel caso i sigg. Dupouy sono rimasti vittoriosi, e ne hanno pur anco domandata la giudiciale esecuzione. 4

Attesochè non è poi vero che non rimanesse verificata la liquidazione precedente al debito residuale convenuto pagarsi a rate dal sig. Buccellato. La Ruota attestò la preesistenza di tale liquidazione, mentre nei suoi motivi si espresse „ la liquidazione fatta„ E bene la Ruota dichiarò avvenuta la detta liquidazione comunque di essa non esistesse un atto formale, e solenne mentre i dati che dovevano servire di base alla medesima, e che dalla Ruota furono enunciati nelle sue considerazioni erano talmente semplici, certi, e indubitati che dovevano far considerare, come di fatti avvenuta quella liquidazione che solo poteva col mezzo di semplice operazione di calcolo effettuarsi, essendo noto a chiunque che a tutti gli effetti di ragione deve considerarsi come liquido anche quel debito che può facilmente, e con celerità liquidarsi come avverte la *Rota Romana cor. Olivatio Decis.* 495. *N.* 1. *E la nostra antica Rota in Thesaur Ombros. Dec.* 17. *N.* 15. *T.* 11. 5

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Luigi Ruggero Buccellato, e male essere stato giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì 27. *Marzo* 1828. *proferita a favore dei sigg. fratelli Dupouy, quella perciò essersi dovuta revocare siccome revoca in tutte le sue parti, e viceversa essersi dovuta, e doversi confermare la Sentenza del Magistrato Supremo proferita a favore del sig. Luigi Ruggero Buccellato sotto di* 7. *Febbraio* 1827. *quale ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna i sigg. fratelli Dupouy a favore del signor Luigi Ruggero Buccellato nelle spese giudiciali di seconda e di terza Istanza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi,

Cav. Luigi Mattenucci, e Luigi Matani *Relat.*, *Consiglieri.*

DECISIONE XLVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Notificat. irregular. diei 20. Martii 1828.

IN CAUSA LAMPRONTI E SUSINI

Proc. Mess. Vincenzo Torracchi — Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni

ARGOMENTO

La morte di alcuno dei Collitiganti sospende il Giudizio, e gli altri nel riassumerlo debbono notificare alla persona dell' Erede del Litigante defonto l'atto di riassunzione.

SOMMARIO

1. 3. 4. 5. *Quando il Giudizio resta sospeso per il cambiamento della persona di alcuno dei Collitiganti, la parte superstite, che vuol riassumerlo deve notificare l'atto di riassunzione al principale nel modo, che si notificano le domande.*

2. *Quando la riassunzione della causa vien fatta dalla parte mancata al Giudizio, la notificazione basta che sia fatta al Procuratore della parte contraria.*

6. *Il Giudizio deve proseguirsi nel modo, ch'è stato cominciato.*

7. 8. *Non può l'attore a cosa non più intera variar modo di agire a danno di quelli, contro dei quali egli la sua azione diresse.*

STORIA DELLA CAUSA

Era vegliata in due Istanze una causa fra il sig. Pasquale Susini da una, ed i sigg. Elia Hanau di Ferrara, e Dott. Cesare Lampronti di Firenze dall'altra parte sulla validità, o invalidità di un arresto commesso dal Susini nella persona di Hanau suddetto per il rilascio del quale erasi costituito garante il sig. Dott. Cesare Lampronti.

Queste due Istanze erano terminate colle Sentenze conformi proferite dal Regio Magistrato Supremo ne' 12. Settembre 1821. e dalla Regia Ruota nei 15. Maggio 1823. in ordine alle quali ri-

mase definitivamente dichiarato la nullità del detto arresto quanto ad Hanan, e la conseguente liberazione del garante sig. Lampronti.

Ma quando la lite sembrava così terminata novellamente risorse per opera del Susini il quale deducendo vari mezzi di nullità contro la confermatoria Sentenza ruotale, ottenne di fatto dal Supremo Consiglio nel 14. Luglio 1824. l'annullamento di questo giudicato, e quindi la Causa medesima ripropose avanti la Ruota, tanto contro Hanan, quanto contro il sig. Dott. Cesare Lampronti con Scrittura di Atti del 3. Agosto 1824.

Nella pendenza di questa nuova Istanza mancò di vita il sig. Dott. Lampronti, ed il di lui Procuratore M. Baldi, quindi il Susini procedè alla riassunzione della Causa sospesa avanti l'istessa Ruota tanto contro Hanau, quanto contro il signor Iacob Lampronti come figlio, ed erede del defunto sig. Dott. Cesare

La notificazione di questo atto quanto ad Hanau venne eseguita in persona di M. Brandi; il quale aveva ritenuta in addietro la di lui rappresentanza legale.

In seguito delle dichiarazioni fatte negli atti da M. Brandi, che egli aveva desistito dalla rappresentanza del sig. Hanan, il Susini procedè a nuova riassunzione notificabile ad Hanau stesso in Ferrara, e motivata da questa circostanza particolare della cessazione dalle sue funzioni del di lui Procuratore M. Brandi.

In tale stato di cose venne portata la Causa alla pubblica Udienza. Siccome però la presenza di Hanau al Giudizio di che si trattava era sommamente dell'interesse del Lampronti per le ragioni resultanti dalla posizione di cose sopracceonate, così fu il medesimo sollecito di verificare se come appartenente, così realmente, e legittimamente la causa stessa fosse riassunta, e succedesse anche dirimpetto al medesimo: E poichè non potesse persuadersi della legittimità di questa riassunzione, elevò per questo una contestazione incidentale nel modo, e termine resultanti dalla Scrittura di ragioni, istanza, e citazione de' 10. Dicembre 1827., concludendo colla medesima, che fosse dichiarato non potersi procedere nel merito della causa, prima che per parte del Susini non fosse adempita, e giustificata l'opportuna regolarizzazione degli atti di fronte ad Hanau.

Portato quest'incidente alla pubblica udienza negli 11. Dicembre 1827. la Ruota nella prima degustazione del medesimo, e sulle Istanze spiegate a voce dal Procuratore del Susini adottò la misura di riunirlo provvisoriamente al merito sotto il riservo della disgiunzione, siccome fece col Decreto di detto giorno. Ma sull'e-

sperimento di detto riservo immediatamente promosso da Lampronti
con Scrittura de' 19. Dicembre successivo procedè la Ruota medesima, non ostante le contrarie eccezioni contenute in specie nella Scrittura de' 20. Dicembre 1827. alla disgiunzione del medesimo mediante il Decreto degli 8. Gennaio 1828. ormai facente stato contro il Susini per il decorso del termine ad appellare.

La Ruota esaminata la questione decise come segue.

MOTIVI

Attesochè quando nel Giudizio il cambiamento accade nella persona dei Collitiganti per cui siasi fatto luogo nei modi legali alla sospensione del termine dell'Istanza, la riassunzione che di questa voglia farsi dalla parte rimasta in Giudizio, deve esser notificata al principale, o principali nel modo, e con le forme, che sono state prescritte per la notificazione delle domande, a dif-
1 ferenza del caso in cui questa riassunzione venga fatta dalla parte
ch'è mancata al Giudizio, mentre in allora basta che la medesima venga notificata al Procuratore *Art.* 128., 129. *del Regola-*
2 *mento di Procedura*.

Attesochè ritenuti questi principii non poteva non ravvisarsi evidentemente irregolare quella riassunzione che il Susini, parte rimasta in Giudizio pendente avanti la Ruota tra di esso, e il Dott. Cesare Lampronti, fece con l'atto del 21. Marzo 1827. tanto contro il sig. Iacob Lampronti figlio, ed erede del suddetto Dott. Cesare, quanto contro il sig. Elia Hanan, nella circostanza che il Lampronti Padre, e così l'altra parte con cui verteva la Causa era mancato alla vita, imperocchè peccò quest'atto di riassunzione in quanto ad Hanan del difetto della speciale notificazione alla di lui persona precettivamente ordinata dalla Procedura, non potendo valutarsi l'altra notificazione fatta al di lui Procuratore, anche allorquando avesse egli di fatto perseverato nella rappre-
3 sentanza di Hanan.

Attesochè le medesime ragioni concorrevano per dover riconoscere in egual modo irregolare anche la nuova riassunzione, che contro le medesime persone fece il Susini con il successivo atto del 30. Aprile 1827., mentre sebbene questo fosse specialmente diretto come contro Iacob Lampronti così contro Elia Hanan, esclusa ogni rappresentanza sì dell'uno, che dell'altro da ogni Procuratore legale, pur nonostante non erasi fatto costare, che come lo fu alla persona del Lampronti così fosse stato notificato alla persona dello stesso Hanan. Ed oltre di
4 questo poi era da avvertire che tale riassunzione dirimpetto ad

Hanau non poteva considerarsi per quella riassunzione alla quale necessariamente aveva aperto l'adito la morte del Dott. Cesare Lampronti, quale avvenimento non era neppure in essa rammentato, mentre come causali della medesima non si trovan notate che la contumacia d'Iacob Lampronti, e la dichiarazione del Dottor Brandi di aver cessato dalla rappresentanza d'Hanau.

Attesochè la irregolarità di questa seconda riassunzione quando pur dalla morte di Lampronti dovesse considerarsi causata, non poteva considerarsi sanata dalla notificazione fatta ad Hanau di un Decreto di questa Ruota de' 29. Maggio 1827. col quale gli venne assegnato il termine di giorni 20. ad avere costituito Procuratore sulla domanda fatta dal Susini con la enunciata Scrittura di nuova riassunzione del 30. Aprile 1827.; Imperocchè o si era veramente inteso con la notificazione di questo Decreto di supplire alla notificazione della riassunzione, che erasi fatta, e che doveva farsi per la morte del Dott. Cesare Lampronti, ed in tal caso questa riassunzione non cessava di essere irregolare, mentre quando la Procedura ordinava, che dalla parte, rimasta in Giudizio, e riassumente, dovesse notificarsi al principale, o principali la riassunzione, ossia quell' atto nel quale „ ivi „ (Art. 127.) .... siano in„ dicate la persona, o persone, che riassumono, e quelle contro le quali „ si riassume, e le respettive loro qualità, come vien prescritto per le do„ mande; E dovrà in quest'atto narrarsi la seguita variazione, e chiu„ dersi colla Istanza che contenga la domanda principale, se verrà „ fatto per parte dell' attore, o la reiezione della domanda, se sarà fatto „ per parte del reo convenuto: Chiaro appariva che non poteva considerarsi notificato l'atto di riassunzione con la notificazione di un Decreto, il quale si limitava alla semplice assegnazione di un termine a costituir Procuratore sopra le domande contenute nell' atto di riassunzione, senza che neppure il menomo cenno s' indicasse del tenore delle domande medesime, non che delle cause per le quali a questa riassunzione erasi proceduto. Ossivero, come ricongiungendo il tenore di questa seconda riassunzione con quello del Decreto stesso, sembrava più probabile, la parte del Susini nella dimissione del Dott. Brandi già Procuratore di Hanau ravvisando, sebbene impropriamente, quel cambiamento nella persona del Procuratore, di che si ragiona nell' Art. 132. della nostra Procedura, aveva inteso con la notificazione, di quell' atto che vien prescritto nell' articolo medesimo; E neppure a questo scopo servir poteva la notificazione del Decreto medesimo, nel quale non che nei sentiti che lo precedevano nulla si ravvisava di quelle enunciative, che doveva espressamente contenere l'atto suddetto.

Attesochè in questi termini era forza il concludere, che fino a qui non erasi fatta per parte del Susini una legale riassunzione dell'istanza contro di Hanau, sia nel rapporto dell'avvenuta sospensione della medesima per la morte del Dott. Cesare Lampronti, sia nell'altro rapporto dell'avvenuto cambiamento nella persona del suo Procuratore quando come tale si fosse potuto ravvisar quello della di lui dimissione.

Attesochè riconoscinta così l'irregolarità di qualunque riassunzione, sembrò ben strano alla Ruota ciò che per parte del Susini andavasi deducendo, onde eliminare le conseguenze sulla non competenza del dritto in Iacob Lampronti ad opporre nell'attual Giudizio l'irregolarità medesima, quasichè in questa opposizione egli volesse valersi del gius del terzo, ò sia del gius di quell'Hanau, il quale potesse anche oggi impunemente trascurarsi dallo stesso Susini, ove gli fosse piaciuto di non più tenerlo in causa; Imperocchè ritenuto in fatto, che il Susini Attore fino dalla prima Istanza aveva diretta e continuata la Procedura fino al termine della medesima tanto contro Lampronti, quanto contro Hanau, e che allora egualmente in appello aveva sempre contro ambedue diretti tutti gli atti; Che attore non meno nel Giudizio di nullità avanti il Supremo Consiglio, e contro Lampronti, e contro Hanau aveva sempre continuata la Procedura; E che finalmente contro di questi aveva riassunto, e continuato il Giudizio dopo l'annullamento del precedente giudicato ruotale fino al cambiamento avvenuto nelle persone dei litiganti, e dei loro Procuratori; si manifestava tosto evidente che fra Susini, e Lampronti, ed Hanau era intervenuto quel quasi contratto giudiciale dalla contestazione della lite, in forza del quale Susini fino all'esito definitivo del Giudizio non poteva a meno di tenere in causa tanto Lampronti, quanto Hanau, mentre di regola il Giudizio
6 deve essere proseguito nel modo con cui è stato cominciato *Carleval de Iudic. T. 2. Disput. jur. Lib.* 1. *Tit.* 2. *Num.* 11., e non può esser dato all'attore a cosa non più intera di variar modo di agire in danno di quelli contro dei quali egli la sua azione diresse, i quali ormai hanno aquistato un gius quesito *Tes. del Fori Tos. T.* 2. *Dec.* 40. *N.* 2. Ed era quindi forza il con-
7 cludere che Lampronti non deduceva nel caso il gius del terzo, ma il gius proprio, e quel suo gius proprio nascente dal quasi Contratto, dalla natura, ed indole di quella obbligazione per la
8 quale era stato convenuto in Giudizio.

Per questi Motivi

Inerendo alla Scrittura di ragioni Istanza, e citazione esi-

li

bita per parte del sig. Iacob Lampronti sotto dì 10. Dicembre 1827. Dichiara costare dell' obbligo nel sig. Pasquale Susini di procedere nella riassunzione della Causa di che si tratta in modo da indurre la legittima presenza alla medesima del sig. Elia Hanau di Ferrara: Costare inoltre dell' insufficenza a ciò nello stato attuale degli atti dal medesimo commessi, ed in conseguenza non esser luogo, nè potersi procedere dal sig. Susini suddetto nel merito della causa medesima fino che Egli non abbia adempito, e giustificato l' adempimento, nei modi di ragione di quello, e quanto sia necessario ed opportuno all'oggetto sopraindicato. E detto sig. Susini condanna nelle spese dell' incidente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Auditori.*

DECISIONE XLVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Inibitoriae diei 30. Septembris 1828.

IN CAUSA BARAGLIA E TABUCCHI E PRINCIPE ALDOBRANDINI

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Pietro Valli

Avv. Illmo. Sig. Vincenzio Giannini — Avv. Illmo. Sig. Cesare Capoquadri

---

ARGOMENTO

Il Proprietario di una Tenuta di beni padulosi, sopra dei quali sono alcuni, che hanno dei diritti di servitù, se acconsente, che altri facciano negli stessi beni dei lavori contro l' Inibitoria del Giudice, e contro l' obbligazione assunta d'impedire, che siavi eseguito alcun lavoro, è tenuto alla rigorosa purgazione degli attentati.

SOMMARIO

1. *La moltitudine dei lavori in Terreni paludosi, il molto tempo impiegato in eseguirli, la somministrazione dei semi per seminarli, e la successiva divisione della raccolta, fanno presumere, che i lavori se non ordinati, fossero almeno consentiti dal Proprietario.*

2. 4. *Il Proprietario di un Terreno, che si è obbligato di non farvi alcun lavoro, e d'impedire che altri ivi ne siano fatti, l'omissione di quei mezzi atti ad impedirli lo rende colpevole degli attentati.*

3. *In quelle cose, le quali hanno un tratto successivo, non basta incominciare, ma bisogna progredirne, e continuarne fino all'ultimo l'adempimento.*

5. *Non giova a taluno di aver fatto qualche cosa, quando ciò che ha fatto non è concludente, nè efficace.*

6. *Ogni qualvolta è stato eseguito un fatto contro l'Inibitoria del Giudice, l'attentato è subito posto in essere.*

7. *Il Proprietario di un Fondo, che divide la Raccolta con quelli, che lo hanno lavorato contro l'Inibitoria del Giudice, è tenuto alla rigorosa purgazione degli attentati.*

STORIA DELLA CAUSA

Sopra i Beni palustri, e boschivi della Tenuta di Vecchiano già spettante allo Scrittoio delle Reali Possessioni, gli abitanti delle cinque Comunità della Valle del Serchio godevano da tempo immemorabile diverse servitù, fra le quali primeggiava quella del pascolo per il loro Bestiame bovino, e cavallino.

Il defunto Cardinale Gregorio Salviati, che fu per molti anni affittuario della Tenuta, ne divenne il Compratore, e il padrone nel 1784.

A lui venne nel Contratto espressamente addossato l' obbligo di sopportare tali servitù, in compenso delle quali gli fu accordata, secondo la stima dei Periti una diminuzione di Scudi 17,000. sul prezzo della Tenuta.

Dal Cardinale Salviati fece passaggio la Tenuta medesima nella Duchessa d' Atri di lui Sorella, e da questa nel Principe Don Francesco Borghese Aldobrandini.

Il Contegno dei Ministri, ed Agenti del nuovo Possessore è stato sempre diretto ad impedire l'esercizio delle servitù competenti ai Comunisti, e fino dal principio del corrente secolo ha somministrato motivo di lamenti, e contestazioni giudiciali.

Col pretesto di ridurre a cultura terreni, che non erano suscettibili di coltivazione, gli Agenti del Principe Aldobrandini facevano dissodare, e lavorare in certi tempi dell'anno le terre paludose, e boschive, gettando-

vi alla ventura la Sementa del Granturco, dividendo co' Lavoranti il profitto della raccolta, talchè niuno o ben piccolo spazio restava ai comunisti per il pascolo del loro Bestiame.

Questi lavoranti autorizzati dagli Agenti della Tenuta appartenevano alla classe dei non Possidenti, e dei miserabili Abitanti delle cinque Comunità, e dei luoghi circonvicini, i quali essendo privi di bestiami, ed avendo bisogno di vivere con la fatica delle proprie braccia, si dedicavano alla fallace, ed incerta coltivazione del padule, senza prender cura del danno che da tali sovente infruttuosi lavori risentiva il bestiame dei Possidenti per la diminuzione, e mancanza del Pascolo.

Una Nota delle persone addette alla lavorazione del padule si teneva nella Fattoria di Vecchiano, e venivano da essa considerati come lavoratori mezzaioli, o Coloni parziarii, mentre era loro somministrato il seme del Granturco, e da loro riceveva la fattoria alla raccolta, oltre la restituzione del seme, la metà del prodotto.

La consuetudine colà stabilita portava, che per l'ammissione di un individuo nella Lista dei Lavoratori, era necessaria la licenza, ed il Consenso anche verbale dei Ministri della Fattoria, e questa licenza accordata una volta per un anno, s'intendeva concessa anche per gli anni successivi, e conservava il suo effetto finchè non fosse stata espressamente revocata.

Invaso per tal modo il padule dalla moltitudine dei miserabili abitanti delle cinque Comunità, e dei contorni, che nella buona stagione spargevano sull'ingrato terreno il proprio sudore per trarre un mezzo di sussistenza, che spesso veniva lor tolto dalle pioggie intempestive, il bestiame dei Possidenti Comunisti, cui non rimaneva pascolo sufficiente nella superficie non lavorata, veniva allontanato dal suolo ridotto a cultura non solamente per mezzo di steccati, o imperticati a tale oggetto espressamente inalzati dagl'inservienti della Fattoria attorno ai luoghi soggetti alla lavorazione, e sementa ma anche per mezzo delle guardie e dei così detti *Badatori* della Fattoria medesima, che avevano l'incarico d'invigilare alla conservazione delle Raccolte.

Quindi per provvedere all'interesse dei Comunisti possidenti si trovarono negli scorsi anni costretti gli Appellanti Tabucchi, e Bargaglia ne Nomi allo sperimento giudiciale dei loro diritti, e con Atto d'Inibitoria del 6. Maggio 1825. presentato nel Tribunale de'Bagni di S. Giuliano inibirono al sig. Principe Aldobrandini, ed ai ministri della sua Fattoria di eseguire, o permettere ad altri sopra le terre paludose, e boschive della Tenuta qualunque lavorazione, o sementa, che tendesse a pregiudicare ai loro diritti di servitù.

Continuando i lavori malgrado l'Inibitoria, domandarono gl'Inibenti la purgazione degli attentati.

Opposero gl'Inibiti la pretesa inefficacia dell'Atto Inibitoriale non essere accompagnata dal Decreto del Giudice.

Ma per due conformi Sentenze fu dichiarato, che il disprezzo della

semplice Inibitoria era sufficiente per dar luogo alla domandata purgazione di Attentati.

Per la verificazione dei fatti ebbe luogo il primo accesso giudiciale il di cui resultato corrispose alle mire dei Comunisti, poichè nell' Atto di tale accesso gli Agenti della Tenuta concordarono l' esistenza degli attentati

Ma questi continuarono non ostante la confessione degli Agenti, e fu perciò riunovato dai comunisti la domanda di purgazione.

Protestarono gli Agenti del Principe tanto contro i Comunisti, quanto contro la Comunità intervenuta al Giudizio, dei danni, che loro recava la inibitoria, mentre impediva la coltivazione di quei terreni, che essi sostenevano aver sempre pacificamente, e senza contrasto coltivati domandando la manutensione nel quasi possesso di coltivarli.

Per conoscere, e distinguere i Beni sopra i quali supponevano i Ministri della Tenuta di aver sempre fatto le Coltivazioni, e di essere conservati nel quasi possesso di continuarle pendente il Giudizio, fu ordinato dal Giudice dei Bagni di S. Giuliano un' accesso sulla faccia del luogo.

Ed alle istanze dei Comunisti fu parimente ordinato, che l' accesso fosse diretto anche alla verificazione degli attentati, dei quali si lagnavano i medesimi Comunisti.

Nell' atto di tale accesso eseguito nell' Aprile 1828, ebbe luogo fra le Parti un concordato giudiciale, in cui fu convenuto, che i lavori eseguiti fino a quell' epoca in disprezzo dell' inibitoria dei Comunisti erano veramente attentati, e gli Agenti del Principe si obbligarono a purgargli pagando le spese dei Giudizi relativi.

Fu parimente pattuito fra le Parti, che pendente la Lite, e fino alla definitiva risoluzione di essa, una parte del Terreno palustre indicata nell' accesso medesimo, e che sarebbe stata precisamente, e dettagliatamente descritta in una Relazione e pianta del Perito Ingegnere sig. Tellini presente a tale accesso, fosse rilasciata ai lavori di coltivazione, e l' altra parte di detti Terreni indicata, e da descriversi come sopra si riserbasse al pascolo, e rimanesse soggetta alla Inibitoria del 6. Maggio 1825.

Ma nonostante il concordato i lavori continuarono anche sul Terreno riservato al pascolo ed i Comunisti se ne lagnarono con Atto giudiciale del 23. Maggio 1826.

Rimesse il Perito la sua Relazione e pianta nel 6. Giugno detto.

E dietro una Scrittura d'Istanza concordata dalle Parti, e firmata dai loro Procuratori fu proferito dal Tribunale de' Bagni nell'istesso giorno un Decreto, che approvò la Relazione del Perito, e dichiarò, che il terreno riserbato al pascolo fosse soggetto all' Inibitoria del 6. Giugno 1825. e gli Agenti della Fattoria Borghese non solo non potessero eseguire, o fare eseguire sopra il medesimo veruna lavorazione in pregiudizio del pascolo, alla pena degli attentati, ma fossero ancora tenuti *d' impedire con tutti i mezzi permessi dalle Leggi, che tali Lavori venissero eseguiti da altri.*

Neppur questo decreto bastò per impedire la continuazione dei lavori nel Terreno soggetto alla Inibitoria.

Fu quindi presentata dai Comunisti nel 20. Giugno 1826. una nuova domanda di purgazione di attentati, a dispetto della quale si proseguì la coltivazione.

Contestata la Lite fra le Parti sulla purgazione di tali attentati emanò sotto di 12. Luglio 1826. la seguente Sentenza del Tribunale de' Bagni di S. Giuliano, « ivi « Dice aver potuto, e potere gli Attori Giovanni Bar« gaglia, e Filippo Tabucchi domandare, ed ottenere contro Sua Eccel« lenza Don Francesco Borghese Principe Aldobrandini, e di lui Agenti « alla Fattoria di Vecchiano la purgazione degli attentati da essi reclama« ti negli Atti, e perciò doversi tanto la prefata Eccellenza Sua, quanto i « detti di lui Agenti condannare, come con la presente Sentenza condan« nò e condanna ad eseguire la detta purgazione nei modi, e forme, che « verranno dichiarate in seguito, e tal dichiarazione ferma stante, all'og« getto di constatare in specie i detti attentati, ordinò, ed ordina, che « il Perito sig. Carlo Pellegrino Tellini, che nomina a questo effetto, con « la scorta della Perizia, e della pianta precedente da esso fatta, ed esisten« te negli Atti, si porti sulla faccia del luogo, e quivi verifichi, e stabili« sca i punti precisi, sui quali i detti attentati sono stati commessi, rimet« tendo nel tempo, e termine di giorni otto in quella Cancelleria la sua « giurata Relazione per farne quel capitale, che sarà di ragione. E final« mente condanna i detti Convenuti solidalmente nelle spese del presente « Giudizio, e nei danni da liquidarsi nel suo congruo Giudizio; riservando « ai medesimi convenuti i loro diritti tali quali per richiamare in rilevazio« ne nel suo congruo Giudizio quelli, che essi hanno asserito aver lavo« rato nel Terreni in questione.

Ma portata in appello la Causa avanti la Ruota di Pisa, dietro l'esame di una turba di Testimoni hinc inde indotti, fu revocata la suddetta Sentenza con altra del 26. Settembre 1827.

Reclamarono da tal Sentenza i Comunisti avanti il Supremo Consiglio all'Udienza del quale chiamata, e discussa la Causa, fu decisa nel modo che segue.

Motivi

Attesochè è un fatto certo, e indubitato che gli Uomini delle cinque Comunità esistenti in Val di Serchio e conosciute sotto i Nomi di Filettole, Avane, S. Alessandro a Vecchiano, Rodica, e S. Frediano a Vecchiano avevano il diritto di godere, ed avevano da tempo antichissimo goduto più e diverse servitù, e segnatamente la servitù del pascolo nei Beni del padule, o Fattoria di Vecchiano, che con i Contratti del 5. Gennaio 1576. e 9. Agosto 1578. rogati dal Notaro Lorenzo Sani furono venduti dalla Mensa Arcivescovile di Pisa quanto al Dominio diretto, e da dette Comunità quanto al Dominio utile al Granduca Francesco Primo dei Medici, e

che dallo Scrittoio delle Reali Possessioni col Contratto del primo Dicembre 1784. furono rivenduti al Cardinale Gregorio Salviati, da cui passarono nella Famiglia Borghese di lui Erede, e che sono attualmente posseduti dal sig. Principe Aldobrandini.

Attesochè nonostante le servitù come sopra competenti ai Popoli delle dette Comunità di Val di Serchio il sig. Principe Aldobrandini, e i di lui Agenti crederono e credono d'aver diritto di poter ridurre a cultura i Beni della Fattoria, lo che, come pregiudiciale alle loro servitù impugnavasi, e impugnasi dai Comunisti.

Attesochè gli uomini delle anzidette Comunità rappresentati dai sigg. Giovanni Baraglia, e Filippo Tabucchi, non meno che i sigg. Gonfaloniere, e Priori componenti il loro Magistrato Comunitativo nel 6. Maggio 1825. per gli Atti del Tribunale dei Bagni di S. Giuliano, intimarono il sig. Principe Don Francesco Borghese Aldobrandini, e i di lui Agenti alla Fattoria di Vecchiano a desistere immediatamente dal fare dei fossi nelle terre padulose di detta fattoria, a non permettere ad alcuno sotto qualunque pretesto di vangare, e seminare nelle dette terre padulose, di non ridurre a coltivazione le terre macchiose, e in una parola di non fare alcuna operazione tendente a pregiudicare ai diritti di servitù competenti agli intimati, e agli Interessati.

Attesochè ad onta di cosiffatta inibitoria furono fatti eseguire dagli Agenti varii lavori di coltivazioni nel padule di Vecchiano, che diedero luogo a una domanda di purgazione di attentati per parte dei Comunisti contro il Principe Aldobrandini; nel qual Giudizio fu ordinato dal Tribunale de Bagni di S. Giuliano nel 10. e fu eseguito dal Perito Giudiciale Carlo Pellegrino Tellini coll'intervento del Giudice, e delle Parti Litiganti nei 13. 18, e 19. Aprile 1826. un accesso sulla faccia del luogo per verificare, se, ed in qual parte di detta Fattoria erano, e come erano stati fatti i lavori, dei quali come attentati domandavasi la purgazione.

Attesochè nell'atto di detto Accesso, in cui restò verificata la esistenza, la qualità, e quantità dei lavori eseguiti dopo la detta Inibitoria nei Beni della Fattoria di Vecchiano, fu posta anco in essere fra le Parti una Convenzione approvata poi con Decreto del 10. Giugno 1826. mediante la quale fu concordato, e stabilito, che una porzione di detti beni fossero provvisoriamente, e fino alla Decisione della Causa nel merito rilasciati alla vangatura, e Sementa del sig. Principe proprietario della Fattoria, che un'altra porzione fosse riservata alle servitù competenti ai Comunisti, e che rapporto a questa seconda porzione di beni riservata alle servitù dei Comunisti dovesse restare in tutto il suo vigore l'Inibitoria del 6. Maggio 1825. con obbligo espresso del Principe, e de'suoi Agenti non solo di non fare eseguire alcuno dei lavori accennati, ma ancora d'impedire con tutti i mezzi dalle Leggi permessi, che venissero eseguiti da altri.

Attesochè anche dopo questa convenzione si proseguì a vangare seminare, e raccogliere nei Beni, che dalla suddetta convenzione erano stati

riserbati alle servitù competenti ai Comunisti lo che diede luogo ad un nuovo Giudizio di attentati, nel quale emanarono due Sentenze; la prima del Tribunale dei Bagni di S. Giuliano in data del 12. Luglio 1826. che dichiarò esser costato, e costare degli Attentati commessi dal Principe Aldobrandini, e per esso dai di lui Agenti, e gli condannò alla loro purgazione; e la seconda della Ruota di Pisa in data del 26. Settembre 1827. che dichiarò non costare dei detti attentati, ed assolvè il nominato sig. Principe Aldobrandini, e i di lui Agenti dalle cose contro di essi domandate dai Comunisti.

Attesochè nel conflitto di queste Sentenze portata la Causa in terza, ed ultima Istanza, il Supremo Consiglio è rimasto convinto, che i lavori, dei quali era questione, fossero veri, e propri attentati commessi in disprezzo dell'Inibitoria del 6. Maggio 1825. tenuta ferma rapporto ai Beni riservati alle servitù dei Comunisti dalla surriferita convenzione come sopra conclusa nell'accesso del 19. Aprile, e dal Decreto del 10. Giugno 1826.

Attesochè a persuadere il Supremo Consiglio, che tale fosse l'indole dei lavori come sopra eseguiti concorrevano i seguenti fatti resultanti dal Processo, cioè.

Primo. Il Deposto di più, e diversi Testimoni, i quali deponevano essere stato ad essi permesso dagli Agenti della fattoria, e dalle guardie da essi dipendenti di vangare, seminare, e raccogliere il Granturco nella massima parte, e quasi in tutta l'estenzione del padule, o sia fattoria di Vecchiano.

Secondo. Il deposto di altri Testimoni, i quali deponevano di aver ricevuto perfino dagli Agenti della Fattoria, e loro dependenti il Seme (come erano soliti riceverlo negli anni antecedenti) per spargerlo nei Beni da essi come sopra vangati, e lavorati.

Terzo. Il fatto non controverso, che si era lasciato sussistere nei Beni così lavorati, il solito imperticato diretto ad impedire ai Bestiami l'ingresso in detti Beni coltivati, e seminati, e il solito capanno, da cui i badatori osservano se alcuna bestia vi s'introduce. Imperticato, e capanno, che al dire dei Testimoni solevano fabbricarsi ogni anno dagli uomini addetti alla Fattoria, e che da qualcuno di detti Testimoni asserivasi essere stati da essi fabbricati anco in quest'anno 1826.

Quarto. Il non avere il sig. Principe e i di lui Agenti mai avanzato alcun ricorso al Tribunale contro gli Autori di simili lavori, il non avere mai implorata la forza delle Autorità competenti per impedirgli, e reprimergli, il non avere in somma praticato veruno di quei mezzi dalla Legge permessi, che nella convenzione del 16. Aprile confermata dal Decreto del 10. Giugno 1826. aveano promesso di mettere in uso per impedire, che tali lavori fossero in quei Beni da altri eseguiti.

Quinto; E l'aver divisa, secondo il solito degli anni antecedenti, con i lavoranti la raccolta del Granturco prodotta dai Terreni lavorati in onta

all' Inibitoria del 6. Maggio 1825, alla convenzione del 19. Aprile; e al Decreto del 10. Giugno 1826.

Attesochè ad abbattere la verità di questi fatti, e la forza delle conseguenze, che ne derivano, non parve al Consiglio meritevole di attenzione ciò, che per parte del sig. Principe Aldobrandini, e dei di lui Agenti andavasi rilevando cioè.

Che i lavori non erano stati eseguiti da essi, nè da persone da essi dipendenti, ma da estranei, e segnatamente da degli individui attenenti alle stesse Comunità di Val di Serchio soliti di venire a vangare anco negli anni precedenti nei Beni della Fattoria.

Che gli Agenti del sig. Principe aveano personalmente, e per mezzo delle guardie di Fattoria, ordinato a quei lavoranti di non cominciare in quell' anno, e di abbandonare i lavori da essi arbitrariamente incominciati nei Beni riservati alle servitù dei Comunisti.

E che alla prima intimazione trasmessa loro da detti Comunisti nel 20. Giugno 1826. essi replicarono, e tosto nel 23. detto, che nonostante la sementa, e la vangatura arbitrariamente fatta da quei lavoranti al di là delle linee di demarcazione stabilite nell' Atto di accesso, non intendevano, che fosse proibito ai Comunisti di valersi del pascolo in detti terreni vangati, e seminati, e che potevano liberamente mandarvi i loro bestiami.

Attesochè parve al Consiglio, che il primo dei suddetti rilievi fatti dal Principe Aldobrandini, e dai di lui Agenti restasse distrutto dal fatto, e dal Gius.

Dal *fatto*; perchè l'immensità dei lavori estesi a quasi tutto il padule, la lunghezza del tempo impiegato nell' eseguirli, che durò dal 19. Aprile a quasi tutto il mese di Giugno, la vista, e la tolleranza dell' imperticato, e del capanno, l' astensione da ogni reclamo, e atto giudiciale contro quei lavoranti, la somministrazione del seme, e la successiva divisione della raccolta formassero un complesso di circostanze da indurre a credere ragionevolmente, che quei lavori benchè fatti da altri fossero però da essi convenuti. *Rota Roman in Geruden Juris sepeliendi super novis attentatis.*
1 29. *Novembre* 1751. *cor Merlino n.* 3.

E dal *Gius*, perchè avendo il sig. Principe e di lui Agenti assunto l' obbligo non solamente di non fare essi, ma eziandio d' impedire con tutti i mezzi dalla Legge permessi, che si facessero anco da altri, l' omissione di tali mezzi gli rendeva colpevoli degli attentati, come se gli avessero essi personalmente commessi *Text. in Leg. qui non fecit* 121. *ff.*
2 *de reg. jur Cyriac* Controv. 519. *n.* 25. *Tom.* 3.

Attesochè parve al Supremo Consiglio che anche il secondo dei rilievi come sopra fatti per parte del Principe Aldobrandini, e dei di lui Agenti restasse annichilato dal fatto, e dal Gius.

Dal *fatto*, perchè sebbene non mancassero Testimoni, i quali deponevano delle inibizioni, delle opposizioni, e delle minacce fatte dagli Agenti, e dalle guardie di fattoria a quei lavoranti, acciò si astenessero, e desi-

stessero dai lavori, altri però, e non pochi Testimoni assicuravano, che ciò
avvenne al principio dei lavori, ma che in progresso niuno disse lor più
cosa alcuna, sicchè poterono tranquillamente riassumere, ed ultimare gl'in-
cominciati lavori. E ciò bastava a rendere inconcludente cotesto primor-
dio della loro opposizione, noto essendo, che in quelle cose, le quali hanno
un tratto successivo, non basta incominciare, ma bisogna progredirne, e
continuarne fino all'ultimo l'adempimento. *Rot. Rom. cor. Celso Decis.* 3
78. num. 10.

E dal *Gius* perchè avendo assunto l'obbligo d'impedire con tutti i
mezzi dalla Legge permessi, che anco da altri si lavorasse in quei luoghi, 4
dovevano il sig. Principe, e i di lui Agenti ricorrere al Tribunale invocare
la di lui Autorità, implorare la di lui forza per tenere a freno gl'inosser-
vanti, e per reprimere gli ostinati ogni qualvolta la stragiudiale, e privata
loro opposizione era da quei lavoranti disprezzata; non giovando a taluno
di aver fatto qualcosa, quando ciò, che ha fatto non è concludente, nè ef-
ficace *Tex. in Leg. 5. ff. de Senat. Consult. Silanian. et Claudian* 5
§. 36.

Attesochè parve al Supremo Consiglio, che anco il terzo dei rilievi
come sopra fatti per parte del sig. Principe Aldobrandini, e dei di lui A-
genti atto non fosse a scusargli dai commessi attentati.

Sì perchè ogni qualvolta è stato eseguito un fatto contro l'Inibitoria
del Giudice, l'attentato è subito posto in essere, e l'esibizione di permet-
tere ai Comunisti di mandar liberamente i loro Bestiami a pascolare nei
beni lavorati, presenta un tardo pentimento, ma non libera dalla pena chi 6
ha offesa l'Autorità del Tribunale.

Sì perchè cotesta esibizione non riparò neppure ai danni arrecati da
quei lavori alle servitù competenti ai Comunisti i quali non poterono nè
far erba fresca nè fare il Serago e il biodo nel padule ridotto a cultura, e
ne anco poterono profittare del pascolo per tutto il tempo, in cui seguì la
vangatura, e finchè non rinacquero l'erbe sotterrate da quei lavori.

E sì finalmente perchè avendo il sig. Principe, e i di lui Agenti divisa
con i lavoranti la raccolta prodotta da quelli attentati, erano venuti a ri-
sentirne il vantaggio, e perciperne il frutto, e quindi a ratificargli, e ad ap-
provargli nel qual caso qualunque esibizione, e renunzia non vale ad esi-
mere l'attentante dalla pena della rigorosa purgazione degli attentati. *Rot.* 7
Rom. in Recent. part. 9. Decis. 196. num. 9.

Per questi Motivi

*Dice bene appellato per parte di Giovanni Baraglia, e Filippo
Tabucchi in proprio, e nei Nomi, che in Atti dalla Sentenza della
Regia Ruota di Pisa del 26. Settembre 1817. ad Essi contraria, e re-
spettivamente favorevole al sig. Principe Don Francesco Borghese
Aldobrandini, e ai di lui Ministri, ed Agenti nella Fattoria di Vec-*

chiano, male con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima revocare in tutte le sue parti, e doversi confermare, siccome conferma la precedente Sentenza del Tribunale de' Bagni di S. Giuliano del dì 12. Luglio 1826. della quale ordina la esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E gli appellati a favore degli appellanti condanna nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali non solo del presente ma anche del passato Giudizio, secondo la liquidazione da farsene.

Così deciso dagl' Illmi Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina rejection. Appellat. 31. *Martii* 1828.

IN CAUSA FREGIATTI VEDOVA MASSARELLI E BERTI E MASSARELLI

Proc. Mess. Carlo Catanzaro — Proc. Mess. Bartolommeo Artimini

ARGOMENTO

Si verifica la conformità delle due Sentenze quando in quella di seconda Istanza è stato dichiarato il Credito in una somma minore a quella, che fu dichiarato nella Sentenza di prima Istanza, perchè nella maggiore somma si contiene certamente la minore, alla quale è stato ridotto il credito reclamato.

SOMMARIO

1. *Le Sentenze di Seconda Istanza sono inappellabili nelle parti, nelle quali sono conformi alle Sentenze di Prima Istanza.*

2. 4. *Quando la Sentenza di Seconda Istanza dichiara, che il Credito domandato ascende ad una somma minore di quella stata di-*

chiarata nella Sentenza di prima Istanza, a riguardo di questa somma minore si verifica la conformità delle due Sentenze.

3. *La* Conformità, *che rende inammissibile l'appello si sostanzia nella* uniformità *della dichiarazioni contenute nella dispositiva delle respettive Sentenze.*

Storia della Causa

Con Sentenza del 16. Agosto 1822. emanata dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo furono condannati Angiolo, e Michelangiolo Massarelli a pagare ai minori Massarelli fiorini 5364. e 12. centesimi.

In esecuzione di detta Sentenza furono detti minori immessi nel possesso di alcuni Beni spettanti ai Debitori mediante altra Sentenza proferita da detto Tribunale di prima Istanza li 19. Settembre 1823.

Quindi nel 6. Agosto 1824. lo stesso Tribunale proferì una Graduatoria nella quale ai detti minori per l'enunciata somma concesse il decimo luogo.

Appellarono i Debitori da tale Graduatoria, e la Ruota di Arezzo con Sentenza del 27. Settembre 1827. tenne fermo detto grado per la minore somma di scudi 901. 5. 6. 4. pari a fiorini 3787. e 39. centesimi.

Anche da tal Sentenza i debitori appellarono, ed in sequela della loro prosecuzione portata la Causa all'Udienza del Supremo Consiglio fu così deciso.

Motivi

Attesochè nel Giudizio instaurato per la distribuzione fra i Creditori dei sigg. Angiolo, e Michel Angiolo Fratelli Massarelli del prezzo di Beni di loro proprietà acquistati dal sig. Don Giulio Chericoni, con Sentenza dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo proferita nei 6. Agosto 1824. fu la sig. Francesca Fregiatti nella sua qualità di Madre, e Tutrice legale dei sigg. Francesco, e Teresa Massarelli di lei Figli minori collocata in duodecimo luogo per un Credito di Lire 11020.

Attesochè da questa Sentenza appellarono i sigg. Angiolo, e Michel Angiolo Fratelli Massarelli chiedendo semplicemente, che fosse ridotta la quantità del Credito per cui fu la Francesca Fregiatti Vedova Massarelli ne NN. collocata nel duodecimo luogo della Sentenza Graduatoria appellata.

Attesochè in ordine a questo appello dei Fratelli Massarelli, la Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Arezzo emanata nei 27. Settembre 1827. in reparazione dichiarò il grado duodecimo dei Creditori Ipotecari dei Fratelli Massarelli doversi accordare alla detta sig. Francesca Fregiatti Vedova Massarelli ne NN. non come Creditrice a tutto il dì 6. Agosto 1824. di Lire 11020. come aveva pronunziato la Sentenza

Graduatoria in quel giorno emanata, ma bensì Creditrice soltanto della minor somma di Lire 6312. 6. 4. pari a fiorini 3787. e centesimi 39.

Attesochè l'appello da questa Sentenza Ruotale interposto da Angiolo, e Michel'Angiolo Fratelli Massarelli, qualora fra le due summentovate Sentenze esista conformità, è di ragione inammissibile, precisa essendo la disposizione dell'Articolo 700. del Regolamento di Procedura nel dichiarare inappellabili le Sentenze di seconda Istanza nelle Parti nelle quali so-
1 no conformi alle Sentenze di prima Istanza.

Ora dal confronto delle due rammentate Sentenze resulta, che il Credito della signora Francesca Fregiatti Vedova Massarelli ne NN. è stato con due giudiciali pronunzie canonizzato nella somma di Lire 6312. 6. 4. pari a fiorini 3787. e centesimi 39. giacchè a questa somma fu portato dalla Sentenza Ruotale come era pure nella somma medesima prefinito dalla Sentenza di prima Istanza, mentre sebbene questa lo avesse fatto ascendere ad una somma maggiore, conteneva al certo la somma minore alla quale fu ridotto dalla Sentenza Ruotale, e quindi a riguardo di questa somma minore si verifica la conformità delle due Sentenze siccome ine-
2 rendo al *Text. in Leg. inter pares* 38. §. 1. *ff. de Re Iudicat et Leg. Siquis* 7. *ff. de Except Rei Iudicat* insegnano *Covarru. Praticar. quaest. Lib.* 1. *Cap.* 25. *num.* 6. *vers. undecimo praedictae Clementinae. Scacc. de Iudic. Lib.* 2. *Cap.* 2. *num.* 576. *confirmatur ista advertentia, et de Appellat quaest.* 17. *limit num.* 32. *Afflict. decis.* 362. *num.* 3. *et* 4. *Testaur decis.* 122. *num.* 10. *et Rot. Rom. in Recent. decis.* 571. *num.* 1. *et plur seg. part.* 18.

Nè ad escludere la conformità che fra le due surriferite Sentenze si riscontra quanto alla somma minore, alla quale dalla Sentenza Ruotale viene ridotto il Credito della sig. Maria Francesca Fregiatti Vedova Massarelli ne NN. giova il rilevare, cha la Sentenza di prima Istanza dei 6. Agosto 1824. non assunse veruno esame delle eccezioni che a diminuire il Credito della sig. Fregiatti Vedova Massarelli ne NN. vennero dedotte dai sigg. Fratelli Massarelli, sul fondamento, che il loro debito era stato nella somma reclamata liquidato da una precedente Sentenza del Tribunale istesso di prima istanza dei 16. Agosto 1822. e perciò sebbene contumaciale non poteva la detta Sentenza de'16. Agosto 1822. essere variata dal Tribunale medesimo; ed al contrario la Sentenza Ruotale dei 27. Settembre 1827. esaminando appunto le giustificazioni delle quali, non si volle far caso in prima Istanza allorchè fu proferita la Sentenza dei 6. Agosto 1824. determinò in una quantità minore il debito dei sigg. Fratelli Massarelli, talchè non essendo le dette due Sentenze emanate sull'appoggio degli stessi fatti, e valutando le stesse ragioni, cessano perciò di essere *conformi* e l'ultima di esse può quindi andar soggetta ad appello.

Poichè la *conformità*, che rende inammissibile l'appello si sostanzia
3 nella *uniformità* delle dichiarazioni contenute nella dispositiva delle respettive Sentenze, qualunque siano le ragioni diverse, che hanno guidato alla risoluzione, o le nuove circostanze di fatto, che sono state successiva-

mente nella ulteriore Istanza giustificate, essendo appunto per supplire alla deduzione di nuovi fatti, e di nuove prove, e di nuovi riflessi, introdotto il rimedio dell' appello, ed è perciò, che nella Sentenza dei 6. Agosto 1824. contenendosi la dichiarazione del debito dei sigg. Fratelli Massarelli nella somma istessa, che fu dichiarata dalla Sentenza Ruotale de' 27. Settembre 1827. mentre nella somma maggiore del debito determinata dalla prima Sentenza, si comprende la somma minore dichiarata dalla Sentenza Ruotale, esiste fra queste due pronunzie quella *conformità*, che impedisce ai fratelli Massarelli l' esperimentare il rimedio ordinario dell' appello proibito sempre ove esiste conformità di Sentenze. 4

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile l' appello interposto, e proseguito per parte dei sigg. Angiolo, e Michel' Angiolo Massarelli con le loro Scritture dei 22. Gennaio, e 7. Febbraio 1828. dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Arezzo del dì 27. Settembre 1827. ad essi contraria e favorevole ai signori Francesca Fregiatti ne Massarelli, e Tommaso Berti ambedue ne NN. ed atteso il vincolo del sangue spese compensate.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Giò. Batista Brocchi *Relatore*,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*.

DECISIONE XII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Praetens. Desertion. Appellat. diei 31. Martii 1828.

In Causa Togneri Grigo' e Togneri Grigo'

Proc. Messer Francesco Serragli — Proc. Mess. Francesco Uccelli

---

Argomento

La domanda di deserzione di un'appello interposto da un Decreto interlocutorio è mal fondata e perciò non può essere accolta; Può bensì domandarsi l'inefficacia dell'appello per l'inadempimento delle forme.

Sommario

1. 3. 10. *La domanda di deserzione d'appello da un decreto interlocutorio è mal fondata, qualunque sia la formalità violata relativamente allo stesso appello.*

2. *Il termine alla interposizione dell'appello dai decreti interlocutori è di rigore circoscritto al decendio.*

4. *L'inosservanza delle forme per gli appelli dai decreti interlocutori rende i medesimi irregolari, ed inefficaci.*

5. *L'omessa deduzione dei motivi nell'atto di appello dai Decreti interlocutori gli rende irregolari.*

6. *La mancanza della prosecuzione nel debito termine, la riproduzione, o allegazione degli atti negli appelli dai decreti interlocutori danno luogo a domandare l'inefficacia degli stessi appelli.*

7. *La deserzione degli appelli dalla Sentenza definitiva viene dalla Legge indotta* ipso jure, *e perciò deve pronunziarsi, ancorchè prima, che sia domandata abbia l'appellante sodisfatto alle formalità.*

8. *L'inefficacia dell'appello dai decreti interlocutori resta riparata dall'appellante con adempiere alle forme anco dopo i termini assegnati.*

9. *Fra la deserzione degli appelli dalle Sentenze definitive*

e l' inefficacia degli appelli dai Decreti interlocutori, passa una marcata differenza.

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Valentino, Matteo, Filippo, e Domenico fratelli Togneri Grigò con atto dei 6. Luglio 1827. appellarono da una Sentenza interlocutoria contro di essi proferita dalla Regia Ruota di Pisa nel 15. Giugno precedente, e nello stesso giorno staccarono dalla Cancelleria la lettera sussidiaria per la notificazione dell' interposto appello al sig. Pier Francesco Grigò loro avversario dimorante a Chiusdino.

Nel primo Dicembre 1827. non essendo stato anche notificato il detto appello stante il non avere avuto corso la lettera sussidiaria a tale oggetto destinata, l' appellato sig. Pier Francesco Grigò comparendo d' avanti la Regia Ruota di Pisa ne domandò la deserzione.

Si opposero a tale domanda gli appellanti per il fondamento che il difetto della mancanza di notificazione del detto appello non era ad essi rimproverabile perchè occasionato dai Ministri della Posta i quali recusando di dar corso alla lettera sussidiaria nel presupposto che abbisognasse di francatura l' avevano rispinta alla Cancelleria della Ruota da dove si era partita, e che tal difetto di notificazione non dava luogo alla domandata deserzione poichè trattandosi di appelli da Sentenze interlocutorie non era applicabile il disposto dell' art. 751. il quale prescrive a pena di deserzione la notificazione dell' appello nei 10. giorni nei quali è comandata la interposizione.

La Sentenza della Ruota di Pisa dei 19. Dicembre 1827. dichiarò deserto l' appello appoggiandosi al disposto del summentovato articolo 751.

Da questa Sentenza si appellarono i succumbenti fratelli Togneri Grigò al Supremo Consiglio d' avanti al quale, non abbandonando le eccezioni dedotte in prima Istanza, fecero per mezzo del loro Procuratore avvertire che negli appelli dalle Sentenze interlocutorie, per le massime omai stabilite, non vi è mai luogo a decretare la pena della deserzione nel caso che non siano state dall' appellante adibite nella loro interposizione, le forme volute dalla Legge, ma unicamente la inefficacia. E conclusero che la Sentenza ruotale la quale aveva dichiarato deserto il loro appello meritava di esser pienamente revocata, come quella che aveva a loro pregiudizio dichiarato una pena che l' omissione ad essi rimproverata non potevasi contro di loro decretare. Il Supremo Consiglio peraltro così decise.

Motivi

Attesochè era incontroverso, che era un vero e proprio Decreto interlocutorio quello dalla Regia Ruota Civile di Pisa nel 15. Giugno 1827. proferito a favore del sig. Pier Francesco Togneri Grigò.

Attesochè era certo pure che un atto del dì 1. Dicembre 1827. il sig. Pier Francesco Togneri Grigò fece Istanza espressamente alla Regia Ruota di Pisa, che fosse dichiarato deserto l' appello con atto dei 6. Luglio 1827. dal detto Decreto interposto dal sig. Valentino, ed altri fratelli Togneri Grigò restando ciò ad evidenza dimostrato, non tanto dal vedersi, che fu questa la dichiarazione implorata nella Scrittura del 1. Dicembre 1827., ma più specialmente dall' osservare, che rispondendo alle eccezioni dedotte dal sig. Valentino e fratelli Togneri Grigò, sostenne il sig. Pier Francesco Togneri Grigò, che quanto all'appello interposto dal sig. Valentino, e fratelli Togneri Grigò erasi violata la disposizione dell' Art. 740., e conseguentemente l'appello predetto soggiaceva alla pena della deserzione decretata dall' Art. 751. onde al confronto di queste osservazioni di diritto dedotte dal sig. Pier Francesco Togneri Grigò, bisognava ritenere che contro il surriferito appello fu promossa la domanda della vera, e propria deserzione.

Attesochè la parte dispositiva del Decreto dei 15. Giugno 1827. ed i motivi che la precedono, non permettono di promuovere alcun dubbio, che si volle dichiarare la vera, e propria deserzione dell' appello dal Decreto dei 15. Giugno 1827. interposto sotto dì 6. Luglio 1827.

Attesochè quando il detto Decreto era un vero Decreto Interlocutorio, insussistente, e mal fondata era la domanda di deserzione, qualunque fosse la formalità, che relativamente al detto
1 appello fosse stata violata.

Di fatti, ripetute volte è stato luogo ad esaminare se le prescrizioni dell' Art. 751. potessero convenire agli appelli che si interpongono dai veri, e propri Decreti interlocutori inquantochè inosservate siano rimaste alcune delle formalità rammentate dal detto Art. 751., e riflettendo che le forme degli appelli dalle
2 Sentenze interlocutorie sono indicate al *Tit.* 5. *part.* 3., che il termine alla loro interposizione è di rigore circoscritto al decendio; E che spirato questo termine non è luogo ad interporlo, giacchè rispetto a questi appelli non procede che la loro interposizione possa essere all' effetto *sospensivo* o all' effetto *devolu-*

tivo subitochè il diritto ad interporli si prescrive nel termine di dieci giorni commensurabili dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza interlocutoria, è stato perciò giustamente concluso, che essendo state a questi appelli delle particolari forme designate, e specialmente non potendo ai medesimi convenire il benefizio della riassunzione entro il termine dei sei mesi ancorchè non spirati, qualora siano dichiarati deserti, non può neppure la pena della deserzione contro questi appelli decretarsi qualunque sia la formalità della quale si reclami l' inosservanza facendone di ciò piena fede la *Dec.* 46. *per tot. Tom.* 16. *del Tes. del For. Tos.* 3

Se sottraendo gli appelli interposti da veri, e propri Decreti interlocutori alla deserzione prescritta per gli appelli dalle Sentenze definitive, si viene a togliere ogni formalità da osservarsi rispetto agli appelli dai Decreti interlocutorii assolutamente tali; mentre l' inosservanza delle forme per questi appelli stabilite riduce irregolare, e quindi inefficace l' appello medesimo, siccome è stato piu volte osservato, e segnatamente l'omessa deduzione dei 4 motivi nell' atto di appello lo rende irregolare *Dec.* 48. *Tom.* 8. *Decis.* 81. *N.* 1. *et* 2. *T.* 12. *del Tes. del For. Tos.* 5

E la mancanza della prosecuzione nel debito termine, o della riproduzione o allegazione degli atti a seconda dei casi respettivi, fanno luogo a domandare l' inefficacia dell' appello istesso come fu detto nella *Decis.* 42. *N.* 3. *et Decis.* 66. *N.* 1. *T.* 16. *del Tes. del For. Tos.* 6

Senza che possa soggiungersi, che escludendo l'applicazione a questi appelli della pena della deserzione con sostituire la loro inefficacia o irregolarità viene ad indursi una differenza soltanto di parole, ma non ha verun resultato sostanziale, eguale essendo che sì fatti appelli siano deserti, o che siano i medesimi inefficaci o irregolari concludendo perciò che anche di questi appelli può pronunziarsi la deserzione, subitochè vanno soggetti alla inefficacia, ed alla irregolarità, che produce conseguenze pariformi

Poichè se eguali sono gli effetti tanto se siano dichiarati deserti, quanto se siano riconosciuti inefficaci ed irregolari sì fatti appelli, sussiste per altro una differenza valutabilissima rispetto alle circostanze nelle quali devesi o l' una o l'altra delle dette dichiarazioni pronunziare, mentre la deserzione contemplata dall' Art. 751., siccome viene dalla Legge indotta *ipso jure*, come fu avvertito dalla Circolare dei 26. Settembre 1820., così deve essere la medesima pronunziata, ancorchè antecedentemente alla domanda avanzatane dall' appellato, abbia l' appellante sodisfatto

alle formalità, dalla inosservanza delle quali la legge fa dipen-
7 dere la deserzione medesima.

Ma la inefficacia al contrario o l'irregolarità degli appelli dai Decreti propriamente interlocutori, se sia stata riparata dall'appellante, sebbene fuori dei termini assegnati o a notificare l'appello, o a proseguirlo, o a riprodurre, o allegare gli atti del precedente Giudizio, è bastante ad escludere la domanda di inefficacia o di irregolarità, che venga inseguito dall'appellato promossa, giacchè se la mancanza delle forme sostanziali prescritte per gli atti giudiciali, onde servono all'oggetto cui sono diretti, può bastare a fargli dichiarare inammissibili, non è per altro questa loro inammissibilità (dipendente da vizi di forma) talmente insanabile che non possa restare riparata, e perciò quando a cosa intera, cioè prima che l'appellato abbia dedotto all'atto il suo diritto di reclamare irregolare ed inefficace l'appello interposto da un Decreto meramente interlocutorio per alcuno dei titoli, che rispetto agli appelli dalle Sentenze definitive dà luogo alla loro deserzione, abbia l'appellante riparato alla fatta omissione non può altrimenti accogliersi veruna domanda di inammissibilità del detto appello per essere irregolare o inefficace, giacchè l'inammissibilità dell'appello per queste cause a differenza della deserzione, non è dichiarata di rigore, e perciò non può pronunziarsi, sempre che al momento, che viene domandata, ha l'appellante al proprio dovere compito, secondo che a ciò opportunamente avvertendo fu rilevato nella *Dec* 40. *Num.* 2. 3. *e* 4. *Tom.* 14. *et Decis.* 42. *Num.* 3. 4. *e* 5. *Tom.* 16. *del Tes. del*
8 *For. Tos.*

Quindi una diversità marcata si riscontra fra la deserzione relativa agl'appelli dalle Sentenze definitive, e la inefficace, o irregolarità degl'appelli dai Decreti propriamente interlocutori, e così giusto si ravvisa che l'una all'altra dichiarazione non debba parificarsi, ma debba bensì ciascuna procedere nel suo tema re-
9 spettivo.

Attesochè la domanda fatta dal sig. Francesco Togneri Grigò, e la pronunzia sopra di essa intervenuta fu tassativamente diretta a far dichiarare deserto, e non già inefficace, irregolare, e come non avvenuto l'appello dal Decreto propriamente interlocutorio dei 15. Giugno 1827. proferito contro il sig. Valentino, ed altri fratelli Togneri Grigò, talchè la fatta domanda non poteva essere accolta, come quella che non conveniva all'appello, del quale si
10 trattava.

Attesochè inutilmente pure con sua Scrittura esibita nella pen-

denza del Giudizio avanti il Consiglio ha tentato il sig. Pier Francesco Togneri Grigò di rettificare la sua Procedura facendo istanza che il controverso appello fosse dichiarato non altrimenti deserto, ma bensì inefficace ed irregolare.

Ma neppure questa domanda ha potuto meritare di essere accolta, mentre il tema del Giudizio era la pronunzia fatta dalla Ruota di Pisa sotto dì 19. Dicembre 1827. e quindi qualunque dichiarazione doveva essere conforme alla qualità delle domande che precederono il Decreto appellato dei 19. Dicembre 1827. e non poteva sulla giustizia, o ingiustizia del medesimo aversi riguardo alle istanze promosse con la Scrittura dei 29. Marzo 1828. ma esse dovevano essere rimesse al suo congruo Giudizio, come quelle che formavano il subietto di una domanda totalmente diversa.

Per questi Motivi

Senza arrestarsi alla domanda di innammissibilità di appello dai sigg. Valentino, Matteo, Filippo, e Domenico Togneri Grigò interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Pisa dei 15. Giugno 1827. e dedotta in atti dal sig. Pier Francesco Togneri Grigò con sua Scrittura di allegazione, e Istanza dei 29. Marzo 1828. sulla quale rinvia le le parti a provvedersi dove e come di ragione pronunziando sull' appello dai detti sigg. Valentino, ed altri fratelli Togneri Grigò interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Pisa del 19. Dicembre 1827. dice bene appellato, male giudicato con la Sentenza predetta, quella perciò revoca, ed in riparazione dichiara non essere stato luogo a pronunziare la deserzione dell' appello dai sigg. Valentino ed altri fratelli Togneri Grigò con atto dei 6. Luglio 1827. interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Pisa dei 15. Giugno 1827. ad essi contraria, e favorevole al sig. Pier Francesco Togneri Grigò, ed atteso il vincolo del sangue compensa fra le parti le spese tanto del presente che del passato Giudizio terminato con la Sentenza dei 19. Dicembre 1827.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Viae dici 29. Septembris 1828.

IN CAUSA COMUNITA' DI PISA E JANER

Proc. Mess. Fabio Pieraccini
Avv. Illmo. Sig. Cesare Capoquadri

Proc. Mess. Cosimo Vanni
Avv. Illmo. Sig. Ranieri Schippisi

ARGOMENTO

L' uso che il Popolo ha sempre avuto di una *Via* non può togliersi da un privato col preteso diritto di proprietà, se nell' acquisto fatto dal sommo Imperante dei Terreni adiacenti non viene espressamente detto dal medesimo.

SOMMARIO

1. *Il Proprietario di un Terreno non può privare il Pubblico dell' uso, che nè ha.*

2. 27. *La pubblicità dell' uso di una Via non è incompatibile col privato dominio del suolo.*

3. 6. *Quando non esiste memoria dell'apertura della via che serve di comunicazione a due Vie consolari non è necessaria la prova degli estremi che stanno a costituir l' immemorabile, per non dubitare dell' uso pubblico.*

4. 5. 7. 8. 15. *Ogni strada si presume pubblica, molto più quando s' ignora, che il popolo cominciasse a servirsene, specialmente quando vi sono opere fatte a spese pubbliche, e che ne' pubblici Catasti è rammentata.*

9. *Il Sommo Imperante è padrone di tutte le cose pubbliche.*

10. 11. *Il Principe qualunque cosa faccia anche per utilità, e sicurezza pubblica, non si presume, che voglia togliere i diritti altrui, se non lo dice espressamente.*

12. *Nell' occupare le cose altrui per l' utilità, o difesa pubblica, si deve intendere occupato, o tolto solo quanto è necessario al bisogno pubblico specialmente trattandosi di fortificazioni.*

13. *La nuova Via surrogata all' antica prende tutte le qualita di quella.*

16. *L' ampiezza della strada in modo di esser capace del transito delle Vetture ne dimostra l' uso pubblico.*

17. *Che una via sia pubblica vien dimostrato dalle fosse laterali*

per lo scolo delle acque, e dalle fila delle Viti, ed Alberi anche, che la cirondano.

18. *L'utilità, e comodità al Popolo di una Via giova a persuaderti esser la medesima di uso pubblico.*

19. 20. *I Rescritti del Principe debbono sempre interpetrarsi in modo, che non ledano i diritti dei Terzi.*

21. *Gli Argini di un Fiume, o di un Fosso mentre appartengono quanto all'uso* al Pubblico *sono poi quanto alla proprietà nel dominio dei padroni dei Fondi limitrofi.*

22. *La volontà di chi contrae si misura dalla facoltà.*

23. *La osservanza posteriore ai contratti è la più sicura interpetre dei patti convenuti.*

24. *Non può supporsi, che il Principe abbia voluto, senza giusta ragione, togliere al pubblico i diritti, che gia godeva, ed esercitava.*

25. *Merita tutta la fede il deposto di quei Testimoni, che depongono non solo del fatto proprio, ma ancora di quanto hanno saputo, e inteso dire dai loro maggiori.*

26. 33. *La* Via Vicinale *fatta in principio per contributo de' Terreni appartenenti ai Predj limitrofi assume la qualità di Via pubblica allorchè non costa del tempo in cui abbia principiato il Popolo a farne uso.*

28. *Non è da parlarsi di servitù subito che il diritto del passo deducevasi dalla qualità di Via pubblica.*

29. *In una descrizione di fondi rustici si vedono talvolta chiamati a confine i Beni di un Terzo, sebbene non siano a contatto, ma separati da una Via.*

30. 31. *Dove non è scienza non può esser volontà.*

32. *Non è nuovo, che una Via d'uso pubblico sia mantenuta dai Proprietari dei Terreni limitrofi, ed adiacenti.*

34. 35. *Una Via benchè non descritta ai libri pubblici può essere di uso pubblico.*

MOTIVI

Attesochè attrice nel presente Giudizio petitorio la Comunità di Pisa avendo la sua intenzione fondata nella pubblicità della Via controversa, non bastava a repellerne l'azione il pretesto che il suolo di detta via dovesse riguardarsi nel privato dominio del Possessore delle terre limitrofe, mentre provata la pubblicità dell'uso non è dato in ragione al proprietario di privarne il Pubblico. 1

Attesochè sebbene i riscontri della privata proprietà stiano ad escludere la presunzione della pubblicità del suolo che legalmente s'induce dalla natura della Via che abbia come quella di che si tratta l'ingresso ed egresso da luogo pubblico non veniva per questo a elidersi la prova d' al-

tronde conclusa negli atti della pubblicità dell' uso di detta Via, non es-
2 sendo questo incompatibile col privato dominio del suolo come avverte con molti concordanti *De Luc. de Regal. Disc.* 136. *N.* 19.

Attesochè comunque potesse dubitarsi non concorrere nella prova di detto uso pubblico il rigor degli estremi che stanno a costituir l' immemorabile ai termini *della Gloss. al Cap.* 1. *de Praescript. N.* 6. subito che per altro era certo in fatto non esister memoria dell' apertura dell' antica Via lungo le mura che serviva di comunicazione alle due Vie Consolari, cui attesta negli stessi punti l' attuale, ed aver questa servito sempre all' uso stesso benchè ridotta a Via coperta per servizio delle nuove fortificazioni si rendevano estranei dal caso i requisiti dell' immemorabile, mentre non giustificandosi che all' apertura antica nella Via lungo le mura non fosse il suolo di privata proprietà, anche nel supposto che fosse passato poi nel dominio Fiscale insieme colle Terre occupate dalle opere militari, e quindi nei successivi acquirenti delle fortificazioni distrutte subentrava la legittima presunzione che vi fosse passato coll' onere del pubblico passo fino a prova contraria secondo la normal distinzione deferita da *Costantin. ad Stat.*
3 *Urb. Annot.* 22. *Art.* 1. *N.* 19. *segg.*

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del signor Salvadore Pietro Janer Menor dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Pisa del 6. Maggio 1825. proferita a favore dei sigg. Rappresentanti la Comunità di Pisa e respettivamente ben giudicato colla Sentenza medesima, e quella perciò doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore e condanna il sig. Janer appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illimi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles Rel. Gio. Battista Brocchi,
Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consigg.*

Seguono i Motivi della Ruota di Pisa adottati dal Supremo Consiglio.

Esisteva, da tempo, di cui non è memoria, siccome veggiamo di ordinario d'attorno alle murate terre esistere, una via pubblica fuori della città di Pisa, che da levante in vicinanza dell' antica Porta Calcesana, volgendo verso tramontana, e correndo non molto discosto dalle

murà della città medesima, aveva preso il nome di via lungo le mura. *E'la moveva dalla pubblica via Calcesana là dove è situata oggi la Villa del sig. Salvadore Ianer Menor, ed andava a far capo all'altra pubblica strada di* Pratale *in luogo detto* « i tre Ponti » *percorrendo quasi in retta linea una diagonale di fronte all' angolo, che formano molto distante dalla città le accennate due vie* Calcesana, *e di* Pratale, *nel punto ove s' incontrano insieme in luogo detto* « la Fontina. » *Serviva questa strada per uso, e comodo dei viandanti, non meno, che per diporto dei cittadini; aprendo una agevole comunicazione dalla Porta oggi chiamata* alle Piagge *alla porta* a Lucca, *ed abbreviando d'assai il cammino a chi dalla via Calcesana, e da tutta la campagna circonvicina doveva andare sulla via dei Bagni, o in altri luoghi situati a tramontana della città.*

Circa l'anno 1636. *piacque al Granduca Ferdinando II. dei Medici, di ampliare, e ridurre a nuova forma, le fortificazioni di Pisa, per lo che comprò da diversi proprietarii alcuni pezzi di terra situati nei popoli di S. Marco in Calcesana, e di S. Iacopo in Orticaia, ed adiacenti in parte, e confinanti alla via suddetta; ed eseguendo le immaginate Opere militari occupò pure a quest' oggetto la via* lungo le mura, *la quale, conservati i punti delle due estremità sulle vie* Calcesana, *e di* Pratale, *e correndo nel suo mezzo per un certo tratto, sul suolo stesso, onde era già formata, fu nel rimanente del suo corso variata con opportune curve corrispondenti alle nuove fortificazioni di cui venne ella così a far parte, servendo di* Strada coperta; *d'onde prese poi il nome di* Via delle Trinciere. *L' uso di questa via rimase, pel tempo successivo, libero affatto al Pubblico, come lo era stato per lo innanzi, di maniera che vi passò poi sempre a suo piacimento chiunque non solo a piedi, e a cavallo, ma con barrocci ancora, e carri, e vetture di qualunque genere, sendo di ciò la strada capace.*

Nel 1701. *furono dall' amministrazione delle fortezze, in esecuzione di Rescritto Sovrano, allivellati, sotto nome di podere delle fortificazioni, quei terreni, che il Granduca aveva acquistato per fare le fortificazioni medesime, ed estesi di superficie in stiora* 343. *pertiche* 42. *e* 376 *a Giuseppe Manetti, ed alla sua terza linea mascolina, non senza convenirsi il modo, per cui fosse impedito all' Enfiteuta di guastare, o alterare le opere militari; il livello fu rinnovato nel* 1761.; *e nel* 1774. *dalla famiglia Manetti passò nel sig. Salvadore Ianer Menor autore del vivente Salvadore Ianer, che condusse pure nel* 1780. *una striscia di terreno risultante dal riempimento del fosso che correva lungo la via delle Trinciere. Questa via si mantenne però sempre, e rimase di pieno pubblico uso.*

Il Principe cedè poi nel 1782. *insieme con altri beni livellari alla Comunità di Pisa tutti i diritti a lui competenti, come padrone diretto,*

su quel podere, in compensazione di altri diritti dei quali la Comunità veniva privata.

Data in seguito facoltà col provvido Sovrano Motuproprio del 24 Maggio 1783. di potere ricondurre siffatti livelli in forma alienabile, e di poterli affrancare, il sig. Ianer, ne domandò, e la Comunità dietro approvazione sovrana, gli accordò l' affrancazione come dal contratto del 1792. dove si vede conservata la misura dei contratti precedenti, e non si fa punto menzione della strada.

Divenuti così di piena, ed assoluta proprietà del sig. Ianer i terreni adiacenti alla via detta delle Trincere, sembra che nemmeno per ombra pensasse egli allora a considerare questa via siccome inclusa nell' acquisto fatto in modo da poterne impedire l' uso al pubblico, e di fatti ella rimase libera, ed aperta a chiunque passare vi volle, siccome era stato per l' avanti fino all' anno 1812. epoca in cui, a causa di qualche furto agreste avvenuto, secondo che narrasi, o per qualunque altro si fosse motivo, credè il sig. Ianer di poter chiudere questa via, e toglierne l' uso al popolo. In ciò fare peraltro esso si diportò in una maniera tale, che sembra mostrasse in lui titubanza di quel diritto, che pure si accingeva di esercitare; imperocchè in vece di chiudere la via nel suo principio, ciò, che avrebbe dovuto fare, se stimata l' avesse assolutamente sua, la lasciò libera, ed aperta all' uso di chiunque per quasi una metà, per quanta corre dalla Via Calcesana fin' oltre il Ponte alto sovrapposto al fosso dei mulini, e solo al di là di questo ponte eresse un muro, e pose un cancello, impedendo così a chi veniva di proseguire il cammino fino alla via di Pratale dove chiuse l' egresso della strada in questione ugualmente con altro cancello.

Fuvvi allora fra' cittadini, chi reclamò contro questo atto arbitrario, che impediva loro l'uso che avevano sempre goduto di quella strada e mentre le azioni da costoro promosse venivano combattute con eccezioni personali dal signor Ianer, il Magistrato Comunitativo della città di Pisa nella sua qualità di rappresentante il popolo, promosse una querela criminale contro il fatto di esso Ianer; ma siccome questi oppose il diritto di dominio sulla via in questione, il turno di revisione della Ruota Criminale di Firenze, rigettata la querela suddetta, rimise con i decreti del due Settembre, e nove Ottobre 1815. le parti al Giudizio Civile.

Il Magistrato della Comunità di Pisa dietro deliberazione del dì 28. Marzo 1817. introdusse quindi la sua domanda davanti il Giudice di Prima Istanza di questa Città chiedendo, che venisse dichiarata di uso pubblico la via detta delle Trinciere, e che si astringesse il signor Ianer a rimuovere gli ostacoli che al libero transito per la medesima aveva frapposto.

E' da avvertirsi, che in questo mezzo avendo Ianer domandato al

Magistrato Comunitativo l'acquisto di un tronco della via Calcesana situato davanti alla sua Villa, esibendosi di dare, a proprie spese, a quella via una direzione più breve, ma che l'allontanava però dalla Villa medesima, offrì pure di aprire su i proprii fondi una via, che conducendo al Ponte alto, facesse le veci della via in questione, che in quel progetto sarebbe venuta a restar priva della comunicazione colla via Calcesana.

Il Tribunale ordinò nel 22. Luglio 1820. l'accesso sulla faccia del luogo, coll'assistenza del perito Ingegnere signor Pellegrino Tellini, e nel 21 Maggio del successivo anno 1821. ammise la Comunità a provare, per via di testimoni, i fatti da essa articolati, onde dimostrare la verità del costante pubblico uso della via.

Ebbe luogo l'accesso, e la relazione del Perito Tellini notò specialmente la differenza, che passa dal percorrere la via delle Trincere e dal fare invece la via Calcesana, e di Pratale, per giungere al luogo detto i tre Ponti. La prova testimoniale fu pure anche essa pienamente esaurita coll'esame di molti, e varii testimonii pratici del paese, e vecchi molto di età, i quali risposero ai capitoli dalla Comunità proposti, non meno che agli interrogatorj dati per parte del sig. Ianer.

Col corso di una tale procedura si pervenne all'anno 1823, epoca, in cui, dietro le domande della Comunità, fu dal Tribunale di prima Istanza commesso ai Periti Francesco Riccetti, Carlo Tellini, e Dott. Stefano Piazzini di verificare, se la via oggi detta delle Trincere *fosse quella stessa, che nel Catasto Pisano del 1622. appariva descritta sotto nome di* via lungo le Mura. *I Periti adempirono, con opportuna relazione, la commissione loro data, e finalmente sotto di 22. Dicembre di quello stesso anno 1823. il Tribunale emanò Sentenza, con cui rigettando l'azione intentata dalla Comunità, assolvè Ianer dalle cose contro di esso domandate.*

Venuta la Causa in grado di appello davanti questa R. Ruota, noi credemmo opportuno, per conoscere se la via in questione fosse o no veramente compresa nei terreni dati prima in Enfiteusi, e poscia affrancati a prò del sig. Ianer, di decretare la mensurazione dei terreni medesimi, onde confrontarne il risultato con quella estensione, che si vedeva costantemente enunciata nei Contratti di enfiteusi. Fu a quest'uopo eletto il Perito Ingegnere sig. Gio. Rossini, al quale venne commesso di misurare tutto il terreno, niuna parte esclusa, formante il Podere detto delle fortificazioni. Egli rimise in fatti alla Ruota la sua relazione sotto di primo Settembre 1824 dalla quale peraltro rilevavasi, che ei lasciò d'includere nella misura commessagli gli argini del fosso dei mulini, che per lungo tratto traversa il Podere di Ianer.

Fu poscia reputato utile alla retta definizione della Causa, il decretare, dietro la domanda fattane per parte della Comunità, un ac-

cesso sulla via controversa, dove in fatti si trasferì la Ruota, e vide, ed esaminò nella sua situazione, e struttura, non che nei suoi rapporti adiacenti la via medesima, valendosi a quest' effetto dell' assistenza, e dell' opera del Perito sig. Roberto Bombicci.

Presa quindi a decidersi la questione se costasse, o no dell' uso pubblico della via delle Trinciere, cosicchè fosse, o no luogo ad ordinare la remozione dei cancelli, ed ostacoli frapposti dal sig. Janer, noi credemmo dovere rispondere affermativamente, revocando così il giudicato di Prima Istanza, lo che abbiamo fatto, mediante la Sentenza emanata sotto questo giorno, con cui abbiamo decretato essere la via delle Trinciere di pubblico uso, e perciò doversi dal signor Janer rimuovere quegli ostacoli posti da lui ad impedimento dell' uso medesimo.

Le ragioni che hanno determinato l' animo nostro a così decidere nascono dal più maturo esame delle concessioni, e contratti, da cui ha tratto origine la controversia, non che dai fatti che servono mirabilmente a dilucidarla, dai quali elementi sembrò a noi, secondo i più inconcussi principii di diritto emanare la resoluzione, che abbiamo adottata, imperocchè da questo esame noi raccogliemmo che la strada detta delle Trinciere non lasciò mai di essere di pubblico uso, che più probabilmente non venne ella affatto compresa nelle concessioni enfiteutiche, e però nella successiva affrancazione, e che quando anche si potesse dire esservi stata inclusa inquanto alla proprietà del suolo, non dimeno appariva costantemente, che l' uso fu preservato sempre libero a vantaggio del popolo.

Di fatti esisteva, come abbiamo accennato di sopra, da tempo, che si perde nelle tenebre di una remota antichità, la via chiamata lungo
4 *le mura, la quale era sicuramente pubblica, giacchè oltre che tale si presume de jure ogni strada* Caepoll. de servit. rust. praed. cap. 3. n. 28. vers. sed contrarium Rimin. sen. cons. 431. n. 22. lib. 3. Rot. Rom. decis. 632. n. 4. cor. Cavaler. *quella ne aveva poi tutti i requisiti, perchè ignoravasi, e ignorasi ancora come, e quando il popolo principiasse a ser-*
5 *virsene* leg. 3. ff. de loc. et itiner. publ. Pacichell. de Distantiis cap. 6. membr. 9. n. 3. *perchè moveva da una strada pubblica, e faceva pur capo ad altra strada pubblica* Text. in leg. 2. §. Viarum, et 21. e 22. ff. ne quid in loc. public. leg. ult. §. 1. ff. de locis, et itinerib. public. ibique
6 Voet. Rim. jun. consil. 431. n. 20. 21. Mascard de probat. conclus. 1404. n. 1. et seq. ec. Bursatt cons. 409. n. 1. lib. 4. Pacichell loc. citat. Rot. lucen. dec. 69. n. 14. Rot. Rom. in recen. decis. 287. n. 6. part. 9. tom. 1. et dec. 632. n. 5. cor. Cavaler, et in urbevetana viae super bono jure 4. martii 1712. cor. Scotto Rot. Florent. decis. 11. n. 4. cor. de Comitibus; *perchè nel suo corso conteneva opere fatte a spese pubbliche, quale è*
7 *specialmente il ponte, che traversa il fosso dei molini, non che l' arme*

medicea sovrapposta all' un degli archi degli acquedotti presso cui pas-
sava la strada. Roc. disput. select. cap. 162. n. 22. tom. 2. Pacichell. loc.
cit. n. 32. Rot. Rom. in cit. Urbevetana n. 5. et in Ravennaten. viae 7. maj
1753. §. cor. Elphantutio. *E finalmente perchè si vede chiamata a con-*
fine dei terreni adiacenti da un lato, e dall' altro come costa dal ca-
tasto pisano compilato nel 1622. e dall' acquisto che di quei beni fece
da diversi proprietarii nel 1636. il Granduca Ferdinando de' Medici.
leg. 4. §. hoc judicium. et leg. seq ff. fin. reg. Caepoll. de servit. rustic.
praed. Cap. 3. n. 34. Pacichell. loc. citat. n. 4. Rot. Rom. in dicta Raven-
naten. viae 7. maj 1753. §. 9. cor. Elphantutio. *Nel concorso di tutte que-*
ste circostanze ogni ragione voleva, che pubblica dirsi dovesse quell' 8
antica via. Pacichell. loc. cit. Cardinal. de Luca de servitutibus disc. 23.
n. 6. et de regalibus discurs. 136. per tot. Rot. Rom. decis. 636. n. 1. et
seq. et decis. 679. n. 2. et seq. tom. 6. cor. Olivatio.

Il supremo Imperante, che era senza dubbio il padrone di quella
strada come lo è di tutte le cose pubbliche, specialmente per la celebre
Costituzione di Federigo II. lib. 2. de feudis tit. 56. *volle, è vero, ser-*
virsene ad uso delle fortificazioni, che formava, e però, conservati i
medesimi punti d' ingresso, ed egresso sulle due vie pubbliche, non me- 9
no che un certo tratto nel mezzo, secondo, che riferirono, e disegna-
rono in pianta i periti Riccetti, Tellini, e Piazzini, mutò in parte nel
suo andamento il corso della strada, e la destinò pel servizio militare
all' uso di via coperta. Ma occupando egli così in certa maniera l'anti-
ca via « lungo le mura » presumer deesi, che leder volesse il meno pos-
sibile il diritto già quesito al popolo di passarvi liberamente. Imperoc-
chè si sa, che il Principe qualunque cosa faccia anche per utilità, e si-
curezza pubblica, non si presume mai voglia togliere i diritti altrui,
se non lo dice espressamente Paris. cons. 6. n. 16. et 17. vol. 2. Rot. Rom. 10
decis. 23. n. 29. et seqq. part. 5. tom. 1. recent. *o a meno che l' opera sia*
tale, che porti di necessità la distruzione, e l'annientamento dei diritti
medesimi, ma allorchè, siccome nel caso nostro, la nuova destinazione
data all' antica via non era punto incompatibile col diritto di passo
su quella esercitato da tempo antichissimo, da chiunque transitare vi
voleva, sarebbe il massimo degli assurdi l' indurre dal fatto del Prin-
cipe la privazione avvenuta al popolo di un tal passo, senza utilità
alcuna delle opere militari, allora erette, perchè poteva bene quella
via servire nei tempi di guerra, che sono pure i meno frequenti, all' uso
delle fortificazioni, e delle difese, e ne' più ordinarii, e più diuturni
tempi di pace, essere rilasciata al libero uso dei viandanti, e dei pas-
seggeri. Allorchè non avvi un' espressa volontà in contrario, questa è
l' interpetrazione la più equa e la più verosimile, che deve darsi al
fatto del Principe Dec. Florent. Interdicti Restitutorii 30. Augusti 1728. 11
n. 17. cor. Gaulard, et eadem 16. Iulii 1783. cor. Brichieri.

Una tale interpetrazione rimaneva poi evidentemente spiegata e confermata dalla continua, e lunghissima osservanza posteriore, (argomento in questa materia valevolissimo Fritsch de regal. viar. publicar. jur. cap. 2. n. 3.) *per cui si vedeva, e ne facevano fede uomini di età molto antica, come di cosa di fatto proprio, e come udita pur anco dai padri loro, la via così cangiata nel suo corso, e chiamata col nome di via delle Trincere essere stata sempre libera al passo di chiunque voleva servirsene; d' onde sembrava dedursi chiaramente aver voluto il Principe rilasciare di questa via l' uso al pubblico, sebbene appartenesse ella per destinazione anche all' uso di guerra. Lo che è coerente alle massime di Giustizia naturale, per cui nell' occupare le cose altrui o diminuire, o togliere gli altrui diritti per l' utilità, o difesa pubblica,*
12 *deesi intendere occupato e tolto solo quanto è necessario a quell' uopo, e nulla di più, come in specie rapporto alle Fortificazioni insegna il* cit. Fritsch de jur. fortilitii cap. 4. n. 39. et cap. 5. n. 1. *Ora essendo pur vero, che il dominio del suolo della strada appartenne al Principe sì quando fu ella via lungo le mura, e sì quando divenne via delle Trinciere, ed essendo pure ugualmente vero, che la nuova strada mantenne le caratteristiche dell' antica, sembrava evidente, che pubblica dovesse dirsi la via delle Trinciere, come pubblica appariva essere stata quella detta lungo le mura; tanto più che è proprio del surrogato di prendere la natura, e vestire le qualità tutte di ciò in cui luogo è stato sosti-*
13 *tuito* Barbos. axiom. jur. 213. per tot. Rot. Rom. dec. 537. n. 8. tom. 2. cor Molines.

Che la via delle Trinciere conservasse interamente le qualità stesse della via lungo le mura, e che però vestisse le caratteristiche tutte di via pubblica sembrava a noi evidente perchè, oltre l' avere, siccome quella, seguitato, senza interruzione alcuna, a servire al libero passo
14 *di chiunque: lo che porta di necessità la presunzione, che sia pubblica* Caepöll. de servit. rustic. praedior. cap. 3. quaest. 9. num. 19. Pecch. de servit. cap. 9. quaest. 11. n. 18. et seqq. Rocc. disput. jur. cap. 1622. n. 22 Rot. Roman. in citat. Urbevetana via super bono jure §. Et demum. cor. Scotto, et in decis. 636. n. 1. et 2. tom. 6. cor. Olivatio; *oltre l' avere conservati i due punti principalissimi dell' ingresso, ed egresso, su due vie pubbliche, oltre l' essere munita, ed ornata nel suo corso di opere fatte a spese del pubblico mediante il ponte alto, e l' arme medicea sopra gli archi dell' acquedotto, si presentava di più costeggiata in parte da una siepe cresciuta da lungo tempo, e tale che dividendo dalla via i terreni limitrofi dava alla medesima un nuovo carattere di via pub-*
15 *blica* Pacichell. de distantiis cap. 6. membr. 9. in adnot. num. 33. Rot. Rom. in Urbevetana viae 4. martii 1712. §. In hypothesi cor. Scotto, *carattere, che veniva poi unche confermato dall' ampiezza della strada stessa larga, in modo da essere capace del transito delle vetture, lo*

che serviva mirabilmente a dimostrarla pubblica Borell. de praest. reg. 16
Catholic. cap. 7. n. 4. Henric. Molendin. quaest. 43. n. 41. Autunez. de Do-
nat. reg. part. 3. cap. 2. n. 7. Pacichell. de distantiis loc. cit. n. 36. Rot.
Rom. in Ravennaten. viae 7. maj 1753. cor. Elphantutio, et in cit. decis.
636. n. 4. et in confirmatoria decis. 679. num. 4. tom. 6. cor. Olivatio;
*Tale dimostravanla puranco, oltre la sua regolare costruzione, le op-
portune, e comode fosse laterali per gli scoli delle acque, e le file di
vili, e di alberi antichi molto di eta, che la costeggiano, giacchè sif-
fatte circostanze sono d'argomento valevolissimo a dimostrare la pub-
blicità di una via, secondo che insegnano comunemente i Dottori, ed
hanno cento volte deciso i Tribunali* Palm. nep. alleg. 277. n. 26. Rot. 17
Rom. in cit. Urbevetana viae cor. Scotto, ed in cit. dec. 636. et 679. tom.
6. cor. Olivatio.

*E tanto più dovevasi nel caso nostro considerare siccome pubblica
la via della delle Trinciere, in quanto che ella è di utilità grande a
molti, per abbreviare il cammino, onde andare dalla via Calcesana
sulla via di Pratale, e per recarsi specialmente di notte tempo, in casi
urgenti, dentro della città per la porta a Lucca, che si tiene aperta,
mentre la porta alle Piagge è nella notte chiusa. Di questa utilità e di
questo comodo ne fa testimonianza la relazione del Perito Tellini, e
più ce ne dovemmo noi stessi convincere coll' ispezione oculare all'oc-
casione dell' accesso. Ora questa circostanza dell' utile, e comodo del
popolo giova pur anche ella moltissimo a persuadere essere la via di
uso pubblico.* Card. de Luc. De regal. disc. 136. n. 18. Pecch. de servit. 18
cap. 9. quaest. 11. n. 18. Rot. Rom. in Ravennaten. viae 7. maii 1753. cor
Elphantutio.

*Dopo tutto ciò al sig. Ianer per respingere da se l' azione inten-
tata dalla Comunità, incombeva l' onere di provare, che la via in que-
stione fu veramente alienata ne' suoi Autori da chi poteva alienarla,
cioè dal Supremo Imperante, e lo fu in modo tale da toglierne affatto
l' uso al popolo. Ma, lungi da essere egli riuscito a concludere questa
prova, sembrava a noi, e dai documenti esistenti in processo, e dai
fatti regolarmente costatati risultare precisamente il contrario, che il
Principe, cioè, nelle concessioni fatte prima al Monetti, e poi ad Ia-
ner, non volle privare il pubblico dell' uso della via, di cui si tratta.*

*Il Rescritto Sovrano del 20. Novembre 1700 che precede la prima
concessione enfiteutica, parlò bensì dei terreni delle fortificazioni, ma
non fa parola della via, come non ne fa parola il Rescritto dei 6. De-
cembre 1779. nè costa, che pur ne parlasse il Rescritto del 3. Aprile
1792. che autorizzò l' affrancazione; senza che provi il contrario la
pianta a noi esibita e che si osserva essere copia di quella fatta dal Ca-
pitano Santino, e a cui si referì in lettera il primo Rescritto; poichè, ol-
trechè non constava dell' autenticità di questa pianta, ella poi non al-*

*tro presentava se non che la descrizione delle diverse parti formante
le fortificazioni non escluso il fosso, e non dave' il menomo cenno di
quanto, e come estendersi dovesse la concessione livellaria, la quale
doveva porsi in essere giusta la relazione del Perito Fantasia, di cui
parla detto Sovrano Rescritto; relazione, della quale non si conosce
affatto il tenore.*

*In questo stato di cose non costando, che al Principe fosse mai
nelle preci esposta la comprensione nei terreni delle fortificazioni di
una via di pubblico uso (lo che in quanto alla supplica fatta dal sig.
Ianer nel 1779. all'occasione, che chiese l' allivellazione del fosso ri-
pieno, si vedeva chiaramente omesso) parve a noi, che non si potesse
dire inclusa nella concessione quella via a danno del pubblico, che sa-
rebbe venuto così ad esser privato dell'uso che da tempo antichissimo
ne aveva; giacchè se è certo, come è certissimo, che i rescritti del Prin-*
19 *cipe devono sempre interpetrarsi* prout de jure : *in modo cioè che non
ledano i diritti dei terzi.* Bald. ad lib. 1. cod. de legib. et constit. Princip.
l. humanum 8. n. 4. Menoch. de arbitr. quaest. 9. num. 11. et seqq. lib. 1.
Mans. cons. 252. N. 78. et 79. tom. 3. Rot. Rom. Dec. 25. part. 15. n. 5.
Recent. dec. Flor. interdicti restitutorii 30. Augusti 1782. vers. anzi in tutti
i casi cor. Gaualard, et Rot. Florent. interd. restitut. 16. Iulii vers. posto ora
cor. Brichieri, *e molto meno i diritti, e i vantaggi di intere popolazioni*
Gratian. discept. for. cap. 750. n. 32. Mans. cons. 50. n. 4. t. 1om. Velasc.
cons. 72. n. 21. 23. lib. 1. Maenoch. de praesumpt lib. 2. praes. 9. n. 9. Paul.
rub. ann. 66. n. 67. et seqq. part. 4. tom. 3. recent. Decis. Flor. interdicti
restitutorii 30. Augusti 1782. vers. « e in primo luogo » coram Gaualard:
sarebbe stato un assurdo il volere nel caso nostro estendere la forza, ed
20 *efficacia de rescritti Sovrani contro tutte le presunzioni, e le verisimi-
glianze, a ciò che non avevano espressamente detto, per privare il po-
polo dell'uso della via.*

*Ma il modo con cui furono quei rescritti posti in esecuzione spie-
gava, a parer nostro, evidentemente che la valantà del Principe, nelle
alienazioni fatte, fu tale, che pregiudicare non volle all' uso pubblico
di quella strada, o sia perche non intese comprenderla nelle conces-
sioni, o sia perchè comprendendovela, ne volle preservato l'uso a favo-
re del popolo. Tutto ciò rilevavasi dai contratti di livello, e di offran-
cazione, e restava confermato dalla susseguita costante osservanza; E
in quanto ai contratti, lungi essi dal mostrare compresa nel terreno in
prima enfiteutico, e poscia affrancato, la via in questione, sembravano
anzi escluderla. Difatti il primo di essi che è del 30. Novembre 1701.
non parla punto della strada, e sebbene dalla confinazione che designa
al podere detto « delle fortificazioni » potesse dubitarsi della di lei
inclusione, nondimeno questo argomento rimaneva, a parer nostro,
troppo indebolito dalla circostanza, che nella confinazione stessa ap-*

parirebbe, in questo senso, compreso anche il fosso, che correva lungo la suddetta via, il quale non v' era certo incluso, come risulta dal posteriore contratto del 1780. *Di più il successivo instrumento del* 30. *Luglio* 1771. *con cui fu rinnovata l'allivellazione, e che serve mirabilmente a spiegare il primo contratto, mentre descrive i medesimi confini in quello designati, qualifica però il suolo allivellato come terra lavorativa, lo che non poteva propriamente dirsi del suolo della strada; la qualità medesima si ripete nel contratto di cessione fatta il* 26. *Novembre* 1774. *dai Manetti ad Ianer, e si ripete ugualmente nel contratto di affrancazione del dì* 2. *Giugno* 1792. Un podere detto delle fortificazioni composto di terre LAVORATIVE nude, pioppate, vitate, e ortali. *Oltre di ciò questo contratto di affrancazione su cui specialmente pretendevano fondarsi i difensori del sig. Iaaer basava sulla perizia del sig. Giovanni Andreini fatta nel* 1791. *all' oggetto di determinare il nuovo canone da pagarsi dal sig. Ianer, per elevar poi su questo il prezzo dell' affrancazione; ora questa perizia presenta tutta intiera la quantità di terreno cadente in contrattazione descritta, e stimata in diversi pezzi di terra ortale, lavorativa, pioppata, vitata, e lavorativa nuda, senza che vi si faccia punto menzione, o vi s' includa la strada.*

Il quantitativo di tutto questo terreno lavorativo già enfiteutico ammontava in principio alla misura di stiora 343. *e pertiche* 42. *e si aumentò poscia, a causa del fosso ripieno allivellato nel* 1780. *a stiora* 367. *e* 13. *circa: questa misura si vede respettivamente conservata sempre nei contratti sopraccennati, come pure nelle perizie, che ebbero luogo ne' diversi tempi, non esclusa quella dell' Andreini, che determinò l' estensione del podere in stiora* 367. 2. 12. *dietro a ciò, avendo la Rota creduto opportuno alla retta definizione della causa l' ordinare la mensurazione del suddetto terreno per conoscere se nell' estensione di quella superficie dovesse, o nò dirsi essere stata compresa la via in questione, il Perito Giovacchino Rossini a ciò fare eletto riferì consistere l' intera superficie del podere delle fortificazioni, escluso il fosso dei mulini, che lo traversa, ed esclusi gli argini del medesimo fosso, non meno, che lo spazio occupato dagli archi degli acquedotti delle pubbliche fontane della città, ed inclusovi il suolo della strada, e insieme con esso, le fosse di scolo, in stiora* 361. *e pertiche* 57. *Da tale relazione poteva quindi nascer dubbio, che la via in questione dovesse dirsi compresa nel terreno del podere allivellato, e poscia affrancato; ma noi dovemmo osservare che male a proposito aveva il perito Rossini escluso dalla misura commessagli gli argini del fosso dei mulini, come quelli, che ricchi, e vegeti per abondanti pascoli di erbe, sono puranco ridotti a quella coltivazione di cui sono capaci compatibilmente alla loro natura, e destinazione, perchè presentano la loro scarpa larga assai, ed elevata al di sopra dei campi adiacenti tenuta ad uso di se-*

menta, ed appariscono forniti di filari di alberi e di viti coltivate dai lavoratori del podere. Il sig. Ianer ha sempre percepito, e percepisce, senza contradizione, i frutti provenienti da questi argini; non era quindi dato il dubitare che essi formano parte del podere; lo che lungi dall'essere strano, ed assurdo, è anzi consentaneo, e coerente alla disposizione di diritto, per cui, siccome niuno ignora, gli argini di un fiume, e di un fosso mentre appartengono, in quanto all'uso, al pub-
21 *blico, sono in poi in quanto alla proprietà nel dominio dei padroni dei fondi limitrofi* §. 4. insti. tit. de rer. divisione ibiq. Vin. Heinecc. leg. 5. ff. eod. tit. ibiq. Donell. Voet. Brunemann. et decis. Flor. Interdicti restitutori 30. Augusti 1782. cor. Gauluard.

Se alla quantità pertanto risultante dalla misura del perito Rossini si aggiungeva l'estensione dei suddetti argini, sembrava chiaro, che si sarebbe oltrepassata d'assai la misura costantemente enunciata nei sopraccennati contratti delle stiora 367. circa, d'onde noi deducevamo, che più verisimilmente la via non si volle comprendere in quelle alienazioni, perchè tenuta fuori questa, ed inclusivi in sua vece gli argini, si aveva approssimativamente quella medesima estensione, che si vedeva costantemente determinata nei contratti. A confermare questa intelligenza si aggiungeva il reflesso, che qualunque elle sieno, le espressioni del successivo contratto di affrancazione del 3. *Giug.* 1792 *in cui per altro non fu fatto parola della via, esse dovrebbero sempre intendersi, ed interpetrarsi per l'esclusione della via medesima, poichè dovendosi dalla facoltà misurare la volontà di chi contrae* Card. de
22 Luca de feud. disc. 9. n. 10. vers. posito; de fideicomm. disc. 172. n. 5. Rot. Rom. dec. 137. n. 28. tom. 1. dec. 1389. n. 4. tom. 6. cor. Lancett. dec. 812. n. 39. tom. 3. part. 2. cor. Molines. et decis. 639. n. 18. tom. 6. cor. Olivatio, *ed essendo certo che il Magistrato Comunitativo di Pisa, non poteva, senza la deliberazione del consiglio generale, a norma di quanto dispone il Sovrano Motuproprio del dì* 7. *Aprile* 1788. *alienare un fondo, o rinunciare un diritto spettante al pubblico, sembrava doversi concludere, che la via non fu veramente dedotta in contrattazione. Nè faceva, a parer nostro ostacolo il rescritto del dì* 3. *Aprile* 1792. *poichè, oltre quanto abbiamo pur ora osservato avendo il Principe con quel rescritto conceduto alla Comunità la facoltà di alienare per via di affrancazione i beni già livellarii posseduti dal sig. Ianer, ne seguiva, che rapporto alle quantità di detti beni, le cose rimanevano sempre nello stato in cui erano, dipendenti cioè dal conoscere se la strada faceva o no parte del fondo enfiteutico.*

Ma siffatta questione prendeva, dietro tutti gli accennati riflessi di fatto, e di diritto, l'aspetto per lo meno della maggior dubbiezza, ed in questo grado di dubbio l'osservanza susseguita a' contratti era
23 *quella, che poteva, e doveva spiegare in un modo sicurissimo la mente*

de' contraenti, giacchè la posteriore osservanza, come ognun sa, è la
più fedele, e la più certa interpetre dei patti convenuti Polit. oper. jurid.
tom. 1. dissert. 18. n. 20. Bondeo Balluct. legal. 44. n. 22. Gratian. disc.
327. n. 20. Rot. Rom. decis. 6. n. 8. part. 4. tom. 2. et dec. 14. n. 5. part.
7. recent. Rota Flor. in Thes. decis. 16. n. 63. tom. 8. et dec. florent. In-
tardict. restitut. 30. Augusti 1782. cor. Gaulard. *Ora, questa osservanza*
dimostrava chiaramente nel caso, che la via in questione non volle de-
dursi in contrattazione, giacchè non solo per lo spazio quasi di un
secolo, per quanto durarono le concessioni enfiteutiche, ma anche per
ben venti anni dopo la seguita affrancazione, non fu ella mai, sicco-
me cosa privata, chiusa dal signor Ianer, e convertita a proprio suo
particolare uso, ma fu rilasciata liberamente ad uso, e vantaggio del
pubblico, come era stata sempre per lo innanzi. Laonde siccome non si
presume mai, che altri far voglia non dovuta largizione delle cose sue,
così questo fatto spiegava, che il Principe, la Comunità, Ianer, e il
Pubblico ebbero per non compresa nella alienazione la via; lo che
tanto più sembrava doversi credere, e tener per fermo, in quanto che si
vedeva in consonanza con le massime di diritto di sopra accennate, e
colle presunzioni meglio fondate, per cui nel dubbio non è data mai il
supporre, che il Principe abbia voluto, senza giusta ragione, togliere 24
al pubblico i diritti, che già godeva, ed esercitava. Cortiard. dec. Cath.
107. n. 30. Rot. Rom. Dec. 631. n. 4. cor. Cavaler.

Questa osservanza, che, a parer nostro, dava il tratto alla bilan-
cia per decidere la questione, era constatata da un numero copioso di
testimonj di ogni condizione, vecchi molto di età, e che regolarmente
esaminati deponevano, non solo del fatto proprio, ma anche di quanto
avevano saputo, e inteso dire da' loro maggiori, per lo che mentre il
loro deposto meritava tutta la fede Leg. ubi numerus 12. ff. de testib. 25
Afflict. dec. 400. n. 4. e 5. Rot. Rom. Dec. 632. n. 9. cor. Cavaler. *rimon-*
tava poi ad attestare di un uso, che si perdeva nel bujo di un epoca
immemorabile. Tale osservanza si vedeva di più conoscinta, e confer-
mata direttamente dal sig. Ianer, il quale colla supplica presentata
al Magistrato Comunitativo di Pisa sotto il dì 1. Novembre 1819. si
offerse pronto di sostituire alla via in questione, un'altra via da aprir-
si su propri fondi dalla strada Calcesana al ponte alto, con che rico-
nobbe egli, almeno per questo tratto, (e pel resto militano le ragioni
medesime) il diritto nel pubblico di passarvi a suo piacimento. Nè inde-
boliva punto la forza di questo argomento l'avere il sig. Ianer usata in
quell' occasione l' espressione, e la qualità di via vicinale, perchè anzi
una via vicinale anche fatta in principio per contributo dei terreni ap-
partenenti a' predj limitrofi assume le qualità di via pubblica, allorchè
non consta, siccome non consta nel caso nostro, del tempo in cui abbia
principiato il popolo a servirsene, giusta il disposto chiarissimo del 26

testo nella Leg. 3. ff. de locis, et itiner. public., e nella Legge 2. §. viarum ff. ne quid in locis public.

Che se si fosse potuta considerare la via delle Trincere, siccome compresa nei livelli, e nell' affrancazione, sembrava a noi doversi nondimeno concludere, che l'uso ne fu preservato sempre libero al popolo, ed in tale ipotesi, apparterrebbe ben egli il suolo della strada, non meno, che le erbe, e le piante esistenti sul modesimo, al sig. Ianer, ma l'uso dovrebbe dirsi sempre pubblico; lo che non è punto assurdo, perchè siccome degli argini, e delle ripe dei fiumi, così delle vie può ad un tempo esistere il dominio del suolo presso i privati, e l'uso pienamente libero presso il pubblico, siccome dottamente al suo solito, distinguendo le diverse qualità di strade insegna insieme con l'Afflict. de
27 jur. prothom. §. ult. n. 3. Borell. de praestant. regis catholici cap. 7. n. 1. 3. et per totum. Rovit. cons. 58. n. 2. leg. 1. Ripoll. de regal cap. 40. il card. de Luca de regalibus disc. 136. n. 18. et 19. *e decise la Rot. Rom.* dec. 632. n. 5. cor. Cavaler. et decis. 636. per tot. tom. 6. cor. Olivatio, et Rot. Flor. in Cortonen. manutentionis itineris. 7. August. 1792. p. 12. cor. Salvetti. *E che infatti nel caso nostro il pubblico uso della via fosse preservato infatto sembrava a noi dedursi dai contratti stessi di enfiteusi, dove si vede espressamente convenuto, che il possessore de' fondi, nel coltivare il terreno, debba rispettare, e lasciare intere nel loro stato le opere delle fortificazioni, ed in ispecie le strade coperte, e però la via in questione, tenendosi dalla medesima lontano per la distanza convenuta. Donde noi deducevamo, che essendosi così voluta preservare illesa da ogni alterazione la via, di cui si tratta, si volle sicuramente preservarla all' oggetto, che seguitasse a servire a quello scopo a cui serviva per lo innanzi, cioè non tanto all' uso delle guerre, quanto all' uso del passaggio dei viandanti, e dei cittadini, lo che spiega, e conferma mirabilmente la diuturna costantissima osservanza.*

Invano si opponeva che non potevasi supporre indotta a prò del pubblico una servitù sul fondo allivellato, perchè il Principe rappresentante il popolo è il padrone diretto del fondo serviente, e res propria nemini servit. *Imperocchè non era qui propriamente luogo a parlare di servitù, subito che il diritto del passo deducevasi dalla qualità di via*
28 *pubblica, come notò la* Rot. Rom. decis. 633. n. 8. cor. Cavaler. *Nè a vero dire trattavasi, nel caso nostro, di un onere indotto sul fondo alieno a prò di altri, ciò, che costituisce propriamente la servitù, ma di un quid minus non compreso nell' alienazione, qual' è il preservato uso pubblico della via. Che se pure di servitù si fosse potuto parlare, non s'incontrava alcun' assurdo in dire che il fondo appartenente pel dominio utile ad altri, serva, relativamente a questo dominio al padrone diretto, in quanto che a causa dell' esercizio del diritto a costui preservato, rimanga impedito all' enfiteuta di fare quel pieno uso della*

cosa enfiteutica, che altrimenti potrebbe egli fare. Che anzi dal non vedersi nel contratto di affrancazione fatta parola alcuna di questo diritto preservato nei contratti di livello, si riduceva o che la via non fu assolutamente in quella alienazione compresa, o che almeno il diritto di passo rimase intatto anche per l'avvenire, perchè niente si vede dato dal sig. Ianer in correspettività di un tal diritto, di cui si sarebbe privato il pubblico, e niente a quest' oggetto aumentato il prezzo d' affrancazione.

Nè ad abbattere tanta forza di ragioni erano a parer nostro sufficienti i riflessi, che nel contratto del dì 11. *Luglio* 1780. *furono a confine della striscia di terra risultante dal fosso ripieno chiamati i beni Ianer, e che i due tratti di strada formanti la via delle Trinciere vennero nel* 1792. *addaziati a carico dello stesso Ianer; imperocchè in
quanto all' indicata confinazione era ben ella troppo debole argomen- 29
to per affievolire comunque le ragioni validissime militanti in contrario, tanto più, che non è nuovo di vedersi talvolta in una descrizione di fondi rustici, chiamati a confine i terreni di un terzo, sebbene non esistenti immediatamente a contatto, ma separati per mezzo di una via* Caepoll. de servit. rustic. praed. cap. 36. n. 3. Mantic. de tacit. lib. 4. tit. 16. n. 14. Cephal. cons. 585. n. 26. Mans. consult. 615. n. 12. tom. 7.

E in quanto all' addaziamento, noi dovemmo riflettere primieramente, che esso fu tutta opera del Provveditore dell' uffizio de' fossi, il quale non poteva nuocere ai diritti della Comunità; e in secondo luogo, che i periti Piazzini, e Colombini deputati dal Provveditore medesimo all' oggetto di stimare il terreno da sottoporsi al dazio, dissero nella loro relazione consistere il podere delle fortificazioni in 14. *pezzi di terra, quali designarono nella pianta topografica, e descrissero partitamente come terre ortali, lavorative, pioppate, e vitate, e lavorative nude, e che solo in fine, ed in aggiunta della loro descrizione, e al di là del numero di* 14. *pezzi da loro in principio enunciati, e distinti poi nella pianta, aggiunsero senza renderne alcuna giusta ragione, i due tratti di strada.*

*Dovemmo inoltre osservare, che il consenso comunque prestato dal Magistrato comunitativo a questo addaziamento non potè pur nuocere affatto al diritto del pubblico, perchè consta, che dietro il
calcolo fatto dal Colombini ministro dell' estimo, dove il Magistrato 30
ritenere, che non i due tratti di strada, ma soli i quattordici pezzi di terreno, erano stati voltati all' estimo in testa del signor Ianer, e però dove non era scienza non poteva essere volontà di riconoscere, ed approvare l' inclusione di quei due tratti nel fondo alienato. Finalmente quand' anche il Magistrato avesse ciò per avventura approvato a piena cognizione di cose, non poteva egli certamente con siffatta operazione*

*ledere nè molto nè poco i diritti del pubblico, ed alienare ciò, che ap-
parteneva al popolo, secondo che abbiamo di sopra osservato.*
*E nulla giovava al sig. Ianer il dire che questa deliberazione del
Magistrato fu con Sovrano rescritto approvata, poichè tale approvazio-
ne non mutò la natura, nè ampliò i limiti della deliberazione stessa;
e non costando che al Principe fosse esposto, che nei beni, che si ad-*
31 *daziavano, siccome livellari, si pretendesse includere la strada delle
Trinciere, ne seguiva, che il Rescritto non potè portare alcuna nova-
zione ai diritti del pubblico.*
*Indarno si opponeva per parte del sig. Janer ad eliminare l'uso
pubblico della via, che non si vedeva ella mai resarcita, o mantenuta a
spese del Comune, nè si leggeva descritta ai pubblici libri o campioni.
Imperocchè tali circostanze ancorchè supposte vere, e provate in tutta
la loro estensione, non giovavano punto ad escludere la pubblicità, al-
meno in quanto all'uso della via in questione, giacchè non è nuovo, che
una via di uso pubblico sia mantenuta dai proprietarj de' terreni limitrofi,
ed adjacenti come in caso al nostro somigliantissimo osservò* la sac. Rot.
Rom. nella cit. decis. 679. n. 7. tom. 6. cor. Olivatio *tanto più, che anche*
32 *le strade* vicinali, *che siano state formate del suolo appartenente ai fon-
di limitrofi, e di cui non esiste memoria, si annoverano fra le vie pub-
bliche come abbiamo notato di sopra, e come insegnò il Giureconsulto*
33 nella leg. fin. ff. de loc. et itin. public. *e formano comunemente* i dottori
Coepoll. de servit. rustic. praedior. cap. 3. n. 18. Pacichell. de Distantiis.
cap. 6. annot. ad memb. 9. n. 29. vers. quoties. Zaul. ad stat. Favent. lib.
5. observ. ad rubr. 33. n. 17. Costantin. ad statut. urb. annot. 22. cap. 1.
n. 4. Rot. Rom. in detta decis. 679. n. 7. tom. 6. cor Olivatio. *E nemme-
no è nuovo che una strada sia pubblica quantunque non descritta ne'
pubblici libri, come avvertì la stessa* Rot. Rom. dec. cit. sub. n. 8. *e come
si vede d'ordinario in pratica anche fra noi, dove esistono, più, e più vie,
che quantunque siano di uso pubblico in modo che a niuno è dato l'al-
terarle, o chiuderle, pur non dimeno non si leggono registrate ai cam-
pioni comunitativi; lo che è coerente al principio, che anche le vie fatte,
ed aperte a spese dei proprietarj de' fondi circonvicini, e che da un luo-*
34 *go publico mettono ai casolari degli agricoli, e coloni, e di cui non vi
abbia memoria, sono pure anche esse pubbliche giusta* il Test. in leg. Prae-
tor. ait. §. viarum quaedam ff. ne quid in loc. public. vel itin.; *e come in-
segnò la* Rot. Rom. loc. cit. *dimodochè a rivendicare il libero passo an-
che in questa sorta di vie compete l'azione non solo alla Comunità, ma
a ciascuno del popolo.* Test. in dicta leg. 1. §. Praetor ait §. hoc interdicto
35 §. final. ff. ne quid in loc. public. vel itinere fiat. leg. 1. §. ff. de via publi-
ca vel itin. pub refic. Fenzon. ad statut. urb. cap. 104. n. 6. Sextin de rega-
lib. lib. 2. cap. 2. n. 26. Rot. Rom. in cit. decis. 679. n. 8. tom. 6. cor. O-
livatio: *laonde tanto più sembrava a noi doversi ciò concludere rapporto
alla strada di cui si tratta in quanto, che in lei concorrevano tutte le*

più manifeste caratteristiche di via pubblica di maniera che in forza di tali, e tante circostanze, ci pareva evidente il doverla pubblica dichiarare per lo meno in quanto all' uso; *poichè dipende d' ordinario dall'arbitrio prudente del giudice regolato secondo le circostanze de' casi il determinare la maggiore, o minore estensione della pabblicita di una strada come insegna il* Card. de Luc. de servit. disc. 69. n. 5. 6. *non intendendo però noi con questo di pronunciare, o decidere in modo alcuno sulla proprietà del suolo della via in questione, su di che rimangono intantti i diritti respettivi alle parti, ma contenendoci in questi limiti solo perchè, attesa la qualità, ed importanza dell'odierna controversia, erano essi più che bastanti a difinirla pienamente.*

Persuasi adunque noi in questo senso, per la forza di tanti argomenti di diritto, e di fatto, e persuasi ugualmente, che se pur dubbio alcuno rimanere poteva, dovevasi nel dubbio adottare questa intelligenza, perchè si deve sempre al vantaggio, ed interesse di un privato preferire il bene e l'interesse del popolo leg. unic. §. fin. cod. de Caduc. toll. Cyriac. tom. 4. controvers. 576. n. 1. Cohell. ad Bull. bon Rigim. cap. 31. n. 208. Rot. Rom. decis. 413. n. 27. 28. part. 12. recen. decis. 599. n. 13. tom. 2. cor. Molines, at decis. 199. n. 16. tom. 2. cor. Olivatio, *concludemmo constare dell'uso pubblico della via detta delle Trinciere, e perciò doversi il sig. Janer condannare a demolire, e togliere i lavori, e le opere da lui fatte, ad impedimento della via medesima; giacchè, come non lice ad un privato cittadino guastare o alterare in qualunque modo una strada di pubblico uso, ed impedire al popolo il libero passo per quella* leg. 2. ff. ne quid in loc. pub. fiat, *così deesi egli dall'autorità dei Magistrati astringere a riporre nel primiero stato ogni alterazione, che abbia nella via fatta, e rimuovere ogni ostacolo, che vi abbia frapposto* L. 1. ff. de loc. et itiner publ. dicta leg. 2. §. ait. Praetor. et §. restituas ff. nequid. in loco public. fiat. Cyriac. controvers. 667. n. 3. Mastrill. alleg. jur. cap. 10. n. 275. Costan. ad stat. urb. annot. 22. art. 2. n. 24. Pecichell. de distantiis cap. 9. membr. 9. in annot. n. 39 Rot. Rom. decis. 82. n. 15. part. 18., tom. 1. recent. et in Bononien. viae 25. Junii 1753. cor. Vicecomite, et decis. 679. n. 5. tom. 6. cor. Olivatio.

Per questi Motivi

Delib. Delib. dice essere stato bene appellato per parte del signor Cav. Conte Francesco Mastiani nella sua qualità di Gonfaloniere della Comunità di Pisa dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore del sig. Salvadore Janer Meuor proferita dal Tribunale di prima istanza della città di Pisa nel 22. Dicembre 1823. che in atti, e male con detta Sentenza giudicato; e perciò la medesima essersi dovuta revocare, siccome la revocò e revoca in tutte le sue parti, poichè dichiara esser costato, e costare dell'uso pubblico della strada volgarmente denominata

delle Trinciere posta fuori delle mura di questa città nel popolo di S. Marco in Calcesana, che principiá dalla strada pubblica di Pratale in luogo detto ai tre Ponti, e sbocca nella strada pubblica Calcesana in prossimità della Villa di detto sig. Janer, ed esser perciò competuto, e competere a chiunque il diritto di passare per la medesima nel modo che si praticava prima che venissero per parte del sig. Janer frapposti gli ostacoli che vi esistono; quali ostacoli ordina a detto sig. Janer di rimuovere dentro il termine di giorni otto, e questo termine decorso in di lui contumacia, autorizza il sig. Cav. Mastiani a farli rimuovere a tutte spese di detto sig. Janer. E finalmente condanna il soccumbente sig. Janer nelle spese del passato, e del presente giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angelo Carmignani *P. Aud.*
Antonio Magnani *Audit. Relat.* Galgano Bartali *Audit.*

DECISIONE LI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Obligationis diei 22. Septembris 1828.

IN CAUSA CREDITORI E ACCOLLATARI SASSI E USIGLI E DEL-CORONA

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli	Proc. Mess. Giovan Pietro Poggi
Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni	Proc. Mess. Giuseppe Enrico Visconti
Avv. Illmo. sig. Ranieri Lamporecchi	Avv. Illmo. sig. Ranieri Schippisi

---

ARGOMENTO

Quegli, che interviene all'accollo ed acquisto di un Patrimonio, il di cui prezzo consiste nella dimissione dei Creditori dello stesso Patrimonio è soggetto in proprio al pagamento dei medesimi Creditori, ed è tenuto all' adempimento di tutte quelle condizioni, che sono imposte dalla Sentenza di approvazione dell'accollo, malgrado qualunque restrizion , ch' Egli ab-

hià fatta della propria obbligazione nella sua firma, e perciò non può opporsi a quelle iscrizioni che sopra i suoi Beni vengono prese dai Creditori dello stesso Patrimonio.

SOMMARIO.

1. *Quando una Sentenza ordina che nel difetto di Oblatori di un Patrimonio, che deve alienarsi, s'intenda liberato agli offerenti e accollatari dei debiti che lo gravano è evidente, che a loro favore se ne effettuò la Vendita.*

2. *Il Liberatario all'Asta pone in essere un vero Contratto di Compra, e Vendita dei Beni subastati.*

3. 6. *Quando con Sentenza viene ordinata la dimissione dei Creditori di un Patrimonio col prezzo del medesimo, ne viene, che questo prezzo è costituito dalla dimissione dei Creditori.*

4. *Le Azioni, che si acquistano dagli accollatari di un Patrimonio sono un principio del pagamento del prezzo,*

5. 7. *Quando con Sentenza è stato detto, che a carico degli Accollatari di un Patrimonio debbono essere tutti i Creditori del medesimo, sono tenuti in proprio oltre le forze del Patrimonio accollato.*

8. 9. *Quando con Sentenza viene approvato il progetto dell'accollo di un Patrimonio a favore degli Accollatari comparsi, e di quelli, che fossero dipoi intervenuti, sono gli uni, e gli altri di egual condizione.*

10. 11. 12. 15. *Quando una Sentenza approva il progetto d'Accollo di un Patrimonio con diverse Condizioni, tutti gli Accollatari sono obbligati adempirle malgrado qualunque restrizione opposta nella loro firma.*

13. *La qualificazione di Accollatarii non è incompatibile colla qualità di Socio partecipe.*

14. *Quando gli accollatari di un Patrimonio si qualificano Acquirenti del medesimo sono obbligati in proprio alla sodisfazione de' Creditori dello stesso Patrimonio.*

16. 17. 18. 19. *Colui, che fa una donazione universale ai Figli, nella quale è compresa una Ragione Mercantile, se si riserva di amministrar liberamente questa Ragione può con validità obbligarne i Beni.*

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Piccioli, e Mess. Vanni per interesse dei loro respettivi rappresentati, hanno fatto istanza, che piaccia al Supremo Consiglio di dichiarare essere stato bene appellato per parte dei sigg. Accollatari Sassi, e dei signori Mazzi, Maioli, e Catelani ne nomi, e male respettivamente essere stato giudicato dalla Ruota Civile di prime appellazioni sedente a Firenze colla Sentenza proferita nel dì 18. Settembre 1827. a favore de' Signori del Co-

rona ed Usigli in revoca della precedente Sentenzà proferita nel dì 11. Aprile 1826. dal Magistrato Supremo di Firenze, e perciò, di cassare, revocare et annullare in tutte le parti la detta Sentenza Ruotale, et in luogo di essa confermare pienamente la precitata Sentenza del Magistrato Supremo del dì 11. Aprile 1826., con la condanna dei sigg. del Corona, e Usigli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Mess. Visconti, e Mess. Poggi per interesse respettivamente dei signori Fratelli del Corona, e dei signori Sabato Usigli, e Gioele Bianchini, vedova, e tutrice Usigli, fecero istanza, che piacesse al Supremo Consiglio di dichiarare essere stato male appellato per parte dei sigg. Accollatari Sassi, e dei sigg. Manzi, Majoli, e Catelani ne nomi; e bene respettivamente essere stato giudicato dalla Ruota di Firenze con la suddetta Sentenza del dì 18. Settembre 1827., e conseguentemente di confermare in tutte le parti la detta Sentenza Ruotale, ordinando, che fosse eseguita secondo la sua forma, e tenore, e di condannare gli appellanti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali, fu in seguito delle pubbliche, e private difese, e nel più virile conflitto delle Parti che il Supremo Consigli così decise.

Motivi

Attesochè la domanda giudicialmente promossa dal sig. Francesco del Corona, e dal sig. Leon Vita Usigli diretta ad ottenere, che ordinato fosse la radiazione delle Iscrizioni a carico de' loro Beni prese da alcuni Creditori del Patrimoni Sassi, era direttamente contraria all'indole, ed al carattere giuridico del Contratto d'accollo del detto Patrimonio Sassi, e non era favorita dal tenore della firma, con la quale i detti sigg. del Corona, ed Usigli accederono al surriferito Contratto, così conforme alla Giustizia comparve la Sentenza degli 11. Aprile 1826., che rigettò la domanda predetta, qualificò i detti sigg. Del Corona, ed Usigli per veri, e proprj accollatarj del Patrimonio Sassi, e come tali li dichiarò „ tenuti, ed obbligati, in pro„ porzione però del respettivo capitale, per cui concorsero all'accollo ed al„ l'osservanza dei patti tutti e conseguenze tanto utili, che dannose dell'ac„ collo medesimo „ e perciò hà questa Sentenza meritato di essere pienamente confermata.

Che poi la domanda del sig. del Corona, e del sig. Usigli fosse assolutamente contradetta dall'indole, e dal carattere giuridico di quel Contratto d'accollo del Patrimonio Sassi, che fù approvato dalla Sentenza de' 10. Giugno 1808., e che fù pienamente confermato con la successiva Sentenza dei 22. Novembre 1808. è una verità, che luminosa emerge, subito che si determini, che l'accollo del Patrimonio Sassi, acconsentito dalla Sentenza del 10. Giugno 1808., si risolvè in un vero, e proprio Contratto di Compra, e Vedita di tutto l'intiero patrimonio Sassi, celebrato con gli Accollatarj di questo patrimonio, che ne divennero i Compratori; Che la dimissione dei Creditori contemplati dalla detta Sentenza de' 10. Giugno 1808. costituì il

prezzo di questa compra. E che le azioni, che si acquistavano dagli accollatari, non erano che un principio di pagamento, ed una rata di quel prezzo, che ciascuno accollatario sarebbe stato tenuto a corrispondere in proporzione dell' interesse, che aveva preso nel contratto di compra dal patrimonio Sassi.

Or la giustificazione di tutti questi necessarj supposti facilmente si compie al confronto del tenore della Sentenza dei 10. Giugno 1808., mentre in essa si legge, che riuscito inutile, per mancanza di oblatori, l' incanto ordinato dell'intero patrimonio Sassi „ ivi „ Deva il predetto patrimonio, e tutti i beni, ed assegnamenti, che lo compongono *per modum unius*, intendersi liberati, a rilasciati ai predetti signori Accollatarj, e respettivi offerenti „ di che in atti, con le condizioni infrascritte. „

Se dunque il patrimonio Sassi fu esposto all'incanto, a se nel difetto di oblatori intender si doveva liberato, e rilasciato ai sigg. Accollatarj è evidente, che a loro favore si effettuava la vendita del Patrimonio predetto; conoscendosi bene da tutti, che il liberatario all'Asta pone in essere un vero, a proprio contratto di compra, e vendita dei Beni subastati. *Mangil. de Subhast. quest.* 1. *N.* 1. *et seg.* 1 2

Resulta pure dalla mentovata Sentenza de' 10. Giugno 1808., che la dimissione dei Creditori del Patrimonio Sassi costituì il prezzo di questo Contratto di compra, mentre dalle condizioni, che furono approvate dalla Sentenza, a formarono parte integrale del contratto, chiaro apparisce, che a carico degli accollatarj furono portati i pesi espressi segnatamente negli articoli 2. 3. e 4. delle dette condizioni, e con essi si venne a provvedere alla sodisfazione di tutti i Creditori del Patrimonio Sassi, nel modo ivi designato, e quindi è manifesto, che la dimissione dei Creditori, costituì il prezzo del sanzionato acquisto. 3

Molto meno può dubitarsi, che le azioni che si acquistarono dagli accollatarj, non fossero che un principio di pagamento del prezzo che ciascuno accollatario avrebbe dovuto corrispondere, a misura dell' interesse da esso preso nel detto Contratto, giacchè dalla detta Sentenza dei 10. Giugno 1808., a dalle condizioni da Essa approvate viene ad emergere, che gli Accollatarj dovevano essere obbligati alla sodisfazione dei Creditori del Patrimonio Sassi, non tanto con il patrimonio acquistato, che con i mezzi proprj, entro la concorrente quantità dell'importare delle azioni acquistate, ma benanche con tutti i mezzi indistintamente che gli accollatarj avessero potuto avere in proprio, giacchè quando all' Art. 2. et seg. delle condizioni fatte parte integrale della Sentenza, si vede espresso, che sarà carico degli accollatarj di assumere qualunque Lite a tutte loro spese, e rischio. Che parimente sarà a loro carico il pagamento di tutti i Creditori. E quando all'articolo 4. si stabilisce, che oltre al deposito di scudi cinquantadue mila, eccedenti le cinquanta azioni di scudi mille ciascuna, nelle quali era diviso il detto accollo, dovevano gli accollatarj essere obbligati „ ivi „ di supplire al deposito di ogni maggior somma, che potesse occorrere per il pagamento to- 4 5

tale dei detti Creditori di seconda, e terza rata „ alla ragione sopra espressa „ E nell'evento, che il deposito, e qualunque supplemento reso necessario, fosse stato ritardato, doveva intendersi rilasciata contro detti accollatari, ogni opportuna, e lecita esecuzione, bisogna nel confronto di queste disposizioni concludere, che a mente della Sentenza de' 10. Giugno 1808. non doveva l'importare delle azioni, che costituire porzione del prezzo dagli accollatarj dovuto per il loro acquisto, e che Essi dovevano rimanere indistintamente, e personalmente obbligati con i loro Beni verso i Creditori, ed essere esposti a tutti i sacrifizj dei loro propri beni che fossero occorsi per mantenere gl'impegni contratti a favore dei Creditori mediante l'accollo del Patrimonio Sassi.

Bastano poi queste sommarie riflessioni sul tenore della Sentenza de' 10. Giugno 1808., e delle condizioni, con le quali fu accettato l'accollo, per riguardare compita la prova di quei preconcetti superiormente espressi, e dalla giustificata esistenza dei quali deriva per necessità che non è altrimenti ammissibile la domanda del sig. Del Corona, e del sig. Usigli.

Quando infatti gli accollatari furono dalla mentovata Sentenza obbligati personalmente con tutti i loro beni, alla sodisfazione, nei modi designati, dei Creditori Sassi, e quando furono tenuti al supplemento del Deposito ordinato, eccedente l'importare delle azione dell'accollo, qualora si fosse reso necessario per effettuare il pagamento totale dei Creditori di seconda, e terza rata alla stabilita ragione; E quando adempite le condizioni, fra le altre di questo pagamento, dovevasi intendere rilasciato agli accollatari nel difetto di migliore oblatore, l'intero patrimonio Sassi *per modum unius*, non è più dato il controvertere, che l'accollo del Patrimonio Sassi fù un vero
6 contratto di Compra, e vendita, di cui il prezzo si sostanziò nella dimissione dei Creditori, la quale doveva effettuarsi dagli accollatari con tutti i mez-
7 zi loro propri, e non limitatamente con il disborso delle somme impiegate nell'acquisto delle azioni.

Quindi se non poteva dubitarsi, che i Creditori, che avevano presa inscrizione contro i Beni del sig. Del Corona, e del sig. Usigli fossero creditori insoluti del patrimonio Sassi, e se i detti sigg. Del Corona, ed Usigli erano intervenuti all'accollo del detto Patrimonio, doveva riconoscersi esorbitante, ed ingiusta la pretensione, che i detti Creditori radiar dovessero le prese Iscrizioni, giacchè i beni ancora del sig. del Corona, e del sig. Usigli in forza della personale obbligazione, assunta con intervenire all'accollo del Patrimonio Sassi, stavano a garantire la loro sodisfazione, e perciò inerendo all'indole del detto Contratto, non poteva la domanda del sig. Del Corona, e del sig. Usigli essere accolta.

Qui però si replicava, che le prescrizioni della Sentenza de' 10. Giugno 1808., quanto investivano i primitivi quattordici progettisti dell' accollo, che si asseriva essere stati ancora quelli, ai quali la Sentenza predetta, in mancanza di oblatori all'Incanto, rilasciò l'intero patrimonio Sassi, altrettanto divenivano estranee per il sig. del Corona, e per il sig. Usigli, sì perchè essi,

ò non erano acceduti all' accollo anteriormente alla emanazione della detta Sentenza, ò la loro associazione era avvenuta con patti, condizioni e riservi, capaci di allontanare da loro le conseguenze, alle quali si erano obbligati gli originarj accollatarj del patrimonio Sassi.

Ma sodisfacenti per altro comparvero le repliche, che all'uno, ed all'altro mezzo di difesa si dedussero, ed occupandosi primieramente di ciò, che riguarda la supposizione dei sigg. del Corona, ed Usigli, colla quale andavano dicendo, che ai soli primitivi quattordici accollatari facevano carico le sanzioni della Sentenza dei 10. Giugno 1808. per non avere alla detta epoca i sigg. del Corona, ed Usigli firmato i Capitoli dell'accollo, con tutto il fondamento si avvertiva essere affatto insussistente un si fatto supposto.

Poiche ritenuto puranche, che al 10. Giugno 1808. non avessero i sigg. del Corona, e Usigli apposto la loro firma ad uno dei tre Chirografi „ intitolati „ Capitoli per la formazione dell'accollo „ che furono depositati con atto notariale nei 3. Giugno 1809. presso il Notaro Ser Pietro Ducci (sopra di che per altro si proponevano in contrario valutabili osservazioni) ritenuto dicevasi pur anche, che al 10. Giugno 1808. non esistesse nei detti Capitoli la firma dei sigg. del Corona, ed Usigli, non era meno vero però, che al 23. Novembre 1808. avevano essi firmato, e tanto bastava, onde dovessero riguardarsi quali veri accollatari, ai quali fù liberato il Patrimonio Sassi, sebbene si vogliano supporre acceduti all' accollo dopo la pronunzia della Sentenza de' 10. Giugno 1808.

Era infatti un resultato della prima delle condizioni approvate dalla detta Sentenza, che era in facoltà di qualunque creditore del patrimonio Sassi, di unirsi all'accettato accollo, al quale effetto furono lasciate sospese quindici delle cinquanta azioni, che si erano stabilite nei Capitoli per la formazione dell'accollo.

Se poi questa adesione all'accollo per parte di altri creditori fu autorizzata dalla Sentenza de' 10. Giugno 1808. bisogna convenire, che qualunque fossero le espressioni, con le quali alle istanze dei primitivi quattordici accollatari fù accettato il detto accollo, non poterono le medesime operare, che le sanzioni della detta Sentenza fossero circoscritte a quei soli quattordici accollatarj, alle Istanze dei quali fù la detta Sentenza proferita, ma devesi necessariamente ritenere, che si resero comuni, ed afflissero quei tra i Creditori, che approfittarono della facoltà di accedere all'accollo, giacchè quando la Sentenza permise questo intervento, rese per necessità eguale la condizione, tanto dei primi, che dei successivi creditori, che si unirono all' accollo, essendo questo un resultato indispensabile della facoltà indefinitivamente concessa d'intervenire all'accollo, la quale non permette d'immaginare una difformità, fra questi accollatarj, subito che nessuna differenza costituì fra loro quella Sentenza, che concesse ai Creditori d'intervenire all'accollo, anche dopo la di lei emanazione. 8

Ed acquistava maggior forza questo ragionamento, con rilevare inoltre, che la Sentenza de' 10. Giugno 1808. non contenne in sostanza, che un'

atto preparatorio a favore di quelli fra i creditori, che progettarono l'accollo il quale rimase perfezionato soltanto quando riusciti inutili gl'Incanti, fù dai Giudici delegati proceduto ad approvare nei 23. Novembre 1808. la liberazione di tutto il patrimonio Sassi a favore degli accollatari del medesimo, giacchè con il Decreto di detto giorno l'approvazione della liberazione, fù allegata all'esatta esecuzione, e adempimento di ciascuna delle condizioni espresse nella precedente Sentenza de' 10. Giugno 1808.

Or siccome alla detta epoca de' 23. Novembre 1808. avevano i sigg. del Corona, ed Usigli apposta la loro qualunque siasi firma ad uno dei Chirografi intitolati „ Capitoli per la formazione dell'accollo „ ne segue, che quando i Giudici delegati approvarono la liberazione a favore degli accollatarj, alle condizioni contenute nella Sentenza de' 10. Giugno 1808. pronunziarono questa approvazione per interesse ancora dei sigg. del Corona ed Usigli, mentre avendo Essi frà il 10. Giugno, e il 23. Novembre 1808. profittato della facoltà d'intervenire all'accollo, la liberazione fatta del Patrimonio, rimase ad Essi pure senza alcuna distinzione estesa, subito che formarono numero fra gli accollatarj, è perciò che non può accogliersi il supposto, che nella qualità di accollatario esista astrattamente una differenza fra i primi quattordici progettisti dell'accollo, ed i successivi individui, che firmarono i Capitoli, subito che Essi pure di fatto intervennero all'accollo,
9 furono autorizzati a prendervi parte e lo furono, non solo senza indurre fra i primi, ed i nuovi accollatarj alcuna differenza, ma ben anzi con volere, che tutti soggiacessero alle stesse condizioni.

Bastava poi aver presenti pochi fatti per rimaner convinti, che la firma dai sigg. del Corona, ed Usigli apposta ad uno dei Chirografi contenenti i Capitoli per la formazione dell'accollo, precedè l'emanazione del Decreto dei 23. Novembre 1808.

Ora era giustificato in fatto, che il sig. Luigi Torsellini, uno degli accollatarj sopravvenuti alla Sentenza dei 10. Giugno 1808. che aveva in uno dei mentovati Chirografi, ove si contenevano i Capitoli per la formazione dell'accollo, sottoposto la sua firma a quella del sig. Usigli, intervenne all'adunanza degli accollatarj che ebbe luogo nei 20. Luglio 1808.

Se dunque il sig. Torsellin assistè all' adunanza, per aver già firmato il Chirografo predetto, è chiaro, che il sig. Usigli nel 20. Luglio 1808. aveva fatta la sua firma, non potendo avere una data diversa da quella, che la susseguè, se pure non viene ciò chiaramente dimostrato, il che non si è neppure impreso a concludere.

Resultava pure, che nei 3. Agosto 1808. il sig. Usigli, e nei 17. Settembre 1808. il sig. del Corona eseguirono nella Cancelleria del Tribunale esecutivo il conveniente rilascio di altrettante cambiali di seconda, e terza rata, per conto del carato da Essi preso nell'accollo Sassi, siccome stà scritto nell'Involto, che contiene il respettivo deposito delle dette Cambiali. Inoltre il sig. Francesco del Corona figurò personalmente nell'adunanza degli accollatarj dei 21. Novembre 1808., ed egli pure fece istanza per solle-

citare l'approvazione della Liberazione, che fu l'oggetto principale risoluto nella detta adunanza.

Al confronto per tanto di queste specialità è impropomibile qualunque dubbio sulla apposizione della firma dei sigg. del Corona, ed Usigli ai capitoli dell'accollo anteriormente al 23. Novembre 1808.

Ed è del pari esclusa ogni distinzione fra i primi quattordici accollatarj, ed i sopravvenuti all'accollo dopo il 10. Giugno 1808., che si voglia sostener fatta dalla Sentenza dei 23. Novembre 1808., poiche quando l'approvazione della Liberazione fu dai Giudici delegati fatta dipendere dall' adempimento delle condizioni imposte dalla Sentenza dei 10. Giugno 1808. e segnatamente del Deposito degli scudi cinquantaduemila; quando di questa verificazione incaricato un Perito, dovè referire, che il Deposito era adempito, mediante il rilascio, che era stato fatto delle Cambiali di seconda, e terza rata per il Capitale dell'accollo; quando fra quelli, che fecero questo rilascio di Cambiali esistevano i sigg. del Corona, ed Usigli; E quando l'adempimento delle condizioni della Sentenza dei 10. Giugno 1808. era portato a carico degli accollatarj, non è altrimenti permesso il sostenere, che l'approvazione della liberaziona del patrimonio Sassi a favore degli accollatari di questo patrimonio, non favorisse anche i sigg. del Corona, ed Usigli, subito che essendo stato da Essi fatto tutto quello che era necessario per devenire accollatarj, rimasero perciò necessariamente compresi nella designazione di quelli accollatarj, a favore dei quali approvò la Liberazione la Sentenza dei 23. Novembre 1808.

Ma qui non si arrestarono le osservazioni dirette a sostenere, che la liberazione del patrimonio Sassi fu fatta ai primi quattordici progettisti dell' accollo, e non a quei nuovi Creditori, che erano entrati a parte di questa speculazione posteriormente alla Sentenza dei 10. Giugno 1808., mentre si andò rilevando, che con Decreto degli 11. Settembre 1809. proferito dai Giudici delegati tra i ventuno individui componenti la società dell'accollo Sassi diciotto solamente furono condannati a pagare il supplemento del deposito imposto dalla Sentenza dei 10. Giugno 1808., e tre fra i detti Individui non furono compresi in questa condanna, e precisamente il sig. Torsellini, il sig. del Corona, ed il sig. Usigli, sul fondamento, che Essi nel concorrere all'accollo Sassi, a differenza di tutti gli altri, non avevano assunta una indefinita, ma bensì una obbligazione limitata al loro capitale, e da ciò si concludeva, che la condizione dei sigg. del Corona, ed Usigli, era stata riguardata come differente da quella di tutti gli altri intervenuti all'accollo.

Tutta l'efficacia però di questo riscontro di fatto, dedotto all' oggetto inteso di stabilire una differenza tra gli accollatarj, cessava intieramente, subito che meno vero si riconosceva il fatto istesso che veniva rappresentato.

Ed invero se si eccettua la circostanza, che nel detto Decreto non vi si leggevano i nomi dei sigg. del Corona, ed Usigli, null'altro presentava il tenore di questo atto, che stesse a garantire la verità dei supposti avanzi a difesa dei sigg. del Corona, ed Usigli.

Di fatti non altrimenti con detto Decreto 18. individui tra i 21. intervenuti all'accollo si condannavano a pagare il supplemento del Deposito, mentre il detto Decreto conteneva soltanto il nome di tredici Individui; Inoltre non richiamava al pagamento nè il sig. Fiorentini, nè il sig. Paoletti, che pure erano fra i primi quattordici progettisti. E per ultimo: se non designava i nomi dei tre rammentati soggetti, non conteneva alcuna ragione, non che quella pretesa della loro esclusione, e quindi l'irrilevanza di questo atto era evidente, tanto più, che non era dato il pretendere, che per avere richiamato a questo supplemento i tredici Individui nominati nel Decreto, fosse impedito di fare lo stesso anche agli altri accollatarj, quando si fossero ricusati a concorrere, siccome avevano fatto quei tredici intimati, ai quali appunto fù con il Decreto assegnato termine ad avere detto la causa, per la quale non si credevano tenuti al supplemento, ed è così, che la esclusione del sig. Usigli, e del sig. del Corona, non solo non era motivata dalla ragione di riconoscere in Essi un titolo proporzionato ond'essere dispensati dal supplemento, ma neppure era così assoluta questa esclusione, che si rendesse irretrattabile talchè sempre più era chiaro, che l'obiettato Decreto degli 11. Settembre 1809. in verun conto favoriva la pretensione dei soccombenti.

Riconosciuto per tanto per il fin qui detto, che l'indole, ed il carattere giuridico dell'avvenuto Contratto d'accollo del Patrimonio Sassi, resisteva alle domande dei sigg. del Corona, ed Usigli, fu del pari forza il persuadersi, che nessun favore potevano Essi sperare dalle espressioni, con le quali era concepita la loro firma, che giova di conoscere respettivamente nel suo materiale contesto che a riguardo del sig. del Corona era il seguente « Io « infrascritto Francesco del Corona, concorro all'accollo del patrimonio Sas« si, per la somma di lire , sotto la condizione espressa, e non al« trimenti di non potere cioè nè ora, nè giammai essere obbligato a verun « disborso per qualsivoglia dependenza, e causa; intendendo, e volendo che « il solo suddetto capitale sia l'unica somma da formare il mio carato nella « società dell'accollo suddetto „ e quanto al sig. Leon Vita Usigli era concepito „ io sottoscritto Leon Vita Usigli per interesse della mia Ragione E« lia Usigli concorro all'accollo del Patrimonio Sassi per una mezza azio« ne, sotto la condizione espressa, e non altrimenti di non potere, cioè nè « ora, nè mai essere obbligato a verun disborso per qual si voglia depen« denza, e causa, intendendo e volendo, che il solo suddetto capitale sia l' « unica somma da formare il mio carato nella società dell' accollo sud« detto. „

Or se la conveniente considerazione si porti sopra questa firma sarà facile il riconoscere, che non è essa capace a sottrarre i sosscriventi alle conseguenze, alle quali erano gli accollatari del patrimonio Sassi sottoposti.

Ed invero accerta oltre ogni credere la disputata firma, che i signori del Corona, ed Usigli intesero di concorrere all'accollo, giacchè dichiararono Essi respettivamente „ concorro all'accollo del Patrimonio Sassi „ ed e-

spressero egualmente, „ che la somma designata era l'unica somma da for„ mare il mio carato nella società dell'accollo suddetto „ talchè sicuramente queste espressioni delle loro firme non possono esser più univoche per designare, che essi presero parte all'accollo, coerentemente alla facoltà, che ad Essi rilasciava la Sentenza dei 10. Giugno 1808.

Ma questo intervento all'accollo spiegato per parte dei sigg. del Corona ed Usigli non fù a tenore della loro firma illimitato, ed assoluto, ma fu subordinato alla condizione espressa e non altrimenti, di non essere obbligati a veruu disborso per qualsivoglia dipendenza; intendendo, volendo, che il solo capitale enunciato formar dovesse il loro carato, e da ciò si deduceva, che il detto intervento non poteva esporli ad altre perdite, che a quella da loro per detta somma acconsentita; ma non poteva simile difesa valutarsi, essendo evidenti, e giustissime le repliche che contro di essa si proponevano.

E qui non era da trascurarsi, che inerendo anche al materiale tenore della detta firma, non per questo poteva concludersi, che il capitale posto in società fosse quel solo assegnamento, che dai sigg. del Corona ed Usigli esclusivamente venisse esposto alle perdite dell'accollo, giacche non era talmente assoluto questo concetto, quale per loro interesse si andava ripetendo.

Ritenuto infatti, che la sodisfazione dei Creditori dal patrimonio Sassi era ciò, che costituiva il prezzo dovuto dagli accollatarj, e che le azioni stavano a rappresentare la misura, con la quale ciascuno degli accollatarj doveva concorrere alla sopportazione delle conseguenze tutte, che si fossero rese necessarie per l'adempimento dell'accollo, ciò ritenuto dicevano, non può nella firma dei sigg. del Corona, ed Usigli ravvisarsi con tutta chiarezza stabilito, che non devono Essi incontrare altra perdita, che quella del capitale aborsato, giacche quanto la somma pagata dai sigg. del Corona, ed Usigli, a forma delle loro medesime dichiarazioni, era quella, che formar doveva il loro carato nella società dell'accollo, e di fronte a questa società il carato, che si pretendeva dagli accollatarj, era subordinato a tutti quegli aumenti che potevano essere richiesti per il pieno adempimento degli oneri dell'accollo, ne segue perciò che avendo i sigg. del Corona, ed Usigli costituito dalla somma sborsata il loro carato nella società d'accollo, con queste espressioni esclusero dalla loro firma il concetto unico di non esser tenuti ai pericoli della Società dell'accollo Sassi, oltre il limitato capitale da Essi posto nell'impresa, mentre quando la somma aborsata era il loro carato, e per la natura della Società, era questo carato soggetto a tutto quello, che poteva importare la dimissione contemplata dei Creditori, non può al certo manifesta, e chiarissima nelle dette espressioni riguardarsi la esonerazione pretesa dai sigg. del Corona, ed Usigli, ma si dovrà invece concludere, che per il tenore della firma è questo resultato incerto, e dubbioso.

E quindi se un dubbio pur troppo esiste, non può questo esser meglio schiarito, che dal complesso di tutti quei riscontri, che emergono da tutto l'

andamento di questa impresa sociale, e dalle dichiarazioni giudiciali che intervennero per la di lei sistemazione.

Ora qui ritorna opportuno il rammentare, che i sigg. del Corona, ed Usigli avevano al certo apposta la loro firma, quando emanò la Sentenza dei 23. Novembre 1808.

Ma da questa Sentenza fù in letters ripetuto, che l'aggiudicazione di tutto il patrimonio Sassi si faceva con tutte le condizioni contenute nella Sentenza dei 10. Giugno 1808. ;, con l'obbligo però ai predetti sigg. accollata„ rj di pienamente adempire, e dare esecuzione a ciascheduna delle condi„ zioni pubblicate ed espresse nella citata Sentenza dei 10. Giugno 1808.

E non si controverte, che le condizioni dalla detta Sentenza imposte agli accollatarj necessariamente portavano a togliere, e ad annullare tutte le restrizioni apposte nelle firme degli accollatarj, essendosi voluto, che da essi si concorresse anche con il proprio patrimonio alla plenaria sodisfazione dei Creditori del patrimonio Sassi.

Quindi la restrizione, che si trova nella firma dei sigg. del Corona, ed Usigli, siccome non può essere intesa, che coerentemente alle disposizioni contenute nelle Sentenze dei 10. Giugno, e 23. Novembre 1808., perchè avendo i sigg. del Corona, ed Usigli concorso all'accollo ed avendo in questo accollo perseverato anche dopo la Sentenza de' 23. Novembre 1808., che richiese dagli Accollatarj una firma pura, e libera, ed esclusiva di ogni restrizione venne la loro firma a ricevere la sua intelligenza dalle sanzioni delle dette Sentenze, così ne segue, che la detta soscrizione ó deve riguardarsi apposta in guisa, che il capitale sborsato debba apprendersi, quale è stato dai sig. del Corona, ed Usigli qualificato, per il loro carato cioè nella società dell'accollo, conseguentemente costituire la misura, con la quale devono essi pure concorrere all'adempimento dell'accollo concetto, a cui non si ri-
11 cusa la materialità della firma; ed in tal caso strana si ravvisa la pretensione dei sigg. del Corona, ed Usigli di limitare le loro perdite a quella del Capitale posto nell'impresa. O si vuole, che questo fosse il loro vero concetto, ed allora dalla loro soscrizione ai Capitoli per la formazione dell'accollo, bisogna eliminare tutte quelle restrizioni, che furono dalle firme rigettate dalle due surreferite Sentenze, e così sarà sempre vero, che il tenore della firma non giova alle inoltrate Istanze dei sigg. del Corona, ed Usigli, ò perchè non importa esclusivamente, che alla perdita del Capitale sia limitata la loro soscrizione ò perchè se in questi angusti limiti apposero la loro firma, questa limitazione fu esclusa dalle due Sentenze, che vollero indefinitiva l'obbligazione degli Accollatarj per il totale pagamento dei Creditori, giacchè questo fatto costituiva il prezzo del convenuto accollo del patrimonio Sassi, e dovevasi perciò con tutta sicurezza procurarsene lo sborso.

Ne qui poteva utilmente opporsi, che i sigg. del Corona, ed Usigli non attenevano a quel ceto di accollatarj, che erano investiti dalle condizioni sanzionate dalla Sentenza dei 10. Giugno 1808., e così non erano afflitti dalle dette condizioni, e che il loro intervento all'accollo, non altro fu, che pren-

der parte ai lucri, ed agli scapiti, che derivar potessero dalla compra del patrimonio Sassi, senza per altro acquistare il *gius formale* di questo contratto, che apparteneva ai primi accollatarj, e perciò i sigg. del Corona, ed Usigli vennero a contrattare con questi primi accollatarj, e non con i creditori del patrimonio Sassi talchè diverse poterono essere, come lo furono, le condizioni imposte agli accollatarj, e quelle, con le quali i sigg. del Corona, ed Usigli stipularono con gli accollatari medesimi.

Ma a queste obiezioni è stata di già anticipata la completa replica, quando si è dimostrato, che nessuna differenza esiste tra gli accollatari, e che tutti indistintamente i Creditori Sassi, tanto quelli, che si fecero i progettisti dell'accollo, quanto quelli, che approfittarono della facoltà concessali dalla Sentenza dei 10. Giugno 1808. d'intervenire all'accollo furono investiti dalla Sentenza dei 23. Novembre 1808. per essere tutti veri, e propri accollatari, e perciò senza ripetere qui le cose già lette, si può concludere, che veruna delle surriferite avvertenze proposte a vantaggio dei sigg. del Corona, ed Usigli merita valutazione, giacchè non sussiste il supposto di fatto, a cui sono affidate, che cioè debbono gli accollatari del patrimonio Sassi distinguersi in ceti diversi, e quando manca questo supposto (come per le cose avvertite manca pur troppo) non è altrimenti vero, che i sigg. del Corona, ed Usigli non abbiano contrattato con i Creditori del patrimonio Sassi, e così tenuti, come tutti gli altri accollatari alla loro soddisfazione.

E tanto meno è luogo ad immaginare che i sigg. del Corona, ed Usigli si debbino riguardare, come meri partecipi nella Società d'accollo, che il loro contegno ripetutamente praticato gli ha dimostrati quali veri, e propri accollatari, come tutti gli altri, che firmarono i capitoli per la formazione dell'accollo. 12

Si è infatti giustificato, che il sig. del Corona è intervenuto alle adunanze del Collegio degli Accollatari, ed acquirenti del Patrimonio Sassi, che ha disimpegnato delle ingerenze, che a tenore dei Capitoli non potevano essere esercitate, che da soggetti attenenti al corpo degli azionisti, come ne fanno fede le due Deliberazioni avvenute nei 17. Settembre 1812. che nei varii giudizii agitati i sigg. Del Corona, ed Usigli sono stati intimati nella loro qualità di accollatarii, notificando ad essi pure le relative pronunzie, a fra queste più speciale si è quella nella causa d'Argent, e Accollatarii, terminata con Sentenza dei 25. Giugno 1814. « che condannò « gli Accollatarii a pagare ciascuno per egual porzione, e con i propri beni all' Autore l' intero suo credito » con essere stati anche a questo Giudizio personalmente chiamati i signori del Corona, ed Usigli come Accollatarii, ed essere stata ad essi pure notificata la detta Sentenza, senza che siasi contro di essa reclamato. Nè questa osservanza, che serve soltanto a sopire ogni ambiguità sul senso, che attribuir si deve alla soscrizione dei sigg. Del Corona ed Usigli può rimanere distrutta dall'avvertire, che anche il socio partecipe ha facoltà di prender parte alla gestione sociale, onde vigi-

13 lare al proprio interesse: E che la qualificazione di Accollatario non è incompatibile con la qualità di Socio Partecipe.

Poichè la facoltà di sorvegliare al proprio interesse non autorizza il Socio partecipe ad esercitare le funzioni riservate al vero, e proprio azionista, siccome abbiamo veduto essersi verificato a riguardo del signor Del Corona. E se nelle Deliberazioni de' 17. Settembre 1812. fu egli qualificato come Accollatario, fu anche designato come acquirente del Patrimonio Sassi « ivi » Gl' Infrascritti sigg. Accollatari, e acquirenti del Patrimonio « Sassi » e così rimase sempre più confermato, che ritenuta l'indole dell' intervenuto contratto d'accollo, chiunque era Accollatario era anche acquirente del Patrimonio Sassi, e così obbligato alla sodisfazione in proprio
14 dei di lui Creditori, essendo questa dimissione il prezzo del fatto acquisto, e così gli atti di osservanza non restavano dai contrarii reflessi attenuati.

Ma tutto quello che è stato finora avvertito, e segnatamente nel rapporto di escludere ogni differenza di obbligazione fra i primi Creditori Sassi, che formarono il progetto dell' accollo, e quelli che intervennero dopo la Sentenza de' 10. Giugno 1808. è ciò, che distrugge la subalterna pretenzione eccitata dai signori Del Corona, ed Usigli, e tendente ad ottenere che il Collegio degli Accollatarii rilevar gli deva dalle conseguenze, alle quali possono andare esposti, in ordine alle dichiarazioni della Sentenza confermata.

Tutto il fondamento di questa insistenza si è costituito nel supporre che i sigg. Usigli, e Del Corona costituissero un ceto di Accollatarii tutto distinto, e che non avessero fatto altro, che stipulare una convenzione speciale con gli altri ceti di Accolatarii, la quale essendo stata da questi accettata gli esponga al carico di rilevare i sigg. Del Corona, ed Usigli, per tutte le sequele, alle quali vanno soggetti, oltre quel limitato rischio, e pericolo, al quale con la loro firma si esposero.

Quanto però questo supposto sia insussistente è già stato dimostrato, e subitochè la firma dei signori Del Corona, ed Usigli precede la emanazione della Sentenza dei 23. Novembre 1808. tanto basta, onde nessuna differenza costituir si debba fra i primi, e gli ultimi Creditori Sassi, che concorsero all'accollo e tutti anzi siano sottoposti alle stesse condizioni indicate ripetutamente dalla detta Sentenza, e che perciò quando eguale è la sorte degli Accollatarii non debba aver luogo veruna rilevazione tra loro. Dopo tutto quello fin qui discusso, e che era comune al sig. Del Corona, ed al sig. Usigli, una speciale difesa si preponeva per interesse dei di lui
15 figli.

Dipendeva essa dall'osservare, che Leon Vita Usigli fino del 13. Luglio 1807. per Contratto rogato Mess. Luigi Meucci, aveva fatta una donazione universale inter vivos ai propri figli, e da ciò se ne voleva dedurre, che non potesse obbligare nella speculazione dell' accollo del Patrimonio Sassi quella porzione della Ragione mercantile « Elia Usigli » che ad esso apparteneva, e che aveva donato ai propri figli.

L'insistenza però anche di questa parziale difesa fu derivata dal fatto, e precisamente dal riservo, che si conteneva nella rammentata donazione, e così concepito « ivi » L'istesso sig. Leon Vita Usigli Donante, riflettendo, « che la maggior parte delle di lui sostanze è impiegata nel Commercio, e « che non conviene alle di lui circostanze il variar nome della Ragione, « vita sua natural durante si riservò, e riserva il diritto di amministrare « sotto il suo proprio nome, e sotto l'altro della sua ragione mercantile, « cantante attualmente nel nome di « Elia Usigli » tutto quello, e quanto « resta compreso nella presente donazione irrevocabile fra i vivi, e di per- « cipere tutto l'usufrutto, e quello erogare negli usi, che crederà più pro- « pri, come pure l'altro diritto di alienare i fondi stabili tanto di Campa- « gna, che di città, che possedesse di presente, o che potesse acquistare in « futuro, per erogarsi ancora il prezzo di questi in quelli usi, che crederà « più convenienti, con patto espresso di non poter mai essere obbligato a « verun rendimento di conti, in ogni ec. che così ec. „

Or di fronte alle surriferite disposizioni non potè immaginarsi che Leon Vita Usigli non potesse mediante il suo intervento all'accollo assoggettare i Beni donati ad una valida obbligazione per l'adempimento dell' accollo medesimo, nè si potè ritenere, che l'amministrazione che egli conservò, dovesse, rispetto ai figli, considerarsi un'amministrazione Tutoria. 16

Di fatti se si avverte, che il Donante, che era avanti la sua donazione libero amministratore, e dispositore delle cose sue, nell'atto della donazione si riserva il diritto di amministrare sotto suo proprio nome, e sotto l'altro della sua Ragione mercantile tutto quello, e quanto restò compreso nella sua donazione, che si riserva la facoltà di alienare i Beni immobili presenti, e quelli, che gli sopravvenissero, e che non vuole essere giammai tenuto a verun rendimento di conti, di fronte a queste illimitate facoltà, ed a questi diritti, non può certamente promoversi il dubbio, che egli non potesse entrare nella società dell'accollo Sassi, o perchè potesse questo atto pregiudicare ai diritti quesiti dei figli, o perchè eccedesse i limiti di quell' amministrazione tutoria dei figli, che dopo la fattale donazione venne ad assumere.

Poichè al cospetto delle facoltà riservate, l'adesione all'accollo se fu una speculazione Commerciale, fu investita dalla facoltà di amministrare gli assegnamenti da lui ritenuti in Commercio, e di essere immune da ogni rendimento di conti, e non fu capace a pregiudicare ai diritti quesiti dei figli, giacchè essendosi da essi conseguita la donazione con le condizioni surriferite, fu da questa preservativa di diritti del Donante, che rimase 17 escluso qualunque pregiudizio dei donatarii, come puntualmente avverte *la Rot. Rom. cor. Benincas. Dec.* 105. *num.* 3. *et* 4.

Non eccedè poi l'adesione fatta all'accollo del sig. Usigli i limiti di quell'amministrazione, che gli competeva, giacchè, di fronte sempre ai fatti riservi, l'amministrazione, di cui egli godeva, non era un'amministrazione tutoria, come sarebbe accaduto, se si fosse trattato d'un peculio ad-

ventizio dei figli, ma era l'amministrazione, che nell'atto della donazione era stata riservata, e così nell'interesse dei figli quest'amministrazione altro
18 non poteva essere, che quella, che nell'atto di conseguire i beni, si era il Donante riservata.

E poichè all'epoca della donazione il diritto di amministrare era nel donante illimitato, così tale si mantenne ancora dopo la fatta donazione avendo i figli conseguito i Beni con questa preservativa, e perciò come si sarebbe il sig. Leone Usigli validamente obbligato, con intervenire all'accollo, se non avesse donato, una obbligazione egualmente valida impresse nei Beni donati, giacchè l'atto che seco portò questa obbligazione potè le-
19 gittimamente dal medesimo stipularsi ad onta della sua precedente donazione.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Ottavio Catelani, Angiola Cocchi, Santi Majoli, Lorenzo Manzi, Giuseppe Maria Paoli, e Lorenzo Gibert, come deputati dei sigg. Accollatari del Patrimonio Sassi della Tosa dalla Sentenza proferita dalla Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze sotto di 18. Settembre 182[illegible]., a favore degli Eredi del sig. Leon Vita Usigli, e dei sigg. Bruno, e Francesco del Corona, e male dalla Sentenza medesima essere stato giudicato, e doversi perciò quella revocare, siccome revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione dice doversi confermare, siccome conferma quella proferita dal Magistrato Supremo sotto di 11. Aprile 1826., quale perciò ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore. E condanna i sigg. Usigli, e Del-Corona, ciascuno nelle spese giudiciali della presente, e della passata Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morlubaldini, Francesco Gilles
Gio. Batta. Brocchi *Relat.* e Cav. Luigi Matteucci *Cons.*

DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Praetens. Admis. Test. diei 26. Martii 1828.

IN CAUSA PALAZZESI E PREZZOLINI

Proc. Mess. Giacinto Cerbonelli — Proc. Mess. Pietro Gaeta

Argomento

La Prova Testimoniale non è ammissibile nei Giudizi di turbato possesso subito che le Parti hanno volontariamente concordato, per dar fine alla Lite, che vengano verificati i confini respettivi per mezzo di una perizia, ed hanno a questo oggetto eletti i Periti.

Sommario

1. 2. *Quando nei Giudizi di turbato possesso le Parti hanno convenuto, per dar fine alla Lite, di verificare per mezzo di Periti, da essi eletti, i confini dei respettivi possessi, non può alcuna delle stesse Parti ammettersi alla prova Testimoniale.*

3. *Il Litigante non può con intempestivo pentimento recedere dalle cose espresse, e acconsentite dall'altro Litigante.*

STORIA DELL CAUSA

Ne' 21. Maggio 1823. il sig. Donato Prezzolini introdusse avanti il sig. Potestà di Montieiano contro Pietro Palazzesi due Giudizi, che uno di preteso turbato possesso, e l'altro di preteso danno dato.

Contestata la Lite dal Palazzesi nell' un Giudizio, e nell' altro dopo diverse Scritture, e dopo diversi aggiornamenti all' udienza, venne dai detti Collitiganti ne 28. Maggio 1824. posto in essere un Chirografo con il quale manifestato il desiderio e la volontà di ultimare le due Cause accennate procederono alla nomina di tre Periti, ai quali diedero la commissione di verificare i Confini dei fondi respettivi, e di fissare per mezzo di termini la linea di separazione fra il possesso dell' uno, ed il possesso dell' altro; e determinare tanto in genere, quanto in specie i danni dei quali una parte fosse debitrice all' altra.

Ne' 23. Settembre 1826. tornò il Prezzolini avanti il Tribunale di

Monticiano, e per giustificare gli estremi della domanda di turbato possesso domandò di essere ammesso a provare per mezzo di Testimoni diversi fatti.

Non curate l'eccezioni di Palazzesi il Potestà di Monticiano con Sentenza de' 29. Dicembre 1826. ammesse la prova testimoniale.

Sull'appello del Palazzesi la Ruota Civile di Siena con Sentenza de 27. Aprile 1827. revocò il precedente giudicato, e dichiarò inammissibile la suddetta prova testimoniale.

Il Prezzolini avendo reclamato dalla pronunzia della Ruota di Siena avanti il Supremo Consiglio, domandò la revoca di quella e la conferma della precedente Sentenza del Tribunale di Monticiano, con la condanna del Palazzesi in tutte le spese.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè la contestazione tra le suddette Parti vertente, decisa coll'appellata Sentenza della Ruota di Siena, se cioè dovesse ammettersi la prova testimoniale dal Prezzolini richiesta per proseguire la Causa di turbato possesso da esso contro il Palazzesi intrapresa colla Scrittura de 2. Maggio 1823. tutta si riduceva a vedere se a questa prosecuzione e perciò all'ammissione di quella prova ostasse o nò l'atto di convenzione, e la successiva relazione dei Periti eletti dalle suddette parti per segnare le linee di confine tra i relativi loro terreni.

Attesochè per riconoscere nel Palazzesi la facoltà di opporsi alla prosecuzione del suddetto Giudizio non importava che non potessero riguardarsi quelli atti così completi, e perfetti talchè ne resultasse la perentoria eccezione *Litis finitae* bastava che risultassero essi tuttora pendenti, e perciò capaci di tenere in sospeso la Lite finchè non fossero stati positivamente consumati, o dichiarati affatto inefficaci, e tolti di mezzo siccome accade appunto negli analoghi termini dell'eccezione risultante dal patto *non petendi*, nei quali ogni qualvolta vi sia apposta una condizione, o un giorno, finchè non sia verificato, o escluso l'esito di questo o di quella non può procedersi in Giudizio, come si ha dalla *Leg.* 2. *ff. de doli mali et metus exceptione* §. 4. „ ivi „ Sed post stipulationem interpositam pa-
1 „ ctus sit ne interim pecunia usque ad certum diem petatur; an noceat „ exceptio doli? Et quidem de pacto convento excipi posse nequisquam „ ambigendum est, sed et si hac quis exceptione (doli mali) uti velit nihilominus poterit; dolo enim facere cum qui contra pactum petat negari „ non potest „

Attesochè nella circostanza del caso nulla montava l'esaminare se la perizia esibita negli Atti fosse una relazione, o piuttosto un Lodo, e se in questa seconda ipotesi non fosse di manifesta nullità infetto a fronte delle nostre Leggi che vietano di compromettere fuori che in persone legali

di professione; conciosiacchè queste dispute si rendevano non solo estranee dal presente Giudizio per diverse ragioni, e segnatamente perchè esigevano alta indagine per l'applicazione del diritto al fatto, ma parevano affatto inconcludenti tostochè rimaneva sempre a vedersi se quella volontà espressa dal Prezzolini nel paragrafo quarto della concordia del 28. Maggio 1824. di recedere dalla promossa Lite tostochè il Palazzesi si fosse prestato, come aveva fatto, all'elezione dei Periti, non ritenesse il Prezzolini stesso nell'obbligo di astenersi dagli ulteriori Atti giudiciali finchè non risultasse che quell'accordo fosse rimasto legalmente privo di effetto. 2

Attesochè mentre nello stato degli Atti giusta ragione non appariva per cui il sig. Prezzolini potesse con intempestivo pentimento, contro il disposto del Testo nella *Leg.* 75. *ff. de reg. Iuris* recedere dalle cose da lui stesso espresse, nelle quali aveva il di lui Contradittore acconsentito, non rimaneva per altro escluso il caso, che la convenzione stessa, e i consecutivi Atti che ne vennero appresso, non avesser potuto cessare di avere alcun effetto legale, così era giusto e conveniente, che mentre si rigettava nell'attuale stato degli Atti la richiesta prova testimoniale, si riserbassero altresì al suddetto Prezzolini le sue ragioni sopra gli effetti non tanto della Perizia, quanto ancora sopra le giuridiche sequele del patto, imperocchè se fosse risultato dal suo congruo giudizio che gli uni, e le altre avessero totalmente cessato non sarebbe stato consentaneo alla giustizia che il signor Prezzolini non avesse potuto ritornare ad *primeva jura*, onde proseguire l'intentata Causa di turbato possesso con tutti quei mezzi che avessero potuto di ragione competergli; come dall'altra parte giusto non era che non si riserbassero anche al Palazzesi le sue ragioni non solo per sostenere la perizia se e come di ragione, quanto ancora per valersi del patto rammentato più volte se e come avesse potuto egli giuridicamente prevalersene anche nell'ipotesi della nullità della perizia controversa. 3

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Donato Prezzolini, e respettivamente bene giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Siena de 27. Aprile 1827. e perciò conferma la Sentenza medesima, salva la infrascritta dichiarazione, poichè il riservo di cui nella stessa Sentenza si deve rendere comune anche al sig. Palazzesi, e che deve tanto per una parte, che per l'altra estendersi non solo all'efficacia, e conseguenza della Perizia, ma similmente all'efficacia, e conseguenze della convenzione risultante dall' Apoca del dì 28. Maggio 1824. il tutto per effetto della presente contestazione.

E l'appellante condanna a favore dell'appellato anche nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praetensae Nullitatis 31. Martii 1828.

In Causa Venanzi e Lapini

Proc. Mess. Luigi Pieri — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

Le considerazioni dai Giudici espresse nei motivi delle loro Sentenze non hanno forza di pronunzia, ed in conseguenza alla medesima è male appoggiata la pretesa nullità delle stesse Sentenze.

Sommario

1. 4. *Le ragioni motrici di una Sentenza non diventano parte dispositiva della medesima, specialmente quando sono dirette a presentare la congrua replica all' eccezioni del succumbente.*

2. *La disapplicazione dei documenti dedotti ai Giudici di una Ruota in un Giudizio avanti di essi pendente, non vuol dire che la stessa Ruota abbia dichiarato sull' importanza dei medesimi.*

3. *Ove non esiste Sentenza non può immaginarsi una incompetente pronunzia.*

5. *La nullità pretesa di una Sentenza è mal fondata quando si appoggia alle considerazioni, che la precedono.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Castiglion Fiorentino con Sentenza del 22. Giugno 1827. rilasciò contro il sig. Cancelliere Niccola Lapini, e sua famiglia lo sfratto dal Palazzo situato in detta Terra appartenente già alla sig. Marchesa Teresa Pucci vedova Dragomanni, ed acquistato dal sig. Pietro Venanzi col Contratto de' 16. Giugno 1827. rogato dal Notaro Francesco Brocchi.

Interpose appello il sig. Lapini dalla detta Sentenza, e pro-

duvendo negli atti della Regia Ruota Civile d'Arezzo un Chirografo di compromesso de' 24. Marzo 1827, e un Decreto del Magistrato Supremo del dì 21. Aprile di detto anno, chiese la revoca della Sentenza suddetta, e l'immediata sospensione della di lei provvisoria esecuzione.

La Ruota Civile di Arezzo con Sentenza de' 26. Giugno 1827 inibì la detta esecuzione provvisoria, ed era per risolvere in appresso il merito della causa, vale a dire la questione della conferma, o della revoca dello sfratto, quando il sig. Lapini fece Istanza, che piacesse alla detta Ruota di soprassedere all'esame della causa di sfratto, finchè il Magistrato Supremo di Firenze non avesse decisa la lite avanti il medesimo introdotta dal detto sig. Lapini contro il detto sig. Venanzi sulla pertinenza del Patrimonio Dragomanni.

Nel 16. Agosto 1827. la Ruota Civile di Arezzo rigettò la supersessoria proposta dal sig. Lapini, ed ordinò l'esecuzione provvisoria della propria Sentenza non ostante appello ma previa cauzione.

Portata la causa al Supremo Consiglio fu così risoluta.

MOTIVI

Atesochè mentre il sig. Niccola Lapini appellando dalla Sentenza de' 25. Settembre 1827. confermatoria di altra precedente Sentenza dei 21. Giugno 1827. ambedue ad esso contrarie, e favorevoli al sig. Pietro Venanzi, non potè, per la esistenza delle due conformi Sentenze costituire subietto del suo appello la ingiustizia delle medesime, e dovè alla nullità limitarsi, che sotto vari aspetti dedusse di fatto contro la Sentenza de' 25. Settembre 1827., è certo d'altronde, che con sua formale Scrittura presentata in atti nei 22. Marzo 1828. renunziando ad ogni altro, propose per fondamento unico della pretesa nullità, che la Regia Ruota di Arezzo dalla quale fu proferita la Sentenza dei 25 Settembre 1827. si era nella detta Sentenza occupata del merito di una Causa, che fra le medesime parti dicevasi pendente avanti il Magistrato Supremo, e poichè non aveva la Ruota predetta giurisdizione alcuna per conoscere del merito della causa surriferita, era perciò la di lei Sentenza nulla, come emanata senza alcuna competenza.

Proposta in questi termini la nullità obiettata alla Sentenza Ruotale è stato ben facile il riconoscere di questo appello l'insussistenza la più evidente.

Difatti che la Sentenza appellata non avesse con la sua disposizione in guisa alcuna attaccato il merito della causa, che fra le parti si agitava avanti il Magistrato Supremo, non solo rimaneva dimostrato dal tenore della parte dispositiva della detta Sentenza, ma era anche ammesso dallo stesso Difensore ingenuo del sig. Lapini.

Ciò che per altro non resultava dalla parte dispositiva si pretendeva desumere dall'avere, nelle considerazioni che le precedano, rilevato la Ruota che il privato Chirografo de' 24. Marzo 1827. ed il Decreto dei 21. Aprile 1827. (con cui il Magistrato Supremo autorizzò la signora Teresa Dragomanni ad effettuare le convenzioni del detto Chirografo) non conteneva il primo di essi che „ una pollicitazione o promessa condizionata di vendita, non accompagnata da alcuna clausula traslativa di un possesso qualunque „ ed il secondo, che „ era di sua natura incapace di attribuire verun diritto al sig. Lapini senza il fatto „ della sig. Dragomanni.

Or siccome la disputa fra le parti vertente avanti il Magistrato Supremo si sostanziava appunto nello stabilire se la vendita del suo Patrimonio fatta dalla sig. Dragomanni al sig. Venanzi con il solenne Istrumento dei 16. Giugno 1827. rogato M. Francesco Brocchi fosse stata preceduta da una eguale vendita fatta al sig. Dott. Niccola Lapini in ordine fra gli altri titoli al surriferito Chirografo dei 24. Marzo 1827. dal Decreto de' 21. Aprile 1827., si concludeva perciò, che le dichiarazioni sopra fatte, nei motivi della Sentenza Ruotale quanto ai detti due documenti erano decisive, e quindi erano fuori della competenza della Ruota per lo che nulla rendevano quella Sentenza nella quale le dette dichiarazioni si contenevano.

Ma non potevasi al certo riguardar conclusa la prova della nullità dell'appellata Sentenza mediante il ragionamento enunciato, giacchè cessava ogni di lui efficacia al reflesso, che le ragioni motrici di una Sentenza non diventano parte dispositiva della medesima specialmente quando esse non sono dirette che a presentare la congrua replica alle eccezioni del soccombente, siccome accadeva nel caso attuale, in cui il sig. Lapini aveva nel Giudizio ruotale dedotti i due mentovati titoli per impedire quello sfratto che aveva da uno dei fondi del Patrimonio Dragomanni ricevuto dal sig. Venanzi compratore di tutto il detto Patrimonio, sostenendo il sig. Lapini gli effetti del suo prelativo acquisto onde tanto meno può immaginarsi che disapplicando la Ruota i documenti medesimi nel Giudizio avanti di essa penden-

te, venisse a dichiarare definitivamente sulla importanza che i medesimi ottenere potessero in un diverso Giudizio, che non era avanti la detta Ruota introdotto. 2

Non era dato adunque il pretendere, che le dichiarazioni surriferite importassero una vera, e propria pronunzia che stabilisse la giuridica valutazione dei rammentati documenti, e così non sussisteva, che mancando la Ruota di ogni giurisdizione, avesse pronunziato sopra il merito di una causa ad essa non deferita, ed anzi riservata alla decisione del Magistrato Supremo, giacchè la dichiarazione obiettata non si contiene, che nella parte motiva della Sentenza, e così non importa una vera disposizione, e quindi non esiste rispetto ad essa quella vera, e propria Sentenza, che possa riguardarsi emanata senza giurisdizione, giacchè ove non esiste Sentenza, non può neppure immaginarsi una incompetente pronunzia. 3

Che se il sig. Lapini ravvisa nella dichiarazione controversa la manifestazione di una opinione, che antipici sul Giudizio che dei detti documenti dovrà farsi, proseguendosi la causa, che si sostiene introdotta avanti il Magistrato Supremo, questi suoi timori non sono al certo elementi di nullità, che possino giustificare il suo appello, e dovrà bastare a renderlo tranquillo l'avvertire, che essendo la dispositiva della Sentenza appellata chiarissima nell'escludere qualunque anche remotissimo concetto a riguardo della causa, che si asserisce pendente avanti il Magistrato Supremo, non può il circoscritto subietto della sua pronunzia ricevere estensione dalle considerazioni, che la precedano, giacchè esse non possono riferirsi che al tema preciso su cui è intervenuta la pronunzia, e così non possono le dette obiettate considerazioni riguardarsi capaci a pregiudicare il merito di quei diritti controversi fra le parti, che sono in un diverso Giudizio esperimentati ed all'esame di un diverso Tribunale sottoposti, giacchè le considerazioni medesime devono necessariamente ritenersi ristrette a ciò che fu dispositivamente dichiarato dalla Sentenza che essa precedano. 4

Attesochè questi principii di critica legale sono notissimi, così dovevano somministrare al sig. Lapini tutta la sicurezza per i suoi timori concepiti sul tenore delle obiettate considerazioni della Sentenza ruotale appellata, e non sussisteva perciò il bisogno che fossero espressamente rammentati, secondo che egli ha ricercato, ricorrendo ad appellare per nullità dalla surriferita Sentenza ruotale, e costituendo appunto il fondamento della nullità nel tenore delle dette considerazioni, onde è evidente che il suo

appello è assolutamente mal fondato, nè resta scusato dai suoi timori sulla influenza delle considerazioni della Sentenza ruotale,
5 essendo per le fatte osservazioni, questi timori inopportuni.

Attesochè la dichiarazione per il ritiro del deposito fatto dal sig. Venanzi in ordine alla Sentenza ruotale de' 25. Settembre 1827. non apparteneva all' appello che dal sig. Lapini era stato da detta Sentenza interposto, e quindi ogni pronunzia a ciò relativa era estranea al Giudizio attuale.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto ne' 27. Settembre 1827. per il capo della nullità dal sig. Cancelliere Niccola Lapini contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Arezzo nel dì 25. di detto mese, e anno al detto sig. Lapini contraria, e favorevole respettivamente al sig. Pietro Venanzi dice, e dichiara non esser costato della nullità della Sentenza medesima, e rigetta perciò a tutti gli effetti di ragioni l' appello come sopra interposto dal detto signor Lapini dice non esser luogo a pronunziare sul ritiro del deposito fatto dal sig. Venanzi nella Cassa della detta Regia Ruota Civile li 22. Settembre 1827. sopra di che rinvia le parti a provvedersi dove, e come di ragione, e condanna il detto sig. Lapini a favore del sig. Venanzi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio d' appello.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batt. Brocchi *Rel.*, e cav. Luigi Matteucci, *Consiglieri.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Lucan. Reiudicatae diei 31 Martii 1828.

In Causa Nocchi E Papanti

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

Il Giudice avanti il quale il Creditore in esecuzione di Sentenza agisce esecutivamente contro il debitore, se accetta una domanda reconvenzionale di questi, e conosce dei mezzi convenienti a giustificarla, vien posta in essere la reiudicata.

SOMMARIO

1. *Il Giudice avanti il quale il Creditore in esecuzione di Sentenza agisce esecutivamente contro il debitore, se in conseguenza di una domanda reconvenzionale di questi, si crede autorizzato a conoscere dei mezzi per provare la di lei ammissione, vien posta in essere la reiudicata.*

2. *La Sentenza ruotale di deserzione d'appello impedisce che la stessa Ruota conosca della nullità di quella medesima Sentenza, l'appello della quale era stato dichiarato deserto.*

3. *La Reconvenzione porta la proroga della giurisdizione del Giudice, che d'altronde sarebbe incompetente, ogni volta che la di lui incompetenza non sarebbe in ragione della materia, e per cagione d'ordine pubblico.*

4. *Quel Giudice, che crede di non conoscere di una causa di dolo, deve credere ancora di non essere autorizzato a conoscere dei mezzi diretti a provarlo.*

5. *Per argomentare rettamente dalla potestà alla volontà, non deve considerarsi ciò che sia in astratto relativamente alla prima, ma deve contemplarsi qual concetto ne avesse colui, che ha omesso l'atto.*

6. *Alla chiarezza litterale, e di fatto ogni congettura si disprezza.*

Per Istrumento de' 20. Dicembre 1811. rogato Biliotti i sigg. Giuseppe Norci, ed Antonio Norci di lui fratello si costituirono debitori verso il sig. Filippo Ottavio Papanti di lire 16,666. 16. 3. somministrate loro ad imprestito. Erano questi due figli di famiglia privi di qualunque Patrimonio, sebbene in speranza di possederlo nella futura morte del Padre, e delli Zii. Il signor Antonio Norci morì in stato di figlio di famiglia. Il signor Papanti disdetto l'imprestito domandò, ed ottenne, che fosse condannato il sig. Dott. Giuseppe Norci al pagamento del capitale d'imprestito, dei frutti al 5. per cento con Sentenza contumaciale del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno de' 9. Luglio 1816. munita della esecuzione provvisoria nonostante opposizione o appello.

Venuto il tempo, nel quale il sig. Giuseppe Norci possedeva una quota dell'eredità paterna, affetta per altro all' usufrutto a favore della Madre, il sig. Papanti agì per via di sequestro nel Tribunale di Lari, ed ottenne Sentenza nel dì 8. Agosto 1822. che confermò il sequestro.

Fece opposizione a detto sequestro la Madre facendo valere il diritto dell' usufrutto.

Pendenti tali atti il sig. Norci ne' 9. Gennaio 1823. interpose appello dalla Sentenza di Livorno de' 9 Luglio 1816. ma opposta dal sig. Papanti la inammissibilità dell' appello per accettazione tacita di detta Sentenza, la Ruota di Pisa lo dichiarò inammissibile con Sentenza de' 23. Aprile 1824., ma sul reclamo del sig. Norci il Supremo Consiglio ne' 7. Marzo 1825. revocò la Sentenza della Ruota, e dichiarò ricevibile l'appello.

Frattanto nel Tribunale di Lari si agitava la questione della quota spettante al sig. Norci sui frutti del Patrimonio, onde rendere efficaci i fatti sequestri, comparve allora il sig. Norci con domanda reconvenzionale dei 26. Agosto 1824. avanti il Tribunale di Lari, e domandò, che fosse dichiarato nullo per simulazione e per dolo, e perciò inesegnibile civilmente il Contratto di imprestito.

Il sig. Papanti escipè contro la domanda deducendo, che contro l'atto autentico, e contro le reiudicate sul credito non era ammissibile l'eccezione del dolo.

Il Tribunale di Lari dichiarò che l' eccezione del dolo era proponibile, e l' ammesse a tutti gli effetti che di ragione, riservandosi di ammettere la prova testimoniale, e di decidere delle spese insieme col merito sulla proposta eccezione.

Appellò il signor Papanti da questa Sentenza, ma il suo appello fu dichiarato deserto con Sentenza della Rnota di Pisa ne' 6. Maggio 1825. e perciò il primo giudicato divenne irretrattabile.

Insistendo il signor Norci ottenne che fosse ammessa la prova testimoniale con altra Sentenza de' 5. Marzo 1825. dalla quale appellò il sig. Papanti, e l'appello è tuttavia pendente avanti la Rnota di Pisa.

Il signor Norci con Scrittura de' 24. Aprile 1826. chiese avanti la Rnota di Pisa, che fosse ammessa la prova testimoniale per l'effetto di rendere unico il Giudizio sulla eccezione del dolo, e della simulazione, ma il signor Papanti vi si oppose con Scrittura de' 4. Maggio 1827. disse che all' eccezione del Dolo resisteva la Legge, e la volontà dell' istesso debitore per remissione del gius sul dolo medesimo; allora il signor Norci chiese con Scrittura de' 21. Maggio 1827. che fosse dichiarato non essere ammissibili le eccezioni, ostando alle medesime la cosa giudicata del Tribunale di Lari.

La Rnota di Pisa con Sentenza dei 27. Giugno 1827. disse che all' eccezioni del sig. Papanti non faceva ostacolo la detta cosa giudicata, e più che detta cosa giudicata non esisteva.

Il sig. Norci appellò da questa Sentenza, ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè l' appellata Sentenza rnotale in quella parte nella quale aveva dichiarato non esistere cosa giudicata del Tribunale di Lari per l' ammissione in genere dell' azione del dolo in via di reconvenzione dal signor Norci promossa contro l' istrumento del 20. Gennaio 1811. facente credito al signor Papanti della somma di lire 16,666. 13. 4. contro il sig. Norci stesso, fondata era sopra il supposto, che il Giudice di Lari non avesse voluto nè inteso di pronunziare alcuna Sentenza in proposito, cioè sopra l' ammissibilità dell' azione predetta, ma che solo egli avesse inteso che al signor Norci rimanesse illeso il diritto di esprimentarla se, e come di ragione.

Attesochè qualora fosse constato della esistenza di un positivo giudicato nel senso appreso dal signor Norci, tuttociò che avrebbe potuto dirsi relativamente alla potestà, ed alla giurisdizione del Giudice di Lari, non avrebbe potuto prendersi in considerazione che nel suo congruo Giudizio, nel quale fosse stato attaccato il prefato di lui giudicato per il capo di nullità, lo che non poteva nemmeno più farsi per via di appello d' avanti alla Ruota di Pisa

dopochè era stata dichiarata la deserzione di quello che vi aveva per tale effetto portato il sig. Papanti come risulta dalla pronunzia
1 della medesima R. Ruota del dì 6. Maggio 1825.

Attesochè la anddetta verità non era punto sluggita ai Giudici della prefata Ruota, mentre si rileva che intanto essi prestati si e-rano all'esame della potestà del Giudice di Lari, in quantochè quando ne fosse risultato il difetto si sarebbe posto in essere un argomento non infimo per interpetrare la di lui volontà in un modo conforme alle facoltà sue, e non al di sopra di se.

Attesochè ridotta la questione nei divisati termini giovava di considerare, primo, se il Giudice di Lari avesse avuta, o no facoltà, e la giurisdizione di interloquire nella causa d'avanti a lui dal sig. Norci promossa: Secondo, se comunque fosse stato da opinarsi sopra di ciò in astratto non dovesse piuttosto esaminarsi qual fosse stato il concetto del Giudice riguardo a quest' oggetto della sua potestà: Terzo, se non si rendessero indifferenti le dette due indagini poichè constasse che egli aveva inteso e voluto pronunziare ed aveva effettualmente pronunziato sopra l'azione del dolo di cui si tratta.

Pertanto relativamente al primo punto a favorire in astratto la giurisdizione, e la facoltà del Giudice di Lari stava il fatto di averlo il signor Norci adito in virtù di una reconvenzione mentre egli stato era d'avanti a quello chiamato dal sig. Papanti per l'esecuzione del Contratto, di cui sopra, dichiarato da doversi eseguire mediante la Sentenza del Tribunale di Livorno, della quale negli atti, e stava la teoria di diritto, per cui tutti sanno che la reconvenzione porta la proroga della giurisdizione del Giudice, che sarebbe altronde incompetente ogni volta che la di lui incompetenza non sarebbe in ragione della materia, e per cagioni di ordine pubblico che ne rendessero improrogabile la giurisdizione assolutamente le quali Dottrine hanno luogo anche nel caso, che pur non era totalmente il nostro, in cui non siasi pronunziato sopra la convenzione e la reconvenzione con un unica Sentenza, come ne insegna *Voet ad Pandectas. Lib. 5. Tit. 1. N. 88. Misinger. Cent. 1.*
2 *observ.* 10.

E riguardo al secondo punto che il Giudice di Lari si fosse creduto autorizzato a giudicare sulla materia e l'oggetto della reconvenzione non era dubitabile nè oscura cosa laddove si osservava il tenore degli atti, e segnatamente la successiva di lui pronunzia, colla quale aveva concesso la prova testimoniale al Norci, poichè chiaro è che se egli avvese creduto di non poter conoscere della causa del dolo; molto meno avrebbe potuto credersi auto-

rizzato a conoscere dei mezzi diretti a provarlo, specialmente quando aveva esso ultimata e spedita la causa della convenzione contro il Norci. Loche dovea bastare per escluder la forza dell' argumento dedotto dal difetto di potestà, dove pure questo fosse stato riconosciuto, la sana critica lo fa palese conciosiachè per argomentar rettamente dalla potestà alla volontà, non deve considerarsi ciò che sia in astratto relativamente alla prima, ma deve contemplarsi qual concetto ne avesse colui che ha emesso l' atto su cui la disputa di volontà si promuove. 3 4

E finalmente riguardo all'ultimo punto non pareva da revocarsi in dubbio, che il Giudice della prima Istanza non avesse pronunziato realmente una Sentenza sopra l'ammissione in genere della prova avuto riguardo ai motivi che precedettero il suo giudicato, al tenore di questo, ed agli atti che ne vennero appresso: Cosicchè in tanta chiarezza litterale, e di fatto doveva ogni congetturale argumento disprezzarsi quando anche avesse avuto più forza di quella che abbiamo detto *Leg. illo aut ille* 25. §. 1. *ff. de Leg.* 3. *Continuus.* 147. §. 2. *in fin. ff. de verbor. obbligat.*

Ed in vero se si riguardano i motivi si trova in essi la confutazione legale delle eccezioni che il sig. Papanti aveva dedotto per repellere l'azione del dolo, vale a dire la reconvenzione del Norci. Se sopra il contesto del giudicato si getta uno sguardo non può negarsi la chiarezza delle seguenti parole relative all'eccezioni del Norci „ *essersi dovute, e doversi ricevere, ed ammettere* „ *per ogni effetto che di ragione* „ e quindi non può non sentirsi l'efficacia del susseguente riservo, il quale percuotendo la questione della prova, dà a diveder manifestamente che il Giudice non aveva più nulla da pronunziare sopra l'ammissione dell'azione, tanto più che quel merito, alla di cui decisione riservò il giusdicente di Lari la cognizion delle spese, non poteva esser quello cui egli avesse riservato di conoscere ciò che fosse stato di ragione sopra l'ammissione della prova testimoniale, mentre sopra questo incidente avea con patentissima distinta elocuzione pronunziato che ne avrebb' esso a suo luogo, e tempo deciso, com'ei fece di fatto, e il fece referendosi appunto al suddetto riservo, coll'appellata pronunzia de' 15. Marzo 1825.

Attesochè sebbene più dubitare non si potesse sopra l'esistenza della cosa giudicata, di cui si è detto, e perciò della necessità di revocare la Sentenza ruotale in quella parte che l' aveva negata, restava ciò nonostante a vederesene gli effetti, e perciò ad

esaminare la Sentenza stessa nell'altra parte, e sotto l'altro diverso aspetto, nel quale erano state ammesse l'eccezioni del sig. Papanti d'avanti alla stessa Ruota proposte ad escludere l'azione del dolo.

Attesochè dalla perlustrazione degli atti appariva, che le suddette eccezioni consistevano nel ricorso alla prescrizione dell'azione, ed alla remissione del dolo, o altre qualunque non dedotte d'avanti al Giudice a quo, presso di cui si vedeva che il sig. Papanti si era limitato ad opporre l'autenticità dell'atto da cui sorgeva il suo credito ed i preesistenti giudicati che ne avevano ordinato l'esecuzione non era giusto di precludere al detto sig. Papanti la facoltà di fomentare d'avanti alla Ruota quell'eccezioni, che come quelle che non erano state allegate, nè discusse, nè prese di mira non che in esame dal Giudice a quo non potevano esser rimaste afflitte dalla di lui Sentenza, cui perciò dar non si poteva maggior effetto che quello dell'ammissibilità dell'azione del dolo in genere, e di fronte soltanto alle suddette parziali eccezioni dal sig. Papanti espresse d'avanti al Giudice di Lari e che si contengono nel suo atto de' 30. Agosto 1824., tanto più riflettendo, che le suddette eccezioni sotto qualunque punto di vista volessero considerarsi, o di eccezioni propriamente dette o di nuovi mezzi di difesa potevano esser congrue nei casi di ragione, e repellere, come irrilevante, e superflua la prova testimoniale che formato aveva il vero, e preciso subietto dell'appello del sig. Papanti alla Ruota di Pisa, non ostante che l'ammissione dell'azione del dolo in genere fosse stata pronunziata dal Giudice di Lari, e fosse divenuta inappellabile per la cagione che si è accennato di sopra.

Per questi Motivi

Facendo diritto sull' appello interposto per parte del sig. Dott. Giuseppe Norci dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Filippo Ottavio Papanti proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 27. Giugno 1827, dice la medesima essersi dovuta, e doversi riformare, correggere, e revocare, e respettivamente confermare nel modo che appresso, e non altrimenti.

Poichè dice essersi dovuta, e doversi la Sentenza predetta revocare in quella parte colla quale fu dichiarato non esistere la rejudicata nascente dalla Sentenza del Tribunal di Lari de' 18. Settembre 1824., e dalla quale fu dichiarato l'ap.

pello deserto colla pronunzia della Regia Ruota di Pisa del dì 6. Maggio 1825. e in riparazione dice costare della esistenza della reiudicata suddetta. Ed al contrario dice male appellato, e ben giudicato colla predetta ruotale Sentenza in quella parte, nella quale fu dichiarato la suddetta reiudicata non ostare alle eccezioni successivamente dal sig. Papanti proposte contro il dolo di cui sostiene il sig. Norci infetto il Contratto dei 20. Dicembre 1811. Spese compensate attesa la mutua vittoria.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi,
Cav. Luigi Matteucci *Relat.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Praetensae Nullitatis Sententiae diei 8. Augusti 1828.

IN CAUSA MORALI e BACCI e LANFRANCHI

Proc. Mess. Giuseppe Pilucchi — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

La parte litigante, contro la quale vien promosso un Incidente, deve avere un tempo di giorni otto da quello della notificazione a poter dare le sue eccezioni, e se lo stesso Incidente per colpa di quegli che lo ha elevato non vien discusso, i Giudici possono senza farne alcuna considerazione decider la Causa nel merito.

SOMMARIO

1. *Colui, che promuove un' Incidente deve permettere all' altra parte che nel termine di giorni otto da quello della notificazione dello stesso incidente possa opporre le sue eccezioni.*

2. *Colui, che eleva un' Incidente deve citare l'altra parte per un giorno certo per sentire ammettere lo stesso incidente, e presentarsi per farne la discussione, e così ottenere la sospensione della Decisione nel merito.*

3. *Quando l' Incidente non è stato discusso per colpa di quegli, che l'ha promosso, può il Tribunale non farne alcun caso.*

4. 5. *Quando il Tribunale dice, che una delle parti litiganti non comparve all' udienza, deve credersi, che realmente non comparisse, sebbene la Parte asserisca il contrario.*

STORIA DELLA CAUSA

In esecuzione di due conformi Sentenze proferite l'una dal Tribunale del Commissariato di Pisa li 5. Maggio 1795. l'altra della Ruota di Pisa li 13. Agosto 1799. il signor Cav. Giuseppe Morali domandò che il sig. Cav. Albizzo Lanfranchi, ed i sigg. fratelli Bacci fossero condannati a rilasciare, e consegnare ad esso tanta porzione di beni quanta corrispondesse a un oncia del Tripondio del fidecommisso istituito da Curzio Cecchi il Seniore col Testamento dei 7. Settembre 1631. rogato Lecca dichiarato purificato nel di lui Autore, atteso il passaggio delle quattro teste in conformità della Legge dei 22. Giugno 1747. E per l'oggetto non tanto di far la separazione, e divisione dei beni componenti la detta Oncia, quanto per liquidare i frutti derivati dalla medesima fece istanza che fossero eletti nelle forme consuete gli opportuni Periti.

Si opposero a tal domanda i Rei Convenuti per il fondamento, che le Sentenze sulle quali si appoggiava l'Attore non erano eseguibili contro di essi perche ingiuste, ed infette di un errore di fatto manifestissimo; avendo ammesso a far testa fra Mario Ceuli Cav. Professo di Malta incapace di ogni fidecommissaria successione.

La Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa rigettando queste eccezioni dei Rei Convenuti accolse pienamente la dimanda avanzata per parte dell' Attore Cav. Morali.

Appellarono da questa Sentenza i soccombenti avanti la Ruota di Pisa ed era per decidersi da questa la disputa, quando piacque agli appellanti di elevare un Incidente dimandando che fosse dichiarato non esser lecito al Cav. Morali il proseguire l' incominciato Giudizio d'esecuzione delle dette due conformi Sentenze, finchè non avesse notificata la seconda di esse, quella cioè del 13. Agosto 1799. e citarono il detto sig. Cav. Morali per l' Udienza del 28. giorno nel quale cadeva la spedizione della Causa nel merito.

La mattina del detto di 28. i difensori dei sigg. Lanfranchi, e Bacci non comparvero all' Udienza; quindi la Ruota Pisana trascurando l' incidente pronunziò sul merito, e con sua Sentenza dello stesso giorno confer-

mò la precedente del Tribunal di prima Istanza del dì 27. Settembre 1827.

Da questa Sentenza confermatoria nuovamente si appellarono i succumbenti per il capo della nullità avanti questo Supremo Consiglio, ed il fondamento di tal nullità lo dedussero dall'essere stata la Sentenza pronunziata senza far conto dell' incidente promosso, e senza nè riunirlo al merito nè deciderlo con separato Decreto. Ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè i sigg. Lanfranchi, e Fratelli Bacci qualora avessero inteso di elevare un Incidente a forma degli articoli 188. e segg. del Regolamento di Procedura Civile dovevano uniformarsi al disposto dei medesimi, e segnatamente a ciò che ordina l'articolo 191. vale a dire che dentro il termine di giorni 8. dal dì della notificazione dell' incidente medesimo sia permesso all'altra parte di opporre le sue eccezioni alla domanda incidentale, per via di Scrittura prodotta, notificata ed accompagnata dalla produzione e respettiva allegazione dei relativi documenti nel modo sopra descritto per 1
la Scrittura di eccezzioni, e perciò dovevano proporre l'Incidente stesso in tempo debito per cui la detta Procedura potesse aver luogo.

Attesochè se al contrario piacque ai medesimi di elevare l'incidente solo nel dì 26. Marzo 1828. e così due soli giorni prima dell' emanazione della Sentenza della Ruota di Pisa, che fu il dì 28. detto erano in obbligo non solo di citare, come fecero, il sig. Cav. Morali per il dì 28. medesimo per sentire ammettere il detto Incidente, ma ancora di presentarsi l'istesso giorno 28. Marzo avanti la surriferita Ruota per discutere il detto Incidente per cui sarebbe stato il medesimo riunito al merito, e sospesa per conseguenza la Decisione del merito stesso, e per conseguenza la Ruota non 2
poteva non far menzione nella successiva Sentenza di detto Incidente, talchè non essendosi essi presentati alla Ruota, come resulta dai Motivi della stessa Sentenza Ruotale potè la medesima non fare alcun caso di un Incidente non discusso per colpa dei sigg. Lanfranchi, e Bacci. 3

Attesochè se in questi termini restava inallegabile la nullità alla Sentenza della Ruota dai sigg. Lanfranchi, e Fratelli Bacci opposta doveva la Sentenza stessa tenersi ferma.

Attesochè i medesimi sigg. Lanfranchi, e Fratelli Bacci inutilmente per discolparsi opponevano di essere realmente intervenuti nel dì 28. Marzo alla Rota, ma che non avevano avuto tempo di presentarsi alla Udienza per discutere l'incidente istesso perchè la Ruota prevenne colla pubblicazione della Sentenza imperciocchè quando la Ruota asseriva non essere i medesimi comparsi all'Udienza doveva credersi che essi non intervenissero 4
per la fede che meritava il Tribunale.

Attesochè non poteva fare alcuna variazione che la Ruota invece di

avere fatta menzione di questo intervento nella parte dispositiva l'avesse fatto nei motivi, giacchè all'asserzione della Ruota in cosa, che non poteva essersi fatto soggetto di alcun atto giudiciale, ma che era potuta cadere sotto gli occhi di quei Giudici doveva prestarsi fede non tanto nella parte dispositiva quanto ancora nella parte motiva.

Per questi Motivi

Dichiara non esser costato nè costare della nullità della Sentenza proferita della Regia Ruota di prime appellazioni di Pisa li 28. Marzo 1828. a favore del sig. Cav. Giuseppe Morali, e contro i sigg. Cav. Albizzo Lanfranchi, e Bartolommeo e Benedetto Fratelli Bacci, ordina però doversi eseguire la medesima secondo la sua forma, e tenore e condanna gli appellanti Cav. Albizzo Lanfranchi, e Bartolommeo, e Benedetto fratelli Bacci nelle spese giudiciali, e stràgiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini Rel. Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consigg.*

DECISIONE LVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Senten. Graduat. diei 8. Augusti 1828.

IN CAUSA FERRI E GALLICHI E USIGLI NE NN. E LOLI E CARLETTI NE LOLI

Proc. Mess. Pietro Gamberai — Proc. Mess. Carlo Catanzaro

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

ARGOMENTO

Le Sentenze Graduatorie debbono notificarsi a tutti i Creditori graduati, benchè non siano succumbenti, e può dalle medesime appellarsi nel

termine di mesi sei dal giorno del Rapporto della notificazione della Sentenza appellata.

SOMMARIO

1. 2. 3. 4. *Il termine di mesi sei ad appellare da qualunque Sentenza definitiva comincia a decorrere dal dì del Registro del rapporto della notificazione della Sentenza appellata all'ultimo dei notificandi.*

5. *La notificazione di una Sentenza fatta al cedente non può supplire a quella, che deve farsi al cessionario.*

6. *Nei Giudizi di Graduatoria quando il Procuratore, che rappresenta un Creditore, è anche Creditore in proprio dello stesso Patrimonio, la notificazione al medesimo rilasciata come rappresentante non può supplire a quella che dovrebbe farsi ad esso in proprio.*

7. *Le Sentenze Graduatorie debbono notificarsi a tutti i Creditori graduati.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza della Regia Ruota Civile di Siena dei 13. Marzo 1827. vennero rigettate le Istanze della signora Domitilla Carletti nei Loli tendenti ad ottenere il rigetto dell'intervento a Causa dimandato dal signor Dottor Antonio Ferri, e dell'appello stato da esso interposto dalla Sentenza dei 12. Marzo 1824. egualmente che dall'intervento, e adesione all'appello del sig. Gallichi, di che nell'Atto dei 25. Settembre 1826. e di quello del sig. Girolamo Loli Piccolomini, e fu dichiarato che il sig. Dottor Ferri, ed il sig. Gallichi avevano avuto diritto di essere ammessi intervenienti alle Cause vertenti, e il sig. Girolamo Loli di estendere l'appello dei 3. Marzo 1824. e che i detti appelli dovevano liberamente riceversi, ed ammettersi, e condannata venne la detta signora Domitilla Opponente nelle spese dirimpetto a tutti gli intervenienti in quel Giudizio.

Piacque alla signora Domitilla Carletti nei Loli di appellarsi da questa Sentenza, e perciò con Atto dei 18. Aprile 1827. nè appellò dirimpetto ai Mess. Gaetano Ticci Procuratore incaricato della Procedura di Graduatoria dei Creditori del sig. Girolamo Loli, e dirimpetto a Mess. Adolfo Barbieri, ed ai sigg. Antonio, e Tommaso fratelli Ferrini, i quali rimasero contumaci.

Nè appellò pure coll'atto stesso dirimpetto a Mess. Antonio Ferri, il sig. Girolamo Loli Piccolomini, ed al sig. Angiolo Gallichi mediamente sottoposto, ed al di lui Curatore ai Contratti sig. Elia e Giuseppe Usigli i quali nominarono avanti il Supremo Consiglio Procuratore quanto al sig. Loli nella persona di Mess. Catanzaro, e quanto agli altri nella persona di Mess. Gamberai. D'avanti il Supremo Consiglio ove fu proseguito il detto appello, l'appellante sig. Carletti nei Loli dimandò la piena revoca dell

appellata Sentenza per i fondamenti espressi nell' Atto d' appello dei 18. Aprile 1827.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè il termine dei mesi sei concesso dall' Articolo 706. del vigente Regolamento di Procedura ad appellare da qualunque Sentenza de-
1 finitiva incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della seguita notificazione della Sentenza appellata all' ultimo dei notificandi.

Attesochè dal Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di prima Istanza di Siena esibito in Atti nei 10. Marzo 1827. resulta che al 7. detto non era seguito il registro del rapporto della notificazione della Sentenza Graduatoria, di cui si tratta a tre dei Creditori in essa contemplati, quali erano i sigg. Domenico Rolero sig. Conte Giovanni Pieri, e Dott.
2 Adolfo Barbieri in proprio, come bene osservò anche la Sentenza Ruotale.

Attesochè posto questo fatto era chiaro che niun termine potesse dirsi decorso per impedire al sig. Girolamo Loli di estendere il suo appello contro il grado 3°. assegnato in detta Sentenza Graduatoria alla sig. Domitilla Carletti nei Loli, e non restava parimente impedito al sig. Dott. Antonio
3 Ferri di intervenire a tale appello, ed al sig. Gallichi di aderire al medesimo.

Attesochè non sussistevano in fatto le eccezioni dedotte dal Difensore della sig. Domitilla per dire consumato il termine di 6. mesi, e che consistevano nel sostenere che mancasse cioè la notificazione fatta al sig. Rolero, subitochè appariva la detta Sentenza notificata al sig. Dott. Francesco Mastacchi, come pure non si verificasse la mancanza della notificazione al sig. Pieri tosto che vedevasi fatta al sig. Conte Giovanni Piccolomini stato ancor esso Gonfaloniere della Comunità di Siena, o che si vedesse notificata la detta Sentenza al sig. Dott. Adolfo Barbieri, o che finalmente dicendosi nel Regolamento di Procedura all' Art. 706. che il termine decorre dal dì della fatta notificazione all' ultimo dei succumbenti, non potessero i sigg. Rolero, Pieri, e Barbieri essere compresi nella detta sanzione perchè
4 come Creditori già stati graduati potessero venire sotto la categoria di succumbenti.

Imperciocchè la notificazione fatta al sig. Dott. Mastacchi non poteva supplire la mancanza di quello, che doveva farsi al sig. Rolero, subitochè si rifletteva, che Mastacchi era il Cedente, ed il Rolero Cessionario, quale avendo in questo affare il maggiore interesse, non poteva la notifi-
5 cazione, che ad esso doveva farsi, restar supplita mediante la notificazione fatta al Cedente.

E quanto alla pretesa notificazione fatta al sig. Conte Giovanni Pic-

colomini era da ponderarsi che il medesimo fu notificato di detta Graduatoria, non come Gonfaloniere della Comunità del detto Terzo di Città, ma come Gonfaloniere della Comunità di Siena, come bene risultava dal Certificato del Cancelliere Comunitativo, e che dichiarava, che il Conte Piccolomini era Gonfaloniere della Comunità di Siena dal dì 29. Dicembre 1822. in poi, e così dal tempo della fatta notificazione, come infatti la notificazione la riceve nella stanza della Comunità di Siena il sig. Danesi allora sotto Cancelliere della Comunità di Siena lo che non poteva essere se il sig. Piccolomini fosse stato Gonfaloniero del Terzo.

E quanto alla notificazione da farsi al sig. Dott. Adolfo Barbieri era da avvertirsi, che il Dott. Barbieri figurava nella detta Graduatoria, e come Procuratore del sig. Giovanni Loli, ed in proprio; ora essendo certo, che la notificazione fatta al sig. Adolfo Barbieri era come rappresentante il sig. Loli, era chiaro che questa non poteva far le veci della notificazione 6
da farsi al medesimo in proprio.

E quanto finalmente al riflesso che avendo l'Articolo 706. parlato della notificazione da farsi ai soccombenti non avesse potuto comprendere i sigg. Rolero, Pieri, e Barbieri, perchè Creditori Graduati, e non soccombenti; Era da avvertirsi che il detto Articolo 706. parla in genere di Sentenze le quali comunemente sogliono notificarsi ai Soccombenti, ma diversamente deve intendersi nelle Sentenze Graduatorie le quali devono notificarsi a tutti i Creditori contemplati, e rapporto ai quali non può verificarsi la qualità di soccombenti, ond'è che le parole usate dal Regolamento di Procedura, come quelle che stanno a comprendere quei casi, che sogliono più generalmente accadere, vale a dire che le Sentenze (meno le Graduatorie) si notificano ai soccombenti per determinarsi, se vogliono, ad appellare. Rapporto poi alle Sentenze Graduatorie siccome queste si notificano a tutti i Creditori, così quanto a queste la parola soccombente debbe 7
intendersi per notificandi.

Attesochè invano si pretendeva dalla sig. Domitilla Carletti che avendo il sig. Loli interposto appello da alcuni gradi soltanto della Graduatoria non potesse estenendersi il medesimo al grado 37. ove si trovava la sig. Domitilla Carletti. Poichè trattandosi di Sentenza Graduatoria, che contiene vari capi, e tutti egualmente principali, dall'appello interposto per un grado, non viene preclusa la strada di appellare dagli altri gradi che possino aver portato gravame senza che possa dirsi che dal non avere appellato da quel grado in principio possa nascere un accettazione della Sentenza stessa.

Perquesti Motivi

Previa la dichiarazione della Contumacia a quelli effetti che siano di ragione dei coappellati, che non hanno nominato Procuratore,

nè alcun legittimo rappresentante in questa terza Istanza sigg. Dottor Adolfo Barbieri Dott. Gaetano Ticci, e Antonio, e Tommaso Fratelli Ferrini, dichiara essere stato male appellato per parte della sig. Domitilla Carletti moglie del sig. Francesco Loli Piccolomini con Atto dei 18. *Aprile* 1827. *dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Siena del* 13. *Marzo* 1827. *tanto contro le suddette Parti contumaci, quanto contro i sigg. Dottori. Antonio Ferri, Angiolo di Ferrante Gallichi, e suo Curatore ai Contratti per il sig. Elia Giuseppe Usigli, e Nobili sig. Girolamo Loli Piccolomini, che hanno nominato Procuratore nella presente Istanza, e respettivamente essere stato ben giudicato contro la detta appellante, ed a favore di tutte le Parti appellate Contumaci colla suddetta Sentenza Ruotale in tutte le respettive parti, e perciò conferma la detta Sentenza Ruotale, ed ordina darsegli piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, condanna la detta sig. Domitilla Carletti ne Loli Piccolomini nelle spese giudiciali della presente Istanza a favore di ciascuno dei detti coappellati non contumaci.*

Così deciso dagl'Illmi. sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini., *Relat.* Francesco Gilles,
Gio. Bat. Brocchi, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Simulationis diei 22. Settembris 1828.

In Causa Visani e Buccioliri

Proc. Mess. Gio. Romanelli — Proc. Mess. Andrea Catani

Argomento

Il Mutuatario, che non riceve il danaro mutuatogli, quantunque sia comparso agli occhi degli astanti, in tal caso, il Contratto di mutuo è infetto del vizio della simulazione.

Sommario

1. *Quando nell'atto del Contratto di mutuo il danaro, che comparisce agli occhi delli Astanti, non passa di fatto nelle mani del debitore, ma si ritiene dal Creditore, si verifica la simulazione.*

2. *Tolto il passaggio del danaro nel dominio del Mutuario, la promessa che dal medesimo si assume resta priva di causa, e perciò incapace di produrre obbligazione.*

3. *La Legge non ammette novazione ove non sia l'espressa volontà delle parti di operarla.*

4. *La delegazione quando è una dependenza, e un modo indicato tra le parti per lo adempimento della primitiva obbligazione del delegato verso il delegante, quello non è tenuto della sua obbligazione allorchè è cessata la causa.*

5. *Quando la delegazione muove dall'obbligazione del delegato verso il delegante, ed a cui lo stesso delegatario interviene si riuniscono tutti i consensi sopra la primitiva causa della obbligazione, che non resta distrutta, ma trasferita nel delegatario.*

6. *Il diritto, ed il fatto si considerano molto nella nostra Giurisprudenza onde non valutarsi l'eccezione delle non comunicate molestie.*

Il sig. Carlo Bucciolini con atto de' 15. Maggio 1821. intimò il signor Domenico Visani ad avergli pagata nel termine di un mese la somma di scudi 1750. pari a fiorini 7350. e frutti alla ragione di scudi 5. per 100. l'anno, allegando in sua giustificazione il pubblico Istrumento de' 29. Febbraio 1812. rogato Ser Vincenzo Rigoli.

Si oppose il sig. Visani alla detta intimazione, e domandò l'assoluzione dal pagamento di detta reclamata somma, con la condanna del sig. Bucciolini nelle spese tutte del Giudizio per gli appresso fondamenti.

Primo. Perchè sebbene fosse vera in fatto la celebrazione dell' allegato Contratto, e la numerazione apparente del capitale d' imprestito, vero era altrettanto che detto sig. Visani non fu debitore in titolo della somma numerata, quale rimase presso detto sig. Bucciolini, ma fu debitore in titolo dell'accollo di un debito che aveva il suo autore sig. Giuseppe Orsi, notoriamente decotto, verso esso sig. Bucciolini.

Secondo. Poichè l'obbligazione del sig. Visani fu prezzo dell' estinzione del detto debito Orsi, e non fu punto emessa in corrispettività di altrettanta somma effettivamente ricevuta, lo che successivamente potè provare col mezzo di Testimoni ammessi con due conformi Sentenze della Regia Ruota Civile di Firenze dei 18. Giugno 1822. e del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 8. Luglio 1823.

Resulta infatti dalle risposte dei Testimoni capitolati la simulazione usata dal sig. Bucciolini per l'oggetto di far comparire il Visani debitore per titolo d' imprestito fruttifero, mentre lo era in sostanza nella qualità d' Accollatario di un pessimo debito attivo per il sig. Bucciolini, e passivo per il sig. Giuseppe Orsi del Pignone notoriamente in quell'epoca decotto.

Ed il deposto di questi Testimoni debitamente pubblicato con Decreto della Regia Ruota de' 5. Febbraio 1824. non lascia ombra di dubbio che veramente il Visani figurasse per debitore d' imprestito fruttifero, mentre non era in sostanza che debitore del prezzo di un Podere denominato di Strada, che gli fu fatto acquistare dal sig. Giuseppe Orsi del Pignone, con accollargli in conto e titolo del prezzo, il pagamento del debito che l' istesso Orsi aveva come sopra col nominato sig. Bucciolini; Del qual Podere il Visani restò spogliato prima, per così dire, di andarne al possesso.

Non ostante tanta evidenza; e tanta precisione nelle risposte dei Testimoni capitolati, il Regio-Magistrato Supremo di Firenze con sua pronunzia dei 29. Settembre 1824., con scissura del Giudice Relatore, dichiarò doversi immettere detto sig. Carlo Bucciolini nel vero, e corporale possesso dei beni da detto sig. Visani specialmente ipotecati per garanzia del detto simulato imprèstito fruttifero, enunciati, e descritti nel pubblico Istrumento dei 29. Febbraio 1812. rogato Ser Vincenzo Rigoli, perchè colle rendite, o col retratto dei medesimi rimanesse saldato dell'apparente imprestito surriferito di scudi 1750. pari a fiorini 7350. di capitale, e dei frutti correlativi decorsi, e decorrendi fino all'effettivo pagamento.

I motivi sopra i quali basarono la loro Sentenza i Giudici, d'altronde meritissimi, del Magistrato Supremo consisterono nel riflesso che meritasse esecuzione l'Istrumento d'imprestito fruttifero dei 29. Febbraio 1812., sebbene riconosciuto falso, e simulato, solamente perchè potesse credersi, che l'imprestito medesimo avesse avuto subietto nella delegazione di un credito preesistente.

Secondarono questa massima i successivi decidenti della Regia Ruota Civile di Firenze, i quali con loro Sentenza de' 23. Settembre 1826. confermarono la precedente del Magistrato, dichiarando per così dire, irrilevante quella prova testimoniale che nel vegliato Giudizio incidentale con loro pronunzia preliminare dei 18. Giugno 1822. avevano già dichiarata rilevantissima.

Ricorse il succumbente Visani al Regio Trono domandando per modo di rimedio straordinario e col mezzo della I. e R. Consulta, la revisione delle accennate Sentenze ad esso contrarie, e nei 14. Maggio 1827. ottenne un favorevole Benigno Rescritto del seguente tenore „ ivi „ Il Supremo Consiglio di Giustizia rive„ dute le Sentenze, delle quali si tratta, faccia quelle dichiara„ zioni che saranno della buona giustizia. „

Portata adunque la causa al Supremo Consiglio fu da questi risoluta come segue.

Motivi

Attesochè non era in controversia che il mutuo di cui parla lo Istrumento del 29. Febbraio 1812. rogato alle ore 10. della sera non fosse simulato e finto, costando dagli atti, e dalle cose dalle parti stesse acconsentite che il danaro che in quella occasione comparve d' avanti agli occhi degli astanti, non passò nelle

mani del Visani, ma che lo si ritenne il Bucciolini, laonde si verificò in quella occasione il detto del Giureconsulto Autore della *Leg.* 167. *de reg. jur* „ ivi „ non videntur data quae eo tempore „ quo dantur accipientis fiunt.„

Attesochè tolto di mezzo il preteso imprestito, perchè toltane la materia, ed il principale effetto qual è quello del passaggio della moneta numerata nel dominio del mutuatario, la promessa che dal medesimo si assumeva priva rimaneva di causa, e perciò
2 inabile a produrne alcuna obbligazione a suo carico.

Attesochè ammettendo ancora che vi fosse stata una causa reale della promessa del Visani verso il Bucciolini, questa non poteva rintracciarsi altrove se non che nel precedente accordo tra le parti conchiuso di rendersi cioè responsabile il primo verso il secondo per l'equivalente somma, di cui esso Bucciolini era Creditore dell'Orsi, nella vista che il Visani aveva combinato, ed era sul momento di effettuare la compra del podere di Legnaia dall'Orsi medesimo per una somma maggiore, onde chiarissimo era in questo caso, che la Causa della promessa del Visani verso il Bucciolini era quella stessa onde nasceva il debito di lui Visani a favore dell'Orsi venditore, e relativamente debitore del Bucciolini.

Attesochè nel suddetto presupposto, l'unico ammissibile coerentemente alle risultanze degli atti, si rendeva altrettanto evidente, che siccome se la compra e la vendita non avesse avuto luogo, sarebbe cessata ogni ragione, ed ogni legittimità della promessa del Visani a favore del Bucciolini, così la dovea considerarsi egualmente cessata quando era venuto un tempo in cui erano rimasti distrutti gli effetti della compra, e vendita istessa, e si era fatto luogo per la sofferta evizione dei fondi alla liberazione del Visani, ossia allo scioglimento di ogni sua obbligazione a riguardo dell'Orsi dalla quale immediata giustissima conseguenza tentava invano di esimersi il Bucciolini, come se il Contratto d'imprestito avesse innovato la causa della obbligazione, e della promessa del Visani, cosicchè pura, e semplice fosse divenuta ella, ed indipendentissima dalla compra, e vendita concertata, e da stipularsi coll'Orsi; conciosiachè non può immaginarsi che un Contratto simulato possa mai portar novazione del vero, e dall'altra parte si offenderebbe la Legge, che non ammette novazione ove non vi sia l'espressa volontà delle parti di operarla; e sebbene
3 alcuni interpetri concedano, che questa volontà si possa anche desumer dal fatto ciò nulladimeno vi si richiedon tali e tanti argumenti onde non possa del contrario dubitarsi, la qual cosa è tan-

to lungi dal caso nostro che invece deve il contrario presumersi, poichè non si vede come il Visani potesse accedere alla detta promessa in favore del Bucciolini se non che nella qualità di compratore dei beni del di lui debitore.

Attesochè riguardando al successivo Contratto di compra, e vendita dal Visani stipulato coll'Orsi (tolto di mezzo il fatto del pagamento effettivo del prezzo per l'importare appunto del controverso valore nelle mani del Bucciolini, che si conveniva essere stato falsamente asserito) doveva vedersi se non in quell'atto vi si contenesse una delegazione perchè vi fossero gli estremi idonei a ciò, vale a dire le persone necessarie per porla in essere e la stipulazione tra il delegato ed il delegatario, e nell'ipotesi affermativa quali ne sarebbero stati i veri e legittimi effetti nelle circostanze del caso.

Onde è che assumendo l'esame di questa duplice inspezione, pareva, che relativamente alla prima parte, vale a dire alla materialità degli estremi, vi concorressero, perchè il delegante appariva nella persona dell'Orsi, il delegato nella persona del Bucciolini medesimo, Creditore dell'Orsi, e che il Bucciolini avesse accettato per suo debitore il delegato Visani sembrava potersi dedurre dal fatto, costando, che in quell'atto stesso il Bucciolini, aveva fatto la liberazione dell'Orsi per il debito di cui si tratta, ma sebbene tutto ciò materialmente apparisse, vi era da osservare ciò non ostante che siccome non era stata altro che una simulazione l'asserto pagamento, così dalla stessa infetta radice poteva esser derivata l'asserta liberazione che ne sembrava la conseguenza.

In qualunque maniera per altro si fosse voluto opinare sopra gli estremi della delegazione, consultando sopra i di lei effetti i più puri principi del diritto, e della equità, non poteva concedersi in questo caso, che la supposta delegazione avesse portato nel Visani una obbligazione indipendente del tutto dalla causa del suo debito, e un debito altro che di prezzo correspettivo alle cose da lui comprate dall'Orsi, conciosiachè ha tutti i numeri la dottrina fissata tra gli altri dal *Bonfin. Decis. Flor. la* 38. *al §. quod sane*, ove si ferma, che allorquando la delegazione è una dipendenza, e non altro che un modo indicato tra le parti per lo adempimento della primitiva obbligazione del delegato verso il delegante non ne risulta che quello debba rimaner tenuto quando per la sua obbligazione è cessata la causa, e ch'ei non possa opporre la delegatario quelle stesse eccezioni derivanti dalla natura delle cose che avrebbe potuto egli opporre al delegante, tra le quali

è appunto quella ben nota, *che qui de evictione tenetur eumdem*
4 *agentem repellit exceptio.*

Ed in vero quando la delegazione ha causa e muove dal fatto dal quale nasce la sua materia, e cioè dalla obbligazione del delegato verso il delegante, ed a cui lo stesso delegatario interviene, ciascun vede che in tal caso tutti i consensi si riuniscono sopra la primitiva causa della obbligazione, e che non rimane questa distrutta per il puro fatto della delegazione, ma solo vien trasferita l'una e l'altra dal delegante nel delegatario, a meno-chè non vi sia stata ancora la novazione del titolo, lo che esige una chiarezza di argumenti, come pocanzi dicevasi, che non ammetta dubbio in contrario.
5

Nè da ciò dissente lo spirito delle Leggi, ed anzi concorda mirabilmente; mentre intanto negano elle al delegato l'esperimento delle sue eccezioni contro il secondo creditore, in quantochè questi potè ignorare o dovette dissimulare la causa della delegazione; ideo autem (sono le auree parole del Testo nella *Leg.* 19. *ff.* de novat et delegat) ,, ideo autem denegatur exceptionis adversus secundum creditorem, quia in privatis contractibus et pactionibus non facile scire petitor potest, quid inter eum qui delegatus est, et debitorem actum est; aut si sciat dissimulare debet ,, ne curiosus videatur ,, per la qual cosa ove il richiedente non abbia ignorata l'origine e la qualità della obbligazione passata tra il delegato ed il delegante, ove non abbia potuto dissimularla poichè egli stesso vi abbia avuto gran parte, e sia intervenuto al Contratto che la metteva in essere, immantinente e palesemente cessa la ragione della Legge, e cessando la ragion della Legge, cessa la di lei disposizione, cessando la quale cessa nel caso l'impedimento che trova in quella il debitore delegato per non potere rispingere la richiesta del delegatario con quelle difese ch'egli poteva al suo delegante opporre utilmente, ed in vece sotto gli auspici della stessa legge esso viene reso abile a far valere i primitivi suoi diritti, poichè è chiaro lo spirito della Legge, che si abbiano a conservare illesi ogni qualvolta non vi sia il concorso delle condizioni, e dei termini da lei espressamente indicati, e prescritti per operare al contrario.

Attesochè relativamente alla subalterna difesa del Buccciolini, cioè di non avere il Visani intimato ad esso le molestie inferitegli dal Creditore Vannucci onde ei soggiacque allo spoglio del suddetto fondo acquistato dall'Orsi, la di lei nullità risultava dall'osservare da un lato, che questa eccezione avrebbe po-

tuto più congruamente appartenere al Venditore del fondo, e non ad un terzo che aveva in questo negozio una parte accessoria, e secondaria; all'altro, che il Visani non aveva tralasciato di adoprare ogni diligenza e di tentare ogni mezzo per ottener compenso dei suoi danni contro l'Orsi Venditore, fino al punto di aver promosso lite contro un antecedente compratore d'altri di lui beni nel supposto che questi ritenesse tuttavia una parte del prezzo il qual supposto essendo piuttosto nei desideri del Visani, che nelle realtà delle cose, ne avvenne che la lite da lui intentata ritornò a suo total torto e discapito. Per la qual cosa il diritto, ed il fatto che suol essere sommamente considerato nella nostra giurisprudenza onde non valutarsi l'eccezione delle non comunicate molestie, anche nei casi stessi nei quali di regola si ricerca
questa formalità, concorrevano contro le intenzioni del Bucciolini 6
tantopiù che egli non dava nemmeno il più leggero indizio che il Visani avrebbe potuto ottenere la sua indennità dall'Orsi, o difendersi dalle molestie del Creditore Vannucci.

Attesochè dello stesso calibro apparivano le ulteriori obiezioni del sig. Bucciolini tendenti a sostenere che il Visani avesse ricevuto un compenso dall'Orsi, e che mercè di questo egli avesse pregiudicato all'azioni che aveva contro di esso, mentre i fatti dimostravano che il piccolo compenso ottenuto dal Visani risaliva ad un titolo diverso, e che non aveva egli per questo rinunziato ai suoi diritti contro chi di ragione.

E finalmente attesochè dal fatto parimente appariva, che se il Visani aveva trascurato di portare ad effetto alcune parziali cautele pattuite nel Contratto di compra, e vendita celebrato coll'Orsi, ciò non aveva apportato alcun danno alla cosa, poichè non avrebbe con quelle potuto arrestare l'azione del Vannucci, nè rendere di miglior condizione il patrimonio dell'Orsi come dalle cose esposte nelle narrative più chiaramente resulta.

Per questi Motivi

Dice esser costato e costare delle cause della revisione concessa a favore del sig. Domenico Visani col Sovrano Benigno Rescritto del dì 14. Maggio 1827. e doversi perciò revoca le due Sentenze conformi contro detto sig. Visani, ed a favore del sig. Carlo Bucciolini proferite dal Regio Magistrato Supremo, e dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 29. Settembre 1824., e 23. Settembre 1826., ed in riparazione di esse dichiara le cose pretese e domandate da detto sig. Bucciolini

con sua domanda principale, intimazione, e allegazione esibita in atti del Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 15. Maggio 1821. non essersi potute pretendere nè domandare, e quelle rigettando, assolvè il precitato sig. Domenico Visani dal pagamento della somma di scudi 1750. pari a fiorini 7350. e frutti di che nella surriferita domanda principale del nominato sig. Bucciolini de' 15. Maggio 1821., quale rigetta in tutte le sue parti; E condanna detto sig. Bucciolini nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci, *Relat.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LVIII.

RUOTA DI PISA

Liburnen. Cassation. Inscrit. Hypotec. diei 25. Januarj 1828.

IN CAUSA BETTARINI x SOLARI

Proc. Messer Andrea Vannucchi — Proc. Mess. Luigi Tosini

Argomento

L'Inscrizione d'un'Ipoteca giudiciale presa in conseguenza di una Sentenza, che condanna un' Amministratore al Rendimento dei Conti è viziosa, e deve radiarsi.

Sommario

1. 2. *Quando l'Inscrizione è mancante di un giusto titolo portante il diritto Ipotecario deve radiarsi.*
3. *L'Amministratore non è soggetto all'Inscrizione Ipotecaria.*

4. Quegli, che non ha alcuna Sentenza, che canonizzi il suo Credito non può inscrivere alcuna ipoteca giudiciale.

5. 7. 8. Malgrado la Sentenza, che condanna un' Amministratore a render conto finchè non è seguito il rendimento di Conti non esiste Credito contro di lui.

6. La Sentenza che canonizza un Credito Chirografario, senza ipoteca Convenzionale non da diritto d' inscrivere l' Ipoteca Giudiciale se non dopo l' avvenuta scadenza.

9. L' inscrizione è nulla, e deve radiarsi quando non porta la somma determinata del Credito.

Storia della Causa

Cessò di vivere in Livorno il sig. Fortunato Castiglioni Ebanista, e con il Testamento del 20. Agosto 1819. rogato Benci costituì in suo Erede Universale il sig. Dottore Agostino Bettarini: Fra i diversi legati contenuti in detto Testamento, uno ve ne fù di scudi 3500. ossiano fiorini 14700. a favore della signora Francesca Solari, ed un altro di scudi 20. al mese ossiano fiorini 84. a favore della minore Rinaldi. Dispose però il Testatore che niuno dei Legatari prendesse inscrizione per i legati contro l' Erede, dovendo esser contenti della semplice azione personale nascente dal fatto dell'adizione dell' Eredità. Ad onta di questo divieto, le sigg. Solari, e Rinaldi nel 26. Giugno 1823. si presentarono alla Conservazione delle Ipoteche di Livorno, e supponendosi in ordine ad una Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 19. Febbraio 1823. Creditrici del Bettarini della somma di Lire 37565., soldi 14. e denari 10. nella qualità di Legatarie ne accesero una corrispondente inscrizione.

Il Dottor Bettarini nel dì 11. Agosto del decorso anno 1826. adì al Tribunale del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, ed espose che non sussisteva nè in diritto nè infatto che la Sentenza della Ruota di Pisa avesse canonizzato alcun credito a favore delle Legatarie; non in diritto perchè la Sentenza del Supremo Consiglio del dì 28. Agosto 1823. lo aveva dichiarato, come pure lo aveva dichiarato il Magistrato di Livorno con la Sentenza del primo Dicembre 1825.; non in fatto perchè le legatarie avevano domandato il pagamento del loro legati, non in virtù della Sentenza di Pisa, ma bensì in virtù delle disposizione Testamentarie; concluse quindi che venisse dichiarato non competere alle Legatarie diritto alcuno a prendere la inscrizione, e fosse ordinato al Conservatore di Livorno di radiare quella già presa. Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con sua Sentenza del 25. Settembre 1826. accolse le Istanze del sig. Bettarini, dichiarò nulla, ed illegale l' inscrizione presa dalle Legatarie Castiglioni, ne ordinò la radiazione, assolvè le dette Legatarie dai danni contro di esse dimandate e compensò fra le parti le spese.

Da questa Sentenza interposero appello le soccombenti, e ne implo-

rsrono la revoca; a questo appello aderì il sig. Dottor Bettarini nella parte della Sentenza, che aveva assoluto le medesime dai danni, e compensate le spese. Mess. Tosini comparso all'Udienza per interesse delle sue rappresentate espose che esse erano in diritto di accendere l'inscrizione ipotecaria dal momento in cui la Regia Ruota aveva proferita la Sentenza del 19. Febbraia 1823. tanto più poi perchè detta Senteuza aveva meritato di essere confermata dal Supremo Consiglio; Che non avendo il sig. Bettarini nè pagata ne depositata la somma di cui predica la detta Sentenza non si poteva domandare la cancellazione della presa Inscrizione, e quindi insistè per la revoca della Sentenza appellata. Messer Vannucchi soggiunse, Che la Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 19. Febbraio 1823. non aveva condannato il sig. Bettarini nè a *depositare* nè a *pagare* alcuna somma ma solamente a *ripresentare* nell'attivo dei successivi rendimenti di conti la somma pagata ai sigg. Costacchi.

Che questa rappresentazione aveva avuto luogo, e nel conto reso fino dal 13. Giugno 1826. erano state rappresentate nell'attivo tanto la somma principale che i correlativi interessi, e sopra la quale pendeva Causa *quis praeferendus* Che quand'anche una tal sentenza formasse titolo di credito alle Legatarie, siccome questa Sentenza era stata eseguita, così non si poteva insistere per la conservazione di un' Inscrizione presa in vigore di una Sentenza eseguita, e contro il precetto del Testatore, ed in questa parte concluse per la conferma del giudicato del 25. Settembre mille ottocento ventisei con vittoria' di, spese giudiciali, e stragiudiciali. Soggiunse inoltre che non si potevano assolvere le Legatarie dalla refezione dei Danni „ Primo „ perchè avevano presa un' Iscrizione senza titolo come la Sentenza stessa dichiarò „Secondo „ perchè il Bettarini non domandò i danni *in specie* ma solamente i danni in genere, e ciò in linea di refezione di spese, come accorda la Procedura all' Articolo 612. „ Terzo „ che il sig. Bettarini non ha mai ripetuto il danno dalla pubblicità dell' Inscrizione „ Quarto „ che inquanto alla compensazione delle spese ha rilevato, che le Avversarie niuna spesa hanno fatta per difendersi dalla domanda dei danni, ma che due sole Scritture da esse furono fatte nelle quali punto si parlò dei danni, e perciò concluse per la revoca in questa parte della Sentenza appellata colla condanna delle avversarie nelle spese.

Il giorno precedente alla spedizione della Causa stabilito per il 31. Agosto 1827. fu per parte delle Legatarie Castiglioni prodotto un plico di Capitoli, e domandarono di essere ammesse a provare per via di Testimoni alcuni fatti. Il sig. Dottor Bettarini aderì a questa domanda, e produsse i suoi interrogatorii, fu ammessa la pròva, ma le Legatarie non ostante l'asseguazione di un termine fattagli con Decreto del 1. Dicembre 1827. ad esaurire le loro incombenze in Causa, trascurarono di far l' esame dei Testimoni, per il che il Dottor Bettarini insistè per la spedizione della Causa in merito. E la Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè l'Inscrizione accesa all'Uffizio del Conservatore delle Ipoteche di Livorno sotto dì 25. Giugno 1823. per parte delle signore Francesca Solari Vedova Castiglioni in proprio e Pellegrina Rinaldi nel nome, e nelle qualità di Madre, e Tutrice di Maria Fortunata Rinaldi contro il sig. Dottore Agostino Bettarini era destituita dell'appoggio del giusto titolo portante diritto Ipotecario, ed in conseguenza doveva togliersi, e radiarsi Art. 2160. *Cod. Franc.* Difatti in quanto, che l' accennata inscrizione fu presa dalle Donne in proprio, e respettivamente nei Nomi come *Legatarie del fù Fortunato Castiglioni in ordine al di lui nuncupativo Testamento del* 20. *Agosto* 1819. non poteva sussistere, perchè il Testatore appunto dopo avere istituito suo Erede il signor Dottor Bettarini proibì a tutti i Legatarii di prendere alcuna *Inscrizione Ipotecaria sopra i di lui beni particolari, non intendendo che non ostante qualunque contraria disposizione di Legge possa nascere azione ipotecaria a favore dei Legatarj medesimi su i Beni dell' Erede istituito dovendosi questi legatarj contentare della mera azione Personale nascente dal fatto dell'adizione.* Da ciò ne seguiva che il titolo di cui erano fornite le Donne in virtù del Testamanto, non dava loro il diritto di iscrivere. 1

Nemmeno potevano esse pretendere di trarre tale diritto dall'obbligo che incombe al signor Dottor Bettarini com' Erede Beneficiato di render conto dell'Eredità Castiglioni, da lui amministrata; giacchè non v'ha legge alcuna che conceda l'Ipoteca contro un Amministratore qualunque (se si eccettuino quelli specialmente considerati nell' Articolo 2121. cit. Cod. Franc.) che è pur sempre tenuto a render conto della sua Gestione. Ma le Legatarie Castiglioni iscrissero per la somma di Lire 37,565. soldi 14. e denari 10. quel Capitale e frutti *Costituenti la partita passata dal Dottor Bettarini a debito dell' Eredità del fù Fortunato Castiglioni nel suo rendimento di conti dato come Erede Beneficiato ed Amministratore della detta Eredità, e stornata in ordine alla Sentenza resa dalla Regia Ruota di Pisa il dì* 19. *Febbraio* 1823. *dalla quale resulta detto Credito di sorte, frutti, e spese.* Da ciò inferivasi dalle Legatarie che esse inscrissero un' Ipoteca Giudiciale nascente cioè dalla detta Sentenza Ruotale, confermata nel 30. Maggio 1825. dal Supremo Consiglio di Giustizia. 2

Questo ragionamento per altro appariva a noi più specioso, che solido. Imperocchè resultava dagli Atti e dal tenore di quei giudicati, che niun credito fu con essi canonizzato in favore delle Legatarie perchè non fu mai questione sulla verità, e validità del loro titolo veniente dal Testamento. Ma avendo una di esse, cioè la signor Rinaldi ne nomi domandato in Giudizio il pagamento della Rata di Legato scaduto, l'Erede Beneficiato Dottor Bettarini esibì il suo rendimento di Conti per dimostrare, che non v' erano assegnamenti ereditari, onde supplire a tal pagamento, il 3

qual rendimento di conti venne approvato, restando contumace l'altra Legataria sig. Solari, con Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del 24. Novembre 1820. In appello le legatarie diedero eccezioni generali sull'irregolarità dell'esibito rendimento di conti, ma si concentrarono poi, ed in ispecie colla scrittura del 14. Gennaio 1825. a combattere la partita di Lire 28,621. soldi 12. e denari 6. che il Bettarini aveva posto nel passivo dell' Eredità come pagate a Giorgio Costacchi asserto Creditore dell' Eredità Castiglioni per dependenza di quattro Cambiali domandarono alla Ruota *escludersi, e depennarsi dal conto reso dal sig. Dottor Bettarini l'indicata partita rimettendo a disposizione dell' Eredità Castiglioni, ed a carico di detto sig. Bettarini la somma predetta con più i frutti, ed ordinando la prestazione alle Comparenti del Legato dovutogli.*

La Ruota considerò come improvidamente, e precipitosamente pagate a Costacchi le Lire 28,691. soldi 12. e denari 6. e dichiarò in conseguenza correggendo la Sentenza di prima Istanza *non esser luogo a portare a debito, ed in diminuzione dell' Eredità la detta somma pagata dall' Erede Beneficiato a Costacchi; Doversi perciò dal rendimento di conti, e precisamente dalla dimostrazione a uscita cassare e togliere la somma indicata accesa sotto il titolo „ Di Debiti Commerciali in Piazza, e fuori „ e d'essere detto Dottor Bettarini tenuto, ed obbligato in proprio a rappresentare nella massa degli assegnamenti dell' eredità Beneficiata la somma predetta con più i frutti ec.* lungi poi dall' ordinare il pagamento dei legati alle Donne, siccome esse chiedevano, le rinviò a quest' oggetto a dedurre le loro ragioni davanti i primi Giudici. Il Supremo Consiglio confermò puramente, e semplicemente questo giudicato Rotale. Da tutto ciò ne seguiva, che non essendo stato canonizzato alcun Credito delle Legatarie con tali Sentenze non poteva da queste nascere ipoteca giudiciale a favore delle Legatarie stesse rimanendo il loro titolo tale quale derivava dal Testamento.

4 Non potevano dunque esse iscrivere una ipoteca giudiciale, che a lor vantaggio non sussisteva.

È sebbene malgrado l'incoerenza, che sembra riscontrarsi in far nascere una Ipoteca Giudiciale da una Sentenza che condanna un' Amministratore a render conto, perchè finchè il conto non è reso, non può vera-
5 mente esistere credito contro di lui, e malgrado l'argomento veementissimo che ad escludere tale Ipoteca deducesi dal Decreto Imperiale del 3. Dicembre 1807. il quale ordinò, che la Sentenza canonizzante un Credito mero chirografario senza Ipoteca Convenzionale, e non peranco scaduto non da diritto d'iscrivere, l'Ipoteca giudiciale, se non se dopo, che la scadenza sia avvenuta come porta in lettera l'accennato Decreto conservato
6 insieme col sistema Ipotecario Francese vigente fra noi, e come dottamente insegnò la Ruota Romana *in Romana Iscriptionis hyoethecae quo ad rem judic. A. C. Mostai 16. Febbraio 1824. cor Tiberj* §. 4. sebbe-

ne diceva malgrado tuttociò la Corte di Cassazione di Parigi abbia insegnato con Decisione del 21. Agosto 1810. fra le raccolte dal Denevers *anno 1810. pag.* 515. che non violò alcuna Legge quel Tribunale, che giudicò doversi tener ferma l'Iscrizione contro un Socio Amministratore condannato per Sentenza a render conto agli altri Soci, pur non dimeno noi osservammo, che nel caso nostro non vi era propriamente condanna a render conto, poichè di quest'obbligo nel Bettarini Erede Beneficiato, non si era mai nè dubitato, nè questionato, ma solo a rettificare, e correggere il conto già esibito, così portando le parole: „ *doversi detta dimostrazione a uscita cassare e togliere la somma ec.* e così dovendosi intendere le altre *essere detto Bettarini tenuto ed obbligato in proprio a rappresentare nella massa degli assegnamenti dell'Eredità la somma predetta* „ poichè ogni Amministratore è tenuto del proprio a ripianare le differenze fra il passivo, e l'attivo del Patrimonio amministrato, ed il *Rappresentare* nel caso, non poteva significare che *accreditare* l'Eredità di quella tal somma della quale l'aveva il Bettarini *addebitata*, giacchè d'altronde non si parlò affatto di pagamento effettivo alle Legatarie, o a qualunque altro avente interesse; nè finora esiste un rappresentante della Eredità Beneficiata diverso allo stesso sig. Bettarini, nelle di cui mani avesse dovuto versare quella somma, che potrebbe anco ritornare a figurare nuovamente nel passivo dell'Eredità secondo l'esito del Giudizio che dal Bettarini colle ragioni dall'asserito Creditore Costacchi agitasi attualmente davanti il Tribunale di Livorno; Laonde piuttosto che a quello considerato dalla Corte di Cassazione nella sopra citata Decisione, il caso nostro accostavasi all'altro esaminato dalla *Romana nella Romana nullitatis iscriptionis hypoth. 17. Martii 1824. cor Martinez. del Campo*, che ordinò la radiazione ipotecaria presa da quegli, a cui istanza erano nati i Decreti per la confezione del rendimento di Conti a carico del suo Avversario stato Amministratore di un accomandita; Di più, laddove nel suo considerato dalla Corte di Cassazione nella decisione sopracitata era pur certo, che il 7
reliquato se fosse stato per esistere, dietro il rendimento di Conti a carico dell'Amministratore doveva appartenere ai Soci amministrati che avevano presa l'Iscrizione; nel caso nostro al contrario quand'anche il reliquato esista alla fine a carico del Bettarini, non ne segue che debba conseguirsi dalle signore Solari, e Rinaldi, giacchè come osservò anche il Supremo Consiglio nel Decreto, col quale negò alle Donne una somministrazione in *Causam declarandam* può anco avvenire, che atteso gli acconti, che esse hanno ricevuto, al depurarsi il definitivo stato dell'eredità, piuttosto, che Creditrici sieno per rimanere Debitrici dell'Erede Beneficiato, per lo che tanto più si allontana l'idea di un diritto nato da questi giudicati a prò delle Donne, tale da essere iscritto a carico dei Beni dell'Amministratore della Eredità. Finalmente, nel caso considerato dalla Corte di Cassazio- 8
ne i Soci erano già, indipendentemente dall'Ipoteca Giudiciale, muniti dell'Ipoteca convenzionale iscrivibile nascente dal Contratto di Società,

laddove nel caso nostro, lungi dall'avere le Donne nel loro originario titolo di Legatarie un tal diritto d'iscrivere, nè erano del tutto prive per l'espressa proibizione del Testatore, la volontà del quale diretta a liberare il Patrimonio proprio del suo Erede da quell'onere volsi estendere anche al caso avvenuto dell'improvvido, ma non doloso pagamento, che egli fece a Costacchi delle Lire 28,691. soldi 12. e denari 6.

A tuttociò si aggiungeva che l'Inscrizione accesa dalle Legatarie Castiglioni appariva viziosa, e nulla perchè non portante la somma approssimativamente determinata del loro Credito, secondo il prescritto dagli articoli 2148. e 2132. del Codice Francese, imperocchè la maggior somma, che enunciarono era quella, che doveva rappresentarsi nell'attivo dell'Eredità, ma non l'importare dei loro Legati; In conseguenza di che anco per questo capo doveva l'Inscrizione radiarsi come decise *la Rota Romana*
9 *in Sopracit. Romana nullitat. inscription. suppost.* 17. *Martii* 1824. *cor Martinez del Campo* §. 9. 10. 11.

Finalmente avendo il Dottor Bettarini con sua Scrittura del dì 13. Giugno 1826. presentato davanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno lo stato di rendimento di Conti corretto, rapporto alle Lire 28,691. soldi 12. e denari 6. e frutti che come pagate a Costacchi aveva portate nel passivo dell'Eredità nel primo conteggio; con aver ora collocata questa partita e frutti nell'attivo dell'Eredità medesima poteva ben dirsi essere stato da lui eseguito quanto venivagli frattanto imposto dalla Sentenza Ruotale del dì 19. Febbraio 1823., confermata dal *Supremo Consiglio* tanto più che era pacifico tra le parti aver lui anco pagate le spese di quei Giudizii.

Attesochè in quanto ai danni reclamati dal Dottore Bettarini come avvenutigli dal fatto dell'accesa Iscrizione non esisteva primordio di prova, nemmeno in genere di tali danni derivati dall'enunciata cagione, tanto più che come osservo anche la Sentenza appellata, la propalazione dell'obbligo in Bettarini di rappresentare in proprio nell'Attivo dell'Eredità Castiglioni le Lire 28,991. soldi 12. e denari 6. e frutti era già avvenuta prima che l'Inscrizione fosse accesa per i Giudizi agitati, e per la Sentenza emanata da questa Ruota.

Attesochè è sembrato alla Ruota equo il compensare fra le parti le spese anco di questo secondo Giudizio, sì perchè concorreva mutua Vittoria, e sì perchè la questione non era scevra di serie indagini legali.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte delle signore Francesca Solari, e Pellegrina Rinaldi ne Nomi, e male egualmente essere stato per parte del sig. Dottore Agostino Bettarini aderito all'appello dalle dette Solari, e Rinaldi interposto dalla Sentenza proferita dal

Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 25. Settembre 1826. Dice in conseguenza essere stato ben giudicato colla Sentenza medesima tanto rapporto all' ordinata radiazione dell' Inscrizione Ipotecaria accesa dalle sigg. Solari, e Rinaldi contro il Patrimonio del signor Dottor Bettarini, quanto alla denegata refusione di Danni, e spese che domandava lo stesso Dottor Bettarini.

Conferma perciò in ogni sua parte la Sentenza appellata, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E compensa fra le parti le spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Audit. Relat.* Gio. Bat. Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE LIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen Litor. Cambi diei 7. Novemb. 1828

In Causa Racach e Barañes

Proc. Mess. Gaspero Carrani Proc. Mess. Andrea Vannucchi

Argomento

Il Negoziante che si oppone al precetto di pagamento di una Cambiale non può essere ascoltato a fine di sospendere l'Esecuzione contro di Esso, se non deposita interamente l'importare del debito.

Sommario

1. 2. 3. 4. *Qualunque eccezione che per via di contradizione faccia il debitore del Recapito Mercantile al precetto di pagamento non si attende se non deposita interamente l'importare del debito.*

5. *Quando il debitore della Cambiale non è Negoziante, si ammette questa eccezione per sospendere l'esecuzione.*

6. *Colui, che si è qualificato negli Atti Giudiciali una volta Mer-*

cante non può dar l'eccezione al precetto del pagamento, per evitare l'Esecuzione, di non esser Negoziante.

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Carrani esponeva che con atto esecutivo del Magistrato Civile e Consolare di Livorno del dì 28. Luglio 1828. ed in ordine alla Legge del 23. Novembre 1818. ad istanza del sig. Gabbriello Racach fù trasmesso Precetto al sig. Elia Baranes affinchè nel termine di un giorno, e con minaccia di gravamento, e di arresto personale pagasse al medesimo sig. Racach la somma di Pezze 400. da otto reali in oro ossian Fiorini 1476. e C. 60. più frutti, e spese ec. per dependenza di una Cambiale tratta in Napoli nel dì 8. Aprile 1828. accettata dal detto sig. Baranes, e protestata di non pagamento con atto pubblico del 28. Maggio scorso rogato Donati.

Che a tal Precetto il sig. Baranes oppose non esser lui negoziante, nè esser debitore del sig. Racach il quale non aveva azione di Credito contro di Esso per dependenza di detta asserta Cambiale perchè la di lui accettazione essendo stata fatta non per il sig. Domenico Campanella traente nella di Lui qualità che ivi si legge di Stralciario della Ragione Racach, e C., ma per il sig. Domenico Campanella in proprio, non poteva avere alcun effetto perchè mancava realmente la tratta in proprio dello stesso sig. Campanella, e perchè le gire di detta Cambiale comecchè avvenute dopo la di lei scadenza, rendendo il possessore della medesima un mero mandatario della Ragione traente Racach, e C. era passibile delle stesse eccezioni deducibili contro la Ragione medesima, fra le quali quella di esser tenuta alla rivalsa verso l'accettante, o di giustificare presso del medesimo l'esistenza dei fondi ec. e fece percio istanza essere assoluto ec.

Che insorse contro questa opposizione e ne domandò la revoca coll'ordine dell' immediata prosecuzione degli atti esecutivi detto sig. Racach perchè la qualità di negoziante nel sig. Baranes era cosa notoria, e resultava dagli atti di N. 1094. esistenti nella Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare, nè lo stesso sig. Baranes poteva essere ascoltato senza aver fatto il preventivo deposito della richiesta somma, e perchè nell' attual Giudizio esecutivo sommarissimo non erano attendibili le proposte eccezioni di alta indagine.

Che il Giudice dell'Esecutivo di detto Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con sua Sentenza del dì 11. Agosto 1828. riggettò la detta opposizione, ed ordinò procedersi oltre negl'atti esecutivi.

Che da detta Sentenza ha interposto appello il succombente sig. Baranes ed ha domandato revocarsi, e farsi diritto a ciò che aveva richiesto in prima istanza per le medesime ragioni, ed eccezioni già proposte, ed oltre a queste allegando di aver fatto il deposito dell' importare di detta Cambiale nella Cancelleria di detto Magistrato Civile e Consolare di Livorno con atto del dì 29. Ottobre ora decorso.

Che d'altronde l'appellato sig. Rachach ha domandato confermarsi l' appellata Sentenza perchè giustamente proferita in coerenza della Legge del 23. Novembre 1818. atteso che le eccezioni dedotte non erano state precedute dal deposito della somma richiesta, atteso che le medesime erano inammissibili nell'attual giudizio, ed atteso che quatenus comparivano irragionevoli riflettendo che l'accettazione presuppone la esistenza dei Fondi, e che l'accettazione fatta per il signor Campanella in proprio era valevole subito che in proprio restava obbligato il sig. Campanella quando male avesse fatto a trarre nella di lui qualità di stralciario della Ragione Racach, e Comp.

Ed è stato poi soggiunto che il deposito fatto dopo l'emanazione dell' appellata sentenza non meritava alcuna considerazione, tanto più che sull'efficacia, e validità del medesimo pendeva questione al Tribunale di Livorno, e la Ruota non poteva conoscerne finchè in appello non fosse portato il Giudicato di quel Tribunale su tale articolo.

Dichiarata l'urgenza, e portata la Causa all'Udienza straordinaria del dì tre Novembre corrente, fù all'Udienza medesima dai respettivi Procuratore delle parti discussa, e ciascuno insistè per la revoca, e respettivamente per la conferma della Sentenza appellata colla condanna del succumbente nelle spese anche stragiudiciali.

Fu destinata l'Udienza del dì sette Novembre per la Decisione, e quindi il Procuratore dell'appellato nel replicare in atti ai gravami dedotti dall' appellante contestò che con Sentenza di detto Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 3. Novembre stante il suddetto deposito era stato dichiarato nullo, e come non avvenuto per esser serotino, ed incompleto, e per altri motivi in detta Sentenza accennati, senza che a tale contestazione sia stato contradetto per la parte dell'appellante.

La Regia Ruota esaminate le respettive ragioni delle Parti, decise come segue.

Motivi

Atteso che coerentemente al favore, che per l' utilità del Commercio reclamano nella Civile Società i recapiti mercantili, la legge del 23. Novembre 1818. mentre stabilì una Procedura celere, e speditissima per la esecuzione parata di che sono essi di loro natura muniti ordinò che questa procedura non potesse essere interrotta, o sospesa da qualunque siasi eccezione, che per via di contradizione al precetto di pagamento venisse fatta dal debitore del recapito se non nel caso che egli procedesse nel termine precisato a norma della Legge nell'atto di precetto, ed effettuare nella Cancelleria del Tribunale il deposito dell'intero importare del Credito *Art. 1.*
2. e 11. della citata Legge facendosi allora luogo a sospendere l'esecuzio- 1
ne, ed a conoscere sommariamente delle opposte eccezioni per attribuire a
chi di ragione la somma depositata colle regole, e nei modi di che ne suc- 2
cessivi Articoli 4. 5. e 6. della legge medesima.

Attesochè nel concreto del caso debitore della cambiale (o recapito) di cui è questione appariva evidentemente il sig. Elia Baranes che l'aveva accettata sotto dì 14. Aprile 1828. per onore della firma in proprio del sig. Domenico Campanella Stralciario della ragione Racah e Compagni di Napoli traente di quella Cambiale essendo ciò più che bastante a tenerlo obbligato per la via esecutiva salve le eccezioni, che in congruo, e separato
3 Giudizio gli sia dato dedurre contro l'efficacia, ed estenzione della sua obbligazione.

Attesochè in conseguenza non avendo lo stesso Baranes dietro il Precetto a pagamento trasmessoli sotto dì 28. Luglio 1828. per parte del sig. Gabbriello Racah Creditore della Cambiale, eseguito il deposito di che tratta la sopraccitata legge giustamente furono dal Console del Magistrato
4 Civile, e Consolare di Livorno Giudice dell'esecutivo rigettate le di lui opposizioni colla Sentenza che si rivede.

Attesochè invano si sarebbe preteso per parte del sig. Baranes che piuttosto che la regola di sopra accennata si fosse nel caso dovuta applicare l'eccezione di che nell' Art. 7. della citata Legge del 23. Novembre 1818. e così sopendersi l'esecuzione del pagamento della Cambiale sino a che si fosse conosciuto se il medesimo Baranes dovesse, o no qualificarsi per negoziante, imperocchè sebbene sia vero, che analogamente alle Leggi vigenti in Toscana in materia di diritto cambiario per cui si distinguono gli effetti delle obbligazioni venienti da lettere di cambio scritte fra commercianti,
5 e fra altri cittadini il citato Art. 8. disponga che nel caso che il debitore opponga di non essere Mercante può l'esecuzione del recapito sospendersi, per altro, oltre, che l'ammissione di tale eccezione non è già ordinata necessariamente ed assolutamente, ma è solo permesso, ed anche previo deposito o altra idonea cauzione, a seconda di ciò che stimi opportuno nella contingenza de casi nel suo prudente arbitrio il giudice, il quale può eziandio rigettarla immediatamente, ciò che poi troncava nel caso la questione si è che siffatta eccezione opposta dal sig. Baranes al momento del trasmessoli precetto rimaneva smentita come osserva la sentenza appellata dagli atti di N. 1094. esistenti nella Cancelleria del Tribunale di Livorno nei quali egli stesso si qualificò Negoziante lo che esser vero, che nella contestazione della Lite rispondendo lo stesso sig. Baranes alla domanda del sig. Racah introduttiva del giudizio nella quale si asseriva esser lui Negoziante ei non
6 impugnò punto questa sua qualità, ed abbandonata l'eccezione prima si ristrinse ad opporre le obiezioni tratte dalla mancanza del Credito nel suo avversario, e dell' importanza della propria accettazione elevando varie questioni di diritto come resulta dalla sua Scrittura del 4. Agosto 1828. ed atti successivi.

Attesochè in quanto al deposito fatto dal sig. Baranes nella Cancelleria del Tribunale di Livorno sotto dì 29. Ottobre 1828. e così tre mesi dopo il trasmessoli precetto sebbene potesse sembrare a causa dell' appello interposto in questo stesso giorno dalla Sentenza, che si rivede, e proseguito da.

vanti di noi nel successivo dì 30. essere la Rota competente a conoscere della regolarità, ed efficacia di tal deposito, pur' non dimeno siccome sotto lo stesso dì 30. Ottobre fu per parte del sig. Racah avanzata domanda al Magistrato Civile, e Consolare di Livorno onde fosse pronunziato sulla validità, o nullità del deposito medesimo, e già dal dì 3. del corrente Novembre ha sopra di ciò quel Tribunale emesso la sua Sentenza secondo che si è asserito in atti per parte di detto sig. Racah senza che sia stato impugnato dal sig. Baranes noi però ci astenghiamo da ogni dichiarazione tanto più che d'avanti la Ruota non esiste propriamente formale contestazione su questo particolare, ed oltre a ciò conviene evitare le occasioni di dar luogo a questioni di giurisdizione, e di competenza tanto facili a suscitarsi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Elia Baranes dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Gabbriello Racah proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto dì 11. Agosto 1828. bene essere stato colla Sentenza medesima giudicato quale perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna il signor Baranes a favore del sig. Rachah nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio da liquidarsi. E tutto mand. ec.

Così deciso dall'Illmo. Sig.

Antonio Magnani *Aud. Giud. del Feriato.*

DECISIONE LX.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Literae diei 8. Augusti 1828.

In Causa Gebhardt e CC. e Guebhard e CC.

Proc. Messer Giulio Paperini — Proc. Mess. Giuseppe Adami

Argomento

Per la verificata spedizione di una Lettera ad una Ditta mercantile, deve obbligarsi colui, che l'ha ricevuta, sebbene per sbaglio ad esso possa dirsi diretta, a consegnarla a quegli, al quale era realmente dallo scrivente spedita.

Sommario

1. *Qualunque dubbio, che possa insorgere relativamente alla direzione di una Lettera, resta distrutto dal contenuto della Lettera stessa, quando questo ha relazione con altra precedente Lettera.*

2. *Quando la direzione di una lettera si verifica ad una Ditta mercantile, quegli che l' ha ritirata, deve restituirla.*

3. *Lo sbaglio del cognome per errore d' ortografia non porta, che una lettera non appartenga a quegli, a cui lo scrivente ha avuto intenzione di dirigere.*

4. *Quando costa della volontà di colui, che dispone, o contratta è inutile insistere sulla materialità delle parole.*

5. 6. *Quando si tratta di un Mandato lucrativo non è dato al committente di revocarlo a sua voglia, se non dopo di aver pagato all' Incaricato le convenienti provvisioni.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 21. Marzo prossimo passato fu dichiarato spettare, ed appartenere ai signori E. R. Gebbardt. e C. la lettera diretta dal sig. Gabriele Albinola di Malaga nel 7. Febbraio scorso ai sigg. G. Gebbardt, e CC. e la polizza di carico in essa contenuta, e prodotta in atti dai sigg. G. Guebhard, e CC. con loro Scrittura del 18. di detto mese di Marzo; In conseguenza di che fu ordinato ai ministri di Cancelleria di quella liberamente consegnare al principale rappresentante di detta ragione sig. Enrico Roberto Gebbardt-

riportandone ricevuta in calce delle copie in atti esistenti, furono condannati i sigg. G. Guebhard, e CC. nelle spese giudiciali, e stragiudiciali da liquidarsi, e fu riservato tanto a detto sig. E. R. Gebhardt, e CC. quanto al sig. Gabriele Albinola il diritto alla refezione di tutti i danni, che potessero esser derivati dalla illegittima ritenzione dei recapiti suddetti.

Da questa Sentenza interposero appello i succumbenti sigg. Guebhard, e CC. e ne domandarono la revoca sostenendo.

Che doveva esser dichiarato appartenere a loro il carico in questione tutta volta che la polizza, che in fatto di spedizioni è il documento originale, ed autentico portava chiaro il loro cognome, e non quello dei sigg. Gebhardt, e CC.

Che trattandosi d'interpetrare qual fosse stata la volontà del signor Albinola relativamente al carico, ed alla lettera in disputa non doveva il Magistrato Civile, e Consolare preferire le induzioni alla certezza, ma sospendendo la decisione della Causa doveva attendere, che questa dichiarazione di volontá fosse stata emessa dal prefato sig. Albinola sulla richiesta delle parti, e non procedere con soverchia sollecitudine alla decisione della Causa.

Che avendo nella Causa predetta il principale interesse il sig. Albinola fu nullamente proceduto alla di lei decisione senza che vi fosse chi legittimamente lo rappresentasse.

Che ingiusta fu la Sentenza appellata in quella parte in cui condannò Essi sigg. Guebhard e CC. nelle stragiudiciali, mentre essendo questa la pena che la legge commina ai temerari litiganti tutt' altro che temerità di litigio ravvisavasi per la parte loro, quando la polizza di carico parlando a loro favore potevano insistere per una favorevole pronunzia, ed invece altro non chiedevano, se non che il Tribunale accordasse il tempo necessario per giungere con certezza allo scuoprimento del vero.

Rispondevano i sigg. Gebbardt, e CC.

Che non sussisteva in fatto, che la polizza di carico inclusa nella lettera del sig. Albinola del 7. Febbraio scorso parlassse chiaro, ed esplicito il cognome dei detti appellanti mentre all' opposto trovavasi quel cognome terminato con la lettera « t » che non al loro, ma a quello dei suddetti appellati appartiene,

Che qualunque fosse l'errore commesso nell' indirizzo della polizza di carico restava luminosamente schiarito dal tenore incavillabile della lettera nella quale la polizza di carico era inclusa, essendo una pretta fatuità il sostenere, che la polizza di carico fosse diretta ad una persona diversa da quella a cui era diretta la lettera, che l'includeva, e nella quale leggevasi, che il carico a cui quella polizza era relativo era dallo scrivente raccomandato alla persona alla quale la lettera era diretta.

Che nel concreto del caso non potendosi dubitare, che la lettera del sig. Albinola del 7. Febbraio scorso fosse diretta ai suddetti Gebbardt, si

perchè lo persuadeva la di lei direzione esterna, non meno che l'interna direzione riducevasi a mera perdita di tempo il progetto d'interrogare il sig. Albinola, tanto più che le di lui dichiarazioni qualunque fossero state per essere non avrebbero potuto ledere i diritti quesiti delle parti.

Che la volontà del sig. Albinola di raccomandare il carico di cui si tratta ai sigg. Gebhardt, e CC. e non agli appellanti resultante dalla precitata lettera del 7. Febbraio trovasi ripetuta, e confermata non solo nella lettera che nel dì 4. Aprile scrisse ai medesimi, ma ancora nell' altra, che ai sigg. Gebhardt scrisse nel 28. Maggio.

Che l'intervento del sig. Albinola non era punto necessario, e quando lo fosse stato la di lui mancanza non sarebbe deducibile che da lui stesso, e non dagli apppellanti.

Che costando in un modo positivo, ed irrefragabile dalla precitata lettera del sig. Albinola del 7. Febbraio scorso di raccomandare il carico alla casa dei sigg. E. R. Gebhardt, e CC. e non a quella de'sigg. appellanti non potevano questi senza la più assoluta mala fede ricusare la consegna della lettera predetta pervenuta nelle loro mani per errore del ministro della Posta, e non potevano quindi esimersi dalla condanna anche nelle spese stragiudiciali.

Ed insistevano per la conferma della Sentenza appellata, e per la condanna dei sigg. appellanti nelle spese anche mere volontarie del presente giudizio. La Ruota considerate le ragioni dedotte dalle parti emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè qualunque fosse il dubbio che l'esistenza della G „ iniziale del nome principale rappresentante della ragione *Guebhard*, dalla quale è preceduto il Cognome « *Gebhardt* » avesse potuto fare insorgere relativamente alla direzione della lettera del sig. Gabriello Albinola di Malaga del 7. Febbraio 1828. restava eliminato, e distrutto dal tenore della lettera stessa con la quale il sig. Albinola dicendo di confermare l'altra sua precedente del 12. Gennaio scorso veniva a dichiarare che intendeva di scrivere questa seconda lettera a quella istessa persona alla quale aveva scritta la precedente.

Attesochè dalla esistenza di quella prima lettera del 12. Genn. 1828. presso dei signori *Gebhardt* verificata specialmente mediante il deposito fattone negli Atti, resultava evidentemente, e più pel contenuto della lettera stessa che Albinola aveva aperta relazione, ed era per dirigere il carico, di cui si tratta, colla persona indicatagli, e raccomandatagli dal suo amico, e corrispondente Domenico Monticelli, la qual persona era appunto Gebhardt, lo che si constatava anche per altra lettera contemporaneamente diretta dal medesimo Albinola a detto Monticelli in data del primo dello stesso mese di Gennaio.

Oltre di ciò il tenore della citata lettera del 12. Gennaio veniva corroborato dall' appoggio di una terza lettera del sig. Albinola scritta nel 26. Febbraio 1826. al sig. Antonio Poggi di Genova, ove gli dice che egli ha già spedito un carico da mandarsi a Livorno al sig. Gebbhardt e compagni, e che è per dirigerne altro a Livorno, (ed è questo di cui si tratta) alla stessa ditta *Gebhardt*, e *Compagni*. Ciò sta in perfetta consonanza, e relazione con quanto si rapporto al carico già spedito per Genova, e si rapporto all' altro da spedirsi direttamente per Livorno, si legge appunto nella sopraccennata lettera del 12. Gennaio, dirette al sig. Monticelli l'una, ed ai sigg. *Gebhardt e Comp.* l'altra.

Nel concorso di tali circostanze era necessità concludere, che cessava
nei sigg. Guebbhard, e Compagni ogni plausibile motivo di ostinarsi a rite-
nere la lettera in questione, nè i compensi da essi proposti per avere, come 2
dicevano, maggior sicurezza della volontà di Albinola erano in alcun mo-
do ammissibili.

Attesochè essendo certo in fatto che la lettera del 7. Febbraio era di-
retta ai sigg. *Gebhardt*, e che colla medesima si affidava loro il ricevi-
mento, e l'amministrazione del vino, ed altre merci a cui era relativa la
polizza di carico nella medesima inclusa, era assurdo il pretendere, che
quel carico dovesse riceversi, ed amministrarsi dai sigg. Guebbhard per la
unica ragione, che il loro cognome piuttosto che quello dei signori Geb-
bardt trovavasi scritto nella medesima polizza quasi che un errore di orto-
grafia commesso dal sig. Albinola potesse distruggere la di lui volontà sì 3
manifestamente, e senza equivoco espressa in quella lettera, mentre come
niuno ignora quando consta chiaramente della volontà di chi dispone, o
contratta è inutile l'insistere sulla materialità delle parole, che giova anco
impropriare per renderle consentanee alla volontà evidentemente conoscin- 4
ta. *Text. in L. haeredes mei §. cum itaque ff. ad Trebellian. L. quisquam* 166. *ff. de verb. signific. Bonfin. de Fidecomm. tit.* 1. *disc.* 43. *N.* 18. *Rot. Rom. decis.* 94. *num.* 4. *cor. Molin. in Rom. locor. Montium.* 24. *Januarii* 1755. *§. fin. cor. Canilliac. et in Anconitana immissionis.* 6. *Julii* 1822. *num.* 8. *cor. Spada.* Laonde fuor di luogo e intempestivemente dai difensori de' signori Guebbhard, e Compagni recavansi in mezzo le teorie generali sulla efficacia provante della Polizza di Carico; poichè tali teorie eran ben lungi da potersi applicare all' oggetto, di cui si questiona, subito che constava che nella Polizza di che si tratta era incorso un errore nello scrivere il nome dei sigg. Gebbhardt, e Compagni. Oltre di che era anco da osservarsi, che quel nome scritto nella polizza nemmeno presentava propriamente l'indicazione de' signori Guebhard, e Compagni poichè si vedeva terminato colla lettera *t*, di cui manca il nome *Guebhard* che termina colla *d*, mentre all' incontro la terminazione in *t* appartiene al nome *Gebhardt*.

Attesochè la volontà dello scrivente sig. Albinola veniva anco ex post

facto confermata dalla lettera che egli scrisse nel 4. Aprile 1828. poichè dice in essa esser vero, che la consegna del Carico intese farla alla casa dei sigg. ,,E. R. Gebhardt, e Comp. raccomandatagli dal sig. Monticelli, non avendo in Livorno altre relazioni, senza che faccia ostacolo quanto aggiunge pell' aver creduto essere Gebhardt, e Guebhard una sola e medesima Casa, e però esser lui ben contento che ormai il carico atteso l' equivoco accaduto si ricevesse dai sigg. Guebhard, e Compagni poichè primieramente non era già dato al committente signore Albinola trattandosi di un mandato lucrativo di revocare a voglia sua il mandato stesso, specialmente dopo che il carico era giunto al suo destino *L. si cum fundum ff. de Pactis. Rot. Rom. Dec.* 354. *n.* 3. *part.* 4. *tom.* 1. *recent.*
5

O almeno non avrebbe al certo potuto egli mai far ciò se non che pagando al mandatario sig. Gebhardt le sue provisioni, come se di fatti avesse eseguito il mandato; lo che era sì lungi dalla mente, e volontà d' Albinola, che nella successiva sua lettera del Maggio 1828. diretta ai sig. Gebhardt e Compagni si mostra ben contento, che il carico sia dalla Giustizia del Tribunale stato rilasciato ad essi a preferenza dei sigg. Guebhard, e Compagni; Oltre di che dal tenore pur anco della Lettera del 4. Aprile diretta ai sigg. Gebhardt e Comp. in cui Albinola mostra di esser venuto in cognizione soltanto da un ultima loro lettera scritta dopo l' insorta questione in Livorno, che il suo Amico Felice Argenti trovavasi presso di essi, rimane in gran parte conflittato quanto eglino narrarono nel principio della controversia, vale a dire, che l'avere Albinola diretto a loro il carico era l' effetto delle premure fattegli per lettera dal suo parente Argenti, che stando nel loro Banco l' aveva già prima pregato dirigere le sue spedizioni alla loro casa.
6

Attesochè le diverse lettere prodotte dai sigg. Guebhard per giustificare l'essere frequente il caso, che ricevono delle lettere col loro cognome erroneamente scritto, non erano sufficienti a giustificare la loro renitenza a consegnare la lettera in questione, di fronte al conosciuto tenore dell' altra lettera del 12. Gennaio, ed alle altre circostanze sopra notate.

Attesochè la condanna dei signori Guebhard e Compagni nelle spese anche stragiudiciali fu giustamente pronunziata tutta volta che si ricusava da loro la consegna di una lettera, che evidentemente apparteneva a chi la reclamava.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Giorgio Guebhard, e Compagni dalla Sentenza contro di essi, ed a favore dei sigg. Enrico Ridolfo Gebhardt, e Compagni proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel 21. *Marzo prossimo passato che in atti, e bene essere stato colla Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzion-*

secondo la sua forma, e tenore, E condanna detti sigg. G. Guebhard, e compagni nelle spese giudiciali, e stragiudiciali da liquidarsi.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angelo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Auditore e Relatore,
Gio. Battista Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE XLI.

R. RUOTA DI GROSSETO

Grossetana Competentiae diei 11. Septembris 1828.

In Causa Cecchini e Cecchini

Proc. Mess. Seghieri Proc. Mess. Romualdi

Argomento

Il Rendimento di Conti di una gestione, che appella ad una Società mercantile deve farsi al Tribunale del luogo, ove sono situati gli stabilimenti Commerciali della stessa Società.

Sommario

1. *Il suddito originario di uno Stato, e domiciliato in altro Stato, conserva la duplice qualità di suddito dei due Stati, e la di lui Persona, e Beni restano soggetti respettivamente alle Leggi di quello Stato, ove sono situati i Beni, ed è la persona domiciliata.*

2. *Il Tribunale del luogo, ove sono situati gli stabilimenti commerciali di un Negoziante, ed è ivi il medesimo domiciliato è il Tribunale competente per convenirlo in Giudizio a fine di prosciogliere la Società Mercantile con esso già stabilita.*

3. *Tutti gli Amministratori si debbono convenire al Rendimento dei Conti della loro gestione al Tribunale del loro domicilio.*

4. *Quando si tratta di un Rendimento di conti di gestione di*

Traffici Mercantili, e di una Società deve farsi avanti il Tribunale del Luogo, ove la società è stabilita.

Storia della Causa

Il sig. Pasquale Cecchini domandò per gli atti del Tribunale di Grosseto che fossero condannati il sig. Luca Cecchini suo Zio, ed il sig. Arcangelo Cecchini suo fratello a rendergli conto della gestione dai medesimi respettivamente tenuta di alcuni effetti, e traffici situati nella giurisdizione del Tribunale predetto, e che erano di comune pertinenza: protestò che intendeva prosciolta la società esistita fra loro fino a quel giorno e domandò ancora la loro condanna al pagamento di una somma a titolo di alimenti

Il fratello sig. Arcangiolo aderì alla protesta antedetta, e alla domanda del rendimento di conti, e si unì al fratello sig. Pasquale per astringere lo Zio sig. Luca.

Questi all'incontro oppose la declinatoria del foro sull'appoggio di una Sentenza stata proferita dal Tribunale di Siena nel 10. Settembre 1827. alle istanze del sig. Arcangiolo, e colla quale erasi quel Tribunale dichiarato incompetente per astringere al rendimento di conti la signora Barbera Cecchini, tutrice delle figlie minori, e amministratrice dei Beni situati in Norcia, e sull' appoggio di un Rescritto Pontificio, emanato alle preci di esso sig. Luca, col quale era stato delegato Monsignor Vescovo di Norcia a conoscere, liquidare e decidere tutte le ragioni e diritti respettivi, rescritto che rivestito delle necessarie facoltà aveva esibito in copia.

L'attore sig. Pasquale Cecchini dichiarò allora che era indifferente che l'appuramento dei comuni interessi si facesse o nel Tribunale di Grosseto, o in quello del Vescovo di Norcia, dichiarando di non voler prender parte alla questione incidentale della competenza, che ristretta fra il signor Luca, e Arcangelo Cecchini fu risoluta dal sig. Vicario Regio di Grosseto contro il sig. Luca che l'aveva proposta, compensando nondimeno le spese in vista del vincolo del sangue.

Si appellò il sig. Luca Cecchini alla Ruota Civile di Grosseto, la quale proferì la seguente Sentenza.

Motivi

Considerando che è massima non controversa, che il suddito originario di uno Stato, e domiciliato in altro Stato, conserva la duplice qualità di Suddito dei due Stati, e conserva la duplicità dei due patrimonii, possedendo beni nei due diversi Stati, talmentechè in ragione di tale duplicità la di lui persona e beni restano soggetti respettivamente alle Leggi di quello dei due Stati, in cui sono situati i beni, ed è domiciliata la persona che li possiede, siccome fu stabilito, quantunque ad un effetto diverso, dalla Ruota Fiorentina

nella *Fivizzanen. seu Florent. Successionis* 30. *Septembris* 1803. *avanti Raffaelli, Felici, e Fenzi relatore*, distinzione tanto necessaria senza della quale si attenuerebbero i diritti di Sovranità e di territorio, s' indurrebbe 1
confusione nell' esercizio della giurisdizione, e nel sistema di legislazione, e si sovvertirebbe l' ordine pubblico.

Considerando che nella persona dei Litiganti sigg. Cecchini si verifica la qualità di sudditi originari del Santo Padre, e di possessori domiciliati in Toscana per ragione di stabilimenti commerciali tenuti in Siena, ed in Grosseto, e che quindi la domanda di proscioglimento di Società, e di rendimento di conti promossa dal detto Pasquale Cecchini contro il fratello Arcangelo, e lo Zio Luca Cecchini nel Tribunale di Grosseto colla sua Scrittura del 3. Marzo 1828. accettata dal detto Arcangiolo colla sua scrittura di adesione del 10. dello stesso mese, fù iniziata e proseguita nel Tribunale competente, perchè nella dizione del Tribunale di Grosseto si tro . 2
vano situati li stabilimenti commerciali, e hanno domicilio le loro persone, ed il predetto sig. Luca non ha impugnato di avere amministrato i capitali sociali, o pretesi comuni fra i litiganti, e situati nel Vicariato di Grosseto.

Considerando che la Sentenza proferita dal Tribunale del governo di Siena nel 10. Settembre 1817. non è sufficiente a stabilire la cosa giudicata in ordine alla competenza del Tribunale, avanti del quale si debba istituire il giudizio di rendimento di conti, e se questo sia di ragione dovuto dal sig. Luca, e sul proscioglimento della comunione, perche quel Tribunale sulle eccezioni della signora Barbera Cecchini nella qualità di madre e Tutrice dei minori Cecchini pronunziò semplicemente la incompetenza quanto a se per la ragione che allora fu dedotto, che si trattasse di rendimento di conti di una gestione indipendente da quel Tribunale, e di una successione apertasi in Stato estero: nè fu rilevato che i traffici mercantili erano stati amministrati dal sig. Luca, intorno al quale non fu fatta alcuna dichiarazione, nè fu esaminata la questione, se in esso, o nella persona dell' Attore risedesse la duplice qualità di sudditi dei due domini, e di debitori di un duplice patrimonio, e perchè nella giurisdizione del Tribunale medesimo non si trovavano beni amministrati dal sig. Luca.

Considerando che il Pontificio Rescritto del 27. Dicembre 1827. emanato alle preci di detti Luca, Barbera ed altri Cecchini non può essere di ostacolo alla competenza del Tribunale di Grosseto a conoscere della giustizia o ingiustizia delle domande dei fratelli Cecchini, perchè senza arrestarsi alle eccezioni di orrezione, e surrezione dedotte contro detto Rescritto, che non fu eccitato alle preci di detto sig. Arcangelo, il quale perciò non può essere obbligato ad accettarlo, non vi si legge, che la decisione delle controversie delegate a Monsignor Vescovo di Norcia comprenda ancor quelle che possono derivare dai beni situati in Toscana, e dalle gestioni tenute dei beni medesimi, e perchè apparisce essere stato così interpetrato dal Giudice delegato, il quale ha lasciata intiera la questione relativa ai beni situati in Toscana colla sua pronunzia del 18. Luglio 1828.

Considerando che a forma dell' Art. 494. del Regolamento giudiziario tutti gli amministratori diversi da quelli specialmente designati debbono essere compulsi al rendimento di conti della loro gestione avanti il Tribu-
3 nale del loro domicilio.

Considerando che il domandato rendimento di conti appella a gestione di traffici mercantili, e di una società, nei quali casi prescrive il Regolamento stesso all'articolo 37. che la dispunzione di conti deesi fare avanti il Tribunale del luogo, ove la società è stabilita, siccome resulta in fatto che li stabilimenti commerciali sono situati nella giurisdizione del Tribunale di Grosseto, conforme si trova ancora essere stato deciso dal Supremo Consiglio di Giustizia nella Decisione inserita nel Vol. 6. del Giornale Pratico legale. D. 19. n. 1. e 2. „ ivi „ per regola generale, quando si tratta „ di rendimento di conti di un' amministrazione, questo deve farsi nel Tri-„ bunale del luogo ove l'amministrazione è stata tenuta; E non ostante che „ uno dei Soci sia suddito di altra Potenza, avendo in questi casi luogo la
4 „ la limitazione della regola che „ actor sequitur forum rei „

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Luca Cecchini dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Grosseto sotto dì 21. Aprile 1828. e bene giudicato colla Sentenza stessa: e quella confermando in tutte le sue parti ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore, assolvendo le parti in ragione del vincolo dalle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl. Illmi. Signori

Clemente Clementi *Auditore*
Angiolo Petrini, e Giuseppe Puccioni *Relatore Auditori.*

DECISIONE LXII.

REGIA RUOTA DI PISA

Rosignanen. Legati et Aliment. diei 18. Aprilis 1828.

IN CAUSA NN. E NN.

Proc. Mess. Gherarducci — Proc. Mess. Pagliaini

ARGOMENTO

La Vedova, che decade dal legato lasciatogli dal defonto marito per la sua disonesta condotta, attesa la sua povertà, può ottenere per ragione di equità dal Giudice una prestazione alimentaria.

SOMMARIO

1. 3. *La Vedova, alla quale il marito ha lasciato un legato alla condizione, che conduca onesta vita vedovile, decade dallo stesso Legato, se nel tempo della vedovanza dà alla luce dei Figli.*

2. *Perde la vedova il legato per il solo stupro, se gli viene lasciato dal marito, o da un Figlio,, ma se gli viene lasciato da Persona estranea non lo perde se le prostituzioni non sono reiterate.*

4. *Quando la vedova esce dalla casa del defonto marito per causa della sua illecita gravidanza, l'impossibilità di convivere con gli eredi del marito è imputabile ad essa.*

5. 6. 7. 8. *La Vedova, che per sua colpa perde il Legato d'alimenti lasciatogli dal marito, non ha diritto alla quarta maritale.*

9. *La donna vedova povera deve essere alimentata dall' Eredità del defonto marito.*

10. 11. 12. 13. 14. 15. *I Tribunali hanno concesso una prestazione alimentaria alla Vedova povera anco nel caso che non avesse diritto alla quarta maritale.*

16. *Quando alla Vedova povera si decretano gli alimenti per equità non sono dovuti i preteriti.*

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Gherarducci per interesse della sua rappresentata Assunta NN. espose come il fu Vincenzo NN. di lei defunto marito coll'ultimo suo nuncupativo Testamento de' 26. Decembre 1819. rogato Buoncristiani aveva

lasciato in Legato alla medesima gli alimenti da esso lasciatigli, ed assegnatili fuori della Casa maritale quando non avesse potuto coabitare con Pietro, e Ferdinando NN. di lei figliastri, e purchè si mantenesse buona Vedova.

Che difatti dopo la morte del di lei Consorte aveva per alcun tempo coabitato coi medesimi, e ricevuto nella di loro Casa gli Alimenti.

Che durante la sua dimora nella Casa predetta, essendo caduta in un fallo per cui rimase gravida venne da' figliastri eredi del defonto marito espulsa dalla casa maritale; per lo che si fece ella a chiedere il Legato lasciatogli, o l'usufrutto della quarta maritale in ragione di alimenti, a' quali diceva aver diritto come miserabile nell'eredità del defonto marito.

Che il fatto della gravidanza non gli pregiudicava alla pretenzione del detto Legato perchè onde potesse dirsi incorsa nella caducità comminatali dal Testatore bisognava che lo stupro fosse stato commesso dentro l' anno del lutto, e una condotta scandolosa ne costituisse la disonestà.

Che anche quando si volesse incorsa nella perdita del citato legato, essendo la medesima povera avrebbe sempre avuto diritto per disposizione di Legge alla quarta parte dell' usufrutto sui beni del marito o almeno agli alimenti.

Faceva riflettere inoltre, che avendo appellato la sua principale anche dalla Sentenza incidentale del Tribunale di Rosignano, con cui venne rigettata la di lei domanda diretta ad ottenere pendente il giudizio una prestazione alimentaria, meritava anche esso di essere preso in esame, quando al Tribunale fosse piaciuto di separare questo incidente dal merito, perchè la matrigna pendente il giudizio ha diritto di essere alimentata dai Figliastri; per queste ragioni faceva istanza per la revoca delle Sentenze appellate, colla condanna dei fratelli NN. nelle spese.

Mess. Pagliaini per interesse di Pietro, e Ferdinando fratelli NN. espose:

Che la Vedova NN. non aveva diritto alcuno per reclamare dai suoi principali il Legato in questione o si riguardasse la non verificata condizione di *non potere* la Vedova coabitare con essi, perchè volontario, e capriccioso era stato il di lei recesso dalla di loro Casa, o si riguardasse l'altra condizione apposta nel Testamento dal Testatore che si *mantenesse buona Vedova* perchè non poteva chiamarsi tale colei che aveva fatto un figlio in tempo di Vedovanza.

Che molto meno era plausibile la di lei domanda di avere in ogni ipotesi diritto alla quarta parte dell' usufrutto sui Beni del marito, perchè questo diritto non solo viene dalla donna perduto quando si mantiene casta Vedova; ma anche quando abbia ricevuto per alcun tempo gli alimenti nella casa degli Eredi del marito come nel caso attuale.

Che superflua si riscontrava poi l'altra domanda di una sovvenzione

in causam declarandam, poichè quando era stato portato l'esame sul merito questo assorbiva l'incidente, e per conseguenza la cognizione di questo si rendeva frustraneo: per queste ragioni insisteva per la Decisione nel merito, e per le conferma dell' appellate Sentenze con la condanna della Vedova NN. nelle spese. La R. Regia Ruota pertanto così decise.

Motivi

Attesochè il Legato lasciato dal fu Vincenzo NN. nel suo Testamento del 27. Decembre 1819. alla Assunta NN. sua moglie in seconde nozze essendo principalmente alligato alla condizione, che ella menasse onesta vita vedovile « *purche si mantenga buona Vedova*; la condizione doveva dirsi mancata, subito che essa fu si poco continente che nel 1823. cioè nell' anno terzo della sua vedovanza diede alla luce una figlia come consta in atti, e in conseguenza doveva dichiararsi decaduta dal Legato *Leg. Titio* 1
centum ff. de condition. et demostration. Card. De Luc. de Dot. disc. 14. *N.* 6. *Rot. Rom. Dec.* 191. *N.* 2. *et per tot part.* 11. *Recen. Dec.* 83. *N.* 3. *de Miscellan. cor. Falconer.* Di fatti nella divergenza delle opinioni de' Dottori molti de' quali per dirsi che una Vedova vive disonestamente di fronte all' appostale condizioni, *dummodo caste, et oneste vivat*, esigono il concorso di atti reiterati di prostituzione, o di una condotta tenuta *more meritricio*, senza che una sola fornicazione, che anche nella vedova dicesi stupro *Leg. inter Liberas* §. *Stuprum ff. ed Leg. jul. de adulter. Leg. Inter Stuprum ff. de verbor. signif.* basti a caratterizzarla come disonesta, e però a farle perdere il Legato lasciatogli coll' accennata condizione, e molti altri al contrario anche il solo fatto dello stupro reputano sufficiente per dirsi mancata la condizione; delle quali diverse Sentenze mostra latamente i fondamenti *Sanchez de matrim. Disput.* 91. *quaest.* 2. nella divergenza, dicemmo, di queste opinioni sembra comunemente ricevuta la distinzione del caso in cui il lascito venga dal marito, o dal figlio della donna, o da altra persona strettamente a lei congiunta, e a disonor della quale ridonda direttamente la macchia e l' ingiuria del fatto illecito, dal caso, in cui il lascito derivi da altra persona estranea, relativamente alla quale non militi l' accennato riflesso dell' acerbità dell'ingiuria, cosicchè nel caso primo debbe dirsi mancata la condizione anche dietro al solo stupro ossia per una sola fornicazione e nel caso secondo al contrario si esiga un seguito di atti di prostituzione, che mostrino ciò che dicesi pro- 2
priamente tenere una condotta indecente, un vivere disonesto *Sanchez de matrimon. loc. cit. Bersan de viduis Cap.* 3. *quaest.* 15. *Num.* 16. 17. *Surd. de alimen. tit.* 7. *quaest.* 24. *N.* 7. *e Rot. florent. nella Piscien Caducitatis* 16. *April* 1822. *cor. Brocchi Tesor. del For. Tosc. T.* 5. *Dec.*53. *p.* 367. Laonde nel caso nostro trattandosi di Legato lasciato dal marito era evidente che per la mancata condizione la Donna doveva dirsi 3
decaduta dal Legato stesso.

Attesochè oltre di ciò, noi considerammo che la prestazione alimentaria da darsi per volontà del defonto in grasce, e danaro alla vedova NN. da' di lei figliastri Pietro, e Ferdinando NN. prestazione che ella reclamava in special modo, dipendeva anco essenzialmente dalla condizione, che essa vedova non potesse convivere in famiglia coi figliastri medesimi, giacchè il legato consisteva principalmente e direttamente nell' onere ne' figli ed eredi del testatore di somministrare alla medesima nella Casa maritale *tavola*, *abitazione*, *e quant'altro*, *come alle altre persone della famiglia*, e solo pel caso *che ella non potesse convivere co' medesimi* ordinò a suo favore l'annua prestazione, *di grano*, *vino*, *olio e denari*. Ora quantunque per parte dell' Assunta NN. si dica essere lei stata espulsa di casa da' figliastri, e d' altronde questi asseriscono che se ne andò spontaneamente, noi riflettemmo che dietro il fatto dello stupro e successiva gravidanza i rapporti reciproci fra la donna, ed i figliastri, insiem co' quali vivono pure quattro sorelle nubili, mal potevano permettere che la vedova seguitasse a convivere con loro, cosicchè ella dovè certo separarsi; ma questa necessità non può somministrarle giusto titolo onde sostenere essersi verificato il caso considerato dal testatore di non *potere convivere* co' figliastri, poichè essendo a lei imputabile questa morale impossibilità, in cui si è posta, equivale propriamente al non *aver essa voluto* convivervi; nel qual caso niente
4 le elargiva il testatore; perchè il non volere è tutt' altro che incluso nella condizione *se non potrà Leg. qui potest. ff. de reg. jur. Cantreus. consil* 167. *num.* 2. *vers. Sed quando.*

Attesochè rapporto all' usufrutto della quarta parte del patrimonio del defonto marito che la vedova NN. domandava in subalterna ipotesi in caso che non le fosse dovuto il Legato, all' appoggio dell' articolo 27. della Patria Legge del 18. Agosto 1824, noi osservammo, che sebbene concorressero gli estremi della mancanza di figli comuni, e della qualità di indotata, e di priva di mezzi di sussistenza nella Vedova, nondimeno, e perchè ella era stata congruamente provvista dal defonto consorte col legato di alimenti, Legato che ella ha per alcuni anni goduto vivendo in famiglia nella Casa
5 maritale, nel qual caso cessa il diritto alla quarta maritale di che *nell'auth Praeterea Cod.* Unde *vir et uxor* (alla quale corrisponde l'usufrutto della quarta, di cui dispone il sopracitato articolo della patria Legge del 1814.); tanto più che la donna ha poi perduto il legato per sua propria colpa; e perchè atteso l' esser la donna nata di condizione povera affatto, e maritata poi ad un uomo mugnaio di professione, non disdiceva punto che ella provvedesse in parte alla propria sussistenza col lavoro delle sue mani nelle
6 quali circostanze cessa pure il diritto alla quarta, *Fontanell de pact. nuptial Claus.* 5. *Gloss.* 8. *part.* 12. *num.* 41. e finalmente perchè secondo l' opinione di alcuni Dottori la Vedova anche pel solo fatto dello stupro decade dal diritto della quarta maritale *Franch. Dec.* 669. *in princ. ibiq.*
7 *Card. de Luc.* per tutti questi riflessi, e perchè questo diritto alla quarta è cosa esorbitante *Rot. Rom. Dec.* 138. *num.* 2. *part.* 11. *recen. Rot. Flor.*

apud de Comitib. t. 2. part. 2. Dec. 120. num. 50. abbiamo creduto dovere anco pel preteso usufrutto della quarta parte dell'Eredità del defunto 8
marito rigettare la domanda della vedova NN. come la rigettò il primo Giudice.

Attesochè per altro dal tenore del Libello principale rilevasi bastantemente aver la donna chiesto gli alimenti, qualificando essergli dovuti in vigor del testamento, e per disposizione della Legge a causa dello stato di assoluta miseria in cui trovasi, come si spiegò con termini più chiari e più generali nella sua Scrittura del 12. Giugno 1824. e dovendo per la comune opinione de DD. la vedova povera essere alimentata dall'eredità del defonto marito *Surd de alimen. tit. 1. quaest. 44. num. 12. et segg.* in modo
che anche ne' casi ne'quali non aveva ella diritto alla quarta, pure i Tribu- 9
nali le hanno concesso una prestazione alimentaria come la *Rot. Rom. in*
Sutrina quartae maritalis 3. *Iulii* 1811. *cor. Marco*, ed essendo quella 10
degli alimenti materia favorevole in cui molto è riserbato al prudente ar-
bitrio del Giudice da regolarsi secondo le circostanze *Rot. Rom. in spole-* 11
tana quar. 30. *Ianuarii* 1733. *cor. Calcagnino in Romanae quartae* 9 *April.* 1753. *cor. Molino*, *et in Romanae quartae maritalis* 4. *Iunii* 1826. *cor. Tassoni* è sembrato a noi doversi almeno parzialmente, provvedere al mantenimento dell'Assunta NN. per fin tanto che rimanga in istato vedovile. Di fatti si trattava di Donna affatto miserabile che pure è convivuta col marito NN. che la teneva in una certa agiatezza conveniente al suo stato, come colui che oltre fare il mestiere di Mugnaio possedeva Beni, e Capitali. Senza che a ricusarle ogni sussidio fosse a parer nostro motivo sufficiente il commesso fallo perchè d'altronde la Vedova Batini era ben lungi da potersi dire abitualmente impudica, e conducente una vita disonesta, giacchè risulta dalla fede del Parroco che, meno il trascorso in cui cadde *ha sempre tenuto e tiene un contegno onesto e irreprensibile*, per lo che i riguardi dovuti all'umana fragilità esigevano che si usasse meno duramente con lei. Tanto più che il suo peccato fu commesso fuori
dell'anno del lutto e in consegnenza non si considera dalla Legge cotanto 12
ingiurioso alla memoria del defonto marito. Nè osta il dire che cessa nel caso per favorire, e soccorrere la vedova la ragione di conservare nel di lei mantenimento la decenza verso la memoria del marito per aver ella tal memoria oltraggiato; poichè sebbene questa sia la ragione, che suole comunemente assegnarsi al disposto dell'*auth Praeterea cod. Unde vir et uxor* la verità però si è che l'oggetto principale e diretto di questa e di altre simili disposizioni è di dare alla donna indigente conchè si sostenga *Rolan. Consil.* 14. *num.* 28. *Surd. Dec.* 61. *num.* 13.

Quindi, è che se anche nel caso che la vedova per essere dotata non aveva diritto alla quarta maritale, e di più ne era divenuta indegna, perchè si trovava aggravata, per via di condanna criminale, del delitto di espilata eredità pel quale li Statuti di Mantova irrogavano anco la Macchia di infa-

me, pur nondimeno il Senato di quella città credè non dovere a tal Vedova negare un'annua prestazione in danaro sull' eredità del marito, onde supplire al suo mantenimento perfin che serbasse vita vedovile, molto più l'equità esigeva che una simile prestazione si decretasse nel caso nostro, ove la donna è affatto indotata, e miserabile lo che non si impugnava nemmeno per parte de' fratelli NN. e il di lei peccato non è certo di natura più condannabile che quello di espilata eredità che per le leggi di Mantova e-
13 quiparavasi al furto *Surd. Dec.* 61. *per tot.* Noi pertanto temperando il rigore del diritto colla equità nè lasciando al tempo stesso di dare il dovuto peso a carico della donna al suo fallo, abbiamo creduto doverle accordare sull'Eredità del marito un annua prestazione, il cui quantitativo abbiamo ristretto ad una misura tale, che sia al di sotto di quanto in grasce, e in danaro unitamente ad una stanza avevale legato il marito stesso pel caso, che si mantenesse buona vedova. Abbiamo preferito l'annua prestazione, all'obbligare i fratelli NN. a ricevere nuovamente in casa la matrigna, sì perchè abbiamo voluto concedere a lei meno di ciò che pretendeva, e sì perchè ravvisavamo inconveniente di troppo, e disdicevele, come occasione inevitabile di dissapori, e di discordie, che ella dopo l' avvenuto fatto della nata figlia e dopo l'agitatosi giudizio sul legato, e sugli alimenti, tornasse a convivere co' figliastri, e colle figliastre. Ed abbiamo anco alla prestazione in generi preferito l'annua intera somministrazione in denaro per evitare motivi di questioni facili altrimenti a nascere sulla qualità migliore e peggiore delle grasce e così abbiamo tassata la detta prestazione alimentaria in mensuali Lire undici pari a Fiorini sei, e centesimi 60.

A questa misura equitativa nemmeno ostava la circostanza di aver la vedova ancor vivente il padre suo non che alcuni fratelli, i quali son pure tenuti ad alimentarla, e quando avvi chi dee per disposizione di Legge su-
14 bire l'onore degli alimenti cessata la Causa d'ottener la quarta o gli alimenti sussidiarii: *Fontanell. de pact. nupt. claus* 5. *Gloss. p.* 9. N. 42. 44. *Gratian disceptation forens. cap.* 120. *num.* 50. *et seg. Rot. Rom. in Spoltana* 30. *Ianuar.* 1733. §. *quando quidem cor. Calcagnino.* Imperocchè primieramente il padre ed i fratelli della Vedova come poveri essi
15 pure non potevano caricarsi del di lei mantenimento, e quindi gli alimenti sull'eredità del defonto Marito dovevano decretarsi *Rot. Rom. in Firmana quartae maritalis et alimentor.* 7. *Febb.* 1791. §. 8. 9. *cor. Despuig. et in cit. Sutrina quartae maritalis* 3. *Iulii* 1821. *cor. Marco* ed oltre a ciò la prestazione da noi ordinata è tale da servir solo a supplire, onde la Donna viva a quanto ella potrà ottenere d'altronde, nella povertà comune, da suoi parenti, e a quanto potrà pur guadagnar co' lavori delle sue mani. Tanto più volentieri poi abbiamo noi piegato, nel caso, all'equità in quanto che gli stessi suoi figliastri avevano dopo la Sentenza di prima Istanza progettato una transazione colla loro madrigna, ed in questo medesimo giudizio le avevano offerto di essere pronti a riceverla nuovamente in casa, onde

vivesse in famiglia assegnandole per altro un termine a dichiararsi se accettava, termine che spirò senza che apparisse dichiarazione alcuna; sebbene *in limine ferendae Sententiae* con Scrittura di ieri il di lei Procuratore abbia poi preteso di accettare l'offerta. Questo contegno dei fratelli NN. pertanto mostra per una parte che essi ravvisarono la ragionevolezza di dover come eredi del padre provvedere di alimenti la di lui Vedova, e mostra pure ugualmente che anche a senso loro la condotta della madrigna non è punto disdicevole, e disonorata perchè altrimenti non si sarebbero offerti pronti a riceverla in famiglia; lo che per altro noi mossi dai riflessi di sopraccennati non abbiamo stimato dovere ammettere.

Abbiamo inoltre ordinato che la da noi decretata somministrazione mensuale debba sborsarsi alla donna anche in ragione del tempo trascorso dal dì della principale domanda in giudizio, e con ciò abbiamo riportata agli effetti del Decreto interlocutorio del dì 6. Agosto 1824. che aveva alla Vedova denegato ogni sovvenzione durante la pendenza del giudizio; dal qual Decreto era pure appello per parte della Vedova medesima. Dicemmo per altro doverai pel tempo passato l'annua prestazione dal dì della domanda principale avanzata dalla Vedova in giudizio, perche trattandosi di alimenti che non le son dovuti nè *jure sanguinis*, nè *jure actionis* ma soltanto *ex equitate et officio judicis* non può ella pretendere gli alimenti preteriti ma solo i futuri, giacchè rapporto al tempo preterito, siccome frattanto l'alimentanda si è pur libata ed è vivuta cessa la forza della naturale equità su cui fondasi l'ufficio del Giudice *Merescott. lib. 2. varior. Cap.* 83. *num.* 1. *et seq. Rot. Rom. cit. Decis.* 5. *tit. de alimen. loc. cit. cor. Falconer* futuri per altro diconsi i decorsi dal dì della fattane doman. da *Surd. de alimen. tit.* 3. *quaest.* 9. *num.* 12. *et seq. Cavalcan. de tutel. et curat. sub. num.* 241. *Giurb.* 4. *num.* 47. *Rot. Rom. Dec.* 14. *et Dec.* 71. *infin. cor. Bich. et Decisione.* 5. *num.* 5. *et* 6. *tit. de alimen. cor. Falcon.*

Atteso poi l'aver noi battuto una via media di provvidenza e di equità abbiamo assoluto dalle spese del giudizio ambedue le parti litiganti.

Così deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA DI GROSSETO

Grossetana Dotis quoad solutionem diei 8. Maii 1828.

In Causa Nepi ne Frascati E Sadun

Proc. Messer Seghieri Proc. Mess. Romualdi

Argomento

La Dote che secondo le Leggi Comuni lo sposo Ebreo riceve dal Padre della sposa è una Dote Civile indicata nella Kitubà con quelle stesse clausule colle quali si parla dei *Nadunia* la qual Dote ha diritto la Donna di ripetere dal Marito ne'congrui casi, sebbene non esista la ricevuta, quando nell'Atto degli sponsali, o di costituzione di Dote, costa, che fu consegnata allo stesso Marito parte in contanti, e parte in Gioie.

Sommario

1. *Era in uso presso l'antica nazione Ebrea, come presso i più antichi popoli, che la Donna non portava la Dote al marito, ma da lui la riceveva.*

2. 3. *Presso gli Ebrei di qualunque condizione si osservava l'eguaglianza nella Dote, che era determinata in* 200. Zuzim, *che furono indicati quasi* praetium Virginitatis, *mentre minore era nelle Vedove.*

4. *Lo sposo nell'Atto di sponsali, che precedevano il Matrimonio, costituiva la Dote di* 200. Zuzim, *si obbligava di provvedere la sposa, ed aggiungeva dei patti, che stavano ad aumentare la Dote.*

5. *Col nome di* Cetuba *gli Ebrei esprimevano la Dote, ed i Beni particolari della sposa erano parafernali, costituivano un peculio della moglie, che si chiamava* nedunia.

6. 8. *Il Marito, fra gli Ebrei, cautelava il danno futuro dei Beni parafernali della Moglie, i quali si chiamavano ancora* Bona pecudis ferrei.

7. *La Legge Romana forse fu la prima fra' popoli antichi, che introducesse l'uso, che il Marito ricevesse dalla Moglie la Dote.*

9. *I* Nedunia *si consegnavano allo sposo nell'Atto degli sponsali, o del successivo Matrimonio.*

10. *La Dote, che al presente per le Leggi Comuni, il Padre Ebreo deve dare alla Figlia, s' indica nella* Kitubà *con quelle stesse clausule, che s' indicavano i* Nadunia.

12. *Dalle Leggi Ebraiche si ha che la dizione* portare in Dote *era espressa in Latino col verbo* offerre, *e le altre clausule di garanzia corrispondevano alla confessione del Marito di aver ricevuto la* Dote Civile, *come la Dote di rito di* 200. Zuzim.

13. *Quando dall' atto di Costituzione di Dote risulta, che questa fu consegnata al Marito parte in Contanti, e parte in gioie, non è necessaria la di lei ricevuta per provarne il pagamento.*

14. *La formula, colla quale lo sposo Ebreo promette alla sposa di adempiere alle obbligazioni del Matrimonio in correspettività della Dote, che riceve, induce la confessione* de recepto, *e la rinunzia alla non numerata pecunia.*

15. 16. *Il* Chitubà *permesso dal Rito Ebraico ha la stessa efficacia di un pubblico Contratto.*

17. 18. *L' Ebreo fattosi debitore della Dote, ancorchè non l'avesse ritiratà, non può negarne alla Moglie la restituzione, la quale ha tutto il diritto di ripeterla nei casi congrui.*

MOTIVI

Intervenuta la signora Giuditta Nepi moglie di Angiolo Frascati Israeliti Sanesi nel giudizio di sequestro, che sopra alcune merci spettanti a questo, aveva praticato per gli atti del Tribunale di Grosseto l' altro Israelita sig. Angiolo Sadun, per sicurezza di un suo credito dipendente da lettera di cambio non adempita dal Frascati, in vista della sua notoria insolvenza, domandò l' aggiudicazione delle merci per la sicurezza delle sue doti ed incrementi dotali, derivanti dalla scritta nuziale del 24. Aprile 1815. della quale esibì la traduzione del testo ebraico, eseguita per mano del Rabbino della Università di Siena.

Ma oppostosi a tale intervento il creditore Sadun, il sig. Vicario Regio di Grosseto colla Sentenza del 19. Gennaio 1828. nel mentre che dichiarò resultare la Nepi creditrice del suo marito dei così detti *dugento zuzim* o loro valore, e dell' aumento del 10. per cento sulla somma dotale, e l' ammesse interveniente al sequestro dentro la concorrenza di questi crediti, dichiarò non esser costato del pagamento della dote in somma di pezze 460. da 8. reali in oro costituita in detta scritta.

Portata in appello la questione così decisa per la parte che ricusava l'intervento, la Ruota ha creduto di doverla revocare, ammettendo per avvenuto il pagamento della dote nell' Atto *della Kitubà, o scritta nunziale* del 1815.

Si legge in essa dopo l' offerta *dei* 200. *zuzim*, e i reciproci consensi delli sposi e questa „ e questa è la dote che gli portò dalla casa paterna, la

„ somma di 460· pezze da 8. reali nella seguente maniera, 180. in effettivi „ contanti, e 280. in corredo, gioie occorrenti per uso della sposa, e volle il „ sig. Angiolo sposo predetto aumentare del proprio alla sig. Giuditta sud- „ detta il 10. per 100. sulla somma predetta, in maniera che fra la dote, „ scritta dotale, e aumento ammontano alla somma di pezze 526. da 8. r. „ oltre li 200. *zuzim* d' argento, che gli si pervengono come sopra, e così „ ci ha il suddetto sig. Angiolo sposo il rischio, ed il rigore di questa scritta „ matrimoniale, dote e aumento, assunto sopra di me e miei eredi futuri, „ perchè sia pagata da tutta l' estensione de' miei effetti e possessi, che ho „ sotto il cielo attualmente e che potrò avere in avvenire, effetti che hanno „ risico, ed ancor quelli che non hanno risico, tutti siano mallevadori e ga- „ ranti ed ipotecati, acciò sia pagata di loro la presente scrittura matrimo- „ niale dote, e aumento accettò sopra di se il sig. Angelo sposo suddetto „ come il rischio ed il rigore di tutti i contratti dotali, che si praticano colle „ oneste figlie israelite, a sentimento dei rabbini non come cosa supposta, „ nè come minute di scrittura, ed abbiamo acquistato noi testimoni appiè „ firmati dal sig. Angiolo di Lazzaro Frascati un acquisto in valida forma „ sopra un manto a favore della fanciulla signora Giuditta figlia del sig. „ Angiolo Nepi con oggetto buono ad acquistare, ed il tutto è certo, è chia- „ ro e pienamente „ E alle sottoscrizioni dei testimoni succede quella del- „ lo sposo così concepita „ Angiolo Frascati sposo „

Siffatta formola è presso a poco quella stessa che si trova riportata, nella *Mischna*, in quel sistema, cioè, di leggi, riti, e antichità Ebraiche, ridotto in latino dal Surenusius, e pubblicato in Asterdam nel 1698. quella formola, che risale ai più remoti tempi della nazione Israelitica, e di
1 cui una traduzione latina si trova pure pubblicata nella grammatica Caldaica del Buxtorf pag. 422.

Era in uso presso la nazione Ebrea, come presso i più antichi popoli, che la donna non portava la dote al marito, ma da lui la riceveva. E uguaglianza per tutte le condizioni volendo il costume Ebraico che si os-
2 servasse nella dote, era questa determinata in dugento zuzim, che furono perciò indicati quasi *praetium virginitatis*, mentre minore era nelle vedo-
3 ve. Consistendo in questa sola somma la vera dote, lo sposo nell' atto delli sponsali, che procedevano il matrimonio, costituiva la dote dei dugento zuzim, e proponendo alla sposa l' obbligo, che egli si assumeva di provvedere alla di lei difesa, sostentamento, alimenti, vestiario, e a tutto il bisognevole, e di consumare il matrimonio, ottenuto l' assenso della sposa per modo di stipulazione e accettazione, aggiungeva quei patti, che stavano ad aumentare la dote. Si enunciavano quindi i beni portati dalla donna, e lo
4 sposo si esprimeva „ in me recipio prestationem dotis, et bonorum, quae „ secum ipsa sponsa iam *attulerit*, aut postmodum sibi acquisiverit, item „ et dotis incrementi conditionumque qualiumqumque ad dotem attinen- „ tium, nec in me solum, sed etiam in haeredes meos, qui mihi successe- „ rint, et in omnem substantiam meam praetiosiorem, possessionesque meas

„ qualescumque sub coelo, quae sive mihi sunt, sive in posterum fuerit,
„ idque si res fuerint mobiles sive immobiles, quae universa pignori sint
„ atque hypothecae doti iam dictae doti, ac rebus, quas secum *attulit*, seu
„ postmodum acquisierit Sponsa, e incremento dotis, ut exinde haec prae-
„ stentur, sive dum superstes fuero, sive postquam sim mortuus, quod et
„ de pallio super humeris meis dictum volo „ *Pastoret Histoire de la Legisl. des Hebr. Chap.* 19. *des épousailles pag.* 532.

Ed il citato scrittore, dal quale è desunta la trascritta formula ci assi-
cura che un tal contratto non costituiva il matrimonio, ma lo precedeva,
perchè „ tant que la femme n'avait pas été conduite dans le lit nuptial, elle
„ n'était que fiancée. „ E di tanta essenza era quella promessa, che allo
sposo non era lecito di restare un'ora colla moglie senza la costituzione
della dote dei dugento zuzim, se trattavasi di vergine. Col nome di *Cetuba*
si esprime questa dote, mentre i beni particolari della sposa erano parafer-
nali, e costituivano un peculio della moglie sotto la denominazione di *Ne-
dunia*, dei quali il marito rispondeva e ne cautelava il danno futuro, con- 5
servando in ogni caso a favore della moglie il valore, che avevano avuto al
tempo delli sponsali, donde derivò rispetto a questi ancora la denomina-
zione, di *bona pecudis ferrei* a similitudine del ferro, che rimane sempre 6
lo stesso per rispetto al padrone. *Pastoret ibid. Vol.* 4. *chap.* 21.

Queste notizie storiche e le altre che susseguono, non estranee alla
presente controversia civile, in quanto che somministrano più chiara luce
intorno alla traduzione della scritta nuziale eseguita dal Rabbino della Uni-
versità di Siena, nella quale s'incontravano dei passi oscuri, e talvolta inin-
telligibili, sono ancora opportune a dare una retta interpretazione alle pa-
role, che stanno ad indicare il pagamento, e sulle quali cadeva la questione
principale.

Smembrata la nazione ebrea, e passata a vivere sotto la legislazione de'
suoi vincitori, l'attaccamento ai suoi usi, riti, e religione, che Chiesa Santa
qualifica con una significantissima espressione, non permise che alla Legge
Romana (la quale forse la prima tra i popoli antichi introdusse l'uso contra-
rio che il marito ricevesse dalla moglie, non dasse alla moglie la dote) si
adattasse una formula diversa da quella, che i loro padri avevano conce- 7
pita in coerenza degli usi, ed osservata per più secoli. Il citato dotto Scrit-
tore assicura *chap.* 19. *e* 21. che la formula da lui data si osserva tuttora
dai moderni ebrei, e che, quando occorre parlare di dote, il marito dichia-
ra di aver ricevuto i beni portati in dote dalla moglie, di ritenerli nel suo
possesso, esserne il garante, e il depositario, il che egli esprime con questa
clausula « je prend sous ma garde et garantie tous les biens dotaux, que
« mon épouse a apportés, et qu'elle pourra acquerir dans la suite, soit en
« accroissement de dot, soit de toute autre maniere. Je soumets non seu-
« lement pour moi, mais pour me successeurs et héritiers tout ce que je
« possède sous le ciel, tout ce que je posséderai, meubles ou immeubles a
« servir de gage et d'hypotheque tant pour la dot et les choses apportées

« lors du mariage, que pour celles acquistes depuis, et l'augmentation de
« cet dot, à fin que mon epouse puisse toujour les retrouver pendant ma
« vie, comme à ma mort; j'y soumets même le manteau, dont mes épau-
« les sont convertes. En m'obligeant à ce que je viens de dire, en promet-
« tant de l'accomplir je le sais moins dans la contèxture particulière du
« contrat, dut elle me fournir des avantages, auxquels je renonce, que d'
« après la force et l'effet ordinaire de tous les contrats de mariage, qui sont
« d'usage parmi les Israelites, conformement à la tradition, e aux prece-
« ptes de nos rabbins de piéure mémoire. »

8 E siccome i *nedunia, o bona pecoris ferrei* provenivano da doni dei genitori, o parenti della sposa, o sivvero da una certa retribuzione, che il padre, quasi rendendo conto alla figlia dei lucri da lei fatti sotto la patria potestà, faceva alla figlia, era indispensabile, che questi doni o retribuzione accompagnassero la sposa nell'atto delli sponsali, o del contemporaneo o successivo matrimonio, perchè niuno essendo obbligato alla consegna dei beni ed effetti suddetti, niuno contraendo l'obbligazione di rimetterli allo sposo, ed esso costituendosi debitore e garante di fronte alla sposa, sarebbe mancata al marito la persona del debitore.

9 Ora che per le leggi comuni alla figlia ebrea è dovuta la dote dal padre in occasione del matrimonio, questa seconda dote è indicata nella *Chitubà* con quelle stesse clausule, colle quali erano indicati i *nedunia*, e per
10 conseguenza fa d'uopo ammettere, che seguiti la sposa, come la seguitavano quei doni, o peculio della donna, e tanto più fa d'uopo ammetterlo, quando non è espressa la promessa del donante, a sodisfarla, quando non è convenuta nè la dilazione nè la corresponsione del frutto.

11 Ma il significato stesso della parola, che fu usata ad indicare la dote, spiega a sufficienza che fu consegnata al marito. Dal confronto della traduzione italiana del Rabbino Senese colla traduzione latina di sopra trascritta, e colla interpretazione dello storico della legislazione ebrea si raccoglie che la dizione « portare in dote » era espressa in latino col verbo «offerre», e che le altre clausule di rischio e garanzia corrispondevano alla confessione del marito di avere in suo potere la dote civile nel modo medesimo che ave-
12 va in suo potere la dote di rito quella cioè dei dugento *zuzim*. E quando è così, allora è inutile la ricevuta esplicita nella firma dello sposo, perchè laddove nell'atto della costituzione della dote è espresso che la dote è stata consegnata, che è venuta in potere del marito, la prova della consegna e ricevuta emerge dall'atto stesso della costituzione; e tanto più chiara è la prova della consegna della dote, quando è espresso, come nel caso, che parte della dote è stata portata in contanti e parte in gioie e corredo per uso della sposa: *Fontanell de pact. nupt. claus.* 14. *glos* 1. *p.* 1. *n.* 6. *Boss. de Dot. cap.* 10. *n.* 27. « ivi » quando in iisdem capitolis matrimo-
13 « nialibus mulier in praesentia mariti et reliquorum dicit se *afferre* marito
« in dotem certam pecuniae quantitatem, vel aliam rem, quam tradit, et

« assignat eidem, in hoc enim casu non est mulieri opus alia apocha, vel « alia probatione receptionis dotis, cum instrumentum dotale haec narrans « satis probet, ut notavit *Fontanell. Cancer. variar. resol. p.* 3. *cap.* 4. *n.* 31. e quando concorreva il lasso notabile di più di dieci anni di matrimonio, non potendosi non presumere che il corredo almeno e le gioie non siano state consegnate per servire all'uso, cui furono destinate.

Nè potevasi non valutare il certificato emesso dal Rabbino traduttore della Chitubà della Nepi. In esso attestava che la formula Rabbinica in idioma ebraico adottata dalla intiera nazione Israelitica è una promessa, che lo sposo fa in presenza di due due testimoni, di adempire agli obblighi matrimoniali in correspettività della dote, che riceve dalla sposa: che l'espressioni di quella sono tanto chiare per indurre la confes- 14
sione *de recepto* a segno che contengono per la comune intelligenza la rinunzia dello sposo alla eccezione della non numerata dote: e che essendo le Chitubà le sole permesse nel rito ebraico come contenenti la giurata promessa che lo sposo fa ai testimoni, hanno la stessa efficacia di un pubblico contratto, e sono state riguardate sempre come documenti attestanti la soluzione della dote, ancorchè manchi la firma dello sposo, la quale non è di essenza in quell'atto. Imperocchè in questa parte il Rabbino non faceva, come aveva opinato il primo giudice, la figura d'interprete quanto alla efficacia giuridica della clausula, che stava ad indicare il pagamento, (ciò che peraltro non sarebbe stato fuori affatto della sua competenza, ognora che si enunciava maestro di lingua ebraica) ma interpretava il valore delle parole ebraiche che erano state da lui tradotte, aggiungendovi l'intelligenza data universalmente alle clausule predette, lo che sta ad attestare della consuetudine indotta e della osservanza della intiera nazione, 15
dalla quale tanto più irragionevole sarebbe stato il discostarsi in quanto che la contestazione era fra persone osservanti i riti medesimi, e sottoposte alla stessa consuetudine, non contraria alle leggi scritte, anzi interpretativa di quella scrittura che è in certo modo dipendente da riti, tollerati dal Principe. E quanto le cose attestate dal detto Rabbino si accordino coi fatti 16
storici si è giá veduto di sopra.

Ma quando pure si fosse potuto dubitare del pagamento della dote, non per questo le ragioni della Nepi appellante sarebbero state di peggior condizione. La lettera della traduzione della Chitubá porta che il Frascati facendosi debitore della dote, e dei *Nedunia* di faccia alla sposa assunse sopra di se il rischio di essa, affinchè fosse pagata sopra tutta l'estensione de' suoi effetti presenti e futuri, che è quanto dire assunse l'obbligazione di conservare la dote, e di garantirne la restituzione ancor nel caso che non l'avesse ritirata, perchè non per colpa della moglie ma per quella del marito non avrebbe avuto effetto il ritiro; e quindi non potendo essere limitata l'efficacia della stipulazione favorevole alla moglie di ripetere nei casi congrui la dote del marito, che ne aveva assunto il rischio, o di proc- 17

dere alle cautele conservatrici di essa, nel modo che il primo giudice giustamente canonizzò il credito derivante dalla dote di rito, e dall'incremento della dote civile, quall'obbligo legittimamente contratto dal Frascati a favore della moglie, doveva del pari e per lo stesso motivo canonizzare il credito della dote civile, laddove specialmente, come nel caso attuale, non
18 si trattava di conflitto di privilegi, o ragioni ipotecarie.

Per questi Motivi

Dice mal giudicato contro la signora Giuditta Nepi moglie del signor Angelo Frascati dal sig. Vicario Regio di Grosseto colla sua Sentenza del 19. *Gennaio p. p. e da questa bene ricorso ed appellato per parte della stessa sig. Nepi ed in riparazione dichiara esser costato e costare ancor del pagamento fatto dalla predetta Nepi appellante della dote in somma di Sc.* 460. *da* 8. r. *al suddetto Frascati in atto della scritta nuziale del* 24. *aprile* 1815. *parte in contanti, e parte in gioie ed effetti di corredo, e perciò revocando nelle parti alla signora Nepi contrarie la Sentenza ridetta condanna l'appellato Sadun nelle spese del primo, e del Giudizio attuale.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Clemente Maria Clementi *Primo Auditore*
Angiolo Petrini *Relatore* e Angiolo Maestri *Auditori.*

DECISIONE LXIV.

REGIA RUOTA DI GROSSETO

Gaburranen. Participationis diei 14. Augusti 1828.

IN CAUSA GRASSINI E TOLARI = FULIGNI E BARTOCCHI

Proc. Mess. Romualdi — Proc. Mess. Ajola Pepoli

Avv. Illmo. sig. Giovanni Costanti

ARGOMENTO

I diritti, ed i possessi riconosciuti in un Contratto di Transazione fra una Comunità e trenta famiglie, fanno passaggio ne successori delle medesime, ed anche nelle Femmine.

SOMMARIO

1. *La disposizione contenuta in un' atto fra' vivi a favore di più persone, divide il soggetto della concessione in tante porzioni, quanti sono gl'individui contemplati, ed assegna ad ognuno un diritto ristretto alla sua quota.*

2. *Il Gius* accrescendi, o non decrescendi *per indurlo nei Contratti fa d' uopo che costi della decisa volontà dei contraenti, che la vocazione sia solidale, e non distributiva.*

3. *Quelle stesse parole, che negli atti di ultima volontá porgono l'idea di un Collegio, si risolvono negl' atti fra' vivi in una vocazione dividua.*

4. *Negli atti di ultima volontà si presume, che il disponente abbia voluto consolidare la concessione, che negli atti fra' vivi l'abbia voluta distribuire.*

5. *La significazione delle parole dipende dalla intenzione del proferente.*

6. *Le stesse parole, le stesse clausole hanno in alcuni casi la virtù di congiungere, in altri di disgiungere.*

7. 8. *Nei Contratti, sebbene si verifichi la congiunzione reale, e verbale, non si può considerare come un riscontro sufficiente a porre in essere il Gius* accrescendi.

9. *Quando la concessione è fatta da un corpo morale, e in-*

defettibile, quale è una Comunità i singoli non possono aver parte alla divisione della cosa concessa.

10. *Il solo possesso indipendentemente dall'origine e dalla dimora determina la rappresentanza comunitativa, e i diritti municipali.*

11. *Quando molti individui obbligano i loro beni, ed eredi non si può dire, che pongano in essere un'atto, che formi un Collegio perpetuo delle loro famiglie in esclusione delle Femmine.*

12. 13. *Quando il Contratto è nominato di transazione, composizione, concordia fra una Comunità, e trenta Famiglie è un titolo, che esclude nelle trenta Famiglie la qualità di corpo mistico indefettibile.*

14. 15. *Sarebbe assurdo l'immaginare una concessione perpetua ad una società in esclusione de' successori, ed eredi di un socio.*

16. *Quando la parola* Famiglia *in un Contratto di transazione è stata usata per dimostrare compendiosamente la società dei transigenti, non esclude le femmine.*

17. 18. *La parola* Famiglia *non ha efficacia di escludere le femmine, che debbono esser considerate come facenti parte della Famiglia, poichè sotto questa denominazione sono comprese ancora le femmine.*

19. *Nelle successioni fidecommissarie, nei casi lucrativi si è sempre dai Tribunali evitata l'esclusione delle femmine, quando non era espressamente comandata.*

MOTIVI

Cione conte di Lattaia, Signor di Ravi godeva, come beni allodiali, il territorio di quel Castello. Un istrumento del 18. Ottobre 1404. rogato da Ser Cino di Guidone da Belforte attesta che erano insorte alcune controversie rispetto a quel godimento fra il Signore, e gli uomini, o Università di Ravi. Passati i beni e il territorio di Ravi dai discendenti di detto Cione in Angelo Tondi, questi a fine di troncare le differenze, che tuttavia duravano, procedè per istrumento del 28. Giugno 1523. a rog. di Ser Giacomo Buonaggiunti ad una transazione col detto universale. Ma la transazione non corrispose al fine propostosi. Diversi giudicati intervennero tra l'Artemisia Tondi succeduta nei beni predetti, e l'Universale di Ravi. Il 3. Ottobre 1604. e 19. Settembre 1631. pronunziò la Ruota di Siena Giudicò di nuovo nel 19. Dicembre 1664., e nel 5. Dicembre 1672. Nè tutti questi giu-

dicati bastarono a sopire le invecchiate contestazioni. Dall'ultima Sentenza si ebbe ricorso al Trono, da cui emanò nel 1. Marzo 1673. il Rescritto „ non altro „

Dalla famiglia Tondi passati i beni, e le liti nell' altra famiglia patrizia senese Del-Taja, alle preci dei fratelli cav. Lelio e Flaminio Del Taia emanò rescritto nel 27. Febbraio 1744. che delegò la causa al Magistrato dei quattro Conservatori della città e Stato di Siena col voto decisivo dei sigg. Auditori Laghi, e Luci.

Nella pendenza di quel Giudizio furono fatti diversi progetti di accomodamento, che altro effetto non produssero che di tenere in sospeso le reciproche pretensioni, poichè i Giudici delegati non procederono alla pronunzia.

A nuove preci dell' Universale di Ravi, e dei prelodati fratelli Del Taia, il 1. Dicembre 1768. il Supremo Imperante rescrisse „ S A. R. avoca a se la causa di cui si tratta, e quella „ delega con tutti gli annessi ec. al Potestà di Castiglione, perchè „ sentite le parti veda di terminarla amichevolmente, con facoltà „ di arbitrare, stralciare e transigere per mezzo di un concordato „ da proporsi all' approvazione di S. A. R., e non riuscendogli „ di concluderlo proceda a quelle dichiarazioni che crederà di „ giustizia.

In forza di quel Rescritto intraprese le trattative, fu finalmente, colla mediazione del Potestà di Castiglione, del Commissario di Grosseto, e del Visitator generale Gio. Cristiano Meller, concluso il 12 Gennaio 1772 in Grosseto un concordato fra l'Universale di Ravi, ed il sig Flaminio Del Taia, cui nella divisione col fratello erano toccati in parte i beni di Ravi.

Per mezzo dei primi due capitoli del concordato fu dichiarato. „ Primo. Che tutte le rendite e proventi della Corte e ter„ ritorio di Ravi, cioè tutto il pascolo, o sia erbatico, di foglia, „ erba, e acqua, tutta la janda, i canoni delle vigne, i terratici, „ e tutto il taglio del macchiatico si consideri comune fra detto „ sig. Flaminio Del Taia, della detta Comunità e uomini di Ravi, „ dimodochè quanto ai terratici un terzo di essi sia e s' intenda „ essere di detto sig. Del Taia, e due terzi della Comunità di Ra„ vi, ed in quanto al jandio, canoni, pascolo, e macchiatico s'in„ tenda, e debba essere la metà del Comune ed uomini di Ravi, „ e l'altra metà del detto sig. Flaminio del Taia, e suoi ec.

„ Secondo. Che rispetto alle possessioni dei particolari siano, „ e s' intendano queste restare nella proprità e pertinenza di quelli „ che sono presentemente, dimodochè non restino comprese nel so„ pra descritto patto, e però siccome si riserbano i Comunisti tutte

„ le loro proprie possessioni, così si riservano al detto signor Del „ Taia le proprie vigne, oliveti, castagneti; coste, e possessioni „ compresaci la valle del pasco di moggia otto, rispetto alla quale „ debbano tutti i terratici spettare al detto sig. Del Taia, e ri- „ spetto all'erbatico, pascolo dovrà esser comune come sopra, sic- „ come riservata a detto sig. Del Taia la fornace che ha eretta in „ detto territorio. „

Approvato questo concordato dal Governo con Rescritto del 21. Settembre 1781., dopo che furono modificate alcune condizioni, e sopite altre dispute sul modo di porle ad esecuzione, finalmente nel 13. Giugno 1782. si devenne alla celebrazione del solenne istrumento, ricevuto pei rogiti del Notaro sanese Zoroastro Staccioli, col quale il prefato sig. Flaminio Del Taia „ per ragion propria, „ ed in perpetuo, e per ragione di util dominio a titolo di livello, „ o enfiteusi perpetua diede, cesse e concesse all' Universale, Co- „ mune e uomini di Ravi presenti e futuri il pascolo, laudio, ca- „ noni, terratici, macchiatico, rendite, proventi ed ogni altro di- „ ritto sopra il territorio di Ravi in comune col detto Universale „ per il canone annuo perpetuo di scudi 77. 6. 5. „ E il rappresentante l'Universale promise che il Camarlingo pro-tempore della Comunità avrebbe tenuta una cassa separata per l'entrate provenienti dalle ragioni cedute, acciò prelativamente fosse sodisfatto il canone, con la facoltà al concedente di far dichiarare la caducità dalla concessione livellaria nell'unico caso di non sodisfazione dell'annuo canone per lo spazio di due annate, o di equivalente somma,; avendo per l'osservanza de' patti obbligato „ l' Universale ed uomini di Ravi, suoi rappresentanti presenti e futuri e „ loro ec. e in detto Universale successori, loro beni ed eredi, e „ beni di detto Universale, e Comunità di Ravi, e successori nei „ medesimi. „

Goderono tranquillamente gli uomini di Ravi dei beni ceduti fino al 1786., nel qual anno in forza della Lettera della Segreteria di Finanze in data del 17. Marzo essendo stata ordinata la riunione di più Comunità in una sola, e riunita quella di Ravi alla Comunità di Gavorrano, trasfuso il patrimonio di quella nel patrimonio di questa, anche i beni ceduti dal sig. Flaminio Del Taia che avevano preso la denominazione di Bandita grande di Ravi, fecero parte del patrimonio incorporato, e ne fu ordinata l'alienazione in forza dei regolamenti generali del 1778.

Gli abitanti di Ravi con preci umiliate al Trono deducendo un antico privativo possesso, e un diritto fundiario sulla detta Bandita si opposero all' incorporo, ed alienazione della medesima,

e un Rescritto del 7. Marzo 1787. ordinò. „ Il Commissario della „ Provincia inferiore dello Stato di Siena provegga ai termini di „ ragione rispetto alla pendenza della quale si tratta. „

Per il corso di due anni furono discusse le ragioni delle parti senza che intervenisse alcuna decisione. Intanto la Comunità di Gavorrano avendo proceduto all'alienazione del macchiatico ceduo furono le opposizioni rinnuovate per parte degli abitanti di Ravi avanti il Tribunale di Massa Marittima, ove fu aperta una trattativa di accomodamento, le cui condizioni eccettate dalla Comunità furono partecipate al Trono. Il Rescritto che emanò dalla Reggenza il 22. Luglio 1790. in conseguenza dei rilievi fatti dal Consultore Legale, coi quali fissando l'intelligenza che debbe darsi ai nomi di Comunità, e di Universale, e riducendo la questione a una mera distinzione di nomi, concludendo che era vana la pretensione dei singoli comunisti di Ravi, ideale e fantastico il giudizio pendente per i diritti d'incorporo della Comunita di Gavorrano, e che rimanevano illesi i diritti dei singoli abitanti, incapaci a formare l'Universale che più non esisteva, ordinò „che „ si osservassero gli ordini veglianti per la riunione e dependenza „ delle due Comunità di Gavorrano, e di Ravi, e per i diritti „ privativi dei respettivi abitanti delle medesime.

Non si acquietarono per questo gli abitanti di Ravi, ed ottenuto nel 16. Dicembre 1791. il Rescritto „ Agli ordini di buona giustizia „ riassunsero il Giudizio rimasto sospeso nel Tribunale di Massa. Nella pendenza del quale fu ripresa la via di un amicabile componimento, che la Magistratura di Gavorrano con partito del 3. Marzo 1797. accettò.

In quell' atto, dopo essere stato pattuito che a favore della Comunità restasse libera la somma di L. 22,510„prezzo ricavato dal macchiatico ceduo della bandita grande: che la Comunità continuasse ad esigere come in passato i due terzi dei terratici fino a che vi fosse stato semente, il canone del mulino, e delle vigne dei forestieri, fu espressamente convenuto al cap. 3. „ ivi „ „ che ai particolari Ravigiani debba in perpetuo, e senza prefinizione di tempo ed eccezione di casi appartenere libera in ogni „ restante l'ennunciata bandita, che come padroni e proprietari „ possino la medesima godere ed usufruttare tanto in società uni„ versale, che repartendosela in tante separate e distinte porzioni „ e possessioni private „ restando a loro carico la corresponsione livellaria alla nobile famiglia Del Taia.

Allorchè la Comunità rese conto dei motivi che la determinarono ad accettare il progetto di accomodamento, accompagnò la

deliberazione di una memoria contenente le ragioni che militavano a favore dell'una e dell'altra parte. Rilevò per quella degli abitanti, che essi deducevano che alla promulgazione dei regolamenti communitativi possedevano nel loro privato patrimonio la bandita grande per ragione di antiche concessioni e diritti trasfusi in loro dalle famiglie Tondi e Del Taia: che si erano mantenuti nella qualità di singoli nel possesso della medesima fino all'anno 1786., in cui la Comunità di Gavorrano pretese incorporarla al suo patrimonio: che quella bandita era stata ed era tuttora il primario capitale della loro sussistenza, talchè venendone spogliati venivano a mancar loro i mezzi di sussistere: e che quando gli abitanti di Ravi fossero mai inabilitati al godimento della bandita e del livello, il nobile sig. Flaminio Del Taia si era dichiarato giudicialmente fino dal 3. Dicembre 1790. che intendeva che restasse risoluta la concessione enfiteutica, e riconsolidato a suo favore l'utile col diretto dominio. E rilevò che gli abitanti fondavano le loro pretensioni in generale sopra i documenti già allegati, ma più specialmente alle disposizioni dello Statuto di Ravi, le quali dimostravano in loro il possesso dei beni a titolo di affitto coll'annua corresponsione al Signore di un canone; al concordato del 18. Ottobre 1523. ricevuto per gli atti di Ser Gio. Batista di Bernardino da Montecchio, da cui resultava che il Tondi non solo aveva la giurisdizione nel territorio di Ravi, ma ben anche il dominio della bandita, e di tutti gli altri beni, che si ritenevano in affitto dagli abitanti, *uti singuli* con quell'atto erasi proveduto per la necessaria sussistenza: e alle preciiate Sentenze ruotali, che dimostravano avere gli abitanti come particolari reclamata contro del Tondi l'osservanza del mentovato contratto.

Partecipato un tal progetto per mezzo del Commissario di Grosseto al Supremo Imperante, il medesimo rescrisse nel 29. Marzo 1806. „ Resta incaricato il Commissario della provincia inferiore senese ad assumere la trattativa della quale si tratta nel modo proposto per indi render conto del resultato, ed attenderne le ulteriori sovrane determinazioni, e non riuscendo, agli ordini di buona giustizia. „

Nel 28. Maggio dello stesso anno furono fissate le condizioni della transazione avanti il prelodato Commissario fra il deputato della Comunità di Gavorrano, e i Deputati degli abitanti di Ravi, per base della quale fu stabilito che si prendesse il concordato del 1797. con alcune limitazioni, e schiarimenti, e partecipato al Trono il nuovo progetto, dopo che era rimasto appro-

vato dalla Magistratura di Gavorrano, il Sovrano nel 30. Agosto 1806. referisse „ tenuto fermo il rinvestimento del capitale di cui „ si tratta in luoghi di Monte della R. Depositeria a forma de„ gli ordini veglianti, approvasi e facciasi come si propone in tutte „ le sue parti dal Commissario della provincia inferiore Senese, „ il quale resta incaricato di dare le convenienti partecipazioni „ per l'adempimento. „

Ottenuta questa approvazione fu proceduto sotto di 1. Dicembre 1806. alla transazione per gli atti del Notaro Domenico Vannucci, nella quale fra gli altri patti fu convenuto al Capitolo 1. che la bandita grande „ sia, e debba considerarsi per tutti „ gli effetti del pieno e libero usufrutto perpetuo, come una pro„ prieta spettante agli abitanti del Castello di Ravi, sostanzial„ mente e precisamente alle famiglie nominate e dichiarate nel se„ guente capitolo terzo fermostante in ogni rimanente il contenu„ to nell'istrumento di transazione del 13. Giugno 1782. sotto „ rogito di Ser Zoroastro Staccioli Notaro senese al quale ec. Fu convenuto al Capitolo secondo che l'usufrutto dovesse godersi dalle trenta famiglie contemplate nel modo che fosse stato reputato il più utile, ma senza che se ne potesse fra loro fare la divisione in tante porzioni private, ne assoggettare la bandita ad ipoteche in pregiudizio di quella competente alla Comunità di Gavorrano per gli obblighi che assumevano le trenta famiglie. E fu convenuto che il canone annuo fosse stato da esse sodisfatto alla Nobile famiglia Del Taia; che pagassero alla Comunità l'annua somma di lire 544. in correspettività della cessione di altri diritti; che restassero specialmente impotecati a favore della Comunità i beni tutti delle dette trenta famiglie; che restasse a profitto della medesima il retratto dal macchiatico, di cui è stato parlato con obbligo negli individui delle trenta famiglie di supplire colla somma di lire 1490. pel rinvestimento ordinato in Luoghi di Monte, con che tal somma ritornasse a loro benefizio nel caso di variazioni nel sistema comunitativo, e che fosse a loro spese proceduto alla costruzione della nuova Chiesa parrocchiale: e finalmente che dalle trenta famiglie non si potesse pretendere di avere acquistato il diritto alla rappresentanza comunitativa per effetto del detto possesso, che doveva considerarsi come un fondo, ed una proprieta comune sottoposta soltanto alle imposizioni.

Giuseppe Grassini intervenuto al Contratto predetto come capo di una delle trenta famiglie espressamente contemplate partecipò fino a che visse ai pesi e benefizi resultanti dall'acquisto della bandita grande. Cessò di vivere nel 5. Gennaio 1810., nè altra

successione lasciò se non le due figlie femmine Elisabella e Caterine maritate già la prima a Francesco Banchetti di Ravi, la seconda a Lorenzo Tolari di Caldana, che domandarono di essere ammesse come eredi del Podere al godimento dei comuni diritti; La Società degli abitanti di Ravi dichiarò che se ne sarebbe riportata al parere di un Legale, ma che il legale non fosse consultato, o perchè assunti nella transazione non offerissero finchè non erano adempiti materia a reparti, le Grassini adirono il Tribunale di Gavorrano, e con atto del 26. Aprile 1824. sequestrarono nelle mani del Camarlingo della Socità la somma di lire 666. quota approssimativa, che dissero dovere pervenir loro in partecipazione degli utili della Bandita dal 1822. al 1824. in proporzione dei reparti avvenuti fra gli altri Socii; e nel 5. Maggio successivo domandarono la conferma di detto sequestro pretendendo di essere ammesse alla parteolpazione colla rappresentanza del loro autore e padre Giuseppe Grassini.

Si opposero a questa domanda i sigg. Luigi Fuligni, e Francesco Bertocchi comparsi nella qualità di Deputati di tutti gl'interessati, e presero a sostenere che colla morte del Grassini estinta la di lui famiglia non potevano le attrici passare a far parte di altre famiglie venire a partecipare delle rendite della bandita grande.

Ottennta per parte dei Deputati la risoluzione del sequestro per avere esibita e stipulata cauzione s'istituì la questione in diritto se le due figlie femmine di Giuseppe Grassini succeder potessero nel godimento dei diritti che il loro Padre aveva acquistati nella bandita grande di Ravi, siccome erano successe nella di lui libera eredità, conforme esse domandavano, o sivvero se i diritti stessi si accrescessero alle altre famiglie contemplate nell'istrumento di transazione in esclusione di esse conforme pretendevano gl'interessati nella bandita medesima.

Pendente lite avvenne la morte di Caterina Grassini nei Tolari, ma la lite fu riassunta da Gio. Batista di lei figlio ed erede.

Il Potestà di Gavorrano colla Sentenza del 23. Maggio 1826. risolvè la questione a favore degli attori, poichè dichiarò la sussistenza nelle figlie ed eredi del Grazzini del diritto a partecipare della trentesima parte dell'usufrutto della bandita unitamente alle altre famiglie contemplate nella transazione, ugualmente che aver diritto alla stessa partecipazione Gio. Batista Tolari entro la detta quota, e congiuntamente alla Elisabetta Banchetti, e confermò il sequestro a loro favore.

Avendo i succumbenti interposto appello da quel giudicato la

Ruota dopo un maturo esame delle ragioni dedotte dai diligenti Difensori delle parti ha creduto che fosse meritevole di conferma siccome colla Sentenza di questo giorno ha pronunziato.

Per determinarsi a così giudicare osservò in fatto la Ruota che la bandita grande proveniva dai possessi di M. Cione conte di Lattaia, e Signore di Ravi, che era di quei beni sopra dei quali gli abitanti avevano promosse questioni di dominio; e che passò nel loro possesso in forza della transazione del 1782., colla quale il nobile Flaminio Del Taia la considerò come comune con essi, e loro la concesse in perpetuo; che i concessionari in appresso, e il concedente medesimo avevano preso a sostenere colla Comunità di Ravi averla ritenuta non come rappresentante il pubblico di quel Castello, ma come singoli, e come un privato patrimonio, destinato alla loro particolare sussistenza. E che questa qualità si dovesse riguardare come insita nella bandita grande non parve alla Ruota che potesse formar soggetto di seria dubitazione, allorchè specialmente la questione erasi suscitata fra livellari e livellari, per la ragione che avendola sostenuta e davanti ai Tribunali, e davanti al Trono con tanto calore, e con una rara persistenza, non era più permesso d'impugnarla, e tanto meno quando a questa qualità appunto erano essi debitori del buon esito delle loro opposizioni, mentre se non si avesse avuto riguardo a questa qualità dal sommo Imperante, i loro diritti sarebbero stati riconosciuti per fantastici e insussistenti, come fu avvertito nella informazione alle preci risolute col Rescritto del 22. Luglio 1790.

Ritenuta pertanto negli abitanti di Ravi la qualità di condomini dei beni che in forza della transazione del 1782. passarono nel godimento dell'Universale, e ritenuto che nella successiva transazione colla Comunità di Gavorrano stipulata nel 1806. si ebbe relazione al precedente concordato del 1797. , era facile il conoscere quale fu la intelligenza che le parti attribuirono alla parola *Famiglia*, quando col precitato istrumento del 1806. il godimento dei diritti, concesso all'Universale di Ravi dal signor Flaminio Del Taia nel 1782. fu ristretto alle sole trenta famiglie della popolazione di Ravi che intervennero a quell'atto, e nell'interesse delle quali fu stipulata la transazione del 1806., e quale dovette essere lo spirito che animò l'interessati predetti.

Nella concessione del 1782. non si trattava di un cittadino che avesse concesso alla città, che gli fosse cara come la patria, e che avesse una uguale predilezione per tutti indistintamente i suoi concittadini nati ed ignoti, presenti e futuri. Il sig. Flaminio Del Taia non era certamente in questa situazione rispetto

alla Comunità di Ravi, perchè si dovesse presumere che la sua concessione fosse un benefizio inseparabile dalla Comunità di Ravi. Egli procedè ad un contratto corrispettivo, in forza del quale con reciproca recessione delle parti dai diritti e pretenzioni scambievoli, ebbe in mira di assicurare il proprio interesse, la fissazione dei diritti reciproci, e l'altra veduta, ancor generosa di assicurare la sussistenza agli abitanti del Castello, stati in antico vassalli de' suoi agnati. E per non lasciar dubbio su di queste intenzioni egli insorse a protestare quando la Comunità di Gavorrano persisteva nel già fatto incorporo della bandita grande al proprio patrimonio, che intendeva risoluta la concessione originaria, perchè coll'incorporo medesimo si faceva mancare la sussistenza agli abitanti di Ravi; proteste che sarebbero state insussistenti nel concetto della Comunità incorporante, ed in quello degli abitanti di Ravi, per la ragione che i medesimi coll'essere aggregati ad una Comunità più vasta venivano piuttosto a migliorare, che a deteriorare di condizione, partecipando da un lato alle maggiori rendite della nuova comunità, se con essa comunicavano le proprie dall'altro lato, in quanto che lo spirito e la lettera dei regolamenti generali dell'11. Aprile 1778. avrebbe portata la conseguenza, che essi sarebbero stati preferiti nella divisione della bandita, e nella vendita che ne avrebbe dovuto fare la Comunità di Gavorrano. E nel sig. Del Taia sarebbe mancato ogni pretesto per unirsi a sostenere le pretensioni degli abitanti colle sue proteste ognora che egli aveva stipulata l'obbligazione generale della Comunità di Ravi, e dei successori nella medesima.

Pur nondimeno se la questione si fosse dovuta risolvere ai nudi termini della transazione del 1782., ammesso il caso ipotetico che fosse mai potuta insorgere, sarebbe stata al certo risoluta contro le attrici Grassini, perchè con detta transazione la concessione perpetua fu fatta all'Universale e Comunità di Ravi ed agli uomini che lo componevano, o lo avrebbero composto in perpetuo; ed in questo caso la Ruota avrebbe applicato alla risoluzione della lite le teorie, che con tanta robustezza di ragionamento erano state dedotte ed esornate in un voto consultivo stato comunicato dopo le pubbliche discussioni, e quasi in *limine ferendae Sententiae*, al cui merito intrinseco aggiungeva peso l'autorità del nome meritissimo del sig. Avv. Ottavio Landi. Ma dovendosi decidere anche ai termini della transazione del 1806. è sembrato alla Ruota che fosse da esaminarsi in quali rapporti aveva questa dovuto portare una inevitabile innovazione alla precedente del 1782., non ostante che a questa si fosse convenuto

di aver relazione nella posteriore. E questa innovazione la desumeva la Ruota dalla diversa qualità delle persone contraenti, e dall' indole mutata dei beni caduti in transazione, in forza della qual sostanziale variazione non potevano verificarsi quelle conseguenze che se ne deducevano in diritto dal dottissimo Consulente degli appellanti.

Egli sosteneva che il subietto della transazione del 1806. fu il contratto del 1782., nel quale essendo di regola escluse le femmine, era di conseguenza necessaria che fossero escluse ancor nell' altro: e che di più in questa transazione del 1806. si leggeva scritta per modo di regola l' esclusione delle femmine da ogni diritto, o si trattasse di figlie viventi di uno dei transigenti o di qualunque dei progressivi, o dell' ultimo della famiglia, o in concorso, o in mancanza di maschi, perchè si pretendeva essere stato detto nel Contratto del 1806., che le trenta famiglie transigenti componevano l' Universale di Ravi a quel giorno, poichè fu detto che gli uomini rappresentanti l' Universale di Ravi, che furono considerati i capi attuali delle trenta famiglie transigevano sopra i diritti quesiti agli uomini, che avrebbero in perpetuo composto l' Universale di Ravi in tutti i rapporti della presistente concessione del 1782. e poichè fu detto che i patti sostanziali della transazione tendevano a preservare nelle trenta famiglie i diritti competenti all' Universale, dal che traeva la conseguenza che tutte le persone che non erano comprese nella consorteria, circoscritta dalla indicazione di ciascuno dei cognomi delle trenta famiglie riconosciute per componenti l' Universale, non potevano giammai giudicarsi comprese nella transazione del 1806., conforme non erano potute esser comprese nella concessione del 1782. E dal contesto dell' istrumento del 1806. escludeva la volontà nella Comunità di Gavorrano, e negli abitanti di Ravi di stipulare un diritto diviso in trenta porzioni a favore di ciascheduna delle famiglie transigenti, perchè di tale esclusione erano argomento tre dimostrazioni, cioè il patto che si dovesse ritenere il disposto del Contratto del 1782., l' altro, che furono contemplate famiglie abitanti in Ravi, e quello infine che la riunione dei diritti preservati per transazione si sarebbe dovuta godere in comune, non si sarebbe potuta giammai dividere in porzioni, non vendere, non ipotecare, ma solo se ne sarebbe potuto disporre compatibilmente al godimento in comune, e da qui si concludeva che derivava la conseguenza che la parte di quella famiglia che veniva ad estinguersi, si accrescesse alle famiglie rimanenti.

Ma oltrechè resultava evidente la novazione nel Contratto del

1806. alla originaria concessione del 1782. in tutto ciò che formò il subietto della transazione nella perpetua concessione della bandita grande alle trenta famiglie di Ravi, avuto riguardo alla variata condizione dei transigenti, la Ruota non credè che anche nel sistema della difesa potessero avere applicazione le teorie adottate in giurisprudenza in materia del gius non decrescendi.

È noto in fatti che la disposizione contenuta in un atto tra
i vivi a favore di più persone divide, e distribuisce il soggetto
della concessione in tante porzioni quanti sono gl' individui con-
templati, ed assegna a ciascheduno di essi un diritto limitato e ri-
1 stretto alla sua quota *L. si mihi D. de verb. sign.*

Che il gius accrescendi, o non decrescendi, quando non ap-
parisca una contraria volontà manifestata dai contraenti, possa es-
sere ammesso ancor nei contratti, pur nondimeno per indurlo fa d'
2 uopo che costi della decisa volontà dei contraenti, che la vocazione
sia solidale, e non distributiva: ma in virtù della presunta inten-
zione distributiva, che ha luogo nei contratti, quelle stesse parole
che negli atti di ultima volontà porgono l' idea di un collegio, si
risolvono negli atti tra i vivi in una vocazione dividua, perchè
3 appunto l' indole dei Contratti scinde il solido, e fa supporre as-
segnata a ciascheduna delle persone contemplate la sua respettiva
porzione, essendo regola incontrastabile che negli atti di ultima
volontà militi la presunzione che il disponente abbia voluto conso-
lidare la concessione, e che negli atti tra i vivi l' abbia voluta di-
4 stribuire. E siccome la significazione delle parole dipende dalla in-
tenzione del proferente, non è raro che le stesse parole, le stesse
5 clausule, come animate nei casi diversi da diversa volontà, abbia-
no in alcuni la virtù di congiungere, in altri di disgiungere, tal-
6 chè nei Contratti si verifichi la doppia congiunzione reale e ver-
bale, non essendo aiutata, come nelle ultime volontà, dalla pre-
sunta intenzione del disponente, non si può considerare come un
riscontro sufficiente a porre in essere il gius accrescendi, essendo
indubitato che quando manca la causa efficiente poco importa che
esista la causa formale. Queste regole trovarono la sua applica-
7 zione nella *Florent. juris accrescendi* 18. *Settembris* 1801. *av.*
il chiarissimo Presid. Raffaelli relat. che decise per la reiezione
8 di questo diritto in un fidecommisso istituito per via di donazione.

Non cadeva dubbio che ai termini delle concessioni del 1782., come fatta ad un corpo morale e indefettibile, qual era la Comunità e Universale di Ravi, i singoli non avrebbero potuto aver parte alla divisione, perchè non si trattò di trasferire in più contraenti collettivamente dei diritti, ma si contemplò la Comunità,

o sia la città. Nella successiva transazione, che fu animata, come 9
si è veduto, dalle pretensioni di proprietà che dedussero i singoli
in ordine alle antiche concessioni ottenute dal Signore del Castello
dovettero per necessità cambiarsi le circostanze. Fu la Comunità
succeduta all'Universale di Ravi che trasfuse in alcuni individui
specialmente contemplati nei capi delle trenta famiglie una porzione dei diritti dipendenti dalla concessione del 1782., e gli trasfuse a condizioni onerose, all'adempimento delle quali ognuno
dei transigenti obbligò la persona propria e degli eredi, e i beni
in infinito. Essi si obbligarono solidalmente, è vero, e furono designati colla doppia congiunzione reale e verbale; ma il contratto
fu tra vivi, non potè essere nella intenzione della Comunità concedente di voler consolidare perpetuamente nei maschi delle famiglie transigenti l'oggetto della concessione, essendo per essa indifferente che i beni trapassassero in seguito in famiglie anche estranee al Castello di Ravi, perchè nel sistema della rappresentanza
comunitativa e dei diritti municipali è il solo possesso che li determina indipendentemente dall'origine, e dalla dimora; nè fu 10
certamente nella intenzione nè nella potestà dei concessionari di
formare tra di loro un corpo o collegio composto delle trenta famiglie, che perpetuasse nei successori maschi delle medesime in esclusione delle femmine, mentre all'incontro obbligarono i loro beni
ed eredi in infinito, e per conseguenza manifestarono espressamente
la volontà di transigere in benefizio proprio e degli eredi, e mentre il fine propostosi per sostenere i lunghi litigi, e loro pretensioni
era stato espressamente quello della propria sussistenza che dicevano sarebbe loro mancata senza l'esercizio dei diritti sulla bandita grande. 11

Non si trattò dunque nella transazione del 1806. di una concessione livellaria che la Comunita di Gavorrano facesse per patto
e providenza alle trenta famiglie, ma di un recesso da una parte
di quei diritti, che la riunione ad essa della Comunità di Ravi
le aveva fatto ottenere, e che in parte conservò. Nè si trattò di
concedere ad un corpo mistico, che fosse indefettibile, ma tutto
al più ad una societa contrattuale di persone, che di corpo mistico non solo non faceva menzione il Contratto del 1806., ma
anzi era manifestamente esclusa la possibile esistenza. E di cio
era indubitato argomento la lettera del Contratto, e il sistema
praticato nelle trattative che lo precederono e lo accompagnarono.
L'intitolazione del Contratto, alla quale non è inutile di ricorrere per riconoscere la volonta delle parti è quella di „ transazione
composizione, e concordia fra la Comunita di Gavorrano, e trenta

famiglie abitanti in Ravi „. Tutte le volte (e frequentissime sono nella precitata transazione) che è occorso enunciare i transigenti sono stati sempre designati sotto la generale denominazione di abitanti di Ravi, senza alcun titolo, che facesse sospettare di una riunione, o di un corpo. Allorchè furono concluse le condizioni della transazione davanti al Commissario di Grosseto, egli volle che ciascheduno dei capi delle trenta famiglie, approvasse le condizioni stesse nella separata qualita di singolo, ugualmente che volle un mandato speciale dei singoli a stipulare il Contratto. All' Art. 12. del medesimo si convenne in modo speciale, che per il comune patrimonio della bandita grande non si potesse pretendere dagli abitanti di Ravi di acquistare un diritto alla rappresentanza comunitativa, mentre (così fu espresso) esso viene in sostanza a formare un fondo, e una proprietà loro comune, ed ognuna delle dette famiglie gode nel suo particolare qualunque diritto annesso alla qualita di possessore, condizione che non potè essere animata se non dal fine di render noto per parte del Governo, che l'approvò, che non si potesse giammai immaginare che quel possesso comune di un patrimonio risedesse in un corpo mistico riconosciuto in un collegio che si potesse perpetuare dentro lo Stato.

Ora non formando le trenta famiglie dirimpetto al Governo, e alla Comunita di Gavorrano se non una societa defettibile, quel diritto del gius non decrescendi non poteva trovare termini di giusta applicazione, perchè sarebbe assurdo l'immaginare una concessione perpetua ad una societa in esclusione dei successori ed eredi di un socio, senza ammettere i quali a partecipare dei diritti del socio si potrebbe percorrere per tutti i soci fino all'ultimo di essi, ma giunti a questo grado, la perpetuita dovrebbesi arrestare perchè tutti gl'individui contemplati nella concessione sarebbero finiti, e s'incontrerebbe così una contradizione fra la causa e l'effetto.

Restava il patto proibitivo l'alienazione, e l'ipoteca della bandita grande, che si deduceva come un argomento della esclusione delle femmine. E su di questo osservava la Ruota che nella transazione del 1806. si ebbe pure relazione, e si tenne per base il concordato del 1797., nel quale non solo non fu apposta proibizione alcuna di alienare, ma fu espressamente convenuto che ai particolari Ravigiani avesse in perpetuo, e senza eccettuazione di casi, appartenere libera l'enunciata bandita, che come padroni e proprietari potessero godere ed usufruttare la medesima tanto in società universale, che repartendosela in tante separate distinte pos-

sessioni private. E osservava che allorchè l'ultimo progetto di transazione fu sottoposto all'approvazione della Comunità di Gavorrano, siccome il patto trascritto era stato sostanzialmente modificato colla proibizione che vi era stata inserita di alienare o ipotecare, il Magistrato comunitativo propose che vi fosse aggiunta la dichiarazione che il patrimonio comune non dasse diritto alle trenta famiglie ad una speciale rappresentanza comunitativa: E da queste osservazioni deduceva la Ruota che la proibizione di alienare non fu convenuta nell' interesse della Comunità, ma nel solo interesse dei socii per la ragione che dai reparti e alienazioni che fossero avvenute, la Comunità non poteva restare giammai pregiudicata, siccome lo aveva riconosciuto col precedente concordato, ed i socii all' incontro poterono essere animati a stabilire fra loro quel vincolo o dall' utile di una comunione di pascoli, o dal timore di risvegliare i litigi nell' esercizio degli altri diritti, o dalla incongruenza di suddividere in tante frazioni un corpo di bandita, e non è inverisimile che avendo nell'ultimo trattato assunto il peso di adempire a condizioni gravose, come per esempio a quella di riedificare la Chiesa parrocchiale, di supplire al deposito, che a favore della Comunità doveva essere investito in luoghi di monte, temessero che la divisione rendesse difficile, o pericoloso l' adempimento di quei pesi, e che convenisse di ritenere quella bandita sotto l'amministrazione di persona responsabile dirimpetto alla società. Ma comunque fosse, questa sola congettura di volontà non sarebbe stata mai sufficiente ad indurre il gius accrescendi, non che a distruggere tutti gli argomenti che stavano ad escluderlo.

Se pertanto passò una sostanziale differenza nella persona dell' enfiteuta tra gli uomini di Ravi del 1782., che rappresentavano un corpo morale, cioè la Comunità allora esistente, e tra gli uomini del 1806., che non ebbero una eguale rappresentanza anzi riceverono da quella stessa Comunità, a cui favore era stata fatta la concessione del 1782., e che non rappresentarono nè un collegio, nè un corpo mistico qualunque riconosciuto dal Governo, ed al quale sarebbe mancato perfino lo scopo essenziale, che lo avesse potuto autorizzare, era forza concludere, che colla transazione del 1806 si era concesso l'esercizio dei diritti di proprietà e di possesso ad altrettanti privati, che si erano associati per godere di quei diritti, sebbene limitati per loro speciali vedute, nel qual caso non poteva esser permesso di ricorrere ad interpretare la volontà dei contraenti alla originaria concessione del 1782. per misurare i diritti degli associati in ordine alla successione della

quota parte, che per natura del 1806. resulta aver eglino acquistato, ed avere avuto in mira di acquistare per se e loro eredi e successori, ma che per misurare i diritti dei singoli contraenti bisognava restringersi al solo contratto del 1806., che considerò come libera loro proprieta la bandita grande, senza di che sarebbe derivato l'assurdo che gli eredi dei socii estinti senza prole successibile nel livello sarebbero rimasti privati dei diritti de' loro autori, e sarebbero insieme rimasti obbligati nella persona e nei beni propri a favore di coloro che fossero succeduti nel godimento dei diritti acquistati dall'intero corpo della società: assurdo che non si può prestare ai contraenti, e tanto meno al Grassini, che come aveva osservato il primo decidente, già inoltrato nella età mancava di prole maschile, ed era fuori della probabile speranza di ottenerla.

E parve alla Ruota che a questa intelligenza non si opponesse la parola *famiglia*, a cui nel citato Contratto del 1806. si restrinsero i diritti dei singoli transigenti, perchè non sussistendo che le trenta famiglie componessero un collegio autorizzato dal Governo, quella indicazione diveniva insignificante, e compariva essere stata usata per dimostrare compendiosamente la società dei transigenti, o esclusivamente ad altre che non avevano dedotta pretensione alcuna, e non già usata nel proprio significato, che
16 stasse ad escludere le femmine, e ad indicare uno spirito agnatizio, il quale distruggesse la volonta manifestata in tanti altri modi per un acquisto personale di ciaschedano dei transigenti che ebbe in mira la sussistenza propria, e quella degli eredi. Ed in ogni modo, mancato lo spirito agnatizio, e l'animo, ed il potere di comporre un collegio, quella parola non si sarebbe potuta estendere all'efficacia di escludere le femmine, che in queste circostanze avrebber dovuto esser considerate come facenti parte della famiglia, secondo i §§. *Familiae, e item vetustas instit. de haered. quae ab intest. defer.*, essendo certo che sotto la denominazione generale di famiglia sono comprese ancor le femmine
17 *L. pronuntiatio §. familiae D. de verb. signif.*, talchè anche nelle successioni fidecommissarie, e nei casi lucrativi si è dai Tri-
18 bunali evitato sempre l'odio della esclusione delle femmine, quando non era espressamente comandata; ed a più forte ragione si
19 doveva evitare nel caso presente, in cui si tratta di un Contratto correspettivo, in cui niun indizio apparisce che stia ad escluderle. Ugualmente che non si opponeva l'indicazione „ abitanti di Ravi „ perchè questa dizione non era stata mai apposta per condizione nella transazione del 1806., ma per semplice modo indicativo che i contraenti erano abitanti di Ravi.

Passando ora a parlare del sequestro, che aveva formata una questione incidentale, e di mera procedura, per quanto la Ruota ravvisasse irregolare e riprovato il sistema delle figlie Grassini, che incominciarono un Giudizio dell' indole di quello, di cui si tratta, da un sequestro, prima che fosse deciso sulla pertinenza dei loro diritti, siccome i rei convenuti non avevano insistito nel primo Giudizio per ottenere la risoluzione del sequestro, ma anzi avevano data cauzione, ed entrarono a discutere del merito, e ancora nel Giudizio di seconda istanza riguardarono il sequestro come soggetto di questione subordinata e dipendente dal merito, la Ruota ha creduto che confusa per volontà delle parti la questione incidentale con quella del merito, e così decisa dalla Sentenza appellata, non vi fosse più ragione per procedere ad una pronunzia speciale per questo incidente.

Per questi Motivi.

Dice non esser costato nè costare delle giuste cause di appello interposto dalla Sentenza del sig. Potestà di Gavorrano del 28. Maggio 1826. per parte dei Deputati degli uomini di Ravi, conferma perciò la Sentenza stessa condanna gli appellanti nelle spese giudiciali.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Clemente Clementi *Primo Auditore*
Angiolo Petrini *Relat.* Giuseppe Puccioni *Auditore*

DECISIONE LXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Praetens Simulation diei 16. Settembris 1828.

In Causa Ridolfi E Ospedale di Grosseto

Proc. Mess. Rocco del Piatta Proc. Mess. Giuseppe Baci

Argomento

Quegli, che col documento giustificante il pagamento del prezzo di alcuni Bestiami fatto al Venditore pone in essere la prova di averne fatto l' acquisto, e ritenerne il dominio, ha diritto di rivendicarlo, quando oltre questa prova, ne giustifica ancora l'esistenza presso quegli, che la ritiene.

Sommario

1. 2. 3. *Colui che agisce per la rivendicazione di alcuni Bestiami deve provarne il dominio, e deve provarne il possesso presso quello contro del quale dirige gli Atti.*

4. 9. *Gli Atti di pura Amministrazione stipulati dalle corporazioni Religiose furono osservati, se pure non si dimostravano fraudolenti.*

5. 6. *L'atto di quietanza del pagamento del prezzo di alcuni Bestiami venduti da una corporazione religiosa prima che ne avesse perduta l'amministrazione, prova nel Compratore il dominio.*

7. *Il Compratore colla ricevuta del pagamento del prezzo di alcuni Bestiami fatta dal Carmarlingo di una corporazione religiosa pone in essere la certezza degli oggetti contrattati, del prezzo dei medesimi, il Consenso dei contraenti, e la tradizione della cosa contrattata.*

8. *Quegli, che paga al venditore il prezzo della Vendita si presume il Compratore della cosa venduta.*

10. 11. *Gli Atti del mese d'Aprile 1808. per avere la data certa non erano soggetti alla formalità del Registro.*

12. 13. *I libri di Amministrazione possono far prova del tempo in cui si è fatto acquisto di Bestiame.*

14. 15. *Il Libro di Amministrazione di una Corporazione Religiosa consegnato al Demanio nell'atto della soppressione, ed esaminato*

da' Ministri dello stesso demanio, e dai medesimi trovato in regola, fa prova.

16. *Per gli oggetti mobili il solo possesso basta a costituire il titolo del dominio.*

17. 18. *Le cause che offendono la morale debbono rigettarsi dai Giudici, se non vengono giustificate.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Scansano nel dì 31. Maggio 1813. e con altra Sentenza dello stesso Tribunale dei 30. Giugno del detto anno, il sig. Gaetano Ridolfi ottenne, che Francesco, ed Antonio padre, e figlio Fratini, Coloni dei due Poderi denominati uno di *S. Antonio di Val di Aspra*, e l'altro *Ripoli*, già spettanti alla corporazione religiosa dei Padri Agostiniani d'Asciano, come pure il sig. Giovanni Guasparrini affittuario dei detti Poderi fossero tenuti a consegnare al medesimo nella sua qualità di proprietario varie bestie esistenti nei detti due Poderi di S. Antonio, e Ripoli espressamente indicate nelle dette Sentenze per essere stato riconosciuto, che il sig. Galgano Ridolfi ne aveva fatto un leggittimo acquisto dal Religioso Padre Giuseppe Marchi Camarlingo del detto Convento fino de' 15. Aprile 1808.

In ordine a queste Sentenze ne' 15. Settembre 1814. procedè il signor Galgano Ridolfi per mezzo di Cursore all'arresto di dette Bestie, e ne due Settembre 1814. procedè ad un pignoràmento per cui i Bestiami stessi furono rilasciati alla consegna come depositari del sig. Bernardino Iacometti di Pari, e respettivamente del sig. Angiolo Tsrugi di Casale.

La consumazione di questi Atti esecutivi fù sospesa con le domande esibite dal sig. Giovanni Guasparrini ne' 14. Dicembre 1814. e sebbene a queste dimande del sig. Guasparrini fossero proposte le opportune eccezioni del sig. Ridolfi ne' 14. Dicembre 1814. fra le quali fosse dedotta l' incompetenza del Tribunale di Grosseto dichiarata poi con la Sentenza dei 3. Gennajo 1815. fù questa Causa ripresa nei 13. Giugno 1815. mediante una intimazione del sig. Guasparrini fatta al R. Spedale della Misericordia di Grosseto in forza della quale ne' 14. Luglio 1815. lo Spedale predetto comparve negli Atti del Tribunale di Grosseto, e domandò la sospensione degli Atti esecutivi che li fù accordata con l'opportuno Decreto dell'istesso giorno e contemporaneamente domandò di essere egli dichiarato il vero proprietario del controverso Bestiame.

Instaurato quindi, e preseguito per parte del luogo pio il giudizio avente per oggetto la prova della dedotta proprietà del Bestiame in questione emanò Sentenza proferita dal sig. Vicario di Grosseto fino del 27. Marzo 1817. colla quale il suddetto luogo pio nella sua qualità di supposto successore nei diritti del soppresso demanio fu dichiarato, in esclusione del sig. Ridolfi, il vero proprietario di dette Bestie.

Contraria per altro all'intento del Regio Spedale fu la successiva Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto dì 14. Marzo 1822. mentre colla medesima in revoca di quella precedente del sig. Vicario, fu dichiarato non esser costato, nè costare per parte del suddetto Spedale dei pretesi diritti di proprietà sopra il controverso Bestiame.

Da questa Sentenza interpose appello il Regio Spedale avanti il Supremo Consiglio sostenendone l' ingiustia, ed il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè il sistema unico della presente Causa quello era di determinare se al sig. Gaspero Ridolfi, o al Regio Spedale della Misericordia di Grosseto a cui furono nei 31. Dicembre 1810. dalla Amministrazione del debito pubblico di Toscana in soddisfazione dei Crediti, che il detto Spedale teneva contro lo Stato aggiudicati i due Poderi attenenti alla Tenuta di Val di Aspra spettante al Convento di S. Agostino di Asciano denominati di *S. Antonio e di Ripoli* posti nella Comunità di Pari, e dal demanio ceduti all'Amministrazione del debito pubblico di Toscana coerentemente allo stato di consistenza dei Beni rurali dal demanio rilasciati alla detta Amministrazione designati col numero progressivo 738. di detto stato di consistenza appartener dovessero alcuni Bestiami, per i quali detto sig. Gaspero Ridolfi come proprietario dei medesimi agì per rivendicazione, e respettivamente per via esecutiva contro Francesco, ed Antonio padre, e figlio Fratini lavoratori dei detti poderi con i due atti de' 25. Settembre, e 2. Novembre 1814., e rilasciati alla consegna, come depositari, del sig. Bernardino Jacometti di Pari, e del sig. Angiolo Tarugi di Casale.

Attesochè dalla rivoluzione degli atti è venuto ad emergere la piena prova dei due notissimi estremi del Giudizio di rivendicazione, del dominio cioè presso il sig. Ridolfi del controverso Bestiame, e del possesso del
1 medesimo presso i Fratelli *Florentina Reivindication.* 9. *Settembris* 1806. §. *Il nostro voto ec. av. l'Illmo. sig. Presidente dell' I. e R. Consulta Aurelio Puccini Relatore*, giudizio effettivamente intentato dal sig. Ridolfi con atto di citazione trasmesso al Fratini sotto dì 14. Giugno 1813. e terminato favorevolmente ad esso con la Sentenza Contumaciale del Tribunale di Scansano dei 31. Maggio 1814., e con altra Sentenza dei 30. Giugno 1814., che rigettò l'opposizione fatta alla detta Sentenza contumaciale, così non ostante la opposizione dallo Spedale della Misericordia di Grosseto colle scritture dei 4. Luglio 1814. e dei 15. Luglio 1815. e dei 16. Dicembre 1816. fatta agl'Atti esecutivi delle dette Sentenze commessi dal sig. Ridolfi ne' 15. Settembre, e 2. Novembre 1814. è stato riconosciuta la regolarità dei surriferiti Atti esecutivi, ed è stata rigettata l'opposizione dello Spedale, in conferma della Sentenza rotale dalla quale aveva lo Spedale medesimo appellato.

Or non era controversia che il Bestiame in disputa fosse quello *identico* del quale (come si vedrà in appresso) il sig. Ridolfi giustificava il legittimo acquiato, come pure che i Fratini coloni, contro i quali era stata diretta l'azione in rivendicazione, avessero il possesso del detto Bestiame, giacchè sopra questi due oggetti nessuna questione fù dedotta nella trattativa dell' attuale Giudizio in terza Istanza ed erano poi pienamente giustificati 2
dalle osservazioni che si contenevano nei Motivi della Ruotale Sentenza appellata, e che precisamente si enunciavano, quanto alla identità nei §§. *rimaneva solo a conflittare et plur seg.* e quanto al possesso nei §§. *Sebbene per interesse ec. et* §. *questa pronunzia et seg.* e sopra ciò nulla è stato luogo ad aggiungere in questo ultimo giudiciale esperimento, subitochè nulla è stato dallo Spedale soccombente presentato che impegnasse ad assumere sopra questi due oggetti un' esame più dettagliato.

Circoscritta per tanto la disputa a determinare se il sig. Ridolfi giungesse a compire la prova della proprietà del controverso Bestiame, quale 3
si conviene alla natura del giudizio agitato, non potevasi per la retta risoluzione della medesima omettere di rilevare, che il disputato Bestiame si sosteneva acquistato dal sig. Ridolfi fino del 15. Aprile 1808. dalla corporazione religiosa dei Padri Agostiniani di S. Michele di Asciano con aver fatto il contratto con il Padre fra Giuseppe Marchi Camarlingo, che questo contratto interessava l'Amministrazione economica del patrimonio di quel Convento, che la soppressione delle Corporazioni Religiose fu operata soltanto in ordine al Decreto dei 22. Aprile 1808.; e che coerentemente all'articolo 4. del Decreto dei 16. Novembre 1808. gli atti di pura amministrazione stipulati dalle Corporazioni Religiose fino alla notificazione della 4
Liberazione dei 29. Aprile 1808. furono conservati, se pure non si dimostravano frandolenti.

Emerge adunque da queste avvertenze speciali, che la controversa contrattazione sempre che si giustifichi dal sig. Ridolfi avvenuta nel tempo che egli gli assegna, deve ritenersi fatta dal legittimo Padrone, e traslerito perciò nel Compratore il dominio del Bestiame venduto, giacchè la soppressione del Convento e l'indisponibilità dei suoi assegnamenti, che ne successero sopravvennero assai posteriormente a quel tempo, nel quale le detta vendita era stata perfezionata, ed avvenne anzi in un tempo, per cui in ordine al Decreto de' 16. Novembre 1808. era la medesima circondata dalla presunzione giuridica della di lei legittimità, e perciò di una consegnente sussistenza.

Or procedendo ad esaminare, se dal sig. Ridolfi si giunga a compire la prova del suo acquisto fatto nel debito tempo, non si potè in questa indagine esitar lungamente a rimaner persuasi che pienamente il sig. Ridolfi 5
soddisfaceva al suo incarico quando egli esibiva un apoca che conteneva la quietanza del prezzo del Bestiame comprato.

Resultava infatti da questo documento che il sig. Ridolfi pagò la somma di Lire 1442. al Padre Giuseppe Marchi come Camarlingo ed Ammi-

nistratore della tenuta di S. Antonio di Val di Aspra per prezzo convenuto non tanto di certo Bestiame espressamente indicato, ed esistente nei Poderi di Sant'Antonio di Val di Aspra, e di Ripoli attenente alla detta Tenuta come pure per una quantità di Legname di noce e castagno che si trovava
6 nel Podere di S. Antonio; e resultava pure che il pagamento, che costituiva il saldo della detta Vendita di Bestiami, e legname fu eseguito nei 15. Aprile 1808. essendo questa la data sovrapposta all'apoca predetta.

Era dunque evivente, che il Contratto avenne nel tempo che nella corporazione Religiosa risedeva la facoltà di procedere a questo atto amministrativo, e che fu questo effettuato con persona, che aveva la capacità ad obbligare la Corporazione Religiosa, giacchè quando il Bestiame identico con quello controverso (la seconda di ciò, che è stato sopra avvertito) fu dal Camarlingo, e Amministratore della Tenuta di S. Antonio di Val di Aspra per interesse del Convento dei PP. Agostiniani di S. Michele di Asciano, venduto al sig. Ridolfi anteriormente al 29. Aprile 1808., e che fu al medesimo venduto subitochè dal detto Camarlingo ed Amministratore ne fu al sig. Ridolfi rilasciata in di lui conto ed interesse una distinta quietanza, bisogna concludere che la contrattazione del detto Bestiame ebbe luogo fra il detto Convento ed il sig. Ridolfi, e che il dominio dei semoventi contrattati trapassò nel sig. Ridolfi, mentre giustificandosi da esso con la prodotta ricevuta la certezza non tanto degli oggetti contrattati, e del loro prezzo, quanto ancora la riunione a questo Contratto dei consensi delle persone che potevano validamente ad esso devenire, non menochè la tradizione avve-
7 nuta, non era altrimenti permesso di questionare sulla perfezione del contratto, e sul dominio dal sig. Ridolfi acquistato secondo che bene avverte la *Rot. Rom. in Anconitana Exequctionis contractus* 23. *Februarii* 1795. §. 3. *Cor Priolo et Rot. Florent. in Liburnen. Pecuniaria* 13. *Settembris* 1737. §. *da questi fatti pag.* 24. *av. Urbani Relat.*

Ma contro questo documento si insorse dallo Spedale, e si oppose, che non è con la ricevuta reso certo che al 15. Aprile 1808. fosse fatta al Ridolfi la vendita del Bestiame, giacchè la ricevuta non ha altra data legale, che quella dei 18. Maggio 1810. giorno in cui fu sottoposta alla formilità del Registro; E che nella medesima non si legge che il Ridolfi fosse il compratore del Bestiame, e così si sostenne non compita da esso la prova di quel dominio, che deve eseguire chiarissima.

Soddisfacenti però furono le repliche, che contro queste osservazioni furono dedotte, ed occupandosi in primo luogo di ciò, che contro la seconda delle dette osservazioni fu avvertito in eliminazione della medesima, meritò tutta la valutazione il riflesso, che quando il Padre Marchi come camarlingo ed amministratore della tenuta di S. Antonio di Val d' Aspra dichiara di ricevere dal sig. Galgano Ridolfi lire 1442. prezzo del Bestiame, e del Legname indicato esistente nei due Poderi della detta Tenuta; quando al medesimo Ridolfi si vede in detta Ricevuta fatto saldo e quietanza dal Pa-

dre Marchi della detta somma soggiungendo „ ivi „ che veramente e realmente mi aborsò per detta vendita di Bestiami e Legname suddetti. „

E quando questa ricevuta in simili termini viene rilasciata allo stesso Ridolfi, non potevasi al confronto di queste circostanze esitare a riconoscere il sig. Ridolfi per compratore di detti oggetti, giacchè resultando da esse che la somma ritirata è il prezzo degl' oggetti venduti, e che questa somma è effettivamente pagata dal sig. Ridolfi, subentra la presunzione legale che egli fosse il Compratore, reputandosi tale colui che paga al Venditore il prezzo della vendita senza spiegare che la sua rappresentanza.

Disimpegnato così il secondo addebito obiettato alla controversa ricevuta passando a parlare del primo (che ad altro in sostanza non si riduce, che ad escludere la resistenza della vendita in un tempo anteriore alla soppressione delle corporazioni Religiose, che pure verrebbe ad emergere dalla ricevuta) dall'accurato esame delle giustificazioni fatte dal sig. Ridolfi ne resultò che esso pure era irrilevante per intorbidare la prova della seguita vendita.

Di fatti bisognava andar persuasi, che il Contratto del quale trattavasi, si risolveva in un atto di pura e semplice amministrazione del quale la sincerità era dal decreto dei 16. Novembre 1808. presupposta indipendentemente da ogni giustificazione, che derivar potesse dal disposto delle Leggi sopravvenute spiegando bastantemente questo concetto il vedersi che nel concorso soltanto della frode non erano conservati gli Atti di pura amministrazione dalle Corporazioni religiose poste in essere anteriormente alla notificazione del Decreto dei 29. Aprile 1808. 9

E questa presunzione legale che accompagnava gli Atti amministrativi delle Corporazioni Religiose anteriori alla pubblicazione del Decreto dei 29. Aprile 1808. era tanto più da rispettarsi, inquantochè essendo il Decreto dei 16. Novembre 1808., che stabilì questa presunzione, emanato quando era obbligatoria in Toscana la sanzione dell'Articolo 1328. del Codice Civile, e non conoscendosi la formalità del registro per accertare la data degli Atti privati anteriori al primo Maggio 1808., sarebbe stata una disposizione ben strana quella dell'Art. 4. del Decreto del 16. Novembre 1808. di conservare tutti gli atti amministrativi delle corporazioni Religiose anteriori alla pubblicazione del Decreto dei 29. Aprile ed esigere poi che la data certa di queti Atti, anche di fronte ai terzi dovesse misurarsi dal giorno del Registro, quando questa formalità non fu introdotta, che posteriormente al 29. Aprile 1808., e così in tempo in cui non era altrimenti permesso alle Corporazioni Religiose il devenire neppure ad atti amministrativi. 10

Nè qui si dica che poteva almeno il sig. Ridolfi accertare con il Registro la data della ricevuta, appena che questo Ufizio fu stabilito, e non indugiare al 18. Maggio 1810., quando di essa ne fece la produzione in Giudizio.

Poichè l'insussistenza di questo rimprovero si palesava al solo riflettere, che quando la data certa, mediante il registro non poteva la ricevuta

acquistarla, che posteriormente al giorno fino al quale gli atti amministrativi erano permessi alle corporazioni Religiose, era inutile ogni maggiore sollecitudine a fare apporre alla medesima il registro, essendo sempre vero che avrebbe avuta una data, che avrebbe riportata la sua creazione ad un tempo, nel quale non potevano le Corporazioni Religiose procedere ad atti amministrativi e quindi con piu ragione il sig. Ridolfi affidato al provvido disposto del surriferito decreto dei 16. Novembre 1808. non si curò di sottoporrre al Registro la sua ricevuta, e solo a questa formalità procedè quando costretto nel 1810. a ricuperare per via giudiciaria la sua proprietà, dove esibire negl'atti il documento che la giustificava talchè se il Registro fu apposto alla detta ricevuta bisogna convenire, che questa solennità nelle speciali circostanze sproporzionata ad accertare una data certa proficua a quell' atto, fu intanto praticata perchè così esigeva non l' oggetto di assicurare la di lei data, ma quello bensì di poterne fare la produzione in Giudizio e perciò essendo questo l'oggetto della seguita registrazione, ed essendosi verificato soltanto nel 1810., non può dedursi alcuna illazione se nel 18. Maggio 1810.
11 soltanto, e non prima il signor Ridolfi procedè a praticare questa formalità.

Ma tutto questo, che pure molto sarebbe per ritenere la certezza della data quale apparisce nella sua materialità, non ostante che il Registro non sia stato apposto che nel 18. Maggio 1810. giunge a costituire la prova la più perfetta della verità della data se si unisca agl'altri riscontri dedotti dal sig. Rodolfi.

Di fatti siccome appunto la vendita del controverso Bestiame interessava l'amministrazione dei due poderi di S. Antonio, e di Ripoli, e questa amministrazione era allo stesso sig. Galgano Ridolfi affidata così il libro della sua gestione somministrò delle non dubbie riprove della verità della seguita contrattazione.

Ed in vero erano a questa vendita interessati i respettivi coloni per l'utile conseguito, che era con essi divisibile, e resultò dal mentovato libro d'amministrazione, che ai detti coloni fù dato credito in loro conto corrente di questo utile istesso, proveniente dal ritratto dell'identico Bestiame compreso nella ricevuta con designare ben anche i giorni tutti anteriori al 15. Aprile 1808. nei quali era stata fatta la Vendita, rilevandosi tutto ciò dal
12 libro che fu prodotto in atti, e depositato anche in questa terza Istanza.

Appariva pure in Entrata di denari che sotto diversi giorni precedenti al 16. Aprile 1808. era stato riportato il prezzo conseguito dalla vendita del Bestiame di cui fa parola la ricevuta; E si vedeva per ultimo in uscita di denari contanti sotto dì 15. Aprile 1808. che si era dato credito il sig. Ridolfi della identica somma enunciata nella ricevuta, per averla effettivamente
13 te passata al Padre Giuseppe Marchi padrone qualificandola per ritratto di Bestie vendute.

Nè questo libro di Amministrazione poteva soggiacere al disprezzo a cui lo condanna lo Spedale di Grosseto, giacchè oltre a presentare nella sua

materiale ispezione tutta la regolarità e nessun vizio estrinseco, che stesse a togliere ad esso la meritata fede era d'altronde certo, che questo libro era stato dai Religiosi del Convento di S. Michele d'Asciano rilasciato al demanio al momento della loro soppressione, che il medesimo era stato sottoposto all'esame dell'amministrazione del Demanio, che i resultati dello scritturato di questo libro favorevoli al sig. Ridolfi gli avevano ottenuto quell' incredita mento avanti la Giunta di liquidazione, che egli domandava, e che per ultimo dal Ministro Esattore all'Uffizio di Grosseto si era dichiarato che quel libro di Amministrazione „ era autentico e legale in tutte le sue parti „ attesochè le partite in questo contenute sono vidimate con firma del sig. „ Ricevitore Preziosi, e con il visto del sig. Charrier verificatore. 14

Assicurata per tanto in modo così luminoso l'autenticità del libro di Amministrazione, non potevasi neppure esitare ad attribuire alla data materiale della ricevuta tutta la certezza, giacchè il tenore della medesima era fiancheggiato e garantito dai surriferiti dettagli che si riscontravano nel libro di amministrazione tenuto dal sig. Ridolfi riconosciuto e qualificato dalle au- 15 torità competenti come autentico e legale in tutte le sue parti.

Nè si dica che le partite del libro di Amministrazione non corrispondono esattamente con le dipendenze enunciate nella ricevuta; mentre nel libro apparisce la vendita di tre Vacche; e nella ricevuta queste tre Bestie si dichiarano pregne, ed inoltre il prezzo del Bestiame venduto ascende nel libro a lire 1442., e nella ricevuta, questa somma viene costituita anche dal valore del Legname di noce e castagno egualmente venduto al Ridolfi, ed esistente nel Podere di S. Antonio; E che quando il sig. Ridolfi si era dato debito del prezzo del Bestiame portandolo in entrata di denaro contante, diveniva una misura inutile di riportare la ricevuta dal Padre Marchi.

Poichè serve di replica alla prima avvertenza, il riflettere, che quando nella ricevuta fù enunciato il prezzo del Bestiame corrispondente a quello che si trova indicato nel libro di amministrazione in entrata di denaro contante, la omessa qualificazione nel libro di amministrazione della gravidanza quanto alle tre Vacche, non esclude la loro identità con quelle rammentate nella ricevuta, rimanendo questa identità sufficientemente stabilita dalla corrispondenza nel numero, nel prezzo, nell'attenenza ai respettivi Poderi, e nella prossimità della contrattazione e della enunciativa nel libro e nella ricevuta.

E se il prezzo del Bestiame espresso nella Ricevuta si trova corrispondere a quello indicato nel libro d'amministrazione, sebbene nella ricevuta, venga il detto prezzo costituito dal valore del Legname esistente nel Podere di S. Antonio non resta per questo alterata la corrispondenza fra il libro, e la ricevuta, giacchè il riscontro del Libro presenta, che la somma delle Lire 1442. veniva costituita dal valore ancora di una vitella attenente al Podere di Ripoli, che dalla ricevuta apparisce, che non fu compresa nella vendita, ed in luogo di essa fu sostituito il legname di noce, e castagno esistente nel Podere di S. Antonio, e quindi questa tenue diversità, che riceve

una congrua spiegazione dai documenti medesimi, che si producono in giudizio, non è valutabile per escludere quella corrispondenza che esiste fra il libro di amministrazione, e la ricevuta, che stabilisce il titolo del dominio del sig. Ridolfi sul controverso Bestiame.

Che poi intempestiva fosse la cantela del sig. Ridolfi di riportare la ricevuta del Padre Marchi, quando nel libro d'amministrazione aveva posto in entrata il ritratto del bestiame venduto, era un rimprovero che non poteva meritare una seria attenzione giacchè quando il sig. Ridolfi che era l'agente dei detti Poderi avea fatto l'acquisto del controverso Bestiame, era il mezzo più regolare onde giustificare questo Contratto, quello di rimettere nelle mani del proprietario il prezzo del detto Bestiame, e riportando da esso la ricevuta darsene credito in uscita, mentre in tal guisa si stabiliva che il prezzo era pervenuto direttamente nel proprietario, e non era stato erogato dall'agente Ridolfi nella soddisfazione di altri impegni che servir potessero a bilanciare l'entrata da esso percetta dai Poderi amministrati, e così il conseguimento della ricevuta era una misura proporzionata alla situazione nella quale il sig. Ridolfi si trovava.

Vendicata però dagl' attacchi dello Spedale di Grosseto la prova del dominio dedotta dal sig. Ridolfi, e che si appoggiava al suo acquisto del controverso Bestiame, non per questo venne a cessare la disputa; ma anzi nuovi mezzi di difesa per interesse dello Spedale furono proposti.

Si rilevò infatti che subietto della reclamata contrattazione furon degli
16 oggetti mobili rispetto ai quali il solo possesso basta a costituire il titolo del dominio in ordine ancora all'Art. 2279. del Codice Civile Francese sotto di cui lo Spedale fece acquisto dei due Poderi di S. Antonio e di Ripoli provenienti dal Convento di S. Michele d'Asciano, che questo possesso si era dallo Spedale ritenuto mediante il fatto del sig. Giovanni Guasparrini affittuario dei detti Poderi in ordine al Contratto con il demanio stipolato nei 26. Novembre 1808., giacchè questo sig. Guasparrini fino dei 14. Agosto 1811. soddisfacendo alle richieste del Ricevitore del Registro e del Demanio all'Ufizio di Scansano aveva accettato di ritenere come Bestiame attenente ai Poderi di S. Antonio, e di Ripoli ad esso affittati, anche quello reclamato dal sig. Ridolfi sebbene non descritto nell'inventario compilato all'epoca dell'affitto, ed in detto Inventario aggiunto soltanto nei 14. Agosto 1811. con essere stato anche questo inventario rilasciato allo Spedale nel 30. Novembre 1817. al momento in cui cessò l'affitto posto in essere con l'atto dei 16. Novembre 1808., che lo Spedale di Grosseto esercitar poteva tutti i diritti competenti al demanio perchè ad esso era succeduto nella proprietà dei detti Poderi, e che con tutta ragione poteva lo Spedale esercitare i diritti in esso trasfusi dal demanio inquantochè il demanio medesimo non aveva giammai perduto di vista il recupero di questo Bestiame dal momento che dalla sua esistenza nei Poderi di S. Antonio e di Ripoli ne era stato prevenuto dalla memoria, che il sig. Guasparrini aveva fino del primo Aprile 1810. presentata al sig. sotto Prefetto di Grosseto, e che eccitò tutte le misure prati-

cate dal demanio, e comprovate dai documenti raccolti nel sommario, e che terminarono con impegnare il sig. Guasparrini affittuario ad aggiungere nel 14. Agosto 1811. all'inventario del Bestiame, quello pure identico reclamato dal sig. Ridolfi, ed a riguardare il detto Bestiame, come appartenente alla amministrazione dei demani per renderne conto alla medesima ad ogni di lei richiesta, e consegnarlo pure per di lei interesse, secondo che tutto ciò fu prescritto al Guasparrini nella lettera del ricevitore Boscarini dei 14. Agosto 1811.

Ma tutta l'imponenza di questo ragionamento rimase dilegnata di fronte ad alcune circostanze di fatto, che in questa terza istanza sono state più completamente giustificate.

E' stato infatti esibito a prodotto il contratto dei 31. Dicembre 1810, Rogato Messer Niccola Fiascaini e da esso è resultato che l'acquisto dei due Poderi fatto dallo Spedale di Grosseto ebbe luogo non già fra il Demanio e lo Spedale predetto ma bensì fra esso e l'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale procedè a cedere allo Spedale i detti fondi compresi tra quelli dal Demanio ceduto alla rammentata Amministrazione per dimettere il debito pubblico,

Che i Beni nella Cessione compresi furono valutati Franchi 20608. comprensivamente però alla somma di Franchi 2352. valore delle stime vive e morte descritte nell'Inventario annesso alla Scritta dell'affitto dei 16. Novembre 1808.

Che in detto Inventario alla mentovata epoca dei 16. Novembre 1808. non si comprendeva il Bestiame disputato, giacchè soltanto nei 14. Agosto 1811, si sottopose il sig. Guasparini ad inscrivere nell'Inventario anche il Bestiame preteso dal sig. Ridolfi.

E che la cessione in compra e respettiva vendita, che lo Spedale di Grosseto riportava dall'amministrazione del debito pubblico non era fatta in blocco ed alla rinfusa, ma era correspettiva rigorosamente all'importare delle azioni che dal Tesoro pubblico aveva ottenute lo Spedale in soddisfazione dei suoi Crediti contro lo Stato talchè nella cessione non poteva rimaner compreso, che quanto corrispondeva all'importare delle sue azioni a segno che lo stesso Spedale fu obbligato a pagare in effettivi contanti al cassiere dell'amministrazione del debito pubblico la somma di franchi otto, che costituiva differenza fra il credito dello Spedale in Franchi 20600. ed il valore dei Beni ceduti unitamente alle stime vive e morte ascendenti in tutto a Franchi 20608.

Or posta la certezza di questi fatti che erano incontroversi divenne sua conseguenza inevitabile, che lo Spedale di Grosseto non potè dal suo Contratto dei 31. Dicembre 1810. unico titolo della sua proprietà, desumere alcuna azione per reclamare il bestiame in disputa, giacchè era indubitato, che il medesimo non era potuto rimaner compreso nella riportata cessione, subitochè non era rimasto incluso nè valutato nell' inventario annesso alla scritta d'Affitto dei 16. Novembre 1809. scritta d'altronde che

servì esclusivamente a determinare il prezzo delle stime vive e morte dei poderi venduti allo Spedale, ed a costituire la rigorosa correspettività fra il Credito dello Spedale, ed il pagamento che si effettuava dall'Amministrazione del debito pubblico, con la cessione in compra, e vendita, dei fondi surriferiti.

A ciò si aggiungeva, che essendo l'acquisto dello Spedale, correspettivo al suo Credito, ed essendo questa correspettività costituita dal valore dei Beni, comprensivo di quello delle stime vive, e morte stabilite dal primitivo Inventario annesso alla Scritta d'Affitto dei 16. Novembre 1808. l'aumento che queste stime vive, e morte avessero potuto ricevere con l'aggiunta fatta all'inventario nel 14. Agosto 1811. del Bestiame controverso, non poteva di diritto appartenere allo Spedale mentre egli era rimasto saldato, e soddisfatto di ogni suo Credito con la valutazione delle stime vive, e morte, che resultavano dall'Inventario compilato nei 16. Novembre 1808. e quindi ogni incremento di queste stime avrebbe esclusa la correspettività del Contratto, e sarebbe degenerata in una indebita locupletazione dello Spedale.

Nè giovava il soggiungere che se lo Spedale veniva ad ottenere questo lucro non spettava al sig. Ridolfi a farne il rimprovero, non dovendoli interessare come lo Spedale debba, se vi ha luogo, concertarsi con il demanio per la conveniente indennità.

Poichè quando il Contratto del 31. Dicembre 1810. che costituiva il titolo esclusivo dell'acquisto dello Spedale di Grosseto, non solo impediva a credere in contrattazione a favore dello Spedale, ma allontanava ben anche l'idea, che dal Demanio si fossero voluti cedere i suoi diritti per il recupero del Bestiame disputato allo Spedale predetto, inquantochè nella Cessione fatta all'amministrazione del debito pubblico dei rammentati poderi, e dalla quale unicamente aveva causa lo Spedale di Grosseto, non era potuto cadere il detto bestiame per essere la pertinenza del medesimo ignorata allora dallo stesso Demanio, ne seguiva percio, che mancava nello Spedale anche il titolo primordiale per riguardarlo rivestito delle ragioni del Demanio, e segnatamente il sig. Ridolfi non deduceva contro lo Spedale i diritti del Demanio ma sosteneva bensì che nello Spedale non potevano considerarsi trapassati i diritti del Demanio mediante il Contratto del 31. Dicembre 1810, subitochè erano i medesimi alla detta epoca ignorati dallo stesso Demanio, e quindi il sig. Ridolfi non si prevaleva contro lo Spedale di Grosseto delle Ragioni del Demanio, ma contrastava soltanto allo Spedale l'acquisto di queste ragioni che si pretendeva ottenuto con il Contratto dei 31. Dicembre 1810. e tanto bastava perchè dovesse la sua opposizione essere valutata, ogni volta che in ordine al Contratto dei 31. Dicembre 1810. rimaneva escluso che lo Spedale avesse riportati sul controverso bestiame i disputati diritti del Demanio giacchè il signor Ridolfi, in questi termini, non deduceva le azioni del Demanio, ma dimostrava l'in-

sufficenza del titolo con il quale pretendeva lo Spedale di essere rivestito dei diritti del Demanio.

Ed al confronto di queste avvertenze che derivano dai fatti superiormente enunciati era inutile lo stabilire la ricerca se lo Spedale fosse succeduto nei diritti del Demanio mentre in ogni evento tutto sarebbesi limitato alla Cessione dei diritti all'epoca in cui cedè all' Amministrazione del debito Pubblico i mentovati poderi, ma questa cessione non poteva estendersi alle azioni ignorate dal Demanio istesso, e che non erano intrinseche alla natura dei Beni giacchè non può la cessione portarsi a comprendere dei diritti non conosciuti dal demanio cedente, e che non erano inerenti ai beni ceduti

Quindi era inutile del pari il rilevare che il Demanio pratico degli Atti per il recupero del Bestiame reclamato dal Ridolfi, con avere avuto queste premure per resultato l'aggiunta fitta nei 14. Agosto 1811. all' Inventario consegnato all' Affittuario Guasparrini, mentre oltre a dovere avvertire, che tutte queste premure furono fatte dal Demanio senza saputa del sig. Ridolfi, onde non possono affliggerlo in guisa alcuna, ad oggetto che possa di esse approfittare lo Spedale di Grosseto conviene che giustifichi il passaggio in esso delle azioni del Demanio e poichè al momento del Contratto dei 31. Dicembre 1810. che è l'unico elemento da cui possa argomentarsi il passaggio nello Spedale dei diritti del Demanio, erano questi diritti ignoti al Demanio, così ne segue, che neppure di essi la Cessione può essere avvenuta a favore dello Spedale, e come non sono quindi da esso esperibili, non può neppure giovarsi di quelli Atti, che dopo il Contratto del 31. Dicembre 1810. si sono dal Demanio praticati, e dai quali si vuole desumere la conservazione dei di lui diritti al recupero del disputato Bestiame.

Coerentemente poi a questi medesimi fatti, nulla giova allo Spedale il possesso che egli vanta del Bestiame, giacchè se egli lo vuole desumere dal suo Contratto del 31. Dicembre 1810. è certo che nessun possesso acquistò, non essendo rimasto compreso nella vendita nè descritto in quello inventario, che servì alla tradizione delle stime vive, e morte.

Se lo vuole desumere dai diritti che sostiene in se trasfusi dal Demanio, ed anche in questo aspetto manca di appoggio la pretensione dello Spedale, essendo certo che il Contratto dei 31. Dicembre 1810. da cui soltanto può lo Spedale desumere la cessione dei diritti del Demanio, non solo non comprende questi diritti, ma anzi gli esclude subitochè non attribuisce alle stime vive, e morte, che quelle, che esistevano descritte nell' Inventario compilato al 16. Novembre 1808.

Inoltre esiste la prova diretta che il Demanio non intese con il Contratto dei 31. Dicembre 1810. di cedere allo Spedale i diritti che possono competerli sul disputato Bestiame giacchè è certo che appena il Demanio si persuase che fosse luogo a recuperare il Bestiame che l'affittuario Guaspar-

rini nel 1. Aprile 1810. denunziò esistere nei poderi ad esso affittati, e non compreso nell' Inventario dei 16. Novembre 1808, ordinò per l'organo del Direttore del Registro e Demanio risedente a Siena al Ricevitore di Scansano, di riguardare i Bestiami suddetti come se non avessero cessato giammai di appartenere al Demanio siccome si legge nella Lettera degli 8. Agosto 1811. e per cui lo stesso Ricevitore scrivendo nel 14. Agosto 1811. al sig. Guasparrini affittuario gli impone „ ivi „ di guardare il detto Bestiame « come appartenente all' Amministrazione dei Demani, e del quale dovrà « renderne conto all' amministrazione predetta. »

Quando però così si scriveva, aveva il Demanio. fatta all' amministrazione del Debito pubblico la Cessione dei 32. milioni di Beni fra i quali erano compresi i poderi di S. Antonio e di Ripoli ed erano inoltre i medesimi fino del 31. Dicembre 1810. di già ceduti allo Spedale di Grosseto; se dunque ciò non ostante il demanio ordina all' affittuario di riguardare il Bestiame di cui si tratta come appartenente tuttora all' Amministrazione del Demaio, bisogna convenire, che il Demanio nè cedè, nè immaginò giammai di aver ceduti i diritti, che potessero competerli sul Bestiame escluso dall' Inventario dei 16. Novembre 1808.

Molto meno poi a giustificare il suo possesso può giovarsi lo Spedale della rappresentanza dell' Affittuario sig. Guasparrini, nè della riconsegna dal medesimo ottenuta nel 31. Ottobre 1817. al momento in cui rimase risoluto l' Affitto.

Poichè è indubitato che la Sentenza del 30. Giugno 1814. emanata n contradittorio del sig. Guasparrini e da Esso non mai appellata aveva dichiarato che neppure l' affittuario « ivi » Aveva diritto ad impedire la « restituzione e consegna delle Bestie preindicate al loro proprietario sig. « Galgano Ridolfi. » Ed era pure fuori di controversia, che portata ad esecuzione questa Sentenza a danno dell' affittuario fu il bestiame dichiarato di pertinenza del sig. Ridolfi posto sotto sequestro con i due atti dei 15. Settembre, e 2. Novembre 1814. ed affidato al sig. Angiolo Tarugi, ed in questo sequestro esisteva ancora quando nei 31. Ottobre 1817. ottenne lo Spedale la riconsegna dei poderi dal sig. Guasparrini affittuario.

Or basta enunciare questi fatti per andar persuasi, che dalla persona dell' affittuario non può lo spedale mutuare alcun favore per sostenere per di lui organo acquistato il possesso del Bestiame, giacchè la Sentenza dei 30. Giugno escluse nell' affittuario ogni diritto, e l' esecuzione di essa, per essere rimasta inappellata, tolse all' affittuario anche quella detenzione, che fino allora aveva ritenuta, talchè nulla può dal sig. Guasparrini sperare lo Spedale nel rapporto del possesso.

E di ciò ne è rimasto pienamente persuaso lo stesso Spedale, subitochè qualunque volta si è ad esso obiettata la Sentenza dei 30. Giugno 1814. ha sempre replicato che non rimaneva dalla medesima afflitto per essere una pronunzia intervenuta fra persone diverse.

Ma se questa Sentenza non deve pregiudicare allo Spedale non lo deve, finchè non si giova del fatto dell'affittuario, cha se al contrario vuol trar profitto dal contegno dell' affittuario, non può farne uso, che subordinatamente alle pronunzie che a carico dell' affittuario sono intervenute, giacchè lo Spedale non può avere maggior diritti di quelli, che competono all' affittuario, assumendone in parte la rappresentanza, subitochè vuole approfittare del di lui operato.

Nè questo possesso dello Spedale chè è stato dimostrato inefficace a costituire per esso titolo di dominio, può ricevere assistenza dagli Atti praticati dal Demanio per ricondurre nella sua Amministrazione il Bestiame reclamato dal sig. Ridolfi, e che ebbero per resultato di ottenere dall' Affittuario sig. Guasparrini, che il detto Bestiame fosse nei 14. Agosto 1811. descritto nell' Inventario eseguito già nel 16. Novembre 1808. e se ne costituisse l' Affittuario debitore di fronte all' Amministrazione del Demanio, mentre ritorna opportuna la replica, che lo Spedale non solo non è Cessionario dei diritti del Demanio per le ragioni ampiamente già rilevate, ma che questo recupero si procurò nell' interesse esclusivo dell' Amministrazione del demanio, e quindi non possono i detti Atti essere invocati dallo Spedale, subitochè non furono nè potevano essere nel di lui interesse praticati, essendo stato lo Spedale con il Contratto dei 31. Dicembre 1810. che non comprendeva il disputato Bestiame, interamente soddisfatto di ogni suo Credito: Sentirono anche i Difensori meritissimi dello Spedale, che male al titolo del Possesso poteva lo Spedale medesimo affidare le sue pretensioni, e ricorsero quindi a sostenere, che il Contratto intervenuto fra il sig. Ridolfi, ed il Padre Giuseppe Marchi era simulato; E ad oggetto di stabilire questa simulazione produssero anche una Cedola di Capitoli domandando che sopra di essi fossero interrogati i Testimoni dei quali si designava il nome.

Ma questa Istanza incidentale non ha potuto meritare di essere accolta, sia che si considerasse astrattamente l'oggetto al quale era diretta, sia che si avesse riguardo alla influenza giuridica di quei fatti dei quali voleva farsi la prova nel tema della obiettata simulazione.

Si avvertiva infatti astrattamente quanto alla simulazione, che le conseguenze della medesima non potevano influire, che a danno del Demanio inquantochè se la disputata contrattazione era simulata, ciò era diretto al di lui assoluto pregiudizio, per la sottrazione alla sua proprietà del Bestiame contratto, e perciò ne avveniva che questa pretesa simulazione non poteva dedursi dallo Spedale sia perchè in ordine al Contratto dei 31. Dicembre 1810. che era il solito titolo deducibile dallo Spedale non poteva in guisa alcuna prender parte al Bestiame predetto, sia perchè lungi dal potere lo Spedale giovarsi dei diritti del Demanio era certo, che i medesimi se gli era interamente riservati il Demanio, dimostrandolo ad evidenza il tenore della lettera del Ricevitore Boscherini de 14. Agosto 1811. superiormente riferita, talchè mancava lo Spedale di veste qualunque per dedurre

la simulazione, e così non doveva neppure essere ammesso a fare una prova che per mancanza di diritto, sarebbe per esso divenuta inutile.

Ma si fosse almeno dallo Spedale dedotta, e giustificata una Causa di simulare la controversa contrattazione, onde nel concorso di essa, potessero le congetture cumulate insieme compire la prova di questa simulazione.

Or l'unica Causa che si allegava dallo Spedale si desumeva dal supporre, che all'epoca della soppressione delle Corporazioni Religiose, fu frequente il caso, che si creassero degli Atti simulati importanti disposizioni di oggetti di proprietà di queste Corporazioni nella persuasione che si potessero eseguire queste sottrazioni a danno del Demanio.

Bastava però enunciare questa Causa per andare all'istante convinti, che essa meritava di essere rigettata se pure non era pienamente giustificata, giacchè offendendo la morale aveva contro di se la presunzione della Legge, e non era in conseguenza ammissibile se pure non era con tutta chiarezza dimostrata.

17 E siccome la simulazione che si voleva sostenere intervenuta, aveva per resultato una indebita sottrazione, per cui diveniva una simulazione illecita e fraudolenta, ne veniva perciò, che la Causa di simulare doveva concorrere assieme con urgenti e proporzionate congetture, o dovevano almeno offrirsi delle congetture così perfette nel loro genere, e pienamente giustificate, che strascinar dovessero l'intelletto a ravvisare avvenuta la simulazione obiettata.

18 Credè lo Spedale di soddisfare a questo suo incarico, presentando la serie degl'Atti del Demanio commessi per impedire al sig. Ridolfi l'aspettazione dai Poderi di S. Antonio e di Ripoli del Bestiame da esso reclamato, e che terminarono con la Lettera si spesso rammentata dei 14. Agosto 1811. dal Ricevitore actvtta all'Affittuario sig. Guasparrini, ma senza ritornare all'analisi di questi Atti la loro irrilevanza, nel concetto nel quale si allegavano, rimaneva evidente, che mai dopo le praticate misure il Demanio si oppose al recupero, che contro l'Affittuario, ed i Coloni dovè giudicialmente promuovere il sig. Ridolfi sebbene della pendenza di queste domande ne fosse avvertito dal Procuratore Imperiale presso il Tribunale di Scansano, come resulta dalla di lui lettera dei 5. Agosto 1811. ed espressamente ancora dalla Sentenza dei 30. Giugno 1814. ove si dice „ ivi „ „ Che il sig. Regio Procuratore sentito per obbligo del suo ministero ha dichiarato all'Udienza, che l'Amministrazione del Demanio non l'ha incaricato di alcuna commissione sul proposito „

E che d'altronde questo medesimo Demanio liquidò il Credito del sig. Ridolfi nella somma che emergeva dal Libro della sua Amministrazione, il che non poteva avvenire, se pure non teneva ferma la vendita controversa, mentre figurando la medesima in entrata di Denaro contante, ed in uscita pure di denaro contante, ed il reliquato dell'Amministrazione del sig. Ridolfi dipendendo soltanto dal confronto dell'entrata ed uscita predetta ben si comprende, che se dalle partite di uscita si toglie quella rela-

tiva al pagamento del Bestiame fatto al Padre Marchi nei 15. Aprile 1808. non può altrimenti verificarsi il Credito riconosciuto a favore del sig. Ridolfi, mentre il suo Credito d'Amministrazione essendo stato liquidato in una somma appena superiore a lire 600. come si enuncia nella lettera del Verificatore del Registro di Siena dei 26. Settembre 1810. ed importando il Bestiame contrattato Lire 1442. è ben chiaro che se questa somma non figura altrimenti in uscita, non può neppure avverarsi quel Credito d'Amministrazione di cui il sig. Ridolfi ottenne il pagamento dal Demanio.

Da ciò adunque avveniva, che male si andava dallo Spedale ragionando di simulazione, o per non essere la medesima deducibile dallo Spedale, o per non esistere alcun primordio di prova, se pure poteva lo Spedale allegare a sua difesa questa pretensione, e quindi in astratto la prova Testimoniale domandata non poteva ammettersi, divenendo il fatto ancorchè provato impertinente al Giudizio fra le Parti vertente.

Ma in concreto ancora era manifesta l'irrilevanza dei fatti articolati, mentre dal primo all'ultimo altro non contenevano, che delle asserzioni, che si dicevano avanzate dal Padre Marchi, dirette ad annunziare la pertinenza a suo favore del detto Bestiame, e la qualità nel sig. Ridolfi di un mero di lui Prestanome.

Ma dallo stesso Capitolato resultava che queste asserzioni si erano fatte dal Padre Marchi fuori della presenza del sig. Ridolfi e molto tempo dopo, che la vendita era avvenuta, e si volevano in parte anche giustificare con il detto di Antonio Fratini, che aveva sostenuto il Giudizio impugnando al sig. Ridolfi la consegna del Bestiame che egli reclamava.

Quindi queste sole avvertenze dimostrano, che conclusa ben anche la prova di questi fatti, non poteva la medesima giustificare la simulazione fraudolenta (quale era quella che si rimproverava al sig. Ridolfi) di una contrattazione che si dimostrava dal sig. Ridolfi sincera, e veridica e perciò anche in concreto, la prova testimoniale domandata, ha dovuto comparire irrilevante, e così non capace di trattenere la risoluzione di una Causa che erasi con tutta l'ampiezza trattata, e discussa.

Per questi Motivi

Previa la Reiezione della Prova Testimoniale domandata con Atto dei 20. Maggio 1828. e riunita al merito con il precedente Decreto del dì 26. Maggio 1828. dice male appellato per parte dell'Amministrazione del Regio Spedale della Misericordia di Grosseto con l'Atto di Appello de 7. Giugno 1828. proseguito avanti il Supremo Consiglio con Scrittura de 15. Giugno detto dalla Sentenza della Ruota Civile di Grosseto de 14. Marzo 1822. contraria allo Spedale, e favorevole al sig. Galgano Ridolfi, e perciò la detta Sentenza essersi dovuta e doversi confermare siccome conferma in tutte le sue Parti,

ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna il Regio Spedale predetto nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gilles
Gio. Batta. Brocchi *Relat.* e Cav. Luigi Matteucci *Cons.*

DECISIONE LXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Ficeclen. Sequestri diei 15. Julii 1828.

In Causa Pieracci E Foggini

Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

Argomento

Due sono gli estremi necessari per ammettersi il Sequestro assicurativo, la certezza del credito, e la deteriorata condizione del debitore.

Sommario

1. 2. 3. *Il Sequestro assicurativo richiede per essere ammesso, che il credito sia liquido e certo, e che la condizione del debitore sia deteriorata.*

Storia della Causa

Vincenzo Foggini sotto dì 7. Settembre 1827. procedè per gli atti del Tribunale di Fucecchio a sequestrare nelle mani di Santi Ghimenti Fornaciaio domiciliato a Fucecchio tutto il danaro, e debito che teneva a favore di Agostino Pieracci per l'oggetto di assicurare a se stesso la somma di fiorini 228., che detto Foggini disse tenere contro il Pieracci proveniente dalla Sen-

tenza del Tribunale di Castel Franco di Sotto dei 2. Agosto 1827 qual Sentenza notificata nel 29. dello stesso mese era stata appellata nei 10. Settembre detto, e così nel termine voluto dalla Legge dallo stesso Pieracci, non menochè da altri suoi fratelli che ne erano rimasti succombenti.

Il Foggini con sua Scrittura de' 17. Settembre 1827. per giustificare il titolo del suo credito produsse l'atto di Sequestro, e la copia autentica della detta Sentenza de' 2. Agosto 1827., e domandò la conferma del suddetto fatto Sequestro con la condanna dell'avversario Pieracci nelle spese tutte del Giudizio.

Per parte del Pieracci con sua Scrittura di domanda, ragioni, e produzione dei 28. Settembre detto fu domandato lo scioglimento, e revoca del fatto Sequestro con la condanna del Foggini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali, in quanto che essendo stato appellato nel termine di 10. giorni stabiliti dal vegliante Regolamento di Procedura per potere appellare all'effetto sospensivo, non poteva procedersi ad alcuna esecuzione, e molto meno al Sequestro, che viene anch'esso dalla Legge considerato un'esecuzione, tanto, che fosse stato fatto ad effectum solvendi, che ad effectum assicurandi in quanto che in conseguenza del fatto appello la Sentenza di cui si era servito il sig. Foggini per fondamento del suo titolo era divenuta inattendibile; ed inquantochè finalmente quando il sig. Foggini fosse stato Creditor liquido, e certo del sig. Pieracci, circostanza in cui potrebbe esser permesso il Sequestro ad effectum assecurandi quando si potesse dubitare della solventezza del Debitore, non ostante non avrebbe potuto commetterlo stante che non si trattava nel caso attuale di Debitore, che eccitar potesse dei dubbi per la mancanza di altri assegnamenti, e mezzi di pagamento essendo il Pieracci possessore anche di altri beni.

Ed oltre di questo allegò a suo favore il disposto del *Testo in Leg. Unic. Cod. de Prohibit sequestratione*, dal quale vien dichiarato, che quando si tratta di Sequestro fatto ad effectum assecurandi, non può questo esercitarsi, se prima non si sia giustificata la deteriorazione fatta con dolo del Debitore delle di lui sostanze patrimoniali a scapito del Creditore.

Quindi il Foggini replicò, che il suddetto allegato Testo non era applicabile al caso, mentre riguardava questo unicamente il Sequestro esecutivo, e che poi le disposizioni del medesimo erano universalmente riconosciute come abrogate, e che quindi quando il credito del Foggini proveniva da un Documento sanzionato da

una Sentenza, sebbene stata appellata, doveva considerarsi valevole per tener fermo il Sequestro fatto ad effectum assecurandi.

Il Tribunale di Fucecchio facendo plauso alle ragioni del Pieracci, e rigettando quelle del Foggini con sua Sentenza del 27. Novembre 1827 revocò il fatto Sequestro, e condannò il Foggini nelle spese del Giudizio.

Il Foggini reputandosi leso da questa Sentenza ne' 19. Dicembre 1827. appellò alla Regia Ruota di Firenze, ed appellò in quanto che egli diceva, come aveva detto in prima Istanza che una Sentenza appellata da diritto al Vincitore di procedere al sequestro come atto conservatorio, in conseguenza di che domandò alla Ruota la revoca della suddetta appellata Sentenza con la condanna del sig. Pieracci nelle spese.

La Ruota decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè di regola il sequestro assicurativo, al quale, al più delle volte suol devenirsi, quando ancora non è venuto il giorno del pagamento del credito che si reclama, richiede, onde essere ammesso, due sostanzialissimi estremi, cioè che il credito sia certo e liquido, e che la condizione del Debitore dal dì del contratto debito sia rimasta deteriorata *De Luc. de debit. et credit. disc.*
1 *114. N. 17. Sacra Ruota in Ferrarien. Emphyteusis super damnis et Sequestris 15. Ianuarii 1819. cor. Marco Sentenza del Magistrato Supremo del 9. Agosto 1823. in Causa Dei, e Bencioni vedova Dei Relat. Bani.*

Attesochè applicando questa regola al caso in disputa, non poteva tosto non ravvisarsi evidente, che il Sequestro in questione non poteva aver legittima sussistenza, poichè accordando anche i più lati effetti a quest' appellata Sentenza, che aveva somministrato il principal fondamento del sequestro medesimo, e così ammettendo per ipotesi, che somministrasse questa la prova del primo estremo, ossia di un credito certo, e liquido, ma non però scaduto, dipendendo la di lui esigenza dalla conferma che potesse in seguito ricever la Sentenza medesima, mancava per altro ogni primordio di prova sul secondo estremo ossia sul deteriorato
2 stato del Debitore.

Attesochè questo Sequestro non poteva ammettersi anche considerandolo come una di quelle misure cautelative, che accorda all' appellato l' Articolo 758. della nostra Procedura, poichè anche queste non possono indistintamente praticarsi senza il con-

corso di circostanze che ne somministrino qualche plausibile fondamento come per esempio un ragionato timore di dilapidazione per quanto in termini consimili avverte lo *Scacc. de appellat.*, *quaest.* 5. *N.* 28. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig Foggini dalla Sentenza del Regio Tribunale di Fucecchio dei 27. *Novembre* 1827., *e bene respettivamente giudicato colla Sentenza medesima a favore del signor Agostino Pieracci, in conseguenza di che confermando pienamente la medesima, siccome la confermò, e conferma, ne ordina la di lei esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna lo stesso sig. Foggini a favore del sig. Pieracci nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illustrissimo Signore
Baldassarre Bartalini *Relatore*

DECISIONE LXVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Balnear. S. Iulian. Retentionis diei 1. *Martii* 1828

IN CAUSA SOLDAINI x SOLDAINI x PAVOLI

Proc. Mess. Gio. Gastone Ciatti Proc. Mess. Gio. Monacci Proc. Mess. Giuseppe Del Rosso

ARGOMENTO

Il Creditore, che compra dal suo debitore dei Beni, e compensa il prezzo dei medesimi col suo credito, dopo un lungo lasso di tempo non può esserne spogliato da un Creditore posteriore dello stesso Venditore, ed ha diritto alla retenzione dei medesimi Beni.

SOMMARIO

1. *La stima di un Fondo deve dirsi completa per render*

perfezionata la vendita subito che il periziore descrive nella sua Relazione, approvata dal Tribunale, esattamente i confini del Fondo, o Fondi caduti in contrattazione.

2 *Quando il Periziore nella sua relazione determina il valore dei Fondi stimati in ragione di un tanto lo stioro è una operazione spedita, e materiale, la di cui mancanza non può dirsi renda men certo il prezzo del Fondo venduto.*

3. 4. *Il riservo delle ragioni emesso in una Sentenza emanata da 47. anni indietro, non dedotto all'atto, va soggetto alla prescrizione.*

5. *Il Creditore che acquista dei beni dal suo debitore compensa ipso jure il suo credito, ed ha diritto di ritenere tanta rata dei beni acquistati.*

6. *Il Creditore non può spogliare il Compratore dei beni acquistati dai di lui debitori, se prima non è canonizzato il suo credito.*

7. *Il* Gius Offerendi *non ha luogo quando la compra fu fatta dal Creditore anteriore non tanto* ratione servandi crediti *quanto* ratione acquirendi dominii.

8. *L' offerta del Creditore per spogliare il Compratore deve esser libera, e semplice.*

9. *Il* Gius Offerendi *non ha luogo se non in subsidium.*

10. *Il* Gius Offerendi *competente al Creditore posteriore resta prescritto dal lasso di 40. anni.*

Storia della Causa

M. Del Rosso per interesse degli appellanti sig. Pavoli espose che con la Sentenza proferita dal Tribunale dei Bagni San Giuliano sotto dì 18. Agosto 1827., fu dichiarata in favore dei sigg. Soldaini appellati la retensione dei Beni che i loro autori comprarono da Gio. Batista ed Alessandro fratelli Di Zoccolo, con atto del dì 12. Dicembre 1781., dentro la concorrenza del credito dei detti sigg. Soldaini contro i nominati di Zoccolo resultante dal Chirografo del 24 Febbraio 1775.; e fu quindi rigettata la domanda d' immissione in Salviano nei detti beni presentata dai sigg. Pavoli contro i detti sigg. Soldaini.

Che la detta retensione di beni non poteva dichiararsi, e perciò la Sentenza ridetta doveva essere revocata.

Primo. Perchè resultando dagli atti del Giudizio ventilato nell' anno 1782. avanti il Tribunale dei Bagni San Giuliano sulla

validità della vendita dai Di Zoccolo ai sigg. Soldaini, che li stessi Di Zoccolo contrastarono il rammentato credito dei detti sigg. Soldaini; ne veniva in conseguenza a resultare ugualmente la illiquidità del detto credito, e quindi mancavano i termini abili della compensazione tra il credito stesso ed il prezzo dei beni comprati, che i sigg. Soldaini invocavano in appoggio della pretesa retenzione, e resultando ugualmente dalla Sentenza del detto Tribunale 17. Settembre 1782. con la quale terminò quel Giudizio, che in luogo di dichiarare quel credito, furono riservate alle parti le loro ragioni, veniva sempre più a rimanere confermata la detta illiquidità di credito.

Secondo. Perchè dalle perizie sulla stima dei citati beni eseguite nel citato Giudizio, resultava pure la incertezza del prezzo dei beni medesimi, mentre manca in esse la quantità dei beni, e la spiegazione se la stima sia stata fatta al netto o al lordo dei canoni di livello, e delle altre gravezze; dimodochè in questa incertezza di prezzo, tanto meno si poteva parlare di compensazione del prezzo dei beni con il credito dei sigg. Soldaini.

Terzo. Che la questione, tanto sul credito Soldaini quanto sul prezzo dei Beni, interessando direttamente i fratelli Di Zoccolo, non poteva su tal questione stabilirsi alcuna cosa, fintantochè non fosse la questione stessa instituita contro i detti fratelli Di Zoccolo, e fu deciso sul riservo contenuto nella Sentenza del 1782. Onde nell' attuale Giudizio non poteva parlarsi di tal questione.

Quarto. Perchè anche ammesso che fosse avvenuta la compensazione tra il credito Soldaini ed il prezzo dei beni venduti dai Di Zoccolo, nulla ostante, non sarebbe impedito ai sig. Pavoli di entrare al possesso dei detti beni, e farli vendere, poichè era massima che al secondo Creditore non era impedito di agere contro i beni dati in solnto pagamento al primo creditore. E perchè i sigg. Pavoli avrebbero anche offerto ai sig. Soldaini l'ammontare del loro credito, se di tal credito ne fosse legittimamente constato.

Quindi M. del Rosso fece istanza per la revoca della Sen. appellata con la condanna dei sig. Soldaini nelle spese tutte del primo e del secondo Giudizio.

M. Ciatti nell' interesse dei sigg. Priore Antonio Soldaini e Assunta vedova Soldaini replicò.

Che il credito dei sigg. Soldaini in somma di scudi 336. 6. 3. resultava certo e liquido dal Lodo degli arbitri signori Vincenzo Nencioni e Lazzaro Appolloni del dì 23. Febbraio 1775. e dal

Chirografo di omologazione del detto Lodo e recognizione del debito del dì 24. Febbraio detto. Ed in conseguenza per le eccezioni torbide e non provate in modo alcuno che i fratelli Di Zoccolo opposero nel Giudizio agitato nel 1782., questo credito non divenne illiquido, per le note massime di ragione, nè il pagamento di questo credito, che fu operato per mezzo della compensazione con il prezzo dei beni acquistati, potè essere impedito o ritardato per le eccezioni medesime, non provate nè in genere nè in specie.

Che quando nelle antiche perizie eseguite sulla stima dei beni e prodotte negli atti, si riscontrava con tutta precisione la descrizione e confinazione dettagliata di ciascuno appezzamento di terra, e si trovava assegnata a ciascuno appezzamento di terra la determinata stima per ogni stioro; si aveva dalle dette Perizie la certa qualità ed il prezzo certo dei beni, e tutto si riduceva semplicemente ad un calcolo spedito e numerico, per il sommato totale delle stiora e del prezzo. Nè poteva suscitarsi alcun dubbio se la stima nelle dette perizie, fosse al netto o a lordo dei canoni e delle gravezze, poichè la semplice lettura delle perizie medesime e la loro vera intelligenza, convenivano senza equivoco che la stima era al lordo dei canoni e degli altri oneri reali che vi potevano posare.

Che non era mai stato obbligo nei sigg. Soldaini e di fare ulteriori giustificazioni sul loro credito, e di fare decidere sulle eccezioni che i fratelli Di Zoccolo, asserendo un credito contro i sigg. Soldaini, dedussero nel Giudizio ventilato nell'anno 1782, sulla validità della compra e vendita; e quindi non era mai stato loro obbligo di instituire Giudizio di sorte alcuna sul riservo contenuto nella Sentenza del 17. Settembre 1782. E perciò trattandosi nell'attuale Giudizio, promosso dai sig. Pavoli per spogliare i sigg. Soldaini dei beni ricevuti in soluto pagamento del loro credito, di determinare se essi esnipenda con le ragioni del loro credito possano invocare la retenzione dei beni contro la domanda degli stessi sigg. Pavoli; diveniva estranea ed insussistente, ogni pretesa dei medesimi sig. Pavoli, onde pretendevano di contrastare sì fatta retensione, per l'asserto obbligo nei sigg. Soldaini di fare decidere, in contraddittorio dei Di Zoccolo, su tutte le eccezioni che nell'attuale Giudizio li era piaciuto di suscitare.

Che quando si voleva avvertire ai veri e propri termini della presente questione che erano quelli della retensione dei beni opposta in linea di eccezione con le ragioni del credito anteriore

contro il creditore posteriore che ne intenta lo spoglio; conveniva convincersi, in ogni più favorevole ipotesi per i sigg. Pavoli, che divenivano inutili le tante eccezioni da essi proposte, e la retensione a favore del Creditore e Compratore possidente doveva sanzionarsi.

Che non era vero che trattandosi di vendita privata fossero in ogni evento i sigg. Pavoli nel diritto di spogliare i sigg. Soldaini dei beni e farli vendere; mentre per una parte nei termini dell'attuale questione si fatto diritto non concorreva, ed i signori Soldaini per la concorrente quantità di ragione del loro credito non potevano esserne spogliati; e per altra parte e nella più favorevole ipotesi, non ammessa però, per i sigg. Pavoli, bisognava che precedesse la offerta, ed il pagamento del credito. E che riducevasi in conseguenza, nella detta impugnata ipotesi, ad una petizione di principio di dire non fatta questa offerta del credito, per il solo pretesto di non essere stato il credito dichiarato.

Quindi M. Ciatti fece istanza per la conferma della Sentenza appellata con la condanna dei sigg. Pavoli nelle spese giudiciali e stragiudiciali anche del Giudizio di appello. E la Ruota così decise.

Motivi

Attesochè la certezza, e liquidità del credito de' sigg. Soldaini contro i fratelli Di Zoccolo loro Coloni appariva chiara, ed incavillabile, giacchè costava che dietro Lodo emanato da due arbitri Vincenzo Nencioni, e Ranieri Appolloni il 23. Febbraio 1775., in cui, premesso l'esame di tutti, e singoli i conti ed interessi passati fra le parti sino a quel giorno fu l'accennato credito canonizzato in scudi 336. 6. 3., stipularono le parti stesse nel successivo dì 24. Febbraio 1775. un Chirografo nel quale i Di Zoccolo riconobbero e confessarono il loro debito in quella precisa somma promettendone il pagamento, ed obbligando a tale effetto tutti i loro beni.

Attesochè similmente la validità del Contratto dei 12. Dicembre 1781., con cui i fratelli Di Zoccolo venderono a' sigg. Soldaini tutti i beni che possedevano ne' comuni di Nodica, e Vecchiano non può revocarsi in dubbio dopo che fu dichiarata per Sentenza del Tribunale de' Bagni di San Giuliano del 17. Settembre 1782. passata in cosa giudicata, e dopo che in esecuzione della Sentenza medesima, ebbe luogo la formale stima di que' beni, stima che debbe dirsi completa all'effetto di rendere perfezionata la vendita subitochè il periziore Ranieri Tribolati descrisse nella sua

relazione, approvata poi dal Tribunale, esattamente i confini di
1 ciascun pezzo di terreno compreso nella contrattazione *Gratian. Discept. Forens. cap.* 506. *N.* 6. *Surd. Dec.* 64. *N.* 10. e ne determinò il valore in ragione di un tanto lo stioro; cosicchè il numerare per via di misura le stiora e sommarne quindi l'importare riducevasi ad un'operazione spedita, e materiale, la di cui mancanza non poteva dirsi rendesse men certo il prezzo de' terreni
2 venduti *Rot. Florent. in Thes. ombros. Dec.* 39. *N.* 2. *et seq.* 3.

Attesochè per gli atti che ebber luogo nel Giudizio in cui fu la citata Sentenza emanata non può giustamente oggi sostenersi che il credito de' sigg. Soldaini divenisse incerto, ed illiquido; poichè primieramente sebbene i fratelli di Zoccolo tentassero in quel Giudizio d'impugnare la somma del loro dare già riconosciuta ed approvata pur non di meno le eccezioni che essi affacciavano erano in gran parte evidentemente prive di fondamento di fronte al Lodo ed al Chirografo sopraccitati, perchè essi pretendevano opporre al credito de' sigg. Soldaini partite di opere fatte, e di fieni somministrati ec. in epoche anteriori al Lodo stesso e delle quali appunto in conseguenza fu avuta ragione nella generale dispunzione de' Conti su cui si basò il Lodo stesso.

Oltre di ciò quella Sentenza non fece su questo particolare, che emettere un riservo di ragioni a prò de' fratelli di Zoccolo riservo, che essi non hanno giammai dedotto all'atto, sebbene sieno ben trascorsi 47. anni dal dì che la Sentenza fu pubblicata, sicchè oggi osterebbe loro senza dubbio la prescrizione di lun-
3 go tempo di che *Test. in Leg. fin. Cod. de prescritione* 30. *vel* 40. *annor Bart. in Leg. ex hoc edicto Num.* 5. *ff. de eo per quem factum erit. Rot. Rom.* Dec. 379. *Num.* 9. *part* 17. *Recen.* Lochè sta a dimostrare oggimai inattendibile la verità del credi-
4 to de' sigg. Soldaini liquidato nel 1775.

Attesochè da tutto ciò ne seguiva, che il credito de' sigg. Soldaini rimase *ipso jure* compensato con altrettanta rata del prezzo de' beni comprati, e che in concorso di altri Creditori ipotecarii de' fratelli di Zoccolo di data posteriore a' medesimi signori Soldaini, quali erano i sigg. Sabbatino e Francesco fratelli Pavoli, il credito de' quali trae origine dal 1779. a' sigg. Soldaini competeva senza dubbio il diritto di ritenere tanta rata de' beni che essi acquistarono per via di compra, e soluto pagamento nel 1771. da' loro debitori Di Zoccolo, quanta corrisponda nel suo valore a scudi 336. 6. 3. del loro credito avente ipoteca stipulata
5 nel 1775. *Textus. in Leg. Creditor.* 12. *et leg. cum qui ff. qui*

potior in pign. hab. Rot. Rom. Dec. 115. *N.* 1. *et Dec* 295. *N.* 1. *part.* 2. *diversor. Dec.* 243. *N* 9. 11. *et Dec.* 877. *N.* 15. *cor. Emerix.*

Dicemmo per tanta rata di beni corrispondente al credito di essi sigg. Soldaini, poichè essendo stato per parte de' signori Pavoli offerta in ragione di prezzo di tutti i beni come sopra venduti nel 1781. una somma di assai superiore a quel credito la giustizia, e l'equità esigevano che si facesse luogo alla verificazione del valore de' beni stessi (al che potran servire di base i dati stabiliti dal periziore Tribolati nel 1783.) e che in caso di esuberanza al di sopra degli scudi 336. 6. 3. si procedesse a separarne una porzione corrispondente a questo quantitativo da ritenersi dai sigg. Soldaini secondo che in caso al nostro simile praticò la *Corte Imperiale di Firenze in Causa Bartalini e Boscaini del* 28 *Giugno* 1810., il tutto da eseguirsi nelle forme legittime. Conveniva pure che nel rimanente di detti beni quando esista, sia dato a' sigg. Pavoli sperimentare la loro azione ipotecaria sempre che non osti il troppo lungo lasso di tempo o altra eccezione che possa esser loro legalmente opposta. Per lo che abbiamo noi dichiarato rimaner a detti sig. Pavoli riservate le ragioni che possono competer loro su questo particolare, e frattanto nello stato degli atti abbiamo confermato la Sentenza appellata che canonizzò ne' sigg. Soldaini il diritto di ritenere i beni comprati *fino alla respettiva concorrente quantità del dare e avere*, cioè di scudi 336. 6. 3., ammontare del loro credito liquido, e certo, secondo che noi abbiamo spiegato, e rigettato inoltre la domanda d'immissione in Salviano sopra i medesimi beni avanzata dai sig. Pavoli; e giustamente perchè non costa ancora se vi siano beni per un valore superiore all'accennata somma, nel qual caso soltanto potranno i sig. Pavoli tentare l'esperimento della loro azione ipotecaria, se è, come di ragione. 6

Invano si volgevano i sigg. Pavoli negli estremi periodi di questo Giudizio di seconda Istanza ad esercitare il gius offerendi per cui pretendevano, pagando a' sigg. Soldaini l'ammontare del loro credito liquidato nel 1775. di avocare a se i beni ipotecati dietro il disposto *in Leg. cum. secundu. ff. de distration pignor Leg.* 1. *et* 3. *cod. si antiq. credit. pignus. vendit.* Imperocchè, oltrechè il gius offerendi non ha luogo quando la compra fu dal creditore anteriore fatta non tanto *ratione servandi crediti* quanto *ratione acquirendi dominii* come dietro la *cit. Leg.* 3. *cod. si antiq. credit. vendit. insegnano i DD. Rot. Rom. cor. Cervo. Dec.* 7

50. *N.* 14. *e Corte Imperiale di Firenze in cit. Dec. Bartalini, e Boscaini*, ostava nel caso a' sigg. Pavoli l'avere allegata la loro offerta a condizioni, e verificazioni da farsi in seguito sul diritto de' sigg. Soldaini, mentre l'offerta oll' oggetto, di oui si tratta, debbe essere semplice, e libera, nè altrimenti merita di essere
8 accolta. *Card. de Luca de credit. et debit. Disc.* 54. *Num.* 6. Ostava inoltre a' sigg. Pavoli il non aver dimostrato, ohe pel loro credito non vi poteva esser pagamento nel patrimooio de' Di Zoocolo loro debitori, perchè il gius offerendi non ha luogo se non in subsidium *Rot. Rom. Dec.* 311. *N.* 1. 3. *tit.* 3. *cor. Ansaldo in*
9 *in Perusina Salviani* 16. *Iunii* 1752. *N* 9. *cor. Amadeo e cit. Dec. della Corte Imperiale di Firenze.* Finalmente ostava a' sigg. Pavoli anco la prescrizione nasoente dal lasso di oltre i 40. anni giacchè è certo che per questo corso di tempo rimane prescritto il *gius offerendi* compentente al oreditore posteriore *Test. in Leg.*
10 *cum. notissimi* 6. §. *sed cum illud. et* §. *eodem iur cod. de prescript.* 30. *vel* 40. *annor. Eodem iure pro temporis completatione observando, et si posterior creditor anteriori creditori offerre debitum paratus sit, et ipse Creditor longevam possessionis praescriptionem ei opponere conatur. Schettin. de iur. offeren. part.* 1. *Cap.* 3. *sut.* 1. *N.* 65. *et segg.*

Attesochè accordandosi a' sigg. Priore Antonio, e Domenico Soldaini, e Assunta Colombini vedova Soldaini il diritto di ritenere i Beni per la rata corrispondente del loro eredito non era luogo ad ammettere la domanda di rivelazione avanzata per parte del sig. Domenico Soldaini.

Attesochè non era da farsi alcun oonto della protesta emessa in atti da fratelli Di Zuocolo con scrittura del dì 13. del corrente mese peiochè non tendente a domandare dalla Ruota cosa che potesse rendere ad essi comune l'attuale giudizio.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato per parte de' sigg. Francesco, e Sabbatino Pavoli dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Priore Antonio Soldaini, e dalla sig. Assunta Colombini vedova Soldaini pronunciata dal Tribunale de' Bagni a San Giuliano sotto di 18. *Agosto* 1827., *qual Sentenza perciò nello stato degli atti conferma in tutte le sue parti colla dichiarazione, peraltro, e riservo che appresso ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore.*

Dichiara che la compensazione operatasi per ministero della Legge fra l'avere de' sigg. Soldaini, ed il prezzo dei Beni venduti loro dai fratelli Di Zoccolo col Chirografo del 12. Dicembre 1771., e di che nella suddetta Sentenza consiste nella quantità, e somma di scudi 336. 6. 3. pari a fiorini 1314. e centes. 89. per l'ammontare della qual somma compete a' Sigg. Soldaini il diritto di ritenzione di tutti o porzione de' beni dei quali si tratta, secondo la stima da farsene nelle forme, e la conseguente separazione di tanta rata de' detti Beni nel caso che il loro valore superi la sopraccennata somma, quanta corrisponda alla somma stessa.

Dichiara inoltre che rimane riservato a' sigg. Pavoli il poter agire, nel detto caso, sopra il rimanente di detti Beni se è come di ragione.

E condanna detti sigg. Pavoli nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE LXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

S. Miniti Sequestri diei 10. Settembris 1828.

IN CAUSA BENVENUTI E ROMAGNOLI E PACI NE NN.

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi Proc. Mess. Bartolommeo Ducci

Proc. Mess, Iacopo Giacomelli.

ARGOMENTO

Il titolo del Sequestro non può dirsi irrilevante quando é atto a far la prova del Credito, e non ne distruggono la rilevanza le opposizioni alle qua-

li può andar soggetto. I libri di privata Scrittura debbono attendersi per porre in essere la verità del credito, e del debito fra il Padrone, ed il Colono.

SOMMARIO

1. *Le opposizioni nelle quali può andar soggetto il Titolo del sequestro dedotto a giustificazione del Credito non rendono indistintamente lo stesso titolo irrilevante.*

2. *Il titolo prodotto a dimostrazione del Credito per il quale si è fatto il sequestro si reputa non corrispondente al voto della Legge, quando ritenutane la di lui materiale giacitura non è atto a far prova del Credito.*

3. 5. *La partita del saldo colonico è un titolo atto a costituire la prova del Credito.*

4. *La semplice deduzione dell'eccezioni alla partita del saldo colonico non toglie la sussistenza del Credito.*

6. 7. 8. *Fanno piena prova in Giudizio i Libri di privata Scrittura per costituire il debito fra Padrone, e Colono, sempre che concorrano delle congetture, ed ammenicoli.*

9. *Agli Atti giudiciali deve darsi sempre quella intelligenza, che escluda la manifesta contradizione.*

10. *Lo scartafaccio di prime note ha la presunzione della verità.*

11. *I Libri, che interessano la Società colonica, non esigono per far prova fra i soci quella severa scrupolosità, nè quelle forme, che si richiedono quando i libri privati debbon far prova ai terzi debitori.*

12. 15. *Nel sistema di scritta degli Agenti di Campagna non può esigersi un sommo rigore, ma molto deve concedersi all'uso, come all'imperizia di simili persone.*

13. *Quando il Perito nell'esame, e riscontro di un quaderno di Scrittura di un Agente di Campagna asserisce, che è una Scrittura regolare, deve prestarglisi piena fede.*

14. *La verificazione di alcune partite rende inverosimile la falsità delle altre scritte nel medesimo Libro.*

16. *Per l'ammissione al Giuramento suppletorio si rende necessaria una più che semipiena prova, ancor che si tratti di tenui somme.*

17. *Il Contadino non può farsi partecipe della spesa, che ha causa da una coltivazione nuova.*

STORIA DELLA CAUSA

Al Seqoestro sotto dì 26. Loglio 1816. stato fatto alle Istanze del sig. Angiolo Beoveonti a danno di Angiolo Romagnoli per la somma di L. 581. ed alla conferma del medesimo domaodata sull'appoggio di una dimostra-

zione del dare, ed avere, per dependenza della società colonica vegliata fra i anddetti sig. Benvenuti, e Romagnoli, qual dimostrazione portava la firma di Francesco Salvadori agente di beni del detto Benvenuti, si oppose il Romagnoli, deducendo le seguenti eccezioni.

Contestò in primo luogo la falsità della Dimostrazione prodotta a sostegno del sequestro, negando la verità delle partite, che in essa si contenevano, meno quella resultante dall'ultimo saldo, obiettò l'omissione di molte partite, che figurar dovevano in suo avere, e concluse per la revoca del sequestro, attesa l'illiquidità del Credito, il quale doveva, e poteva soltanto apparire dal saldo definitivo.

Previo lo scioglimento del sequestro in cauzione, ebbero luogo fra le parti diverse trattative per ultimare il saldo definitivo degl'interessi colonici e stabilire con certezza, se il Contadino Romagnoli era, o nò debitore, e di qual somma.

Rimaste però senza effetto tali trattative, il Tribunale di S. Miniato, alle Istanze del Contadino Romagnoli, proferì nel 13. Maggio 1817. un Decreto, in cui assegnò termine di giorni otto al Benvenuti, ad aver giustificati gli asserti suoi Crediti.

In seguito di questo Decreto, comparve a causa spontaneamente l'agente Francesco Salvadori, e con sua Scrittura d'intervento del Maggio 1817. si unì al principale, e domandò contro Romagnoli, la conferma del fatto sequestro, senza però dare altre giustificazioni del Credito reclamato dal Benvenuti.

Fu allora, che il Romagnoli, in defetto delle giustificazioni ordinate con Decreto del 13. Maggio 1817. si determinò a dare una controdimostrazione, firmata dal perito sig. Luigi Becherucci, e comprensiva di tutti gl'interessi della finita Società colonica, dalla quale esso resulta creditore dal Padrone di Sc. 10. 2. 14. —

Da quest'epoca fino all'anno 1824. non apparisce in Processo, che una surroga di Procuratore, fatta dal Benvenuti, nella persona di Mess. Francesco Pellicini, senza essersi mai occupati gli attori di eccezionare la controdimostrazione del Rumagnoli.

La causa fù riassunta dal Romagnoli con scrittura del dì 9. Settembre 1824. il quale fece istanza, che si decidesse a forma della sua controdimostrazione.

Fu allora, che il Benvenuti, essendo già mancato di vita Francesco Salvadori, chiamò questo in rilevazione nella persona de' suoi figli minori rappresentati dai Tutori Filippo Paci, e Agata Mori.

Pretese il Benvenuti, che in forza del saldo finale passato fra esso, ed il fu Francesco Salvadori, nel quale fù dato credito al Salvadori medesimo dal Benvenuti delle partite contenute nella dimostrazione che sopra, asserte esigibili contro il Romagnoli dovesse il Salvadori giustificare queste medesime partite, o rilevarlo dall'importare di esse, menategli buone nel saldo; E tanto più il sig. Benvenuti voleva onerare la parte Salvadori della giustifica-

zione che sopra, poiche diceva che la causa di sequestro lu istruita principal-mente dal Salvadori.

Infinite contestazioni si fecero fra i Tutori Salvadori, ed il Benvenuti circa la domandata rilevazione, ed assai piu ne furon fatte sull'obbligo di giustificare le partite poste a debito del Romagnoli, e per determinsre a chi incombesse la produzione de' libri d'amministrazione, dicendo ognuno di esse parti di non averli, e che dovevano esistere presso l'altra.

Finalmente nel di 2. Dicembre del 1824. questi libri furon prodotti dalla parte del Salvadori, ma non per questo cessò il Benvenuti dal pretendere, che atante la costante negativa del Romagnoli, toccasse alla parte Salvadori di giustificare le partite impugnate dal Contadino.

Con tal animo, ed all'effetto di porre la parte Salvadori nella necessità di assumere il peso della suddetta giustificazione, il Benvenuti con scrittura del 15. Marzo 1825. col ministero del suo Procuratore Mess. Pellicini portò la Causa all'Udienza per esser deciso, e contemporaneamente scese nella determinazione di approvare, conforme approvò la controdimostrazione del Romagnoli in tutte le sue parti, meno però una partita di 26. attaccature di Manzi, quale disse dovere atare a suo debito per la sola metà, per le ragioni ivi espresse.

Si eresse la parte Salvadori contro questa scrittura, e le di lei conseguenze fatali furono al sig. Benvenuti contestate, non tanto giudicialmente, quanto ancora in voce dal Procuratore dei Salvadori, i quali vedevano questa scrittura diretta in loro danno.

Nonostante ciò il Benvenuti continuò la Causa nel sistema dell'approvazione suddetta, e la sostenne con gli scritti del Procuratore non solo, ma anche dell'Avvocato.

Il Tribunale di S. Miniato con sua Sentenza del dì 27. Maggio 1825. pronunziando sulla domandata rilevazione decise non esser luogo alla medesima, perchè il libro, in cui stava scritto il saldo col Fattore era tenuto a regola d'arte, e non poteva il Benvenuti reclamare contro il saldo da esso approvato, e firmato.

Quanto poi alla domandata conferma del sequestro, decise non dover questa aver luogo, stante che avendo il Benvenuti approvata la controdimostrazione del Romagnoli, era mancato in esso ogni credito, per cui si era proceduto al sequestro.

Apppellò da questa Senza il Benvenuti avanti la Regia Ruota di Firenze, ed il fondamento del suo appello contenne il dilemma, che il credito contro il Romagnoli veniva giustificato, e doveva confermarsi il sequestro, o non veniva giustificato, e doveva aver luogo la domandata rilevazione contro il Fattore.

Il difensore del Romagnoli, conoscendo, che il buon diritto del suo Cliente, molto vantaggio poteva trarre dalla nominata dichiarazione del 15. Marzo 1825., fù sollecito in questo secondo Giudizio di richiamare il sig. Benvenuti con una cedola di posizioni a confessare, che la detta dichiara-

zione fù da esso voluta ed emessa scientemente col ministero del suo Procuratore, ma il Benvenuti negò tutto, e negò perfino di aver saputo, che la detta dichiarazione esisteva in atti.

Oltre ciò nel 5. Luglio 1826. negli ultimi periodi del secondo Giudizio, il Benvenuti impugnò negli atti il contenuto dalla Scrittura del 15. Marzo 1825. attribuendola al suo Procuratore, e disapprovandone il contenuto.

In tale stato di cose, la Regia Ruota con Sentenza del 26. Agosto 1826. decise per la conferma della Sentenza di prima istanza, in quella parte, che appella alla negata rilevazione, e facendo plauso all'impugnativa fatta ultimamente dal Benvenuti della Scrittura del 15. Marzo 1825., disse non poter' essa nuocere al Benvenuti, doversi considerare come non esistente in processo, e quindi decise per la conferma del sequestro.

Portata la Causa dal Romagnoli in appello avanti il Supremo Consiglio credette di suo interesse di domandare la prova testimoniale, all' effetto di giustificare che il Benvenuti fu sciente della dichiarazione contenuta nella scrittura del 15. Marzo 1825., che ne conobbe le conseguenze pregiudiciali, e seppe il rimedio legale, che contro di essa gli competeva. Questa domanda del Romagnoli fu in contradittorio del Benvenuti accolta dal Supremo Consiglio, con Sentenza del dì 16. Maggio 1827., che ammesse in favore del Romagnoli la prova Testimoniale; Dopo di che, e previa discussione, il Supremo Consiglio emanò la Decisione seguente.

Motivi

Attesechè il Sequestro sotto dì 19. Luglio 1816. da Angiolo Benvenuti commesso a danno di Angiolo Romagnuoli sulla parte colonica della raccolta del 1816. del podere detto „ La Vallina „ e di cui era stato nel precedente anno colono lo stesso Romagnoli, e diretto a procurare al Benvenuti il pagamento del credito di colonia, che egli teneva contro il licenziato colono, era un sequestro *regolare* nella forma, e dipendente da un credito *certo* che il Benvenuti per interesse di Colonia teneva contro il Romagnoli, così meritava di essere confermato.

Era regolare poi questo sequestro nella *forma*, giacchè non meritavano attenzione le due circostanze, che si rilevavano per interesse del Romagnoli, onde sostenere, che il sequestro medesimo peccasse quanto alle forme.

Infatti inutilmente si avvertiva, che irregolare nella *forma* si riconosce quel Sequestro, rispetto al quale il Creditore Sequestrante, a tenore dell'art. 647. del Regolamento di Procedura, non esibisce nel termine di giorni otto i titoli, e le prove del proprio credito.

Or siccome a giustificazione del suo Sequestro il Benvenuti non dedusse, che dei titoli, e delle prove, sul pregio delle quali si è dovuto istaurare un giudizio portato fino alla terza istanza, così se ne deduceva,

che non erano stati dal Benvenuti esibiti quei tititoli, e quelle prove, che si
contemplano dal surriferito art. 647. della Procedura, ed era perciò il Se-
questro medesimo irregolare nella forma, e meritevole perciò di essere im-
mediatamente revocato, come prosegue a stabilire il citato articolo della
Procedura, giacchè alla non esibizione dei titoli, e delle prove nel termine
prefinito si asseriva equivalere la deduzione di titoli che non siano atti, e
valevoli a far prova immediata, e sicura, per cui si è praticato il Sequestro.

Ma l'irrilevanza di questo ragionamento era con più reflessi dimo-
strata. Ricorreva in primo luogo l'avvertenza, che le opposizioni, alle qua-
1 li sodar possa soggetto il titolo dedotto a giustificazione del Credito, non
rendono indistintamente il titolo medesimo irrilevante a costituire la prova
del Credito, ma allora soltanto il titolo prodotto a dimostrazione del cre-
dito si reputa non corrispondente al voto della Legge, quando ritenutane la
di lui materiale giacitura, non è atto, e valevole a far prova del Credito,
2 come fu avvertito nella Decisione del Supremo Consiglio del dì 14. *Giu-
gno* 1816., *in Causa Redditi*, e *Crudeli* §. *Or non potendosi dubitare.*

Quindi sia pur vero, che il Romagnoli abbia impugnata quella Di-
mostrazione, e quel saldo firmato dall' Agente Francesco Salvadori, che il
Benvenuti nel 26. Luglio 1816. esibì in atti con la Scrittura di domanda
di conferma di Sequestro commesso nei 19. Luglio 1816. non è meno ve-
3 ro però, che escluse le opposizioni proposte dal Romagnoli, la partita del
saldo Colonico è un titolo proporzionato a costituire la prova del credito
reclamato, e così non sussiste, che il Benvenuti non producesse nel termine
della Legge un titolo abile a far prova del suo credito, giacchè non la sem-
4 plice deduzione delle eccezioni, ma la loro accoglienza in Giudizio poteva
ad esso togliere la idoneità a dimostrare la sussistenza del credito.

Inoltre concorreva un'altro reflesso, desunto dai rapporti, che esi-
stevano fra il sig. Benvenuti, ed il Romagnoli, mentre il primo, a riguardo
del secondo era il Padrone, e l'altro il Colono, e la dependenza del debi-
to aveva origine della Società colonica esistita fino ai primi del 1816. e ri-
guardava la liquidazione dei loro interessi a tutto quel tempo in cui per
legge sono fra essi comuni.

Ora bene si comprende, che la determinazione di questi crediti esige
una dispunzione di dare, ed avere fra Contadino, e Padrone, e perciò il
conteggio delle somministrazioni fatte al Colono che il Padrone deposita
in atti per giustificare il suo Sequestro, è sempre un titolo valevole a far
prova del credito, e solo può rimanere annichilato dalle eccezioni del Co-
5 lono ma fino a che ciò non accade, ha sempre i caratteri di un titolo abile
a costituire la prova.

Si aggiungeva di più, che sebbene in Prima Istanza fosse revocato il
Sequestro, ciò accadde per motivi totalmente estranei alla mancanza di
prova del Credito, che anzi fu il medesimo titolo, che fu esibito dal Ben-
venuti, e ciò ebbe luogo anche in seconda Istanza, onde era veramente
strano il pretendere, che il titolo del Benvenuti posto in atti con la doman-

da di conferma di sequestro, non fosse valevole a compire la prova del credito, che aveva dato causa al Sequestro.

E non poteva per ultimo trascurarsi, che il Benvenuti reputandosi Creditore del Romagnuoli già suo Colono per occasione dell'esistita società colonica era autorizzato a provvedere al suo interesse, con assicurare, che non fosse dal suo Debitore conseguita la parte colonica delle raccolte del podere detto di Vallina, che per l'ultima volta appartenevano al Romagnoli, giacchè era questa la cautela la più proporzionata per facilitarsi la soddisfazione del suo credito, e perciò se una liquidazione era necessaria per determinare la quantità precisa del debito, inquantochè al momento del sequestro non era per anche avvenuto il conveniente saldo, non per questo l'estratto delle partite a carico del Romagnoli desunto dai Libri di amministrazione dell'Agente Salvadori doveva rigettarsi, come se fosse un titolo non valevole a far prova del Credito istesso, mentre è certo in diritto che capaci di piena prova in Giudizio sono i libri di privata scrittura all' oggetto di costituire il debito, e credito fra Padrone, e Colono, semprechè in fomento di ciò, che in essi si vede scritto, concorrino delle congetture, 6
ed amminicoli come lo avvertito dalla *Rot. Flor. cor. Vernaccini decis.* 89. *N.* 3. *et dec.* 16. *num.* 3. *et seqq. del Tes. del For. Tosc. Tom.* 1. *delle Ined.* con esser questo principio elevato al grado di legge positivo dal Sovrano Motuproprio del 14. Giugno 1817. reso pubblico con la successiva Notificazione del 16. Giugno 1817. 7

Quindi è chiaro, che con la deduzione dei resultati dei libri amministrativi fatta dal Benvenuti adempì egli al disposto della Procedura relativamente alla deduzione nel termine legale dei titoli atti a far prova del Credito, per cui era proceduto al sequestro.

Riconosciuta così la giusta valutazione, a cui andava soggetta la prima 8
circostanza rilevata dal Romagnoli per dimostrare l'irregolarità del commesso sequestro, con eguale facilità si ravvisava l'inconcludenza assoluta dell'altra circostanza che a questo medesimo oggetto si pose in campo per interesse del Romagnoli, onde concludere, che era nella forma irregolare il Sequestro predetto. Ed invero a quest'oggetto si andava rilevando, che il Benvenuti con scrittura esibita in Atti nei 15. Marzo 1825. aveva approvata la dimostrazione presentata in Giudizio dal Romagnoli, la quale lo costituiva anzichè debitore, creditore invece del Benvenuti, per lo che si concludeva, che per confessione istessa del Benvenuti, rimanendo escluso ogni debito del Romagnoli, era evidente l'insussistenza del Sequestro dal Benvenuti praticato, ed era vizioso perciò nella forma, subito che non esisteva verun debito, che lo potesse autorizzare.

Ma sebbene il tenore di questa Scrittura occupasse i Giudici delle due passate Istanze, e dividesse le loro opinioni al segno, che al Giudice di Prima Istanza servì di fondamento per pronunziare l'assoluzione del Romagnoli, ed al secondo Giudice al contrario comparve un' atto del Procurator Legale non capace di pregiudicare al Benvenuti, e così procedè al-

la conferma del sequestro, riguardando d'altronde, come aveva fatto il primo Giudice, pienamente giustificato il credito, per cui il Benvenuti aveva fatto il sequestro, pure non potè questa Scrittura meritare in questa Istanza alcuna valutazione, nè si potè riguardare conclusa a carico del Benvenuti una confessione di debito, che escludesse fino al possibile l'esistenza di quel credito contro il Romagnoli, per cui era stato fatto il sequestro.

E qui senza perdersi in tutte le disquisizioni, alle quali ci richiamava lo zelo del Difensore del Romagnoli per riconoscere quando il fatto del Procuratore Legale pregiudichi al Cliente, si avvertiva strettamente, che ad oggetto che il Benvenuti fosse impedito dall'insistere nel suo credito per le dichiarazioni contenute nella rammentata scrittura dei 15. Marzo 1825. si richiedeva che in essa si contenesse una approvazione assoluta, e positiva della dimostrazione esibita in atti dal Romagnoli, e che questa approvazione non fosse emessa, che nella veduta di riconoscere il credito istesso del Romagnoli.

Che se questi caratteri non si verificavano nella detta scrittura, e se le dette condizioni non resultavano dal contesto della medesima bisognava concludere, che invano intendeva di approfittare di essa il Romagnoli, per escludere, con le dichiarazioni istesse del Benvenuti, quel debito, che egli reclamava contro il suo Colono, e per cui agiva in giudizio, giacchè deve sempre darsi agli atti, anche Giudiciali, quella intelligenza che escluda la manifesta contradizione, su ciò che in Giudizio si è sostenuto, e ciò che da questi atti verrebbe ad emergere.

9 Ora è certo in fatto, che appena il Romagnoli si fece oppositore alle domande del Benvenuti, comparve in atti spontaneo Francesco Salvadori agente del Benvenuti, e s'incaricò di giustificare la giuridica sussistenza delle partite tanto in dare, che in avere, che costituirono nel loro reliquato, il debito del Romagnuoli verso il Benvenuti.

Da questa comparsa del Salvadori ne deriva, che il Benvenuti divenne indifferente nel sostenere, che il Romagnoli fosse o nò debitore di quella somma, per la quale aveva egli fatto il sequestro, giacchè il debito del Romagnoli figurando a discarico dell' Amministrazione del Salvadori, ne seguiva, che se il debito del Romagnoli non sussisteva, ne avrebbe dovuto sopportare le conseguenze il Salvadori, che lo aveva fatto figurare nel suo rendimento di conti verso il Benvenuti, e così Egli sempre otteneva o dall' uno o dall' altro la sua indennità.

Ritenuta per tanto questa situazione di cose a riguardo del Benvenuti, gettando uno sguardo sulle espressioni della surriferita scrittura del 15. Marzo 1825. ben poco ci vuole a persuadersi, che la medesima non importa per parte del Benvenuti quella positiva, ed assoluta recognizione di debito, verso il Romagnoli, che renda al Benvenuti improponibile il credito, che contro il Romagnoli medesimo egli dedusse, e per cui procedè al sequestro.

Di fatti colla detta scrittura richiamò il Benvenuti in Giudizio, tanto

il Romagnoli, che Filippo Paci, nella sua qualità di Tutore dei figli di Francesco Salvadori, e manifestando il suo desiderio, che fosse portata al suo termine la Causa di conferma di sequestro introdotta fino de' 26. Luglio 1816. gli intimò ambedue a comparire all'Udienza de' 26. Marzo 1825. per discutere, e sentir decidere ai termini di ragione.

E supponendo, che la Dimostrazione del Romagnoli esibita in atti ne' 6. Maggio 1817. colla quale si costituiva creditore del Benvenuti potesse essere di ostacolo alla sollecita risoluzione della Causa, così nella detta Scrittura dei 15. Marzo 1825. soggiunse che „ ivi „ Per gli effetti tutti di „ ragione più utili, e proficui, senza intendere di pregiudicarsi per niente „ dirimpetto allo stato attuale della questione „ approvava la Dimostrazione esibita dal Romagnoli, meno che in una partita di scudi 13. dipendente da num. 26. attaccature dei manzi al carro, servite per di lui interesse, qual somma intendeva corrispondere soltanto per la metà.

Ma quando la surriferita dimostrazione del Romagnoli fu approvata dal Benvenuti „ senza intendere di pregiudicarsi per niente dirimpetto lo „ lo stato attuale della questione „ .

Quando questa approvazione fu emessa nel concetto appunto di ottenere più immediata la dichiarazione del credito, per cui aveva instaurato il Giudizio, quando questa approvazione fu animata dal concetto di ottenere dagli Eredi di Francesco Salvadori quel restauro, che gli fosse dovuto nella diminuzione del credito, che Francesco Salvadori gli aveva supposto esistere contro il Romagnoli, e di cui lo stesso Salvadori si era giovato nel Rendimento di conti eseguito con il Benvenuti; E quando questa condizione, cha intrinsecamente accompagnò l'approvazione del Benvenuti, venne a mancare, pretendendo gli Eredi Salvadori, che veridica fosse la Dimostrazione del debito del Romagnoli verso il Benvenuti, garantita dalla firma di Francesco Salvadori Agente, e che in ogni evento non fossero in guisa alcuna tenuti alla pretesa rilevazione, era al certo nel complesso di queste circostanze, che non poteva la detta approvazione apprendersi come capace ad importare una recognizione di credito per parte del Benvenuti, a favore del Romagnoli, ma era un' atto, che nulla nuoceva al Benvenuti, onde dedurre i propri diritti, sì perchè fu emesso senza pregiudizio dello stato attuale della questione, e sì perchè fu emesso, con l'implicito presupposto di conseguire la sua rilevazione dal Salvadori, il che non essendosi verificato per avere i di lui Eredi opposto a questa domandata rilevazione, venne perciò il Benvenuti a mantenersi nello stato, in cui la causa si trovava avanti l'esibizione della detta scrittura, giacchè ove manchi la condizione, dalla quale esclusivamente ha l'atto preso vita, resta il medesimo come non avvenuto, e tutto si riporta a quella situazione, nella quale si era prima, che l'atto fosse eseguito.

E questo reflesso bastò per ravvisare insussistente tutto quello, che per interesse del Romagnoli si andava proponendo, per sostenere (seguendo l'opinione del primo Giudice) che il Benvenuti dopo la produzione della

detta Scrittura dei 15. Marzo 1825. rimase inabilitato a domandare un Credito qualunque contro il Romagnoli, subito che con il detto atto si era riconosciuto di lui debitore, giacchè attribuita alla detta scrittura quella giusta intelligenza, che essa meritava, era manifesto, che la medesima meritar non poteva quell'effetto, che gli si voleva assegnare, mentre avrebbe operato un pregiudizio notabile al Benvenuti nell'atto istesso, che la dichiarazione medesima si voleva, che non fosse ad esso, nella benche minima guisa pregiudiciale, dirimpetto allo stato in cui allora trovavasi la questione.

Escluse così queste due difese, con le quali si tentò di far dichiarare vizioso, quanto alla forma, il sequestro del quale si tratta, non per questo si perse di coraggio, chi trattò la causa del Romagnoli, ma all'oggetto sempre di allontanare la conferma del sequestro, prese a sostenere, che il credito del Benvenuti derivava da interessi della colona, già risoluta, e per i quali non era nell'ultimo anno della società colonica intervenuto alcun saldo, onde dovevano prima le parti rinviarsi a questo finale conteggio, e dipoi sarebbe stato luogo a prendere quelle misure, che fossero state di ragione; ma frattanto doveva sciogliersi il sequestro, e rimettersi le Parti al suo congruo Giudizio per i convenienti conteggi.

Non ha però potuto meritare di essere accolta anche questa dilatoria domanda, bastando a dimostrarne l'insussistenza, il solo avvertire, che lo stesso Romagnoli fino della prima Istanza esibì la sua dimostrazione da contrapporsi a quella presentata dal Benvenuti, e quando fosse occorso, procedè alla nomina del suo Perito parziale, e domandò formalmente, che si devenisse alla verificazione delle due opposte Dimostrazioni.

Inoltre nei due Giudizi è stato sempre riconosciuta la sussistenza de Credito del Benvenuti, con essersi assunto l'esame delle giustificazioni, che garantivano il credito medesimo.

E se non ostante difformi sono state le due Sentenze finora intervenute, mentre l'una ha assoluto il Romagnoli, l'altra lo ha condannato al pagamento del debito, ciò è derivato per aver la prima Sentenza ritenuto, che la dichiarazione inserita nella Scrittura dei 15. Marzo 1825. distrusse il Credito del Benvenuti, sebbene d'altronde lo riguardasse la Sentenza medesima pienamente giustificato; E la seconda al contrario, non riconoscendo pregiudiciale al Benvenuti la surriferita dichiarazione, canonizzò il di lui credito a carico del Romagnoli, assumendo l'esame delle prove dedotte a giustificarlo.

Quindi è evidente, che sarebbe stata una sovversione assoluta dei Giudizi, se si fosse ascoltata l'Istanza del Romagnoli, ed è perciò, che rispettando il di lui medesimo fatto si è proceduto a redigere gli opportuni conteggi, per riconoscere soltanto dei loro interessi.

Ed intanto questa operazione è stata necessaria, nè si è potuto indistintamente aderire al reliquato, che presentava il saldo eseguito dal Mantovani nel 1816. in quanto che era certo, che mentre il Romagnoli inter-

venne al saldo dal Mantoavni eseguito nel Giugno 1815. non intervenne al contrario a quello fatto nel 1816. che fu compilato sulle resultanze dei riscontri somministrati dall'agente Francesco Salvadori, ma senza, che fossero le resultanze medesime contestate al Romagnoli, onde, o le approvasse, o deducesse le ragioni, per le quali credeva di doverle contradire. In tale stato di cose pertanto necessario si rendeva l'eseguire oggi quel saldo, che non fu fatto nel 1816. e poichè il Romagnoli aveva prodotta la Dimostrazione, con la quale faceva conoscere quali erano i suoi titoli di credito, e di debito interessanti l'esistita colonia, così mediante questa Dimostrazione, ed il saldo fatto dal Mantovani, si ottennero i due stati di confronto, mediante i quali si potè giungere alla liquidazione degli interessi fra il Benvenuti Padrone, ed il Romagnoli Colono, e determinare la quantità del debito, che lo gravava.

Or con il soccorso di un Perito Istruttore, assumendo a fare i Conteggi della società Colonica per l'ultimo anno, che la medesima esistè fra il Benvenuti, ed il Romagnoli, per il podere, denominato la „ Volina „ ai ebbe per resultato un debito a carico del Romagnoli nella somma di sc. 58. 2.. 1. che divenne composto nel modo che appresso.

Primieramente venne composto dalla partita di sc. 9. 2. 17. 8. che è la conseguenza di tante partite, che si riscontrano tanto nel saldo del Mantovani, che nella dimostrazione presentata dal Romagnoli.

Subito che per tanto ed il Romagnoli, ed il Mantovani si trovarono concordi nel designare le diverse partite a debito, ed a credito respettivamente del Romagnoli, non può altrimenti dubitarsi che il reliquato, che esse presentano formi un positivo debito al Romagnoli.

Succede a questa prima partita quella di scudi 27. 6. 16. 8. dependente dal valore di staia 34. e mezzo di segale somministrata al Romagnoli, e valutata alla ragione di Lire 25. il sacco.

Un'altra partita del debito ascende a scudi 18. 4. 6. 8. ed è costituita del valore di staia 23. di grano vecciato ricevuto dal Romagnoli al prezzo di Lire 17. il sacco.

Si aggiunge per ultimo la somma di scudi 2. e L. 2. che sono il prezzo di due staia di fagioli, somministrati al prezzo di Lire 24. il sacco, e che furono ricevuti dal Romagnoli oltre le staia tre, delle quali egli stesso si da debito nella sua dimostrazione.

Intanto poi si sono ammesse a debito del Romagnoli queste somministrazioni ad esso fatte nel Luglio del 1815. ad onta della di lui impugnativa, in quanto che le medesime in genere resultano dal saldo fatto dal Mantovani, dai due libri esibiti dal Benvenuti, l'uno in carta cerulea intitolato „ Sfogo di Grasce del 1814. e 1815. „ Benvenuti „ l'altro coperto di giallo intitolato „ anno 1814. raccolte fatte nei Beni del signor Angiolo Maria Benvenuti „ che si concordava scritto tutto di proprio carattere di Francesco Salvadori, non meno che da un'altro quaderno prodotto dagli

Eredi Salvadori intitolato „ Dare e avere dei lavoratori del sig. Angiolo „ Maria Benvenuti del 1815. 1816. e 1817. a tutto Gingno. „

Or la verità di queste partite resultava in genere da tutti i mentovati Libri, e sebbene vi fosse tra essi qualche differenza nella quantità, mentre il Libro Ceruleo, combinato con il saldo del Mantovani, dava debito al Romagnoli di staia 20. e mezzo di segale, e di staia 35. di vecciato, ed il Libro intitolato „ dare, e avere de Lavoratori „ andando d'accordo col libro coperto di giallo, quanto alla partita delle Segale in staia 23. e mezzo, differivano per altro questi due libri fra loro nel debito del grano vecciato, costituendo il primo dei detti Libri debitore per tale dependenza il Romagnoli di staia 15. ed il quaderno giallo di staia 23. soltanto pure in questa discrepanza una norma ci è rimasta, dietro la quale determinar si potesse la quantità positiva della segale, e del vecciato, che era stata somministrata al Romagnoli.

Ora siccome il libro coperto di giallo intitolato „ anno 1814. „ Raccolte fatte nei Beni del sig. Angiol Maria Benvenuti „ si ammetteva anche dal Romagnoli, che era tutto scritto di mano di Francesco Salvadori, e ci si faceva di più avvertire dal Perito Istruttore, che il detto libro presentava tutti i Caratteri di un libro manuale di prime note, nel quale l'agente Salvadori segnava le Grasce nell'atto della divisione, e della consegna, così la indicazione fatta in quel libro della quantità di Segale, e di vecciato consegnata al Romagnoli nel 1815. è stata attesa esclusivamente ad ogni altra indicazione resultante dai rammentati libri, giacchè conciliava ad esso tutta la fiducia l'essere scritto di mano dell'agente Salvadori, ed il presentare tutti i caratteri di uno Scartafaccio di prime note, a favore del quale
10 milita sempre la presunzione della verità, specialmente quando altri riscontri a di lui favore ricorrino.

E ciò pur troppo si verificava, primieramente per questo, perchè il debito, e credito, di cui dovevasi comporre la giustificazione, verteva fra Padrone, e colono, fra i quali esistendo una Società, ne avviene, che i libri interessanti questa società onde far prova fra i Soci, non esigono quella severa scrupolosità, ne quelle forme rigorose, che si richiedono quando i libri privati debbono costituir prova di fronte agli altri terzi debitori, come fu avvertito dalla *Decis.* 16. *Num.* 4
11 *vers. di piena fede meritevoli ec. del Tesor. del For. Tosc. T. I. delle Inedite.*

Secondariamente era da osservarsi, che il detto quadernuccio di prime note ci veniva rappresentato dal Perito Istruttore, scritto con una certa regolarità, che ad esso aggiungeva fede il vedere indicata la consegna delle grasce, senza l'indicazione del loro prezzo, il che dimostrava, che questa operazione si era fatta quasi sull'aja, e contemporaneamente alla consegna, mentre diversamente si sarebbe indicato ancora il loro valore; E che nel sistema di Scrittura degli agenti di Campagna non può esigersi un sommo

rigore, ma molto deve concedersi all' uso, come alla imperizia di simili 12
persone, talchè quando il Perito Istruttore ci avvertiva che la scrittura, alla quale si attribuiva una forza provante, non era una scrittura composta ad opportunità di causa, ma era una scrittura bastantemente regolare, era quella una circostanza assai valutabile per prestare a questo quadernuccio l' opportuna fede, secondo che nei precisi termini rifletteva la *Rot. Flor.* 13
cor. Vernaccini dec. 89. *N.* 4.

Ma quello, che portò ad allontanare ogni dubbio sulla verità di detto Quadernuccio fu l' osservare, che mentre il Romagnoli nella dimostrazione da esso esibita si diede credito fra gli altri oggetti di St. 30. di Vena, di St. 9. di Grano, e di Barili 9. di vino, generi al padrone rilasciati in diminuzione del proprio debito, questi rilasci (a meno di una piccola differenza di St. 2. quanto alla vena, e di St. 6. quanto al Grano) si vedevano notati egualmente nel quadernuccio, onde la verità giustificata quanto ad alcune partite, influiva ancora sopra tutte le altre nel quadernuccio descritte, mentre la verificazione di alcune partite rende inverisimile la falsità delle altre nel medesimo libro inserite, giusta ciò, che fu rilevato dalla *Rot. Flor. cor. Vernaccini. Dec.* 89. *N.* 5. *et dec.* 16. *N.* 5. *del Tesor.* 14
del For. Tosc. T. 1. *delle Inedite.*

Non potevasi poi lungamente esitare ad ammettere la partita delle St. 5. fagioli consegnati al Romagnoli, assieme con le altre grasce, mentre quando egli stesso nella dimostrazione esibita si dava debito del ricevimento di St. 3. fagioli, era questo solo fatto bastante a compartire tutta la fede alla indicazione, che di questa partita si vedeva concordemente fatta in tutti i libri prodotti dal Benvenuti, potendo meritar sempre una preferenza la determinazione della quantità dei fagioli consegnati fatta ripetutamente dall' agente Salvadori, riconosciuto veridico nella designazione di altre partite, anzichè l' asserzione nuda del Romagnoli, che nessun riscontro scritto esibiva di ciò, che si vedeva notato nella dimostrazione da esso prodotta, e che obbligava perciò a ritenere, che le indicazioni in essa contenute fossero il frutto soltanto della di lui memoria.

Invano poi ad escludere la prova, che delle somministrazioni dei detti generi cereali veniva conclusa dalle osservazioni fin qui fatte, ricorreva il Romagnoli, e ad accumulare una serie di addebiti ai diversi libri prodotti dal Benvenuti, ed a presentare, come sommamente inverisimili le dette somministrazioni per essere state fatte nel Luglio 1815. quando il Romagnoli per sua metà Colonica delle raccolte aveva ricevuto sopra stala 140. di Granella, e che di più fu in seguito licenziato dalla Colonia.

Poichè quanto agli addebiti rimproverati alla scrittura, soddisfece ciò che opportunamente ci fece avvertire il Perito Istruttore, che cioè riguardo alla Scrittura degli agenti di Campagna non può esigersi un sommo rigore, e che la buona fede, che domina nel Contratto di Colonia, non si deve giammai perder di vista nel determinare il pregio delle giustificazioni, sulle 15
quali si stabilisce lo stato d' interessi fra padrone e Colono.

E ciò più precissmente sccader doveva nel caso attuale, in cui non si seguitava ciecamente ne' suol resultati a carico del Romagnoli, il saldo fatto dallo scritturale Mantovani fuori della presenza del Contadino, ma si procedeva anzi a far oggi quel conteggio, che non accadde dopo che il Romagnoli ebbe abbandonato il podere del Benvenuti, e perciò siccome non si deferiva interamente allo Scritturato dell' Agente Salvadori, ma si accoglievano quelle partite, che comparivano giuste, e veridiche, così era inutile che qualche inesattezza in questi moltiplici libri prodotti si avversase subito che non si stava alla loro sola materialità, ma si ammettevano le diverse partite del conteggio, a seconda della prova che di esse ne rimaneva compita.

Rispetto poi all' inverisimile dedotto dalla quantità della raccolta conseguita per sua porzione colonica dal Romagnoli, e dalla avvenuta disdetta della Colonia, se ne conosceva di questo riscontro l'irrilevanza, con avvertire, che la disdetta fu data cinque mesi dopo, che erano state fatte le somministrazioni e che la quantità della raccolta colonica per somministrare un riscontro d'inverisimiglianza nelle somministrazioni portate a debito del Romagnoli, esige il confronto della consumazione della di lui famiglia, il che non si conosce, e perciò la quantità predetta della raccolta per la parte colonica non può escludere la congruità di provvedere ai bisogni della famiglia, acquistando alla raccolta la segale, il grano vecciato, ed i fagioli, che furono di fatto somministrati al Romagnoli.

Accertato poi, per le cose fin qui dette, che il debito del Romagnoli era costituito dalle partite di sopra enunciate, e che esse ascendevano alla somma nel conteggio indicata, invano questo resultato si è preteso di farlo variare tanto dal Romagnoli, che dal Benvenuti, giacchè nessuna si è potuta valutare delle partite che seguono, che ciascuno di essi ha dedotte per aumentare il suo respettivo credito.

Ha preteso infatti il Romagnoli di essere creditore del Benvenuti di Scudi 3. 3. per aver consegnato non staia 28. di Vena, e staia 13. di grano vecciato, che è la quantità della quale gli è stato dato credito dal Benvenuti, ma di avere consegnato staia 30. di vena, e staia 9. di grano, ed ha reclamato una partita di scudi uno e lire 5. in quantochè ha supposto che il valore delle staia 9. di grano si dovessero valutare lire 34. e non lire 30. il sacco, che fu il prezzo che gli fu fatto buono per le staia tre grano indubitatamente rilasciate.

Ma non si è potuto ammettere questo credito, inquanto che l'asserita maggiore consegna della Vena, e del Grano, non è avvalorata da veruna giustificazione; ed anzi alla medesima resistono le descrizioni, che di questi generi consegnati dal Romagnoli, si trovavano fatte nei tre libri provenienti dell' agente Salvadori, fra i quali esiste pure il quaderno coperto di giallo, di cui abbiamo superiormente dimostrata la idoneità a costituire una valida prova, onde è manifesto, che non solo il Romagnoli non ha fatta quella prova di questa maggiore quantità di Vena, e di Grano, rilasciata in conto del suo debito, e che incombeva ad esso di compire, ma

anzi questa prova è rimasta esclusa dalle giustificazioni, che emergono dai titoli esibiti dal Benvenuti.

Di qui poi deriva pure l'insussistenza del Credito che si fa dipendere dal maggior prezzo, che si attribuisce al grano consegnato, mentre mancando come si è veduto, il fatto di questa consegna, in una quantità maggiore di quella, di cui è stato dato credito al Romagnoli, manca l'elemento di questo credito.

Nè con la esibizione delle mercuriali della Piazza di Empoli può riguardarsi verificato parzialmente rispetto alle tre staia di grano, che fu di certo consegnato, il di lui prezzo, maggiore di quello, per cui fu ricevuto dall'Agente Salvadori, mentre quando non si determina la quantità precisa del Grano consegnato, ed altronde il prezzo assegnato al Grano, che si rilasciò dal Romagnoli è un prezzo assai rispettabile, avuto reflesso anche alla circostanza di essere stato consegnato alla raccolta, non vi è ragione di recedere dal valore, che le viene attribuito nel darne credito al Romagnoli.

Molto meno pure poteva attendersi la prova, che della consegna in una maggiore quantità tanto della Vena, che del Grano, voleva istaurarsi con il certificato nei 5. Maggio 1828. da Gaspero Martini emesso alle istanze del Romagnoli, ed in cui dichiarò, che trenta furono le staia di Vena, e nove quelle del Grano, che alla raccolta del 1819. rilasciò il Romagnoli al fattore Salvadori, per essersi nella sua qualità di Garzone a mesi presso il Romagnoli trovato presente alla consegna dei detti generi.

Poichè senza trattenersi a rilevare, che questo testimone era unico; che non era stato giudicialmente esaminato, che deponeva alle Istanze del Romagnoli, e che compariva in scena dopo che per tanti anni si agitava il Giudizio, ciò che obbligava a non prestar fede alle di lui asserzioni, era il tenore istesso delle sue dichiarazioni, mentre con esse il Testimone intendeva di accertare dei fatti seguiti già da tredici anni, che erano ad esso stranieri, rispetto ai quali era facile l'equivoco, inquanto che il fatto in genere della consegna delle grasce era certo, ma tutto stava nel precisare la quantità rispetto alla quale formava questione una piccola differenza.

Ora nel concorso di queste circostanze non era al certo valutabile l'attestato del Martini, che con sicurezza deponeva che 30. e non 28. furono le staia di Vena consegnate, come tre, e non uno le sacca di grano del pari rilasciate dal Romagnoli, e che dichiarava perfino su quali Barocci furono trasportate le grasce consegnate, e sopra quali altri diversi venne caricata la parte domenicale delle raccolte, mentre questa istessa precisione toglie al Testimone ogni fiducia, specialmente al confronto di una prova contraria desunta dal tenore dei libri dell'agente, che sono capaci di meritare somma valutazione.

Del pari insussistente era la pretensione del Romagnoli, per conseguire la somma di Scudi 6. 6. resultante per la quantità di Lire 39. dalla dif-

ferenza sì nel numero, sì nel prezzo, che il Romagnoli attribuiva alle carreggiate fatte per servizio del Benvenuti, giacchè mentre dall'agente Salvadori si diede credito al Romagnoli di numero 24 carreggiate, con la mercede di L. 2. per ciascuna, ha preteso il Romagnoli di averne fatte il maggior numero di 26.; e che dovesse darseli la mercede di Lire 3. 10. per ciascuna carreggiata; e costituiva la detta somma di Sc. 6. 6. l'altra partita di L. 9. resultante da N. 5. opere asserte fatte dal Romagnoli, e dalla mercede, ritenuta anche a L. 2 per attaccatura di Carro con i Manzi, che in numero di due asseriva il Romagnoli di aver fatte di più di quelle 24. carreggiate, delle quali gli si dava credito.

Ma dove questa partita comparire una strana pretensione per mancare ogni principio di prova, che il Romagnoli avesse fatto le cinque opere a falciare la Lupinella per il Benvenuti, come pure che assieme con il figlio il Romagnoli avesse fatte per il padrone „ ivi „ circa 26. attaccature con i „ manzi ec. non ricordandosi precisamente se le attaccature furono 25. o „ 26. „ mentre oltre tutti i reflessi contro il detto di questo Testimone superiormente dedotti, ricorre l'avvertenza, che la specificazione aggiunta, relativamente alle cinque opere pretese fatte è tutta nuova, e non si enuncia neppure nella dimostrazione esibita dal Romagnoli, e relativamente al numero delle Carreggiate è vaga, ed incerta la dichiarazione del Testimone istesso, onde pur troppo si rende irrilevante, e non meritevole di alcuna attenzione.

Ma non poteva neppure darsi accoglienza al reclamo del Romagnoli, riguardo alla quantità della mercede accordata per queste carreggiate, resultando la giustizia del prezzo in Lire 2. per attaccatura, dal solito, che il Perito Istruttore ci assicura verificarsi in questa misura, quasi universalmente nelle amministrazioni di beni di campagna per simili servigii, che dal Contadino si prestano al padrone; e molto più dal vedere, come ci rilevo il Perito Istruttore, che la mercede retribuita dal Benvenuti per simili attaccature agli altri suoi Contadini nello stesso anno 1815. e per un numero eguale era quella di L. 2. delle quali erasi dato credito al Romagnoli.

Senza che a recedere da questo sentimento potesse farsi alcun caso del solito attestato del Testimone Martini, che non dubitò di dichiarare a favore del Romagnoli, che la giusta mercede dovuta ad esso per le fatte carreggiate ascender doveva a L. 3. 10. per ciascuna, mentre in questo rapporto il Testimone Martini non deponeva di un fatto ma emetteva un giudizio, e tutti sappiamo, che se nei congrui casi si valuta il fatto dai Testimoni asserito, non mai però si attende il Giudizio da essi formato, ne la loro particolare opinione.

Non potè per ultimo porsi in Credito del Romagnoli, ne la somma di Sc. 2. 4. costituita dal valore di st. 4. vinaccioli, e di Lib. 7. di Lana, ne l'altra somma di Sc. 1. 4. 18. 4. formata dal valore di Libb. 550. di

Lupinella asserta data superiormente alle L ib. 5300. che furono conteggiate a favore del Romagnoli.

S: si parla infatti della Lana, e della maggiore quantità della Lupinella, la pretesa consegna di questi generi non dipende dalla nuda, e semplice asserzione del Romagnoli, e ad amminicolare il rilascio delle St. 4. di Vinaccioli ricorre solo la combinazione, che nel saldo tra il fattore Salvadori, ed il Benvenuti si da debito a questi del ricevimento di St. 7. di Vinaccioli nelle quali potrebbe presumersi che fossero comprese le St. 4. pretese dal Romagnoli.

Quando però sono questi i soli mezzi, con i quali si assume di dimostrare il detto credito, non si può lungamente esitare a riconoscerli affatto insufficienti a fare la prova del detto credito, nulla potendo valutarsi l'asserzione del Romagnoli, ed essendo la consegna dei Vinaccioli fatta dall' Agente Salvadori, e la quantità dei Vinaccioli dal medesimo rimessi al Benvenuti per la sua tenuità, poteva esser dagli altri Contadini del Benvenuti esclusivamente procurata.

Mentre poi si è dimostrata l'insussistenza delle diverse partite, delle quali il Romagnoli domandava di essere increditato è venuto a stabilirsi ancora il fondamento, per il quale è stato egli rigettato dal prestare il giuramento suppletorio, con il quale intendeva completare la prova dei Crediti da esso domandati.

Di fatti trattando di queste partite si è avuto luogo di riconoscere, che a sostegno della verità delle medesime, non altro si è addotto dal Romagnoli, che la sua isolata asserzione, conflittata da opposti riscontri, e congetture, e le dichiarazioni di un unico testimone non esaminato, espiscato sul termine di un lungo Giudizio, ed il cui detto soggiaceva a gravi eccezioni, talchè quando era questo il primordio di prova, che voleva il Romagnoli render perfetta con il giuramento suppletorio, non poteva, che soggiacere ad un assoluto rigetto, giacchè non potevasi ravvisare posta in essere quella più, che semipiena prova, che anchè per le tenui somme si richiede, onde ammettere l'attore al giuramento suppletorio, come stabiliscono *Menoch. de praesumpt. quaest.* 82. *N.* 3. *Sabell. in Sum. §. Iuramentum* 43. *N.* 1. *Rot. Flor. in Thes. Ombr. Dec.* 35. *N.* 68. *Tom.* 10. *et in Select. post. Thesaur. Ombros. Decis.* 50. *Num.* 24. *Tom.* 5. *par.* 2. 16

Giustificato poi per le cose fin qui dette, che il debito del Romagnoli non poteva rimaner diminuito dall' importare dei Crediti da esso dedotti, resta a dimostrare che non potè essere il medesimo aumentato dalle diverse partite, che dal Benvenuti si domandava, che fossero portate a carico del Colono.

Di fatti presa in esame ciascuna delle partite, delle quali, aderendo alle dichiarazioni dell' agente Salvadori, si dava credito contro il lavoratore Romagnoli il Benvenuti è sembrato che veruna di esse fosse sufficentemen-

te giustificata nella circostanza, che dal Contadino venivano espressamente impugnate.

Ascendeva la prima a Sc. 3. ed aveva causa da un rimborso di Sc. 6. che erasi dovuto eseguire ad un Compratore di una Vacca garantita gravida che non lo fu altrimenti, nel tempo convenuto.

Ma giustamente ci rilevava il Perito Istruttore, che in guisa veruna restava giustificato questo indebitamento del Romagnoli, e che al più poteva esso dipendere da una convenzione verbale intervenuta all' occasione della vendita, di che per altro non esisteva alcuna traccia, anzi dal Saldo controverso eseguito dal Mantovani, rimane esclusa affatto la vendita di questa Bestia, non vedendosi eseguita per tutto il tempo, in cui perseverò la Colonia del Romagnoli.

In tale stato di cose pertanto non poteva non accogliersi l'opinione del Perito Istruttore, ed esonerare perciò il Romagnoli da questo debito.

Non meritava neppure, che fosse calcolata a carico del Romagnoli la somma di L. 2. — 8., che si trovava di differenza fra l'importare delle piccole spese occorse per le Bestie, delle quali si costituiva creditore l'agente Salvadori, e la somma, della quale per lo stesso titolo si dava debito il Romagnoli, giacche come opportunamente rilevava il perito non si esibiva il giornale del Fattore, che avrebbe potuto schiarire ogni difficoltà, ed inoltre la natura delle spese essendo tale, che ordinariamente sono soddisfatte dai contadini, che ne riportano il rimborso dai fattori, vengono perciò le dichiarazioni dei coloni ad ottenere più fiducia come quelle, che provengono direttamente da quelli, che hanno eseguita la spesa, ed è perciò che anche rispetto a questa somma, d'altronde tenue, meritava il Romagnoli, che fosse esonerato.

Succedevano a queste partite altre tre, che una di Sc. 4. 5. 5. importare per la parte colonica della spesa occorsa nella potatura degli Ulivi, l'altra di Sc. 6. 3. 10. speso per trentanove opere occorse per segare la Lupinella, che il Romagnoli lasciò sul campo alla sua partenza, e la terza di Sc. 2. 1. — occorsi per trasportare alla Capanna la detta Lupinella.

Ma anche rispetto a queste partite per escluder dal far credito al Benvenuti, non potemmo non valutare le giuste avvertenze del perito istruttore, che opportunamente ci faceva rilevare, che tutte queste spese riguardano operazioni rusticali, le quali attenendo appunto al dovere del colono, debbono per presunzione legale riguardarsi eseguite dal colono Romagnoli specialmente poi se si parla della potatura degli Ulivi, che doveva esser fatta anteriormente alla disdetta, che fu al medesimo trasmessa.

Quindi se queste spese hanno contro di se una presunzione, che resiste a supporre cerificata a carico del Romagnoli; non altrimenti si può ad esso addossarne il carico, se pure non si dimostra, che abbia il Romagnoli mancato di adempire al proprio dovere.

Ora ci faceva avvertire il perito Istruttore, che nessuna giustificazione si faceva, dalla quale resultasse, che il Romagnoli avesse omesso di soddi-

sfare all'adempimento di queste faccende rusticali, e tutta la prova si limitava all'indebitamento, che di esse se ne vedeva fatto nel saldo del Mantovani, eseguito senza l'intervento del Romagnoli.

Inoltre continuava a riflettere il Perito Istruttore, che mancava il giornale del Fattore, nel quale queste spese si vedessero registrate, e mancava pure qualunque nota, e qualunque ricevuta, che portassero a conoscere le persone, alle quali fossero state queste somme effettivamente pagate, sebbene nel sistema di una regolare amministrazione, attesa la rilevanza della spesa, non dovessero mancare la nota, e la ricevuta.

Al confronto pertanto di questi reflessi era forza il persuadersi, che il credito dipendente dalle tre rammentate partite, non era giustificato in guisa da poter' essere approvato, e doveva perciò riconoscersi fondato il rifiuto del Romagnoli, di riconoscere sì fatto debito.

Bastava poi avvertire all'origine del Credito di L. 6. 10. —, reclamato assieme con gli altri dal Benvenuti, per ravvisare quanto congruamente il Perito Istruttore avesse rigettata anche questa partita dal novero di quelle, delle quali il saldo eseguito dal Mantovani ad indicazione dell'agente Salvadori dava debito al Romagnoli.

Traeva origine questa somma dal valore intero in L. 13. di Num. 300. ovoli d'ulivo, che si erano impiegati in una coltivazione nuova, che il Benvenuti aveva fatta nel Podere lavorato dal Romagnoli, ed alla quale spesa s' intendeva, che per la metà il Romagnoli dovesse concorrere.

Eccessiva però comparve la pretenzione, avendo opportunamente rilevato il Perito, che nel sistema ordinario delle amministrazioni dei Beni di Campagna non si rende partecipe il Contadino della spesa, che hà causa da una nuova coltivazione, specialmente se sia un miglioramento, che possa durare per lungo tempo, inquantochè la detta spesa, convertendosi, in questo caso, in un positivo, e permanente vantaggio del Padrone, deve l' aggravio da esso sopportarsene, e non già dal Colono parziario, che non partecipando ai frutti, che per tutta la durata della colonia, sempre revocabile, concorre- **17**
re non deve alle spese dirette a procurare una permanente utilità al fondo, che nell'interesse soltanto del Propietario si rende durevole, ed è perciò, che alle spese delle vere coltivazioni nuove, fra le quali non può non annoverarsi la piantazione degli ulivi, siccome non prende parte il Colono, così non dovevasi richiamare il Romagnoli al pagamento del valore degli ovoli piantati, che servivano appunto ad eseguire una nuova coltivazione.

Si sosteneva finalmente, che dovevasi dar debito al Romagnoli della somma di Sc. 9. 5. — valore di staja 12. di Grano vecciato, che si asseriva essere state somministrate al Romagnoli.

Ma poichè queste staja 12. di Grano vecciato erano di differenza fra le staja 23. di questo cereale, che si è portato a debito del Romagnoli, allorchè si è ragionato delle somministrazioni di questi generi, fatteli dal Benvenuti, e le staja 35. delle quali s'intendeva costituirlo debitore, così non è altrimenti luogo a tornare a tener proposito di questa partita, giacche costi-

tutto il debito del Romagnoli per somministrazione di Grano vecciato nel valore di staja 23. soltanto e non di 35., delle quali volevasi responsabile, non può altrimenti riguardarsi tenuto al pagamento di altre staja 12. dello stesso genere, mentre verrebbe allora a distruggersi quella liberazione dal debito, che fù superiormente canonizzata, talche le ragioni in detto luogo dedotte, dimostrano ancora l'insussistenza di questa ultima partita dal Benvenuti affacciata a debito del Romagnoli.

Solo ad escludere ogni dubbio ulteriore conviene soggiungere, che le dette staja 12. di grano non possono neppur formar debito al Romagnoli, supponendo, che le medesime, sebbene non gli siano state rilasciate dall'Agente Salvadori, e non figurino nello scartafaccio coperto di giallo fra le somministrazioni fatteli in tutto di esse il Romagnoli ne sia debitore, in quanto che egli si appropriasse il seme del Grano vecciato rilasciatoli alla raccolta del 1815., che si asserisce, che fosse nella quantità di St. 12.

E ciò dipende dall'osservare, che non costa in guisa alcuna, che all'occasione della sementa del 1815., che fu fatta dal Romagnoli, li fosse dall'agente Salvadori somministrato il seme del grano vecciato, e così manca anche questo titolo per aumentare di questa quantità di grano, il debito del Romagnoli per somministrazioni di Cereali.

La liquidazione poi delle pendenze, e degli interessi di Colonia come sopra eseguita, ha dimostrato, che il credito non era nella somma di Sc. 83. per la quale dal Benvenuti fù fatto il sequestro ne' 26. Luglio 1816., ma bensì nell'assai minor somma, alla quale è stato ridotto coll'attual pronunzia.

Quindi era giusto, che la condanna delle spese del Romagnoli di tutti i Giudiudizj fosse subordinata ad un prudente arbitrio, che è stato riconosciuto regolarmente interposto, quando la medesima a favore del Benvenuti si limitava alla metà delle spese giudiciali di tutte le Istanze, come pure dei Giudizi incidentali eccitati in questo terzo esperimento forense ad eccezione però di quelle che riguardano il Giudizio Incidentale di ammissione al giuramento suppletorio, che per la sua insussistenza, come hà meritato di essere rigettata, così ha dovuto sottoporre il Romagnoli alla refusione della totalità delle spese giudiciali.

E' stato egualmente assoluto dalla condanna di spese, che la Sentenza Rotale aveva proferita a carico del Romagnoli, per i due Giudizj a favore dei figli pupilli dell'Agente Salvadori, perchè gli atti hanno dimostrato, che il Giudizio è esistito tra i pupilli Salvadori, ed il Benvenuti, e non già a riguardo del Romagnoli, onde nessuna ragione concorreva per tener ferma la condanna predetta.

E' stato detto poi, che il Romagnoli, ed i pupilli Salvadori avrebbero sopportate in proprio le spese del presente Giudizio, perche se il Romagnoli ha ottenuto di essere esonerato dalla condanna di spese a riguardo dei pupilli Salvadori, questa pronunzia non gli è stata da esso contrastata: E se questi con il loro appello hanno ottenuto, che il Benvenuti fosse sostitui-

to al Romagnoli nell'obbligo di rifonderli le spese dei Giudizj, non hanno al certo incontrata alcuna opposizione del Romagnoli, per questa domanda, ond' è che ciascuna delle dette parti avendo per proprio interesse agitato il Giudizio di terza Istanza, senza essersi vicendevolmente contradetti, era congruo, che nessuna di esse potesse pretendere una refusione di spese, alle quali il loro respettivo contegno non aveva dato causa, ma che ciascuna sopportar dovesse quel dispendio, che gli aveva procurato ciò che desiderava di ottenere, e che dal fatto dell'altra parte non gli si era reso più difficile.

Attesochè sulla domanda di rilevazione dal Benvenuti promossa contro i figli pupilli dell'Agente Salvadori, esistevano le due conformi Sentenze, che avevano riconosciuta mal fondata questa domanda, era chiaro, che il merito di questa contestazione non poteva essere sottoposto a nuovo esame.

Che poi le due precedenti sentenze fossero in questo rigetto conformi è dal tenore delle medesime evidente, mentre la prima di esse de' 27. Maggio 1825., contiene nella parte dispositiva queste espressioni « ivi » dichiarò, « e dichiara, pronunziò, e pronunzia non competere all'attore sequestrante « sig. Angiolo Benvenuti, verun diritto di rilevazione esperibile contro il sig. « Filippo Paci, nella qualità di Tutore dei figli pupilli lasciati dal fu Fran- « cesco Salvadori, rapporto all'azione da Esso Benvenuti promossa contro « Angiolo Romagnoli con atto di Sequestro del dì 19. Luglio 1826., e con « successiva domanda del dì 26. detto, e rigettando perciò, siccome rigettò « e rigetta la domanda suddetta » e nella Sentenza rotale dei 24. Agosto 1826. si trova scritto « ivi » dichiara non esser luogo a condannare i pupil- « li Salvadori alla rilevazione domandata contro i medesimi da detto sig. « Angiolo Benvenuti confermando, in questa sola parte, l'appellata Sen- « tenza. »

Ma quanto la disposizione uniforme di queste due Sentenze impediva, che fosse riassunta veruna cognizione rispetto alla domanda di rilevazione, altrettanto era luogo ad occuparsi della condanna delle spese, rispetto alla quale mentre la prima Sentenza aveva a favore dei pupilli Salvadori condannato il Benvenuti la Sentenza rotale aveva revocata questa condanna, e portatate a carico del Romagnoli le spese del Giudizio di rilevazione tanto della prima, che della seconda Istanza.

Portato però sopra questa dichiarazione il conveniente esame, atteso l'appello dai Pupilli Salvadori, per quest'oggetto interposto; nella difformità di queste pronunzie è sembrata ingiusta questa assoluzione del Benvenuti, avvertendo semplicemente, che quando la Sentenza Rotale riconobbe, che non era luogo a condannare i pupilli Salvadori alla domandata rilevazione, era assolutamente di giustizia, che il Benvenuti fosse a loro favore condannato nelle spese del Giudizio di Rilevazione, come aveva fatto la Sentenza di prima Istanza, giacche qualunque volta l'intimante in Rilevazione, soccombe in questa sua domanda di fronte all'Intimato, per essere

rigettata la pretesa rilevazione, deve l'intimante rifondere le spese del Giudizio all'Intimato, ne deve rinviarsi ad ottenere il restauro delle spese di questo male introdotto Giudizio di Rilevazione, dal reo, che soccombe nel merito principale di faccia all'intimante, mentre compete all'intimato l'azione apedita per il rimborso contro l'intimante che atteso il rigetto della pretesa rilevazione, è il solo che hà causa coll'Intimato, e non già il Reo convenuto principale, che appunto per la rigettata rilevazione non ha nulla di comune con quello, ch' è stato a questa rilevazione intimato.

Se dunque il Benvenuti mancò di titolo, come dissero le due conformi Sentenze per ottenere condannati i Pupilli Salvadori alla rilevazione, alla quale gli aveva intimati, era giusto, che dovesse egli rifondere le spese da questa mal fondata Intimazione derivanti ai pupilli Salvadori, sì perchè egli era l' intimante in rilevazione che soccombeva, e sì perche rigettata la rilevazione, il Romagnoli diveniva affatto estraneo a quel Giudizio, che rimase agitato fra il Benvenuti, ed i Pupilli Salvadori, intendendosi bene, che ad oggetto, che il rilevatore, ossia l'Intimato in rilevazione, rivolger si possa contro il Reo convenuto principale, che sia rimasto soccombente (quale dalla Sentenza rotale si riguardava il Romagnoli) si richiede, che l'obbligo della rilevazione sia sanzionato dalla Sentenza, ma quando invece la domanda di rilevazione è rigettata, non può altrimenti l'intimante esonerarsi dalla refusione delle spese verso l'Intimato, che manca di ogni azione per rivolgersi contro il Reo convenuto principale rimasto nel Giudizio nel merito soccombente.

Finalmente se il Benvenuti non hà ottenuta la rilevazione per le partite che nei saldi portate a debito del Romagnoli, sono state escluse dalla liquidazione del Debito istesso, sarà per altro al medesimo permesso di esperimentare quelle azioni, che gli possono competere contro i pupilli Salvadori, ma bensì nel suo congruo, e proporzionato Giudizio, per ottenere se li sia di ragione dovuto il conveniente restauro per le partite, delle quali non è stato nell'attuale liquidazione accreditato, avendo per questo titolo un' espresso riservo.

Per questi Motivi

Previa la Riunione dell'Incidente di domanda di ammissione al Giuramento suppletorio, avanzata in atti sotto dì 5. *Settembre* 1828. *per parte di Angiolo Romagnoli, che dichiara mal fondata, e non ammissibile, pronunziando sull'appello da detto Angiolo Romagnoli, con atto de'* 24. *Gennajo* 1827. *interposto, dalla Sentenza della R. Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze de'* 24. *Agosto* 1826., *ad esso contraria, e favorevole al sig. Angiolo Benvenuti, dice il credito del detto sig. Benvenuti per dependenza della Società Colonica esistita fra esso, ed Angiolo Romagnoli come Lavoratore del Podere detto la « Vo-*

lina • di proprietà del Benvenuti, e terminata nel Dicembre 1815., essere asceso alla somma di scudi 58. 2. 1. — pari a Fior. 273. 83. cent. dichiara perciò per detta somma buono, e valido il sequestro, ad istanza del sig. Angiolo Benvenuti fatto nei 19. Luglio 1816. a danno di Angiolo Romagnoli, lo conferma per detta somma, ed ordina portarsi ad esecuzione in conformità della Legge.

Tassa l'onorario dovuto al sig. Benedetto Torracchi Perito Istruttore eletto con Decreto del 3. Maggio 1828. nella somma di L. 150., da conseguirsi dal medesimo nei modi dalla Legge stabiliti, condanna il Romagnoli a favore del Benvenuti nella metà soltanto delle spese di tutti i Giudizi trattati nelle tre Istanze comprensivamente a quelle occorse per l'Incidente della prova Testimoniale, ammessa con Decreto dei 16. Maggio 1827., e per l'altro Incidente delle posizioni, ammesse con Decreto de' 5. Maggio 1828., ma lo condanna per altro nella totalità delle Spese giudiciali per l' Incidente dell' ammisione al giuramento suppletorio come sopra risoluto, come pure per la metà dell'onorario tassato nl Perito Istruttore, e la metà delle spese occorse per il Decreto de' 5. Maggio 1828., in quanto esso riguarda la nomina del Perito Istruttore.

Assolve il Romagnoli dalla Condanna di spese tanto del primo, che del secondo Giudizio a favore dei pupilli Salvadori, contenuta nella Sentenza rotale appellata, revocando in questa parte la detta Sentenza. E quanto alle spese del presente Giudizio, occorse relativamente ai pupilli Salvadori, ed al Romagnoli, dice che ciascuna delle parti le sopporterà del proprio.

E pronunziando sull'appello interposto da Filippo Paci, ed Agata Mori, come Tutori dei Figli pupilli di Francesco Salvadori, fermo stante la loro assoluzione dalla rilevazione contro di essi domandata da Angiolo Benvenuti, con sua Scrittura del dì 11. Settembre 1824., e dichiarata dalle due Sentenze de' 27. Maggio 1825., e 24. Agosto 1826., ed in riparazione, dice essersi dovuta confermare la Sentenza dei 27. Maggio 1825. anche in quella parte, nella quale condanna detto Benvenuti nelle spese del Giudizio di prima Istanza; dice pure la detta Condanna del Benvenuti nelle spese giudiciali essersi dovuta estendere anche a quelle del Giudizio Rotale; ed in tal guisa revoca, e corregge la Sentenza Rotale.

E quanto alle spese del presente Giudizio di terza Istanza, condanna a favore dei pupilli Salvadori il Benvenuti nelle spese giudiciali.

E finalmente riserva al Benvenuti le sue ragioni tali quali li possono competere, da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, per ottener discarico di tutte le partite, che nei saldi si erano portate a debito del Romagnoli, e che non sono state valutate a suo debito nella presente

liquidazione, e segnatamente una partita di staja 12. grano vecciato, che formava la differenza fra quella di staja 23. accordata al Benvenuti, e quella di staja 35. dal medesimo pretesa a carico del Romagnoli.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Pres.*
Gio. Batta. Brocchi *Rel.*, e Cav. Luigi Matteucci *Cons.*

DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Incompetentiae diei 2. Januarii 1818.

IN CAUSA STEFANELLI E MICHELASSI

Proc. Mess. Guido Biadaioli — Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

---

ARGOMENTO

Le Ruote Civili sono Tribunali incompetenti per conoscere, e decidere le Cause, il merito delle quali non eccede la somma di lire dugento.

SOMMARIO

1. 2. 3. *Le Cause che dalle lire 70. non oltrepassano lire 200. debbono conoscersi, e decidersi da un solo degli Auditori del Magistrato Supremo da eleggersi per turno, ed in appello da quel Turno, a cui non appartiene il Giudice, che ha pronunziato in prima Istanza.*

4. 5. *Le Ruote Civili sono incompetenti per conoscere in appello le cause non eccedenti le lire 200.*

STORIA DELLA CAUSA

M. Ferdinando Andreozzi per interesse del suo rappresentato alla pubblica Udienza espose come.

Il sig. Stefanelli con la sua domanda principale del dì 7. Marzo 1828. fece istanza al Regio Magistrato Supremo, che fosse il sig. Michelassi condannato a pagarli la somma di lire 130. pari a fior. 78. „ ivi „ *Anche con arresto personale per causa mista.„*

Che il Regio Magistrato Supremo con Sentenza del 31. Marzo 1828. e col voto di uno dei sigg. Auditori facente funzioni di Giudice Commissario, condannò il sig. Michelassi, anco con arresto personale a pagare al sig. Stefanelli la ennnoiata somma di lire 130. pari a fiorini 78.

Appellò in genere da detta Sentenza il sig. Michelassi avanti la Regia Ruota con atto del 18. Aprile 1828., e proseguì detto appello con Scrittura del dì 6. Maggio successivo.

Il sig. Stefanelli con Scrittura del 9. dello stesso mese fece istanza alla Regia Ruota di dichiarare inammissibile il precitato appello; attesochè trattandosi di un merito inferiore alle L. 200., essa era per disposizione di Legge incompetente a pronunziare, appartenendo una tale competenza al Tribunale del Regio Magistrato Supremo, in cui non risedeva il sig. Auditore, che aveva sentenziato in prima istanza.

La Regia Ruota con Sentenza del dì 10. Maggio successivo rigettò l'Istanza del sig. Stefanelli, e dichiarò ammissibile l'appello, per la massima stabilita che qualunque sia l'importare del credito per il quale sia stato dai primi Giudici rilasciato l'arresto personale la Causa relativa a questo modo di esecuzione, che riguarda la personale libertà dei cittadini, importa sempre un merito incerto, che non riceve valutazione pecuniaria, e tale perciò, che non può ricusarsi la Regia Ruota di Firenze di esaminare la Giustizia o ingiustizia dell'appello, anco ai termini dell'Art. 696. dell'attual Regolamento di Procedura Civile.

Questa Sentenza portata in appello avanti il Supremo Consiglio fu revocata nel modo segnente.

Motivi

Attesochè la Legge de' 10. Aprile 1816. deferisce ad un solo degli Auditori del Magistrato Supremo di Firenze da destinarsi per turno la Giurisdizione attribuita dal titolo 4. §. 31. della Legge de' 13. Ottobre 1814. per tutte le cause sommarie ordinarie, esecutive, mere civili, e miste, eccedenti le lire 70., e fino alla somma di lire 200. che antecedentemente si conoscevano dai Commissari di Quartiere della città di Firenze.

Attesochè l'appello che venga interposto dalle Sentenze come sopra proferite dal surriferito Auditore del detto Magistrato deve essere conosciuto da quello dei due Turni cui non appartenga
2 l'Auditore che ha pronunziato in prima Istanza.

Attesochè l'appello con atto de' 18. Aprile 1828. interposto da Gaetano Michelassi investì una Sentenza sotto dì 31. Marzo 1828. proferita da uno Auditore del Magistrato Supremo a cui per turno spettava la cognizione delle cause eccedenti le lire 70. fino alle lire 200., e così ebbe per subietto una Sentenza contem-
3 plata dalla Notificazione de' 10. Aprile 1816.

Attesochè questo appello fu proseguito avanti la Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze quando la Notificazione predetta ne affidava la cognizione ad un altro Tribunale, siccome resulta dal tenore dell' Art. 3. della sì spesso rammentata Notificazione del
4 10. Aprile 1816.

Attesochè a render competente la Ruota Civile per conoscere del detto appello non giovava che la Sentenza de' 31. Marzo 1828. come sopra appellata, contenesse la condanna del debitore Michelassi al pagamento del debito dichiarato, anche con arresto personale, giacchè intanto questa condanna fu così proferita inquantochè nell'origine del debito fu ravvisata l'esistenza di una causa mista, e quindi l'arresto personale in questo caso pronunziato, ritenne quanto all'appellabilità, il carattere di quelle cause l'appello delle quali la Notificazione de' 10. Aprile 1816. dichiara che deve essere conosciuto da un Tribunale diverso dalla Ruota Civile di
5 Firenze.

Attesochè mentre per gli addotti reflessi è evidente, che la Ruota Civile di Firenze non può conoscere dell' appello come sopra interposto dal Michelassi, è dall' altro lato manifesto, che ammissibile è l' appello dalla Sentenza medesima; e solo la cognizione del medesimo non è deferita alla Ruota Civile siccome meno esattamente è stato risoluto dal Decreto appellato.

Attesochè per quanto i motivi che accompagnano l'istanza del sig. Stefanelli esibita avanti la Ruota Civile con sua Scrittura de' 9. Maggio 1821. presentino che l'incompetenza della Ruota a conoscere dell' appello dal sig. Michelassi interposto formò il subietto della medesima, pure essa fu espressamente diretta ad ottenere, che la Ruota Civile di Firenze dichiarasse l'inammissibilità dell'appello interposto dal Michelassi con sua Scrittura de' 18. Aprile 1828. e questa domanda era assolutamente mal fondata, mentre la stessa Sentenza del dì 11. Marzo 1828. era al certo appellabile, sebbene ad

altro Tribunale fuori che alla Ruota Civile di Firenze, ne segue perciò che questa inesattezza di domanda esclude la temerità assoluta nella insistenza del Michelassi, ed è perciò che la di lui condanna nelle spese non può estendersi anche alle stragiudiciali, giacchè è soltanto per una equitativa interpetrazione che l'istanza dello Stefanelli si riguarda come diretta ad accusare l'incompetenza della Ruota, e non già come tendente a pretendere inammissibile l'appello per quanto materiale sia questa l'istanza che si contiene nella Scrittura de'9. Maggio 1828. e della quale manifesta sarebbe l'insussistenza.

Per questi Motivi.

Dice bene appellato male giudicato dal Decreto della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze dei 10. *Maggio* 1828. *favorevole al sig. Gaetano Michelassi, e contrario al sig. Oreste Stefanelli: Revoca perciò in tutte le sue parti il detto Decreto, ed in riparazione dichiara incompetente la Ruota predetta sull'appello dal Michelassi interposto con atto dei* 18. *Aprile* 1828. *dalla Sentenza dell'Auditore del Magistrato Supremo di Firenze proferita come Giudice in ordine alla Legge de'* 10. *Aprile* 1816., *e rinvia sul detto appello le parti avanti il Tribunale competente ai termini della Legge, e condanna detto Michelassi nelle spese del presente e passato Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi *Rel.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana seu Balnear. S. Iuliani Rejection. Appellat. diei 15. Settembris 1828.

In Causa Soldaini e Colombini vedova Soldaini e Pavoli

Proc. Mess. Cesare Dazzi — Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi

Avv. Illmo. sig. Gaspero Capei

Argomento

La dichiarazione espressa della quantità del credito fatta nella Sentenza di seconda Istanza non rende difforme la medesima da quella stata proferita nel primo Giudizio.

Sommario

1. 2. *Quando la Sentenza di seconda Istanza conferma in tutte le sue parti la precedente, e non aggiunge, che la somma del credito, nella quale la precedente Sentenza avevalo tacitamente dichiarato, può dirsi quella conforme a questa.*

3. *La Sentenza emanata in seconda Istanza, che non fa menzione di un termine assegnato ad una delle parti nella Sentenza precedente a sperimentare un riservo, nè si parla degli effetti del medesimo, non può dirsi, che non sia confermatoria.*

4. 5. *Un termine assegnato nella prima Sentenza s'intende ripetuto nella seconda, quando è confermatoria.*

Storia della Causa

I sigg. Francesco, e Sabatino Pavoli comparvero negl'atti del sig Potestà de' Bagni S. Giuliano, e domandarono, che dichiarato il loro credito in scudi 135., e frutti decorsi, e decorrendi contro i fratelli Di Zoccolo venisse loro accordata l'immissione in possesso sopra alcuni beni, che già spettanti ai Di Zoccolo, e affetti d'ipoteca per detto loro credito si possedevano dal sig. Domenico Soldaini.

Nella contumacia tanto dei Di Zoccolo, che di Domenico Soldaini il sig. Potestà dei Bagni S. Giuliano con Sentenza del 15. Settembre 1824. dichiarò il credito dei Pavoli, ed immesse questi nel possesso dei beni posseduti da Domenico Soldaini a forma delle domande dei Pavoli medesimi.

Si oppose il sig. Domenico Soldaini a questa Sentenza contumaciale, e quindi intimò in rilevazione i sigg. Prete Antonio Soldaini, e Assunta Colombini vedova Soldaini a rilevarlo dalle molestie dai Pavoli inferite, e ad assumere la difesa della Causa.

Comparvero negl' atti l'intimati Soldaini ed assumendo la difesa della Causa contro i Pavoli dedussero il gius di retenzione dei beni contro i quali agivano i sigg. Pavoli in quantochè essi avevano acquistati i beni istessi dai Di Zoccolo compensandone il prezzo con un credito ipotecario, che essi avevano contro i medesimi ed anteriore a quello dei sigg. Pavoli.

Contestato il Giudizio i sigg Pavoli per l'effetto di escludere il gius di retenzione dai Soldaini proposto, ed allegato dedussero diverse eccezioni cioè la illiquità, ed incertezza del credito dei Soldaini, e quindi la inammissibilità della compensazione del credito medesimo col prezzo dei beni che avevan comprato dai Di Zoccolo, la nullità di una tal vendita, la incertezza del prezzo dei beni stessi, la mancanza di voltura dei beni medesimi in faccia del Soldaini, e la mancanza pure della conservazione dell'autorità del loro preteso credito mediante l'iscrizione ipotecaria, e non omessero di offrire ai Soldaini l'importare del loro credito nell'ipotesi, che sussistesse, onde ottenere il rilascio dei beni a loro favore per poterli esercitare.

Eliminarono i sigg. Soldaini tutte le eccezioni dai Pavoli proposte, ed insisterono per il dedotto gius di retenzione, ed il Potestà dei Bagni San Giuliano con Sentenza dei 18. Agosto 1827. dichiarò, che qualora nel termine di giorni trenta computabili dalla notificazione della Sentenza non venisse dai Pavoli prodotto in atti delle concludenti giustificazioni, che stessero a diminuire, o alterare il credito dei sigg. Soldaini resultante dal Chirografo del 24. Febbraio 1775. ora per allora esser costato, e costare della liquidità, ed integrità fino a principio del suddetto credito dei Soldaini, essersi del credito istesso operata ipso iure, e fino a principio la compensazione col prezzo dei beni dai fratelli Di Zoccolo ai loro autori venduti per l'effetto della retenzione dei beni nei Soldaini a tutti gli effetti fino alla respettiva concorrente quantità del dare, ed avere, ed ora per allora revocando la

Sentenza contumaciale del 15. Settembre 1824. nella parte nella quale accordava ai Pavoli l'immissione in possesso dei beni posseduti dai Soldaini, rigettò definitivamente su tal rapporto la domanda dei Pavoli medesimi.

Da questa Sentenza interposero appello i sigg. Pavoli, e riproposero in seconda Istanza le medesime eccezioni, che dedotte avevano nel primo Giudizio, riproposero pure l'offerta fatta ai Soldaini dell'importare del loro credito, nell'ipotesi, che sussistesse, e quindi conoscendo, che quest' offerta perchè potesse essere efficace doveva essere accompagnata dal deposito della somma offerta, inerendo a quelle offerte che avevan fatte ai Soldaini in prima, e seconda Istanza eseguirono il deposito della somma equivalente al credito dei Soldaini, notificarono loro tal deposito, ed offrirono in aumento di prezzo ai beni dai Soldaini posseduti, insistendo principalmente negl'estremi del secondo Giudizio sulla fatta offerta, e così sull'ammissibilità del Gius offerendi per impedire nei Soldaini il Gius di retenzione da essi dedotto, e dal primo Giudice accordatoli.

Insisterono i Soldaini nel Gius di retenzione, e per la conferma della Sentenza di prima Istanza, la Ruota ordinò della medesima la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e quindi in aumento, e dichiarazione della stessa prima Sentenza disse, che la compensazione dichiarata dalla precedente Sentenza consisteva nella somma di scudi 336. 6. 3. per la quale soltanto competeva ai Soldaini il diritto di retenzione di tutti, o porzione dei beni di cui trattavasi secondo la stima da farsene, e la conseguente separazione di tanta rata dei beni medesimi nel caso che il loro valore superasse la corrispondente somma del credito Soldaini, e disse pure, che rimaneva riservato ai Pavoli il diritto nel caso di sopravanzo nel valore dei beni di potere agire sul rimanente dei medesimi.

Da questa Sentenza si appellarono i sigg. Pavoli, e i sigg. Soldaini si opposero all'ammissibilità dell'appello medesimo, ne domandaron la reiezione. I sigg. Pavoli insisterono per l'ammissione pretendendo che la Sentenza della Ruota di Pisa fosse difforme in parte da quella di prima Istanza, ed in parte unica.

Il Supremo Consiglio proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza della Regia Ruota di prime Appellazioni della città di Pisa del dì 21. Marzo 1828. è pienamente

conforme alla Sentenza del Tribunale dei Bagni di San Giuliano del dì 18. Agosto 1827. rilevandosi tal conferma dal vedersi che la Sentenza Ruotale conferma in tutte le sue parti l'antecedente Sentenza, meno una dichiarazione, che è l'istesso che dire che se si eccettua questa in tutto il restante è conforme.

Attesochè questa dichiarazione non fa altro che precisare la somma del credito dei Soldaini in scudi 325. che l'antecedente Sentenza aveva nell'istessa somma tacitamente fatto consistere il detto credito subitochè nel determinarlo aveva avuto espressa relazione al Lodo degli arbitri, che nell'identifica somma di scudi 326. l'aveva dichiarato. 1

Attesochè non osta che nella Sentenza appellata non si veda fatta menzione nè del termine assegnato ai Pavoli a sperimentare il riservo di che nell'antica Sentenza del Tribunale de' Bagni, nè degli effetti di questo riservo, che aveva per oggetto la pretesa diminuzione del credito Soldaini. Poichè qualora era indubitato che la Sentenza ruotale aveva confermata la Sentenza del Tribunale de' Bagni in tutte le sue parti menochè nella dichiarazione speciale del credito del Soldaini; ed era indubitato altresì che questa dichiarazione sebbene apparentemente diversa da quella che si legge nella Sentenza di prima Istanza era però in sostanza la medesima, perchè anche la prima Sentenza qualora avessero i Pavoli fatte dentro il termine prescritto le loro incumbenze aveva liquidato il credito del Soldaini tale quale era stato liquidato nel Lodo e così negli stessi scudi 326. l'avere la Sentenza omessa l'assegnazione del termine e ciò che dall'assegnazione del termine doveva derivare non poteva far sì che la Sentenza medesima avesse questa assegnazione escluso, subitochè la Sentenza medesima aveva confermata la prima Sentenza in tutte le sue parti meno la detta dichiarazione la quale comprendendo soltanto l'enunciazione del credito liquidato che nella prima Sentenza si liquidava pure, ma nel caso che i Pavoli nel tempo assegnato non avessero dimostrato esser minore il credito dei Soldaini bisognava necessariamente convenire che la Sentenza medesima dovesse dirsi confermata anche nella parte dove si vedeva assegnato il detto termine acciocchè si verificasse che la Sentenza prima fosse confermata in tutte le sue parti, lo che non si potrebbe verificare quando non si intendesse ripetuta l'assegnazione del termine. 2 3

Attesochè d'altronde è di regola che l'assegnazione d'un termine fatto nella prima Sentenza s'intende ripetuto nella seconda che sia della prima confermatoria. 4

Attesochè questa interpetrazione era data dai Soldaini nelle repliche ai gravami i quali convenivano che s'intendesse nella Sentenza Ruotale ripetuta la detta assegnazione di termine per cui restava interamente salvo l'interesse dei Pavoli.

Attesochè non era proponibile per rendere difforme detta Sentenza ruotale da quella del Tribunale dei Bagni di S. Giuliano, che questa avesse dichiarato non esser proponibile il gius offerendi stato allegato dai Pavoli avanti la Ruota in limine ferende Sententiae quasi che la Sentenza ruotale avendo fatta una dichiarazione sopra il detto Gius offerendi sia venuta a pronunziare difformemente dalla prima Sentenza; poichè uopo era riflettere che essendo indubitato che il Gius offerendi era stato allegato dai Pavoli come un mezzo di difesa per ottenere dalla Ruota di Pisa la revoca della Sentenza del Tribunale dei Bagni come si rilevava dalla Scrittura con cui il detto Gius si proponeva e dalla Sentenza stessa che un'unica disposizione conteneva spontaneamente ne derivava che la Ruota aveva potuto confermare la Sentenza di prima Istanza senza curare l'allegato Gius offerendi come avrebbe potuto fare in qualunque altro mezzo di difesa che fosse stato allegato dai Pavoli.

Per questi Motivi

Rigetta come inammissibile l'appello interposto per parte dei sigg. Francesco, e Sabatino Pavoli con Scrittura de' 12. Maggio 1828. dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 21. Marzo 1828, e proseguito con Scrittura de' 13. Maggio detto ed i predetti sigg Francesco, e Sabatino Pavoli condanna a favore dei sigg. Prior Antonio Soldaini, e Assunta Colombini vedova Soldaini nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Position. diei 4. Augusti 1828.

IN CAUSA SCARINI E LL. CC. E FABBRONI

Proc. Mess. Enrico Visconti — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

ARGOMENTO

Le posizioni, che in un Giudizio individuo uno dei provocati esibisce, ed alle quali sottopone l'attore a rispondere, le risposte debbono riceversi dal Cancelliere di quel Tribunale presso il quale si agita la Causa.

SOMMARIO

1. *Quando colla domanda l' Attore chiama in Giudizio più individui, e quando l' eccezioni dei convenuti provengono da un' egual titolo, il Giudizio instaurato è individuo.*

2. *Quando nei Giudizi individui uno dei provocati produce una cedola di posizioni, alle quali sottopone l'Attore a rispondere, e vuole, che questa prova sia comune a tutti gl'interessati, debbono da essi tutti esser giurate.*

3. *Le risposte alle posizioni debbono riceversi dal Cancelliere di quel Tribunale presso il quale pende la causa, nè serve al rispondente per esimersi dal presentarsi avanti detto Tribunale l' allegare un leggero incomodo.*

MOTIVI

Atteochè mentre con la domanda dai sigg. fratelli Fabbroni esibita in atti negli 8. Maggio 1825. fu da essi nominatamente agito contro tutti gli individui in detta Scrittura nominati, e così potrebbe dubitarsi, che individuale fosse l' azione, pure siccome è certo che la medesima fu dai detti sigg. Fabbroni appoggiata ad un titolo individuo e con esso intesero di remuovere tutti indistintamente gl' individui nominati dalla facoltà di tenere le panche nella Chiesa della Santissima Annunziata presso Marradi ne

segue perciò, che tale essendo il tenore della domanda dei sigg. Fabbroni, individuo conviene riguardare l'instaurato Giudizio fra tutti quelli stati provocati dai sigg. Fabbroni con la loro domanda; giacchè comuni a tutti e provenienti da un egual titolo sono state le eccezioni da essi dedotte contro la detta domanda, onde ne segue che si rende fra essi comune il processo e l'istruzione
1 che venga compilata.

Attesochè mentre se da un lato è certo che il sig. Scalini ha nel suo proprio nome soltanto esibite le posizioni alle quali ha sottoposto i sigg. fratelli Fabbroni, non è meno vero però che questa prova intende, che sia comune a tutti gli altri soggetti, ai quali i sigg. Fabbroni hanno notificata la loro domanda, essendo stato un tal concetto attestato ancora alla pubblica udienza dal Procuratore di tutti i detti Intimati, asserzione la quale si riconosce conforme alla Procedura fin ora praticata.

Attesochè le posizioni esibite dal sig. Scalini non sono state giurate che da esso, così ne segue che per render le medesime senza contrasto comuni per le risposte anche agli altri individui quali figurano nel Giudizio, devono anche da essi esser giurate, quando lo vogliano, o lo possino, ed è a tale oggetto che è stato ai me-
2 desimi assegnato un termine ad avere volendo, giurate le posizioni predette riservandosi nel caso, che le posizioni non siano giurate di fare delle risposte, nell' interesse dei giurati, quel capitale, che possa essere di ragione.

Attesochè le risposte alle posizioni devono riceversi dal Cancelliere di quel Tribunale, presso cui pende la causa così portando il combinato disposto degl'Art. 374. e 377. del Regolamento
3 di Procedura.

Attesochè i due certificati relativi allo stato di salute del sig. Fabio Remigio Fabbroni, non meno che del sig. Giovan Carlo Fabbroni non sono bastanti a giustificare quel legittimo impedimento, per cui potesse delegarsi al Tribunale di Marradi il ricevimento delle risposte alle posizioni, prevalendosi della facoltà compartita dall'Art. 1132. giacchè non era dimostrata relativamente al sig. Giovan Carlo Fabbroni una malattia attuale, e l'ischiade cronica della quale si dice afflitto il sig. Fabio Remigio Fabbroni non viene rappresentata di una tale intensità, che lo renda inabile a trasferirsi a quel Tribunale, che la Legge non senza ragione destina a ricevere le risposte alle posizioni che dai rei convenuti sono date agli attori, onde difendersi dalle domande contro di essi promosse.

Attesochè otteneva il sig. Scalini ciò che erasi da esso inciden-

temente domandato ma il pregio di questa prova deve riconoscersi al termine del Giudizio, così è a' codesta epoca, che è stata riservata la dichiarazione sulle spese di questa incidental pronunzia.

Per questi Motivi.

Previa la visita delle posizioni esibite in atti dal sig. Carlo Scalini con Scrittura dei 26. Luglio 1828. eseguita in ordine al preventivo Decreto proferito a questa medesima udienza, ammette le posizioni predette, dice che le medesime prima che vi sia risposto dai sigg. Fabbroni saranno nei modi legali giurate dai sigg. Guglielmo Venturini, Antonio Fabbroni, Pietro Bassano, Carlo Fabbroni, Angiola Torriani, Gaetano Piani, Francesco Ravagli, cav. Iacopo Fabbroni, Giovanni Tagliaferri, e Antonio Cavina Pratesi, e qualora nel termine di giorni 20. dalla emanazione del presente Decreto non siano nei modi legali dai detti individui, o da alcuno di essi giurate, dice a riguardo di quelli che non avranno giurate le posizioni che si farà delle risposte quel capitale che sarà di ragione, ben inteso però che anche a coloro i quali non le avranno giurate dovranno le date posizioni essere d'ostacolo, onde procedersi dai medesimi a dare posizioni sopra i fatti istessi. E notificati i sigg. fratelli Avv. Alessandro, Fabio Remigio, e Gio. Carlo Fabbroni dell'adempimento, o inadempimento dell'ordinato giuramento per parte dei detti sigg. Venturi, ed altri sopra rammentati escluso il sig. Scalini, dal dì della notificazione assegna ai sigg. Fabbroni medesimi termine di giorni 15. ad avere risposto nella Cancelleria del Supremo Consiglio uno dopo l'altro alle posizioni come sopra esibite dal sig. Scalini; E detto termine spirato senza che si siano presentati a rispondere, o comparendo non abbiano alle medesime voluto rispondere si riserva di fare in tal caso quelle dichiarazioni che saranno di ragione. Spese riservate.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Gio. Batista Brocchi
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cortonen. Praetensae Proprietatis diei 13. Augusti 1828.

In Causa Tacchini Paganini e Rossi

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Lorenzo Salucci

Avv. Illmo. sig. Giuseppe Panattoni

Argomento

Colui, che gode un diritto di servitù non può alterare il suolo del vicino con una nuova opera.

Sommario

1. *Per dichiarare la proprietà del suolo si attendono i riscontri più univoci, forti, e legali.*
2. *Dalla Chiudenda, e dall'accesso esclusivo ad un luogo si arguisce il possesso jure proprietatis del suolo, finchè non si dimostri il contrario.*
3. *La presunzione nascente dai Libri del pubblico censo tien luogo di verità finchè non venga provato il contrario.*
4. *Le finestre nel muro che corripondono sul suolo altrui e lo spiovere sullo stesso suolo le gronde dei tetti sono riscontri di servitù, e non di dominio del suolo.*
5. *Le vestigie di una Terrazza penisole, non indicano dominio del suolo sottoposto.*
6. *Il condomino non ha diritto di alterare con una nuova opera lo stato del Fondo comune.*
7. *Colui, che per impedire al vicino la nuova opera porta al Tribunale le sue lagnanze non può contro di esso allegarsi la scienza, e la pazienza.*

Storia della Causa

Il signor Vincenzo Rossi con un nuovo edifizio coperto con tetto, e con cui avrebbe potuto aprire una comunicazione nel suo muro appoggiato alla propria casa, ed al muro laterale della contigua Casa Tacchini occupò uno spazio di terreno frapposto

alle due case che comunicava solo coll'orto spettante al detto Tacchini perchè solo per mezzo dell'orto medesimo aveva l'accesso sopra detto terreno, e se ne serviva per lo scarico delle immondezze cadenti da una latrina della di lui casa mentre vi aveva alcuni rapporti, cioè quelli di due finestre, d'un'acquaio, e dello stillicidio del tetto.

Contro questa nuova opera come pregiudiciale ai suoi diritti reclamò presso il Tribunale di Cortona detto Tacchini, e ne domandò la demolizione, e riduzione dentro i limiti della licenza da esso accordata all'edificante, che avevagli richiesta, e ne pagò la convenuta indennizzazione in fiorini sei, dei quali fu rilasciato in scritto l'opportuna quietanza a detto Rossi.

Asserendo questo di averla smarrita, e dovendo verificarsi quali fossero i termini della licenza accordata dal Tacchini al Rossi venne dall'una, o dall'altra parte tentata la prova testimoniale nell'atto dell'accesso giudiciale sulla faccia del luogo coll'assistenza del Giudice e di un Perito.

Portarono le risultanze degli atti di prima Istanza che il vicolo, o suolo intermedio fra le due case Tacchini, e Rossi occupato dal nuovo edifizio di quest'ultimo, formava parte e prosecuzione dell'orto di concordata esclusiva proprietà del Tacchini, ed era a lui solo accessibile, e che detto Rossi con la nuova Fabbrica aveva di gran lunga ecceduti i confini della licenza concessagli dal Tacchini, il quale veniva a risentire diversi notabili danni da tal eccesso.

Quindi con Sentenza di detto Tribunale di Cortona del dì 23. Agosto 1831. venne ordinata dentro un breve termine la demolizione e riduzione della nuova opera ai termini della licenza accordata da Tacchini colla condanna del Rossi nelle spese occorrenti per tal demolizione, e riduzione, ed in quelle del Giudizio.

Portata la causa in appello avanti la Regia Ruota di Arezzo, fu ordinata ed eseguita una nuova perizia, in conseguenza della quale l'istessa Regia Ruota con Sentenza del 28. Febbraio 1828. revocò la precedente, assolvè il Rossi dalle cose pretese, e dichiarate contro di lui, condannò il Tacchini nelle spese de' due Giudizi, riservando al medesimo i suoi diritti per reclamare dal Rossi quella maggiore indennità, che gli fosse dovuta in correspettività del nuovo edifizio.

Dietro l'appello del Tacchini sottoposta la causa in terza Istanza all'esame del Supremo Consiglio, e chiamata all'udienza del medesimo fu deciso come segue.

Attesochè riguardo alla qualità dei lavori eseguiti dal Rossi sopra l'area del vicolo che giace intermedio tra le due case litiganti, appariva chiaramente, che i medesimi lavori alla totale occupazione dell'area suddetta tendevano, e ad attribuirsene lui sig. Rossi la proprietà come base di quella delle opere sopra impostevi, e che perciò non altrimenti si sarebbero potuti sostenere dall'edificante questi lavori se non che *jure dominii*; per la qual cosa questo era l'unico aspetto sotto di cui doveva la pendente controversia esaminarsi, e decidersi.

Attesochè gli argumenti dedotti dal Rossi per provare il suddetto suo dominio, o almeno il possesso *jure proprietatis* del questionato suolo non comparivano valutabili a fronte di quelli che si allegavano dal Tacchini per escludere l'intenzione del suo Avversario, e per provare invece che i più forti riscontri concorrevano in suo favore, conciosiachè trovandosi questi univoci, concludenti e legali, ne veniva per conseguenza che i primi dovessero sempre più riguardarsi come non meritevoli di essere ascoltati, e da dovérsi perciò riferire ad altri titoli diversi, ed estranei da quelli dei quali abbisognava il Rossi per insistere sopra le opere
1 di cui si tratta.

Ed in vero quando non si dubitava, e nemmeno si controverteva fra le parti, che il detto Vicolo sia annesso all'orto di esclusiva concordata proprietà dei minori Tacchini, i quali soli vi avevano l'accesso, mentre non poteva in altro modo accedervisi che transitando per l'orto stesso che si teneva da essi custodito e rinchiuso, e sopra di cui non appariva che alcun altro avesse il diritto del transito, ragion voleva che i Tacchini e i loro autori dovessero considerarsi come i veri civili possessori dell'area di cui si parla, poichè e dalla chiudenda, e dall'accesso esclusivo ad un
2 luogo se ne arguisce il possesso *Iure proprietatis* finchè non si dimostri l'opposto: come ragionando a contrario sensu si deduce dalla *Leg.* 3. §. 3. *e dalla Leg.* 41. *ff. de acq. vel amittenda possess.*

A questo gravissimo argumento si aggiungeva l'altro non meno importante nascente dalla fede d'estimo, e dal certificato del Perito del Catasto prodotto per lo interesse dei Tacchini onde si scorgeva che nella nuova descrizione dei fondi urbani di Cortona il Vicolo in questione era stato compreso e descritto come una pertinenza esclusiva dell'orto, e casamento degli stessi Tacchini. Quanto

sia volutabile questo riscontro specialmente in concorso del primo non vi è chi possa ignorarlo, sapendosi da tutti che la presunzione nascente dai Libri del pubblico Censo tien luogo di verità fino a che non si provi concludentemente il contrario, e tanto più quando questi sieno, come nel caso, di recentissima data, e sieno confortati dal fatto, e dalla giacitura ed ubicazione dei luoghi *Rot. Rom. in recent. part.* 15. *Decis.* 166. *N.* 9. *et seg.* 3

Posto ciò passando adesso a parlare delle prove del Rossi, siccome non potevano esse valutarsi se non in quanto avessero direttamente conflittato quelle dell'attore, così non potevano nel caso opposto servire ad altro, che a provare il di lui condominio e compossesso, ovvero più probabilmente dei particolari diritti di servitù, sopra il fondo del suo vicino, e così tanto nell'uno che nell'altro caso sarebbero state inefficaci per sostenere un'opera che non potea sostenersi se non che in forza di un assoluta ed esclusiva proprietà del suolo cui era stata sopraimposta da esso. Più probabilmente per altro dovevano i diritti di questo riguardarsi come diritti di servitù poichè non era incompatibile col già provato possesso *jure dominii* del Tacchini, che il suo vicino ritenesse due finestre nel muro della sua casa, ond'era cinto il Vicolo nominato più volte; come pure non era segno di altro se non che di servitù lo spiovere della grondaia della casa Rossi sopra il luogo della controversia, e l'introdurvisi delle sue latrine tanto più che il Tacchini v'immetteva pure le sue, e perciò questo argomento sicome sta *ad utrumque*, così non poteva valere a prò del Rossi, come non si era messo in calcolo a prò del vicino. Ne 4
di maggior peso comparivano le vestigia di un antica pensile terrazza che si asseriva aver dovuto appartenere ai Rossi poichè ammettendo anche questo presupposto, quantunque incerto, e dubbioso, questo fatto non avrebbe indicato il di lui possesso dell'area sottoposta, ma solo il diritto di fare sporgere sopra di essa una terrazza che non ne alterava nè l'uso, ne la destinazione, ne il dominio. 5

Attesochè o fosse il terreno di esclusiva proprietà dei Tacchini, o ne fosse comune il dominio fra loro ed il Rossi, è chiaro che non era lecito a questo e di alterarne lo stato con una nuova opera senza il consenso del proprietario, o del condomino e molto meno gli era lecito di pretendere l'appoggio al muro sebbene laterale della casa Tacchini, il quale essendo separato dal suo mediante il Vicolo proprio dello stesso Tacchini, o almeno comune ad entrambi, esser non poteva soggetto a quest'onere giusta le cose osservate nella *Pisana Nunciationis novi operis* 6

del 12. *Settembris* 1823. *la* 58. *nel T.* 9. *del Tesoro del Foro Toscano.*

Attesochè secondo le resultanze della prova testimoniale concludente in prima Istanza il Rossi ha ecceduti col nuovo edifizio i limiti della licenza, che richiese ed ottenne dai Tacchini ristretta al semplice appoggio di un muro su gli angoli delle due case per maggior sostegno di quella dell'edificante, e che il prezzo di fiorini 6. convenuto, e pagato da questo per tal licenza è di gran lunga inferiore, come hanno giudicato i Periti alla valuta dell'indennità che per la nuova opera sarebbe al Tacchini dovuta.

Attesochè quantunque si offrisse dal Rossi, o foss'egli astretto ad aumentare fino al giusto la somma da pagarsi al Tacchini, non potrebbe questo ciò non pertanto suo malgrado obbligarsi a soffrire molti e non lievi pregiudizi ed incomodi che gli arreca la nuova fabbrica da lui non permessa nè approvata, e molto meno la perdita della sua proprietà, o condominio, qualunque ne fosse l'importanza, ed i vantaggi, poichè nulla vi è di più inviolabile quanto il diritto di proprietà che non può perdersi che nei modi apertamente dalla Legge prescritti.

Attesochè le risultanze degli atti ben lungi dal dimostrare scienza, e pazienza del Tacchini all'esecuzione dei lavori, provano anzi che appena egli potè conoscere l'estensione ed il fine di tali lavori, non mancò di farne presenti al Rossi le sue lagnanze, e di portarle senza indugio allo sperimento giudiciale, e che ammesso ancora il di lui precedente silenzio durante i lavori non poteva da ciò inferirsene la perdita dei suoi diritti giusta il Testo nella *Legge qui tacet de reg. Iuris Surd. Cons.* 301. *N.* 17. *Bald. ad Legem qui vas ff. de furtis Rot. Rom. part.* 3. *recent. Decis.* 28. *N.* 45.

7 Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Luigi Tacchini Paganini come Padre e ligittimo Amministratore del Patrimonio de' propri Figli in età minore, dalla Sentenza della R. Ruota di Arezzo del dì 28. *Febbraio* 1828. *ad esso contraria, e respettivamente favorevole al sig. Vincenzo Rossi, male con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima revocare, siccome la revoca in tutte le sue parti confermando, siccome conferma la precedente Sentenza del sig. Vicario Regio di Cortona del dì* 23. *Agosto* 1826. *della quale ordina l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore.*

E l'appellato Rossi a favore dell'appellante Tacchini condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali tanto del passato che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Relat.*, *Consiglieri.*

DECISIONE LXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cosmopolitana Praetens. Hipoth. diei 1. Augusti 1828.

IN CAUSA FOSSI E ANSELMI E LEONARDI

Proc. Mess. Pietro Pagni — Proc. Mess. Pietro Salvi

ARGOMENTO

I Beni pervenuti dall' Eredità Paterna alla Figlia maritata sotto il regime della comunione secondo il Codice Civile Francese, sono Beni parafernali, all' amministrazione de quali, nè all' usufrutto dei medesimi ha diritto alcuno il marito.

SOMMARIO

1. 2. 6. *La moglie per l' eredità conseguita dal padre non acquista alcun Titolo di Credito munito d' Ipoteca contro il Patrimonio del suo marito in pregiudizio dei di lui Creditori Ipotecari.*

3. *La moglie, che ha contratto, secondo il Cod. Civil. Francese, il suo matrimonio sotto il Regime della Comunione, ha sopra i Beni immobili ereditati durante il matrimonio, un dominio esclusivo, senza acquistare alcun diritto su i Beni del marito.*

4. *La donna maritata sotto il Regime della Comunione, secondo il Cod. Civile dei Francesi, che succeda nella paterna Eredità non può pretendere, che questa faccia parte delle sue doti.*

5. *I Beni provenienti dall' Eredità paterna, quanto alle figlie*

maritate rivestono la qualità di parafernali, sopra dei quali il marito non ha diritto all' amministrazione.

Storia della Causa

Creditore il signor Capitano Cerbone Fossi di Domenico Leonardi dell'importare di un Pagherò del 10. Marzo 1818 adì il Tribunale di Portoferraio ed ottenne in contumacia del Debitore fin del dì 12. Novembre 1818. Sentenza che lo condannò al pagamento di Lire 565. e frutti alla ragione del 5. per 100. dal 7. Novembre di detto anno in avvenire, più nelle spese del Giudizio.

Fu sollecito d' inscrivere al Conservatore delle Ipoteche detto suo credito il sig. Fossi di sorte, Frutti, e Spese, e quindi spinti gli atti esecutivi contro la persona del nominato Leonardi, le spese per quest'oggetto dal sig. Fossi fatte fecero ammontare il suo Credito a Lire 1700. circa fiorentine.

Inutili i detti atti esecutivi personali, il sig. Fossi per proceder regolarmente contro i Beni del Debitore Leonardi sotto dei 14. Giugno 1823. intimò la sig. Antonia Anselmi, moglie di detto Leonardi a giustificare legalmente i pretesi suoi Crediti dotali, e stradotali contro del patrimonio del detto di lei marito nel tempo, e termine di otto giorni allegando in titolo del suo Credito la detta Sentenza del 12. Novembre 1818. e la nota Ipotecaria del 13. Agosto 1819.

Nominato dall'Anselmi il Procuratore, con Scrittura di prelazione di Ipoteca del 3. Luglio 1823. fece Istanza esser essa creditrice privilegiata, e preferibile al signor Fossi per gl' asserti suoi Crediti di circa scudi 600. Eredità paterna passata nelle mani del di lei marito.

Nella mancanza però di legale giustificazione di detti lei pretesi Crediti privilegiati fu dal Tribunale di Marciana con Decreto del 26. Luglio 1823. assegnato termine perentorio a detta signora Anselmi ne Lonardi ad avere dentro giorni quindici continui legalmente, e concludentemente giustificato in atti tutti i di lei diritti e ragioni dotali competenti sul patrimonio Leonardi con la comminazione mancando che decorso un tal termine il sig. Cerbone Fossi si avesse per migliore o poziore in diritto, e ipoteca per il suo Credito di Sorte, Frutti, e spese di che nella citata Sentenza del 12. Novembre 1818. alla detta sig. Anselmi sul patrimonio del comun debitore Leonardi.

Questo Decreto che condannò l' Anselmi nelle spese passò in cosa giudicata.

La sig. Anselmi non giustificò legalmente, e concludentemente i citati di lei Crediti, ricorse in seguito alla prova Testimoniale per fare una simile giustificazione, ed essendo così passato in giudicato il detto Decreto del 26. Luglio il sig. Fossi adì il Tribunale di Portoferraio lasciando a

parte il detto Giudizio promosso avanti il Tribunale di Marciana, e con sua domanda del 12. Luglio 1824. fece Istanza di essere immesso in Possesso in Salviano per il conseguimento del citato suo Credito di sorte frutti e spese sopra certi Beni, che una volta, ed al tempo specialmente del dichiarato suo Credito erano in possesso del detto Leonardi, e che quindi passarono nei possessi dei sigg. Giovanni Bianchi, e Angelo, e Bernardino fratelli Pavolini non meno che della medesima signora Antonia Anselmi ne Leonardi.

Con Sentenza del 27. Gennaio 1825. ottenne la domandata immissione in Salviano, e quindi mossosi da delle istigazioni e di amici comuni, ed inclusive del giusdicente di Marciana, sotto dì 3. Settembre 1825. convenne di ricevere, conforme ricevè di fatto da detti sigg. Pavolini, e Bianchi Lire 800. in conto del suo Credito di sorte frutti, e spese contro di Leonardi che a quell'epoca ammontava circa alle Lire 1700. dichiarò di rilasciare a titolo di regalo al Leonardi medesimo Lire 200. da debattersi sulla decisa liquidazione che ne sarebbe in seguito fatta, ed ogni rimanente prenderlo a Francesconi dieci l'anno con i corrispondenti frutti a condizione pero di preservare tutti i suoi diritti contro i beni a di lui favore obbligati in sequela di detta Sentenza di Portoferraio, e che solo atteso il detto pagamento intendeva renunziare al diritto sopra i Beni di Zanca, e Ficalcio da detti Pavolini, e Bianchi posseduti.

Questo accomodamento che avrebbe dovuto sopire ogni pretensione della signora Anselmi, non fu più presto da essa conosciuto che richiamando in vita quella Causa per ott'anni tenuta sospesa avanti il Tribunale di Marciana di che nell'atto del 14. Giugno 1823. e Decreto del 26. Luglio anno stesso, citò quasi da un giorno all'altro il sig. Fossi avanti il Tribunale di Marciana suddetto ove senza che egli avesse luogo dopo la detta dichiarazione, nè tempo di difendersi nel 27. Settembre 1825. nacque Sentenza che dichiarò il Decreto dell'Anselmi contro il detto di lei marito, ed essa Creditrice privilegiata preferibile al sig. Fossi sul patrimonio di detto di lei marito, e condanno il Fossi medesimo a di lei favore nelle spese.

Portata in appello alla Ruota di Pisa questa Sentenza, la Ruota sotto dì 1. Settembre 1826. la revocò pienamente dichiarando non competere alla detta Anselmi per gli assegnamenti in Essa pervenuti dall' Eredità paterna l'ipoteca legale sopra il patrimonio di detto Leonardi, e la condannò nelle spese del Giudizio. Portata dipoi la Causa al Supremo Consiglio fu emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè comunque dalle resultanze degli Atti sia rimasta conclusa la prova che la sig. Antonia Anselmi moglie di Domenico Leonardi conseguisse dall'eredità del di lei defunto padre Gio. Battista Anselmi una por-

zione dei Beni ascendenti per il loro importare a Lire 3784. come il tutto
apparisce dal Testamento del detto Gio. Batt. Anselmi del 5. Novembre
1811. e dalle Giudiciali dichiarazioni dei periti nominati all'effetto di pro-
cedere alla divisione della surriferita Eredità; non per questo ne derivava
la conseguenza, che la detta sig. Antonia potesse per detta somma vantare
un titolo di Credito munito di legale Ipoteca contro il patrimonio del det-
1 to di lei marito Domenico Leonardi, e così al favore di questa legale ipo-
teca ottenere prelazione di fronte al sig. Capitano Cerbone Fossi avente ti-
2 tolo di Credito ipotecario inscritto contro il nominato Domenico Leo-
nardi.

Attesochè in fatti qualunque volta era innegabile, e non impugnata che i Beni componenti l'eredità di Giovan Batista Anselmi erano trapassati nella di lui Figlia Antonia nei Leonardi posteriormente al di lei matrimonio, e che tal matrimonio era stato contratto non già sotto il regime dotale ma bensì oppostamente sotto il regime della Comunione, facevasi luogo in tal caso all'applicazione dell'Articolo 1404. del Codice Civile Francese in ordine al quale è indubitato, che i Beni immobili sopravvenuti alla moglie durante il matrimonio con titolo di successione, forma a suo favore un
titolo certo di suo privativo ed esclusivo dominio senza che possa per tal
3 dependenza acquistare contro i beni del marito azione veruna nè di credito
nè di Ipoteca.

Per questi Motivi, e per gli altri che si contengono nella Sentenza appellata, e che dal Supremo Consiglio sono adottati.

Dichiara male appellato per parte della signora Antonia Anselmi nei Leonardi il 25. Novembre 1826. dalla Sentenza contro di lei proferita nel primo Settembre anno stesso dalla Ruota di prime Appellazioni di Pisa, ed in favore del signor Capitano Cerbone Fossi, e bene respettivamente con la medesima giudicato quale però conferma in tutte le sue parti ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detta sig. Anselmi ne Leonardi appellante a favore del nominato sig. Fossi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani Rel. *Consigg.*

Considerando che Antonia Anselmi non ha giustificato che l' Eredita in essa pervenuta dalla successione paterna formasse parte delle di lei Doti.

Che anzi costa dagli Atti, che la detta Anselmi non si maritò sotto il regime dotale, ma sotto il regime della Comunione; il che porta ad escludere che non solo la detta paterna Eredità formasse parte della di lei Dote, ma che alla medesima fosse costituita una dote qualunque, e prova inoltre che tale assegnamento ereditario riveste la qua- 4
lità di un suo Bene Parafernale, o estradotale sul quale il marito non aveva diritto, nè all' amministrazione, nè all' usufrutto coerentemente all'Art. 1404. 1574. 1576. *del Codice Civile dei Francesi allora in vi-* 5
gore in Toscana.

Considerando che in conformità del suddetto Codice, e segnatamente dell'Art. 2135. *male applicato dalla Sentenza appellata non compete l' Ipoteca legale alla Donna sopra i Beni del proprio marito che per le di lei doti, e per gli assegnamenti dotali pervenutigli per successione, o donazione dal giorno del conseguimento della medesima e che non rivestendo come sopra una tal qualità l'assegnamento pervenuto nell' Anselmi dalla successione paterna non ha per questo alcuna* 6
legale ipoteca sopra i Beni del proprio marito.

Considerando che male a proposito si rimprovera al sig. Fossi di avere istituito un Giudizio preventivo frustatorio, e irregolare qual fu quello di chiamare l'Anselmi a giustificare i suoi Crediti, prima dell' immissione in possesso, e successiva distribuzione del prezzo dei beni Leonardi, come pure che il medesimo sig. Fossi non ha oggi più interesse alla revoca della Sentenza appellata essendosi già accomodato con i possessori, e creditori dei detti Beni Leonardi.

E di fatti quanto al primo rimprovero, oltre, che non vi era Legge ne Ordine positivo, che l' inibisse d' intimare in prevenzione l'Anselmi a giustificare i suoi Crediti, una Sentenza dello stesso Tribunale di Marciana del 26. *Luglio* 1823. *passata in cosa giudicata sanzionò la fatta intimazione assegnando all' intimata il termine di giorni quindici á fare le richieste giustificazioni.*

E quanto al secondo è evidente l' interesse, avuto riguardo alle questioni che potrebbe in seguito avere con gli altri Creditori Leonardi.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Capitano Cerbone Fossi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di Antonia An-

selmi moglie di Domenico Leonardi proferita dal Tribunale di Marciana sotto di 27. Settembre 1825: e male essere stato giudicato con la Sentenza medesima, e perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome la revocò, e revoca in tutte le sue parti, poichè dichiara non essere competuto nè competere alla detta Anselmi ne Leonardi per gli assegnamenti in essa pervenuti dalla successione paterna di che in Atti la Ipoteca Legale dal giorno della aperta successione sopra il patrimonio di detto Leonardi suo marito, e condanna l'Anselmi nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

DECISIONE LXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Praetens. Desertion. diei 28. Julii 1828.

IN CAUSA SANTINI E CORSI

Proc. Mess. Giuseppe Bellini — Proc. Mess. Fabbrini

Argomento

Il ritardo della Citazione all'appellato per causa di mutazione di stato dei Litiganti, e la deduzione dei Gravami coll'Atto di prosecuzione di appello, non operano la deserzione dello stesso appello.

Sommario

1. *La deserzione dell'appello non può ottenersi per il lasso del termine a produrre la scrittura di gravami, quando questi sono stati dedotti coll'Atto di prosecuzione, nel supposto, che la Sentenza appellata potesse apprendersi come interlocutoria.*

2. *Il ritardo della citazione dell'appellato non opera la deserzione dell'appello, quando tal ritardo può riferirsi alla mutazione di stato dei Litiganti.*

3. *Le sanzioni penali limitate a certi determinati casi, non si estendono a casi diversi.*

Storia della Causa

Promosso dal sig. Lorenzo Santini con Scrittura de' 23. Agosto 1823. avanti il Vicario Regio di Grossetto un Giudizio di Lesione contro S. E. il sig. Consigliere, Cav. Marchese Tommaso Corsi relativamente al prezzo di una Bandita nel Territorio di Monterosaio da detto sig. Santini venduto a detto sig. Marchese Corsi Acquirente in nome proprio, e per interesse dei Nobili sigg. Nipoti Francesco, Antonio Corsi Salviati, e Maria Maddalena Corsi Vedova Settimanni ne Ciacchi in ordine al Contratto de' 23. Gennaio 1819. Rogato ser Agostino Matteini, e a tale effetto domandata dal prefato sig. Santini una Perizia da lui prodotta con detta Scrittura, il Vicario Regio di Grosseto facendo diritto alle eccezioni opposte dal Reo Convenuto, con sua Sentenza de' 28. Febbraio 1824. ragionando sulla Perizia stragiudiciale stata prodotta, e sopra varii riscontri che escludevano la pretesa lesione dichiarò non vi esser luogo alla domandata Perizia giudiciale, e previa tale dichiarazione rigettò l'Attore sig. Santini dal Giudizio di Lesione introdotto, e assolvè il sig. Marchese Corsi in proprio, e NN. dalle cose contro di esso pretese, e domandate.

Appellatosi il sig. Santini con Atto del 18. Dicembre 1824. da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Grosseto, proseguì tale appello con Scrittura degl' 11. Gennaio 1825. e nel dubbio che potesse apprendersi là Sentenza appellata per interlocutoria dedusse nell'Atto stesso i Gravami, ed allegò tutti gli Atti di prima Istanza, ma non fu quest' Atto notificato al sig. Marchese Corsi fino al dì 17. Dicembre 1825. dopo che aveva già egli con Scrittura de 3. Dicembre 1825. domandato avanti la Ruota di Grosseto dichiararsi la deserzione del suddetto appello.

Quindi informato lo stesso sig. Marchese Corsi esser mancato di Vita il sig. Lorenzo Santini, riassunse tale domanda con Scrittura de' 24. Dicembre 1825. contro la sig. Petra Santini come di lui Figlia, ed Erede, e rimasta sospesa per qualche tempo la Causa, la riassunse nuovamente con Scrittura de' 17. Agosto 1827. dopo di che la detta sig. Petra Santini nel primo Settembre 1827. comparve in Atti a dedurre le sue eccezioni contro la domandata deserzione.

La Ruota di Grosseto accolse queste eccezioni, e dichiarò non costare della deserzione con sua Sentenza de' 13. Settembre 1827.

Interpose appello da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio il sig. Marchese Corsi, e portata la Causa in discussione, fu deciso nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè interposto, e notificato l'appello dalla Sentenza del Vicario Regio di Grosseto per parte del fù Lorenzo Santini al sig. Consiglier Marchese Cav. Corsi, fu proseguito in tempo debito avanti la Regia Ruota di

prime appellazioni di detta Città, e furono coll' Atto medesimo dedotti i Gravami, ed allegati tutti gli Atti della precedente Istanza, onde ciò che si fosse dell' irregolarità di tal procedura in un Giudizio di Lesione definitivamente risoluto con l' appellata Sentenza, non era dato promuovere la deserzione di detto appello per il lasso del termine a produr la Scrittura di Gravami prescritta dall' Art. 747. del vegliante Regolamento di Procedura, subito che all' ordinata deduzione dei medesimi era già stato proceduto nell' Atto di prosecuzione d' appello, nel supposto comunque erroneo che si potesse apprendere la detta Sentenza appellata come interlocutoria per aver rigettata l' istanza della Perizia Giudiciale diretta a provar l' intentata lesione, e si dovesse in conseguenza applicare all' appello il disposto dell'
1 Art. 729. di detto Regolamento.

Attesochè per sostenere la deserzione invocata male ricorrevasi al pretesto della ritardata citazione dell' appellato che in ordine all' articolo 745. deve farsi correre nell' Atto della prosecuzione d' appello mentre, oltrechè in detto Atto si conteneva letteralmente l' Istanza di detta citazione, e che il ritardo a spedirne la sussidiaria può referirsi alla circostanza della suc-
2 cessiva mutazione di stato dei Litiganti per esser mancato l' appellante di Vita, è poi certo non trovarsi dalla Legge comminata la deserzione per questo caso, cui perciò rendevasi estranea l' operazione della Legge, repu-
3 gnando ai noti principj di ragione che una sanzione penale qual è quella dell' Art. 751. limitata a certi determinati casi si estendesse a casi diversi.

Attesochè destituta d' ogni legal fondamento la domanda di deserzione avanzata per parte dell' appellato non poteva questi esimersi da soffrirne le spese, nelle quali giustamente fu condannato dalla Ruota, e intanto potè nel presente Giudizio prescindersi dalla di lui condanna alle spese anco stragiudiciali, in quanto che a escluder la temerità dell' appello meritava qualchè valutazione il di lui interesse a remuovere ogni dubbio, che la Sentenza definitiva di prima Istanza potesse mai apprendersi per interlocutoria.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di S. E. il sig. Consigliere Marchese Tommaso Corsi, e LL. CC. e respettivamente ben giudicato dalla Sentenza Incidentale proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto dì 13. Settembre 1827. quale percio conferma in tutte le sue Parti, e dichiara eseguibile secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti a favore dell' appellata Petra Santini nelle spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gillea *Relatore*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consiglieri*

DECISIONE LXXV.

R. RUOTA DI PISA

Bagnoren. Usufructus diei 19. Septembris 1828.

In Causa Orlandi E Simonini

Proc. Mess. Giuseppe Dal Borgo — Proc. Mess. Antonio Pazzini

Argomento

La donna a favore della quale il marito stipula nei patti nuziali quello dell' usufrutto della metà dei suoi Beni, nel caso della di lei sopravvivenza, ha diritto a questo usufrutto, nè può essere obbligata invece del medesimo a ricevere gli alimenti nella Casa dell' erede del detto Marito defonto.

Sommario

1. *La Donna ha diritto all' usufrutto della metà dei beni del marito defonto promessogli da questi nei patti nuziali, nè può essere obbligata a ricevere gli alimenti in casa dei di lui eredi.*

2. *L' usufrutto, che per patto è dovuto alla Donna sulla metà dei Beni del marito defonto, deve intendersi di quello, che rimane fatte tutte le deduzioni, che sono di ragione.*

3. *Le parole troppo generiche di una Sentenza appellata debbono intendersi ai termini di buon diritto.*

4. *L' usufrutto pattuito in un Contratto correspettivo, quale è quello di nozze, non può risolversi nei semplici convenienti alimenti.*

5. *L' usufrutto stipulato nei patti nuziali a favore della sposa nel caso della di lei vedovanza, è un' emolumento, che fa parte, e sta in correspettività degli altri patti, senza del quale il matrimonio non sarebbesi effettuato.*

6. *La donna acquista diritto all' usufrutto su beni del marito, convenuto nei patti nuziali, fino dal giorno del contratto Matrimonio.*

7. 8. *Quando si tratta di usufrutto l' avverbio* assieme *importa l' egual diritto nelle persone considerate a prender parte all' usufrutto e si risolve nel dividere il godimento delle cose usufruibili.*

9. *Quando nei patti s' incontrano le parole* possa, *e* debba, *la pri-*

ma di esse è facoltativa e la seconda cessa di essere obbligatoria allorchè è diretta alla persona a favor di cui si stipula.

10. *Nelle cose facoltative non ha luogo necessità alcuna.*

11. *Sarebbe un' assurdo, che volesse rivolgersi in danno della donna, ciò che a di lei vantaggio è stato convenuto.*

12. *Puo rinunziarsi liberamente a quello che fu convenuto in favor nostro.*

13. *Per rettamente intendere i Contratti bisogna fare attenzione alla mente di ambe le parti, e non già di una sola come si fa negli atti di ultima volontà.*

14. *Nel dubbio, e nell' oscurità il patto s' intende oneroso il meno possibile.*

15. 16. *Quando il marito per patto ha voluto, che dopo la sua morte, la moglie abbia la metà dell' usufrutto dei suoi beni, ha diritto la Donna di conseguirlo ancora nel caso, che passi a seconde nozze.*

Motivi

Morto nel 22. Febbraio 1827. il signor Carlo Simonini di Grecciola Vicariato di Bagnone, la signora Angelica Orlandi sua seconda moglie si fece in esecuzione de' patti nuziali stipulati nel Contratto del 6. Lug. 1808 a domandare in Giudizio contro i sigg. D. Luca, e Pietro fratelli fra loro e figli di primo letto (che del secondo coniugio non ne esistevano) del defonto Carlo Simonini l' usufrutto della metà di tutti i beni spettanti giá ad esso Carlo, oltre la restituzione di Scudi 375. pagati al medesimo Carlo in ragion di dote. I fratelli Simonini come concordarono l' obbligo di soddisfare il debito della dote, così impugnarono nell'attrice il diritto di usufruire la metà del patrimonio del loro genitore, sostenendo dover lei contentarsi di ricevere i convenienti alimenti in casa loro, e specialmente presso Don Luca il quale si offriva pronto ad accoglierla, oltre di ciò eccepirono anco sul quantitativo dell'asse usufruibile, e nacque su questo particolare qualche contestazione: La Sentenza per altro emanata dal Tribunale di Bagnone sotto dì 17. Febbraio 1828. dichiarò in genere costare del diritto della Vedova al godimento dell' usufrutto della metà di tutti i Beni componenti il patrimonio del defonto Carlo Simonini, e coerente alla domanda principale, ove la donna aveva reclamato la consegna della metà de' beni spettanti all' eredità del marito *giusta la liquidazione da farsene*, non si occupò, come costa da motivi della Sentenza medesima, delle deduzioni, o riduzioni che avesser dovute eseguirsi a termini di ragione.

Appellatisi i fratelli Simonini da questo giudicato alla Ruota, e propostaci la questione: *se consti del diritto nella signora Angelica Orlandi Vedova Simonini all'usufrutto della metà del patrimonio del fu signor Carlo Simonini di lei marito, o non piuttosto debba ella ricevere gli*

alimenti in casa del sig. D. Luca Simonini. Abbiamo risposto *affermativamente* in quanto alla prima parte, e *negativamente* in quanto alla se- 1
conda, con dichiarazione peró che la metà dell' usufrutto che sopra, deve
intendersi non già relativamente a tutta la massa de' Beni posseduti dal fu
sig. Carlo Simonini, ma relativamente soltanto alla quota di patrimonio
disponibile e capace di essere assoggettata all' onere dell' usufrutto, dietro
tutte le deduzioni, e riduzioni che di ragione. E giustamente, perchè le 2
parole troppo generiche della Sentenza appellata dovevano intendersi a termini di buon diritto *Rot. Rom. Dec.* 78. *num.* 43. *f.* 1. *et Dec.* 156. *n.*
9. *t.* 2. *cor. Ansaldo* e d' altronde le indagini sul determinare la quota disponibile di fronte alle leggi francesi vigenti all' epoca del Contratto nuzia- 3
le, non meno che sul conoscersi de' beni in prima avulsi dal patrimonio di
Carlo, per via di donazione fatta ad un suo figlio, e sulla proposizione del
valore dell' usufrutto attribuito alla donna coll' ammontare di quanto conseguisce sulla eredità paterna ciascun figlio del primo letto (*Art.* 1098. *Cod.
Civile dei Francesi*), tali indagini, dicemmo, erano più proprie ad istituirsi in un separato giudizio; tanto più che a rettamente conoscerne in tutti
i rapporti fa duopo premettere opportune verificazioni, e stime.

Rapporto pertanto alla questione che la Rota ha deciso coerentemente alla Sentenza appellata, noi riflettemmo che trattavasi di un Usufrutto convenuto per patto espresso nella Scritta nuziale stipulata nel 1808. fra il sig.
Carlo Simonini, e la sig. Angelica Orlandi pel caso che questa rimanesse
superstite al marito „ Ivi „ *Detto sig. Carlo Simonini nell' evento che
detta sua sposa rimanga ad esso superstite intende che la medesima
possa e debba godere per lascito particolare dell' usufrutto di tutti i suoi
beni assiem con i figli che avesse dal presente matrimonio, e non avendo figli assieme col signore Don Luca di lui figlio del primo letto il
quale D. Luca qui presente promette di accettare in tal caso con se la
predetta sig. Angelica, e di mantenerla di vitto, e di vestito, secondo
il suo stato, supplendo anche del proprio a tale mantenimento, quando
la porzione dei Beni paterni disponibile non fosse sufficente.* Ora niuno
ignora che un usufrutto espressamente pattuito in un Contratto correspettivo qual' è quello di nozze non può risolversi ne' semplici convenienti alimenti come trattandosi di disposizione *causa mortis* nel caso che vi siano
figli del comun matrimonio suole avvenire dell' usufrutto legato dal marito 4
alla moglie, giusta la celebre consuetudine del *Bulgaro Fierl. Theoric.
t.* 1. *Ther seu consuetud Bulgar. Rot. Rom. in Romana affictuum* 3. *Iulii* 1820. §. 4. *cor. Isoard* e giustamente, perchè, come nel caso secondo
un tal lascito è una mera e libera largizione del testatore, così nel caso
primo lo stipulato usufrutto è un emolumento che fa parte e sta in correspettività degli altri patti nuziali, cosicchè, senza di questo, il matrimonio 5
non sarebbesi effettuato; al quale il molumento acquistò la donna fin dal
giorno del contratto matrimonio il diritto, sebbene dilazionato negli effetti

e sottoposto all' evento della di lei sopravvivenza al marito come rapporto
appunto ad emolumento convenuto nella Scritta matrimoniale a favore del-
6 la sposa pel caso possibile della di lei vedovanza *Rot. Rom. in Naricien.*
pecuniaria super exhibitione 16. *Febr.* 1821. § 3. *cor. Zinarmi.* senza
che la parola „ *Lascito* „ sfuggita nel caso all'estensore dell'apoca sia bastan-
te a cangiare le natura di questa obbligazione stipulata in vista di un matri-
monio, che fu poi difatti celebrato.

In quanto al modo adietto al pattuito usufrutto da godersi , cioè, *as-*
sieme co' figli di quel matrimonio se ne fossero esistiti , o altrimenti , che
è il caso avvenuto *assieme* col figliastro D. Luca , è noto che trattandosi
7 di usufrutto l'avverbio „ *assieme* „ vale e importa l'egual diritto nelle per-
sone considerate a prender parte all'usufrutto medesimo, e si risolve quin-
di nella necessità di dividere fra loro il godimento delle cose usufruibili.
Leg. si quis 8. *ff. de usufruct adcrescen. Dec. Consil* 454. *num.* 3. *et* 4.
Menoch. Consil. 578. *num.* 8. *et per tot. Surd de alimen. lib.* 2. *quaest.*
15. *num.* 204. *Cyriac controvers.* 52. *num.* 7. *Urceol. Consil. For. cap.*
58. *num.* 2. *et seq. Rot. Rom. Dec.* 216. *n.* 3. *et dec.* 502. *n.* 5. *part.* 14.
8 *Recen.* lo che nel caso si verifica fra la donna e D. Luca , e così per una
metà in favor di ciascuno.

Nè al patto stipulato può attribuirsi un senso diverso per le seguenti
parole , dalle quali resulta , che interveniente alla contrattazione Don Luca
si assunse l'obbligo di ricevere presso di se la matrigna, e di mantenerla di
vitto , e vestito , supplendo anco del proprio a tale mantenimento quando
la porzione *de' Beni paterni disponibile non fosse sufficiente.* Imperoc-
chè di fronte a tale promessa di Don Luca non si vede , che la donna si
vincolasse a dover necessariamente convivere con lui , lo che per conse-
guenza rimase nella donna stessa facoltativo come rilevasi anco dalle parole
possa, *e debba* poichè mentre la prima di esse importa indubitatamente
9 *facoltà Leg. Saepe ff. de officio Praesidis. Barbos Dict.* 268. *n.* 1. l'altra
cessa di avere una forza obbligatoria allorchè, come nel caso, è diretta alla
persona , a favor di cui si stipula o si dispone *Barbos dict.* 71. *Debet. n.*
5. *e* nelle cose facoltative non ha luogo necessità o vincolazione alcuna
10 *Rot. Rom. Dec.* 311. *n.* 21. *t.* 3. *cor. Olivatio.* Oltre di che sarebbe il
massimo degli assurdi, se ciò che è convenuto in vantaggio della donna si
pretendesse rivolgerlo in di lei danno *Leg. Quod favore* 6. *Cod de legib.*
12 *Rot. Rom. Dec.* 2. *num.* 21. *t.* 1. *cor. Olivatio* coartandola a dover convi-
vere con D. Luca. Laonde subito che la sig. Orlandi Vedova Simonini si
contenta di godere la metà dei Beni , su quali cade l'usufrutto , ella non fa
che esigere quanto le è rigorosamente dovuto , senza cercare il più che in
supplemento promise Don Luca, pel caso che l'usufrutto della quota di-
sponibile non fosse sufficiente.

Da questo contegno della Donna che è tutt'altro che redarguibile è
necessita inferirne , o che il patrimonio lasciato morendo dal di lei marito è

tale che la metà del fruttato apparisce più che sufficiente a provvederla di conveniente manteuimento, lo che sembra più probabile, e che così non si è verificato il caso di dover Luca contribuire del proprio in sussidio a tale mantenimento, o che ella si contenta di un più ristretto emolumento piuttosto che assoggettarsi a dover convivere col figliastro nel che ella usa del suo diritto, ne fa ingiuria ad alcuno; perchè è libero il rinunciare a quel che fu convenuto in favor nostro *Tiraquell. de retract. Lign. part.* 1. *Gloss.* 9. *n.* 3. *et seq. Gratian Discept. foren. cap.* 672. *in princ. Rot. Rom. Dec.* 413. *n.* 64. *part.* 12. *Recen.* 12

La congruità poi di queste stipulazioni appariva chiara dal riflettersi che nel 1808. epoca, in cui il fu signor Carlo Simonini si determinò a passare a seconde nozze il di lui patrimonio disponibile non doveva presentare gran mole di sostanze attesa la donazione da esso già fatta a causa di matrimonio al suo figlio Pietro nel 1794. per lo che potè bene stimare provvida cosa l'indurre l'altro figlio Don Luca ad obbligarsi a supplire in sussidio al mantenimento della madrigna, al qual Don Luca il padre attribuiva d'altronde in certa correspettività sebbene eventuale, ma che pure si è verificata, la metà dell'usufrutto; mentre sembra anco da quanto narra il primo Giudice che il fu Carlo aumentasse poi in seguito sempre più il suo patrimonio, che in conseguenza si trovò al dì della sua morte pingue in modo da vedersi la Donna contenta di chiedere la metà dell'usufrutto senza far caso del Supplemento a che condizionatamente erasi astretto Don Luca.

Finalmente a bene, e rettamente intendere ed interpetrare bisogna porre attenzione alla mente di ambe le parti interessate, e non già di una sola di esse, come suol farsi negli atti di ultima volontà. Laonde come non è punto presumibile che la signora Angelica Orlandi contraendo matrimonio con un sessagenario, e stipulandosi congruo emolumento pel caso ben probabile di sopravvivenza al medesimo, volesse obbligarsi a convivere con Don Luca che per quanto uomo onesto, e probo, per la sola qualità di figliastro non doveva presentarsele come la persona più atta a menar seco in buona armonia vita comune. Così dal non essersi ella a nulla astretta su questo particolare ne segue che a nulla può propriamente dirsi tenuta. 13

Qualunque poi fosse stata la mente del fu sig. Carlo allorchè contrattava avrebbe dovuto imputare a se stesso, e debbono certo oggi a lui imputarlo i suoi figli ed eredi, se non procurò che la convezione in questa parte fosse espressa diversamente, e più chiaramente giacchè nel dubbio, e nella oscurità il patto vuolsi intendere oneroso il meno possibile *Leg. semper in stipulationibus* 34. *ff. de reg. jur.* che se pure piaceva inispecie prendere in considerazione la volontà dello stesso Carlo Simonini contraente nella scritta nuziale era da osservarsi che non appariva già dal tenore delle cose stipulate aver lui assolutamente voluto, che la moglie sua rimanendo superstite senza figli dovesse convivere con Don Luca; anzi siccome 14

nemmeno pattuì la necessità della vita vedovile, o sia che l'usufrutto durar dovesse per fin che la donna non passasse a nuove nozze è chiaro, che avvenendo questo caso ella non perderebbe già l'emolumento convenuto *Rot. Rom. cit. Dec.* 502. *num.* 2. *part.* 4. *recent. et Rot. Flor. Dec.* 8. *t.* 6. *n.*
15 25. *Thes. Ombros.* eppure è certo che in tal caso non potrebbe ella convivere col figliastro, dovendo seguitare il nuovo marito, sicchè nulla v'ha di
16 strano, o d'incongruo in questo patto che comunque concepito, vuolsi necessariamente osservare *Leg. Juris gentium parag. ait.* „ *Praetor ff. de pact.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Don Luca, Pietro, e Giovanni Simonini dalla Sentenza contro di essi, ed n favore della sig. Angelica Orlandi vedova Simonini proferita dal Tribunale di Bagnone sotto dì 27. *Febbraio* 1828. *qual Sentenza percio conferma, con dichiarazione però che la metà da consegnarsi all' usufruttuaria di tutti gli effetti mobili, e immobili semoventi, e capitali e quant'altro di che nella Sentenza stessa deve intendersi non relativamente a tutto il patrimonio appartenente già al fu sig. Carlo Simonini, ma solo rapporto alla parte del patrimonio medesimo disponibile, e capace di essere assoggettata all'onerè dell'usufrutto dietro tutte le deduzioni e riduzioni che di ragione da conoscersi, e determinarsi in congruo e separato giudizio. E tal dichiarazione ferma stante ordina della Sentenza appellata la libera esecuzione; e condanna i sigg. Simonini nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Rel., e Gio. Batt. Lorenzini, Auditori

DECISIONE LXXVI.

R. RUOTA DI PISA

Plumbinen. Laesionis 5. Martii 1828.

In Causa Ruggieri E Franciosi

Proc. Messer Isidoro Giusti — Proc. Mess. Giuseppe Adami

Argomento

La Lesione enormissima distrugge il Contratto di Compra e Vendita, e rende soggetto il Compratore alla restituzione del Fondo comprato.

Sommario

1. *Le cose si stimano quanto si possono vendere.*

2. *Dalla rivendita del Fondo comprato per un prezzo esorbitantemente maggiore se ne deduce un ragionevole argomento di Lesione.*

3. *Nel breve spazio di pochi giorni non può accadere variazione tale nel Fondo comprato da dar luogo ad un' aumento esorbitante di prezzo.*

4. *La prova della Lesione suole porsi in essere per mezzo della relazione dei Periti.*

5. 6. *Lesione* enormissima *dicesi quella per cui il Venditore è stato leso oltre due Terzi del giusto prezzo della cosa caduta in contrattanione.*

7. *Dal valore de* praesenti *può argomentarsi il valore* de praeterito *specialmente quando concorre una non lunga distanza di tempo.*

8. *Quando una Macchia, o sia Boscaglia resta incendiata, dagli avanzi dell' Incendio i Periti possono stabilire il giusto prezzo della Macchia medesima prima, che avvenisse l'Incendio.*

9. *Quando contro una perizia giudiciale si deducono delle eccezioni che non ne rilevano l'erroneità, la perizia deve attendersi.*

10. *I periti si riguardono come Giudici in ciò che concerne la loro arte.*

11. *Quando la Lesione è enormissima il Contratto deve dichiararsi irrito, e nullo.*

12. *La Lesione enormissima include il dolo, ed esclude il consenso.*

13. *Il Contratto con lesione enormissima si considera come mai stipulato perchè infetto nella sua radice.*

14. *Il Compratore che ha comprato con lesione* enorme *può esercitare il benefizio di supplire al prezzo mancante.*

15. 16. 17. *Quando la lesione è* enormissima *deve il compratore restituire la cosa comprata, e indennizzare dei danni il Venditore, come ancora di tutte le spese della lite anco stragiudiciali.*

Motivi

Atteso che costava dalle resultanze processali che il sig. Carlo Ruggieri Bozzaglia rimase enormissimamente leso nel Contratto stipulato fra lui per mezzo del suo Procuratore sig. Dottor Carlo Parrini, ed il sig. Giulio Franciosi con Chirografo del 16. Febbrajo 1825. col quale esso Ruggeri vendè al Franciosi, insiem con cui era nell'acquisto interessato anche il Parrini mandatario del Venditore, il taglio raso di tutti i Castagni esistenti nell'Asca, e Caliana come pure il taglio raso delle Sughere, e Fordeto esistente nella Bandita della Caliana per convenuto prezzo di Zecchini cento, pari a Fiorini ottocento.

Di fatti costava, perchè concordato in Atti, che il sig. Franciosi compratore sotto dì 24. Febbrajo dello stesso anno 1825. e così soli sette giorni dopo l'accennato Contratto rivendè una porzione soltanto di soprassuolo comprato al sig. Lorenzo Martini di Livorno pel prezzo di gran lunga maggiore di Lire 4000. pari a fiorini 2400; ora da questa esorbitante differenza di prezzo fra il primo, e secondo Contratto deducevasi un gravissimo argomento della Lesione sofferta dal venditore sig. Ruggèri poichè dal credersi che il soprassuolo in questione valesse bene la somma di lire 4000., pari a fiorini 2400; subito che pertanto fu dal Franciosi venduto di fatto al signor
1 Martini di Livorno giacchè le cose tanto si stimano quanto si posson vendere *Leg. Praetia. verum. ad Leg. falcid.*, e lo stabiliscono i Dottori, ed i Tribunali allegati *dal Zanch. de Lesion. Part.* 3. *Cap.* 1. *num.* 136. *et seg.*

Atteso che tanto più dal confronto degli accennati due Contratti di
2 vendita del soprassuolo doveva trarsi argomento della accaduta lesione in quanto non sembrava verosimile, ne il signore Franciosi si è nemmeno cimentato a provarlo, che nel brevissimo spazio di tempo di sette giorni fos-
3 se avvenuta una variazione tale di circostanze da dar luogo a quell'esorbitante aumento di prezzo; Concordemente insegnano *Natt. Cons.* 353. *num.* 2. *vers. quando ec. de probat. Concl.* 658. *Cyriac. controv. forens.* 261. *N.* 14. *Rot. Rom. cor Gregor. Decis.* 553. *num.* 5. *in fin. Recent. part.* 16. *Decis.* 115. *num.* 4. 5. 6. *et Zanch. de Lesion. part.* 3. *Cap.* 1. *num.* 67., e come in termini più precisi parlando di un intervallo di quaranta giorni decise la *Rot. Florent. nella Santi Ioannis Vallis Arni Superioris, ces-*

tionis Emphiteusis quoad pretensam Laesionem de 16. *Giugno* 1802. *avanti Alberti, Simonelli Relatore, e Puccini pag.* 6.

Atteso che il compimento poi della prova della Lesione avvenuta a danno del sig. Ruggeri nella vendita del 16. Febbrajo 1825. desumevasi dalla concorde Relazione dei Periti giudiciali signori Simone Merciaj, Casimiro Giusteschi, e Giovanni Moratti, del dì 27. Novembre 1827. e ninno ignora che la prova della Lesione suole appunto porsi in essere per mezzo della Relazione dei Periti come dopo il *Bartolo, ed altri DD. alla Leg.* 4
2. *Cod. de Rescind. vend. insegnò la Rot. Rom. cor. Seraph. Dec.* 1494. *Num.* 2. *et cor. Cavaler Dec.* 187. *num.* 4. *et in Recent. part.* 14. *Dec.* 178. *n.* 6. *et. cor. Herer. Dec.* 48. *N.* 2.

Dal resultato pertanto dell'accennata Perizia appariva evidente la qualità, e la misura della Lesione verificatasi nel caso che è appunto quella per la quale agisce il sig. Ruggeri, cioè la Lesione *enormissima*. Enormissima dicesi nel foro quella lesione per cui il Venditore è stato leso oltre due terzi *Ultra Bes* del giusto prezzo della cosa dedotta in contrattazione cosicchè non ebbe intero nemmeno un terzo del prezzo stesso *Cap.* 2. *uti abbas.* 5
Num. 2. *de Restitut. in integr. Solic. in Leg.* 1. *N.* 8. *et Leg. Cod. si ad versus rem iudicatam*; *Constant ad Stat. urb. annot.* 46. *Num.* 1. *Zanch. de Lesion. part.* 1. *cap.* 3. *Num.* 46. *Rot. Rom. in Romana Laesionis* §. *licet., et* §. *ceteras. cor. Corio et in Romana Laesionis* 9. *Febrauri* 1756. §. 3. *cor. Bussio*; *in Romana Laesionis* 9. *Februari* 1759. §. 2. *cor. Canillac. et in Romana. nullitatis deliberationis* 17. *Martii* 1802. §. *profecto cor. Gamberini, in Ferrarien, seu Bononien nullitatis adiudicationis et Reintegrationis* 17. *Iunii* 1822. §. *Nullitas cor. eod. et in confirmatoria* 25. *Novembris* 1822. §. *Evidens.* ancora che il sig. Ruggieri Venditore non ottenesse per Contratto del 16. Febbrajo 1826. nemmeno un terzo del giusto prezzo delle Macchie vendute resultava incontrastabilmente dalla sopracitata Perizia. Di fatti i tre Periti stimarono concordemente in fior. 9265. il soprassuolo venduto; il Bes o sia i due terzi di questa somma ascendeva a Fiorini 3800. laonde portando il Contratto di Vendita il prezzo costituito in fiorini soltanto ottocento a tanto corrispondono ragguagliati i cento Zecchini, ne segue, che il Venditore oltre le due terze parti perdè anche fiorini duemila dugento ottant'otto in meno di un terzo del giusto prezzo; per lo che si verificano nel caso esorbitantemente i termini della le- 6
sione enormissima.

Atteso che l'obiezione d'insufficenza, e di inutilità proposta per parte del sig. Franciosi contro la Perizia di cui si tratta, sul fondamento che i periti avendo proceduto ad emettere il loro Giudizio sopra un'subietto non più estante atteso l'incendio che distrusse dopo le fatte vendite il soprassuolo avevano giudicato dietro *illusioni* il *de preterito* non era attendibile in fatto poichè già in vigore della Sentenza Ruotale del 2. Agosto 1826. i Periti si ebbero per capaci a conoscere anche *dallo stato antico* delle cose; e giustamente perchè dal valore *de presenti* può argomentarsi al valore *de*

praeterito quando specialmente concorre una non lunga distanza di tempo; *Rot. Rom. cor. Gregor. Dec.* 553. *Num.* 5. *et in recent. part.* 2. *Decis.* 457. *Num.* 2. Oltre di che noi osservammo, che nel caso di incendio fu soltanto parziale, avvenne cioè in una porzione soltanto delle Macchie vendute, e dagli avanzi dell'incendio stesso, vale a dire da tronchi rimasti degli
8 Alberi i Periti poteron bene, come costa dalla loro relazione stabilire con piena cognizione, e con certezza il valore di quelle Macchie all'epoca della fatta Vendita.

Attesochè neppure le altre eccezioni dedotte per parte del sig. Franciosi contro la Giudiciale perizia potevano meritar planso in quanto che oltre a restare smentite dal contesto della stessa perizia non rilevavano in tutto, o in parte l'erroneità della medesima, ed i Periti riguardandosi siccome
9 Giudici in ciò che concerne la loro arte. *Riminal. Cons.* 212. *num.* 66. *V.* 2. *Rot. Rom. in recent. Dec.* 229. *Num.* 4. *pag.* 4. *et Rot. nostr. in Pratens. transact. et Laesion* 28. *Settembris* 1792. *cor. Cercignani.* §. *Sebbene non ec.* devono essere seguitati dai Tribunali finchè non sia fatto co-
10 stare concludentemente della erroneità della loro Relazione. *Rot. Rom. in recent. part.* 3. *Dec.* 533. *num.* 1. *Dec.* 428. *num.* 8. *part.* 10. *Dec.* 324. *num.* 10. *et part.* 18. *Tom.* 1. *Dec.* 57. *num.* 5. *et Tom.* 2. *Decis.* 564. *Num.* 7. *et Dec.* 504. *Num.* 3. 4.

Attesochè esistendo pertanto pienamente provata la Lesione enormissima a danno del sig. Ruggeri ne conseguiva necessariamente, che il Con-
11 tratto de' 16. Febbrajo 1825. doveva dichiararsi nullo, ed irrito poichè la lesione enormissima include il dolo, ed esclude in conseguenza il consenso, e però l'esistenza del Contratto *Zanch. de Laesion part.* 1. *cap.* 3. *Num.*
12 105. 118. 130. *Faber. in cod. lib.* 4. *tit.* 30. *defin.* 3. *per totum Card. de Luc. de renunc. disc.* 14. *Sub. Num.* 3. *Constant ad statut. annot.* 46. *num.* 8. *Rot. Rom. Dec.* 14. *num.* 18. *de Tutor cor. Falconer Dec.* 759. *Num.* 7. *cor. Lancellot. et Dec.* 280. *num.* 1. *et* 18. *cor. Ratto* che si ha
13 come se mai non fosse stato stipulato perchè infetto nella sua radice in modo da essere riservato non che dalle Leggi Civili, anche dal gius naturale come avvertì la *Rot. Rom. in Ferrarien, seu Bononien nullitatis adjudicationis, et reintegrationis* 17. *Iunii* 1822. §. *Frustra cor. Gamberini, et in confirmat.* 25. *Novembris* 1822. §. *Perperam. cor. eod.*

Ne seguiva inoltre che il Sig. Franciosi compratore debbe dirsi tenuto
14 (senza che possa esercitare il benefizio dell'azione di supplire al prezzo mancante *ex leg.* 2. *cod. de rescind. Vendit.*, che si limita al caso della lesio-
15 ne enorme) a restituire interamente al sig. Ruggeri la cosa comprata *Zanch. de Laesion. part.* 1. *Cap.* 3. *num.* 151. *et seg.*, più a risarcirlo di tutti i danni che possano esserli avvenuti a causa dello stipulato Contratto le-
16 sivo, *Annot. de Contraent. T.* 1. *disput.* 3. *Sect.* 7. *num.* 144. *Rot. Rom. Decis.* 759. *Num.* 17. *cor. Lancett. et. in Sopracit. Ferrarien, seu Bononien Nullitatis adjudicationis, et reintegrationis* 17. *Iunii* 1822. §.
17 *fin cor. Gamberini*, e delle spese in conseguenza tutte tanto giudiciali che

stragiudiciali della Lite a cui lo stesso Contratto ha dato luogo. *Rot. Florent. seu senen Nullitatis Transationis* 16. *Ianuarii* 1797. *Num.* 15. *cor. Fini.*

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Carlo Ruggeri Buzzaglia dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore del sig. Giulio Franciosi proferita dal Tribunale di Piombino sotto dì 2. *Agosto* 1825. *e male essere stato giudicato colla Sentenza medesima, quale perciò revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione inerendo alle domande del detto sig. Carlo Ruggeri dice essere costato, e costare della lesione enormissima avvenuta a danno del sig. Ruggeri medesimo nel Contratto di Vendita delle Macchie di sua proprietà denominate* L'Asca, e Caliana, *posta in essere fra Esso, ed il sig. Giulio Franciosi col Chirografo del* 16. *Febbrajo* 1825. *e perciò dichiara nullo, ed irrito a tutti gli effetti di ragione il Contratto predetto. Condanna lo stesso sig. Giulio Franciosi a favore di detto sig. Ruggeri nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di ambedue i Giudizj, e nella refezione dei danni, che al medesimo sig. Ruggeri possano a Causa del suddetto Contratto essere derivati; il tutto da liquidarsi. Con dichiarazione però, che in ragione di refusione di tali spese, e danni debbasi dal sig. Ruggeri imputare quella somma, che costi aver lui ricevuto dal sig. Franciosi per prezzo delle sopradette Macchie, prezzo che è egli tenuto a restituire.*

Così deciso dagli Illmi. Sigg.

Angelo Carmignani *pr. Aud.*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Gio. Batta. Lorenzini *Aud.*

DECISIONE LXXVII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Sequestri dei 5. Iulii 1828.

In Causa Moroni ne NN. e Lepri

Proc. Mess. Taccola Vanni — Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli

Argomento

La dichiarazione di Fallimento, e l'incorporo giudiciale dei Beni del debitore impediscono, che al Creditore Sequestrante sia accordata la prelazione sù gli assegnamenti sequestrati.

Sommario

1. *Il sequestro, e la conferma del medesimo non operano l'avulsione dal Patrimonio del debitore degli oggetti sequestrati, nè la traslazione del dominio dei medesimi nel sequestrante.*

2. *Il Sequestrante non ha diritto di prelazione su gli oggetti sequestrati, nel concorso di altri Creditori, specialmente ipotecari.*

3. 4. *Al sequestrante si accorda la prelazione sù gli oggetti sequestrati, quando gli altri Creditori siano tutti Chirografari, e che non sia, dopo il Sequestro, introdotto il Giudizio di Concorso.*

5. *Il Creditore sequestrante che non puo ottenere la prelazione su gli oggetti sequestrati, ha diritto alla refusione delle spese.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 21. Febbrajo 1827. ottenne il sig. Andrea Lepri la conferma di tre sequestri fatti a danno di Luigi Moroni ne' 12. Agosto, e 15. Settembre 1826. per gli Atti del Tribunale della Lastra nelle mani di Francesco Lampredi, e di Tommaso Alfani, e ne' 16. Settembre dell'anno stesso per gli Atti del Tribunale del Galluzzo nelle mani di Silvestro Landi, e di Luigi, e Lorenzo fratelli Montauti.

Nel 6. Ottobre, e così antecedentemente alla conferma di detti sequestri con Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze fù dichiarato il Fallimento di Luigi Moroni, e antecedentemente pure alla detta conferma

furono dal Tribunale di Commercio antedetto intimati i sequestrari a depositare, conforme depositarono nella Cassa del Tribunale medesimo le somme delle quali andavano debitori del Moroni.

Sotto dì 17. Maggio 1827. il sig. Lepri trasmesse precetto ai sequestrari antedetti perchè gli pagassero la somma di Scudi 68. pari a fiorini 285. e 60. cent. della quale era stato dichiarato creditore del Moroni colla precitata Sentenza del 21. Febbrajo 1827., più le spese nella Sentenza medesima tassate, ed i frutti legali sul capitale dal dì del Sequestro.

Dichiararono, e notificarono i sequestrarj al sig. Lepri il versamento da essi fatto come sopra nella Cassa del Tribunale di Commercio, ed opposero per conseguenza al precetto medesimo, ma insistendo il sig. Lepri nella sua intenzione intimarono tutti in rilevazione il Sindaco Moroni, il quale dichiarò a tutti di assumere, siccome di fatto assunse le difese loro, e con Decreto del dì 31. Agosto furono gl'intimati posti fuori di Causa.

Dopo di avere le parti dedotte con impegno le loro respettive ragioni il Magistrato Supremo sotto dì 28. Settembre 1827. emanò Sentenza colla quale fu rigettato, e dichiarato nullo il precetto trasmesso ai Sequestrarj, e fu condannato il sig. Lepri nelle spese tanto a favore dei Sequestrarj, quanto a favore del Patrimonio Moroni.

Portata la Causa in appello alla Regia Ruota fu dalla medesima così decisa.

Motivi

Attesochè di regola il Sequestro, e la conferma del medesimo, siccome osservò anco il primo Giudiee, non operano l'avvulsione dal Patrimonio del Debitore degli effetti Sequestrati, nè producono conseguentemente la traslazione del del dominio dei medesimi nel Sequestrante *Decis. della Ruota Fiorentina in Causa Laderchi ne Bandini, e Tremazzi e LL. CC. del* 1
23. *Maggio* 1820. N. 5. e 6. *ev. Moriubaldini Relatore, Brocchi*, e *Cerignani.*

Attesochè nella mancanza di questa avulsione, e conseguentemente traslazione di Dominio non compete neppure al Creditor Sequestrante il diritto di prelazione sugli assegnamenti sequestrati nel concorso di altri Creditori aventi dei poziori diritti, e specialmente degl'Ipotecarj *Salgad. Labyrint. Credit. part.* 1. *cap.* 16. *Casareg. de Commen. disc.* 120. *N.* 7. *et segg. Ansald. de Commercio Dis.* 11. *N.* 13.

Attesochè sebbene queste massime d'altronde incontrastabili soffrano una limitazione, allorquando tanto il Sequestrante, quanto gli altri che concorrono sopra gli assegnamenti del Debitor Sequestrato, siano tutti Credito- 2
ri Chirografari, accordandosi in tal caso a quello che ha prevenuto col Sequestro la prelazione, ciò per altro avviene nel solo ed unico caso in cui dopo il Sequestro non sia stato introdotto il Giudizio universale di concorso contro il Debitore; ma non già quando l'introduzione di questo concorso si

fosse verificata, poichè in questo caso nulla rileva la prevenzione, e il precedente Sequestro, comunque si tratti di Creditori costituiti in una pari con-
3 dizione, come dopo il *Salgad. Labyrint. Credit Part*· 1. *Cad.* 11. *Num.* 29· *et segg*,. *e l'Ansald. de Commerc. Disc.* 11. *N.* 14. *distinguendo avverte Casareg. de Commerc. Disc.* 120. *N.* 11. *et segg.*

Attesochè applicando questi principj al concreto del caso, male insisteva il Lepri nella prelazione sopra gli assegnamenti sequestrati a carico del Debitore Moroni, poichè indipendentemente da questi ostacoli, che le di lui pretensioni avrebbero potuto incontrare nella non contradetta esistenza di vari Creditori ipotecarj dello stesso Moroni, accertavano gli Atti, che dopo il commesso Sequestro, ed anche prima che il medesido venisse giudicialmente confermato con Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del 6. Ottobre 1826. resa pubblica mediante i consueti editti era stato
4 dichiarato il fallimento di questo debitore, e così erasi aperto l'adito al giudiciale incorporo di tutti i di lui effetti, ed assegnamenti.

Attesochè in questo stato di cose tutti i diritti del Creditore Lepri dovevano considerarsi ristretti alla refusione di quelle spese, che per causa di questo Sequestro aveva fatte fino all'epoca della pubblicazione del Falli-
5 mento e così in pienissima buona fede *Ansad. de Commerc. cit, Disc.* 11. *N.* 13. non potendo però esimersi dal sopportare quelle ulteriori, mentre dopo questa pubblicazione avvenuta nello stesso dì 6. Ottobre, in cui fù il Fallimento dichiarato, ogni di lui buona fede veniva a cessare, non potendo allegar legittima ignoranza delle conseguenze, che dalla detta dichiarazione direttamente emanavano.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Andrea Lepri dalla Sentenza contro di esso proferita dal Magistrato Supremo di Firenze li 28. *Settembre* 1827. *e bene colla medesima giudicato salvo la infrascritta dichiarazione, poichè dice, che le spese del Sequestro, e tutte quelle precedenti alla pubblicazione del Fallimento Moroni debbono restare a di lui carico, ed in ogni rimanente doversi confermare siccome conferma in tutte e singole le sue Perti la Sentenza medesima, ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E condanna il signor Lepri nelle sole spese giudiciali anche di questa seconda Sentenza.*

Così pronunziato e deciso dall'Illmo. Sig.

Aud. Baldassare Bartalini, *Relatore.*

DECISIONE LXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Emporien. Competentiae diei 2. Augusti 1828.

In Causa Bargellini e Pierozzi

Proc. Mess. Pietro Parigi — Proc. Mess. Pietro Del Vivo

Argomento

Il debitore della Cambiale, che accompagna la contradizione al precetto di pagamento fattogli dal Creditore, col deposito della somma reclamata, e che la medesima d'ordine del Giudice vien pagata allo stesso Creditore, previa cauzione, con riservo alle parti di sperimentare nel suo congruo Giudizio le loro ragioni, ha diritto di dare le posizioni, le quali debbono ammettersi dallo stesso Giudice, perchè il Giudizio avanti il medesimo incoato non ha avuto il suo fine.

Sommario

1. *Non si ammette la contradizione del debitore di una Cambiale al precetto di pagamento trasmessogli dal Creditore, se non accompagna la stessa contradizione col deposito.*

2. *Quando il Giudice ordina il pagamento, previa cauzione della somma depositata al Creditore di Cambiale, col riservo alle parti delle loro ragioni, da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, deve intendersi avanti lo stesso Giudice.*

3. *Il Giudice dopo che il debitore della Cambiale ha fatto il deposito può ammettere le posizioni.*

4. *Quando il Giudice ordina il pagamento a favore del Creditore della Cambiale della somma depositata, previa cauzione, e col riservo delle ragioni da sperimentarsi dalle parti, il Giudizio non può dirsi terminato, e il danaro si considera come estante.*

Storia della Causa

Accettò il 4. Agosto 1820. il sig. Giuseppe Leopoldo Bar-

gellini una Cambiale di lire 3500. a favore del sig. Guglielmo Pierozzi pagabile a tutto il 31. Agosto 1821.

Con questo titolo presentossi il sig. Guglielmo Pierozzi in unione dei suoi sigg. Nipoti eredi del Padre sig. Federigo d'avanti il Tribunale d'Empoli per ottenerne il pagamento, ed il Tribunale di Empoli ordinò con Decreto de' 16. Dicembre 1826 il deposito della somma reclamata.

Eseguito l'ordinato deposito il sig. Bargellini per la sua parte chiese che si ammettesse una Cedola di posizioni.

Si accordò con Decreto de' 10. Febbraio 1827. il ritiro del deposito ai sigg. Pierozzi previa cauzione, e senza pregiudizio delle ragioni in causa competenti alle parti riserbandosi il Tribunale a decidere sull'ammissione delle posizioni, come in fatti in seguito ne decise emanando il 21. Febbraio 1820. un Decreto, col quale in ordine alle domande del sig. Bargellini furono ammesse le dette posizioni.

Appellarono da questo Decreto i sigg. Pierozzi avanti la Regia Ruota di Firenze, e ne domandarono la revoca, sostenendo, che allorquando era stato ordinato a loro favore il ritiro del deposito, aveva avuto termine il Giudizio esecutivo della Cambiale, e doveva il sig. Bargellini farsi attore in causa, e domandare avanti il Tribunale competente per i sigg. Pierozzi l'ammissione delle posizioni, e quant'altro ec.

Il sig. Bargellini per parte sua domandò avanti la Ruota la conferma del Decreto appellato, e la condanna dei sigg. appellanti in tutte le spese avvertendo, che anche a mente della Legge del 23. Novembre 1818. per le massime di Giurisprudenza su quella stabilita non poteva plausibilmente sostenersi, che mediante il deposito, ed il suo ritiro fosse terminato il Giudizio instaurato avanti il Tribunale di Empoli, che anzi era giusto il dire, che quel deposito altro effetto non produsse, che di permettere al Reo convenuto per Cambiale di contestar Giudizio, e dedurre delle eccezioni, senza che sarebbe a ciò fare inabilitato, essendo stato preceduto dal deposito della somma reclamata, tanto più quando il deposito fu ordinato dal Decreto del 16. Dicembre 1826 accettato dai sigg. Pierozzi.

Con Sentenza de' 9. Giugno 1827. la Regia Ruota aderì alle Istanze dei sigg. Pierozzi cassando, ed annullando il Decreto proferito dal Regio Tribunale d'Empoli il 21. Febbraio 1827. riservando al Bargellini il diritto di riproporre le sue ragioni esperibili nel suo congruo, e separato Giudizio avanti il competente Tribunale dirimpetto al domicilio dei sigg. Pierozzi.

Appellossi il sig. Bargellini da questa Sentenza con Scrittura dei 25. Agosto 1827. e questo appello proseguì d'avanti il Supremo Consiglio di Giustizia di Firenze con altra Scrittura dei 6. Settembre 1827. facendo Istanza revocarsi la Sentenza ruotale per esser contraria al disposto testuale della Legge dei 23. Novembre 1818. al di lei spirito, ed alla pratica di giudicare stabilita dai nostri Tribunali.

Ed il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè nella disputa insorta fra i Pierozzi, e Bargellini, se cioè il sig. Vicario d'Empoli avesse potuto ammettere le posizioni col Decreto dei 21. Febbraio 1827. prodotte dal signor Bargellini accoreva a sciogliere ogni questione la Legge del 23. Novembre 1818. nella quale al §. 3. dicendosi „ ivi „ nessuna „ contradizione al precetto, salvo quanto verrà disposto al successivo Art. 7. sarà valevole a sospendere la detta esecuzione se „ non sarà accompagnata dal deposito da farsi dal debitore nella „ Cancelleria del Tribunale „ viene a contrario sempre a disporre che fatto il deposito potesse il sig. Bargellini dare quelle eccezioni che volesse ancorchè non nascessero dal ventre del Documento. 1

Attesochè a questa intelligenza non poteva fare ostacolo il disposto dell'Art. 6. „ ivi „ in qualunque altro caso dovrà ordinarsi dal Giudice il pagamento della somma depositata a favore del „ Creditore previa cauzione, e col riservo alle parti da sperimentarsi nel congruo Giudizio „ talchè ordinandosi in quest'Articolo il riservo delle ragioni al debitore nel congruo Giudizio debba dirsi che questo Giudizio debba farsi in altro Tribunale diverso. Poichè questo riservo da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio può intendersi tanto avanti il medesimo Giudice, che avanti un diverso.

Attesochè d'altronde era evidente che il Giudizio incominciato dal Precetto non era terminato mediante l'ordinato pagamento con cauzione, subitochè il denaro in tal guisa pagato doveva considerarsi sempre estante, ed in grado di potere di nuovo ritornare a disposizione del Tribunale medesimo, e così essendo sempre vigente il medesimo Giudizio, il riservo, di cui parlava la Legge doveva intendersi fatto avanti l'istesso Giudice. 2

Attesochè così essendo aveva bene fatto il Vicario di Empoli

quando a deposito fatto aveva ammesse le posizioni, e non pote-
3 vano i sigg. Pierozzi ricusarsi dal rispondere alle medesime.

Attesochè le ragioni addotte dalla Ruota per motivare la revoca del detto Decreto, e fondate sulla terminazione del Giudizio intentato dal Creditore non avevano sussistenza, subitochè il Giudizio non era terminato per dovere sempre il denaro considerarsi come estante, secondo che segue anche ne pagamenti che si fanno
4 ai Creditori colla promessa de restituendo.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giuseppe Leopoldo Bargellini dalla Sentenza della Ruota Fiorentina nel dì 9. Giugno 1827., e male con detta Sentenza giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, conforme la revoca in ogni sua parte, ed in riparazione dichiara doversi confermare siccome conferma, il precedente Decreto di prima Istanza del 21. Febbraio 1827., come conferma secondo la sua forma, e tenore ec.

E detto sig. Guglielmo, e Nipoti Pierozzi condannò, e condanna nelle spese tanto del presente che del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Relat*, Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Pecuniaria diei 11. Augusti 1828.

In Causa Tosi — Petrucci — Bargagli e Ferri

Proc. Mess. Francesco Del Greco — Proc. Mess. Aurelio Bossini

Argomento

Quando il Creditore, che non acconsente espressamente all'Accollo non può dirsi, che sia posta in essere una vera delegazione.

Sommario

1. *Quando concorrono i termini della vera delegazione il Creditore del Venditore perde i suoi diritti contro di questo, e gli ritiene contro il Compratore accollatario.*

2. *Uno dei requisiti senza di cui la delegazione non si opera, è l'espresso consenso del Creditore.*

3. *Il consenso del Creditore, affinchè la delegazione sia operativa non si presume senza una evidente dimostrazione di fatto.*

4. *Nei Giudizi di Graduatoria le parti principali, che contestano sono i Creditori fra loro, o dirempetto al debitore comune.*

5. *Il debitore del prezzo di un Fondo nei Giudizi di Graduatoria non è interessato se non per le Cautele del pagamento.*

6. *Quando il Creditore non è sciente del deposito, e delle somme messe a sua disposizione dal Compratore dei Fondi venduti dal debitore non è responsabile dei frutti.*

Storia della Causa

Esponeva Mess. Del Greco per interesse delle Comuni di Asinalunga, e di Torrita essere stata pronunziata Sentenza dal Tribunale di prima Istanza di Siena nei 19. Settembre 1825. sulla domanda di rendimento di Conti avanzata dal sig. Pietro Alessandro Ferri per il Salviano da Esso tenuto a pregiudizio del medesimo con la quale a tutto il 30. Aprile 1825. dette Comuni venivano dichiarate Creditrici dello stesso Ferri, quella di Asinalunga in Lire 91. 1. 8. pari a fiorini 232. 76. cent. quella di Torrita in

lire 387. 18. 9. pari a fiorini 54. e 61. cent. con la condanna dello stesso Ferri nelle spese.

Che da detta Sentenza appellatosi il Ferri alla Regia Ruota di Siena, ne era stata da questa proferita altra sotto dì 29. Settembre 1827. colla quale veniva il Ferri suddetto dichiarato Creditore delle suddette Comuni di Lire 127. 7. 1. avendo portato a carico delle Comuni l'obbligo di dover esse procurare la riscossione di alcuni depositi stati fatti nel Monte de Paschi di Siena da diversi Compratori di beni stabili coattivamente venduti a pregiudizio del Ferri e sul di cui prezzo la Comune di Asinalunga aveva ottenuto il grado quarto nella Sentenza Graduatoria dei 19. Aprile 1822., quella di Torrita il grado sesto avendo opinato la Regia Ruota esservi accaduta delegazione.

Appellatesi da questa Sentenza le dette Comuni avanti questo Supremo Consiglio facevasi osservare per interesse delle Comuni, che *in diritto* queste avevano potuto tralasciare il mezzo esecutivo dependente dal Giudizio di Graduatoria sostenuto ex adverso per il principio, esser lecito ad ogni Creditore avente esecuzione parata di convolare a quel mezzo d'esecuzione che più gli piace purchè una sola sia la spesa da soffrirsi dal debitore, e che *in fatto* avevano pattuito con il sig. Ferri d'esser soddisfatti con le rendite del Salviano di che si tratta, e ciò mediante il pubblico Istrumento di surroga de' 21. Luglio 1821. Rogato Ser Pier' Antonio Barbieri (epoca posteriore all'introdotto Giudizio di Graduatoria) nel qual' era stato stabilito la libera facoltà alle Comunità predette di ritirare le pigioni ec. *fino che la Comunità non sarà saldata interamente del suo Credito di sorte, frutti, e spese tutte comprese anche quelle dell'ultima Sentenza.*

Che perciò le Comuni erano assistite dalle massime di Giurisprudenza, e dalla convenzione. Il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè i sigg. Passerelli, e Parigi Compratori dei Beni Ferri, e debitori del prezzo dei medesimi non erano che semplici accollatarj dei debiti che gravavano il secondo sino alla concorrenza del prezzo dovuto al medesimo, e che perciò non concorrevano i termini di una vera e propria dele-
1 gazione, per cui il Creditore del Venditore perde i suoi dritti, e le sue azioni contro di questo, e le ritiene in vece contro il Compratore accollatario, mentre a un tal concetto vi si opponevano i principj di ragione, per li
2 quali è noto, che uno dei requisiti, senza cui la delegazione non si opera, è l'espresso consenso del Creditore che si pretende delegato diretto a liberare il primitivo debitore, consenso di cui non appariva nella nostra fattispecie, e che altronde non si presume senza una evidente dimostrazione di fatto, come la retta ragione lo indica, e lo prescrive il Testo nella *L. 8. Cod. de Novat. et delegat* „ ivi „ anteriora stare et posteriora illis incrementum

« accedere nisi (creditores) specialiter remiserint quidem priorem obligatio- 3
« nem, et hoc expresserint. »

Attesochè mentre gli accenati principi sono indubitati nel tema dei contratti molto più devono ritenersi nei meno forti casi dei quasi contrattati, a cui si equipara la contestazione della Lite, e molto più ancora nei termini del caso nostro di Giudizio cioe di Graduatoria sul prezzo de' beni venduti, nel qual giudizio le parti principali che contestano sono i Creditori o tra 4
loro o dirimpetto al debitore comune, il debitore del prezzo interessato non
essendo nella Lite se non che per le cautele del pagamento. 5

Attesochè in vista delle suddette premesse la disputa dovea ridursi ad esaminare se al contegno delle Comunità creditrici avesse potuto imputarsi il ritardo della riscossione della somma di lire 40ⁿ. 18 10: pari a Fior. 244. 76. talmenteche dovesse a loro addossarsi la perdita dei relativi interessi per tutto il tempo del ritardo in linea di danni giustamente referibili al debitore.

Attesochè ad escludere in genere la suddetta imputabilità concorreva l'osservazione che siccome il prezzo dei fondi fruttiferi è sempre nelle mani del Compratore correspettivamente anch'esso fruttifero a favore del venditore, così non potrebbe il Creditore rendersi responsabile dei relativi interessi finchè non avesse avuto una positiva scienza del deposito, e delle somme messe a sua disposizione, e avesse trascursto senza giusta causa di ritirarlo: per la qual cosa non essendo provato nel caso nostro che alle Comunità fosse stato nè dal Compratore dei beni nè dal debitore comunicata le esecuzione del deposito, ne veniva che sarebbe questo solo motivo bastato ad escludere la loro responsabilità, poichè sarebbe mancata in esse la 6
scienza della causale di quel danno, alla di cui refezione si riducevano in
ultim' analisi le istanze del Ferri.

Attesochè avuto riguardo alle speciali circostanze del caso, viepiù insostenibile rendevasi l'intenzione del debitore; imperocchè supposto ancora che appena emanata la Sentenza Ruotale relativa alla Graduatoria, in cui le Comunità ottennero la loro collocazione, le conseguenze di questa facessero carico ad esse ciò non ostante tali conseguenze sarebbero state di niun effetto tanto per l'una che per l'altra; di niun' effetto cioè per la Comunitá di Torrita poichè collocata com'ella era nel sesto grado non poteva sperare alcun pagamento, di niun effetto per la Comunità di Asinalunga poichè essendo stata essa graduata con un certo Bianciardi fattosi Creditore di grandiosa somma, ma non anche liquidata come dimostrò il successivo contegno dello stesso Bianciardi, e del Ferri, ne veniva che la di lei collocazione restasse inefficace fino a che non fossero state poste in evidenza le conseguenze del suo concorso col Bianciardi, e le risultanze del contributo con esso.

Attesochè dubbio non vi era, ed in ultimo fù anche concordato dalle Parti, che la notificazione al seguito della quale le anzidette Comunità ri-

scossero la preindicata somma, non aveva avuto luogo se non che nel 27. Giugno 1825., ne veniva per consegnenza che avuto riguardo allo stato dei Conti, all'epoca dell' incominciato Giudizio, non potesse tenersi per quell'effetto in calcolo alcuno il posterior pagamento che formava il soggetto della controversia, e le di cui conseguenze dovranno far carico alle Comuni nei successivi bilanci e come sarà di ragione di fronte al loro comun debitore.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sigg. Antonio Tosi, e Dottor Celso Petrucci Bargagli il primo Gonfaloniere, e rappresentante la Comunità d'Asinalunga, ed il secondo la Comunità di Torrita, e male respettivamente giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota di Siena dei 29. Settembre 1827. a favore del sig. Pietro Alessandro Ferri, e perciò revoca la Sentenza predetta in tutte le sue Parti, ed in riparazione conferma la Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena dei 19. Settembre 1825. quale ordina doversi eseguire secondo la sua forma e tenore salvi i pagamenti che fossero stati fatti posteriormente, e condanna il suddetto sig. Pietro Alessandro Ferri a pagare alle dette Comuni le spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così pronunziato e deciso dagl'Illmi. Sigg.

Francesco Maria Moriubaldini *ff. di Pres.*
Gio. Batta. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Rel.*, *Consiglieri.*



DECISIONE LXXX.

RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Restitut. Dot. diei 17. Martii 1828.

IN CAUSA JANDA E MANTELLASSI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

Argomento

La Donna Vedova, che passa alle seconde Nozze non ha diritto ai frutti della Dote restituenda dagli Eredi del primo Marito se non in ragione della mora, e così dopo la loro interpellazione, i quali nella restituzione della stessa Dote hanno diritto d'imputare nella medesima le Gioie, che la stessa Donna levò dalla casa del defonto Marito.

Sommario

1. 12. 13. 14. 15. *I Frutti della Dote restituenda alla Vedova, sebbene passata al Binubato, non sono dovuti, che in ragione della mora dei debitori e così dopo la loro interpellazione.*

2. 7. *Le gioie, che la vedova nel passare alle seconde Nozze, leva dalla casa del primo Marito, e le fa proprie, col consenso del secondo Marito, deve il loro valore imputarsi nelle di lei Doti.*

3. *Quando il pagamento della Dote non è consegnato, deve credersi eseguito, benchè nôn sia provato.*

4. *Secondo lo Statuto di Pistoia la Donna, che passa alle seconde Nozze senza Convenzioni matrimoniali, s'intende, che abbia recato al secondo Marito la stessa Dote, che ricevè il primo.*

5. *Lo Statuto di Pistoia vuole che il secondo Marito lucri l'intera Dote recatagli dalla Moglie quando la di lei morte accade dopo il quinquennio, anche in pregiudizio dei Figli del primo Letto.*

6. *Gli ornamenti muliebri s' intendono donati alla moglie* quoad usum.

8. *Quando il Marito, o i di lui Eredi impugnano, che la Moglie defonta trasportasse dalla casa del primo Marito le Gioie, per porre in essere in tal caso il loro valore, si ammettono i debitori della Dote al giuramento estimatorio delle medesime.*

9. *All' ammissione del Giuramento estimatorio non si oppone*

quello prestato dai Convenuti in occasione dell'esibita delle posizioni da essi deferite agli Attori.

10. *Il Giuramento estimatorio è di mera credulità, quello delle posizioni di assoluta verità, l'uno diverso dall'altro nella forma, e negli effetti.*

11. *I Corredi inestimati non possono nel secondo matrimonio imputarsi nella Dote restituenda dagli Eredi del primo Marito, e debbono considerarsi come consumati.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Apoca de 10. Ottobre 1771. furono stabiliti gli Sponsali fra Gaspero Janda, e la Teresa Franceschini. La dote costituita per questo Matrimonio fu di scudi 200. oltre i Corredi. Per la premorienza del Marito si sciolse nel 1784. questo Matrimonio.

Dopo esser vissuta nello stato Vedovile per tredici anni, nel 7. Settembre 1797. la Vedova Ianda passò ai secondi voti con Sebastiano Mantellassi. Questo secondo Matrimonio non fu accompagnato da alcuna convenzione talchè per l'espressa disposizione dello Statuto di Pistoia *Rubr.* 99. *Lib.* 2. la Dote costituita pel primo Matrimonio si dovè reputare costituita anche per questo secondo.

Morì prima del Mantellassi la Vedova Janda dopochè il Matrimonio secondo avea durato più di cinque anni, talchè il Mantellassi per disposizione dello stesso Statuto di Pistoia lucrò la Dote intiera anche a pregiudizio dei Figli di primo letto della Teresa Vedova Janda.

Morto anche il Mantellassi 37. giorni dopo la Moglie, i di lui Eredi nel 29. Dicembre 1820 domandarono che Giuseppe, Antonio, e Giovanni Janda fossero condannati a pagarli gli scudi 200. della Dote della loro Madre, che avea lucrato Sebastiano Mantellasi piu i frutti al 5 per 100 l'Anno dal dì dello scioglimento del primo Matrimonio.

Si opposero i fratelli Janda pretendendo di compensare alcune Gioie prese di casa loro dalla Teresa loro Madre, che asserirono del valore di scudi 100. e il Corredo, che pure asserirono essere stato preso da lei, e opposero poi, che non erano tenuti a pagare i frutti, che dal dì della mossa Lite.

Il Tribunale Collegiale di Pistoia con la Sentenza del 29. Settembre 1826. condannò gl'Janda a pagare agli Eredi Sebastiano Mantellassi scudi 200. per la Dote della loro Madre, e i frutti a ragione del 5. per 100. l'anno, ma solo dal dì della Domanda, e dichiarò avere gl'Janda il diritto di imputare in conto degli scudi 200. e frutti il valore delle Gioie, che fu stabilito in scudi 100. qualora gli Janda giurassero esserne questo il valore.

I Mantellassi si appellarono da questa Sentenza rimproverandogli di aver limitata la condanna quanto ai frutti dal dì della domanda, mentre doveva esser portata al dì del secondo Matrimonio, e di aver sanzionato la pre-

tensione degli Janda d'imputare il valore delle Gioie pretese asportate da Casa Janda alla Casa Mantellassi dalla Trresa loro Madre. Il Supremo Consiglio decise nel modo che segue.

MOTIVI

Ritenuti i Motivi dei primi Giudici, e con quelli la massima non contrastabile che i frutti sulla Dote restituenda alla Vedova comunque passata al Binubato non le si devono che in ragion della mora dei debitori, e così 1
dopo la di loro interpellazione come afferma anche il *Martimedic. Examin. 54. N. 51. vers. Idem debet.*

Considerando inoltre che quando era accertato il fatto, come in Processo dimostra dell' asportazione delle Gioie fatta dalla Vedova Janda alla Casa del secondo Marito, non poteva eccitarsi disputa plausibile sull' imputazione del di loro valore nella detta Dote restituenda, mentre ad essa non appartenendo le medesime non poteva in altra guisa asportarle, e farle proprie, che col titolo di questa imputazione, nella quale necessariamente 2
aveva concorso il secondo Marito, cha aveva quest' asportazione medesima consentita senza eccitare reclamo alcuno in proposito.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Gaetano, Pietro, Antonio, e Francesco Mantellassi con la Scrittura del 19. Gennaio 1827. dalla Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia del 29. Settembre 1826. ed essere stato ben giudicato dalla Sentenza medesima; E quella perciò doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue Parti ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore.

E condanna gli appellanti a favore degli appellati Giovanni, Giuseppe, e Antonio Janda nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi Signori.

Cosimo Silvestri *Presidente*
Giovanni Andrea Grandi, e Baldassarre Bartalini *Auditori.*

Motivi adottati dalla Ruota Fiorentina.

Attesochè non poteva dubitarsi della Costituzione della Dote in Scudi 200. Fiorentini accaduta il dì 10. Ottobre 1771. fra i rappresentanti il Patrimonio di Lorenzo Franceschini, e Gaspero Janda nel'

occasione del Matrimoaio, che questi proponevasi contrarre, e che quindi realmente contrasse con Teresa Figlia dell'indicato Franceschini perchè l'Apoca privato di costituzione suddetta esisteva ed era stata riconosciuta secondo le formolità allora veglionti avanti il Tribunale dei Contraenti.

Attesochè non poteva egualmente dubitorsi dell'effettuazione del pagamento della Dote suddetta in quantochè sebbene non esista prova in processo, non era dai convenuti impugnato, anzi era implicitamente da essi ammesso nella richiesta di imputare in conto della restituzione per cui erano tradotte in Giudizio, il volore delle Gioje dalla Fran-
3 *ceschini asportote dolla Cosa del Primo nell'altra del Secondo Marito.*

Attesochè non era dato di obiettare la mancanza di diritto negli Attori alla repetizione della Dote dovuta alla loro Madre perchè nel secondo di lei Matrimonio con Sebastiano Mantellassi non venne stipulnta costituzione alcuna di Dote al Mantellassi medesimo, e perchè non ebbe figli dai secondi Voti, in quontochè favorivano le richieste degli Attori stessi le Disposizioni Testuali dello Statuto di Pistoia sotto il cui Impero l'uno, e l'altro Matrimonio vennero celebrati alle Rubr. 98. *e* 99. *colle quoli si stabilisce, che la Donna, che passa alle seconde Nozze senza convenzioni matrimoniali s'intende che abbia recato al secondo Marito quelle stesse Doti, che ricevè il primo, quali*
4 *Doti devino esser lucrate dal secondo Marito medesimo anche in pregiudizio dei Figli di Primo Letto nella totalità tostochè la di lei*
5 *morte accadesse, scorso il quinquennio, come verificasi nel caso nostro.*

Attesochè per altro dietro i luminosi resultati della prova Testimoniale cimentata dai Conveauti non poteva impugnarsi che la Teresa Franceschini all'occasione del di lei passaggio ai secondi voti seco portasse tutte le Gioje dotele dal Primo Marito, delle quali si servì in tutto il rimanente corso della di lei Vita lasciondole nella Casa Mantellassi.

Attesochè questi fatti chiaramente resultavano dai deposti dei Testimoni Luigi Maggini, Marin Franchi, Dnmiono Cini, Maria Anna Franchi, Maria Mercede degl' Innocenti, Domenica Noci, Prete Luigi Donnini, Antonio e Sabatino Santini, e Antonio Gori alcuni fra i quali asseriscono delle replicate confessioni dall'indicata Teresa Franceschini emesse anche negli ultimi periodi della di lei Vita consistenti nell'asserire che le Gioje, che riteneva spettavano alla Casa del primo Marito, e il Santini specialmente esclude ogni possibile, che le Gioie di cui si tratta spettassero alla prima Moglie di Sebastiano Mantellassi, in quantochè accerta che tali Gioje erano da detto Testimone ritenute in pegno per un Imprestito da esso fatto e da detto Man-

*tellassi contemporaneamente a che la di lei seconda Consorte si ador-
nava di quelle pertinenti alla Casa Janda.*

*Attesochè provata come si è detto la ritenzione delle Gioje suindi-
cate, presso gli Attori, ed essendo certo in Diritto, che gli ornamenti
Muliebri di che si tratta s' intendono sempre donati alla Moglie* quoad
usum *ne nasceva la conseguenza di considerare il trasporto di essi dal-* 6
*la Casa del primo Marito nell' altra del secondo come una parziale
restituzione della Dote alla Teresa Franceschini costituita da impu-
tarsi a favore dei Debitori della Dote medesima.* 7

*Attesochè per altro avendo gli Attori costantemente impugnato il
trasporto delle Gioje medesime, e la restituzione di esse, non vi era al-
tro compenso onde dare ad esse il valore per calcolarlo in diminuzio-
ne del debito Dotale, che ammettere i Convenuti alla prestazione del* 8
Giuramento Estimatorio.

*Attesochè all' ammissione del giuramento medesimo non oppone-
vasi quello dai Convenuti prestato in occasione dell' esibita delle Posi-
zioni da essi deferite agli Attori, in quantochè gran differenza lega-* 9
*le passa tra l' uno, e l' altro, dovendo l' ultimo considerarsi come di me-
ra credulità ed il primo come di assoluta verità diverso nella forma, e
negli effetti in modo da non trovare ostacolo alcuno a concedere tal* 10
*mezzo di prova suppletoria a chi ad altro scopo aveva precedentemen-
te impegnata la propria coscienza anche sugli stessi fatti.*

*Attesochè quanto giusta riguardavasi la imputazione del valore
delle Gioje che sopra in diminuzione del debito Dotale degli Janda
altrettanto destituta di ogni fondamento ravvisavasi la richiesta dei
convenuti relativa ai Corredi del primo Matrimonio, mentre niuna con-
cludente prova avevano data i Testimoni sentiti in Atti sull' appro-
priazione di essi per parte della Teresa Franceschini nel di lei pas-
saggio alle seconde Nozze, e d' altronde trattandosi di oggetti sottopo-
sti a consumarsi per il lungo uso, e non stimati nell' Atto del primo
Matrimonio dovevano aversi per deperiti nel corso dei primi dieci anni
passati da essa col primo Consorte, e dato che fosse provato il traspor-
to di cui trattasi dovevano i Corredi stessi considerarsi come pertinen-
ti alla Donna per il Dominio che aveva su di essi essendo inestimati,* 11
e perciò nel corso del secondo Matrimonio consumati.

*Attesochè quanto alla richiesta dei frutti dagli Attori fatta, il
Tribunale osservava, che non erano dovuti dal giorno delle seconde
Nozze fino alla morte della Teresa Franceschini, del pari che da
quest' ultima epoca fino alla introduzione del Giudizio perchè manca-
va in ambedue i casi la interpellazione voluta dallo Statuto di Pistoia*
Lib. 2. *Rubr.* 98. *e da tutti gli Interpetri per mettere in Mora i Debi-* 12
tori della Dote.

*Attesochè sebbene lo Statuto suddetto parli dello stato di viduità
della Donna, e non del di lei passaggio alle seconde Nozze non di-*

meno era osservabile che è vera la massima che i frutti della Dote re-
stituenda erano dovuti in ragione della Mora dei Debitori, e non per
il personal privilegio della Vedova, nè per una reale prerogati-
va della Dote, doveva concludersene che anche nel caso non contem-
plato la Donna, o il nuovo di lei Marito non potevano pretendere i
frutti stessi se non che dal giorno della interpellazione come interpe-
trando lo Statuto di Roma affatto simile all' altro di Pistoia dichia-
13 *rava il* Costantino de Pars. Dot. Ann. 34. Art. 2. num. 204. e le Decisio-
ni da esso allegate.

Attesochè non poteva obiettarsi che lo Statuto di Pistoia alla Rub.
97. *parlando delle seconde Nozze disponesse che in Caso di niun pat-*
to Dotale fra il Marito, e la Moglie si doveva intendere costituita
quella stessa Dote, che era stata stipulata nelle prime, e che così niun
dubbio potesse insorgere nei Debitori, e del passaggio della Vedova ai
secondi Voti, e dell' assegna di essa fatta al nuovo Consorte, mentre le
disposizioni suddette che letteralmente partono dal Gius comune nella
Legge Dotem, et Dimis Seremef. ff. De jure Dotium *non inducevano che*
una presunzione che poteva essere distrutta dal fatto della Donna au-
torizzata dallo Statuto medesimo a imporre quelle condizioni, che più
gli piacessero, presunzione che non era atta a costituire in Mora il De-
bitore fino che non era legalmente informato della esistenza di nuovi
patti Dotali in modo da conoscere se egli doveva i frutti sulla totali-
14 *tà, o su una quota della Dote come magistralmente ragiona il* De Luc.
Disc. 161. num. 34. e 196. num. 6.

Attesochè se niun diritto avevano gli Attori a richiedere gl' in-
teressi Dotali per la durata del secondo Matrimonio tantomeno po-
tevano pretendere quelli decorsi dalla morte della Vedova all' epoca
dell' introdotto Giudizio in quanto che la Dote essendo divenuta un lu-
cro del secondo Marito produceva gl' interessi senza la interpellazione
giudiciale, come concordemente fissano il Costantin Loc. cit. num. 207.
15 e lo stesso Card. De Luc. de Dote Disc. 161. num. 32. e 61.

DECISIONE LXXXI.

REGIA RUOTA DI PISA

Plumbinen. Pecuniaria diei 25. Ianuarii 1828.

In Causa Minelli e Lazzeri

Proc. Mess. Giuseppe Adami — Proc. Mess. Francesco Morosoli

Argomento

Il Delegato che assume sopra di se di pagare il Creditore del Delegante, e riceve da questi la promessa di rilevarlo, può sperimentare i suoi diritti per la rilevazione senza essere obbligati a giustificare i fatti pagamenti.

Sommario

1. *Quando il debitore surroga in suo luogo un'altra persona, che viene accettata dal Creditore, succede una novazione, la quale dicesi Delegazione.*

2. Delegazione *in senso stretto dicesi quando il Delagato è debitore del Delegante.*

3. *Chiamasi* Delegazione *anche allorquando la persona delegata non è debitrice del delegante.*

4. *La parte chiara del Contratto deve servire a congruamente intendere la parte non chiara.*

5. *I Contratti mai si possono intendere in modo, che sembrino posti in essere senza oggetto, frustranemente.*

6. *Quando il Delegato ha assunto in proprio di pagare il Creditore del Delegante, e che ha riportata dallo stesso Delegante la promessa della rilevazione, non è tenuto per conseguirla di giustificare il pagamento fatto del debito accollatosi.*

Storia della Causa

M. Adami per interesse del sig. Gio. Minelli espresse che il sig. Sabatino Minelli di Piombino andava debitore del sig. Domenico Rubino della stessa città di scudi 500. ammontare della dote costituita alla di lui Figlia, congiuntasi in matrimonio col prefato sig. Rubino. Venuto il giorno del pagamento, era il De-

bitore soggetto a varie molestie che potevano in appresso divenir più gravi, e più serie.

Che per conservar la pace nella Famiglia, il sig. Giovanni Minelli per atto del 22. Dicembre 1824., esonerò dal debito il prefato sig. Sabatino, accollando per l'intero a se stesso l'obbligazione di sodisfarlo nel tempo e termine di anni quattro in rate di scudi 125. per cinquina, e frutti ed a tale atto prestossi con pieno consentimento, ed accettazione del sig. Rubino predetto.

Che posteriormente a tale atto il sig. Giovanni Minelli stipulò a proprio favore col fratello sig. Sabatino sotto dì 23. Dicembre 1824. un Chirografo nel quale questi si chiamò debitore di esso della sopraccennata somma di scudi 500., promesse di estinguire il debito similmente in tante Rate annue di scudi 125., con i frutti a scala del 5. per cento, e per garanzia, e sicurezza dell'obbligazione contratta, fece accedere la mallevadoria solidale del sig. Pasquale Lazzeri di Piombino.

Che pagò il fideiussore Lazzeri la prima rata, ma in conseguenza di un Giudizio. Si venne alla scadenza della seconda, ed il Creditore Giovanni Minelli ricorse al Tribunale, volgendo l'azione contro il Mallevadore, onde conseguire il pagamento del capitale, e dei frutti, a tenore del convenuto.

Che si oppose il Lazzeri a questa domanda, sostenendo, che l'obbligazione da esso contratta insieme con il sig. Sabatino Minelli, non lo era stata, se non che in considerazione di quella da quest'ultimo emessa a favore del sig. Domenico Rubino, cosicchè dovevano i coobligati considerarsi come Mallevadori, e rilevatori in caso di molestie inferite al sig. Giovanni Minelli dal sig. Rubino medesimo, e quindi il Creditore non poteva costartarli all'adempimento della obbligazione sussidiaria da essi contratta, se prima egli non avesse giustificate le molestie a lui da Rubino inferite.

Che su tale opposizione fu virilmente contestata la lite, ed il Tribunale di Piombino con Sentenza del 10. Marzo 1827. condannò il Lazzeri, e Sabatino Minelli da lui chiamato a Causa e contumace, a pagare la somma richiesta senza far parola dei frutti, solo però a titolo di rilevazione, ed allorquando il signor Giovanni Minelli avesse giustificato di averla egli stesso pagata realmente al Rubino principal Creditore. Le spese tutte furon apposto a carico del sig. sig. Giovanni Minelli.

Interpose questi l'appello da tal Sentenza che tanto ledeva i suoi diritti, e la Ruota di Pisa dopo di avere udite, ed esaminate le ragioni dedotte da ambe le parti così decise.

Motivi

Attesochè dall'atto privato del 22. Decembre 1824. stipulato
fra Giovanni, e Sabatino Minelli, e Domenico, e Vincenzo Ru-
bino appariva evidentemente che ebbe per volontà delle parti
contraenti luogo, una vera, e propria delegazione in virtù della
quale il detto Giovanni Minelli si riconobbe direttamente debitore
del sig. Dominico Rubino della somma di scudi 500. fiorentini
da pagarsi in quattro rate in quattro anni successivi coi frutti a
scaletta in ragione del cinque per cento, la qual somma formava
l'ammontare della Dote da Sabatino Minelli fratello di Giovanni
costituita con apoca del 13. Febbraio 1817. alla propria figlia
Teresa sposa, e poscia Moglie del suddetto Domenico Rubino. Di
fatti il promitente Giovanni si espresse, „ che faceva suo proprio
il debito del fratello „ ed il sig. Domenico Rubino „ con consenso
„ espresso del sig. Vincenzo suo Padre accettò per se, e suoi la
„ obbligazione di Giovanni Minelli riconoscendolo per suo debi-
„ tore di detta Dote, e dichiarando, che in forza di una tal sur-
„ roga non ha più nulla a repetere contro detto sig. Sabatino, e
„ trasferendo a favore di detto sig. Giovanni tutte le di lui azio-
„ ni, ragioni, e privilegi esercibili contro l'originario debitore
„ sig. Sabatino, ed ora per quando saranno effettivamente pagati
„ l'indicati scudi 500., e frutti ne fece, e fa a detto sig. Giovanni,
„ saldo finale, e generale quietanza ec. „ queste convenzioni in-
ducono di necessità quella novazione, che dicesi delegazione, in
quantocchè dal Debitore si surroga in luogo proprio un'altra per- 1
sona, che viene accettata dal Creditore come il Debitore primo;
E sebbene, delegazione, in senso stretto si dica, allorchè il de-
legato è debitore del Delegante, *Leg. Delegare sciptura* 17. *ff.* 2
de Novation., *et delegation.*, ciò non ostante in senso più la-
to, ma non meno vero chiamasi delegazione anche allorquando
la persona delegata non è debitrice del delegante *Leg. si pater*
tuus 5. *Cod. de Novation. et delegation. Voet in ff. Cod. Tit.* 3
N. 12., *Fuchin. Controvers. Lib.* 2. *Cap.* 54. che se nell'atto stesso
del 22. Dicembre 1824. si riscontra qualche espressione, che sem-
bra stare in poca consonanza colla stipulata surroga di Giovanni
in luogo del Debitore Sabatino, e colla piena liberazione di co-
stui, vuolsi intendere o caduta inavvertentemente all'estensore
non molto esatto dell'apoca privata, o detta a solo modo di par-
lare più pieno, e più latamente cauto, quale è la promessa del
sig. Vincenzo Rubino, che quando Giovanni abbia effettuato il
pagamento non solo Giovanni stesso, ma nemmeno Sabatino verrà

più molestato per questo debito, giacchè è questo il caso, dove la parte chiara del Contratto deve servire a congruamente inten-
4 dere la parte non chiara, che vi si riscontri. *Rot. Rom. Dec.* 357. *N.* 8. *Dec.* 760. *N.* 3. *Cor. Dunozzet. jun.*, *et Dec.* 23. *Num.* 9. *prim cor. Crescenzio Dec.* 711. *N.* 2. *part.* 3. *Decis.* 601. *N.* 14. *part.* 3. *T.* 2. *Recent.* Tanto più che se non si fosse voluto coll'atto stesso operare una vera, e propria delegazione, ma obbligare soltanto anche Giovanni in proprio, come Correo insieme col fratello, l'atto sarebbe stato affatto inutile, giacchè Giovanni nell'apoca nuziale del 1817. già aveva a prò dei signori Rubino prestata la sua mallevadoria solidale per la dote appunto, che il fratello Sabatino costituiva alla figlia Teresa; E i contratti non si possono mai intendere in modo che sembrino posti in essere senza oggetto, e frustraneamente *Rot. Flor. Dec.* 25. *N.* 16. *T.* 6.
5 *Thesaur Ombros.*

Così il patto con cui Sabatino Minelli si obbligò a rilevare indenne da ogni danno, e molestia il suo fratello sig. Giovanni che potesse resultare da tale atto di condiscendenza, vuolsi intendere, onde conciliarlo colla stipulata delegazione, equivalente alla promessa di pagare allo stesso Giovanni l'ammontare del debito, che egli si accollava in proprio, liberando dirimpetto al sig. Rubino creditore il fratello; Di fatti l'atto successivo del 23. Dicembre 1824. stipulato in esecuzione dell'accennato patto, presenta l'obbligazione di Sabatino di pagare al fratello Giovanni le rate stesse di debito, che questi aveva promesso al Rubino, cosicchè Rubino non conosceva più per suo Debitore Sabatino, che avva liberato, ma invece sna teneva per Debitore il fratello Giovaneni: Questi poi siccome non voleva regalare al sig. Sabatino l'importare del debito assuntosi, si stipulò da costui l'equivalente del debito stesso, e per maggior sicurezza volle, ed ebbe obbligato come fideiussore solidale insieme con detto Sabatino, il sig. Giuseppe Lazzeri; In conseguenza allo scadere di ogni rata di debito giustamente il sig. Giovanni Minelli unico Debitore in proprio verso il sig. Rubino chiede pagamento al fratello Sabatino, o al fideiussore solidale sig. Lazzeri, senza che vi sia bisogno, per ottenere il suo intento che egli sia tenuto a giustificare avere già pagata la rata stessa al sig. Rubino, o almeno di soffrire per parte di lui delle molestie, giacchè essendo oggi egli indubitatamente il Deditore di Rubino stesso, ed avendo liberato il fratello, quando chiedeva a questi, ed al suo mallevadore pagamento, chiede propriamente il prezzo stipulatosi per tale liberazione, prezzo che gli è dovuto secondo le convenzioni alle respettive scadenze pattuite, indipen-

dentemente all'esecuzione dei pagamenti promessi a Rubino, il quale non può mai rivolgersi contro il sig. Sabatino, cui in conseguenza non interessa di cercare, se le rate sieno, o no pagate dal sig. Giovanni. 6

Per questi Motivi.

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giovanni Minelli dalla Sentenza a favore del sig. Pasquale Lazzeri proferita dal Tribunale di Piombino sotto dì 10. Marzo 1827., qual Sentenza perciò revoca nelle parti a detto sig. Giovanni Minelli contrarie, ed in riparazione inerendo alla domanda principale del medesimo sig. Giovanni Minelli del dì 6. Febbraio 1827., ed alla sua Scrittura di Gravami del 26. Aprile 1827 condanna il sig. Pasquale Lazzeri come fideiussore solidale del sig. Sabatino Minelli, al pagamento a favore dell'appellante sig. Giovanni Minelli della somma di lire 1006. 5. pari a fior. 603. e cent. 15. per ragione di rata di credito scaduta, e frutti, come in atti, e ciò senza che il sig. Giovanni Minelli sia tenuto a giustificare di aver lui medesimo già eseguito simile pagamento a favore del sig. Domenico Rubino, o di avere dal sig. Rubino medesimo sofferto per questa cagione molestie, condanna il sig. Pasquale Lazzeri nelle spese, tanto del presente, quanto perciò che lo riguarda del passato Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relatore*
Gio. Batista Lorenzini *Auditore*

DECISIONE LXXXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Competentiae diei 29. Julii 1828.

In Causa Rosi e Mazzinghi e Turio

Proc. Mess. Andrea Biagini — Proc. Mess. Girolamo Betti

Argomento

Quegli, che è intimato in rilevazione non può pretendere di essere rimesso al suo Foro ordinario se non nel caso, che giustifichi, che la domanda originaria non fu fatta per esser richiamato fuori del suo Foro.

Sommario

1. *Il Tribunale competente la Causa di Rilevazione è quello presso il quale è contestata la lite, e dal quale deve risolversi nel merito principale.*

2. *Quando quegli, ch' è chiamato in rilevazione, giustifica, che la domanda originaria non è stata fatta per richiamarlo fuori del suo Tribunale, e che non v' è collusione fra l'Attore, ed il Reo, può domandare di essere rimesso al suo Foro Ordinario.*

Storia della Causa

Il sig. Massimiliano Rosi nel dì 2. Novembre 1827. scrisse Lettera ai sigg. Mazzinghi, e Turio suoi corrispondenti, con cui gli invitò ad accettare due Lettere di Cambio, che egli avrebbe tratte sovra di essi per la somma ciascuna di lire 1500. fiorentine pari a fiorini 900., che avrebbe loro garantite con diversi assegnamenti, che esistevano nelle mani di Rosselli di Livorno, e questi nel dì 5. Novembre stesso riposero al detto sig. Rossi che avrebbero accettate le tratte.

Il sig. Rosi valendosi di tal facoltà trasse le dette due Lettere all' Ordine S. P. del sig. Samuel Tedesco, il quale avendole

presentate a Livorno ai sig. Mazzinghi, e Turio, essi rifiutaronsi di accettarle, ed allora ne fu fatto opportuno protesto di non accettazione.

In questo stato di cose il sig. Tedesco con atto del dì 15. Novembre suddetto intimò i sigg. Mazzinghi, e Turio avanti il Tribunale di Commercio di Firenze per sentirsi astringere all'accettazione delle due precitate Lettere di Cambio, non meno che intimò il detto sig. Rosi per essere condannato alla prestazione di una cauzione nel termine di ore 24., et quatenus per sentirsi condannare anco con arresto personale al pagamento dell' importare delle due mentovate tratte, e spese.

Fu allora che il suddetto sig. Rosi con atto del dì 30. Novembre stesso intimò i sigg. Mazzinghi, e Turio a comparire avanti il detto Tribunale di Commercio di Firenze per il dì tre Dicembre 1827. per ivi sentirsi condannare alla piena rilevazione dei danni che avrebbe risentiti per il dato, e fatto loro dal detto sig. Tedesco, con più le spese giudiciali, e stragiudiciali.

I sigg. Mazzinghi, e Turio dedussero la incompetenza del Tribunale di Commercio di Firenze, inquantochè essendo domiciliati a Livorno pretesero che soltanto colà potessero essere convenuti.

La Causa avendo sofferto diversi aggiornamenti, in questo intervallo piacque al sig. Tedesco di renunziare all'azione intentata verso i sigg. Mazzinghi, e Turio, e ristringerla altronde contro il solo sig. Rosi, cui era stata consegnata la valuta delle due tratte in questione.

Dopo tale renunzia i sigg. Mazzinghi, e Turio insisterono sempre più al dirimpetto del sig. Rosi nella loro eccezione d'incompetenza del Tribunale di Commercio, il quale però malgrado le avvertenze del detto sig. Rosi dichiarò la sua incompetenza a decidere la disputa promossa, e rinviò le parti a provvedersi ove, e come di ragione, colla condanna del sig. Rosi nelle spese del Giudizio.

Il succumbente sig. Rosi mal soddisfatto di questa dichiarazione appellò avanti questa Regia Ruota dalla predetta Sentenza, dalla quale venne proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè comunque di fronte all' antica giurisprudenza infinita dal disposto delle Leggi Romane potesse insorger plausibil questione, se il Reo convenuto nella causa principale potesse richiamare al proprio foro il supposto rilevatore sottoposto per

il suo domicilio ad un diverso Tribunale, tanto nel caso, che questo supposto rilevatore concordasse di essere tenuto alla rilevazione, quanto nel caso opposto cioè della impugnativa, per cui si facesse luogo alla giudiciale contestazione, ed esame pregiudiciale sulla competenza del diritto nell'intimante alla pretesa rilevazione, e comunque dietro alle autorità allegate per parte dei sig. Mazzinghi, e Turio, potesse prevalere nell'animo dei Giudici l'opinione favorevole all'assunto di detti sigg. Mazzinghi e Turio, la Regia Ruota ha creduto che tal questione fosse oggi affatto improponibile di fronte alla Legge, che regola, e determina in Toscana le competenze dei Tribunali, ed in specie in ordine al chiaro, e letterale disposto del vegliante Regolamento di Procedura all'Art. 235., in cui senza far distinzione alcuna del caso del contrastato, o non contrastato diritto alla rilevazione leggesi stabilito per massima generale che „ ivi „ Il Tribunal competente nelle domande, o intimazioni in rilevazione sarà sempre quello presso cui sarà contestata, e dovrà risolversi la causa promossa dall'attore nel merito principale. Il Reo Convenuto in
1 „ rilevazione non potrà mai opporre se non che nel caso contemplato dal seguente articolo, l'eccezione dell'incompetenza „ Art. 236. „ ivi „ se esso giustificherà, che la domanda originaria „ non sia stata fatta che all'unico oggetto di richiamarlo fuori „ del suo Tribunale, e che in conseguenza non vi sia collusione „ fra l'attore nel principale, ed il primo Reo Convenuto a di „ lui pregiudizio potrà domandare di essere rimesso al suo foro
2 „ ordinario. „

Attesochè la giustificazione nel concreto del caso della collusione intervenuta fra il sig. Tedesco attore, ed il Reo Convenuto sig. Rosi, onde applicare l'eccezione della regola in ordine al detto articolo 235. niuna prova si è neppure cimentata per parte dei sigg. Mazzinghi, e Turio.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato bene appellato dal sig. Massimiliano Rosi dalla Sentenza contro di esso proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze nel dì 7. Marzo 1828. a favore dei sigg. Mazzinghi, e Turio, e male respettivamente giudicato colla Sentenza medesima, poichè dice essere il detto Tribunale competente a conoscere, e risolvere la controversia, della quale si tratta, in conseguenza di che revoca la predetta Sentenza, e

n riparazione rinvia le parti avanti lo stesso Tribunale di Commercio per ivi trattare la Causa di rilevazione promossa dal detto sig Rosi con atto del dì 30. Novembre 1828. e condanna inoltre i sigg. Mazzinghi, e Turio nelle spese giudiciali non tanto del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Gio. Andrea Grandi *Relat.*,
e Baldassarre Bartalini *Auditori*

DECISIONE LXXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cerreten. Praetens. Hipoth. diei 1. Julii 1828.

IN CAUSA GIUSTI E ANCILLOTTI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Giuseppe Sestini

ARGOMENTO

Il Chirografo non acquista la sua efficacia se non dal giorno, in cui è registrato, e perciò l' Istrumento pubblico benchè di data posteriore si preferisce.

SOMMARIO

1. *Non può il possesso riferirsi al Titolo di* Anticresi, *ma di Colonia, subito che il possessore si presta alla consegna della parte Domenicale di una porzione di Grasce al Salvianista.*

2. 3. *I Chirografi non acquistano Data certa se non dal giorno del Registro.*

STORIA DELLA CAUSA

M. Giusti per l' appellato sig. Vincenzio Maggi espose come essendo egli insieme col di lui fratello sig. Cav. Pietro Maggi Creditore de' Figli

pupilli del fu Vincenzo Boldrini in forza dei pubblici Istrumenti del 17. Gennaio 1. Febbraio, e 4. Luglio 1817. rogati da Ser Francesco Saccenti portanti Ipoteca Convenzionale previo precetto prese li 18. Maggio 1814. possesso formale dei Beni Ipotecati per Istrumento rogato Messer Giusti Montanelli Ducci dopo di che cedè i diritti al sig. Matteo Vannelli, il quale precettò Luigi Ancillotti colono di un Campo detto Cacciapolli a consegnar le raccolte, e l'Ancillotti da principio le consegno poi ricusò di consegnarle pretendendo aver diritto di ritenerle in compensazione di un suo Credito anteriore a quello dei sigg. Maggi come possessori di detto Campo in virtù di una privata Scritta di convenzione datata del dì 23. Febbraio 1824. ma registrata solamente il 31. Maggio 1826.

Il sig. Maggi Cedente chiamato in rilevazione assunse la difesa della Causa, e il Tribunale di Cerreto Guidi giudicò a favore dell'Ancillotti ma sull' appello del sig. Maggi la Regia Ruota Civile di Firenze con Sentenza del 6. Marzo 1828. revocò la precedente, e l ordinò all' Ancillotti la consegna delle raccolte, dalla qual Sentenza essendosi appellato l'Ancillotti M. Giusti nè domandò la conferma con tutte le spese ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè comunque si fosse potuta dire costante in fatto l'anteriorità del possesso dell'Ancillotti sul Campo controverso, non ne seguiva per altro che dovesse questo preferirsi al successivo possesso istrumentale dei signori Maggi, perchè quanto poteva detto anterior possesso referirsi al titolo di Colonia, altrettanto mancava di autentico mezzo per referirsi a quello preteso di anticresi, che anzi a rendere viepiù sospetta la data di questo ultimo titolo concorreva la circostanza di essersi lo stesso Ancillotti prestato alla consegna della parte domenicale di una porzione di Grasce al Sal-
1 vianista nel tempo di mezzo fra la data apparente del preteso suo titolo, e quella del Registro.

Per questi Motivi uniti a quelli espressi nell' appellata Sentenza che il Supremo Consiglio adotta.

Dice male appellato per parte di Luigi Ancillotti dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze del dì 6. *Marzo* 1828. *proferita a favore del sig. Vincenzo Maggi, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l'appellante Ancillotti nelle spese anco di questa terza Istanza.*

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Rel. e Cav. Luigi Matteucci *Consigg.*

*Attesochè sebbene il Chirografo, in forza del quale fu dai Tutori
Boldrini concesso a Luigi Ancillotti la Colonia di un Campo denomi-
nato* Cacciapolli, *e venne autorizzato ad imputare in soddisfazione del
proprio Credito le rendite della parte Dominicale del medesimo, che
era stato preventivamente a di lui favore ipotecato, apparisca stipulato
nel dì* 23. *Febbraio* 1824. *e perciò in un epoca anteriore a quella in
cui i sigg. Fratelli Maggi avevano preso formal possesso dello stesso
fondo, per altro non essendo stato registrato che nel dì* 31. *Marzo*
1826. *non poteva desumere la data certa che da questo giorno, e perciò
non poteva utilmente opporsi contro i prefati signori Maggi all' og- 2
getto d' impedirli la percezione delle raccolte del menzionato
Campo.*

*Attesochè per recedere da questa intelligenza non era valutabile
la circostanza che i sigg. Maggi avessero convenuto che l' Ancillotti
avesse assunta la colonia del fondo, prima che i medesimi ne avessero
preso il formal possesso, mentre la qualità di Colono nell' Ancillotti
non poteva indurre la scienza nei sigg. Maggi che egli fosse stato au-
torizzato a percipere le raccolte della parte Dominicale, ed in conse-
guenza di fronte ai medesimi non poteva l' Ancillotti desumere alcun
prelativo diritto dal rammentato Chirografo, perchè quanto ad essi non
desumeva la sua efficacia che dal giorno in cui era stato registrato, a
menochè non avessero avuto di questo una special notizia avanti di aver 3
preso possesso del controverso fondo, lo che non restava giustificata da
gli Atti.*

DECISIONE LXXXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Pecuniaria diei 22. Februarii 1828.

IN CAUSA GIOBBE E ROMAGNOLI

Proc. Mess. Isidoro Giusti — Proc. Mess. Gio. Domenico Angiolini

---

ARGOMENTO

Le Cessioni di Crediti contro il Patrimonio dei Pupilli, o dei sottoposti non possono acquistarsi dai Tutori, e Curatori, ed acquistandosi, non hanno alcuna efficacia, ed i Cedenti, come i Cessionari restano privi di ogni azione.

SOMMARIO

1. *Il Curatore, ed il Tutore non può acquistare per mezzo di Cessione, o delegazione azioni, e ragioni di Creditori del Patrimonio amministrato, tanto pendente la tutela, quanto dopo finita.*

2. 3. 4. *Le Cessioni di Crediti a favore di un Tutore, o Curatore contro il Patrimonio di un minore, o di un sottoposto sono nulle, ed il cedente, come il cessionario restano privi di ogni azione.*

5. 6. *Le cessioni dei Crediti a favore del Tutore contro il Patrimonio Pupillare possono essere utili quando sono necessarie, e palesi.*

7. *L'Amministratore non può affacciare Crediti contro l'Amministrato se non dopo che ha reso conto della sua amministrazione.*

8. *L'Amministrato può chiedere il pagamento di quella somma, di cui si è confessato debitore l'Amministratore senza aspettare l'esito del Giudizio di Rendimento di Conti dello stesso Amministratore.*

9. *L'Amministrato può esigere quelle somme, delle quali è stato dichiarato Creditore, prima ancora del Rendimento di Conti.*

MOTIVI

Attesochè il Credito delle sigg. Caterina, e Carolina Sorelle Giobbe contro il sig. Domenico Antonio Romagnoli dichiarato, e liquidato in maggior somma dalla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Pisa del dì 9. Dicembre 1824. e riconosciuto, e canonizzato poscia dalle due confor-

mi Sentenze del Tribunale di Campiglia del 25. Gennaio 1825. e di questa Ruota del 30. Maggio 1827. consiste fra Capitale, e frutti scaduti al 7. Giugno 1827. nella somma di Lire 21197. 19. 2. pari a fiorini 12888. e centesimi 77. e mezzo a norma della dimostrazione, che in atti portante l'imputazione, e detrazione delle riscossioni che hanno avuto luogo donde ne segue, che giustamente le sigg. Sorelle Giobbe affine di ottenere pagamento di questo loro Credito sequestrarono con Atto del 12. Giugno 1827. nelle mani del sig. Cavaliere Giovan Salvatico de'Conti Guidi di Pisa tutti gli assegnamenti da lui ritenuti di pertinenza del sig. Dottor Romagnoli, e giustamente pure domandarono quindi di un tale sequestro la conferma d'avanti il Tribunale di Prima Istanza di questa Città, salvo il preservare degli assegnamenti suddetti quanto fosse bastante a far fronte a sequestri, che a carico delle medesime Giobbe fosse provato essere dai loro Creditori stati fatti nelle mani di esso sig. Romagnoli, e giustamente in fine la Sentenza che si rivede confermò il sopraccennato sequestro colle prelevazioni di che nella Sentenza medesima.

Attesochè invano il sig. Dottor Romagnoli onde diminuire l'ammontare del suo debito pretendeva opporre alle Giobbe per via di compensazione due Crediti, a lui respettivamente ceduti dal sig. Lisimaco Corsi con Atto del 26. Marzo 1824. registrato a Piombino nel 30. Luglio 1820. e dal sig. Abram Paolo con Atto del dì 28. Novembre 1826. registrato a Campiglia nel 30. Giugno 1827. poichè a valersi contro le sue Amministrate di questi titoli acquistati per via di Cessione gli era di ostacolo l'espressa, e incavillabile disposizione della Legge. Di fatti sebbene per l'antico Diritto non fosse vietato al Tutore, o Curatore l'acquistare per via di Cessione crediti, e ragioni contro il Patrimonio del Pupillo, o minore come rilevasi dalla *Leg. non sit. 12. ff. de reb. cor. qui sub. tut. Cujac ad Novell. 72. in suis operib. T. 2. col. 1113. litt. D. edit.* Giustiniano per altro avendo sommamente a cuore l'incolumità de Patrimonj de' Pupilli, e minori, e volendo allontanare ogni possibile occasione di frode, e di macchinazione a danno dei medesimi proibì nella citata *Novella 72.* che il Curatore potesse per qualunque titolo sì gratuito, che oneroso acquistare per via di Cessione, o delegazione, azioni, e ragioni di altri Creditori contro il Patrimonio amministrato, e ciò non solo durante la Tutela, ma anche dopo finita *et non solum donec fuerit Curator prohibemus cum ab hujusmodi cessione, sed neque postea gerere concedimus;* di che rende giustissima ragione; In conseguenza ordinò che tali cessioni dovessero aversi per nulle, ed irrite, e che in pena della contravvenzione della Legge rimanessero privi d'ogni azione, tanto il Cedente, che il Cessionario, e di tal pena raccogliesse il frutto il pupillo liberandolo pienamente dal suo debito, *infirmum esse volumus quod agitur, et non posse ullam actionem valere cessam adversus eum cujus prius Curam administraverat; sed pro non facto id esse et lucrum fieri adolescentis, licet haec cessio pro veris Causis facta sit, non ut remeet rursus ad eum qui cessit, tamquam*

si nihil quasi in medium contra Legem visum fuerit actum; sed cadat ab eis quae ex hoc sunt quaesita propter transgressionem nostrae Legis et haec minorem lucrari. La qual pena inflisse Giustiniano, affin di evitare che fraudolentemente colludendo il Tutore, o Curatore col Creditore si eludesse la Legge come egli prosegue a dichiarare.

E questa disposizione sia comune tanto al Tutore che al Curatore rilevasi chiaramente dal proemio della Novella, e lo insegnano tutti i Commentatori alla *Novell. 72. e i DD. riferiti da Guttierrez de tutel. part. 1. Cap. 2. num. 3. Molin. de justit. et jur. disputat. 221. Stephan. Gratian. discept. cap.* 830. Perchè poi il disposto di questa *Novella donde è tratta l'autentica Minoris Cod. qui dare tutor poss.* ottenga congrua applicazione non è già necessario, che consti della frode, e della collusione, perchè Giustiniano riprovò ogni delegazione, o cessione *etiam ex justis Causis facta*; volendo non tanto punire il dolo, quanto togliere l'occasione, che il dolo potesse essere macchinato; cosicchè la ragione animatrice di questa disposizione è quella stessa, per cui si vieta il potere essere
3 Tutore, o Curatore colui, che ha interessi pendenti col pupillo, o minore *Novell. 72. Fruttershut exposit. Novellar. part. 8. cap. 6. num. 12. Matheae Stephan. Explicat. Novell. 72. num.* 28. 29.

Quanto l'accurata savissima disposizione di Giustiniano sia osservata in pratica rilevasi da una Decisione Magistrale. *Senen. Cessionis* del Cavalier Lodovico Vecchi Giudice delle Vedove, e Pupilli in Siena del dì 11. Giugno 1661. stampata *post. Oleam de Cession jur. Dec.* 51. e del voto di cinque Giureconsulti stampato, e annesso alla Decisione medesima, nella quale si tratta dottamente della ragione della Legge, che si stabilisce nel togliere non solo la frode in atto, ma anco in potenza, e si ragiona egregiamente della giustizia, efficacia, ed estensione della pena comminata, e si insegna dietro l'autorità de' DD. che il tutore non può imputare nel rendimento di Conti le ragioni acquistate, ed in fine del citato voto si stabilisce, lo che riguarda più da vicino il caso nostro, che il tutore, o Curatore non può nemmeno compensare col patrimonio Amministrato i Crediti acquistati contro la proibizione della Legge. E in questi insegnamenti
4 sono generalmente concordi i DD. secondo che apparisce dalla citata Decisione.

Che se qualche Dottore ha insegnato poter essere utile la Cessione al Tutore, quando si tratta di un Credito chiaro, e liquido *Olea de Cession jur. Lib. 2. quest. 6. num.* 13. ciò vuolsi intendere nel modo che spiega la citata *Dec. Senen. num.* 59. affinchè questa dottrina non apparisca *con-*
5 *tra Textum expressum et contra receptam inveteratamque DD. expositionem cit. Dec. Loc. cit.* e meglio nel modo che accenna *Brunemann in not. ad Matheae Stephan ad Novell.* 72. (*sub. num.* 8 *Dutarenx. tamen Cessionem necessariam eam quae palam factum non improbarj posse*, ora nel caso nostro lungi da potersi dire nel senso legale *necessariae et palam factam non improbari posse*; ora nel caso nostro lungi da

potersi dire nel senso legale *necessariae et palam factae* le cessioni da Corsi, e da Pardo in Romagnoli, apparivano anzi procuratesi da Romagnoli stesso quasi di nascosto per via di Chirografi privati nella pendenza di varii giudizii fra lui, e le amministrate Sorelle Giobbe, onde aver titoli, ad opporre a loro crediti, e sottrarsi così dalla necessità, a che per via di Sentenze vedevasi astretto di pagar i crediti medesimi. E i oltre a ciò le cessioni erano convenute in modo da porre il Cessionario al coperto di ogni danno in caso che non potesse realizzare i Crediti cedutigli, e di lucrarvi poi sempre un terzo in misura, e sopra gl' incassi, che fosse stato per fare. Finalmente attese le eccezioni, che si affacciavano per parte delle Sorelle Giobbe contro i crediti ceduti non apparivano essi nemmeno certi, e liquidi, ed in ispecie in quanto al Credito Pardo l'atto di recognizione di debito del dì 9. Giugno 1825. attaccavasi dalle Donne di nullità, perchè mancante delle Solennità volute dalla Legge, e attaccavasi pure all' appoggio di documenti esistenti in atti di erroneità per l'ammontare del debito stesso. In conseguenza anche secondo l'opinione dell' *Olea loc. cit.* non poteva nel caso farsi luogo alla limitazione della regola testuale riferita di sopra per non essere i crediti nè chiari nè liquidi, nè esigibili. 6

Oltre di tutto ciò la Ruota osservò; che alla compensazione opposta dal sig. Dottor Romagnoli era anco d' ostacolo la regola, per cui l' Amministratore, non può affacciar Credito contro dell' Amministrato, se non che dopo che ha reso pieno, e final conto della sua Amministrazione. *Rot. Rom. Dec.* 612. *num.* 2. *et* 3. *part.* 1. *Dec.* 210. *num.* 2. *part.* 3. *et Dec.* 547. *num.* 16. *e* 17. *part.* 5. *tom.* 2. *recen.*; poichè frattanto si presume, che egli siasi soddisfatto con gli assegnamenti del patrimonio Amministrato *Rot. Florent. in Thes. Ombros. tom.* 4. *Dec.* 18. *num.* 93. e constava infatto che il sig. Dottore Romagnoli come stato Tutore delle Sorelle Giobbe era ancora tenuto a render conto degli articoli riservati nella Sentenza del Tribunale di Piombino del dì 9. Maggio 1815. confermata da questa Ruota nel 4. Agosto 1824. e dal prezzo, e fruttato delle due paranze di che nella Sentenza medesima, senza che potesse contro le amministrate Sorelle Giobbe ritorcersi, come pretendevano i Difensori del sig. Romagnoli, la Regola stessa, poichè in quanto ad esse, cessa la ragione della presunzione del pagamento, e però non può a danno loro applicarsi lo stesso diritto *Leg Illud ff. ad Leg. Aquil. Leg. a Titio in fin. ff. de furtis Rot. Rom. Dec.* 350. *num.* 6. *part.* 4. *tit.* 1. *Dec.* 77. *num.* 18. *part.* 10. *Recen.* Tanto più che come all' Amministrato è lecito il chiedere intanto pagamento senza attendere l'esito del Giudizio di Rendimento di Conti, di quella somma di cui si è confessato debitore l' amministratore *Art.* 514. *Regolamento di Procedura* per egual ragione gli deve esser permesso l' esigere le somme delle quali e stato frattanto dichiarato Creditore per l'Autorità della cosa giudicata. Lo che era in special modo da ammettersi nel caso, ove apparisce per la natura delle cose, e per la perizia già esistente in Atti che presuntivamente il rendimento delle due Paranze non poteva che portare un

7

8

9

nuovo maggiore, o minor debito a carico del sig. Romagnoli verso le Sorelle Giobbe.

Attesochè la provvisoria ritenzione sul Credito delle Sorelle Giobbe delle somme corrispondenti all'importare dei sequestri commessi a loro danno nelle mani del sig. Dottor Romagnoli a forma di quanto fu dichiarato dalla Sentenza del Tribunale di Campiglia del 25. Gennaio 1825. confermata da questa Ruota con Decisione del 30. Maggio 1827. doveva limitarsi, e ristringersi, siccome fece il primo Giudice alle somme espresse nei sequestri commessi dal sig. Dottor Carlo Parrini per L. 2000. pari a fiorini 1200. con Atto del 26. Gennaio 1826. e dal sig. Dottore Teofilo Fineschi con Atto del 10. Giugno 1826. senza che possa valutarsi la dichiarazione del diritto in genere concesso a favore del sig. Dottor Parrini con la Sentenza del Tribunale di Piombino del dì 18. Giugno 1825. sì perchè le due conformi Sentenze che ordinarono una simile provvisoria retenzione presero di mira tassativamente i sequestri; e sì perchè la citata Sentenza del 18. Giugno 1825. che pende in appello non potè riguardare la porzione di Capitale di dote spettante alla Figlia del signor Dottor Parrini; perchè già attribuitale con Sentenza di liquidazione del Tribunale di Piombino del 30. Ottobre 1825. e rapporto ai frutti non furono dalla Sentenza stessa del 18. Giugno 1825. liquidati, e d'altronde il signor Parrini riducendo all'Atto questo suo diritto si contentò di commettere a carico delle Sorelle Giobbe un Sequstro per l'ammontare di Lire 2000. e non più. Nè al sig. Dottor Romagnoli deve stare così a Cuore l'estendere a danno delle sue amministrate l'efficacia de de' diritti di un terzo Creditore. Tanto più che mentre per una parte sarebbe stato sommamente incomodo che una semplice intimazione sebbene confermata da una Sentenza, che per altro pende in appello, dovesse impedire il pagamento del Credito liquido ed esigibile dalle Sorelle Giobbe, dall'altra parte il signor Parrini potrà esercitare i suoi diritti su di ciò che resulterà dal rendimento finale delle due Paranze, e finalmente il sig. Romagnoli pagando dietro due Sentenze conformi non ha nulla che temere per trovarsi esposto a pagare due volte nè deve troppo accuratamente, ed intempestivamente occuparsi a dare eccezioni, che competano ad un terzo.

A tutto ciò si aggiungeva, che per regola di ritenzione non deve aver
10 luogo, se non che quando il Credito si provi certo, e liquido nella sostanza, e nella quantità *Rot. Rom. Dec.* 220. *num.* 10. *part.* 19. *in recen. et Dec.* 34. *num.* 7. *cor. Caprara*, e ciò in forza di regiudicata e per confessione del Debitore *Gratian. Discept.* 734. *num.* 13. *et* 14. *Rot. Rom. Dec.* 802. *num.* 18. *part.* 18. *tom.* 2. *recen. et Dec.* 527. *num.* 11. *cor. Emerix jun.* e l'onere di questa prova incombe a colui che vuol ritenere *Rot. Rom. Dec.* 32. *num.* 4. *part.* 1. *cor. Caprara.* Laonde mancando
11 nel caso, e la liquidazione della quantità, e la definitiva canonizzazione del Credito Parrini era fuor di luogo il parlare di ritenzione.

Attesochè invano i Difensori del sig. Romagnoli si volgevano in limi-

ne ferendae Sententiae a dire senza che per altro ne facessero alcuna istanza in atti che almeno dovevasi preservare tanta porzione degli assegnamenti sequestrati, quanto bastasse a far fronte a sequestri già commessi dai Creditori Corsi, e Pardo nel modo stesso che si preservava rapporto a sequestri Fineschi, e Parrini. Imperocchè noi osservammo che questo estremo refugio di difesa annunciato solo a voce nell'informazione verbale era in aperta contradizione con quanto a sostegno de' proprii diritti, era stato dedotto sì nel Processo di Prima Istanza, che di seconda Istanza dal sig. Romagnoli. E di fatti la compensazione che egli opponeva, e sulla quale pronunziò il primo Giudice supponendo divenuti suoi proprii i crediti Corsi, e Pardo in maniera da essere rimasti di fronte alle Sorelle Giobbe estinti per via della compensazione stessa non era punto conciliabile coll'esistenza de' sequestri, che non potevano più stare a guarentire Crediti che non sussistevano più, oltre di che discorrendo in ispecie del Sequestro commesso da Abram Pardo, noi osservammo, che questo era già rimasto per convenzione resoluto dietro l'atto di recognizione del debito del dì 9. Giugno 1825.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dottor Antonio Romagnoli dalla Sentenza contro di esso, ed a favore delle sigg. Caterina, e Carolina Sorelle Giobbe proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa sotto dì 16. Agosto 1827. e bene essere stato colla Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, e condanna il detto sig. Romagnoli nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Angelo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relatore.*
Giov. Batista Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE LXXXV.

REGIA RUOTA DI PISA

Longonen. Usufructus diei 12. Septembris 1828.

In Causa Pavoli . . . e . . . Tonietti

Proc. Mess. Antonio Pazzini . . . Proc. Mess. Angiolo Bracci

Argomento

La Donna lasciata usufruttuaria dal Marito dell' intera di lui Eredità consistente in Beni stabili, e in Bastimenti, con dichiarazione, che non sia inquietata dagli Eredi proprietari a fine di esser cautelati per la conservazione dei Beni, non può esser tenuta a dar cauzione *pignoratizia*, ma solamente la cauzione *giuratoria* pe' Beni situati dentro terra; ma per i Bastimenti, deve col consenso degli Eredi darli ad un Curatore idoneo, e capace con averne annualmente i Frutti.

Sommario

1. *Quando il Marito lascia per Legato alla Moglie l' intero usufrutto del suo Patrimonio, e vieta agli Eredi di non molestarla anche nel caso di deterioramento, non possono questi esigere la cauzione pignoratizia per la conservazione dei mobili.*

2. *Ciascuno ha per Legge di Natùra la facoltà estesissima di difendere, e conservare le cose proprie.*

3. *L' Erede, che chiama l' usufruttuario a dar l' Inventario, e la cauzione di conservare i Beni, che usufrutta, non altro fa che assicurare, e difendere la sua proprietà.*

4. *Quando a noi non accade alcun danno nelle operazioni, che possono essere utili ad un terzo, niun ostacolo deve opporsi all' altrui vantaggio.*

5. 7. *Il Testatore non può liberare l'usufruttuario di dar l'inventario, e la cauzione della conservazione dei Beni sottoposti all' usufrutto.*

6. *L' usufruttuario è dispensato di dare l' Inventario, e la Cauzione, quando il Testatore ha instituito più Eredi, ed ha obbligato uno di essi a rendersi Mallevadore per l' usufruttuario.*

8. *Ove la Legge non distingue non è dato a noi di distinguere.*

9. 10. *L'usufruttuario, che si trova costretto a cautelare l'Erede proprietario, può dare questa cautela ad arbitrio del Giudice, che può ammettere la cauzione pignoratizia, o la giuratoria, o il deposito dei Beni a terza persona.*

11, 12. *Quando la Donna usufruttuaria non è sospetta di deteriorare i Beni può bastare, per cautela dell'Erede, la couzione giuratoria, riguardo ai soli Beni di Terra.*

13. *Non è verosimile, che una Donna di buona morale voglia contro la Santità del Giuramento deteriorare i Beni, dei quali gode l'usufrutto in danno del Proprietario.*

14. *I Bastimenti sono cose facili a perdersi, e deteriorarsi perciò la loro direzione non deve risedere in una Donna.*

MOTIVI

Considerando che qualora immaginar si volesse che Giuliana Pavoli lasciasse al termine dell'usufrutto un qualche debito verso l'Eredità del defunto Marito per difetto, o per deteriorazione degli oggetti mobiliari, ai quali si è ristretta la disputa, rimarrebbe questo Debito compreso nel Legato lasciatoli, in modo che manca anche per questo motivo la ragione per poter pretendere dalla medesima la cauzione pignoratizia per la conservazione e restituzione di detti oggetti mobiliari. 1

Per questi Motivi

E per quelli del primo giudice che si adottano.

Dice essere stato male appellato da Giovan Antonio ed Appollonia Tonietti da quella parte della Sentenza proferita dal Tribunale di Lungone sotto dì 28. Decembre 1827. con cui Giuliana Pavoli Vedova del fu Giovanni Angiolo Tonietti ed usufruttuaria universale del di lui Patrimonio fu ammessa alla cauzione giuratoria per la conservazione e restituzione degli oggetti mobiliari a riserva dei Bastimenti, e bene respettivamente essere stato con la medesima giudicato, e quella perciò nella parte suddetta confermando, ne ordina la piena e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; E detti Giovanni Antonio e Apollonia Tonietti condanna nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angiolo Carmignani *Primo Auditore e Relatore*
Antonio Magnani *Auditore*
Gio. Batista Lorenzini *Auditore.*

Seguono i Motivi della Sentenza de' 28. Dicembre 1827. proferita dall' Illmo. sig. Benedetto Bordoni Regio Potestà di Longone adottati come sopra dalla Ruota.

Con Testamento de' 7. Ottobre 1827. rogato Messer Gemelli Notaro residente in Rio, il fu Giov. Angiolo Tonietti domiciliato in quella Marina lasciò a titolo di legato alla prediletta di lui Consorte Giuliana Paoli, il vero e formale usufrutto e godimento reale dei beni, ed averi tutti componenti la sua Eredità, dispensandola da tutte le Cauzioni volute dalle Leggi, e perfino dall' inventario e da qualunque rendimento di conti in favore degli Eredi, non senza aver anche ordinato che s' intendesse lasciata in di lei favore, e parimente a titolo di legato qualunque somma di cui ella potesse restar debitrice per deteriorazione di fondi o altra mala cessazione.

Eredi universali dell' asse patrimoniale furono chiamati dal Testatore Giov. Antonio, Appollonio, Raffaello, Caterina ed Assunta Tonietti di lui respettivi fratelli, e sorelle obbligandoli ad accettare l' Eredità con gl' oneri imposti in favore dell' usufruttuaria.

Nonostante tali disposizioni alcuni dei fratelli superstiti del Defunto e segnatamente Appollonio, e Giovan Antonio adirono questo Tribunale ne 29. Ottobre decorso richiamando la Vedova alla confezione dell' inventario, e alla dazione della Cauzione per mezzo di mallevadoria.

Non volendo la Vedova lasciarsi imporre delle nuove Leggi al di là di quelle dettate dal Testatore, si oppose con fermezza, e coraggio alle pretensioni dei suddetti Eredi, e fù di più che venne a sostenersi dai litiganti un vivo e coraggioso Giudizio.

Ciò premesso non poteva nascer dubbio che fosse certa la qualità di Erede del fu Giov. Angiolo Tonietti nel di lui Fratello Giov. Antonio e in tutti gli altri chiamati all' Eredità e che certo fosse egualmente il diritto dell' usufrutto nella Vedova del Testatore.

Si osservava da ciò che la volontà del Defunto fu diretta a favorire sebbene in modo diverso tanto la moglie che gl' individui della di lui linea Collaterale.

La moglie coll' onorarla dell' usufrutto dei suoi assegnamenti patrimoniali; i fratelli e sorelle coll' onorarli della proprietà. Ne avveniva da questo principio che come nella Vedova risedeva il potere di far rispettare agli Eredi le rendite dell' asse patrimoniale, risedeva egual diritto contro di essa negli Eredi rispetto alla proprietà, avendo ciascuno per legge di natura la facoltà estesissima di difendere, e conservare le cose proprie. Richiamandosi quindi l' usufruttuaria a dar

*l' inventario e la Cauzione, non altro sostanzialmente facevasi dagli
Eredi che assicurare, e difendere nel miglior modo la proprietà. Men-* 3
*tre dunque l' adempimento di questa misura conservatrice niun danno
arrecava ai diritti della Vedova sull' usufrutto si vedeva per l' altra
parte molto utile, e vantaggioso agli Eredi. E' regola di equità, e di
giustizia, che quando a noi non accade un danno nelle operazioni che
possono essere utili ad un terzo niuno ostacolo deve opporsi all' altrui
vantaggio. Indipendentemente da questi reflessi è indubitato come fu
fatta altra volta avvertire nella comunicazione dei dubbi dati dal Tri-* 4
*bunale alle parti, che queste formalità non solamente tendono a caute-
lare quell' interesse, che dalle parole contenute nella definizione dell'
usufrutto „ Salva rerum substantia „ si riscontra esser proprio del ve-
ro Erede, ma servano anche a ritenere l'usufruttuario nei limiti del suo
dovere nell' osservanza cioè degli oneri che naturalmente le incombano
e che consistano appunto nella conservazione delle cose dell' usufrutto.*

*Sono questi i riflessi che hanno indotto i Dottori ad opinare gene-
ralmente in favore degli Eredi, e sebbene siano compatsi discordi i lo-
ro sentimenti ove siasi trattato di usufruttuarj liberati dal Testatore
dal peso di dare l' Inventario, e la Cauzione, siccome accade nel caso
nostro, cio nonostante è stata sempre più comune, e abbracciata l' opi-
nione favorevole agli Eredi proprietarj.*

*Ma a che serve il fermarsi sull' opinione degli Scrittori quando
alla maggior parte di essi opinanti in favore dell' Erede anche nel ca-
so che sia stato prescritto diversamente dal Testatore si uniscono la
Legge, la ragione naturale, e le massime abbracciate dai Tribunali?* 5
Se noi osserviamo la Leg. penul. Cod. ut in posses. Legat lib. 6. ff. eod
Leg. prima Cod. de usufructu, *resteremo convinti che il Testatore non
può liberare l' usufruttuario per non porgerli occasione di defraudare
l' Erede proprietario da dare l' inventario, e la Cauzione; la facoltà
compete solamente agli Eredi per la regola che ognuno può renunzia-
re ai proprj diritti, ma non mai al Testatore, meno che nel caso in cui* 6
*Egli abbia istituiti più Eredi uno dei quali sia stato da lui obbligato a
rendersi mallevadore per l' usufruttuario* Leg. 8. ff. d' usufrut. cor. rer
quae usu consum.

*Fa eco al disposto di questa Legge non tanto la ragione naturale
che sta a far conoscere per le osservazioni fatte di sopra, con quanta
facilità si porterebbe l' usufruttuaria a delinquere liberandasi all' adem-
pimento di queste formalità, ma anche* la Flor. usufru. 27. Agosto 1755.
cor. Bizzarrini *riportata nel* Thes. Omb. tom. 2. pag. 581. N. 2. „ivi„ *Nè
„ cessa quest' azione ancorchè il Testatore abbia assoluto l' usufruttua-
„ rio dall' obbligo dell' inventario e di prestare le detta Cauzione, per-
„ chè una tal remissione è distruttiva di per se stessa della natura e* 7
„ costituzione dell' usufrutto. „

Nè poteva farsi utilmente distinzione alcuna fra gli Eredi

non necessarj e gli Eredi elettivi, giacchè a tal avvertenza urgeva la replica che lo spirito della Legge nell' ordinare l' inventario e la Cauzione, non riguardava la qualità, ma l' utilità, e il comodo dell' Erede in genere, circostanza che verificandosi nella contingenza dei casi tanto in favore dei legittimi, che degli Eredi elettivi non poteva per giustizia applicarsi parzialmente, ma in generale ed anche astrazion fatta da questo riflesso era certo che ove non distingueva la legge, non era
8 *doto a noi di distinguere. In questa posizione di cose l' unica ispezione dalla quale era richiamato il Giudice si sostanziava nell' osservare se una tal cauzione dovesse darsi per mezzo di un' idoneo mallevadore, o in altro modo diretta egualmente ad assicurare l' interesse del proprietario.*

Per poco che si faccia attenzione ai Test. nel §. 2. inst de usufr. e nella Leg. 8. ff. de usuf. ear. rer. quae usu. cons. *conviene scendere necessariamente nell' idea che in ordine a queste Leggi, come ne persuade la parola* satis datio *in esse usata, e ne persuade anche più* la Leg. 1. in fin. ff. qui Satisdare cogan. *si è voluto intendere che una tal cauzione dovesse darsi per via di mallevadore. Finqui dunque non a torto insistevano i suddetti eredi, perchè fosse costretta l' usufruttuaria a questa formalità nel modo dalla Legge ordinato.*

Era però da osservarsi su tal proposito, siccome l' usufruttuaria non trova sempre la Cauzione, quando particolarmente siccome accade nell' attualità del caso non abbia altri beni fuori di quelli posseduti in usufrutto, o dei beni in proprio di così poco valore da non esser meritevole di attenzione era così comunemente ricevuta la massima onde l' usufruttuario non fosse escluso dal godimento dell' usufrutto, o per il solo motivo di non aver potuto trovare un mallevadore che il Giudice in casi simili dovesse ex officio provvedere come stimava opportuno, avuto riflesso alla qualità di usufruttuario, alla quantità, e qualità delle cose da usufruirsi, alla facilità, o non facilità di deteriorarle o di perderle da tutte le altre circostanze adattate al caso, e sebbene una tal massima non fosse fondata sopra alcun testo particolare era però sostenuta dalla naturale equità, come stabilisce bene a proposito Ulp. in Leg. 2. §. 6. in fin. ff. de acqua et aquae pluv. arcen.
9 *Stava ora a osservarsi qual misura fosse adottabile nell' attualità del tema: In simili circostanze è riposto nell' arbitrio del Giudice di ammettere o la Cauzione giuratoria, o di dare in sequestro e in deposito i beni ad una terza persona, o di affittarli, o di lasciarli in mano del proprietario con l' obbligo di corrispondere annualmente i frutti*
10 *all' usufruttuaria.*

Il Tribunale non poteva ammettere la Cauzione pignoratizia perchè è notorio che la Vedova non aveva tanti beni in proprio che fossero sufficienti a cautelare l' interesse dei proprietari. Tutte le altre

misure poi che ad eccezione della Cauzione Giuratoria per le cose di terra, si riscontravano molte odiose, sembravano più adottabili nel caso che l' usufruttuaria fosse sospetta o incapace o impotente, che nel diverso caso in cui comparisca remoto questo sospetto.

Si osservava infatti nella citata Floren. usuf. 27. Augusti 1755. *che i beni furono consegnati al proprietario con l' obbligo di corrispondere annualmente le rendite all' usufruttuaria, perchè alla di lei impossibilità di ritrovare un mallevadore attesa la sua indigenza si univa la circostanza che erano stati riscontrati deteriorati i fondi, e concorreva inoltre un più forte pericolo di ulteriore deterioramento, per essere la donna in età avanzatissima, sempre inferma, ed in conseguenza in assoluta incapacità, ed impotenza. Anche l'* Onoit. al libro secondo tit. de usuf. pag. 115. n. 11. e il Vignol. tom. 3. Cap. 34. pag. 8. Num. 29 e 30. *facendo distinzione all' usufruttuaria sospetta, o non sospetta (trattandosi sempre dell' usufruttuaria povera) stabilivano concordemente che nel primo caso i beni dovevano passarsi in sequestro, o in deposito presso persona terza, e nel secondo bastava la cauzione Giuratoria „ ivi „* 11
„ aut persona frutuarii est suspecta tunc debet fieri sequestratio apud „ idoneum virum qui de fructibus praestat usufructuario. Si vero non „ est suspecta licet sit inops tunc statu juratoriae cautioni. „

Ciò premesso era osservabile nell' attualità del caso che nella vedova si riunivano, come è notorio et de notoriis iudex potest capere informationem etiam in Camera ubi Omb. tom. 5. Dec. 21. num. 26. tom. 7. dec. 4. num. 13. *Tutti quei requisiti di capacità, e di moralità ed esattezza che per le cose di terra e nel concorso di una Cauzione Giuratoria, la escludevano dal sospetto.*

E' sembrato quindi al Tribunale di cautelare bastantemente l' interesse dei proprietari col richiamare l' usufruttuaria in rapporto alle cose di terra a promettere con suo special Giuramento Coram judice, de 12
bene utendo, e fruendo, *e di restituire la proprietà finito l' usufrutto non essendo verosimile che da una donna di buona morale quale è la Vedova volesse contro la Santità del Giuramento e senza risentirne alcun utile, agire in modo da deteriorare la proprietà, per il solo capriccio di far danno ad un terzo, e al tempo stesso danno gravissimo alla sua coscienza.* 13

Quanto poi ai Bastimenti colla sola cauzion giuratoria non ha creduto il Tribunale di supplire pienamente a quella sicurezza che dalla Legge vien data all' Erede proprietario, non perchè fosse luogo a temere che l' usufruttuaria in questo ramo di amministrazione potesse abusare in danno degli Eredi non essendovi motivo alcuno di riguardarla in questa parte come sospetta, quando non si riguardava per tale negli affari di terra, ma perchè, trattandosi di cose facili a perdersi, e deteriorarsi, come sono appunto i Bastimenti che per il loro

naturale andamento; sono esposti di momento, in momento à questo pericolo, era necessaria che la direzione principale di essi, risedesse in persona esperta nelle cose di mare, e non mai in una donna, che in questa parte deve necessariamente presumersi mancante di quella ca-
14 *pacita che si richiede in affari simili.*

DECISIONE LXXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Mutilianen. Competentiae Rejection. Appellat. diei 15. Augusti 1828.

IN CAUSA PAZZI E MAINETTI NE MENICHELLI

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

ARGOMENTO

Le Donne, che come attrici sono comparse in Giudizio, ed hanno riportata una contraria Sentenza, non possono per la mancanza di autorizzazione a stare in Giudizio appellarsi per il capo della nullità, ma possono opporsi all'esecuzione della Sentenza, la quale opposizione costituisce un vero Giudizio esecutivo, che deve percorrere tutti i gradi di Giurisdizione, che dalla Legge sono determinati.

SOMMARIO

1. *La Donna, che si appella da una Sentenza per il capo della nullità fondandosi nella mancanza di autorizzazione a stare in giudizio, intende, che non è eseguibile.*

2. *Non è differenza fra il caso, in cui la Donna ricusa di adempiere alla sua obbligazione contratta senza autorizzazione, ed il caso di sottrarsi all' esecuzione di una Sentenza proferita in un Giudizio, al quale non era autorizzata di stare.*

3. *Chiunque comparisce in Giudizio in forza della contestazione stipula un Contratto, di cui la Sentenza costituisce la perfezione.*

4. *Le obbligazioni delle Donne contratte senza le debite*

solennità non sono ipso jure *nulle, ma tali possono benì pronunziarsi a fine di negare la loro eseguibilità.*

5. *Le obbligazioni delle Donne fatte senza solennità non sono nulle, ma si considerano esistere in uno implicito stato di volontà.*

6. 7. *I reclami, che le donne oppongono contro le loro obbligazioni, e contro le Sentenze proferite nei Giudizi, ne' quali sono comparse senza autorizzazione, costituiscono un Giudizio esecutivo, che deve percorrere tutti i gradi di Giurisdizione.*

Storia della Causa

Con atto del dì 1. Dicembre 1827. Mess.re Gabbriello Piccioli per interesse della sig. Oliva Menichelli appellò dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze sotto dì 25. Agosto 1827. confermatoria di una precedente Sentenza emanata dal sig Vicario Regio di Modigliana sotto dì 9. Gennaio di quello stesso anno, ambedue favorevoli a detti minori Pazzi, e contrarie a detta sig. Menichelli, colle quali fu dichiarato buona e valida la donazione fatta già dal Sacerdote Don Niccola Calabri di detto luogo oggi defunto per Istrumento del dì 22. Gennaio 1822. rogato dal Notaro Michele Ciaranfi a favore del sig. Alessandro Pazzi esso pure defunto, e furono perciò assoluti dalla domanda di divisione, e di rendimento di conti, che se gli faceva dell' eredità di detto Prete Calabri dalla prefata sig. Menichelli di lui Nipote, con la condanna di quest'ultima nelle spese di detto Giudizio ruotale, e tale appello si interpose, e si proseguì per interesse di detta sig. Menichelli avanti il Supremo Consiglio per il capo della pretesa nullità di detta Sentenza ruotale fondato nella circostanza, che detta sig. Menichelli, come attrice, non era stata ai termini delle Leggi del dì 15. Novembre 1814., e 25. Gennaio 1815. cerziorata, e autorizzata a intraprendere quella lite, colla domanda perciò della condanna dei Tutori Pazzi nelle spese di tutti i Giudizi, e insistendo per la dichiarazione della nullità della Sentenza medesima, e come essa mai stata emanata non fosse.

Il Supremo Consiglio esaminate le ragioni delle respettive parti così decise.

Motivi

Attesochè l' appello interposto per il capo della nullità per parte della sig. Oliva Mainetti ne Menichelli dalla Sentenza contro di essa proferita dalla Ruota di prime Appellazioni di Fi-

renze del 25. Agosto 1827., e la successiva Scrittura non solo di prosecuzione del detto appello, quanto di deduzione di gravami, non sono appoggiate a vizio alcuno, che a detta Sentenza venga rimproverato dall'appellante sia per difetto di forma, sia per qualunque altra irregolarità, che possa in qualunque modo influire nella nullità della Sentenza predetta.

Attesochè la nullità, che a detta Sentenza ruotale viene rimproverata, vuolsi dall'appellante desumere unicamente dalla circostanza di essere essa comparsa in Giudizio senza avere in antecedente ottenuta la necessaria autorizzazione dal Giudice mediante l'opportuno Decreto conforme prescrive in questo rapporto l'attuale legislazione Toscana.

Attesochè quando tale si è il fondamento della dedottà nullità si rende evidente, che la sig. Oliva Mainetti non viene propriamente a lagnarsi di alcun gravame, che alla medesima sia stato inferito dalla passata Sentenza, ma piuttosto si accinga a dimostrare, che la Sentenza medesima non può contro di essa eseguir-
1 si, in quella guisa appunto, che dalla Legge viene nei congrui casi accordata alle donne la facoltà di impugnare, e ricusare l'esecuzione alle obbligazioni da esse contratte senza il concorso delle opportune solennità.

Attesochè in fatti non è proponibile plausibilmente differenza veruna fra il caso in cui la Donna procede fuori di Giudizio alla stipulazione di un Contratto, di cui voglia in progresso ricusare l'adempimento per difetto della necessaria autorizzazione, e il caso, in cui essa voglia sottrarsi all'esecuzione di quella Sentenza che contro di lei è stata proferita, dopo che ella comparve in Giu-
2 dizio senza esservi antecedentemente autorizzata, mentre è indubitato, che chiunque comparisce in Giudizio viene in forza della successiva contestazione della lite a stipulare un quasi Contratto, di cui la definitiva Sentenza costituisce la perfezione e irretrattabilità *Leg. 3. §. Idem ff. de pecul Gonfal ad Reg. 8. Camollar.*
3 *Gloss. 6. N.* 171.

Attesochè esaminate le cose in questo giusto aspetto conveniva rammentarsi, che le obbligazioni delle Donne contratte senza il concorso delle debite solennità, non sono per questo nulle ipso iure, ma tali bensì possono pronunziarsi all'unico oggetto però di denega-
4 re la loro eseguibilità, qualora ne venga dalle Donne medesime opposta la nullità, mentre frattanto queste obbligazioni medesime anzichè essere nulle, vengono invece considerate esistere in uno implicito stato di validità, come dichiarò la nostra antica Ruota nella *Florentina Emphytheusis 5. Frebruarii* 1782. *avanti de*
5 *Morelli vers. Imperocchè-*

Attesochè in tali circostanze i reclami, che dalle Donne vengono opposti contro le obbligazioni da esse stipulate, e contro le Sentenze proferite dietro il quasi Contratto della contestazione della lite da esse posto in essere senza precedente autorizzazione costituiscono senza fallo un vero, e proprio Giudizio esecutivo, il quale alla pari di tutti gli altri Giudizi deve necessariamente percorrere i gradi tutti di Giurisdizione, che dalla Legge sono determinati, senza che il Supremo Consiglio possa occuparsene, prima che i gradi di Giurisdizione che debbono precedere, non siano totalmente esauriti.

Attesochè ritenute le conformità delle precedenti Sentenze, le quali non erano impugnate, e d'altronde senza equivoco dalla semplice loro materiale ispezione e contesto si manifestava evidentemente inammissibile l'appello dalla sig. Oliva Mainetti interposto per il capo della ingiustizia *Tesoro del Foro Toscano T.* 3. *Dec.* 24. *N.* 7. *e T.* 17. *Dec.* 25.

Per questi Motivi.

Dichiara non esser luogo a far diritto sull' appello interposto per parte della signora Oliva Mainetti ne Menichelli con sua Scrittura esibita in atti della Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 1. *Dicembre* 1827., *e quindi proseguito avanti il Supremo Consiglio dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì* 25. *Agosto* 1827. *in conferma della precedente Sentenza del sig. Vicario di Modigliana del dì* 9. *Gennaio* 1827. *ambedue favorevoli ai Figli minori del fu Alessandro Pazzi di Tredozio Vicariato di Modigliana suddetto rinvia la detta sig. Oliva Mainetti nei Menichelli a provvedersi per l' effetto di che si tratta ove, e come di ragione, e la condanna nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE LXXXVII.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Laudi 6. Augusti 1828.

In Causa Benvenuti e Gabbrielli

Proc. Mess. Andrea Vannucchi — Proc. Mess. Isidoro Giusti

Argomento

L'eccezioni inette non sono attendibili per dichiarare nullo un Lodo, la di cui giustizia manifestamente apparisce da un Contratto di Transazione, che non può attaccarsi di errore, perchè le parti transigenti hanno espressamente rinunziato ad ogni errore di fatto, e di calcolo, e si sono reciprocamente condonata qualunque differenza: Come ancora non sono attendibili le posizioni date da quello dei Litiganti nel termine del Giudizio, che già le ha date precedentemente, ed alle quali è stato risposto, specialmente quando una tale domanda apparisce dilatoria.

Sommario

1. *La Sentenza, in dubbio, deve aversi sempre per valida, specialmente quando apparisce giustissima.*

2. 3. *L'espressa rinunzia ad ogni errore di fatto, e di calcolo, e la reciproca condonazione fra le parti di ogni differenza, precludono la strada ad affacciare querela d'errore.*

4. 5. *Non può attaccarsi d'errore una parte del Contratto di Transazione nel quale ogni parte stà in correspettività dell'altre, senza rovesciare interamente lo stesso contratto.*

6. *Quando alla querela d'errore di una Trasazione non sono d'ostacolo i patti, l'errore affinchè sia considerato deve comparire chiaro, ed incontrastabile.*

7. *Quello dei Litiganti che ha dato le posizioni, alle quali è stato risposto, non può pretendere di darne un altro plico al termine del Giudizio.*

Storia della Causa

Nell'anno 1803. fu stabilita in Livorno una società fra i signori Vincenzo Benvenuti, Vincenzo Gabbrielli, e Giovanni Carraresi. Questa Socie-

ta ebbe per scopo la costruzione a cottimo di alcuni stabili nell'antico ex Rivellino di S. Marco di detta Città e consistente principalmente nel' edificazione del nuovo Teatro *Carlo Lodovico*, e di diversi Magazzini. L'atto del dì 23. Aprile 1805. stabilì le regole che dovevano dirigere la detta società.

Un infinita di operazioni, di somministrazioni, di sconti, conteggi, chirografi ebbero luogo fra i Socii, per cui divenne intrigatissimo lo stato degl' interessi fra loro.

Il sig. Benvenuti si determinò di non restare ulteriormente in detta società, e i di lui consocii aderirono a un tal desiderio.

Con Atto del 3 Luglio 1805. fu stipulata la dissoluzione della società, e si convenne che per prezzo di tal liberazione il sig. Benvenuti dovesse abbandonare agl'altri socii la somma di lire 16. mila pagabile con i disborsi sofferti da Esso nella società, e ciò secondo la liquidazione da farsene.

La liquidazione dette luogo a molte questioni fra le parti per cui fu protratta per lo spazio di circa anni quattro.

Finalmente nel dì 8. Agosto 1809. nominarono in Arbitri, con facoltà di staglio, stralcio, e con i più illimitati ed effrenati diritti per il sopimento delle controversie insorte, i sigg. Giuseppe Foggi, e Capitano Vaccari, i quali dopo un attento esame di ciò che aveva rapporto alla società, proferirono nel 30. Ottobre 1809. il loro Lodo dal quale resultò il sig. Benvenuti creditore della Società della somma di lire 10. mila dugento quarantanove compreso l'abbuono delle lire 10. mila da esso fatto per liberarsi dalla Società.

Il Lodo fu esaminato, approvato, e firmato da tutte le parti con l'espressa renunzia ad ogni errore di diritto, e di fatto, a quello di calcolo, e con la dichiarazione che le parti intendevano di donarsi reciprocamente ciò di cui potevano essere Creditrici l'una dell'altra.

Dopo di ciò il Benvenuti per non essere esposto in faccia ai terzi che avevano contrattato con la Società condonò ai socj il di lui Credito di lire 10,249. 17. 4. purchè i medesimi assumessero ogni responsabilità in faccia ai terzi.

Questa transazione fù osservata dal Gabbrielli per tutto il corso della di lui vità senza reclamo alcuno.

Accaduta la morte del sig. Vincenzio Gabbrielli il di lui figlio signor Federigo comparve in Giudizio nell'anno 1820. avanti il Tribunale di Livorno, e fondato ad una perizia Stragiudiciale del sig. Giuseppe Maria Lotti attaccò di errore, e di lesione la transazione del 30. Ottobre 1809. e domandò che fosse proceduto ad una nuova liquidazione di conti dell'accennata Società.

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con suo Decreto de' 25. Luglio 1821. nominò in Perito Istruttore il sig. Francesco Bartoletti, il quale referì l'impossibilità di stabilire la giustizia della Transazione se non veniva rimontata la contabilità della Società.

Il Magistrato allora con Decreto del 22. Marzo 1822. incaricò il sig.

Natale Falcini di rimontare la Scrittura. Nel 19. Febbrajo 1825, e così dopo tre anni depositò il suo lavoro dal quale resultò, che all'epoca della transazione il sig. Benvenuti anzi che Creditore era Debitore del sig. Gabbrielli, e in sequela di tale perizia il Gabbrielli domandò di essere dichiarato Creditore del Benvenuti della somma di lire undici mila quattrocento sei, e tre.

Il sig. Benvenuti oppose il contenuto dell'atto di transazione del 30. Ottobe 1809. e produsse una contro perizia del sig. Crisforo Martini la quale distruggeva i resultati di quella del Falcini.

Il Gabbrielli allora allegando la rimontata Scrittura domandò che il sig. Bartoletti devenisse alla sua perizia. Eseguì il Bartoletti la commissione ed i resultati coadiuvarono quelli della perizia Martini.

Una nuova stragiudiciale perizia compilata dal sig. Luigi Terpi, fù prodotta dal sig. Gabbrielli con la quale questi veniva dichiarato Creditore di lire 17. mila 77. 2. 2. e così questa Perizia fù ancora discorde da tutte le altre.

Erano in questo stato le cose quando si conobbe dalle parti l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere questione Sociale, ed il Magistrato rimesse l'esame della Causa negl' arbitri, sigg. Avv. D'Angiolo, Orsini, e Gera; avanti i quali il Gabbrielli riassunti gl'atti domandò la condanna del Benvenuti al pagamento di Lire 17,077. 2. 2. resultato della Perizia Terpi, qual domanda poi restrinse nella somma di lire 6931. 3: 3.

Fu avanti gl'Arbitri ristretto l'esame della questione a determinare se la transazione del 30. Ottobre 1809. fosse rescindibile di fronte all'estese clausule della medesima, e se sussisteva in quell'atto l'errore, e la falsa causa.

Con Sentenza del 16. Maggio 1827. dichiararono gl'Arbitri non costare della nullità della Transazione, ed assolverono il sig. Benvenuti dalle cose contro di esso domandate.

Da questa Sentenza interpose appello avanti questa Regia Ruota per il capo della nullità e dell'ingiustizia il sig. Gabbrielli, e la Ruota, dopo d'aver considerate le ragioni delle parti, decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè per ciò che riguarda il reclamo portato davanti la Ruota dal sig. Federigo Gabbrielli pel capo della nullità del Lodo proferito dagli arbitri sigg. Avv. D'Angiolo, Orsini, e Gera sotto dì 16. Maggio 1827. reclamo che consisteva nell'avere quei Giudici omesso di dare il dovuto sfogo alla domanda incidentale di ammissione di posizioni avanzata da detto Gabbrielli, e per essere mancata la citazione a Sentenza essendo la citazione già trasmessa stata circondata per l'elevato incidente, e infine perchè nella citazione, quando pur dovesse considerarsi per fatta opportunamente; mancò l'indicazione del luogo ove il Lodo sarebbe stato per pronunciarsi,

Noi osservammo che un incidente qual fù nel caso quello delle prodotte posizioni poteva bene trascurarsi perchè dedotto in *Limine ferendae sententiae*, come ha cento volte usato questa nostra Ruota, e ne da oggi stesso nella presente causa un nuovo esempio; tanto più che rapporto a quell' incidente di posizioni nemmeno era corsa l'opportuna citazione per discutersi. Osservammo inoltre che la citazione a Sentenza era stata regolarmente trasmessa pel giorno medesimo, in cui piacque al Gabbrielli di elevare l'incidente delle posizioni, giorno, in cui venne difatti pubblicato il Lodo. E finalmente osservammo che troppo inetta, e meschina appariva l'eccezione tratta dalla mancanza d'indicazione del luogo ove la Sentenza doveva pronunciarsi; subito che il luogo era già stato con precisione indicato nella citazione a discutere in modo, che il difensore di Gabbrielli si era nel luogo stesso portato per eseguire, come fece, la discussione. Laonde doveva affatto rigettarsi questo reclamo come appoggiato a fondamenti troppo frivoli per ottenere la odiosa dichiarazione di nullità, contro una Sentenza, che in dubbio dee sempre aversi per valida specialmente allorchè, come nel caso, apparisce altronde giustissima.

Attesochè in quanto alla Giustizia del Lodo appellato essa emergeva chiara dalle resultanze del processo, poichè constava che fu stipulato un compromesso nel dì 8. Agosto 1809. fra i signori Vincenzo Gabbrielli padre del vivente Federigo attore in Causa, Giovanni Carraresi, e Vincenzo Benvenuti, con cui si diede *facoltà a signori Giuseppe Foggi*, e *Giacomo Vaccari di stagliare, transigere, e applanare ogni, e qualunque dependenza conosciuta, o ignorata*, o *nota a un solo de' compromittenti* esistente fra essi a causa della Società sussistita fra loro per l'impresa della Fabbricazione del Teatro Nuovo, ed altri stabili in Livorno; promettendo, ed obbligandosi di osservare quanto i nominati arbitri *avessero liquidato stralciato, e transatto, senza potere opporre alcuna eccezione nemmeno per errore di gius, e di fatto, di calcolo, ancorchè resultasse un sensibile aggravio, ed un enorme lesione condonandosi ogni differenza*, rinunciando ad ogni beneficio di Legge, e volendo avere ciò che gli Arbitri sarebbero stati per decidere, come una Sentenza *pronunciata da* Giudici, *ed inappellabile*: Constava che dietro un tal Compromesso i due Arbitri, presi in esame i Conteggi tutti, le operazioni, i chirografi, e le transazioni già anche precedentemente passate fra le parti interessate, e sentite le parti medesime, ed i loro Socj (che esaminarono pure i fogli, e chirografi) formarono un conto, o dimostrazione generale sotto dì trenta Ottobre 1809. che i signori Gabbrielli, Carraresi, e Benvenuti dopo di *averlo maturamente verificato* firmarono, ed approvarono sotto dì diciannove Marzo. 1810. dichiarando di volerlo osservare, *condonandosi reciprocamente qualunque errore di fatto, di omissione*, e *di Calcolo che potesse essere sfuggito agli Arbitri intendendo, e volendo che la operazione da questi fatta dovesse servire di finale stralcio, transazione, e quietanza generalissima, senza poter muovere su di essa questione alcu-*

na per qualunque siasi Causa. Ora da quella dimostrazione de' due Periti arbitri resultava il sig. Vincenzo Benvenuti creditore dei signori Gabbrielli, e Carraresi della somma di Lire diecimila dugento quarantanove soldi diciasette, e denari quattro, che egli rilasciò loro in ragione di tutte le passività sociali verso i terzi, passività che rimasero a carico di detti Carraresi, e Gabbrielli.

Attesochè oltre essare stata così espressamente accettata l'operazione fatta da Periti Arbitri fu anco religiosamente osservata da' transigenti pel corso di dieci anni, e solo dopo la morte del sig. Vincenzio Gabbrielli il di lui figlio sig. Federigo si fece nel 1820. ad attaccare pel capo della lesione, e dell'erroneità quella transazione.

Attesochè come dovè egli facilmente abbandonare il reclamo della lesione pel quale, oltre che non concorrevano gli estremi, gli ostava, insiem coll' espressa convenzione, l'aperto disposto dell'Articolo 2052. del Codice Civile de francesi vigente il quale, ebbe luogo il sopraccennato compromesso, e accettazione di liquidazione ; così con pari futilità si volse a sostenerel'errore incorso, giacchè primieramente ad ammettere tal querela di fatto erroneo erano nella specialità del caso d' impedimento i patti effrenatissimi da noi soprannotati contenenti l'espresss rinuncia ad ogni errore di fatto, e di calcolo, intendendo i Contraenti di donarsi reciprocamente le dif-
2 ferenze qualunque potessero derivarne, e ciò per porre un termine a tutte le moltiplici; ed involutissime inspezioni, a cui dava luogo una complicata serie di affari passati fra loro.

E tali patti precludono certo la strada ad affacciare querela derivante da errore *Leg. Unic. cod. de errore Calcul. Rot. Rom. Decis.* 617. *num.* 1. *cor. Buratt. Dec.* 663. *N.* 3. *cor. Olivat. et in Romana Societat.* 20. *Ianuar.* 1756. §. 8. *cor Borrell. in senogallien. Restitut. in integr.*
3 *quoad. rem judicatam et transaction* 27. *Iunij* 1785. §. 12. *cor Lancellotto, et in Rom. pecuniaria* 11. *Ianuarj* 1822. §. 3. *cor. Martinez. del Campo Rot. Florent. Fidecommiss.* 12. *Septemb.* 1713. *cor. de Comitib. et in praetens transact.* 26. *Ianuar* 1716. *cor. Vieri.* Tanto più che per la natura del Contratto di transazione, ove ogni e ciascuna parte sta in rapporto, e correspettività delle altre, non e già dato l'attaccarne di erronea
4 una senza rovesciare interamente il Contratto *Rot. Florent. Decis.* 17. *N.* 16. *Tom.* 1. *Thes. del For. Toscano.* Laonde sarebbe stato necessario per le due sole partite che impugnavansi dall'Attore Gabbrielli come erroneamente accreditate a Benvenuti riandare le partite tutte del dare, e avere respettivo de' soci, e verificarne la provenienza, e legittimità; lo che come fu ravvisato si difficile nel 1809. dai Soci medesimi, che ne compromisero ne Periti Arbitri lo stralcio sarebbe oggi poi presso che impossibile ad eseguirsi, oltre essere evidentemente contrario alla mente de' Contraenti, a quali piaccque approvando, ed accettando l'operato degli Arbitri di fissare in
5 quella tal guisa, checche vi potesse essere di erroneo, ed inesatto, lo stato

de' loro rapporti d'interesse per uscire dalle incertezze derivate da tante operazioni, e da tanti conteggi già passati fra loro.

Appariva quindi strano, ed incivile che il sig. Gabbrielli non certo informato di quegli affari come lo era il Padre suo, che pure dopo maturo esame, approvò ed osservò la transazione pescando in una congerie di fogli appartenenti alla Società, e prendendo isolatamente una dimostrazione di sconti sofferti per interesse Sociale, e fatta per quel che sembra, nel 1804., dal Benvenuti, ed un Chirografo pure isolato, e solo del 29. Aprile 1806., ove leggesi fra Benvenuti, e Gabbrielli liquidato il debito di questo a causa di sconti in lire 5000., ed osservando che in quella dimostrazione figurano due partite una di lire 9915., soldi 14. e den. 6. e l'altra di lire 14,195., soldi 18. e denari otto, e che due partite simili si leggono a titolo di danaro somministratoli dal Benvenuti nel conteggio fatto da Periti Arbitri nel 1809., ha preteso di rilevare da ciò l'errore incorso, quasi che queste due partite dovessero dirsi insussistenti perchè rappresentanti l'ammontare degli sconti liquidato così nel 1804., ma poi novamente specificato, e precisato in somma tanto minore (cioè di sole lire 5000.) nel 1805., somma che di fatto figura nel conto speciale frà Gabbrielli, e Benvenuti.

Ma oltre che non costa che le due partite surriferite portate in attivo del sig. Benvenuti come *contanti somministrati* debbano qualificarsi come venienti da conti di cambiali contro ciò che fu approvato, e riconosciuto da tutti e tre i socj, mal si può oggi indagare per quali derivazioni, e per quali motivi furono eseguite diverse liquidazioni e diversi conteggi, alcuni de' quali sembran generali, ed altri più particolari sugli Sconti, senza prender di nuovo in esame tutto l'andamento degli interessi sociali, e de' fogli e conteggi tali interessi riguardanti, lo che è impossibile ad eseguirsi, secondo che rilevasi evidentemente dalle molte Perizie esistenti in Atti i resultati delle quali variano fra loro assaissimo; in questo solo essendo unanimemente concordi i Periti tutti in attestare della farragine immensa de' conteggi passati fra' Socj, della antinomia che riscontrasi fra diversi chirografi, e però dell' impossibilità di conoscere con certezza la verità.

Attesochè sebbene il Perito Natale Falcini rimontando nel 1825. la Scrittura della Società (in esecuzione di Decreto del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno) che non esiteva ormai più in stato regolare, facesse piuttosto debitore, che creditore il Benvenuti, nondimeno operando poi sopra tale Scrittura così rimontata l'altro perito Francesco Bartolommeo Bartoletti secondo la commissione del Magistrato medesimo, e correggendo specialmente quanto dovevasi portare in ragione di rimborso a credito del Benvenuti, e che era stato ammesso dal Falcini, mostrò evidentemente che non già debitore, ma rimaneva il Benvenuti vero creditore de' suoi Socj.

Attesochè in questo stato di cose era superfluo l'andar dietro a varj risultati delle Perizie stragiudiciali recate in mezzo *hinc, inde* dalle parti, ed era pure inutile il decretare nuove Perizie secondo che domandavasi, quasi in ultimo refugio, dal Gabbrielli; giacchè quando alla querela di errore

contro la transazione non fossero stati d'ostacolo i patti convenuti, l'errore doveva poi apparire, onde esser preso in considerazione, chiaro, ed incontrastabile a colpo d'occhio *ex Text. in Lege errore. cod. de Testam. Rot. Rom. Decis.* 329. *Num.* 16. *cor. Bichio. Dec.* 904. *num.* 6. *cor. Ansaldo. et in Romana Reintegrationis, et restitutionis monumentorum*, 21. *Januari* 1825. §. 6. *cor. De Cursis*, e non così involuto di incertezze, e di bujo da avere contro di se un resultato di una Perizia giudiciale in modo da dovere arrivare a stabilirlo per mezzo di altre nuove Perizie sì difficili ad accuratamente eseguirsi nel caso attuale.

6

Attesochè dopo aver già dato in questa seconda Istanza le posizioni al suo avversario, e dopo essere stato alle medesime regolarmente risposto, a mal tempo, e solo affine di tergiversare in un Giudizio sì inopportunamente suscitato pretendeva il sig. Gabbrielli di cimentare un nuovo plico di posizioni, quasi che la Causa fosse tutt'ora nel suo principio mentre eravamo presso che alla vigilia della spedizione in questa seconda Istanza; perlochè la buona disciplina con cui devesi regolare il corso dell'amministrazione della giustia non permetteva di accogliere questa nuova domanda che
7 appariva mera dilatoria; tanto più che d'ordinario, come notò egregiamente il Cardinal de *Luca de judiciis Disc.* 36. *Num.* 17. *Praxis docet quod ad aliud non deserit usus positionum nisi ad famentum calumniarum et dilotionum cum inani temporis et sumptuum jactura*, ed osservò questa Rota nostra nella Pisana *seu Vicipisani Salviani* 8. *Aug.* 1826. *in fin nel Foro Tosc. Tom.* 17. *Dec.* 33.

Per questi Motivi

Previa la Rejezione delle due domande incidentali avanzate per parte del sig. Federigo Gabbrielli respettivamente colla Scrittura del 27. *Febbrajo rinnovata il dì* 12. *Giugno, e coll'altra Scrittura del* 31. *Luglio* 1828., *tendenti l'una ad ottenere la nomina di un Perito, e l'altra l'ammissione di nuove posizioni, la cognizione delle quali domande fù già con opportuni Decreti riunita al merito della Causa, dice essere stato male appellato per parte di detto sig. Federigo Gabbrielli tanto per il capo della nullità, che per quello della ingiustizia dal Lodo contro di Esso, ed a favore del sig. Vincenzio Benvenuti proferito sotto dì* 16. *Maggio* 1827. *dai signori Avvocati D'Angiolo, Orsini, e Gera, che in atti, e bene, e regolatamente essere stato con detto Lodo giudicato, quale perciò conferma, siccome valido, e giusto, in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore condanna il sig. Federigo Gabbrielli nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angiolo Carmignani *pr Aud.*
Antonio Magnani *Aud. Relat.*, Giov. Batta. Lorenzini *Aud*

DECISIONE LXXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Bovianen. Resolution. Donation. diei 5. Septembris 1828.

In Causa Studiati — Carmignani

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Vincenzio Torracchi

---

Argomento

La donazione fatta col patto, che il donatario paghi un' annua prestazione al Donante, e che nel caso d'inadempimento a questo patto s'intenda risoluta la stessa donazione, se si verifica questo inadempimento, il donante può domandare, che sia dichiarata la convenuta risoluzione.

Sommario

1. *La Cessione, o donazione dei propri Beni fatta col patto, che il Cessionario paghi al Cedente un' annua vitalia prestazione, e non pagandola s' intenda risoluto il Contratto, è un vero patto risolutivo.*

2. *Il riservo del dominio opposto nel Contratto di Cessione di Beni per la sicurezza del pagamento delle annue vitalizie prestazioni, a cui si è obbligato il Cessionario, sospende il passaggio del dominio degli stessi Beni.*

3. *Il patto della risoluzione del Contratto di Cessione, o donazione di Beni, nel caso di non pagamento delle annue prestazioni sebbene porti una ineguaglianza, non è incompatibile, ma anzi connaturale, e pedissequo.*

4. *La purgazione della mora non si accorda a colui, che ha accettata una donazione di Beni, col patto, che resti risoluta, nel caso, che non paghi alle fissate scadenze le convenute annue vitalizie prestazioni.*

5. *Le donazioni debbono strettamente interpetrarsi, e non estendersi.*

6. *Il donante, che non riceve dal donatario le convenute annue prestazioni, può rigettare il pagamento della prestazione, quando questo deriva dal prezzo di Beni donati, dei quali si è riservato il dominio.,,*

7. *Quando resta risoluto un Contratto di donazione, o vitalizio*

deve il donatario restituire al donante i Beni donati con più i frutti percetti, e deve questi esser rimborsato di tutte le somme pagate al donante, o ad altri per di lui interesse.

Storia della Causa

Per pubblico Istrumento del 1. Ottobre 1816 rogato Gnelfi il signor Andrea Studiati con animo di liberarsi da diversi debiti, e di ottenere tranquillità e quiete donò i suoi beni stabili al sig. Carmignani accollandoli il pagamento di alcuni debiti, e stipulando di avere vita sua naturale durante, e quella di sua moglie, una prestazione vitalizia di scudi 100. annui, con dichiarazione, che premorendo la moglie al marito, il Carmignani non dovesse pagare che scudi 50. l'anno.

Il signor Studiati si riservò il pieno ed assoluto dominio dei fondi per conseguire il pagamento di detta annua prestazione nel modo che appresso « ivi » Che per il conseguimento di detta annua prestazione sia riservato a « favore di esso sig. Donante, conforme si riservò e riserva il dominio dei « suddetti Beni come sopra donati per tutti gli effetti di ragione, e ciò per « l'effetto di poter sempre ed in ogni tempo esser preferito a qualunque al- « tro Creditore di detto sig. Carmignani, benchè anteriore e privilegiato, e « che mancando detto sig. Carmignani di eseguire il pagamento di detta « annua prestazione per il corso di un anno, o facendo tanto debito sebbene « interpolatamente che equivalga alla prestazione di un annata, in tal caso « s' intenda sciolta, e come non avvenuta la presente donazione, e sia in « facoltà di detto sig. Andrea Studiati di ritornare al possesso dei Beni co- « me sopra donati senza alcun preventivo Decreto di Giudice nè altra so- « lennità, e sia solo tenuto ad indennizzare il medesimo signor Carmignani « dei miglioramenti utili, e necessarii, che il medesimo potesse aver fatti nei « suddetti Beni.

« E dichiarò egualmente « ivi » E tutto quanto sopra, e sempre fermo « stante resta dichiarato e convenuto che adempiendosi per parte di detto « Donatario alle suddette prestazioni come sopra convenute per durante la « vita tanto di detto sig. Donatore che di detta signora Maria Barsotti sua « moglie, perdurante la loro vita naturale al termine di questa s' intenda « cessato ed estinto l'obbligo ed il peso della prestazione anzidetta, ed i « beni come sopra donati rimanghino nel libero ed assoluto dominio di « detto Carmignani donatario, e suoi ec.

Tra i debiti accollati eravi pur quello di Studiati presso le sorelle Baccani nel supposto che il debito fosse già ridotto a tenuissima quantità se pure non fosse stato intieramente dimesso.

Le sorelle Baccani agirono contro Studiati per il loro Credito supposto ascendere a circa scudi 300. salvo. Lo Studiati assunse il Giudizio, ed intimò a rilevazione il Carmignani, il quale si astenne dall' intervenire in Causa.

Mentre pendeva questo Giudizio il Carmignani tratteneva a Studiati i pagamenti delle prestazioni vitalizie, lo che diede luogo ai reclami di Studiati per conseguirne la continuazione.

Tre furono le Sentenze emanate sopra questo articolo, l'ultima delle quali proferita dal Supremo Consiglio nel 29 Agosto 1821. dichiarò in conferma di quanto avea deciso la Ruota di Firenze, essere il Carmignani obbligato a continuare le dette prestazioni.

Non ostante che la Decisione nascesse nel 29. Agosto 1821. e fosse poi notificata nei 22. Novembre successivo, Carmignani fu sempre contumace al pagamento delle prestazioni suddette ec.

Nel 31. Gennaio 1822. Studiati intimò il Carmignani a pagargli nel termine di giorni tre la somma di Lire 1918. 3. della quale formavan parte le prestazioni vitalizie in L. 629. producendo dimostrazione analoga al suo Credito, e comminando al Carmignani, che spirato il detto termine, e tal pagamento non fatto intendeva risoluto a tutti gli effetti di ragione il Contratto di Vitalizio, ed ei sarebbe tornato al possesso de'suoi beni.

Carmignani dopo aver nominato Procuratore con altro Atto del 18. Febbraio 1822. confessò di andar debitore di Scudi 242. — 15. 4. e dichiarò di esser pronto al pagamento.

Allora fu, che lo Studiati con domanda dei 22. Febbraio detto chiese che fosse dichiarato risoluto il Contratto, e fattosi luogo al ritorno di lui nel possesso dei suoi beni.

Carmignani diede l'eccezioni a tal domanda, offerse di pagare a Studiati Sc. 140. somma che a lui doveva un tal Biagi per uno dei fondi provenienti dal Vitalizio a lui venduti dal Carmignani, e quindi altra somma di Sc. 50. delle quali somme il coacervato era inferiore al confessato debito, ed in questo stato della Causa nel 18. Aprile 1822. nacque Sentenza del Potestà del Borgo a Buggiano che dichiarò risoluto il Contratto.

Appellò il Carmignani. Pendente l'appello esso pagò sc. 59. circa a un tal Valentino Lenzi che era tra i Creditori a lui accollati col Contratto di Vitalizio, e pagò poi le spese cagionate a Studiati per aver esso dovuto ricondurre dalla Comunità del Borgo a Buggiano i beni livellari compresi nel Vitalizio, al che non si era adattato il Carmignani.

La Ruota di Firenze risolvendo la causa nel 25. Settembre 1823. revocò quella del Tribunale del Borgo a Buggiano, e dichiarò non esser costato, nè costare delle giuste cause di risoluzione del Vitalizio, e perciò rimanere il Carmignani nella libera proprietà e possesso dei Beni di Vitalizio.

Appellò lo Studiati da detta Sentenza, e portata la Causa all' Udienza il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè richiamato al suo giusto esame l'Istrumento del 1. Ottobre 18.6. non potea dubitarsi che il patto che ivi si legge in ordine al paga-

mento dell' annua vitalizia pensione allo Studiati dovuta in correspettività della cessione ch' ei prometteva al Carmignani dei suoi beni stabili, e dei quali perciò gli concedeva il possesso non fosse un vero patto risolutivo in quanto alle respettive obbligazioni dei Contraenti, e sospensivo in quanto al passaggio del dominio dei Terreni al Carmignani ceduti.

Conciossiachè resolutivo sotto il primo aspetto appariva quel patto in virtù dei seguenti argumenti; derivante il primo dalla natura e dalla causa finale del Contratto che partecipando in gran parte del vitalizio portava seco un carattere analogo alla stipulazione degli alimenti, tanto più che sembrava certo, che lo Studiati avesse dedotto in contrattazione la maggior parte dei suoi beni stabili, e che per provvedere al suo più tranquillo, e sicuro sostentamento Egli si fosse a quella convinzione appigliato, come dalla proemiale dell' Istrumento in questione risulta; consistente l' altro nell' espressioni ond' era concepito il patto stesso, le quali sono delle più efficaci che sogliono in simili casi adoprarsi, tra le quali sono da notarsi queste „ facendo (il Carmignani) tanto debito, sebbene interpolatamente „ che equivalga alla prestazione di un annata, in tal caso *s' intenda sciol-„ ta, e non avvenuta* la presente Donazione ec. „ consistente finalmente il terzo nell' avere i contraenti esclusa dal suddetto patto ogni e qualunque idea di penalità, come appariva chiaramente da quella particola del Contratto, in cui fu da essi perfettamente equiparato il caso dell' evizione dei beni ceduti col caso della rosoluzione del Contratto, laonde come nell' un
1 caso sarebbe dovuto risultare il Carmignani da ogni perdita esente, così dovea rimanere ancora nell' altro.

E che indi la natura di sospensivo il suddetto patto rivestisse in quanto al trapasso del dominio dei beni di cui si tratta, si rilevava dalla Clausula *del riservo del dominio*, di cui si muniva lo Studiati pel conseguimento delle annue prestazioni vitalizie ricongiunta con quella parte del contratto da cui rilevasi, che solo allorchè il Carmignani adempiuto avesse al carico assuntosi delle vitalizie pensioni perdurante la vita dello Studiati, e della
2 sua moglie i beni avrebbero dovuto rimanere nel di lui *libero ed assoluto dominio.*

Attesochè ad offuscar la natura del patto non valeva l' osservare, come con molta insistenza facevasi dai difensori del Carmignani, che il patto in questione dovea riguardarsi come odioso, e penale perchè rilasciava nel solo arbitrio dello Studiati la risoluzione del Contratto nel caso del difetto dei convenuti pagamenti alle scadenze fra le parti ordinate, imperocchè per conoscer l' inefficacia di quest'argumento bastava riflettere che quando anche l' espressioni del patto si fossero prestate a questo divisamento, lo che non era senza qualche dubbiezza, ciononostante la pretesa inegualianza non solo non è incompatibile, ma invece ella è sempre pedissequa e connaturale
3 al patto resolutivo, e commissorio, come dai luminosi testi nelle *Leggi 2da. e 3za. ff. de Leg. Comm.* chiaramente si apprende.

Attesochè tralasciando di osservare le conseguenze, che troppo chiara-
mente discendevano dal suddetto patto considerato sotto l'aspetto di so-
spensivo, e considerandolo anche nei più ristretti termini di resolutivo sem-
plicemente non potersi ciononostante concedere a colui che vi contravvenne
la purgazione della mora sembrava in diritto chiarissimo per le riflessioni
seguenti, poichè più di una volta la pratica giurisprudenza denegò la pur-
gazione della mora, nei casi simili al nostro in ossequio del patto, e così
della volontà, e non dubbia intenzione dei contraenti, cui non è lecito di
portare alcuna alterazione nemmeno sotto il colore della equità, poichè in
tali circostanze diverrebbe questa distruttiva dei diritti altrui. Vedasi la
Florentina seu Castri franci inferioris devolutionis diei 18. *Settemb.*
cor. Raffaelli per tot, le quali massime adottate anche nei termini per
l'uso e per le canoniche Leggi più favorevoli al debitore, molto più si do-
veano ritenere nel caso di un Contratto, che da una parte partecipava della
natura di lucrativo e liberale, e dall'altra della natura della compra e ven-
dita, potendo le rate annue vitalizie in correspettività della cessione dei
boni Studiati riguardarsi come un dilazionato pagamento del prezzo. Per
la qual cosa quando si riguardava nel primo aspetto vie più duro sembrava
che si potesse ritenere il donante nell'obbligazione quando si era verificato 4
il caso in cui egli aveva inteso di non più esser benefico, e liberale col do-
natario. *Nec ignorans, nec invitus quisquam donat.* disse l'Imperatore nella
Leg. 10. Cod. de donationibus, e tutti sanno che le donazioni debbono
strettamente interpetrarsi, e non estendersi come ne insegna la *Rot. Rom.* 5
nella Decisione, tra le altre molte, 158. *N.* 28. *par.* 9. *recent. Tomo* 1.
E quando si riguardava l'atto in questione come involvente la compra e
vendita, si vedevano tosto ricorrere i precisi termini del patto commissorio
le di cui conseguenze sono inevitabili quando il termine è segnato dalle
parti, ed il caso è verificato come lo era nel caso nostro, come si ha dal
Tit. ff. de Lege Commissoria per tot.

Attesochè quando anche declinando dalla più retta interpetrazione del
patto, e dalle più sane regole di diritto si fosse voluto inchinare a quella
somma equità di cui aveva fatto uso la Ruota di Firenze, ed a cui con ogni
sforzo come all'unico scampo si appigliavano i Difensori del Carmignani,
cioè di menar buono a questo la celere purgazione della mora il fatto vi si
opponeva altamente, risultando ch'ei non solo non aveva purgato la sua
contumacia, già prima del Giudizio incominciata (poichè poteva contarsi
dal momento, che gli era stata comunicata la Sentenza del Supremo Con-
siglio di cui negli atti) nel corso della prima Istanza, ma nemmeno nel
successivo Giudizio avanti la Ruota, nè mai, conciosachè prescindendo dai
pagamenti, le di cui ricevute furon portate negli ultimi momenti di questo
ultimo stadio, e di cui mal tornava di formare un accurato Giudizio certo
ed innegabile si è, che irregolarissimo, inefficace, ed in gran parte elusorio
era stato il modo col quale il Carmignani aveva preteso di presentare in

Giudizio, e di depositare le somme di che per la di lui stessa confessione andava debitore allo Studiati all'epoca della intimatagli risoluzione del Contratto, mentre gli atti una indubitata testimonianza ci somministravano, che gli scudi 140. rilasciati dal Carmignani nelle mani del Biagi per pagarsi allo Studiati, e che perciò il Carmignani gli offriva in diminuzione del suo debito, provenivano dalla vendita di un terreno dello Studiati, vendita contraria apertamente alle condizioni del Contratto del 1816. atteso il riservo del dominio ivi espresso a favore dello Studiati, e delle altre clausule di cui si è parlato poc'anzi; per la qual cosa quella pecunia potea dirsi
6 piuttosto del Creditore che del debitore ed altronde di non accettarla definitivamente aver ragione lo Studiati, per non riconoscere, e non illaquearsi nelle conseguenze della vendita stessa in pregiudizio dei suoi diritti nascenti dal suddetto riservo del dominio sopra tutti i fondi che formavano il soggetto del suo Contratto. Nè valeva il dire che lo Studiati accettando il suddetto danaro avesse in certo modo riconosciuto la legittimità del deposito, poichè non avendo accettato se non se colle cautele, e con tutti i riservi di ragione, non potea dirsi che non gli fosse rimasto illeso il diritto di criticare il modo, e la natura dell'offerta non che del Deposito della somma che il Carmignani aveva voluto imputare in diminuzione del suo debito. Alla quale irregolarità si aggiungeva l'altra di vedersi che il Carmignani a carico dello Studiati imputava un pagamento fatto al Lensi, il quale dovea piuttosto, non essendo chiaramente escluso il contrario, riferirsi almeno in parte al debito dei 25. Scudi che il Carmignani stesso si era espressamente accollato nel suddetto Contratto del 1816. a favore del suddetto Lensi Creditore per altrettanta somma dello Studiati. Ed un altra irregolarità finalmente scorgevasi nel contegno del debitore allorquandò si rifletteva non aver egli punto nè mai dimostrato nel lungo corso del Giudizio, che il suo debito verso lo Studiati si limitava agli Scudi 240. da lui confessati, ed a cui solo aveva ristretto il suo deposito, nonostantechè il Bilancio dallo Studiati prodotto lo portasse ad una somma maggiore con una differenza non disprezzabile. Per le quali cose tutte anche nell'ipotesi mancava in fatto quella celere, e perfetta purgazione della Mora, che aveva formato il fondamento precipuo dell'appellata Sentenza, e che avea formato una delle basi principali dei però dotti ed ingegnosi ragionamenti dei difensori del Carmignani.

Attesochè fattosi luogo per tal modo alla risoluzion del Contratto, non poteva non ordinarsi questa fino *ab initio* sia in virtù delle parole del patto risolutivo che in difetto del pagamento di un annata esprimevano doversi riguardare come *non avvenuto il Contratto*, sia in virtù dell'altra particola dell'Istrumento ove si dice doversi parificare il caso della risoluzione con quello dell'evizione come si è detto di sopra, mentre le istanze dello Studiati non ripugnavano punto a questo concetto.

Attesochè per adempire al suddetto oggetto doveano tracciarsi le basi

delle conseguenze indispensabili dell' ordinata risoluzione, e che queste dovaveno tendere a ristabilire le parti in uno stato per cui niuna di esse dovesse locupletarsi col danno dell' altra, lo che non poteva ottenessi altrimenti che dando credito allo Studiati di tutti i frutti percetti dal Carmignani a contare dall' epoca del Contratto di cui ragioniamo, e non reintegrare il primo nel possesso dei beni tutti che formarono la materia del Contratto istessa, mentre ragion volea che dall' altra parte il secondo fosse rimborsato di tutte le somme pagate in virtù delle suddette stipulazioni ai Creditori dello Studiati, come pure delle rate vitalizie da esso pagate allo Studiati medesimo, ed in somma di tutto ciò che in sequela del risoluto Contratto avesse il Carmignani pagato, per conto, ed a favore dello Studiati, e tutto- 7
ciò coi relativi interessi a scaletta, e come di ragione.

Attesochè per il caso che la suddetta liquidazione avesse portato un reliquato attivo ed in credito del Carmignani non era giusto, che il medesimo si spogliasse assolutamente della ritenzione de' beni di che si tratta ma non doveva dall' altro lato difficultarsi la reintegrazione nei medesimi allo Studiati concessa, per il quale effetto era giusto, e conveniente che il medesimo potesse delli stessi beni disporre, onde sufficientemente garantito il Carmignani per tutto ciò di cui resultasse Creditore mediante l' opportuna liquidazioue da farsi sopra le indicate tracce o in giudizio, o all' amichevole tra le parti, potesse ottenere la più sollecita sua reintegrazione nei beni che aveano formato il Vitalizio del 1816.

Per questi Motivi

Dice bene appellato dal sig. Studiati, e mal giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del dì 15. Settembre 1823. contro di Esso emanata, e in riparazione dice doversi la medesima revocare, come revocò e revoca, confermando la Sentenza del sig. Potestà del Borgo a Buggiano del dì 22. Aprile 1822. colle appresso dichiarazioni però, poichè dice che il Contratto di Donazione, e vitalizio del dì 1. Ottobre 1816. stipulato tra il predetto sig. Studiati, ed il Carmignani appellato deve intendersi sciolto, e perciò aversi come non avvenuto tra le dette parti, talmentechè l'effetto sia che il sig. Carmignani debba restituire al sig. Studiati gli effetti che formarono il subietto del suddetto Contratto insieme con i frutti da lui Carmignani percetti, e da percipersi sino a che la suddetta restituzione non abbia luogo, con dichiarazione altresì a favore del prefato Carmignani che debba essere rimborsato, e soddisfatto dallo Studiati di tutte le somme che esso Carmignani abbia pagato allo Studiati stesso per mezzo del vitalizio e a titolo di annue prestazioni a norma del suddetto Contratto come anche ai Creditori del secondo a norma, e in conseguenza degli accolli fattigliene dallo Studiati medesimo.

Ed all'effetto di quanto sopra dice doversi procedere alla liquidazione dei suddetti frutti e pagamenti, e relativi interessi se e come di ragione, come pure dei miglioramenti refettibili al Carmignani se e come di ragione, o all'amichevole, o nel suo congruo Giudizio a cura della parte più diligente.

E previe le suddette dichiarazioni, dice che il signor Studiati non potrà rientrare nè riprendere il possesso dei beni donati, e vitaliziati, se non che al momento, e quando abbia egli dato idonea cauzione di soddisfare i reliquati, che dalla suddetta liquidazione risultassero a favore del Carmignani, ma data questa dovrà Egli essere immediatamente reintegrato nel possesso di tutti i beni suddetti.

E con dichiarazione finalmente, che lo Studiati potrà adempire alla ingiuntale cauzione anche mediante la speciale ipoteca dei beni vitaliziati e donati, qualora non risultino sottoposti ad antecedenti ipoteche, prescindendo dai Crediti del Carmignani, e da quelli dal medesimo pagati, mentre nel caso di precedenti ipoteche il signor Studiati per ottenere la restituzione dei beni anche precedentemente alla liquidazione e al pagamento del reliquato dovrà in altra guisa, e sempre ai termini di ragione supplire alla cauzione suddetta. Condanna finalmente il Carmignani nelle spese giudiciali tanto della presente, che della passata Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriabaldini Cav. Luigi Matteucci *Consigg.*
Cosimo Silvestri, Gio. Andrea Grandi, Presidente il primo,
e Auditore l'altro della R. Ruota Civile surrogati.

DECISIONE LXXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Caroli Dot. diei 20. Augusti 1828.

In Causa Baldaccini ne Lari e Mazzanti

Proc. Mess. Andrea Biagini — Proc. Mess. Giuseppe Grassi

Argomento

L'ipoteca legale delle Doti a favore delle donne maritate, e la prelazione che esse godono si conserva, senza bisogno d'inscrizione, anche quando sono passate allo stato di vedovanza, e passano gli stessi diritti ancora nei Figli, ed eredi delle medesime Donne, ancora che queste siano rimaste vedove, prima dell'attivazione del Cod. Napoleone.

Sommario

1. 30. *Secondo il Gius Romano la Dote indipendentemente da qualunque patto ha un'Ipoteca generale su i beni tutti di colui, che ne è debitore, ed è un'ipoteca munita del privilegio di prelazione.*

2. *I Tribunali Toscani hanno sempre uniformato le loro risoluzioni al Gius Romano quando si è trattato dell'Ipoteca delle Doti.*

3. *I diritti della legale ipoteca, e della prelazione, che ha la Donna per la restituzione della Dote, sono deducibili anche dai di lei Figli, ne' quali per Gius di trasmissione restano trasfuse.*

4. 8. 11. *L'ipoteca legale della Dote, e la prelazione si conserva, e trapassa nei Figli della Donna, passata all'eternità, prima dell'introduzione delle Leggi Francesi, ancor che gli stessi Figli non abbiano adempiuto alla formalità dell'Iscrizione.*

5. 6. *Quando le nuove Leggi relative all'Ipoteca delle Doti non hanno espressione derogatoria alle precedenti, ne sono con quelle incompatibili, il disposto delle antiche Leggi continua ad essere in vigore.*

7. 19. *Il Cod. Francese dispone in modo speciale, ed espresso, che il credito dotale non è soggetto alla formalità dell'Iscrizione.*

9. 10. *I privilegi del Credito dotale debbono sempre considerarsi esistenti.*

12. *Il diritto d'ipoteca relativamamente alla Dote è sempre lo stesso, o la persona, a cui un tal diritto appartiene sia mancata, o sia rimasta sottoposta a qualche cambiamento di stato.*

13. *I diritti reali, cioè inerenti alla cosa continuano sempre fino a tanto che esiste la cosa, a cui sono annessi, nè si estinguono per la mancanza di quella persona, che aveva facoltà di esercitarli.*

14. *Quando la vedova ha conseguito dall'eredità del Marito la restituzione della Dote, questa perde i caratteri della sua natura, e insieme i diritti d'ipoteca, e di prelazione.*

15. 27. *Quando la vedova non ha ottenuto dall'eredità del marito la restituzione della Dote, può fintanto che non l'ottiene, esercitare i suoi diritti d'Ipoteca, e di prelazione, che passano anco ne' di lui eredi.*

16. *La disposizione del* Cod. Napoleone *riguardante le Doti delle Donne maritate, deve estendersi anche alle Doti delle Donne rimaste vedove prima della di lui attivazione.*

17. *Non può di due cose equiparate fra loro formarsi un diverso Giudizio.*

18. *Il caso della Dote come privilegiato in iure non resta sottoposto alla censura di una nuova Legge, qualora da questa sia espressamente enunciato.*

20. *Quegli ch'è incaricato di dare esecuzione ad una Legge non può attentare alla di lei alterazione.*

21. 22. *L'amministratore Duchy non ordinò l'Iscrizione in Toscana dei crediti dotali preesistenti all'attivazione del* Cod. Napoleone.

23. *Deve intendersi contenuta nel referente la disposizione relata con tutte le sue qualità.*

24. *Qualunque dubbio, che si promuovesse contro una verità autenticata dal sommo Imperante, sarebbe oltraggiante, ed ingiurioso.*

25. 26. *Il sommo Imperante dei Francesi ordinò nel 1807 che le ipoteche competenti alle Donne vedove per le loro Doti dovessero purgarsi dai compratori dei beni a quelle soggetti col sistema prescritto per le Doti aventi ipoteca senza Iscrizione.*

28. *Il distinguere la Legge ove non ha distinto è un' assurdo.*

29. *Quando la Legge parla in termini generali, non si ammettono restrizioni speciali.*

Storia della Causa

In ordine al pubblico Istrumento de' 3. Dicembre 1781. rogato Ser Federigo Buzzarini di Lucca, dallo Spedale di Lucca venne costituita in Dote la somma di scudi 50., alla Maria Angiola Degl' Innocenti in occasione del di lei Matrimonio con Giuseppe Baldaccini ora defunto.

All'epoca di detto Matrimonio il Baldaccini possedeva alcuni Beni, i quali per Contratto del dì 13. Gennaio 1783, rogato Ser Gio. Batista Minuti fiorentino, furono venduti a Giovanni, Angelo, Lorenzo, e Vincenzo Mazzanti, che opportunamente gli voltarono in loro testa, e conto alla Comunità di Pescia nel dì 30. Marzo 1783.

Precisamente nel 1796. il suddetto Baldaccini venne a morte lasciando superstite la di lui Moglie Maria Angiola Baldaccini, la quale morì nel 18. Dicembre 1824.

Attesa questa morte la Maria, Gioconda Baldaccini Moglie d'Ilario Lari erede della suddetta Maria Angiola Baldaccini con Scrittura del dì 10. Agosto 1825. comparve avanti il Tribunale di Monte Carlo, e domandò, che fossero condannati Luigi, Michele, e Sabatino Mazzanti, non meno che Francesco del fu Giovanni Mazzanti a pagare insieme, ed in solidum la somma di scudi 50., con più i frutti decorsi sopra detta somma alla ragione del 4. per 100. l'anno dall'epoca della morte di Giuseppe Baldaccini fino all' effettivo pagamento, e spese giudiciali, e stragiudiciali.

Si opposero i Convenuti a questa domanda, e dedussero preliminarmente la mancanza della Iscrizione sopra i beni da essi acquistati, e in subalterna dedussero, che l'attrice Baldaccini ne Lari era stata erede libera del Padre per la seguita morte de di lei fratelli Domenico, e Pietro Baldaccini; dei quali essa non aveva accettata l'eredità con benefizio di Legge, e d' Inventario, come pure dedussero, che in ogni evento ostava all'Attrice medesima la circostanza, che essa si era appropriata, e aveva distratti parte dei mobili lasciati dal Comune Genitore Giuseppe Baldaccini, per cui ogni azione rimaneva sopita dirimpetto ad essi come terzi possessori.

Sul rapporto della mancanza d'Iscrizione replicò l'attrice, che ciò nulla ostava, in quanto che erano in essa trasfusi come figlia i privilegi dotali competenti alla di lei autrice sopra i beni del Marito conservabili senza bisogno di alcuna Iscrizione, e quindi relativamente al fatto delli asserti mobili, i convenuti Mazzanti cimentarono la prova testimoniale, esaurita la quale, il Tribunale di Monte Carlo nel dì 7. Agosto 1826. emanò la Sentenza, colla quale assolvè i Mazzanti dalle cose contro di essi pretese, e domandate dalla Baldaccini ne Lari.

Appellò la succumbente alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale nel 25. Settembre revocò la precitata Sentenza colla condanna dei Mazzanti nelle spese.

Nella difformità di questi giudicati la causa fu portata in appello dai Mazzanti al Supremo Consiglio, il quale decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto che essendosi il signor Giuseppe Baldaccini fino dell'anno 1781. congiunto in Matrimonio colla Maria Angiola Degl'Innocenti, ricevè in tale occasione con titolo di Dote la somma di Scudi 50., che mai apparisce essere stata in progresso restituita dopo il seguito proscioglimento del Matrimonio avvenuto per la di lui morte nell'anno 1795. nè alla di lui Consorte rimasta superstite, nè dopo la morte di questa alla sig. Gioconda Lari sua Figlia ed erede, come pure è certo ugualmente, che fino all'anno 1783., che è quanto dire due anni dopo al seguito Matrimonio, e alla ricevuta Dote di scudi 50., il detto sig. Baldaccini vendè alcuni beni ai sigg. Giovanni, ed altri fratelli Mazzanti, quali beni attualmente ritengonsi dai loro eredi sigg. Luigi, Michele, ed altri Mazzanti.

Attesochè avendo contro i beni predetti diretta la sig. Gioconda Lari l'azione reale onde conseguire la restituzione della Dote stata già come sopra costituita alla di lei defunta Madre, sonosi contro l'utile esercizio di tale azione virilmente opposti i nominati sigg. Mazzanti, sostenendo essere una tale azione di fronte all'attuale vegliante Legislazione assolutamente improponibile.

Attesochè nella difformità dei due precedenti giudicati, favorevole il primo ai sigg. Mazzanti, contrario, ed opposto il secondo ai medesimi, ha il Supremo Consiglio dovuto occuparsi nel riconoscere quale dei Giudicati medesimi debba per giustizia meritare la definitiva, e inappellabile conferma, ed ha nel tempo medesimo dovuto assumere l'esame, come vedremo in appresso,

di una questione stata avanti di esso per la prima volta dedotta, questione che esso ha per giustizia creduto di dover risolvere a favore della detta sig. Gioconda Lari, confermando in tal guisa la Sentenza rotale del dì 25. Settembre 1827.

Attesochè a tale risoluzione hanno principalmente servito di scorta le disposizioni del Gius dei Romani sempre tra noi in vigore, ove alle medesime non sia stato dalla Toscana Legislazione derogato, le quali con tutta chiarezza accordavano al credito dotale, anche indipendentemente da qualunque convenzione, o patto, una Ipoteca generale sopra i beni tutti della persona debitrice della Dote, e più un'ipoteca munita del privilegio della prelazione, conforme ne assicura il Testo preciso nella *Leg. unic.* 1
§ 2. *de Rei Uxoriae Actione*, *e della Leg. Assiduis Cod. qui potiores in pignore habeant.*, alla censura delle qual Leggi sonosi sempre i Tribunali Toscani fatto un dovere di uniformare le loro risoluzioni, come in specie può riscontrarsi dalla *Dec.* 27. *T.* 10. *N.* 8. *e Dec.* 15. *N* 11. *del Tes. Ombros.* 2

Attesochè l'utile esercizio della detta ipoteca legale, non meno che del privilegio di prelazione è indubitatamente accordato non solo alla Donna, che a suo favore reclami la restituzione della Dote, ma è deducibile ancora dai di lei figli, nei quali questo diritto sia di legale ipoteca, sia di prelazione, resta per Gius di trasmissione trasfuso come ottimamente osserva *Bersano de Viduis Cap.* 2. *Quaest.* 16. *N.* 20. *et segg.* 3

Attesochè dietro il disposto chiarissimo delle sopra allegate Leggi Romane, sarebbe stata a dir vero manifestamente insussistente, e quindi immeritevole della più piccola attenzione qualunque opposizione avessero i sigg. Mazzanti nella loro qualità di terzi possessori dei Beni ipotecati a favore della Dote costituita alla già sig. Maria Angiola Baldaccini, e reclamata dalla di lei figlia sig. Gioconda Lari dedotta contro l'azione da questa promossa, ed è perciò, che i medesimi senza impugnare in astratto le conseguenze a loro pregiudiciali che dalle dette Leggi Romane venivano necessariamente a risultare, si accinsero a sostenere che la censura di dette Leggi era divenuta inoperativa, ed inefficace a conservare quella legale ipoteca, che dalle medesime scaturiva a favore della Dote, in quantochè non era stata quella legittimamente mantenuta col mezzo dell'opportuna Iscrizione, che a conservare le nuove, non menochè le antiche ipoteche di fronte ai terzi possessori, e ai rimanenti Creditori ipotecari era stata dal vegliante conservato sistema ipotecario imprescindibilmente ordinata...

Attesochè in tale stato di cose tutta la disputa riducevasi a determinare, se le Leggi Francesi introduttive del nuovo sistema Ipotecario avevan sottoposto anche il credito dotale all'obbligo dell'Iscrizione, o almeno se questo credito dotale era a tale obbligo subordinato nelle speciali circostanze del caso attuale, del caso, cioè, in cui la Donna a di cui favore era stata costituita la Dote, rimase vedova per l'accaduta morte del di lei Consorte Giuseppe Baldaccini, e tale rimase prima che fosse in Toscana attivato il detto nuovo sistema ipotecario; e questa disputa il Supremo Consiglio dopo serio, e maturo esame ha creduto per giustizia, che si dovesse risolvere a favore della figlia della dotata Angiola Baldaccini, nonostante l'obietata, e non impugnata, di fatto della formalità della Iscrizione, per le ragioni, che ven-
4 gono in seguito sviluppate.

Attesochè allora quando si tratta di esaminare, se le nuove Leggi sopravvenute hanno portata una deroga, o alterazione qualunque alle precedenti, fa d'uopo principalmente investigare, se in dette nuove Leggi trovinsi espressioni capaci di indurre una revoca espressa delle antiche Leggi, o anche se il disposto di dette nuove Leggi si manifesti in aperta opposizione delle Leggi antecedenti mentre in ciascuno dei detti enunciati casi, cessano le antiche Leggi di avere giuridica sussistenza, e il loro disposto rimane in forza delle nuove sopravvenute Leggi totalmente paralizzato, e distrutto; Che se al contrario non si ravvisino nelle nuove sopravvenute Leggi espressioni derogatorie alle precedenti nè la loro disposizione sia con quelle incompatibile, in questo opposto caso il disposto delle antiche Leggi continua ad essere in ogni rapporto operativo, e spiega la sua totale influenza alla giusta risoluzione dei casi, nei quali si ravvisa giusta, e regolare la
5 loro applicazione *Bonfin. Decis. Florent. Decis.* 12. *N.* 11.

Attesochè il Codice Civile Francese induttivo del nuovo sistema ipotecario, anzichè contenere disposizione veruna, la quale, e espressamente, o virtualmente importasse deroga, o alterazione a quanto prescrivono le Leggi Romane in favore del credito dotale, sia perciò che riguarda l'ipoteca, o il privilegio di prelazione al credito stesso compartito da dette Leggi, tutto al contrario uniformando esso il suo spirito alla disposizione delle Leggi Romane determinato dal favore, di cui è stato in ogni tempo reputato meritevole il credito della Dote, volle in un modo speciale provvedere alla di lui conservazione, e vi provvedde di fatto, adottando quelle misure istesse, che dalle Leggi Romane erano state ordinate, con attribuire alle Doti quella stessa legale ipoteca,

che dalle dette Leggi Romane era loro stata conferita, come chiaro apparisce dall' Articolo 2135. dal che ne deriva la conseguenza che le Leggi Romane anzichè essere state abrogate a riguardo della Dote dalle successive Leggi Fracesi, sono state invece da queste confermate; mentre tanto le une, quanto le altre sono tra loro in perfetta armonia, ed ugualmente aspirano ad assicurare, e conservare il credito dotale, mediante le attribuzioni di una legale ipo- 6
teca.

Attesochè il Codice Civile Francese spiegando anche più oltre le sue considerazioni preordinate sempre a cautelare la Dote dispose in un modo speciale, ed espresso, che questo credito non fosse sottoposto alla formalità della Iscrizione, alla quale erano stati dal Codice stesso subordinati in genere i crediti ipotecari dichiarando, che l' ipoteca della Dote doveva esistere indipendentemente da detta formalità, conforme si esprime il sopraddetto Articolo 2135. „ ivi „ Esiste l' ipoteca indipendentemente da qualunque Iscrizio„ ne „ Ed ecco frattanto, inerendo al prescritto dell' Articolo precitato di per se stessa astrattamente parlando, viene a manifestarsi 7
insussistente l' opposizione, che i signori Mazzanti deducono contro di essi in virtù della ipoteca Legale conferita dalle Leggi Romane, e mantenuta dal Codice Francese, senza obbligo d' Iscrizione, il conseguimento della Dote a detta sua Madre costituita. 8

Attesochè qualunque volta dietro il disposto chiarissimo del detto Articolo duemila cento quarantacinque, è indubitato, che l' ipoteca della Dote esiste indipendente da qualunque Iscrizione, e che d' altronde l' Articolo stesso determina la dispensa della detta Iscrizione a riguardo del credito dotale in un modo assoluto, e generico senza distinguere caso da caso, tempo da tempo, persona da persona, forza è il convenire, che il credito della Dote divenuto in tal guisa privilegiato, tale pure deve sempre considerarsi, comunque variato comparisca lo stato delle persone, alle quali è dovuta la restituzione della Dote per il noto principio, che *ubi Lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* 9

Attesochè in conseguenza di quanto sopra nulla poteva valutarsi la tanto magnificata circostanza, che la Donna a cui era stata costituita la Dote, cioè a dire la signora Angiola Baldaccini, era rimasta vedova anche prima dell' attivezione in Toscana del Codice Civile Francese introduttivo del nuovo sistema ipotecario, sopra di cui le loro difese basando i Signori Mazzanti, sostenevano che la dispensa dell' obbligo della Iscrizione era stata alle Donne soltanto esistenti tuttora nello stato del Matrimonio attribuita, e non

già a quelle che si trovavano nello stato di vedovanza prima del-
la di lui emanazione, mentre in tal guisa parlando, conveniva per
necessario antecedente ammettere una distinzione nella generica dispo-
sizione della Legge, che dai più certi principii di Gius è altamen-
te prescritta.

Attesochè a porre nel suo più chiaro punto di viste l'insus-
sistenza della distinzione dedotta per parte dei signori Mazzanti si
presentavano le più incusse, e accertate regole di ragione, alle qua-
li corrispondono pure con perfetta armonia le disposizioni testuali del
Codice Civile Francese, il Decreto di Douchy Amministratore Ge-
nerale della Toscana, e finalmente l'interpetrazione autentica emessa
dallo stesso sommo Imperante, mediante l' organo del Consiglio di
Stato, e finalmente il resultato delle diverse Decisioni state nel rap-
10 porto della questione non tanto dai nostri quanto dagli esteri Tri-
bunali emanate.

Attesochè in quanto alle regole di ragione conveniva non di-
menticare la massima, che la Legge accordando alla Dote il Be-
nefizio della ipoteca, ha principalmente inteso di conferire un tal
favore, non già semplicemente alla persona, alla quale fosse com-
petuto il diritto di conseguirla, ma più ancora alla Dote medesima,
di modo che l' esercizio di tale ipoteca è utilmente esperibile non
solo da essa, ma eziandio dagli eredi di quella sebbene estranei,
11 come opportunamente osserva *Bersan. de Viduis. Cap. 2. quaest.*
37. *Num.* 13., dal che, che ne deriva la legittima conseguenza,
che il diritto d' ipoteca relativamente alla Dote è sempre lo stesso,
comunque, o sia venuta a mancare la persona, alla quale in primo
luogo un tal diritto apparteneva, o sia questa rimasta sottoposta a
qualche cambiamento, o variazione di stato, come appunto è ac-
caduto nel concreto del caso, in cui l'Angiola Baldaccini passò dallo
stato del Matrimonio a quello della vedovanza, e quindi allo stato
12 di morte, mentre è certo, che i diritti reali, o sia i diritti ine-
renti alla cosa continuano sempre ad esistere fino a tanto che esi-
ste la cosa, alla quale sono annessi, nè all'opposto si estinguono
per le circostanze di esser venuto a mancare quella persona, che pri-
ma di ogni altra godeva delle facoltà di esercitarli *Text. in Leg. Pri-*
13 *vilegia* 196. *ff. de Reg. Iuris.*

Attesochè l'efficacia di tale ragionamento nulla perde di for-
za, dietro il riflesso, che essendo la detta Angiola Baldaccini ve-
nuta a morte nello stato di vedovanza, sia con ciò venuto ad estin-
guersi totalmente quel titolo di Dote, che precedentemente esiste-
va a riguardo della somma con detto titolo consegnata al di lei pre-

defunto Marito, e ciò per la ragione, che non può plausibilmente parlarsi di Dote, ove non è Matrimonio, come plausibilmente non può ragionarsi di accessorio, allorchè è venuto a mancare il principale. Imperocchè tale riflesso, comunque astrattamente parlando, possa comparire meritevole di qualche attenzione, niente per altro è valutabile, qualora piaccia procedere con l'opportuna distinzione di casi, che in questo rapporto viene comunemente dalla Scuola dei Forensi, e dalle Decisioni dei Tribunali comunemente applaudita; O si tratta infatti, che il Matrimonio è rimasto disciolto in conseguenza dell'accaduta morte del Marito, e la Moglie ad esso rimasta superstite ha conseguito dall'eredità del predefunto Consorte la Dote ad essa stata costituita nell'occasione del suo Matrimonio, e in tal caso la Dote ansidetta tutti depone i caratteri della sua intrinseca natura, ed essenza e con essi pure i diritti ad essa inerenti d'ipoteca, e di prelazione; O all'incontro si tratta dell'opposto caso in cui il Matrimonio venuto ugualmente essendo a cessare per la morte del Marito, non abbia quindi la vedova da esso lasciata esatta la dote dalla di lui eredità, e in questo secondo caso la vedova stessa può fino a tanto che non abbia conseguita la restituzione della sua Dote tutti efficacemente esercitare i diritti, e d'ipoteca, e di prelazione che alla medesima originariamente appartenevano, stabiliscono una tal distinzione con questa critica *Bersano de Viduis. quaest. 6. Cap. 1. N 78. Fortig. controv. Iuris Lib. 10. Cap. 27. per tot. Caball Cons. 44. N. 12. Bonfin. Dec. 70. N. 3.* 15

Attesochè qualunque volta coerentemente alle massime di ragione superiormente indicate, è innegabile, che la Dote non per anco dalla vedova esatta dall'eredità del defunto Consorte mantiene, e conserva i suoi primitivi diritti di prelazione, e d'ipoteca, e qualunque volta è del pari indubitato, che tali diritti sono accordati, non solo a riguardo della persona, ma a riguardo eziandio della sempre favorevole, privilegiata causa della Dote, non potevasi senza distruggere i canoni più applauditi di sana interpetrazione, immaginare, che il Codice Napoleone, il quale aveva espressamente dispensate le Doti dall'obbligo della Iscrizione, dichiarando, che la loro ipoteca doveva esistere indipendentemente dalla Iscrizione medesima, avesse ristretta la sua disposizione alle Doti di quelle Donne soltanto che si trovano nello stato del Matrimonio all'epoca della di lui emanazione, e non già a quelle diverse Doti, che dalle Donne rimaste vedove prima di detta epoca, non erano state per anche esatte dall'eredità dei loro defunti Mariti, ma che pur tuttavolta di Dote ritennero il

nome, e col nome ne conservarono pure le prerogative, e privilegi. Quando infatti le massime stabilite in questo rapporto persuadevano della positiva esistenza di un' assoluta equiparazione tra le une, e le altre Doti nello speciale rapporto dei privilegi ad esse attribuiti, forza era il concludere che la disposizione del Codice Napoleone riguardante le Doti delle Donne maritate, doveva pure estendersi eziandio alle Doti delle Donne esistenti nello stato di vedovanza prima della di lui attivazione, non potendo
16 di regola di due cose equiparate tra loro formarsi un diverso Giudizio *Barbosa de Axiomatibus Iuris*, *Axioma* 15. *N.* 1.„ivi„ „ Aequiparata cum eadem est dispositio *Leg. Roman.* Ubi quod „ in aequiperatis idem jus disponitur etiam per extentionem, et
17 „ quod procedit in statuto et in Lege generali.

Attesochè al duro effetto di paralizzare l' utile esercizio della Ipoteca costituita a favore delle doti delle donne rimaste vedove prima che fosse in Toscana attivato il Codice Francese non valse appresso il Supremo Consiglio l'opporre, conforme opponevasi per parte del Difensore dei sigg. Michele ed altri Mazzanti, che un precedente Decreto dell'Amministratore generale della Toscana Donchy emanato nel 14. Aprile 1808. sottoponeva indistintamente all'obbligo della Iscrizione tutti i diritti d'Ipoteche, e privilegi acquistati anteriormente al primo Maggio 1808., dichiarando espressamente che questi non avrebbero avuto effetto, che dal giorno dell' Iscrizione, che ne sarà richiesta posteriormente, dal che il Difensore istesso inferiva che il verificato difetto della ordinata iscrizione come diveniva fatale dirimpetto a tutti i Creditori, che avevano omesso d' iscrivere nel tempo designato in detto Decreto, così pure fatale egualmente divenne dirimpetto al Credito dotale della Maria Angiola Baldaccini esistente esso pure anteriormente al primo Maggio 1808. poichè più, e diverse repliche persuadevano l' insussistenza della suddetta opposizione.

Attesochè in primo luogo conveniva riflettere, che comunque il Decreto dell'Amministratore generale Donchy fosse concepito con parole generali, non suscettibili per regola di restrizione, pur nullamente siccome in forza delle di lui disposizioni sarebbero divenuti inefficaci tutti i diritti, e prerogative. che competevano non già ad un Credito indifferente, ma bensì ad un Credito privilegiato, e assistito dal favore, e dalla protezione della Legge, quale appunto si considera il Credito della Dote, così era questo il caso di adottare nell'intelligenza di dette parole, sebbene generiche, una limitazione, che ne importasse la restrizione a riguardo della dote medesima, coerentemente alla massima di ragione, per cui sappiamo, che il caso della dote, come privilegiato *in jure* non rimane sottoposto alla censura di una nuova legge, qualora da questa non sia chiaramente, e nominatamente e-
18 nunciato, come avvertono *Marescott. Var. Resolut. Lib.* 1. *cap.* 43. *N* 9. *Gratian discept. Forens.* 27. *N.* 25. *Palma nep. Alleg.* 136. *per tot Rot. Rom. Decis.* 450. *N.* 4. *cor. Rogas.*

Attesochè in secondo luogo è necessario l'andar persuasi, che l'inscri-
zione ordinata dall'Amministratore generale Douchy fù totalmente dipenden-
te dalle disposizioni del nuovo Codice Napoleone, di cui esso annunziava
la prossima osservanza in Toscana, talmenteche una tale Iscrizione non for-
mò soggetto di nuova disposizione contenuta nel suo Decreto del 14. Apri-
le 1808; ma fù invece subordinata all'adempimento di quel Codice, di cui
era imminente l'attivazione, dal che ne viene la conseguenza, che il Decreto
di Douchy deve intendersi emanato con una perfetta ed assoluta armonia
colle disposizioni del detto Codice Napoleone, e poichè questo Codice con-
serva l'Ipoteca a favore delle Doti indipendentemente dall'obbligo dell'Iscri-
zione, così pure deve dirsi, che tale ipoteca sia rimasta conservata dal De-
creto dell'Amministratore generale preordinato unicamente a preparare, e 19
promuovere l'esecuzione di detto Codice Napoleone. Qualunque altra intel-
ligenza sarebbe manifestamente incongrua, ed assurda, giacchè diversamen-
te parlando si caderebbe nel mostruoso, e stravagante paradosso, che colui
il quale è semplicemente incaricato dell'esecuzione di un Atto, potrebbe a
talento, oltrepassando i limiti della sua commissione, variare e distruggere
la sostanza, e le disposizioni contenute nell'Atto medesimo, paradosso, che
maggiormente comparisce imperdonabile nel concreto del caso, in cui si 20
trattava di dare esecuzione ad una Legge emanata dal sommo Imperante,
alla di cui alterazione non può il privato in modo alcuno attentare.

Attesochè la ragionevolezza di tali considerazioni non resta distrutta
dalla circostanza di fatto, che il credito dotale era sottoposto all'obbligo del-
l'Iscrizione prima che fosse stato in Francia promulgato il Codice Napoleo-
ne dalla qual circostanza se ne inferisce, che ugualmente in Toscana per i
crediti Dotali esistenti anteriormente alla di lui promulgazione, fosse indi-
spensabile l'obbligo di tale Inscrizione; poichè questa circostanza anzichè
giovare all'intento dei sigg. Mazzanti, contro di essi invece mirabilmente ri-
torcevasi. Di fatti prima che in Francia fosse attivato il Codice Napoleone esi-
steva, ed era in osservanza la Legge degli 11. Brumajo anno settimo, la quale
espressamente ingiungeva l'obbligo dell'Iscrizione dei Crediti Dotali, onde non
deve recare meraviglia se detti Crediti Dotali erano dichiarati sottoposti all'ob-
bligo dell'Inscrizione. Ma questa Legge fù abrogata allorchè si rese esecutorio
in Francia il Codice Napoleone, ed era poi abrogata in Toscana anche pri-
ma del 14. Aprile 1808. giorno, in cui fù proferito il suo Decreto dall'Am-
ministratore generale Douchy il quale perciò nè sull'appoggio di detta Leg-
ge, nè sull'appoggio del nuovo Codice Napoleone poteva ordinare conforme
in effetto non ordinò l'Inscrizione in Toscana dei Crediti Dotali preesisten- 21
ti alla di lui attivazione.

Attesochè essendo l'enunciato Decreto in ordine ai sopravvertiti rifles-
si un semplice referente di quel Codice, del quale annunziavasi la prossima
futura attivazione, ne viene da ciò la necessaria conseguenza, che non solo
il Decreto medesimo deve intendersi proferito con perfetta armonia, e cor-
rispondenza alle disposizioni contenute nel Codice stesso, come abbia-

nò rilevato poc'anzi, ma più ancora deve ritenersi come sottoposto
22 anch'esso a quella stessa intelligenza, e interpetrazione, alla quale il detto Codice fu subordinato, onde così togliere di mezzo qualunque contrarietà che di regola non può ammettersi in fra il semplice, e puro referente, e la disposizione relata, dovendo per massima di ragione intendersi contenuta
23 nel referente la disposizione relata con tutte le sue qualità *Leg. Asse tota ff. de haeredit. instituend Leg. si ita Scrips. ff. de Credit. ex Demostrat. ec.*

E ciò premesso non si dica, che l'Amministratore generale Dauchy avendo prescritto l'obbligo dell'Iscrizione a tutti i Creditori esistenti prima dell'attivazione in Toscana del Codice Napoleone, abbia a tal obbligo assoggettato pure le Donne già vedove all'epoca della di lui emanazione per la conservazione delle Ipoteche loro competenti per causa dei loro crediti dotali; poichè questo Codice, di cui (giova ripeterlo) non è il Decreto di Dauchy, che un semplice referente, comunque nelle sue espressioni sembri dispensare dalla necessità dell'Iscrizione le sole Donne maritate, è però certo che ugualmente dispensa anche le Donne vedove, e i loro successori; E' questa una verità autenticata dall'oracolo del Sommo Imperante contro la quale qualunque dubbio, che si volesse promuovere, diviene oltraggiante, ed ingiu-
24 rioso. Il Sommo Imperante infatti dietro il Parere del Consiglio di Stato del 9. Maggio 1807. e così anteriore di un anno circa al Decreto dell'Amministratore Dauchy, dichiarò solennemente a riguardo delle ipoteche competenti alle Donne rimaste vedove per le loro Doti, che questo dovessero purgarsi dai Compratori dei Beni a tali ipoteche soggetti non già col sistema della purgazione stabilita dal Codice per le ipoteche, delle quali fosse costato per mezzo di una regolare iscrizione ma oppostamente col sistema prescritto a riguardo di quelle Doti, l'ipoteca delle quali esisteva indipendentemente da qualunque Iscrizione con estendere sì fatto sistema per fino agli eredi, e rappresentanti la medesima, e in questo concetto ordinò, che i Compratori dovessero purgare l'Ipoteca esistente a favore delle Donne per causa delle loro Doti, depositando in Cancelleria il Contratto traslativo di proprietà, notificandolo alla Donna, e inserendone la notizia nei Giornali a
25 forma dell'Art. 683. del Codice di Procedura Civile.

Ecco come si espresse in questo rapporto la Corte Imperiale di Nimes sotto dì 5. Maggio 1812. Supplem. a c. 449. „ ivi „ Che „ se si sono potuti suscitare dei dubbi nei primi tempi della pub„ blicazione del Codice Napoleone sul termine, in cui le Donne, „ o suoi eredi fossero tenuti di fare iscrivere l'Ipoteca legale,

„ essi sono stati interamente legati dal Parere del Consiglio di Sta-
„ to de' nove Maggio 1807. approvato nel primo Giugno seguen-
„ te ; La Legge ha indicato il modo , con cui devono purgarsi
„ le Ipoteche legali , allorchè i diritti ne sono cogniti , è ciò si ri-
„ porta al tempo dell' esistenza del Matrimonio , ma dopo lo scio-
„ glimento del Matrimonio i diritti delle Donne possono essere i-
„ gnorati , ed il Parere citato indica il modo di purgare in que-
„ sto caso. E ciò che dimostra , che l' Ipoteca legale è conservata
„ dopo lo scioglimento del Matrimonio , e che l'istesso Parere pre-
„ cede il caso , in cui questi diritti fossero passati sulla testa de-
„ gli eredi della Donna , nell' ordinare , che quando , o la Donna,
„ o i di lei rappresentanti non fossero noti , se ne deve fare la
„ notificazione prescritta dall' Articolo 2194. del Codice Napoleone
„ nelle forme prescritte dall' Articolo 683. del Codice di Procedu-
„ ra Civile . Ora da queste parole ; *o i di lei Rappresentanti* „
„ ne segue necessariamente , che non può avere inteso , che dei di-
„ ritti che esistono dopo lo scioglimento del Matrimonio „ e più
„ sotto » « ivi » Di lì ne risulta , che l'Iscrizione non essendo più
„ necessaria per lo stabilimento dell' Ipoteca legale , essa non po-
„ teva diventarla per la conservazione dello stesso diritto „ E quan-
do in tal guisa dichiarò il sommo Imperante , forza è il convenire,
che tali dichiarazioni dirette in sostanza a conservare l' ipoteca le-
gale della Dote a favore delle Vedove , e loro rappresentanti , do-
vettero necessariamente spiegare tutta la loro influenza tanto a ri-
guardo del Codice Napoleone , quanto a riguardo del Decreto del-
l' Amministratore generale Douchy , che del Codice stesso non fu ,
che un semplice referente. 26

Attesochè se è vero , conforme abbiamo dimostrato di sopra,
che gli eredi , gli aventi causa , i rappresentanti , e la vedova go-
dono il privilegio concesso alla tacita Ipoteca legale in quella guisa
appunto che ne godeva la Donna maritata sotto il vincolo del Ma-
trimonio , e che questo diritto si trasfonde intero , illeso , ed in-
tatto anche in quelli che dalle Donne hanno causa per il solo mo-
tivo , che la Legge non ha mai creduto necessario, che la Donna
prendesse Iscrizione ad oggetto di conservare la tacita legale ipote-
ca ad essa competente , non può non considerarsi che un vero as-
surdo il pretendere, che la Donna stessa deve dirsi esclusa da simile
privilegio , in quanto che essa rimasta vedova prima che il Codice
Napoleone fosse attivato in Toscana . La Legge in fatti non di-
stingue le Donne divenute vedove dopo il Codice Napoleone da
quelle , che lo erano divenute prima della di lui promulgazione ,
e il distinguere la Legge dove non ha distinto , incontra la resi-

stenza dei più ovvii, ed elementari canoni di Giurisprudenza. La
28 Legge non presenta in questo rapporto eccezione alcuna, la quale perciò non deve dall'uomo a capriccio crearsi. La Legge in fine la quale ha parlato in termini generali non permette, che si ammettino restrizioni speciali, e tanto più quando lo spirito della Legge stessa
29 conviene ugualmente a tutte le Donne, che o prima o poi erano divenute Vedove, le quali intanto godono senza bisogno di alcuna formalità dell'esercizio utile delle loro ipoteche legali in quantochè la loro conservazione interessa egualmente il pubblico favore, ed è per espressa disposizione della Legge affatto indipendente da ogni Iscrizione.

Attesochè comunque siasi talvolta proposto in Francia il dubbio, se la Donna rimasta vedova prima che fosse attivato il Codice Napoleone, fosse tenuta ad iscrivere all'oggetto di conservare la sua tacita legale ipoteca, e tal dubbio sia stato riconosciuto plausibile, e ragionevole in quanto che esisteva la Legge dell' 11. Brumaio anno settimo, che assoggettava le Donne vedove all'obbligo di prendere Iscrizione, questo dubbio medesimo svanisce affatto dirimpetto agli abitanti del Territorio Toscano, i quali furono sottoposti all'osservanza del Codice Napoleone, quando già molto prima era stata obrograta la detta Legge dell' 11. Brumaio anno settimo, e quando niun altra Legge, o Statuto esisteva, che imponesse alle Donne la necessità di tale Iscrizione. Spontanea quindi emerge da ciò la legittima conseguenza, che le Donne vedove non potevano prima del Codice avere presa Iscrizione, perchè da niuna Legge era stato loro ingiunto un tal obbligo. E che non dovevano prenderla allorchè fu attivato in Toscana il Codice Napoleone, che ripristinava i principii del Codice Giustinianeo il quale ammette la tacita ipoteca lega-
30 le indistintamente dal giorno del Matrimonio senza bisogno di alcuna formalità.

Attesochè a tutto ciò, che abbiamo finora osservato non fanno ostacolo le Decisioni dei Tribunali Francesi e Romani, le quali hanno stabilito essersi dovuto alle Donne rimaste vedove prima del Codice Napoleone procedere alla formalità della Iscrizione, onde conservare la loro ipoteca legale, poichè senza assumere un lungo, e minuto esame di tali Decisioni, due sole osservazioni bastano per dimostrare evidentemente la loro assoluta inattendibilità. Consiste la prima nell'avvertire, che tali decisioni furono emanate sul fondamento, che dette vedove erano in forza di una Legge speciale, state sottoposte all'obbligo d'inscrivere i loro crediti dotali, come può riscontrarsi dalla *Decisione della Corte di Colmar del* 31. *Marzo* 1810. *riportata da Sirey Tom.* 10. *anno*

1810. *pag.* 201,, *dalla Decisione della Corte Suprema di Cassazione del* 7. *Aprile* 1813. *e del* 9. *Novembre di detto anno e finalmente dalla decisione della Ruota Romana del* 1820. *avanti Odescalchi*; Fondamento, che in rapporto alle donne toscane manca dell'appoggio del fatto. E si sostanzia la seconda nel riflettere, che altre decisioni hanno stabilito l' opposto, ed in specie la decisione del soppresso Tribunale di prima Istanza di Siena del 3. Agosto 1831. *Relatore Zaccheri, e della Ruota della stessa città del* 1818. *in Causa Pesci, e Pieragnoli inserita nel Tom.* 2. *dell'Inedite Dec.* 12. talchè non esiste quella vera, e propria consuetudine di giudicare, la quale potesse influire a determinare il nostro Giudizio contro le Vedove stesse, o loro eredi.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato da Luigi Michele, e Sabatino del fu Vincenzio Mazzanti, e *Francesco del fu Giovanni Mazzanti dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel dì* 25. *Settembre* 1827. *a favore della Maria Gioconda Baldaccini ne Lari, e contraria altronde a detti Mazzanti, e bene respettivamente giudicato colla Sentenza medesima la quale, salva però l'infrascritta dichiarazione in quanto ai frutti, conferma in tutte, e singole le sue parti ordinando, conforme ordina eseguirsi la medesima secondo la sua forma, e tenore; e quanto ai frutti predetti dice doversi condannare detti sigg. Mazzanti in quelli soltanto, che sono decorsi dal dì* 10. *Agosto* 1825. *epoca della domanda introduttiva del presente Giudizio, e che decorreranno in appresso fino all'effettivo pagamento della somma richiesta; E condanna inoltre solidalmente gli appellanti Mazzanti nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE XC.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Exhib. 16. *Julii* 1828.

In Causa Moncada E Parigi

Proc. Mess. Francesco Benvenuti — Proc. Mess. Andrea Biagini

Argomento

Colla presunzione, e colle congetture può porsi in essere la prova dell' esistenza di un Documento, per l'esibizione del quale è stata intentata l' azione *ad exhibendum*, purchè siano concludenti.

Sommario

1. *Non si ammette l' azione* ad exhibendum *se non provata l' esistenza del documento, che si ricerca presso quegli, contro il quale l'azione è stata intentata.*

2. *Sono sufficienti le presunzioni per provare l'esistenza del Documento, che si vuole che sia esibito, purchè da queste ne resulti una prova concludente.*

Storia della Causa

Il Conte Don Andrea Moncada essendo in Firenze entrò in pensione col sig. Francesco Parigi nella Casa del quale si trattenne dalla metà circa del mese di Maggio 1819. fino ai primi di Febbraio 1820. In questa circostanza essendo egli mal pratico del valore della nostra moneta affidò a detto sig. Parigi il ritiro di quelle somme che li venivano rimesse, e il pagamento delle spese giornaliere, che gli piaceva di fare.

Proseguirono le cose in questo sistema fino al momento in cui piacque al detto signor Moncada di abbandonare la Casa Parigi, e di tornare ad abitare un nuovo Quartiere. In tal riscontro chiese il sig. Moncada al sig. Parigi il rendimento di conto delle somme percette, e pagate, ma non l'ottenne. Trascorso quasi un mese e mezzo dacchè il sig. Moncada erasi stabilito in altra pensione, alle reiterate istanze di amici comuni procedè il Parigi a fare una Dimostrazione portante il discarico della sua gestione, dalla quale egli resultava debitore di sopra 70. monete. Domandò sopra di queste un abbuono per la tenuta amministrazione, e sul residuo di cui ri-

maneva debitore chiese di fare un'obbligazione pagabile a un tempo determinato. Aderì il sig. Conte Moncada ad ambedue queste richieste, purchè se li facesse un saldo indefinito e generale, e si contentò di prendere un'obbligazione di sole piastre 37. pagabile dentro all'Agosto di detto anno dell'appresso tenore „ ivi „ A dì 13. Marzo 1820. Io Francesco Parigi dichiaro di aver liquidati i Conti in dare, che in avere col sig. Conte Ca-„ merata si per vitto, che per fitto di casa, ed altre dependenze avute col „ medesimo sino al presente giorno niuna esclusa, nè eccettuata sono resta-„ to debitore del medesimo di Piastre 37. le quali mi obbligo di rimet-„ tergliele alla fine del venturo mese di Agosto prossimo avvenire così „ convenuto d'accordo col suddetto sig. Conte, ed in fede dico piastre 37.

Ritenne il sig. Conte Moncada questa obbligazione, e dichiarazione di saldo generale e finale fino al Settembre 1823. senza che passasse il signor Parigi a fargli il dovuto pagamento. Per lo che desideroso il sig. Conte di provvedere al proprio interesse con Atto del dì 20. Ottobre 1823. sequestrò in mano al sig. Avvocato Enrico Sabatini tutte le pigioni, che ritenesse o potesse ritenere in seguito per pagarsi al sig. Francesco Parigi provenienti da un piano di casa a questo spettante fino alla concorrenza di piastre 37. frutti decorrendi, e spese.

Prima di fare opposizione a questo sequestro il sig. Parigi esibì una Cedola di posizioni, quali furono ammesse con Decreto del 7. Febbraio 1824. dopo avere il detto sig. Conte Moncada nel 9. Settembre risposto alle medesime, il summominato sig. Parigi dichiarò, che nel saldo finale non gli erano stati abbuonati Francesconi 47. pagati a diversi Manifattori per di lui conto, senza per altro fare su di ciò alcuna giustificazione, e in conseguenza reconvenzionalmente domandò che detto sig. Conte Moncada fosse condannato a pagargli la differenza che passava fra la somma di cui erasi dichiarato debitore, e quella che asseriva non portata nel suo rendimento di Conti. E nel tempo istesso siccome aveva ritenuta una certa gestione per conto di detto sig. Moncada, fece Istanza che questo fosse per tale oggetto condannato a pagargli un onorario da tassarsi dal Magistrato.

Il Magistrato ravvisando, che il saldo fatto dal sig. Parigi col citato Atto del 13. Marzo 1820. era generico, e comprensivo di tutte le pendenze passate fra esso, e il sig. Conte Moncada antecedentemente al medesimo, con Sentenza del 28. Settembre 1824. confermò il sequestro fatto in mano al sig. Avvocato Enrico Sabatini, e condannò il sig. Parigi al pagamento della somma di piastre 37. e delle spese.

Interpose appello da questa Sentenza il sig. Parigi avanti la Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze, presso la quale spiegò male a proposito i fondamenti, dai quali pretendeva desumere l'ingiustizia dell'appellata Sentenza.

Successivamente con Scrittura del dì 11. Aprile 1825. nell'Atto che la Causa in merito era sul momento di essere spedita, domandò incidentalmente il sig. Parigi, che il sig. Conte Moncada fosse condannato ad esi-

bre quel rendimento di Conti, che nella replica alla quarta posizione aveva confessato essergli stato esibito, e con altra Scrittura del 10. Maggio di detto anno produsse le tre ricevute, delle quali aveva fatto precedente parola negli Atti, e dichiarò, che essendo le medesime dimenticate nel rendimento di conti, doveva la Regia Ruota far diritto alla sua domanda reconvenzionale, e revocare l'appellata Sentenza a forma delle di lui Istanze.

Il 20. Maggio di detto anno produsse il Parigi una Nota di spese asserte fatte per interesse del detto sig. Conte, ed in questa mancavano le tre partite resultanti dalle summentovate ricevute, e facienti la somma di monete 47.

Il Conte Moncada opponendo all'avversarie domande con Scrittura del 9. Maggio detto disse, che non poteva aver luogo l'esibizione d'un documento, che egli non aveva mai avuto, essendo uno dei sostanzialissimi estremi dell'azione *ad exibendum* la prova irrefragabile dell'esistenza del documento in mano a quello contro cui domandasi l'esibizione al giorno della mossa lite. E quindi con nuovo Atto dichiarò, che ove dovesse farsi conto della dimostrazione che il sig. Parigi aveva prodotta, bisognava, che questa avesse il corredo delle giustificazioni alle singole partite nella medesima incluse di modo che tutti i pagamenti che egli asseriva aver fatti venissero ad esser pienamente comprovati.

La Regia Ruota con Sentenza del dì 2. Agosto 1825. aderendo alle Istanze del sig. Parigi assegnò al sig. Conte Don Andrea Moncada il tempo e termine di giorni 30. ad aver esibito in Atti la dimostrazione o sia rendimento di Conti supposto ad esso consegnato dal sig. Parigi, e nel tempo istesso dichiarò che spirato detto termine senza che fosse stata fatta una tal produzione dovesse ritenersi per concordata, ed attendibile a tutti gli effetti di ragione la nota di spese prodotta in Atti dal sig. Parigi nel dì 20. Maggio detto, e si riservò di dichiarare ciò che fosse di ragione sul merito principale della Causa.

Da questa Sentenza interpose appello avanti questo Supremo Consiglio di Giustizia il sig. Conte Moncada proseguendolo quindi e deducendo i gravami del tenore che resulta dagli Atti, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

1 Attesochè non è ammissibile l'azione *ad exibendum* tutte le volte che non sia provata l'esistenza del Documento che si ricerca presso colui contro il quale si è la stessa azione intentata *Tit. ad exib. Lib.* 10. *ff. per tot.*

2 Attesochè sebbene non sempre al detto effetto si richiedano prove dirette e di fatto, ma si ammettano ancora le presunzioni, e le congetture, ciò non ostante necessario è che anche per questa seconda maniera ne risulti una piena, e concludente prova dell'esistenza del Documento, come sopra.

Attesochè nelle circostanze del caso in mancanza appunto di prove congetturali, e presuntive, come dimostrava il contegno stesso dell'Attore in questo incidente, si era preteso di mettere in evidenza la richiesta prova per mezzo della confessione del convenuto, e che questa confessione si tentava di dedurre dalla risposta del signor Conte Moncada istesso emessa sopra la quarta posizione di cui negli Atti, ne veniva per conseguenza, che tutta la ispezione della controversia si riducesse ad esaminare il tenore delle posizioni del sig. Parigi, e il tenore delle risposte date alle medesime dal suo avversario.

Attesochè portata in primo luogo l'attenzione sopra la suddetta posizione quarta si potè rilevare indubitatamente che il rendimento di Conti al quale si alludeva in questa, riguardava un periodo di amministrazioni, totalmente diverso da quello, a cui apparteneva l'odierna disputa, e dato avea dei risultati totalmente differenti, poichè in virtù del medesimo non si era trovato Creditore il mandante, ma piuttosto il Mandatario, e segnatamente della somma di 66. Francesconi, dei quali fu poi fatto il pagamento, per il che niente montava di vedere se il Moncada avesse risposto affermativamente, o negativamente riguardo alle cose nella suddetta posizione dal di loro Autore affermate.

Attesochè all'opposto volgendo l'occhio sopra la posizione sesta si scorgeva che in questa parlavasi appunto del rendimento dei Conti tra le due parti avvenuto in una seconda epoca, a cui soltanto riguardava la questione vertente tra di esse imperocchè ivi si parlava di quel rendimento di Conti, da cui ne era risultato il debito del sig. Parigi nella somma di monete 37. ridotte in quel Chirografo, da cui appariva ancora che si erano liquidate tra le Parti tutte le partite di dare, e avere, laonde si erano le parti stesse vicendevolmente liberate, e quietanzate, menochè per la somma suddetta rimasta a carico del Parigi.

Attesochè non era punto dubbioso il tenore della risposta data dal sig. Moncada a questa sesta posizione, poichè dopo avere emesso la storia del fatto, Egli negò assolutamente la parte più interessante della posizione quale era quella che fosse rimasto presso di lui in quella circostanza il bilancio del dare, e dell'avere, o sia il rendimento di Conti, e da cui ne erano derivate le accennate risultanze tra le parti pienamente acconsentite, e ridotte in scritto.

Attesochè venuto essendo in questa guisa a mancare l'unico fondamento a cui tutta si appoggiava l'azione incidentale promossa dal sig. Parigi per l'effetto di cui si è parlato, non rimaneva che ad assolversi il Reo Convenuto.

Per questi Motivi

Facendo diritto sull'appello interposto per parte del signor Don Andrea Moncada Conte di Camerata dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze sotto dì 2. Agosto

1825. *dice bene appellato, e mal giudicato colla Sentenza medesima; quella perciò revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara doversi rigettare, conforme rigetta la domandata esibizione del rendimento di Conti di che nella Sentenza appellata. E condanna il sig. Francesco Parigi nelle spese giudiciali del presente, e del passato Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Giov. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Rel. Consigg.*

DECISIONE XCI.

R. RUOTA DI PISA

Vicipisanen. Familiae Erciscundae et Revindicationis diei 18. Aprilis 1828.

IN CAUSA BARONI E BANTI E TOGNETTI

Proc. Mess. Antonio Pazzini — Proc. Mess. Angelo Bracci

ARGOMENTO

La vendita di un fondo comune fra più fratelli, uno dei quali in età minore, eseguita da quegli in età maggiore che amministrava il patrimonio indiviso, deve riguardarsi ratificata dal Pupillo divenuto maggiore, quando questi non solamente ha osservato un lungo silenzio, ma eziandio ha ritirato una porzione del prezzo, che non era stata pagata.

SOMMARIO

1. *Il fratello dopo più anni, ch' è divenuto maggiore d' età non può utilmente impugnare la vendita di un suo fondo eseguita nel tempo della sua minore età dal fratello Gestore.*

2. *Il minore divenuto maggiore, che ritira una parte del prezzo di un suo fondo stato venduto nella sua minore età, opera un' atto, col quale ratifica la vendita dello stesso fondo.*

3. 4. *La ratifica nell'età maggiore fatta della vendita stata eseguita nell'età minore si retrotrae al tempo della stipulato contratto, e si equipara ad un Mandato stato emesso prima della stesso contratto.*

5. *La scienza in quegli divenuto maggiore della fatta vendita di un fondo nel tempo della di lui minore età risulta dal silenzio di cinque anni, dal rimborso esatto di canoni gravanti il fondo alienato, e dal ritiro di una porzione del prezzo.*

6. *E' cosa nota a tutti, che i Beni dei pupilli non possono vendersi senza alcune sollennità prescritte dalla Legge.*

7. *Il pupillo divenuto maggiore, e fattosi uomo esperto negli affari, e amministratore della famiglia, sebbene di professione campestre ha l'agio di consultare nei vicini luoghi di sua abitazione i legali.*

8. *Il pupillo fatto maggiore, che con atti diversi ha ratificato una Vendita eseguita nel tempo della sua minore età ha diritto di farsi render conto del prezzo, ma non può rivolgersi contro il Compratore.*

Storia della Causa

Giuseppe, Ippolito, e Ranieri fratelli Tognetti, dopo d'aver condotto a livello dallo Scrittoio delle Reali Possessioni un podere dai medesimi tenuto in colonia, devennero fino dall' anno 1794. alla giudiciale divisione del medesimo in tre parti uguali.

Quindi venuto a morte Giuseppe Tognetti con aver lasciato quattro figli maschi Valentino, Niccolaio, Giovanni, e Sabatino, Niccolaio assunse l'amministrazione della famiglia, e dei beni, e nella qualità di facitore in tutti gli affari della famiglia medesima per scritta privata del dì 9. Luglio 1798. vendette per se, e per i fratelli ai signori Pietro, Luigi, Gaspero, è Luigi Baroni un appezzamento di terra lavorativa ulivata, e boscata di St. 63. posto in luogo detto sul *Colle di Badia a ila Seracino* formante porzione del detto Livello, ed una tal vendita fece per il prezzo di Sc. 900. e coll' accollo dell' annuo canone di Sc. 4. a favore dello Scrittoio padrone diretto.

Supposero i sigg. Baroni di esser rimasti lesi nella determinazione del suddetto prezzo, e si devenne nel dì 6. Giugno 1801. alla stipolazione di un pubblico Istrumento ricevuto nei rogiti del Notaro Francesco Parenti, col quale Niccolaio Tognetti nella qualità suddetta per se, e per i fratelli ratificò la vendita, ridusse il prezzo dalli Sc. 900. alli Scudi 800. diminuì l'accollo dell' annuo canone fino a soli Sc. due, e devenne alla liquidazione del residuo del prezzo in conseguenza di quanto era dovuto ai compratori per pagamenti, e per somministrazioni fatte.

Nel 28. Aprile 1801. i quattro fratelli Tognetti erano devenuti per mezzo del perito sig. Domenico Mazzei alla divisione dei beni a loro rimasti dopo la vendita fatta ai signori Baroni, e dopo altra vendita di un prato

denominato della Querciola compreso in detto livello fatta dal detto Niccolaio nella qualità medesima a favore del sig. Giuseppe Tonissi, e ciascuno di essi andò distintamente al possesso de' beni assegnatigli.

Sabatino Tognetti nato nel dì 23. Ottobre 1784. e soggetto agli Statuti Pisani sortì dall' età minore nel dì 23. Ottobre 1804. e continuando a possedere, e coltivare gli effetti pervenutigli con la suddetta divisione, giammai reclamò contro la medesima, per lunghissimo tempo non oppose contro il fatto di Niccolaio suo fratello, e soltanto nel dì 17. Agosto 1822. essendo comparso nel Tribunale di Vicopisano espose, che non era stato giammai diviso, nè giammai conseguito aveva la sua quarta parte dell' appezzamento di terra stato venduto ai sigg. Baroni, e da questi dipoi trasferito con titolo di permuta nel signor Santi Banti per Istrumento del dì 30. Giugno 1802. rogato dal Notaro Dini, e citando Valentino, e Niccolaio Tognetti suoi fratelli viventi, i Tutori dei figli pupilli di Giovanni Tognetti suo fratello defonto, i sigg. Baroni, ed il sig. Banti ne domandò la divisione, e richiese contro il possessore sig. Banti la reintegrazione al possesso della quarta parte, e la condanna alla restituzione dei frutti percetti.

Contro questa domanda si opposero i sigg. Baroni, e Banti, ed avendo sostenuto che Sabatino Tognetti mancava di azione per provocare la divisione di un fondo già alienato, e che quatenus era valida la vendita, ed era il medesimo nell'obbligo di doverla osservare, fu dal Tribunale di Vicopisano proferita Sentenza nel dì 11. Luglio 1823. colla quale furono assoluti i rei convenuti dalle cose pretese, e domandate, e furono riservate a Sabatino Tognetti quelle ragioni, che gli fossero potute competere contro Niccolaio Tognetti per astringerlo al rendimento di Conti dell' amministrazione da lui tenuta del patrimonio comune, e quelle pure che in seguito di un tal rendimento di conti gli fossero competute contro lo stesso Niccolaio, contro i di lui fratelli, e contro i sigg. Baroni e Banti da sperimentarsi le une, e l'altre nei modi, e forme di ragione.

Da questa Sentenza interpose Sabatino Tognetti l'appello avanti la R. Ruota di Pisa la quale emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè mentre non esisteva in atti alcun principio di prova di malaversazione per parte di Niccolaio Tognetti pel tempo, che come capo della sua famiglia, tenne l'amministrazione del Patrimonio di comune proprietà fra lui, e gli altri suoi fratelli, appariva dalle resultanze processali che il prezzo, per cui egli vendè non solo in proprio, ma in nome ancora dei fratelli stessi per Scritta privata del 9. Luglio 1798. a' signori Pietro ed altri Baroni il terreno Livellare di dominio diretto del Regio Scrittoio posto in luogo detto il *Colle di Badia o Saracino* fu malgrado la riduzione fattane poi nel pubblico istrumento del 6. Giugno 1801. vero, e giusto, in

modo che per questa parte non era stato mai in passato, e nemmeno nell'attuale Giudizio elevato alcun reclamo, e appariva inoltre che lo stesso Niccolaio come fece fronte a tutti i bisogni della famiglia così dimise de' debiti del Patrimonio comune anche dopo l'accenata vendita.

Attesochè, sebbene Sabatino Tognetti, che nel 1822. si fecè in giudizio a perseguitare, per via di revindicazione il suddetto fondo contro i signori Baroni, ed il sig. Francesco Banti nel quale il fondo è passato per compra, fosse nel 1798., e 1801. minore di età perchè nato nel 1784. pur nondimeno a mal tempo pretendeva impugnare l'alienazione fatta dal fratello Niccolaio il quale oltre che per disposizione di Gius comune vestiva la qualità di suo tutore legittimo bastava per la presente questione considerarlo come un socio, o condomino nella cosa comune un gestor di negozi imperocchè Sebastiano Tognetti uomo di senno, ed aperto in modo che sottentrò nel 1804. 1805. a Niccolaio nel regime del patrimonio Tognetti diventando il Capoccia di quella famiglia, la quale vive, e si governa come famiglia colonica lungi da impugnar mai l'alienazione del fondo, di cui si tratta non solo l'approvò tacitamente non essendo contro di essa insorto pel corso di 14. anni dopo finita la sua minore età *Leg. fin. cod. Si major fact. ec. Supremo Consiglio di Giustizia in Cosmopolitana praetensae Reintegrationis 4. Jun. 1827. §. questi riflessi cor. Sermolli in Causa Tirati, e Fassi in conferma di una Sentenza di questa Ruota*, ma ratificò ancora tal vendita col fatto suo proprio facendosi negli anni 1806. 1812. e 1814. rimborsare dal possessore Banti delle quote di canoni da esso Sabatino pagate al Regio Scrittoio per quel terreno perchè tuttora acceso all'estimo in nome Tognetti ed emettendone ricevuta in cui designò il poderino del Saracino acquistato per parte del Banti da Baroni; e meglio e più apertamente lo ratificò allorchè nel 24. Marzo 1806. ricevè per mezzo di Bartolommeo Pardini, che li pagò di commissione de' primi compratori Baroni, Scudi 70. in conto di prezzo del fondo medesimo secondo che resulta da un conto corrente firmato dallo stesso Sabatino, e dal giudiciale deposto di detto Pardini. Ora è certo, che a porre in essere la ratifica, è prova evidentissima quella di avere il minore dopo fatto maggiore ritirato una porzione di prezzo della casa venduta nella sua minorennita, come osservò la *Rot. Rom. in Forolivien. super manutentione et reintegrazione 17. Martii 1821. §. 7. 8. 9. 10. cor. Spadà* e la successiva ratifica fatta nella età maggiore si retrotrae, come niuno ignora a tutti gli effetti al tempo dello stipulato contratto *Cost. de retrotract. cap. 8. cas. 4. N. 14. Cyriac. controv.* 293. *N. 5. Rot. Rom. Dec.* 598. N. 23. *t. 5. cor. Ansald.* e si equipara ad un valido e pieno mandato che fosse stato emesso prima del Contratto *Cop. Nati habitationem de Reg. jur. in 6. Mart. Med. Dec. 58. num. 32. et 33. Rot. Rom. tit. de Societ. Dec. 5. num. 5. cor. Falconer.*

Invano si opponeva per parte di Sabatino Tognetti la mancanza della rigorosa e piena prova in lui della scienza non solo di fatto della seguita vendita, ma anco di deritto della nullità, di cui era l'alienazione infetta, i

quali requisiti esigonsi perchè la ratifica possa nuocere al minore divenuto
maggiore, imperocchè la scienza di fatto risultava evidente dalla circostanza
di essere Sabatino divenuto il Capoccia, e il facitore di Casa sino a fare rim-
borsare de' canoni gravanti il fondo alienato e a ritirarne il resto del prez-
zo dai compratori, e rapporto alla scienza di diritto oltre che essa in genere
5 si presume pel lasso di 5. anni dopo finita l'età minorile e pel susseguito
silenzio *Card. de Luc. de donation. disc.* 37. *n.* 10. Rot. *Rom. in nupe-
rim, Dec.* 306. *num.* 14. *T.* 3. Rot. *Florent. in Montis politiani Pecu-
niaria* 6. *Junii* 1792. §. 24. *cor. Brichieri. Supremo Consiglio di Giust.
in citata Cosmopolitana* §. *Per quello riguardava*, la è poi cosa tanto
6 ovvia che i Beni dei pupilli, e minori non possono alienarsi senza certe so-
lenità prescritte dalla Legge, che non v' ha persona per quanto incolta ella
sia che lo ignori come osservò il Supremo Consiglio di Giustizia in *cit. Co-
smopolitana* §. *cit.* lo che tanto più debbe dirsi di Sabatino Tognetti uo-
mo esperto negli affari, e capo, e amministratore della famiglia dal 1805. in
poi; il quale quantunque campestre di professione aveva però l' agio di
7 trattare, e consultare continuamente i legali in Buti e in Pontadera. Da tut-
tociò ne seguiva che non era oggi a lui lecito d'impugnare quel che ratificò
un giorno, e in conseguenza le sue domande tendenti a rivendicare il terre-
no venduto ai sigg. Baroni, e possedato oggi dal sig. Banti dovevano riget-
tarsi come le rigettò la Sentenza che confermiamo, rimanendo d'altronde
salve a pro del medesimo Sabatino in grazia del riservo di che in quella
Sentenza, le ragioni qualunque che possano in diritto competergli per farsi
dal fratello Niccolao render conto dell'erogazione dell'intero prezzo di quel
8 terreno, senza che gli sia permesso di volger le sue molestie contro il terzo
possessore.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Sabatino Tognetti dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Luigi Gaspero, e Francesco Baroni, e del signor Francesco Banti proferita sotto di 11. *Luglio* 1823. *dal Tribunale di Vico Pisano, e bene essere stata colla Sentenza medesima giudicato quale perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore. E condanna detto Sabatino Tognetti nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, e Gio. Batta. Lorenzini *Aud.*

DECISIONE XCII.

REGIA RUOTA DI PISA

Laren. Donation. quoad Fructus diei 30. Julii 1828.

In Causa Norci E Norci

Proc. Mess. Francesco Ruoti — Proc. Mess. Gio. Angelo Bracci

Argomento

Il Condonatario, ch'è stato dal Donante favorito di una maggior parte dei Beni donati, prelevabile dalla massa dei medesimi, ha diritto ai frutti dal giorno della Donazione, i quali debbono esser Civili, nel caso, che gli altri condonatari abbiano convenuto di dargli questa maggior parte in Contanti.

Sommario

1. *La clausula „salvi gl'infrascritti riservi, e dichiarazioni„ modifica, e ristringe la convenzione.*

2. *L'avverbio però retrotrae per se stesso il modo aggiunto ad investire fin da principio, e nella sua essenza la disposizione.*

3. 7. *Quando il Donante ha donato a tre Fratelli il suo Patrimonio, colla dichiarazione, che dalla massa del medesimo sia prelevata una somma a favore di uno di essi, è dovuto di questa il frutto, finchè la prelevazione non è seguita.*

4. *Le Teorie de' Legati, e Prelegati non sono applicabili alla vera Donazione inter vivos munita della clausula* del Costituto, *e di immediata traslazione di dominio.*

5. *I Legati prendono vita dalla morte del Disponente, e debbono dai Legatarj essere agniti.*

6. *I Frutti al Legatario sono dovuti, quando vi e mora nell' Erede a prestare il Legato, dal giorno della mossa lite.*

8. *Quando più fratelli sono Donatari di un Patrimonio, ed uno di essi deve prelevare dalla massa de' Beni donati una quantità a suo favore, che i Condonatari gli danno in contanti, gli sono dovuti i frutti Civili.*

Storia della Causa

Il sig. Francesco Norci Zio Paterno del sig. Luigi Norci e dei signori

Dottor Giuseppe, ed Angiolo Norci, per mezzo di pubblico Istrumento de' 26. Marzo 1822. donò irrevocabilmente *inter vivos* ai medesimi tutti i suoi Beni presenti e futuri, ed a parte eguali fra essi Donatarj, salvo un antiparte di scudi duemila o in effetti, o in contanti ad elezione del medesimo sig. Luigi Norci.

Il Donante morì il due Maggio 1822. e tutto il suo Patrimonio era indiviso, e cumulato a quello che formava l'eredità del di lui predefonto Fratello, Giov. Batista Norci padre dei Donatari.

Il sig. Luigi dimorava da qualche tempo fuori della Casa Paterna, ed era tornato ad abitare in Lari nella casa della propria moglie signora Rosa Morelli e colle sostanze di lei si manteneva.

Per questa accidentalità i divisati di lui Fratelli, come la di lui Madre, signora Caterina Bardi Vedova Norci, che erano nel possesso e nel godimento di tutto il Patrimonio Norci indiviso, si recusavano di somministrare al sig. Luigi la benchè minima parte di rendita e così nessun comodo, nè veruna utilità ritraeva il sig. Luigi nè dal Patrimonio del Padre, nè dal Patrimonio dello Zio per quanto avesse diritti coeguali, ed anzi maggiori a quegli degli altri Condomini.

Stancata la sua sofferenza e dopo aver sperimentato l'inefficacia delle vie conciliative, con sua domanda del 31. Maggio 1822. provocò nel Tribunale di Lari il formale Giudizio di Divisione sì per quei Beni che componevano l'Asse ereditario del Padre, come per quelli che erano stati il subietto della Donazione dello Zio, e dimandò pure la prelevazione della citata antiparte.

Il Tribunale di Lari con Sentenza del 10 Luglio 1824. pronunziò sulla divisione e rese pieno diritto al sig. Luigi rapporto al modo di divisione da lui proposto nel suo Libello.

Tal sentenza passò in cosa giudicata; E l'istesso Tribunale di Lari con successivo Decreto de' 18. Decembre dello stesso anno 1824. in esecuzione della precedente sua Sentenza de' 10. Luglio nominò i Periti divisori, e diede ai medesimi le opportune istruzioni, tra le quali quella di sentire dai sigg. Dott. Giuseppe ed Angiolo Norci, se volevano permettere la prelevazione dell'antiparte al sig. Luigi dovuta in ordine alla Donazione del Zio, *in effetti*, o pure se intendevano pagarla in Contanti.

Essendosi detti sigg. Dott. Giuseppe ed Angiolo Norci determinati di pagare l'antiparte a contanti, e così dichiarato ai Periti divisori; Questi fecero perciò tre parti eguali di tutto il Patrimonio spettante al Defonto sig. Francesco Norci, e compreso nella di lui Donazione *inter vivos* de' 26. Marzo 1822.

Per quanto i sigg. Dott. Giuseppe ed Angiolo Norci fossero stati richiamati dal sig. Luigi con la Domanda di divisione del 31. Maggio 1822. alla consegna dell'antiparte, o in effetti o in contanti, quantunque le Sentenze del 10. Luglio, e 18. Settembre 1824. avessero canonizzato in lui un tal diritto; E sebbene in esecuzione di esse i medesimi sigg. Dott. Giu-

seppe ed Angiolo Norci avessero esternata ai Periti divisori la volontà ed intenzione di sodisfare il debito dell'antiparte in contanti; Pure nulla si concludeva da essi, ed il signor Luigi fu costretto di nuovamente adire il Tribunale di Lari con suo Atto di Domanda de' 14. Aprile 1826.

Con quest' Atto egli separando il debito dell' antiparte, richiamò i fratelli a pagare ad esso in quanto al Capitale il contingente che loro competeva a forma della Dichiarazione fatta ai Periti divisori, più i frutti alla ragione del cinque per cento decorsi dall' epoca della fatta Donazione, e da decorrere fino all'intera, e reale estinzione.

Dietro questa Domanda i sigg. Dott. Giuseppe ed Angiolo Norci annuirono in quanto al Capitale, ma si opposero in quanto al frutto, sostenendo che questo non era dovuto dal giorno della Donazione, ma unicamente dal giorno dell' interpellazione giudiciaria, che, in quanto ad essi la riconoscevano soltanto avvenuta colla Domanda del 14. Aprile 1826.

Costanti in questo loro sentimento, fecero l' offerta reale, e il Deposito si del Capitale come del frutto decorso unicamente dal 14. Aprile 1826.

Contestato il Giudizio sulla validità, o invalidità del deposito; Il Tribunale di Lari con Sentenza del 29. Luglio 1826. dichiarò valido il deposito in quanto al Capitale, condannò il sig. Luigi Norci nelle spese, e riservò a profitto del medesimo ogni diritto in rapporto all' epoca da cui doveva decorrere il frutto sull'antiparte di cui si trattava.

Il sig. Luigi Norci appellò da questa Sentenza alla Regia Ruota dalla quale fu unicamente revocata, e moderata nella parte, che aveva pronunziato la condanna nelle spese, e confermata in quella parte che riguardava la validità del deposito.

Nella pendenza del Giudizio di validità o invalidità di deposito avanti la Regia Ruota, i contendenti si occupavano altresì nel Tribunale di Lari sulla questione dei frutti che la Sentenza del 29. Luglio 1826. di sopra citata aveva lasciata pendente con i riservi accordati al sig. Luigi.

L' istesso Tribunale di Lari con sua Sentenza de 21. Luglio 1827. pronunziò che il frutto in questione sull'antiparte di cui si tratta doveva decorrere a profitto del sig. Luigi Norci dal dì della morte del Donante e che se gli competeva il diritto di reclamare non solo i due terzi dell'antiparte, quanto ancora i frutti di detti due terzi dall' avvenuta morte del Donante fino all'intiera e reale estinzione ed alla ragione del cinque per cento.

I succumbenti sigg. Dott. Giuseppe ed Angiolo Norci appellarono da questa Sentenza avanti la Regia Ruota, la quale portate le più serie considerazioni sulle ragioni dedotte da ambe le Parti decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè dal tenore dell' Atto di donazione fra vivi del 26. Marzo 1822. appariva evidentemente ed incontrastabilmente che il signor Francesco Norci volle, donando tutto il suo patrimonio a' sigg. Dott. Giuseppe,

Luigi, ed Angiolo Norci suoi Nepoti exfratre, che Luigi conseguisse proporzionatamente agli altri due fratelli tanta maggior quota del patrimonio stesso che esuberasse la quota attribuita respettivamente a Giuseppe e ad Angiolo del valore di scudi 2000. In fatti si legge in quell'Atto *con titolo di donazione irrevocabile inter vivos da, dona, e cede in perpetuo, ed in ogni miglior modo e salvi gl'infrascritti riservi e dichiarazioni ai divisati signori Dottor Giuseppe, Luigi, ed Angiolo Norci di lui Nepoti, ed a tutti e tre per egual porzione presenti detti sigg. Donatarj ed accettanti, tutti i suoi Beni mobili, immobili ec. dichiarando però che il detto sig. Luigi Norci abbia diritto di prelevare dalla massa dei Beni donati la somma di scudi 2000. fiorentini o in effetti, o in contanti a piacimento di detti sigg. Donatarj.* Da ciò si rileva a colpo d'occhio che la prelevazione a favore di Luigi pel valore di Scudi 2000. si riferì alla Massa dei Beni donati e però significò aumento di quota di patrimonio a di lui vantaggio e che l'espressione tutti e tre per *egual porzione* fu subordinata a questa prelevazione come spiega la Clausula *salvi gl' infrascritti riservi, e dichiarazioni*, che di sua natura modifica, e restringe la convenzione
1 *Gloss. in Leg. item Labeo ff. familiae herciscund. in verb. si jure Angel in Cons. 290. num. 4. Barbos claus 144. num. 4. Rot. Rom. Dec. 224. num. 17. part. 11. Recent.* e spiegano ugualmente le parole susseguenti *dichiarando però che detto sig. Luigi abbia diritto a prelevare ec.* poichè l'avverbio *però retrotrae* per se stesso il modo aggiunto al investire fin da principio, e nella sua essenza la disposizione *text in*
2 *Leg. tamen ff. ad Trebell. Soccin jun. cons 202. num. 14. Lib. 1. Rot. Rom. Dec. 29'. num. 12. part. 12. Recent.*

Ne fa difficolta il leggersi che la prelevazione debba farsi o in effetti, o in contanti a piacimento di detti sigg. Donatarii; poichè questo arbitrio di scelta sul modo di eseguire, oltre che è riposto nella volontà non solo di Giuseppe, e di Angiolo ma insieme anco di Luigi, debbe poi dirsi indotto solo per agevolare, e rendere meno incomoda la prelevazione, e non già per ridurre, a voglia di due Donatarii, a debito mero pecuniario ciò che espressamente si volle in ragione di esuberanza di quota.

Che se dubbio alcuno fosse pur rimasto su questa pretta intelligenza della mente del donante Francesco Norci, tal dubbio veniva radicalmente eliminato da quanto con opportuna accuratezza fu aggiunto nell'atto stesso di donazione „ ivi „ *Essendo intenzione del donante che la quota spettante al sig. Luigi esuberi le altre due quote della somma, e quantità di detti scudi 2000. ed in ogni rimanente a parte eguali come sopra.* Donde restava evidentemente schiarito che il valore di scudi 2000. era considerato un *soprappiù* di quota del patrimonio donato, e che le porzioni eguali fra tre donatarii, delle quali era stato parlato *di sopra*, si riferivano al *rimanente* di detto patrimonio, tolta tanta rata quanto valesse scudi 2000. ciò che significano le parole *la quota spettante a Luigi esuberi le altre due quote della somma, e quantità di scudi 2000.*

Attesochè in conseguenza di tutto ciò non poteva dubitarsi che l'anti-
parte o sia aumento di quota assegnata così a Luigi Norci doveva nella di-
visione da eseguirsi con gli altri condonatarii trar seco il patto corrispon-
dente, perchè stava pel valore di Scudi 2000. in massa, e così ripartitamente
per Sc. seicento sessanta sei soldi tredici e den. quattrodi deduzione sopra cia-
cuna delle quote spettanti ai due fratelli Giuseppe ed Angiolo, a rappresenta-
re altrettanta porzione di beni quanta corrispondesse respettivamente a tali
somme. Tanto più che non attribuendo a Luigi tali frutti non si verifiche-
rebbe propriamente quello che il donante volle sì chiaramente, e disse e-
spressamente, che cioè la di lui quota esuberasse per quell'ammontare la
quota respettiva degli altri due Fratelli che se a questi concesse la facoltà
di pagare l'antiparte a Luigi piuttosto in danari che dargliela in effetti, non
è per questo da dirsi che il donante volesse ristringere così dependente-
mente dalla volontà di Giuseppe, e di Angiolo la largizione usata verso
Luigi. Laonde se piacque ai due Fratelli di dichiarare nel 1825. che vole-
vano dare a Luigi l'antiparte in numerario non poterono però con questo
sottrarsi da corrispondergli i frutti relativi ascendenti necesseriamente dal
dominio che di questa antiparte, come della sua rimanente quota, fu sino
dal dì della stipulata Donazione trasferito in Luigi; effetto del qual domi-
nio era senza dubbio che egli dovesse raccoglierne i frutti i quali furono 3
invece percetti da Giuseppe ed Angiolo detentori di tutto il patrimonio
donato.

Attesochè le teorie riguardanti i Legati, o prelegati erano propriamen-
te fuor di luogo pel caso nostro; giacchè qui trattavasi di vera donazione
inter vivos con assegna per lo stesso titolo di un antiparte a Luigi, il tutto
ad avere, tenere e possedere essi donatarj colla clausula del costituto ec. 4
e così con immediata traslazione di dominio *Menoc. cons.* 792. *num.* 12.
Barbos. claus. 31. *num.* 5. *Rot. Rom. Dec.* 1. *num.* 38. *part.* 8. *recent.*
Mentre i Legati non prendon vita che alla morte del disponente, ed esigesi 5
che sien dal Legatario Agniti; sebbene a dir vero dietro il vario disposto di
diverse Leggi del gius Romano rapporto alla questione da qual tempo deb-
bonsi al Legatario i frutti delle cose Legate diverse sieno le opinioni dei
DD. e degli interpetri nel che dottamente *Voet. in ff. tit. de Legatis et.*
Fideicom. num. 48. insegna doversi porre per per regola che i frutti al
Legatario son dovuti sempre che v'è mora nell'erede a prestare il Legato
spiegando il disposto della *Leg. ult. cod. de usur et fruct. Legator.* (che
sembra stabilire che i frutti al Legatario son dovuti solo dal dì della mossa
Lite) come applicabile restrittivamente al caso del Legato della cosa aliena
lo che coincide colle dottrine relative alla malafede di che nella subietta 6
materia *Fierli observat. pratic. observat.* 195. e la mora, e la malafede
potevan nel caso dirsi facilmente esistere nei due condonatarii dal momen-
to che la donazione fu posta in essere. Ma checchè sia di ciò trattandosi nel
caso, come abbiam detto, di donazione inter vivos e d'immediato passag-

gio di dominio l'antiparte doveva senza dubbio principiare a fruttare in
7 favore di Luigi sin dal momento dell'avvenuta donazione.

Non ha creduto la Ruota dover far caso della piccola differenza tra il frutto de'beni ed il frutto civile determinato in ragione del cinque per cento, poichè ogni volta che Giuseppe ed Angiolo scelsero di pagare l'antiparte piuttosto in denari che in beni sembra si sottoponessero a subire piuttosto la prestazione de' frutti naturali; e ciò quasi in correspettività del maggior comodo che ritrovarono nello eleggere piuttosto l'una, che l'altra maniera di pagamento; ed inoltre la piccola differenza rimane a prò de'due fratelli condomitarii compensata dal non essere stati decretati i frutti a favore di Luigi se non dal dì della morte del donante, mentre gli eran dovuti dal dì della donazione, nel che, per altro, non esistendo reclamo in appel-
8 lo, non abbiamo portata alcuna correzione alla Sentenza che confermiamo.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Dottor Giuseppe, ed Angiolo Fratelli Norci dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Luigi Norci proferita dal Tribunale di Lari sotto dì 21. Luglio 1827. e bene essere stato giudicato colla Sentenza medesima, quale percio conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e compensa fra le Parti le spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Antonio Magnani *Auditore Relatore*
Giovanni Batista Lorenzini *Auditore*
Cerbone Cerboni *Auditore del Governo.*

DECISIONE XCIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Vicipisanen. Reintegrationis diei 23. Iulii 1828.

In Causa Borrini x Guidotti

Proc. Mess. Luigi Passetti — Proc. Mess. Pietro Fancelli

Argomento

I minori non possono esser pregiudicati da una Transazione alla quale non sono intervenuti, e perciò hanno diritto di rivendicare i Beni livellari su i quali la Transazione è caduta a succedere ai quali sono chiamati *ex persona propria.*

Sommario

1. *Quelli, che sono chiamati* ex persona propria *a succedere nei Beni Livellari condotti dal loro Avo, e che non trovano nei loro possessi, hanno l'azione rivendicatoria per esserne reintegrati.*

2. *Quelli, che non sono intervenuti ad una Transazione, alla quale non intervennero nemmeno i loro Autori, non sono tenuti ad osservarla.*

3. *Le transazioni non possono estendersi ad altre persone fuori de' Contraenti.*

4. *Le transazioni non possono nuocere a coloro che sono chiamati* jure proprio *a conseguire i Beni su i quali la transazione è caduta.*

5. *I minori non possono stare in Giudizio nè essere da altri rappresentati, nè devenire ad una Transazione, senza autorizzazione del Giudice.*

6. *Alcuna volta la Transazione può nuocere anche ai non intervenienti, ma aventi egual diritto di coloro, che transigerono, ciò non ha luogo rapporto ai minori.*

7. *Il Minore non può validamente ratificare la Transazione da altri stipulata, senza le solennità prescritte dalla Legge.*

8. *E' nulla una Transazione, che toglie ad un Minore un diritto dubbio.*

9. *E' della natura della vera Transazione, che ciascheduna parte Transigente dia, o rimetta all'altra qualche cosa de' suoi diritti.*

Storia della Causa

Il fu sig. Casimiro del Rosso di Bientina nel 15. Gennajo 1775., previa la Grazia Sovrana, cedè a Giovan Maria Borrini, avo degli appellati, la tenuta delle terre padulose nelle Risaje gia concesse a livello unitamente ad altre terre al signor Del Rosso, dallo Scrittojo delle R. Possessioni, della Fattoria delle Cascine.

Successivamente lo stesso Giovan Maria Borrini avendo ancor esso ottenuto a Livello dallo stesso R. Scrittojo il Podere denominato „ Fondo di quà „ procedè nel 16. Dicembre dell'anno 1778. alla stipulazione del Contratto enfiteutico, nel quale vennero incorporate le terre come sopra acquistate dal sig. Del Rosso mediante cessione, ed il canone venne in conseguenza portato a Scudi 92.

Essendo posteriormente il sig. Sebastiano Guidotti autore degli appellati divenuto per mezzo d'apoca privata de' 23. Settembre 1779. cessionario del sig. Gaspero Cherici accollatario universale dell'Eredità del defunto sig. Casimirro del Rosso, comparve nel 9. Settembre dell'anno 1801. avanti il Magistrato dei Pupilli e adulti della Città di Firenze, e domandò contro Gaetano, Domenico e Pellegrino figli del Conduttore Borrini, che venisse dichiarata rescissa e nulla la cessione avvenuta con il sig. Del Rosso come enormemente lesiva.

Contestato dai detti fratelli Borrini il Giudizio, il Magistrato con Sentenza de' 3. Luglio 1805. facendo plauso all'eccezioni de' predetti Borrini vennero assoluti dalle cose contro di essi dal Guidotti pretese.

Appellatosi il sig. Guidotti da questo giudicato avanti l'antica Ruota Fiorentina, questa sotto dì 13. Agosto 1806. revocò la precedente, dichiarò costare della lesione enormissima avvenuta nella riportata cessione, reintegrò il signor Guidotti nel possesso delle terre cedute con la restituzione dei frutti percetti dal giorno della fatta cessione fino al dì del rilascio di esse.

Sebbene fosse dai succumbenti fratelli Borrini domandata la restituzione in intiero da quella Sentenza Ruotale, crederono piuttosto del suo interesse di aderire alle insinuazioni del sig. Guidotti col devenire fra loro ad un amicabile transazione, come di fatti avvenne sotto dì 5. Marzo dell'anno 1807. rilasciando i fratelli Borrini la proprietà delle terre in questione al sig. Guidotti.

Nel primo Giugno 1827. comparvero avanti il R. Tribunale di Vico Pisano Gaspero e Luigi fratelli e figli del fu Pasquale Borrini uno dei figli lasciati dal conduttore Giovan Maria Borrini, come succeduti nei diritti del loro Padre e domandarono in forza del rammentato instrumento enfiteutico contro gli appellanti la reintegrazione al possesso della quarta parte

delle terre cedute al loro avo dal fu sig. Del Rosso, non meno che la restituzione dei frutti percetti.

Varie eccezioni furono opposte dai signori fratelli Guidotti ed in specie allegarono la Sentenza de' 13. Agosto 1813., e il successivo atto di transazione de' 5. Marzo 1807. ed il continuo consenso per più di 22. anni avvalorato dai pubblici estimatj, alle quali dopo esser state per parte degli appellati date le opportune repliche, venne da quel Tribunale emanata Sentenza sotto dì 8. Gennajo 1808. con la quale immesse i fratelli Borrini nel possesso della quarta parte delle terre come sopra cedute, e attualmente possedute dai signori fratelli Guidotti, e condannò questi alla restituzione dei frutti percetti da liquidarsi, e nelle spese del Giudizio.

Supposta dai signori Fratelli Guidotti una tal pronunzia ingiusta interposero da questa appello avanti la Regia Ruota di Pisa, la quale dopo di avere intese le ragioni d'ambe le parti, emanò la seguente Decisione.

Motivi

Atteso che non si controverteva fra le Parti, che Gaspero, e Luigi del fu Pasquale Borrini sono ex persona propria chiamati a succedere nella quarta parte de' Beni di dominio diretto dello Scrittoio delle R. Possessioni, e condotti a Livello dal loro avo Gio. Maria Borrini nel 19. Gennajo 1778. dietro cessione avutane dal fu Casimiro del Rosso donde ne deriva a favore di essi Gaspero, e Luigi fondata, e spedita l'azione rivendicatoris con che agiscono contro i sigg. Iacopo ed altri Fratelli Guidotti per la reintegrazione nel possesso della quarta parte del Terreno prativo in questione compreso nella concessione enfiteutica. 1

Atteso che all'esercizio di questa azione non era d'ostacolo il contratto che col nome di transazione stipularono nel dì 3. Marzo 1807. Gaetano, Domenico, e Pellegrino Borrini Zii paterni degli attuali rivendicanti, con Sebastiano Guidotti padre, ed Autore dei viventi fratelli Guidotti. Imperocchè è certo che per non essere a quell'atto intervenuti ne Pasquale Borrini che era già morto fin dal 1790. ne i di lui Figli Gaspero, e Luigi 2
non possono questi esser astretti all'osservanza delle cose contenute nell'atto stesso, giacchè niuno ignora che *Res inter alios acta alteri neque nocet, neque prodest, L. 2. Cod. quib. res judic. non nocet. Voet. in ff. tit. de jure jurand N. 21. et tit. de rejudicat. N.* 29. ed in ispecie di transazione che non possono estendersi ad altre persone fuori de' contraenti, *Surd.* 3
consit 327. *N.* 20. 21. *Voet in ff. tit. de transaction. N.* 22. *Rot. Rom. Dec.* 391. *N.* 15. *part.* 15. *Decis.* 199. *N.* 12. *par.* 18. *tom.* 1. *Recent. Rot. Florent. Decis.* 48. *N.* 1. *Tom.* 3. *Thes. Ombros*: e molto meno possono nocere a coloro che son chiamati jure proprio a conseguire i Beni su quali la transazione è caduta *Peregrin de Fideic. Art.* 40. *N.* 123. *Molin. de Hjspan primogen. lib.* 4. *cap.* 9. *N.* 7. *Rot. Rom. Dec.* 147. *N.* 4

1. *part.* 5. *Dec.* 255. *N.* 29. *part.* 8. *Recent. Rot. Flor. Decis.* 48. *N.* 2. *tom.* 3. *Thes. Ombros.*

Nè porta diversità la circostanza, che la Transazione di cui si tratta fu posta in essere dopo che una Sentenza del Magistrato dei Pupilli del 13. Agosto 1806. aveva a pro del Guidotti veniente ex juribus del fù sig. Casimiro del Rosso dichiarato nullo perchè infetto di Lesione enormissima il Contratto di cessione passato frà detto del Rosso, e l'autore de' Borrini; poichè questa Sentenza che per se medesima non costituiva una rejudicata, giacchè revocava una precedente Sentenza dell'Aud. del Magistrato de' Pupilli, che aveva dichiarato anzi al contrario non constare della Lesione enormissima, questa Sentenza dicemmo, fù in sostanza accettata dai Borrini Zii degli attuali reclamanti per vis di quel Contratto che ad Essi piacque di stipulare senza che nemmeno vi venisse enunciato il nome de' loro Nepoti, come nemmeno venne enunciato mai nel corso dei Giudizi che precederono il Contratto.

Lo che tanto più era da valutarsi nel caso in quanto che ponevasi per certo in fatto che Gaspero, e Luigi erano all'Epoca del ventilato Giudizio, e della stipulata Transazione minori di età; laonde non avrebbero essi potuto sostenere legalmente la lite, ne essere da altri rappresentati, e molto
5 meno poi devenire ad una transazione senza la previa autorizzazione, e Decreto del Giudice. *Rot. Rom. Dec.* 478. *N.* 1. *part.* 4. *tomo* 1. *et in Preanestina nullitat. transact.* 7. *Martii* 1825. *N.* 15. *cor. Tiber.*

Quindi è che sebbene alcuna volta la Transazione fatta per giusta causa, ed a buona fede possa nocere anche à non intervenienti ma aventi egual diritto di coloro che transigerono *L. cum haereditas. ff. ad Trebellian. Peregr. de fidecom Art.* 52. N. 88. *Rot. Rom. Decis.* 123. *N.* 6. *pag.* 10. *Recent. Rot. Flor. Dec.* 29. N. 1. *tom.* 5 *Thes Ambros*; nondimeno ciò
6 cessa rapporto alle persone privilegiate, quali sono i minori, perchè v'è necessaria l'adibizione della solennità, e specialmente del Decreto del Giudice perchè come ognun sa la Transazione è una specie di alienazione *Peregrin de fidecom. Art.* 40. N. 123.

Lo che è avvero che la persona privilegiata nemmeno può ratificare
7 la Transazione da altri stipulata senza le solennità prescritte dalla Legge. *Peregrin Loc. Cit. Rot. Rom. in Spoletan. immiss. et Transact* 8. *Mar.* 1824. N. 7. *cor. Pianetti.*

Ed oltre a ciò è per se stessa nulla ed inattendibile una Transazione che toglie a un minore interamente, e senza il dovuto compenso un diritto
8 dubbio *Rot. Rom. in Florent. seu Favent. transact.* 28. *Ianuar.* 1822. N. 3. 7. *cor. Marco.*

Ora se nel caso nostro si estendesse ai figli del defunto Pasquale Borrini la transazione stipulata da' loro Zii, rimarrebbero questi figli privati intieramente della loro quota di beni livellari senza che per la parte del detentore Guidotti fosse stata loro data una parziale compensazione, ciò chè è
9 della natura della vera transazione, ove debbesi da ciascuna parte transigen-

te dare, o rimettere qualche cosa de suoi asseriti diritti. *L. transactio nullo dato cod. de transact. Menoch. Cons.* 872. N. 14. *Rot. Rom. Decis.* 447. N. 3. *p.* 2. *Recent. Decis.* 91. N. 2. *tom.* 1. *cor. Bich. et in Rom. census. quoad. scuta* 541. 87. e *mezzo* 5. *Aprile* 1824. §. 7. *cor. de Cursis.*

Ma la transazione di cui si parla è tale che presenta almeno rapporto al dominio utile de' beni livellari accordato al Guidotti tutto quanto avrebbe potuto ottenere nell'esito finale del Giudizio, che pendeva pure ancora in una certa bilancia attesa l'esistenza di due Sentenze l'una delle quali revocatoria dell'altra.

Nè importa che la Sentenza del 13. Agosto 1806. favorevole al sig. Guidotti enunci per fondamento del suo giudicato le ragioni, che già servirono di base ad una reiudicata nata per Sentenze conformi del 29. Agosto 1798. e 11. Settembre 1799. le quali dichiararono a prò de' fratelli Borrini, e contro il Guidotti lesiva la seconda cessione passata fra costoro sotto di 16. Decembre 1778. poichè non potevamo noi portar Giudizio sulla identità di quelle ragioni non conoscendo i termini, le condizioni, ed il prezzo respettivo delle due cessioni, ne avendo sott'occhio il processo istruito nel Giudizio terminato nel 1779., e quel che è più non essendo stata propriamente sulla giustizia della Sentenza del 13. Agosto 1806. o sia sulla lesione enormissima che ella dichiarò intervenuta, contestata lite in questo Giudizio, ove i Guidotti rei convenuti si contentarono opporre a Borrini rivendicanti l'eccezione della cosa giudicata che per via della stipulata transazione del 1807. pretendevano desumere dalla sentenza del 1806.

In quanto ai frutti da restituirsi dai signori Guidotti, e che si dichiarano dovuti dal dì del Possesso del fondo in questione debbonsi intendere includenti la somma di L. 2067. 10. — pari a fiorini 1240. e cent. 50. che viene ai Borrini accordata colla contemporanea nostra Sentenza come frutti già liquidati colle Sentenze del Tribunale di Vico Pisano, e del Magistrato de' Pupilli del 18. Agosto 1804., e 15. Giugno 1805.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Iacopo, Domenico, e Dott. Luigi Guidotti dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore dei sigg. Gaspero, e Luigi fratelli Borrini proferita dal Tribunale di Vicopisano sotto dì 8. *Gennajo* 1828. *qual Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore. E condanna i detti signori Guidotti nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angiolo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Gio. Batta. Lorenzini *Audit.*

DECISIONE XCIV.

R. RUOTA D'AREZZO

Cortonen. Compensationis diei 3. Julii 1828.

In Causa Mancini e Caramelli

Proc. Mess. Carlo Sandrelli — Proc. Mess. Francesco Tanganelli

---

Argomento

Il Procuratore legale, quantunque a suo favore siano state distratte le spese della Lite decisa a favore del suo cliente, non può impedire, che il succombente Creditore del Vincitore non compensi l'importare delle stesse spese col suo Credito.

Sommario

1. *Fra i debiti, e Crediti quantitativi della stessa persona, provenienti da qualunque titolo, eccettuato il deposito, la compensazione si verifica* ipso iure.

2. *La compensazione produce lo stesso effetto, che il vero, e proprio pagamento.*

3. *I Terzi Creditori, sebbene privilegiati, non hanno maggiori diritti di quelli, che campetono al loro debitore.*

4. *Il Procuratore legale non ha diritto per la difesa della Causa di perseguitare l'assegnamento, che ha ottenuto al suo cliente, quando con questo è stato compensato un Credito della parte contraria.*

5. 6. *Il Procuratore legale, a di cui favore sono state aggiudicate e distratte le spese della Lite, nelle quali è stato condannato il succombente, non può impedir questi la compensazione con altro Credito, che abbia col vincitore.*

Storia della Causa

L'appellante col ministero del proprio Procuratore espose alla Ruota d'Arezzo che Domenico Rensini aveva conseguito dal Tribunale di Cortona l'ammissione al benefizio del miserabile per sostenere una causa che aveva iniziata contro la Nobile sig. Cammilla Mancini.

*Considerando che qualunque esser possa la risoluzione della Di-
sputa fra detta sig. Mancini, ed il sig. Dott. Caramelli stato Procu-
ratore del Renzini nella suddetta Causa rapporto ai diritti, e privilegi
dei Difensori legali, sopra la cosa difesa, e sopra i Beni dei loro clien-
ti ammessi, o non ammessi al benefizio del miserabile, o difesi, o non
difesi con loro profitto, disputa irrilevante, superflua nella circostanza
del caso, e che può trascurarsi dal Tribunale, Egli è certo, che il sig.
Dottor Caramelli preteso Creditore del Renzini per la difesa della
Causa sopra indicata non ha diritto d'impugnare la riferita compen-
sazione, di perseguitare un assegnamento, che mediante la compensa-
zione medesima più non appartiene al litigante da lui difeso, altri-
menti nascerebbe l'assurdo, che gli Onorari dei Procuratori dovessero* 4
*essere sodisfatti non già da quelli a favore dei quali impiegarono il
loro Ministero, ma bensì dalla parte contraria.*

*Considerando che non solamente qui non si tratta di spese aggiu-
dicate, e distratte a favore del Procuratore, che abbia giurato di a-
verle anticipate del proprio, nel qual caso ancora secondo la più co-
mune opinione adottata dai Tribunali Toscani non potrebbe impedirsi
al succumbente la compensazione del suo debito di spese, sebbene di-
stratte a favore del Contrario difensore, con altro Credito, che Egli te-
nesse col Vincitore avversario* Rot. Floren. nell' Emporiens. Compensa-
tionis diei 11. Septembris 1821. in Causa Mannelli, Pieraccioni, e Pozzolini
impressa nel Tesoro Toscano Tomo 4. p. 37. *ed anche la* Ruota Pisana 5
in due Decisioni, che una del 14. Giugno 1826. revocatoria d'al-
tra del Tribunale di Palaia, e la seconda del 31. Gennaio 1827. in Causa
Galeotti, e Samurri confermatoria di una Sentenza del Tribunale di Lari,
nelle quali in termini chiari, e patenti simili si stabilisce, che il Procuratore,
*a cui ancorchè siano a di lui favore aggiudicate le spese, essendo egli
un semplice surrogato del suo cliente, non può opporsi alla compensa-
zione di un debito del suo cliente stesso precedentemente contratto col
suo Avversario, di cui sia rimasto Creditore, o per altro titolo, o per* 6
*quello dependente dalla Sentenza a di lui favore pronunciata, mai
neppure può parlarsi di rimborso di spese nella predetta Causa in me-
rito, attesa la compensazione, che ne fu espressamente ordinata nella
definitiva Sentenza del 26. Dicembre 1827.*

*Considerando che non ostante quanto sopra la signora Mancini
ha concordato, che dal suo debito di prestazioni arretrate si prelevi a
favore del sig. Dott. Caramelli l'importare degli emolumenti, e spese
ad esso dovute fino al principio dei Giudizi Incidentali, e più le spese
della Carta bollata da lui sofferte dopo la terminazione di tali Giudizi
nel proseguimento delle cause in merito, e la compensazione si ristrin-
ga sul rimanente degli arretrati, e sulle prestazioni avvenire.*

Che avendo per altro fiducia il Renzini nella persona dell' appellante aveva procurato di ottenere la destinazione come difensore officioso, ma non essendovi riuscito volle piuttosto che perderlo non profittare in questa parte del benefizio di miserabile cosicchè intese di godere quanto all' estinzione dei diritti del Tribunale, et altro, non quanto però alla persona del Procuratore, la di cui scelta non volle rimettere all' arbitrio del Giudice.

Che l' appellante con la veduta, e con l' intenzione di non condonare il prezzo dei suoi onorari assistè il Rensini, e ottenne finalmente una Sentenza dal Tribunale di Cortona nel 26. Dicembre 1827., che in parte accogliendo, e in parte rigettando le pretenzioni del Rensini stesso dichiarò compensate le spese.

Che siccome in ultima analisi anche a tenore della Sentenza medesima doveva la sig. appellata dare una somma al Rensini, con Scrittura del primo Febbraio perduto, anche all' appellante notificata, essa protestò di voler compensare il proprio debito col credito di alcune spese in gran parte illiquide, di cui disse dovere essere rimborsata per due giudizi incidentali ove il Rensini era rimasto perditore.

Che erasi opposto l' appellante sig. Caramelli con Scrittura del 5. di detto mese, ed anno alla proposta compensazione dicendo che le somme dovute dalla sig. Mancini formavano il soggetto della cosa difesa su cui egli aveva un privilegio capace a vincere i di lei diritti.

Che contestatosi Giudizio il Tribunale di Cortona con Sentenza del 24. Marzo 1828. dichiarando che il sig. Dottor Caramelli non aveva diritto a ripetere altro che l'importar delle spese, copie, e funzioni fatte da lui pel Rensini avanti che questi venisse ammesso al benefizio del miserabile e d'allora in poi il solo importar della carta bollata, rigettò la di lui opposizione.

Comunque fosse se piaceva al Rensini il pagare le spese per questo che era debitore, e creditore insieme della signora appellata, come ella era debitrice, e creditrice insieme di lui non piaceva al sig. Caramelli il tenore di quella Sentenza contro della quale diceva. La Ruota esaminata la Causa proferì la seguente Sentenza.

Motivi

Per i Motivi dedotti dal Giudice della passata Istanza, che restano pienamente adottati.

Dice male appellato, e bene giudicato colla Sentenza proferita dal Tribunale di Cortona il 24. Marzo 1828. in favore della signora Cammilla Gueax ne Mancini, e contro il sig. Dottor Carlo Caramelli. conferma la detta Sentenza in tutte le sue parti. Ordina la medesima

eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante sig. Caramelli nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Benedetto Cercignani *Primo Auditore.*
Pietro Caracci Aud. Angiolo Pagni Aud.

Seguono i Motivi della Sentenza appellata proferita dall' Illmo. Sig. Vicario Regio di Cortona Francesco Bozzi.

Considerando, che al momento in cui per Sentenza di questo Tribunale del 26. Dicembre 1827. fu dichiarato il Credito di Domenico Renzini a carico della sig. Cammilla Mancini dipendente dalle giornaliere prestazioni al medesimo dovute ebbe luogo fra le parti per opera della Legge la compensazione di questo Credito fino alla concorrente quantità del debito precedentemente contratto dal Renzini stesso per dependenza delle spese dei due Giudizi incidentali nella medesima Causa decisi contro di lui, e rimase in conseguenza diminuito detto di lui Credito di quella somma a cui ascendeva il suo Dare, come se questa somma fosse stata dalla suddetta sig. Mancini effettivamente pagata, essendo notissimo, che fra i debiti, e crediti quantitativi dalla stessa Persona provenienti da qualunque titolo, eccettuato il deposito, la
1 *compensazione si verifica* ipso jure. L. in bonae fidei 3o. Instit. Tit. de act. Leg. Compensationis 14. Cod. de Compensationib. Cap. Bona Fides de deposito Can. depositari vers. licet Compensatio di Gregorio IX. Florenti pensiou. Domus 17. Sept. 1751. cor. Aud. Quintilio Pellegrini, ed il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Decisione 116. pag. 429. Tom. 13 del Tesoro del Foro Tosc. del dì 4. Marzo 1825. in Causa Samminiatelli, Pellegrini, e Coltellini Vedova Santini § Attesochè nella mancanza N. 6 et segg. *E questa compensazione produce lo stesso effetto, che il vero, e*
2 *proprio pagamento* Gutier. de Compensation. lib. 1. cap. 3. per tot. Wesemb. in Lib. 16. Tit. 3. N. 1. Domat les Lois Civiles, lib. 4. tit. 2. in princ. Florentina Fideicommissi de Generalfis super liquidatione 19. tit. cor. Aud. Francisco Antonio Agnini.

Considerando, che se a tale compensazione non potrebbe utilmente opporsi, come non si è opposto il Renzini reo convenuto, e contumace nel presente Giudizio, molto meno possono impugnarla i di lui Terzi Creditori, sebbene privilegiati, che maggiori diritti non possono vantare di quelli competenti al loro debitore Rot. Rom. dec. 13o. N. 2. par. 16
3 in Recent. De Luc. de Cred. disc. 4o. N. 2. *ed altri molti, ed il Supremo Consiglio di Giustizia in Causa Samminiatelli nella Decisione di sopra riportata, ove si trattava una questione simile alla presente.*

Sommario

1. *Nella mancanza di libri di Amministrazione per determinare la rendita di alcuni beni si ricorre a riscontrare quelli di altro proprietario, che possiede nella stessa Comunità.*

2. *Non può dirsi erroneo il calcolo delle imposizioni, che hanno aggravato per più anni alcuni Beni in una Comunità quando è stato fatto risultare da quello dei Beni di altri possessori.*

3. *I poderi, secondo le regole dell' agricoltura, si seminano per due terzi a grano, e per un terzo a Biade.*

4. *Dovendosi dai Periti determinare la quantità del prodotto del grano di più anni di alcuni Beni non debbono aver riguardo al seme stato sparso, ma a quella quantità, che secondo le regole, deve spargersi.*

5. *Gli utili del Bestiame di un podere derivano in parte dal capitale impiegato nel Bestiame, ed in parte dai prodotti del fondo.*

6. *Gli utili del Bestiame di un fondo debbono ripartirsi con giusta proporzione tra il Proprietario dello stesso Fondo, ed il Creditore del Capitale impiegato nel Bestiame.*

7. *Gli Alberi, che si trovano piantati in un podere, si presumono surrogati a quelli, che vi esistevano anteriormente.*

8. *Per determinare il prezzo del Grano di anni passati si deve ricorrere alle mercuriali del mercato viciniore, e si deve aver riguardo alla qualità dello stesso Grano.*

9. *Quando il debitore vuole, che il suo debito sia determinato da una perizia, la quale ei stesso concorda, non può esimersi dal pagamento di quella somma, che i Periti stabiliscono.*

10. *Quando il Credito è certo in genere, la liquidazione del medesimo deve retrotrarsi al giorno della fatta Domanda.*

11. *Quando là illiquidità del Credito deriva dal fatto del debitore, devesi il Credito stesso considerare come liquido.*

Storia della Causa

Sopra il fatto, che precede la Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo nel dì 9. Aprile 1825. furon emanate le seguenti dichiarazioni, „ ivi „ Dice in primo luogo doversi rigettare, conforme rigetta la domanda „ di nuova perizia dal detto sig. Brilli affacciata con l' enunciata Scrittura, „ e passando quindi a far diritto alla domanda fatta dal sig. Francesco Bartoli Filippi con le sue Scritture del dì 27. Marzo 1820. e 28. Febbraio „ 1822. come pure alle altre respettive istanze, ed eccezioni delle parti, di „ che in atti, ed inerendo alle due relazioni principali, e suppletorie dei

„ sigg. Periti Municchi, Leoni, e Collodi dice essersi dovuto, e doversi li-
„ quidare i frutti del podere della Torre al Bosco, che i Luti con le due
„ conformi Sentenze del dì 28. Settembre 1815. e 20. Settembre 1819.
„ furono condannati a restituire al sig. Francesco Bartoli Filippi, nella som-
„ ma di Scudi 3732. 6. 10. 4. e respettivamente essersi dovuti, e doversi
„ liquidare i miglioramenti, che nel precitato podere sono stati riscontrati
„ fatti dai Luti nella somma di Sc. 322. 6. 6. 4. ed i frutti prodotti da tali
„ miglioramenti nella somma di Sc. 268. 4. onde detratto dalla precitata
„ somma di Sc. 2732. soldi 12. e 4. e fatte buone ai Luti, e per essi al si-
„ gnor Luigi Brilli la predetta somma per importare dei miglioramenti, e
„ suoi respettivi frutti ascendenti in tutto alla somma di scudi 592. 3. 6. 4.
„ si residuano i frutti percetti dai Luti del Podere della Torre al Bosco, e
„ che devono essere restituiti al sig. Bartoli alla somma di scudi 2140. lire
„ 3. 6. Dice poi che sopra questa residual somma di Sc. 2140. 3. 6. saran-
„ no dovuti al sig. Bartoli i frutti decorsi, e da decorrere dal dì 27. Marzo
„ 1820. giorno, in cui ne fu fatta la domanda, fino all'effettivo, e total pa-
„ gamento dei quali detto sig. Luigi Brilli, non tanto in proprio, che nei
„ nomi condannò, e condanna, come pure lo condanna nelle spese giudi-
„ ciali, ed estragiudiciali del presente Giudizio da tassarsi, ad esclusione
„ delle spese occorse per la perizia, e relazione fatta dai prenominati Peri-
„ ti, le quali per un quarto dovranno stare a carico del sig. Bartoli, fermi
„ stanti gli altri tre quarti a carico del sig. Brilli. E finalmente dichiara, che
„ saranno riservate, come riserva, a favore del sig. Brilli non tanto in pro-
„ prio, che ne nomi le sue ragioni tali quali, e da sperimentarsi in altro
„ congruo giudizio per le pretensioni dedotte contro il signor Bartoli, non
„ tanto nell'atto d'opposizione del dì 2. Giugno 1820. quanto nella Scrit-
„ tura di ragioni, istanza, ed allegazione del dì 30. Agosto 1824. e gli ri-
„ serva pure di sperimentare le sue ragioni per il preteso miglioramento
„ dei 100. Alberi, quali il sig. Bartoli ha dichiarato in atti avere ritrovati
„ nel podere della Torre al Bosco allorchè nel dì 2. Dicembre 1819. andò
„ al possesso, ed inerendo alla Scrittura del dì 11. Settembre 1824. dichia-
„ ra non ostante appello, e senza cauzione. „

Contro detta Sentenza interpose il signor Brilli nel dì 28. dell'istesso mese di aprile il suo appello avendo quindi intimato il sig. Bartoli avanti questa R. Ruota per sentire accordare la sospensione dell'esecuzione provvisoria, qual sospensione però con Decreto del dì 14 Maggio successivo, fu dichiarato non doversi accordare.

L'appello dal sig. Brilli interposto fu proseguito, e nel dì 27. venne presentata la Scrittura di Gravami, e finalmente la Ruota decise come segue.

MOTIVI

Attesochè mancando nella camera delle Comunità le matrici, ed i ruoli di alcuni anni delle imposizioni, delle quali furono aggravati i fondi si-

tuati nella Comunità di Carmignano i Periti incaricati di determinare la quantità, ed il valore dei frutti prodotti dal Podere della Torre al Bosco posto nella stessa Comunità, dall' anno 1801. fino all' anno 1819. per adempire con esattezza la loro commissione, non esistendo i libri di amministrazione, che potessero accertarne l'annua rendita, avendo fatto ricorso ai libri di amministrazione della nobile Famiglia Bartolommei relativi ai Beni dalla medesima posseduti nella prefata Comunità, poterono con questo mezzo accertarsi della precisa somma delle imposizioni, che nei riferiti anni gravitarono sopra il predetto podere. 1

Attesochè irrilevante diveniva quell' apparente diversità relativamente alla somma delle imposizioni ragguagliate sopra il Fiorino, che s' incontrava tra i libri di amministrazione della Famiglia Bartolommei, ed i libri di amministrazione delle famiglie Pecori, e Brunaccini, mentre una tal diversità derivava dall' epoca, in cui erano stati fatti i saldi della casa Bartolommei, i quali essendo accaduti nel 31. del mese di Maggio di ciascuno anno, comprendevano perciò una porzione delle imposizioni dell' anno precedente, ed una porzione di quelle dell' anno corrente loche non portava alcuna alterazione nel resultato del calcolo della massa delle imposizioni, alle quali erano stati soggetti i beni nel corso dei predetti anni, e non poteva per conseguenza rendere redarguibile di erroneità la controversa Perizia.

Attesochè non sussisteva che la massa delle imposizioni notate nella dimostrazione dei Periti ascendesse ad una somma inferiore a quella resultante dal certificato del sig. Zannoni ragioniere della Camera delle Comunità stato prodotto per parte del sig. Brilli, mentre dal Certificato stesso resultava, primieramente che delle imposizioni straordinarie non poteva essere stato aggravato il possessore del predetto Podere, non avendo queste potuto gravitare sopra i possessori, il di cui fondo fosse impostato al Catasto per una decima inferiore a due fiorini, come avveniva appunto riguardo al controverso podere, che era gravato di una decima di fiorini uno, soldi cinque, e denari otto; Ed in secondo luogo che il Certificato medesimo era mancante delle imposizioni degli anni 1808. e 1811. E restava poi dileguato qualunque dubbio dalla perizia stragiudiciale di Giuseppe Francalanci stata esibita in atti dal sig. Brilli, nella quale veniva sanzionata quella stessa somma d' imposizioni notata nella dimostrazione dei Periti Giudiciali, giacchè coll' esibizione di questa Perizia, venne il sig. Brilli a concordare la somma delle Imposizioni in essa notata. 2

Attesochè il menzionato podere della Torre al Bosco essendo di staiate 35. e un quarto, delle quali 24. e mezzo in piano, e tre quarti in costa, e dovendosi seminare secondo le regole di Agricoltura, per due terzi a grano, e per un terzo a biade, non era erroneo il Giudizio dei Periti, i quali dopo aver coacervato il prodotto delle diverse annate, avevano determinato il frutto annuale del Grano in staia 120. al netto del seme. 3

Senza che potesse meritare considerazione il riflesso, che proponevasi per parte del signor Brilli, vale a dire che eccessivo comparisse il prodotto del Grano avuto riguardo alla quantità del seme, che il sig. Bartoli aveva dichiarato di avere sparso annualmente, nella quantità di staia 18. in 19. Poichè era ben facile il comprendere, che dovendo i periti valutare il prodotto del Grano, avuto riguardo al tempo, in cui tanto il sig. Brilli, quanto il di lui Autore ritennero il possesso del controverso podere dovevano deter-
4 minare la quantità del prodotto del Grano, avuto riguardo alla quantità del
seme, che secondo le regole di Agricoltura, doveva presumersi che i medesimi vi avessero sparso, senza avere considerazione alcuna al diverso sistema, che posteriormente fosse piaciuto di tenere al sig. Bartoli.

Attesochè giustamente i Periti passarono in credito del sig. Bartoli li utili del Bestiame, sebbene il Capitale impiegato nel Bestiame stesso appartenesse ai sigg. Luti, e Brilli, ogniqualvolta avevano a favore dei medesimi detratto il frutto del capitale come resultava dalla loro Relazione, mentre
6 gli utili del Bestiame derivando in parte dal capitale impiegato nel medesimo
ed in parte dai prodotti del fondo, che vengono erogati nel mantenimento, giusto diviene che gli utili vengano repartiti con una giusta proporzione, tra il proprietario del fondo, ed il Creditore del Capitale impiegato nel Be-
6 stiame.

Attesochè dovendosi presumere che i 100. alberi, dei quali se ne reclama il prezzo dal sig. Brilli, ed esistenti nel podere allorchè fu eseguita la Perizia fossero stati dai sigg. Luti surrogati a quelli, che vi erano anteriormente, non poteva di errore redarguirsi la Perizia per non trovarsi di questi in essa fatta menzione, subitochè manca la prova che all'epoca, in cui venne la medesima eseguita, per parte del sig. Brilli si fosse giustificato che tali alberi erano stati piantati in aumento di quelli, che già vi esistevano; e quando ancora questa prova fosse stata posteriormente conclusa, non potrebbe essere efficace per accordare una nuova perizia, giacchè del valore di questi alberi dovrebbe prendersi cognizione nel suo congruo Giudizio.

7 Attesochè non è stato giustificato che le raccolte del vino, e della saggina spazzola fossero state dai sigg. Luti percette nel dì 22. Settemb. 1821 nel quale il sig. Bartoli comparve in Giudizio a reclamare la restituzione del proprio fondo; che anzi dalla menzionata perizia stragiudiciale del Perito Francalanci apparisce che in quell' epoca erano sempre pendenti sul fondo; onde giustamente del valore di queste raccolte nè fu dato Credito al sig. Bartoli nella reclamata perizia.

Attesochè sebbene dalle giustificazioni esibite negli atti dal sig. Brilli apparisca che nell'epoca indicata fossero state percette dai sigg. Luti le raccolte del grano turco, e dei fagioli, delle quali pure i Periti diedero credito al sig. Bartoli; nonostante però, quest'errore non poteva dar luogo ad una nuova perizia, sì perchè i Periti in mancanza di una contraria giustifi-

cazione, potevano ragionevolmente supporre, uniformandosi alla regola stabilita nel celebre Lodo proferito nella Cansa *Ferroni, e Fabbrini dai sigg. Avvocato Sodi ed Angiolo Menchi nel dì* 31. *Agosto* 1802. che tali raccolte fossero state percette in un epoca posteriore; si perche avendo i periti omesso nell' anno 1805. di dar eredito al sig. Bartoli del valore di Barili 50. vino, che prodnsse il podere della Torre al Bosco; il maggior valore di questo vino stava a compensare il minor valore del Gran Turco, e dei Fagioli raccolti nell' anno 1801. conforme dichiarò negli atti il prefato sig. Bartoli con la sua Scrittura esibita nel dì 10. del corrente mese.

Attesochè non sussisteva l' errore, nel quale si pretendeva che fossero incorsi i periti, in quanto che osservando il valore, che le due precedenti perizie avevano assegnato al controverso podere, esorbitante comparisse la valutazione, che era stata data ai frutti dal medesimo prodotti nell' anno 1801. fino all' anno 1819. Poichè conveniva osservare che le due precedenti perizie avendo avuto per oggetto soltanto di determinare il prezzo dell' enunciato podere nell' anno 1770. per esaminar quindi, se vi fosse intervenuta la lesione nel Contratto in tale anno stipolato; il valore che le medesime avevano assegnato allo stesso podere, non poteva servire di norma per determinare il prezzo delle Raccolte, che aveva questo prodotte dall' anno 1801. fino all' anno 1819. essendo notissimo che in questo lasso di tempo aumentarono notabilmente i prezzi delle derrate. E tanto più doveva adottarsi questa intelligenza, in quanto che alla controversia perizia devennero due dei 3. periti, che avevano eseguita la seconda perizia, il signor Collodi cioè, ed il sig. Leoni, non essendo verisimile che essi avessero voluto assegnare un valore alle derrate, che non fosse stato coerente al prezzo, che pochi anni avanti avevano assegnato al fondo, se realmente non fossero stati convinti del maggior valore, al quale erano ascese le derrate stesse negli anni posteriori al 1801.

Attesochè regolare compariva il sistema che avevano adottato i Periti per determinare il prezzo del Grano, allorchè si erano prevalsi delle mercuriali del Mercato viciniore di Prato, ed avevano adegnati i prezzi alla qualità delle granaglie, che si raccolgono nel podere della Torre al Bosco. 8

Attesochè non potevano rimproverarsi i Periti di non aver defalcato dal prezzo resultante dalle mercuriali di Prato la spesa occorrente per il trasporto; mentre sebbene non avessero espressamente indicato questo defalco, doveva peraltro presumersi che non fosse stato trascurato, allorchè devennero a stabilire il valore del grano.

Attesochè neppure potevano redarguirsi i Periti per essersi prevalsi del prezzo, per cui era stato venduto il vino della fattoria del Poggiale appartenente alla nobile famiglia Bartolommei, per stabilire il prezzo del Vino del podere della Terra al Bosco; giacchè questi potevano somministrare la norma più sicura, prescindendo quelli, che fossero stati nella stessa categoria del menzionato podere, conforme dichiararono di aver fatto i detti Periti.

Attesochè non sussisteva in fatto che non fossero stati detratti i semi a favore dei sigg. Luti, giacchè dalla dimostrazione annessa alla relazione, resultava che era stato dato credito al sig. Bartoli delle respettive raccolte di ciascun anno *al netto dei semi.*

Attesochè essendo stati incaricati i periti di determinare il valore delle rendite del controverso podere, non potevano rimproverarsi d'inesattezza per avere omessa la partita delle stime vive, e morte; giacchè quando di queste ne sia tuttora creditore il sig. Brilli, potrà sperimentare i suoi diritti nel suo congruo giudizio.

Attesochè sebbene il signor Bartoli con la sua Scrittura iniziativa del Giudizio di liquidazione avesse limitata la sua domanda a Scudi 2038. non ostante non poteva il sig. Brilli evitare il pagamento della maggior somma, alla quale lo condannò l'appellata Sentenza, mentre quando egli non aderì alla richiesta del sig. Bartoli, e volle che la quantità del suo debito dovesse determinarsi da una perizia, la quale concordò lo stesso sig. Bartoli, non poteva esimersi dal pagamento di quella somma stabilita dai periti, dal giudizio dei quali aveva fatto dipendere il preciso ammontare del suo
9 debito.

Attesochè giusta compariva la condanna del sig. Brilli al pagamento dei frutti decorsi dal dì 27. Marzo 1820. nel qual giorno furono giudicialmente reclamati dal sig. Bartoli, sopra la somma, alla quale ascendeva il valore delle raccolte percette dai sigg. Luti posteriormente all' anno 1801. perchè quando il Credito dello stesso sig. Bartoli era certo in genere, la liquidazione del medesimo doveva retrotrarsi al giorno della fatta domanda conforme insegnano *Thesaur. quaest. foren. lib.4. quaest. 21. n. 27. Rot.*
10 *Rom. cor. Cerro dec.* 208. *N.15.* tanto più nella speciale circostanza in cui il prefato sig. Bartoli aveva limitata la sua domanda ad una somma inferiore a quella, che è stata sanzionata dai Periti, e che l'illiquidità del suo Credito è derivata dal non avere il sig. Luti tenuti i Libri di amministrazione nel tempo posteriore alla domanda fatta dal sig. Bartoli per conseguire la restituzione del suo podere, giacchè quando l'illiquidità del Credito deriva dal fatto del debitore, devesi il credito stesso considerare come liquido,
11 conforme avvertono *Felic. de Societat. cap. 24. num.* 31. *Leotard. de Usuris quaest.* 84. *num.* 67. *e la Rota nostra nella Florentina Tutelae* 8. *Septembris* 1650. §. *Et magis cor. Blanchelli.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Luigi Brilli dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 9. *Aprile* 1825. *quale perciò conferma in tutte le sue parti*, *e ne ordina l' esecuzione secondo la sua forma e tenore*, *ed il medesimo sig. Brilli condanna a*

favore del sig. Francesco Bartoli Filippi nelle spese Giudiciali, ed estragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Cosimo Silvestri *Presidente.*
Gio. Andrea Grandi, e Luigi Bombicci Auditori.

DECISIONE XCVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Rejection. Appellat. diei 8. *Agusti* 1828.

In Causa Del-Taja e Piccolomini-Clementini

Proc. Mess. Luigi Pieri. Proc. Mess. Cesare Dassi

Argomento

Dalla resecazione delle Posizioni ordinata con Decreto non può appellarsi, e perciò non è soggetta all'esame, e cognizione del Giudice superiore.

Sommario

1. *Ordinata la visita delle Posizioni, verranno, senza formalità dal Giudice resecate quelle, che non interessano la decisione della Causa, e di nuovo sigillate.*
2. *Non può aver luogo, alcuna contestazione sopra le Posizioni, quando sono sigillate, e non possono leggersi, che a risposte date.*
3. *Non può appellarsi dalla resecazione delle Posizioni.*
4. *L'Appello non può aver luogo, quando non v' hà contestazione, nè formalità di Giudizio.*
5. *Quando la resecazione delle Posizioni è rimessa all'arbitrio del Giudice, dal quale sono resecate, non può il Giudice superiore sindacare il di lui arbitrio.*

Con Atto privato de' 21. Giugno 1824. il sig. Cav. Anton Vincenzo del Taja vendè al sig. Emilio Piccolomini Clementini la sua Tenuta d'*Arceno* per il prezzo, che avrebbero determinato i tre Periti Doveri, Rossi, e Gabbrielli, e fu convenuto, che sarebbe stato a suo tempo stipulato il pubblico Istrumento con tutti i patti fissati collo stesso privato Atto tra il venditore, ed il Compratore.

Stimarono i Periti la detta Tenuta, il mobiliare, le così dette stime vive, e morte, le raccolte pendenti, ed i semi; ma avendo il sig. del Taja riscontrato per mezzo di Persone intelligenti, e pratiche, che molti errori erano stati commessi a suo pregiudizio nella detta stima, non mancò di comunicare al Compratore il resultato delle sue osservazioni sulla stima medesima.

Resistendo frattanto il sig. Del Taja a stipulare per il prezzo fissato dai detti Periti il pubblico Istrumento di compra, e vendita comparve negl' atti del Tribunale di prima Istanza di Siena il detto sig. Picolomini Clementini, e con Scrittura del 10. Giugno 1825. chiese assegnarsi al detto signor del Taja il termine di giorni quindici ad averlo stipulato colla comminazione, che in ogni caso sarebbe stata supplito dall'Uffizio del Giudice.

Rispose il sig. del Taja, che non avendo Egli giammai approvata la detta Perizia, la quale altronde peccava di moltissimi errori, non poteva esser tenuto a stipulare il Contratto se prima la Perizia non veniva rettificata.

Contestato il Giudizio; le premure del sig. del Taja furono dirette a giustificare gli errori incorsi a suo danno nella detta Perizia, e la necessità di correggerli con nuovi periti prima di stipulare l'istrumento; e quelle del sig. Clementini all'opposto furon dirette ad escludere i detti errori, come a dimostrare, che ove qualche errore di calcolo, o di fatto si fosse trovato esistere nella Perizia, il medesimo senza bisogno di nuovi periti poteva o dai primi periti o dal Giudice stesso, correggersi.

A sostegno dell'azione intentata dal sig. Piccolomini Clementini venne da lui prodotta ne' 4. Marzo 1826. una Cedola di posizioni, alle quali previa la visita, fù risposto dal sig. del Taja in presenza del Giudice di prima Istanza di Siena li 21. Marzo 1826.

Istruito un lungo, e voluminoso Processo emanò finalmente ne' 24. Settembre 1827. la Sentenza, colla quale avendo il Giudice distinti gli errori di *fatto* da quelli di *giudizio*, procedè alla correzione dei primi, e reservò quanto ai secondi al sig. del Taja qualunque suo diritto esperibile, come fosse di ragione, in altro più congruo, e proporzionato Giudizio, condannando le parti nelle spese a rata di vittoria.

Si appellò da questa Sentenza, nelle parti ad esso contrarie, il signor Piccolomini Clementini. La causa fu discussa, e trattata avanti la R. Ruota di prime appellazioni della città di Siena: nel momento che era per spedir-

si, il sig. Piccolomini Clementini esibì una nuova cedola di posizioni: sopra l'Istanza fattane dal sig. del Taja esaminò la Ruota la nuova cedola di posizioni; e delle quindici posizioni che detta cedola racchiudeva, opinò la Ruota di dovere ammettere soltanto la nona, l'undecima, metà della decima seconda, e metà della decima terza.

Pretese il sig. Piccolomini Clementini di appellare avanti questo Supremo Consiglio dalla deliberazione presa come sopra nè 26. Aprile 1828. dalla Ruota Civile di Siena sulla resecazione delle dette posizioni, e domandò la revoca di detta deliberazione, implorando in riparazione dal Supremo Consiglio, che fosse dichiarato non essere stato, oe esser luogo alla predetta resecazione, e doversi tener ferme, ed ammettere tutte le Posizioni.

Al contrario il sig. del Taja domandò a questo Supremo Consiglio, che fosse rigettato il detto Appello come inammissibile, si per le disposizioni speciali del veglisnte Regolamento di Procedura, che per le disposizioni generali, che regolano la materia dei Giudizi.

Sopra questa contestazione la Causa fu portata all' Udienza. Il Supremo Consiglio intese le ragioni delle parti emanò la decisione, che segue:

Motivi

Attesochè l'Art. 382. del Regolamento di Procedura, dopo aver dichia-
rato, che all'Udienza stessa, nella quale si domanda l'ammissione delle po-
sizioni venga dal Tribunale mediante l'opportuno decreto ordinata la visi-
ta delle posizioni medesime soggiunge „ ivi „ Senza altra formalità proce-
„ derà (il Giudice) a resecare tutte quelle, che non interessano la Decisio- 1
„ ne della Causa, e dipoi rimetterà la predetta Cedola, imprimendo nell'in-
„ volto un nuovo sigillo. „

Attesochè quando il Regolamento ha voluto che la resecazione si facesse
senza formalità, e fosse dopo questa operazione apposto un Sigillo all'invol-
to delle posizioni medesime, perchè non potessero essere lette, è venuto ad
escluder ogni contestazione, non potendo questa aver luogo sopra le posi- 2
zioni stesse quando sono sigillate, e non possono leggersi, che a risposte
date.

Attesochè in questi termini ne emerge la conseguenza, che il Regola- 3
mento medesimo abbia proibito l' appello; non potendo questo aver luogo
dove non vi può essere contestazione, oè formalità di Giudizio; 4

Attesochè altronde quando la resecazione è rimessa al libero arbitrio
del Giudice, e questi ha speso questo Arbitrio resecandole, non deve il Giu-
dice superiore, che non può nemmeno entrare nel sentimento del Giudice 5
inferiore criticare, e sindacare il di lui Arbitrio.

Per questi Motivi

Sull'Appello interposto li 6. Maggio 1828. dal sig. Emilio Picco-

lomini Clementini contro la resecazione delle Posizioni fatta dalla R. Ruota Civile di Siena ne' 26. Aprile 1828. nella Causa vegliante avanti la detta Ruota fra il detto sig. Piccolomini Clementini, ed il signor Cav. Anton Vincenzo del Taja dichiara inammissibile, e rigetta l'appello suddetto; E condanna il detto sig. Piccolomini Clementini a favore del suddetto sig. del Taja nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Così pronunziato e deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini *Rel.*, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consiglieri.*

DECISIONE XCVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Cosmopolitana Revindicationis 6. Augusti 1828.

In Causa Lambardi e Lambardi

Proc. Mess. Antonio Pazzini — Proc. Mess. Giulio Paperini

Argomento

Quei Beni, che per un falso supposto essendo creduti comuni, si dividono, e dipoi da uno dei Dividenti si ritrova, che ad esso appartengono in piena proprietà, ha diritto di rivendicarli e di essere reintegrato nel possesso dei medesimi.

Sommario

1. *Gli Eredi dell' Ava Paterna hanno diritto di rivendicare i di lei Beni posseduti da altri senza giusto titolo.*

2. *Quando in un Contratto di divisione per solo errore s' include un Fondo, che non è Comune, ma appartiene in piena proprietà ad uno dei Dividenti, non resta questi privato del diritto di quello rivendicare.*

3. *L'errore, ed il falso supposto, che fanno mancare il consenso di quegli, che stipula, viziano qualunque Contratto.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Portoferraio nel 28. Settembre 1826. fu dichiarato appartenere in piena proprietà ai sigg. Pietro, ed altri Lambardi come Eredi mediati della Rosalinda Polidori stata moglie di Vincenzo Lambardi una casa posta in quella Città nella Lungara del Carmine ritenuta da Rosalinda Lambardi moglie di Sebastiano Corsi, che fu condannata a liberamente rilasciarla a loro favore.

Appellarono da questa Sentenza non tanto la Rosalinda Lambardi ne Corsi, quanto gli altri di lei Fratelli, e Sorelle comparse alla di lei difesa, e mentre nel Giudizio di prima istanza avevano sostenuto non costare della reclamata proprietà della Casa predetta, nel Giudizio di appello ammettendo per provato che il dominio di quella Casa appartenesse alla Rosalinda Polidori loro Autrice presero a sostenere, che non potevano essere ammessi a rivindicarla per diverse ragioni, le quali esaminate attentamente dalla Ruota non poterono da questa essere accolte, come si rileva dai seguenti.

MOTIVI

Attesochè non si controverteva in questa seconda Istanza, che la casa reclamata per via di azione rivendicatoria da Pietro, Alessandro, ed altri figli del fu Giov. Iacopo Lambardi, era quella stessa che pervenne già per legato del fu Dott. Domenico Polidori in Rosalinda Polidori di lui Nepote, ed Ava Paterna dei rivendicanti, donde ne deriva che ad essi come Eredi mediati dell'Ava medesima competeva sicuramente l'azione intentata.

Attesochè sebbene constasse in fatto che l'accennata Casa fu da Vincenzo Lambardi già marito della suddetta Rosalinda lasciata per suo Testamento del dì 8 Decembre 1814. in legato di restituzione di dote alla signora Francesca Orzati sua Moglie in seconde Nozze, nondimeno costa che un tal legato rimase vuoto di effetto non avendo voluto la legataria accettarlo appunto perchè sapevasi che la Casa era esposta a delle speciali pretenzioni di alcuno de' figli di esso Vincenzo Lambardi, cosicchè la Francesca Orzati invece del legato volle far uso de' suoi primitivi diritti, ed ottenere siccome ottenne, la restituzione delle sue doti in altri beni appartenenti sicuramente alla Eredità del defonto Marito, secondo che rilevasi dall'Atto di divisione, e transazione passato il dì 12. Marzo 1816. fra i Nepoti ex filio del primo letto ed i figli del secondo letto del detto Vincenzo Lambardi, laonde apparivano intempestive, e fuor di luogo le teorie riguardanti i legati della cosa altrui, e della casa dell'Erede. 1

Attesochè quanto è certo che la casa di cui è questione, fu in quel Contratto divisa siccome spettante essa pure alla Eredità paterna e respet-

tivamente avita, è altrettanto certo, che la proprietà della Casa medesima non formò punto soggetto della transazione contenuta in quel medesimo Contratto, poichè come rilevasi dal suo tenore la transazione cadde solo sulle respettive pretensioni de' figli maschi, e delle figlie di Vincenzo Lambardi sull' obbligo d' imputare e conferire quanto ciascuna di loro aveva dal Padre ricevuto a titolo di donazione e di dote su di che era nata una Sentenza del Tribunale di Portoferraio del 31. Luglio 1815. dalla quale avevano gli uni, e le altre appellato, rinunziando così in quell' atto tutti agli interposti appelli, e togliendo di mezzo la pendente lite. Tuttociò appariva inoltre chiaramente anche dal Decreto del Tribunale di Portoferraio del 7. Marzo 1816. con cui venne autorizzata la signora Maria Bertonio Vedova del fu Giovan Iacopo Lambardi a devenire in nome de' suoi figli minori alla stipulazione del sopracitato contratto di transazione, e divisione.

Inoltre Giovan Iacopo Lambardi Padre degli attuali rivendicanti essendo morto dopo che le basi del Contratto del 22. Marzo 1816. erano già stabilite fra le parti interessate, non si trovò alla stipulazione del Contratto medesimo; nel quale fu in modo indeterminato enunciato che uno de' coeredi *pretendeva avere de' diritti speciali sulla casa di cui oggi si tratta* e ciò fu detto soltanto per additare la Causa per cui la Francesca Orzati ricusava ricevere in restituzione delle sue doti quella casa legatale. Nemmeno s' indicava il nome di quel tal coerede che pretendeva avere speciali diritti sulla casa medesima coerede che era appunto il defonto Giovan Iacopo. Da ciò ne avvenne che i di lui figli alcuni de' quali costituiti in età pupillare, nuovi affatto degli interessi, e de' diritti spettanti in particolare al Padre loro che non sentivano nemmeno mentovato procederono alla divisione dell' eredità dell' Avo includendo in essa la Casa che apparteneva solo a loro, come veniente dalla loro Ava Rosalinda, mossi così dal falso supposto che la casa medesima avesse fatto parte del patrimonio del fu Vincenzo Lambardi in consegnenza pertanto di tale errore, è chiaro chè il Contratto non doveva oggi essere ad essi d' impedimento a rivendicar-
2 la Casa che hanno poi riconosciuta di loro esclusiva pertinenza, giacchè l'errore, ed il falso supposto come quello, che fa in radice mancare propriamente il consenso di chi stipula vizia qualunque Contratto *Rot. Rom.*
3 *Dec*, 474. *num.* 7. *et Decis.* 489. *num.* 9. *part.* 5. *Recent. Rot. Florent. in Vicipizan. Nullitatis cessionis emphiteus.* 21. *Settembris* 1799. §. 8. *cor. Julii.*

Attesochè se i pagamenti, che secondo le ricevute prodotte in Atti fece già Vincenzo Lambardi per conto della sua Moglie Rosalinda Polidori fanno a lui credito contro la eredità della medesima potranno tali titoli essere utilmente dedotti allorchè si tratti di conoscere, ed apparare il definitivo stato, e rendimento di Conti dell' Amministrazione che egli tenne del patrimonio parafernale della Rossalinda stessa già sua Moglie, ma non

possono frattanto impedire ai Nepoti della medesima di rivendicare la Casa appartenente alla di lei Eredità.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei signori Arcangiolo, Rocco, ed altri Lambardi dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore di Alessandro Lambardi, e L. L. C. C. proferita dal Tribunale di Portoferraio sotto dì 28. Febbraio 1826. e bene essere stato colla Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E compensa fra le Parti le spese anche del presente giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relatore*
Giovan Battista Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE XCVIII.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Aretina Competentiae diei 6. Novembris 1828.

In Causa Martelli E Sabatelli

Proc. Mess. Silvio Martelli — Proc. Mess. Pietro Tetti

Argomento

Il Reo Convenuto non può dare l' eccezione d' Incompetenza al Tribunale dell' Attore, nel di cui circondario non ha domicilio, allorchè trattasi di Causa Commerciale, cioè di esigere il pagamento di Mercanzie, acquistate dal Convenuto, e promessone dal medesimo il pagamento nel luogo abitazione dello stesso Attore.

Sommario

1. *La Legge, la quale vuole, che l' Attore chiami in Giudizio il Reo al Tribunale del luogo, ove questi è domiciliato, è una disposizione stabilita per interesse delle Parti, alla quale può essere rinunziato.*

2. *Il Tribunale al quale è chiamato in Giudizio il Reo convenuto sebbene non sia quello del suo Domicilio, diviene competente, subito che lo stesso Reo, non oppone l' incompetenza nel termine assegnato per replicare alla Domanda.*

3. *Negli affari Commerciali le Leggi sono nell' elezione del Tribunale favorevoli all' Attore.*

4. 5. *Il Cod. di Commercio Francese autorizza l' Attore a potere adire il Tribunale del luogo, ove fu fatta la promessa, e la Mercanzia consegnata, o quello, nel di cui Circondario, deve eseguirsi il pagamento.*

Storia della Causa

L' Appellato sig. Giovanni Martelli espose qualmente mercanteggiando Giuseppe Sabatelli in Vino, fino del mese di Ottobre 1827. si portò in Arezzo, e precisamente alla Cantina di esso sig. Martelli posta nella sua Villa a Tregozzano, e contrattò in compra una quantità di Vino, maggiore di Barili cento in conto, del prezzo del qual genere avendo fatti diversi pagamenti non per questo terminò di sborsare il prezzo totale e perciò fatto il conteggio del prezzo totale del Vino dal Sabatelli ricevuto alla presenza di più Testimoni, e degli acconti pagati venne a risultare, che rimaneva a pagarsi ancora la somma di Lire dugento quarantatre che il Sabatelli propose, e si obbligò pagare, e recare in Arezzo nel mese di Novembre del medesimo anno 1817. il Debitore Sabatelli non avendo eseguito il promesso pagamento lo stesso sig. Martelli lo chiamò in giudizio per mezzo del Tribunale di prima Istanza di Arezzo facente funzione di Tribunale di Commercio e perciò il Tribunale competente in ragione del luogo, in cui fu posta in essere la Contrattazione, e del luogo dove il Sabatelli aveva pattuito di eseguire il pagamento, e fatte le opportune giustificazioni per mezzo della prova Testimoniale fu con Sentenza de' 30. Giugno 1828. condannato il Reo Convenuto anche con arresto personale a pagare la richiesta somma con più le spese del Giudizio di questa Sentenza essendo passata in stato di legittima esecuzione, fu trasmesso perciò in Firenze il conveniente precetto preliminare all' arresto.

Piacque allora al Sabatelli costituirsi opponente al trasmesso precetto, e richiamò con citazione il suo Creditore avanti il Magistrato Supremo di Firenze con pretenzione di far dichiarare nulla l' esecuzione incoata per il pretesto della nullità della Sentenza con cui era stato canonizzato il Credito ma da quel Magistrato Supremo di Firenze fù rigettata l'opposizione con

la condanna del Sabatelli in tutte le spese. Il Sabatelli interpose appello alla Regia Ruota declamando con i suoi gravami, che il detto Tribunale era incompetente per non essere il foro del Reo Convenuto, e che perciò da questo era stata nullamente proferita la Sentenza di condanna appellata. La Regia Ruota esaminata la questione decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè l'eccezione d'Incompetenza del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo opposta contro la Sentenza appellata consistesse nella pretesa violazione della regola generale che insegna di dovere l'Attore seguitare il Foro del Reo, sostenendosi che dovesse adirsi il Magistrato Supremo della Città di Firenze ove il Sabatelli appellante era domiciliato.

Attesochè detta eccezione tendente a far dichiarare, che la Domanda del sig. Giovanni Martelli fosse stata male a proposito intentata avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo portando una incompetenza puramente relativa in ragione della persona, e così una eccezione stabilita dalla Legge per interesse delle Parti Litiganti, fosse di natura da potere esservi renunziato dalle Parti stesse. 1

Attesochè non essendo perciò stata opposta tale eccezione avanti il Tribunale di Arezzo dentro il termine assegnato per replicare alla Domanda, ma avendo in vece il Sabatelli assistito avanti il detto Tribunale all' esame dei Testimoni che ebbe luogo sul merito della Causa, non potesse opporsi altrimenti, ed il Tribunale di Arezzo abbia potuto essere competente per il Concordato delle Parti, come letteralmente prescrive l'Art. 214. del Regolamento di Procedura Civile. 2

Attesochè prescindendo ancora da questo mezzo di difesa affacciato dal signor Giovanni Martelli, era da riflettersi, che si trattava di materia Commerciale ove le Leggi sono più che nelle materie ordinarie per l'elezione del Tribunale favorevoli all' Attore onde facilitare le operazioni del Commercio. 3

Attesochè per questo riguardo l'Art. 642. del Codice di Commercio Francese, fra noi provvisoriamente conservato con la Patria Legge de 15. Novembre 1814. riportandosi all' art. 420. del Codice Giudiciario Francese, avesse dato facoltà all'Attore di adire a sua scelta o il Tribunale del domicilio del Reo Convenuto, o quello nel di cui Circondario la promessa era stata fatta, e la mercanzia consegnata, ovvero il Tribunale nel di cui Circondario il pagamento doveva essere effettuato. 4

Attesochè resultando in fatto, che nel Circondario del Tribunale di prima Istanza di Arezzo, era stato consegnato il Vino di cui il sig. Giovanni Martelli reclama il pagamento, ne derivava, che competentemente da detto sig. Martelli fosse stato adito il Tribunale dal quale è appello. 5

Per questi Motivi

Dice male appellato da Giuseppe Sabatelli per il capo della incompetenza, e validamente giudicato dal Tribunale di Prima Istanza di Arezzo faciente funzione di Tribunale di Commercio, con la Sentenza proferita il 30. Giugno 1828. Dichiara la Sentenza medesima buona, e valida, ordina quella eseguirsi in tutte le sue parti secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante Sabatelli nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Pietro Caracci *Auditore*

DECISIONE XCIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Praetensae Nullit. Senten. diei 15. Settembris 1828.

In Causa Del Buono Leoli x Tinalli

Proc. Mess. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Carlo Catanzaro

Argomento

I Tribunali Ruotali richiesti a prender cognizione non solamente dell'ammissibilità dell'appello da un decreto, ma ancora del merito, pronunziano validamente, se sul merito proferiscono la loro decisione.

Sommario

1. *I Tribunali Ruotali, che pronunziano sul merito di un appellato Decreto, e non semplicemente sulla questione dell'ammissibilità dell'appello, pronunziano validamente, quando sono richiesti a prenderne cognizione.*

2. *Quando il tema dell'appello è il merito deciso possono validamente sopra di esso pronunziare i Tribunali Ruotali.*

3. *Nel dubbio devesi sempre abbracciare quella intelligenza, ch'esclude la nullità delle Sentenze, e che prepara la più sollecita risoluzione dei Giudizi.*

4. *Il Giudice, che conosce di una proposta eccezione, senza farne menzione, e pronunzia sul merito principale importa con ciò una tacita pronunzia sulla medesima, che corrisponde ad un' espresso rigetto.*

Storia della Causa

Una Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del 20. Marzo 1828. dichiarò doversi autorizzare il sig. Valentino Tinalli, per l'effetto di fare eseguire tutte le operazioni coloniche, che occorressero ei suoi beni, posti nel popolo di S. Piero a Grado, e S. Giovanni al Gaetano, e passare, e far passare con persone, carri, e barocci i suoi Coloni per la Viottola, che partendosi dalla strada regia Livornese, e ricorrendo lungo i beni del signor Filippo Del Buono dà l'accesso, e recesso alle terre spezzate del podere del detto sig. Tinelli sino alla risoluzione della causa in merito vertente fra le parti sopra la pretesa servitù del passo.

La Ruota di Pisa con sua Sentenza del 16. Maggio 1828. revocò quella del Tribunale di prima Istanza, ed il sig. Tinalli interpose appello per il capo della nullità, ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè è certo in fatto, che la Sentenza dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Pisa a favore del sig. Filippo Del Buono Leoli, contraria al sig. Valentino Tinalli proferita sotto dì 16. Maggio 1828., emanò sull'appello dal ridetto sig. Del Buono Leoli interposto dal Decreto del Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì 20. Marzo 1828. ad esso contrario;

Attesochè è certo pure che dal sig. Filippo Del Buono Leoli fu implorata la revoca in merito del detto Decreto, e che la Ruota predetta fu investita dal contegno dell'appellante signor Del Buono Leoli della Competenza a conoscere del merito dell'appellato Decreto dei 20. Marzo 1828. siccome resulta dagl'atti tutti del Giudizio d'appello.

Attesochè al confronto di queste resultanze non altrimenti può la ruotale Sentenze dei 16. Maggio 1828. addebitarsi di nullità per avere pronunziato sul merito dell'appellato Decreto dei 20. Marzo 1828., e non semplicemente sulla questione dell'ammis-

sibilità dell'appello surriferito interposto dal sig. Del Buono Leoli,
1 se pure non si dimostra che essa non potesse conoscere del merito, inquantochè il sig. Tinalli appellato l'avesse nei modi regolari richiamata a pronunziare separatamente, ed in prevenzione al merito sull'ammissibilità dell'appello predetto, giacchè quando il tema dell'appello era appunto il merito deciso con il Decreto dei 20. Marzo 1828., potè validamente sopra di esso pronunziare la Regia Ruota, essendo dal contegno dell'appellante
2 della cognizione di questo merito regolarmente investita.

Or percorrendo gli atti dal sig. Tinalli fatti nel Giudizio Ruotale, resultava ad evidenza che egli non aveva implorata una preventiva separata pronunzia sulla inammissibilità dell'appello e che neppure aveva rispettate quelle forme, con le quali avrebbe dovuto eccitare la separata pronunzia della Ruota, qualora nel Giudizio d'appello avanti di essa introdotto dal sig. Del Buono Leoli, avesse voluto pruomovere l'incidente sull'ammissibilità dell'appello medesimo, onde in ogni aspetto mancava la nullità obiettata alla Sentenza ruotale.

Di fatti se il sig. Tinalli comparendo in Giudizio, dedusse, e sostenne, che era inappellabile il Decreto, da cui era ricorso il sig. Del Buono Leoli fu questa una replica, come egli si espresse ai gravami dedotti dal sig. Del Buono Leoli, e si prevalse di questa considerazione per concedere, che gli avversari fossero rigettati dal loro Giudizio d'appello, e dichiarato inapplicabile il Decreto dei 20. Marzo 1828. con avere in queste dichiarazioni insistito anche nella successiva Scrittura dei 14. Maggio 1828., con la quale rimase compita, per parte sua l'attitazione del Giudizio Ruotale.

Ma questo contegno del sig. Tinalli avanti la Ruota non concludeva necessariamente, che egli avesse implorata una pronunzia distinta sulla inammissibilità dell'appello mentre le espressioni delle sue Scritture, se parlavano della inammissibilità dell'appello potevano per altro essere intese in guisa da ritenere, che di questa inammissibilità d'appello si fosse prevalso come di una eccezione, che serviva a far rigettare l'appello interposto, e non già che da esso fosse appresa come una difesa preliminare al merito dell'appello e quindi il solo dubbio, che sopra l'intelligenza delle espressioni usate dal sig. Tinalli, fosse esistito, era bastante a riconoscere che nei modi regolari procedè la Ruota, se appresa insussistente la dedotta eccezione pronunziò sul merito dell'appello interposto, e terminò così quell'unico Giudizio che erasi avanti di essa istaurato, secondo che in esclusione della dedotta nullità, a queste cir-

costanze fu avvertito dalla *Dec.* 9. *N.* 1. *et* 2 *del Tes. del For. Toscan. Tom.* 10. giacchè devesi abbracciare sempre quella intelligenza, che nel dubbio esclude la nullità delle Sentenze, e che serve a preparare la più sollecita risoluzione dei Giudizi. 3

Mancarono poi anche le forme, con le quali si sarebbe dovuto procurare, che dalla Ruota fosse separatamente pronunziato sulla inammissibilità dell'appello, qualora si volesse ritenere come un vero e proprio incidente; la proposta eccezione d'inammissibilità d'appello, mentre non fu dal sig. Tinalli giustificato di avere intimato il sig. Del Buono Leoli all'udienza della Regia Ruota di Pisa per fare ammettere come una domanda incidentale, la inammissibilità d'appello da esso dedotta nella sua Scrittura di repliche ai gravami esibita in atti nel 17. Aprile 1828., onde nella violazione per parte del sig. Tinalli delle formalità prescritte dagl' Articoli 733. e 734. del Regolamento di Procedura, mal fondato era l'addebito che si rimproverava alla Sentenza ruotale di avere rigettata l'eccezione d'inammissibilità d'appello, pronunziato anche sul merito dell'appello medesimo, e rimaneva del pari esclusa la obiettata nullità, ricorrendo in questi termini la massima altre volte adottata e ripetuta ancora nella surriferita *Dec.* 9. *N.* 3. *del Tes. del For. Tos. T.* 10.

Distrutta poi dai motivi della stessa Sentenza ruotale appellata è la supposizione, che sopra l'inammissibilità dell'appello non fosse dalla Regia Ruota pronunziato, mentre nei motivi predetti si legge „ ivi „ Attesochè invano si è obiettata la sua appellabi- „ lità del primo giudicato col classarlo tra i Decreti dei quali „ parlano gli Articoli 157. e 703. del Regolamento di Procedura „ giacchè nè per l' intrinseco soggetto, nè per le sue conseguen- „ ze nulla ha di comune, e di fraternizzante con quelli, e così ragionando, la Ruota rese evidente, che della eccezzione della inappellabilità si fece carico nel suo giudicato; E dichiarando nella parte dispositiva „ ivi „ Dice essere stato bene appellato ec. fece quella reiezione implicita della dedotta eccezione, che corrisponde ad un di lei formale e positivo rigetto, giacchè è pur troppo a tutti noto, che quando il Giudice, specialmente, se ha conosciuto della proposta eccezione, senza fare di essa espressa menzione pronunzia sul merito principale, importa con ciò una tacita pronunzia sulla medesima, che corrisponde ad un di lei espresso rigetto, e ne opera tutti gli effetti come opportunamente avverte *Carleval. de Iud. Tit.* 2. *disput. e N.* 30. e con i concordanti fu rilevato dalla *Dec.* 59 *N.* 5. *del Tes. del For. Tos. T.* 7. perlochè veniva a rimanere dimostrata l'assoluta insussisten- 4

za in ogni rapporto dell'appello per nullità dal sig. Tinalli interposto contro la Sentenza del 16. Maggio 1828., e con il rigetto del medesimo doveva andar congiunta la di lui condanna in quelle spese, che la Legge stabilisce in pena di un temerario litigio, subitochè questa temerità resultava dalla irrilevanza manifesta dei fondamenti di nullità che erano esclusi o dal contegno praticato dal sig. Tinalli, o dal tenore medesimo di quella Sentenza, dalla quale aveva per nullità appellato.

Per questi Motivi

Dice non esser costato nè costare della nullità della Sentenza proferita dalla Ruota di Pisa sotto di 16. Maggio 1828. a favore del sig. Filippo Del Buono Leoli, e contro il sig. Valentino Tinalli dice perciò essere la detta Sentenza valida, e condanna il sig. Tinalli a favore del sig. Filippo Del Buono Leoli nelle spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi *Relat*, e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE C.

SUPREMO CONSIGLIO

Cortonen. Donation. et Incompetentiae diei 11. Augusti 1828.

In Causa Paoloni e Saveri

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Lorenzo Salucci

---

Argomento

Le Donazioni, quantunque universali non comprendono i beni, che pervengono al Donante, dopo la fatta donazione, se non è stato espressamente dichiarato.

I Tribunali superiori nelle Cause d'appello non possono pren-

der cognizione di una azione nuova, e diversa da quella stata dall' Attore promossa nelle precedenti Istanze.

SOMMARIO

1. 2. 3. 4. *Il Donatario non può pretendere, che s' intendano compresi nella Donazione, quantunque universale, i beni pervenuti al Donante, dopo la fatta donazione, se ciò non è stato espressamente dichiarato.*

5. *La donazione è un' atto di stretto gius, a cui non può darsi una interpetrazione più lata di quella, che corrisponde alla importanza delle parole, colle quali è concepito.*

6. *Non è concepibile l' idea della qualità ereditaria di alcuno dirimpetto ad una persona vivente.*

7. 8. 9. *Il Supremo Consiglio avanti del quale pende l'esame di un' azione, non può prender cognizione di una nuova azione promossa dall' attore.*

STORIA DELLA CAUSA

Comparve al Tribunale di Cortona con Scrittura del 12. Settembre 1825. il sig. Gio. Batista Saveri, e fondandosi sopra un Istrumento di donazione del 14. Maggio 1781. fatta al di lui autore Bernardino Saveri, dalle fanciulle Maria Maddalena, e Margherita figlie del fu Lorenzo Saveri, pretese che a lui come erede del Donatario spettassero due Campi, denominati l'uno del *Cincio* l' altro dello *Zuccaio* posseduti dal suddetto Paoloni, e ne domandò la reintegrazione al possesso. Si oppose il Paoloni con diverse eccezioni, ma con tutto ciò sotto di 17. Luglio 1826. il sig. Vicario Regio di Cortona proferì la sua Sentenza; colla quale dichiarò la pertinenza di detti due Campi al nominato Saveri, quale immesse nel possesso dei medesimi, rimovendone il Paoloni colla condanna di questo nelle spese del Giudizio.

Portata la causa in appello avanti la Ruota di Arezzo, e prodotti per parte dell' appellante Paoloni i documenti allegati in prima Istanza la Sentenza del Tribunale di Cortona fu revocata dall' istessa Ruota con altra Sentenza del 5. Aprile 1827. con la quale venne assoluto detto Paoloni dalle cose contro di esso domandate, e fu condannato il Saveri nelle spese d' ambedue i Giudizi.

Reclamò egli da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, e questi decise nel modo, che segue.

Attesochè è certo in fatto che i beni dei quali è stata per parte del sig. Gio. Batista Saveri domandata l'Immissione in possesso, et quatenus la reintegrazione contro il sig. Pasquale Paoloni sono quei beni stessi che per la morte della Cammilla Saveri pervennero nelle di lei figlie, ed eredi Maddalena, e Margherita
1 Saveri.

Attesochè è certo ugualmente che detti beni furono a favore delle nominate Maddalena, e Margherita Saveri devoluti in un tempo assai posteriore a quello in cui erano le medesime procedute ad una universale donazione a favore del sig. Bernardino Padre del detto Pasquale Saveri contenuta nel pubblico Istrumento del 14. Maggio 1781. ricevuto nei rogiti del Notaro Ser Vincenzo Lupi.

2 Attesochè in queste circostanze inutilmente pretendevasi per parte del sig. Gio. Batista Saveri come rappresentante il Donatario suo Padre Bernardino di desumere dal precitato Istrumento di Donazione un titolo legittimo, e proporzionato onde reclamare quei beni che alle Donanti Sorelle erano sopravvenuti dopo la fatta Donazione; poichè il contesto del precitato Istrumento comunque annunzi il concetto di una Donazione universale non permette per altro di estendere l'universalità della Donazione a tutti i beni che le Donanti avessero potuto avere in qualunque modo al tempo della loro morte, e così anche ai beni futuri ad esse devoluti posteriormente alla fatta donazione, ma tutto al contrario obbliga a ristringere detta universalità di beni a quelli soltanto, che componevano effettivamente il patrimonio delle donan-
3 ti all'epoca della Donazione medesima.

Attesochè in fatti nella Donazione emessa a favore di Bernardino Saveri nel citato Istrumento del 14. Maggio 1781., sebbene si riscontrasse essere stati compresi dalle dette Donanti con parole universali, ed amplissime „ ivi „ tutti, e singoli i loro ef„ fetti, e beni stabili, e mobili, e azioni e ragioni, crediti, e „ nomi ec. niuna cosa esclusa, nè eccettuata „ ciò nulla ostante nessuna parola si legge, la quale stia a denotare i beni, che in seguito fossero alle medesime potuti sopravvenire, il che è di per se solo sufficentissimo, onde dovere necessariamente concludere, che i beni, dei quali si tratta, come quelli che si acquistarono dalle Donanti posteriormente alla fatta Donazione, non furono in essa compresi, e quindi rimasero alla libera loro disposizione, essendo in ragione indubitata la massima, che i beni futuri giammai re-

stano inclusi nella precedente Donazione, semprechè non venga di
essi fatta una speciale, e individua menzione *Clas.* §. *Donat.* 4
Quaest. 19. *N.* 34., e ciò per la ragione, che essendo la donazio-
na un Atto di stretto Gius, non deve alla medesima darsi una in-
terpetrazione più lata, ed estesa di quella che corrisponde alla na-
turale importanza delle parole colle quali vedesi concepito, ma deve
bensì sottoporsi a quella più ristretta intelligenza, che meno pre-
giudichi al Donante, e che porti alla minor comprensione in essa
dei beni, dei quali il Donante ha inteso spogliarsi come bene sta-
bilisce la nostra antica *Rota nella Florentina Donationis super* 5
liquidatione bonorum 26. *Iunii* 1773. *avanti Vinci* §. 35. *e nella*
Florentina Obbligationis 28. *Februarii* 1774. *av. De Morelli*
cor. Imperciocchè.

Attesochè sebbene il detto sig. Gio. Bastista Saveri avesse al
detto titolo desunto dalla rammentata Donazione, aggiunto nella
sua principale domanda, quello ancora della qualità ereditaria delle
sopradette Donanti, che esso enunciava essere esistito nella perso-
na del di lui Padre Bernardino, veruna contestazione per altro
ebbe luogo sopra questo cumulato titolo di erede, e niuna conte-
stazione sarebbesi a vero dire potuta plausibilmente effettuare, qua-
lunque volta resultava dagli atti, che la Margherita Saveri era so-
pravvissuta al detto Bernardino, il quale perciò non poteva con-
forme è chiarissimo essere stato erede di colei che al medesimo so-
pravvisse per il principio a tutti noto che non è concepibile l'idea
della verificata qualità ereditaria di alcuno dirimpetto ad una per-
sona tuttora vivente, ed è perciò che la somma delle questioni, e-
sami, ed indagini state ventilate tanto in prima, che nella successi- 6
va istanza venne a sostanziarsi unicamente nel riconoscere se il sig.
Gio. Batista Saveri, il quale aveva per fondamento dell'azione da
esso intentata, dedotta a suo favore la donazione delle sorelle Mad-
dalena, e Margherita Saveri, avesse, o nò con tal mezzo legitti-
mata la giustizia dell'azione da esso promossa.

Attesochè quando questa, e non altra fu senza dubbio l'a-
zione intentata per parte del sig. Gio. Batista Saveri, quando so-
pra di questa soltanto furono dalle parti collitiganti dedotte hinc
inde quelle ragioni, e difese, che esse crederono proporre per il
loro respettivo interesse, e quando finalmente della giustizia di
questa azione stessa, dietro la contestazione delle parti assunse
unicamente l'esame, e pronunziò la definitiva Sentenza, non tanto
il Giudice della prima Istanza, quanto la Ruota nella seconda,
non poteva quindi esser permesso al detto Gio. Batista Saveri di
presentare in questa terza Istanza, ritenuto sempre il carattere di

attore, una nuova azione del tutto nuova, e dalla prima affatto indipendente l'azione, cioè, che egli desumeva da un Testamento fatto dalla Margherita Saveri nel 16. Febbraio 1808., col quale leggevasi portata a suo favore, e del di lui fratello Sebastiano non meno che della loro comune Madre Maria Domenica Barti, l'universale istituzione in erede. Imperciocchè è evidente, che in forza di detta nuova azione rimangono sostanzialmente variati i termini della questione promossa, discussa, e decisa tanto in prima, che in seconda istanza, e il Supremo Consiglio destinato dalla Legge a conoscere della giustizia dei precedenti giudicati, rimane privato degli Elementi necessarii per assumere una tal cognizione, non potendo essa essere in grado di determinare quale dei due precedenti giudicati abbia giustamente risolnto una questione, che quindi si sottopone avanti di esso a nuovo esame, quando sì fatta questione è intieramente nei suoi sostanziali rapporti diversa, como apparisce innegabile al solo riflettere che altra è la questione diretta a conoscere l' efficacia di una donazione, altra, o ben diversa, è la questione, che interessa la validità, e l'efficacia di un Testamento. In questo stato di cose può anche giustamente dirsi, che non esiste finora Sentenza in quanto alla questione attuale consistente nell'esame del Testamento allegato in questa ultima istanza dal sig. Gio. Batista Saveri, poichè la Sentenza di regola è affatto estranea a tutto ciò che non è stato discusso, ed esaminato dai Giudici, che quella emanarono, dimodochè invano pretendevasi dal nominato sig. Gio. Batista Saveri di richiamare il Supremo Consiglio alla Decisione di una controversia, che non per anco ha percorsi, come la Legge imperiosamente prescrive, i primi gradi di Giurisdizione.

7 Attesochè invano era proponibile a favore del detto sig. Saveri il volgato ditterio, che nelle istanze ulteriori si accorda alle parti il diritto di dedurre, allegare, e giustificare le cose non dedotte, nè allegate, ne giustificate nella precedente Istanza; poiche questa massima di ragione che tutta spiega la sua piena energia a favore del reo convenuto, che nell'addurre i mezzi di propria difesa può anche dedurre a proprio favore eccezioni diverse, ed anche contrarie fra loro, tace, e vien meno di fronte all' attore, il quale dopo di avere prescelta un azione determinata, non può quella variare, ne da quella recedere senza restare sottoposto all'obbligo di istaurare un nuovo, e differente Giudizio, di modo che nel Giudizio da esso introdotto, e più specialmente poi nelle successive istanze, è altamente dalla Legge proscritta qualunque nuova azione, o domanda, la quale non abbia subito

precedenti gradi di Giurisdisdizione, menochè non si tratti di una domanda totalmente pedissequa, famulativa di quella che fu in primo luogo introdotta. *Tesoro del Foro Toscano T. 6. Dec.* 8
70. N. 5 e Dec. 79. N. 4. E ciò per la ragione che essendo il Giudizio di per se stesso unico, e individuo, deve sempre anche nelle successive Istanze, ritenersi nell' esame della causa quella primitiva contestazione, che dette vita al Giudizio istesso, non potendosi perciò dal Giudice superiore assumere la cognizione delle cause in aspetto diverso da quello, che venne a resultare dalla contestazione medesima la quale stabilisce la natura, e l'indole del Giudizio *Gaill. Lib. 1. observat. 73. N. et seg. Scaccia de re Iudicata cap. 103. N. 1.* 9

Attesochè per quanto il detto di sopra vada talvolta soggetto a limitazione, e non di rado si osservi in pratica che il Tribunale superiore assume nel Giudizio di appello la cognizione di quei nuovi titoli, che non prima nella precedente istanza erano stati dall'attore dedotti per fondamento della sua intenzione, peraltro non è ammissibile nel concreto del caso, in cui il reo convenuto sig. Pasquale Paoloni non contento di fare formale opposizione al titolo desunto per parte dell' atttore medesimo dal sopra enunciato Testamento della Margherita Saveri, allegando in specie l' incapacità nelle disponenti di procedere alla confezione di detto Testamento, il che ha per necessaria conseguenza portata la contestazione della lite in un aspetto totalmente nuovo, e diverso da quello, in cui fu esaminata la Causa tanto in prima, quanto in seconda Istanza. Inoltre ha insistito, e fatta Istanza, perchè la nuova domanda sia rinviata al suo congruo Giudizio all'effetto che sopra di essa vengano esauriti quei gradi di Giurisdizione, che la Legge ha ordinato, nelle quali circostanze ha creduto il Supremo Consiglio che fosse di Giustizia di astenersi frattanto dall' esame di una questione non dedotta ne conosciuta nelle precedenti Istanze, seguitando così le massime delle quali in specie
Olimp. Promptuarium Iuris §. Actor. 12. N 3. „ ivi „ *Actor in* 10
„ *appellationis instantia, nec quidquam eorum facere potest*, „ *quae in prima instantia litem contestam facere, aut deducere potuisset, ideo nec libellum mutare amplius ei conceditur* „ *seg. nisi in illis casibus dequibus ec.* „ E più sotto „ *Item potest ex nova causa principaliter deducta rem petere reo non* „ *opponente, eo autem invito non potest.* „

Attesochè per altro, siccome per parte del sig. Gio. Batista Saveri era stato dedotto, sebbene troppo tardi, a sostegno delle

sue pretensioni un Testamento, che forse, dietro un formale Giudizio poteva costituire un titolo valido, e proporzionato a legittimare queste sue medesime pretensioni, così era giusto che in questo rapporto fosse al medesimo accordato un espresso riservo coerentemente al sistema altre volte in casi simili da questo Supremo Consiglio adottato, come in specie può riscontrarsi dalla *Dec. 13. inserita nelle raccolte del Tesoro del Foro Toscano Tom. 7. infine.*

Per questi Motivi.

Dice nello stato attuale degli atti male appellato per parte di Gio. Batista Saveri, dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del 5. Aprile 1827. ad esso contraria, e respettivamente favorevole a Pasquale Paoloni bene con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima confermare, siccome la coferma in tutte le sue parti, e ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore. Il tutto però senza pregiudizio delle ragioni dedotte per parte di Gio. Batista Saveri, non meno che delle eccezioni da Paoloni dedotte nelle respettive loro Scritture di che in atti, a tal effetto riserva a ciaschedun a delle parti l' esperimento delle respettive ragioni, ed eccezioni nel suo congruo Giudizio, e condanna detto Gio. Batista Saveri nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat.*, *Consiglieri.*



DECISIONE CI.

R. RUOTA DI PISA

Vicipisanen. Pecuniaria diei 23. Julii 1828.

In Causa Borrini e Guidotti

Proc. Mess. Luigi Passelti — Proc. Mess. Pietro Fancelli

Argomento

La Sentenza stata emanata sopra la cosa comune a vantaggio di uno dei compadroni, possono profittarne ancora gli altri, se loro piace di trarne utilità.

Sommario

1. 2. *La sentenza proferita in vantaggio di alcuno sopra la cosa comune fra lui, ed altri può giovare anche a questi se essi vogliono profittarne.*

Storia della Causa

Per pubblico Istrumento del 16. Decembre 1778. rogato dal Notaro Tosi, Giovan Maria Borrini d' Uliveto condusse a livello dallo Scrittoio delle RR. Possessioni della Fattoria di Bientina un podere denominato „ *fondo di quà* „ per l'annuo canone di scudi 76. il qual livello venne dal conduttore sotto dì 19. Gennaio di quell'anno ceduto liberamente al signor Sebastiano Guidotti.

Venuto a morte Gio. Maria Borrini, i di lui figli Domenico, Gaetano, e Pellegrino sotto dì 11. Novembre 1793. adirono il Tribunale di Vico Pisano, e domandarono la rescissione e nullità dell' avvenuta Cessione fatta al sig. Guidotti, e fu questa, mediante le opportune perizie, con Sentenza proferita dal Magistrato dei Pupilli e Adulti di Firenze sotto dì 29. Ag. 1798. e confermata con altra dell' antica Ruota Fiorentina del 21. Settembre del successivo anno 1799. dichiarata enormissimamente lesiva, e venne il medesimo signor Sebastiano Guidotti condannato alla restituzione dei frutti percetti dal dì del fatto Contratto sino a quello della restituzione, e nelle spese del Giudizio.

In conseguenza di questi due Giudizi i predetti Domenico Gaetano e Pellegrino fratelli Borrini domandarono al Tribunale di Vico Pisano la liquidazione dei frutti dal Guidotti percetti, e con Sentenza del 18. Agosto 1804. confermata dai signori Auditori della Ruota Fiorentina sotto dì 15. Gennaio 1805. vennero tassati nella somma di Sc. 59. 10. l'anno e così in tutto a Scudi 1181. e lire 3. al netto di tutte le gravezze e detrazioni per il corso di anni 20. cioè dal 16. Decembre 1778. a tutto l'anno 1798. Si appellarono i succumbenti alla R. Ruota di Pisa, dalla quale fu emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè alla regola generale che *Res inter alios actà*, *alteri neque nocet*, *neque prodest* di che la *L. 2. cod. quib. res. judic. non nocet* si porta facilmente una limitazione per ciò che riguarda le cose favorevoli secondo che dietro la *L. Posthumus.* 6. § *si quis. ex his. ff. de inoffic. testam.* insegnano *Inoc. in cap* 4. *in nostra. N.* 8. *vers. in fin. versic. si vero aliqui de procur. Alex. in L.* 63. §. *Saepe N.* 31. *ff. de re judic. Scacc. de sent. Gloss.* 14. *quaest.* 12. *N.* 59. 62. così che la Sentenza nata in vantaggio di alcuno sopra la cosa comune fra lui ed altri può giovare anche a questi se essi vogliono approfittarsene. *Alex. Consil.* 186. *in fin. lib.*
1 2. *Cravett. Consil.* 45. *sub. Numero* 2. *Scacc. de Sentent. loc. cit. Num.* 103.

Attesochè in conseguenza era ben permesso ai sigg. Gaspero, e Luigi del fu Pasquale Borrini il valersi degli effetti della reiudicata nascente dalle due conformi Sentenze del 29. Agosto 1798. e 21. Settemb. 1799. le quali condannarono il sig. Sebastiano Guidotti padre, ed autore de' sigg. Jacopo ed altri fratelli Guidotti, a pagare ai sigg. Gaetano, e Fratelli Borrini i frutti percetti da beni livellari già condotti nel 1778. da Gio. Maria Borrini, i quali frutti furono con due conformi Sentenze del Tribunale di Vicopisano, e del Magistrato de' Pupilli del 18. Aprile 1804. e 15. Giugno 1805. liquidati in Sc. 1181. e Lire 3. per lo che giustamente detti sigg. Gaspero, e Luigi reclamano la quarta parte di detta somma, poichè quella reiudicata costituendo debitore il sig. Guidotti dell'accennata quantità lo condanna per la respettiva quota a prò dei figli del fu Pasquale Borrini per essere essi chiamati in una quarta parte dell'Enfiteusi. Che se essi non potessero ripetere l'accennata porzione di frutti ne avverrebbe che questa si lucrerebbe dal Guidotti soccombente di fronte a quella reiudicata lo che è assurdo a dirsi; che se poi il sig. Sebastiano Guidotti, o suoi hanno pagato per via di compensazione, o in qualunque altro siasi modo a' signori Gaetano ed altri fratelli Borrini zii paterni degli odierni rivendicanti l'intero ammontare dei frutti liquidati colla reiudicata del 1805. rimane a detti Guidotti intatto ogni diritto, onde ripetere dagli zii Borrini coll' azione d'indebito, e con altro

mezzo di ragione la quota di frutto spettante a' nepoti. Nè i principii, e le massime della contemporanea nostra decisione sono punto in opposizione con quanto si stabilisce in questa sì perciò che abbiamo di sopra osservato sulla limitazione alla regola di che nella *L.* 2. *Cod. quib. res. judicat. non nocet*, e sì perchè l' eccezione data dai sigg. Guidotti nell' altro distinto giudizio basava non tanto su una vera, e propria reiudicata quanto sopra una transazione, e accettazione di Sentenza a cui piacque alli Zii degli odierni rivendicanti di devenire.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Jacopo, Domenico, e Dottore Luigi Guidotti dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore de' signori Gaspero, e Luigi Borrini proferita dal Tribunale di Vico pisano sotto dì 1. *Marzo* 1818. *qual Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna detti sigg. Guidotti nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Gio. Batt. Lorenzini *Aud.*

DECISIONE CII.

SUPREMO CONSIGLIO

Piscena Nullit. Alienationum diei 23. Aprilis 1828.

In Causa Fantozzi e Teglia e Guicciardini LL. CC.

Proc. Mess. Giuseppe Grassi — Proc. Mess. Pietro Poggi

Avv. Illmo. Sig. Cesare Capoquadri — Avv. Illmo. Sig. Gaetano Rodriguez

---

Argomento

Il Fratello Maggiore, che vende il Fondo di comune proprietà col Fratello Minore, senza l'autorizzazione del Giudice, effettua una vendita nulla, ed inefficace, quantunque il prezzo sia stato erogato nella dimissione di debiti comuni legittimi, e senza eccezione, ed in questo caso il Compratore ha il diritto di ritenere quella porzione spettante al Fratello maggiore, legittimamente acquistata, di farsi rimborsare di quella porzione di prezzo, ch'è servita al pagamento di Creditori senza eccezione, o pure di recedere da tutto il Contratto.

Sommario

1. 2. 5. 27. *La nullità delle alienazioni per mancanza d'autorizzazione giudiciaria, e di altre solennità prescritte dalla Legge è insanabile.*

3. *Il socio proprietario di Beni indivisi ha diritto di rivendicare la sua parte quando questa è stata distratta dall'altro socio, senza il suo consenso.*

4. 6. *Il Condomino può alienare la porzione del Fondo, che gli appartiene, e l'alienatario subentra nella comunione, ed il Contratto non è soggetto a revocazione.*

7. 24. 25. 26. 34. 35. 36. *L'alienazione della porzione spettante al Pupillo fatta dal Condomino, senza l'autorizzazione del Giudice, è nulla sebbene non abbia recato alcun danno allo stesso Pupillo.*

8. 9. *L'Alienazione dei Beni pupillari, sebbene aggravati di una mole di debiti, non è valida, senza l'Autorizzazione del Giudice.*

10. *Quando si tratta di alienare per causa di debiti i Beni pupil-*

lari, il Giudice non può darne l' Autorizzazione, senza che costi di un estrema necessità.

11. *Nelle alienazioni dei Beni del pupillo non resta luogo a spender l' arbitrio, quando il rigore delle forme stabilite dalla Legge non è suscettibile di limitazione, nè di alcuna interpetrazione.*

12. *La finzione nel caso finto non opera più, che la verita nel vero.*

13. *La Legge non permette, che restino per l' altrui concorso in unione dei Tutori conculcate le forme richieste nell' alienazione dei Beni pupillari.*

14. 15. 16. *L' Amministrazione del Patrimonio lasciato dal Padre ai figli maggiori, finchè i Minori non pervengano all' eta maggiore non porta ad essi l' autorizzazione di alienare i Beni, e senza autorizzazione del Giudice.*

17. 18. *L' Autorizzazione del Giudice a poter dividere il Patrimonio di più Fratelli, alcuni dei quali Pupilli, non sanano le alienazioni già state fatte senza le dovute solennità.*

19. 20. 21. 22. 23. *Quando il prezzo dei Beni comuni tra Fratelli, alcuni dei quali pupilli, e altri maggiori, stati venduti senza autorizzazione, è stato repartito ai Creditori comuni, puo il Compratore ritener quelli bene acquistati farsi rimborsare del prezzo, o di resilire dall' acquisto totale.*

24. *I Donatari sono tenuti a pagare quei debiti, che dal donante sono fatti dopo la donazione, quando si tratti di dipendenze dell' usufrutto riservatosi, o di Negoziazioni dirette all' aumento del Patrimonio.*

28. *Le formalità, secondo la Legislazione Francese, sono riguardate come la più ferma tutela dei diritti.*

29. 30. *Il Cod. Francese estende la proibizione di alienare i Beni dei Minori, oltre ai Tutori, anche al Padre, ed alla madre.*

31. 32. 33. 41. *Le forme prescritte dalla Legge per le alienazioni degl' Immobili dei Minori, non sono sottoposte a limitazioni, nel caso, che i condomini maggiori abbiano alienato.*

37. 38. *Non v' ha che il mezzo dell' asta pubblica, che faccia presumere essere stata fatta una vendita col maggiore vantaggio possibile*

39. 40. *Gl' Immobili comuni ai Minori, ed ai Maggiori, non possono dai condomini maggiori vendersi senza le solennità ordinate dalla Legge.*

42. 43. *L' alienazione degl' Immobili del Minore è proibita dalle Leggi al Tutore senza il Decreto del Giudice.*

44. *Quando non v' ha una necessità di alienare, senza pericolo di danno nel ritardo, manca la pretesa utilità nell' alienazione.*

45. *Quando il fratello maggiore vende un Fondo comune al fratello minore, colla formula* non solo in nome proprio ma ancora del fra-

tello minore, *ed omette la promessa* de rato, altrimenti del proprio, *spiega, che ha venduto per interesse comune.*

Motivi

Attesochè ritenuta la serie dei fatti latamente esposti nei motivi della Sentenza di prima Istanza che il Supremo Consiglio adotta in quanto possa occorrere a giustificarne il disposto nelle parti come appresso confermate non potendo in dritto cader dubbio sull' insanabil nullità delle alienazioni controverse per mancanza di autorizzazione giudiciaria ed altre solennità prescritte dalla Legge dietro la regola fissata *nella Leg.* 1. *e tutto*
1 *il titolo ff. de rebus eor qui sub tutel* ed anche più energicamente stabilita dal Codice Francese che vigeva al tempo di dette alienazioni, trovaronsi tanto meno rilevanti, ed applicabili al caso le diverse eccezioni, e limitazioni a detta regola, che si andavano con sommo ingegno, e dottrina riproponendo per parte dei terzi acquirenti, in quanto che ciascuna di esse ave-
2 va o nel fatto, o nel testo letterale del Gius comune una congrua replica.

Il reflesso infatti, che l'azione intentata dai Pupilli Fantozzi fatti maggiori, mancasse del necessario estremo della prova del loro Dominio dei Beni alienati, come quello, che in vece di essere giustificato in piena loro proprietà, era ad essr comune coll'altro fratello Andrea alienante, ed in qualchè parte colla Comune Madre Tutrice nella sua qualità di Coerede dell'altro predefunto Fratello stava in opposizione diretta al disposto delle Leggi contenute *in tutto il titolo del Cod. de Comun rer alienat* mentre lungi che dal trito assioma *comune quod est meum non est* che astrattamente conviene allo stato d'indivisione, potesse trarsi argomento per escludere gli effetti della revendicazione, si trova riservata anzi nel Gius scritto la facoltà di ogni socio indiviso di potere rivendicare dall'alienatario la sua parte del fondo distratto senza il suo concorso dal Consocio, a menochè non vi osti la prescrizione, o la ratifica come bene avverte *Perez. in Cod.*
3 *Lib.* 4. *Tit.* 54. *N.* 1. „ ivi „ Vendita igitur re quam quis habet cum alio « commune competit socio ad partis suae recuperationem vindicatio nisi « praefinito legibus tempore usucapto «

Indubitata pertanto com'era la proprietà dei Pupilli Fantozzi nei Beni alienati per la rata di dieci sedicesimi, potevano bene gl'altri Condomini dei rimanenti sei sedicesimi alienare la loro porzione senza che per questo rimanesse soggetto a revocazione il Contratto, subentrando l'Alienatario nella Comunione coi Pupilli condomini a mente del Testo espresso nella
4 *L. Frater tuus L. Cod. Comun divid.* ma non potendo essi coll'alienazione del solido trasferire negli alienatari senza le debite formalità la rata del dominio pupillare, siccome non poteva altrimenti sostenersi il Contratto che per la rata in proprietà degli Alienanti, quando l'Alienatario avesse
5 voluto nel parziale acquisto persistere, così l'effetto era lo stesso, venendo per la rata del Dominio pupillare a rescindersi il Contratto secondo il re-

sponso del Giureconsulto Scevola nella *L. Tutor.* 49. *ff. de Minor* « ivi » 6
« Curator adolescentium praedia comunia sibi et his quorum curam admi-
« nistraverit vendidit. Quaero si Decreto Pretoris adolescentes integrum
« restituti fuerit an Catenus venditio rescindenda sit, quatenus adolescentium
« pro parte fundos comunis fuit. Respondit Catenus rescindi, nisi emptora
« toto contractu velit discedi quod partem empturus non esset »

Nè all'esperimento di questa parzial rescissione poteva ostare l'obietto che dovesse concludersi la prova del danno che dalle seguite alienazioni avessero i Pupilli sofferto, essendo a tutti nota la normal distinzione fra il caso di Alienazione fatta con autorizzazione giudiciaria, e quello in cui manchi il Contratto delle debite solennità: Poichè allora soltanto opportuna diviene l'indagine sul danno derivante dall'ingiustizia, o viltà del prezzo quando preceduta la vendita dall'opportuno Decreto chiede nulladimeno il Pupillo per causa di detto danno la restituzione in intiero. Ma nella incontroversa mancanza di Decreto nessuna giustificazione o prova abbisogna a sussidio della regola per far dichiarare la nullità dell'Alienazione attesa la perseveranza agli occhi della Legge del Dominio presso il Pupillo 7
medesimo, così distinguendo il Testo letterale *nella L. Si quidem* 11. *Cod. de Praed et al. Reb. minor* « ivi « Si quidem sine Decreto minor „ ivi „ Si quidem sine Decreto minor annia patronus tenus rusticum praedium „ venundedit *supervacuum est de vili* praetio tractare cum Senatusconsulti auctoritas, retento dominio alienandi, viam obstruxerit. Si vero interposito Decreto venditionem vili praetio eius possessionis, cuius vires „ ignorabat, facit juxta perpetui Edicti autoritate in integrum restitutio „ *causa tamen* cognita ei praebetur. „

Anche men concludente appariva il ricorso che con nuova insistenza facevasi àlla circostanza che il Comune Autore di tutti i fratelli Fantozzi fosse gravato di una tal mole di Debiti da render necessaria l'Alienazione dei Beni da esso trasfusi nei Figli per Donazione tra i vivi, mentre prescindendo dai molti riflessi di fatto che ad escluder l'urgenza dei Creditori, e la necessità della vendita venivano affacciati per parte degl'appellanti, è poi indubitato, che una tal circostanza quando fosse stata concludentemente provata, non sarebbe potuto servire che per autorizzare il Giudice a conoscerne, e quindi permettere l'alienazione al termini della *L. Ob. aes alienum* 8
12. *Cod. de Praed, et aliis reb. minor* „ ivi „ Ob aes alienum tantum „ *Causa cognita* praesidiali Decreto praedium rusticum minoris provincia- „ le distrahi permittitur.„

Lo che è tanto vero che oltre ad essere espressamente inibita ai Tutori, e Curatori ogni alienazione di Beni per causa di debiti, nemmeno al Giudice, cui n'è privativamente riservata la cognizione, è permesso procedere in questa materia senza il più minuto, e scrupoloso esame, onde fuori 9
dell'estrema necessità non vengano distratti i fondi pupillari col pretesto di debiti, giusta le moltiplicate avvertenze latamente, e con mirabil dettaglio spiegate da Ulpiano nella *L. Magis* 5. §. *Si pupillus ff. de reb. cor qui.*

sub. tutel alle quali nel Gius Francese, che era in vigore al tempo di quasi tutte le controversie alienazioni, si trovano aggiunte speciali disposizioni
10 all'istesso oggetto dirette sotto pena di nullità.

Onde sebbene per parte di alcuno dei respettivi Acquirenti molestati si allegasse un titolo particolare, o di dazione in soluto per transazione, o di patto prelatizio nella dissociazione commerciale della Taberna Comune, ciò non pertanto insufficiente rendevasi a sanare il difetto delle forme speciali che il Gius allora vigente esigeva: E comunque trasparisse in queste alienazioni una certa convenienza, e congruità che avrebbe forse potuto nell'antica giurisprudenza far prevalere i riguardi d'equità a quelli del rigor di giustizia, dovendosene per altro giudicare nel caso ai termini della Legislazione Francese, non restava luogo a sospender l'arbitrio in verun modo, da che il rigor delle forme ivi stabilito non è suscettibile di limitazione, nè si presta ad alcuna interpetrazione come può vedersi *nella Nor-*
11 *mal Decisione della Corte di Cassazione del dì* 26. *Agosto* 1807. *emanata dietro l'esemplari conclusioni del Procuratore Generale Merlin riportate da Sirey nella Collezione di detto anno Tom.* 7. *Part.* 1. *pag.* 457. *e seqq.*

Sentivano gli stessi valentissimi Difensori dei terzi Acquirenti la forza di queste indeclinabili sanzioni legislative, ma tutte referendosi nel loro concetto alla specialità di un fondo Comune, intanto credevano poterne evitar l'applicazione, in quanto che non si trattava qui d'alienazioni, che esaurissero il subietto della Comunione, ma nella generalità del *Quid universum*, che costituiva il Comun Patrimonio, eran distratti soltanto alcuni capi di Beni, che potevano imputarsi nella parte dovuta agli alienanti secondo l'equitativa estensione data al Testo *nella Leg. Marcellus ff. ad Trebellian.* in ogni evento si rivolgevano a sostenere la validità de' Contratti, non tanto per la mistura del caso avendo alienato il maggior fratello non come Tutore di Minori, obbligati alle forme prescritte, ma come Amministratore deputato dal Padre Donante, e perciò interessato a depurare dai debiti il soggetto donato, quanto ancora per la sopravvenuta convalidazione delle seguite alienazioni mediante le giudiciali divise de Beni rimasti invenduti.

Quanto al primo obietto però sebbene il Supremo Consiglio ammettesse che a fronte dell'abolizione Generale di tutte le Antiche Leggi comuni, e municipali decretata alla pubblicazione del nuovo Codice Francese, poteva sempre riguardarsi aperto l'adito ai Tribunali di applicare nei congrui casi di alienazione di alcuno dei fondi comuni fatta a buona fede da uno dei Condomini l'invocata equità che gli interpetri, e i Dottori hanno tratto dalla detta *L. Marcellus* fingendo preeletto dal Venditore in conto di sua parte il fondo alienato, molto più che di ciò presentava un esempio la Corte di Torino nella *Dec. del dì* 18. *Marzo* 1808. *riportata nella Collezione intitolata Giurisprudenza del Codice Tom.* 11. *pag.* 385. *et seqq.* con tutto ciò inutile si rendeva nel caso questo refugio alla comune

giurisprudenza, mentre anco indipendentemente dal dubbio promosso, che siccome la finzione non opera mai nel caso finto più che la Verità nel caso 12
vero, così non potesse aver la finta divisione coi Pupilli più sussistenza che la vera in cui si richiede sempre il concorso delle debite forme, era certo d' altronde che il fatto stesso resisteva ad ogni immaginabil preelezione in conto proprio dei fondi alienati, leggendosi fatta nei respettivi Contratti la stipulazione dai Venditori non tanto in nome loro, che in quello dei Pupilli, e veniva poi a mancarne come in principio così in fine il fondamental requisito, subitochè gli alienanti nelle successive divise avevano preso parte nel resto dei Beni invenduti secondo la quota respettivamente loro spettante non essendo stati imputati nella parte d' Andrea che due piccoli fondi da essi distratti, lochè forma discretiva atta ad escludere l' imputazione degli altri; nei quali termini mancando la prova dell' estremo indispensabile che ai Condomini non concorsi all' alienazione rimanesse subietto d' equivalente rivalsa nel restante Patrimonio, quand' anche non fosse, come era luogo a dubitarsi degli altri estremi, che a quest' effetto si vedon contemplati dall' antica Ruota Nostra *nella Florentina Nullitatis Apocae del dì* 1. *Agosto* 1787. *Av. Ulivelli confermata poi avanti il Chiarissimo Simonelli* non poteva evitarsi l' istessa resoluzione negativa che si vede ivi adottata in caso analogo al presente.

Quanto poi alla pretesa Mistura del Caso che si allegava all'oggetto di esimerlo dalla censura delle referite sanzioni legislative era pretta vanità il fondarvisi, quando lungi dal vedersi spiegata nei Contratti la veste di Procuratore, o Amministratore dei fratelli minori per parte d'Andrea non figurò egli che come proprietario della sua porzione avendo gli Acquirenti contrattato direttamente colla Tutrice legittima per le porzioni spettanti ai Pupilli e riguardato anche il medesimo come unito a rappresentar detti Pupilli insieme colla comun Madre, non per questo veniva a formarsi un caso misto, che potesse rimaner fuori della disposizione della Legge, la quale non ha mai permesso, nè potrà mai permetere che restino per l' altrui concorso 13
in unione dei Tutori conculcate le forme richieste nell'alienazione dei beni pupillari.

Senza che ad escluderne la necessaria osservanza in concreto valer potesse il ricorso alla fiducia dimostrata dall'Autor Comune dei Fratelli Fantozzi nei Donatari già fatti maggiori, ai quali viene ingiunto nell'Istrumento di Donazione « ivi » Che detti sigg. Dott. Cammillo, e Andrea siano tenuti, « ed obbligati insieme, ed insolidum di manteuere di vitto, vestito, ed edu- « cazione i sunnominati sigg. Simone, e Ferdinando loro fratelli, fintan- « tochè non saranno i medesimi sortiti dall'età pupillare, in cui al presente « respettivamente si trovano, e quindi dare a ciascheduno di Essi la respet- « tiva porzione di tutti i Beni come sopra donati, sempre che recusassero di « convivere insieme con Essi, » mentre quando all'esercizio di tale autorità amministrativa si potesse dir fatto luogo non ostante la pendenza del generale usufrutto riservato alla madre cui per legge incumbeva il carico del

mantenimento ed educazione dei Figli pupilli, lo che faceva condizione implicita necessariamente all'enunciate disposizioni, tutt'altro resultava dalle medesime, che il permesso non che il mandato a vendere alcuno de Beni donati, quale soltanto avrebbe potuto servire a sanare il difetto dell'Auto-
14 rizzazione giudiciaria per la ragion testuale espressa nella *L. si probare* 1. *Cod. quando Decreto Opus non sit*, dovendo nel difetto del Mandato sempre adirsi il Giudice ancorchè si trattasse di depurare il patrimonio dai de-
15 biti a mente del Senatus Consulto riportato da Ulpiano nella *L. Imperatoris.* 1. *ff. de reb. cor qui sub tutel* §. 1. « ivi » quod si forte aes alienum « tantum erit ut ex rebus coeteria non possit ex solvi tunc praetor urbanus « vir clarissimus adeatur qui pro sua religione aestimet quae possint alienari, « obligarive debeant » o si trattasse eziandio di beni esposti in vita dell'Autore in vendita come prosegue il detto Giureconsulto in detta *Legge* §. 3.
16 « ivi » Si defunctus dum viverit res venales habuerit, testamento tamen non « caverit ut distraherentur obstinendum erit venditioni. »

Quanto finalmentente alle divise provocate dalla madre nel 1815. mal si induceva dal Contratto del dì 8. Gennajo 1816. stipulato a quest' effetto dal Curatore speciale dato dal Giudice ai Minori la pretesa convalidazione delle precedenti alienazioni quasi che autorizzate mediante il sopravvenuto Decreto, e peggio ancora la supposta ratifica delle medesime.

Imperocchè l'Autorizzazione giudiciaria a stipular detto Contratto dovendosi necessariamente riferire al tenor degli atti in forza dei quali emanò, bastava gettar l'occhio sui medesimi per restar convinti che non fù allora provocata non che spiegata dal Giudice l'intenzione di sanare il difetto delle Alienazioni già fatte, riducendosi la domanda, e l'istruzione dei Periti alla sola divisione formale del patrimonio nello stato attuale in cui si trovava dietro le provvisorie divise che si supposero amicabilmente concordate fino dal 31. Dicembre 1811. senza esibirle, e senza dar mezzo al Giudice stesso di conoscere come, e perchè fossero avulsi dal subietto divisibile i Beni distratti, ai quali perciò non potè estendere le giudiciali sue considerazioni.

E tanto è lontano, che questi Atti portassero una tacita ratifica dell'arbitrarie alienazioni non dedotte nè contemplate quanto è certo che a tentare d'indurla si ricorse al compenso d'intrudere nel Contratto medesimo l'estranea promessa dell'evizione ai precedenti Alienatari, che loro non poteva giovare per il Testo espresso nella *L. quaecunque* 4. *ff. de Obliga.* come non intervenuto alla stipulazione, e che d'altronde non poteva obbligare i Pupilli, perchè emessa dal loro Rappresentante senza potere, quando l'Autorizzazione del medesimo si limitava espressamente all' approvata divisione dei soli Beni estanti senza alcuna menzione di quelli gia distratti, nei quali termini ad aver questo patto adietto come non apposto, lerma stante nel resto la divisione cui era estraneo, militava la stessa ragione che fù ponderata dal Supremo Consiglio in rapporto ad un altro dei patti egualmente intrusi nell'istesso Contratto che può vedersi *nella Decisione del dì* 19.

Maggio 1819. riportata fra le inedite del Foro Toscano Tom. 1. pagin. 341.

Nella riconosciuta irrilevanza degli Argomenti di convalidazione, o ratifica delle controverse alienazioni si ridusse in fine ogni sforzo degli ingegnosi difensori dei terzi acquirenti a sostenere l'incompatibilità dell' Azione intentata dai Fratelli Fantozzi coll'esistenza del citato contratto di general divisione, pretendendosi che in vece di ripetere i Beni di lor proprietà non compresi nelle divise occorresse prima far correggere, e annullare il Contratto medesimo in contradittorio dei terzi possessori, e quindi rimessi nella Massa Comune i Beni alienati, procedere al nuovo Giudizio *familiae aerciscundae.*

Ma quanto poteva apparire legale si fatto ragionamento nel falso presupposto che portassero gl'Atti giudiciali delle divise, la prova che non avessero potuto formar subietto divisibile che i Beni invenduti attesa la conosciuta, e dichiarata legittima erogazione del prezzo di quelli precedentemente alienati perchè allora volendosi riandare à titoli di tal erogazione sarebbe venuta a distruggersi l'efficacia del Contratto autorizzato dal Giudice, altrettanto se ne rendeva evidente la fallacia nel vero tema della Causa in cui della non conosciuta nè dichiarata validità delle precedenti alienazioni era oggi questione onde niente implicava che il contratto delle divise cadute su i beni estanti si rispettasse come quello che d'ineguaglianza non poteva redarguirsi, e che nel tempo stesso si avocasse dai terzi possessori dei beni nullamente alienati, e non caduti in divisione quella rata di dominj che pure spettava ai minori oltre la quota assegnatali ne' Beni rimasti.

Conclusa perciò, e dimostrata così la competenza dell'Azione intentata per parte dei fratelli Fantozzi contro i respettivi compratori dei Beni venduti loro nullamente per difetto delle forme essenziali rese indispensabili dal rigor della Legge se a paralizzare l'esperimento servir non poteva il patto estraneo aggiunto arbitrariamente dal Curatore al contratto di Divise, quale perciò dovea riguardarsi come non apposto, non per questo poteva nelle speciali circostanze del caso estendersi l'efficacia di tale azione fino al segno cui portata l'avea il Giudice di prima Istanza condannando detti compratori all'immediato rilascio di quella parte dei fondi nullamente acquistata che spettava ai Pupilli, e dichiarando poi tenuti, ed obbligati i medesimi a pagare quei soli debiti estinti dai Compratori che avessero ipoteca, e data certa anteriore al contratto della donazione paterna.

Poichè quando per un lato era certo e resultava dal material contesto dei Contratti d' Alienazione dei beni in disputa il pagamento della maggior parte del prezzo ai Creditori comuni, e per l' altro egualmente indubitata appariva l'intenzione dei Compratori di acquistare il solido, e non la rata sola spettante ai maggiori coi quali in questo concetto seguì la riunione dei consensi, subentrava nel caso l' espresso disposto di ragion comune

per cui deve regolarmente procedere all'immissio ne l'offerta reale della rifusione del prezzo erogato in dimissione di debiti, e deve poi lasciarsi al compratore l'azione di ridursi al prezzo della parte legittimamente acquistata, ovvero di resilire dall' acquisto
19 totale.

E' preciso a quest' effetto il Responso di Papiniano riferito dal Giureconsulto *Paolo nella L. Si fundus.* 13. §. *quanquam ff. de reb. eor. qui sub. tut.* „ Papinianus ait Tutorem pupilli „ sine decreto praetoris non jure disthaere si tamen inquit errore „ lapsus vendiderit et pretium acceptum Creditoribus paternis pueri „ solverit, quandocumque praedium domino cum fructibus vin„ dicanti doli, non inutiliter opponitur exceptio pretium ac medii „ temporis usuras quae creditoribus debentur non offerenti „ ed
20 è stato trascritto sopra l'altro responso di *Scevola nella L. Tutor.* 49. . *Curator ff. de Minor.* in cui si dichiara sciolto il Contratto per la rata spettante al minore nullamente venduta „ Nisi emptor
21 „ a toto contractu velit discedi quod partem non esset empturus.

Meritava dunque in questa parte moderazione, e riforma la Sentenza di prima Istanza, e per questo l' esecuzione della medesima è stata rimessa ad un termine in cui abbiano i terzi possessori tempo di determinarsi all' azione di resilire dall'intiero Contratto, nel qual caso i beni sarebbero venuti a ricadere nell' antica comunione fra i condomini, e formar così nuovo subietto di divise fra i medesimi, restando nel caso opposto alla spirazione di detto termine esercibile il dritto d' immissione, ai fratelli Fantozzi nella corrispondente rata di lor dominio in ciascuno dei Fondi alienati come condomini per detta rata con i respettivi attuali possessori, non altrimenti però che previa la refusione di quella parte di prezzo che si giustificasse erogata in dimissione di debiti facienti carico ai medesimi con più gl'interessi alla ragione legale, o così convenuta nei respettivi titoli secondo la liqui-
22 dazione da farsene nel suo congruo Giudizio.

Fosse pur vero infatti che l'autore dei minori, e maggiori Fantozzi non potesse distruggere con nuove passività l'emolumento quesito ai suoi Figli per il Contratto di donazione siccome peraltro al pagamento dei debiti contratti dopo la medesima, intanto potevano i Donatari esser tenuti in quanto che si trattasse di dependenze dell' usufrutto riservatosi dal Donante, o di negoziazioni dirette all' aumento del Patrimonio secondo l' esemplifi-
23 cazione fattane dal *Card. de Luca De Donat. Disc.* 46. *N.* 6. e *N.* 9. così dovevasi ai Compratori subingressi nel diritto dei

Creditori dimessi con tutto o parte del prezzo, preservare intatta ogni legittima azione a conseguirne il rimborso dietro le giustificazioni da farsene nel suo congruo Giudizio, e non limitarne il dritto ai soli debiti ipotecari, e di data certa anteriore alla donazione.

Quindi nel termine assegnato ai possessori per l'esercizio del loro diritto d'azione o resterà liquidato l'importare di quella rata di prezzo che si fosse dimostrata spesa in dimissione di debiti facenti carico ai fratelli Fantozzi, ed in tal caso previa la refusione che questi farne dovranno insieme con le usure che son sempre dovute almeno dal dì del pagamento alla ragion legale *quatenus* non convenute originariamente, si farà luogo all'associazione dei medesimi al possesso dei fondi, mentre al loro total rilascio secondo le dichiarazioni fatte dai respettivi possessori ossivero resterà pendente la liquidazione per le questioni che insorgessero sui titoli controversi, ed in tal caso intanto potrà l'effetto dell'intentata azione sospendersi in quanto che resti dimostrato, e comparisca al Giudice della liquidazione concorrere gl'estremi della retensione ai termini di ragione.

Mentre così rimane sempre ai terzi possessori che persistessero nel parziale acquisto il diritto di provocare nei modi, e forme di ragione la divisione del respettivo fondo divenuto ad essi comune cogli stessi fratelli Fantozzi per la corrispondente rata del dominio non mai avulso dai medesimi, non rimane agli altri che avessero intenzione di resilire dall'intero Contratto che intendersela con gli alienanti, e loro rilevatori per lo storno dell'altra rata di dominio in essi trapassata che non forma soggetto del presente 24
Giudizio, quale fermarsi dovea alla dichiarazione della reincidenza in questo caso dei Beni così caduti in distratto nella comunione degli antichi condomini da risolversi con nuove divise fra i medesimi.

Per questi Motivi

Remissivamente nel resto a quelli della Sentenza di prima Istanza, ed agli Atti che per se stessi danno ragione dell'altre infrascritte dichiarazioni.

Facendo dritto sull'appello interposto per parte dei sigg. Dottor Simone, e Ferdinando fratelli, e figli del fù Pellegrino Fantozzi dalla Sentenza della Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze del dì 30. *Settembre* 1825. *ad essi contraria e respettivamente favorevole ai sigg. Anton Domenico, Florindo, e Luigi Teglia; Conte Cav. Ferdi-*

nando Guicciardini; Giovan Batista, e Rev. P. Marco Bonci; Luigi; Gio. Angelo, Francesco, Domenico, e Benedetto Biamucci; Pompeo Conforti; Lazzaro Fantozzi; Michele Fantozzi; e Vincenzo, Ferdinando, ed altri fratelli Peri tutti acquirenti e possessori di Beni compresi nella Donazione fatta dal detto fu Pellegrino Fantozzi ai propri figli, dice in primo luogo non essersi potuto legittimamente comprendere nelle dichiarazioni fatte con detta Sentenza nè Lazzaro Fantozzi, nè Michele ed altri figli ed Eredi del fu Giovan Domenico Fantozzi, i quali non essendo comparsi a reclamare dalla Sentenza di prima Istanza non poterono far parte nel Giudizio d' appello, come pure dichiara non essersi potuto nè potersi questa presente Decisione di terza Istanza estendere a pronunziare sulla revindicazione reclamata particolarmente contro Pompeo Conforti sull'appezzamento di terra da Esso posseduto in ordine alla Scritta de 17. Aprile 1769. di che nella domanda di detti sigg. fratelli Fantozzi de' 22. Gennajo 1820. di cui non apparisce aver presa cognizione l' oppellata Sentenza Ruotale.

E previe queste dichiarazioni dice bene appellato, mal giudicato dalla Sentenza medesima, quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi confermare, e respettivamente moderare, e dichiarare, siccome conferma modera, e dichiara la Sentenza proferita in prima Istanza dal Regio Tribunale di Pescia sotto di 23. Aprile 1824. nel modo, e forma che appresso.

Poichè ferma stante la nullità, e inefficacia dei Contratti di alienazione di che in atti per la rata, e porzione dei cinque ottavi che a detti sigg. Dott. Simone, o Ferdinando Fantozzi spettavano in ciascuno dei fondi Alienati, dice essersi competuto, e competersi ai medesimi il dritto canonizzato nei modi, e forme di che in detta Sentenza di repetere dai respettivi alienatari la detta loro rata, e porzione di detti fondi con la corrispondente quota dei frutti percetti dal dì dell'acquisto nullamente fattone dai Possessori attuali, previa a favore di questi ultimi la refusione di quella parte di prezzo che giustificassero erogata in dimissione di debiti facenti carico ai detti sigg. fratelli Fantozzi, con più gl'Interessi sui medesimi decorsi, e decorrendi alla ragione convenuta ne respettivi titoli secondo la liquidazione da farsene nel suo congruo Giudizio.

E viceversa dice essersi competuto, e competersi ai possessori intimati il dritto a poter resilire dal Contratto anco per quella rata, e porzione dei tre ottavi che ai loro Autori spettava in assoluta proprietà e perciò ordina sospendersi l'esecuzione della presente Sentenza per il tempo, e termine di due mesi dal dì della notificazione che ne sarà fatta all'ultimo di detti possessori assegnando siccome assegna ai medesimi il termine predetto ad essersi dichiarati negl' Atti del Tribunale di Pescia con loro Scrittura, e firma se intendano profittare del dritto come sopra preservato loro, ovvero insistere nel possesso, e dominio degli

acquistati fondi per la rata, e porzione in Essi trapassata legittimamente in forza dei respettivi contratti, spirato il qual termine ora per allora disse, e dice che quanto ai Beni che in sequela della dichiarata nullità del Contratto nel particolare interesse dei minori fratelli Fantozzi, restassero in comunione frai medesimi, e gli attuali possessori, non rimarrà a questi che il diritto di provocarne la divisione nei modi, e forme di ragione, salva la rilevazione ad Essi competente contro di chi, e come di ragione: E quanto agli altri Beni de' quali venisse a risolversi per intiero il Contratto in sequela delle dichiarazioni che si emettessero da alcuno dei Possessori medesimi nei modi come sopra prescritti, dovranno questi riguardarsi ed aversi a tutti gli effetti come estanti nel Patrimonio di tutti i Donatari Fantozzi *e perciò fra di essi comuni e non soggetti a special revindicazione, e immissione in possesso finchè non restino individualmente assegnati ad alcuno dei Condomini nella nuova divisione da farsene fra i medesimi come non compresi nel Contratto di divise del dì* 8. *Gennajo* 1816. *quale sebben fermo, e irretrattabile in tutte le sue parti disse, e dice non aver potuto nè potere indurre obbligazione dei fondi che erano precedentemente alienati, e non caddero allora in divisione, dichiarando siccome dichiara doversi aver questo patto come non apposto dirimpetto ai fratelli Fantozzi in quel tempo costituiti in età minore.*

E previe e ferme stanti queste dichiarazioni in tutto il resto non soggetto alle sopra espresse moderazioni, e riforme confermò, e conferma la detta Sentenza del Regio Tribunale di Pescia del dì 23. *Aprile* 1824. *ordina quella eseguirsi alla spirazione del termine come sopra fissato secondo la sua forma, e tenore, e condanna i mentovati terzi possessori nelle spese giudiciali tanto della presente, che della passata Istanza.*

Così pronunziato e deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles *Rel.*,
Gio. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Consig.*

Seguono i Motivi dell'Illmo. Sig. L. Pezzella Vicario Regio di Pescia stati adottati dal Supremo Consiglio.

Con atto pubblico ricevuto dal Notaro Giuseppe Boccacci Arduini li 20. *Aprile* 1808. *e debitamente insinuato, il già sig. Pellegrino Fantozzi procedè a donare fra i vivi tutti i suoi Beni ec. per egual porzione a favore dei suoi figli maschi Andrea, Dottor Cammillo, Simone, e Ferdinando Fantozzi. Intervennero a quell' atto soltanto i primi due costituiti in età maggiore, i quali l' accettarono anche per gli ultimi in*

età minore costituiti, con l' obbligo loro ingiunto dal Donante di consegnare a detti suoi Figli minori pervenuti all' età maggiore, la loro porzione di tutti i donati beni ec.

Pellegrino Fantozzi morì ai 22. di Settembre 1809. *epoca, in cui tra noi vigeva il Codice Napoleone.*

Restarono alla testa del detto patrimonio donato i menzionati Andrea, e Dottor Cammillo Fantozzi, e la signora Maria Domenica Sforzini Vedova del detto Pellegrino Fantozzi madre comune ai Donatarj, la quale senza far precedere alcuna delle solennità dalle Leggi allora vigenti prescritte, assunse immediatamente la qualità di Tutrice legittima dei minori Simone, e Ferdinando Fantozzi dalla Legge medesima attribuitale in mancanza di altri tutori specialmente nominati dal padre. Il 2 *Giugno* 1810. *passò da questa all' altra vita il prefato Dottore Cammillo Fantozzi, il quale lasciò suoi eredi universali per uguale porzione i suoi tre fratelli superstiti, e la di lui madre Maria Domenica Sforzini Vedova Fantozzi in ordine al Testamento sotto il predetto giorno, ed anno rogato M. Luigi Sorini.*

Intanto, e sempre senza osservare alcuna delle tante solennità prescritte dalla Legge la Tutrice insieme coi figli maggiori si fecero ad esigere i più certi, e pingui Crediti, tra i quali quello contro certo Foresi di Livorno in somma di scudi circa diecimila, a distrarre tutti i Bestiami, che esistevano in non piccola quantità, e a realizzare in fine tutte le Grascie, e gli altri assegnamenti mobiliari.

A ciò non limitandosi, Andrea Fantozzi in proprio, e Maria Domenica Sforzini Vedova Fantozzi come coerede per la quarta parte del suddetto fu dottore Cammillo Fantozzi, e come tutrice dei menzionati pupilli Simone, e Ferdinando Fantozzi, procedettero all' alienazione della maggiore, e miglior parte dei Fondi stabili comuni a loro, e ai detti pupilli, compresi nella surriferita donazione, vendendo

1. *A Pompeo Conforti un appezzamento di Terra mediante Contratto de'* 12. *Luglio* 1810. *rogato ser Luigi Sorini per prezzo di scudi* 152. *e lire* 6.

2. *A Luigi et altri Bianucci per Contratto del* 20. *Luglio* 1810. *rogato detto Notaro Sorini un appezzamento di terra per scudi* 193. *lire* 6. 2. 10.

3. *Ai sigg. Gio. Battista e Marco Bonci la terza parte d'un Edifizio da Carta, e sue attenenze in ordine al Contratto de'* 26. *Settembre* 1810. *rog. M. Vincenzio Fredianelli per scudi* 1366. *lire* 4. *soldi* 13. *e denari* 4.

4. *A Gio. Domenico Fantozzi un appezzamento di terra mediante Contratto del* 10. *Ottobre* 1810. *rogato detto messer Fredianelli per Sc.* 213. 6. 13. 9. *e* 5/7.

5. *Al sig. Conte Ferdinando Guicciardini passati poi per compra*

nel signor Federigo Castaldi due appezzamenti di terra in ordine al Contratto del 24. Dicembre 1810. rogato Mess. Luigi Sorini per Scudi 981. lire 6. soldi 14. e den. 1.

6. *Ai sigg. Anton Domenico, Luigi, e Florindo Teglia un grosso Podere con Casa unitamente a certo terreno prativo, e palustre in tutto di misura coltre 64., e ciò per mezzo di Contratto de' 20. Marzo 1812. rogato detto Sorini per scudi 4760.*

7. *Ai detti Anton Domenico, e Florindo fratelli Teglia un' altro podere con terra palustre di misura coltre 40. per Contratto del 13. Febbraio 1815. rogato messer Ranieri Benedettini*, a cui soltanto intervenne Andrea Fantozzi, e non la Sforzini Vedova Fantozzi, per prezzo di Sc. 2200.

8. *A Benedetto Peri un podere con esteso Bosco in essere, più un appezzamento paduloso mediante Contratto del 23. Febbraio 1815. rog. Messer Ranieri Benedettini per prezzo in tutto di Sc. 700.*

9. *A Lazzero Fantozzi un appezzamento di terra per Contratto degli 8. Giugno 1815. rogato messer Francesco Baldaccini per Scudi cinquecento.*

A tutte queste vendite la Tutrice Fantozzi procedè senza esservi autorizzata in detto nome da deliberazione del Consiglio di Famiglia, e respettivamente da Decreto di Giudice, nessuna stima giudiciale precedente a prezzo convenzionale, e privatamente.

Tutti i compratori pagarono liberamente il prezzo nelle mani dei Venditori, tranne, i Teglia, il Peri, e Lazzero Fantozzi i quali negli atti degli acquisti si fecero degli accolli di debiti in parte anteriori in parte di data incerta, e posteriori all' avvertita Donazione.

Pervenuto all' età maggiore il signor Dottor Simone Fantozzi, e con Esso il Curatore eletto al sempre minore Ferdinando Fantozzi, mal soffrendo l' operato non legittimo della loro Amministratrice, con loro Domanda esibita in questo Tribunale li 9. Agosto 1819. domandarono contro li enunciati Compratori lo scioglimento, e la nullità di tutte le dette vendite, la reintegrazione al possesso dei Beni, che ne formano il soggetto con la vittoria delle spese, e la restituzione dei frutti percetti da di lei respettivi acquisti: e la domandarono per i 10. sedicesimi che loro appartenevano, dei quali otto in proprio, e due come coeredi del Dottor Cammillo Fantozzi morto precedentemente alle vendite dichiarandosi pronti, al pagamento, per la loro parte, di tutti quei debiti, che mediante l' accollo effettivo avessero i Compratori dimessi, e che fossero anteriori alla detta Donazione, e di data certa ec.

I predetti minori Fantozzi con altra loro domanda esibita li 22. Gennaio 1820. producendo in atti la maggior parte dei Contratti allegati colla prima domanda, e rettificando la precedente, con maggior chiarezza precisavano i Beni che intendevano investire, e di più rap-

porto a Pompeo Conforti domandarono la reintegrazione insieme coi percetti ancora sopra altro Appezzamento di terra di che nella privata Scritta del 17 Aprile 1769. con detta Scrittura in Originale prodotta: Qual terra *esso Conforti possedeva illegittimamente senza alcun titolo*.

I soli fratelli Teglia principalmente, sostenendo in sostanza per tutti la difesa della Causa, eccepirono specialmente, e formalmente contro la domanda: ed i fratelli Peri altrettanto fecero, conforme si spiegherà in appresso.

Dietro specialmente l'eccezione data dai suddetti Teglia, e desunta dal Testo nella Leg. Marcellus §. Res. quae ff. ad S. C. Trebell. *gli attori Fantozzi si credettero necessitati a domandare in subalterna condizione di essere reintegrati al possesso dei Beni toccati in parte ai Condomini maggiori alienati, che fossero in loro possesso, o di altri, purchè avessero in divisione nella loro parte figurato. E tanto fecero, enunciando l'eccezione da detta Legge attinta, con loro Scrittura di domanda del dì 22. Novembre 1820. con la quale si diressero contro i Tutori della pupilla sig. Cleofe Fantozzi, e contro quelli che possedevano Beni assegnati in parte al fu Andrea Fantozzi col Contratto di divise del dì* 8. Gennajo 1816. *rogato Sorini, fra i quali si trovarono come terzi possessori Anna Vettori, Lazzero Fantozzi, Benedetto, e Domenico Carmignani, Rocco Guidi, Lorenzo Giuntoli, e Francesco Maria Cinelli.*

Tutti gli altri convenuti nel Giudizio principale si limitarono a domandare la loro rilevazione contro i pretesi ad essi obbligati; e così il sig. Federigo Castaldi che gli investiti Beni aveva acquistati dal sig. Conte Ferdinando Guicciardini con Scrittura de' 4. *Settembre* 1819. *domandò contro di esso la sua rilevazione.*

Vincenzio Luigi, ec. Bianucci con Scrittura de' 28. *Settemb.* 1819. *domandarono la loro rilevazione contro la signora Anna Vettori come Tutrice della Cleofe figlia pupilla dell'anzidetto Andrea Fantozzi, e contro la rammentata Maria Domenica Sforzini vedova Fantozzi in proprio, la quale agli atti intervenne per il minimo interesse, il sedicesimo cioè, pervenutoli dall'Eredità del fu Dottor Cammillo Fantozzi, e altresì come Tutrice dei pupilli Fantozzi.*

I sigg. Gio. Battista, e Sacerdote Marco Bonci con loro Scrittura del dì ed anno predetti domandarono la loro rilevazione contro le suddette Vettori Tutrice, e Maria Domenica Sforzini vedova Fantozzi negli stessi suddetti modi, e nomi.

Il detto sig. Conte Ferdinando Guicciardini intervenuto a Causa con Scrittura de' 23. *Novembre* 1819. *domandò la sua rilevazione contro le suddette Vettori, e Sforzini nella guisa, e forme predette.*

I menzionati Anton Domenico, e fratelli Teglia con Scrittura dei

12. *Gennaio* 1820. *domandarono la loro rilevazione contro le predette Vettori, e Sforzini negli indicati nomi, e modi.*

E la stessa rilevazione nella guisa sopra espressa contro la suddetta Anna Vettori, e Agostino Bernardini, e Francesco Marchetti Tutore della detta Cleofe Fantozzi, e contro la detta Maria Domenica Sforzini vedova Fantozzi, la domandò pure Pompeo Conforti con Scrittura del 9. *Maggio* 1820. *quali rilevazioni non estese all' altro appezzamento di terra, di che nella surriferita privata Scritta del* 17. *Aprile* 1769.

Le rilevazioni sopra enunciate si fondavano nella circostanza, che ai respettivi atti di acquisto essendo intervenuto Andrea Fantozzi, e la madre Domenica Sforzini vedova Fantozzi anche in proprio, ed avendo promessa insieme, ed in solidum la difesa in caso di evizione *fossero i medesimi tenuti a rilevare pienamente, e per l' intiero i detti Compratori dalle conseguenze, che loro contrarie fossero per derivare dallo spoglio dei Beni comprati, intentato dai Pupilli Fantozzi.*

Ebbe la Causa non lungo corso, e non poco di tempo fu impiegato nell' indagare se le alienazioni fossero, o no state necessarie, ed utili ai minori Fantozzi: poichè nel preconcetto dell' affermativa, si sosteneva dalla parte essere le alienazioni istesse legittime, ed irretrattabili, non ostantechè il difetto delle solennità prescritte dalle Leggi intorno alle vendite dei Beni dei minori.

Si sosteneva dagli Attori, che queste solennità erano di rigore; che non osservate, portavano la nullità delle alienazioni, fossero o non fossero state necessarie, ed utili; e che anco riguardata in quest' ultimo aspetto la Causa, veniva a riconoscersi abbastanza che non costava dell' estremo di questa pretesa necessità, ed utilità; e che anzi che utili, pregiudicevoli furono le vendite privatamente fatte dalla Tutrice Fantozzi.

All' opposto i convenuti Teglia specialmente dicevano, che prescindendo da qualunque esame nella utilità delle alienazioni dei Beni comuni ai minori Fantozzi, e agli altri Condomini maggiori, valide dovevano dirsi quando erano state fatte da questi ultimi per interesse comune; Che almeno il podere primo delle colmate compreso in dette alienazioni, doveva imputarsi nella parte del Patrimonio comune spettante ai detti Condomini maggiori, secondo la giurisprudenza stabilita sul Testo nella L. Marcellus §. Res quae ff. ad S. C. Trebell.

In altro aspetto, sostenevano altresì i fratelli Teglia che le vendite fatte da Andrea Fantozzi congiuntamente con Maria Domenica Sforzini Tutrice dei minori Fantozzi furono rese note al Tribunale di Pescia, il quale venne ad approvarle, quando in seguito di tale scienza ordinò la divisione dei soli beni, che restavano.

Aggiungevano in fine che nel Contratto di detta divisione del dì

8. Gennajo 1816. essendosi Andrea Fantozzi, e la Tutrice Sforzini vicendevolmente obbligati alla rilevazione da qualunque molestia, che fosse per essere inferita agli acquirenti dei Beni precedentemente venduti, non avevano diritto i minori Fantozzi ad ottenere contro i Terzi la rivendicazione di quei Beni de' quali la loro Amministratrice si era obbligata a garantire loro il pacifico possesso.

All' ombra di queste eccezioni tacitamente si stettero tutti gli altri convenuti nel Giudizio principale, conforme fu sopra accennato, tranne i fratelli Peri, i quali specialmente eccezionarono la principal domanda, dicendo che la vendita dei fondi compresi nella domanda di rivendicazione, essendo stata loro fatta dal solo sig. Andrea Fantozzi, senza che vi concorresse la Tutrice de' di lui fratelli, non poteva perciò essere attaccata di nullità. E addacendo di avere sofferto delle evizioni sulla massima parte dei Beni loro stati venduti, dissero competer loro il diritto alla refezione dei danni: e che in ogni ipotesi, loro altresì si doveva il rimborso di lire 365, soldi 12, e den. 8. da essi pagati, a forma degli obblighi assunti in linea di delegazione col Contratto medesimo della compra, e respettiva vendita.

In tal posizione della Causa, risposi favorevolmente alla domanda degli Attori Fantozzi nel Giudizio principale, ed in quello di rilevazione a favore dei sigg. Guicciardini, Bonci, e Teglia; e contro, in quanto alle domande dei sigg. Bianucci, e Conforti.

E così parve a me doversi giudicare, perchè non si poteva disconvenire che a mente delle Leggi del Codice Civile Francese, sotto l' Impero del quale avvenne la massima parte delle alienazioni state priva-
25 *tamente fatte dalla sig. Maria Domenica Sforzini vedova Fantozzi nella qualità di madre, e tutrice legittima dei suoi figli in minore età costituiti, fossero nulle, e di niun vigore, per difetto di quelle solennità, onde le Leggi istesse esigevano, che accompagnate fossero le vendite dei Beni dei minori.*

Secondo l'artic. 457. del sullodato Codice qualunque Tutore, non escluso il padre, o la madre, non poteva alienare i Beni immobili dei suoi sottoposti senza una precedente autorizzazione da accordarsi dal consiglio di famiglia, nel solo caso di una necessità assoluta, o di un vantaggio evidente: e nel primo caso questa autorizzazione non doveva essere accordata, che dopo che fosse stato verificato, mediante un conto sommario presentato dal Tutore, che i danari, mobili, e vendite del
26 *minore fossero insufficienti. Spettava allo stesso consiglio di famiglia l'indicare, in tutti i casi gl' immobili che dovevano essere venduti in preferenza, e tutte le condizioni, che avesse giudicate utili.*

La relativa deliberazione del consiglio di famiglia, niente era ancora per integrare la persona del Tutore a potere alienare: Essa non poteva essere eseguita se non dopo che il Tutore ne avesse domandata,

ed ottenuta l'omlogazione del Tribunale, coerentemente a ciò che dispone l'art. 458. *dello stesso Codice.*

E finalmente era precetto espresso della Legge, contenuto nel successivo art. 459. *che la vendita far si dovesse pubblicamente, in presenza del surrogato Tutore, agl' Incanti, colle formalità ivi prescritte.*

Ora, nessuna di queste prescrizioni fu osservata nelle alienazioni di che si trattava. La Tutrice Fantozzi, la quale assumendo la tutela aveva già trascurato la nomina del surrogato Tutore, l' inventario, la vendita dei mobili all' Asta pubblica, e la stima di questi per mezzo di Perito giurato, secondo il prescritto degli art. 420. 451. 452. *e* 453. *procedè di per se a vendere privatamente la migliore, e la massima parte degl' Immobili ai di lei Figli spettanti, dopo che erano già stati distratti coll'istesso irregolare sistema più, e diversi crediti del Patrimonio, e specialmente quello vistosissimo contro Ambrogio Foresi di Livorno.*

Era perciò manifesto, che in quanto specialmente alle alienazioni dei Beni stabili, assolutamente nulle queste fossero, comecchè la Tutrice Fantozzi mancasse di potestà a devenirvi senza la precedente formale autorizzazione, secondo la proibizione del sopraccitato art. 457. *del Codice, espresso colla dizione „ non può „ la di cui forza assolutamente ostativa, toglie la potenza dell' atto: Nel qual caso la nullità delle alienazioni, ancorchè non espressamente detta nella Legge, non* 27 *poteva non ritenersi come da lei voluta.*

E poichè la parte dopo di aver mostrato di pretendere, che di nullità parlar non si potesse, poichè la Legge espressamente in termini non dichiarava, adottò il più sano consiglio di non più insistere in tal pretensione, piacemi, per servire al possibile alla brevità, di tralasciare il dettaglio degli elementari principi sopra i quali è basata la mia proposizione sulla nullità delle alienazioni in questione: e solo potrà essere all' oggetto sufficiente il citare l' autorità della decisione della Corte di Cassazione regolatrice delle massime del diritto in Francia, del 26. *Agosto* 1807 *riportata dal Sig.* Merlin nel suo Repertorio universale di Giurisprudenza, alla parola - mineurs - „ *ivi* „ *Atteso*-
„ *chè sotto qualunque rapporto si possa considerare la deliberazione di*
„ *famiglia omologata dalla Corte d' appello di Rouen, sia come vendi*-
„ *ta, e trasporto di beni immobili per parte dei figli minori alla loro*
„ *madre, e tutrice, sia come divisione tra essi, sia come transazione, ella*
„ *era nulla sotto ciascheduno di questi rapporti, poichè le formalità, e*
„ *solennità prescritte dalla Legge nell' interesse del minore non erano*
„ *state osservate.* „

Ed era da avvertirsi, che la Cassazione con detta decisione pronunziata della Sentenza della Corte d' appello di Rouen era in tema assai più favorevole di quello, su cui nella presente Causa si questionava: poichè trattavasi di un abbandono stato autorizzato per delibera-

zione del consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale, di diversi Beni stabili, e mobili di alcuni Minori, a favore della loro Madre, in correspettività dell' accollo, che questa si era assunto dei debiti paterni.

Or nel nostro caso tutto mancava, e fino la deliberazione del Consiglio di famiglia, e l' approvazione del Tribunale per le vendite fatte dalla Tutrice Fantozzi e dei Terzi estranei ai di lei Figli minori, per la qual cosa diversificava la tesi in aspetto assai più odioso alla Legge, quanto era vero, che non alcune soltanto, ma tutte, niuna esclusa, le solennità prescritte erano state affatto neglette. Onde maggiore si faceva la ragione di dichiarare, e ritenere come radicalmente nulle le
28 *alienazioni suddette.*

Non potendo ragionevolmente impugnarsi la verità e sussistenza Legale di questa proposizione in genere, si era avuto ricorso a dire (come sopra fu accennato) che essendo concorsi alle alienazioni controverse il sig. Andrea Fantozzi fratello Maggiore, e la signora Sforzini anche in nome proprio perciò che spettava a questa soltanto per la sua quota della Eredità del prenotato figlio Cammillo, per questo concorso coi minori di persone maggiori condomine del Patrimonio, valide erano le stesse alienazioni, ed irretrattabili:

Questa limitazione per altro, che si voleva fare alla Legge, non fu mai appoggiata ad alcun principio di Giurisprudenza, che avesse potuto apparire conciliabile, e consentaneo allo spirito della Legge istessa: nè parve a me a proposito l' Autorità del Card. de Luca disc. 59. De alienation. et contract. prohib. *che si adduceva a sostegno dell' antedetta limitazione.*

Primieramente disapplicavasi questa autorità della differenza medesima, che passava fra le specie, su cui il detto Autore ragionò, e quella di che noi ragioniamo. Ivi si trattava di Donna che possedeva la sola ottava parte di un unico predio comune senza le prescritte solennità statutarie alienato, e sul quale tre parti spettavano al di lui Padre, e fratelli tutti maggiori, e quattro ad un' Luogo Pio avente Nobili probi, e prudenti Amministratori, dai quali tutti congiuntamente fu venduto per comune interesse il detto Stabile, la cui alienazione non dalla Donna ma da suoi Eredi veniva attaccata; circostanza saviamente valutata dal prelodato Autore; quivi, una quantità ragguardevole di Terreni riuniti in Poderi, e spezzati, venduti per la vistosa somma di Scudi undicimila; i minori Fantozzi, ai quali spettavano su questo Patrimonio dieci sedicesimi; la Tutrice Sforzini in proprio che per cinque sedicesimi, come Erede del predefonto figlio Cammillo, vi aveva interesse, e Andrea Fantozzi nella doppia qualità di Donatario del Padre ed Erede del fratello per sedicesimi ed ambedue questi, cioè la Tutrice ed il sig. Andrea Fantozzi, tutt' altro che da presumersi amministratori prudenti, ove riflettasi alla qualità di donna nella prima, ed al riscontro di non molto ben misurato contegno, che contro il secondo ne porge lo

stato di miseria in cui lasciò morendo l'unica di lui figlia ammessa perciò a difendersi in causa al benefizio dei Miserabili; se nella specie sopra indicata opinò il sullodato Autore potersi dichiarar valida la vendita di uno Stabile, su cui aveva interesse persona privilegiata, nonostante l'omissione delle Solennità statutarie, e perchè la Donna aveva su quello l'ottava parte, e così il minimo interesse di fronte ai Condomini, e perchè questi presentavano nelle Loro persone le più ragionevoli garanzie di un' operazione ben riflettuta, savia, prudente. e vantaggiosa: non era però da opinarsi egualmente nel caso nostro, ove si trattava che una ragguardevole quantità d'immobili era stata senza solennità alcuna alienata; che i minori vi avevano la massima parte, e che le persone dei loro Condomini tali erano da non indurre a loro favore la presunzione di aver fatto utile negozio per loro, ed utile per conseguenza pe' minori medesimi nella distrazione dei fondi comuni.

Secondariamente non era l'utorità preindicata invocabile per la potissima ragione che la Legge, e la Giurisprudenza Francese erano ben lungi dal soffrire il ragionamento, su cui trovasi l'autorità istessa del De Luca appoggiata: poichè la disposizione sulle Solenità onde precedute, ed accompagnate esser debbono le alienazioni degli immobili spettanti ai minori, era nello spirito della Legge istessa che fosse presa tal quale giaceva nel testo siccome ben si rileva dalla decisione qui sopra riportata della Corte di Cassazione.

A tutti è noto quanto in ogni parte della Francese Legislazione signoreggiassè rigoroso lo spirito delle formalità, giustamente riguarda- 28
te come la più ferma tutela dei diritti: e se farsi mai si potesse una qualche distinzione per cui in alcun caso meno rigoroso si volesse l'osservanza della solennità dalla Legge prescritta, certamente questo caso di distinguere, quello esser giammai non potrebbe, dell'alienazione dei Beni stabili dei minori.

Spiegasi abbastanza in proposito il Legislatore, quando la proibizione fatta ai Tutori di alienare senza la precedente autorizzazione del Consiglio di famiglia, la estende nominatamente al Padre, e alla Madre del minore Art. 457. del Codice Civile „ ivi „ Le tuteur meme, 29
„ le père ou la mere ne peut emprunter pour la mineur, né aliener „ ec. „

Col qual modo di esprimersi, il Legislatore fa chiaramente comprendere di aver voluto escludere ogni limitazione alla sua regola, quante volte sottoponendovi gli Autori dei giorni del minore, e specialmente anco il padre, non che la madre, mostrò così abbastanza di non fidarsi nemmeno alla natural forza potentissima, che ordinariamente dirige i Genitori a cercar meno forse che per se stessi, pe' propri figli, incremento di fortuna lungi da ogni idea di esporsi al pericolo, o della deperdi- 30
zione, o diminuzione di questa.

Or' io ben credeva non potersi una legge così fattamente dichiarata

pel rigore delle forme prescritte sulle alienazioni dei beni immobili dei minori, sottoporre a limitazioni certamente non volute, nel caso che
31 candomini maggiori fassero concorsi alle alienazioni istesse; giacchè la presunzione, che questi maggiari avendo consentito alla Vendita del Fondo comune ca' minori abbiano provveduto al Comune interesse, al proprio provvenduto, a quel maggior segno, che far può un prudente Padre di famiglia, appariva non più forte, almeno, di quella che sul fondamento dell'aziane immancabile del sentimenta dell'affetto paterno, la natura, e le Leggi stabiliscono a favore di un genitore intento a cosa
32 che l'interesse riguardi di colui, al quale diè vita.

Veduto pertanto che la proibizione della Legge trovasi estesa anco al Tutore, che fosse il Padre del minore, non poteva non dirsi fuori affatto e della lettera, e dello Spirito della Legge medesima il Concetta, che sia sufficiente l'intervento di persone maggiari alla vendita del fondo Comune, nel rapporto della pretesa indifferenza dell'omis-
33 sione delle ordinate solennità.

Egli è bene evidente, che la Legge non in altro stabilisca la presunzione della convenienza, e utilità delle alienazioni degli immobili dei minori, che nell'osservanza di queste solennità con sommo criterio dettate nella veduta della più solida, e ferma garanzia dell'interesse delle Persone, che la legge stessa prende a specialmente proteggere. Onde la nullità delle alienazioni senza l'intervento delle ridette solennità è, e deve essere dai Tribunali dichiarata ancorchè non costi che il sottoposto sia restato leso; perchè non è soltanto colla mira di difenderlo dal danno diretto, ma con quella altresì di procacciargli la maggior possibile utilità, che dalla legge viene a lui accordata la sua pro-
34 teziane nan mena salutare, che necessaria.

Così il sullodato Merlin nel suo repertorio universale di Giurisprudenza al §. Mineurs ragionando nel tema di vendite eseguite senza le legali formalità nel rapporto delle antiche e delle moderne leggi, e premessa una distinzione quanto a simile vendite fatte sotto l'impero delle antiche Leggi, ed ammettenda, che trattandosi di una grande modicità del valore dell'immobile venduto, simili vendite potsono non essere invalidate, soggiunse „ ivi „ Al contrario, se gli immobili „ venduti sono di qualchè considerazione, il difetto di formalità rende „ la vendita nulla, senza che vi sia bisogno di prender lettere di re„ scissiane. Non è nemmeno necessario di provar la lesione perchè quan„ da le Leggi, o i regolamenti prescrivono certe formalità a pena di „ nullità queste formalità sono essenziali all'atto, che non può sussi„ stere se si è mancato di adempirvi: Per conseguenza la vendita fat„ ta senza il parere dei Parenti omologato senza affissi, pubblicazioni, „ nè Incanti, deve essere dichiarata nulla ancorchè non si pravi la le„ sione, e che del prezzo sia accaduta la versione a profitto del minore

„ l' Acquirente deve imputare a se di avere disprezzato l' Autorità dei
„ Regolamenti, che gli indicavano le precauzioni, che doveva prendere 35
„ per la sicurezza del suo acquisto. „

E proseguendo lo stesso Magistrato a ragionare nel rapporto delle
nuove Leggi „ ivi „ Questa distinzione, che avanti il Codice Nopoleone
„ non avrebbe potuto essere ammessa nei Poesi, ove alcuna legge scrit-
„ ta non annullasse le alienazioni di Beni dei Minori fotte senza De-
„ creto di Giustizia, non può più esserlo oggi in alcuna parte della
„ Francia. Non importa che i Beni alienati senza formalità siano di
„ un grande, o di un modico valore ; in un caso come nell' altro, l'alie-
„ nazione è nulla, e dal momento, che essa è nulla, egli è indifferente,
„ che ceda, o non ceda il minore, il diritto di farne pronunziore la
„ nullità è acquistato al minore, illegalmente espropriato, e non vi è
„ Giudice, qualunque sia la sua autorità, che possa privarlo di questo 36
„ diritto. „

In fatti prescindendo dalla innegabile proficua influenza sull' in-
teresse delle persone privilegiate, dal concorso di un Consiglio di fa-
miglia a deliberare se, cosa, e a quoli condizioni debba vendersi, e dell'
omologazione giudiciaria della relativa deliberazione, nel rapporto
dell' utilità specialmente delle suddette persone, non vi è che il mezzo
dell' Asta pubblica che possa fare presumere essere stata fatta una ven-
dita con quel maggiore possibile vantaggio, che dalla cosa potesse mai
sperarsi: avvegnachè per detto mezzo si verifichi la più libera, e piena
concorrenza degli attendenti all' acquisto ; e per questa quel massimo
resultamento di prezzo onde lo stabile esser potesse suscettibile, sia pel
suo naturale intrinseco valore, sia per quello che non di rado maggio- 37
re le presta l' affezione degli uomini mossa da speciali vedute l' indivi-
duale interesse.

Or non poteva dissimularsi, che mancato l'esperimento dalla Leg-
ge prescelto, si fosse così venuto ad urtare direttomente contro una di-
sposizione, a cui la Legge medesima annettè l' idea della massima uti-
lità dei minori. Per la qual cosa non era da riguardarsi tanto efficace
quanto l' osservanza della dispasizione della Legge, l' intervento dei
Condomini maggiari alla vendita giacchè rapporto a questi poteva per
avventura dirsi, che non si fosse verificata una lesione, secondo il valor
di questa parola nel senso Legale ; ma non già quel pregiudizio rela-
tivo, che consiste nel non essersi realizzato quel maggior vantaggio,
che s' intende dalla Legge medesima volersi procurare, ed assicurare 38
ai minori.

Nè parve a me che trar si potesse argomento per la validità delle
alienazioni in questione, dal non essere stato preveduto espressamente
dalla Legge il caso del Condomino dei maggiori co' minori sul fondo
comune.

Quando la Legge aveva detto all' art. 457. del Codice, che il Tutore non può alienare gl' immobili del minore, se non colle solennità prescritte in quello, e nei successivi articoli 458. fra loro stretti in unica mira di disposizione; abbastanza chiaramente veniva a stabilire, che nessuna eccezione potesse farsi a questa regola.

Data in fatti una disposizione così assoluta, questa non meno doveva applicarsi al caso, in cui il Tutore solo avesse venduto senza solennità lo stabile del suo sottoposto, che a quello, in cui Condomini maggiori vi fossero concorsi: perchè tanto nell' uno, quanto nell' altro caso.
39 *certamente si verificava l' olienazioni degli immobili dei minori.*

Nè doveva la Legge farsi carico di una special disposizione per riguardo delle alienazioni d' immobili di comune indivisa proprietà. fra maggiori, e minori: se non nel caso appunto che ella avesse voluto nel concorso della indicata circostanza acconsentire a tali alienazioni, senza l' osservanza delle prescritte solennità: il che peraltro non si trova scritto in alcuna parte del Codice. Imperciocchè quante volte l' art. 815. in armonia colle Romane Leggi, stabiliva non essere alcuno costretto a restare in indiviso, e poter la divisione esser sempre provocata nonostante proibizioni, e convenzioni contrarie, venne così la Legge a tener ferme, ed intangibili le sue prescrizioni intorno alle alienazioni dei minori, mentre lasciava aperta la via, onde i Condomini maggiori giunger potessero a separare il loro dall' interesse di quelli, ed usare nella sua pienezza del diritto di alienare come più, e meglio lor piacesse.

Se pertanto la Legge aveva disposto in modo che salvi restar potessero i suoi ordinamenti nell' interesse dei minori direttamente sottoposti alla sua special tutela, e nel tempo medesimo i diritti dei Terzi a tali ordinamenti non soggetti, non poteva dirsi caso omesso il silenzio della Legge medesima sulle alienazioni di Beni comuni fra individui di suo, e di alieno Gius.

Altronde, nulla essendo di più ovvio del caso del condominio fra maggiori, e minori, a cui da frequentemente luogo la morte di un padre di famiglia, non poteva immaginarsene la pretesa irreflettuta omissione in un Codice destinato a correggere, e perfezionare le Leggi di tanti secoli, e scritto con un esattezza, ed una precisione corrispondenti a tanto salutare scopo.

Generale pertanto, assoluta, ed applicabile ad ogni caso si presentava la disposizione del precitato art. 457. sopracitato; e così tanto per le alienazioni degl' immobili ai soli minori spettanti, che di quelli di comune proprietà fra essi, e persone maggiori.

Mi confortò maggiormente in tale opinione, il riflettere, che all' art. 460. la Legge ricorda un solo caso, nel quale le formalità prescritte dal soprnindicato art. 457. e dal successivo 458. restavano dispen-

site; e quello si era di una Sentenza, che avesse ordinato la licitazione dell' immobile provocata dal condomino per indiviso.

In fatti: quando la Legge faceva questa unica eccezione era consentaneo alle regole interpetrative del gius il fissare che nessun altra ammettere se ne potesse; comecchè inclusa questa nello Legge medesima, doveva perciò presumersene ogni altra da lei esclusa.

Ed era poi da notarsi, che malgrado che la Legge dispensasse in detto caso, come era neutrole, dolla formalità della deliberazione del consiglio di famiglia, e della successiva omolognzione del Tribunale, non accordasse per altro un eguol dispensa doll' altra dell' asta pubblica, mediante la quale doveva procedersi alla licitazione dei Beni comuni, alla quale gli estranei pure esservi dovevano necessariamente ammessi art. 460. „ ivi „ Le formalità prescritte dagli art. 457. e 458. „ poll' alienazione dei Beni dei minori, non si opplicano al caso, in cui „ una Sentenza avesse ordinata la licitazione dietro la provocazione „ di un condomino per indiviso. Solamente, e in questo caso la „ licitazione non potrà farsi, che nella forma prescritta doll' articolo „ precedente „ (che dispone sulle vendite all' osta pubblica) „ gli e„ stranei vi saranno necessariamente ammessi. „

Da ciò manifestamente si riconosceva quanta importanza il Legislatore annettesse alla formalità dell' alienazione mediante i pubblici incanti; e quanta fiducia in questo mezzo unicamente egli riponesse nella mira di garantire ai minori quella maggiore possibile utilità, di cui un alienazione potesse essere suscettibile.

Per la qual cosa si faceva anche più evidente, che se, per non concessa ipotesi, avessero potuto mai dirsi valide le alienazioni fatte dalla Tutrice Fantozzi stante il difetto di deliberazione del consiglio di famiglia, e della omologazione giudiciaria, altrettanto non poteva dirsi ove a quelle non si fosse devenuto per via d' inconti, dai quali nessuna volle eccettuarne la Legge, e fina quelle di Beni indivisi fra gli stessi Condomini, mediante licitazione: disposizione questa della Legge, che dimostrava apertamente l' incontrovertibile suo spirito intorno alla indispensabile osservanza in ogni, e qualunque caso dell' accennata formalità. 40

Esaminato questo primo Articolo della questiooe anco dirimpetto
alle Leggi, o Giurisprudenzo, che succedettero al Codice Francese, e
che vigevano all' epoca specialmente dei Contratti di vendita fatta da
Andrea Fantozzi, e Maria Domenica Sforzini a Anton Domenico, ed
altri Teglia, Benedetto Peri, e Lazzero Fantozzi coi Contratti del 13.
e 23. Febbroia 1815. e 8. Giugno di detto Anno non ne veniva meno
la conseguenza della nullità delle alienazioni, stante il difetto del 41
Decreto del Giudice, e delle formolità della subasta.

Le Leggi 1. ff. de reb. eor. qui sub. tutel. e 1. 2. 4. 9. 11. 15. 16. 17. Cod. de Praed. et aliis reb. minor, *concordano tutte nella proibizione al Tutore di alienare gli immobili del Minore, senza il Decreto del*
42 *Giudice, riguardando specialmente la* Leg. 17. *soprnccitata il caso appunto dell' alienazione del fondo comune pro indiviso fra minori, e maggiori: ove tenuta ferma l' antedetta proibizione, non consente alla validità dell' alienazione senza il Decreto del Giudice per questo titolo, e non allorquando il Socio maggiore provochi la divisione: in che sostanzialmente consona la disposizione dell'* Art. 465. *del Codice Francese da me qui sopra riferita.*

La Legge del 15. *Novembre* 1814. *oll'* Art. 52. tit. *dell' amministrazione dei Tutori non diversamente con general concetto, come le sopraindicate Romane Leggi e la Francese, stabilisce la proibizione ai Tutori, e ai Curatori di alienare senza il decreto del Giudice, e per le medesime avvertenze da me superiormente fatte nell' esame della questione sotto il rapporto della Legge Francese, siffatta disposizione della nostra patria, sembrò a me doversi applicare a ogni, e qualunque caso di alienazione di Stabili si proprii esclusivamente ai minori, che comuni per indiviso ad essi, ed a persone Maggiori. E tanto più così io mi indussi a pensarla, in quanto che il silenzio della sullodata nostra Patria Legge nel caso del condominio indiviso (seppure in buona regola d' interpetrazione di omissione potesse tacciarsi questa Legge) veniva supplito dal disposto del diritto comune univocamente contrario alle massime, che in questa Causa, e in questo articolo sostene-*
43 *vano i Fratelli Teglia.*

Che se ad onta di così precisa disposizione delle Leggi Civili fu tal volta giudicata valida dai nostri Tribunali l' alienazione del fondo Comune fra Minori, e Maggiori, ciò non fu mai per massimo generale indistintamente, e fermamente consacrata, ma unicamente per certi determinati casi, ed a riflesso di alcune particolari circostanze.

Il discorso stesso del De Luca 59. de Alenation. *che formò il fondamento di tali decisioni, dimostra abbastanza la verità di questa proposizione, nei termini della specie, in che quel Giureconsulto opinò, e che ho di sopra accennato: ed egli stesso chiaramente si esprime in proposito „ ivi „* N°. 9. *Retenta itaque ista regula quae teneri debet, su„ per praxi et intelligentia hujusmodi legum in spiritu principaliter „ non autem in litera, reflectendo scilicet ad rationem sive ad finem „ vel effectum ab ipsis Legibus consideratum, magis quam ad nudas „ formalitates frequenter cum hoc themate* quandoque pro validitate, et „ quandoque pro invaliditate respondere consuevi, *inculcando evidentiam „ erroris procedendi cum generalitatibus in quibuscumque casibus et „ non reflectendo ad singulorum particulares ac diversas circustan„ tias,* ex quibus revera decisio regulanda est, *aque facti potius quam ju„ ris istae quaestiones dicendae sunt. „*

Ora, io avvertii quanta diversità passasse fra le circostanze delle alienazioni state fatte dalla Sforzini Tutrice dei di lei figli, e quella di che trattavasi nel discorso del Cardinal De Luca: *e questa marcata diversità di circostanze facenda essenzialmente diversificare l' una dall' altra specie porgeva la più fondata ragione di disapplicazione dell' accennata autorità al caso nostro. Altronde ciò che io dissi già su questa articolo nel rapporto delle Leggi Francesi mi sembrò doversi necessariamente ritenere nel rapporto della nostra patria Legge del* 15. *Novembre* 1814. *i cui termini non sono meno generali, e nel di lei spirito estesi a qualunque caso di alienazione delle cose di privilegiate persone senza offendere la dignità, e la saviezza del Legislatore non potrebbe a senso mio ammettersi, che una disposizione assoluta, chiara, e ragionevolissima di una Legge prescrivente in linea di ordine pubblico, potesse esser ridotta a nulla nel concorso di certe particolari circostanze, dipendenti dal fatto dell' uomo, e che tali non sono, nè possono essere da indurre una morale certezza che fuori delle vie dalla Legge medesima tracciate, possa conseguirsi l' intento, che ella si ripromette unicamente dalle sue prescrizioni.*

Io rifletteva, che questa cosa dar talvolta si potrebbe per avventura: Ma siccome sovente ancora avvenir potrebbe l'apposta; così non era da presumersi, che la Legge si contentasse di essere violata nella sua lettera, quando non poteva esservi morale certezza, che salva essa restasse nel suo spirito.

E questa certezza si era ben lungi dal trovarla nelle cose avvertite dal De Luca *nel sopraccitato suo discorso, le quali poggiano tutte sopra una presunzione per la natura del subietto fallacissima. Imperciocchè riflettendo, che la Legge, non solo l' eliminazione del danno, ma il conseguimento della maggior possibile utilità, intende a procacciare ai minori colle diverse sue disposizioni in materia, non potrebbe esser sempre vero che questo secondo intento si ottenga per i minori, ove il prezzo della Stabile alienata sia stato privatamente convenuto dal Tutore, e dai Condomini Maggiori; perchè in tal caso si potrà presumere non pregiudicevole il negozio, ma non già essere stato portato a quel grado di evidente giustizia, e utilità, al quale la formalità dell' Asta pubblica naturalmente la eleva.*

Per tal mezzo in fatti la Giustizia, e l' utilità massima del prezzo di un' immobile, sono dirimpetto al Proprietario alienante, con ogni fondata presunzione proclamata dalla maggiore offerta, che resulta dal pubblico e libero concorso degli Oblatari, da precedenti Avvisi richiamati da ogni parte niuno escluso.

Ed è questo il mezzo unico altresì di dare ai Contratti di alienazioni degli Stabili di Persone privilegiate, quella stabilità, che nell' in-

teresse particolare dei Contraenti, e generale della Società è necessaria, imperciocchè quando l' alienazione non fatta secondo le forme, e modi, prescritti dalla Legge, abbiasi a reggere sulla presunzione che il maggiore Condomino essendovi concorso insieme col minore, giusto, e non danuoso sia il negozio; sarebbero simili Contratti d' incerta esistenza, specialmente per effetto di quella varietà, a cui suole andare soggetta, secondo il vario parere degli Uomini, la valutazione delle cose, che sono in commercio, e per cui il minor male (sempre più gravissimo) sarebbe, che il minore divenuto maggiore, attaccasse come dannosa, o non utile la fatta alienazione; e si comprometessero così in liti dispendiose, e d' incerto evento quelle persone istesse, di cui aveva la Legge impreso a difendere con special favore i diritti, e gli interessi, permettendo poi contro la dignità sua, che questa difesa di diritti, e d' interessi, in lor detrimento in sostanza si convertisse.

Ciò che sono andato fin qui dicendo, mi portò a concludere, che anco ai termini della nostra patria Legge, le alienazioni fatte dalla Tutrice Fantozzi non fossero sostenibili, come non lo sono ai termini delle Leggi francesi: e ciò tanto più in quanto che nessuna idea si acquistava dall' esame delle Cause, che le tante alienazioni fatte da detta Tutrice, e dal maggiore Andrea Fantozzi, fossero consigliate da qualche urgente circostanza, che le rendesse necessarie, senza potere star dietro, che con pericolo di danno, a quel prolungamento di tempo, che esige l' impiego delle formalità stabilite dalla Legge.

Bastava l' osservare, che si cominciò nel 1810. e si finì di vendere nel 1815. e così nel periodo di circa sei anni, per comprendere, che per quanto esistessero notabili passività nel Patrimonio Fantozzi, i Creditori dettero dal canto loro più assai di quel tempo, che sarebbe occorso per la legal distrazione degli Stabili del detto Patrimonio: il qual comporto non sarebbesi mancato molto verisimilmente di ottenere, ove fosse stato ricercato con prudente, e ben inteso progetto al fine di rendere legittime, e valide le alienazioni.

Il solo vistoso ritiro fatto dalla Tutrice, e da Andrea Fantozzi, del credito contro il Foresi di Livorno, ponendo in loro mani parecchie migliaia, era sufficiente a tener quieti i meno discreti fra i Creditori, fino al momento, che poteva accelerarsi, di quelle tante alienazioni, che nel soprarcennato periodo furono fatte di tempo in tempo.

Se questa necessità imperiosa giammai non fuvvi di devenire a tutte quelle alienazioni, senza pericolo di danno nel ritardo; certamente mancò altresì l' utilità, che meglio, e più prudentemente regolate le cose, avrebbe potuto resultarne al patrimonio pupillare, e per l' assicurazione della quale i Minori giustamente confidar dovevano nelle Leg-
44 *gi, che lor promettevanle con saggie prescrizioni.*

Infatti: resultava, che invece di cominciare a vendere i Fondi di

minore importanza, ai migliori si diè di mano; e fino si giunse ad alienare col Contratto del 20. Marzo 1812. rogato Sorini, il Poder primo delle Colmate ai fratelli Teglia, (i quali virilmente sonosi sforzati di sostenerselo) che era il più ragguardevol Fondo del patrimonio Fantozzi, per scudi 4760. senza che i Compratori alcuna somma sborsassero ai Venditori.

Resultava infatti dal Contratto, che i fratelli Teglia si fossero pagati sul prezzo di detto Stabile della somma di Sc. 1800. di loro crediti, Che si accollassero un credito di scudi 301. contro il signor Del Rosso; altro credito di una Dote, allora infruttifera, di scudi 500. a favore della Sorella dei Minori Fantozzi, che gli stessi Teglia non pagarono, che 5. anni dopo; altro credito di scudi 550. a favore di un Sainati, senza che apparisca, che alcuno di questi Creditori fosse insorto a molestare il patrimonio pupillare. E ciò che più faceva amarezza si era, chè i medesimi Teglia si accollassero altresì in conto di detto prezzo la somma di scudi 1525. valore di Censi irrepetibili, e a tenui frutti; mentre capitali passivi di cambio repetibili, e di maggior frutto esistevano.

Un così improvido contegno tenuto da Andrea Fantozzi, e dalla Tutrice Sforzini, nell' alienazione del maggior fondo del patrimonio comune, era veramente ben lungi dal far presumere, che la Tutrice (donna altronde notoriamente idiota, ed inesperta) bene amministrasse i negozii de'suoi sottoposti; e che l' interesse di questi restasse garantito dall' intervento del Condomino maggiore. Questo solo fatto dimostrava abbastanza di per se stesso, che se non vi fu urgente necessità di alienare, meno ancora si verificò l'utilità dell' alienazione, alla quale sconsigliatamente mostrarono di non pensar punto, e la Tutrice, e il Condomino maggiore; e da questo solo operato così evidentemente improvvido, doveva con ogni fondamento prendersi norma, onde giudicare delle altre molte alienazioni eseguite da quell' infelici amministratori con marcato, e potrebbe dirsi anco sospettosissimo disprezzo, di quegli aiuti che alla loro insufficenza morale offrirono savie, e tutelari Leggi; troppo estesamente, lungamente, e costantemente essendo state poste in non cale le chiarissime prescrizioni di queste Leggi, per doversi concludere che quello non fu un vendere per riparare, ma per distruggere un intiero patrimonio, senza intendere a ricavarne il più che si potesse, come avrebbe dovuto rigorosamente farsi nell' interesse delle persone privilegiate, che vi avevano la maggior parte.

Finirò su questo primo articolo della questione con avvertire che l'autorità desunta dalla decisione della Ruota Civile di Firenze del 23 Maggio 1820. in Causa Maltagliati, e Magnani per quanto rispettabilissima, non era applicabile al caso nostro; imperciocchè se in essa fu stabilito esser valida la vendita di un fondo indiviso fatto da più fra-

telli maggiori anche in nome di due pupilli, non ostante il defetto della solennità degli incanti; così fu evidentemente deciso (nel tema di una vendita fatta nell' anno 1802. sotto l'antica Giurisprudenza Toscana) avuto riguardo all' interesse minimo, che avevano i detti pupilli nello stabile alienato, circoscritto al quinto di esso; al tenue valore dello stabile comune, et all' approvazione, che sebben posteriore, ebbe il Contratto con Decreto del Giudice: circostanze, che facevano molto diversificare quello, dal nostro caso, e la rendevano diversamente risolubile, anco esaminatolo ai termini delle presenti Toscane Leggi, e dell' autorità in detta decisione riportata, del De Luca.

Fu in secondo luogo sostenuto dai Fratelli Teglia, conforme sopra annunziai, essere state, le vendite fatte da Andrea Fantozzi, e dalla Tutrice Sforzini, rese noto al Tribunale, che venne ad approvarle, quando in seguito di tale scienza, ordinò col Decreto del dì 29. Settemb. 1815. la divisione dei Beni che restarono.

Ma per persuadersi dell' insussistenza di questa proposizione bastava il fermarsi a considerare, che la pretesa approvazione non è punto contenuta espressamente nel sopracitato Decreto, il cui contesto porta esclusivamente l' autorizzazione a dividere i beni estanti, e nulla più; e che gli attuali Attori, erano in quella volontaria istanza sempre rappresentati, come minori, dalla loro Madre, e Tutrice, e da un Curatore speciale nella persona di messer Ansaldi.

Ben era vero che venisse approvata dal Giudice la relazione dei Periti adoprati alla divisione: e che secondo quella si ponevano in conto di parte a Andrea Fantozzi alcuni stabili (che non sono quelli per altro presi di mira dagli attori nella presente Causa) da lui solo sebbene di comune proprietà alienati. Ma non per questo, siffatta speciale approvazione poteva dirsi mai estesa agli altri stabili precedentemente venduti, e dei quali nessuna parola si fece nè nell' istanza di autorizzazione, e approvazione, nè nel relativo Decreto.

Non richiamoto perciò il Giudice, se non che ad approvare in via di volontaria giurisdizione una divisione secondo il modo propostogli, egli doveva limitarsi, ed effettivamente si limitò al solo espresso oggetto della domanda.

Ed altrimenti non era dato di fare al Tribunale, perchè, nè poteva ricusare la sua approvazione al riflesso delle precedenti alienazioni fatte senza le debite solennità, a meno che egli non assumesse la straniera, e indecorosa veste di eccitator di liti, nè poteva fargli violenza in senso opposto l'idea del danno dei minori, ritenuto che nonostante l' autorizzata divisione, essi non andavano mai a pregiudicarsi intorno ai diritti, che loro competevano, di far dichiarare nel foro contenzioso, dirimpetto ai terzi, la nullità delle alienazioni illegalmente fatte dei loro Beni.

Era questo il concetto, nel quale come più plausibile, e vero, si scorgeva emanato il Decreto soprindicato: ed era così manifesto, che se le anteriori vendite non furono dal Giudice espressamente approvate, non lo furono, nè lo potevano essere implicitamente.

Per la qual cosa disapplicavasi affatto l'autorità allegata dalla decisione della Ruota Fiorentina in Causa Maltagliati, *e Magnani testè ricordata, ove chiaramente leggevasi essere intervenuta, in ordine alla fatta alienazione, l'approvazione espressa del Giudice, sebbene posteriore all' Atto.*

Di nessuna efficacia poi era da riguardarsi l' obbligazione, che la Tutrice Fantozzi, e Andrea Fantozzi si assunsero nel Contratto di divisione del dì 8. *Gennaio* 1816. *di rilevare da qualunque molestia che fosse per essere loro inferita, gli acquirenti dei Beni in questione, stati illegalmente alienati: poichè ad ammettere siffatta obbligazione, da alcun Decreto non fu la Tutrice espressamente autorizzata, e conforme sarebbe stata d' uopo, secondo le disposizioni dell' art.* 52. *della Legge del* 15. *Novembre* 1814. *sulla Tutela; nè alcun riscontro desumevasi di tale autorizzazione dal sopracitato Decreto del dì* 29. *Settembre* 1815. *ove della sola divisione dei Beni estanti si fece parola, talmente che con questo ultimo Atto la Tutrice Fantozzi, o per proprio, o per altrui moto, compisse degnamente la sua Amministrazione, illegale, arbitraria, e rovinosa in principio, progresso, e fine.*

Non meno inattendibile parve a me l'altro mezzo di difesa affacciato dai Fratelli Teglia, onde sostenere almeno la validità del Contratto del 20. *Marzo* 1812., *col quale essi fecero acquisto del Podere primo delle Colmate, che hò di sopra rammentato, fondandosi sul disposto della* L. Marcellus ad Senat. Trebell. §. Res quae, *e ritenendo che dovesse quello imputarsi nella parte, e porzione del Condomino maggiore Andrea Fantozzi.*

Il suddivisato Contratto fu celebrato sotto l'Impero del Francese Codice, e per questa circostanza i Fratelli Teglia non dovevano limitarsi a sostener vagamente l'applicazione al caso della Legge Romana suddivisata, ma a provare, e dimostrare che il Codice, e la Giurisprudenza Francese sorridessero a questa loro pretensione. Ma poichè, standosi al testo di quella Legge, la sua disposizione è espressamente limitata al caso dell'Erede fidecommissario, gravato di restituzione, era forza altresì, che i Fratelli Teglia dimostrassero, che il Codice Francese, pell'interpetrazione delle sue Leggi ammettesse la Giurisprudenza Forense Italiana, che argumentando sulla detta Legge, ne estese nei congrui casi la disposizione a qualunque coerede alienante la cosa Comune.

Ardua troppo, e direi anco impossibile impresa ella era quella per potersi condurre a buon punto dal difensore, sebbene abilissimo, e ingegnosissimo dei fratelli Teglia.

Parmi di aver gia qui sopra dimostrato non potersi dir caso omesse nel Codice Francese, quello del condominio di Beni fra maggiori, e minori, e delle alienazioni di questi Beni, chiara appalesandosi la Sentenza della Legge, dalle diverse correlative sue disposizioni, tutte insinuanti non essere in alcun caso i Beni dei minori alienabili senza le prescritte solennità; e avendone forse, di troppo discorso, non starò a ripetere ciò, che ne dissi, per concluder qui, come feci altrove, non riconoscersi fondata la contraria asserzione sostenuta da Fratelli Teglia.

Solamente osserverò cio che sul primo Art. della lor difesa non osservai, benche anche alla maggior dilucidazione di quello convenir potesse, che l'argumento, che essi desumevano dalle disposizioni dell'Art. 3. del Decreto relativo alla pubblicazione del Codice Francese fatta in Toscana, non reggevasi.

Si fissò in quel Decreto, che a datare dal giorno in cui il Codice Napoleone fosse stato posto in attività, le Leggi Romane, o locali, gli statuti, o Regolamenti, cessar dovessero di aver forza, generale, e particolare nelle materie che formavano oggetto delle disposizioni contenute nel detto Codice.

Or da questa disposizione non potevasi a senso mio inferire che per non essere stato nominatamente previsto nel Codice il Caso delle alienazioni di Beni Comuni fra minori, e maggiori, si potesse ricorrere, onde risolverlo, alle Leggi Romane, ed all'antica Giurisprudenza Toscana.

Tralasciando di fermarmi a vedere quale strano, e certamente dal legislatore non voluto resultamento, avrebbe dato siffatto modo d'interpetrazione alla pubblicazione di un Codice che divenuto la legge Civile di tanti popoli alla Francia naturalmente a lei stranieri, e a lei non pertanto soggetti; varii fra loro non che per lingua, per costumi, e per leggi locali, era anche destinato al grande, e salutare oggetto di ridurre ad unità di massime le perniciosissime divergenti opinioni sul civil' diritto, io dico solamente che avendo il Codice Napoleone disposto sulla materia dei minori, e delle alienazioni dei loro Beni, restava espressamente vietato dal sullodato articolo il ricorso alle antiche leggi sulle materie istesse.

E se ciò doveva dirsi generalmente per queste, a pari ragioni dirsi pur doveva pe' diversi singoli casi alle respettive materie pertinenti; giacchè era incontrastabile che abolito il tutto, la parte che vi si contiene, restasse compresa nell'abolizione.

E bastava avvertir semplicemente, che l' Articolo 3. sopraccitato parlò di materie, e non di casi, per restar convinti della fallibilità del sostenuto contrario Argomento.

Altronde era da considerarsi, che il solo Andrea Fontozzi procedè all' alienazione del Podere primo delle Colmate, bensì con esso la

Maria Domenica Sforzini, Vedova Fantozzi, in proprio perciò, che le spettava, e come Tutrice dei di lei figli minori. In questo caso pertanto era in incontrovertibile, che tutti questi condomini concorrendo alla vendita, intendessero di vendere quella porzione, che ciascheduno di essi avea sul fondo alienato, e che da tutti egualmente acquistare intendessero i Compratori. Nel quale inalterabile concetto, bisognava convenire, che onde acquistare validamente il tutto indiviso da tre condomini, di tutti questi niuno escluso, avesse potuto esserli operata la legittima traslazione dei respettivi parziali diritti dei proprietari; il che per altro non potè mai accadere dal canto dei minori, per interesse dei quali arbitrariamente, e contro l' espresso divieto della Legge, procedeva l' incauta Tutrice, la quale, niun diritto poteva trasmettere perchè nessuno ne avea.

Per questo medesimo riflesso del concorso di tutti i Condomini alla vendita, veniva a restar disapplicata al caso l' autorità della Leg. Marcellus, *anco esaminata la questione ai termini della Giurisprudenza anteriore alla pubblicazione del Codice francese in Toscana. Ne a pensarla diversamente giovava l'espressione di solidità usata dagli Alienanti nel Contratto di alienazione, perchè per essa attribuendosi il tutto a ciascheduno, non era ciò conciliabile col caso di più Condomini vendenti una cosa sola; nel caso nostro, quella espressione non altro avrebbe potuto importare che la solidal promessa della difesa in caso di evizione, e non già come fatta da un solo, la vendita fatta da tre Condomini; nei quali, per la non avvenuta precedente divisione, non era mai venuto meno il diritto di parzial proprietà sulla cosa comune.*

Ma dirimpetto poi alla Legge del Codice francese, era anche più lontano dal discettibile, che la dizione di solidità usata da Andrea Fantozzi, e dalla Tutrice Sforzini nel Contratto di alienazione potesse aver la forza, che volevano attribuire i fratelli Teglia: poichè all' epoca del 1812., *non essendo intervenuta tra i Condomini Fantozzi alcuna divisione del comun Patrimonio, la Tutrice, che non poteva nemmeno provocarla, non che eseguirla, senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, e per renderla definitiva, ed efficace, senza l' osservanza delle formalità, giusta il disposto degli art.* 465. *e* 466. *del Codice suddetto; moltomeno aveva potestà di consentire privatamente ad una implicita virtual divisione, col concorrere a vender solidalmente con i Condomini maggiori.*

È ciò che la stessa Tutrice non poteva fare, essendo appunto ciò che conveniva presupporsi che far potuto avesse, chiara appariva l' assoluta inefficacia dell' enunciativa della solidalità nella vendita, al fine dai fratelli Teglia desiderato.

Ciò premesso pertanto, fluida scorreva la conseguenza, anco per

questo articolo, che nulla, ed invalida fosse l' alienazione del Poder primo delle Colmate, tostochè tutte le Parti intesero di tutto vendere, e di tutto respettivamente acquistare, e che individuo perciò ne fosse il relativo Contratto; il quale non sostenendosi per la parte dei Minori, veniva a necessariamente cadere anco per quella dei Maggiori, e così nel tutto.

Oltre i fratelli Teglia, i fratelli Peri, fra i convenuti eccepirono, (come sopra annunziai) contro la domanda degli Attori, fondandosi principalmente sulla circostanza, che solo Andrea Fantozzi devenne alla alienazione degli Stabili, di che nel Contratto de' 22. Febbrajo 1815. *e così variato l' impero delle Leggi francesi, a cui la Toscana Legge de'* 15. *Novembre* 1814. *succedette; e ritenuto il fatto che sopra sembrava, con maggior plausibilità sostenersi la difesa di detti Peri, sul fondamento della sopracitata* Leg. Marcellus, *e della Giurisprudenza su detta Legge consacrata.*

Ma non era sostanzialmente vero, che Andrea Fantozzi, che solo devenne al Contratto, solo realmente vendesse: poichè chiaramente appariva dal sopraccitato atto, che non solo in nome proprio, ma ancora in nome, e per interesse dei suoi fratelli Simone, e Ferdinando, in età minore, procedesse a quell' alienazione « ivi » e non solo in nome proprio, quanto ancora in nome, e per interesse de' suoi fratelli sigg. « Simone, e Ferdinando in età minore, e Condonatarj di detto loro « Padre. «

Una vendita pertanto accompagnata da questa formula enunciativa, non poteva dirsi fatta dal solo Andrea Fantozzi, mentre egli apertamente dichiarò di procedervi in nome, e per interesse dei suo fratelli minori, e tanto meno, in quanto che non si leggeva neppure nell' atto la promessa per parte di detto Andrea, de rato, altrimenti del proprio: la cui omissione stava a spiegare l' animo del suddetto Fantozzi non diretto ad alienare come cosa tutta sua propria, i comuni Stabili, e ad imputarli nella propria porzione, e l' animo altresì nell' acquirente di non volere avere per tal fine obbligato il solo Andrea, ma ancora i due Condomini minori Simone, e Ferdinando Fantozzi, in nome, e per interesse dei quali pure fu la vendita espressamente fatta.

Nei quali termini militavano contro i fratelli Peri le cose avvertite poco fa sull' inapplicabilità al caso, della Leg. Marcellus, *e di più la invalidità dell' alienazione, per quanto riguardava specialmente i diritti dei minori Fantozzi, era maggiormente proclamata dalla circostanza ben certa, che il sig. Andrea Fantozzi veste alcuna legittima non avesse, onde alienare in nome, e per interesse de' suoi fratelli minori, indipendentemente dalla Tutrice loro legittima rapresentante, e dallo*

solennità dalla Legge prescritte per simili alienazioni: essendo evidente, che se la Tutrice senza queste solennità non avrebbe avuto potestà di alienare i Beni immobili de' suoi sottoposti, molto meno questa potestà avesse chi neppure aveva qualità per rappresentare i due Minori in qualsivoglia contrattazione.

Tutto ciò sarebbe stato da dirsi anco relativamente alla vendita negli stessi termini fatta di un secondo Podere da Andrea Fantozzi per scudi 2,200. ai fratelli Teglia per Contratto de' 13. Febbraio 1815. se non fossero stati consigliati (per quanto sembra) a tralasciare di difendersi in questo acquisto colla più volte ricordata Leg. Marcellus, *dal giusto riflesso, che all'epoca del 1815. in cui fu celebrato il suddetto Contrattro del dì 13. Febbraio, le alienazioni del comun Patrimonio erano state talmente inoltrate, da non lasciare nei Beni restati ai Condomini non tenuti alle fatte vendite, quelle giuste porzioni, a cui avrebbero avuto diritto. Il qual riflesso militava pure, oltre le cose preavvertite, contro i suddivisati fratelli Peri appoggiati a un Contratto dell' anno suddetto.*

Dichiarata la nullità, onde tutte le alienazioni state fatte o dalla Tutrice, o da Andrea Fantozzi in nome, e per interesse dei minori Simone, e Ferdinando erano fino da principio infette, si faceva incontrastabilmente luogo alla restituzione a lor favore di tutti i frutti percetti dagli illegittimi acquirenti, e dentori, nei quali, non essendosi potuto operare la transazione del dominio, non mai avulso dalle persone dei detti minori Fantozzi, venne a mancare il titolo di far loro i detti frutti, riducendosi questo per la nullità dell' atto, a non titolo, giusta le notissime massime di giurisprudenza comuni alle diverse Legislazioni, sotto l'impero delle quali ebber luogo i controversi Contratti.

E ciò tanto più doveva dirsi, in quanto che la massima parte delle alienazioni consistenti in Beni di suolo, avvenne in epoche, in cui pell' alto prezzo, che ottennero per molti anni, come è notorio, i cereali, e le altre produzioni agrarie, felicissima straordinariamente fu la condizione dei proprietarj di Beni rustici: talchè poteva ben dirsi essersi gli illeggittimi detentori dei Beni dei minori Fantozzi locupletati a danno di questi. Nel qual caso, anco supposta la buona fede dei detti detentori, si faceva luogo di ragione alla restituzione dei frutti.

Ma era da riflettersi, che non potessero gli Acquirenti tutti dei Beni Fantozzi vantar con diritto buona fede: Essi non ignoravano, che dei Beni, onde fecero acquisto da Maria Domenica Sforzini, e da Andrea Fantozzi, la maggior parte ne spettava a Simone, e Ferdinando Fantozzi, Minori di Età, e come tali ricordati nei respettivi Contratti: e non potevano ignorar nemmeno, che le vigenti Leggi sottoponevano le

alienazioni dei Beni ai minori spettanti, a certe determinate solennità, che neglette, a nulla riducevanle; Onde, avendo essi scientemente acquistato la cosa altrui da chi nessun diritto avea di disporne, senza espressa giuridica autorizzazione, ben di altro, che di buona fede poteva dal canto loro ragionarsi: e così più forte si faceva la ragione di rispondere a favore dei Minori Fantozzi per la restituzione dei frutti, salve quell' eque limitazioni dai medesimi stabilite nella loro principal domanda.

E finalmente, quanto alle rilevazioni domandate dai terzi, contro cui fu pronunziato lo spoglio, e sulle quali nessuna eccezione fu dai convenuti in questo secondario Giudizio dedotta pronunziai esservi tenuto unicamente l' Erede di Andrea Fantozzi, in ordine a quei Contratti, nei quali esso solo figurò alienante, e promise la difesa, e contro di lui, e contro la Vedova Sforzini congiuntamente, ove ambedue solidamente la promisero, anche perciò che riguardavano le parti dei Minori; rigettandole in in ogni altro caso: e questa mi parve risoluzione coerente alle regole del diritto sulla materia.

INDICI

DEL TOMO XXII.

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1828.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle Decisioni.
II. Indice per alfabeto de' nomi de' Litiganti.
III. Indice per alfabeto delle Materie.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

ANNO 1828.

REGIA RUOTA FIORENTINA

REGIA RUOTA DI PISA

REGIA RUOTA DI SIENA

5. Febbraio NULLITA' DI SENTENZA. XIX. 91. R. Toscanelli.

REGIA RUOTA D'AREZZO

3. Luglio COMPENSAZIONE. XCIV. 568. R. . . . .
6. Novemb. COMPETENZA. XCVIII. 585. R. Caracci.
29. Luglio ESECUZIONE. XLI. 220. R. Cercignani.

REGIA RUOTA DI GROSSETO

11. Settemb. COMPETENZA. LXI. 353. R. Puccioni.
8. Maggio DOTE. LXIII. 364. R. Petrini.
14. Agosto PARTECIPAZIONE. LXIV. 371. R. Petrini.

INDICE

PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica le Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

REGIA RUOTA DI FIRENZE

REGIA RUOTA DI PISA.



INDICE

DELLE MATERIE

La Legge non permette, che restino per l'altrui concorso in unione dei Tutori conculcate le forme richieste nell' alienazioni dei Beni pupillari. Ivi. N. 13. p. 603.

L' Amministrazione del Patrimonio lasciato dal Padre ai figli maggiori, finchè i Minori non pervengono all' età maggiore, non porta ad essi la facoltà di alienare i Beni senza autorizzazione del Giudice. Ivi. N. 14. 15. 16.

L' Autorizzazione del Giudice a poter dividere il patrimonio di più Fratelli, alcuni dei quali pupilli, non sana le alienazioni già state fatte senza le dovute solennità. Ivi. N.17. 18.

Quando il prezzo dei Beni comuni tra Fratelli, alcuni dei quali Pupilli, e altri Maggiori, stati venduti senza autorizzazione, è stato repartito ai Creditori comuni, può il compratore ritenere quelli bene acquistati, farsi rimborsare del prezzo, o di resilire dall' acquisto totale. Ivi. N. 19. 20. 21. 22. 23.

Il Codice Francese estende la proibizione di alienare i Beni dei Minori oltre ai Tutori, anche al Padre ed alla Madre. Ivi. N. 29. 30.

Le forme prescritte dalla Legge per le alienazioni degli immobili dei Minori, non sono sottoposte a limitazioni nel caso, che i Condomini Maggiori abbiano alienato. Ivi. N. 31. 32. 33. 41.

Gli Immobili comuni ai Minori, ed ai Maggiori, non possono dai Condomini Maggiori vendersi senza le solennità ordinate dalla Legge. Ivi. N. 39. 40.

L' alienazione degli Immobili del Minore è proibita dalle Leggi al Tutore senza il Decreto del Giudice. Ivi. N. 42. 43.

Quando il Fratello maggiore vende un Fondo comune al Fratello Minore, colla formula non solo in nome proprio ma ancora del Fratello Minore, *ed omette la promessa* de rato altrimenti del proprio, *spiega, che ha venduto per interesse comune.* Ivi. N. 45.

ALIMENTI

È massima derivata dal Gius naturale, che i Figli hanno diritto agli Alimenti dai loro Genitori. Dec. 25. N. 1. p. 129.

I Figli non possono domandare efficacemente gli Alimenti dai loro Genitori quando sono altronde provvisti di mezzi proporzionati alla loro sussistenza. Ivi. N. 2.

I figli, quando sono morti i loro Genitori, hanno un' Azione assoluta a domandare gli alimenti, nè viene a mancarli, quantunque siano forniti di mezzi per sussistere. Ivi. N. 3.

Le Femmine escluse dall' Eredità del Padre nel concorso dei Maschi, avevano secondo lo Statuto d' Arezzo diritto agli alimenti dai Beni lasciati dal defonto Genitore. Ivi. 4. 9.

L' Amministrato può esigere quelle somme, delle quali è stato dichiarato Creditore, prima ancora del Rendimento di Conti. Ivi. N. 9.

APPELLANTE

L' Appellante non ha obbligo di notificare la Sentenza, dalla quale si appella, ma è solamente tenuto di allegarla, o riprodurla insieme con gli Atti, ed è perciò valida la citazione all' Appellato a comparire per sentire fissare la discussione. Dec. 5. N. 2. 3. 4. p. 25.

APPELLI DEVOLUTI ALLA RUOTA

Nelle Cause, il cui merito è superiore alle L. 200. *gli appelli sono devoluti alle Ruote.* Dec. 19. N. N. 1. p. 91.

APPELLARE

Non può appellarsi dalla resecazione delle posizioni. Dec. 96. N. 3. p. 579.

Il Succumbente può appellare da qualunque Sentenza anco nel giorno, in cui vien proferita, senza bisogno di aspettarne la notificazione. Dec. 5. N. 1. p. 24.

APPELLATO

L'Appellato, che richiede avanti il Giudice la rejezione dell' appello interposto dalla di lui Sentenza, ha adempiuto al Regolamento di Procedura. Dec. 9. N. 1. p. 40.

Quando l'Appellato ha contestato la lite avanti il Giudice a quo *la giurisdizione di conoscere, e pronunziare sopra la controversia dell' appello spetta al medesimo.* Ivi. N. 2. 3.

L'Appellato non ha obbligo alcuno di allegare, e riprodurre gli Atti della precedente Istanza, essendo questa obbligazione interamente a carico dell'Appellante. Dec. 15. N. 1. p. 73.

L'Appellato, che per propria volontà deposita il processo della precedente Istanza, e dipoi lo ritira non può essere obbligato a reiterarne il deposito. Ivi. N. 2.

V. Contestazione della Lite in appello.

APPELLO

L'errore della indicazione del giorno della Sentenza appellata non induce la nullità dell'Appello, ancorchè l' errore sia continuato nell' atto di prosecuzione, o in quello di deduzione di gravami. Dec. 4. N. 1. 2. p. 20.

Nei termini prefissi dal Regolamento di Procedura i giorni assegnati alla loro durata si cumulano esclusivamente al giorno dell'Atto, o di quello della sua notificazione. Ivi. N. 3.

L'Atto si riguarda fatto nel termine, sempre che sia fatto nel giorno successivo alla scadenza del termine. Ivi. N. 4. 5.

APPELLO INAMMISSIBILE

ARGINI DI UN FIUME

ATTI

ATTI GIUDICIALI

ATTI DI AMMINISTRAZIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE

ATTI DEL MESE D'APRILE 1808.

ATTI DI ULTIMA VOLONTA'

ATTO DI PROSECUZIONE D'APPELLO

ATTO DI DEDUZIONE DI GRAVAMI

V. Appello.

ATTO D'APPELLO

V. Appello.

ATTORE

Colui, che si fa contraddittore, o attore in un Giudizio, non può da quello resilire senza rinunziarvi nelle debite forme. Dec. 19. N. 9. pag. 91.

L'Attore, che non prova il fondamento della propria intenzione non può pretendere, che il Reo convenuto non sia pienamente assoluto. Dec. 40. N. 2. pag. 210.

Nel Giudizio di turbato possesso incombe all'attore di far la prova completa della recente turbativa, ed il possesso non precario del fondo, che lo stesso Attore richiede di possedere pacificamente. Dec. 42. N. 1. 2. pag.226.

Nel Giudizio possessorio sommarissimo il solo dubbio è bastante per rispondere a favore dell'Attore. Ivi. N.. 227.

Non può l'attore a cosa non più intera variar modo di agire a danno di quelli, contro dei quali egli la sua azione diresse. Dec. 46. N. 7. 8. pag. 250.

Quando colla domanda l'Attore chiama in Giudizio più Individui, e quando l'eccezioni dei Convenuti provengono da un egual Titolo, il Giudizio instaurato è individuo. Dec. 71. N. 1. pag. 447.

V. Competenza.

AZIONE

È diverso il caso d'un'azione promossa con qualche irregolarità dal caso della insussistenza dell'azione stessa. Dec. 3. N. 4. pag. 16.

Quando l'azione, e la domanda dell'Attore sono destitute di ragione la Sentenza a di lui favore emanata non può confermarsi. Decis. 34. N. 6. pag. 176.

AZIONE AD EXHIBENDUM

Non si ammette l'azione ad exhibendum *se non provata l'esistenza del documento, che si ricerca presso quegli, contro il quale l'azione è stata intentata.* Dec. 90. N. 1. p. 548.

BASTIMENTI

I bastimenti sono cose facili a perdersi, e deteriorarsi, perciò la loro direzione non deve risedere in una Donna. Dec. 85. N. 14. pag. 509.

BENI PUPILLARI

V. Alienazione.

BENI COMUNI TRA PIU' FRATELLI

V. Compratore.

BESTIAME

Gli utili del Bestiame di un Podere derivano in parte dal Capitale impiegato nel Bestiame, ed in parte dai prodotti del Fondo. Dec. 95. N. 5. pag. 573.

Gli utili del bestiame di un fondo debbono ripartirsi con giusta proporzione tra il proprietario dello stesso Fondo, ed il Creditore del Capitale impiegato nel Bestiame. Ivi N. 6.

CAMBIALE

V. Debitore di Cambiale.

CAUSE GIUDICATE DAI VICARJ E POTESTA'

La Ruota Fiorentina può giudicare le Cause già giudicate dai Vicari, e Potestà, purchè siano di un merito eccedente L. 200. Dec. 14. N. 2. pag. 65.

V. Appello.

CAUSE NON SUPERIORI A LIRE 200.

Le Cause, che dalle L. 70. *non oltrepassano L.* 200, *debbono conoscersi, e decidersi da un solo degli Auditori del Magistrato Supremo da eleggersi per turno, a cui non appartiene il Giudice, che ha pronunziato in prima Istanza.* Dec. 69. N. 1. 2. 3. pag. 438.

Le Ruote Civili sono incompetenti per conoscere in appello le cause non eccedenti le Lire 70. Ivi. N. 4. 5.

CAUSE DI MERITO OLTRE LIRE 200.

V. Appelli devoluti alle Ruote.

CAUSE DI MERITO NON ECCEDENTE SCUDI 200.

Le cause benchè non eccedenti nel merito scudi 200. *se saranno state decise da un Tribunale Collegiale, dovranno anche in appello da tre Giudici esser terminate.* Dec. 20. N. 6. pag. 96.

CAUSE CHE OFFENDONO LA MORALE

Le Cause, che offendono la morale debbono rigettarsi dai Giudici, se non vengono giustificate. Dec. 65. N. 17. 18. pag. 389.

CAUZIONE GIURATORIA

Quando la donna usufruttuaria non è sospetta di deteriorare i beni può bastare per cautela dell' Erede, la Cauzione giuratoria, riguardo ai soli Beni di Terra. Dec. 85. N. 11. 12. pag. 509.

V. Usufruttuario. *V.* Donna.

CESSIONARIO

Il Cessionario dei Beni pro solvendo *è tenuto a render conto delle rendite dei medesimi.* Dec. 23. N 14. pag. 119.

CESSIONE

La sola parola Cessione *non ha l' assoluta caratteristica di* Cessione in solutum, *atta a trasferire il dominio dei Beni, in Essa compresi,*

qualunque titolo, eccettuato il deposito, *la compensazione si verifica* ipso jure. Dec. 94. N. 1. pag. 568.

La compensazione produce lo stesso effetto, che il vero, e proprio pagamento. Ivi N. 2.

COMPETENZA

Il Tribunal competente nelle Cause di Rilevazione è quello, presso il quale è contestata la Lite, e dal quale deve risolversi nel merito principale. Dec. 82. N. 1. pag. 496.

Quando quegli, ch' è chiamato in rilevazione, giustifica, che la domanda originaria non è stata fatta, che per richiamarlo fuori del suo Tribunale, e che non v' è collusione fra l'Attore, ed il Reo, può domandare di esser rimesso al suo Foro Ordinario. Dec. 82. N. 2. pag. 496.

COMPRATORE

Quando al compratore è stata promessa la sicurezza del pagamento, e che sa, che gli dà una nota di Creditori da pagare inferiori di diritti, e d' Ipoteche ad altri, ha diritto lo stesso compratore di schiarire ogni incertezza, e di prevenire il pericolo di pagar male. Dec. 7. N. 56. pag. 33.

Il compratore di un Fondo, che ricerca danaro per pagarne il prezzo nell' atto, che dal Venditore verranno cedute le sue ragioni di dominio, fa conoscere, che il riservo delle medesime è stato sempre nell' intenzione delle parti. Dec. 10. N. 5. p.42.

Il compratore di un fondo se nella distribuzione del prezzo ai Creditori del venditore graduati nella Sentenza Graduatoria, non sodisfa i medesimi, è soggetto alla rivendita dello stesso Fondo a suo carico. Dec. 26. N. 2. 3. p. 156.

Il compratore di una quantità di Bestiame già sequestrato, sebbene paghi la somma al sequestrante lasciatagli dal venditore per far fronte al Sequestro, non per questo resta svincolato il Bestiame sequestrato, quando è riservata con Sentenza al Creditore ogni sua azione contro il sequestrante. Dec. 33. N. 2. p. 170.

Il danno, che risente il compratore di una cosa già affetta, e vincolata deve imputarlo a se stesso se prima di pagare non si assicurò bene della libertà della cosa, che comprava. Ivi. N. 7.

Il proprietario della cosa sequestrata non può trasmetterne per mezzo della tradizione nel Compratore il dominio, il quale resta sempre nel debitore proprietario, ed il sequestrante può consumare gli atti esecutivi. Ivi. N. 9.

Quando nell' Operato del Compratore di una cosa sequestrata comparisce chiaramente la mala fede, di questa non può giovarsi. Ivi. N. 10.

Il Compratore di un Fondo, per quanto abbia riportata dal venditore la promessa di garantirlo da ogni evizione, ed abbia ritrovato sopra lo stesso fondo delle Ipoteche a favore di terzi Creditori, deve pagarne il prezzo, quando dal venditore gli vien data sufficiente cauzione. Dec. 37. N. 1. 2. 4. 5. 21- 22. 24. p. 189.

Nel Compratore di un Fondo non si può presumere l'ignoranza delle Ipoteche state già dal venditore impresse sull'istesso fondo. ,,Ivi.,, N. 9. 10.

Il compratore può insistere per la libertà del Fondo comprato, o per la resoluzione del Contratto, e rigettare la cauzione offertagli dal venditore per sua sicurezza, quando si tratta di un vincolo perpetuo, che investe la sostanza del dominio ,, Ivi ,, N. 20.

Il Compratore colla ricevuta del pagamento del prezzo di alcuni Bestiami fatta dal Camarlingo di una corporazione Religiosa, pone in essere la certezza degli oggetti contrattati, del prezzo dei medesimi, il consenso dei Contraenti, e la tradizione della cosa venduta. Dec. 65. N. 7. p. 388.

Quegli, che paga al venditore il prezzo della vendita si presume il compratore della cosa venduta. Ivi N. 8.

Il Creditore non può spogliare il compratore dei Beni acquistati da' di lui debitori, se prima non è canonizzato il suo Credito. Dec. 67. N. 6. p. 408.

Quando il prezzo dei Beni comuni tra fratelli, alcuni dei quali pupilli, e altri maggiori, stati venduti senza autorizzazione, è stato repartito ai Creditori comuni, può il compratore ritenere quelli bene acquistati, farsi rimborsare del prezzo, o di resilire dal Contratto. Dec. 102. N. 19- 20. 21. 22. 23. p. 603.

V. Compensazione. *V.* Gius Offerendi. *V.* Lesione.

CONDOMINO

Il condomino di un Fondo non è obbligato a riconoscere il prezzo dello stesso fondo stato venduto, senza il suo consenso, dall'altro condomino. Dec. 21. N. 1. p. 101.

Il Condomino non ha diritto di alterare con una nuova opera lo stato del Fondo comune. Dec. 72. N. 6. p. 450.

Il Condomino può alienare la porzione del fondo, che gli appartiene, e l alienatario subentra nella Comunione, ed il Contratto non è soggetto a revocazione. Dec. 102. N. 4. 6. p- 602.

CONDUTTORE DI UN AFFITTO

V. Affitto.

CONFESSIONE

La confessione, sebbene concepita in un unico contesto di parole, e sem-

prescindibile fino a chè non si dimostra vera la qualità aggiunta. Dec. 42. N. 14. 15. p. 226.

CONFESSIONARIO DI PEGNO

Colui, che ritiene in consegna la cosa gravata, o siasi qualificato Depositario, o Confessionario di pegno, *deve in ogni caso adempiere agli obblighi imposti dalla Legge.* Dec. 41. N. 4.p.220.

Quando il Confessionario del pegno gravato è stato condannato alla consegna del medesimo, ed ha interposto appello dalla Sentenza, il Creditore può far ristringere l' appello al solo effetto devolutivo. Ivi. N. 6.

Quando il Confessionario di pegno, condannato a farne la consegna, non domanda una inibitoria, può la Sentenza, che restringe il di lui appello all' effetto devolutivo portarsi ad esecuzione un giorno dopo la notificazione. Ivi. N. 9.

Il Giudizio mero esecutivo per l' esazione di un Credito avente il braccio Regio è subordinato al Regolamento di Procedura, meno a quelle regole, alle quali ha derogato la Legge del 28. *Marzo* 1815., *ancorchè si tratti di un Confessionario di pegno.* Ivi. N.12. 13. 14. p. 221.

CONFINI DI FONDI RUSTICI

In una descrizione di Fondi rustici si vedono talvolta chiamati a Confine i Beni di un Terzo, sebbene non siano a contatto, ma separati da una via. Dec. 50. N. 29. p. 275.

CONFORMITA' DI SENTENZE

La Conformità, *che rende inammissibile l'appello si sostanzia nella* uniformità *delle dichiarazioni contenute nella dispositiva delle respettive Sentenze.* Dec. 48- N. 3.p.265.

V. Sentenze inappellabili.

CONGETTURA

Alla chiarezza litterale, e di fatto ogni congettura si disprezza. Dec. 54. N. 6. pag. 315.

CONSENSO

Il consenso, che si desume da un fatto non può estendersi al di là dello stesso fatto. Dec. 40. N. 14. pag. 211.

CONSOCIO

Il Consocio può agire indipendentemente dagli altri per preservare gli Interessi della Società. Dec. 19. N. 11. pag. 92.

V. Società.

CONTADINO

Il Contadino non può farsi partecipe della spesa, che ha causa da una nuova Coltivazione. Dec. 68. N. 17. pag. 416.

CONTESTAZIONE DELLA LITE IN APPELLO

L'appellato, che deduce l' inammissibilità dell'appello, prima dell'atto di prosecuzione, non può dirsi, con tutto ciò, contestata la lite, quando l'appellante in vece di aderire al quasi Contratto, adisce il Supremo Consiglio. Dec. 20. N. 4. p. 95.

CONTESTAZIONE

Chiunque comparisce in Giudizio in forza della Contestazione stipula un Contratto, di cui la Sentenza costituisce la perfezione. Dec. 86. N. 3. p. 514.

CONTESTAZIONE D'INCOMPETENZA

V. Incompetenza.

CONTRADITTORE

Colui, che si fa Contradittore, o Attore in un Giudizio, non può da quello resilire senza rinunziarvi nelle debite forme. Dec. 19. N. 9. pag. 91.

CONTRADIZIONE DEL DEBITORE DI CAMBIALI

Non si ammette la Contradizione del debitore di una Cambiale al precetto di pagamento trasmessogli dal Creditore, se non accompagna la stessa Contradizione col deposito. Dec. 78. N. 1. pag. 477.

CONTRATTO D'AFFITTO

V. Affitto.

CONTRATTO FRA UNA COMUNITA' E PIU' FAMIGLIE

Quando il Contratto è nominato di Transazione, Composizione, Concordia *fra una Comunità, e 30. famiglie è un titolo, che esclude nelle 30. famiglie la qualità di corpo mistico indefettibile.* Decis. 64. N. 12. 13. pag. 372.

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

V. Transazione.

CONTRATTO DI COMPRA E VENDITA

Il contratto di Compra, e Vendita è sempre resolubile ogni volta, che le parti hanno rimesso al Giudizio di terza Persona il prezzo contrattato, non facendo passaggio il dominio nel tempo intermedio. Dec. 10. N. 2. 3. 4. p. 42.

CONTRATTI

Per rettamente intendere i Contratti bisogna fare attenzione alla mente di ambe le Parti, e non già di una sola, come si fa negli Atti di ultima volontà. Dec. 75. N. 13. pag. 464.

La parte chiara del Contratto deve servire a congruamente intendere la parte non chiara. Dec. 81. N. 4. pag. 491.

I Contratti non si possono intendere in modo, che sembrino posti in essere senza oggetto e frustraneamente. Ivi. N. 5.

V. Lesione - *V.* Errore.

CONVENZIONI

I patti, e le convenzioni debbono religiosamente osservarsi. Dec. 26. N. 1. p. 136.

CORREDI DELLE DONNE INESTIMATI

I Corredi inestimati non possono nel secondo Matrimonio imputarsi nella Dote restituenda dagli Eredi del primo Marito, e debbono considerarsi come consumati. Dec. 80. N. 11. p. 486.

COSE FACOLTATIVE

Nelle cose facoltative non ha luogo necessità alcuna. Dec. 75. N. 10. pag. 464.

V. Parole facoltative.

CREDITI ILLIQUIDI

A favore di colui, che allega dei Crediti illiquidi non può decretarsi la retensione dei Beni del Venditore. Dec. 23. N. 15. p. 119.

CREDITORI

I Creditori fino alla definitiva collocazione di tutti, possono essi per natura del Giudizio di Graduatoria, in tutte le Istanze, proporre quei nuovi mezzi diretti a stabilire la loro respettiva prelazione, ma non rinnovare le questioni già risolute, e non appellate. Dec. 10. N. 6. 7. p. 42.

Non è presumibile, che il Creditore voglia ricevere in Beni il pagamento del suo Credito. Dec. 23. N. 4. p. 118.

Il Creditore non può restar pregiudicato dalla Vendita del subietto del suo sequestro, alla rappresentazione del quale è tenuto l' acquirente dietro la giudiciale conferma. Dec. 33. N. 1. 3. p. 170.

Quando il Creditore non è sciente del deposito, e delle somme messe a sua disposizione dal Compratore dei Fondi venduti dal debitore non è responsabile dei Frutti. Dec. 79. N. 6. p. 481.

Nei Giudizi di Graduatoria le Parti principali, che contestano sono i Creditori fra loro, dirimpetto al debitore comune. Ivi. N. 4.

V. Delegazione.

CREDITORI TERZI

I Terzi Creditori, sebbene privilegiati, non hanno maggiori diritti di quelli, che competono al loro debitore. Dec. 94. N. 3. p. 568.

CREDITO DOTALE

V. Dote.

CREDITO

Quando contro il Credito reclamato non è stata opposta alcuna eccezione perentoria la dichiarata restrizione dell'appello all'effetto devolutivo si equipara all' esecuzione provvisoria. Dec. 41. N. 8. p. 220.

CREDITO CHIROGRAFARIO

La Sentenza, che canonizza un Credito Chirografario, senza Ipoteca

Convenzionale, non da diritto d'inscrivere l'Ipoteca Giudiciale se non dopo l'avvenuta scadenza. Dec. 58. N. 6. p. 337.

CREDITO CERTO IN GENERE

Quando il Credito è certo in genere la liquidazione del medesimo deve retrotrarsi al giorno della fatta domanda. Dec. 95. N. 10. p. 573.

CREDITO ILLIQUIDO PER FATTO DEL DEBITORE

Quando la illiquidità del Credito deriva dal fatto del debitore, devesi il Credito stesso considerare come liquido. Dec. 95. N. 11. p. 573.

CREDITO DEL PROCURATORE LEGALE

V. Procuratore Legale.

CURATORE

La dazione del Curatore al Padre all'effetto di provvedere al di lui interesse, per la incompatibilità in esso di amministrare il patrimonio dei Figli è cumulativa, e non semplicemente privativa. Dec. 32 N. 1. p. 164.

Il Curatore, ed il Tutore non possono acquistare per mezzzo di cessione o delegazione azioni, e ragioni di Creditori del Patrimonio amministrato, tanto pendente la Tutela, quanto dopo finita. Dec. 84. N. 1. p. 502.

Le Cessioni di Crediti a favore di un Tutore, o Curatore contro il Patrimonio di un Minore, o di un sottoposto sono nulle, ed il cedente, come il Cessionario restano privi di ogni azione. Ivi N. 2. 3. 4.

Le Cessioni dei crediti a favore del Tutore contro il Patrimonio Pupillare possono essere utili quando sono necessarie, e palesi. Ivi N. 5. 6.

V. Amministratore. *V.* Amministrato.

DANNI

V. Giudizi d'Inibitoria.

DATA CERTA

V. Chirografi.

DAZIONE IN SOLUTUM

Per escludere la Dazione in solutum *serve che non ne sia conclusa la prova superiore ad ogni eccezione.* Dec. 23. N. 13. p. 119.

DEBITO

Può farsi questione d'imputazione nella verificata esistenza di più debiti, ma non può farsi simil questione quando non si verifica, che un sol debito. Dec. 45. N. 2. p. 244.

Le Sentenze non possono condannare al pagamento di un debito, che dipende da una condizione non purificata. Ivi. N. 4.

Deve considerarsi come liquido quel debito, che può facilmente, e con celerità liquidarsi. Ivi. N. 5.

della rilevazione, non è tenuto per conseguirla di giustificare il pagamento fatto del debito accollatosi. Ivi. N. 6.

DEPOSITARIO

Ogni Depositario deve restituire l'identica cosa affidata alla sua custodia ogni volta, che piace al Deponente di richiederla. Dec. 41. N. 1. p. 220.

Quegli, che riceve in deposito dei Mobili gravati a un debitore ad istanza del Creditore deve consegnarli alla richiesta dello stesso Creditore, e non ha altro diritto, che al rimborso delle spese di custodia, e trasporto. Ivi. N. 2.

Nel silenzio del Creditore gravante, e del Debitore gravato, non può il Depositario della cosa gravata allegare l'irregolarità dell'esecuzione, ma deve tutto consegnare al pubblico Depositario. Ivi N. 3.

Colui, che ritiene in consegna la cosa gravata o siasi qualificato Depositario, o Confessionario di pegno, *deve in ogni caso adempiere agl' obblighi imposti dalla Legge.* Ivi. Ivi. N. 4.

V. Confessionario di pegno.

DEPREZZAMENTO DEL FONDO

Nulla è di più gravoso, e di maggiore deprezzamento del Fondo per il Proprietario, che quello di dover rispettare sempre la stipulata locazione. Dec. 18. N. 3. p. 60.

DESERZIONE D'APPELLO

La Domanda di deserzione di appello da un Decreto Interlocutorio è mal fondata, qualunque sia la formalità violata relativamente allo stesso appello. Dec. 49. N. 1. 3. 10. p. 268.

La deserzione degli appelli dalla Sentenza definitiva viene dalla Legge indotta ipso jure, *e perciò deve pronunziarsi, ancorchè prima, che sia domandata abbia l'appellante sodisfatto alla formalità.* Ivi. N. 7.

Fra la deserzione degli appelli dalle Sentenze definitive, e l'inefficacia degli appelli dai Decreti interlocutori, passa una marcata differenza. Ivi. N. 9.

La deserzione dell'appello non può ottenersi per il lasso del termine a produrre la scrittura di gravami, quando questi sono stati dedotti coll'atto di prosecuzione, nel supposto, che la Sentenza appellata potesse apprendersi come Interlocutoria. Dec. 74. N. 1. p. 460.

Il ritardo della citazione dell'appellato non opera la deserzione dell' appello, quando tal ritardo può riferirsi alla mutazione di stato dei Litiganti. Ivi. N. 2.

DICHIARAZIONI SPONTANEE

Nelle materie Civili nulla perdono le Dichiarazioni spontanee della loro spontaneità. Dec. 42. N. 9. p. 226.

DIRITTI

Non si presume che alcuno rinunzi ai propri diritti. Decis. 1. Num. 6. pag. 3.

DIRITTO E FATTO

Il diritto, ed il Fatto si considerano molto nella nostra Giurisprudenza onde non valutarsi l' eccezioni delle non comunicate molestie. Dec. 57. N. 6. p. 319.

DIRITTI REALI

I diritti reali, cioè inerenti alla cosa continuano sempre fintanto che esiste la cosa, a cui sono annessi, nè si estinguono per la mancanza di quella persona, che aveva facoltà di esercitarli. Dec. 89. N. 13. p. 554.

DISPOSIZIONE

Una disposizione qualunque si reputa piuttosto modale, *che* condizionale. Dec. 22. N. 25. p. 107.

DIVIDENTI

Quello dei Dividenti, che deve pareggiare in danaro alcune piccole differenze, non può pretendere di farlo con dei piccoli Fondi derivanti da un Titolo diverso molto più quando il loro valore è insufficiente. Dec. 11. N. 3. 4. p. 50.

V. Giudizio di Divisione.

DIVISE

Le divisioni regolate sopra le stime, ed approvate da un lodo, che ne ordina l' esecuzione non possono considerarsi provvisorie. Dec. 11. N. 1. p. 50.

La divisione parziale deve aversi per definitiva, allorchè vi concorre il consenso delle Parti, e che per la sua esecuzione è stata sanzionata dalle Autorità di una cosa giudicata. Ivi. N. 2.

Quando in un Lodo di Divise si ordina la divisione per eguali porzioni dei Mobili, non può pretendere alcuno dei Dividenti, che questi debbano servire per pareggiare le differenze. Ivi. N. 5.

V. Figlio. V. Giudizio di Divisione.

DIVISIONE DELLA PATERNA EREDITA'

V. Figlio.

DOCUMENTI DISAPPLICATI

La disapplicazione dei documenti dedotti ai Giudici di una Ruota in un Giudizio avanti di essi pendente, non vuol dire che la stessa Ruota abbia dichiarato sull' importanza dei medesimi. Dec. 53. N. 2. p. 310.

DOLO

Il dolo mai si presume, specialmente in persone probe, e bene educate. Dec. 37. N. 11. *o.* 190.

DOMANDE RECONVENZIONALI

DONANTE

DONATARI

DONAZIONE CON RISERVI

DONAZIONI

Quando resta resoluto un Contratto di donazione, o di Vitalizio deve il donatario restituire al donante i Beni donati, con più i frutti percetti, e deve questi esser rimborsato di tutte le somme pagate al donante, o ad altri per di lui interesse. Ivi.

La donazione è un atto di stretto gius, a cui non può darsi una interpetrazione più lata di quella, che corrisponda all' importanza delle parole, colle quali è concepito. Dec. 100. N. 5. p. 593.

DONAZIONI *ANTE NUPTIAS ET PROPTER NUPTIAS*

Le Donazioni ante Nuptias et propter Nuptias *non differiscono, che di nome.* Dec. 35. N. 3. p. 183.

V. Donna.

DONNA

La donna, che si marita ad un figlio di famiglia passa sotto la potestà del Suocero, talchè non chiamasi nemmeno madre di famiglia. Dec. 22. N. 13. 14. p. 107.

Quando il Marito verge all' inopia la Donna ha diritto al recupero della Dote, e della donazione antenuziale, ed ai frutti da impiegarsi nel sostentamento della famiglia, con esclusione dei Creditori dello stesso marito. Dec. 35. N. 2. p. 183.

L' inopia del Marito si equipara al caso della di lui morte, in cui la donna ha diritto di ripetere il subietto della Donazione antenuziale. Ivi N. 4.

La moglie per l' eredità conseguita dal Padre non acquista alcun titolo di Credito munito d' Ipoteca contro il Patrimonio del suo Marito in pregiudizio dei di lui Creditori Ipotecari. Dec. 73. N. 1. 2. 6. p. 455.

La Moglie che ha contratto, secondo il Codice Civile Francese, il suo Matrimonio sotto il Regime della comunione, ha sopra i Beni Immobili ereditati durante il Matrimonio, un dominio esclusivo, senza acquistare alcun diritto su i Beni del marito. Ivi. N. 3.

La Donna maritata sotto il regime della Comunione, secondo il Codice Civile Francese, che succeda nella paterna eredità, non può pretendere, che questa faccia parte delle sue Doti. Ivi. N. 4.

La Donna ha diritto all' usufrutto della metà dei Beni del Marito defonto promessogli da questi nei patti nuziali, nè può essere obbligata a ricevere gli alimenti in casa dei di lui Eredi. Dec. 75. N. 1 p. 465.

L' Usufrutto, che per patto è dovuto alle Donne sulla metà dei Beni del Marito defonto, deve intendersi di quello, che rimane fatte tutte le deduzioni che sono di ragione. Ivi. N. 2.

La Donna acquista diritto all' Usufrutto su i Beni del Marito, come

nuto nei patti Nuziali, fino dal giorno del contratto Matrimonio. Ivi. N. 5.

Quando il Marito per patto ha voluto, che dopo la sua morte, la moglie abbia la metà dell' Usufrutto dei suoi Beni, ha diritto la Donna di conseguirlo ancora nel caso, che passi a seconde nozze. Ivi. N. 15. 16.

La Donna, che si appella da una Sentenza per il capo della nullità fondandosi nella mancanza d'autorizzazione a stare in Giudizio, intende, che non è eseguibile. Dec. 86 N. 1. pag. 514.

V. Parafernali. V. Usufrutto. V. Obbligazioni della Donna. V. Dote.

DONNA USUFRUTTUARIA

Quando la Donna usufruttuaria non è sospetta di deteriorare i Beni può bastare, per cautela dell' erede, la cauzione giuratoria, riguardo ai soli Beni di Terra. Dec. 85. N. 11. 12. p. 509.

Non è possibile, che una Donna di buona morale voglia, contro la santità del giuramento, deteriorare i Beni, dei quali gode l'usufrutto in danno del Proprietario. Ivi N. 13.

V. Usufruttuario.

DONNA VEDOVA

V. Dote. V. Vedova.

DONNA EBREA

V. Dote di Donna Ebrea.

DOTE

Quando dall' atto di Costituzione di dote risulta, che questa fu consegnata al Marito, parte in contanti, e parte in gioje, non è necessaria la di lui ricevuta per provarne il pagamento. Dec. 63. N. 13. p. 365.

Le Gioje, che la Vedova nel passare alle seconde Nozze, leva dalla casa del primo Marito, e le fa proprie col consenso del secondo Marito, deve il loro valore imputarsi nelle di lei Doti. Dec. 80. N. 2. 7 pag. 485.

Quando il pagamento della dote non è consegnato, deve credersi eseguito, anchè non sia provato. Ivi. N. 3.

Secondo lo statuto di Pistoja la donna, che passa alle seconde Nozze senza convenzioni matrimoniali, s' intende, che abbia recato al secondo Marito la stessa dote, che ricevè il primo. Ivi. N. 4.

Lo Statuto di Pistoja vuole, che il secondo marito lucri l' intera Dote recatagli dalla Moglie, quando la di lei morte accade dopo il quinquennio anche in pregiudizio dei figli del primo Letto. Ivi N. 5.

V. Corredi inestimati. V. Donna. V. Dote di Donna Ebrea. V. Giuramento estimatorio.

Secondo il Gius Romano la Dote indipendentemente da qualunque

patto ha un' ipoteca generale su i Beni tutti di colui, che ne è debitore, ed è un ipoteca munita del privilegio di prelazione. Dec. 89. N. 1. 30. pag. 533.

I Tribunali Toscani hanno sempre uniformato le loro risoluzioni al Gius Romano quando si è trattato dell' Ipoteca delle Doti. Ivi Num. 2.

I diritti della legale ipoteca, e della prelazione, che ha la Donna per la restituzione della Dote, sono deducibili anche dai di lei Figli, ne' quali per gius di trasmissione restano trasfusi. Ivi N. 3.

L' Ipoteca della Dote, e la prelazione si conserva, e trapassa nei figli della Donna, passata all' Eternità, prima dell' introduzione delle Leggi Francesi, ancorchè gli stessi figli non abbiano adempiuto alla formalità dell' Inscrizione. Ivi N. 4. 8. 11.

Quando le nuove Leggi relative all' Ipoteca delle Doti non hanno espressione derogatoria alle precedenti, nè sono con quelle incompatibili, il disposto delle antiche Leggi continua ad essere in vigore. Ivi N. 5. 6.

Il Cod. *Francese dispone in modo speciale, ed espresso, che il Credito dotale non è soggetto alla formalità dell' Inscrizione.* Ivi. N. 7. 19 pag. 554.

I privilegi del Credito dotale debbono sempre considerarsi esistenti. Ivi N. 9. 10.

Il diritto d' Ipoteca relativamente alla Dote è sempre lo stesso, o la persona a cui un tal diritto appartiene sia mancata, o sia rimasta sottoposta a qualche cambiamento di stato. Ivi N. 12.

Quando la Vedova ha conseguito dall' Eredità del Marito la restituzione della dote, questa perde i caratteri della sua natura, e insieme i diritti d' Ipoteca, e di prelazione. Ivi N. 14.

Quando la Vedova non ha ottenuto dall' Eredità del Marito la restituzione della Dote, può fintantochè non l' ottiene, esercitare i suoi diritti d' Ipoteca, e di prelazione, che passano anco nei di lei Eredi. Ivi 15. 17.

La disposizione del Codice Napoleone riguardante *le Doti delle Donne maritate, deve estendersi anche alle Doti delle donne rimaste vedove prima della di lui attivazione.* Ivi N. 16.

Il caso della Dote come privilegiato in jure *non resta sottoposto alla censura di una nuova Legge, qualora da questa sia espressamente enunciato.* Ivi. N. 18.

L' Amministratore Duchy non ordinò l' Inscrizione in Toscana dei Crediti dotali preesistenti all' attivazione del Codice Napoleone. Ivi N. 21. 22.

Il Sommo Imperante dei Francesi ordinò nel 1807. *che le Ipoteche*

competenti alle donne vedove per le loro doti, dovessero purgarsi dai Compratori dei Beni a quelle soggetti col sistema prescritto per le Doti aventi Ipoteca senza Inscrizione. Ivi N. 25. 26.

DOTE DI DONNA EBREA

Era in uso presso l antica Nazione Ebrea, come presso i più antichi Popoli che la Donna non portava la Dote al Marito, ma da lui la riceveva. Dec. 63. N. 1. p. 364.

Presso gli Ebrei di qualunque Condizione si osserva l' eguaglianza nella Dote, ch' era determinata in 200. Zuzim *che furono indicati quasi* praetium virginitatis, *mentre minore era nelle Vedove.* Ivi, N. 2. 3.

Lo Sposo nell' Atto de' Sponsali, che precedevano il Matrimonio, costituiva la Dote di 200. Zuzim, *si obbligava di provvedere la sposa, ed aggiungeva dei patti, che stavano ad aumentare la Dote.* Ivi. N. 4.

Col Nome di Cetuba *gli Ebrei esprimevano la Dote ed i Beni particolari della sposa erano Parafernali, che costituivano un peculio della sposa, che si chiamava* Nedunia. Ivi. N. 5.

La Legge Romana forse fu la prima fra' Popoli antichi, che introducesse l' uso che il Marito ricevesse dalla Moglie la Dote. Ivi. N. 7.

La Dote, che al presente per le Leggi comuni, il Padre Ebreo deve dare alla Figlia s' indica nella Kitubà *con quelle stesse clausule, che s' indicavano i* Nedunia. Ivi. N. 10.

Dalle Leggi Ebraiche si ha, che la dizione portare in dote *era espressa in latino col verbo* Offerre, *e le altre clausule di garanzia corrispondevano alla confessione del Marito di aver ricevuto la dote Civile, come la Dote di rito di* 200. Zuzim. Ivi. N. 12. p. 365.

La formula colla quale lo Sposo Ebreo promette alla sposa di adempiere alle obbligazioni del Matrimonio in correspettività della Dote, che riceve, induce la confessione de recepto, *e la rinunzia alla non numerata pecunia.* Ivi. N. 14.

L' Ebreo fattosi debitore della Dote, ancorchè non l'avesse ritirata, non può negarne alla Moglie la restituzione, la quale ha tutto il diritto di ripeterla nei casi congrui. Ivi. N. 17. 18.

V. Cetuba. V. Dote. V. Kitubà. V. Parafernali delle Mogli Ebree.

EBREA. EBREI

V. Dote di Donna Ebrea.

ECCEZIONE DI NULLITA'

Quando nel Giudizio si fa parola di nullità per modo di eccezione, *l' appello, che s' interpone non s' intende interposto per questo capo della Nullità.* Dec. 14. N. 5. 6. 7. 8. 18. p. 66.

Quando la Nullità è caduta in esame nel Giudizio come un'eccezione diretta a respingere la Domanda, non è ammissibile, se la Sentenza è inappellabile. Ivi. N. 20. 22.

ECCEZIONE D' INCOMPETENZA

V. Incompetenza.

ECCEZIONE AL RECAPITO MERCANTILE

Qualunque Eccezione, che per via di contradizione faccia il debitore del Recapito mercantile al precetto di pagamento non si attende se non deposita interamente l' importare del debito. Dec. 59. N. 1. 2. 3. 4. p. 343.

Quando il debitore della Cambiale non è Negoziante si ammette qualunque eccezione per sospendere l' esecuzione. Ivi N. 5.

Colui, che si è qualificato una volta, negli Atti Giudiciali, Mercante, non può dar l' eccezione al precetto del pagamento, per evitare l' esecuzione, di non esser Negoziante. Ivi. N. 6.

ECCEZIONE DEL REO CONVENUTO

L' Eccezioni, che dal Reo convenuto si propongono mirano ad una propria e vera difesa. Dec. 14. N. 9. p. 66.

L' Eccezioni dedotte a difesa non costituiscono un merito, che renda la Causa appellabile. Ivi. N. 16.

ECCEZIONI D' ALTA INDAGINE

L' Eccezioni d' alta indagine non si ammettono nel Giudizio d' Immissione. Dec. 23. N. 16. p. 119.

EREDE

L' Eerde, che chiama l' usufruttuario a dar l' Inventario, e la Cauzione di conservare i Beni, che usufrutta, non altro fa, che assi curare, e difendere la sua Proprietà. Dec. 85. N. 3. p. 508.

Gli Eredi dell' Ava paterna hanno diritto di rivendicare i di lei Beni posseduti da altri senza giusto Titolo. Ivi. N. 4.

ERRORE

L' errore, ed il falso supposto, che fanno mancare il consenso di quegli, che stipula, viziano qualunque Contratto. Dec. 97. Num. 3. p. 583.

V. Rivendicazione.

ESECUZIONE PERSONALE

Giustificata nel debitore della Cambiale la qualità mercantile giustamente il Tribunale di Commercio deve rilasciargli l' esecuzione personale. Dec. 16. N. 4. p. 76.

ESECUZIONE DI SENTENZA PROVVISORIA

L' Esecuzione provvisoria, o con cauzione, o senza, deve sempre esser domandata. Dec. 28. N. 18. 19. p. 145.

EVITTO

L' Evitto ha diritto di ripetere tutto quello, che sarebbegli appartenuto, ed interessato, ed in conseguenza ancora il lucro, e l' aumento dell' acquisto. Dec. 21. N. 3. p. 101.

FALSO SUPPOSTO

V. Errore.

FAMIGLIA

Sotto il nome di Famiglia *s' intendono i Congiunti di sangue, e più particolarmente i Congiunti per linea discendentale.* Dec. 22. N. 2. 3. p. 106.

L' aggettivo Tutta *annesso al nome* Famiglia *non soffre alcuna restrizione, ed esige il più esteso significato.* Ivi. N. 4. 5.

Tanto più il nome Famiglia *richiede una intelligenza la più estesa, quando si tratta di cosa favorevole, quale è il diritto, che hanno i Figli di godere promiscuamente colla Madre dell' usufrutto dei Beni paterni.* Ivi. N. 5.

Quando si tratta di Legati, ed emolumenti lasciati alla Famiglia *si comprendono sotto questo nome anche gli* Emancipati. Ivi. N. 7.

Sotto il nome di Famiglia *si comprende anco* la Nuora. Ivi. N. 11.

Il Suocero, che testando vuole, che l' usufrutto dei suoi Beni si goda da tutta la sua Famiglia, *si presume, che abbia voluto, che si goda anche dalla sua* Nuora. Ivi. N. 15. 16.

La maggiore, o minore estensione del significato del nome Famiglia *si determina dalla presunta, o interpetrata volontà del Disponente.* Ivi. N. 17.

Quando la parola Famiglia *in un Contratto di Transazione è stata usata per dimostrare compendiosamente la Società dei Transigenti, non esclude le Femmine.* Dec. 64. N. 16. p. 372.

La parola Famiglia *non ha efficacia di escludere le Femmine, che debbono esser considerate come facenti parte della Famiglia, poichè sotto questa denominazione sono comprese ancora le Femmine.* Ivi. N. 17. 18.

V. Usufrutto che lascia il Marito alla Moglie.

FEMMINE

Le Femmine escluse dall' Eredità del Padre nel concorso dei Maschi, avevano, secondo lo Statuto d' Arezzo, diritto agli alimenti dai Beni lasciati dal defonto Genitore. Dec. 25. N. 4. 9. p. 129.

Il patto nudo dei Fratelli di passare alla sorella gli Alimenti, dà alla medesima un' Azione efficace per conseguirli. Ivi. N. 6.

Gli Alimenti dovuti alle Femmine escluse dalla Paterna Eredità nel concorso dei Maschi in forza d' azione si tassano congruamente

avuto riguardo alle forze del Patrimonio, ed alla qualità delle Femmine. Ivi. N. 8.

Gli Alimenti dovuti alle Femmine escluse dall' Eredità Paterna possono tassarsi al di là dei Frutti della Dote della Legittima, quando questi non sono sufficienti alla loro congrua sussistenza. Ivi. N. 10. 11. 12. p. 130

FILIAZIONE

La pretesa inofficiosità, con cui si attacca il Testamento del Padre, non si attende, e la sola presunta Filiazione, o quasi possesso della Filiazione serve per accordare una provvisoria somministrazione. Dec. 6. N. 6. 7. 8. 10. p. 28.

La presunzione della Filiazione per ottenere una provvisoria somministrazione non resta distrutta dall' esistenza dei debiti, che si pretendono capaci di assorbire l' intiera questionata Eredità. Ivi. N. 9.

FIGLIE MARITATE

V. Parafernali.

FIGLIO

Il Figlio, che agità per la divisione della Paterna Eredità giustifica la sua Domanda colla presunzione, o quasi possesso di Filiazione e colla povertà. Dec. 6. N. 2. 3. p. 28.

Per accordare una provvisoria somministrazione al Figlio, che agisce per la divisione della paterna Eredità, non fa ostacolo la qualità di suddito di uno Stato ove i Forestieri sono esclusi dalle successioni. Ivi. N. 5.

È massima derivata dal gius naturale, che i Figli hanno diritto agli alimenti dai loro Genitori. Dec. 25. N. 1. p. 129.

I Figli non possono domandare officialmente gli Alimenti dai loro Genitori quando sono altronde provvisti di mezzi proporzionati alla loro sussistenza. Ivi. N. 2.

I Figli, quando sono morti i loro Genitori, hanno un' azione assoluta a domandare gli alimenti, nè viene a mancarli, quantunque siano forniti di mezzi per sussistere. Ivi. N. 3.

V. Alimenti. V. Donna. V. Famiglia. V. Legato. V. Usufrutto, che lascia il Marito alla Moglie.

FINZIONE

La finzione sta in opposizione alla verità, come alla notte il giorno. Dec. 23. N. 10. p. 118.

La Finzione nel caso finto non opera più che la verità nel caso vero. Dec. 102. N. 12. p. 603.

FORESTIERI

L' antico Statuto di Lucca proibisce, che i Forestieri possano succede-

re nelle Eredità sussistenti nel Territorio Lucchese. Dec. 6. N. 4. p. 28.

FRATELLI

Quando più Fratelli sono donatari di un Patrimonio, ed uno di essi deve prelevare dalla massa dei Beni donati una quantità a suo favore, che i Condonatari gli danno in Contanti, gli sono dovuti i frutti Civili. Dec. 92. N. 8. p. 557.

V. Alimenti.

FRATELLO MINORE DIVENUTO MAGGIORE

Il Fratello dopo più anni, che è divenuto Maggiore d' età, non può utilmente impugnare la Vendita di un suo Fondo eseguita nel tempo della sua minore età dal Fratello Gestore. Dec. 91. p. 552.

V. Minore divenuto Maggiore.

FRODE

La Frode non è presumibile quando manca l'utile, il comodo, ed ogni ragionevole motivo d' ingannare, e circonvenire. Dec. 37. N. 12. p. 190.

V. Dolo.

FRUTTI DEI BENI COMUNI

La Comunione dei Frutti derivanti dai Beni comuni, e dei Lucri delle Opere d' industria, specialmente tra' Coloni, e Lavoratori della Campagna, opera, che si ammettono a partecipare degli acquisti anche i Minori di qualche industria capaci. Dec. 31. Num. 1. p. 160.

FRUTTI CIVILI

V. Fratelli.

FRUTTI DOTALI

La Vedova nel Giudizio di Concorso del defonto suo Marito non ha diritto ai frutti dotali allorchè ha ricevuto dallo stesso Marito i convenienti alimenti. Dec. 10. N. 8. p. 42.

I Frutti della Dote restituenda alla Vedova, sebbene passata al binubato, *non sono dovuti, che in ragione della mora dei debitori, e così dopo la loro interpellazione.* Dec. 80. N. 1. 12. 13. 14. 15. p. 485.

GIOJE

Le Gioje, che la Vedova nel passare alle seconde Nozze, leva dalla casa del primo Marito, e le fa proprie, col consenso del secondo Marito, deve il loro valore imputarsi nelle di lei Doti. Dec. 80. N. 2. 7. p. 485.

V. Giuramento Estimatorio.

GIUDICE

GIUDIZIO

GIUDIZIO DI CONCORSO

GIUDIZIO DI DIVISIONE

GIUDIZIO D'IMMISSIONE

GIUDIZIO ESECUTIVO

GIUDIZIO DI GRADUATORIA

GIUDIZIO DI TURBATO POSSESSO

Nel Giudizio di turbato possesso incombe all'Attore di far prova completa della recente turbativa, e del possesso non precario del Fondo, che lo stesso Attore richiede di possedere pacificamente. Dec. 42. N. 1. 2. p. 226.

Quando nei Giudizi di turbato possesso le parti hanno convenuto per dar fine alla lite, di verificare per mezzo di Periti da esse eletti, i confini dei respettivi possessi, non può alcuna delle stesse parti ammettersi alla prova Testimoniale. Dec. 52. N. 1. 2. p. 307.

GIUDIZIO ESECUTIVO

Quando il Giudizio è mero esecutivo non si valutano l'eccezioni, che non sono perentorie. Dec. 41. N. 5. 7. p. 220.

Il Giudizio mero esecutivo per l'esazione di un credito avente il braccio Regio è subordinato al Regolamento di Procedura, meno a quelle regole, alle quali ha derogato la Legge del 28. Marzo 1815., ancorchè si tratti di un Confessionario di pegno. Ivi. N. 12. 13. 4. p. 221.

GIUDIZIO INDIVIDUO

Quando colla Domanda l'Attore chiama in Giudizio più individui, e quando l'eccezioni, dei convenuti provengono da un' egual titolo, il Giudizio instaurato è individuo. Dec. 71. N. p. 447.

Quando nei Giudizi individui uno dei provocati produce una Cedola di posizioni, alle quali sottopone l'Attore a rispondere, e vuole, che questa prova sia comune a tutti gli interessati, debbono da essi tutti esser giurate. Ivi. N. 2.

GIUDIZIO D'INIBITORIA

V. Spese.

GIUDIZIO DI CONCORSO

V. Vedova.

GIUDIZIO POSSESSORIO

Nel Giudizio possessorio sommarissimo il solo dubbio è bastante per rispondere a favore dell'Attore. Dec. 42. N. 18. p. 227.

Qualunque pronunzia, che quanto al possesso intervenga nel Giudizio di manutenzione non pregiudica al Giudizio plenario nel merito. Ivi. N. 19.

GIUDIZIO NON TERMINATO

Quando il Giudice ordina il pagamento a favore del Creditore della Cambiale nella somma depositata, previa cauzione, e col riservo delle ragioni da sperimentarsi dalle parti, il Giudizio non può dirsi terminato, e il danaro si considera come estante. Dec. 78. N. 4. p. 477.

Quando il Giudice ordina il pagamento, previa cauzione, della som-

ma depositata al Creditore di Cambiale col riservo alle parti delle loro ragioni da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, deve intendersi avanti lo stesso Giudice. Ivi. N. 2.

GIURAMENTO ESTIMATORIO

All' ammissione del Giuramento estimatorio non si oppone quello prestato dai convenuti in occasione dell' esibita delle posizioni da essi deferite agli Attori. Dec. 80. N. 9. p. 485.

Il Giuramento estimatorio è di mera credulità, quello delle posizioni di assoluta verità, l' uno diverso dall' altro nella forma, e negli effetti. Ivi. 10. p. 486.

Quando il Marito, o di lui Eredi impugnano, che la Moglie defonta trasportasse dalla Casa del primo Marito le Gioje, per porre in essere in tal caso il loro valore, si ammettono i debitori della Dote al Giuramento Estimatorio. Ivi. N. 8.

GIURAMENTO SUPPLETORIO

La Legge ha permesso il Giuramento suppletorio, ma ha voluto, per accordarlo, che resti provato un contegno doloso in colui, a carico del quale si deferisce il Giuramento. Dec. 42. N. 16. p. 227.

Per l' ammissione al Giuramento suppletorio si rende necessaria una più, che semipiena prova, ancor che si tratti di tenui somme. Dec. 68. N. 16. p. 416.

GIURISDIZIONE

Colla Scrittura di prosecuzione di appello da una Sentenza Ruotale viene a radicarsi la Giurisdizione al Supremo Consiglio, e cessa quella del Giudice a Quo. Dec. 20. N. 2. p. 95.

Quando l' appellato ha contestato la lite avanti il Giudice a quo *la Giurisdizione di conoscere, e pronunziare sopra la controversia della rejezione dell' appello spetta al medesimo.* Dec. 9. N. 2. 3. p. 40.

GIUS ACCRESCENDI

Il Gius accrescendi, o non decrescendi *per indurlo nei Contratti fa d' uopo, che costi della decisa volontà dei Contraenti, che la vocazione sia solidale, e non distributiva.* Dec. 64. N. 2. p. 371.

Nei Contratti, sebbene si verifichi la congiunzione reale, e verbale non si può considerare come un riscontro sufficiente a porre in essere il Gius accrescendi. Ivi. N. 7. 8.

GIUS OFFERENDI

Il Gius Offerendi *non ha luogo quando la compra fu fatta dal Creditore anteriore non tanto* ratione servandi crediti *quanto* ratione acquirendi dominii. Dec. 67. N. 7. p. 408.

Il Gius offerendi *non ha luogo se non* in subsidium. Ivi. N. 9.

la restituzione della Dote sono deducibili anche dai di lei Figli; nei quali per Gius di trasmissione restano trasfusi. Ivi. N. 3.

L'Ipoteca Legale della Dote, e la prelazione si conserva, e trapassa nei Figli della Donna, passata all'Eternità, prima dell'introduzione delle Leggi Francesi, ancorchè gli stessi Figli non abbiano adempiuto alla formalità del'' inscrizione. Ivi. N.4. 8. 11.

Quando le nuove Leggi relative all'Ipoteca delle Doti non hanno espressione derogatoria alle precedenti, nè sono con quelle incompatibili il disposto delle antiche Leggi continua ad essere in vigore. Ivi. N. 5. 6.

Il Cod. Francese dispone in modo speciale, ed espresso, che il credito dotale non è soggetto alla formalità dell' Iscrizione. Ivi. N. 7. 19.

I privilegi del credito dotale debbono sempre considerarsi esistenti. Ivi. N. 9. 10.

Il diritto d' Ipoteca relativamente alla Dote è sempre lo stesso, o la persona, a cui un tal diritto appartiene sia mancata, o sia rimasta sottoposta a qualche cambiamento di stato. Ivi. N. 12.

Quando la Vedova ha conseguito dall' eredità del Marito la restituzione della Dote, può fintantochè non l'ottiene, esercitare i suoi diritti d' Ipoteca, di prelazione, che passano anche nei di lei eredi. Ivi. N. 15. 27.

La disposizione del Cod. Napoleone *riguardante le Doti delle Donne maritate deve estendersi anche alle Doti delle Donne rimaste vedove prima della di lei attivazione.* Ivi. N. 16.

Il Sommo Imperante dei Francesi ordinò nel 1807.*, che le Ipoteche competenti alle Donne vedove per le loro Doti dovessero purgarsi dai Compratori dei Beni a quelle soggetti col sistema prescritto per le Doti aventi Ipoteca senza Inscrizione.* Ivi. N. 25.

ISCRIZIONE

Quando l' Iscrizione è mancante di un giusto titolo portante il diritto Ipotecario deve radiarsi. Dec. 58. N. 1. p. 336.

Quegli, che non ha alcuna Sentenza, che canonizzi il suo credito non può inscrivere alcuna Ipoteca giudiciale. Ivi. N. 4. p. 337.

La Sentenza, chè canonizza un credito Chirografario, senza ipoteca convenzionale non da diritto d' inscrivere l' ipoteche Giudiciali se non dopo l' avvenuta scadenza. Ivi. N. 6.

L' Iscrizione è nulla, e deve radiarsi quando non porta la somma determinata del credito. Ivi. N. 9.

ISOLA DELL'ELBA

Nel 1803. *nell'* Isola dell' Elba *vigeva la Legislazione Francese, la quale non conosceva alcuna specie di Religiosi, o di Frati inabili ad acquistare, ritenere, e disporre.* Dec. 12. N. 12. p. 56.

V. Passionisti.

ISTANZA VERBALE

L' Istanza verbale, fatta all' Udienza, che sia dichiarata eseguibile la Sentenza, non è valutabile quando dagli Atti l' asserzione di tale Istanza non risulta. Dec. 28. N. 17. p. 145.

KITUBA'

Il Kitubà *permesso dal Rito Ebraico ha la stessa efficacia di un pubblico contratto.* Dec. 63. N. 15. 16. p. 365.

LEGATARIO

Il Legatario non ha contro l'Erede, che un' azione personale. Dec. 32. N. 5. p. 264.

I Frutti al Legatario sono dovuti quando vi è mora nell'Erede a prestare il Legato, dal giorno della mossa lite. Dec. 92. N. 6. p. 557.

Colui, che pretende decaduta la Legataria dall'emolumento per l'inosservanza dell' onere ingiuntogli dal Testatore, deve provare in lei chiaramente la colpa, e nel dubbio a di lei favore si deve decidere. Dec. 22. Num. 26. 27. 28. 29. p. 107.

L' inosservanza dell' Onere alla Legataria non la rende decaduta dall' emolumento se prima non viene avvertita con Decreto di Giudice. Ivi. N. 30.

LEGATI

L' Usufrutto, che il Marito lascia alla Moglie di tutti i suoi Beni presenta l' aspetto di un Legato di Alimenti da doverne partecipare ancora i Figli. Dec. 92. N. 1. p. 106.

Quando si tratta di Legati, ed Emolumenti lasciati alla Famiglia si comprendono sotto questo nome anche gli emancipati. Ivi. N. 7.

Quando i Figli sono insieme col Padre instituiti Eredi, onorati di un Legato da un'Ascendente non s' intendono chiamati in modo da consuccedere, o conseguire ciascuno di essi una quota dell'Eredità, o Legato. Ivi N. 19.

Il Legato lasciato collettivamente a più Persone non lascia di essere un Legato unico, sebbene repartibile fra diversi. Ivi. N. 20.

Quando il Marito lascia per Legato alla Moglie l' intero usufrutto del suo Patrimonio, e vieta agli Eredi di molestarla anche nel caso di deterioramento, non possono questi esigere la cauzione pignoratizia per la conservazione dei Mobili. Dec. 85. N. 1. p. 508.

Le Teorie dei Legati, e prelegati non sono applicabili alla vera donazione inter vivos *munita della clausula del costituto, e d' immediata traslazione di dominio.* Dec. 92. N. 4. p. 555.

I Legati prendono vita dalla morte del Disponente, e debbono dai Legatari essere agniti. Ivi. N. 5.

V. Vedova.

LEGGE

Dove cessa la ragione della Legge, cessa la Legge medesima. Dec. 12. N. 14. p. 56.

La Legge presume sempre giusto il prezzo, e ritenuto per interesse proprio, e non altrui. Dec. 42. N. 13. p. 226.

La Legge non ammette novazione ove non sia l'espressa volontà delle Parti di operarla. Dec. 57. N. 3. p. 319.

Ove la Legge non distingue non è dato a noi di distinguere. Dec. 85. N. 8. p. 509.

Il distinguere la Legge ove non ha distinto è un'assurdo. Dec. 89. N. 28. p. 535.

Quando la Legge parla in termini generali, non si ammettono restrizioni speciali. Ivi. N. 29.

La Legge, la quale vuole, che l'Attore chiami in Giudizio il Reo al Tribunale del Luogo, ove questi è domiciliato, è una disposizione stabilita per interesse delle Parti, alla quale può essere rinunziato. Dec. 98. N. 1. p. 586.

LEGGE DI NATURA

Ciascuno ha per Legge di Natura la facoltà estesissima di difendere, e conservare le cose proprie. Dec. 85. N. 2. p. 508.

LESIONE

Dalla rivendita del Fondo comprato per un prezzo esorbitantemente maggiore se ne deduce un ragionevole argomento di Lesione. Dec. 76. N. 2. p. 469.

Nel breve spazio di pochi giorni non può accadere variazione tale nel Fondo comprato da dar luogo ad un'aumento esorbitante di prezzo. Ivi. N. 3.

La prova della Lesione suole porsi in essere per mezzo della relazione dei Periti. Ivi. N. 4.

Lesione enormissima *dicesi quella per cui il Venditore è stato leso oltre due Terzi del giusto prezzo della cosa caduta in contrattazione.* Ivi. N. 5. 6.

Quando la lesione è enormissima *il Contratto deve dichiararsi irrito, e nullo.* Ivi. N. 11.

La lesione enormissima *include il dolo, ed esclude il consenso.* Ivi. N. 12.

Il Contratto con lesione enormissima *si considera come mai stipulato, perchè infetto nella sua radice.* Ivi. 13.

Il Compratore, che ha comprato con lesione enorme *può esercitare il beneficio di supplire al prezzo mancante.* Ivi. N. 14. p. 470.

Quando la lesione è enormissima *deve il Compratore restituire la cosa comprata, e indennizzare dei danni il Venditore, come ancora di tutte le spese della lite anco stragiudiciali.* Ivi. N. 15. 16. 17.

LETTERA DIRETTA AD UNA DITTA MERCANTILE

Quando la direzione di una lettera si verifica ad una Ditta mercantile, quegli, che l'ha ritirata, deve restituirla. Dec. 60. N. 2. p. 348.

Lo sbaglio del cognome per errore d' Ortografia non porta, che una lettera non appartenga a quegli, a cui lo Scrivente ha avuto intenzione di dirigere. Ivi N. 3.

V. Lettera.

LETTERA

Qualunque dubbio, che possa insorgere relativamente alla direzione di una Lettera, resta distrutto dal contenuto della Lettera stessa, quando questo ha relazione con altra precedente Lettera. Dec. 60. N. 1. p. 348.

V. Lettera diretta ad una Ditta Mercantile.

LIBERATARIO ALL'ASTA

Il Liberatario all'Asta pone in essere un vero Contratto di compra, e vendita dei beni subastati. Dec. 51. N.2. p. 293.

LIBERTA' DEI CITTADINI

Il bene della Società richiede, che la libertà individuale dei Cittadini sia protetta, e garantita da ogni arbitrario ed attentato Dec. 41 15. p. 221.

LIBRI D'AMMINISTRAZIONE

I Libri di Amministrazione possono far prova del tempo, in cui si è fatto acquisto di Bestiame. Dec. 65. N. 12. 13. p. 388.

Il Libro d'Amministrazione di una Corporazione Religiosa consegnato al Demanio nell' atto della soppressione, ed esaminato dai Ministri dello stesso Demanio, e dai medesimi trovato in regola, fa prova. Ivi N. 14. 15.

I Libri, che interessano la Società Colonica non esigono per far prova fra' Soci quella severa scrupolosità, nè quelle forme, che si richiedono quando i Libri privati debbono far prova ai terzi possessori. Dec. 68. N. 11. p. 416.

Fanno prova piena in Giudizio i Libri di privata Scrittura per costituire il debito fra Padrone, e Colono, sempre che concorrano delle congetture, ed ammennicoli. Ivi. N. 6. 7. 8.

Nel sistema di Scrittura degli Agenti di Campagna non può esigersi un sommo rigore, ma molto deve concedersi all' uso, come all'imperizia di simili persone. Ivi. N. 12. 15.

La verificazione di alcune partite rende inverosimile la falsità delle altre Scritte nel medesimo Libro. Ivi N. 14.

Nella mancanza di Libri d' Amministrazione per determinare la rendita di alcuni Beni si ricorre a riscontrare quelle di altro Propie-

bile , per cui non può permettersi ciò ch' è causa della privazione della Luce. Ivi. N. 5. 6.

Il Vicino non può alterare sensibilmente una Corte che porta sempre seco l' impronta della destinazione del Padre di famiglia di procurare una colonna d' aria , e di luce a tutte le stanze , e finestre aperte ne' muri , che la circondano. Ivi N. 7. 8.

MANDATO LUCRATIVO

Quando si tratta di un Mandato lucrativo non è dato al Committente di revocarlo a sua voglia , se non dopo di aver pagato all' Incaricato le convenienti provvisioni. Dec.60. N. 5. 6. p. 348.

MARITO

Quando il Marito verge all' inopia la Donna ha diritto al recupero della Dote , e della Donazione antenuziale , ed ai Frutti da impiegarsi nel sostentamento della Famiglia, con esclusione dei Creditori dello stesso Marito. Dec. 35. N. 2. p. 183.

L' inopia del Marito si equipara al caso della di lui morte , in cui la donna ha diritto di ripetere il subietto della donazione antenuziale. Ivi. N. 4.

La Legge Romana forse fu la prima fra' Popoli antichi , che introdusse l' uso , che il Marito ricevesse dalla Moglie la Dote. Dec. 63. N. 7. p. 364.

Quando il Marito per patto ha voluto , che dopo la sua morte , la Moglie abbia la metà dell' usufrutto dei suoi Beni , ha diritto la Donna di conseguirlo ancora nel caso , che passi a seconde Nozze. Dec. 75. N. 15. 16. pag. 464.

V. Gioje. V. Giuramento suppletorio.

MARITO EBREO

Il Marito , fra gli Ebrei , cautelava il danno futuro dei Beni parafernali della Moglie , i quali si chiamavano ancora Bona Pecudis ferrei. Dec. 63. N. 6. 8. p. 364.

MERCANTE FALLITO

V. Negoziante fallito.

MERCEDE

Colui , che impiega la sua Opera a vantaggio di un' altro ha diritto di conseguire una conveniente Mercede. Dec. 1. N. 1. p. 3.

Quegli , ch' è solito impiegare per altri la sua Opera ha diritto di conseguire una corrispondente mercede senza bisogno , ch' esista una precedente convenzione. Ivi. N. 2. 3.

Quegli , che in una Lettera scritta a colui , che l' incarica d'un' Affare , si dichiara di non volere alcuna ricompensa, se non nel caso , che l' affare termini di sodisfazione di quegli , che incarica , ha diritto alla mercede , sebbene l' Affare abbia avuto un' esito non buono,

giacchè deve ritenersi, che abbia voluto parlare di sodisfazione quanto al suo zelo, ed impegno nell'eseguire l' incarico. Ivi N. 4.

Le Mercedi, ed onorari dovuti a quelli, che agiscono per un nobile, e facoltoso Committente si tassano ad arbitrio del Giudice, il quale arbitrio non si corregge dal Tribunal Superiore se non nel caso, che sia chiaramente ingiusto. Ivi. N. 5.

MINORI

I Minori non possono stare in Giudizio nè essere da altri rappresentati nè devenire ad una Transazione, senza autorizzazione del Giudice. Dec. 93. N. 5. pag. 563.

V. Transazione. V. Immobili.

MINORE DIVENUTO MAGGIORE

Il Minore divenuto Maggiore, che ritira una parte del prezzo di un suo Fondo stato venduto nella sua minore età, opera un' atto, col quale ratifica la vendita dello stesso Fondo. Dec. 91. N. 2. p. 552.

La ratifica nell' età maggiore fatta della vendita stata eseguita nell' eta minore si retrotrae al tempo dello stipulato Contratto, e si equipara ad un Mandato stato emesso prima dello stesso Contratto. Dec. 91. N. 3. 4. p. 553.

La Scienza in quegli divenuto Maggiore della fatta vendita di un Fondo nel tempo della di lui Minore età risulta dal silenzio di cinque anni, dal rimborso esatto di Canoni gravanti il Fondo alienato, e dal ritiro di una porzione del prezzo. Ivi.N. 5.

Il Pupillo divenuto maggiore, e fattosi Uomo esperto negli Affari, e Amministratore della Famiglia, sebbene di professione Campestre, ha l' agio di consultare nei vicini luoghi di sua abitazione i Legali. Ivi. N. 7.

Il Pupillo fatto maggiore, che con atti diversi ha ratificata una Vendita eseguita nel tempo della sua minore età, ha diritto di farsi render conto del prezzo, ma non può rivolgersi contro il Compratore. Ivi. N. 8.

V. Fratello Minore divenuto Maggiore.

MOGLIE

La Moglie per l' Eredità conseguita dal Padre non acquista alcun titolo di credito munito d' Ipoteca contro il Patrimonio del suo Marito in pregiudizio dei di lui Creditori Ipotecari. Dec. 73. N. 1. 2. 6. p. 455.

La Moglie, che ha contratto, secondo il Cod. Civil. Francese, il suo Matrimonio sotto il Regime della Comunione, ha sopra i Beni immobili ereditati durante il Matrimonio, un dominio esclusivo, senza acquistare alcun diritto su i Beni del Marito. Ivi. N. 3.

V. Gioje.

MUTUATARIO

Tolto il passaggio del danaro nel dominio del Mutuatario, la promessa, che dal medesimo si assume resta priva di Causa, e perciò incapace di produrre obbligazione. Dec. 55. N. 2. p. 329.

V. Simulazione.

MUTUO

V. Simulazione.

NEDUNIA

I Nedunia *si consegnavano allo Sposo Ebreo nell' atto degli Sponsali, e del successivo Matrimonio.* Dec. 63. N. 9. p. 364.

NEGOZIANTE FALLITO

La riabilitazione del Negoziante fallito al Commercio è necessaria per assumere l' esercizio di Banchiere, di Sensale, e per intervenire alla Borsa, ma è indifferente all'effetto, ch' Egli possa esercitare qualunque altro ramo di Commercio. Dec. 16. N. 2. p. 76.

Quando il Mercante fallito ha fatto la concordia co' suoi Creditori, e ch' è stata omologata dal Tribunal Competente, qualunque obbligazione, che contragga, è ben contratta, ed Egli è tornato alla libera amministrazione de' suoi Beni. Ivi. N. 3.

La Cessione dei Beni non esonera il Mercante cedente dall' obbligo di pagare le sue Cambiali. Ivi. N. 1.

V. Cessione de' Beni. Esecuzione personale.

NORA

Sotto il nome di Famiglia si comprende talvolta anco la Nora. Dec. 22. N. 11. p. 106.

La Nora *sta al* Suocero *come in luogo di Figlia, ed è tenuto alimentarla costante il Matrimonio.* Ivi. N. 12.

La Donna, che si marita ad un Figlio di Famiglia passa sotto la potestà del Suocero, talchè non chiamasi nemmeno Madre di Famiglia. Ivi. N. 13. 14.

Il Suocero, che testando, vuole, che l' usufrutto dei suoi Beni si goda da tutta la sua Famiglia, si presume, che abbia voluto, che si goda anche dalla sua Nora. Ivi. N. 15. 16.

NOVAZIONE

La Legge non ammette novazione, ove non sia l' espressa volontà delle parti di operarla. Dec. 57. N. 3. p. 329.

NULLITA'

La Nullità costitutiva dell' appello è quella, che si rimprovera alla Sentenza stessa. Dec. 14. N. 19. p. 66.

Quando la nullità è caduta in esame nel Giudizio come un' eccezione diretta a respingere la domanda, non è ammissibile, se la Sentenza è inappellabile. Ivi. N. 20. 22.

NULLITA' D'ALIENAZIONI

NULLITA' D' ISCRIZIONE

NUNCIANTE LA NUOVA OPERA

OBBLIGAZIONI DELLE DONNE

Le Obbligazioni delle Donne fatte senza solennità non sono nulle, ma si considerano esistere in uno implicito stato di volontà. Ivi. N. 5.

I Reclami, che le Donne oppongono contro le Sentenze proferite nei Giudizi, ne' quali sono comparse senza autorizzazione, costituiscono un Giudizio esecutivo che deve percorrere tutti i Gradi di Giurisdizione. Ivi. N. 6. 7.

V. Donna.

OFFERTA

L' Offerta del Creditore per spogliare il Compratore deve esser libera, e semplice. Dec. 67. N. 8. p. 408.

V. Gius Offerendi.

ONORARI

V. Mercedi.

OPERAZIONI DI UN TUTORE

V. Tutore.

ORNAMENTI MULIEBRI

Gli Ornamenti Muliebri s' intendono donati alla Moglie quoad usum. Dec. 80. N. 6. p. 435.

OSSERVANZA

L' Osservanza posteriore ai Contratti è la più sicura interpetre dei patti convenuti. Dec. 50. N. 23. p. 275.

PAGAMENTO DELLA DOTE

I Beni provenienti dall' Eredità Paterna, quanto alle Figlie maritate rivestono la qualità di Parafernali, sopra dei quali il Marito non ha diritto all' Amministrazione. Dec. 73. N. 5. p. 455.

PARAFERNALI DELLE MOGLI EBREE

Il Marito fra gli Ebrei, cautelava il danno futuro dei Beni Parafernali della Moglie, i quali si chiamavano ancora Bona pecudis ferrei. Dec. 63. N. 6. 8. p. 364.

PAROLE GENERICHE DI UNA SENTENZA

Le parole troppo generiche di una Sentenza appellata debbono intendersi ai termini di buon diritto. Dec. 75. N. 3. p. 463.

PAROLE POSSA, E DEBBA

Quando nei patti s' incontrano le parole possa, e debba, *la prima di esse è* facoltativa, *e la seconda cessa di essere* Obbligatoria *allorchè è diretta alla persona a favor di cui stipula.* Dec. 75. N. 9. p. 464.

PARTITA DEL SALDO COLONICO

La partita del saldo Colonico è un Titolo atto a costituire la prova del Credito. Dec. 68. N. 3. 5. p. 416.

La semplice deduzione dell' eccezioni alla partita del saldo Colonico non toglie la sussistenza del Credito. Ivi. N. 4.

PARTITE VERIFICATE

La verificazione di alcune partite rende inverosimile la falsità delle altre scritte nel medesimo Libro. Dec. 68. N. 14. p. 416.

PASSIONISTI

I Religiosi Passionisti *non sono come quei Regolari, che tutto ciò, che hanno, e che sono per acquistare diviene di proprietà del Convento, ed essi non hanno facoltà di disporre, perchè nulla hanno in proprio.* Dec. 12. N. 1. p. 55.

Il Venerabile servo di Dio Paolo della Croce *volle che i suoi Religiosi* Passionisti *non facciano, che Voti semplici.* Ivi. N. 2.

Benedetto XIV. *nell' approvare la seconda volta nel* 18. *Aprile* 1746. *la Regola di questa Congregazione tolse loro il Titolo di* Regolari *per allontanare ogni idea di* Monaci, *o di* Frati. Ivi. N. 3.

Clemente XIV. *colla Bolla* Supremi Apostolatus *del* 15. *Novembre* 1769. *approvò di nuovo i* Passionisti, *e lasciò loro la libertà di abbandonare la Congregazione nei modi espressi nella stessa Bolla.* Ivi. N. 4.

Clemente XV. *e* Pio VI. *nell' approvare le regole dei* Passionisti *permise loro di conservare la proprietà di quanto ritenevano al secolo, e di disporre dell' usufrutto a favore dei più prossimi Parenti e di altri a loro piacere.* Ivi N. 5.

I Beni dei Passionisti *che moiono in Congregazione passano ai loro Eredi legittimi, anche senza disposizione.* Ivi. N. 7.

I Passionisti Professi *possono disporre per Testamento dei Beni, che avevano lasciato al godimenti altrui nel secolo.* Ivi. N. 8.

L' Atto di donazione di un Passionista *è legale, ed efficace.* Ivi. N. 9.

Per consuetudine osservata nella Congregazione dei Passionisti *quei Religiosi Professi, che vogliono disporre per atto di ultima volontà debbono munirsi della licenza del* Proposto Generale. Ivi. N. 10. 11.

I Passionisti *anche, secondo le Leggi vigenti in Toscana, possono disporre, e ritenere, perchè non emettono voti solenni, ma semplici, e così resolubili, per lo che non possono considerarsi Manimorte incapaci di acquistare.* Ivi N. 14. p. 56.

PATTI

I Patti, e le convenzioni debbono religiosamente osservarsi. Dec. 26. N. 1. 136.

PATTO ONEROSO

Quando in un patto oneroso manca ogni correspettività non è osservabile, a menochè non costi dalla volontà delle Parti a contrarre un' obbligazione sì dura. Dec. 13. N. 4. p. 60.

dei Litiganti, il quale ha già sodisfatto a questa sua obbligazione. Dec. 44. N. 1. p. 241.

Quando la Posizione è preordinata a conoscere il contenuto di una supplica umiliata al Trono non è ammissibile, perchè può con altri mezzi ottenersi della medesima la cognizione. Ivi. N. 2.

Lo sperimento delle Posizioni è un mezzo di prova privilegiatissima, ma è sussidiaria, e quando il Giudice può aver contezza della verità dei Fatti le Posizioni sono inammissibili. Ivi. N. 3.

Quando nei Giudizi Individui uno dei Provocati produce una Cedola di posizioni, alle quali sottopone l' Attore a rispondere, e vuole, che questa prova sia comune a tutti gl' Interessati, debbono da essi tutti esser giurate. Dec. 71. N. 2. p. 447.

Le risposte alle Posizioni debbono riceversi dal Cancelliere di quel Tribunale presso il quale pende la Causa, nè serve al Rispondente per esimersi dal presentarsi avanti detto Tribunale l' allegare un leggiero incomodo. Ivi. N. 3.

Ordinata la visita delle posizioni, verranno senza formalità dal Giudice resecate quelle, che non interessano la decisione della Causa, e di nuovo sigillate. Dec. 96. N. 1. p. 579.

Non può aver luogo alcuna contestazione sopra le Posizioni, quando sono sigillate, e non possono leggersi, che a risposte date. Ivi. N. 2.

Non può appellarsi dalla resecazione delle posizioni. N. 3.

Quando la resecazione delle Posizioni è rimessa all' arbitrio del Giudice, dal quale sono resecate, non può il Giudice superiore sindacare il di lui arbitrio. Ivi. N. 5.

POSSESSO

Il possesso del Fondo qualificato come un' effetto della condiscendenza di quegli, che ne ha il dominio, non è un possesso manutenibile. Dec. 42. N. 10. p. 126.

La Legge presume sempre giusto il possesso, e ritenuto per interesse proprio, e non altrui. Ivi. N. 13.

Quando la questione consiste se il possesso derivi, o non derivi dalla condiscendenza del Proprietario, si rende inutile l' accesso sul luogo. Ivi. N. 16. 17.

Nel Giudizio Possessorio sommarissimo il solo dubbio è bastante per rispondere a favore dell' Attore. Ivi. N. 18.

Qualunque Pronunzia, che quanto al possesso intervenga nel Giudizio di manutenzione non pregiudica al Giudizio plenario nel merito. Ivi. N. 19.

Il solo possesso indipendentemente dall' origine e dalla dimora determina la rappresentanza Comunitativa, e i diritti municipali. Dec. 64. N. 10. p. 372.

Non può il possesso riferirsi al titolo di Anticresi *ma di* Colonia *subito che il possessore si presta alla consegna della Parte Domenicale di una porzione di Grasce al Salvianista.* Dec. 83. N. 1. p. 499.

POSSESSO JURE PROPRIETATIS

Dalla Chiudenda, o dall' Accesso esclusivo ad un luogo si arguisce il possesso jure proprietatis *del suolo, finchè non si dimostri il contrario.* Dec. 72. N. 2. p. 450.

POVERTA'

La povertà di colui, che domanda una provvisoria somministrazione dall' Eredità in questione resta giustificata dalla fede negativa di non aver possessi, e dall' ammissione al benefizio di miserabile per sostenere il Giudizio. Dec. 6. N. 10. p. 28.

PRIVILEGI DEL CREDITO DOTALE

*I privilegi del Credito dotale debbono sempre considerarsi esistenti.*Dec. 89. N. 9. 10. p. 554.

PRINCIPE

Il Sommo Imperante è padrone di tutte le cose pubbliche. Dec. 50. N. 9. p. 274.

Il Principe qualunque cosa faccia anche per utilità e sicurezza pubblica, non si presume, che voglia togliere i diritti altrui, se non lo dice espressamente. Ivi. N. 10. 11.

I Rescritti del Principe debbono sempre interpetrarsi in modo, che non ledano i diritti dei Terzi. Ivi. N. 19. 20.

Non può supporsi, che il Principe abbia voluto, senza giusta ragione, togliere al Pubblico i diritti, che già godeva, ed esercitava. Ivi. N. 24.

PRESUNZIONE DI FILIAZIONE

V. Filiazione.

PRINCIPIO DI PROVA IN SCRITTO

V. Posizioni

PROCEDURA

L' Art. 777. *del Regolamento parifica la Procedura delle Cause di Terza Istanza avanti il Supremo Consiglio a quella delle Cause di seconda Istanza avanti le Ruote.* Dec. 28. N. 4. 5. p. 144.

PROCESSO DI PRIMA ISTANZA

Quando la Copia del Processo compilato in Prima Istanza è certificata dal Procuratore dell' Appellato, e dal Giusdicente, è stato sodisfatto all' autenticità necessaria a preservare l' appellante dalla pena della deserzione. Dec.36. N. 1. p. 187.

Quando la Copia del Processo di Prima Istanza è stato dall' appellante consegnata al Procuratore dell' appellato, se si ritrova man-

cante di qualche Atto, non può tal mancanza rimproverarsi all' istesso appellante. Ivi. N. 2

PROCURATORE LEGALE

Il Credito del Procurator Legale dipendente da Atti, e Funzioni fatte a favore del Comun debitore ha la prelazione. Dec. 38. Num. 5. p. 202.

Il Procuratore Legale non ha diritto per la difesa della Causa di perseguitare l' assegnamento, che ha ottenuto al suo Cliente, quando con questo è stato compensato un Credito della Parte contraria. Dec. 94. N. 4. p. 568.

Il Procuratore Legale a di cui favore sono state aggiudicate, e distratte le spese della Lite, nelle quali è stato condannato il succumbente, non può impedire questi la Compensazione con altro Credito, che abbia col Vincitore. Ivi. N. 5. 6.

PROMESSA DELL' EVIZIONE

La promessa dell' Evizione anche pel fatto della Legge si equipara al caso fortuito, ed inopinato, che non si ha per compreso nelle Contrattazioni dei Privati. Dec. 37. N. 6. 7. p. 190.

La promessa del Venditore di mantenere i Beni venduti per liberi da qualunque Ipoteca preesistente al Contratto, non è per patto separato, ma famulativo a quello dell' evizione. Ivi. N. 8.

PROPRIETA' DEL SUOLO

Per dichiarare la proprietà del suolo si attendono i riscontri più univoci, forti, e legali. Dec. 72. N. 1. p. 450.

PROPRIETARIO DI UN TERRENO

La moltitudine dei Lavori in Terreni paludosi, il molto tempo impiegato in eseguirli, la somministrazione dei semi per seminarli, e la successiva divisione della Raccolta, fanno presumere, che i lavori, se non ordinati, fossero almeno consentiti dal proprietario. Dec. 47. N. 1. p. 256.

Il Proprietario di un Terreno, che si è obbligato di non farvi alcun lavoro, e d' impedire, che altri ivi ne siano fatti, l' omissione di quei mezzi atti ad impedirli lo rende colpevole degli attentati. Ivi. N. 2. 4.

Il Proprietario di un Fondo, che divide la raccolta con quelli, che lo hanno lavorato contro l' Inibitoria del Giudice, è tenuto alla rigorosa purgazione degli Attentati. Ivi. N. 7.

PROVA

La materia della prova è rilasciata al prudente arbitrio del Giudice. Dec. 40. N. 3. p. 210.

Nel Giudizio esecutivo nato da due conformi Sentenze non può assu-

mersi cognizione delle Prove, che al Merito della Causa attengono. Dec. 44. N. 4. p. 241.

PROVA DI POSSESSO

Fra i mezzi di provare il possesso si riconosce proporzionato quello di farne la confessione negli Atti. Dec. 42. N. 4. p. 226.

La prova del possesso di alcuno dei Litiganti emerge sempre luminosa dalla Confessione, che se ne faccia dall' altro collitigante. Ivi. N. 4. 5. 6. 7. 8.

La confessione del possesso, sebbene sia derivato da familiarità, può essere accettata da quegli, che vuol farne la prova, con rigettare la qualità della condescendenza. Ivi. N. 11. 12.

V. Giudizio di turbato possesso. V. Rivendicazione di Bestiami.

PROVA TESTIMONIALE

Quando nelle affermazioni del Ponente manca il primordio relativo al subietto, o che le cose da lui affermate sono negate dal Rispondente, se si ammettessero i Testimoni, si ammetterebbe una prova contro la disposizione della Legge Decis. 18. N. 2. p. 85.

Non può privarsi dell' esperimento della prova Testimoniale quegli, che ne ha il diritto, se non nel caso, che da questo diritto fosse decaduto in conseguenza di un Fatto. Dec. 29. N. 1. p. 152.

Quel Litigante, il quale pretende, che il suo Avversario sia decaduto dal diritto della prova Testimoniale, deve provarlo concludentemente, e un dubbio qualunque serve per escludere la domandata caducità. Ivi. N. 2.

Non decade dal diritto della prova Testimoniale quegli, che non ne ha fatto lo sperimento nel termine assegnatogli con Decreto, quando questo non è stato ad esso notificato personalmente. Ivi. N.3. 4.

Quando l' Incidente della prova Testimoniale non è portato alla cognizione dei Giudici, la Sentenza nel Merito, benchè non faccia parola dell' Incidente, non è nulla. Dec. 30. N. 1. p. 156.

La semplice esibizione della Domanda di ammissione alla prova Testimoniale negli Atti della Cancelleria, e notificazione della Parte non induce la scienza nei Giudici del promosso Incidente. Ivi. N. 2.

Quando nei Giudizi di turbato possesso le Parti hanno convenuto, per dar fine alla lite, di verificare per mezzo di Periti, da esse eletti, i Confini dei respettivi possessi, non può alcuna delle stesse Parti ammettersi alla Prova Testimoniale. Dec. 52. N. 1. 2. p. 307.

PUPILLO

V. Minore divenuto Maggiore.

PURGAZIONE DELLA MORA

La purgazione della Mora non si accorda a colui, che ha accettata una donazione di Beni, col patto, che resti risoluta, nel caso, che non paghi alle fissate scadenze le convenute annue Vitalizie prestazioni. Dec. 88. N. 4. p. 525.

QUIETANZA DEL PREZZO DI BESTIAMI

L'Atto di quietanza del pagamento del prezzo di alcuni Bestiami venduti da una Corporazione Religiosa prima, che ne avesse perduta l'Amministrazione, prova nel Compratore il dominio. Dec. 65. N. 5. 6. p. 388.

RECONVENZIONE

Le Domande reconvenzionali *costituiscono subietto di Giudizio, egualmente, che le Domande Convenzionali.* Dec. 14. N. 10. p. 66.

La reconvenzione *può esser dedotta tanto espressamente che in un modo tacito.* Ivi. N. 11.

Accade spesso, che sotto l'apparenza di una Reconvenzione *si ascondono le mere eccezioni.* Ivi. N. 12.

La reconvenzione *si risolve in una mera eccezione, quando colui, che la propone procura, che il suo avversario sia respinto dalla sua pretenzione.* Ivi. N. 13. 14. 15.

La reconvenzione *è ben diversa dalla Compensazione.* Dec. 34. N. 5. p. 176.

La reconvenzione *porta la proroga della Giurisdizione del Giudice, che d'altronde sarebbe incompetente ogni volta che la di lui Incompetenza non sarebbe in ragione della materia, e per cagione d'ordine pubblico.* Dec. 54. N. 3. p. 315.

RELIGIOSI

V. Isola dell'Elba. V. Passionisti.

REJEZIONE DELL'APPELLO

L'Appellato, che richiede avanti il Giudice la rejezione dell'appello interposto dalla di lui Sentenza, ha adempiuto al Regolamento di Procedura. Dec. 9. N. 1. p. 40.

Quando l'appellato ha contestato la lite avanti il Giudice a Quò, *la Giurisdizione di conoscere, e pronunziare sopra la controversia della rejezione dell'appello spetta al medesimo.* Ivi. N. 2. 3.

RENDIMENTO DI CONTI

Quando si tratta di un Rendimento di Conti di Gestione di Traffici Mercantili, e di una Società deve farsi avanti il Tribunale del luogo, ove la Società è stabilita. Dec. 41. Num. 4. p. 354.

RESOLUZIONE DEL CONTRATTO DI DONAZIONE

V. Donazioni.

RESCRITTI

V. Principe.

RIASSUNZIONE DI GIUDIZIO

Quando la riassunzione della Causa vien fatta dalla Parte mancata al Giudizio, la notificazione basta che sia fatta al Procuratore della Parte contraria. Dec. 46. N. 2. p. 250.

Quando il Giudizio resta sospeso per il cambiamento della Persona di alcuno dei Collitiganti, la Parte superstite, che vuol riassumerlo deve notificare l' atto di riassunzione *al Principale nel modo che si notificano le domande.* Ivi. N. 1. 3. 4. 5.

RINUNZIA

Può rinunziarsi liberamente a quello che fu convenuto in favor nostro. Dec. 75. N. 12. p. 464.

RINUNZIA AI DIRITTI

V. Diritti.

RISERVO DEL DOMINIO

Quando il patto del riservo del dominio non è espresso in lettera, si presume convenuto, subito che nel Compromesso di Compra, e Vendita è stato determinato di ridursi a pubblico Istrumento all' effetto che costi delle condizioni del Contratto. Dec. 10. Num. 1. p. 42.

Il riservo del dominio apposto nel Contratto di Cessione di Beni per sicurezza del pagamento delle annue vitalizie prestazioni, a cui si è obbligato il Cessionario sospende il passaggio del dominio degli stessi Beni. Dec. 88. N. 2. p. 525.

RISERVO DI RAGIONI

Quando il Giudice ordina il pagamento previa cauzione della somma

depositata al Creditore di cambiale, col riservo alle Parti delle loro ragioni, da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, deve intendersi avanti lo stesso Giudice. Dec. 78. N. 2. p. 477.

Quando il Giudice ordina il pagamento, a favore del Creditore della Cambiale della somma depositata, previa cauzione, e col riservo delle ragioni da sperimentarsi dalle Parti, il Giudizio non può dirsi terminato, e il danaro si considera come estante. Ivi N. 4.

V. Giudizio non terminato.

RISPOSTA ALLE POSIZIONI

V. Posizioni.

RIVENDICAZIONE

Quando in un Contratto di divisione per solo errore s' include un Fondo, che non è comune, ma appartiene in piena proprietà ad uno dei Dividenti, non resta questi privato del diritto di quello rivendicare. Dec. 97. N. 2. p. 582.

RIVENDICAZIONE DI BESTIAMI

Colui che agisce per la rivendicazione di alcuni Bestiami deve provarne il dominio, ed il possesso presso quello contro del quale dirige gli atti. Dec. 62. N. 1. 2. 3. p. 388.

RUOTE CIVILI

V. Incompetenza.

RUOTA FIORENTINA

La Ruota Fiorentina può giudicare le Cause già giudicate dai Vicarj e Potestà purchè siano di un Merito eccedente le L. 200. Dec. 14. N. 2. q. 65.

V. Appello.

SANZIONI PENALI

Le Sanzioni penali limitate a certi determinati casi, non si estendono a casi diversi. Dec. 74. N. 3. p. 460.

SCARTAFACCIO

Lo Scartafaccio di prime Note ha la presunzione della verità. Dec. 68. N. 10. p. 416.

V, Libri d' Amministrazione.

SCIENZA

La scienza in quegli divenuto Maggiore della fatta Vendita di un Fondo nel tempo della di lui Minore età risulta dal silenzio di cinque anni, dal rimborso esatto di Canoni gravanti il Fondo alienato, e dal ritiro di una porzione del prezzo. Dec. 91. N. 6. p. 553.

Le Sentenze, che dichiarano perenta l' Istanza sono definitive. Dec. 8. N. 3. p. 38.

Definitiva è la Sentenza, che revoca in tutte le sue parti l' inibitoria. Dec. 28. N. 8. p. 144.

L' Appello dalle Sentenze definitive pronunziate in un Giudizio di Nunciazione di nuova opera, è efficace anche all' effetto sospensivo. Ivi. N. 9. 10.

Le Sentenze definitive nei Giudizi di Nunciazione di Nuova Opera sono come tutte le altre Sentenze appellabili all' effetto sospensivo. Ivi. N. 11.

Le Sentenze emanate nelle Cause qualificate urgenti non possono dichiararsi provvisorie eseguibili senza cauzione. Ivi. N. 14. p. 145.

Quando l' Incidente della prova Testimoniale non è portato alla cognizione dei Giudici, la Sentenza nel Merito, benchè non faccia parola dell' Incidente, non è nulla. Dec. 30. N. 1. p. 156.

Quando l' azione, e la Domanda dell' Attore sono destitute di ragione la Sentenza a di lui favore emanata non può considerarsi. Dec. 34. N. 6. q. 176.

Quando la Sentenza è preceduta da una legittima citazione non può essere attaccata dal vizio di Nullità. De. 38. N. 1. p. 202.

Le Sentenze non possono condannare al pagamento di un debito, che dipende da una condizione non purificata. Dec. 45. N. 4. p. 245.

Le ragioni motrici di una Sentenza non diventano parte dispositiva della medesima, specialmente quando sono dirette a presentare la congrua replica all' eccezioni del succumbente. Dec. 53. N. 1. 4. p. 310.

Ove non esiste Sentenza non può immaginarsi una incompetente pronunzia. Ivi. N. 3.

La nullità pretesa di una Sentenza è mal fondata quando si appoggia alle considerazioni, che la precedono. Ivi. N. 5.

La notificazione di una Sentenza fatta al Cedente non può supplire a quella, che deve farsi al Cessionario. Dec. 56. N. 5. p. 325.

Le Sentenze Graduatorie debbono notificarsi a tutti i Creditori graduati. Ivi. N. 7.

Quando la Sentenza di Seconda Istanza conferma in tutte le sue parti la precedente, e non aggiunge, che la somma del Credito, nella quale la precedente Sentenza avevalo tacitamente dichiarato, può dirsi quella conforme a questa. Dec. 70. N. 1. 2. p. 442.

La Sentenza emanata in seconda Istanza, che non fa menzione di un termine assegnato ad una delle Parti nella Sentenza precedente

a sperimentare un riservo, nè si parla degli effetti del medesimo, non può dirsi, che non sia confermatoria. Ivi. N. 3.

Un termine assegnato nella prima Sentenza s' intende ripetuto nella seconda, quando è confermatoria. Ivi. N. 4. 5.

La Sentenza in dubbio, deve aversi sempre per valida, specialmente quando apparisce giustissima. Dec. 87. N. 1. p. 518.

La Sentenza proferita in vantaggio di alcuno sopra la cosa comune fra lui, ed altri può giovare anche a questi se essi vogliono profittarne. Dec. 101. N. 1. 2. p. 599.

SENTENZE INAPPELLABILI

Le Sentenze di seconda Istanza sono inappellabili nelle Parti, nelle quali sono conformi alle Sentenze di Prima Istanza. Dec. 48. N. 1. p. 264.

Quando la Sentenza di seconda Istanza dichiara, che il Credito domandato ascende ad una somma minore di quella stata dichiarata nella Sentenza di prima Istanza, a riguardo di questa somma minore si verifica la conformità delle due Sentenze. Ivi. N. 2. 4.

SENTENZE NULLE

Sono nulle quelle Sentenze, che non facendo conto dell' affacciata incompetenza, hanno dichiarato sul merito. Dec. 19. N. 7. p. 91.

SEQUESTRO

Il Creditore non può restar pregiudicato dalla vendita del subietto del suo sequestro, alla rappresentazione del quale è tenuto l' Acquirente dietro la giudiciale conferma. Dec. 33. N, 1. 3. p. 170.

Il Compratore di una quantità di Bestiame già sequestrato, sebbene paghi la somma al sequestrante lasciatogli dal Venditore per far fronte al sequestro, non per questo resta svincolato il Bestiame sequestrato, quando è riservata con Sentenza al Creditore ogni sua azione contro i sequestranti. Ivi. N. 2.

Il Fine del sequestro autorizzato dalle Leggi è l' assicurarsi che la cosa sequestrata non possa alienarsi, e venir remossa di là dove a nome del Tribunale si confina, per ivi restare in garanzia del sequestrante. Ivi. N. 4. 63.

La cosa sequestrata non può essere amministrata, nè venduta dal debitore, e se dal medesimo fosse alienata l' alienazione sarebbe nulla. Ivi. N. 6. 7.

Il Proprietario della cosa sequestrata non può trasmetterne per mezzo

alla tradizione nel Compratore il dominio, il quale resta sempre nel debitore proprietario, ed il sequestrante può consumare gl Atti esecutivi. Ivi. N. 9.

Quando nell' operato del Compratore di una cosa sequestrata comparisce chiaramente la mala fede, di questa non può giovarsi. Ivi. N. 10.

Quando il pagamento della somma sequestrata fatto ad un Creditore diverso dal sequestrante è riconosciuto illegittimo, e irregolare, si considera come non avvenuto, e la somma pagata come sempre esistente presso il sequestrario. Dec. 38. N. 3. p. 202.

Quando sopra la somma sequestrata vien fatto da altro Creditore un nuovo sequestro con precetto al sequestrario di non consegnare quella ad alcuno, alla pena di eseguire un duplicato pagamento la somma sequestrata si reputa in mano del sequestrario, benchè sia pagata. Ivi. N. 6.

La Sentenza di conferma di sequestro non trasferisce il dominio degli oggetti sequestrati nel Creditore sequestrante, ma persevera nel debitore. Ivi. N. 7. 8.

Non può il Giudice far ragione al primo sequestrante quando gli assegnamenti sono sequestrati da più Creditori senza discutere il Merito della Domanda di tutti. Ivi. N. 9.

Il Sequestrario, che riceve un nuovo sequestro della somma, che ha nelle mani già sequestrata, è in dovere di farne inteso il primo sequestrante. Ivi. N. 10.

Le opposizioni alle quali può andar soggetto il titolo del sequestro dedotto a giustificazione del credito non rendono indistintamente lo stesso titolo irrilevante. Dec. 68. N. 1. p. 116.

Il titolo prodotto a dimostrazione del Credito per il quale si è fatto il Sequestro si reputa non corrispondente al Voto della Legge, quando ritenutane la di lui materiale giacitura non è atto a far prova del Credito. Ivi. N. 2.

Il sequestro, e la conferma del medesimo non operano l' avulsione dal Patrimonio del debitore degli oggetti sequestrati, nè la trasfusione del dominio dei medesimi nel sequestrante. Dec. 77. Num. 1. p. 474.

Il Sequestrante non ha diritto di prelazione su gli oggetti sequestrati, nel concorso di altri Creditori, specialmente ipotecari. Ivi. N. 2.

Al sequestrante si accorda la prelazione su gli oggetti sequestrati, quando gli altri Creditori siano tutti Chirografari e che non sia, dopo il sequestro, introdotto il Giudizio di Concorso. Ivi. N. 3. 4.

Il Creditore Sequestrante, che non può ottenere la prelazione su gli oggetti sequestrati ha diritto alla refusione della spese. Ivi. N. 5.

SEQUESTRO ASSICURATIVO

Il Sequestro assicurativo richiede per essere ammesso, che il Credito sia liquido, e certo, e che la condizione del debitore sia deteriorata. Dec. 66. N. 1. 2. 3. p. 404.

SERVITU'

Quando due case di due Padroni erano un tempo di un solo Proprietario, la servitù delle Finestre può riguardarsi come nascente dalla tacita destinazione del Padre di Famiglia. Dec. 2. N. 1. p. 10.

Le Finestre nel muro, che corrispondono sul suolo altrui, e lo spiovere sullo stesso suolo le Gronde dei Tetti sono riscontri di servitù, e non di dominio del suolo. Dec. 72. N. 4. p. 450.

V. Luce.

SILENZIO

Niuna conseguenza si trae dal silenzio. Dec. 7. N. 7. N. 8. p. 33.

V. Scienza.

SIMULAZIONE

Provata la Causa di simulare si debbono ammettere le congetture della simulazione. Dec. 43. N. 1. p. 234.

Una congettura di simulazione è quella della qualità, e condizione di colui, che paga troppo ripugnante all' importanza del pagamento di una somma per acquistare un Credito senza lucro, e profitto. Ivi N. 2.

Fa presumere la simulazione la inverosimiglianza, che quegli, il quale ha dimostrata buona opinione di un' altro, abbia voluto pagargli una somma senza Testimoni, e senza documento. Ivi. N. 3.

La preponderanza degli argomenti di simulazione, che sono diretti, e positivi, non può rimanere offesa da un' argomento dubbioso, e negativo. Ivi. N. 5.

SISTEMA IPOTECARIO ATTUALE

Il sistema Ipotecario attuale, non può impedire, che il Venditore dia cauzione al Compratore per la sicurezza dei Beni vendutigli. Dec. 37. N. 19. p. 190.

V. Ipoteca.

SOCIETA' UNIVERSALE DI BENI

Contro l'esistenza della Società dei Beni milita la presunzione esclusiva della medesima. Dec. 40. N. 4. p. 210.

Quegli che pretende di partecipare degli acquisti fatti da un congiunto in conseguenza di una pretesa universale società, deve questa provare concludentemente. Ivi. N. 1.

I mezzi di prova, che vengono dedotti per provare l' universale Società

di Beni debbono essere perfetti, univoci, e concludenti. Ivi. Num. 5. 11.

La prova dell' esistenza della Società universale di Beni si reputa difficilissima. Ivi. N. 6.

Quando la prova dell' esistenza della Società universale dei Beni è dubbia, deve pronunziarsi in esclusione della stessa società. Ivi. N. 7.

La Società universale dei Beni richiede, che i Socj abbiano comuni non solamente i frutti, ed i lucri, che possono derivarne, ma ancora la proprietà, e dominio degli stessi Beni. Ivi. N. 8.

La Società universale di Beni non può contrarsi, che nelle cose proprie. Ivi. N. 9.

Le prove dell' esistenza della Società universale debbono esser maggiori di quelle della Società particolare. Ivi. N. 12.

La comunione di Abitazione, di Mensa, e di un Patrimonio ereditato, e ritenuto indiviso non prova la società universale. N. 12.

Dalla comunicazione delle Rendite non si desume la Società universale dei Beni. Ivi. N. 15.

Quegli, che compra in proprio nome dei Beni co' danari comuni, se non è provata d' altronde la Società universale è tenuto a rifondere il danaro agli altri spettante. Ivi. N. 16.

Gli acquisti in proprio, le obbligazioni fidejussorie di uno a favore dell' altro escludono la Società universale dei Beni. Ivi. N. 17.

Quando si manifestano degli Atti incompatibili colla Società universale de' Beni resta conclusa la di lei inesistenza. Ivi. N. 19.

SOCIETA'

Nelle Società private ciascun Socio ha un diritto particolare di Condominio su gli oggetti sociali. Dec. 19. N. 11. p. 92.

Il Consocio può agire indipendentemente dagli altri per preservare gl' interessi della Società. Ivi. N. 12.

SOCIETA' MERCANTILE

Il Tribunale del Luogo, ove sono situati gli stabilimenti Commerciali di un Negoziante, ed il medesimo è ivi domiciliato, è il Tribunal competente per convenirlo in Giudizio a fine di prosciogliere la Società Mercantile con esso già stabilita. Dec. 41. N. 2. p. 353.

Quando si tratta di Rendimento di conti di gestione di Traffici Mercantili, e di una Società deve farsi avanti il Tribunale del luogo ove la Società è stabilita. Ivi. N. 4.

SOCIO

Non può un Socio dire di non aver veste di stare in Giudizio per la Società, quando è perfino autorizzato dalla medesima a proseguire le Cause intraprese, e intentarne occorrendo delle nuove senza, che costi della revoca di tal facoltà. Dec. 19. N. 10. p. 91.

Quando il Socio, ove non esiste Società universale acquista per se, sebbene co' danari comuni, non deve comunicare se non che il prezzo erogato negli acquisti, e non le cose acquistate. Dec. 31. Num. 2. p. 160.

Il Socio proprietario di Beni indivisi ha diritto di rivendicare la sua parte quando questa è stata distratta dall' altro Socio, senza il suo consenso. Dec. 102. N. 3. p. 602.

SOCIO AMMINISTRATORE

Il Socio Amministratore, che negli acquisti non spiega la quota del Contributo degli acquirenti, può credersi, che nell' ammettere il Socio ammetta anche i di lui Figli. Dec. 31. N. 3. p. 160.

Nel determinare la compartecipazione fra' Socj degli acquisti fatti dal Socio Amministratore il Giudice deve aver riguardo all' importare della relativa Opera, e Capitali. Ivi N. 4. 5.

SOMMINISTRAZIONE PROVVISIONALE

V. Figlio. V. Filiazione. V. Giudizio di Revisione.

SPESE

*La disposizione dell'*Art. 538. *del Regolamento di Procedura, che vuole, che il Succumbente nei Giudizi d' Inibitoria sia condannato nelle spese stragiudiciali, e nei danni è compatibile col retto arbitrio del Giudice per conoscere se il danno è imputabile all' Inibente, o se è conseguenza dell' Inibitoria irragionevole.* Dec. 3. N. 1. p. 16.

Nei Giudizi d' Inibitoria relativamente alle spese, e danni si deve distinguere il caso semplice di revocata inibitoria, cui appella la Legge, ed il caso misto, nel quale la valutazione spetta all' Autorità del Giudice. Ivi. N. 2. 3.

La succumbenza del Nunciante la Nuova Opera porta la condanna delle spese tutte, e danni a favore del Nunciato. Dec. 39. N. 1. p. 208.

Quando si tratta di condannare nelle spese, e danni il Nunciante la Nuova Opera, può il Giudice deviare da quella regola di rigore, che si pratica in simili casi. Ivi. N. 2.

SPOSO EBREO

V. Dote di Donna Ebrea.

STATUTO D' AREZZO

V. Femmina.

STATUTO DI LUCCA

V. Forestieri.

STATUTO DI PISTOJA.

V. Dote.

STIMA

La stima fatta di un Fondo per esporsi al pubblico incanto non serve per determinarne il valore assoluto, perchè la Legge non lo ha per giusto, finchè non sia determinato dalla concorrenza degli oblatori. Dec. 21. N. 4. p. 101.

Quando al Perito per la stima di un Fondo vien data l'istruzione di stimarlo per l' effetto di far della sua stima quell' uso, e conto, che sarebbe di ragione, in tal caso la stima non è soggetta al rigore delle regole. Ivi. N. 5.

La stima di un Fondo deve dirsi completa per render perfezionata la

vendita subito che il periziore descrive nella sua Relazione, approvata dal Tribunale, esattamente i confini del Fondo, ò Fondi caduti in contrattazione. Dec. 67. N. 1. p. 408.

V. Periziore.

STRADA

Ogni strada si presume pubblica, molto più quando s' ignora, che il Popolo cominciasse a servirsene, specialmente quando vi sono Opere fatte a spese pubbliche, e che nei pubblici, Catasti è rammentata. Dec. 50. N. 4. 5. 7. 8. 15. p. 274.

L' ampiezza della Strada in modo di esser capace del transito delle Vetture ne dimostra l' uso pubblico. Ivi. N. 16.

V. Via.

SUCCESSIONE NEI BENI LIVELLARI

Quelli, che sono chiamati ex persona propria *a succedere nei Beni Livellari condotti dal loro Avo, e che non trovano nei loro possessi hanno l' azione rivendicatoria per esserne reintegrati.* Dec. 93. N. 1. p. 565.

SUCCUMBENTE

Il succumbente può appellare da qualunque Sentenza, anco nel giorno in cui vien proferita, senza bisogno di aspettarne la notificazione. Dec. 5. N. 1. p. 24.

Non è di ragione permesso privare il succumbente del rimedio dell' appello voluto dalle regole generali di diritto, per una speciale disposizione, che non lo comprenda in Lettera. Dec. 20. N. 5. p. 95.

V. Esecuzione provvisoria.

SUDDITO

Il Suddito originario di uno Stato, e domiciliato in altro Stato, conserva la duplice qualità di Suddito de' due Stati, e la di lui Persona, e Beni restano soggetti respettivamente alle Leggi di quello Stato, ove sono situati i Beni, ed è la persona domiciliata. Dec. 41. N. 1. p. 353.

SUOCERO

Il Suocero, che testando vuole, che l' usufrutto dei suoi Beni si goda da tutta la sua Famiglia, si presume, che voglia, che si goda anche dalla sua Nora. Dec. 22. N. 15. 16. p. 107.

V. Donna. V. Nora.

SUPREMO CONSIGLIO

Il Supremo Consiglio avanti del quale pende l'esame di un'azione non può prender cognizione di una nuova azione promossa dall' Attore. Dec. 100. N. 7. 8. 9. p. 593.

TERMINE AD APPELLARE

Il termine di mesi sei ad appellare da qualunque Sentenza definitiva comincia a decorrere dal dì del registro del Rapporto della notificazione della Sentenza appellata all'ultimo dei notificandi. Dec. 56. N. 1. 2. 3. 4. p. 325.

TERMINE AD APPELLARE DAI DECRETI INTERLOCUTORI

Il termine alla interposizione dell' appello dai Decreti interlocutori è di rigore circoscritto al decendio. Dec. 12. N. 2. p. 268.

TERMINI

Nei termini prefissi dal Regolamento di Procedura i giorni assegnati alla loro durata si computano esclusivamente al giorno dell' atto, o di quello della sua notificazione. Dec. 4. N. 3. p. 20.

V. Atto. V. Sentenza.

TESTATORE

Il Testatore, che lascia alla Moglie l' usufrutto del suo Patrimonio da godersi promiscuamente colla Famiglia, deve intendersi, che abbia compreso anche quel Figlio, ed i Figli del medesimo separati solamente per la materiale abitazione. Dec. 22. N. 10. p. 106.

Il Testatore, che estende a tre Figli il godimento promiscuo colla sua Moglie, e respettiva loro Madre, dell' usufrutto dei suoi Beni, quello de' tre Figli, che anche esso ha Moglie, e Figli, ha diritto alla sola terza parte. Ivi. N. 18.

Il Testatore non può liberare l' usufruttuario di dare l' Inventario, e la cauzione della conservazione dei Beni sottoposti all' usufrutto. Dec. 85. N. 5. 7. p. 508.

V. Usufruttuario.

TESTIMONI

V. Posizioni.

TRANSAZIONE

Non può attaccarsi d' errore una parte del Contratto di Transazione, nel quale ogni parte sta in correspettività dell' altre, senza rovesciare interamente lo stesso Contratto. Dec. 87. N. 4. 5. p. 518.

Quando alla querela d' errore di una Transazione non sono d' ostacolo i patti, l' errore affinchè sia considerato deve comparire chiaro, ed incontrastabile. Ivi. N. 6.

Quelli, che non sono intervenuti ad una Transazione, alla quale non intervennero nemmeno i loro Autori, non sono tenuti ad osservarla. Dec. 93. N. 2. p. 563.

Le Transazioni non possono estendersi ad altre Persone fuori dei Contraenti. Ivi. N. 3.

Le Transazioni non possono nuocere a coloro, che sono chiamati jure proprio *a conseguire i Beni su i quali la Transazione è caduta.* Ivi. N. 4.

I Minori non possono stare in Giudizio, nè essere da altri rappresentati, nè devenire ad una Transazione, senza autorizzazione del Giudice. Ivi. N. 5.

Alcuna volta la Transazione può nuocere anche ai non Intervenuti, ma aventi egual diritto di coloro, che transigerono, ciò non ha luogo rapporto ai Minori. Ivi. N. 6.

Il minore non può validamente ratificare la Transazione da altri stipulata, senza le solennità prescritte dalla Legge. Ivi. N. 7.

E' nulla una Transazione, che toglie ad un Minore un diritto dubbio. Ivi. N. 8.

TRIBUNALE

Quando il Tribunale dice, che una delle parti litiganti non comparve

TRIBUNALE DI COMMERCIO

TRIBUNALI PROVINCIALI

TURBATO POSSESSO

TUTORE

TUTTA

VALORE PRESENTE

VEDOVA

Quando la Vedova ha conseguito dall' Eredità del Marito la restituzione della Dote, questa perde i caratteri della sua Natura, e insieme i diritti d' Ipoteca, e di prelazione. Dec. 89. N. 14. p. 554.

Quando la Vedova non ha ottenuto dall' Eredità del Marito la restituzione della Dote, può fintanto che non l'ottiene, esercitare i suoi diritti d' Ipoteca, e di prelazione, che passano anche nei di lei Eredi. Ivi. N. 15. 17.

V. Alimenti. V. Legato. V. Dote.

VENDITORE

Il Venditore, che ha promesso nell' atto dell' Incanto al Compratore la sicurezza del prezzo, e di poi opera diversamente si sottopone all' eccezione generale del dolo malo. Dec. 7. N, 4, p. 33.

VERIFICAZIONE DI PARTITE

La verificazione di alcune Partite rende inverosimile la falsità delle altre scritte nel medesimo Libro. Dec. 68. N. 14. p. 416.

VESTIGIA DI UNA TERRAZZA

Le Vestigie di una Terrazza pensile non indicano dominio del suolo sottoposto. Dec. 72. N. 5.

VIA

La pubblicità dell' uso di una Via non è incompatibile col privato dominio del suolo. Dec. 50. N. 2. 27. p. 274.

Quando non esiste memoria dell' apertura della Via, che serve di comunicazione a due Vie consolari, non è necessaria la prova degli estremi, che stanno a costituire l' immemorabile, per non dubitare dell' uso pubblico. Ivi. N. 3. 6.

La nuova Via surrogata all' antica prende tutte le qualità di quella. Ivi. N. 13.

Che una Via sia pubblica vien dimostrato dalle Fosse laterali per lo scolo delle acque, e dalle file delle Viti, ed Alberi anche, che la circondano. Ivi. N. 17.

L' utilità, e comodità al Popolo di una Via giova a persuadersi esser la medesima di uso pubblico. Ivi. N. 18.

La Via vicinale *fatta in principio per contributo dei Terreni appartenenti ai terreni limitrofi assume la qualità di Via pubblica, allorchè non costa del tempo, in cui abbia principiato il Popolo a farne uso.* Ivi. N. 26. 33. p. 275.

Non è da parlarsi di servitù subito che il diritto del passo deducevasi dalla qualità di Via pubblica. Ivi. N. 28.

Non è nuovo, che una Via d' uso pubblico sia mantenuta dai Proprietari dei Terreni limitrofi, ed adiacenti. Ivi. N. 32.

Una Via benchè non descritta ai Libri pubblici può essere d' uso pubblico. Ivi. N. 34.

V. Strada.

VITALIZIO

V. Donazione.

VOLONTA'

Quando costa della Volontà di Colui, che dispone, o contratta è inutile insistere sulla materialità delle parole. Dec. 60. N. 4. p. 348.

URGENZA DELLA CAUSA

L'urgenza della Causa non può legittimare la dichiarata esecuzione. Dec. 28. N. 13. p. 144.

USUFRUTTUARIO

L' Usufruttuario è dispensato di dare l'Inventario, e la cauzione, quando il Testatore ha istituito più eredi, ed ha obbligato uno di essi a rendersi Mallevadore per l' Usufruttuario. Dec. 85. N. 6. p. 508.

L' Usufruttario, che si trova costretto a cautelare l' Erede proprietario può dare questa Cautela ad arbitrio del Giudice, che può ammettere la cauzione pignoratizia, o la giuratoria, o il deposito dei Beni a terza persona. Ivi. N. 9. 10.

V. Cauzione Giuratoria.

USUFRUTTO CHE LASCIA IL MARITO ALLA MOGLIE

L' usufrutto, che lascia il Marito alla Moglie di tutti i suoi Beni presenta l' aspetto di un Legato di alimenti da doverne partecipare ancora i Figli. Dec. 22. N. 1. p. 106.

Il Testatore, che lascia alla Moglie l' usufrutto del suo Patrimonio da godersi promiscuamente colla Famiglia, deve intendersi, che abbia compreso anche quel Figlio, ed i Figli del medesimo separati solamente per la materiale abitazione. Ivi. N. 10.

Il Testatore, ch' estende a tre Figli il godimento promiscuo colla sua Moglie, e respettiva loro Madre dell' Usufrutto dei suoi Beni; quello dei tre Figli, che anche esso ha Moglie, e Figli ha diritto alla sola terza parte. Ivi N. 18.

L' Usufrutto lasciato alla Moglie coll' onere di goderlo promiscuamente colla Famiglia non può dirsi Condizionale, *ma* modale. Ivi. N. 21.

La Donna ha diritto all' usufrutto della metà dei Beni del Marito defonto promessogli da questi nei patti nuziali, nè può essere obbligata a ricevere gli alimenti in Casa de' di lui Eredi. Dec. 75. N. 1. p. 463.

L' Usufrutto, che per patto è dovuto alla donna sulla metà dei Beni del Marito defonto, deve intendersi di quello, che rimane fatte tutte le deduzioni, che sono di ragione. Ivi. N. 2.

L' Usufrutto pattuito in un Contratto correspettivo, quale è quello di Nozze, non può risolversi nei semplici convenienti alimenti. Ivi. N. 4.

L' usufrutto stipulato nei patti Nuziali a favore della Sposa nel caso della di lei vedovanza, è un' emolumento, che fa parte, e sta in correspettività degli altri patti, senza del quale il Matrimonio non sarebbesi effettuato. Ivi. N. 5.

La Donna acquista diritto all' Usufrutto su i Beni del Marito, convenuto nei patti Nuziali fino del giorno del Contratto Matrimonio. Ivi. N. 6.

UTILI DEL BESTIAME

V. Bestiame.

FINE DEL TOMO XXII.

AVVERTENZE

AL TOMO XXII. DEL FORO TOSCANO

Dec.	XII.	Pag.	56	Lin.	30. Invece *dal giudicato* si legga *da tal giudicato.*
—	—	—	—	—	38. Invece di *solidalium* si legga *sodalium*
—	—	—	58	—	13. Invece di *costava* si legga *costa*
—	—	—	—	—	17. Invece di *testamenti* si legga *testamento*
—	XXII.	—	109	—	32. Invece di *legato che per la* si legga *legato in che per la*
—	LIX.	—	346	—	33. Invece di *lo che esser vero* si legga *lo che è il vero*
—	LX.	—	350	—	26. Invece *del nome principale* si legga *del nome del Principale*
—	—	—	—	—	38. Invece di *colla persona* si legga *alla persona*
—	—	—	351	—	3. Dopo *che egli* si aggiunga *gli*
—	LXII.	—	359	—	32. Invece di *dell' acertità* si legga *dell' acerbità*
—	—	—	362	—	28. Invece di *cessata* si legga *cessa*
—	—	—	363	—	13. Invece di *riportata* si legga *riparato*
—	—	—	—	—	22. Invece di *libata* si legga *cibata*
—	—	—	—	—	25. Dopo *Falconer.* si aggiunga *Frutti*
—	LXVII.	—	412	—	29. Invece di *inattendibile* si legga *inattaccabile*
—	—	—	—	—	40. Dopo *scudi* 346. 6. 3. si aggiunga *ammontare*
—	—	—	414	—	26. Invece di *rivelazione* si legga *rilevazione*
—	LXXV.	—	465	—	13. Invece di *proposizione* si legga *proporzione*
—	—	—	—	—	42. Invece di *il monumento* si legga *emolumento*
—	LXXVI.	—	470	—	16. Invece di *poichè dal credersi* si legga *poichè è da credersi*
—	—	—	—	—	28. Dopo *presso* si appiunga *come*
—	—	—	471	—	26. Invece di *ancora* si legga *ora*
—	—	—	—	—	31. Dopo *fiorini* si aggiunga 6176. ed invece di 3800. si legga *ed il terzo in fiorini* 3088.
—	—	—	—	—	32. Dopo *ottocento* si aggiunga *che*
—	—	—	—	—	41. Invece di *il de praeterito* si legga *e de praeterito*
—	—	—	472	—	3. Invece di *nel caso di incendio* si legga *nel caso l' incendio*
—	—	—	—	—	31. Invece di *riservato* si legga *riprovato*
—	LXXXI.	—	493	—	25. Dopo *creditore* si aggiunga invece di *come* la parola *liberando*
—	—	—	494	—	39. Invece di *chiedeva* si legga *chiede*
—	LXXXIV.	—	504	—	6. In principio Invece di *E questa* si legga *E che questa*
—	—	—	—	—	23. Invece di *e del voto* si legga *e dal voto*
—	—	—	—	—	41. Invece di *Dutarenx* si legga *Putarem*
—	—	—	—	—	42. Invece di *factum* si legga *factam*
—	—	—	505	—	30. Invece *dal prezzo* si legga *del prezzo*
—	—	—	—	—	ult. Invece di *rendimento* si legga *rendiconto*
—	—	—	506	—	29. Invece di *rendimente* si legga *rendiconto*
—	LXXXVII.	—	523	—	21. Invece di *conti di cambiali* si legga *sconti di cambiali*
—	—	—	—	—	34. Invece di *esiteva* si legga *esisteva*
—	—	—	—	—	39. Invece di *ammesso* si legga *omesso*
—	—	—	524	—	20. Invece di *deserit* si legga *deservit*
—	XCI.	—	555	—	33. Invece *della casa* si legga *della cosa*
—	XCII.	—	561	—	3. Invece di *patto* si legga *frutto*
—	—	—	—	—	17. Invece di *ascendenti* si legga *scendenti*
—	—	—	562	—	7. Dopo *prestazione* si aggiunga *de' frutti civili, che*
—	XCIII.	—	565	—	34. Invece di *transazione* si legga *transazioni*
—	XCVII.	—	583	—	39. Invece *della casa dell' erede* si legga *della cosa dell' erede*





